842

842-5.

737


BIBLIOTECA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
PALENCIA



BIBLIOTECA - PALERMO



BIBLIOTECA PROVINCIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

DELLA POTESTÀ,
E DELLA POLITIA
DELLA CHIESA
TRATTATI DUE
CONTRO LE NUOVE OPINIONI
DI PIETRO GIANNONE
DEDICATI
AL PRINCIPE
DEGLI APOSTOLI
DA
GIAN' ANTONIO BIANCHI DI LUCCA
FRATE OSSERVANTE DELL' ORDINE DE' MINORI.
TOMO II.

IN ROMA, MDCCXLV.

NELLA STAMPERIA DI PALLADE
APPRESSO NICCOLÒ, E MARCO PAGLIARINI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

BIBLIOTECA



INDICE

DE' LIBRI, E DE' PARAGRAFI.

LIBRO QUARTO,

IN cui si risponde agli esempli, ed alle autorità addotte da Monsignor Bossuet dal Secolo v. *sino al Secolo* xi. pag. 3.

§. I. *Degli esempli del quinto, e del sesto secolo recati da Monsignor Bossuet.* 4.

§. II. *Di Zenone Imperadore.* 11.

§. III. *Di Odoacre Re degli Eruli, Unerico Re de' Vandali, e Gondebaldo Re de' Borgognoni.* 23.

§. IV. *Di Anastasio Imperadore, e di ciò, che accadde tra esso, e la Sede Apostolica per causa di Religione.* 32.

§. V. *Della persecuzione mossa da Trasimondo Re de' Vandali Ariano alla Chiesa Cattolica in Africa, e degli eccessi di Teodorico Ariano Re degli Ostrogoti in Italia commessi nella persona di San Giovanni Romano Pontefice, e di altri insigni Cattolici in odio della Cattolica Religione.* 57.

§. VI. *Della controversia, che ebbe San Gregorio magno con Maurizio Imperadore per cagion della legge da questo pubblicata, con cui si proibiva a i soldati il convertirsi ne' Monasterj.* 71.

§. VII. *Di altri esempli del settimo secolo addotti dal Bossuet degli Imperadori Monoteliti.* 78.

§. VIII. *Degli esempli addotti dal Bossuet dal secolo* viii. *sino al secolo* xi. 94.

§. IX. *Degli esempli dell'* xi. *secolo, e delle testimonianze de' Padri del secolo* ix., x., *e* xi. 117.

LIBRO QUINTO,

IN cui ſi tratta del trasferimento del Romano Imperio ne i Franchi, e da queſti negli Alemanni per rapporto alla preſente quiſtione : ſi diſcutono le teſtimonianze degli Scrittori Cattolici, e ſi eſaminano altri documenti attinenti alla poteſtà indiretta dal ſecolo XII. *ſino al ſecolo* XIII. 139.

§. I. *Per quali ragioni, e con quai mezzi l' Imperio Romano Occidentale paſſaſſe nella ſtirpe di Carlo Magno.* 140.

§. II. *Della dignità del Patriciato conferita prima da Gregorio III. a Carlo Martello padre di Pipino, indi da Stefano II. a Pipino medeſimo, ed a' ſuoi figliuoli Carlo, e Carlomanno.* 145.

§. III. *Se per la dignità del Patriciato conceduta da i Romani Pontefici a i Principi Franchi foſſe loro conferito alcun diritto di temporal giuriſdizione ſopra Roma, e ſopra lo Stato donato alla Chieſa.* 164.

§. IV. *Del rinnovamento del Romano Occidentale Imperio fatto da San Lione III. Romano Pontefice nella perſona di Carlo Magno.* 177.

§. V. *Della dignità imperiale conferita da' Romani Pontefici ſucceſſori di Lione III. agli altri Principi Carolinghi ſucceſſori di Carlo Magno.* 197.

§. VI. *Del trasferimento del Romano Occidentale Imperio da i Franchi ne i Germani.* 217.

§. VII. *Degli Imperadori Germani da Arrigo II. ſino a Federigo I. Barbaroſſa, i quali riceverono per mezzo della coronazione da' Romani Pontefici il titolo d' Imperadore, e la dignità dell' Imperio.* 237.

§. VIII. *Come dal rinnuovamento dell' Occidentale Imperio fatto dalla Sede Apoſtolica prima ne' Principi Franchi, e poi ne' Teutoni ci ſi deduca la poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il tempora-*

porale de' Principi: e come per le ſteſſe cagioni queſta medeſima poteſtà ſia ſtata conoſciuta in Francia nel nono ſecolo ſopra gli ſteſſi Regi. 261.

§. IX. *Ripigliandoſi l' ordine de' tempi ſi eſaminano alcuni eſempli addotti dal Boſſuet nel ſecolo* XII. *per rapporto alla preſente quiſtione, e preciſamente ſi tratta di Filippo* I. *Re di Francia.* 274.

§. X. *Della controverſia dell' inveſtiture tra i Romani Pontefici Paſquale II., Gelaſio II., e l' Imperadore Arrigo* V., *e della ſcomunica, e depoſizione del medeſimo Imperadore nel Concilio di Rems.* 286.

§. XI. *Delle teſtimonianze de' Padri del duodecimo ſecolo.* 306.

§. XII. *Della ſentenza di San Bernardo di Chiaravalle, e di Vgone di San Vittore intorno alla preſente quiſtione.* 316.

§. XIII. *Della diſcordia tra Federigo* I. *Imperadore, e Adriano IV. Romano Pontefice.* 337.

§. XIV. *Dell' altra diſcordia tra Federigo I., e Aleſſandro III. Romano Pontefice.* 354.

LIBRO SESTO,

IN cui ſi riferiſcono gli atti de i Romani Pontefici ſpettanti alla poteſtà indiretta, ſi ſpongono, e ſi difendono le depoſizioni da eſſi fatte de' Principi temporali dalla fine del ſecolo XII. *ſino al ſecolo* XVII. 363.

§. I. *Degli atti de' Romani Pontefici nelle controverſie con varj Principi del ſecolo* XII., *e* XIII. 364.

§. II. *Degli atti d' Innocenzo III. Romano Pontefice con Giovanni Re d' Inghilterra detto ſenza terra.* 381.

§. III. *Qual foſſe l' occaſione della Decretale* Novit *d' Innocenzo III., e ſe la diſpoſizione di eſſa faccia al caſo della preſente quiſtione.* 402.

§. IV. *Della discordia tra Federigo II. Imperadore, e Gregorio IX. Romano Pontefice.* 417.

§. V. *Dell' origine della contesa tra Bonifacio VIII. Romano Pontefice, e Filippo il Bello Re di Francia; e dello studio di questo Pontefice nel favorire il Re, e il Regno di Francia mal corrisposto da Filippo.* 448.

§. VI. *Del principio onde venne in aperto la discordia tra Bonifacio VIII., e Filippo il Bello; e della rettitudine, e regolarità delle lettere, e degli atti del medesimo Pontefice contro quel Re.* 477.

§. VII. *Degli atti irregolari di Filippo contro Bonifacio.* 502.

§. VIII. *Della controversia tra Giovanni XXII., e Lodovico Bavaro detto Imperadore.* 551.

§. IX. *De i Regni, e delle Terre degli Infedeli concedute da Alessandro VI. a i Principi Cattolici, e con qual ragione si difendano da i Teologi di chiaro nome queste concessioni.* 568.

§. X. *Degli esempli del secolo* XVI. *recati da Monsignor Bossuet, e delle sue risposte.* 582.

§. XI. *Degli atti del secolo* XVII. *creduti appartenere alla nostra controversia.* 609.

§. XII. *Di ciò, che è stato scritto in questi nostri tempi sulla presente controversia, e conchiusione dell' Opera.* 637.

DEL-

DELLA INDIRETTA DIPENDENZA
DELLA
POTESTÀ TEMPORALE
DEL REGNO,
DALLA
POTESTÀ SPIRITUALE
DEL SACERDOZIO
NELLA CRISTIANA RELIGIONE.
LIBRI VI.

DELLA DIPENDENZA

DELLA

POTESTÀ TEMPORALE

DEL REGNO.

DELLA

POTESTÀ SPIRITUALE

DEL SACERDOZIO

CATTOLICA CHRISTIANA RELIGIONE.

LIBRO QUARTO.

In cui ſi riſponde agli eſempli , ed alle autorità addotte da Monſignor Boſſuet dal Secolo V. *ſino al Secolo* XI.



ICCOME dopo il cadimento del Romano Impero in Occidente, cadde ancora in gran parte ne' Criſtiani Principi la Religione, non ſolo per la ereſia de' Barbari, che le Provincie Occidentali dell' imperio occupando, e diſtraendole in varj Regni la Cattolica Religione perſeguitarono, ma ancora per la malvagità degli Imperadori Orientali, molti de' quali l'ereſie proteggendo, travaglio, e moleſtia grandiſſima alla Chieſa apportarono; così da queſti eſempli ferace materia ha trovata l'Autore della difeſa da portare innanzi il ſuo argomento negativo, per cui dal non aver la Chieſa depoſti queſti Principi, ed uſata la poteſtà indiretta ſopra di loro conchiuder pretende, che ella

conoſceſſe allora, che tal potere non le conveniva. Pregio adunque dell' opera noſtra ſarà in queſto libro il dimoſtrare la vanità di queſto diſcorſo, e il far vedere, che la Chieſa non usò alcune volte queſto potere, non perche conoſceſſe, che ad eſſa non apparteneva, ma perche, o l' uſo di eſſo non ſarebbe ſtato opportuno alla utilità della Religione, o perche non appariva tale la malvagità de' Principi, per cui a lei conveniſſe di uſarlo; e che l' usò molto bene quando opportuno lo giudicò.

§. I.

Degli eſempli del quinto, e del ſeſto ſecolo recati da Monſignor Boſſuet.

SOMMARIO.

I. *Ingiuſta riprenſione fatta da Monſignor Boſſuet di San Gregorio VII., ed eſempli, che egli adduce de' Principi eretici, e perſecutori della Religione nella fine del quinto, e nel principio del ſeſto ſecolo dalla Chieſa non depoſti.*

II. *Narrazione di Monſignor Boſſuet diſtrugge il ſuo medeſimo argomento dimoſtrando, che ne' tempi da lui eſpoſti eſſendo tutti i Principi Criſtiani univerſalmente eretici, non avea la Chieſa forze ſufficienti per uſare profittevolmente la ſua indiretta poteſtà ſopra alcuno di eſſi: onde ſi moſtra, che queſta medeſima neceſſità induſſe non ſolo i Veſcovi, ma anche i Romani Pontefici a riſpettar come legittimi Principi non pure gli Eretici, ma ancora i Tiranni, e i manifeſti uſurpatori dell' Imperio.*

III. *Ciò ſpecialmente ſi dimoſtra coll' eſempio di Baſiliſco tiranno, ed eretico, il quale da San Simplicio Papa fu trattato, ed onorato come legittimo Imperadore, non oſtante che ſi da quello, come da i ſucceſſori Romani Pontefici foſſe riputato tiranno, e ribelle del ſuo legittimo Signore, a cui tirannicamente avea uſurpato l' Imperio.*

SENZA saperſi a qual propoſito l' Autore della difeſa prendendo di mira San Gregorio VII. dove aſſeriſce eſſer ſtato l' Imperador Arcadio da Sant' Innocenzo I. ſcomunicato per aver conſentito nell' eſilio di San Giovan Griſoſtomo, dopo aver detto eſſer queſta ſcomunica, qual ſi trova appreſſo Niceforo, una mera impoſtura, conchiude, che comunque ſi voglia diſcorrere di eſſa è coſa certa, che da coloro, che la finſero non fu penſato, che quel Principe foſſe depoſto, o poteſſe deporſi dall' Imperio (*a*). Ma noi rimettendoci a quello, che ſu queſto punto abbiamo oſſervato di ſopra (*b*), ſolamente diciamo eſſere una aperta vanità il pretendere, che coloro, i quali finſero, che foſſe Arcadio ſcomunicato, doveſſero ancora aſſerire, che foſſe depoſto; quaſi la colpa di quel Principe qualunque foſſe nell' eſilio di San Giovan Griſoſtomo poteſſe meritare così la ſcomunica, come la depoſizione; e quaſi che ogni delitto, che ſi giudica degno della ſcomunica, poſſa egualmente riputarſi meritevole della depoſizione. Ma non meno di queſto inetti ſono, ed eſtranei al noſtro caſo gli altri eſempli, che l' iſteſſo Autore adduce di Teodorico Ariano Re d' Italia, il quale difendendo gli Ariani fuora ancora del ſuo Imperio, minacciò di mandare a ferro, e a fuoco tutta l' Italia ſe dall' Imperador Giuſtino non ſi rendevano in Oriente le Chieſe tolte a quegli eretici, e coſtrinſe per tal cagione Giovanni Sommo Pontefice ad intraprendere una legazione in Coſtantinopoli per ottenere dal riferito Auguſto la reſtituzione delle dette Chieſe, e non eſſendo ſucceduta la legazione ſecondo il ſuo deſiderio fece morire in carcere l' iſteſſo Pontefice con due Senatori compagni di eſſo in quella ambaſciaria, uccidendo ancora in odio della Cattolica Religione Boezio, e Simmaco due chiari lumi e di Roma, e della Chieſa: di Unerico Re de' Wandali anche egli Ariano, moſtro di ferità, più crudel d' ogni fiera, nemico giurato della Cattolica fede, ed atrociſſimo perſecutore di eſſa nell' Africa: di Gondebaldo Re de' Borgognoni ſimilmente Ariano, e nemico della Cattolica fede: di Zenone Imperadore, il quale con quel ſuo empio editto, che nominò Enotico, cioè a dire unitivo, favorì l' ereſia degli Eutichiani, e condannò il Concilio Calcedonenſe: e finalmente di Anaſtaſio Imperadore eretico, e fautor degli eretici in Oriente.

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 6. (*b*) Vid. lib. 2. §. XI. num. 5.

te. Ma nulladimeno non oſtante l' empietà di Teodorico, la Chieſa Romana, e il Romano Pontefice onorarono, e riſpettarono ſempre quel Principe come Re; e non oſtante la crudel perſecuzione moſſa contra i Cattolici dall'empio Unerico, i Veſcovi d'Africa lo riconobbero come Principe, preſtando a lui quell' oſſequio, quale a i Regi è dovuto, e l' iſteſſo fecero i Veſcovi di Francia riſpetto a Gondebaldo. I Romani Pontefici quanto fu dal canto loro laſciarono regnare in pace Zenone trattandolo come Imperadore; e quantunque Anaſtaſio foſſe da Simmaco Romano Pontefice ſcomunicato, non fu mai minacciato della depoſizione, anzi come legittimo Imperadore fu da Simmaco, e dagli altri Pontefici riconoſciuto.

II. Ma così diſcorrendo l' Autore della difeſa, non ſi accorge, che egli ſteſſo diſtrugge il ſuo medeſimo argomento: imperocche aprendoci la funeſta ſcena del Mondo Criſtiano nel fine del quinto, e nel principio del ſeſto ſecolo, e facendoci vedere, che non era nella Chieſa alcun Principe Cattolico in queſti tempi, mentre le Provincie Occidentali del Romano Imperio occupate da' Barbari gemevano ſotto il giogo di eretici uſurpatori, l' Italia ſotto Odoacre Erulo, e poi ſotto Teodorico Oſtrogoto, le Spagne, e la Gallia Narbonenſe ſotto gli Ariani Viſſigoti, l' Africa ſotto gli inumaniſſimi Vandali, le Gallie Lioneſe, e Vienneſe ſotto i Borgognoni, eſsendo tuttavia in queſti tempi per la maggior parte pagane la Germania, e l' Inghilterra involte nel gentileſimo, e finalmente le Provincie d' Oriente ſotto Zenone, e poi ſotto Anaſtaſio eretici Imperadori come egli afferma, ci dimoſtra manifeſtamente, che non avea forza la Chieſa per deporre alcuni di queſti, o Tiranni, o Principi, che ſi foſsero, e che inutiliſſima, e imprudentiſſima coſa averebbe fatta procedendo contro alcun di loro ad una riſoluzione, che non ſolo non ſarebbe ſtata difeſa da verun altro di eſſi, ma averebbe tutti irritati alla di lei diſtruzione. Da chi ella averebbe potuto ſperare ajuto per ſoſtenerla? Quali ſudditi averebbono profittevolmente ubbidito alle ſue dichiarazioni, ſe tutti i Cattolici del Romano Imperio in Occidente erano per così dire in ſchiavitù, e regnavano i Barbari, che i Magiſtrati, e la milizia aveano, e ſeguivano la Religione de' loro Principi eretici? Oltre di che, come dimoſtrerà egli, che o gli Eruli, i quali ſotto Odoacre l' Italia, o i Vandali, che ſotto Genſerico l' Africa, o altri Barbari, che ſotto altri condottieri le Spagne, e le Gallie a guiſa di ladroni occuparono, acquiſtaſsero legittimo diritto di ſignoria a i loro Regi ſopra le Provincie del Romano Imperio uſurpate, prima almeno, che un certo corſo

ſo di lungo tempo fondaſse ne' loro ſucceſsori a titolo di preſcrizione un legittimo titolo di ſignoria, e di ſovranità nelle Provincie da eſſi invaſe? Ma ſe non può metterſi in dubbio, che per lungo tempo dappoi l'innondazione de' Barbari nel Romano Imperio non perderono gli Imperadori il diritto di ſovranità ſopra le Provincie da coloro occupate, non può neppur negarſi, che i Romani gementi ſotto il giogo de' Barbari non erano allora obbligati per debito di coſcienza a riconoſcerli come loro legittimi Principi, e a preſtar loro ubbidienza per queſto titolo, così che ſe aveſser potuto ſottrarſi dal loro dominio non foſse ſtato loro lecito il farlo; ma per un altro riguardo, che non naſce dalla diſciplina Criſtiana, ma dalla ragion di natura eran tenuti di ſoffrire il coloro imperio, cioè, perche mancando loro le forze per opporſi a quelli profittevolmente, non doveano eſporre a certo pericolo la vita con una inutile reſiſtenza. Quindi del tutto fuor di propoſito ſi adducono dal Boſsuet gli eſempli de' Padri, e de' Prelati della Chieſa, i quali ſottopoſti alla violenta tirannica dominazione degli Eruli, de' Vandali, o di altri Barbari eretici uſurpatori delle Provincie Occidentali del Romano Imperio, gli riſpettavano come Regi, ancorche da loro per cagione della Cattolica fede perſeguitati foſsero: imperocche è coſa certa, che coloro non erano legittimi Signori nè degli Stati, nè de' ſudditi Romani; ma contuttociò erano in neceſſità i Prelati Cattolici di tollerare il coloro imperio per non eſporre a maggior pericolo, e la Religione, e la vita. Queſta medeſima neceſſità obbligò alcuna volta i Santi Veſcovi, e gli ſteſſi Romani Pontefici a riſpettare la poteſtà di coloro, che furono manifeſtamente tiranni, e uſurpatori dell'Imperio, a i quali nulladimeno è coſa certa, che non eran tenuti per debito di coſcienza ubbidire, ed averebber potuto lecitamente reſiſtere con ſottrarre i popoli dalla loro ſoggezione, e con riporli ſotto l'ubbidienza de' loro legittimi ſignori, ſe foſsero ſtate profittevoli queſte riſoluzioni.

III. E come che di ciò poſsano molti eſempli recarſi, baſterà contuttociò riferirne uno di queſti medeſimi tempi, di cui favelliamo. L'anno del Signore CCCCLXXVI. imperando in Oriente Zenone Principe allora Cattolico benche di coſtume diſsoluto, per opera di Verina Suocera di lui, coſpirando con eſsa alcuni Senatori, fu da Baſiliſco della ſteſsa Verina fratello eccitata contro l'Imperadore una fiera ribellione: per la quale non tenendoſi Zenone ſicuro nella regia, dove temea, che dalla Suocera foſſero ſtati corrotti i Palatini, ſi ritirò in Calcedone colla moglie Auguſta, e di lì ſollecitamente fuggì in Iſauria, ſenza però deporre

le

le imperiali insegne. Fuggito l' Imperadore fu da' rubelli acclamato Basiliſco; il quale non sì toſto assunſe la porpora, che vomitò il ſuo veleno contro la Cattolica Religione reſtituendo nella ſede Veſcovale di Aleſſandria Timoteo Eluro uomo eretico, il quale avendo invaſa la Chieſa di Aleſſandria vivente San Proterio Veſcovo Aleſſandrino fatto da lui empiamente uccidere, era ſtato perciò da Lione Imperadore diſcacciato da quel ſeggio, e rilegato in Cherſona; e nella ſede di Antiochia Pietro Fullone uomo anche egli eretico, il quale dopo eſſerſi intruſo in quella Catedra, depoſto, e condannato in un Sinodo, era ſtato dal medeſimo Imperadore Lione rilegato in Oaſi; e collocando Paolo nella ſede di Efeſo, da cui per l' ereſia Eutichiana era ſtato depoſto; e diſcacciando da que' principali ſeggi i legittimi Cattolici Paſtori; e col conſiglio di coloro promulgando lettere circolari a tutti i Veſcovi, nelle quali ſotto gravi pene così a' Cherici, come a i Laici ingiungeva di condannare gli atti del ſagro Concilio di Calcedonia, e l' epiſtola di San Lione Magno contro l' Eutichiana ereſia (*a*). Ma nulladimeno ſcrivendo a queſto Tiranno San Simplicio Papa, ancorche viveſſe tuttavia il legittimo Imperadore, e raunaſſe eſerciti per domare il rubello, lo tratta non pertanto con quel riſpetto ſteſſo, con cui lo averebbe trattato ſe legittimo Principe ſtato foſſe: lo nomina Auguſto, e clementiſſimo: e volendolo ammonire, ed eſortare a non reſtituire nel Trono Aleſſandrino Timoteo Eluro uomo per le ſue ſcelleraggini già depoſto, e ſeparato dalla comunion della Chieſa, ed a cuſtodire la Cattolica fede, e le ſante diſpoſizioni del Concilio di Calcedonia, premette verſo di lui quegli ufficj di oſſervanza, e di oſſequio, che dovuti ſono a' Criſtiani Principi (*b*). Quì però conviene avvertire, che ſebbene queſta lettera da Simplicio ſcritta l' anno CCCCLXXVI. comunemente in tutte le edizioni, e ne' Codici appariſca ſcritta a Zenone, è coſa certa nulladimeno, e con argomenti convincentiſſimi dal dotto Pagi dimoſtrata (*c*), che il nome di Zenone da qualche antico ignorante librajo è ſtato ſoſtituito nell' indirizzo di eſſa lettera a quello di Baſiliſco, non ſolamente perche la data di queſta lettera porta il conſolato di Baſiliſco Au-

(*a*) Evagrius lib. 3. cap. 3. & 4. Teophanes in Chronogr. ad annum ſecundùm Alexandrinos CCCCLXVII. Auctor Chronic. Alexandrin. in Zenone.

(*b*) *Cuperem quidem quantum ad meæ ſpectat devotionis arbitrium, qua Principes Chriſtianos jugi veneratione ſuſpicio, debita pietati veſtræ continuis officia deferre colloquiis ... Functus igitur, glorioſiſſime, ac clementiſſime Imperator Auguſte, munere ſalutandi &c.* S. Simplicius Epiſt. 4. apud Labbè tom. V. Concil. edit. Venet. colum. 96. & ſeqq.

(*c*) Pagius in Critic. Baron. ad annum Chriſti 476. num. 10. & ſeqq.

Augusto in tutte le edizioni, e in tutti i Codici, e perche in qualche Codice l' indirizzamento di questa lettera si vede fatto a Basilisco, ma anche per molte altre ragioni, e specialmente perche la restituzione di Timoteo Eluro alla Catedra Alessandrina, di cui parla il Pontefice, non fu fatta da Zenone, ma da Basilisco. Quindi il riferito Scrittore si maraviglia del Baronio, al quale non parendo verisimile, che Simplicio scrivesse in tal guisa a un ribelle, o ad un tiranno eretico, corresse la data del Consolato di Basilisco Augusto, ponendo in luogo di Augusto *Armato*, che fu Collega di Basilisco: imperocche non potea ignorare, che tanto i Romani Pontefici, quanto altri Prelati Cattolici dierono sovente a i tiranni regnanti il nome di Augusto (*a*). E certamente Basilisco non fu conosciuto da San Simplicio se non per tiranno, devastatore non men dell' Imperio, che della Cattolica fede. Onde scrivendo a Zenone dappoiche questo, vinto, e morto il ribelle, ricuperò interamente l' Impero, e lodandolo d' aver liberata la Chiesa Alessandrina dall' eretico invasore, lo esortò a restituire alla medesima il legittimo Pastore, acciocche siccome avea purgata *la Repubblica dalla tirannica dominazione* di Basilisco, così liberasse la Chiesa di Dio da i contagj, e da i latrocinj degli eretici (*b*). Così ancora nella lettera di questo Pontefice pubblicata da Luca Holstenio, nella quale risponde ad Acacio Vescovo di Costantinopoli, che lo avea ragguagliato dello stato lagrimevole delle Chiese invase dagli eretici sotto la tirannide di Basilisco, chiama l' Impero di costui *tirannica dominazione* in assenza del legittimo Principe (*c*). Nella stessa guisa fu da San Felice III., da San Gelasio successor di Felice considerato Basilisco per tiranno: quello nella lettera, che scrisse ad Acacio Costantinopolitano rammentandoli la lodevole fatica, che era stata da costui sofferta per la Cattolica fede contro quell' eretico usurpator dell' Imperio (*d*):

[*a*] *Porrò minus mirum mihi accidit, quod librarius religione tentatus Basilisci in Zenonis nomen commutarit; cum Baronius, quem fugere non poterat, tam Pontifices Romanos, quàm Præsules Catholicos Tyrannis regnantibus nomen Augusti dedisse, Augusti in Armati nomen commutandum esse putarit.* Pagius loc. cit. num. 19.

(*b*) *Ut sicut Rempublicam vestram a tyrannica dominatione purgastis, ita ubique Ecclesiam Dei ab hæreticorum latrociniis, & contagiis exuatis.* S. Simplicius Epist. VIII. ad Zenonem apud Labbè tom. V. Concil. edit. Venet. col. 104.

[*c*] *Singula, quæ contra Ecclesiasticas regulas, & contra ipsam Catholicam Fidem ubicumque commissa sunt, ante nostros oculos collocasti, quatenus videatur, quo etiam remedio subveniretur Ecclesiis, quibus vim sub occasione* TYRANNICÆ DOMINATIONIS PER ABSENTIAM CHRISTIANISSIMI PRINCIPIS *pernicioſus latro, & recidivus invasor Ecclesiæ Alexandrinæ lapsus exitiis irrogavit.* Apud Labbè loc. cit. col. 116.

(*d*) *Ubi est frater Acaci labor tuus, quo tyrannidis hæreticæ tempore defudasti?* Epist. I. Felicis III. ad Acacium apud Labbè loc. cit. col. 145.

queſto nella lettera, che ſcriſſe a' Veſcovi di Dardania rammemorando le lettere ſcritte da San Simplicio all' iſteſſo *tiranno* Baſiliſco, il quale ei contrappone al legittimo Imperadore Zenone (*a*). Se adunque Simplicio non oſtante, che riguardaſſe l' eretico Baſiliſco un tiranno, ed un ingiuſto uſurpator dell' Imperio, e che per neſſun titolo, dove aveſſe avuto forze per reſiſterli, foſſe tenuto a trattarlo come Principe, ed a preſtargli quell' oſſequio, che al Principe è dovuto, lo chiama nulladimeno Auguſto, e clementiſſimo, e ſi dichiara di eſſere in debito di paſſar con lui quegli ufficj di riverenza, quali a i legittimi Signori debbono da i ſoggetti preſtarſi; conviene affermare, che male a propoſito ſi adducono dal Boſſuet gli eſempli de' Santi Veſcovi del quinto, e del ſeſto ſecolo, i quali riverirono come legittimi Principi i barbari Ariani, Vandali, Eruli, Goti, Oſtrogoti, e che ſo io, per dimoſtrare, che eſſi Veſcovi ſi ſtimarono in debito di ubbidire nelle temporali coſe a i Principi eretici, e perſecutori della Cattolica Religione; e fa d' uopo confeſſare, che ſomiglianti eſpreſſioni, che s' incontrano ne' Padri di oſſequio, e di riverenza verſo i Principi perſecutori, non ſono acconcie in alcuna guiſa a dimoſtrare il debito di ubbidir loro nelle temporali coſe in vigore della Criſtiana diſciplina, anche quando ſi può ad eſſi profittevolmente reſiſtere, ma ſono bene atti a dimoſtrarci la prudente economia uſata dalla Chieſa co' tiranni, e co' perſecutori di non irritargli inutilmente, e dannoſamente quando il reſiſtere ad eſſi apporterebbe maggior pericolo alla Religione, ed alla comune ſalvezza. Che ſe altramente foſſe, converrebbe dire, che foſſero i Criſtiani per debito di coſcienza obbligati di ubbidire a i manifeſti tiranni, ed uſurpatori dell' altrui legittimo Imperio, e che non poteſſero in prò del loro legittimi Signori ingiuſtamente diſcacciati, quando forze baſtanti aveſſero, diſtaccarſi da queſta ubbidienza; la qual coſa quanto ſia inconveniente, ſovverſiva della pubblica tranquillità, pregiudiziale alle legittime poteſtà, non v' ha cred' io uomo così ſcarſo di natural lume, che non la veda.

§. II.

(*a*) *Nam ſi Baſiliſcus ... tyrannus, & hæreticus, ſcriptis Apoſtolicæ Sedis vehementer infractus eſt, & a plurimis revocatus exceſſibus, quanto magis legitimus Imperator, qui ſe Catholicum videri volebat, potuit cum Apoſtolica ſede, cunctorum quoque Pontificum moderata ſuggeſtione moderari ... Sanctæ memoriæ Papa Simplicius, & poſt eum ſanctæ memoriæ Felix, non ſolum Baſiliſcum tyrannum, ſed etiam Imperatorem Zenonem pro iiſdem exceſſibus auctoritate libera ſæpius increpaſſe noſcuntur.* S. Gelaſius Epiſt. 13. ad Epiſcop. Dardaniæ.

§. II.

Di Zenone Imperadore.

SOMMARIO.

I. *Documenti di Religione dati da Zenone nel zelo dimoſtrato da lui contro gli eretici per la Cattolica fede, lodato perciò da i Romani Pontefici del ſuo tempo.*

II. *Ambizione di Acacio Coſtantinopolitano lo fa prevaricare, e lo muove ad indur Zenone ingannato dalle ſue arti a maltrattare i Cattolici, e a prendere il patrocinio degli eretici.*

III. *Acacio col preteſto di conciliar la pace nelle Chieſe diſcordi, induce Zenone a promulgare l' editto chiamato Enotico in grave pregiudizio de' dommi ſtabiliti nel Concilio di Calcedonia, ed a reſtituire alle Chieſe i Veſcovi condannati.*

IV. *Legati Apoſtolici per opera di Acacio maltrattati da Zenone, e circonvenuti dalle arti di colui indotti a prevaricare, e ſcomunicati perciò dal Romano Pontefice nel Concilio Romano inſieme con Acacio.*

V. *Zenone ripreſo da San Felice Papa, ed ammonito ad aſtenerſi dalle coſe di Chieſe.*

VI. *Enotico di Zenone degno per molti capi di riprenſione, ma non conteneva alcuna ereſia. Eretici, che lo ſottoſcriſſero ingannarono Zenone proteſtando di venerare, e ricevere il Concilio di Calcedonia.*

VII. *Teſtimonianze di San Felice Papa per la cattolicità di Zenone, e condeſcendenza di queſto agli eretici attribuita dal Santo Pontefice alla perfidia di Acacio.*

VIII. *Simile opinione della cattolicità di Zenone ebbe San Gelaſio Papa aſcrivendo ad Acacio la connivenza di quel Principe per gli eretici, il quale non condannò mai il Concilio di Calcedonia come aſſeriſce il Boſſuet.*

I. QUanto ſi è detto nell' antecedente paragrafo potria baſtare per dimoſtrar vani tutti gli ſforzi dell' Autore della difeſa nell' andare ſcavando dalla Storia di queſti ſecoli infelici gli eſempli de' Principi malvagj, ed eretici, i quali dalla Chieſa furono tollerati. Ma poiche egli naſcondendo le circoſtanze de' fatti, meſcolando una coſa coll' altra, e confondendo l' ordine de' tempi ſi ſtudia con artificioſa

maniera aggirare i lettori, perciò ho ſtimato neceſſario collocare a' ſuoi tempi i fatti da eſſo allegati, e riſpondendo brevemente ad uno ad uno far vedere, che in neſſuno di eſſi intervennero quelle circoſtanze, le quali ſon neceſsarie acciocche poſsa prudentemente la Chieſa uſare la poteſtà indiretta ſopra i Principi temporali. Cominciando adunque da Zenone, comeche variamente ſia ſtato ſcritto della Religione di queſto Principe per la confuſione, che s' incontra negli atti di quell' età con grande abbaglio ſegnati da i libraj, che li traſcriſsero; contuttociò dopo le diligenti oſservazioni de i due Pagi ſopra le lettere di Simplicio, e di Felice III. Romani Pontefici ſcritte a Zenone, e ad Acacio Veſcovo di Coſtantinopoli dee parer coſa certa, che ſino all'anno CCCCLXXXII. non tentò Zenone coſa alcuna contro la Religione, onde meritaſse riprenſione da i Romani Pontefici: anzi avendo egli ricuperato l' Impero, eſtinto Baſiliſco, rivocò tutti gli atti di queſto tiranno contro la Cattolica fede, diſcacciando da i ſeggi di Aleſsandria, e di Antiochia que' due eretici uſurpatori, come ancora dalla ſede di Efeſo Paolo, e reſtituendo a quelle Chieſe i Veſcovi Cattolici come narra Evagrio (*a*), e come chiaramente ſi raccoglie dall' epiſtole di San Simplicio ſcritte a Zenone l' anno CCCCLXXVII., e CCCCLXXVIII., nella prima delle quali ſi rallegra con quel Principe, che abbia ricuperato l' Impero per merito della ſua fede ortodoſsa, e l' eſorta, che avendo liberata la Chieſa Aleſsandrina dall' eretico Timoteo Eluro, la voglia reſtituire al legittimo Paſtore (*b*); e nella ſeconda ringrazia l' Imperadore, che abbia reſtituito nella Catedra di Aleſsandria Timoteo Salofaciolo legittimo ſucceſsore di San Proterio, non oſtanti gli sforzi di Pietro Moggo uomo eretico, e condannato, il quale eſsendoſi fatto dagli eretici ordinar Veſcovo di Aleſsandria tentava invadere quella ſede, e lo prega ad allontanar da Aleſsandria quell' eretico, acciocche colla ſua preſenza non cagioni turbamenti in quella Chieſa (*c*). Anzi

(*a*) *Zeno autem lege lata, cuncta, quæ a Baſiliſco tyranno in Encyclicis litteris conſtituta fuerant, abrogavit. Tunc etiam Petrus cognomento Fullo ex Antiochena Eccleſia, & Paulus ex Epheſina ſede exturbati ſunt.* Evagrius ex interpret. Valeſii lib. 3. cap. 8.

(*b*) *Lætare igitur venerabilis Imperator, eos fuiſſe tuos hoſtes, qui extiterunt divinitatis inimici: atque gaude cum Eccleſia laboraſſe, & cum fidei Catholicæ libertate Imperium reſtitutum, atque ut in omnibus doceas cauſam tibi cum Deo eſſe communem, cujus ope viriliter fretus inſiſte, ut per quem publicos incubatores ſubegit, Eccleſiæ quoque depellat tyrannos ... Undè ante omnia precor, ut Alexandrinam Eccleſiam non minus a funeſto, quàm ab hæretico pervaſore clementiæ veſtræ diſpoſitionibus liberatam, Catholico, ac legitimo reſtitui cenſeatis Antiſtiti.* Epiſt. VIII. Simplicii ad Zenonem Imperat. apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 103. & 104.

(*c*) Vide infra a tergo.

Tacere non poſſum gratias ſine dubio peren-

Anzi narra Evagrio, che Zenone si accese di tanto sdegno contro Pietro Moggo allorche seppe, che egli dopo la morte dell' Eluro si era fatto eleggere Vescovo di Alessandria, che stimò di doverlo far morire (*a*). In questo medesimo tempo da Acacio in Costantinopoli, e da Simplicio in Roma fu celebrato il Concilio, nel quale Timoteo Eluro, Pietro Fullone, Giovanni Apameno, e Paolo Vescovo di Efeso, i quali sotto la tirannide di Basilisco si erano intrusi nelle Chiese, condannati furono come spacciati eretici (*b*). Perseverò indi Zenone in buona armonia colla Sede Apostolica fino all' anno CCCCLXXXII., ed in questo medesimo anno diede non oscuri documenti della sua Religione: imperocche dalla fazione di Pietro Fullone, o Gnafeo essendo stato sagrilegamente ucciso Stefano il minore Vescovo Cattolico di Antiochia (*c*), volendo Zenone vendicar questa ingiuria, dopo aver puniti i sagrilegi uccisori di Stefano, acciocche nell' elezione del nuovo Vescovo non succedessero tumulti, volle, che questo fosse fatto da Acacio in Costantinopoli, per la qual cosa fu da Acacio consagrato Calendione uomo Cattolico. E quantunque questa ordinazione, come quella, che non essendo stata fatta dal Sinodo di Antiochia era contraria così alla disposizion de' Canoni Niceni, come alla consuetudine di quella Chiesa, fosse poco ben sentita da San Simplicio; contuttociò pregato da Zenone concedette la dispensa sopra i Canoni, confermando l' elezione di Calendione, con questa legge però, che l' ordinazione usurpata da Acacio sopra il Vescovo Antiocheno non passasse in esempio, e che in avvenire l' elezione del Vescovo di Antiochia fosse riserbata al Sinodo, come apparisce dalla pistola XXV. di Simplicio a Zenone, e dalle pistole XX., e XXI. del medesimo ad Acacio (*d*); le quali lettere esser state scritte l' anno CCCCLXXXII. dimostra l' Autor della critica baroniana con sode ragioni (*e*).

II. Ma questa ordinazione di Calendione diede fomento all' occulta ambi-

perennes, quòd antiquæ, veræque fidei in Fratre, & Coepiscopo meo Timotheo Alexandrinam Ecclesiam reddidistis. Epist. x. Simplicii ad Zenonem apud Labbè loc. cit. col. 106. vide etiam Epist. XII. ejusem ad eundem Zenonem ibi col. 108. & Epist. Acacii ad Simplicium ibi col. 104.

(*a*) *Nec multò post cum Timotheus* [Elurus] *naturæ debitum persolvisset, Episcopi Alexandrinæ sedi subjecti, Petrum quendam cognomento Mongum, sua sibi auctoritate Episcopum eligunt. Quod ubi Zenoni nuntiatum est, vehementer eum conturbavit. Ac Petrum quidem Zeno morte mulctandum censuit*. Evagr. lib. 3. cap. 11. ex interpret. Valesii.

[*b*] De his duobus Synodis Constantinopolitano, & Romano celebatis an. CCCCLXXVIII. vide Pagium ad annum Christi CCCCLXXVII. num. 14. & 15. & ad annum CCCCLXXVIII. num. 3. & seqq.

[*c*] Vide Pagium ad annum 483. a n. 2. usque ad 10.

(*d*) Apud Labbè tom. x. Concil. edit. Venet. col. 109. 112. & 113.

(*e*) Pagius ad annum 479. num. 2. & seq.

ambizione di Acacio, ed eccitò in lui il penſiero di arrogarſi quel primato ſopra i ſeggi di Aleſſandria, e di Antiochia, che a' Veſcovi Coſtantinopolitani era ſtato conteſo da San Lione, e da' ſuoi ſucceſſori Romani Pontefici; alla qual coſa giungere non poteva ſenza un apertiſſimo ſciſma, e ſenza farſi autore della promozione a quelle Chieſe di uomini, che da lui dipendeſſero, e che non poteſſero tollerarſi dalla Sede-Apoſtolica. Quindi contuttoche Zenone foſſe ſi fieramente adirato contro Pietro Moggo, che ſtimaſſe di doverlo far uccidere; contuttociò a perſuaſione, e per arte di Acacio non lo rimoſſe dalla Città d' Aleſſandria, ancorche pregato ne foſſe da San Simplicio. Eſſendo per tanto nel fine dell' anno CCCCLXXXI. paſſato all' altra vita Timoteo Salofaciolo Veſcovo Cattolico di quella ſede, ed eſſendo ſtato eletto dagli Aleſſandrini Cattolici Giovanni Talaja da i Greci detto Tabbenniosita per eſſer ſtato Monaco Tabbenneſe in Egitto nel Moniſtero appreſſo Canoſſo, queſti ſecondo il coſtume ſpedì le lettere ſinodiche alla Sede Apoſtolica (*a*), laſciando di mandarle ad Acacio, e di darli parte della ſua elezione, come riferiſce Liberato (*b*). Per la qual coſa ſdegnato Acacio, e riputandoſi da Giovanni diſpregiato, fece ogni cattivo ufficio contro di lui appreſſo l' Imperadore per irritare il ſuo animo contro di eſſo, inſinuandoli, che quello non poteva eſſer Veſcovo di Aleſſandria ſenza eſſer reo di ſpergiuro, mentre, come riferiſce Evagrio, avea Giovanni quando fu alla Corte di Coſtantinopoli in qualità di Legato di Timoteo Salofaciolo Veſcovo di Aleſſandria giurato alla preſenza di Zenone, che egli non ambirebbe mai in avvenire il Veſcovato Aleſſandrino (*c*); e rappreſentandogli inoltre, che per la pace, e per l' unità della Chieſa Aleſsandrina era molto più idoneo a quella ſedia Pietro Moggo, come quello, che grato era, ed accetto appreſso il Popolo, e per la cui opera agevolmente potrebbono ridurſi all' unità le Chieſe di Egitto. Per le quali coſe moſſo Zenone ſcriſſe al Sommo Pontefice San Simplicio per mezzo di Uranio ſottodiacono, che eſsendo Giovanni reo di violato giuramento, ei lo giudicava indegno del Sacerdozio; e che credea coſa molto opportuna a conciliare l' unità, e la concordia tra le Chieſe di Egitto, che Pietro Moggo foſse reſtituito nel ſeggio Aleſsandrino. Giunſero queſte lettere imperiali al Pontefice in tempo, che egli avendo già ricevuta la ſinodica di Giovanni, ſtava per confermare la di lui elezione. Si aſtenne egli pertanto dal confermarlo

[*a*] Auctor Breviculi Hiſtoriæ Eutychianor. apud Labbè tom. v. Concil. cit. edit. Venet. col. 173.

[*b*] Liberatus in Breviar. cap. 17.

[*c*] Evagrius lib. 3. cap. 12.

marlo, acciocchè non paresse, che contro la testimonianza dell' Imperadore ei inconsideratamente procedesse in un fatto di tanta importanza, e per lo medesimo Uranio rispose a Zenone, che in quanto all' ordinazione di Giovanni avendo letta la testimonianza imperiale si era astenuto dal confermarla, ma quanto alla restituzione di Pietro Moggo sapendo, che costui era eretico, e dagli eretici domandato, non potea, nè dovea permettere, che fosse restituito. Perirono queste lettere di Simplicio, ma sono pervenute a noi le lettere, che egli scrisse ad Acacio segnate sotto li 15. di Luglio nel Consolato di Severino, cioè, l'anno CCCCLXXXII., nelle quali viene espresso tuttociò, che di sopra si è narrato, e nelle quali Simplicio si duole di Acacio perchè non l'abbia ragguagliato dello stato della Chiesa Alessandrina, e di ciò, che si tentava in quella dagli eretici; e le medesime doglianze fa con lui in un altra lettera scrittagli sotto li 6. di Novembre nel medesimo anno (*a*).

III. Acacio in tanto col pretesto di conciliare la pace delle Chiese d' Oriente turbate, e divise dagli eretici Eutichiani volendosi far arbitro delle medesime, persuase Zenone a pubblicare un editto, in cui si proponesse ciò, che da tutti dovesse tenersi, e confessarsi in materia di Religione, il quale ricevuto fosse come un segno, e un simbolo comune di pace, e di comunione tra tutti quelli, che lo accettavano, non ostante, che prima fossero stati condannati come eretici, chiamando questo editto ἑνωτικόν, che vuol dire unitivo. Zenone adunque senza far alcun conto delle ammonizioni di San Simplicio, circa il fine del CCCCLXXXII. avendo per consiglio di Acacio scritto il riferito editto, lo diede a Pergamio Prefetto di Egitto, ordinandoli, che discacciasse da Alessandria Giovanni, e restituisse in quel seggio Pietro Moggo, con condizione però, che egli accettasse prima l' Enotico, riceveśse nella sua comunione i Proteriani, cioè, i Cattolici seguaci della dottrina di San Proterio, e destinasse lettere sinodiche ad Acacio Costantinopolitano, a San Simplicio, e ad altri Arcivescovi (*b*). Eseguite dal

[*a*] Epist. XVII. & XIII. Simplicii ad Acacium apud Labbè tom. V. Concil. edit. Venet. col. 113. & 115.

[*b*] *Quorundam autem suasu allocutionem scripsit ad Alexandrinos, quam Hænoticum appellavit, jussitque ut Alexandrina Sedes Petro restitueretur, dummodò ille Hænotico suo subscribere, & Proterianos in communionem recipere voluisset. Hanc dispositionem consilio Acacii Regiæ Urbis Episcopi factam, Pergamius, qui Præfectus Ægypti constitutus fuerat secum detulit.* Evagrius ex interpret. Valesii lib. 3. cap. 12. & 13. *Scripsit ad Pergamium Ducem Ægypti, ut Joannes expelleretur ab Alexandrina Sede, quasi eam contra suum jusjurandum, quod in Regia Civitate dedit, arripuisset: cooperaretur Petro Moggo, ut remaneret in Sede: nec*

dal Prefetto le commiſſioni dell' Imperadore, eſsendoſi Giovanni fuggito da Aleſsandria accettò Pietro l' Enotico, ad eſso ſi ſottoſcriſse, promettendo ricevere nella ſua comunione quelli, che diſcordavano dal ſuo ſentimento, e facendo pubblicare ſolennemente l' editto ammiſe nella ſua comunione i Proteriani, come Evagrio racconta (*a*). Venuto in tanto a Roma Giovanni, e benignamente ricevuto da Simplicio, a cui ſi era appellato, perſuaſe il Santo Pontefice a ſcrivere ad Acacio in favore della ſua cauſa contro Pietro Moggo: il che prontamente avendo fatto, ricevè per riſpoſta da Acacio, che egli non riconoſceva Giovanni per Veſcovo Aleſsandrino, e che per comando dell' Imperadore avea ricevuto nella ſua comunione Pietro Moggo; per la qual coſa commoſso Simplicio, gravemente lo ripreſe di aver contro la diſpoſizione de' Canoni ammeſso nella ſua comunione un uomo per comune ſentenza condannato (*b*). Ma mentre Giovanni Talaja ſi apparecchiava a preſentare a Simplicio un libello di varie accuſe contro Acacio acciocche foſse giudizialmente la ſua cauſa conoſciuta, fu il Santo Pontefice prevenuto dalla morte accadutali li 2. di Marzo del CCCCLXXXIII. prima che Acacio riſpondeſse alle di lui ultime lettere, come narra Liberato (*c*). Dopo cinque giorni ſucceduto a Simplicio San Felice III. di queſto nome, eſsendogli ſtato preſentato da Giovanni il riferito libello contenente varj delitti di Acacio, egli ſpedì ſollecitamente Legati a Zenone Vitale Veſcovo Tolentino nel Piceno, e Miſeno Veſcovo Cumano in Campagna (*d*), domandando all' Imperadore, che foſse tenuto ſtabilmente il Concilio di Calcedonia, che Pietro Moggo come eretico ſi diſcacciaſse dalla ſedia Aleſsandrina, e che foſse Acacio mandato a Roma per riſpondere a quello, che gli veniva oppoſto da Giovanni Talaja (*e*). Scriſse ancora nel medeſimo tempo una lettera graviſſima ad Acacio rimproverandolo di tacita coſpirazione cogli eretici, rammentandogli il ſuo priſtino zelo per la Cattolica fede, e la ſua preſente connivenza all' ereſia, ed ammonendolo ad inſinuare all' Imperadore

nec prius hoc faceret, niſi ſuſciperet Hænoticum Principis, Synodicas deſtinaret epiſtolas Conſtantinopolitano Acacio, & Simplicio Romano, & cæteris Archiepiſcopis. Liberatus in Breviario cap. 12.

(*a*) Evagrius lib. 3. cap. 13.

(*b*) Brevicul. Hiſtoriæ Eutychianiſt. apud Labbè loc. cit. Liberat. in Brev. cap. 18.

(*c*) Liberatus cap. 18.

(*d*) Ex Brevicul. Hiſtor. Eutychian.

(*e*) *Cum libelli a Joanne Felici porrecti eſſent adversùs Acacium, ut qui illicitè Petro communicaret, & alia quædam gereret contra ſacrorum Canonum præſcriptum, Felix Vitalem, ac Miſenum Epiſcopos ad Zenonem miſit, poſcens ut Synodus Chalcedonenſis firmaretur, & Petrus tamquam hæreticus expelleretur, atque Acacius Romam mitteretur, rationem redditurus eorum, quæ Joannes ei objiciebat*. Evagrius lib. 3. cap. 18. ex Interpret. Valeſii.

peradore la difesa del Concilio di Calcedonia. Un altra ancora ne scrisse a Zenone pregandolo a rivocare le risoluzioni, che avea prese così contro Giovanni Talaja, come in prò di Pietro Moggo, a richiamare il primo discacciato dal Trono Alessandrino, a rimuovere il secondo intruso nel medesimo seggio, ed a sostenere le disposizioni del Sinodo Calcedonese (*a*). Volendo poi procedere giudizialmente contro Acacio, lo citò solennemente al Concilio Romano per rispondere alle accuse, che contro di lui si proponevano da Giovanni, come apparisce dagli atti dello stesso Concilio tenuto da Felice in questa causa (*b*); notificando anche all' Imperadore la medesima citazione, acciocche Acacio non tergiversasse, ma quanto prima si presentasse al Sinodo (*c*).

IV. Spediti dal Pontefice colle istruzioni, che di sopra riferimmo da Evagrio i Legati Apostolici, giunti che furono in Abido dalle guardie dell' Imperadore arrestati, dopo esser state lor tolte tutte le carte, che aveano, furon carcerati. Ma veggendo Acacio, che le minacce erano inutili per piegar l' animo de' Legati a comunicar con Pietro Moggo, si convertì agli inganni, e alle frodi, tentando con doni, e con spergiuri corromperli, promettendo loro con giuramento, e facendo promettere all' Imperadore, che averebbono riservata interamente la causa alla Sedia Apostolica, e che nessun pregiudizio sarebbe per accadere se eglino con Pietro comunicassero, come riferisce San Gelasio a' Vescovi di Dardania (*d*). Per la qual cosa ingannati, e circonvenuti i Legati, insieme con Acacio, e gli Apocrisarj di Pietro Moggo si portarono pubblicamente alla Chiesa, assistendo ivi con essi al solenne sagrificio dell' altare con ammirazione grandissima, e con richiamo de' Cattolici. Così adunque coperti d' ignominia tornarono a Roma portando lettere piene di contumelie contro Giovanni Talaja, e colme di laudi per Pietro Moggo. Ma prima, che a Roma giungessero pervenuta all' orecchie di Felice la fama della loro prevaricazione, adunato un Sinodo di sessantasette Vescovi nella Basilica di San Pietro, privò in esso del Sacerdozio, e della comunione i due Legati Vitale, e Miseno, e condannò Pietro Moggo, ed Acacio, separandoli dalla di-

(*a*) Epist. 2. Felicis ad Acacium, & 2. ad Zenonem apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 143. & 147.

(*b*) Apud Labbè tom. cit. col. 217.

(*c*) Ib. col. 218.

(*d*) *Sed Acacius non solùm despexit satisfacere postulatis, verùm etiam ipsam legationem Sedis Apostolicæ blandimentis, præmiis, periuriisque deceptam, quibus ei cum Imperatore promisit, integram Præsulis Apostolici causam de omnibus esse servandam, Petri communione pollutam redire perfecit.* S. Gelas. Epist. XIII. ad Episcopos Dardaniæ.

gnità, e dalla comunione della Chiesa (*a*). Di questo Sinodo tenuto in Roma li 28. di Luglio del CCCCLXXXIV. non n' è rimasto altro, che un frammento contenente la sentenza sinodale contro Acacio (*b*), nella quale si fa menzione de' costui eccessi, onde meritò di esser dannato, e privo del sacerdotale onore, e della Cattolica comunione. Trovasi anche l' editto di San Felice contro il medesimo Acacio, dove si sottopongono alla scomunica tutti coloro, che comunicassero con esso lui (*c*).

V. Scrisse San Felice dopo il Sinodo nell' istesso anno il primo di Agosto a Zenone lamentandosi delle violenze fatte a' suoi Legati, e del diritto violato della legazione, esortandolo ad acconsentire alla condannagione di Pietro Moggo, e di Acacio, e ammonendolo in fine, non appartenere a' Principi ingerirsi nelle cose di Religione, e di Chiesa, ma esser loro debito sottomettere la loro volontà, non preferirla a' Sacerdoti del Signore, seguire le loro deliberazioni, non prefigere ad essi leggi, nè dominare sopra i loro statuti, imparare da essi le cose sagre, non arrogarsi l' autorità d' insegnarle loro [*d*]. Ma perseverando Acacio nella sua contumacia, e passando di male in peggio, essendo stato discacciato dalla sedia Antiochena Calendione, e mandato in esilio per aver prese le parti d' Ilio, o Ello, e di Leonzio, che si erano sollevati contro Zenone (*e*), procurò, che dal medesimo Zenone fosse restituito a quella Chiesa Pietro Fullone, che egli stesso avea prima condannato nel Concilio Costantinopolitano, e che avea fatto condannar da Simplicio nel Concilio Romano (*f*). Per la qual cosa Felice adunato un Sinodo in Roma l' anno CCCCLXXXV., condannò, e depose dal Trono Antiocheno quell' usurpatore come reo di più eresie, e diede parte a Zenone della colui condannagione, pregandolo a discacciarlo come già deposto, e scomunicato, da quella Città, e da quella Chiesa (*g*): e in questo medesimo Sinodo scomunicò nuovamente Acacio,

(*a*) *Quibus rebus habita Synodo commotus Beatissimus Papa vitalem, & Misenum ab officio, & communione suspendit, Acaciumque damnavit.* Brevicul. Histor. Eutichian.

(*b*) Apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 167.

(*c*) Apud Labbè tom. cit. col. 177. in initio.

(*d*) *Certum est enim hoc rebus vestris esse salutare, ut cum de causis Dei agitur, ut juxtà ipsius constitutum, Regiam voluntatem Sacerdotibus Christi studeatis subdere, non præferre: & sacrosancta per eorum Præsules discere potius, quàm docere: Ecclesiæ formam sequi, non huic humanitùs sequenda jura præfigere. Neque ejus sanctionibus velle dominari, cui Deus voluit clementiam tuam piæ devotionis colla submittere: ne dum mensura cælestis dispositionis exceditur, eatur in contumeliam disponentis* Felix. III. Epist. 9. ad Zenonem apud Labbè loc. cit. col. 177.

(*e*) Evagrius. lib. 3. cap. 16.

(*f*) S. Gelasius Epist. XIII. ad Episcopos Dardaniæ.

(*g*) Epist. v. Felicis ad Zenonem apud Labbè loc. cit. col. 163.

cio, e Pietro Moggo, i quali nulladimeno disubbidienti, e contumaci alla Sede Apostolica seguirono ad occupare tirannicamente que' seggi, comunicando con esso loro l' Imperadore.

VI. Tutto adunque il delitto di Zenone consistè primieramente nell' avere a persuasione di Acacio promulgato l' editto Enotico, e poi nell' aver comunicato con que' due eretici usurpatori de' seggi Alessandrino, e Antiocheno, e con l' istesso Acacio contro le dichiarazioni, e contro i decreti della Sede Apostolica. Ma in quanto all'editto, quantunque fosse degno di esser condannato, come di poi dopo la morte di Zenone meritamente fu dannato quando si stabilì la pace tra la Chiesa Orientale, ed Occidentale, sì perche non può appartenere a i laici Principi il decretare sopra la fede, o prescrivere alcuna forma di credere, sì perche non facendosi in quell' editto menzione del sagrosanto Concilio di Calcedonia', nè dell' epistola di San Lione, dava occasione agli Eutichiani di rifiutar l' uno, e l' altra, sì finalmente perche ammetteva indiscretamente alla comunione tutti quelli, che lo accettavano, senza eccettuare quelli, che già come eretici erano stati condannati, e senza ricercare da questi altro canonico documento della loro ammenda, per le quali cose il nome di Zenone fu di poi cancellato dalle tavole Ecclesiastiche; è certo nulladimeno, che quell' editto non conteneva alcuna eresia, come apparisce dalla lettura del medesimo appresso Evagrio (*a*), e come dimostra Natal d' Alessandro, e sostiene il Pagio (*b*). Anzi nel medesimo editto si condannava del pari l' eresia Nestoriana, e il domma Eutichiano, e s' ingiungeva la condanna così di Nestorio, come di Eutiche: *Il qual Nestorio* [ivi si dice] *insieme con Eutiche, come quelli, che sono di sentimento contrario a i rammentati* [Padri], *noi anatematiziamo* (*c*). Oltre di ciò, qualunque si fosse la fede di Zenone, avendo egli con private lettere a i Romani Pontefici dimostrato di abbracciare, e professare il Concilio di Calcedonia, si rendea scusabile appò di loro il suo fallo nell' aver promulgato il riferito editto, e dava loro a credere, che egli ingannato dalle arti di Acacio, come uomo laico, e non intendente di cose di Chiesa si fosse prefisso l' onesto, e religioso fine di ridurre per mezzo del suo Enotico all' unità cattolica le Chiese discordanti d' Oriente per cagione del Sinodo Calcedonese. Quanto poi all' aver egli comunicato con Pietro Moggo, e coll' altro Pietro Fullone, o Gnafeo, o egli certamente fu in-

C 2 gan-

(*a*). Evagrius lib. 3. cap. 14.

(*b*) Natal. Alexand. par. 1. seculi v. cap. 3. & differt. 18. Pagius ad annum Christi 482. n. 22.

(*c*) Ὅνπερ καὶ ἡμεῖς Νεστόριον ἅμα εὐτυχεῖ τοὐναντίον τοῖς εἰρημένοις φρονοῦντας ἀναθεματίζομεν. apud Evagr. loc. cit.

gannato credendoli Cattolici, o ingannò i Romani Pontefici con dar loro ad intendere, che ei per via di certi documenti così li credeva. Convien pertanto offervare, che Pietro Moggo per comando di Zenone fottofcriffe l' Enotico condannando Eutichete, ed ammife nella fua comunione i Cattolici Proteriani, e profefsò di abbracciare il fanto Concilio di Calcedonia, come fi ha dalla lettera fcritta da Zenone a San Felice III. riportata da Evagrio, nella quale rifpondendo all' iftanza fattali dal Pontefice di richiamare alla Chiefa Aleffandrina Giovanni Talaja, e di efiliare da quella Pietro Moggo, dice, che il Pontefice non dovea turbarfi per le parole di Giovanni, il quale difpregiando il giuramento, che fatto avea, fi era fagrilegamente intrufo nella fedia Aleffandrina: che Pietro Moggo non fenza diligente difcuffione era ftato reftituito alla ftefsa fedia: e che tanto effo Imperadore, quanto Pietro, e le altre Chiefe *abbracciavano, e veneravano il fantiffimo Concilio di Calcedonia, il quale del tutto confente colla fede del Concilio Niceno* (*a*): ed è anche cofa molto probabile, che Pietro Moggo tuttoche nemico foffe del Concilio Calcedonenfe, e più d' una volta in pubblico lo condannaffe, come fi ha da Vittore, e da Liberato (*b*), deffe nulladimeno ad intendere all' Imperadore, che ei lo abbracciava, e lo venerava: mentre fappiamo da Evagrio, che coftui fcriffe ad Acacio, effer calunnia ciò, che gli venia oppofto, che ei condannaffe il riferito Concilio, a cui dice, che avea preftata la fua fede, e dato il fuo confenfo, come conforme al Concilio Niceno (*c*). L' ifteffo ancora può dirfi di Pietro Fullone, il quale reftituito nella fedia Antiochena accettò l' Enotico di Zenone, e condannò Eutiche, come narra Evagrio (*d*).

VII. Nè io intendo già per queffo difender Zenone, ma dimoftrar folamente, che egli da i Romani Pontefici, che viffero nel fuo tempo fu riputato Cattolico, e che per queffa cagione non lo privarono della lor comunione, tanto erano lontani dall' aver motivi di deporlo dall' Imperio, come pretende l' Autore della difefa. Tutta la colpa della condefcendenza di queffo Principe agli eretici, fu dagli ffeffi Pontefici attribuita all' ambizione di Acacio, il quale colle fue arti li deffe a credere, che color foffer Cattolici, e non vi bifognaffe altra canonica

(*a*) *Pro certo habere debes, & pietatem noftram, & fupra memoratum fanctiffimum Petrum, & univerfas facrofanctas Ecclefias fanctiffimum Chalcedonenfe Concilium amplecti, ac venerari, quod cum fide Niceni Concilii prorfus confenfit.* Epift. Zenonis ad Felicem III. apud Evagrium lib. 3. cap. 20. ex Interpret. Valefii.

(*b*) Victor Tunonen. in Chronicon. Liberat. in Breviar. cap. 18.

(*c*) Evagrius lib. 3. cap. 17.

(*d*) Evagrius lib. 3. cap. 16.

nica discussione per restituirgli alle Chiese, dalle quali eran stati deposti. Quindi San Felice III. nella lettera, o trattato, che egli scrisse inconfutazione delle ragioni di Acacio, e in difesa della sentenza, che ei avea pronunciata conciliarmente contro lui [il qual trattato noi dobbiamo alla diligenza del Signor Marchese Maffei], rispondendo all' accusa, che si adduceva d' Acacio, cioè, che egli avea ricevuto nella sua comunione Pietro Moggo per aderire all' Imperadore Cattolico, dopo aver detto, che essendo l' Imperador figliuolo non Prelato della Chiesa, non poteva dar leggi a' Sacerdoti nelle materie Ecclesiastiche, ma da loro doveva riceverle, soggiunge, che egli per altro non crede tali cose di Zenone, mentre egli avea presso di se certi testimonj della sua retta credenza. *Vegga Acacio* [egli dice], *o chiunque altro queste cose afferma, se sia conveniente, che egli professi autore di questa scellerità l' Imperadore Cattolico. Noi queste cose del Cattolico Imperador non crediamo: conciossiache ritenghiamo le dilui lettere divali, nelle quali attesta, che egli tiene la Cattolica fede, e la definizione del Sinodo di Calcedonia ... pessimamente sente di lui quegli, che dice, che egli o non voglia, o non possa far quello, che sente. Noi torniamo a dire, non crediamo queste cose dell' Imperadore: lunge sia, che egli contra il decoro dell' Imperio dicasi, che impugni la Cattolica fede.* E poco dopo: *recitiamo*, ei soggiunge, *le lettere dell' Imperadore, nelle quali egli attesta aver fatto ogni cosa per consiglio di Acacio* (*a*). In oltre, morto fuor della comunion della Chiesa nell' anno CCCCLXXXIX. Acacio Costantinopolitano, ed a Flavita successore di esso, uomo Cattolico, il quale come attesta Liberato non consentì di esser collocato nel Trono di Costantinopoli senza l' autorità del Romano Pontefice (*b*), morto anc' esso dopo tre mesi, essendo stato per opera di Zenone sostituito in quella sede Eufemio Vescovo Cattolicissimo, il quale come riferisce Evagrio professò di ricevere, e di venerare il santo Concilio di Calcedonia, ed ebbe in odio Pietro Moggo (*c*), il Santo Pontefice Felice III. scrivendo all' Imperadore loda il suo studio per la Cattolica Reli-

[*a*] *Viderit Acacius, vel qui ista pronuntiat, utrum Imperatorem Catholicum profiteatur hujus pravitatis auctorem. Nos ista de Catholico Imperatore non credimus, utpote cujus sacra retinemus, in quibus Catholicam fidem, & Chalcedonensis Synodi definitionem se tenere testatur ... pessimèque de eo magis ille sentit, qui ait, eum, aut nolle, aut non facere posse quæ sentit ... Nos, inquam, ista de Imperatore non credimus: absit enim, ut contra hoc, quod palam profitetur, contra decus Imperii Catholicam fidem impugnare dicatur ... Imperatoris sacra recitamus, quibus omnia se Imperator cum Acacii consilio feciisse promit, & item Acacii scripta depromimus, quæ laudant Imperatorem ista facientem.* Epist. sive Tractatus Felicis III. apud Labbè tom. v. Concil. Edit. Venet. col. 185. & seqq.

[*b*] Liberatus in Breviar. cap. 18.

(*c*) Evagrius lib. 3. cap. 23.

Religione dimostrato nella promozione del nuovo Vescovo, e attesta, che quello nelle sue ultime lettere professava di venerare il Concilio Calcedonese (*a*) : e pregando l' Imperadore a far cancellare dalle sacre dittiche il nome di Acacio, li rammenta le cose da lui operate dopo estinta la tirannide di Basilisco, e che tuttavia operava a prò della Cattolica Religione, le quali davano allo stesso Pontefice un pieno sperimento della coscienza di quel Principe ; soggiungendo, che se questi avea omessa alcuna cosa, ciò era avvenuto per la perfidia di Acacio, il quale attendendo al proprio ingrandimento avea tralasciato di suggerire a lui occupato nelle pubbliche cure quello, che era spediente alla retta Religione (*b*).

VIII. L' istessa opinione di Zenone anche dopo la costui morte ebbe San Gelasio successore immediato di San Felice, il qual Gelasio scrivendo a' Vescovi di Dardania, e dimostrando la giustizia della condannagione di Acacio, attribuisce tutta a costui la colpa degli eccessi di Zenone, non solo perche non gli resistè come fece a Basilisco tiranno, ma ancora perche ricusò di sottomettere la sua volontà a Zenone, il quale non volea comunicare con Pietro Fullone : soggiungendo, che dalle lettere dell' Imperadore costava, che tutto quello, che ei avea operato in quel gran contrasto, l' avea operato per consiglio di Acacio (*c*). Essendo adunque Zenone da que' Santi Pontefici, nel cui tempo egli visse, e tenne l' Impero, riputato Cattolico, tuttoche alcune cose alla Religione di pregiudizio facesse mal consigliato da Acacio, molto fuor di proposito adduce il Bossuet l' esempio di questo Principe non deposto dalla Chiesa, per dimostrare, che ella in quel tempo non credesse di avere questa potestà. E se egli fu così empio come questo

(*a*) *Quia dum per Synodum Chalcedonensem, quam se dudum litteris designavit tua clementia venerari &c.* Epist. XII. Felicis III. ad Zenonem apud Labbè loc. cit. col. 208.

(*b*) *In me enim qualicumque Vicario beatus Petrus Apostolus, & hæc in illo, qui Ecclesiam suam discerpi non patitur, ipse etiam Christus exposcit. Absit ut huic quemquam Christiana mens tua vel possit, vel debeat anteferre, quem pro te votis omnibus desideras exorari. Præsertim cum tanta sint illa, vel talia, quæ tyrannide deleta pro fide Catholica gessisti, & geris, ut plena a Deo vestræ conscientiæ experimenta teneamus. De quibus, & si quid fortassis omissum est, non respicit nisi perfidi virus Acacii : qui dum illicitis crescere tendit augmentis, ea, quæ rectæ Religioni congruerent, vobis inter curas publicas occupatis destitit intimare.* Epist. cit. Felicis III. ad Zenonem.

(*c*) *Cur igitur quando voluit obstitit Basilisco tyranno certè, & hæretico vehementer infesto? Cur ipsi Imperatori Zenoni, qui palam Antiocheno Petro noluit communicare, suam non subdidit voluntatem? . . . Quid quid ipse Zenon Imperator suis litteris profitetur, cuncta se se ex Acacii gessisse consilio* S. Gelas. Epist. XIII. ad Episcopos Dardaniæ apud Labbè cit. edit. Venet. tom. v. col. 324. & seqq.

ſto Autore ce lo dipinge, più facilmente ſi potrebbe dedurre, che la Chieſa allora ſtimaſse non aver poteſtà di privarlo della ſua comunione, da che ſi sà, che Simplicio, e Felice Pontefici ſantiſſimi, e fortiſſimi, fin che egli viſse, quanto fu dal canto loro, lo laſciarono regnare in pace ſenza ſepararlo dalla comunion della Chieſa. Che poi Zenone anatematizzaſse il Concilio di Calcedonia come l' iſteſso Autore afferma (a), è coſa, come ſi è dimoſtrata, apertamente falſa.

§. III.

Di Odoacre Re degli Eruli, Unerico Re de' Vandali, e Gondebaldo Re de' Borgognoni.

SOMMARIO.

I. *Odoacre benche Ariano non moleſtò in alcuna guiſa i Cattolici, anzi gli onorò, e gli favorì.*

II. *Unerico Re de' Vandali in Africa atrociſſimo perſecutore della fede Nicena, fa adunare tutti i Veſcovi Cattolici del ſuo Regno in Cartagine, acciocche rendano ragione della lor fede, ma col peſſimo diſegno di opprimerli.*

III. *Veſcovi Cattolici di Africa privi di forze ſufficienti per poter utilmente reſiſtere a quel barbaro Principe diſpregiatore delle forze Cattoliche, e per uſare ſopra di lui la poteſtà indiretta.*

IV. *Si ſpiega in qual ſenſo i Padri Africani moſtrano di conoſcere Unerico per Principe, e di preſtare ubbidienza a' ſuoi precetti.*

V. *Conferenza tenuta da Sant' Avito Veſcovo di Vienna, ed altri Veſcovi di Francia alla preſenza di Gondebaldo Ariano Re de' Borgognoni, dalla quale ſi rende chiaro, che tanto fu lungi quel barbaro dal perſeguitare i Cattolici, che piuttoſto gli trattò con riſpetto, e con onore, moſtrandoſi verſo loro umaniſſimo.*

VI. *Riſpoſta di Sant' Avito a Gondebaldo giuſtifica le armi moſſe contro i Principi per cauſa di Religione, e il diſtaccamento de' ſudditi dalla loro ubbidienza.*

Dopo

(a) *Zenonem verò Imperatorem impio decreto quod Henoticum, ideſt unitivum appellabat, Chalcedonenſi Synodo anathema dicentem, Simplicius, & Felix Romani Pontifices diutiſſimè, & quantum in ipſis fuit, pacatiſſimè regnare permiſerunt.* Boſſuet. tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 6.

I. DOpo Zenone, l'ordine de' tempi male oſservato dal Boſsuet richiede, che ſi favelli di Odoacre, il quale l'anno CCCCLXXVI. nel Conſolato di Baſiliſco per la ſeconda volta, e di Armato, come narrano Marcellino, Caſſiodoro, l'Anonimo di Cuſpiniano, ed altri, con una immenſa moltitudine di barbari occupò l'Italia (*a*) nel tempo ſteſso, che Baſiliſco invaſe in Oriente l'Imperio. Ma non è facile ad intendere come ſia venuto in mente all'Autore della difeſa il far menzion di Odoacre, del quale ſi sà, che quantunque foſse Ariano di ſetta, non recò però mai alcuna moleſtia a' Cattolici, nè apportò alcun diſturbo alla Cattolica Religione, come afferma il Baronio (*b*). Anzi ſappiamo da Ennodio, che queſto barbaro ebbe tal riverenza per Sant' Epifanio Veſcovo di Pavia, che ſuperò gli ufficj di onore di tutti gli altri Cattolici verſo di lui, e che a petizione del medeſimo Santo concedette per cinque anni alla Città di Pavia l'immunità da i tributi (*c*). E come che ci aſſicuri San Gelaſio, che avendo Odoacre comandate coſe da non farſi, egli paleſemente ricusò d'ubbidirli (*d*); non ſi legge però, che queſto barbaro ſi riſentiſſe della reſiſtenza fattali da queſto Santo Pontefice. Avendo adunque Odoacre laſciata in pace la Chieſa, onorati i Veſcovi Cattolici, ed avendo tollerato, che queſti alcuna volta li reſiſteſſero dove coſe non giuſte comandava, non aveva alcuna cagione la Chieſa di uſare contro di lui la ſua poteſtà, ancorche prudentemente, e ſenza ſuo maggior danno aveſſe potuto uſarla. Onde molto malamente il Boſſuet mette a un medeſimo rango Unerico Vandalo, e Odoacre Erulo (*e*), eſſendo certo, che il primo fu atrociſſimo perſecutore della Cattolica Nicena fede, e con ogni ſorte di crudeltà maltrattò i Prelati Cattolici.

II. Succeduto coſtui nell'anno CCCCLXXVII. a Genſerico ſuo Padre nel Regno de' Vandali in Africa, dopo avere per lo ſpazio di cinque, e più anni incrudelito così ne' Manichei, come ne' ſuoi Vandali Ariani,

(*a*) *Odoacer Turcilingorum Rex habens ſecum Schyros, Herulos, diverſarumque gentium auxiliarios, Italiam occupavit.* Jornandes de rebus geticis cap. 46.

[*b*] *Quod rurſùs pertinet ad Odoacrem, illud planè memoria dignum eſt, nullum factum ab eo negotium rebus ſacris, quantumlibet Arianus eſſet.* Baronius ad annum Chriſti 476. n. 2.

(*c*) *Adſcitus in Regnum Odoacris, tanto cultu inſignem virum cœpit honorare, ut omnium deceſſorum ſuorum circa eum officio præcederet. . . directa legatione ad Odoacrem quinquennii vacationem fiſcalium tributorum impetravit.* Ennodius Epiſcop. Ticinenſ. in vita S. Epiphan. tom. 9. Bibl. Poth. VV. PP. edit. Lugd. an. 1677. pag. 388. col. 1.

(*d*) *Nos quoque Odoacri barbaro hæretico Regnum Italiæ tunc tenenti cum aliqua non facienda præciperet, Deo præſtante nullatenus paruiſſe manifeſtum eſt.* S. Gelaſius I. Epiſt. XIII. ad Epiſcopos Dardaniæ.

[*e*] Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 6.

ni, come da Vittore Vitenſe raccoglie il Chifflezio (*a*), convertì tutto il ſuo furore contro i Cattolici proibendo loro l' adunarſi nelle Chieſe, e l' eſercizio della Religione. Indi eſſendogli ſtato da Zenone Imperadore ſpedito Regino in qualità di Legato, acciocche concedeſſe pace alla Chieſa, egli nell' anno CCCCLXXXIII., e VII. del ſuo Regno ſotto li 3. di Maggio ſpedì un editto a tutti i Veſcovi ortodoſſi da eſſo detti Omuſiani, ordinando loro, che per il primo giorno del vegnente Febbrajo ſi adunaſſero in Cartagine inſieme co' Veſcovi Ariani per eſporre la loro fede, e provarla colle divine ſcritture. A queſta regia intimazione riſpoſe S. Eugenio Veſcovo di Cartagine come Primate della Chieſa Africana, eſſergli ſtato da Vitaredo Notajo intimato alla preſenza del Clero, e del Popolo l' ordine regio, e dal tenor di eſſo aver conoſciuto, il precetto regale appartenere anche agli altri ſuoi Conveſcovi, acciocche nel preſiſſo giorno ſi adunaſſero per diſputar della fede, il qual comando egli avea ricevuto con venerazione; ma aver nel tempo ſteſſo ſuggerito al riferito Notajo, che doveano eſſer ancor ſentiti i Veſcovi traſmarini, i quali erano della medeſima comunione, e religione co i Veſcovi Cattolici dell' Africa, trattandoſi d' una cauſa comune del Mondo, e non particolare delle Provincie Africane: aver pregato perciò, che foſſe rappreſentata alle regie orecchie queſta ſua inſinuazione, acciocche il Re conoſceſſe, che eſſi non fuggivano in modo alcuno la diſputa della fede; ma che ciò ſenza conſenſo dell' univerſità de' Veſcovi non era permeſſo loro di fare (*b*). Avendo il barbaro Re ricevuta con diſprezzo queſta riſpoſta del Santo Veſcovo, gli fece replicare per Obado principal Miniſtro del Regno, che allora averebbe ſoddisfatto alla ſua domanda con aſpettare il conſenſo, e udire il ſentimento di tutti gli altri Veſcovi fuora dell' Africa, quando Eugenio aveſſe ſoggettato al di lui impero tutto il Mondo. Alla quale inſolente propoſta riſpoſe Sant' Eugenio, che Unerico per condeſcendere ad una oneſta domanda richiedeva coſe impoſſibili, e che ſe egli voleva conoſcere la vera fede de' Veſcovi Cattolici colla teſtimonianza di tutti quelli, che la profeſſavano, come eſſo gli avea inſinuato doverſi fare, mandaſſe l' iſteſſo Unerico a' ſuoi amici, ed egli averebbe ſcritto agli altri fratelli Conveſcovi, acciocche inſieme co' Prelati Africani poteſſero la ſteſſa comune fede dimoſtrare, e particolarmente *alla*

(*a*) Chiffletius in elucidation. ad Victorem de perſecut. Vvandalic. cap. 7.

(*b*) Apud Victorem Vitenſem lib. 3. de perſecut. Vvandalica tom. VIII. Biblioth. VV. PP. edit. Lugdun. 1677. pag. 682. & ſeqq.

Romana Chiesa, che è capo di tutte le Chiese (*a*). Ricusando il tiranno ascoltar le ragioni di Sant' Eugenio, e non potendo egli, e gli altri Vescovi Africani fuggire l' impegno della disputa per non abbandonar la causa della Religione, o per non far credere agli Ariani, che mancasser loro ragioni per sostenerla, convennero nel dì prefisso in Cartagine in numero di CCCCLXVI. Vescovi di diverse Provincie dell' Africa. Comparvero ancora gli Ariani con Cirillo loro capo, il quale facendosi chiamar Patriarca, circondato da una turba di satelliti, e fattosi in luogo eminente erigere un superbissimo Trono pretendea di esser il moderatore, il giudice, e il conoscitore della disputa. Veggendo pertanto i Padri Cattolici perturbato ogni ordine di giudizio, e che gli Ariani fattisi giudici, e parti ricusavano venire all' esame della causa, ma tutto voleano ottenere a forza di tumulto, di soverchierie, di violenze, mostrando loro un libro dell' esposizion della fede, che antecedentemente composto aveano per offerirlo ad Unerico prevedendo ciò, che dovea succedere, differo, che se volevano conoscere la loro fede, in quel libro si conteneva (*b*). Sdegnato di ciò il malvagio Re, il quale non per altro fine avea fatti raunare tanti Vescovi Cattolici in Cartagine, che per potergli opprimer tutti in un colpo, dopo aver fatto pubblicare in tutta l'Africa un ferale editto, in cui sotto gravissime pene si proibiva ogni esercizio della Cattolica Religione spedito li 26. di Febbrajo del CCCCLXXXIV., ordinò, che in un medesimo giorno fusser chiuse tutte le Chiese del suo Regno; e fatte depredare tutte le sostanze de' Vescovi Cattolici le diede in dono agli Ariani, lasciando quelli affatto spogliati, e privi d' ogni sostentamento. Nè di ciò pago, trattandoli con ogni sorte di contumelia, altri ne fece rilegare in Corsica destinandogli a tagliar legne per uso delle regie navi, altri ne disperse nelle Provincie dell' Africa destinandogli a lavorar la terra (*c*). Indi passando a maggiori crudeltà, sitibondo del sangue Cattolico mandò nel medesimo tempo in tutte le Provincie dell' Africa, e satelliti, e carnefici per forzare i fedeli ad abbracciar l' Arianesimo; i quali empj Ministri non lasciando luogo senza orribili segni di atrocissima crudeltà, resero chiara, e di molti gloriosi Martiri, e di molti illustri Confessori la Chiesa Africana (*d*). III. Que-

(*a*) *Dixi enim, si nostram fidem, quæ una, & vera fides est, potestas Regis agnoscere desiderat, mittat ad amicos suos: scribam & ego fratribus meis, ut veniant Coepiscopi mei, qui vobis nobiscum communem fidem nostram valeant demonstrare: & præcipuè Ecclesia Romana, quæ Caput est omnium Ecclesiarum.* apud Victor. Vitensem loc.cit.

(*b*) Victor Vitensis de persecutione Vvandal. lib.2. in fine tom.cit. Biblioth.VV. PP. pag. 683.

[*c*] Victor Viten. de persecut. Vvand. lib. 3. & 4.

[*d*] Victor de persecut. Vvandal. lib. 5.

III. Questo è il fatto sinceramente tratto da un testimonio di veduta, qual fu Vittore Vitense. Rimane ora da vedere se dal non avere i Padri Africani deposto Unerico dal Regno si possa argomentare, come fa l' Autore della difesa, che eglino credessero di non aver potestà di deporlo, e di esser obbligati a prestargli ubbidienza per debito della Cristiana disciplina, tutto che fosse atrocissimo persecutore della vera Religione. Ma essendo cosa certa, che dove ancora fosse fuor a d' ogni dubbio, che la Chiesa abbia da Dio questa potestà sopra i Principi malvagj, non l' averebbono i Padri Africani senza enorme imprudenza, e senza loro gravissimo danno potuta usare sopra quel barbaro persecutore, come vuol' egli dedurre dal non averla usata, che non conoscessero di non averla? Da qual Principe Cattolico averebbono essi potuto sperar soccorso per isfuggire il danno, che sarebbe seguito dalle loro dichiarazioni? Non v' era altro Principe Cattolico, che Zenone Imperadore: e questi a persuasione del Romano Pontefice spedì in diversi tempi due Legati, cioè, Regino, ed Uranio ad Unerico: l'uno prima, che egli facesse adunare i Vescovi in Cartagine l'anno CCCCLXXXIII., l' altro il seguente anno dappoiche egli avea disperse i Prelati Cattolici, e mossa atrocissima persecuzione a tutti i fedeli. Ma tanto fu lungi quel barbaro dal prendersi soggezione dell' Imperadore, e dal condescendere all' istanze, che ei gli fece di lasciare in pace i Cattolici, che per mostrare di non temerlo, e in dispregio della Romana potenza ordinò, che per le strade, e per le piazze onde dovea passare il Legato di Cesare per andare al palazzo, si moltiplicassero i carnefici, e si eseguissero pubblicamente più crudeli supplicj contro i fedeli (*a*).

IV. Ma dice il Bossuet, che se la debolezza delle forze obbligava que' Padri ad astenersi dal deporre Unerico, potevano almeno tacere di esser tenuti a riconoscerlo per loro Rege, e poteano nascondere sotto silenzio il debito, che aveano di prestare ubbidienza a i Monarchi. Avendo pertanto Sant' Eugenio scritto ad Unerico, che egli avea con venerazione ricevuto il Regio precetto dell'adunamento de' Padri Africani in Cartagine (*b*), ed avendo così l' istesso Eugenio, come gli altri

(*a*) *Sed qui hoc fabulosum putat, Uranium Zenonis Legatum interroget, cujus præsentia gesta sunt; illa scilicet causa, quia veniens Carthaginem, se pro defensione Catholicarum Ecclesiarum venisse jactabat. Et ut ostenderet tyrannus, se neminem formidare, in illis plateis, vel vicis plures tortores, & crudeliores statuit, quibus Legatis moris est ascendendo ad palatium, & descendendo transire: ad opprobrium videlicet Reipublicæ ipsius, & nostri jam deficientis temporis fæces.* Victor. Vit. de persecut. Vvandal. lib. 5.

(*b*) *Nuper potestas Regia per Vvitaredum Notarium parvitatem meam admonere dignata est, qui nobis de merito, ac Religione*

tri Vescovi dato principio all' esposizione della fede indirizzata all' istesso Unerico dall' ubbidienza dovuta alla regia potestà (*a*), segno è, che questa confessione, che poteano tacere, veniva espressa in loro dalla forza della verità, non consigliata ad essi dalla propria fiacchezza (*b*). Questo discorso però del Bossuet si conoscerà del tutto vano, quando voglia riflettersi in primo luogo, che essendo Unerico, se non di ragione, almen di fatto Re dell'Africa, ed essendo da' Vandali conquistatori di quelle Provincie come Re ricevuto, non potea Sant' Eugenio senza irritarlo inutilmente, e con grave danno della Religione chiamarlo con altro nome, che con quello, con cui veniva da' suoi Vandali chiamato, nè dare a' suoi editti altro titolo, che quello, che l' istesso Re gli dava, cioè, di precetto, nè significare di averlo ricevuto in altra guisa, se non in quella, in cui i precetti regj si ricevono. E in secondo luogo, che nella esposizion della fede del medesimo Sant' Eugenio non si parla del precetto dell' Apostolo ingiunto a' fedeli di ubbidire alle regie potestà, ma del precetto dell' istesso Unerico imposto a i Vescovi di Africa di esporre, e dimostrare la loro fede, come apparisce dal di lui editto sopra allegato (*c*). Per rapporto adunque a questo comando Sant' Eugenio, e gli altri Padri cominciano l' esposizion della fede con quelle parole: *Ci vien comandato dal Regio imperio di render ragione della fede Cattolica, che professiamo*. Non altro adunque dicono i Padri Africani, se non quello, che di fatto era vero, cioè, che il Re avea lor comandato di dichiarar la fede, che tenevano: e molto stranamente il Bossuet vuol far entrare in questo luogo il precetto dell'Apostolo di ubbidire alle pubbliche potestà per far credere, che questi Santi Vescovi si stimassero obbligati ad osservarlo ancora verso un Principe scelleratissimo, e persecutore della Religione, quale era Unerico; e che di più stabilissero questa cosa come primo capo, e primo articolo della loro credenza, cominciando da essa l' esposizione della loro fede. Ma

gione fidei præceptum e jus in Ecclesia præsente Clero, & plebe recensuit, ex cujus tenore cognovimus ad omnes Coepiscopos meos præceptum Regium similiter emanasse, ut die constituta pro disputatione fidei veniatur. Quod nos venerabiliter accepisse suggessimus. Vict. de persec. Vvand. lib. 2.

[*a*] *Regali Imperio, fidei Catholicæ quam tenemus præcipimur reddere rationem &c.* Profes. Fidei Catholicor. Episcop. Hunerico oblata apud Victor. loc. cit. lib. 3.

(*b*) *Quæ si imbecillitas, non ipsa veritas postulasset, tacere potuisset Eugenius*. Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 6. in fine.

(*c*) *Hoc nos statuisse cognoscite, ut ad diem Kalendarum Februariarum proximè futurarum, omissa omni excusatione formidinis, omnes Carthaginem veniatis ... Ut de fide homousianorum, quam defenditis, de divinis scripturis proprie approbetis, quo possit agnosci si integram fidem teneatis*. Edictum Hunerici apud Victorem cit. de persecut. Wand. lib. 2.

Ma della mala fede di queſt' Autore, e de' lacci, che ei tende a i lettori co' ſuoi equivoci, è piena tutta queſta ſua Opera.

V. Non minor artificio egli uſa nel parlare della conferenza tenuta intorno all' anno DI. da Sant' Avito Veſcovo di Vienna con altri Prelati di Francia ſottopoſti all' Imperio di Gondebaldo Re de' Borgognoni. Dice ei adunque, che queſti Cattolici Veſcovi perſeverarono nella fede, e nell' ubbidienza verſo queſto Re Ariano, non oſtante, che aveſſero per lor difenſore il gran Clodoveo Re de' Franchi, il quale convertito alla Cattolica fede avea moſſe l' armi contro Gondebaldo: ma pure in sì opportuna occaſione no 'l depoſer dal Regno, non ſtaccarono i ſudditi dalla ſua ubbidienza, nè ricuſarono di riconoſcerlo come Re; anzi querelandoſi Gondebaldo della moſſa di Clodoveo contro di lui, riſpoſe Sant'Avito, non ſaper la cagione per cui da quel Re gli veniſſero invaſi i confini, ma ſaper bensì, che per l' abbandonamento della legge di Dio reſtano ſovente ſovvertiti i Regni: e ſeguendo a minacciargli i divini gaſtighi, niente tentò contro il dilui Imperio. Così il Boſſuet (*a*). Manco male per altro, che a noi è rimaſto l' inſigne monumento di queſta conferenza tenuta da Sant' Avito alla preſenza di Gondebaldo, dalla quale ſi ſcopre la vanità, e l' inſuſſiſtenza di queſto diſcorſo. Sappiamo adunque dagli atti della riferita controverſia pubblicati prima da Luca d' Achery, ed indi riportati nella raccolta de' Concilj del Labbè dell' edizion di Venezia (*b*), che Gondebaldo ancorche Ariano di Setta foſſe, trattò nulladimeno così umanamente i Cattolici, che i Veſcovi del ſuo Regno prendendo occaſione di raunarſi inſieme per la celebrazione della feſtività di San Giuſto, ſi portarono con Sant' Avito Veſcovo di Vienna alla preſenza del Re per perſuaderlo ad abbracciar l' ortodoſſa fede, e ridurlo all' unità della Chieſa diviſa dagli Ariani: che Gondebaldo amichevolmente li ricevè, pacificamente aſcoltò Sant' Avito parlare della conſuſtanzialità del Figliuolo di Dio, ed eſſendoſi queſto ſanto Prelato inſieme cogli altri Veſcovi genufleſſo a' ſuoi piedi pregandolo con calde lagrime a dar loro luogo di dimoſtrare a i Sacerdoti Ariani alla di lui preſenza la verità della Cattolica fede, egli s' inchinò ſino a loro ſollevandoli da terra, promiſe ad eſſi di dar loro riſpoſta ſopra la domanda, che fatta gli aveano (*c*): che chiamatigli a ſe il dì ſeguente loro diſſe, che avea riſoluto

(*a*) Boſſuet. loc. cit.

(*b*) Tom. v. Concil. Labbè edit. Venet. col. 452. & ſeqq.

(*c*) *Undè Rex valde commotus eſt, & inclinans ſe uſque ad eos, erexit Domnum Avitum cum cæteris, quibus amicabiliter dixit, ſe reſponſum daturum illis ſuper petitionibus illorum*: Collatio Epiſcoporum, præſertim Aviti Viennenſis, cum Rege Gondebaldo, apud Labbè loc. cit.

ſo luto ſoddisfare alla lor domanda, e che il giorno ſeguente gli averebbe ſentiti, eſsendo diſpoſti gli Ariani a venire a parlamento con eſso loro, ma che volea, che la conferenza non ſi faceſse alla preſenza del popolo per isfuggire le occaſioni de' tumulti, ma ſolamente di perſone traſcelte, e riguardevoli, che egli averebbe elette: che venuto il giorno deſtinato al colloquio, e portatiſi i Veſcovi Cattolici alla preſenza del Re, trovarono che ei s' era apparecchiato ad aſcoltar la conferenza accompagnato non ſolo dagli Ariani della ſua Corte, ma ancora da alcuni Cattolici, e principali Ufficiali delle ſue milizie, e fatti ſedere incontro ad eſso Sant' Avito per parte de' Cattolici, e Bonifacio per parte degli Ariani, convinto queſto dalle ragioni del Santo Prelato di Vienna, e convertendoſi perciò a i clamori, ed alle contumelie, il Re licenziò il congreſso, ordinando, che il dì ſeguente Bonifacio doveſse riſpondere alle ragioni di Avito: che il dì ſeguente portatoſi Sant' Avito co i Colleghi alla Regia, quando il Re li vide alzandoſi da ſedere andò loro incontro, e poſtoſi in mezzo tra Sant' Avito, e San Stefano ſi lamentò di Clodoveo Re de' Franchi perche ſollecitava all' armi contro di lui il ſuo proprio fratello; ma eſsendogli ſtato riſpoſto da' Santi Veſcovi, che la via più ſpedita di ſtabilir la pace era quella di concordar nella fede, ed offerendo per queſta ſanta confederazione l' opera loro, il Re non fece più parola di queſt' affare (*a*). Ma poſtiſi ciaſcheduno al luogo, che avea tenuto il giorno precedente, cominciò Sant' Avito con tal forza, e chiarezza di ragioni a confutare le calunnie di Bonifacio contro la Cattolica fede, che egli non ſapendo che ſi riſpondere reſtoſſi mutolo; per la qual coſa il Re dopo aver aſpettato lunga pezza in vano, che ei riſpondeſse, forſe guardandolo con bieco ciglio, e ſdegnato volto. Dal che prendendo occaſione S. Avito di dimoſtrarli la verità della Cattolica credenza, gli propoſe di confermargliela con un miracolo, cioè, di fargliela atteſtare per la bocca di San Giuſto martire interrogandolo dal ſuo ſepolcro, quando egli ſi foſse riſoluto di renderſi a queſto ſperimento. Ma come che il Re già già ſtaſse per accettare la condizione, sbalordito nulladimeno da i gridi degli Ariani, i quali eſclamavano, che per manifeſtar la lor fede non voleano

(*a*) *Ingreſſi ſunt ergo, & cum Rex eos vidiſſet, ſurrexit in occurſum eorum, mediuſque inter Domnum Stephanum, & Domnum Avitum adhuc multa locutus eſt contra Francorum Regem, quem dicebat ſollicitare Fratrem ſuum contra ſe. Sed cum reſponderent præfati Epiſcopi, quod non eſſet melior via ineundi pacem, quàm concordare in fide, & operam ſuam, ſi gratam haberet, pollicerentur pro tam ſancto fœdere conciliando, nihil amplius locutus eſt, ſed unuſquiſque locum, quem præcedenti die tenuerat, occupavit.* Apud Labbè loc. cit.

voleano ricorrere agli incanti come Saul, si ritirò dal congresso, e prendendo per le mani Stefano, ed Avito gli condusse così confidentemente fino alla sua camera; nell' entrar della quale abbracciandoli disse loro, che pregassero Dio per lui (*a*): e in questa guisa terminò quella conferenza colla conversione di molti Ariani, benche il Re nella sua falsa opinione, ma però titubante, si rimanesse.

VI. Or da tutto questo, che si è narrato, chiaramente apparisce, che occasione alcuna non aveano i Padri Cattolici sottoposti al Regno di Gondebaldo di deporlo indirettamente dal Regno, dacche egli, tutto che Ariano fosse, non perseguitò in alcuna guisa i Cattolici; anzi come dagli atti dell' allegata conferenza si rende chiaro, egli tenne nella sua Corte Ministri, e Ufficiali Cattolici, tra' quali son nominati Placido, Lucano, ed Aredio, ed onorò i Vescovi Cattolici trattandoli con quella umanità, e riverenza, che al loro grado era dovuta. E quantunque ei due volte, cioè, nel primo, e nel terzo congresso lamentandosi con loro del Re Clodoveo perche gli avesse intimata la guerra, e si fosse collegato co' suoi nemici, non gli rispondessero apertamente, che egli era caduto dal Regno, e che essi doveano unirsi col Re suo nemico per deporlo dal Trono, che cosa imprudentissima sarebbe stata il così rispondere, gli dissero però tanto, che bastava acciocche egli intendesse, che giuste erano le mosse di quel Cattolico Principe contro di lui per cagione della sua eresia. Odasi in quali termini si lagnasse Gondebaldo, e in quali Sant' Avito rispondesse: *Se la vostra fede è vera*, diceva il Re, *per qual cagione i vostri Vescovi non impediscono il Re de' Franchi, che m' intimò la guerra, e si confederò co' miei nemici per distruggermi? Imperocche non è fede dove è desiderio delle cose altrui, e dove è sete del sangue de' popoli. Dimostri la sua fede per le sue opere. Noi non sappiamo*, rispose Sant' Avito, *con qual consiglio, o per qual cagione il Re de' Franchi faccia quello, che voi dite. Ma la Scrittura c' insegna, che per lo abbandonamento della legge di Dio sovente sono distrutti i Regni, e si destano nemici da ogni parte contro coloro, che si fanno nemici di Dio. Ma ritornate col vostro popolo alla sua legge, ed ei darà pace a' vostri confini &c* (*b*). Da queste parole si vede, che dall'un

(*a*) *Rex, qui jam surrexerat, accipiens per manus Domnum Stephanum, & Domnum Avitum duxit eos usque ad cubiculum suum, & cum intraret amplexus est eos dicens, ut orarent pro eo.* Collat. cit. apud Labbè cit. loc.

(*b*) *Si vestra fides vera est, quare Episcopi vestri non impediunt Regem Francorum, qui mihi bellum indixit, & se cum inimicis meis sociavit, ut me destrueret? Nam non est fides ubi est appetentia alieni, & sitis sanguinis populorum. Ostendat fidem per opera sua. Tunc humiliter respondit Domnus Avitus, ... Ignoramus*

dall' un canto credea Gondebaldo, che foſſe in poteſtà de' Veſcovi impedire a i Regi le guerre; e che dall' altro Sant' Avito non riſpondendo direttamente, che i Veſcovi non poteano vietare a Clodoveo l' intraprendere quella guerra, ma riferendone la cagione all' ereſia di Gondebaldo, ed al gaſtigo divino, giudicava eſſer giuſte le moſſe fatte contro i Principi per cauſa di Religione. Ma più chiaramente ſi eſpreſſe dove replicando il Re queſti lamenti, egli riſpoſe, che la miglior via di aver la pace dal Re de' Franchi era quella di accordarſi con lui nella fede, e che conciliandoſi co i Cattolici, egli ſi ſarebbe adoperato co' ſuoi Colleghi per conciliarlo col nemico. Per la qual maniera di favellare non oſcuramente diede a conoſcere, che non tornando quel Principe eretico alla unità della Chieſa, egli non avea modo d' impiegarſi per lui acciocche dal Re de' Franchi non gli veniſse contraſtato il Regno; il che era un dichiarare, che perſeverando nell' ereſia quel Principe, non poteva opporſi alle armi del Re contrario, nè ſi ſtimava obbligato di far quegli ufficj fedeli per lui, che egli fatto averebbe, ſe la vera Religione abbracciata aveſſe. Or queſto che altro è, ſe non in buona maniera giuſtificar le armi moſſe contro il Principe per cauſa di Religione, e dichiararſi diſciolto dal debito di oſſervarli fedeltà? Quindi ſe ben ſi conſidera queſto fatto, tanto è lungi dal favorire il ſentimento dell' Autore, che lo apporta, che piuttoſto lo combatte, e lo diſtrugge.

§. IV.

Di Anaſtaſio Imperadore, e di ciò, che accadde tra eſſo, e la Sede Apoſtolica per cauſa di Religione.

SOMMARIO.

I. *Cagioni, per cui Anaſtaſio Imperadore, ſecondo il Boſſuet, averebbe dovuto deporſi dall' Imperio, e buone congiunture, che averebbe avute la Chieſa di decretare la di lui depoſizione.*

II. *Condotta tenuta da Anaſtaſio nel principio dell' Imperio creduta da lui*

Ignoramus, o Rex, quo conſilio, & qua de cauſa Rex Francorum facit, quod dicitis. Sed Scriptura nos docet, quod propter derelictionem legis Dei ſæpè ſubvertuntur Regna, & ſuſcitantur inimici omni ex parte illis, qui ſe inimicos adverſùs Deum conſtituunt. Sed redite cum Populo veſtro ad legem Dei, & ipſe dabit pacem in finibus veſtris. Collatio cit.

lui vantaggiosa alla pace della Chiesa le fù molto dannosa, ma non dimostra, che ei fosse eretico.

III. *Prelati Cattolici, e Santi tacciati di errore per aver preso un temperamento di mezzo tra gli eretici, e i più rigidi ortodossi nell' accettare l' Enotico di Zenone, e rifiutare alcuni atti del Concilio di Calcedonia non attinenti alla definizione di fede.*

IV. *Si spiegano le ragioni, per cui la condotta, e l' economia tenuta da questi Padri fu scusabile ne' torbidissimi tempi, in cui eglino si trovavano involti.*

V. *Se per le stesse cagioni possa scusarsi Anastasio. Sentimento di questo Principe intorno alla retta fede difficile a penetrarsi per la varietà delle memorie lasciate di lui.*

VI. *Qualunque si fosse la mente di Anastasio, egli non apparì mai apertamente eretico, nè persecutore della retta fede appresso i Romani Pontefici, che furono nel suo tempo, i quali non ebbero altra contesa con lui, salvo che intorno alla condannagione di Acacio, per cagion del quale ebbero contesa anche con Prelati Cattolici, e veneratori del Concilio di Calcedonia.*

VII. *Anastasio trattato come Cattolico intorno alla fede stabilita nel Concilio di Calcedonia da San Gelasio I., e da Sant' Anastasio II. Romani Pontefici, nè d'altro da loro richiesto, se non della condanna di Acacio.*

VIII. *Cagioni particolari della discordia, che ebbe con San Simmaco Romano Pontefice Anastasio, e scisma per opera di questi fatto in Roma contro il medesimo San Simmaco, dal quale non è certo, che fosse Anastasio espressamente scomunicato, benche lo riprendesse di comunicare col nome di Acacio.*

IX. *Eufemio, e Macedonio, ed altri Vescovi Orientali Cattolici benche attaccati al nome di Acacio, non furono perciò da' Romani Pontefici nè scomunicati, o condannati nominatamente, nè deposti dal Sacerdozio, come espressamente era stato scomunicato, e deposto Acacio.*

X. *Cagione della prima sollevazione del popolo Cattolico di Costantinopoli contro Anastasio, e simulato ravvedimento di lui.*

XI. *Cagione della seconda rivolta della plebe Cattolica contro il medesimo Imperadore, e sua costernazione.*

XII. *Considerazioni sopra questi rivolgimenti popolari, le quali dimostrano, che nessuna opportuna occasione ministravano quelli alla Sede Apostolica per valersi della potestà indiretta contra Anastasio.*

XIII. *Rivoluzione di Vitaliano contro Anaſtaſio ſeguita in tempo, che queſti ſi dimoſtrava Cattolico, e venerator del Concilio di Calcedonia appreſſo Sant' Ormiſda Romano Pontefice, il quale più volte commendò il zelo, e lo ſtudio ſimulato da colui per l' unità della Chieſa.*

XIV. *Fraudolenza di Anaſtaſio non bene ſcoperta da Sant' Ormiſda ſin che quello non terminò di vivere.*

I. ANcorche Monſignor Boſſuet parli prima di Teodorico Amalo Re degli Oſtrogoti in Italia, e di Traſimondo Re de' Vandali in Africa, noi contuttociò ſeguendo l' ordine de' tempi ragioneremo prima di Anaſtaſio Imperadore, e poi farem menzione di quelli. Favellando adunque il Boſſuet di Anaſtaſio dice, che quantunque foſſe coſtui perſecutor de' Cattolici, ed empiamente veſſaſſe tutti coloro, che il ſagro Concilio Calcedoneſe, e la piſtola di San Lione in quello approvata predicavano, fu non per tanto da San Gelaſio Romano Pontefice, anzi dallo ſteſſo San Simmaco, che per la colui perfidia ſcomunicato l' avea, riconoſciuto per Imperadore; e diſtinguendo queſti Santi Pontefici in tale occaſione gli ufficj dell' una, e dell' altra poteſtà, laſciarono illeſo, ed intatto il ſuo Imperio, ſpogliandolo ſolamente delle coſe ſagre. E pure, ſoggiunge egli, ſe fu mai alcun Principe, che meritaſſe di eſſer depoſto, lo fu certamente coſtui, ſiccome quello, che ſi era obbligato con giuramento, e con carta ſcritta di propria mano a cuſtodire inviolata la Cattolica Religione. Nè mancarano alla Chieſa occaſioni opportuniſſime di deporlo dal Trono, mentre e molti ſalutati Ceſari ſi ſollevarono contro di lui, e la maggior parte della plebe deteſtando la ſua empietà, contro di eſſo ſi rivoltò. Dal non eſſere ſtato adunque depoſto Anaſtaſio da i Santi Pontefici Gelaſio, Simmaco, e Ormiſda, e dall' eſſere ſtato da loro come Imperadore riconoſciuto conchiude il noſtro Autore, che eglino ci deſſero a conoſcere, che poteſtà alcuna ſopra il Regno temporale non aveano (*a*).

II. Ma prima di riſpondere a queſto argomento, convien oſſervare, che quantunque la condotta tenuta da Anaſtaſio in materia di Religione foſſe perniciosiſſima alla Cattolica fede, e che per queſta cagione egli da molti Scrittori ſia ſtato tacciato da eretico Eutichiano ſpacciato, e da perſecutore del ſagro Concilio di Calcedonia; non è certo nulladimeno, che egli eretico foſſe, e che quel Concilio condannaſſe, o almeno non apparve eſpreſsamente eretico alla Chieſa Romana, e nemico

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 7. per totum.

mico del Concilio Calcedoneſe. L' Enotico di Zenone comeche ereſia alcuna non conteneſse, avea cagionate nulladimeno grandiſſime diſcordie in tutte le Chieſe di Oriente non ſolo tra gli Eretici, e i Cattolici, ma ancora tra i Cattolici ſteſſi. Altri, come riferiſce Evagrio (*a*), non ſolamente non ricevevano il Concilio di Calcedonia, ma inſieme coll' epiſtola di San Lione lo anatematizzavano; altri difendevano coſtantiſſimamente ogni decreto dell' iſteſso Concilio, nè tolleravano, che ne foſse mutato nè una ſillaba, nè una lettera, non comunicando con quelli, che alcuna coſa di eſso non riceveſsero. Altri tenendo una via di mezzo, contenti di condannare Dioſcoro, ed Eutiche, aderivano tenacemente all' Enotico di Zenone, non condannando, nè predicando il Concilio di Calcedonia. In queſto ſtato di coſe eſsendo morto Zenone l' anno cccclxxi. alli 9. di Aprile, dopo due giorni per opera di Ariadna Auguſta fu aſsunto all' Imperio Anaſtaſio, il quale, come ſcrive l' iſteſso Evagrio, deſideroſiſſimo della pace così della Repubblica, come della Chieſa, e vanamente credendo di poterla ſtabilire nello ſtato Eccleſiaſtico col far oſservare generalmente l' editto di Zenone, volle, che a queſto i Veſcovi ſi atteneſsero per comunicare tra loro (*b*), permettendo a ciaſcheduno, o di predicare, o di porre in ſilenzio il Concilio di Calcedonia ſecondo le conſuetudini delle loro Chieſe, vietando rigoroſamente di condannarlo dove era ricevuto, e predicato, e di predicarlo dove ricevuto non era, e diſcacciando da i loro ſeggj que' Veſcovi, che in queſta parte faceſsero nuovità (*c*).

III. Or ſiccome queſta via di procedere tenuta da Anaſtaſio fu veramente funeſta alla Chieſa, ed alla Religione dannoſa, così egli perciò da i più zelanti Cattolici fu tenuto per eretico, e nemico del Concilio Calcedoneſe: anzi neppure furono eſenti da queſta taccia alcuni Prelati ortodoſſi, i quali comeche in ſoſtanza abbracciaſsero, e veneraſsero le definizioni dell' iſteſso Concilio, e condannaſsero Eutiche;

(*a*) Evagrius lib. 3. cap. 30.

(*b*) *Conſiderans Imperator, quod ſi adjectionem edicto faceret tumultum moveret Eccleſiæ, & anathematizari Synodum eſſe impoſſibile, perſuaſit eis ſufficere unitivum edictum, ut communicarent ad invicem ſibi &c.* Liberatus in Breviar. cap. 18.

(*c*) *Idem porrò Anaſtaſius utpote pacis ſtudioſiſſimus, nihil omninò innovari voluit, præcipuè verò in Eccleſiæ ſtatu; modiſque omnibus elaboravit, ut & ſanctiſſimæ Eccleſiæ abſque ulla perturbatione remanerent, & cuncti, qui ejus Imperio parebant, altiſſima pace fruerentur, omni rixa, & contentione, tum ab Eccleſiæ ſtatu, tum a rebus publicis procul amandata ... Epiſcopos, qui aliunde innovarent, Eccleſiis exturbabat, ſi quem fortè deprehendiſſet aut Concilium Chalcedonenſe prædicantem contra inolitam locorum conſuetudinem, aut idem ſub anathemate damnantem.* Evagrius ex interpretat. Valeſii lib. 3. cap. 30.

nulladimeno da i più rigidi difensori di quel Sinodo, di cui neppure una parola tolleravano, che fosse dissimulata, o rifiutata ancorche al domma non appartenesse, furono diffamati per eretici per questo solo, perche nelle calamità di que' tempi turbati per non accendere maggiormente le discordie stimarono dovere usare qualche economia, sottoscrivendosi all' editto di Zenone, e rifiutando alcuni atti del Concilio di Calcedonia in quella parte, dove pareva, che essi favorissero Teodoro di Mopsueste, Teodoreto di Ciro, ed Iba di Edessa; i quali atti diedero poi occasione alla gran controversia de' tre capitoli, la quale dopo tante acerbe contese, e tante agitazioni della Chiesa fu terminata nel quinto Sinodo generale di Costantinopoli l' anno DLIII. Fra i molti Prelati Cattolici, e di santissima vita, che rimasero sottoposti a questa taccia, furono San Macedonio Vescovo di Costantinopoli successore di Eufemio, Flaviano Vescovo di Antiochia, ed Elìa Vescovo di Gerusalemme. Il primo de' quali quantunque morto in esilio per difesa del Concilio Calcedonese, e chiaro per miracoli abbia ricevuto dalla Chiesa Greca il culto di santo, come da molti Menei così scritti a penna, come anche stampati dimostra l' Eschenio nell' elogio di lui a dì 25. di Aprile; nulladimeno perche egli ricevè l' Enotico di Zenone, come affermano non pure Teodoro Lettore, ma Liberato, Teofane, ed altri (*a*), e perche condannando Eutichete non fece menzione del Concilio di Calcedonia, come racconta Evagrio (*b*), fu tacciato d'aver condannato questo Concilio, e coloro, che lo difendevano (*c*). L' istessa sorte accadde a Flaviano Vescovo Antiocheno, il quale come che si sappia da Evagrio Scrittor fedele, e assai vicino a quel tempo, che fu cattolicissimo, e predicante della verità, e perciò perseguitato a morte dagli Eutichiani, e per le loro calunnie mandato in esilio (*d*); contuttociò Teofane Scrittore posteriore ad Evagrio sul rapporto de' troppo rigidi Ortodossi lo rappresenta come un uomo empio, e prevaricatore. E ciò perche egli ricevè l' editto unitivo di Zenone, condannando Eutichete non fece menzione del Sinodo di Calcedonia, e condannò Teodoro Mopsuesteno, ed altri non condannati dallo stesso Concilio (*e*). A questa medesima taccia soggiacque Elìa Vescovo di Geru-

(*a*) Theodor. Lector. lib. 2. Liberatus in Breviar. lib. 16. cap. 26. Theophanes Chronogr. ad ann. secundùm Alexandrinos 489.

(*b*) Evagrius lib. 3. cap. 21.

(*c*) *Macedonius Episcopus Constantinopolitanus Synodo facta condemnat eos, qui Chalcedonenſis decreta Synodi ſuſcipiunt, & eos, qui Neſtorii, & Eutychis defendunt*. Victor Tununensis apud Pagium ad ann. Christi 495. num. 4.

(*d*) Evagrius lib. 3. cap. 31. & 32.

(*e*) Theophanes Chronog. ad annum Christi secundùm Alexandrinos 501.

Gerusalemme, il quale quantunque riceveſſe il Concilio di Calcedonia, condannaſſe Eutichete (*a*), e per la difeſa del medeſimo Sinodo oppreſſo dalle calunnie di Severo famoſo Eutichiano foſſe mandato in eſilio (*b*), e la Chieſa onori tra i Santi la ſua memoria nel Martirologio Romano a i 4. di Luglio; contuttociò Teodoro Lettore laſciò ſcritto, che egli anatematizzò il Concilio di Calcedonia, e ciò perche condannando Eutichete condannato dal Concilio, condannò ancora Diodoro, e Teodoro negli atti del Concilio lodati (*c*). Ma della retta fede di queſti tre ſantiſſimi Patriarchi può vederſi ciò, che dottamente ſcrive l'Autore della Critica Baroniana, che egregiamente li difende dalla taccia ingiuſtamente lor data da i troppo ardenti Cattolici (*d*).

IV. Ma comeche la condotta tenuta da queſti Padri non foſſe per avventura ſtata lodevole in altri tempi, non potea contuttociò biaſimarſi ne' tempi turbatiſſimi, ne'quali ſi trovavano; e ſe eglino s' ingannarono, l'inganno loro non fu degno di riprenſione, perche procedè da animo retto, e da buona intenzione, come in ſimigliante propoſito ſapientiſſimamente diſcorre il Cardinal Baronio parlando di quello, che fu ſcritto nella cauſa de' Cattolici, e degli Origeniſti, dal partito de' quali ſtava San Giovan Griſoſtomo per ſantità, e per dottrina celebratiſſimo (*e*). Veggendo adunque que' Santi Veſcovi, che gli Eutichiani muovevano a rumore tutto l' Oriente contro il Concilio di Calcedonia a cagione, che negli atti di eſſo venivano, o lodate, o tollerate alcune perſone, che loro parevano infette dell' ereſia di Neſtorio, di cui eſſi erano capitaliſſimi nemici, ſtimarono bene per non dar loro occaſione di accendere maggior fuoco attenerſi al domma, e alla definizione dell' iſteſſo Concilio col condannare Eutichete, e laſciare in ſilenzio l' Autore della condanna, ſottoſcrivendo l' Enotico di Zenone, che l' ereſia di Eutichete eſpreſſamente condannava, e di quel Concilio menzion non faceva. E con diſtinguere il domma dal fatto, e la fede dalle perſone, non credevano fare ingiuria al Concilio di Calcedonia, ſe, ſalva la ſua definizione di fede, condannavano quelle perſone, che negli atti di eſſo venivano lodate, e tollerate, e che davano

(*a*) Theophanes ad annum 511. ſecundùm Alexandr.

(*b*) Cyrillus in vita S. Sabbæ apud Baron. ad annum 513. num. 7.

(*c*) *Elias verò .. Neſtorium, & Eutychem, Diodorum item, & Theodorum anathematizavit, & Synodum Chalcedonenſem.* Theodor. lector. lib. 2.

(*d*) Vide Pagium ad annum Chriſti 491. num. 8. & 9. ad annum 495. n. 4. & 5. 510. num. 3. & 4. 512. num. 6. & 7. & 519. n. 3. 4. & 5.

[*e*] *Cum ſæpè contingat ſapientiſſimos quoque falli, eoſdem tamen a ſapientia, & inſita probitate non excidere, cum nimirum ad ea, quæ agunt, recto, ſinceroque mentis feruntur intuitu &c.* Baronius ad ann. Chriſti cccc. num. 26.

davano occasione di offesa agli eretici, in quella guisa, che dopo lunga acerbissima controversia nel quinto sinodo generale, salva la fede definita nel Concilio di Calcedonia, e senza ingiuria di esso, furono condannate; ma appresso i più ardenti Cattolici, i quali non distinguendo assai bene il domma dal fatto non tolleravano, che si tralasciasse, o si alterasse neppure una sillaba dello stesso Concilio, era l'istesso il non mentovarlo, che il condannarlo, l'anatematizzare Teodoro di Mopsuestio, e qualche altra persona negli atti di esso lodata, che l'anatematizzare l'istesso Concilio, e professare l'Eutichianismo. E per questa cagione que' Santi Vescovi lasciarono varia fama di se, e da alcuni furono creduti condannatori del Sinodo di Calcedonia, perche sottoscrissero l'editto unitivo, o si condussero a condannare Teodoro di Mopsueste, Diodoro di Tarso, e qualche altro.

V. Se per tali cagioni adunque soggetti furono questi Prelati Cattolici ad esser riputati, o eretici, o mal credenti, non è maraviglia, che a questo discredito soggiacesse Anastasio, il quale tuttoche in apparenza s' ingegnasse di mostrarsi Cattolico, e volesse far credere, che a solo motivo di compor le discordie delle Chiese Orientali, ei bramasse l'accettazione dell'editto di Zenone, lasciando la libertà di predicare il Concilio di Calcedonia in quelle Chiese, dove era uso, che si predicasse, è certo nulladimeno, che ei si mostrò inclinatissimo a favorire il partito de i più sfacciati Eutichiani, quali furono i Severiani seguaci di Severo usurpatore del seggio Antiocheno dopo Flaviano: che porse facilmente le orecchie alle loro calunnie, colle quali accusavano di Nestoriani i Prelati ortodossi: e che a persuasione, e per le arti di costoro discacciò da i loro seggi Macedonio, Flaviano, Elia, ed altri buoni Prelati, benche si servisse di varj pretesti per farli condannare ne i Concilj, o mandarli occultamente in esilio, accagionando loro delitti di sedizione, e di tumulti, come abbiamo da Evagrio, e da Teodoro Lettore (*a*). Del rimanente sono sì varie, e contrarie tra loro le memorie, che ci son rimaste del sentimento di questo Principe intorno alla fede stabilita nel Concilio di Calcedonia, che non sembra, che da esse trar si possa alcuna cosa di certo. Da quello, che narra Evagrio sembra, che si possa raccorre, che egli niente altro cercò, che di far, che fosse accettato l'editto unitivo, in cui nessuna eresia si conteneva, ad oggetto solo di stabilir la concordia; e che per questo riflesso ingannato, o sedotto dalle arti degli Eutichiani discacciò da i loro seggj i riferiti Vescovi, come quelli, che da lui furono creduti autori

(*a*) Evagrius. lib. 3. cap. 31. 32, & 44.

autori di tumulti, e contrarj al disegno, che egli avea meditato di stabilir la pace con proibire, che fosse predicato il detto Concilio, o fosse condannato contro le consuetudini de' luoghi (*a*). Ma Teodoro Lettore dopo avere scritto, che Anastasio comandò ad Elia Vescovo di Gerusalemme, che radunati i Vescovi soggetti al suo Trono condannasse il Sinodo Calcedonese, e che indi tentò costringere Macedonio a far l' istesso, e che questo li rispose, che non sarebbe mai per far tal cosa senza un Concilio Generale, cui presiedesse il Romano Pontefice (*b*); poco appresso scrive in due luoghi, che il medesimo Principe volle esser assicurato da Severo con giuramento, che se egli fosse mai fatto Vescovo di Antiochia non condannerebbe il Concilio di Calcedonia, e che colui violando il giuramento, il primo giorno della sua ordinazione pubblicamente lo condannò (*c*). Or queste cose non si possono in altra guisa accordare, se non colla distinzione di sopra toccata, cioè, che in due maniere s' intendeva allora condannarsi quel Sinodo, e in quanto al domma da esso stabilito contro Eutiche, e in quanto alle persone negli atti di quello lodate; e che quando Anastasio fecesi promettere con giuramento da Severo di non condannare il medesimo Concilio intese parlare del domma definito contro Eutiche, e preservato nell' Enotico, e che quando volle obbligare Elia di Gerusalemme, e Macedonio di Costantinopoli a condannarlo intese parlar di quelle persone, che negli atti di esso Sinodo venivan lodate.

VI. Ma qualunque si fosse la mente di questo Principe difficile certamente a penetrarsi ne' torbidi di quella età, e nella gran discordia de' pareri, che regnavano nell' animo de' Cattolici, certa cosa è, che egli non apparì mai espressamente Eretico, e persecutore della retta fede appresso i Romani Pontefici, che vissero nel suo tempo, nè da loro fu mai ripreso di mala credenza, o di violata Religione. La Sede Apostolica, che mirava con occhio più purgato la ferale origine di questi turbamenti della Chiesa Orientale, e bramava troncare la loro radice

(*a*) Evagrius lib. 3. cap. 30.

(*b*) Theodorus Lector. lib. 2. pag. 561. edit. Vales. Mogunt. 1679.

(*c*) *Joannes Synodi chalcedonensis obtrectator, de Severo hæc narrat: Anastasium Imperatorem juramentum scripto comprehensum a Severo accepisse, quod si aliquando Antiochensis Episcopus fieret, numquam omninò Chalcedonensem Synodum anathemati subjecturus esset. Eundem tamen ipso ordinationis suæ die, conscenso pulpito, supradictam Synodum anathemate damnasse, cum sectatores ejus id ab ipso postulavissent.* Theodor. Lector ex interpret. Vales. lib. 2. edit. cit. pag. 563. *Severus cum Anastasio Imperatori adjecta juris jurandi religione pollicitus esset, se nihil novi commoturum esse adversus Synodum Chalcedonensem, eodem ipso, quo ordinatus est, die, jusjurandum violans, supradictam Synodum anathemate damnavit.* Idem loc. cit. pag. 367.

radice, unicamente insisteva nella condannagione di Acacio, e cercava, che il suo nome cancellato fosse dalle Tavole Ecclesiastiche, siccome quello, che essa giustamente riputava autore di tutti questi mali, per aver consigliato Zenone all' Enotico, ed ammessi alla sua comunione gli eretici Eutichiani dal Concilio di Calcedonia dannati, e col pretesto di unione fatto un orribil miscuglio di Cattolici, e di Eretici, e cagionate immense discordie tra gli stessi Ortodossi. Credeva, che condannato costui, e cassato il suo nome dalle dittiche della Chiesa, si unirebbero più facilmente gli Orientali nella retta credenza colla Chiesa Romana, e schiverebbono la comunion di coloro, che si professavan nemici del Concilio di Calcedonia, e a i quali aveva Acacio insegnato a comunicare per mezzo di quel ferale editto, che indiscretamente concedeva pace agli eretici senza alcuna altra prova del loro ravvedimento, salvo la condanna di Eutiche, lasciando in loro arbitrio il maltrattare in tutto il resto il Concilio di Calcedonia. Quindi i Romani Pontefici altro non cercavano da i Vescovi di Costantinopoli, che la condannagione di Acacio, altro che questa non richiedevano da Anastasio, ricusando di ammettere alla loro comunione i detti Vescovi di Costantinopoli, e di altre Chiese d' Oriente tuttoche Cattolici, e veneratori del Concilio Calcedonese, se Acacio non condannavano, ed il suo nome dalle Ecclesiastiche memorie non cancellavano. Quindi dopo la morte di S. Felice III. assunto al Pontificato Romano nell'anno CCCCXCII. San Gelasio I., avendogli Eufemio Costantinopolitano, il quale come scrive Evagrio ricevè, e venerò il Concilio di Calcedonia (*a*), mandata la professione della fede per farsi merito ad ottenere la comunione della Sede Apostolica, contuttoche il Santo Pontefice trovasse la detta professione in tutto conforme alla Cattolica verità, come egli stesso attesta nella lettera, che ad Eufemio scrisse (*b*), non volle non pertanto onorarlo della sua comunione, poiche non avea cancellato dalle Ecclesiastiche Tavole il nome di Acacio, come appariscе dalla medesima lettera: e l' istesso tenore serbò cogli altri Vescovi Orientali, ricusando comunicar con loro, se Acacio non cassavano dalle memorie di Chiesa, come costa dalle lettere, che ei scrisse a i Vescovi di Dardania, e a' Vescovi Orientali (*c*). E per questa medesima cagione il Pontefice Sant' Ormisda nell' istruzione data a i Legati Apostolici spediti in Costantinopoli per trattare la pace, e la riconciliazione della Chiesa Orientale colla

[*a*] Evagrius lib. 3. cap. 23.

(*b*) Epist. 1. Gelasii I. ad Euphemium tom v. Concil. Labbè edit. Venet. col. 284. & seqq.

[*c*] S. Gelas. Epist. XIII. ad Episcop. Dardaniæ apud Labbé loc. cit. col. 324. & seqq. & Epist. XV. ad Episc. orientat. ibi col. 342. & seqq.

colla Sede Apoſtolica, ordinò, che faceſſero cancellare dalle dittiche Eccleſiaſtiche i nomi di Eufemio, e di Macedonio ſucceſſori di Acacio (*a*), non per altra ragione, ſe non perche queſti non raderono da eſſe il nome di Acacio, ancorche foſſero per altro Cattolici, e dal medeſimo Pontefice non ſtimati meritevoli di eſſer dopo morte coll'iſteſſo Acacio ſcomunicati; nè i nomi di queſti Santi Veſcovi furono reſtituiti nelle Eccleſiaſtiche tavole, ſe non dappoiche avendo Giuſtino Imperadore per queſta reſtituzione nell'anno DXX. pregato il Pontefice (*b*), egli nell'anno DXXI. rimiſe queſt'affare alla prudenza di Epifanio allora Veſcovo di Coſtantinopoli delegandoli la facoltà di Vicario della Sede Apoſtolica (*c*). Tanta era la premura de' Romani Pontefici, che condannato foſſe il nome infauſto di Acacio, che riputavano eſſer coſe infra loro contrarie il ricevere il Concilio di Calcedonia, e le piſtole di San Lione magno, e il difendere il nome di colui, come ſcriſſe Sant'Ormiſda a Giovanni Veſcovo di Coſtantinopoli, il quale profeſſando di venerare l'iſteſſo Concilio, e le riferite lettere di S. Lione, domandava la comunione della Sede Apoſtolica (*d*).

VII. Queſta adunque era la controverſia, che avea la Sede Apoſtolica con Anaſtaſio, nè altro riprendevano in lui i Romani Pontefici, ſe non che egli non condannaſſe Acacio, e non ubbidiſſe a' decreti della ſanta Sede, che avea Acacio ſcomunicato. Eufemio Veſcovo di Coſtantinopoli ammonito due volte da San Gelaſio I. a radere dalle ſagre tavole il nome di Acacio, non ſolo ricusò di ubbidire, ma intrapreſe la difeſa di quel ſuo anteceſſore, pretendendo con varj preteſti, i quali dall'iſteſſo San Gelaſio furono egregiamente confutati in più lettere (*e*), che quello non era ſtato legittimamente dalla Sede Apoſtolica ſcomunicato, e condannato. Anzi i fautori di Acacio per impegnare l'Imperadore nella difeſa di coſtui, e per concitarlo contro il Romano Pontefice, ſparſero voce, che da queſto egli era ancora ſtato condannato nella Religione. La qual coſa avendo ſaputa San Gelaſio da Fauſto maeſtro degli ufficj, il quale con Ireneo era ſtato ſpedito Legato in Coſtantinopoli da Teodorico Amalo Re degli Oſtrogoti in Ita-

(*a*) S. Hormiſdas in indiculo dato Legatis Apoſtolicæ Sedis apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 612. & ſeqq.

[*b*] Epiſt. Juſtini ad Hormiſdam apud Labbè loc. cit. col. 672. & ſeqq.

(*c*) S. Hormiſd. Epiſt. 78. ad Juſtinum apud Labbè loc. cit. col. 680. & Epiſt. 80. ad Epiphanium, ibi col. 1119.

(*d*) *Iſta laudanda ſunt, ſi perfectionis ſubſequatur effectus: quia recipere Chalcedonenſe Concilium, & ſequi S. Leonis Epiſtolas, & adhuc nomen Acacii defendere, hoc eſt inter ſe diſcrepantia vindicare.* Sanctus Hormiſdas Epiſt. 29. ad Joannem Conſtantinop. apud Labbè loc. cit. col. 609.

(*e*) In commonitorio ad Fauſtum Magiſtrum. Epiſt. XIII. ad Epiſcopos Dardaniæ & XV. ad Epiſcopos Orientales.

lia, scrisse al medesimo Fausto, esser falso ciò, che era stato sparso in Costantinopoli della condannagione di Anastasio, mentre non solamente il nome di lui non era stato mai toccato quando la Sede Apostolica separò dalla sua comunione coloro, che aveano comunicato co' prevaricatori, ma inoltre tanto dal suo Antecessore San Felice, quanto da se medesimo egli era stato salutato con onorevoli ufficj; che se egli poi da se stesso si era mescolato con quelli, che erano stati condannati, non poteva ciò imputarsi alla Sede Apostolica (*a*). Scrisse anche di poi circa la fine del ccccxciii. all' Imperadore una lettera eloquentissima, nella quale trattandolo umanissimamente, e come Principe religioso, gli rappresenta il debito, che ha ogni Cristiano Principe di ubbidire a i decreti de' Prelati della Chiesa, e particolarmente del Romano Pontefice, dove si tratta della causa di Dio, e di non sottoporre in queste cause al suo giudizio le sentenze sacerdotali: lo ammonisce, e lo esorta a condannare il nome di Acacio giustamente condannato, e scomunicato dalla Santa Sede: e preoccupando le difficoltà, che potea farli dello scandalo, che ne sarebbe accaduto nel Popolo Costantinopolitano se si fosse il nome di colui cancellato dalle memorie Ecclesiastiche, gli dimostra con sodissime ragioni, che egli non solo poteva, quando avesse voluto, colla sua autorità opporsi alla vana opinione del Popolo, ma che era in obbligo di curarlo mal sano, e di far più conto dell' offesa di Dio, che di quella dello stesso Popolo (*b*). Questo è quanto ebbe di controversia San Gelasio con Anastasio; nè altro ebbe che riprendere in lui, fuorche la disubbidienza nel ritenere la comunione di Acacio; ciò, che riprendeva anche in que' Prelati, nella cui fede nulla avea che riprendere. Passato alla celeste gloria S. Gelasio nell' anno ccccxcvi., e succedutoli dopo sei giorni nello stesso anno Sant' Anastasio II. di questo nome, egli nel principio del suo Pontificato spedì Germano Vescovo di Capua, e Crescenio Vescovo di Trento Legati in Costantinopoli ad Anastasio, e scrisse anche al medesimo

[*a*] *Quid sibi vult autem, quod dixerit Imperator, a nobis se in Religione damnatum, cum super hac parte, & decessor meus non solum minimè nomen ejus attigerit, sed insuper quando principia adeptus regiæ potestatis exercuit, in ejus se rescripsit Imperii promotione gaudere: & ego nulla ipsius unquam scripta percipiens, honorificis (ut nostis) eum litteris salutare curaverim? Decessores mei, Sacerdotes, qui prævaricatoribus se comm unicasse propria voce confessi sunt, a communione Apostolica submoverunt. Si isti placet se miscere damnatis, nobis non potest imputari: si ab eis velit abscedere, tanto magis a nobis non potest esse damnatus, sed potius ad gratiam sinceræ communionis admissus &c.* Sanctus Gelasius commonit. ad Faustum Magistrum &c. apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 294. & seqq.

(*b*) S. Gelas. Epist. viii. ad Anastasium Imperatorem apud Labbè loc. cit. col. 307. & seqq.

simo Principe consegnando a i Legati la lettera, nella quale lo pregava, e lo esortava a far cancellare dalle tavole Ecclesiastiche il nome di Acacio morto fuora della comunion della Chiesa, e ad ammonire gli Alessandrini acciocche ritornassero alla fede sincera, ed alla unità della Chiesa Cattolica. Ed acciocche l' Imperadore non trovasse il pretesto di non potere senza grave scandalo condannar la memoria di colui, lo istruisce, che dalla condannagione di esso non ne succedeva alcuna offesa in quelli, che erano stati da lui battezzati, o veramente ordinati Sacerdoti, e Leviti; essendo che i Sagramenti da lui amministrati erano validi, e valide le ordinazioni da lui fatte, non ostante la sua perfidia; e che la grazia, e la virtù de' Sagramenti non dipendevano dalla probità del Ministro, e nessuna macchia aveano contratta da lui coloro, che dalle sue mani ricevuti gli aveano (*a*). Nessuna altra cosa domandò questo Pontefice ad Anastasio, fuorche la condanna di Acacio, supponendolo nel rimanente Cattolico, e perseverante in quel sincero studio verso la Religione, che egli custodiva da privato, emulando in ciò i più zelanti Sacerdoti (*b*). Ma prima, che tornassero a Roma i Legati essendo passato all' altra vita questo Santo Pontefice, non ebbe altro che dire con l' Imperadore.

VIII. Ma molto maggiore, e più acerba contesa ebbe con esso San Simmaco succeduto ad Anastasio nel Trono Apostolico l' anno CCCCXCVIII. Mentre i Legati di Anastasio II. Romano Pontefice dimoravano in Costantinopoli trattenutivi artificiosamente dall' Imperadore, s' ingegnò egli d' indurre per frode quel Santo Pontefice a sottoscrivere l' Enotico di Zenone, valendosi dell' opera, e del consiglio di un tal Festo Senatore, il quale spedito in Costantinopoli per alcuni negozj civili, ottenne col favor dell' Imperadore, che la solenne memoria de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo trascurata da' Greci, con maggior magnificenza da loro celebrata fosse. Costui adunque, come narra Teodoro Lettore, suggerì occultamente all' Imperadore di persuadere il Romano Pontefice a sottoscrivere l' editto unitivo di Zenone, e prese sopra di se il carico di questa impresa. Ma essendo tornato in Roma, e trovato morto Anastasio, procurò, che per uno scisma fosse promosso al Pontificato alcuno, che a quell' editto si sottoscrivesse (*c*). Costui

F 2 adun-

[*a*] Epist. Anastasii II. ad Anastasium Imperat. apud Labbè loc. cit. col. 406.

b) *Cui etiam in privata vita tantum circa sinceræ Religionis studium fuit, ut, sicut fama certissima celebravit, nemo magis vel inter præcipuos Sacerdotes præfixas a Sanctis Patribus regulas Ecclesiæ custodisse dicatur. Quod sanctum studium cum majestate imperii crevisse confidimus.* S. Anast. Epist. cit.

(*c*) *Porrò Festus occultè, ut ajunt, Imperatori suggesserat, ut Episcopo Romano persuaderet, ut Zenonis Henotico subscriberet; sed*

adunque corrotti alcuni a forza di denaro fece, che da queſti foſſe aſſunto alla dignità Pontificia un tal Lorenzo Romano Arciprete di Santa Praſſede nel giorno ſteſſo, in cui nella Baſilica Coſtantiniana dalla maggiore, e più ſana parte del Clero incorrotto fu eletto canonicamente San Simmaco (*a*). Ma dopo innumerabili ſtragi, incendj, e rapine accadute in Roma per cagione di queſto ſciſma, che divideva in fazioni non ſolo gli Eccleſiaſtici, ma i Senatori medeſimi; dopo eſſere ſtata giudicata la cauſa per opera di Teodorico Re degli Oſtrogoti in Italia a favore di Simmaco, e contentato Lorenzo col Veſcovato di Nocera (*b*); dopo eſſerſi San Simmaco nel Concilio detto palmare purgato dalle accuſe, e dalle calunnie de' ſuoi nemici, e liberato dal nuovo ſciſma concitato contro di lui colla condannagione, e coll' eſilio dell' emulo Antipapa Lorenzo (*c*), rimaſe finalmente pacifico poſſeſſore della Catedra Apoſtolica, venerato, e riconoſciuto da tutta la Cattolica Chieſa. Queſta fu la cagione dell' avverſazione conceputa da Anaſtaſio contra Simmaco veggendo diſſipato il diſegno, che egli avea meditato, d' introdurre nella Chieſa Romana l' Enotico. Quindi non ſi vergognò di divulgare un libello infamatorio contro di lui, nel quale tra le altre maledicenze lo chiamava Manicheo. Comunemente ſi dice, che egli foſſe ſcomunicato da San Simmaco in uno de' Sinodi Romani da lui tenuti, e che per tal cagione moſſo a ſdegno l' Imperadore voleſſe vendicarſi con ſpargere quelle calunnie contro di eſſo, onde poi il Santo Pontefice ſi trovaſſe obbligato a riſponderli con quella apologia, da cui ſi deduce, che egli ſcomunicaſſe Anaſtaſio, dove così favella all' iſteſſo Imperadore: *Dici, che coſpirando meco il Senato, io t' ho ſcomunicato. Queſto io certamente: ma ſenza dubbio io ho ſeguito quello, che è ſtato fatto ragionevolmente da' miei predeceſſori* (*d*). Ma a me non ſembra, che da queſte parole ſi poſſa dedurre, che Anaſtaſio foſſe ſtato da San Simmaco eſpreſsamente, e nominatamente ſcomunicato; poi che non ſi legge, che da alcuno de' predeceſſori di Simmaco, il cui fatto egli dice di ſeguire, ſia ſtato quel Principe così nominatamente privato della comunion della Chieſa. Crederei piuttoſto, che quel Santo

ſed cum Romam veniſſet, Anaſtaſium Epiſcopum jam mortuum reperit; quare operam dedit, ut per ſchiſma promotus edicto illi ſubſcriberet. Theod. Lect. ex interp. Valeſii lib. 2. pag. 560.

(*a*) Theod. Lect. loc. cit.

[*b*] Theod. Lect. loc. cit. Auctor Pontifical. ſeu Anaſtaſ. in Symmacho.

(*c*) Theod. Lect. loc. cit. Anaſt. in Symmacho.

[*d*] *Dicis, quod mecum conſpirante Senatu excommunicaverim te. Iſta quidem ego; ſed rationabiliter factum a deceſſoribus meis ſine dubio ſubſequor.* Symmachi Apolog. adverſus Anaſt. Imperat. apud Labbè tom. v. Concil. Edit. Venet. col. 426. & ſeqq.

Santo Pontefice in alcuni de' Sinodi da lui tenuti ſcomunicaſſe di nuovo Acacio nominatamente, e generalmente tutti coloro, che da lui non ſi diſtaccaſſero ritenendo il ſuo nome nelle ſagre memorie, ſenza nominarne alcuno, e per queſta ragione l' Imperadore ſi riputaſſe anche egli ſcomunicato; e ciò parmi, che ſi raccolga evidentemente dalle ſeguenti parole di Simmaco: *Noi non t' abbiamo ſcomunicato, o Imperadore, ma Acacio: tu diſcoſtati da Acacio, e ti allontani dalla ſcomunica di lui. Non ti voler meſcolare alla ſcomunica di lui, e non ſei ſcomunicato da noi. Se tu ti meſcoli, non da noi, ma da te ſteſſo ſei ſcomunicato* (a). Ma comunque ſia di ciò, così da queſte parole, come dal conteſto di tutta queſta apologia appariſce, che non per altra cagione fu da San Simmaco ſcomunicato Anaſtaſio, ſe non perche egli riteneva la comunione di Acacio comunicando con Pietro Aleſſandrino, e con tutti quelli, con cui Acacio comunicato avea, e coſtringendo colla forza a tenere queſta deteſtanda comunione ancora quelli, che ſe n' erano aſtenuti per lungo tempo: e ſe taccia Anaſtaſio di fautore degli eretici Eutichiani, lo fa ſolamente a riguardo di queſta comunicazione col nome di Acacio, col quale per altro comunicavano ancora molti altri Prelati, che tenevano la retta fede del Concilio di Calcedonia.

IX. Si faccia innanzi ora l' Autore della difeſa, e domandi per qual cagione i Santi Pontefici Gelaſio, Anaſtaſio, e Simmaco non depoſero dall' Imperio Anaſtaſio Imperadore uomo eretico, e perſecutore de' Cattolici, ſe conoſcevano, che aveano poteſtà di deporlo. Noi domanderemo, che egli ci dica per qual cagione queſti medeſimi Santi Pontefici non depoſero dal Trono Patriarcale di Coſtantinopoli, non condannarono in alcun Sinodo, e neppure eſpreſſamente mai ſcomunicarono Eufemio, e Macedonio, che comunicavano col nome di Acacio, che uſavano qualche economia così nel ſottoſcriver l' Enotico, come nel comunicar con coloro, che quell' editto ſottoſcritto aveano, e che non accettavano in ogni parte gli atti del Concilio Calcedoneſe, ſe conoſcevano, che aveano poteſtà di deporli, condannargli, e ſcomunicargli, in quella guiſa, che dalla Sede Apoſtolica era ſtato più volte depoſto, condannato, e nominatamente ſcomunicato Acacio. Se egli aveſſe riſpoſto, che eſſendo per altro nota a que' Santi Pontefici la

(a) *Nos non te excommunicavimus, Imperator, ſed Acacium. Tu recede ab Acacio, & ab illius excommunicatione recedis. Tu te noli miſcere excommunicationi ejus, & non es excommunicatus a nobis. Si te miſces; non a nobis, ſed a temetipſo excommunicatus es*, Apolog. Symmachi apud Labbè loc. cit.

ci la retta fede di que' Prelati tuttoche disubbidienti a' lor decreti intorno alla condanna di Acacio, non stimavan' opportuno impegnarli maggiormente contro di se nella difesa di colui con una condanna importuna, che averebbe potuto irritargli, e far loro anche perdere quella fede, che tuttavia serbavano; ma credevano di dover procedere con lentezza, e con pazienza, per ridurli per via di dolci, e soavi maniere all'ubbidienza dovuta: noi diremmo, che maggiormente doveano usare questo temperamento coll' Imperadore, la cui mente intorno alla Religione, per quanto si voglia far empia, non era in alcun modo certa, ma al più dubbia, e che dava da sperare, e da temere: onde non era spediente con una risoluzione, che appresso di lui averebbe avuta specie di oltraggio, distaccarlo affatto da quel filo di unione, che riteneva colla Chiesa Cattolica, e stringerlo più apertamente al partito de' di lei dichiarati nemici. In somma, cheche si voglia rispondere, resterà sempre chiaro, che dal non aver la Chiesa usata qualche potestà sopra alcune persone in certi casi, vano argomento si prende per conchiudere, che ella non l' abbia, ma bisogna mirare alle congiunture per vedere se ne fosse, o nò profittevole l' uso.

X. Ma non mancarono, dice l'Autore della difesa, opportune occasioni alla Chiesa di deporre Anastasio, mentre per difesa del Concilio di Calcedonia, e de' Vescovi Cattolici si sollevò contro di lui Vitaliano Conte riducendolo alle strette, e la plebe di Costantinopoli detestando la sua eresia lo agitò con tal furiosa sedizione, che lo costrinse a deporre nel cospetto di lei l' Imperial corona, la quale dalla stessa plebe mossa a compassione tornò a ricevere come in prestanza. Queste cose son vere, ma bisognava, che ei ci spiegasse in quai tempi accaderono, e qual successo ebbero, affinche si potesse giudicare se ministravano buona congiuntura alla Chiesa per ispogliar del Trono quel Principe. Due furono le sedizioni della plebe di Costantinopoli contro Anastasio, e tutte due per la medesima cagione: la prima intorno all' anno DXI. per quanto si può raccor da Teofane, l' altra il seguente anno. Riferisce Giobio Monaco appresso Fozio (*a*), che Pietro Fullone allorche usurpò la sedia Antiochena, al santissimo Inno trisagio: *Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis*, il quale soleva per antica consuetudine cantarsi nella Chiesa Greca nella solennità della Messa, aggiunse la clausula, *qui crucifixus est pro nobis*, con fine di attribuire la passione a Dio trino, cui si riferivano le antecedenti parole, e rendere in questa guisa solenne l' eresia de' Teopaschiti Eutichiani. Ma Calendione succes-

re a'

(*a*) Photius in Biblioth. Cod. 222.

re a' due Stefani nella ſede Antiochena, con due parole, che diſtaccavano quella clauſula dalle parole dinanzi, poſe rimedio al male, e tolſe l' occaſione all' errore, premettendo alla clauſula ſuddetta queſte parole, cioè, *Chriſte Rex, qui crucifixus eſt &c.* Ma tornato Fullone ad uſurpare nuovamente il Trono Antiocheno tolſe quelle due parole, e riſtorò il priſtino errore. Or non eſſendo mai ſtato cantato il triſagio nella Chieſa Coſtantinopolitana colla clauſula aggiunta da Fullone, avvenne, che trovandoſi in Coſtantinopoli un numero grande di Monaci Eutichiani inſieme con Severo loro Capotruppa bene accolti dall' Imperadore, coſtoro, come narra Teofane (*a*), dopo aver inſieme co i Legati di Giovanni Veſcovo di Aleſſandria [il quale avea promeſſo una gran ſomma d' oro all' Imperadore, ſe egli aboliva il Concilio di Calcedonia] iſtigato inutilmente Anaſtaſio a coſtringere Macedonio prima a comunicar col detto Giovanni, che non riceveva, nè rifiutava il Sinodo Calcedoneſe, e dopo a riprovare il medeſimo Sinodo; negando quel Cattolico Prelato di ammettere alla ſua comunione l'Aleſſandrino, e ricuſando di tentare alcuna coſa contro il riferito Concilio di Calcedonia ſenza un Concilio Generale, cui preſiedeſſe il Romano Pontefice, tentarono d' introdurre a forza nella Chieſa Coſtantinopolitana con ſomma frode l' Eutichianiſmo entrando un dì di Domenica nella Chieſa maggiore, e nella regia Cappella del Palazzo dedicata a Sant' Arcangiolo, e cantando il triſagio coll' aggiunta, *qui crucifixus eſt pro nobis*. Per la qual coſa moſſi a ſdegno i Cattolici, prima con rimproveri, e con clamori, indi con percoſſe cacciarono coloro fuora de' ſagri Templi: ed avendo perciò Anaſtaſio per opera dell' empio Severo, e di alcuni altri eretici fatto aſſalire con pubbliche contumelie San Macedonio, ſi concitò per queſto a tal ira la plebe, che non ſolo i Monaci co i loro Prefetti, ed altri ordini di perſone mature, ma le imbelli donne, e i deboli fanciulli ſi confortavano l' un l' altro ad incontrare la morte per difeſa della Religione, vituperando pubblicamente Anaſtaſio, lacerando il ſuo nome, e chiamandolo Manicheo, e indegno affatto dell' Imperio. Per la qual coſa atterrito ſi chiuſe, e ſi munì nel Palazzo, e fece apparecchiare alcune navi per iſcampar colla fuga dal pericolo, che li ſovraſtava. Quindi dove prima avea giurato di non ammetter più al ſuo coſpetto Macedonio, vinto allora dal timore lo mandò fervoroſamente a pregare acciocchè veniſſe a lui. Andato adunque Macedonio a Palazzo accompagnato con fauſte acclamazioni non ſolo da tutto il popolo, ma dalle ſteſſe milizie, ripreſe ſeveramente

(*a*) Theophan. Chonograph. ad annum Chriſti ſecundùm Alexandrin. DII.

veramente l' Imperadore come nemico della Chiesa, ed egli ricevendo la riprensione simulò di voler aver pace con lui, e di abbracciare in tutto, e per tutto il di lui sentimento negli affari della Religione (*a*): e in questa guisa ingannato il popolo, e il Vescovo, cessò il tumulto. Narra tutto ciò diffusamente Teodoro Lettore, e dopo lui Teofane (*b*).

XI. Questa è la prima rivolta contra Anastasio accaduta circa l' anno DXI., e questo è il successo, che essa ebbe: ma siccome era finta, ed espressa dal timore la pace, che Anastasio avea data a Macedonio, e a' Cattolici, così durò poco tempo. L' empio Severo, che da questi torbidi prese occasione di porre in discredito la causa di Macedonio, e del Clero ortodosso, accagionandolo della sedizione del popolo di Costantinopoli nella lettera scritta a Soterico, come narra Evagrio (*c*), e dando alle cose aspetto totalmente diverso da quel, che avevano, non lasciò d' istigare contro il Santo Vescovo l' Imperadore; il quale avendo subornati alcuni uomini scellerati, che di nefandi delitti, e di eresia l' accusassero (*d*), discoperta poi evidentemente la sfacciata calunnia, si appigliarono i suoi nemici ad altre arti per opprimerlo, diffamandolo come autor del tumulto; onde e per questa, e per altre false cagioni, come Evagrio racconta (*e*), fu costretto a lasciare il suo Patriarcal Trono, o fosse che per consiglio di Celere Maestro degli ufficj, ei per non rimanere oppresso occultamente si partisse dalla Vescoval sede, come Evagrio scrittore più antico racconta (*f*), o fosse, che dall' istesso Imperadore di notte tempo, e segretamente per timor della plebe fosse fatto trasportare in Calcedonia, ed indi in Eucaita, come Teodoro Lettore, e dopo lui Teofane narrano (*g*). Rimasta per tanto vuota la Sede Costantinopolitana, procurò Anastasio, che fosse in quella ordinato un tal Timoteo Prete, e custode de' sagri vasi, uomo della fazione Eutichiana, o almeno non amico del Concilio di Calcedonia, e della setta degli Acefali. Costui volendo far cosa grata ad Anastasio ordinò per pubblico editto, che nelle pubbliche processioni all' Inno trisagio si aggiungesse la riferita clausula (*h*). Ma mentre gli Eutichiani cantavano nelle Chiese colla clausula sopraddetta quell'

[*a*] *Ille verò pacem, & unum cum Episcopo sensum tenere in præsens simulavit.* Theophan. ad annum Christi secundùm Alexandr. DIII.

(*b*) Theodorus Lector ex edit. Vales. lib. 2. pag. 562. & seq. Theophan. loc. cit.

(*c*) Evagrius lib. 3. cap. 44.

[*d*] Evagrius lib. 3. cap. 32. Theophan. ad annum Christi secundùm Alexandr. DIV.

(*e*) Evagrius lib. 3. cap. 44.

[*f*] Evagrius lib. 3. cap. 32.

(*g*) Theodorus Lector lib. 2. pag. 563. edit. Vales. Theophanes loc. cit.

(*h*) Theophanes ad annum Christi secundùm Alexandr. DV.

quell' Inno opponendoſi loro i Cattolici, e ſgridandoli con clamoroſe riprenſioni, molti di eſſi Cattolici furono uccisi, ed altri ſtraſcinati nelle carceri (*a*): per la qual coſa concitato a giuſto ſdegno tutto il popolo ſi ſollevò con tal empito d' ira, che empiendo ogni coſa di ſtragi, e d' incendj, e con ogni ſorta di vituperio malmenando Anaſtaſio, e di comun conſenſo acclamando Imperador Vitaliano, che già con un poderoſo eſercito ſi era ſollevato contro di lui, lo coſtrinſe a fuggire, e naſconderſi nel Borgo delle blacherne, dove anche fu veementemente ripreſo da Ariadne Auguſta come autore di tanti mali (*b*); ed allora ſarà accaduto ciò, che da Evagrio riferiſce il Boſſuet, cioè, che veggendo Anaſtaſio le coſe ſue diſperate, depoſta la corona imperiale ſi preſentò innanzi al Popolo nel cerchio facendo pubblicamente denunciare da i preconi, che egli cedeva volentieri l' Imperio, e che il Popolo commoſſo da queſta comparſa miſeranda l' eſortò a riprender nuovamente l' imperial corona (*c*). Queſta è la ſeconda rivolta avvenuta per la riferita cagione l' anno DXII. vivendo tuttavia San Simmaco Papa.

XII. Or quì convien conſiderare, che le moſſe del Popolo Coſtantinopolitano contro l' Imperadore per difeſa della Religione non ſolo da alcuno Scrittore di quell' età non furono biaſimate come ree di fellonia, ma da tutti univerſalmente ſono ſtate riferite con lode, ed attribuite a zelo di fede, e di pietà. Onde non ha molta ragione l' Autore della difeſa di prenderſela contro il Cardinal du Perron, il quale da queſti atti prende argomento di provare la poteſtà indiretta conoſciuta in que' tempi; volendo queſt' Autore, che ſi dimoſtri, che queſte moſſe furono fatte per comando della Chieſa, o del Papa, non baſtando alla quiſtione, che fatte foſſero per iſtinto popolare [*d*]: imperocche da quello, che Evagrio, ed altri ſopra allegati riferiſcono, ben ſi può credere, che il Popolo non ſenza conſentimento del Veſcovo Macedonio cercaſſe ſottrarſi dall' ubbidienza di quel Principe, mentre egli non ſolo ricevè gli applauſi de' ſollevati, ma i principali motori di quell' impreſa contro l' Imperadore furono i Cherici, e i Monaci Cattolici. Ma poiche egli ci vuol' far credere, che da queſte rivolte aveſſe il Papa una buona occaſione di deporre dall' Imperio Anaſtaſio, convien far vedere, che egli in queſta parte s' inganna, il che dimoſtreremo con quattro importanti conſiderazioni. La prima è, che avendo Anaſtaſio ſimulato dopo que' tumulti di abbracciare la retta fe-

[*a*] Marcellinus in Chronic.
(*b*) Theophanes loc. cit.
(*c*) Evagrius lib. 3. cap. 44.
(*d*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 7.

de, il ſuo ſimulato ravvedimento, con cui avea ingannati i Cattolici, toglieva ogni occaſione a i Romani Pontefici di uſare contro eſſo la lor poteſtà, ancorche ſi foſſero potuti valere di que' caſuali tumulti nati in un ſubito, e in un ſubito eſtinti. La ſeconda è, che le arti di queſto Principe, ſiccome degli Acefali, co' quali camminava d'accordo, naſcondevano così ben la ſua mente, che appena potea comprenderſi di qual ſentimento egli foſſe, ſe non che apparendo tutto zelo contro i Neſtoriani, e condannando Eutichete, parea, che non per altra cagione abborriſſe il Concilio di Calcedonia, ſe non perche negli atti di quello ſi lodavano alcune perſone, che ſembravano favorevoli al domma Neſtoriano; onde ora volendo la condanna del Concilio di Calcedonia, ora volendo, che quello condannato non foſſe, ſembrava, che egli per diverſi lati lo riguardaſſe: e tali erano veramente le arti degli Acefali; ſicche anche Timoteo da lui intruſo nel Trono di Coſtantinopoli dopo il diſcacciamento di Macedonio, per guadagnare al ſuo partito i Monaci Studiti zelantiſſimi Cattolici, ed obbligargli a comunicare con eſſo lui, eſſendo morto il Prefetto di quel Monaſtero, e andandovi egli per ordinare il ſucceſſore, nè volendo quello, che era deſtinato alla prefettura eſſer ordinato da eſſo, il qual condannava il Concilio di Calcedonia, egli, come narra Teodoro, anatematizzò tutti quelli, che il detto Concilio condannavano, e in queſta guiſa gli riuſcì di ordinare quel Prefetto (*a*). In queſto ſtato di coſe qual prudenza ſarebbe ſtata condannare un Principe per una cagione, che egli averebbe potuta negare a ſuo talento, aſſerendo, che egli avea ſempre ricevuto il Concilio di Calcedonia, e l' epiſtola di San Lione, e condannata l' ereſia di Eutichete, come infatti aſſerì a Sant' Ormiſda, come appreſſo vedremo? La terza conſiderazione ſi è, che qualunque foſſe il zelo di Macedonio, e del Popolo di Coſtantinopoli, o di altri Orientali per la retta fede, eſſendo eglino tuttavia attaccati alla comunione di Acacio, il cui nome non aveano mai tollerato, che dalle ſagre tavole cancellato foſſe, poco conto facea la Sede Apoſtolica de i loro muovimenti in prò della vera Religione, conſiderandogli inutili ſenza troncare colla condanna di colui quel mal da eſſo ordito filo di concordia, con cui invitati alla ſua comunione gli Eutichiani, avea dato loro libero campo di ſpargere tanto più francamente i loro errori, quanto meno ſotto queſto filo di unità rendevaſi paleſe la loro perfidia. E queſta è la ragione, per cui la Sede Apoſtolica non ricercò mai altro da Anaſtaſio, che la condannagione

(*a*) *Tunc Timotheus dixit ei: anathema ſit omnibus, qui averſantur, aut qui anathematizant Synodum Chalcedonenſem.* Theodorus Lect. lib. 2. edit. Valeſ. pag. 563.

gione di Acacio, prudentemente giudicando, che abolito il nome di costui, si toglierebbe ancora il vincolo di quella malvagia comunione, che egli avea stabilito cogli Eutichiani, resterebbono allo scoperto gli eretici, e più sodamente uniti i Cattolici nella Romana Cattolica comunione. L' ultima considerazione si è, che con diversa faccia, e totalmente da quella, che aveano, diversa, furono rappresentati agli Occidentali questi tumulti degli Orientali per cagion del trisagio, e fu dato loro a credere, che la cagione di quelle sedizioni nascesse non dalla clausula aggiunta al trisagio, la quale essi stimavan Cattolica, ma dal troncamento di essa clausula, quasi che fosse stata tolta per dimostrare, che non si dovea supplicare Cristo crocifisso, e per favorire in questa guisa l' errore degli Eutichiani. Di questa credenza degli Occidentali non ce ne lascia dubitar Sant' Avito Vescovo di Vienna in Francia, il quale vivea in questi tempi, nella lettera, che egli scrisse a Gondebaldo Re de' Borgognoni in quest' anno stesso DXII., in cui accadde la seconda rivolta; nella qual lettera dice, che Macedonio a persuasione di Anastasio troncò dall' Inno trisagio quell' aggiunta ὁ σταυρωθεὶς δι' ἡμᾶς ἐλέησον ἡμᾶς, *qui crucifixus es pro nobis miserere nobis*: e che i Cattolici sentito recitar l' Inno troncato in questa ultima parte non ne rimasero soddisfatti, come se tutto quello, che potea concepirsi dagli Eutichiani, si predicasse dal Vescovo; e soggiungendo, che a gran ragione si mossero a sdegno ascoltando, che non dovea supplicarsi quello, che era stato crocifisso per noi, e che per tal cagione crescendo la procella della sedizione, fu Macedonio reo di questo troncamento discacciato dalla sua sedia (*a*), passa poi a difendere quella clausula come Cattolica, giudicando eretici quelli, che la rigettavano. Or chi non vede, che Sant' Avito fu ingannato, o dalle lettere di Severo scritte da costui nella prima sedizione, nelle quali attribuiva a Macedonio la colpa, di cui egli era reo, o da altri falsi rumori sparsi dagli Eutichiani per colorire la loro perfidia, e che la cosa accadde tutto al contrario di quello, che Sant' Avito la narra? A i Cattolici non dispiacque il troncamento, ma l' aggiunta di quella clausula, la quale

(*a*) *Persuadetur Episcopo negligenti, nec usque sic docto, ut tantæ urbis, proindeque totius Orientis Patriarcham decet... Sed ubi primùm hymnus in Ecclesia cantari solitus ultima orationis parte truncatus, minus audientibus satisfecit, quidquid putabatur ab Eutichianis hæreticis concipi, potuit totum ab Episcopo prædicari. Quis enim fidelium non jure moveretur audiens Crucifixo pro nobis, ut misereatur minimè supplicandum? Quia multis? Crescente seditionum procella, dum insistit populus, nec obsistit Augustus, antiquid Sacerdos, quodque magis dolendum, nec innocens sede propellitur.* S. Avitus Episc. Vien. Epist. III. ad Gundebaldum.

quale i Teopaſchiti, o Deopaſſiani non a Criſto, ma a Dio riferivano, cui era indirizzato il triſagio; nè ricuſavano i Cattolici ſupplicare a Criſto acciocchè aveſſe miſericordia di loro, ma di attribuire a Dio la paſſione, e la crocifiſſione, quaſi che Criſto nella divina natura patito aveſſe. Nè Macedonio troncò al triſagio quella clauſula, ma ſi oppoſe all' aggiunta di eſſa; nè fu diſcacciato dalla ſede Patriarchale perche foſſe reo di queſto troncamento, ma perche giuſtamente ſi oppoſe all' aggiunta. Se così diverſamente adunque da quella, che era, venne allora riferita in Occidente la cagione de' tumulti di Coſtantinopoli, come poteva così ſubito ſubito la Sede Apoſtolica eſſerne pienamente informata, ſicche poteſſe ſopra di eſſa fondare una prudente riſoluzione contro Anaſtaſio?

XIII. Ma ſi può opporre, che eſſendoſi in queſti medeſimi tempi, cioè nel DXII., ſollevato contro Anaſtaſio Vitaliano Conte, e Maeſtro de' Cavalieri per difeſa de' Cattolici, e per reſtituire a i loro ſeggj Macedonio, Flaviano, ed altri ortodoſſi Prelati ingiuſtamente eſiliati, come Marcellino, e Teofane narrano, ed avendo con un poderoſo eſercito occupate la Tracia, la Miſia, la Scizia, e colla rotta di Cirillo Generale dell' eſercito imperiale da lui vinto, e preſo in battaglia eſſendoſi avvicinato ſotto Coſtantinopoli depredando il territorio di quella imperial Città, non potea avere più opportuna occaſione la Chieſa di deporre dall' Imperio quel Principe malvagio, e trasferirlo nel ſuo nemico. Ma chi così voleſſe diſcorrere non avvertirebbe, che eſſendo ſtata da principio aſſai leggera queſta ſollevazione, ed in luoghi dalla Regia aſſai lontani, non potea farſi gran conto di eſsa; e che quando fu creſciuta a ſegno di mettere in pericolo Anaſtaſio, egli com' era ſolito fingendo di ravvederſi, ſi obbligò con ſolenne giuramento interpoſto ancora da tutti gli ufficiali dell' Imperio di reſtituire ne' loro ſeggj Macedonio, e Flaviano, e gli altri Veſcovi Cattolici da lui eſiliati, e di convocare un Concilio in Eraclea, cui preſiedeſſe il Romano Pontefice, acciocchè canonicamente foſsero diſcuſse, e terminate le differenze della Religione; e che finalmente con queſto mezzo avendo ottenuta la pace da Vitaliano, queſti depoſte l' armi ſe ne tornò alla ſua patria (*a*). Avendo per tanto queſta ſollevazione ottenuto quell'

(*a*) *Anaſtaſius rebus deſperatis Senatorii Ordinis nonnullos, qui de pace agenda eum* (Vitalianum) *rogarant, miſit, juravitque unà cum univerſo Senatu, Epiſcopos exules Heraclæam Thraciæ ſe revocaturum. His additum voluit Vitalianus, ut uniuscujuſque ſcholæ Princeps idem jurejurando aſſereret, atque ut Macedonius, & Flavianus propriis Thronis injuſtè expulſi eos reciperent, ac reliqui pariter Epiſcopi ſuos: & ita*

quell' effetto, per cui ella fu intrapresa, cioè, il riducimento del Principe al suo dovere, e il suo ravvedimento, non faceva di mestiero, che per questa cagione usasse la Chiesa la sua potestà contro di lui. E tanto più, che ne i tempi, in cui queste cose accaderono in Oriente, Anastasio veggendo le cose sue ridotte all' estremo si finse Cattolico alla Sede Apostolica, e studioso di comporre le differenze della Religione coll' autorità della medesima, scrivendo al Pontefice Sant' Ormisda succeduto a San Simmaco nell' anno DXIV. una lettera in data delli 28. di Dicembre dell' istesso anno, in cui li dava parte del Concilio, che volea convocare in Eraclea, invitando il Pontefice ad intervenirvi con que' Vescovi, che li fossero piaciuti (*a*), e di lì a pochi giorni ne gli scrisse un' altra in data delli 12. di Gennajo del DXV. sopra l' istesso affare, lodando quel Santo Pontefice, e dichiarandosi, che egli ricercava da lui quella dottrina, che il Signore insegnò agli Apostoli, e massimamente a S. Pietro, in cui *collocò la fortezza della sua Chiesa* (*b*). Rispondendo il Pontefice a questa seconda lettera, che gli era capitata innanzi della prima, gli scrisse sotto li 4. di Aprile del DXV., e lodando il zelo dell' Imperadore per la pace della Chiesa li significa, che in quanto al Concilio ei li darà risposta, quando averà sapute le cagioni, per cui egli brami adunarlo (*c*): e tornando a scriverli sotto li 8. di Luglio dell' istesso anno, commenda di nuovo lo studio dell' Imperador per la concordia della Chiesa, e intorno al Concilio dice, che egli gli risponderà per mezzo de' suoi Legati, i quali spediva in Costantinopoli (*d*). Indi mandati in Costantinopoli Legati all' Imperadore, Ennodio, e Fortunato Vescovi, Venanzio Prete, Vitale Diacono, e Ilaro Notajo, consegnò loro in iscritto una prudentissima istruzione, con cui si doveano regolare per schifare le fraudi dell' Imperadore, e per condurlo ad una sincera concordia

ita demum convocaretur Synodus, ad quam Pontifex Romanus, & reliqui Episcopi accederent, ut hoc pacto, quæ adversus Orthodoxos perperàm decreta fuissent, communis judicii subjicerentur examini. Imperatore verò, & universo Senatu, & Magistratuum, Populique reliquis jusjurandum interponentibus, & data fide res ordine expositio gerendas affirmantibus, pax conciliata est, & ipse domum repetiit. Theophanes Chronograph. ad annum Christi secundùm Alexandr. DVI.

(*a*) Epist. Anast. Imper. ad Hormisd. Pontif. apud Labbè to. v. Concil. edit. Venet. col. 565.

(*b*) *Nunc autem currens de vobis suavis opinio, ad memoriam nostram bonitatem paternæ affectionis adduxit, ut illa requiramus, quæ Deus, & Salvator noster sanctos Apostolos divino sermone docuit, ac maximè B. Petrum, in quo fortitudinem Ecclesiæ suæ constituit.* Epist. Anast. ad Hormisdam apud Labbè loc. cit. col. 560. & seqq.

(*c*) Epist. 2. Hormisd. ad Anastas. Imperat. apud Labbè loc. cit. col. 562.

(*d*) Epist. IV. Hormisd. ad Anastas. apud Labbè loc. cit. col. 565.

cordia (*a*). Scrisse poi anche un' altra lettera al medesimo Imperadore in data delli 11. di Agosto dell' anno DXV., nella quale li significa, che quantunque sia cosa nuova, che il Romano Pontefice dall' Imperadore sia chiamato al Concilio, egli nulladimeno vi sarebbe andato ogni qual volta non si fossero richiamati in dubbio i decreti del Concilio di Calcedonia, e si fosse condannata la memoria di coloro, che dallo stesso Concilio furono condannati, e con quelli rimanesse similmente condannato il nome di Acacio, che volle esser partecipe della comunione di uomini scomunicati, ed eretici, e perciò meritamente scomunicato dalla Sede Apostolica, e finalmente prega Anastasio ad ascoltare i suoi Legati, che già spediti gli avea (*b*). A questa lettera rispose Anastasio mandando al Pontefice la professione di fede in tutto cattolica, condannando in essa del pari così le persone, come i dommi di Nestorio, e di Eutichete, ed asserendo di ricevere, e d' aver sempre ricevuto il Concilio di Calcedonia, di non aver fatta mai alcuna legge contra i decreti di esso, anzi attestando di aver più volte per questo affare scritto alla Chiesa Alessandrina, ed averla ripresa perche non seguisse la sana dottrina stabilita in quel Sinodo, e nell' epistola di S. Lione discostandosi dalle scomuniche fulminate contro quelli, che tal dottrina non riceveſſero (*c*), e scusandosi finalmente in quanto alla richiesta fattali dal Pontefice intorno all' abolimento del nome di Acacio dalle Ecclesiastiche memorie, alla qual domanda ei dice, che averebbe volentieri soddisfatto per l' unità della Chiesa, se non avesse temuto, che ne dovesse succedere un maggiore scandalo nelle Chiese di Oriente per lo attaccamento, che aveano gli Orientali al nome, ed alla persona di Acacio, dal quale non si sarebbon potuti distaccare senza spargimento di molto sangue; ma che nulladimeno egli sperava, che questo negozio si sarebbe potuto dal Pontefice trattar meglio nel Concilio (*d*). Or quale più espressa dichiarazione in vantaggio della retta fede averebbe potuto aspettare la Santa Sede da un Principe pio, e Cattolico, di quella, che fece Anastasio ad Ormisda? E in questo stato di cose, che davano a conoscere al Pontefice, o la costante cattolica credenza di quel Principe, o almeno il suo ravvedimento, averebbe egli

(*a*) *Indiculus datus Legatis &c.* apud Labbè loc. cit. col. 566.

(*b*) Epist. v. S. Hormisd. ad Anastas. Imperat. apud Labbè loc. cit. col. 570. & seqq.

(*c*) *Nam pro hac causa atteſtantur nobis etiam divinæ litteræ ad Alexandriam non ſemel, ſed multoties deſtinatæ, per quas objurgavimus cur ſibi non arbitrentur poſſe ſufficere directam fidei doctrinam, recedentes ab anathemate Chalcedonenſis Synodi, vel venerandæ memoriæ Leonis Epiſcopi.* Epist. Anastas. ad Hormisdam apud Labbè loc. cit. col. 572., & seqq.

(*d*) Epist. Anastasii cit.

egli potuto prudentemente approfittarsi de' tumulti d' Oriente per deporlo dal Trono? E pure da che Sant' Ormisda riconobbe Anastasio come legittimo Imperadore argomenta il Bossuet, che egli conosceva non aver potestà di deporlo; quasi che costui apparisse a Sant' Ormisda espressamente eretico contumace, e persecutore della retta fede. Ma dice egli, che Ormisda ravvisò Anastasio come scomunicato, siccome apparisce dall' indice dato a' Legati, nel qual gl' istruisce qual ordine debbano prescrivere a lui, acciocche lo ricevano nella lor comunione. Ma quì ancora egli prende un grand' equivoco. La Sede Apostolica non trattava Anastasio diversamente da Eufemio, da Macedonio, e da altri Vescovi ortodossi, i quali benche tenesse sospesi dalla sua comunione, sicche il nome di Acacio non condannassero, non furono però mai da lei espressamente, e nominatamente scomunicati, o condannati. Quella comunione pertanto, che doveano i Legati rendere ad Anastasio, era quella, che doveano rendere a tutti gli altri attaccati ad Acacio, dichiarandogli uniti, e di concorde sentimento alla Chiesa Romana, non già assolvendoli da alcuna scomunica espressamente contro lor fulminata.

XIV. Sò, che potrà dirsi, che fu simulata, e fraudolenta la professione della fede di Anastasio, che per solo timore finse a tempo di venerare il Concilio di Calcedonia, che rimandò con arte i Legati Apostolici a Roma senza alcun frutto della loro legazione, che disciolse il Concilio intimato in Eraclea, che egli finalmente con infiniti rigiri cercò non accordarsi al sentimento di Sant' Ormisda, ma di tirarlo, se gli fosse stato possibile, nel suo parere. Ma sò ancora, che egli [quando si volesse ammettere, che la sperata concordia non succedesse per la sola malvagità di lui, e non per altre difficoltà, che li si attraversassero] seppe così bene tenere a bada quel Santo Pontefice, che egli non si accorse di essere ingannato, o non perdè la speranza del sincero ravvedimento di quel Principe, se non quando costui finì di vivere: imperocche sappiamo, che nel DXVI. spedì a Sant' Ormisda due Legati, cioè, Teopompo, e Severiano Conti Palatini per trattare col Pontefice la pace della Chiesa, come apparisce dalla lettera, che gli scrisse sotto li 16. di Luglio dell' anno predetto (a), alla quale rispose Sant' Ormisda lodando, e commendando il di lui studio nel proccurar la pace, e l' unità della Chiesa, per lo qual effetto lo ammonisce esser necessaria la condannagione degli eretici, che questa unità aveano

(a) Epist. Anast. Imperat. ad Hormisdam apud Labbè loc. cit. col. 573.

aveano rotta (*a*). E per la medesima cagione avendo nello stesso tempo scritto l'Imperadore al Senato Romano (*b*), gli fu dal medesimo risposto essere il Pontefice desiderosissimo della pace, ma dipender questa dalla condanna di Acacio (*c*). Nell'anno poi DXVII. sperando il Pontefice nelle buone parole di Anastasio gli spedì per la seconda volta un'altra legazione mandando a lui Ennodio Vescovo di Pavia, e Pellegrino Vescovo di Miseno, scrivendoli per essi una lettera in data delli 3. di Aprile del predetto anno, nella quale dopo averli rammentato il buon proposito, che avea dimostrato nella parola datali di voler sinceramente l'unità della Chiesa (*d*), e dopo aver lodato il Signore, che l'Imperadore mosso da zelo perseguitasse Nestorio, ed Eutichete, e con questi coloro, che professavano i loro nefandi, e sagrileghi dommi (*e*), con molte ragioni conchiude, che questa bramata unità non potrà mai restituirsi alla Chiesa senza la condanna di Acacio. Ma mentre ritornati i Legati senza conchiusione da Costantinopoli, ricusando con varj pretesti Anastasio condannare il nome di Acacio, e lamentandosi della severità del Pontefice, che nulla volea rimettere del suo rigore, stava in sollecitudine Sant'Ormisda di ciò, che dovesse risolvere, occupato l'Imperador dalla morte passò a render conto al divin tribunale della sua vituperosa condotta li 9. di Aprile dell'anno DXVIII., a cui essendo succeduto nell'istesso anno fuor della comune espettazione Giustino, fu da questo pio Principe renduta quella pace sospirata alla Chiesa, che tanto tempo aveano in vano tanti sommi Pontefici da Anastasio cercata. Dalla narrazione di questo fatto, che per porre in chiaro la verità è bisognato diffusamente spiegare, si rende manifesto, che non si trovò mai in tali circostanze la Chiesa, onde potesse prudentemente deporre quel Principe dall'Impero, e che il non averlo deposto non arguisce in essa mancamento di potestà, ma difetto, o di cagione, o di necessaria, ed opportuna occasione.

§. V.

(*a*) Epist. Hormisdæ ad Anastas. apud Labbè loc. cit. col. 574.

(*b*) Ibid. col. 575.

(*c*) Ibid. col. 576.

(*d*) *Dedit quidem clementia vestra veluti obsidem propositi sui sub testimonio Imperialis alloquii, & se quasi pignore quodam bonæ voluntatis adstrinxit.* Epist. XI. S. Hormisdæ ad Anastas. apud Labbè loc. cit. col. 586.

(*e*) *Benedicimus Deum, cujus zelo pietas vestra transgressores impios Nestorium, & Eutychetem, vel eos persequitur, qui cum nefandis, & sagrilegis dogmatibus profitentur.* ibid. col. 587.

§. V.

Della perſecuzione moſſa da Traſimondo Re de' Vandali Ariano alla Chieſa Cattolica in Africa, e degli eccessi di Teodorico Ariano Re degli Oſtrogoti in Italia commeſſi nella perſona di San Giovanni Romano Pontefice, e di altri inſigni Cattolici in odio della Cattolica Religione.

SOMMARIO.

I. *Eſempli recati dal Boſſuet di Traſimondo Re de' Vandali in Africa, e di Teodorico Re degli Oſtrogoti in Italia, e ſuo diſcorſo ſopra di quelli.*

II. *Editto di Traſimondo, che vietava a i Prelati Cattolici le ſagre ordinazioni, non eſeguito da' Veſcovi ortodoſſi. San Fulgenzo ordinato dopo queſto editto, e rilegato poi nell' Iſola di Sardegna, donde da Traſimondo chiamato in Cartagine ſciogliè le difficoltà contro la Cattolica fede, e dal medeſimo Traſimondo vien lodato, e commendato nella ſantità, e nella dottrina.*

III. *Significazione di oſſequio, e di riverenza dimoſtrata da San Fulgenzo a Traſimondo come dovuta alle ſupreme poteſtà ſecondo la dottrina Apoſtolica, non fa argomento, che egli non poteſſe diſtaccarſi lecitamente dall' ubbidienza di lui nelle temporali coſe.*

IV. *Per qual ragione potè aſſerir San Fulgenzo, che egli dovea oſſervar con oſſequio dovuto a' Regi la perſona di Traſimondo ancorche poteſſe lecitamente ſottrarſi dalla ſua poteſtà.*

V. *Teodorico Amalo Re degli Oſtrogoti in Italia ſino agli ultimi anni del ſuo Regno favorì ſempre la Cattolica Religione, e la Romana Chieſa.*

VI. *Cagioni dello ſdegno di Teodorico contro i Cattolici. Violenza da lui fatta a San Giovanni I. Romano Pontefice acciocche andaſſe Legato in Coſtantinopoli all' Imperador Giuſtino per far reſtituire le Chieſe tolte agli Ariani, e per quali ragioni foſſe neceſſitato il Pontefice a domandare all' Imperador Giuſtino queſta reſtituzione.*

VII. *Capi della legazione commeſſi da Teodorico a San Giovanni I., e reſiſtenza fatta dal Pontefice alla richieſta di eſſo Teodorico, che gli Ariani convertiti ſi rendeſſero alla lor ſetta.*

VIII. *San Giovanni tornato dalla legazione empiamente carcerato da Teodorico, di lì a poco muore. Tempo della Sede vacante. Promozione al Pontificato Romano di San Felice IV. fatta per opera di Teodorico, che si usurpò il diritto di questa elezione. Morte di Teodorico succeduta pochi giorni dopo l' elezione di San Felice.*

IX. *Dalla serie di questi fatti si conchiude, che non avea la Chiesa, nè occasione, nè tempo, nè opportunità, nè forze di vendicare gli eccessi di Teodorico colla sua deposizione.*

X. *Eccessi di Teodorico rappresentati in altra veduta dall' Autore della difesa. Uccisione di Boezio, e di Simmaco da lui falsamente attribuita all' odio di Teodorico contro la Cattolica Religione. Dispregio fatto della maestà del Sovrano Pontefice da quel Re barbaro compensato col sommo onore a lui recato da Giustino Imperadore.*

I. PEr dimostrare esser obbligata la Chiesa a serbar fede, ed ubbidienza a i Principi eretici, e persecutori della Cattolica Religione, adduce l' Autore della difesa altri esempli del sesto secolo, cioè, di Trasimondo Re de' Vandali in Africa, e di Teodorico Re degli Ostrogoti in Italia: al primo de' quali, tuttoche Ariano fosse, e in odio della Nicena fede avesse discacciati dalle loro sedie, e relegati in Sardegna sessanta e più Vescovi della Provincia Bizacena, scrivendo nulladimeno San Fulgenzo Vescovo Ruspense nella stessa Provincia, non pure lo riguarda, ed onora come legittimo Re, ma in oltre si protesta, essere in debito di così onorarlo in vigore dell' apostolica dottrina, che ingiunge a i fedeli il rendere onore, e riverenza a i Regi della terra (*a*): quindi conchiude il Bossuet, che persuasi da questa apostolica dottrina i Santi Vescovi, non costretti dal timore, e dalla debolezza delle loro forze, osservavano i Regi empj, e nemicissimi della Religione, e rendevano loro una fede non accomodata alle opportunità de' tempi, ma appoggiata immobilmente agli eterni decreti (*b*).

II. Ma

(*a*) *Cum pro nostra fide in quantum facultatem divinitus accepimus liberè respondemus, nulla contumaciæ, seu contumeliæ debemus suspicione notari, cum nec Regiæ simus dignitatis immemores, sciamusque Deo timorem, honorem Regibus exhibendum, Apostolica ita nos præmonente doctrina: reddite omnibus debita ... cui timorem timorem, cui honorem honorem ... Competens igitur mansuetudini tuæ deferimus honoris obsequium, cui regalis apicem culminis divina cernimus largitate collatum: nec tamen quempiam sapientem fugit, quanto sempiternus ille Rex Regum, & Dominus dominantium timore debeat suspici, qui temporales etiam Reges præcipit honorari.* S. Fulgent. ad Trasimundum Regem lib. 1. cap. 2.

(*b*) *His persuasi decretis, non metu, aut infirmitate coacti, Reges impios, & Religioni infensissimos observabant; neque temporariam, & ab opportunitate pendentem, sed æternis decretis innixam exhibebant fidem.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 6. pag. 190.

II. Ma così non averebbe egli conchiuso, se le circostanze de' tempi, e de' luoghi, in cui San Fulgenzo scrisse i libri della fede a Trasimondo avesse voluto considerare: ed a me tocca sempre la fatica di esporre nel proprio loro lume que' fatti, che portati da questo autore spogliati delle circostanze, che gli accompagnano, compariscono con diverso aspetto. Convien dunque sapere da Ferrando Diacono discepolo di San Fulgenzo, Scrittore della sua vita, e testimonio per così dire oculato di quanto narra; che avendo Trasimondo per estinguere la Cattolica Religione vietato a i Prelati Cattolici l' ordinare altri Vescovi in luogo de' defonti, e il consagrar in avvenire Preti, e Diaconi, si adunarono in un Concilio i Padri della Provincia Bizacena, e stabilirono contro il precetto, o l' editto del Re, che si dovessero ordinare quanti Vescovi si potevano nelle Plebi prive del loro Pastore, acciocchè non mancasse a quelle presidio, e conforto nella persecuzione, che prevedevano lor sovrastare dell' empio regnante; e che consagrando quanti potevano trovare, che fossero idonei, rapendoli, e traendogli agli ordini sagri, San Fulgenzo colla fuga procurò di nasconderſi per non esser promosso al Vescovato, al quale era con gran premura ricercato dal Popolo, dove egli avea il suo Monastero (*a*): che essendo terminato il tempo delle ordinazioni, e credendo San Fulgenzo, che già fossero provvedute tutte le Chiese di Pastori, mentre ritornato al Monastero stavasi sicuro, dal Popolo di Souse, o Ruspina Città dell'Africa al lido del mare Mediterraneo nella Provincia Bizacena essendo stato prima richiesto senza di lui saputa a Vittore Primate di quella Provincia, ed ottenuta da esso licenza di farlo ordinare da i Vescovi vicini, fu violentemente assalito nella sua cella, e costretto per forza a ricevere il Vescovato di quella Città (*b*): che essendo stato poco dopo dall' empio Re sdegnato per le ordinazioni fatte contro il suo divieto insieme cogli altri Vescovi rilegato, e deportato nell'Isola di Sardegna (*c*), mentre ivi rendeva celebre il suo nome per fama, non pure di santità, ma di dottrina (*d*), simulando l' iniquo Re per ingannare la credula

(*a*) *Postquam verò sacra turba Pontificum, qui remanserunt, communicato inter se consilio definierunt adversùs præceptum Regis in omnibus locis ordinationes celebrare Pontificum... Fit repentè communis assumptio, Presbyteros, Diaconos, & si quos inveniret electio rapere, benedicere, consecrare certatim locis singulis properantibus, ne in tali studio, aut tardus, aut novissimus inveniretur. Tunc Beatus Fulgentius eligentium vota velociori præveniens fuga, latebris incertis absconditur, nec quæsitus ullatenus invenitur.* Ferrandus in vita S. Fulgentii cap. 16.

[*b*] *Tunc aggregata violentæ multitudinis manu, repente Beatus Fulgentius dolens oculos in cella propria reperitur, invaditur, tenetur, ducitur, & Pontifex esse non rogatur, sed cogitur.* Idem cap. 17.

(*c*) Ibid. cap. 18. (*d*) Ibidem.

moltitudine di cercare ſemplicemente la verità della Cattolica Religione, credendo per altro, che alcun non vi foſſe, cui deſſe l' animo di convincerlo de' ſuoi errori, moſſo dal grido, che correva di San Fulgenzo, lo mandò ſollecitamente a chiamare in Sardegna, e lo fece condurre in Cartagine (*a*), dove trovò un largo campo di ſpargere con gran profitto della Cattolica Religione il ſeme della verace dottrina, e di far riſplendere quelle Criſtiane virtù, di cui Dio avea ornato il ſuo animo, talmenteche l' iſteſſo Re fu coſtretto a commendare in eſſo l' ingegno, la ſapienza, la dottrina, la fede, la pietà, la manſuetudine, la continenza, e a confeſſare eſſer verace la fama ſparſa di lui (*b*): ed avendogli inoltre fatte proporre dagli Ariani dieci objezioni, ed eſſendo ſtate queſte egregiamente ſciolte dal Santo con gravi, e dottiſſime riſpoſte, leggendo queſte il barbaro Re attentiſſimamente, come che non foſſe meritevole d' intendere la verità, non tralaſciò però di lodar la ſapienza, d' ammirar l' eloquenza, e di predicar l' umiltà del ſanto Prelato. Per la qual coſa lieto il Popolo fedele di Cartagine giàgià ſi comprometteva della vittoria ſopra l' animo di quel Principe credendolo convinto dalle ragioni di San Fulgenzo (*c*). In queſta diſpoſizione di coſe volendo il Re far nuova prova dello ſpirito, e della dottrina del Santo propoſegli altre queſtioni, obbligandolo a riſponder ſubito col fargliele ſolamente leggere ſenza neppur darli tempo, nè di meditarle, nè di traſcriverle (*d*); e allora fu, che egli ſcriſſe que' tre maravigliosi Libri del Miſterio delle due nature in Criſto in una ſola perſona indirizzandogli a Traſimondo, da' quali l'Autore della difeſa ha tolta l' autorità di ſopra allegata.

III. In queſto ſtato di coſe chiunque voglia mirare alla condizione del tempo, e del luogo, in cui ſcriſſe San Fulgenzo a Traſimondo quelle parole, che allega il Boſſuet, dovrà confeſſare, che egli averebbe dovuto

(*a*) *Protinùs Rex probare volens Sacerdotem, cui generaliter teſtimonium bonum tota Religionis noſtræ perhibebat Eccleſia, ſervum ſtrenuum celeriter dirigit, a quo ſine mora ductus, atque perductus pervenit Carthaginem lætus, ubi tamquam fideliſſimus diſpenſator erogandi talenta ſibi credita reperiens occaſionem, cæpit in hoſpitiolo proprio venientes ad ſe Catholicos orthodoxos erudire.* ibid. cap. 21.

(*b*) *Hæc omnia Rex per occultos nuncios diſcens, egregii Sacerdotis ingenium, ſapientiam, doctrinam, fidem, pietatem, manſuetudinem, continentiam probat, & convenientem famæ ſuæ præconiis, talem eſſe, qualis prædicabatur agnoſcit.* ibid. cap. 22.

(*c*) *Quas Rex ille barbarus intenſiſſimè perlegens, quia numquam prædeſtinatus fuerat ad ſalutem, laudat ſapientiam, miratur eloquentiam, prædicat humilitatem, neque tamen meretur intelligere veritatem. Carthaginenſis autem populus triumphi ſpiritualis interpres, propoſitiones Regis fuiſſe victas læto murmure confitetur.* ibid. cap. 22.

(*d*) Ferrandus in vita S. Fulgent. cap. 23. S. Fulgent. ad Traſimundum lib. 1. cap. 1.

dovuto così onorevolmente trattarlo, ancorche foſſe ſtato diſciolto da ogni debito di onorarlo, come legittimo Principe. Imperocche ſe in alcune occaſioni, dove il bene della Chieſa richiedeva, che ſi uſaſſe riſpetto a' Tiranni, i Santi Veſcovi, e gli ſteſſi Romani Pontefici ſi ſono per così dire proteſtati di dover per debito ingiunto dall' apoſtolica dottrina onorare i manifeſti ribelli, e gli uſurpatori dell' altrui legittimo imperio, come di ſopra con più d' un eſempio abbiam dimoſtrato (*a*), tanto maggiormente dovea San Fulgenzo trattare con queſta ſignificazione di riverenza Traſimondo in un tempo, in cui egli moſtrando di voler cercare la verità, e lodando, e commendando le riſpoſte di San Fulgenzo alle ſue interrogazioni, e dando con ciò qualche ſperanza di ravvedimento, era neceſſario guadagnarlo colle maniere più ſoavi, col fargli intendere, che l' opporſi a lui nella materia di religione, non procedeva da mancanza di riſpetto verſo la regia dignità, ma dalla pura obbligazione di manifeſtare la verità. Onde ſiccome l' applicazione ſovente fatta da i Padri della dottrina dell' Apoſtolo intorno al debito di preſtar oſſequio a' Regi allorche moſtrarono, per non irritare i Tiranni, e gli uſurpatori, di uſar con eſſi quella riverenza, che è dovuta alle poteſtà ſublimi, non fa argomento, o che eſſi credeſſero di eſſer obbligati in vigore dell' apoſtolico precetto ad eſſer ubbidienti a i manifeſti tiranni, o che così credendo rettamente giudicaſſero: eſſendo coſa indubitata, e conſentita ancora dal Boſſuet, che queſto debito non è ingiunto a i fedeli ſe non verſo i legittimi Principi: così da queſta applicazione fatta da San Fulgenzo della dottrina apoſtolica aſsai male deduce il Boſsuet, che egli fondi la riverenza, che moſtra portare a Traſimondo, non ſovra l' opportunità de' tempi, ma ſopra gli eterni decreti, che anzi appunto ei la fonda ſopra le circoſtanze de' tempi, per guadagnare un Re barbaro, che dava indizio di voler conoſcer la verità, benche in fatti non la voleſse conoſcere; ma il ſuo pravo fine non era noto.

IV. Oltre di che non eſsendo ſtato Traſimondo dalla Chieſa depoſto, nè avendo eſſa allora baſtanti forze per poterlo utilmente dichiarar caduto dal Regno, mentre eſſendo cominciata la di lui perſecuzione l'anno DIV., come più comunemente ſi dice, nel Pontificato di San Simmaco, quando le Provincie, e i Regni d' Occidente gemevano ſotto il giogo, o de' Goti, o degli Oſtrogoti Ariani, e la Chieſa d' Oriente turbatiſſima era, ed agitatiſſima ſotto l' Imperadore Anaſtaſio, neſſuno ajuto averebbe potuto avere dalle forze Cattoliche la Chieſa per ſoſtene-

(*a*) Lib. III. §. X. num. 9. & §. XII. num. 3.

ſoſtenere le ſue deliberazioni contro quel malvagio regnante ; ben potea aſſerire San Fulgenzo , che egli era almeno eſternamente in debito di preſtare oſſequio a Traſimondo , dal quale non conveniva , che egli eſternamente diſcioglieſſe ſe ſteſſo , o diſimpegnaſſe gli altri fedeli irritando ſenza frutto quel barbaro nelle cui forze egli ſi trovava . Onde è , che volendoſi anche mirare a queſte circoſtanze della Chieſa in generale dovrà ſembrare coſa certa , che queſte conſigliaſſero il Santo Veſcovo , e gli altri Prelati della Chieſa Cattolica a non diſtaccare ſe ſteſſi eſternamente , e i fedeli dall' ubbidienza di Traſimondo , e degli altri Principi eretici .

V. Parlando ora di Teodorico Amalo , non sò come ſia caduto in mente all' Autore della difeſa l' annoverar queſto Principe tra i perſecutori della Cattolica Religione ; imperocche è coſa certa , che egli , quantunque Ariano foſſe di Setta , non moleſtò mai non pertanto in alcuna guiſa i Cattolici , anzi in molte occaſioni li favorì , e ſi reſe benemerito della Chieſa Romana , come in più luoghi dimoſtra il Cardinal Baronio (*a*) . Egli onorò Sant' Epifanio Veſcovo di Pavìa , ed a richieſta di lui rilaſciò a i Popoli della Liguria due parti delle pubbliche taſſe , che egli avea impoſte , contentandoſi di riſcuoter da loro la terza parte non oſtante la ſcarſezza del Regio Erario (*b*) : venerò colle più diſtinte ſignificazioni di riverenza la perſona di San Ceſario Veſcovo di Arles , e lo regalò di ricchi doni , de' quali ſi valſe per alleviamento de' poveri , e per riſcatto degli ſchiavi (*c*) : laſciò alla Chieſa Romana così libero l' eſercizio della ſuprema ſua autorità nella diſpoſizione delle coſe Eccleſiaſtiche , che maggior libertà non averebbe per avventura goduta ſotto i Principi Cattolici (*d*) : difeſe con giudizio rettiſſimo la cauſa di San Simmaco , ſi affaticò per eſtinguere lo ſciſma ſuſcitato contro di lui , ed impiegò la ſua autorità per ridur gli Sciſmatici all' ubbidienza del legittimo Pontefice (*e*) , e coerentemente al decreto

(*a*) *Hæc quidem laude digna præſtitit Theodoricus hoc ipſo Regni ſui exordio ... adjecit autem , quod licet Arianus eſſet Catholicis bene uſus eſt , non tantum nihil negotii illis more hæreticorum faceſſens , ſed & indulgens , & gratiis ornans , & omni officiorum genere proſequens , deque illis benemereri in omnibus ſtudens adeò , ut ſe ægro animo , indignoque ferre monſtravit , ſi quis in ejus gratiam è Catholica fide ad Arianiſmum , cujus ipſe cultor erat , tranſiret .* Baronius tom. 6. Ann. ad annum Chriſti 494. num. 56.

(*b*) Ennodius de legat. Epiphan. apud Baronium ad annum Chriſti 519. num. 59.

(*c*) Cyriacus in vita S. Cæſarii apud Surium die 27. Auguſti .

(*d*) Vide Baronium ad ann. Chriſti 493. num. 38.

(*e*) *Res planè digna memoria cum Barbarus , Gothus alienigena , Hæreticus Arianus Princeps licèt importunis Schiſmaticorum*

creto del Concilio Romano celebrato sotto Simmaco ordinò a' suoi ufficiali, che difendessero i beni delle Chiese contro gli invasori, e non permettessero, che fossero da alcuno usurpati, come apparisce dalle sue lettere scritte in questo proposito (*a*). In somma per lo corso di trentatrè, e più anni, in cui tenne il Regno d' Italia tali cose fece, come osserva il Baronio non certamente liberale di lodi verso i Principi eretici, per la incolumità della Cattolica Chiesa, e della Sede Apostolica, che appena si sarebbono ottenute da' Cattolici Imperadori (*b*).

VI. Vero è, che questo Principe sul fine de' suoi giorni oscurò tutta la bella gloria delle gesta passate coll' esecrabile eccesso da lui commesso nella persona di San Giovanni Papa primo di questo nome. Ma siccome in questo fatto non v' ha alcuna ragion da scusarlo, così molte ve n' hanno per dimostrare, che per questo misfatto non ebbe la Chiesa, nè occasion, nè tempo, nè opportunità di deporlo indirettamente dal Regno. In prova di che conviene osservare, che avendo Giustino Imperadore in tempo, che questo Pontefice teneva la Sedia di San Pietro, promulgato un editto in Oriente, con cui comandava, che fosser tolte le Chiese agli Ariani, e consagrate secondo il rito Cattolico, come riferisce l' Autore della Storia miscella (*c*), ed essendo perciò gli Ariani Orientali ricorsi per ajuto a Teodorico, egli si sdegnò fortemente di questa legge, siccome quello, il quale non solamente non avendo mai molestata la Chiesa Cattolica, ma piuttosto favorita, e liberata da un funesto scisma la Chiesa Romana, credeva, come osserva il Baronio, che per ragion di compenso dovesse da i Cattolici lasciarsi la libertà della lor Religione agli Ariani della sua setta (*d*). Quindi dopo aver trattata appresso l' Imperador Giustino per via di lettere la sicurezza, e la libertà degli Ariani d'Oriente, non avendo

rum studiis, & illiberalibus eorundem cogeretur assultibus, reveritus tamen cultum Apostolicæ Sedis, ejus se potius protectorem, quàm persecutorem exhibuit, ut acta Synodalia manifestant. Baronius ad annum Christi 501. num. 2. Vide Ennodium apud ipsum Baronium ad annum 503. num. 12.

(*a*) Apud Cassiodorum var. lib. 2. Epist. 29. & lib. 4. Epist. 17.

(*b*) *Relege singulos ejus Regni sex lustrorum decursus ... & reperies ea pro incolumitate Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ præstitisse Theodoricum, quæ a Catholicis Imperatoribus vix obtinenda essent.* Baronius ad annum Christi 526. num. 5.

(*c*) Histor. Miscella lib. 5.

(*d*) *Qui* (Theodoricus) *veluti quoddam compensationis jure eorundem Arianorum securitatem ab Orthodoxis redemisse videri poterat, dum in Italia, & in aliis quibus præerat Regionibus, nullum unquam Religionis causa Catholicis negotium facessisset, sed de eisdem benemeritus semper faisset, & ipsam Romanam Ecclesiam a Schismaticorum oppressione levasset.* Baronius ad annum Christi 524. num. 2.

do potuto ottener quello, che desiderava, deliberò di valersi d' un mezzo più efficace: e mandando a chiamare in Ravenna il Pontefice San Giovanni lo costrinse ad intraprendere con alcuni Senatori, e uomini Consolari una legazione a Giustino per far, che da questi si rivocasse l' editto, e fossero restituite le Chiese agli Ariani, minacciando se ei ricusava questa ambasciaria di far quell' istesso co' Cattolici in Italia, che cogli Ariani facea l' Imperadore in Oriente. Sin quì non sembra, che quel Principe sdegnato domandasse cosa, per cui avesse giusta cagione il Pontefice di usare contro di lui la sua spiritual potestà, o di ricusare la legazione, mentre ei ricercava la libertà degli Ariani in compensagione di quella libertà, e di quella sicurezza, che egli prestava a i Cattolici ne' suoi Regni: e quando anche fosse stata ingiusta, ed iniqua questa domanda, non avea il Pontefice opportunità di resistergli, anzi imprudente sarebbe stata la resistenza, mentre averebbe cagionata la ruina del Cattolicismo in Italia, e negli altri Stati a Teodorico soggetti, minacciando quel Principe adirato di mandare a ferro, e a fuoco l' Italia, se il Pontefice ricusasse la legazione, come narra l' Autor della vita di San Giovanni appresso Anastasio (*a*). Quindi non son mancati illustri Scrittori (*b*), i quali hanno creduto non esser falso ciò, che dal Bibliotecario, e dalla storia Miscella si afferma, che il Pontefice, e gli altri Senatori spediti con esso lui domandassero a Giustino la restituzione delle Chiese agli Ariani, e che con molte preghiere lo muovessero a soddisfare questa domanda (*c*); la qual cosa vien anche confermata dall' Autor della Cronaca degli antichi Pontefici, Scrittor molto più antico di Anastasio, e forse di que' medesimi tempi (*d*). E se ben si considera il danno, che sarebbe accaduto alla Chiesa Cattolica dallo sdegno di quel Principe, si dovrà confessare essere stato quel Santo Pontefice necessitato ad eseguire quest' ambasciata, ed a fare all' Imperadore questa richiesta.

VII. Ma

(*a*) Anastasius, seu liber Pontificalis in vita S. Joan. I.

(*b*) Pagius in Critic. Baron. ad annum Christi DXXV. n. 8. Sommier lib. 5. cap. 20.

(*c*) *Eodem tempore revertens Joannes venerabilis Papa, & Senatores cum gloria dum omnia obtinuissent a Justino Augusto, Rex Theodoricus hæreticus cum grandi dolo, & odio suscepit eosdem.* Anastasius in Joanne I. *Qui perveniente ad Augustum, cum ab eo ut dignum erat susceptì essent, magnis eum de sua, suorumque salute sollìciti fletibus postulant, ut suæ legationis seriem quamquam esset iniusta libenter excìperet, Italiæque perituræ consuleret: quorum fletibus Justinus permotus, eis quod petebant concessit, Arianosque sui juris reliquit.* Histor. Miscella cap. 15.

(*d*) *Justinus Augustus .... omnem concessit petitionem propter sanguinem Romanorum.. Reddidit hæreticis Ecclesias secundum voluntatem Theodorici Regis hæretici, ne Christiani, & maximè Sacerdotes ad gladium mitterentur.* Auctor Chronic. Veter. Pontif. Roman. apud Scheles. tom. 1. antiq. Eccles. pag. 492.

VII. Ma poiche tornato Giovanni dalla legazione fu da Teodorico empiamente, e con frode riſtretto in carcere, dove di lì a pochi giorni morì di ſtento, paſsando a ricevere nell' altra vita la corona, che a' martiri è dovuta, e non ſarebbe ſtato così mal trattato da Teodorico, ſe le ſue domande foſsero ſtate interamente ſoddisfatte, par che ſi poſſa dire, che più d'uno foſsero i capi di queſta legazione al ſanto Pontefice commeſsa; e che non avendo egli voluto eſeguirla in alcuno di eſſi, incorreſse perciò lo ſdegno di Teodorico. E per quanto ſembra, che ſi poſsa raccorre da ciò, che in queſto fatto ſi trova ſcritto, tre furono i capi di queſta imbaſciata, e le coſe, che quel Principe impoſe al Romano Pontefice di domandare a Giuſtino, cioè, che foſsero reſtituite le Chieſe tolte agli Ariani, ciò, che eſpreſsamente dicono Anaſtaſio, la Storia Miſcella, e l'Autore della Cronaca degli antichi Pontefici; che non foſsero coſtretti gli Ariani per forza ad abbracciare la Cattolica Religione, ciò, che ſi raccoglie da Teofane (*a*); e che gli Ariani convertiti foſsero rimandati alla loro ſetta, ciò, che unicamente ſi afferma dall' Anonimo Scrittore della Storia Ceſarea da Coſtanzo Cloro fino alla morte di Teodorico, aggiunto dal Valeſio a i libri di Ammiano Marcellino da eſso illuſtrati (*b*). E' facile adunque a credere, che non avendo voluto in queſto capo condeſcendere alle richieſte di Teodorico, nè far tal domanda all' Imperadore, che non potea fare, come che nell' altre due coſe, per ſalvezza comune de' Cattolici d' Italia potendole in quelle circoſtanze lecitamente domandare, ſoddisfaceſse al deſiderio di quel Principe domandandole, ed ottenendole dall' Imperadore, incorreſse perciò nella colui indegnazione. E che egli veramente reſiſteſse a queſta richieſta di Teodorico, proteſtandoſi di non voler domandare tal coſa all' Imperadore per quante minacce da quel barbaro gli ſi faceſsero, dichiarandoſi, che in altre coſe, che gli aveſse ingiunte fuora che in queſta, ſi comprometteva di ottenere da Giuſtino ciò, che aveſse deſiderato, lo ſcrive il medeſimo

(*a*) *Hoc anno* (nempe DXXV.) *Theodoricus pravis Arii ſenſibus infectus Romam occupans, Joannem Papam ad Imperatorem Juſtinum Byzantium proficiſci coegit, & pro Arianis ne hæreſi ſua per vim adducerentur legatione fungi, quandoquidem ipſe Theodoricus idem adverſus Catholicos Italiæ incolas commiſſurum minabatur.* Theophan. Chronograph. ad annum Chriſti ſecundùm Alexandrin. 516.

(*b*) *Mittens* [Theodoricus], *& evocans Ravennam Joannem Sedis Apoſtolicæ Præſulem, dicit ad eum: ambula Conſtantinopolim ad Juſtinum Imperatorem, & dic ei inter alia, ut reconciliatos hæreticos in Catholica reſtituat Religione.* (*ubi, inquit Pagius ad ann. Chriſti* DXXV. *num.* 6. Theodoricus Arianos Catholicos appellat, & hæreticos, qui Catholicam Religionem ſuſcipere coacti fuerant.)

Anonimo (*a*), il quale seguita a narrare, che costretto il Santo Pontefice ad intraprendere quel viaggio, dopo esser giunto in Costantinopoli, ed esser ivi stato accolto da Giustino come la persona stessa di San Pietro accolta averebbe, fu da quel Religioso Principe soddisfatto in tutte le richieste della sua legazione, fuora che in quella di restituire agli Ariani quelli, che dall' Arianesimo si erano convertiti alla fede Cattolica, e riconciliati colla Chiesa (*b*).

VIII. Ma, o fosse questa la cagione dello sdegno di Teodorico conceputo contro il Pontefice, o altra si fosse, quale se la persuade il Cardinal Baronio fondato sulla lettera a i Vescovi d' Italia (*c*) ascritta a Giovanni I. [la quale per altro dal comun consenso degli eruditi vien riputata spuria, e supposta], e sulla relazione di Gregorio di Turs (*d*), la quale similmente vien giudicata fallace (*e*), cioè, perche tanto fu lungi dal chiedere a Giustino la restituzione delle Chiese tolte agli Ariani, che piuttosto trovandosi egli in Oriente, quante Chiese potè trovar degli Ariani le dedicò tutte secondo il rito Cattolico, ed il simile fece in Occidente (*f*); il certo è, che tornato il Santo Pontefice dalla legazione d' Oriente, fu da Teodorico per somma ingiuria, e per incredibil fraude chiuso in carcere, dove di lì a pochi giorni consumato da i travagli, e da i disagi finì di vivere, la cui morte fu illustrata da Dio con miracoli (*g*). Dalla morte di San Giovanni accaduta alli 18. di Maggio del DXXVI. (*h*) fino a quella di Teodorico succeduta li 13. di Agosto dell' istesso anno (*i*), non corsero più, che cento, e cinque giorni, compresi l' uno, e l' altro termine; ma il Bibliotecario scrive, che non scorsero più, che novantotto dì (*k*). Vacò la Sede Apostolica, come

(*a*) *Cui Papa Joannes ita respondit: quod facturus es Rex facito citius. Ecce in conspectu tuo adsto, hoc tibi ego non promitto me facturum, nec illi dicturus sum. Nam in aliis causis, quibus mihi injunxeris obtinere ab eodem, annuente Deo, potero.* Anonymus Valesianus.

(*b*) *Cui Imperator Justinus venienti ita occurrit, ac si B. Petro: cui audita legatione omnia repromisit facturum, præter reconciliatos, qui se fidei Catholicæ dederunt, Arianis restitui nullatenus posse.* Anonymus Valesianus.

(*c*) Epist. 2. Joannis Papæ ad Episcopos Italiæ apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 745.

(*d*) Gregor. Turonens. lib. de mirac. & glor. Mart. cap. 40.

(*e*) Vide Pagium ad annum Christi DXXVI. num. 3.

(*f*) Baronius ad annum Christi DXXV. n. 8. & seqq.

[*g*] *Revertens igitur Joannes Papa a Justino, quem Theodoricus Rex hæreticus cum dolo susceptit, & in offensa sua eum esse jubet, qui post paucos dies defunctus est* (Anonymus) *qui defunctus est in custodia.* Anast. in Joanne. Hist. Miscell. cap. 15.

[*h*] Anastasius ibid.

(*i*) Anonymus Valesianus. Vide Pagium ad annum Christi 526. num. 4. & 9.

[*k*] *Post hoc factum, nutu Dei omnipotentis nonagesimo octavo die postquam defunctus est beatissimus Joannes in custodia, Theodoricus Rex hæreticus subitò interiit, & mortuus est.*

me osserva il Pagi, e dopo esso il Bianchini (*a*), e si raccoglie da Anastasio, il quale afferma, che Felice successore di Giovanni a i 12. di Luglio fu ordinato, cinquantacinque giorni. In questo tempo fu gran combattimento in Roma per l' elezione del nuovo Pontefice, sicche Teodorico si arrogò il diritto di nominarlo, e proporlo al Clero, al Senato, e al Popolo di Roma; e comeche egli nominasse un uomo cattolicissimo, e il più celebre, che allora fosse per fama di santità, qual fu San Felice IV., contuttociò lungo tempo dal Clero, e dal Popolo gli fu resistito finche fu composta la differenza con questa legge, che l' elezione secondo il pristino costume si facesse dal Clero, e che dal Re poi con regio assenso si confermasse, come si raccoglie dall' editto contro i simoniaci pubblicato da Atalarico, nipote, e successore di Teodorico (*b*), e dalla lettera del medesimo Atalarico scritta in questo proposito al Senato di Roma (*c*). Questa è la ferale origine di quella pretensione, che indotta in tempi calamitosissimi, e quando la Chiesa per ben della pace non potea fare altramente dagli Ariani Regi d' Italia, vollero poi sostenere gli Imperadori d' Oriente, di confermare l' elezione de' Romani Pontefici. Dopo l' elezione fatta in quella guisa, che si è detto di San Felice IV., morì di lì a pochi giorni Teodorico nel tempo appunto, in cui a persuasione d' un empio Giudeo, come narra l' Anonimo del Valesio, avea ordinato, che dagli Ariani s' invadessero le Basiliche de' Cattolici.

IX. Dalla serie di questo fatto potrà bene ciascheduno, che rettamente giudicar voglia, comprendere, se avesse allora la Chiesa, o il Romano Pontefice occasione, opportunità, o forze bastanti per sottrarre i fedeli dall' ubbidienza di Teodorico. Se questi cercò la libertà degli Ariani, non perciò tentò l' oppressione de' Cattolici; anzi in compenso del favore, che avea a questi sempre prestato, domandò la sicurezza de' suoi Ariani. Fu certamente biasimevole, e degno d' ogni esecrazione l' abuso, che ei fece del suo regio potere nel costringere un Romano Pontefice ad intraprendere una legazione svantaggiosa alla Chiesa; ma come potea il Pontefice resistergli senza esporre al furore di quel Principe sdegnato tutti i Cattolici d' Italia, e degli altri suoi Regni in Occidente? Resistè coraggiosamente all' iniqua richiesta di Teodorico di rendere agli Ariani coloro, che rigettato l' Arianesimo si erano colla Chiesa Cattolica riconciliati, e condescese solamente a

(*a*) Pagius ad annum Christi DXXVI. n. 5. Blanchinus in notis ad Anastasium edit. Romanæ tom. 3. in Felice IV. pag. 250.

[*b*] Apud Cassiodorum lib. 9. Epist. 15.

[*c*] Apud Cassiodorum ibidem.

quello, in cui in quelle calamitose circostanze giudicò poter condescendere per mitigare l' ira di lui. L' atroce misfatto di quel Principe nella carcerazione del Romano Pontefice, onde ne seguì la sua morte, fu degno certamente di esser punito colla di lui deposizione, massimamente avendo commesso quest' eccesso per causa di Religione. Ma chi avea da decretar questa pena? Il Pontefice carcerato, quando non avea con chi trattare, quando era nelle sue forze, quando potea somministrarli cagione di contaminare nel suo sangue le mani? E di quali ajuti si sarebbe potuto compromettere per render utile questa sua risoluzione senza suo danno, senza imminente ruina della Chiesa, senza render quel barbaro maggiormente empio, e sagrilego? Dopo la morte di San Giovanni, in tempo della vacante sede chi avea da vendicare l' eccesso di Teodorico, mancando nella Chiesa il principal Ministro di quella spiritual potestà, che talvolta averebbe dovuto eseguirsi contro di lui? Si arrogò Teodorico il diritto di nominare il Romano Pontefice, o almeno volle usurparsi quello di confermarne l' elezione. Ma promosse a quella suprema dignità non solo un uomo Cattolico, ma il più degno, che fosse allora nella Romana Chiesa, quando averebbe potuto tentare di promuovere uno se non Ariano, almeno affezionato al suo partito, da cui potesse sperar vantaggio all' Arianesimo; nel che diede a conoscere, che se egli voleva l' indennità della sua setta, non odiava perciò la Cattolica Religione, anzi in qualche modo stimava la Romana Chiesa, ed amava il suo decoro. Dopo l' assunzione di San Felice terminò di lì a poco Teodorico infelicemente i suoi giorni. In questo brieve spazio di tempo come averebbe potuto il nuovo Pontefice maturare una risoluzione di tanta importanza, qual era quella di sottrar l' Italia, e gli altri Popoli dall' ubbidienza di quel Principe? Anzi non averebbe fatta cosa imprudentissima, se essendo stato promosso al Pontificato per opera di lui, e potendo ragionevolmente sperare di renderlo sempre più mite verso i Cattolici, e verso la Romana Chiesa più benigno, l' avesse con una precipitosa risoluzione senza alcun profitto irritato? Adunque se la Chiesa non lasciò di onorare come Re Teodorico eretico, sagrilego, parricida, o qualunque altra cosa di peggio si voglia il Bossuet, se non tentò mai alcuna cosa contro il suo Regno, ciò avvenne, perche l' occasione, il tempo, l' opportunità le mancarono, non perche potestà non avesse di privarlo dell' ubdidienza de' sudditi, e conseguentemente del Regno.

X. Con tutto questo però Monsignor Bossuet dà un' aria totalmente diversa a questo fatto, e con tali colori lo rappresenta, onde altrui sembri,

ſembri, che Teodorico ſia ſtato in tutto il ſuo tempo un manifeſto perſecutore della Cattolica Religione, che in odio di eſſa voleſſe mandare a fuoco, e a ferro l'Italia, uccideſſe Boezio, e Simmaco due chiariſſimi lumi di Roma, e della Chieſa, e maceraſſe colla carcere San Giovanni Romano Pontefice, e gli altri Senatori compagni della ſua legazione, onde poi ne ſeguiſſe la morte del medeſimo Pontefice; e che finalmente aveſſe allora la Chieſa opportunità, e comodo di ſcuotere il giogo di quel Principe (*a*). Ma Teodorico non perſeguitò mai i Cattolici, non odiò mai la Cattolica Religione, e la Chieſa Romana, anzi la favorì, e fino agli ultimi de' ſuoi giorni quando ancora non avea depoſto lo ſdegno per la violenza, che ei credea fatta a i ſuoi Ariani, moſtrò di ſtimarla, promovendo al reggimento di eſſa un Sacerdote non pure Cattolico, ma de' più degni di quel grado, che i Cattolici aveſſero: non minacciò l'Italia per avverſazione, che egli aveſſe alla fede Cattolica, ma per ſicurezza de' ſuoi Ariani; e per la medeſima cagione carcerò San Giovanni, credendo che egli non aveſſe adempiute le ſue commiſſioni per la totale libertà de' medeſimi Ariani. Non ucciſe Boezio, e Simmaco per cauſa di Religione, ma per altri motivi politici, tutto che in queſto gli uccideſſe a torto, come averebbe potuto apprendere dal Baronio, il quale narrando le cagioni de' ſoſpetti conceputi da Teodorico contro que' due chiariſſimi uomini conchiude, che ſi moſſe contro di loro non per cauſa di Religione, ma per cagioni politiche, e per motivi di Regno (*b*). Anzi Boezio calunnioſamente accuſato di tradigione, fu fatto da Teodorico morire prima che dal Pontefice San Giovanni foſſe intrapreſa la legazione a Giuſtino (*c*). E Simmaco ſimilmente fu da lui fatto uccidere prima che San Giovanni dalla legazione di Coſtantinopoli tornaſſe, come narra l'Anonimo Vale-

[*a*] *Quamquam Theodoricus extra Regnum quoque ſuum Arianos tueretur, eorumque cauſa toti Italiæ extrema intentaret, ita enim in libro Pontificali eſt ſcriptum:* „ pro hac cauſa Theodoricus hæreticus exarſit in iram, & totam Italiam voluit gladio extinguere „ *Sanctum quoque Joannem Papam coegit legationem ſuſcipere ad Juſtinum Imperatorem* „ ut redderentur Eccleſiæ hæreticis in partibus Orientis, quod „ ſi non, omnem Italiam gladio perderet. „ *Idem Theodoricus Catholicos adeò ſuſpectos, & exoſos habet, ut Boetium, & Symmachum Romanæ Urbis, & Eccleſiæ lumina cæderet, Joannem verò Papam, & duos Senatores legationis ſocios* „ in cuſtodia afflictos ma„ ceravit, ita ut Beatus Joannes primæ Sedis „ Epiſcopus deficiens moreretur. „ *Tantæ igitur cædis, tantæque impietatis reum, Eccleſia Romana, Sancti Pontifices coluerunt, nullo unquam adverſus eum, poſteroſque ejus publico, occultove molimine agere viſi ſunt.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 6.

[*b*] *Ex his intelligas, non fidei cauſa, ſed regnandi jure Theodoricum eſſe commotum, ſuſpectoſque ipſi Romanos redditos conſpirationis occultæ cum Juſtino Imperatore.* Baronius ad ann. Chriſt. 525. n. 12.

(*c*) Vide Pagium ad annum Chriſti DXXV. n. 3, & ad annum DXXVI. n. 6, & ſeqq.

Valesiano, e non per alcuna causa di Religione, ma per timore, che ei volesse vendicare l' ingiusta morte di Boezio, che era suo genero (*a*). Falsamente adunque l' Autore della difesa ascrive l' ingiusta morte di questi due uomini illustri all' odio, che avea Teodorico alla Cattolica Religione. Ma quando mai si fosse egli voluto valere dell' esempio detestabile di questo Principe eretico in argomento di quella potestà, che egli pensa, che abbiano i Regi sopra l' istessa persona del supremo capo della Chiesa, e di quell' ubbidienza, che ei crede doversi da questi prestar loro veggendo chiamato dalla sua sede un Romano Pontefice, e costretto ad intraprendere una laboriosissima legazione non altramente, che se egli fosse stato uno de' sudditi di quel Principe, e avesse voluto mettere in conto di legittimo diritto d' imperio questa barbara violenza, cui non poteva quel Santo Pontefice senza grave danno della Chiesa resistere, averebbe dovuto considerare l' eterno biasimo, che ritornò a Teodorico da quest' azione, colla quale oscurò tutta la gloria delle passate sue gesta; e che l' insolente strapazzo, che egli fece della più venerabile dignità, che abbia in terra il Mondo Cristiano, restò in parte compensato dal sommo onore con cui fu ricevuto in Costantinopoli dall' Imperador Giustino il Santo Pontefice Giovanni (*b*), e dalla riverenza, che al di lui supremo grado mostrò doversi da ogni Cristiano Principe il primo di tutti i Principi tra' Cristiani, facendogli uscir incontro a riceverlo dodoci miglia fuora di Costantinopoli tutti gli ordini della Città con solenne pompa, e facendosegli incontro egli stesso adorandolo, e prostandosi umilmente in terra al suo cospetto (*c*), e volendo essere da lui solennemente coronato (*d*), tutto che fosse stato già coronato da Giovanni Patriarca di Costantinopoli. Ciò sia detto per la gente vulgare, acciocche dove vede da un Re barbaro, ed eretico iniquamente dispregiata la maestà del Vicario di Gesù Cristo, la miri ancora giustamente venerata da un Religioso Cattolico Imperadore.

§. VI.

(*a*) *Symmachus caput Senatus, cujus Boetius filiam habebat uxorem, deducitur de Roma Ravennam. Metuens verò Rex, ne dolore Generi aliquid adversùs Regnum ejus tractaret, objecto crimine, jussit interfici.* Anonymus Valesianus.

[*b*] *Solus dumtaxat Romanorum sibi decessorum urbe digressus Constantinopolim venit, miro honore susceptus est.* Marcellin. in Chronic.

(*c*) Anastas. in Joanne I. Anonym. Valesian.

(*d*) Anastasius cit. & Anonym. lib. 2. cap. 1.

§. VI.

Della controversia, che ebbe San Gregorio magno con Maurizio Imperadore per cagion della legge da questo pubblicata, con cui si proibiva a i soldati il convertirsi ne' Monasterj.

SOMMARIO.

I. *Discorso di Monsignor Bossuet sopra un passo di San Gregorio magno in proposito della legge di Maurizio Imperadore stimata dal Santo Pontefice contraria alla pietà.*

II. *Conseguenze strabocchevoli, e ingiuriose a San Gregorio, le quali direttamente si deducono dal discorso di Monsignor Bossuet.*

III. *Legge di Maurizio in parte moderata, e in parte irritata da S. Gregorio, quanti capi avesse, e in quali fosse riformata, e ridotta alla forma de' Canoni.*

IV. *Vano argomento del Bossuet per provare, che San Gregorio come Pontefice fosse soggetto all' Imperadore, ed obbligato a prestar ubbidienza alle sue leggi.*

V. *Espressioni di soggezione fatte da San Gregorio nella lettera a Maurizio, furono esagerazioni della sua rispettosa umiltà, le quali ei scrisse come privato, non come Vescovo di Roma.*

I. PEr accrescere il numero degli esempli, co' quali di secolo in secolo prima di San Gregorio VII. pretende Monsignor Bossuet dimostrare non essersi conosciuta dalla Chiesa quella potestà indiretta, che noi sosteniamo, apporta questo di San Gregorio magno verso la fine del VI. secolo nella controversia, che egli ebbe con Maurizio Imperadore per ragion della legge fatta da questo Principe, colla quale si vietava a coloro, che erano ascritti alla milizia, il monacarsi, e trasmessa a lui acciocche la pubblicasse nelle Provincie d' Italia, dicendo, che quantunque San Gregorio stimasse, e non senza ragione, che iniqua fosse, e ripugnante alla pietà questa legge di Maurizio, come quella, che ritirava gli uomini dal convertirsi a Dio (*a*), nulladimeno

(*a*) *Sexto verò seculo, vel ineunte septimo, eodem spiritu ductus Sanctus Gregorius magnus, Imperatori Mauricio, cum aliquam legem, quæ Sancto Papæ parum æqua, & pia videbatur, ab eo publicandam pro more transmitteret, hæc rescripsit.* Bossuet tom. I. par. 2. lib. 6. cap. 8.

no ei proteſtandoſi di eſſer ſoggetto all' Imperadore, ubbidì al ſuo comando, e fece in diverſe parti traſmetter la legge, contentandoſi di avvertir l' Imperadore, che quella non ſi accordava punto colla legge di Dio, come ſi raccoglie dalla piſtola, che sù queſto propoſito ſcriſſe a Maurizio (*a*). Da queſto fatto raccontato a ſuo modo, egli così argomenta: *Non ſi attribuiſce a titolo della poteſtà indiretta* [San Gregorio] *di annullar la legge poco congrua all' utilità dell' anime, come quella, che ritirava i ſoldati convertiti da i Moniſterj; ma poiche conoſceva, che l' Imperadore ſi valeva del ſuo diritto, benche non rettamente, ammoniva, piangeva, pregava, ma frattanto ubbidiva, e comandato traſmetteva agli altri la legge; e ſarebbe ſtato da ſtimarſi ſenza dubbio prevaricatore, ſe aveſſe mandata ad altri per eſſer oſſervata, e pubblicata quella legge, che egli con ſuo decreto in vigore della Pontificia poteſtà averebbe potuto diſciorre* (*b*).

II. Or io rimetto al giudizio de i Lettori il conſiderare, ſe queſto ſtraniſſimo diſcorſo poſſa mai eſſer caduto nella mente ſublime del gran Veſcovo di Meaux, e ſe queſt' Autore abbia ſaputo ben ricoprirſi ſotto il nome glorioſo di sì illuſtre Prelato. Il ragionamento, che egli fa, mira direttamente a conchiudere una delle due ſeguenti coſe, cioè, o che debbano i ſudditi non pur laici, e miniſtri de' Principi temporali, ma anche i Prelati della Chieſa, e l' iſteſſo Romano Pontefice ubbidire a i comandi ancorche iniqui di eſſi Principi, ed eſeguire le loro leggi ancorche contrarie alla pietà; o che San Gregorio conoſcendo l' empietà della legge di Maurizio, contuttociò ſe ne faceſſe eſecutore, e ſi rendeſſe ſtrumento della colui iniquità, più ſtimando l' offeſa del Principe, che l' offeſa di Dio. Ma non potendo egli aſſerire, che ſieno obbligati non dico i Prelati della Chieſa, ed il Principe di tutti i Prelati, ma neppure i ſudditi laici ad ubbidire al Principe in quelle coſe, che alla giuſtizia, e alla pietà eſpreſſamente ſi oppongono, ſenza rinunciare a tutti i principj della natural ragione, e ſenza contraddire a ſe ſteſſo, avendo in queſt' Opera mille volte detto, che a' Principi malvagj

(*a*) *Ego quidem juſſioni ſubjectus, eandem legem per diverſas terrarum partes tranſmitti feci; & quia lex ipſa omnipotenti Deo minimè concordat, ecce per ſuggeſtionis meæ paginam ſereniſſimis Dominis nuntiavi.* S. Gregorius lib. 2. Reg. Epiſt. 62.

[*b*] *Non ſibi tribuit indirectæ poteſtatis nomine, ut legem abroget animarum utilitati parum congruam, quippe quæ converſos milites a Monaſteriis abſtraheret. Sed cum intelligeret, Imperatorem ſcilicet, haud ſatis rectè, ſuo tamen jure uſum, monebat, flebat, orabat, parebat interim, & legem ad alios juſſus tranſmittebat. Prævaricator proculdubio futurus, ſi quam edito decreto pro Pontificia poteſtate ſolvere potuiſſet, ad alios quoque habendam, proferendamque tranſmitteret.* Boſſuet loc. cit.

vagj bensì nelle civili cose, ma non già in quelle, che la coscienza offendono, deesi prestare ubbidienza, e che in tal caso debbano piuttosto i sudditi incontrar la morte, che macchiare con una colpevole ubbidienza l' anima loro, convien che egli affermi, che San Gregorio, o per viltà d' animo, o per timore mondano fu un manifesto prevaricatore. E come nò? A detto di questo Scrittore conosce San Gregorio, che la legge di Maurizio non consente coll' equità, e colla giustizia, anzi discorda dalla divina legge: *Et quia lex ipsa omnipotenti Deo minimè concordat*; e contuttociò ubbidisce a Maurizio, si fa promulgatore della sua legge, la manda nelle Provincie acciocche sia osservata. O era egli tenuto ad ubbidire in questa parte al comando dell' Imperadore, o non era obbligato? Se era tenuto, adunque debbono i sudditi anche nelle cose ingiuste, e contrarie alla divina legge ubbidire a i loro sovrani, conseguenza, che rovescia tutti i principj della morale Cristiana. Se non era obbligato, adunque ubbedendo fu prevaricatore. Tale sarebbe stato per avviso del nostro Bossuet, se avendo potestà di abolir quella legge non l' avesse abolita; dunque tale sarebbe stato, se dovendo non pubblicarla la pubblicò. E certamente averebbe dovuto in questo caso S. Gregorio opporsi apertamente a Maurizio, esporre al suo sdegno il sangue, e la vita, piuttosto che ubbidire al suo comando, come fece Sant' Ambrogio quando gli fu comandato da Valentiniano di consegnare le Basiliche agli Ariani, come fecero i Vescovi d' Africa quando per l' editto di Trasimondo fu loro comandato di non celebrare ordinazioni, come fece San Giovanni Pontefice quando Teodorico l' ingiunse di chiedere a Giustino la restituzione degli Ariani convertiti. Non si contentarono questi santissimi Prelati di pregare, di ammonire, di piangere, ma vigorosamente si opposero a i comandi di que' Principi, e ricusarono apertamente di prestar loro ubbidienza, esponendosi a tutto l' empito del loro furore.

III. Ma che s' averà dunque a dire per difesa di San Gregorio? Quello certamente, che gravissimi Scrittori hanno detto, cioè, che il Santo Pontefice valendosi appunto della potestà indiretta abolì la legge di Maurizio in quella parte, ove vietava a i soldati il convertirsi a penitenza ne' Monisterj. Questo fu il sentimento d' Immaro Vescovo di Rems nel IX. secolo, Scrittore assai stimato dagli Autori Francesi per la sua libertà, e da lodarsi da tutti pe'l suo vigore sacerdotale, il qual Prelato scrivendo a Carlo Calvo dice, che Gregorio, gli Imperadori, i Vescovi, la Chiesa, la Repubblica Cristiana cospirarono a distrugger

la legge di Maurizio (*a*). Quindi con ottima ragione Lodovico Tommasino dopo l' esame di quest' affare conchiude esser certo, che S. Gregorio in realtà irritò la legge di Maurizio, benche con le parole per una certa apparenza d' ossequio stimasse di dover deferire al comando dell' Imperadore (*b*). Nè per questo dovrà dirsi, che San Gregorio mentisse allorche scrisse a Maurizio, che per aderire al suo comando egli avea trasmessa in molti luoghi la sua legge: imperocche contenendo questa legge più capi, alcuni de' quali erano degni di esser lodati dal Santo Pontefice, altri poteano ammettersi con qualche temperamento, perciò egli pubblicò la legge di Maurizio intera in quella parte, che era conforme alla mente de' Canoni, temperata in quella, che avea bisogno di moderazione, ed annullata in quella, che era contraria alla pietà, ed allo spirito della Chiesa, cioè, dove si proibiva a' soldati la conversione ne' Monisterj. Per intelligenza di che fa d' uopo avvertire, che questa legge di Maurizio data nell' anno DXCII. conteneva tre capi, come si ha dalla pistola di San Gregorio al medesimo Imperadore, cioè, che quelli, che erano impiegati nelle pubbliche amministrazioni della Repubblica non passassero agli ufficj Ecclesiastici. E questo capo fu lodato da San Gregorio (*c*). Che i medesimi amministratori delle cose pubbliche non potessero monacarsi. Questo capo da San Gregorio fu creduto doversi moderare: conciossiacosache cotali amministratori prima di entrare ne' Monisterj, o potevano render conto della loro amministrazione, e soddisfare i loro debiti, o dagli stessi Monisterj potevano esser saldate le loro ragioni (*d*). E finalmente, che coloro, che erano ascritti alla milizia, non potessero abbracciare, e professare il Monachismo. E questo capo fu del tutto rigettato

(*a*) *Quod Religiosi Imperatores, & Sanctus Gregorius magnus auctoritate Apostolica, & generali Episcoporum consensu, Ecclesiastico vigore, ac Reipublicæ Christianæ cohibente Religione, destruxerunt, velut in ejus Epistolis ad Mauritium Imperatorem, & ad plurimos Episcopos directis ostenditur.* Hincmarus lib. 12. Epist. 3.

(*b*) *Hinc liquidò constat, rè Gregorium irritasse legem Mauritii, quamquam verbis, & specietenus ab obsequio imperatoriis præceptis præstando non recesserit.* Thomassinus vet. & nov. Discipl. par. 1. lib. 3. cap. 61. n. 13.

(*c*) *Legem suscepi, in qua Dominorum pietas sanxit, ut quisquis publicis administrationibus fuerit implicitus, ei ad Ecclesiasticum officium venire non liceat; quod valdè laudavi, evidentissimè sciens, quia qui secularem habitum deferens ad Ecclesiastica officia venire festinat, mutare vult seculum, non relinquere.* S. Gregorius lib. 3. epist. 65. alias lib. 2. Epist. 62.

(*d*) *Quod verò in eadem lege dicitur, ut ei in Monasterio converti non liceat, omninò miratus sum, dum, & rationes ejus possint per Monasterium fieri, & agi potest, ut ab eo loco in quo suscipitur, ejus quoque debita suscipiantur. Nam etsi quisquam devota mente converti voluisset, prius res malè ablatas redderet, & de sua anima tanto verius, quanto expeditior cogitaret.* S. Gregorius ibid.

to dal Santo Pontefice, come contrario alla ſalvezza dell' anime (*a*). Traſmiſe adunque San Gregorio in molti luoghi a molti Veſcovi Metropolitani la legge di Maurizio, ma la traſmiſe inſieme colle ſue lettere, colle quali laſciando intero il primo capo di eſſa come conforme all' Eccleſiaſtiche leggi, le quali vietavano, che ſi ammetteſſero agli ufficj chericali coloro, che erano impiegati nelle cariche curiali (*b*), la moderò nel ſecondo capo, ordinando, che prima di riceverſi ne' Moniſterj gli Amminiſtratori delle pubbliche ragioni aveſſero renduto conto, e foſſero ſtati liberati, e diſciolti da i debiti, e dalla obbligazione contratta: abolì il terzo capo, ordinando ſolamente, che i ſoldati, che ſi affrettavano di convertirſi ne' Moniſterj, non foſſero inconſideratamente ricevuti ſenza eſame della lor vita, e ſenza la prova ricercata dagli iſtituti regolari per eſſere ammeſſi alla profeſſione monaſtica, come evidentemente ſi raccoglie dalla lettera, che egli ſcriſſe a i Metropolitani di Teſſalonica, di Durazzo, di Milano, di Nicopoli, di Corinto, di Candia, di Lariſſa, di Cagliari, di Ravenna, e di altre Metropoli, ed a' Veſcovi di Sicilia nel traſmetter che fece loro queſta legge: conchiudendo, che intorno al terzo capo di eſſa non ſi faceſſero apprenſione dell' Imperadore, poiche ei gli aſſicurava, che quello riguardava volentieri la converſione de' ſoldati, e di tutti coloro, che non erano vincolati nelle pubbliche ragioni (*c*).

IV. Da tutte queſte coſe manifeſtamente appariſce, che San Gregorio colla ſua apoſtolica autorità moderò, e riformò la legge di Maurizio

(*a*) *In qua lege ſubjunctum eſt, ut nulli, qui in manu ſignatus eſt, converti liceat. Quam conſtitutionem, ego fateor Dominis meis, vehementer expavi, quia per eam Cælorum viam multis claudit &c.*

(*b*) Vide Epiſt. S. Innocentii I. ad Victricium Rotomagen. ejuſdem Epiſt. 24. Can. *aliquantos*, & ſeq. 51. diſt. Can. 1. *eadem*, & in Decretal. lib. 1. *de obligat. ad ratiocin.*

(*c*) *Legem, quam piiſſimus Imperator dedit, ne fortaſſe hi, qui militiæ, vel rationibus ſunt publicis obligati, dum cauſarum ſuarum periculum fugiunt, ad Eccleſiaſticum habitum veniant, vel in Monaſteriis convertantur, veſtræ ſtudui fraternitati tranſmittere, hoc maximè exhortans, quod hi, qui ſeculi actionibus implicati ſunt, in Clero Eccleſiæ properè ſuſcipiendi non ſunt, quia dum in Eccleſiaſtico habitu non diſſimiliter quàm vixerant vivunt, nequaquam ſtudent ſeculum fugere, ſed mutare. Quod ſi etiam tales quique Monaſterium petunt, ſuſcipiendi nullomodo ſunt, niſi prius a rationibus publicis fuerint abſoluti. Si qui verò ex militaribus numeris in Monaſteriis converti feſtinant, non ſunt temerè ſuſcipiendi, niſi eorum vita fuit ſubtiliter inquiſita. Et juxta normam regularem debent in ſuo habitu per triennium probari, & tunc Monachicum habitum Deo auctore ſuſcipere. Qui ſi ita ſunt probati, atque ſuſcepti, & pro anima ſua pœnitentiam de perpetratis culpis agere ſtudent, pro eorum vita, & lucro cœleſti non eſt eorum converſio renuenda. Qua de re etiam ſereniſſimus, & Chriſtianiſſimus Imperator, mihi credite, omni modo placatur, & libenter eorum converſionem ſuſcipit, quos in rationibus implicatos non eſſe cognoverit.* S. Gregorius lib. 8. Epiſt. 5. juxtà novum ordinem, aliàs lib. 7. Epiſt. 11.

rizio riducendola alla forma de' Canoni : che quando egli ſcriſſe a quel Principe , che avea traſmeſſa in varie parti la ſua legge , ſcriſſe la verità , avendola realmente mandata , ma coll'aggiunta delle ſue lettere , le quali la riformavano , e la moderavano : e che finalmente Maurizio moſſo dalle ammonizioni del Santo Pontefice , e conoſcendo l'iniquità della ſua legge ſi contentò , che foſſe ſtata da quello irritata in quella parte , che alla divina legge ſi opponeva . E da ciò ancora ſi rende chiaro , che da queſto fatto , dal quale l' Autor della difeſa prende argomento di eſcludere la poteſtà indiretta , rimane eſſa mirabilmente confermata . Ma poiche egli dalle umili riſpettoſe parole di S. Gregorio nella citata lettera di Maurizio , dove il Santo ſi dice ſervo dell' Imperadore , e lo chiama ſuo Signore , affermando eſſere ſtato a lui conceduto da Dio il ſignoreggiare non ſolamente ſopra i ſoldati , ma anche ſopra i Sacerdoti, pretende , che l' iſteſſo Romano Pontefice non foſſe eſente dalla ſoggezione de' Principi temporali , e che doveſſe perciò ubbidir loro in tutto ciò , che foſſe ad eſſi piaciuto di comandargli , e riprova perciò l' opportuniſſima oſſervazione del Cardinal Baronio , il quale riflette , che San Gregorio in queſta lettera ſteſſa ſi proteſta di parlare all'Imperadore , non come Veſcovo, nè come Miniſtro della Repubblica , ma come privata perſona (*a*) , e vuole a tutti i patti , che San Gregorio foſſe ſoggetto a Maurizio ancora come Pontefice , e doveſſe come Pontefice ubbidire alle ſue leggi ; biſogna pur far vedere , che ſiccome queſta preteſa ſoggezione , a cui vuol' abbaſſare la ſuprema dignità della Chieſa , non fa niente a propoſito della preſente quiſtione , concioſſiache qualunque ſoggezione , che poſſa aver la Chieſa alla poteſtà temporale de' Principi , non eſenta queſti dalla ſoggezione alla poteſtà ſpirituale d' eſſa , e conſeguentemente non gli ſottrae dalla poteſtà indiretta , la quale eſſere ſpirituale , ed appartenere all' uſo delle chiavi abbiam ſopra dimoſtrato , così queſto diſcorſo ad altro non vale, che a dimoſtrare il poco riſpetto , che ha queſto autore alla maeſtà venerabile della più eccelſa , e ſagra dignità , che Dio ha collocata tra gli uomini in terra : e che queſto ſuo diſcorſo è oppoſto al ſentimento , che hanno eſpreſſo altre volte ſu queſto paſſo di San Gregorio non già i Baronj , i Bellarmini , ed altri Scrittori ſtimati da queſt' autore parziali per la corte di Roma , e impegnati ne' pregiudizj , e nelle prevenzioni di quella , ma gli ſteſſi Franceſi più fervoroſi difenſori della poteſtà

[*a*] *Ego autem indignus pietatis veſtræ famulus , in hac ſuggeſtione neque ut Epiſcopus , neque ut ſervus jure Reipublicæ , ſed jure privato loquor* . Epiſt. cit. lib. 3. Epiſt. 65.

potestà regale, siccome fu tra gli altri Pier di Marca Arcivescovo di Parigi, dal quale averebbe potuto intendere, che *il principato della Sede Apostolica non può abbassarsi a tal servitù, onde possa dirsi soggetto al comando di alcun Principe, e prestargli ubbidienza; e che perciò da questo si rende chiaro, che per altro titolo fuora di quello del Sommo Pontificato prese la cura San Gregorio di pubblicar la legge di Maurizio, non potendo ad alcun comando esser sottoposto il fastigio di quella somma autorità, e dignità* (a).

V. Quelle significazioni adunque di soggezione, che San Gregorio in questa lettera mostra di professare a Maurizio, altro non sono, che esagerate espressioni della sua modestia, la quale come lo induceva a nominar se stesso servo de' servi di Dio, e chiamar i Sacerdoti suoi fratelli, e i laici di ordinario carattere suoi signori, come attesta Giovanni diacono nella sua vita (b); così maggiormente lo muoveva a dichiararsi soggetto all' Imperadore, e ad appellarlo suo signore. E certamente non può ad altro attribuirsi, che ad una esagerazione del suo rispetto il dire, che Dio avea dato ogni cosa in mano a Maurizio, e il signoreggiare non solamente sopra i soldati, ma ancora sopra i Sacerdoti (c); in quella guisa, che esagerò quando disse in questa medesima pistola, che dal Cielo era stata data a Maurizio potestà sopra tutti gli uomini (d), essendo certo, che l' Imperadore non avea potestà neppure sopra la millesima parte degli uomini; e quando disse, che Maurizio era suo signore prima ancora, che egli fosse signore di tutti (e). Or siccome chi volesse da questi passi dedurre, che San Gregorio stimasse aver Dio conceduto a Maurizio la signoria sopra tutti gli uomini, ed essere stato questo Principe suo sovrano quando era privato, condurrebbe a delirare quel Santo Pontefice, così lo stesso fa quest' Autore, quando dal passo di lui allegato inferisce esser stata mente

(a) *Sanè Apostolicæ Sedis Principatus ad eam servitutem demitti non potest, ut jussioni Principis subjectus dicatur, eique obedientiam exhibeat. Quare vel hinc patet, alio titulo quàm summi Pontificatus, publicandæ legis curam suscepisse Gregorium. Nullis enim præceptis, iterum dico, vel delegationibus submitti potest summæ illius auctoritatis, & dignitatis apex.* Petrus de Marca in Prolegom. ad Opus de concord. Præfat. 2.

(b) *Quantæ humilitatis Gregorius fuerit cum ex multis, tum maximè ex his manifestissimè poterit deprehendi, quòd omnes Sacerdotes fratres, & comministros.... at verò laicos dominos, & fœminas dominas in suis litteris nominabat.* Joannes Diaconus in vita S. Gregor. lib. 4. cap. 58.

(c) *Valdè autem mihi durum videtur, ut ab ejus servitio milites suos prohibeat, qui ei, & omnia tribuit, & dominari eum non solum militibus, sed etiam Sacerdotibus concessit.* S. Gregor. Epist. cit. ad Mauritium.

[d] *Ad hoc enim Dominorum meorum pietati potestas super omnes homines data est.*

(e) *Ex illo jam tempore Dominus meus fuisti, quando adhuc Dominus omnium non eras.* ibid.

mente di San Gregorio, che Dio avesse dato in mano ogni cosa all' Imperadore, e gli avesse conceduta vera signoria sopra se stesso come Pontefice, e sopra tutti i Sacerdoti. Ma tanto più sicuramente potea San Gregorio in questa lettera dare sfogo alla sua Cristiana umiltà, e sentire bassamente di se stesso senza pregiudizio della sua suprema autorità, quanto che si era espresso da principio, che ei parlava all' Imperadore non come Pontefice, ma come privato: imperocche come Pontefice fece vedere col fatto, che ei seppe valersi dell' autorità del suo grado nel sottoporre al suo giudizio le leggi stesse dell' Imperio, che riguardavano materie spettanti alla salute dell' anime, e contenute sotto il soggetto di quello spiritual potere, che alla Chiesa unicamente appartiene.

§. VII.

Di altri esempli del settimo secolo addotti dal Bossuet degli Imperadori Monoteliti.

SOMMARIO.

I. *Parole di San Massimo, ed esempli degli Imperadori Monoteliti non deposti dalla Chiesa, addotti da Monsignor Bossuet.*

II. *Editto fatto da Eraclio in pregiudizio della retta fede a persuasione di Sergio Vescovo di Costantinopoli fu condannato da Severino, e da Giovanni IV. Romani Pontefici, e ritrattato da Eraclio stesso.*

III. *Costante Imperadore ubbidisce agli ordini delle Sede Apostolica facendo abbruciare l' editto di Eraclio, e dà buoni documenti della sua retta fede.*

IV. *Paolo Vescovo di Costantinopoli ottiene con fraude la comunione della Chiesa Romana: viene accusato da' Vescovi Cattolici alla Santa Sede: induce Costante sotto pretesto di conciliar la pace della Chiesa a pubblicare il Tipo, e da Teodoro Romano Pontefice è condannato, e deposto.*

V. *San Martino I. nel Concilio Lateranense condanna l' eresia de' Monoteliti, e il Tipo di Costante, converte con un prodigio, e riconcilia alla Chiesa Romana Olimpio Esarco, che per ordine di Costante gli avea insidiata la vita. Da Calliopa Esarco rapito di notte, e fatto trasportare in Nasso, e poi in Costantinopoli soffre lunghe, e diverse prigio-*

prigionie, tollera incredibili oltraggi, e ſtrapazzi: accuſato falſamente di fellonia, e ſpogliato iniquamente delle inſegne Pontificali vien rilegato nell' Iſola di Cherſone, dove paſſa alla celeſte gloria.

VI. *Conſiderazioni ſopra gli atti contro San Martino, da' quali s' inferiſce, che egli non avea luogo, nè opportunità di uſar con profitto la poteſtà indiretta contro Coſtante, e che non diede alcun ſegno d' oſſervar l' Imperadore come legittimo Principe.*

VII. *Coſtante ſi ſtudia naſcondere la vera cagione dell' odio conceputo contro San Martino; finge in lui delitti di fellonia per non far credere, che lo perſeguitaſſe per cauſa di Religione; e uſa tutte le arti per apparir Cattolico della medeſima fede colla Chieſa Romana.*

VIII. *Coſtante trattato come Cattolico dal Romano Pontefice Sant' Eugenio. Portento d' ereſia di Pietro Coſtantinopolitano contrario al Tipo, trovato da eſſo per apparir Cattolico. San Vitaliano Romano Pontefice riguarda come Cattolico l' Imperador Coſtante, il quale riceve onorevolmente i Meſſi di quello, e per gli ſteſſi manda ricchi doni da offerire a San Pietro. Economia della Chieſa Romana uſata con Coſtante da i Romani Pontefici in non condannarlo come eretico, dimoſtra vano l' argomento del Boſſuet contro la poteſtà indiretta.*

IX. *Conflitto di San Maſſimo con Teodoro Veſcovo di Ceſarea, e co' Miniſtri imperiali, i quali lo tacciano da nemico de' Greci, e dell' Imperadore, confeſſano la verità della fede Cattolica, e pretendono, che il Tipo a quella non ſi opponga. Proteſta di San Maſſimo di ubbidire all' Imperadore in tutte le coſe temporali fatta per giuſtificarſi dalla taccia datali di diſubbidiente, non appartiene al punto della preſente quiſtione.*

I. COnfondendo quì l' Autore della difeſa, come è ſuo coſtume, più coſe in un faſcio ſenza oſſervare alcun ordine di tempi, apporta in primo luogo le parole di San Maſſimo Abbate, il quale tuttoche perſeguitato dagli Imperadori Monoteliti in odio della fede Cattolica da lui egregiamente difeſa, proteſtò nulladimeno avanti il coſpetto di Dio, e degli Angioli ſuoi, che in qualunque coſa temporale, e coruttibile con queſto ſecolo, la quale l' Imperador, che tanto lo veſſava gli aveſſe comandata, ei lo averebbe prontamente ubbididito (a). Indi ſoggiunge, che condotti da queſto medeſimo ſpirito i ſanti

(a) *Ecce ego dico, audiente Deo, ac Sanctis Angelis, & omnibus vobis, quoniam quidquid juſſerit mihi ſupra quacumque re cum hoc ſeculo deſtruenda, & corrumpenda, prompte faciam.* Sanctus Maximus Collat. cum Theod. Epiſc. Caſ.

i ſanti Pontefici, e martiri Martino, ed altri, dichiararono eretici i decreti di Eraclio, e di Coſtante, cioè, l' Ecteſi di quello, e il Tipo di queſti, tollerarono l' eſilio, e la morte per la fede, ma perſeverarono nella fedeltà, e nell' oſſequio verſo gl' Imperadori (*a*). Ma per iſtrigare il gruppo di queſta mataſſa biſogna reſtituir le coſe a i luoghi loro, e parlar prima dell' Ecteſi di Eraclio, indi del Tipo di Coſtante, e poi del paſſo allegato di San Maſſimo.

II. In quanto adunque al decreto, o editto attribuito ad Eraclio Imperadore, e detto vulgarmente *Ecteſi*, è da ſupporſi, che Sergio Patriarca di Coſtantinopoli, o principal Autore, o certamente propagatore del Monoteliſmo, dopo aver con lettere fraudolenti ingannato il Pontefice Onorio I., rappreſentandoli falſamente, eſſere alcuni, i quali aſſerivano, che erano in Criſto Signor noſtro due volontà tra loro contrarie, una dello ſpirito, e l' altra della carne, per ottenere con queſt' inganno da quel Pontefice o la dichiarazione di una ſola volontà in Criſto, come atteſtano San Giovanni IV., che di lì a pochi meſi ſucceſſe nel trono apoſtolico ad Onorio, nella piſtola a Coſtantino figliuolo di Eraclio (*b*), e San Maſſimo Abbate allora vivente nella piſtola a Marino Prete [*c*]; o per ottenere dalla Sede Apoſtolica, che foſſero ſoppreſſi i nomi di una, o di due volontà, col preteſto di non dare occaſione di ſcandalo agli Eutichiani [*d*], ma col reo fine di ſtabilire in Criſto non già una volontà umana conſenſiente in tutto alla divina, ma una ſola volontà nelle due nature; compoſe una eſpoſizion della fede, nella quale come che ſi aſſeriſſe eſpreſſamente una ſola volontà in Criſto Signor noſtro come dottrina de' Santi Padri, ſi proibiva nulladimeno in avvenire il predicare, o una volontà, o due in Criſto (*e*). Alla qual formula, o eſpoſizione diede il nome di Ecteſi; e per darle maggior autorità la fece ſottoſcriver ad Eraclio, ſpacciare ſotto il ſuo nome, e confermare poi in un Conciliabolo di Coſtantinopoli, che egli tenne nel DCXXXVIII., come ſi raccoglie dal Concilio Lateranenſe celebrato ſotto San Martino I. Papa (*f*). Dopo Onorio eſſendo ſtato eletto Pontefice Severino nell' anno DCXXXX., ed eſſendo allora Patriar-

(*a*) *Quo ſpiritu Sancti Pontifices, ac martyres Martinus Papa, & alii, Heraclii, & Conſtantis Decreta, Ecteſes nimirum, ac Typos, hæretica declararunt, pro fide exilia, & mortes tolerarunt, erga Imperatores in fide, & in obſequio perſtiterunt.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 10.

(*b*) Ex Collectan. Anaſtaſii Bibliothec. a R. P. Sirmondo editis. Biblioth. VV. PP. edit. Lugdun. anno 1677. tom. 12. pag. 835.

(*c*) Ex Collect. Anaſtaſii Bibliothec. VV. PP. loc. cit. 836.

(*d*) Epiſt. Sergii ad Honorium relata actione XII. ſextæ Synodi.

(*e*) Ecteſis Heraclii relata in Concil. Lateranen. ſub Martino I. Secretario II.

(*f*) Concil. Lateranen. ſub Martino I. Secret. I.

Patriarca di Costantinopoli Pirro succeduto a Sergio nel DCXXXIX., il qual Pirro in un Conciliabolo di Costantinopoli avea fatta nuovamente confermar l' Ecteſi, come ſi raccoglie dall' Autore del greco Sinodico, e da San Maſſimo nella diſputa, che egli ebbe con Pirro, fu mandata la medeſima Ecteſi a Severino acciocche a quella ſi ſottoſcriveſſe; il quale per altro fu tanto lungi dal conſentire in queſta iniquità, che piuttoſto in un Sinodo la condannò, come ſi raccoglie dal Concilio Romano ſotto Martino, e dal Diurno de' Romani Pontefici (*a*): dopo di che paſsò all'altra vita, non avendo tenuta la Sede, che due meſi, e quattro giorni, come ſcrive Anaſtaſio. Aſſunto alla Cattedra apoſtolica nello ſteſſo anno DCXL. Giovanni IV., queſti nel principio dell' anno DCXLI. adunato un Sinodo, di cui fanno menzione Teofane all' anno XX. d' Eraclio, e gli atti di San Maſſimo appreſſo il Baronio (*b*), condannò l' Ecteſi, e ne ſcriſſe a Pirro Veſcovo di Coſtantinopoli. Saputaſi in tanto da Eraclio la condanna di queſta formula, che portava il ſuo nome, con pubblico editto ſi dichiarò, che quella non era ſua, che egli non l' avea dettata, nè comandato avea che ſi faceſſe, ma che avendola compoſta Sergio Patriarca alcuni anni prima, queſti l' avea pregato, che ſi propoſeſſe col ſuo nome, e colla ſua ſottoſcrizione, e che egli avea ſolamente aſcoltate le colui preghiere, ma che ora conoſcendo, che ſopra di eſſa eran nate conteſe, ei ſi dichiarava, che quella non era ſua. Di queſta pubblica dichiarazione di Eraclio ne fa piena fede San Maſſimo recitando le parole della lettera di quel Principe (*c*), e ſoggiungendo, che ei mandò queſta dichiarazione a Giovanni Papa, che avea condannata l' Ecteſi, come appariva nelle lettere ſcritte a Pirro (*d*). Queſta dichiarazione di Eraclio fatta da lui nel principio dell' anno DCXLI. poco prima della ſua morte accaduta gli 11. di Febbrajo dello ſteſſo anno fa conoſcer chiaramente, che l' Ecteſi non era parto di quel Principe, e che altra colpa in quella non

(*a*) Concil. Lateranen. ſub Martino I. Secret. III. Diurn. Rom. Pont. cap. 6. titul. 6.

(*b*) Baron. ad annum DCXL. num. VII.

(*c*) *Ille quippè ſentiens* [Eraclius], *quod in vituperationem ejus in Occidente quidam prorumperent; per epiſtolam liberum ſe fecit ab Eccleſiæ quærimonia, ſcribens:* „ Ecteſis non eſt mea: neque enim ego, vel „ dictavi, vel juſſi, ut fieret. Sed cum „ hanc Sergius Patriarcha compoſuiſſet ante „ quinque annos priuſquam ab Oriente re„ pedaſſem, deprecatus eſt me cum ad hanc „ felicem perveniſſem Urbem, ut nomine „ meo proponeretur cum ſubſcriptione, & „ ſuſcepi deprecationem illius. Nunc verò „ cognoſcens, quòd quidam ſuper ea alter„ cantur, cunctis facio manifeſtum, quia „ non eſt mea.

(*d*) *Hanc fecit juſſionem ad Beatum Joannem Papam condemnantem Ecthesim in his, quæ ſcripſerunt tunc ad Pyrrhum.* S. Maxim. in Collat. coram Principibus in Secret. ex Collectan. Anaſtaſ. Biblioth. Bibliothec. VV. PP. edit. cit. tom. 12. pag. 830.

avea, che l' averle prestato il suo nome, e che non solo ei non fu pertinace nel sostenerla, ma espressamente la ritrattò allorche seppe essere stata condannata. Per la qual cosa nessuna giusta occasione avea la Sede apostolica di non riconoscerlo come Principe legittimo. Onde non si sa a qual proposito faccia quì menzione il Bossuet dell' Ecteſi d' Eraclio, e metta questo Principe nel numero de' persecutori della Cattolica fede.

III. Parlando ora del Tipo di Costante convien sapere, che avendo Giovanni dopo la morte d' Eraclio scritto a Costantino suo figliuolo, che gli era succesſo nell'Imperio, sopra il medesimo affare dell'Ecteſi, per la quale ei riputava, che venisse a riprovarsi la dottrina del Pontefice San Lione, e del Concilio di Calcedonia, e pregato quel Principe a torre da i luoghi pubblici dove era affissa, e stracciar la detta Ecteſi [*a*], quando giunsero queste lettere del Papa in Costantinopoli essendo stato tolto dal Mondo Costantino per insidie della Matrigna Martina, e succedutoli nell' Impero Costante suo figliuolo, rispose questi alla pistola di Giovanni significandoli [come abbiamo dagli annali di Eutichio Patriarca Alessandrino], che avea già eseguiti i suoi ordini, che avea approvato, che dovesse brugiarsi la carta dell' Ecteſi, con cui calunniavasi San Lione, e il Concilio Calcedonese, e che l' avea consegnata alle fiamme (*b*). Ma più chiaramente la medesima cosa si raccoglie dalla pistola di Teodoro Papa succesſor di Giovanni scritta a Paolo Vescovo di Costantinopoli, nella quale attesta, che Costante col suo comando avea distrutto ciò, che Pirro avea fatto in sovversione della fede (*c*). Da questa lettera si corregge l' errore d' Eutichio Alessandrino, il quale attribuisce la risposta alla lettera di Giovanni IV. non a Costante, ma a Costantino Pogonato, il quale non ebbe l' Impero se non lungo tempo dopo la morte non pur di Giovanni, ma anche

(*a*) *Inspiret ergo divina clementia christianissimæ pietati vestræ, & cum sitis custodes immaculatæ fidei nostræ, vos ad compunctionem incitet, quo eos, qui novis sunt adinventionibus corrumpendi, imperatoriis sanctionibus arceatis, & prædictam chartam, quæ in scandalum properat fidei, & locis publicis est suspensa, præcipiatis depositam scindi.* Epist. Joannis IV. ad Constantinum Aug. ex Collectaneis Anastasii tom. 12. Biblioth. VV. PP. edit. cit. pag. 835.

(*b*) *Accepimus sancte excellens mandatum tuum .... atque illud, quod de charta comburenda, in qua calumniæ essent in Leonem Patriarcham Romanum Sanctum, & in Concilium Chalcedonense, ratum habuimus, ipsamque igni tradidimus.* Annales Eutichii Alexandrin. tom. 2. edit. Oxonien. pag. 335.

(*c*) *Cum ea, quæ a Pyrrho adversus Apostolicam fidem nostram ad subversionem Synodalium decretorum prolata sunt, tam per dogma Sedis Apostolicæ, quod expositum est a Prædecessore nostro, quàm per jussionem filii nostri clementissimi Principis destructa sunt.* Synodica sanctissimi Theodori Papæ ad Paulum Patriarcham Constantinopol. ex Collectan. Anastasii tom. 12. Bibliothec. VV. PP. edit. cit. pag. 839.

che di Teodoro: e parlando queſti del Principe, che imperava in ſuo tempo, e che avea ſeguite le dichiarazioni del ſuo predeceſſore, di altri non potè parlare che di Coſtante, il quale nel principio dell' imperio diede queſto buon documento della ſua cattolicità.

IV. Ma eſſendo ſtato Pirro coſtretto ad abbandonare colla fuga la ſedia di Coſtantinopoli a cagione di un tumulto popolare ſollevato contro di lui per ſoſpetto, che egli aveſſe coſpirato nella morte di Coſtantino colla di lui Matrigna Martina Auguſta, e promoſſo in ſuo luogo a quel trono Patriarcale Paolo Economo della Chieſa Coſtantinopolitana, coſtui ſi portò sì deſtramente nella ſinodica, che ſcriſſe a Teodoro Papa ſucceduto a Giovanni IV. nel DCXLII., che riportò dal Pontefice egregia lode della ſua fede (*a*). Trovò nulladimeno Teodoro che riprendere in Paolo, poiche non avea fatta torre da i luoghi pubblici la carta dell' Ecteſi, la quale dall' iſteſſo Imperadore era ſtata abolita (*b*). Tollerò anche di malavoglia, che Paolo foſſe ſtato ſoſtituito a Pirro non canonicamente depoſto, e ne ſcriſſe perciò a i Veſcovi ordinatori di Paolo (*c*), tantopiù, che egli avea pregato l' Imperadore, che faceſſe venir Pirro a Roma acciocche ſinodicamente foſſe diſcuſſa la ſua cauſa, e rimaneſſe egli canonicamente giudicato (*d*). Ma non potendo Paolo tener lungamente chiuſo nel ſeno il veleno bevuto dell' ereſia, cominciò a vomitarlo pubblicamente; per la qual coſa ne fu accuſato alla Sede apoſtolica da i Veſcovi di Cipro, i quali nell' anno DCXLIII. ragunati in un Sinodo ſpedirono una ſinodica a Teodoro, chiamandolo *Padre de' Padri*, *e Papa univerſale*, riferita negli atti del Concilio Lateranenſe ſotto San Martino (*e*). Commoſſi ancora i Padri Africani dalla perfidia di Paolo, e volendo mandar Legati ad ammonirlo, riſolverono prima ſpedire una ſinodica al Romano Pontefice ſottoſcritta da tre Primati delle Provincie, Bizacena, Numidia, e Mauritania, riportata negli atti del detto Concilio Lateranenſe, nella qual lettera aſſeriſcono ſeguire eſſi le antiche regole della Chieſa di non trattar coſa alcuna nelle Provincie anche lontane ſenza prima farne

(*a*) *Quoniam a fide hominum corda purgantur, lecti apices dilectionis veſtræ, limpidæ fidei fluenta vos de fontibus Salvatoris hauſiſſe, & ſicut prædicamus prædicare ... manifeſtarunt*. Epiſt. cit. Theod. Papæ ad Paulum Conſtantinopolitan.

(*b*) *Quamobrem fraternitas tua a publicis locis chartam, quæ ſuſpenſa, pridemque caſſata fuerat, non abſtulit?* Epiſt. cit.

(*c*) Epiſt. Theod. Papæ ad Epiſcopos conſecratores Pauli &c. ex Collectan. Anaſtaſii Bibliothec. cit. pag. 840.

(*d*) *Ut ſupradictum Pyrrhum ad hanc Romanam Urbem jubeat mitti, quatenus Conventu Synodico a nobis effecto, pro ſua temeritate judicetur*. Epiſt. Theodori Papæ ad Paulum Patriarcham Conſtantinop. loc. cit.

(*e*) Concil. Lateranen. ſub Martino I. Secretario II.

partecipe la Sede apoſtolica, ed aſpettare dalla ſua autorità quel giudizio, onde in tutte le altre Chieſe come da nativo lor fonte per tutte le regioni del Mondo derivaſſe la pura, ed incorrotta fede (*a*). Sollecitato adunque da queſte lettere il Pontefice mandò in Coſtantinopoli Apocriſarj a Paolo per ammonirlo, e gli ſcriſſe ancora ſeveramente riprendendolo, come appariſce dalla riſpoſta del medeſimo Paolo a queſte lettere del Romano Pontefice, che oggi non ſi rinvengono, riferita negli atti del Concilio Lateranenſe ſotto San Martino; nella qual riſpoſta cerca coprire il Monoteliſmo nella medeſima maniera, che Sergio l'avea eſpreſſo nell' Ecteſi, aſſerendo una ſola volontà in Criſto ad eſcluſione di due volontà contrarie (*b*), che era il ſolito fraudolento velame del Monoteliſmo, quaſi che non di una ſola volontà fiſica, ma di una volontà morale parlaſſero, per la concordia della volontà umana colla divina in Criſto Signor noſtro. Ma nulladimeno veggendo ſcoperta la ſua fraudolenza, e che egli perciò era in odio a tutti i Cattolici maſſimamente d'Occidente, pensò in altra maniera di mettere al coperto la ſua perfidia, e d'inſidiare meno paleſamente alla retta credenza. Compoſe per tanto una formula di fede, in cui col bel preteſto di pace, e di concordia ſi proibiva parlare di una, o di due volontà in Criſto, e ſi aboliva l'Ecteſi d'Eraclio, come quella in cui quantunque ſi faceſſe la ſteſſa proibizione, ſi aſſeriva nulladimeno una ſola volontà in Criſto come dottrina de' Padri, penſando così l'uomo aſtuto di contentare i Cattolici. Pubblicò poi queſta formula, la quale fu detta Tipo come chiamavanſi ſovente gli editti imperiali, a nome di Coſtante Auguſto, il quale ei induſſe a farſi compagno della ſua nequizia; la qual pubblicazione accadde nel DCXLVIII. correndo la ſeſta indizione, come ſi raccoglie dal Concilio Lateranenſe ſotto Martino (*c*). Meritamente adunque queſto Tipo, come che portaſſe il nome di Coſtante, fu da' Padri del detto Concilio Lateranenſe attribuito a Paolo (*d*).

A Paolo

(*a*) *Antiquis enim regulis ſancitum eſt, ut quidquid quamvis in longinquo poſitis ageretur Provinciis, non prius tractandum, vel accipiendum ſit, niſi ad notitiam almæ Sedis veſtræ fuiſſet reductum, ut hujus auctoritate juſta quæ fuiſſet pronunciatio firmaretur, indèque ſumerent cæteræ Eccleſiæ veluti de natali ſuo fonte prædicationis exortium, & per diverſas totius Mundi Regiones puritatis incorruptæ maneant fidei ſacramenta ſalutis.* Epiſt. Aphricanorum Epiſcoporum ad Theodorum Papam in Concil. Lateran. Secretario II. apud Labbè tom. VII. Concil. edit. Venet. col. 131.

(*b*) Epiſtola Pauli Conſtantinopolit. ad Theodorum Papam in Concil. Lateran. ſub Martino I. Secretar. IV. apud Labbè loc. cit. col. 227. & ſeqq.

(*c*) Concilium Lateran. ſub Martino I. Secretario IV.

(*d*) *Offeratur ad noſtram audientiam Typus, qui nuper compoſitus eſt perſuaſione Pauli Conſtantinopolitani Antiſtitis contra orthodoxam fidem.* Concil. Lateranen. ſub Martino I. Secret. IV. apud Labbè loc. cit. col. 238.

A Paolo ſimilmente fu aſcritto il Tipo dagli Abbati, e Monaci di varie nazioni nel libello offerito al detto Concilio Lateranenſe, e recitato nel medeſimo (*a*). Quindi è, che Paolo dopo eſſere ſtato da Teodoro inutilmente ammonito, ripreſo, e ſgridato, fu dal medeſimo ſcomunicato, e depoſto, come ſi raccoglie dal citato libello degli Abbati, e de' Monaci, e come narra l'Autore della vita di Teodoro Papa nel Pontificale Romano (*b*); ciò, che avvenne, o nel fine dell'anno DCXLVIII., o prima del Maggio del DCXLIX.

V. Eſſendo morto alli 13. di Maggio del DCXLIX. Teodoro, e ſuccedutoli nel Pontificato San Martino primo di queſto nome nel meſe di Luglio dello ſteſſo anno, queſto ſantiſſimo Pontefice pensò toſto di ſpiantare il Monoteliſmo ponendo la falce alla radice, ed adunato in Roma nella Baſilica Lateranenſe un Sinodo di cento, e cinque Veſcovi, cui diede principio alli cinque d'Ottobre del DCXLIX., e terminò la vigilia di tutti i Santi, diſcuſſi in più ſeſſioni così li ſcritti de' Monoteliti, come le teſtimonianze de' Santi Padri con ſomma diligenza, ed accuratezza, con venti ſagratiſſimi Canoni ſconfiſſe il Monoteliſmo, ſpiantandolo dalle ſue fondamenta, eſpoſe con ſomma chiarezza la Cattolica fede, ovviando a tutte le fraudi degli eretici, condannò Ciro Aleſſandrino inventore di queſta ereſia, Sergio, Pirro, e Paolo propagatori di eſſa, e con queſti condannò anche come eretico il Tipo di Coſtante nel XIX. Canone. E tanto fu più degno di ammirazione il coraggioſo zelo di queſto gran Pontefice, quanto che eſſendo venuto in Roma Olimpio Eſarco coll'eſercito, e con commiſſione dell'Imperadore di far ſottoſcrivere al Romano Pontefice, o per forza, o per fraudolenza il Tipo, in tempo appunto, che ei celebrava il Concilio, non ſi rimaſe non pertanto di continuare queſta ſant'opera. Ed avendo inutilmente tentato Olimpio di commuovere a ſedizione l'eſercito contro il ſanto Pontefice, ingiunſe al ſuo porta ſpada, che mentre eſſo Eſarco foſſe per ricevere dalle mani del ſanto Pontefice la ſagratiſſima comunione, ei l'uccideſſe. Ma rimaſto coſtui cieco nel punto di eſeguire l'eſecrabile eccesſo, atterrito Olimpio da queſto prodigio ſi riconciliò col Pontefice, e gli manifeſtò il comando, che avea dell'Impera-

(*a*) *Cum quibus & Typum, qui nunc contra orthodoxam fidem factus eſt ex ſubreptione, non ex ſtudio, & mente piiſſimi noſtri Imperatoris, ſed ſuaſione importuna, & falſiloquio Pauli depoſiti a Prædeceſſore veſtræ Sanctitatis Theodoro ſanctiſſimæ recordationis, veſtræ Apoſtolicæ Sedis anathemati ſubmittimus.* Concil. Lateranen. ſub Martino I. Secret. II.

(*b*) Anaſtaſ. in Theodoro.

peradore, e partito da Roma coll' esercito andò in Sicilia (*a*). Terminato adunque felicemente il Concilio trasmise gli atti Sinodali a i Vescovi di Africa, e gli mandò ancora all' Imperadore accompagnati da una sua lettera, nella quale usò tal moderazione, che a lui non riferiva la colpa della pubblicazione del Tipo, ma bensì a Paolo Costantinopolitano, che l' avea malamente persuaso a pubblicarlo a suo nome, esortandolo nel tempo stesso a custodire la Cattolica fede; onde nel titolo lo chiamò figliuolo amante di Dio, e di Gesù Cristo [*b*]. Ma saputosi da Costante la condannagione del Tipo fatta da San Martino nel Concilio Romano, e stimolato da Paolo si accese di tanto sdegno contro il santo Pontefice, che risolvè discacciarlo dalla sede Romana, e di sagrificarlo al suo furore. Temendo nulladimeno, che fatta manifesta la vera cagione dell' ira sua non ne riportasse eterno biasimo da tutto il mondo Cristiano, trovò false cagioni per opprimerlo con qualche onesto colore, fingendo in lui delitti, e corrompendo una scellerata turba di falsi calunniosi testimonj per convincerlo; tra i quali delitti uno era, che egli avesse cospirato, e machinato co' Saraceni contro il Romano Imperio, e la persona dell' Imperadore, e che fosse stato cagione della vastazione dell' Occidente, e partecipe de' consigli di Olimpio Esarco, il quale in Sicilia, come narra il Bibliotecario, perdè l' esercito imperiale disfatto da' Saraceni (*c*). Tutto ciò vien narrato da un discepolo del santo Pontefice, testimonio oculato, nella relazione, che fece degli atti ingiustissimi fatti contro di lui (*d*). Dal che apparisce, che la riconciliazione d' Olimpio Esarco colla Chiesa Romana diede il pretesto alla calunniosa accusa. Meditata in questa guisa l' empia trama, fu dato ordine dall' Imperadore a Teodoro Calliopa succeduto ad Olimpio nell' Esarcato, che con forza armata sorpreso il santo Pontefice, lo mandasse in Costantinopoli. Il qual Calliopa entrato di notte tempo

(*a*) *Videns ergo Olympius Exarchus quia manus Dei circumtegebat Martinum sanctissimum Papam, necesse habuit cum eo concordare, & omnia, quæ ei jussa fuerant, eidem sanctissimo viro indicare. Qui facta pace cum sancta Dei Ecclesia, colligens exercitum profectus est Siciliam.* Anastas. in vita Sancti Martini.

(*b*) *Domino piissimo, & serenissimo, victori, triumphatori, filio diligenti Deum, & Dominum nostrum Jesum Christum Constanti Augusto &c.*

(*c*) Anastas. in Martino I.

[*d*] *Erant autem inter accusatores infelices Imeritus, & Theorinus, & reliqui quasi numero viginti primores milites, & reliqui accusatores; jurabant autem ad sancta Evangelia, & sic testificabantur. Primicerius sanè omnium accusantium erat Dorotheus Patricius Ciliciæ, qui jurans dixit, quoniam quinquaginta capita si haberet, non oporteret eum vivere, eo quod solus subvertit, & perdidit universum Occidentem, & delevit, & revera unius consilii fuit, & inimicus homicida Imperatoris, & Romanæ urbanitatis.* Ex Collectan. Anastasii tom. 12. Bibliothec. VV. PP. edit. cit. pag. 844. col. 2.

tempo con mano armata nel Patriarchio Lateranenſe circa l' ora ſeſta della notte [come narra l'iſteſſo S. Martino nell' epiſtola a Teodoro], benchè afflitto dalla podagra (*a*) lo traſportò fuora del Palazzo, e lo conduſſe al Porto Romano, indi il 19. di Giugno del DCLIII. poſto dentro una nave, dopo lungo giro fu con guardie armate portato all' Iſola di Naſſo una delle Cicladi del mare Egeo, dove fu ritenuto ſotto ſevera, e rigoroſa cuſtodia quaſi un anno (*b*). Indi nell' anno DCLIV. traſportato in Coſtantinopoli, ed ivi chiuſo in carcere ſenza poter favellar con alcuno, dove ſtette riſtretto per lo ſpazio di novantatre giorni, cioè, dalli 18. di Settembre del DCLIV. ſino alli 19. di Dicembre dello ſteſſo anno, fu poi in queſto giorno tratto dalla prigione, e coſtretto a comparir in giudizio, fu portato dinanzi al Procurator Fiſcale della Chieſa Coſtantinopolitana, dove oppreſſo dalle calunnie di molti falſi ſpergiuri teſtimonj, ſenza eſſer aſcoltato, quaſi reo convinto di fellonia, e di tradigione, violentemente ſpogliato delle veſti, e dell' inſegne Pontificali, e carico di catene fu ſtraſcinato dentro altro più tetro, e igniominioſo carcere detto di Diomede nel Pretorio del Prefetto, ove li convenne ſtar rinchiuſo tra gli omicidi, ed altri ſcellerati per lo ſpazio di ottantacinque giorni. E quì ſenza riferire dall' una parte gli eſecrandi ſtrapazzi, e i ſagrileghi oltraggi fatti nella dignità, e nella perſona del ſantiſſimo Pontefice, e dall' altra la di lui invitta pazienza, e infrangibil coſtanza nel tollerar l' atrocità di tanti eccеſſi, e la perverſità di tanto ſcellerato giudizio, le quali coſe ſi poſſon leggere, non ſenza però ammirazione inſieme, ed orrore, con quello, che ſi è detto del tempo della di lui prigionia, nella memoria, che di queſti atti ci ha laſciata un diſcepolo di lui raccolta da Anaſtaſio (*c*), baſterà dire, che a tale ſtato fu ridotto il ſanto Pontefice, che ne venne orrore, e rimordimento inſieme all' iſteſſo Paolo Veſcovo di Coſtantinopoli, ad iſtigazione di cui l' empio, e ſagrilego Principe ſi era tanto inferocito contro di quello: imperocchè eſſendo andato l' Imperadore a viſitar l' iſteſſo Paolo, che giaceva infermo oppreſſo da grave male, e ragguagliandolo di ciò, che egli avea empiamente operato contro S. Martino, colui dirottamente piangendo: *guai a me*, diſſe, *queſto ancora ſi aggiunge di ſovraccarico a' miei giudizj*. Indi ſcongiurò l' Imperadore, che ſi contentaſſe di quanto avea fatto, e non voleſſe più oltre incrudelire

(*a*) S. Martinus Epiſt. XV. ad Theodorum apud Labbè tom. VII. Concil. edit. Venet. col. 65. & ſeq.

(*b*) Epiſt. cit. S. Martini I. ad Theodorum.

[*c*] *Commemoratio eorum, quæ ſæviter, & ſine Dei reſpectu acta ſunt a veritatis adverſariis in ſanctum, & Apoſtolicum Confeſſorem, & Martyrem Martinum Papam &c.* Collectan. Anaſtaſ. tom. 12. Bibliothec. VV. PP. edit. cit. pag. 843. & ſeq.

delire contro il Pontefice, e di lì a poco morissi (a). Dopo di questo tratto San Martino dalla prigione di Diomede, e condotto in casa di Sigolaba scrivano, di lì a due giorni fu portato in esilio nell' Isola di Chersona, dove consumato da i patimenti, da i disagj, e da incredibili stenti, passò felicemente al Cielo alli 16. di Settembre del DCLV. a ricevere la corona, e la gloria de' martiri.

VI. Questa è la Storia del Tipo di Costante, la qual noi abbiamo voluta succintamente narrare per non nasconder cosa, che potesse dimostrare quel Principe degno degli estremi risentimenti della Chiesa, e di esser da essa deposto dal trono, da lui macchiato con un esecrando parricidio. E confessiamo sinceramente, che questo enorme sagrilego eccesso commesso nella sagrosanta persona del capo visibile della Chiesa, lo rese meritevole non pure di tutti gli anatemi della Chiesa Cattolica, ma di tutto l' odio del Mondo Cristiano, e dello scioglimento de' sudditi dall' ubbidienza, e dall' ossequio verso di lui. Ma nulladimeno diciamo, che il non essere stato quel malvagio Principe spogliato dell' Imperio con autorità della Chiesa non fa argomento, che non avesse ella potestà di spogliarnelo, siccome dal non essere stato dalla santa Sede scomunicato come certamente meritava, non si può trarre argomento, che mancasse in lei la potestà di scomunicarlo. E quelle medesime circostanze, che obbligavan la Chiesa Romana ad usare qualche economia con quel Principe malvagio, perdonando al suo nome, risparmiandoli la scomunica, maggiormente la costringevano a non far uso della potestà indiretta contro di lui per non esporre a maggior pericolo la Religione, e la Cattolica fede, mancandoli l' ajuto di quella forza esteriore, che è necessario in questi casi per far valere le sue risoluzioni contro i Principi iniqui. In fatti, quando averebbe potuto San Martino far uso prudente di questa potestà contro Costante? Non già prima, che il Santo condannasse il Tipo nel Romano Concilio, non sapendo allora quale si potesse esser la disposizione di Costante intorno alla detta condanna, anzi avendo non leggeri motivi di sperare, che egli si ravvedesse, e, come Eraclio fatto avea, ritrattasse quell'editto pubblicato sotto il suo nome. Ma neppur poteva prudentemente usare

(a) *Sequenti verò die abiens Imperator in Patriarchium visendi gratia Paulum Patriarcham (proximus enim erat morti), narravit ei quæ consummata sunt in sanctissimum virum. Ingemiscens verò Paulus, & conversus ad parietem dixit: Hei mihi! & hoc ad abundantiam judiciorum meorum actum est. Percontatus autem Imperator quamobrem hoc dixit. Respondit: Numquidnam Domine non est mirabile talia pati Pontificem? Tunc attentius adjuravit Imperatorem, sufficere ei in his, quæ passus est, nihilque amplius sustinere.* Commemoratio cit. loc. cit. pag. 845. col. 2.

usare questo indiretto potere, quando rapito dalla sua Sede, e portato in mano de' suoi nemici congiuravano contro di lui i Principi, i Sacerdoti, il Mondo, e l' Inferno. E in queste disposizioni così contrarie non sarebbe stata una somma imprudenza il fare una dichiarazione, che non pure non averebbe giovato alla causa comune, ma averebbe dato maggior fomento allo sdegno de' suoi nemici, e confermate in qualche modo le loro calunnie, onde lo tacciavano di cospirazione contro l' Imperio? Quindi se il santo Pontefice in questa crudele persecuzione avesse perseverato nell' ossequio verso l' Imperadore, il che per altro negli atti della sua passione riportati da' suoi discepoli, e raccolti da Anastasio non si legge che facesse; anzi si deduce, che non riguardasse l' Imperadore se non come un tiranno, mentre nominatali tante volte la persona di esso, e ripreso, che egli avesse cospirato contro di lui, non lo nominò mai, non si scusò con dire, che ei sapeva l' ossequio dovuto alle sublimi potestà, non diede mai alcun segno onde altri potesse conoscere, che ei tuttavia perseverava nell' ubbidienza verso di quello, ma conoscendo l' iniquità dell' accuse, e il reo disegno di opprimerlo, si contentò, o di confutarlo col non rispondere, se non che adempissero il loro malvagio pensiero, o dimostrare l' inverisimilitudine de' loro detti (*a*): se avesse, dico, come scrive il Bossuet perseverato nell' ossequio verso l' Imperadore, sarebbe stato a ciò costretto dalla necessità di non recar maggior danno a se stesso, e alla Chiesa, e di non render più empio quel Principe sagrilego, non perche obbligato fosse dal debito di coscienza.

VII. A tutto questo si vuole aggiungere, che quantunque la vera cagione della persecuzione di questo santo Pontefice fosse l' odio conceputo contro di lui per la condannagione del Tipo, contuttociò si tenne questa con tutto lo studio nascosta, e si procurò di far credere, che non per causa di Religione, ma per altra cagion temporale si muovesse l' Imperadore a maltrattare quel santo Papa, usando ogn' arte Costante per comparir Cattolico. Quindi allorche San Martino interrogato se egli avea congiurato con Olimpio, e preparati soldati, e fattili giurare in nome di quello, come era accusato di aver fatto, appena in voler spiegare la verità nominò il Tipo, che gli fu dato subito in bocca con dirglisi da' Giudici, che non si trattava causa di Religione, ma di ribellione, e che essi tenevano la medesima fede Cattolica come

[*a*] Commemoratio eorum &c. in Collectaneis Anastas. loc. cit.

i Romani (*a*). E tanta era la premura di Costante di comparir Cattolico, e di non farsi conoscere alieno dalla fede della Chiesa Romana, che essendo morto Paolo Vescovo di Costantinopoli, come si è detto, mentre San Martino stava tuttavia chiuso nella carcere del Pretorio, e volendo l'Imperadore collocar nuovamente Pirro in quel Patriarcal seggio, sentendo che costui avea abiurato il Monotelismo, ed offerito a Papa Teodoro predecessor di Martino la confession della fede, in cui condannava l'eresia de' Monoteliti, e che era stato perciò ricevuto nella comunion della Chiesa Romana, e da Paolo Costantinopolitano era stato scomunicato, e veggendo, che per tal cagione veniva da molti riprovato, e giudicato indegno del Sacerdozio, egli non volle restituirlo nel trono Costantinopolitano prima che dal medesimo San Martino, e da Platone, che era stato Esarco non fu certificato, che non per alcuna violenza, ma spontaneamente, e con piena libertà avea offerito il libello della fede al Romano Pontefice, e condannato il Monotelismo, come si ha dalla relazione degli atti contro San Martino, e dall' appendice di essa (*b*). La qual cosa fece Costante, come osserva opportunamente un recente dotto Scrittore dopo l' Autor della critica Baroniana, per celar l'eretico suo animo, e per non comparir alieno dalla fede della Chiesa Romana, e dall' antica disciplina (*c*).

VIII. Questo studio adunque di Costante di voler comparir Cattolico, e di coprire il malvagio suo senso operò, che nè da San Martino, nè da Sant' Eugenio, nè da San Vitaliano successori del medesimo San Martino non solo non gli fu negato l' ossequio dovuto all' Imperadore,

[*a*] *Ingresso equidem uno testium, & dicente quoniam conjurationes fecit cum Olympio, & milites præparavit ut jurarent: interrogatus Deo pretiosus vir, si hæc ita se haberent, respondit: si vultis audire veritatem, dico vobis sequentia: & cæpit dicere. Quando factus est Typus, & directus Romam ab Imperatore. Et hoc tantum dicente Beato illo, aliud quid non est concessum loqui, sed continuò ante omnes incipiens cum clamore Troilus, inquit: non inferas nobis hic de fide, de duello nunc scrutaris, quoniam & Romani, & nos Christiani sumus, & orthodoxi.* Commemorat. cit. ex Collectan. Anastas. tom. 12. Biblioth. VV. PP. edit. cit. pag. 844. col. 2.

[*b*] *Significavit tibi dominator: dic nobis ea, quæ de Pyrrho ex-Patriarcha hic, & Romæ subsequenter gesta sunt. Pro qua causa abiit Romam, jussus, an proprio proposito? Respondens sanctus Papa, dixit: proprio proposito. Ait Demosthenes: libellum illum quomodo fecit? Compellente aliquo? Respondit sanctus vir: nemine, sed propria propositione &c.* Commemorat. cit. ex Collectan. Anastas. loc. cit. pag. 846. col. 1. *Cæterum de Pyrrho sciendum est, quoniam postquam certi facti sunt a ter beato Apostolico, ac Platone, quod sponte fecerit libellum suum, locaverunt eum in throno isto.* Ib. pag. 847. col. 2.

(*c*) *Ideò autem ita se gessit Imperator, quia hæreticum animum celans, videri nolebat exors fidei Romanæ Ecclesiæ, & antiquæ disciplinæ.* Pagius Junior. Breviar. RR. PP. tom. 1. in vita S. Martini I. num. 17. Pagius senior ad annum Christi 655. n. 5.

dore, ma neppure fu trattato come eretico, nè scomunicato cogli altri eretici. Sant' Eugenio, che o vivente San Martino, e consensiente esso fu eletto Sommo Pontefice nel DCLIV. come alcuni vogliono, o dopo la morte di San Martino fu assunto al Pontificato nel DCLV. come altri col Baronio sostengono, mandò i suoi Apocrisarj a Costante, senza però scrivere al Patriarca, che era allora Pietro succeduto a Pirro, che per divino giudizio era morto pochi giorni dopo la sua restituzione a quella sede, come si ha dalla relazione spesso allegata degli atti contro San Martino (*a*). Anzi da quello, che narrasi nella relazione del contrasto avuto da San Massimo Abbate, e il suo compagno co' principali della Corte, e dalla lettera di Sant' Anastasio Monaco discepolo di San Massimo scritta a' Monaci di Cagliari, pare, che si possa raccorre, che Costante in questo tempo non si curasse più del suo Tipo, o almeno mostrasse non curarsene appresso i Romani: imperocchè Pietro Costantinopolitano dopo aver cercata in vano la comunione della Chiesa Romana per mezzo di una sinodica spedita a Sant' Eugenio piena di ambiguità, e di confusione, e rigettata perciò comunemente dal Clero, e dal Popolo di Roma, come narra Anastasio (*b*), volendo pure a ogni modo comparir Cattolico, inventò un nuovo portento di eresia con ammettere non due solamente, ma tre volontà in Cristo Signor nostro, cioè, una volontà sussistenziale secondo i Monoteliti, e due naturali secondo i Cattolici, inducendo anche gli Apocrisarj del Papa a consentire in questo errore da lui con molta fraude coperto, come abbiamo da i monumenti sopra citati di San Massimo, e del suo discepolo (*c*); la qual cosa, che era contraria al Tipo, che proibiva l' asserire, o una, o due volontà in Cristo, non averebbe Pietro osato predicare contro il voler di Costante. Col medesimo rispetto fu quest' Imperadore trattato da S. Vitaliano assunto alla Cattedra Apostolica dopo Sant' Eugenio nel DCLVII., il quale dopo la sua ordinazione mandò in Costantinopoli gli Apocrisarj, e Responsali a Costante, e Costantino Pogonato suo figliuolo da lui dichiarato Augusto, indirizzando anco loro una sinodica (*d*), e furono da Costante ricevuti con onore i Messi del Papa, e rimandati a lui carichi di ricchi doni per offe-

(*a*) Ex Collectan. Anastas. loc. cit.

(*b*) Anastasius in S. Eugenio.

(*c*) *Relatio motionis factæ inter Domnum Maximum Monachum, & socium ejus, atque Principes in Secretario.* Epist. Anastas. Monachi discipuli S. Abbatis Maximi ad commune Monachorum apud Calarim constitutorum Collegium, in Collectaneis Anast. tom. 12. Biblioth. VV. PP. edit. cit. pag. 848. & seqq. & 851. & seqq.

(*d*) *Direxit Responsales suos cum Synodica in Regiam Urbem ad piissimos Imperatores.* Anastas. in Vitaliano.

rirſi a San Pietro (*a*). La qual' offerta eſſendo ſtata ricevuta da Vitaliano, fa argomento, o che Coſtante aveſſe allora rigettata l' ereſia, come ſi perſuade il Cardinal Baronio (*b*), o che ſi dimoſtraſſe in tal guiſa Cattolico, e benigno verſo i Cattolici, che deſſe a credere, che egli veramente teneſſe la retta fede, come altri affermano (*c*). Ma ſia che Coſtante così per l' ereſia, e per la perſecuzione de' Cattolici, come per l' atroce eccesſo commeſſo nella perſona del Romano Pontefice meritaſſe di eſſer depoſto come certamente lo meritò, con maggior ragione meritava egli di eſſer cogli altri eretici condannato, e ſcomunicato. Or veggendoſi, che San Martino, Sant' Eugenio, e San Vitaliano non ſolamente no 'l condannarono come eretico, nè il fulminarono colla ſcomunica, ma onorevolmente il trattarono, non altramente, che ſe Cattolico foſſe ſtato; ſe ha da valere l' argomento del Boſſuet, che dal non eſſere ſtata negata a Coſtante ubbidienza dalla Chieſa vuol conchiudere, che non aveſſe poteſtà di deporlo, potrà con egual facilità conchiuderſi, che eſſa non aveſſe poteſtà di ſcomunicarlo. Ma volendoſi però rettamente diſcorrere dovrà dirſi, che ſiccome non ſa ſempre di meſtiero, che la Chieſa faccia uſo delle ſpirituali ſue armi, ma conviene alcuna volta, che per pubblica utilità, e per iſchivare il maggior male, uſando economia, e diſpenſagione, le tenga nel fodero; così dal non averne fatto alcuna volta uſo non ſi può dedurre, ſe non con peſſima conſeguenza, che a lei queſte armi ſopra i Principi malvagj non appartengano.

IX. Dovendo ora ragionar di San Maſſimo convien ſupporre, che non ſolamente la Chieſa Coſtantinopolitana, ma tutta la Corte del Principe, gli ufficiali dell' Imperio, gli uomini Conſolari, e i Patricj erano impegnati nel ſoſtenere il Tipo, riputando nemici dell' Imperadore coloro, che a quello ſi opponevano, o ſdegnavano comunicare con quelli, che il difendevano, come chiaramente appariſce da i movimenti fatti contro San Maſſimo dinanzi a i principali miniſtri dell'Imperadore, e dalla conferenza di eſſo con Teodoſio Veſcovo di Ceſarea, ed altri Laici coſtituiti in dignità (*d*). E quello, che più dee conſiderarſi, ſi è, che volevano eſſer creduti Cattolici, e confeſſavano eſpreſſamente la verità Cattolica ammettendo due volontà, e due operazioni diſtinte in Criſto Signor noſtro ſecondo la natural eſigenza delle due nature;

(*a*) *Per eoſdem Miſſos direxit Conſtans Imperator B. Petro Evangelia aurea cum gemmis albis miræ magnitudinis ornata in circuitu.* Anaſtaſ. ibid.

(*b*) Baronius ad annum Chriſti 655. n. 3. & ad annum 663. num. 4.

(*c*) Pagius ad annum Chriſti 653. n. 3.

(*d*) Ex Collectan. Anaſtaſ. loc. cit.

nature; ma contuttociò volevano sostener il Tipo, credendolo non opposto a questa lor confessione, ma come un necessario provvedimento per non scandalizzare i Popoli colla sottigliezza di queste voci, come apparisce dal rimprovero fatto a San Massimo da Epifanio Patriarca nella detta conferenza (*a*). Quindi ostinati in questo impegno, e credendo, che non avesse alcuna giusta ragione San Massimo di opporsi al Tipo, e di non comunicar con quelli, che l'accettavano, ascrivevano ad ingiuria verso il Principe la sua resistenza, quasi egli senza ragione volesse spacciarlo per eretico, e per sola contumacia resistesse al comando dell' Imperadore. Quindi lo premevano con questa interrogazione: *dinne se vuoi fare, o nò il comando dell' Imperadore* (*b*). E rispondendo il Santo, che gli spiegassero prima il comando acciocchè potesse rispondere, tornavano ad incalzarlo, che egli dicesse prima se voleva, o nò eseguire il comando del Principe (*c*). Veggendo adunque il Santo, che lo volevano prender in parola, o per farlo prevaricatore, o per aggravarlo di contumacia, e di ribellione verso il Principe, e volendo far conoscere, che se egli resisteva a Costante, non nasceva la sua resistenza da nimicizia, che egli avesse col Principe, della quale lo accusavano, nè da spirito contumace, ma da un motivo di coscienza, e dal debito di ubbidire a Dio, che altro potea fare se non protestare dinanzi a Dio, e agli uomini, che egli era pronto ad ubbidire all' Imperadore in tutte le cose temporali, e caduche, e che non riguardavano l' eterna salute? E in qual altra maniera più propria potea giustificarsi dalla taccia datagli di nimicizia col Principe? Avea adunque Massimo uomo privato, non Vescovo, senza alcun precedente giudizio

[*a*] *Dixit Epiphanius: dic malorum extreme, vorax Civium, quasi nos, & Civitatem nostram, sed & Imperatorem hæreticos habeas, hæc prosecutus es verba? Verè plusquam tu Christiani sumus, & orthodoxi, & Dominum nostrum, ac Deum confitemur habere & divinam voluntatem, & animam intellectualem: & quia omnis intellectualis natura utique habet ex natura velle, ac operari, quoniam vitæ proprius motus est, & intellectus proprium voluntas: & voluntatis ejus capacitatem novimus non secundùm deitatem tantum, sed & secundùm humanitatem. Quia & duas ipsius voluntates, & operationes non abnegavimus. Et respondens Abba Maximus dixit: si ita creditis, quemadmodum intellectuales naturæ, ac Dei Ecclesia, quomodo me cogitis communicare in Typo, qui solam eorum habet divisionem, quæ vos profitemini? Et dixit Epiphanius: ob dispensationem factum est hoc, ne lædantur populi hujuscemodi subtilioribus vocibus &c.* Relatio de Dogmatibus, quæ mota sunt inter S. Maximum, & Theodosium Episcop. Cæsareæ, seu Consules &c. ex Collectan. Anast. tom. 12. Bibliothec. VV PP. edit. cit. pag. 857. col. 1.

[*b*] *Dominus Orbis jussit nos venire ad te, & dicere vobis, quæ visa sunt divinitùs roborato imperio suo; sed dic nobis primitùs si facies jussionem Imperatoris, an non?* Ibid. pag. 856. col. 2.

[*c*] *Non potest esse ut dicamus aliquid, nisi primùm dicas utrum facias, vel non facias jussionem Imperatoris.* Ibid.

giudizio della Chiesa, o della Sede apostolica a dichiarare, che era sciolto dal debito di ubbidir a Costante, e giustificare in questa maniera l' accusa, che gli davano di contumace verso il Principe, e dar lui occasione di credere, che per causa particolare, e per fargli onta, e non per motivo di coscienza gli negava ubbidienza nell' accettazione del Tipo? Quando Massimo stesso avesse avuto potestà di sciorre se stesso, e i sudditi di Costante dalla di lui ubbidienza, e l' avesse potuta usare senza suo danno, e della Chiesa, non averebbe dovuto usarla in queste circostanze, nelle quali era necessario di far vedere a quel Principe acciecato dal suo impegno, che ei non ubbidiva in quello, che comandava, perche era contrario alla fede, non perche non gli volesse prestar ubbidienza per atto di contumacia, e di nimicizia: e torgli il pretesto, che ei mendicava per giustificare il suo Tipo.

§. VIII.

Degli esempli addotti dal Bossuet dal secolo VIII. *fino al secolo* XII.

SOMMARIO.

I. *Osservazioni d' un novello Scrittore delle cose della Francia Orientale intorno alla clausula aggiunta da antico Scrittore anonimo al libro di Gregorio di Turs della gloria de' Confessori, concernente l' assunzion di Pipino al Regno di Francia per autorità di San Zaccaria.*

II. *Si confutano, e si dimostrano vane le osservazioni di questo Scrittore sopra il riferito monumento.*

III. *S' impugnano l' eccezioni date dal medesimo all' asserita antichità della detta clausula.*

IV. *Esempio di Lotario il giovane Re di Austrasia addotto dal Bossuet, non acconcio alla presente quistione.*

V. *Si riferiscono gli atti nella causa di Lotario concernenti il matrimonio illegittimo da lui contratto con Valdrada, per lo quale ebbe contesa colla Sedia apostolica.*

VI. *Da questi atti si dimostra, che nel delitto di Lotario non concorrevano quelle circostanze, che son necessarie al legittimo uso della potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi, e che egli neppure fu per cagion di esso nominatamente scomunicato.*

VII. *Te-*

VII. *Testimonianza di Niccolò I. Romano Pontefice per la potestà indiretta della Chiesa.*

VIII. *Esempio di Carlo Calvo, e suo risentimento contro Adriano II. per essere stato da questo minacciato della scomunica, se non si asteneva dall' invadere il Regno di Lotario, male a proposito addotto da Monsignor Bossuet.*

IX. *Considerazioni sopra gli atti di questa differenza, le quali dimostrano insussistente il discorso del medesimo Bossuet.*

X. *Altre considerazioni sopra l' istesso punto.*

XI. *Esempio di Roberto Re di Francia minacciato della scomunica da Gregorio V. Romano Pontefice, fuor di proposito allegato dal Bossuet. Si dimostra, Roberto non essere stato da' Romani Pontefici separato dalla comunion della Chiesa.*

I. DAgli Imperadori Monoteliti passa Monsignor Bossuet agli Imperadori Iconoclasti, i quali nell' VIII. secolo perseguitaron la Cattolica Chiesa, ed impiega otto interi Capitoli per dimostrare, come egli pensa, che non ostante la perfidia di questi Principi, furono essi nulladimeno da i Santi Pontefici Gregorio II., Gregorio III., Zaccaria, e Stefano II. venerati, ed ossequiati come legittimi Principi (*a*). Ma poiche di questo argomento abbiam diffusamente parlato nel secondo libro di quest' Opera, ci rimettiamo a quello, che ivi abbiamo scritto, e provato (*b*); siccome ci rimettiamo ancora al medesimo libro intorno a quello, che appartiene alla deposizione di Childerigo fatta in questo medesimo secolo con autorità della Santa Sede (*c*): se non che essendos' ivi dimostrato coll'antichissimo monumento osservato dall' Eschenio, e riportato dal Mabillon, e dal Pagi della clausula aggiunta al libro di Gregorio di Turs della gloria de i Confessori dallo Scrittore, che lo trascrisse nell' anno DCCLVII., e sedicesimo del Regno di Pipino (*d*); essendosi, dico, con questo monumento dimostrato, che Pipino per autorità, e per comando del Pontefice San Zaccaria fu sublimato nel Regno di Francia, e che vi fu confermato da Stefano II., da

(*a*) Bossuet tom. I. par. 2. lib. 6. a cap. II. usque ad 19. inclusive.

(*b*) Vide supra lib. 2. §. XVI.

(*c*) Vide supra lib. 2. §. XI. & §. XVII.

(*d*) *Si nosse vis lector, quibus, hic libellus temporibus videatur esse conscriptus, & ad sacrorum Martyrum pretiosam editus laudem, invenies anno ab incarnatione Domini septingentesimo sexagesimo septimo, temporibus felicissimi, atque tranquillissimi, & Catholici Pipini Regis Francorum, & Patricii Romanorum, filii beatæ memoriæ Caroli Principis, anno felicissimi Regni ejus in Dei nomine sextodecimo, indictione quinta, & filiorum ejus, eorumdemque Regum Francorum Caroli, & Carolomanni.* Clausula Anonymi subjecta libro Gregorii Turonen. de gloria Confessor. apud Hagiographos Antuerpienses.

da cui nuovamente ricevè la ſagra unzione inſieme con Carlo, e Carlomanno ſuoi figliuoli, dopo averla ricevuta da San Bonifacio, e da altri Veſcovi di Francia per ordine di San Zaccaria (*a*), conviene oſſervare ciò, ch' è piaciuto ſopra queſto fatto aſserire ad un novello Scrittore delle coſe della Francia Orientale (*b*), ſtraniſſimamente impegnato nella contraria ſentenza. Egli adunque dopo aver malmenato Eginardo, e quanti antichi annaliſti di Francia laſciarono ſcritto, per autorità della ſanta Sede eſsere ſtato Childerigo depoſto dal Regno de' Franchi, e ſollevato al trono di quel Regno Pipino, ſpacciando quegli antichi Scrittori per uomini menzogneri, impoſtori, e adulatori, dando per favoloſa l' incapacità aſserita di Childerigo, ed aſserendo ingiuſta la di lui depoſizione fatta unicamente, ed operata dall' ambizione di Pipino per uſurparſi quel trono, ſenza alcuno intervenimento dell' autorità della ſanta Sede (*c*): dopo aver caricati di odioſità gli autori moderni, che ſoſtengono cogli antichi, nella depoſizion di quel Principe eſsere intervenuta l' autorità dell' Apoſtolica Sedia, quaſi che deſsero le mani a' Proteſtanti, i quali per queſta cagione lacerano la memoria del Pontefice San Zaccaria, e dicono, che ei ſi uſurpò una poteſtà tirannica di deporre i Regi, e trasferire i Regni, contraria allo ſpirito della Chieſa (*d*); veggendoſi poſto alle ſtrette da queſto antichiſſimo monumento ſuperiore a ogni fede, ſi fa nulladimeno coraggio d' impugnarlo con due eccezioni. L'una, che queſta clauſula non è di quell'età, in cui narraſi ſcritta, ma da alcun impoſtore riferita a quell' antico tempo per darle più credito. L'altra, che eſsendo pure di quell' età non merita fede, dovendoſi attribuire alle arti di Pipino, il quale per colorire la ſua ambizione, che l' avea moſso ad uſurpare il trono del ſuo legittimo Signore, ſi ſtudiava di ſparger nel vulgo, che quello era ſtato depoſto per conſentimento di San Zaccaria (*e*). II. Ma

(*a*) *Qui Carolus, & Carolomannus per manus ſanctæ recordationis viri Beatiſſimi Domini Stephani Papæ, una cum prædicto Patre Domino viro glorioſiſſimo Pipino Rege, ſacro chriſmate in Reges, Dei providentia, & ſanctorum Apoſtolorum Petri, & Pauli interceſſionibus, conſecrati ſunt anno tertiodecimo. Nam ipſe prædictus Dominus florentiſſimus Pipinus Rex pius, per* AUTHORITATEM, ET IMPERIUM SANCTÆ RECORDATIONIS DOMINI ZACCHARIÆ PAPÆ, *& unctionem ſancti chriſmatis per manus beatorum Sacerdotum Galliarum, & electionem omnium Francorum, tribus annis antea in Regni ſolio ſublimatus eſt. Poſtea per manus ejuſdem Stephani Pontificis de novo in Beatorum prædictorum martyrum Dionyſii, Ruſtici, & Eleutherii Eccleſia ... in Regem, & Patricium, una cum prædictis filiis Carolo, & Carolomanno in nomine Sanctæ Trinitatis unctus, & benedictus eſt.* Clauſula citata.

(*b*) Joannes Georgius ab Eckhart Comment. de rebus Franciæ Orientalis. Wirceburgi anno 1729.

(*c*) Auctor cit. Comment. de reb. Franc. Oriental. tom. 1. lib. 13. ad annum 752. pag. 512. & ſeqq.

(*d*) Ibid.

(*e*) Ibid. pag. 514.

II. Ma prima di rispondere alle vane ciancie di questo Scrittore conviene por mente a due cose, che egli avvanza, cioè, che i Protestanti fanno uso della sentenza, che afferma, Childerigo essere stato deposto con autorità di S. Zaccaria, per discreditare la Sede Apostolica; e che fu arte di Pipino il divulgare, che nella deposizion di quel Principe intervenisse il consenso di quel Santo Pontefice. Ma in quanto alla prima noi ammiriamo il farisaico zelo di quest' Autore, e ci ridiamo delle maledicenze de' Protestanti, i quali sappiamo, che non per altra cagione niegano al Romano Pontefice questa potestà sopra i Principi, e bestemmiano l' uso, che molti Papi ne han fatto, se non perche non voglion dipendere dal giudizio della Romana Chiesa nel sottrarsi dall' ubbidienza de' loro legittimi Principi, e voglion arrogare a se stessi la potestà di rivoltarsi contro di loro ogni qualvolta ne viene ad essi talento per metter in salvo la lor falsa Religione, siccome abbiamo fatto vedere in più luoghi di quest' Opera (*a*). Ma più degna di riso è la cura zelante, che si prende questo Scrittore di non scandalizzare i Protestanti, quando esso, ed altri novelli Scrittori di là da' monti, che si vagliono di questo discorso per render odiosa la nostra sentenza a' Cattolici, cospirano apertamente co' Protestanti a maledire, e discreditare per questa cagione l' autorità della Sedia Apostolica. Che? Negano forse questi Scrittori, che per lo tratto di molti secoli da San Gregorio VII. in giù, molti Romani Pontefici si son valuti di questa potestà contro i Principi malvagj? No 'l niegano, nè niegare il possono. Che dicono adunque? Che Gregorio VII., ed altri Papi, che lo seguirono per lo corso di più secoli, si arrogarono un potere, che loro non apparteneva: che nell' usarlo errarono contro la parola di Dio, e contro la tradizione. Or questo in buon linguaggio, che altro è se non dire, che la Chiesa Romana almeno negli ultimi secoli sia caduta nell' abisso dell' errore? Che altro è se non dar la causa vinta a i Protestanti, e discreditar con esso loro a più potere l' autorità della santa Sedia? E noi abbiamo fatto veder di sopra (*b*), che il sostener l' opinion negativa nel modo, che oggi si sostiene, è un dar le armi in mano a' Protestanti per abbatter la Chiesa Romana, è un giustificare i motivi, e i fondamenti della loro separazione dalla medesima Chiesa, ed un confermarli nel loro errore. In quanto all' altra cosa, che avvanza arditamente questo Scrittore, io lascio al giudizio degli uomini prudenti il considerare, se l'enorme contumelia, che egli

(*a*) Lib. I. §. VI. e VII. [*b*] Lib. I. §. XX.

fa alla gloriosa stirpe di Carlo magno, e di tanti illustri Francesi Imperadori con ispacciar Pipino fondatore di quella Dinastia per un soppiantatore del suo legittimo Monarca, per un ingiusto usurpatore del trono di Francia, sia opera degna d' uno Scrittore, che pretende sostener le prerogative di quella corona. Ma quali testimonj, quali documenti egli reca in prova di questo suo così ardito pensiero contrario alla costante fama di pietà, di religione, e di giustizia, che di Pipino ci hanno lasciato tutti gli antichi Scrittori, i quali essere stato quel Principe degnissimamente esaltato al solio di Francia per la dappocaggine di Childerigo hanno concordemente scritto? Nessun testimonio, nessun documento egli adduce, della sua franca asserzione in fuora. Ma tutti gli antichi Scrittori, ei dice, sono stati menzogneri, impostori, adulatori: tutti sono stati ingannati da Eginardo, tutti hanno falsamente scritto, che Childerigo fu deposto per autorità di S. Zaccaria. Ma di questa impostura, o inganno, o falsità qual documento ne reca? Nessuno. L' asserisce egli, e tanto crede, che possa bastare acciocche sia prestata fede a' suoi detti. Gli uomini però sensati vogliono prove conchiudenti di quello, che si asserisce contro la comun relazione degli Storici antichi: e noi abbiamo fatto vedere nel secondo libro di quest' Opera (*a*), non essere stato il primo Eginardo a scrivere, che Childerigo come al Regno inetto fu deposto per autorità della santa Sede, ed assunto al Regno Pipino; ed ivi pure abbiamo conciliato l' apparente discordia, che v' ha tra gli antichi Annalisti su questo fatto. Ma il novello Scrittore crede di aver convinto Eginardo d' impostura, poiche esso narra, che da' Francesi furono spediti due Legati alla santa Sede, cioè Burcardo, e Folrado, per consultare il Pontefice Zaccaria sopra l' incapacità di Childerigo, la qual cosa non viene narrata dall' Autore della riferita clausula; quasi che tutti gli Storici fossero obbligati a narrar tutte le stesse cose, o quasi che sia argomento di falsità, che uno Storico narri una cosa pretermessa da un altro. Con questa foggia di argomento si potrebbe dare eccezione agli stessi Evangelisti, alcuni de' quali narrano molte cose delle gesta di Cristo Signor nostro, le quali sono pretermesse dagli altri. Ma ciò, che narra Eginardo dell' imbasciata spedita a Zaccaria, viene anche scritto dagli Annali Bertiniani (*b*). E se egli pretende, che questa clausula non sia antica, nè di quel tempo, in cui narrasi scritta, convien che asserisca, che lo Scrittore di essa non abbia seguito Eginardo, e che per conse-

guenza

(*a*) Lib. 2. §. 11. n. 10. [*b*] Annales Bertiniani ad annum Christi 749. & 750.

guenza non sia questi il primo ritrovatore di questa favola, come ei l'appella.

III. Or venendo alle eccezioni, che egli dà al riferito monumento, la prima, che non sia di quell'età, in cui narrasi scritto, con non altro fondamento vien da lui asserito, se non che può essere, che non sia di quell'età, e può essere, che da qualche impostore sia stata riferita a quel tempo per procacciar maggior credito alla narrazione, che in quello fassi; argomentando con fallacissima deduzione dalla potenza all'atto, dalla possibilità al fatto. Ma i dottissimi uomini Eschenio, e Papebrocchio, che l'osservarono, e il Padre Mabillon peritissimo nella cognizione delle antiche carte, il quale lo esaminò, e lo diede alla luce, non erano già oche, cui facilmente potesse imporsi senza accorgersi dell'impostura. E ogni ragion vuole, che in questo fatto si presti più fede a tre diligentissimi Scrittori, che avendo esaminato questo monumento lo riputaron legittimo, e di quell'età in cui si narra scritto, che ad uno, il quale senza averlo veduto pronuncia francamente essere spurio, e di età posteriore a quella in cui essere stato scritto raccontasi non con altro fondamento, se non perche è possibile, che questa impostura sia accaduta. Ma se questa buona regola di critica ha da porsi in uso, non vi sarà più fondamento su cui stabilir si possa l'umana fede, nè vi sarà più via onde si possa avere de' fatti accaduti alcuna moral certezza, e sarà lecito non pure con un pirronismo universale dubitar di tutto ciò, che a storia appartiene, ma impugnare ancora ogni cosa quando ne venga talento con questo bel principio, che è possibile, che non sia accaduto ciò, che essere avvenuto dagli Storici narrasi. Molto più frivola è l'altra eccezione, che egli dà alla citata clausula riferendola alle arti di Pipino, il quale per colorir l'usurpazione, che avea fatta del trono di Francia, si studiava di sparger nel vulgo, che San Zaccaria avea consentito nella deposizione di Childerigo, avvertendo però, che non fosse mentovato Fulrado Abbate, che allora vivea (a). Ma questo ritratto, che ei ci fa di Pipino, non è stato preso da altro disegno fuora di quello, che questo Scrittore si è formato nella sua capricciosa immaginazione. Nessuno degli antichi ci ha lasciata tal immagine di quel Principe, quale ei ce la rappresenta.

[a] *Variæ fuerunt Pipini artes, quibus ad thronum eluctatus est, & postquam eluctatus est, ut multitudini, cui rarò per multum tempus fucus fit, imponeret. Inter eas efficacissima videbatur in vulgus spargere, Zachariam Romanum Pontificem in Childerici abdicationem consensisse, modò ne nominaretur Fulradus Abbas, qui adhuc inter vivos agebat.* Ab Eckhart. loc. cit.

preſenta . Neſſuno ha mai detto , che Pipino ſoppiantaſſe il ſuo legittimo Signore , lo balzaſſe ingiuſtamente dal trono , imponeſſe alla Sede apoſtolica , e a' Popoli , ſpargendo falſamente nel vulgo , eſſere ſtato Childerigo per conſentimento di San Zaccaria dal Regno depoſto . Tutto queſto viene aſſerito da lui ſenza altra prova , che quella dell' eſſer poſſibile , che così foſſe accaduto ; mentre neſſuno benchè leggero indizio ei ne porge , che renda probabile la ſua maledicenza contro quel Principe . Ma ſe Pipino ſi ſtudiava , mentre ſpargea nel vulgo queſta favola , che non foſſe nominato Folrado Abbate allora vivente , acciocche queſti non iſcopriſſe la menzogna , onde avvenne , che Eginardo , e gli altri annaliſti adulatori , come egli penſa , di Pipino fecero menzione così aperta di Folrado , ſcrivendo , che queſti inſieme con Burcardo furono da' Franceſi ſpediti Ambaſciadori a San Zaccaria per conſultarlo ſopra la dappocaggine di Childerigo , e per ricevere dalla ſua autorità la norma di ciò , che doveſſero operare ? Forſe perche eſſendo allora Folrado morto, non ebbero timore , che da queſto foſſe ſmentito il loro ritrovamento ? Ma eſſendo ancor recente la memoria di quel grand'uomo , come averebber potuto dare ad intendere a' Franceſi , che egli aveſſe a nome loro intrapreſa una sì ſtrepitoſa legazione appreſſo la ſanta Sede , quando veramente ei non foſſe andato a Roma per queſta cauſa in qualità di Legato ? Potea forſe un' azione così ſolenne eſſer ignota a' Franceſi , o potea così preſto eſſere in loro ſvanita la memoria delle coſe paſſate ? Ma comeche gli ſi voleſſe accordare , che poteſſe facilmente Pipino imporre a' ſuoi Popoli , potea egli con egual facilità imporre alla Sede Apoſtolica così bene informata di lui per lo continuo carteggio , che ſeco ebbe ? Era forſe Paeſe incognito a i Romani Pontefici il Regno di Francia , ove ſi portò in perſona Stefano II. , o III. ſucceſſore di San Zaccaria ? Ma è coſa vana richiedere da queſto Scrittore alcuna ragion de' ſuoi detti : ed io ho voluto riferir le ſue ciancie ſolamente per far vedere a quali ſtrani , e irragionevoli penſamenti ſi laſcino condurre i novelli Scrittori di Francia dal mal preſo impegno di ſoſtenere l' opinione che noi impugniamo .

IV. Ma tornando a Monſignor Boſſuet , dall' ottavo ſecolo fa paſſaggio al nono , e non trovando in queſto eſempio alcuno , che faccia a ſuo propoſito , ſi pone prima ad impugnar la depoſizione di Lodovico Pio fatta nel Sinodo di Compiegne come ingiuſta per difetto di poteſtà ; indi parla di Lotario il giovane nipote di Lotario Imperadore , ſcomunicato bensì dalla Sede Apoſtolica , ma non depoſto ; e finalmente ragiona della ſcomunica minacciata da Adriano II. a Carlo Calvo , mal

ſentita

ſentita da i Veſcovi di Francia (*a*). Ma intorno alla depoſizione di Lodovico Pio eſſendoſene ragionato di ſopra nel terzo libro (*b*), mi riporto a quanto ivi diffuſamente ho ſcritto. Circa poi quello, che ei aſſeriſce di Lotario il giovane Re di Auſtraſia minacciato prima da Niccolò I. Romano Pontefice della ſcomunica, ed anche ſcomunicato di poi per lo ripudio, che quel Principe fatto avea della Regina Teutberga ſua legittima conſorte, e per lo adulterino accoppiamento con Valdrada ſua concubina, biſognava, che ei ci faceſſe vedere, che queſto delitto di Lotario foſse tale, che meritaſse la depoſizione, acciocche poteſſe con qualche ragione eſclamare, che quel fortiſſimo Pontefice minacciando tutte le pene eſtreme a Lotario, le quali dall' Eccleſiaſtica poteſtà poſsano darſi a i delinquenti, non li paſsò in mente neppur per ſogno di minacciarli la depoſizione; la quale ſe aveſſe penſato, che foſse conceduta alla poteſtà della Chieſa, non gli ſarebbono mancate forze di eſeguirla, mentre ſapeva, che gli Zij paterni di queſto Principe, e particolarmete Carlo Calvo, aſpiravano al di lui Regno (*c*). Ma ſe Lotario fu Principe Cattolico, ed oſsequioſo alla Chieſa, ſe in queſto ſteſso ſuo eccesſo fu adulato da' Veſcovi, che gli permiſero il ripudio della legittima moglie, e la libertà di ammogliarſi colla concubina, ſe dopo queſto ſi rimiſe al giudizio della Sede Apoſtolica, ſe ripreſe la legittima conſorte, e licenziò la concubina, e ſe finalmente affaſcinato da un inſano amore verſo Valdrada non ſeppe contenerſi dal deſiderar l' accoppiamento di coſtei, e maltrattar perciò la ſua legittima ſpoſa Teutberga, era queſto delitto onde meritaſse di eſsere depoſto? Gli atti di queſta cauſa ſtrepitoſa notiſſima nelle ſtorie non potean eſsere ignoti a Monſignor Boſsuet, e da eſſi dovea eſsere iſtruito, che l' eccesſo di Lotario, quale ei ſi foſse, non fu delitto nè di religione, nè di diſpregio dell' Eccleſiaſtica poteſtà, ma d' una sfrenata paſſione, cui diede fomento l' adulazion di coloro, che dovean reprimerla.

V. Da queſti atti ſi ſa, che ammaliato quel Principe, o dalle arti, o dal volto di Valdrada, non ſapendo come menarla per donna eſsendo accoppiato con Teutberga legittima conſorte, pensò di disfarſi di queſta con accuſarla d' inceſto commeſso col di lei fratello prima che foſſe

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 21. 22. & 23.

(*b*) Lib. III. §. III.

(*c*) *Ergo extrema omnia, quæ Eccleſiaſtica poteſtate fieri poſſunt, interminatus, nihil de depoſitione ſomniabat; quod ſi quidem Eccleſiaſticæ poteſtati conceſſum his temporibus cogitaſſet, non defuiſſent Nicolao rei exequendæ vires, cum Lotharii Patruos, ac præſertim Carolum Calvum ejus Regno inhiare intelligeret.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 22. col. 2.

foſse ſua ſpoſa: che negando la Regina il delitto innanzi a' Veſcovi, e i Grandi del Regno adunati per giudicarla, ed eſsendo ſtata coſtretta per giudizio de' laici, per conſiglio de' Veſcovi, e per conſenſo di Lotario a provare la ſua innocenza col barbaro ſperimento uſato in que' tempi dell' acqua bollente, dappoiche il Proccuratore da lei mandato a queſta prova uſcì illeſo dall' acqua, fu dichiarata innocente, e degna del regio talamo (*a*): che nientedimeno eſsendo ſtati da Lotario nell' DCCCLX. raunati due Sinodi in Aquiſgrana per conoſcimento di queſta cauſa, quantunque nel primo i Veſcovi dichiaraſsero al Re, che egli non potea ritener l' adultera, contuttociò nel ſecondo condannarono Teutberga come rea alla pubblica penitenza: che Lotario non contento di ciò, avendo convocato nell' DCCCLXII. un Sinodo in Aquiſgrana, ed offerita a' Padri una ſupplica, in cui li pregava di permetterli, che ei poteſse congiungerſi in matrimonio con altra donna, non potendo ritenere Teutberga come eſſi avean giudicato due anni prima, i Veſcovi, tra' quali per dignità erano più eminenti Teutgardo Arciveſcovo di Treveri, e Guntero Arciveſcovo di Colonia, diſciolto il primo matrimonio, permiſero al Re di menare altra moglie: che eſsendoſi la Regina appellata da queſt' iniquo giudizio alla ſanta Sede, ed a Nicolao I., intimò il Pontefice un Concilio da celebrarſi in Metz, e ad iſtanza di Lotario vi ſpedì due Legati per preſiedervi, e prender conoſcenza di queſto negozio, i quali furono Rodoaldo Veſcovo di Porto, e Giovanni Veſcovo di Cervia, a i quali volle, che foſsero aggiunti due Veſcovi del Regno di Carlo Calvo, ſcrivendo per queſt' effetto a Lotario, a Carlo Calvo, a Lodovico II. Imperadore, e a' Veſcovi di Francia, e di Germania, a' quali comandò, che interveniſsero al Sinodo di Metz per aſcoltare co' ſuoi Legati la cauſa di Lotario, e canonicamente definirla, ordinando nulladimeno, che ſi traſmetteſsero a lui gli atti del Sinodo per circoſcrivergli, o confermarli (*b*): che nell' anno DCCCLXIII. eſsendoſi adunato in Metz il Concilio alla preſenza de' Legati Apoſtolici, ed eſsendo ſtato da queſti ripreſo il Re Lotario, perche prevenendo il giudizio della ſanta Sedia, ripudiata Teutberga ſi foſse congiunto con Valdrada; e riſpondendo egli, aver ciò fatto col conſiglio, e con autorità de' Veſcovi, queſti non ſolamente non negarono, ma

(*a*) Hincmarus Remenſis Opuſc. de divortio Lotharii, & Teutbergæ.

(*b*) Vide Epiſtolas XVII. Nicolai I. ad Lotharium, XVIII. ad Carolum Calvum, XIX. ad Ludovicum II. Imperatorem, XXII. ad Epiſcopos Galliæ, & Germaniæ, XXIII. ad Epiſcopos in Concilio Metenſi reſidentes, apud Labbè tom. IX. Concil. edit. Venet. col. 1409. & ſeqq.

ma con tale apparenza di ragioni giuſtificarono il lor giudizio, che ingannarono gli ſteſſi Legati già diſpoſti a favorire il Re, da cui con regali erano ſtati corrotti; onde rimiſero interamente la cauſa al Romano Pontefice, ordinando agli Arciveſcovi Teutgardo, e Guntero principali fautori della paſſione del Re, che andaſsero allora a Roma con lettere del Sinodo ſcritte in iſcuſa del divorzio, che aveano conceduto a Lotario (*a*): che giunti in Roma que' due Prelati, ed avendo offerito a Nicolao I. un libello, in cui contenevaſi ciò, che aveano operato nella cauſa di Lotario, il Pontefice congregò un Sinodo nel Patriarchio Lateranenſe, nel qual Sinodo eſaminata diligentemente queſta cauſa, circoſcriſse in primo luogo gli atti del Sinodo di Metz chiamandolo poſtribolo, e fautore degli adulteri; in ſecondo luogo condannò Teutgardo, e Guntero, come quelli, che per lor confeſſione aveano permeſso al loro Re l'adulterio, deponendoli da' loro ſeggi; e in terzo luogo ſottopoſe alla medeſima pena i Veſcovi, che erano complici di queſto delitto, ed aveano coſpirato con que' due, concedendo loro ſolamente perdono nel caſo, che ubbidiſsero al giudizio della ſanta Sede (*b*): che nell' anno DCCCLXIV. eſsendoſi Lotario lamentato appreſso Nicolò I., che egli credeſse troppo facilmente a' ſuoi emoli, ed avendo anche richieſto di eſser ſentito dal Pontefice, e dimoſtrato di eſsere apparecchiato di confutare innanzi di lui le calunnie de' ſuoi avverſarj, il Pontefice nell' DCCCLXV. ſpedì in Francia in qualità di Legato Arſenio Veſcovo d' Orta, uomo di ſomma autorità, di gran petto, e d' incorrotta fede, per terminar queſto negozio; il qual'Arſenio giunto nelle Gallie, e convocato un Concilio di Veſcovi nell' anno DCCCLXVI., avendo in eſso francamente detto al Re, che ſi eleggeſse una di queſte due coſe, o di riconciliarſi colla propria moglie, rifiutato il conſorzio di Valdrada, o di eſsere immantinente ſcomunicato con tutti quelli, che erano complici di queſta ſcelleraggine con eſso lui; e che coſtretto il Re da queſta riſoluta deliberazione del Legato Apoſtolico ricevè Teutberga, obbligandoſi con giuramento di trattarla, e tenerla come legittima moglie, di non ſepararſi mai da lei, nè, lei vivente, menare altra donna (*c*), e ordinando a Valdrada, che ſi portaſse a Roma alla preſenza del ſommo Pontefice per rendere a lui ragione di ſe ſteſsa (*d*): che dopo un anno coſtretta Teutberga da i mali trattamenti di Lotario a tediarſi della vita infelice, che menava, e cercando oneſta occaſione

(*a*) Annales Metenſes ad annum 863. Anaſtaſius in vita Nicolai I.
(*b*) Annales Metenſes, & Anaſtaſ. loc. cit.
(*c*) Annales Metenſes ad annum 866.
(*d*) Ibid.

sione di liberarsi da lui, mandò Legati al Sommo Pontefice, i quali da sua parte li significassero, che ella per desiderio di menar vita celibe rinunciava spontaneamente alla regia dignità, e bramava, che Valdrada succedesse in suo luogo come legittima moglie di Lotario, chiedendo licenza di venire a Roma: che conoscendo il Pontefice la cagione, che la violentava a questa strana richiesta, le scrisse sotto li 24. di Gennajo dell' DCCCLXVII. gravemente riprendendola, che per tedio de' suoi travagli scrivesse contro se stessa dopo essere stata, e conosciuta la sua innocenza, e dichiarato legittimo il suo matrimonio; e conchiudendo finalmente, che egli non poteva disciorla dal vincolo matrimoniale per soddisfare al suo desiderio circa il proposito di continenza, se anche il marito non prometteva di menar vita celibe (*a*): che scrisse anche sullo stesso affare a Lotario una lettera risentita, in cui si maravigliava della domanda di Teutberga espressa dal tedio, e dal rincrescimento de' suoi travagli, conchiudendo, che egli per lo motivo da essa addotto di osservar castità, non potea separarla dal di lui consorzio, se egli ancora non facea proposito di continenza (*b*): e scrisse similmente al Re Carlo Calvo, pregandolo a ricever nel suo Regno, e sotto la sua protezione l' afflitta Regina, la cui causa ormai giudicata, diceasi, che Lotario volea ritrattare, e commetterne la decisione a un duello secondo il barbaro costume di que' tempi, benche poi da questa folle impresa si rimanesse; che finalmente quantunque Lotario perduto nell' amor di Valdrada cercasse ogni pretesto di disfarsi della legittima consorte, costringendola con mali trattamenti a chiedere il divorzio dal marito, non ardì però mai disubbidire apertamente a i decreti della Sede apostolica, nè di riprendere al suo fianco l' adultera; anzi per mezzo di Lodovico Re di Germania fece significare al Papa, che egli era ubbidiente al suo giudizio, negando d'aver maltrattata Teutberga, e facendoli domandar la licenza di portarsi a Roma per giustificarsi innanzi di lui, come si ha dalle lettere scritte dal Pontefice all' istesso Lodovico in data delli 30. d'Ottobre dell'DCCCLXVII., ed a' Vescovi costituiti nel Regno di quel Principe in data delli 31. dello stesso mese, e dello stess' anno (*c*).

VI. Que-

(*a*) Epist. 48. Nicolai I. ad Teutbergam Reginam apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Venet. col. 1444. & seqq.

(*b*) Epist. 51. ad Lotharium Regem apud Labbè loc. cit. col. 1453.

(*c*) *Verùm quam ob rem Lotharius Romam proficisci gestiat miramur si vestram latère potuit prudentiam ... Nam si nosse libet excellentiæ vestræ quid sit undè Lotharius jactat, se nostram in omnibus adimplere voluntatem, nos evidenter aperiemus, videlicet, quia nobis, immò Deo nostro obediens, Teutbergam*

VI. Queſte ſono l'ultime lettere ſcritte nella cauſa di Lotario da Nicolò I., il quale di lì a pochi giorni, cioè, alli 13. di Novembre dell'anno DCCCLXVII. paſsò all'altra vita: e da eſse, ſiccome dalla ſerie degli atti ſopra compendioſamente narrati, molto ben ſi può conoſcere, ſe l'eccesso di Lotario foſse tale, quale ricercaſi per l'uſo legittimo della poteſtà indiretta, non avendo quel Principe peccato, nè contro la Religione, nè contro la riverenza dovuta alla Chieſa; non avendo nè impugnata la fede, nè diſpregiata l'autorità della Sedia Apoſtolica, nè perſeguitata in alcun modo la Chieſa. Onde del tutto fuor di propoſito adduce il Boſsuet queſt'eſempio in prova del ſuo argomento negativo, ſe pur non pretende, che averebber dovuto i Romani Pontefici eſeguir queſta poteſtà anche quando non vi era alcuna cagion di eſeguirla. Egli nulladimeno per aggravare il delitto di Lotario dice, che fu ſcomunicato da Niccolò I. Ma, a vero dire, ciò non è certo, anzi dalle piſtole dell'iſteſso Niccolò I., e dagli atti ſeguenti nel Pontificato di Adriano II. ſembra, che apertamente ſi raccolga, che quel Principe non fu almeno nominatamente ſcomunicato. Si sà bensì, che Niccolò I. ſcomunicò Valdrada, come appariſce dalle ſue lettere, l'una in data delli 13. di Giugno dell' DCCCLXVI., l'altra in data delli 25. Gennajo dell' DCCCLXVII., dalle quali chiaramente appariſce, che Lotario non fu ſcomunicato: poiche nella prima di eſſe prevenendo l'oppoſizione, che potea farſi da alcun fautore di Valdrada, cioè, che eſſendo comune il delitto tanto a lei, come a Lotario, doveano amendue ſottoporſi alla medeſima pena; riſponde, aver la Sedia Apoſtolica nell'ampiezza della ſua poteſtà opportuni temperamenti per provvedere alla ſalute di tutti, oſſervato il modo della diſcrezione (a). Ma più chiaramente

gam conjugem recepit, Vvaldradam verò, utpote adulteram, meritò ſequeſtravit, nec ad illam poſt reverſionem Legati noſtri acceſſit. Sed prudentia gloriæ veſtræ jam valet advertere, quid profit ſi ad eam non pedibus corporis, & tamen paſſibus mentis accedit. Quid prodeſt quia forinſecus ab illa ſequeſtratus cernitur, qui tamen ei valde conglutinatus intrinſecus intelligitur? Epiſt. 55. Nicolai I. ad Ludovicum Regem Germaniæ. apud Labbè tom. IX. Concil. edit. Venet. col. 1459. & ſeqq. *Non enim juſtum eſt, ut legitima tantam apud ipſum incommoditatem, & dehoneſtatem patiatur, & ab adultera gloria dignitatis ejus ſurripiatur. Quod ſi Rex Lotharius ita fieri denegat, & ſe veraciter audire, ac perficere velle monita noſtra fatetur, quemadmodum nobis dilectus filius noſter Ludovicus Rex inclytus ex ipſius aſſertione ſignificavit, quæſumus interrogetur vel a vobis, vel ſtudio veſtræ ſuggeſtionis a jam fato pio Rege, quare nobis ſcribens, vel aliis ſatisfaciens, ſicut indicat de Vvaldrada, quòd poſt miſſi noſtri reverſionem non ad eam acceſſerit, ita non indicat de conjuge ſua Theutberga, quòd eam ſecundùm datorum tenorem juramentorum tractet, atque retineat.* Epiſt. 58. Nicolai I. ad Epiſcop. in Reg. Ludovici conſtit. apud Labbè loc. cit. col. 1473.

(a) *Porrò ſi cujuſquam fortaſſis adinventionis, intentioniſque fuerit dicere, quòd non ſolum*

nella ſeconda citata lettera parlando della ſcomunica di Valdrada aſſegna una gran differenza tra eſſo, e Lotario, dicendo, che queſti riconobbe la ſua iniquità, e la correſſe; ma quella, nè la conobbe, nè la confeſsò, nè depoſe il veleno della ſua mente (*a*). Eſſendo ſtata Valdrada ſcomunicata dal Pontefice ſotto li 2. di Febbrajo del DCCCLXVI. come ſi ha eſpreſſamente dall' antecedente lettera; ed eſſendo ſtata ſcritta queſta ſeconda ſotto li 25. Gennajo del DCCCLXVII. un anno dopo, chiara coſa è, che fino a queſto tempo non era ſcomunicato Lotario, nè di poi fu ſcomunicato, come appariſce dalle lettere ſcritte dal medeſimo Pontefice l' ultimo meſe del ſuo Pontificato, e da noi ſopraaddotte, nelle quali facendo menzione dell'ubbidienza, che ſi vantava quel Principe di portare a' decreti della Sede Apoſtolica, niente dice, che ei foſſe ſeparato dalla comunione della Chieſa. Ciò ancora ſi raccoglie dagli atti di Adriano II. immediato ſucceſſore di Niccolò I., dal quale, come narrano gli Annali Bertiniani, nell' anno DCCCLXVIII. fu Valdrada aſſoluta dalla ſcomunica (*b*). Ma non ſi legge, che foſſe da lui aſſoluto Lotario, ancorchè egli ottenuta licenza di venire a Roma alla preſenza del Pontefice, ciò che non avea potuto ottenere da Nicolao, foſſe da Adriano ad interpoſizione di Engelberga Imperadrice benignamente ricevuto in Monte Caſino, ammeſſo alla ſolennità della Meſſa, e fatto partecipe della comunione della ſagratiſſima Eucariſtia, non ricercando da lui altra condizione, ſe non ſe egli dappoiche Niccolò Papa avea ſcomunicata Valdrada non aveſse avuto alcuno accoppiamento, o colloquio con lei (*c*). Or ſe Lotario foſſe ſtato da Niccolò nomi-

ſolùm illa mulier, ſed & Lotharius Rex in hoc deliquiſſet, ideoque ſimili pœnitentia deberet arctari; utrum inſtruendo ſe, an exprobrando nobis talia loquatur, licet nulli jactanter hæc proferenti nobis neceſſe ſit reſpondere; congruit tamen, ut a cujus auctoritate ſanctio iſta digreditur, in ejus prærogativæ affluentia quiſquis ille eſt, hujus rei ſolutionem quærat; eo quod auctoritas Apoſtolica, ad quam univerſarum cura conſtuit Eccleſiarum, idonea, quibus omnibus conſulat, moderamina ſatis habeat, per quæ, & indoctos quoſque diſciplina ſalutis inſtruat, & exprobratoribus diſpenſatorie modum dignæ diſcretionis imponat. Nicolaus I. Epiſt. ad univerſos Epiſcopos. in appendice Epiſt. XI. apud Labbè loc. cit. col. 1513.

(*a*) *Nam quantum ſit ipſa cunctis ſeverius punienda, in hoc certum eſt demonſtrari, quòd Rex quidem Lotharius adeò iniquitatem ſuam agnovit, ut hanc etiam corrigeret. Ipſa verò nec agnovit, nec confeſſa eſt, nec venenum ſuæ mentis deſeruit.* Nicolaus I. Epiſt. 49. ad Epiſcopos in Regno Lotharii conſtitutos. apud Labbè loc. cit. col. 1447.

(*b*) *Alteram autem epiſtolam* (Hadriani) *de abſolutione Vvaldradæ ad Epiſcopos ipſius Regis Caroli detulerunt, ſimiles dicentes miſſas Epiſcopis Regni Ludovici, atque Lotharii. Abſolutio autem ipſius Vvaldradæ ea conditione facta eſt, ut Lothario nullo pacto cohæreret.* Annales Bertiniani ad annum 868.

(*c*) *Per ipſam Engelbergam obtinuit, ut idem Papa illi Miſſam cantaverit, & ſacram communionem, ac convenientia illi donaverit; ſi poſtquam Nicolaus Papa Vvaldradam*

nominatamente ſcomunicato, averebbe dovuto il Pontefice aſſolverlo prima di miniſtrarli la ſantiſſima comunione, nè averebbe dovuto cercare una condizione da lui, alla quale ſarebbe ſtato certo, che egli aveva mancato, e per lo mancamento era ſeparato dalla comunion della Chieſa. Quelle parole adunque, che cita il Boſſuet della lettera di Niccolò I. non a Lodovico, e a Carlo Calvo, ma a i Veſcovi coſtituiti nel Regno di Lotario, cioè, che queſto Principe coll' adultera ſua compagna, e i ſuoi fautori ſi era ſeparato dalla comunione di lui (*a*), non debbono già intenderſi, che il Pontefice nominatamente, e per definitiva ſentenza aveſſe ſcomunicato Lotario, ma che egli ſteſſo ſi foſſe ſeparato dalla Chieſa Romana col ritener nel ſuo conſorzio Valdrada, da cui il Pontefice per mezzo de' ſuoi Legati l' avea fatto ammonire, che ſi aſteneſſe ſotto pena di ſcomunica finche non foſſe riſoluta la cauſa. Per intelligenza di che conviene avvertire, che queſta lettera comeche non porti alcuna nota di tempo, ſi raccoglie nondimeno eſſere ſtata ſcritta da Nicolao dopo il Concilio di Metz, nel quale, come ſi è detto, i Legati Apoſtolici non riſolverono coſa alcuna contro Lotario, ma rimiſero interamente la cauſa al Pontefice, il quale avea ordinato agli ſteſſi Legati Rodoaldo, e Giovanni, che intimaſſero il monitorio di ſcomunica al Re, ſe non ſi aſteneva dal commercio coll' adultera: e non avendo Lotario ubbidito a queſto monitorio (*b*), perciò dice, che quel Principe ſi era da ſe ſteſso alienato dalla comunione di lui. Del rimanente da queſta ſteſsa lettera ſi rende chiaro più che il Sole, che Nicolao non parlò di ſentenza definitiva di ſcomunica da lui fulminata contro Lotario; anzi eſorta i Veſcovi del di lui Regno ad ammonirlo di ſepararſi dall' adultera prima che eſſo ſia obbligato a proceder contro di lui alla *definitiva*, *e manifeſta ſentenza della ſcomunica*, *dopo la quale non potranno più comunicare con eſſo lui* (*c*). Tutto

dradam excommunicavit, nullum cum ea contubernium, vel carnalis copulæ mercimonium, quin nec colloquium quondam habuerit. Annales Bertiniani ad annum 869.

(*a*) *Noſtræ communionis cum mœchâ ſibi ſociata, & fautoribus ſuis, ipſe jamdudum factus eſt exors.* Epiſt. Nicolai I. ad Epiſcopos in Regno Lotharii conſtitutos. in appendice Epiſt. x. apud Labbè loc. cit. col. 1512.

(*b*) *Quod in epiſtola, & commonitorio Rhadoaldo tunc Epiſcopo, & Joanni dederamus Epiſcopo, legatione fungentibus in eundem ipſum Hlotharium, liquidò poterit inveniri.* Epiſt. cit.

(*c*) *Quapropter obſecro vos &c. jam nominatum Regem frequentius adeatis, & tam ex auctoritate Dei, quàm etiam ex noſtri apoſtolatus injuncta vobis præceptione, quouſque, ſi non obederit, hanc, quam nunc habet is adulteram mulierem projiciens, finitivam, permanſoriamque demus ſuper eum ſententiam, & exhortari eum, & admonere, omni torpore, ac metu repulſo curetis, & ſegnitia, vel tædio depoſito, quibus hacte-*

to queſto per altro ſi è voluto dire per far conoſcere, o l'arte, che uſa queſto Scrittore nell'alterare i fatti a ſuo talento, ſecondo che gli cade in acconcio, o la poca diligenza, che egli adopera nell'eſaminarli; nelle quali coſe ſi moſtra affatto lontano così dalla ſincerità, come dall'accortezza del gran Veſcovo di Meaux, ſotto il cui celebre nome ha voluto maſcherarſi.

VII. Ma poiche egli dopo l'aver detto, che Niccolò I. dottiſſimo, e fortiſſimo Pontefice, come ei l'appella (*a*), avendo ſcomunicato Lotario, ed impiegate contro di lui tutte le forze della ſua ſpiritual poteſtà, lo riconobbe nulladimeno come Re, nè furono mai da lui ſgridati i Grandi, ed i Popoli, che perſeveravano nell'oſſequio di lui, e da ciò conchiude, che Niccolò conoſceva non avere alcuna poteſtà indiretta (*b*), biſogna pur far vedere, ſe queſto dottiſſimo, e fortiſſimo Pontefice foſſe di quel ſentimento, quale ſel finge queſt' Autore. E ciò chiaramente ſi può veder dalla piſtola, che ei ſcriſſe ad Avenzio Veſcovo di Metz, il quale avendo coſpirato co' due Arciveſcovi di Treveri, e di Colonia nel divorzio di Lotario da Teutberga, ed eſſendo perciò ſtato dal Romano Pontefice ſcomunicato, interpoſe appreſſo di lui la mediazione del Re Carlo Calvo per ottener la riconciliazione della Sedia Apoſtolica, e deteſtando il ſuo errore ſcriſſe umilmente a Nicolao cercando di ſcuſare il ſuo errore col preteſto della ſoggezione comandata dall'Apoſtolo a' Regi. A queſta ſcuſa, che era la comune de' Prelati fautori di Lotario, così riſponde il Pontefice: *Approvo quello, che voi dite, eſſer voi ſoggetti a i Regi, ed a' Principi, perciocche dica l'Apoſtolo*:„ ovvero al Re come ſopraeminente;„ *contuttociò vedete, ſe queſti Regi, e queſti Principi, a cui voi dite eſſer ſudditi, ſieno veracemente Regi, e Principi. Vedete primieramente, ſe eglino reggano bene ſe ſteſſi, ed indi il Popolo ſoggetto: imperocche chi è malvagio a ſe ſteſſo, a qual altro ſarà egli buono? Vedete, ſe con ragione ſoſtengono il Principato, altramente debbono piuttoſto crederſi tiranni, che tenerſi per Regi, a i quali dobbiamo anzi reſiſtere, e ſollevarci contro di eſſi, che ſoggettarci loro. Altramente ſe a queſti tali ſaremo ſudditi, e non ſuperiori, ſarà neceſſario, che fomentiamo i loro vizj. Dunque ſiate ſudditi*

hactenus eratis depreſſi, hunc conſtanter arguere, & decenter corripere ſtudeatis, præ-nuntiantes pariter quæ illi ventura ſunt, immò jam imminent, videlicet, quia poſt noſtram, ac Sanctæ Eccleſiæ in ipſum prolatam manifeſtam ſententiam, nulla cum eo eritis communione potituri. Epiſt. cit.

(*a*) *Doctiſſimus ac fortiſſimus Pontifex &c.*

(*b*) *Neque eò ſecius pro Rege habet, neque uſpiam increpiti Proceres, ac Populi, qui in ejus obſequio permanebant.* Boſſuet loc. cit.

diti al Re come eccellente nelle virtù, e non ne i vizj, ma come dice l'Apoſtolo, per riguardo di Dio, non contra Dio (*a*). Veda ora il noſtro Autore, come queſto dottiſſimo, e fortiſſimo Pontefice ſpiegò il precetto ingiunto dall' Apoſtolo della ſoggezione a i Re della terra, cioè, quando ſono veri Regi, governando ſecondo il diritto, ed il giuſto, e ſe ſteſſi, e i Popoli loro ſoggetti, non quando fanno diverſamente; eſſendo allora ſciolto queſt'obbligo di ſoggezione, e dovendo i Prelati riguardarli come tiranni, reſiſtere, e farſi loro incontro, piuttoſto che perſeverare nella lor ſoggezione. Veda, come egli dica, eſſer noi tenuti a queſt' oſſequio verſo i Principi finche eſſi non ſi abuſano contro Dio di loro potere; e da ciò apprenda, ſe foſſe ſentimento di queſto gran Papa, che egli non avea poteſtà di ſciorre i ſudditi di Lotario dal debito di ubbidienza verſo di lui, e deporlo in queſta guiſa indirettamente dal Regno.

VIII. Da Niccolò I. paſſa il Boſſuet ad Adriano II. dicendo, che eſtinto Lotario per aperta vendetta di Dio, Adriano con graviſſime minacce procurò di rimuover Carlo Calvo dall' invadere il Regno di Auſtraſia del morto nipote, e di obbligarlo a reſtituire all' Imperador Lodovico ſecondo il medeſimo Regno dappoiche lo avea invaſo, e occupato; ma che non altro minacciò quel Pontefice fuorche la ſcomunica, e l' indignazion di San Pietro, ma non fece neppur parola della depoſizione, come quello, che quantunque foſſe terribile, e minacciоſo, ſapea nulladimeno, che non ſpettava al ſuo potere quella pena. Soggiunge poi, che queſta ſcomunica, perche minacciavaſi per cagione di Regno, parve così grave a' Franceſi, che eſſi fortemente ſe ne querelavano (*b*). E riferiſce indi appreſſo le querele, che a nome loro Immaro Veſcovo di Rems riportò allo ſteſſo Pontefice, le quali in ſoſtanza conſiſtevano, che non ſpettava al Papa diſporre della Repubblica, e de' Regni (*c*). Indi deduce, che da queſti lamenti ſi può

[*a*] *Illud verò, quod dicitis, Regibus, & Principibus vos eſſe ſubjectos, eo quod dicat Apoſtolus* „ ſive Regi tanquam præcellenti „ *placet. Veruntamen videte, utrum Reges iſti, & Principes, quibus vos ſubjectos eſſe dicitis, veraciter Reges, & Principes ſint. Videte, ſi primùm ſe bene regunt, deinde ſubditum Populum. Nam qui ſibi nequam eſt, cui alii bonus erit? Videte, ſi jure principantur: alioquin potius tyranni credendi ſunt, quàm Reges habendi; quibus magis reſiſtere, & ex adverſo aſcendere, quàm ſubdi debemus. Alioquin ſi talibus ſubditi, & non prælati fuerimus nos, neceſſe eſt eorum vitiis faveamus. Ergo Regi quaſi præcellenti, virtutibus, ſcilicet, & non vitiis, ſubditi eſtote, ſed ſicut Apoſtolus ait, propter Deum, & non contra Deum.* Nicolaus I. Epiſt. ad Adventium Epiſcop. Meten. in Appendic. Epiſt. 4. apud Labbè loc. cit. col. 1505.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 23.

(*c*) *Petite Domnum Apoſtolicum, ut quia Rex, & Sacerdos ſimul eſſe non poteſt, & ſui*

può comprendere quanto allora i Franceſi averebbono avuto in orrore chi aveſſe ſoſtenuto, che per mezzo di decreti, e di Bolle Pontificie ſi poteſſero dare, e togliere i Regni, ſe tanto ſi riſcaldarono quando i Pontefici neppur penſavano a tali coſe. Ma ſe dal non aver Adriano, nè minacciato, nè penſato di minacciar la depoſizione a Carlo Calvo per l' invaſione da queſti fatta dal Regno di Lotario, che il Pontefice credea appartener di ragione a Lodovico II. Imperadore, egli volea conchiudere, che ſtimaſſe Adriano non appartenere al ſuo potere la depoſizione de' Regi, dovea dimoſtrar, che queſto fatto di Carlo, comunque poteſſe apparire ingiuſto, foſſe delitto di tal natura, onde egli meritaſſe di eſſer depoſto; ſe pure non ſi vuol' immaginare, che noi allarghiamo tanto l' uſo di queſta poteſtà, che ci crediamo poterſi uſare in tutti i caſi dove è lecito l' uſo della ſcomunica. Biſognava, che dimoſtraſſe, che Carlo per queſta occupazione diveniſſe un empio, un perſecutore della Religione, un nemico della Chieſa, o almeno almeno un tiranno: altramente ogn' un vede, che egli ſalta fuori de' termini della quiſtione, e accumula eſempli per ingroſſare il volume, e gittar polvere negli occhj agli ignoranti. Ma ſe l' ingiuſtizia preteſa di queſto fatto di Carlo non recava alcun danno, nè alla Religione, nè alla Chieſa; e ſe unicamente pregiudicava all' intereſſe particolare di un altro Principe; e ſenza alcun pregiudizio comune de' ſudditi, i quali voleano per loro Signore Carlo, e non Lodovico, come vuol far egli entrare in queſto luogo la depoſizione? Come da i lamenti fatti da' Franceſi della ſcomunica minacciata da Adriano a Carlo, cui eſſi volean ſervire come a Principe, che averebbe potuto difendergli, vuole egli conchiudere, che eſſi allora averebbono avuto in ſommo orrore, che i Pontefici aveſſero indirettamente tolti i Regni a' Principi malvagj, perſecutori della Religione, e della Chieſa, o almeno diſtruttori, e nemici della libertà de' loro Popoli?

IX. Ma

ſui anteceſſores Eccleſiaſticum ordinem, quod ſuum eſt, & non Rempublicam, quod Regum eſt, diſpoſuerunt, non præcipiat nobis habere Regem, qui nos in ſic longinquis partibus adjuvare non poſſit contra ſubitaneos, & frequentes Paganorum impetus, & nos Francos non jubeat ſervire, cui noluimus ſervire, quia iſtud jugum ſui anteceſſores noſtris anteceſſoribus non impoſuerunt: & nos illud portare non poſſumus, quia ſcriptum eſſe in ſacris libris audivimus, ut pro libertate, & hæreditate noſtra uſque ad mortem certare debeamus ... Non convenit ulli Epiſcopo dicere, ut Chriſtianum, qui non eſt incorrigibilis, non propter propria crimina, ſed pro terreno Regno alicui tollendo, vel acquirendo, nomine chriſtianitatis debeat privare, & eum cum diabolo collocare. Propterea ſi Domnus Apoſtolicus vult pacem quærere, ſic pacem quærat, ut rixam non moveat, quia nos non concedemus, ut aliter ad Regnum Dei pervenire non poſſimus, ſi illum, quem ipſe commendat, Regem non habuerimus. Hincmarus Epiſt. 42. ad Hadrianum II. tom. 2.

IX. Ma comeche tutto questo possa bastare a far conoscer la vanità di quest' argomento, convien nondimeno por mente ad alcune cose, che ne fanno apparir più chiaramente l' insussistenza. Primieramente convien sapere, che pretendendo Lodovico Imperadore figliuolo dell' Imperador Lotario, che il Regno di Austrasia di Lotario il giovane come paterno rattaggio apparteneſſe a se dopo la morte del fratello, sentendo, che Carlo Calvo suo Zio paterno disegnava occuparlo, dopo avere inutilmente per via di Legati proccurato di farlo desister dal mal conceputo proponimento, ricorse alla santa Sede acciocche colla sua autorità ponesse freno all' ambizione di Carlo, e lo rimuovesse dall' ingiusta occupazione; tanto più, che nella divisione de' Regni tra Lotario Imperadore, e Carlo Calvo, avea questi giurato di non invader mai in alcun tempo il Regno del fratello; e le memorie di questi giuramenti si conservavano negli Archivj della Sedia Apostolica, come attesta Adriano scrivendo a Carlo Calvo (*a*). Parendo dunque al Pontefice giusta la richiesta di Lodovico, abbracciò con calore l' impegno di sostenerla, e scrisse perciò a i Grandi del Regno di Austrasia, esortandogli ad esser fedeli a Lodovico Imperadore, cui apparteneva per diritto ereditario quel Regno, e a non ammettere altro Principe, che tentasse usurparsi quella Signorìa, minacciando chi altramente facesse della scomunica (*b*). Scrisse similmente altre lettere non solo a i Grandi, ma anche a' Vescovi del Regno di Carlo Calvo, e particolarmente ad Immaro Arcivescovo di Rems, esortandogli, ed ammonendogli a ritirar quel loro Principe dalla disegnata occupazione; mandando anche per quest' effetto due Vescovi Paolo, e Lione Legati in Francia al medesimo Re (*c*). Ma sentendo Adriano, che il Re Carlo senza far conto, nè delle sue lettere, nè de' suoi Legati avea occupato il Regno di Lotario, gli scrisse una lettera risentitissima in data delli 27. di Giugno dell' DCCCLXX., nella quale ricordandogli i patti, e i giuramenti, severamente lo riprende dello spergiuro commesso, e della tirannica usurpazione degli Stati altrui; dichiarandosi, che egli non sarà per lasciare impuniti questi delitti, quando quello non si risolva di ascoltare i nuovi Legati, che li spediva, e di restituir l' usurpato Regno al legittimo Signore (*d*). Scrisse similmente nello stesso giorno

(*a*) Epist. 23. Hadriani II. ad Carolum Calvum. apud Labbè tom. x. Concil. edit. Venet. col. 475.

(*b*) Epist. 19. Hadriani ad Proceres Regni Lotharii. apud Labbè loc. cit. col. 421.

(*c*) Epist. 20. Hadriani II. ad Proceres Regni Caroli Calvi, 21. ad Episcopos in Regno Caroli constitutos, 22. ad Hincmarum Archiepiscopum Rhemensem. apud Labbè loc. cit. col. 423. & seqq.

(*d*) Epist. 23. Hadriani II. ad Carolum Calvum. apud Labbè loc. cit. col. 427.

giorno a i Veſcovi del Regno di Carlo, e ſpecialmente ad Immaro, eſortando quelli a ricever benignamente i ſuoi Legati, e ad ammonire il Re ad aſtenerſi dal Regno altrui, e agramente lamentandoſi con queſto, che non aveſſe co' ſuoi conſigli, e colle ſue ammonizioni diſtolto Carlo dall' occupamento dell' altrui Signorìa (*a*). Secondariamente fa d' uopo avvertire, che Adriano chiaramente ſi eſpreſſe nelle ſue lettere, che egli non intendeva nel proibire a Carlo, cui minaccia di pene ſpirituali, l' invadere il Regno ſpettante a Lodovico Imperadore, di dare altrui, e togliere i Regni, ma ſolamente provvedere alla ſalute di quel Principe poſta in pericolo per lo ſpergiuro, e per l' uſurpazione de' beni altrui (*b*). E perciò molto iniquamente Immaro uomo ſagrificatiſſimo a tutti gli intereſſi, e alle paſſioni di Carlo Calvo, in quelle querele, che egli portò al Pontefice a nome de' Franceſi, le quali ſi conoſcono eſſer tutta ſua farina, ſi lamentò di lui, e obliquamente lo ripreſe, che ſi voleſſe ingerire negli affari del Regno temporale, e per cagione di eſſe far uſo della poteſtà ſpirituale.

X. In terzo luogo fa d' uopo conſiderare, che ſe parve coſa grave a' Franceſi, o per meglio dire ad Immaro, che il Pontefice per cauſa di Regno minacciaſſe la ſcomunica; non parve però grave, nè ſtrano a Lodovico II. Imperadore di ricorrere alla poteſtà ſpirituale del Romano Pontefice per una cauſa di Regno, e di riconoſcere nella Chieſa un' autorità, che indirettamente poteſſe giudicare de' Regni; nè ſtimò pregiudicare alla ſua regia poteſtà rimettendo al giudizio della Sedia Apoſtolica le ſue ragioni, e interpellando la di lei autorità per impedir le uſurpazioni de' Principati. Quindi è, che dove il Boſſuet con falſo raziocinio vuole eſcluder la poteſtà indiretta, ivi ſi vede chiaramente conoſciuta da' Principi, ed eſeguita da i Papi. In quarto luogo dee conſiderarſi, che non per altra ragione fu creduto in que' tempi poterſi giuſtificar l' occupamento fatto da Calvo del Regno di Auſtraſia, che per ragione ereditaria apparteneva a Lodovico Imperadore, ſe non perche i Popoli rifiutando il dominio di Lodovico ſi dierono ſpontaneamente a Carlo, ed a lui commiſero il governo di loro ſteſſi, creden-

[*a*] Epiſt. 24. Hadriani II. ad Epiſcop. in Regno Caroli conſtitutos, & 25. ad Hincmarum Archiep. Rhemenſem. apud Labbè loc. cit. col. 429. & ſeqq.

(*b*) *Nos uſque ad veram emendationem, quia omnes ſalvare volumus, perjuria illa, atque invaſionum tyrannides impunitas nullo pacto dimitteremus, quia non ambitione Regni, ſed juſtitia commovemur, & non terrarum ſpatia quærimus, ſed ex debito vitiis, ac pravitatibus quibuſcumque reſiſtere vigilamus.* Epiſt. 23. cit. ad Carolum Calvum. *Nos enim non tantùm Regnum cuicumque augendo, quàm juſtitiam requirendo, iſta proſequimur; & ne quis pro temporali regnum perdat æternum, non indebitè conteſtamur.* Epiſt. 24. cit.

credendo, che il diritto di ſucceſſione non toglieſſe loro la libertà naturale di eleggerſi un Principe, che ſtimaſſero più utile alla loro difeſa. Ciò ſi raccoglie primieramente dalle parole ſteſſe d' Immaro, il quale riferendo le lamentazioni de' Franceſi non dice già, che ſi doleſſero, perche il Papa voleſſe obbligargli alla ſoggezione di un Principe, che non era legittimo erede di quel Regno, ma ſolamente, che li voleſſe aſtringere a ſottoporſi ad uno, che per la lontananza non potea difenderli da' loro nemici, e perche volea farli ſervire ad uno, cui eſſi ſervir non voleano (*a*). Secondariamente con più chiarezza ſi deduce dal Concilio di Metz tenuto l'anno DCCCLXIX., dove Carlo Calvo fu proclamato Re dell' Auſtraſia: imperocche non per altra ragione venne il Calvo riconoſciuto per legittimo Signore del Regno di Lotario, ſe non perche dalla comune, e concorde volontà de' Popoli gli era ſtato commeſſo il medeſimo Regno, e perche in queſto uniforme conſenſo de' ſudditi riluceva la volontà di Dio (*b*). Correvano allora in Francia maſſime aſſai diverſe da quelle, che di preſente ſono in corſo appreſſo alcuni Scrittori Franceſi. Credevano allora, che per cagione di qualche pubblica utilità foſſe lecito a i Popoli ſottrarſi dalla poteſtà di que' Principi, che per ragione di legittima ſucceſſione avean dominio ſopra di loro, e di concedere il Regno a quelli, che eſſi ſtimavano più utili alla loro difeſa; e in queſta concorde volontà de' ſoggetti riconoſcevano il volere di Dio, da cui dipende il principato, riferendo in ſomma l' origine di queſto al conſenſo de' Popoli. Di queſto ſentimento erano i Veſcovi del citato Sinodo di Metz: ed Immaro, che in eſſo ſi trovò preſente, facendoci la prima figura, chiaramente lo eſpreſſe nella lettera ad Adriano. Ma il Pontefice credeva diverſamente, e riputava, che queſti preteſti non baſtaſſero a i ſudditi del Regno di Lotario per ſottrarſi dalla poteſtà del legittimo lor Signore; anzi aſcrivendogli a delitto di fellonia, faceva uſo della poteſtà ſpirituale, non per torre, o dare ad altri il Regno, come iniquamente gli rimproverava Immaro, ma per conſervarlo al legittimo Signore, e al vero erede, a cui Immaro, e gli altri aderenti di Carlo l' aveano

(*a*) *Non præcipiat nobis habere Regem, qui nos in ſic longinquis partibus adjuvare non poſſet contra ſubitaneos, & frequentes Paganorum impetus, & nos Francos non jubeat ſervire cui nolumus ſervire.* Hincmarus apud Boſſuet loc. cit.

(*b*) *Quia denique voluntatem Dei, qui voluntatem timentium ſe facit, & deprecationem eorum exaudit, in concordi unanimitate noſtra videmus, hunc Regni ejus hæredem eſſe legitimum, cui nos ſponte commiſimus, Domnum videlicet præſentem Regem, ac Principem noſtrum Carolum, ut nobis præſit, & proſit.* Concil. Meteníe anno DCCCLXIX. cap. 2. apud Labbè tom. X. Concil. edit. Venet. col. 1039.

rapito per darlo altrui. Finalmente è neceſſario conſiderare, che comunque Lotario ſi riputaſſe offeſo da Adriano per la ſcomunica da queſto minacciatali, non ſi credè contuttociò offeſo perche gliela minacciaſſe per cauſa di Regno, o perche in queſta parte aveſſe traſceſi i limiti della ſua poteſtà, ma perche ſenza averlo ſentito l' avea tacciato come ſpergiuro, e uſurpatore del Regno altrui, ed a queſto riguardo l' avea minacciato della ſcomunica, credendo egli di aver giuſti titoli per l'occupazion di quel Regno, e negando di eſſere ſpergiuro, ed uſurpatore; anzi eſibendoſi a preſentarſi in giudizio, dove ſecondo i Canoni, e le leggi foſſe diſcuſſa la ſua cauſa, e dove egli, o riſpondeſſe alle oppoſizioni, o rimaneſſe da eſſe convinto, come ſi ha dallo ſteſſo Immaro nella piſtola ad Adriano (*a*). Da tutte queſte conſiderazioni ſi rende chiaro, che in queſto fatto tra Adriano II., e Carlo Calvo non ſolo non rinvienſi argomento, onde poſſa impugnarſi la poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il temporale de' Principi, ma piuttoſto molti ſi rinvengono, che la comprovano in quell' età conoſciuta, ed eſeguita.

XI. Dal ſecolo IX. facendo paſſaggio Monſignor Boſſuet al ſecolo X. racconta dal Cardinal Baronio la ſtoria di Roberto Re di Francia, il quale avendo contratto inceſtuoſo matrimonio con Berta ſua affine, e ſua commare, ed eſsendogli ſtati in queſto fatto favorevoli alcuni Veſcovi del ſuo Regno, furono perciò da Gregorio V. ſeveramente ripreſi: dopo di che [narra il Cardinal Pier Damiani citato dal Baronio] quaſi tutti i Veſcovi delle Gallie di comune ſentenza ſcomunicarono il Re, e la conſorte. Indi da i frammenti della ſtoria di Aquitania dati in luce dal Pitèo riferiſce, che per cagione di queſto illecito matrimonio il Pontefice Gregorio V. ſcomunicò tutta la Francia; e quindi conchiude, che in queſta tremenda ſcomunica, prima da tutti i Veſcovi di Francia, e dappoi dal Romano Pontefice pronunciata contro quel Principe, neſſuno ſcriſſe, neſſuno inteſe, che foſſe tolto, o ſi doveſſe torre a Roberto l' Imperio, nè fu fatta alcuna novità nella Repubblica (*b*). Ma acciocche aveſſe qualche forza il ſuo argomento biſognava, che

(*a*) *Præſertim cum ipſe Rex ſe perjurum eſſe deneget, ſe invaſorem alterius ... ſe tyrannum non eſſe confirmet ... ſe hæreticum, vel ſchiſmaticum .... non eſſe confiteatur, ſed confeſſione rectæ fidei, & amplexione Eccleſiaſticæ pacis ſe Catholicum, & in pace Eccleſiaſtica manere, & permanere velle demonſtret, & ſecundum Canones, & leges præſens in judicio, aut ad objecta reſponderе, aut objectis convinci ſe non refugere dicat.* Epiſt. Hincmari ad Hadrianum loc. cit.

(*b*) *Sub tam tremendo anathemate per omnes Epiſcopos, atque ipſum poſtea Romanum Pontificem pronunciato nemo ſcripſit, nemo intellexit detractum, aut detrahendum Roberto Imperium, neque in Republica quidquam immutatum fuit.* Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 6. cap. 27.

che ei dimoſtraſſe, che il delitto di Roberto foſſe delitto di Religione, o almeno, che egli ſi moſtraſſe contumace alla ſcomunica ribellandoſi alla Chieſa, e perſeverando nel mal fare, e nell' inceſtuoſo, e dannato congiungimento; ma ſe il peccato di quel Re non fu delitto di Religione, ſe egli ſi ravvide, ſi emendò, e ripudiò la moglie illegittima, e ubbedendo alla Chieſa meritò di eſſer aſſoluto con tutto il Regno, come l' iſteſſo Boſſuet confeſſa (*a*), come vuol fare entrar quì la depoſizione? O dal non eſſere allora ſtato ſcritto, o penſato, che quel Principe dovea deporſi, vuol conchiudere, che allora non era nota la poteſtà della Chieſa di deporre indirettamente i Principi? Ma comeche ciò baſti per dimoſtrare, eſſer del tutto fuor di propoſito queſt' eſempio; nulladimeno convien porre in chiaro queſto fatto, con molta confuſione riferito da queſto Scrittore. Che il Pontefice Gregorio V. ſcomunicaſſe per la riferita cagione il Re Roberto, quantunque i frammenti pubblicati dal Pitèo lo affermino, non ſi ha contuttociò dagli atti di quel Papa, da' quali ſolamente ſi legge, che furono ſcomunicati i Veſcovi, che conſentirono in queſte nozze, e le approvarono, e che fu minacciata la ſcomunica al Re, ſe egli non diſcacciava da ſe la moglie illegittima, e non ſoddisfaceva alla penitenza ingiuntali. Convien perciò ſapere, che intorno all' anno DCCCCXCVI. eſſendo morto Odone Conte di Campagna, Roberto menò per donna Berta vedova di Odone, la quale oltre eſſere al Re congiunta in grado di affinità, gli era ancora commare, avendo il Re levato dal ſagro fonte un figliuolo di lei, come ſi legge in un antico Codice ſcritto a penna di Fleurì pubblicato dal Ducheſne (*b*). I Veſcovi di Francia ſenza aver riguardo agli impedimenti di affinità, e di cognazione approvarono queſte nozze; anzi Erchembaldo Arciveſcovo di Turs con altri molti Prelati le decorarono colla loro preſenza. Saputoſi ciò da Gregorio V. radunò in Roma nell' anno DCCCCXCVIII. un Concilio, nel primo Canone del quale fu riſoluto, che il Re Roberto laſci Berta ſua conſanguinea, la quale contro le leggi avea preſa per moglie, che faccia ſett' anni di penitenza ſecondo i gradi prefiſſi dalla Chieſa, e che ciò non facendo rimanga ſcomunicato, e lo ſteſſo fu determinato ancora di Berta (*c*).

(*a*) *Quibus Robertus Rex ad ſe reverſus, ac deinde cum toto Regno anathemate eſt abſolutus.* Boſſuet loc. cit.

(*b*) Ducheſnius tom. 4. pag. 85.

[*c*] *Ut Rex Robertus conſanguineam ſuam Bertam, quam contra leges in uxorem duxit, derelinquat, & ſeptem annorum pœnitentiam agat, ſecundùm præfixos Eccleſiaſticos gradus, judicatum eſt. Quod ſi non fecerit, anathema ſit: idemque de eadem Berta fieri præceptum eſt.* Can. 1. Concilii Romani ſub Gregorio V. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 1029. & ſeqq.

Nel ſecondo Canone poi ſi ſoſpendono dalla comunione Erchembaldo Arciveſcovo di Turs, che benediſſe le nozze inceſtuoſe, e gli altri Veſcovi, che a quelle intervennero, ſino a tanto, che ſi portino per ſoddisfare alla Sede Apoſtolica (*a*). Queſto è quanto ſi ſa di Gregorio V. Non ſi legge, che egli ſcomunicaſſe Roberto, e molto meno, che ſottoponeſſe alla ſcomunica tutta la Francia. Può ben eſſere, che dopo queſta riſoluzione commoſſi i Veſcovi di Francia ſeguiſſe ciò, che narra il Cardinal Pier Damiani nella piſtola a Deſiderio Abbate di Monte Caſſino appreſſo il Baronio, che non vide gli atti di queſto Sinodo (*b*), cioè, che gli ſteſſi Veſcovi di Francia quaſi univerſalmente ſcomunicaſſero il Re, e la ſua illegittima moglie, ſeguendo, non precedendo le deliberazioni della ſanta Sede. Checheſia però di queſto, il fatto è, che i Veſcovi ſoſpeſi dalla comunione portaronſi a Roma, e ſoddisfacendo alla Sedia Apoſtolica, e ricevuta la penitenza furono rimandati alle loro Chieſe, come dalla lettera di San Lione IX. ad Arrigo figliuolo di Roberto riferita da Ivone di Cartres raccoglie il Cardinal Baronio (*c*): e che Roberto ad inſinuazione di Abbone Abbate del Moniſtero di Fleurì a guiſa di David conoſcendo il ſuo peccato ſi ravvidde, accettò la penitenza, correſſe l'errore, e diſcacciò da ſe la concubina, come narra Elgaldo nella vita dell'iſteſſo Abbone appreſſo il Baronio (*d*). Da tutto queſto racconto ſi rende ben facile a comprendere quanto male a propoſito ſi adduca dal Boſſuet queſt'eſempio di Roberto, dal quale eſempio ſe alcuna coſa ſi può dedurre in acconcio della preſente quiſtione, ſarebbe appunto quella, che diſtrugge la ſua opinione: poiche dalla citata piſtola del Damiani ſi ha, che tanto fu il terrore della ſcomunica fulminata contro il Re da i Veſcovi di Francia, che non rimaſero al di lui ſervigio, che due miſeri ſervi per miniſtrargli i neceſſarj ufficj del vitto, ſcoſtandoſi tutti gli altri dalla di lui ſocietà (*e*). Alla qual teſtimonianza non ſapendo che riſpondere il Boſſuet dice,

(*a*) *Erchembaldum Turonenſem Archiepiſcopum talis conjugii conſecratorem, cum omnibus Epiſcopis, qui conſentientes interfuerunt his inceſtis nuptiis Regis, & Bertæ conſanguineæ ſuæ, a ſacroſancta communione ſuſpendimus, donec ad hanc ſanctam Sedem apoſtolicam veniant ſatisfacturi.* Can. 11. ejuſdem Concil. apud Labbè loc. cit.

(*b*) Baronius ad annum Chriſti 998. n. 3.

(*c*) Ibid. num. 2.

[*d*] *Cujus ſancti viri increpatio tam diu perſtitit, donec Rex mitiſſimus reatum ſuum agnoſceret, & quam male ſibi copulaverat mulierem prorſus derelinqueret, & peccati maculam grata Deo ſatisfactione dilueret.* Helgaldus Monach. Floriacenſis in vita Abbonis, apud Baron. loc. cit. num. 4.

(*e*) *Cujus ſacerdotalis edicti tantus omnem ubique populum terror invaſit, ut ab ejus ſocietate univerſi recederent, nec præter duos ſervulos ad neceſſarii victus obſequium illi remanerent.* Petrus Damiani Epiſt. ad Deſiderium, apud Baronium ad annum Chriſti 998. num. 3.

dice, che il Damiani, o fu ingannato da quelli, che questa storia li raccontarono, o che il suo detto debba così temperarsi, che non si discostassero dal Re i pubblici Ministri, senza i quali neppure per brieve tempo possan sussistere i Regni. Ma che risponderebbe egli a chi dicesse, che i pubblici Ministri seguitassero allora ad amministrar la Repubblica senza alcuna participazione del Re, riguardandolo come sospeso dalla sua autorità fino a tanto, che egli si ravvedesse, e meritasse di esser dalla censura assoluto, e di ripigliar l' autorità regia? e che questo tempo fosse considerato come un interregno, nel quale sebben manca il Re, non manca contuttociò la pubblica amministrazione della Repubblica? Ma rispondasi ciò, che si voglia, che a noi poco importa di questo, purche si confessi, che non fa niente al capo l'argomento di questo Scrittore fondato sul fatto di Roberto.

§. IX.

Degli esempli dell' XI. *secolo, e delle testimonianze de' Padri del secolo* IX. X., *e* XI.

SOMMARIO.

I. *Fatto di San Lione IX. con Andrea Re di Ungaria esposto da Monsignor Bossuet non è contrario, ma favorevole all' uso della potestà indiretta.*

II. *Non è certo, che Andrea fosse da San Lione minacciato della scomunica per la cagione accennata dal Bossuet.*

III. *Minaccia fatta da Vittore II. Romano Pontefice a Ferdinando Re di Castiglia se non deponeva il titolo d' Imperadore, si dimostra non escludere, ma piuttosto provar l' uso della potestà indiretta.*

IV. *Parole di Stefano V. Romano Pontefice nella lettera da esso scritta a Basilio Imperadore malamente addotte dal Bossuet per provare non avere il Pontefice potestà alcuna sopra il temporale de' Principi.*

V. *Risposte di Monsignor Bossuet alla testimonianza di Fulcone Arcivescovo di Rems si dimostrano insussistenti spiegandosi il sentimento di questo Prelato.*

VI. *Autorità di Attone Vescovo di Vercelli nella lettera da questo scritta a Valdone Vescovo addotte dal Bossuet: difficoltà, che s' incontrano nell' indagare il vero sentimento di Attone per ignorarsi il tempo, e l'occa-*

e l' occasione, in cui da lui fu scritta quella lettera: Principi, che tennero il Regno d' Italia nel tempo del Vescovato di Attone.

VII. *Si cerca di qual Chiesa fu Vescovo Valdone, a cui fu indirizzata la lettera di Attone, e si conchiude, che fu Vescovo di Como.*

VIII. *Sotto qual Re d' Italia fu Valdone promosso alla Chiesa di Como; ed a qual Principe mancasse di fede, onde meritasse esser ripreso da Attone.*

IX. *Si mostra probabile, che Valdone si rivoltasse contro Berengario II. Re d' Italia, e che perciò non meritasse di esser ripreso da Attone, il cui sentimento fu riprovato dal fatto degli altri Vescovi d' Italia.*

X. *Si risponde direttamente alla testimonianza di Attone, e si dimostra, che essa non cade sul proposito della presente quistione.*

XI. *Autorità negativa di Burcardo Vescovo Vormaziense allegato dal Bossuet, inconcludente al suo intento.*

XII. *Autorità del Cardinal Pier Damiani citato dal Bossuet, oltre il non fare al caso della presente quistione, contiene grave errore, negando alla Chiesa Romana l' uso dell' armi materiali, e biasimando il Pontefice San Lione IX., che le usò contro i Normanni.*

XIII. *Si difende il Cardinal Baronio ripreso dal Bossuet per aver tacciato d' errore il Damiani nell' aver biasimato San Lione IX. per la riferita cagione, e si giustifica la mossa dell' armi fatta da questo Santo Pontefice contro i riferiti Normanni.*

XIV. *Condotta tenuta da San Lione IX. contro i Normanni si giustifica maggiormente cogli esempli di San Gregorio Magno, e di altri santi Pontefici.*

XV. *Altra autorità del Cardinal Pier Damiani allegata dal Bossuet si dimostra piuttosto favorevole, che contraria alla nostra sentenza.*

XVI. *Conchiusione del quarto libro.*

I. SEguendo Monsignor Bossuet l' ordine del suo argomento negativo, reca dalla Germania, e dalle Spagne esempli di Principi dalla santa Sede minacciati della scomunica, ma non della deposizione. Riferisce in primo luogo da Ermanno l' Attratto, che nell' anno MLII. essendosi portato in Germania San Lione IX. Romano Pontefice per compor la pace tra Arrigo II. Imperadore, e Andrea Re di Ungaria, dopo aver disposto Cesare a seguire i suoi consigli, e dopo averlo fatto ritirar dall' assedio di Berzisburg, trovando Andrea resistente lo minacciò della scomunica, e partissi (*a*). Quindi conchiude, che non avendo

(*a*) Hermannus Contractus ad annum Christi 1052.

avendo quel Santo Pontefice minacciata la depoſizione, non erano ancora note in que' tempi le formule di deporre i Regi reſiſtenti a i comandi de' Papi, le quali furono poſte in uſo da Gregorio VII. [a]. Ma quando gli ſi accordaſſe queſto fatto, potrà forſe trarſene quella conſeguenza, che ei ne deduce? Lione IX. minacciò il Re Andrea della ſcomunica, non della depoſizione; dunque non era nota in que' tempi la poteſtà di deporre i Principi; dunque non ſi conoſceva ancora il rito poſto in uſo da San Gregorio VII. di deporre i Principi diſubbidienti alla ſanta Sede, e di aſſolvere i loro ſudditi dal giuramento di fedeltà? Ma la colpa di quel Re in non conſentire alla pace propoſta dal Papa era forſe delitto di ribellione alla Chieſa, di aperto ſciſma, di conculcazione delle coſe ſagre, di diſpregio delle cenſure, e di protezione, e fomentazione dell'ereſia, come furono i delitti di Arrigo IV., meritamente perciò depoſto da San Gregorio VII. dopo averlo inutilmente e pregato, e ammonito, e minacciato delle cenſure? Chi ha detto mai, che per qualunque diſubbidienza, o riſiſtenza de' Principi alla Sede Apoſtolica ſia lecito ad eſſa uſar ſubito ſubito queſta poteſtà indiretta conceduta alla Chieſa, perche l' adoperi ſolamente negli eſtremi caſi, e quando gli altri rimedj rimangono inutili così al ravvedimento de' Principi, come alla ſalvezza de' Popoli? Ma ſe egli aveſſe voluto far uſo d' un retto diſcernimento, averebbe in queſto fatto ſteſſo, che egli narra, conoſciuto l'uſo di queſta indiretta poteſtà: imperocche per qual altra cagione San Lione IX. minacciò la ſcomunica al Re Andrea, ſe non per un affare di ſtato, per un intereſſe di Regno, che verteva tra quello, ed Arrigo Imperadore? Egli, che tanto eſagera non appartenere alla Chieſa l' impacciarſi in quelle coſe, che riguardano il Regno temporale, e che ſi decidono da i Principi colla ſpada, e colla ragione di Stato, come non vede quì l' uſo fatto da un ſantiſſimo Pontefice della ſua poteſtà per obbligare un Principe ad ubbidirgli in un affare di Regno? Or che averebbe detto egli, ſe alcun Pontefice de' noſtri tempi aveſſe voluto obbligare a forza di cenſure il Re Criſtianiſſimo ad accettare una pace con altro Principe, la quale da eſſo Pontefice foſſe ſtata propoſta? Non averebbe alzata la voce ſino alle ſtelle, gridando, che non appartiene alla Chieſa impacciarſi in queſti affari: che ella così impacciandoſi ſi abuſa del ſuo potere? Ma pure così fece a ſuo detto

(a) *Audis? excommunicationem minitans, non ſanè depoſitionem: nondum hæ formulæ invaluerant: nondum ille, quem vidimus, Gregorii VII. ritus, quo minabatur Regibus, niſi obtemperarent, ſe ab eorum obedientia ſubditos populos repulſurum.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 28.

detto un Pontefice santissimo. Ma pure questo è l'uso della potestà indiretta, la quale si esercita, come abbiam detto, per mezzo di qualche atto diretto della potestà spirituale, o nel Principe stesso, o ne' sudditi, o scomunicando quello se non desiste da qualche atto temporale, o scomunicando quelli, che in cotal atto gli ubbidiscono, o quando la comun salvezza lo richieda assolvendoli dal giuramento, e dal debito di fedeltà, onde ne venga indirettamente a succeder la deposizione del Principe. Questo per altro si è detto ammettendo il fatto da questo Autore narrato.

II. Il vero però è non esser certo, che questo fatto accadesse come ei da Ermanno lo racconta: imperocche sappiamo da Viberto Scrittore della vita di San Lione IX., che non stette per Andrea l'accettar la pace dal Pontefice proposta, ma bensì per l'Imperadore, il quale mal persuaso da' suoi Cortigiani, e da' suoi Ministri, che invidiavano alla gloria di quel Santo Pontefice, ricusò eseguire i di lui saggi consigli; onde perdette perciò il Regno di Ungaria, che per lo innanzi era tributario all'Imperio (*a*). E ogni ragion vuole, che si presti maggior fede a questo Scrittore delle gesta particolari di questo Pontefice, che ad Ermanno puro raccoglitore delle memorie appartenenti alla storia universale; tanto più, che Ildeberto Vescovo nella vita di Sant'Ugone Abbate di Clugnì attesta, che questo Sant'uomo, della cui opera S. Lione si valse per conciliar la pace tra que' due Principi, ottenne dal Re d'Ungaria tutto quello, che a nome del Pontefice domandò (*b*). Quindi se la pace non fu conchiusa, la colpa debbe ascriversi non al Re d'Ungaria, ma alla fazione de' Cortigiani, che distolsero l'Imperadore dall'abbracciarla per invidia del santo Pontefice. E questo si è voluto osservare per far conoscer la poca diligenza di questo Scrittore nell'esaminare i fatti, che avanza, la quale certamente lo dimostra lontano dall'accuratezza del vero Monsignor Bossuet.

III. Dopo questo fatto malamente narrato, seguita il nostro Autore a raccontar dal Cardinal Baronio, che nell'anno MLV. da Vittore II.

(*a*) *Quapropter sancta commotus pietate, coactus est tertiò antiquam patriam repetere, & pro eorum miseratione, qui contra Imperium moverunt bellum, persuasoriis precibus imperiales aures expetere. Sed quia factione quorundam Curialium, qui felicibus sancti viri invidebant actibus, sunt Augusti aures obturatæ precibus Domini apostolici: ideo Romana Respublica subjectionem Regni Hungariæ perdidit, & adhuc dolet finitima patriæ prædiis, & incendiis devastari.* Vvibertus in vita S. Leonis IX. lib. 2. cap. 8.

(*b*) *Idem postea jussu Romani Pontificis in Hungariam profectus, de reformatione pacis curam gerit, susceptam prudenter insistit, & explet negotium, ad laudem Dei & gloriam, quæ sibi commissa fuerant, executus.* Hildebertus Episcopus Cenomanensis in vita Sancti Hugonis Cluniacensis cap. 2.

tore II. Romano Pontefice, e dal Concilio di Turs a petizione di Arrigo II. Imperadore fu minacciata a Ferdinando Re di Caſtiglia la ſcomunica, e l'interdetto a tutto il ſuo Regno, ſe non deſiſteva dall'arrogarſi il nome, e il titolo d'Imperadore (*a*), e da quì ancora prende argomento di aſſerire, che nè da Vittore, nè dal Concilio di Turs era conoſciuta la poteſtà indiretta, dappoiche non minaccioron quel Re della depoſizione. Ma poiche della vanità di queſto raziocinio ſe n'è diſcorſo di ſopra, baſterà ſolamente oſſervare, che la ſcomunica non fu minacciata dal Pontefice al Re Ferdinando il magno, ſe non a riguardo d'un titolo di temporal dignità, che ſi pretendea uſurpato da quel gran Principe; e che perciò in queſto fatto ſi ſcorge chiaramente l'uſo della poteſtà indiretta praticata in que' tempi, come antecedentemente abbiamo oſſervato. Ma quello, che è più da conſiderarſi in queſto ſteſſo fatto, ſi è, che il Re Ferdinando Principe grande, e vittorioſo, all'intimazione fattali da i Legati del Pontefice non ſi riſentì contro di eſſo, non ſi querelò, che egli s'impacciaſſe in coſa al ſuo potere non pertinente, e che ſi abuſaſſe della ſua poteſtà per diſporre de' titoli temporali; ma ubbedendo a i comandi del Pontefice ſi aſtenne in avvenire dal nome, e dal titolo d'Imperadore, come da Giovanni Mariana, e da altri Storici di Spagna narra il Baronio (*b*).

IV. Dagli eſempli paſſando alle teſtimonianze de' Padri, porta dal nono ſecolo la lettera ſcritta nell'DCCCLXXXV. da Stefano V. Romano Pontefice a Baſilio Imperadore, nella quale riſpondendo alle contumelie, ed alle maledicenze, che quel Principe avea vomitate contro Adriano III., e Marino ſuoi predeceſſori, diſtingue gli ufficj delle due poteſtà del Sacerdozio, e del Regno; e dicendo, appartenere al Sacerdozio la cura delle coſe ſpirituali, e al Principato la cura delle temporali, conchiude tanto eſſer più ſublime la poteſtà di quello della poteſtà di queſto, quanto le celeſti coſe delle terrene maggiori ſono (*c*). Da queſto paſſo l'Autor della difeſa conchiude inſegnarſi da Stefano V., la poteſtà Pontificia eſſer più eccellente della poteſtà Regia, perche

(*a*) Baronius ad ann. Chriſti 1055. n. 23.

(*b*) Baronius loc. cit.

(*c*) *Licèt ipſius Chriſti Imperatoris ſimilitudinem geras in terris rerum tamen mundanarum, & civilium tantùm curam gerere debes: quod etiam precamur, ut ad multos annos præſtare valeas. Quo igitur pacto a Deo largitus es nobis terrenis rebus præeſſe, ita etiam nos per Principem Petrum ſpiritualibus rebus præfecit. Accipe, quæſo te, benigna fronte, quæ ſequuntur. Datum eſt tibi curare, ut tyrannorum impietatem, & feritatem gladio concidas, ut juſtitiam miniſtres ſubditis tuis, ut leges condas, ut terra, marique militares copias diſponas. Hæc eſt præcipua cura potentiæ, & principatus tui. Gregis cura verò nobis commiſſa eſt tanto præſtantior, quantum diſtant a cœlo ea, quæ in terris ſunt.* Stephanus V. ad Baſilium Imperatorem.

quella ſoprantende a coſe più eminenti, non perche per ragione della ſubordinazione, che fingeſi aver la Regia alla Pontificia, poſſa quella da queſta, o tenerſi a ſegno, o muoverſi dal ſuo ſtato (*a*). Ma poiche della cattiva conſeguenza, che egli tragge da queſta, e da altre ſomiglianti autorità de' Padri dove diſtinguono gli ufficj, e le pertinenze di queſte due poteſtà abbiamo favellato altrove, per non ripetere l' iſteſſe coſe ci riportiamo a ciò, che in queſto propoſito abbiamo ſcritto di ſopra (*b*), contentandoci di oſſervar ſolamente, che il Pontefice Stefano nella citata lettera tanto è lungi dall' eſcludere la ſottordinazione della poteſtà regia alla ſacerdotale, che piuttoſto aſſerendo queſta molto più eminente di quella, apertamente la inſinua, e particolarmente là, dove ſgridando l' Imperadore, che ſi voleſſe arrogar l' autorità di giudicar de' Romani Pontefici, dice: *In qual modo tu giudichi coloro, i quali ſoggetti ſono al ſolo giudizio di Dio, e che ſoli riceverono la poteſtà di ſciorre, e di legare* [c] ?

V. Ma poiche dal medeſimo ſecolo IX. l' inſigne Cardinal du Peron in prova della noſtra ſentenza reca la graviſſima autorità di Fulcone Arciveſcovo di Rems, il quale nell' anno DCCCXCVIII. ſcrivendo a Carlo ſemplice Re di Francia, e riprendendolo della confederazione, che egli avea diſegnato ſtabilir co' Normanni gente idolatra, da cui era infeſtato il ſuo Regno, per rimuoverlo da queſto penſiero tra le altre coſe lo minaccia, che ſe egli porrà ad effetto queſto conſiglio, egli non gli ſerberà fedeltà; anzi procurerà ſottrarre dalla ſua fede tutti quelli, che ei potrà, e che inſieme cogli altri Veſcovi ſeparerà dalla comunione della Chieſa e lui, e i ſuoi aderenti (*d*). Volendoſi perciò ſchermire da queſta teſtimonianza l' Autore della difeſa dice, che non dee farſi conto di queſte minacce di Fulcone fatte ad un Re giovanetto, che egli da fanciullo avea liberato da' ſuoi nemici, lo avea lungo tempo nudrito, e colle forze della ſua Chieſa reſtituito al Regno, e coronato Re: che queſte minacce non erano fatte da Fulcone come Veſcovo,

[*a*] *Sic docet eminere regia poteſtate Pontificiam, quòd hæc majoribus rebus præſit, non profectò, quòd illam ex temporalium ad ſpiritualia ſubordinatione, quam fingunt, in ordinem cogere, ac loco movere poſſit.* Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 6. cap. 24.

(*b*) Vide lib. III. §. VI.

(*c*) Πῶς κρίνεις τὸν τῇ τοῦ Θεοῦ ψήφῳ μόνῃ ὑποκειμένους, καὶ λαβόντας μόνους ἐξουσίαν δεσμεῖν, καὶ λύειν; Epiſt. Stephani V. ad Baſil. Imperat. in Append. Conc. Conſt. IV. apud Labbè tom. X. Concil. edit. Venet. col. 897.

(*d*) *Sciatis enim, ſi hoc feceritis, & talibus conſiliis acquieveritis, numquam me fidelem habebitis, ſed & quos utcumque potuero a veſtra fidelitate revocabo, & cum omnibus Coepiſcopis meis, vos, & omnes veſtros excommunicans, æterno anathemate condemnabo.* Epiſt. Fulcon. Rhem. ad Carolum Simplicem, ex Flodoardo Hiſt. Rhem. lib. 4. cap. 5.

vo, ma come primo tra i Grandi del Regno, e come quello, che avea molta autorità nelle cose temporali: e che come Vescovo minacciò solamente quel Principe della scomunica, distinguendo l'ufficio di Prelato di Chiesa da quello di Grande del Regno. Finalmente dice, che se queste minacce intentate in que' tempi contro un Re debole voglion trarsi in argomento, o in diritto di legittimi esempli, converrà permetter non solo a i Romani Pontefici, e a i Vescovi, ma ancora a i Magnati temporali tutto ciò, che si vuole contra la regal maestà (*a*). Ma così discorrendo fa vista di non penetrare il sentimento di Fulcone, e la forza della sua autorità. Minaccia egli quel Principe di sottrarne se stesso, e gli altri dalla di lui fede non per alcuna causa temporale, ma per puro affare di Religione, credendo egli, che il confederarsi, o collegarsi co i Normanni Gentili fosse l'istesso, che il rinunciare al Cristianesimo. *Non v' ha alcuna differenza*, dic'ei, *se alcuno si confedera co' Pagani, o se rinegato Dio adora gl' Idoli* ... Poco dopo: *meglio certamente per voi era il non nascere, che il voler regnare col patrocinio del diavolo, e giovare a coloro, che in tutte le cose dovete impugnare* (*b*). Per questa cagione adunque, che Fulcone stimava causa di Religione, egli giudicò di esser disciolto dal debito di fedeltà verso il suo Principe: per questa cagione altamente protestò, che egli gli averebbe mancato di fedeltà, e dal suo canto averebbe, giusta suo potere, disimpegnati gli altri quanti avesse potuto dalla fedeltà inverso lui. Poco importa, che egli facesse questa protesta, o come Vescovo, o come Grande del Regno, purche costi, che egli costantemente credesse, che per una causa, che egli stimava causa di Religione, e di danno del Cristianesimo, era disciolto dal debito di fedeltà verso il Principe, e che come Vescovo insegnasse altrui questa dottrina, e come Grande del Regno l' eseguisse, distaccando dall' ubbidienza del Principe que' sudditi, che egli già dichiarava assoluti dal debito di esser fedeli. A questo sentimento chiaro, e netto di Fulcone dovea mirare il Bossuet, e non cercar d' oscurarne l' intelligenza col ricorrere alla debolezza, e giovinezza di quel Re, ed all' autorità di Fulcone; quasi che fossero meno obbligati i sudditi ad osservar la fede verso un Re debole, che verso un Re possente; o quasi che la maggior autorità ne' Vassalli gli renda meno sog-

(*a*) Bossuet. tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 25.

(*b*) *Quis enim, qui vobis sicut oportet fidelis est, non expaveſcat, vos inimicorum Dei amicitiam velle, & in cladem, ac ruinam nominis Chriſtiani pagana arma, & fœdera deteſtanda ſuſcipere? Nihil enim diſtat utrum quis ſe paganis ſociet, an abnegato Deo idola adoret &c. ... Melius enim fuerat vos non naſci, quàm diaboli patrocinio velle regnare, & illos juvare, quos debetis per omnia impugnare.* ibid.

getti al debito di ubbidienza verſo i loro Sovrani. In quanto a quello, che ei dice dell' eſſere ſtato il Re Carlo il ſemplice ſalvato da fanciullo, e conſervato al Regno da Fulcone, come che ciò non faccia a propoſito di quel, che ſi tratta, non rimanendo per queſta azione Fulcone meno obbligato ad oſſervar fede a quel Principe, che egli avea cuſtodito al Trono; contuttociò è certo, che non fu il ſolo queſto Prelato, che ſi adoperaſſe nel conſervar quel Principe, e nel reſtituirlo al Trono: anzi dopo la morte del Re Carlomanno ſuo fratello accaduta nell' DCCCLXXXIV. eſſendo Carlo il ſemplice per la ſua fanciullezza incapace di governare il Regno di Francia infeſtato da i Normanni, fu raccomandato alla fede di Ugone magno Abbate, acciocche da lui educato foſſe (*a*), e nell' anno poi DCCCXCII. non dal ſolo Fulcone, ma ancora da Eriberto, e Pipino Conti fu ſollevato al Regno di Francia, come Reginone racconta (*b*).

VI. Dal ſecolo IX. ſcorre il noſtro Autore al X., e riferiſce da queſto la teſtimonianza di Attone Veſcovo di Vercelli, la quale a vero dire è l' unica, che in tutta la ſua Opera poſſa ſembrar di favorir la ſua ſentenza. Scrivendo adunque queſto Prelato di chiaro nome per altre ſue Opere pubblicate dal P. D. Luca d' Achery (*c*), ad un tal Veſcovo per nome Waldone, il quale eſſendo in diſcordia con certo ſuo Sovrano, ſi era ſeparato da lui ricuſando preſtargli la fede giurata, tutto ſi affatica in dimoſtrar colle autorità della Scrittura, coll' eſempio di Samuele, e di David, e colle teſtimonianze de' Padri Criſtiani, eſſer dovuta da' ſudditi la fedeltà anche a i Re perverſi. Porta il Boſſuet alcuni paſſi di queſta lettera, dove Attone inſegna, *eſſere in poteſtà del Popolo il creare Re, quale ei vuole, ma creato che egli lo abbia, non eſſere in ſuo potere il deporlo; e che debbe conſervarſi inviolabile la fedeltà promeſſa a' Regi* (*d*); e da queſto paſſo conchiude, che in que' tempi non ſi penſava ancora, che i giuramenti di fedeltà ſi poteſſero ſciorre dal Pontefice (*e*). Ma per indagare il vero ſentimento di Attone

(*a*) Vide Pagium in Crit. Baron. ad annum Chriſti 884. num. 8.

[*b*] Regino ad annum Chriſti 892.

[*c*] Vide tom. I. Spicileg. edit. Pariſien. 1722. pag. 402.

(*d*) *Nam primùm quidem in poteſtate populi eſt facere ſibi Regem, quem vult, factum autem de Regno repellere jam non eſt in poteſtate ejus, & ſic voluntas populi poſtea in neceſſitatem convertitur .... Secundi quoque ordinis milites ita nos admonere oportet, ut divina jugiter mandata cuſtodiant, ſuique Regis fidelitatem, quam jurando promiſerant, inviolabilem teneant.* Atto Vercellenſis Epiſt. ad Vvaldonem Epiſcopum. apud Dacherium tom. I. Spicileg. edit. cit. pag. 432. col. 2. in fine, & 434. col. 1. in fine.

(*e*) *Nondum ſcilicet juramenta fidelitatis ſolvi a Pontifice cogitabant.* Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 6. cap. 26.

ne

ne ſarebbe neceſſario ſapere in qual tempo ei ſcriſſe quella lettera, a qual Veſcovo la indirizzò, e per qual occaſione fu da lui ſcritta, circoſtanze tutte, che ne conducono all' intelligenza degli ſcritti degli Autori, e delle quali noi ſiamo all' oſcuro nel preſente caſo: imperocche la lettera di Attone non porta data, o nota di tempo, non indica di qual Chieſa foſſe Veſcovo quel Waldone, a cui fu indirizzata, e non accenna a qual Principe queſto Waldone ricuſaſſe oſſervar la promeſſa fede. Quello, che ſembra poterſi dire con qualche certezza ſulle conghietture di eruditi Scrittori, ſi è, che Attone tenne la ſede di Vercelli dal DCCCCXLV. ſino al DCCCCLX. (*a*). In queſto tempo regnarono in Italia Ugone Conte di Provenza con Lotario ſuo figliuolo, da i quali eſſendo Veſcovo Attone fu ornata la Chieſa di Vercelli nel DCCCCXLV., come appariſce dalla carta portata dall' Ughelli. Dopoi in queſto medeſimo anno abbandonato Ugone dagli Italiani, e coſtretto a ritornare in Provenza, regnò ſolo in Italia ſino al DCCCCL. Lotario ſuo figliuolo benche foſſe Re di ſolo nome, avendo Berengario Marcheſe d' Ivrea, e nipote di Berengario Imperadore le redini, e le forze del Regno. Dopo Lotario morto nel DCCCCL. regnò in Italia Berengario con Adalberto ſuo figliuolo. E benche nel DCCCCLI. ſceſo in Italia Ottone I. Re di Germania, ſollecitato dalle preghiere di Adelaide Vedova di Lotario Re d' Italia oſtilmente perſeguitata da Berengario, e tenuta prigione, fugato coſtui s' impadroniſſe del Regno; contuttociò eſſendoſi Berengario umiliato ad Ottone, ed offeritoſi in vaſſallaggio, ottenne nuovamente dalla beneficenza di queſto Principe l' Italia, nella quale tirannicamente regnò ſino al DCCCCLX., finche ſtanchi gl' Italiani di ſoffrir la tirannide di coſtui chiamarono nuovamente Ottone, il quale venuto con poderoſo eſercito in Italia, e ſconfitto Berengario s' impadronì di eſſa, tenendone lungamente l' imperio (*b*). Queſti ſono i Principi, che regnarono in Italia in tempo di Attone Veſcovo di Vercelli, de' quali è difficile il ſupporre, qual foſſe quello, contro cui coſpiraſſe il Veſcovo Waldone, da Attone nella citata lettera ripreſo.

VII. Ma non meno difficile è indagare di qual Chieſa d' Italia foſſe Veſcovo queſto Waldone. Due Veſcovi di queſto nome ſi trovano in tempo di Attone: l' uno Veſcovo di Coira, di cui fa menzione Reginone, morto nel DCCCCXLIX. (*c*): l' altro nominato da Liutprando, il quale

[*a*] Ferdinandus Ughellus Ital. Sacr. in Epiſcop. Vercell. Dacherius in proleg. ad tom. 8. Spicilegii.

(*b*) Vide Flodoard. in Chronic. continuat. Reginonis, Pagium in Critic. Baron. ad annum 945. 950. 951. 960.

(*c*) *Anno incarnationis Dominicæ 949. Waldo Curienſis Epiſcopus obiit.* Regino in Chron. ad annum 949.

quale da Berengario fu fatto Vescovo di Cuma (*a*). Può crederſi, che queſto Waldone ſia quello ſteſſo, che ſi trova ſegnato nel Sinodo di Auguſta convocato da Ottone Re di Germania nell' anno DCCCCLII. ſotto Agapito II. col nome di Waltone Veſcovo Cumano (*b*). Ma nè dell'una, nè dell' altra Città potè eſſer Veſcovo quel Waldone, a cui da Attone fu ſcritto. Non di Coira: poiche eſſendo queſta nella Retia, non apparteneva alla dominazione de i Re d' Italia. Non di Cuma: perche eſſendo queſta Città littorale della Campagna, o terra di Lavoro, era allora quella Provincia ſoggetta alla ſignoria de' Greci. Credo pertanto, che il Waldone, di cui ſi favella, ſia quello ſteſſo, che da Liutprando è detto Veſcovo di Cuma, e dal Sigonio è chiamato Veſcovo di Como Città dell' Inſubria (*c*), e che immeritamente il Sigonio ſia ſtato tacciato di errore dal Pagi, perche per Cuma, che ei crede la Cuma di Campagna, abbia preſo Como Città di Lombardia (*d*): imperocche è coſa certa, che dall' età di Liutprando Re de' Longobardi per molti ſecoli appreſſo, Como fu detta Cuma, e i Veſcovi di quella Città furon detti Cumani, come da molti diplomi, e dagli atti pubblici, che di quell' età ſi ſerbano appreſſo i Notaj, dimoſtra Luigi de'Tatti negli Annali Comenſi (*e*); e come ſi raccoglie chiaramente da i privilegj, e dalle carte riportate da Ferdinando Ughello di queſti tempi, di cui favelliamo, cioè, d'un privilegio di Ugone Re d' Italia, e di Lotario ſuo figliuolo nell' anno DCCCCXXXVII., il qual privilegio ſpedito in Como diceſi dato in Cuma (*f*), e di Lotario ſolo nell' anno DCCCCL. vigeſimo, ed ultimo del ſuo Regno; nel qual diploma il riferito Waldone, a cui fu conceduto, diceſi Veſcovo Cumano [*g*]. La qual coſa può ancora confermarſi dalla iſcrizione della Reina Adelaide moglie prima di Lotario Re d' Italia, e poi di Ottone Re di Germania, riferita dal Brovvero negli Annali di Treveri; nella quale iſcrizione indicandoſi il tempo della preſura, e della liberazione della ſteſſa Reina, diceſi, che ella fu preſa in Cuma da Berengario (*h*). Or convenendo tutti gli Storici, quantunque ſiavi qualche diſcrepanza tra loro intorno al luogo preciſo, che queſta

(*a*) *Sed & Cumis tunc non Adhelardum ut juraverat, ſed ob Mediolanenſis Eccleſiæ Epiſcopi amorem, Vvaldonem quendam ordinavit*. Liutprandus lib. 5. cap. 13.

(*b*) Apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 865.

[*c*] Sigonius de Regno Italiæ lib. 6.

(*d*) *Fallitur enim Sigonius, qui Vvaldonem Comenſem Epiſcopum facit*. Pagius in Critic. Baron. ad annum Chriſt. 960. num. 1.

[*e*] Primus Aloyſius de Tattis Dec. I. & II. Ann. Comenſ.

(*f*) *Actum Cumis civitate feliciter*.

(*g*) Apud Ferdinandum Ughellum Ital. Sacra tom. 5. col. 977. & ſeqq.

(*h*) XII. KALEND. MAII. CAPTA. EST. ADELEIDIS. IMPERATRIX. CVMIS. A. BERENGARIO. REGE. XIII. KALEND. SEPTEMBRIS. LIBERAVIT. DOMINVS. ADELEIDEM. REGINAM. apud Brovverum lib. 9. Annal. Trevirens.

queſta Reina fu preſa, e carcerata da Berengario in Lombardia, è coſa certa, che la Cuma indicata in queſta iſcrizione non può eſſere altra, che la Città di Como.

VIII. Parendo adunque non poterſi dubitare, che il Waldone, di cui ſi parla, foſſe Veſcovo di Como, rimane ora da vedere a quale de' Regi d'Italia, che n' ebbero l' imperio in tempo, che Attone fu Veſcovo di Vercelli, mancaſſe quello di fede. Narrando Liutprando Scrittor di que' tempi, che a queſto Waldone fu da Berengario conceduta la Chieſa di Como dappoiche Manaſſe Arciveſcovo di Arles avea ottenuta dal medeſimo Berengario in premio di un tradimento la Chieſa Arciveſcoval di Milano (*a*), e raccontando lo ſteſſo Storico, che queſto Manaſſe, [il quale come che foſſe affine del Re Ugone, e che laſciata perciò la Chieſa di Arles, e venuto in Italia aveſſe da quello, che per queſto mezzo proccurò ſtabilir maggiormente la ſua potenza, ricevuti i Veſcovati di Trento, di Verona, e di Mantova; nulladimeno tornato Berengario in Italia nel DCCCCXLV. accecato dall' ambizione per la promeſſa fattali da queſto della Chieſa di Milano ſi poſe dal ſuo partito, e abbandonando il Re congiunto, e benefattore ſollevò gl' Italiani contro di lui, e lo coſtrinſe a ritornare in Provenza] (*b*), quando era già Arciveſcovo di Milano interpoſe i ſuoi ufficj appreſſo Berengario acciocche promoveſſe al Veſcovato di Como Waldone, convien dire, che queſti non foſſe Veſcovo quando Ugone regnava in Italia, e che perciò non poteſſe riprenderſi da Attone come ſe a quel Principe con eſempio pernicioſo aveſſe, eſſendo Veſcovo, mancato di fede. Ma neppure può dirſi, che dopo il diſcacciamento di Ugone aveſſe Waldone coſpirato contro il di lui figliuolo Lotario: imperocche dal diploma ſpedito dallo ſteſſo Lotario l' anno DCCCCL. per la Chieſa di Como in tempo, che era Veſcovo Waldone, ſi raccoglie, che queſti paſsò buona intelligenza col detto Re. Anzi nel medeſimo diploma portato dall' Ughelli, dichiarandoſi Lotario di confermar le donazioni, e i privilegj della Chieſa di Como, cui preſiedeva Waldone nominato da lui con riverenza [*c*], a petizione di Manaſſe Arciveſcovo ſuo conſanguineo, e di Attone di Vercelli ambi ſuoi Conſiglieri (*d*), ſi vede chiaramente, che tanto Manaſſe, quanto Attone paſſavano buona corri-

(*a*) Liutprandus lib. 5. cap. 13.

(*b*) Liutprandus lib. 5. cap. 12.

(*c*) *Cui, fautore Domino, Vvaldo Venerandus Pontifex præeſſe videtur.* Diploma Lotharii Regis. apud Ughellum in Epiſcop. Comenſ. tom. v. pag. 476.

(*d*) *Quoniam Manaſſes venerabilis Archiepiſcopus noſter, & conſanguineus, atque Atto egregius Præſul, Reverendiſſimi Conſiliarii noſtri, pietatis noſtræ celſitudinem petierunt &c.* Diplom. cit.

corrispondenza così con Lotario, come con Waldone; ciò, che non sarebbe potuto accader, se Waldone si fosse sottratto dalla fedeltà di questo Principe, di cui Attone era intimo, e Consigliero.

IX. Ma se non m' ingannano le conghietture, parmi potersi con fondamento asserire, che Waldone disgustatosi con Berengario si distaccasse dalla costui fedeltà dappoiche egli dopo la morte di Lotario si era fatto Re d' Italia: imperocche Liutprando dopo aver narrato, che essendosi Berengario per le sue violenze renduto insoffribile agli Italiani, il Pontefice Giovanni XII. spedì Legati in Lamagna a Ottone Re di Germania pregandolo a liberar l' Italia dalla tirannia di Berengario, e che Walberto Arcivescovo di Milano eletto canonicamente dal Clero, che non volle mai riconoscer Manasse invasor di quella Sede, si portò anch' egli in Germania per sollecitare Ottone a venire in Italia, e discacciar da quella i tiranni, che l' opprimevano; soggiunge, che l' istessa cosa fece ancora Waldone Vescovo di Como, seguendo Walberto, ed esclamando, che anch' egli soffriva l' istesse ingiurie da Berengario, da Adalberto suo figliuolo, e da Willa sua moglie (*a*). L' istessa cosa narra ancora il Continuator della Cronaca di Reginone (*b*). Dal che si raccoglie, che Waldone essendo in discordia con Berengario, ed avendo da lui sofferto ingiuria, si rivoltò contro di esso, e ricorse ad Ottone. La qual cosa sembra ancora potersi raccorre dalla stessa lettera scrittali da Attone, nella quale insegnando, che debbono soffrirsi i Principi ancorche ne facciano ingiuria; e quando non si possano in altra guisa placare debbasi piuttosto colla fuga scampar la loro ira, che rivoltarsi contro di loro, non oscuramente indica, che Waldone avea ricevuta ingiuria dal Re; ciò, che corrisponde a quello, che narra Liutprando. Io non oso asserire, che così fosse: dico bensì non essere improbabile, che fosse così; tanto più, che non si sà, che Waldone avesse alcuna briga con Ottone, il quale dopo Berengario regnò in Italia, ed in quel tempo Attone era già passato all' altra vita: nè parla egli d' Imperadore quale era Ottone dopo il discacciamento di Berengario dal Regno d' Italia, ma di semplice Re.

Quando

(*a*) *Sed Vvaldo Cumanus Episcopus hunc* (Vvalpertum) *penè est secutus, non disparem a Berengario, atque Adalberto, & Vvilla, quàm Vvalpertum contumeliam se esse perpessum clamitans.* Liutprandus lib. 6. cap. 6.

(*b*) *Legati ab Apostolica Sede veniunt, Joannes Diaconus, & Azo Scriniarius, vocantes Regem* (Ottonem) *ad defendendam Italiam, & Romanam rempublicam contra tyrannidem Berengarii. Vvaltbertus etiam Archiepiscopus Mediolanensis, & Vvaldo Cumanus Episcopus, & Opertus Marchio Berengarium fugientes, in Saxonia Regem adeunt. Sed & reliqui penè omnes Italiæ Comites, & Episcopi litteris eum, aut Legatis, ut ad se liberandos veniat, exposcunt.* Continuator Reginonis ad annum 960.

Quando però foſſe andata così la biſogna, ſcemerebbe molto di credito l'autorità di Attone, mentre ſi ſarebbe impegnato nel partito di un tiranno, qual fu Berengario, contro cui ſi rivoltarono quaſi tutti i Veſcovi, e tutti i Principi d'Italia non oſtante la fede promeſſali, la quale non ſtimarono doverſi ſerbare a chi avea convertito il Regno in tirannia, ed in queſto caſo la dottrina d'Attone ſarebbe ſtata contraddetta da i fatti, e dagli eſempli degli altri Veſcovi. Nè ſi farebbe ingiuria a queſt'uomo a crederlo impegnato in una cattiva cauſa, mentre egli fu uomo di corte, e non iſdegnò per tal cagione la corriſpondenza con Manaſſe, il quale averebbe dovuto aborrir per ogni conto come ingiuſto invaſor di tante Chieſe, e particolarmente di quella di Milano, che a forza ritenea contra la volontà di quel Clero, e de' legittimi Paſtori, che eſso ſi avea canonicamente eletti.

X. Checheſia per altro di queſto fatto, ſopra cui io non voglio affermare alcuna coſa come certa, riſpondendo direttamente alla teſtimonianza di Attone dico in primo luogo, che egli raccogliendo con erudizion non vulgare in que' barbari tempi tutto ciò, che può fare alla opportunità della ſua cauſa, e ſenza diſtinguer coſa da coſa, porta i paſſi di que' Padri, i quali aſſeriſcono, che i Re malvagj non riconoſcono ſopra di ſe altro, che Dio, e che da lui ſolo poſſono eſſer puniti, non riconoſcendo in terra altra autorità da cui poſſano eſſer corretti; la qual dottrina, ſe ben non ſi ſpiega, aſſolutamente, e generalmente preſa è falſa, e può indurre in grave errore, eſentando i Principi Criſtiani dalla poteſtà ſpiritual della Chieſa, da cui è dottrina di fede, che poſſono eſſer puniti, e corretti colle armi ſpirituali delle cenſure, come abbiam dimoſtrato di ſopra (a). Secondariamente dico, che il caſo trattato da Attone è fuora de' termini della noſtra quiſtione: imperocchè non ſi diſputa ſe un Veſcovo per alcuna ingiuria perſonale ricevuta da un Principe iniquo poſſa lecitamente ſollevarſi contro di lui, ſciorſi dal giuramento, e mancargli della promeſſa fede, qual era il caſo di Waldone, ma ſi quiſtiona ſe per una pubblica ingiuria fatta alla Chieſa, e alla Religione dal Principe, e ridondante in danno comune delle anime, e delle coſcienze, poſſa lecitamente la ſteſſa Chieſa ſottrarre i di lui ſudditi dal debito di fedeltà, e diſciorli dal giuramento, il qual caſo non fu penſato da Attone. Nel primo caſo è coſa certa, che non può lecitamente alcun ſuddito, ſia Laico, ſia Prelato di Chieſa, vendicar contro il ſuo Principe la propria ingiuria ſollevandoſi contro di lui, e dee piuttoſto fuggir dall'ira del ſuo Sovrano

(a) Lib. 1. §. 4. num. 13.

vrano, quando venga ingiuſtamente perſeguitato, che ribellarſi contro di eſso, e violar la fede giuratali non per proprio vantaggio, ma per comune utilità della Repubblica; anzi neppur lice ad alcun uomo privato perſeguitar colle armi il manifeſto tiranno, come abbiamo altrove dichiarato. Quindi tutte le autorità, e le teſtimonianze, che adduce Attone per dimoſtrare, che per qualunque torto, che ſi faccia da un Principe malvagio al ſuddito non può queſti violar la fede giuratali, debbono intenderſi del caſo di cui favella, cioè, dell'offeſa temporale, e perſonale, non della pubblica offeſa recata alla Chieſa, e alla Religione. E in quel caſo dice, eſser coſa più congrua, che alcuno de' Grandi col fuggire ſcampi il furore del Re, che il Re laſci di perſeguitare un ſuddito, che gli ſi ribella (*a*). Vanamente per tanto da queſta teſtimonianza di Attone conchiude, che non era allora conoſciuta la poteſtà della Chieſa di aſsolvere i ſudditi dal giuramento di fedeltà: poiche ancor noi confeſſiamo, non eſsere ſtata mai conoſciuta, nè conoſcerſi pur ora nella Chieſa alcuna poteſtà di ſciogliere un ſuddito dalla fede verſo il ſuo Sovrano a riguardo di alcuna ingiuria perſonale, e temporale, che da quello riceva. Onde è, che del tutto fuor di propoſito allega il noſtro Autore la teſtimonianza di Attone.

XI. Dal medeſimo decimo ſecolo reca poi la teſtimonianza negativa di Burcardo Veſcovo di Vormes dotto Compilator de' Canoni, il quale nel libro 15. del ſuo decreto raccogliendo molte coſe da Sant' Iſidoro di Siviglia intorno alla ſuprema poteſtà de' Principi da Dio coſtituita, ed a lui ſolamente ſoggetta, niente ivi, nè altrove dice della poteſtà di deporre i Regi, o di ſciorre i ſudditi dal giuramento di fedeltà; e da ciò inferiſce, che non erano noti allora neppur di nome avanti Gregorio VII. queſti titoli, e queſti decreti, che ſi videro poi ne' ſeguenti Canoniſti. Ma ſe queſto argomento può avere alcuna forza, colla medeſima ragione ſi potrà conchiudere, che non foſse nota neppur per nome in tempo di Burcardo la poteſtà della Chieſa di ſcomunicare i Principi malvagj, poiche di queſta poteſtà Burcardo nel ſuo decreto non parla; ma pure il Boſsuet ci ha teſsuto un lungo catalogo di Principi, che prima di queſto Compilator di Canoni ſono ſtati dalla Chieſa ſcomunicati: e colla medeſima ragione ſi potrebbe dire, che foſse ignota in quel ſecolo nella Chieſa l' autorità di ſciorre da i voti, e da' giuramenti in generale, e di uſare in altre coſe, delle quali Burcar-

[*a*] *Congruentius itaque fieri poteſt, ut aliquis Procerum furorem Regis ſui fugiendo declinet, quàm Rex infra ſui Regni fines rebellantem adverſum ſe perſequi amittat.* Atto Vercell. Epiſt. cit. ad Vvaldonem.

Burcardo non parla, la sua spiritual potestà. Ma è vana, ed inutil fatica l'aggirarsi intorno a questa sorta di argomenti.

XII. Discende in fine al secolo XI. portando l'autorità del Cardinal Pier Damiani uomo gravissimo, e famigliarissimo d'Ildebrando allora Arcidiacono della Chiesa Romana, e di lì a poco Gregorio VII. Romano Pontefice, laddove distinguendo gli ufficj delle due potestà insegna, che appartiene a quella del Regno il valersi dell'armi temporali, e a quella del Sacerdozio l'usar le armi spirituali, e che l'una non dee usurpar le pertinenze dell'altra (*a*); e quindi biasima San Lione IX. perche alcuna volta s'impiegò negli affari di guerra, asserendo, che non così fecero nè San Gregorio Magno contro i Longobardi, nè S. Ambrogio contro gli Ariani (*b*). Riferita quest'autorità del Damiani soggiunge il Bossuet, che se questo Scrittore avesse veduto deporsi i Regi, e altri sostituirsi, e per stabilimento di questi decreti avesse veduto concitarsi guerre civili, colla medesima ragione averebbe esclamato: forse leggesi, che Gregorio deponesse i Regi Longobardi, o Ambrogio gli Ariani (*c*)? Ma per non ripetere quello, che più d'una volta si è detto intorno alla distinzion degli ufficj delle due potestà del Sacerdozio, e del Regno, dalla quale malamente dal Bossuet si deduce la totale indipendenza della temporal potestà dalla spirituale, rispondendo direttamente alla sentenza del Damiani dico, che egli, voglia, o non voglia il Bossuet, gravemente errò in negare alla Chiesa Romana l'uso delle armi materiali, e poco consideratamente riprese Lione IX. Pontefice santissimo perche le usò contro i Normanni. Bisogna pertanto avvertire, che siccome nella Chiesa Romana per diverse ragioni si uniscono, e il Principato spirituale sopra tutta la Chiesa, e il Principato temporale sopra un particolare Stato, o Regno terreno,

(*a*) *Inter Regnum, & Sacerdotium propria cujusque distinguantur officia, ut Rex armis utatur seculi, & Sacerdos accingatur gladio spirituali, qui est verbum Dei. De seculi enim Principe Paulus dicit: non sine causa gladium portat; Dei enim Minister est, vindex in iram ei, qui malè agit. Ozias Rex, qui Sacerdotale usurpavit officium, lepra perfunditur: et si sacerdos arma corripit, quod utique Laicorum est, quid meretur?*

(*b*) *Ad hæc si quis objiciat, Leonem bellicis usibus se frequenter implicuisse Pontificem; verumtamen Sanctum esse. Dico, quod sentio ... Numquid hoc legitur, vel legisse, vel litteris docuisse Gregorius, qui tot rapinas, ac violentias a Longobardorum feritate est perpessus? Num Ambrosius bellum Arianis, se, suamque Ecclesiam crudeliter infestantibus intulit? Numquid in arma Sanctorum quispiam traditur insurrexisse Pontificum?* Petrus Damiani Epist. ad Firm. Episcop.

(*c*) *Qui si deponi Reges, suscitari alios, atque ad ea decreta statuenda bella civilia concitari vidisset, eodem profectò jure inclamaturus esset: num* Longobardos *Reges Gregorius, aut Arianos Ambrosius deposuisse legitur?* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 28.

quello per divina istituzione, questo per umana ragione; così alla Chiesa Romana per diverse ragioni appartengono le armi spirituali, e le temporali: e chi asserisce ripugnare al Romano Pontefice l'uso delle armi materiali, afferma per conseguenza ripugnare a lui il Principato terreno, di cui le armi terrene sono il presidio; ciò, che è errore de' Protestanti, insegnato da Calvino, e da altri Riformatori (a). Ben vero è, che siccome le armi temporali non appartengono alla Chiesa Romana in vigore del Principato Apostolico, nè per istituzione di Cristo, ma per altre umane, e terrene ragioni comuni a tutti i Principati mondani; così la potestà di deporre indirettamente i Regi non appartiene al Romano Pontefice in virtù del Principato terreno, ma in vigore del Principato spirituale: nè si esercita da esso per mezzo di armi temporali, ma di armi spiritualissime, e per un atto diretto della potestà spirituale, da cui indirettamente ne succede la deposizione, come abbiamo altrove spiegato mostrando, che o lo sciogliere le coscienze de' sudditi dal giuramento di fedeltà, o l'obbligarli colla scomunica a separarsi dall'ubbidienza de' Principi malvagj sono atti spirituali, e discendenti dalla potestà delle chiavi, da' quali succedendone la deposizione, dicesi perciò, questa indirettamente appartenere alla potestà della Chiesa. Le armi adunque temporali della Chiesa Romana nulla avendo che fare colla sua potestà indiretta di deporre i Regi, nulla ha che fare colla presente quistione l'autorità del Damiani, il quale tuttoche giustamente negasse alla Chiesa Romana le armi materiali come ingiustamente, ed erroneamente gliele negò, averebbe ella nulladimeno dal suo potere spirituale tutto quello, che basta per deporre lecitamente i Principi malvagj dal trono.

XIII. Ma per giustificare il Cardinal Baronio acerbamente motteggiato dal Bossuet perche taccia di errore il sentimento sopra allegato di Pier Damiani, fa d'uopo osservare, che sebben l'uso diretto delle armi materiali non può appartenere alla Chiesa se non per umane ragioni, cioè, o per concessione de' Principi, o per consenso de' Popoli, o per prescrizione di tempo; l'uso nulladimeno indiretto di queste medesime armi, che sono direttamente in mano de' Principi fedeli, alla Chiesa appartiene per divina concessione, non perche sieno maneggiate dalle mani de' Sacerdoti, ma perche a loro cenno, e a loro indirizzo sieno sfoderate da' Principi fedeli in vantaggio della Chiesa, e della Religione contro gli Infedeli, e contro gli Eretici, come insegna

(a) Calvinus lib. 4. Instit. cap. 11. §. 8. & 11. vide Bellarm. de Rom. Pontif. lib. 5. cap. 9.

gna San Bernardo ne' libri ſcritti ad Eugenio Romano Pontefice, dicendoli, che ſe ben ei non dovea sfoderar di propria mano quel coltello materiale, che Pietro per comando di Criſto fu obbligato a riporre nel fodero, era nulladimeno ſuo ancora queſto, come ſuo era il coltello ſpirituale, non già perche da lui maneggiato foſſe come a lui apparteneva sfoderare il coltello ſpirituale, ma perche a ſuo cenno, ed a ſuo indirizzo foſſe uſato dalla mano de' ſoldati ſotto l' imperio de' Principi (*a*). Or queſto appunto è quello, che fece San Lione IX. contro i Normanni, perfidiſſima allora, e crudeliſſima gente, come ei la deſcrive nella lettera ſcritta al Greco Imperadore Coſtantino Monomaco, riferita dal Cardinal Baronio, e riportata nella raccolta de' Concilj (*b*); la qual gente con rapine, eſtorſioni, ed incredibili violenze avea occupate le Provincie di Puglia, ed invaſe molte terre della Romana Chieſa. Ricorſe egli alle armi temporali d' Arrigo II. Imperadore; dal quale ottenuti uomini, ed armi ſotto la condotta di alcuni valoroſi Capitani, e venuti a Roma, dopo celebratovi la Paſqua nella primavera del MLIII. ſi portò coll' eſercito contro i Normanni (*c*), non già con diſegno di guerreggiare contro di loro quando dalla neceſſità non foſſe aſtretto, ma con intenzione di condurli col timor delle umane forze al ravvedimento, giacche non temevano i divini giudizj, come egli ſteſſo ſi dichiarò nella lettera ſcritta a Coſtantino Monomaco (*d*). Quindi condottoſi coll'armata a' confini di Puglia, dopo avere inutilmente eſortati i Normanni a reſtituir le terre ingiuſtamente da loro occupate alla Chieſa Romana (*e*), dichiarandoſi quelli di volerle difender colle armi alla mano, fu forza di venire a battaglia, nella quale non volle trovarſi il Pontefice, ma ritiroſſi in un Caſtello vicino aſpettan-

(*a*) *Quid tu denuò uſurpare gladium tentes, quem ſemel juſſus es reponere in vaginam? Quem tamen qui tuum negat, non ſatis mihi attendere videtur verbum Domini dicentis ſic: converte gladium tuum in vaginam. Tuus ergo & ipſe, tuo forſitan nutu, etſi non tua manu evaginandus. Alioquin ſi nullo modo ad te pertineret & is, dicentibus Apoſtolis: ecce duo gladii hic, non reſpondiſſet Dominus, ſatis eſt: ſed nimis eſt. Uterque ergo Eccleſiæ, & ſpiritualis ſcilicet gladius, & materialis: ſed is quidem pro Eccleſia, ille verò & ab Eccleſia exerendus eſt. Ille Sacerdotis, is militis manu: ſed ſanè ad nutum Sacerdotis, & juſſum Imperatoris* S. Bernardus de Conſid. lib. 4.

(*b*) Epiſt. S. Leonis IX. ad Conſtant. Monomac. apud Baronium ad ann. 1054. n. 3. & tom. XI. Concil. Labbè edit. Venet. col. 1350.

(*c*) Hermannus Contract. Lambertus Scaphnaburgenſis. Leo Oſtienſis, & alii apud Baronium ad annum 1053. num. 1. & ſeqq.

(*d*) *Suffultus ergo comitatu, qualem temporis brevitas, & imminens neceſſitas permiſit, glorioſi Ducis, & Magiſtri Argyroi fideliſſimi tui colloquium, & conſilium expetendum cenſui, non ut cujuſque Northmannorum, ſeu aliquorum hominum interitum optarem, aut mortem tractarem, ſed ut ſaltem humano terrore reſipiſcerent, qui divina judicia minimè formidant.* S. Leo IX. Epiſt. cit.

(*e*) Hermannus apud Baronium loc. cit. num. 5, & 6.

aſpettandone l' eſito. Ma eſſendo queſto ſucceduto infelicemente all' eſercito del Pontefice con infinita ſtrage degli Alemanni aſſaltati improvviſamente, e inſidioſamente da' nemici, i quali, trucidata anche la famiglia del Papa, mentre venivano vittorioſi ad aſſalire il Pontefice, che niente ſapeva di ciò, che era accaduto, ed aſpettava la ſua compagnia, accortoſi egli allora della perdita de' ſuoi, con animo intrepido accompagnato da alcuni Cherici, che eran rimaſti con lui uſcito dal Caſtello ſeguitò il ſuo viaggio verſo Benevento, paſſando ſenza terrore per mezzo de' nemici, i quali attoniti per queſto fatto, e ſorpreſi dalla ſantità, e dalla maeſtà venerabile del Vicario di Gesù Criſto, cangiato repentinamente animo ſi gettarono oſſequioſi a' ſuoi piedi, chiederono perdono de' loro eccеſſi, ſi poſero ſotto la ſua ubbidienza, e con dimoſtrazioni di riverenza, e di onore lo accompagnarono in Benevento, e gli furono fedeli ſinche egli viſſe. Tutto ciò vien narrato da Viberto Arcidiacono Autor coetaneo a San Lione IX., e Scrittore della ſua vita (*a*). E ſe dee preſtarſi fede a queſto Scrittor coetaneo, dopo avere il Pontefice fatta dare onorata ſepoltura a i ſoldati uccisi nella battaglia, poiche Dio con ſicuri ſegni diede indizio di avergli accolti nella ſua gloria, come quelli, che erano morti per la ſua fede, e per la liberazione de' Popoli afflitti, ed oppreſſi dagli ſteſſi Normanni uccisori, fu ſopra di loro eretta una Baſilica, dove Dio ſi degnò operare a loro interceſſione più d' un miracolo; il che molto valſe a manſuefar l' aſpro, e fiero animo de' Normanni, ed a trattare amichevolmente que' Popoli, ed a ſervir fedelmente al Pontefice (*b*).

XIV. Credaſi per altro come ſi vuole di queſto fatto, il certo è, che a gran torto, e da Pier Damiani, e dall' Autor della difeſa vien biaſimato

(*a*) *Itaque peſſima Gens Normannorum, peracta cæde familiæ mitiſſimi Papæ non ſine magno detrimento ſuorum, aggreditur oppidum Civitatulam cognominatum, ubi idem Beatus, ignarus eorum quæ acta erant, tardantem ſuum expectabat comitatum. Qui cum imminentes hoſtes cerneret, & quid ſuis contigiſſet intelligeret, cum ea, quæ ſibi remanſerat Clericorum frequentia, cæptum iter verſus Beneventum arripuit, & cunctis hoſtibus attonitis, quaſi Leo confidens, abſque terrore per medium illorum tranſiit. Ergo tam admirandam perpendentes confidentiam, mutatis animis, in ejus ſunt converſi obſequelam: cujus oſculantes veſtigia, ſibi immeritam depoſcebant indulgentiam.* Vvibertus in vita S. Leonis IX. lib. 2. cap. 11. In Collect. Scriptor. rerum Italic. tom. 3. pag. 297.

(*b*) *Et quoniam pro fide Chriſti, afflictæque Gentis liberatione devotam mortem voluerunt ſubire, multiplicibus revelationibus monſtravit eos divina gratia in cœleſti Regno perenniter gaudere. Nam & ipſi diverſis modis ſe ſe oſtenderunt Chriſti fidelibus, dicentes ſe non eſſe lugendos exequiis funebribus, immò in ſuperna gloria Sanctis conjunctos Martyribus. Ab eiſdem quoque illorum interfectoribus ſuper iſtos reſtructa venuſto opere Baſilica, ac concione Deo ſervientium ibi aggregata, omnipotentiſſima Dei virtus multa per eos exercet miraculorum inſignia.* Vvibertus loc. cit.

biasimato San Lione IX. per aver concitato le armi de' Principi contro i Normanni: mentre questo santo Pontefice non altro fece se non valersi di quel coltello materiale, che Dio ha dato in mano de' Principi per gastigo de' malvagj, acciocchè da loro sia sfoderato al cenno de' Sacerdoti, come insegna San Bernardo, e come l' istesso Pontefice dichiarò avere esso fatto nel ricorrere alle forze, e alle armi dell' Imperio contro i Normanni, servendosi di quel coltello materiale dato da Dio alla Chiesa, ma in mano de' Principi, per vendetta delle opere cattive (*a*). Ma dice Pier Damiani, e con esso il nostro Autore: non così fece San Gregorio magno contro i Longobardi, nè leggesi, che contro di essi insorgesse alcun santo Pontefice colle armi. Non si legge questo di San Gregorio? Anzi non si legge, che alcun altro Pontefice eccitasse tanto le armi de' Cattolici Principi contro i Longobardi, quanto fece San Gregorio magno. Basta dare un occhiata al registro delle sue lettere per conoscer quante volte, e con quanto calore ei sollecitasse le armi dell' Imperio contra quella barbara, e fiera gente. E chi non vuol prendersi la briga di rivoltare i registri di San Gregorio, potrà osservarne infiniti passi raccolti dal Cardinal Baronio (*b*); dove anche dimostra questo gran Padre della Storia Ecclesiastica, che il santo Pontefice non meno intento alla guerra offensiva, che difensiva contro i Longobardi, obbligava i Vescovi a vegliare alla cura, e alla difesa della Città, nè concedeva a' Cherici stessi esenzione dall' apparecchiar le cose necessarie a difendersi contro tali nemici. Quindi a gran ragione si maravigliò il Baronio come cadesse in mente al Damiani di far menzione di San Gregorio dove biasima San Lione IX. perche ricorresse all' uso delle armi contro i Normanni. Ma più ancora è da maravigliarsi come questo per altro santo Monaco, e poi Cardinale, e dopo lui il Bossuet fiensi lasciati uscir dalla penna, non leggersi, che alcun santo Pontefice pria di Lione IX. insorgesse colle armi contra alcuno (*c*). E non chiamarono dalla Francia le armi, e gli eserciti contro i Longobardi, e i due Gregorj, e i due Stefani, ed altri Pontefici santi? Non sollecitarono, e con lettere, e con Legati, e fino col portarsi alla loro

(*a*) *Undè non tantum exteriora bona pro liberatione ovium Christi cupiens impendere, sed superimpendi ipse peroptans, visum est mihi ad testimonium nequitiæ eorum, vel, si sic expediret, ad repressionem contumaciæ, humanam defensionem undecumque attrahendam fore, audiens ab Apostolo, Principes non sine causa gladium portare, sed Ministros Dei esse, vindices in iram omni operanti malum &c.* Epist. S. Leonis Papæ IX. ad Constant. Monomach.

(*b*) Baronius ad ann. Christi 1053. n. 15.

(*c*) *Numquid in arma Sanctorum quispiam traditur insurrexisse Pontificum?* Petrus Damiani epist. ad Firman. Episcop.

loro presenza i Principi Franchi, acciocchè colla forza discacciassero dall' Italia que' barbari Regi, e liberassero la Chiesa Romana dalle loro rapine? Forse San Lione cinto d' elmo, e d' usbergo, colla spada alla mano si condusse alla testa delle milizie per combatter contro i Normanni? Non già: ma per sottrarre dalle violenze, dalle crudeltà, e dalle rapine di quella gente feroce, e le Provincie di Puglia, e le terre della Chiesa ricorse alle armi dell' Imperio. E se andò coll' esercito contro i Normanni, vi andò in figura di Sacerdote per obbligar coloro colla forza della parola, che è l' arme de' Sacerdoti, cioè colle esortazioni, e colle preghiere, a restituire il mal tolto, a desister dalle crudeltà, e dalle violenze, prima di permettere a' Capitani, che sfoderassero la spada materiale. Niente più dunque fece di quello, che fatto aveano in sostanza i santi suoi Predecessori contro altra barbara gente. Onde non sò, che altro avesse potuto dire il Bossuet, se non che in San Gregorio magno, in San Zaccaria, e in altri santi Pontefici prima di questo Lione mancò lo spirito dell' Evangelio. Ma così dicono ancora i Protestanti, i cui Pastori nulladimeno, anzi i cui Riformatori non hanno creduto mancare allo spirito dell' Evangelio con persuadere i Popoli a prender l' armi non già contro i barbari invasori, ma contro i loro legittimi Signori per salvar la pretesa libertà di coscienza, siccome in più luoghi di quest' Opera abbiam dimostrato.

XV. Non pago l' Autore della difesa di questa autorità di Pier Damiani, la quale volendosi anche ammettere è fuora de' termini della presente controversia, ne adduce un altra del medesimo Scrittore nel Dialogo, che ei scrisse contro Cadolao di Parma Antipapa: sopra la quale autorità non ho niente che dire, se non che non fa nulla a proposito di quel, che si tratta. Parla il Damiani della concordia, che debbono avere infra loro le due potestà del Sacerdozio, e dell' Imperio, dello scambievole ajuto, che debbansi l' una all' altra prestare, e della carità con cui si debbono riguardare come procedenti entrambe da Dio (*a*). Tutto questo va bene, ma non conchiude punto, che l' una

(*d*) *Amodò igitur, dilectissimi, illinc regalis Aulæ Consiliarii, hinc Sedis Apostolicæ Comministri, utraque pars in hoc studio conspiremus, laborantes ut summum Sacerdotium, & Romanum simul confœderetur Imperium, quatenus humanum genus, quod per hos duos apices in utraque substantia regitur, nullis, quod absit, partibus, quod per Cadolaum nuper factum est, rescindatur. Sicque mundi vertices in perpetuæ charitatis unione occurrant, ut inferiora membra per eorum discordiam non resiliant: & quatenus ab uno mediatore Dei & hominum hæc duo, Regnum scilicet, & Sacerdotium, divino sunt conflata mysterio; ita sublimes istæ duæ personæ tanta simul unitate jungantur, ut quodam mutuæ charitatis glutino, & Rex in Romano Pontifice, & Romanus Pontifex inve-*

l' una potestà non abbia dipendenza alcuna dall' altra, ancorche in loro genere sieno ambe prime, e sublimi: mentre, come altrove si è detto, nell' ordine delle cose, le inferiori ancorche supreme in loro grado rimangono sottordinate alle superiori. Anzi l' istesso Pier Damiani nella sublimità, che pone tra queste due potestà ciascheduna in loro genere, e tra l' egualità degli ufficj scambievoli, che l' una dee prender dall' altra, ponendo quella riserva, *salvo al Papa il suo privilegio*, indica non oscuramente, avere il Papa qualche cosa di maggior prerogativa sopra la potestà del Regno, per la quale gli sia questa seconda potestà sottoposta: altramente se avesse creduto, che ciascheduna fosse nel suo genere indipendente, inutilmente nello spiegar la loro sublimità avrebbe fatta questa riserva. Conosce l' Autore della difesa la forza di queste parole, e per deluderla dice, che esse mirano solamente a vietare, che l' Impero non stenda la mano sopra le cose sagre, e non concesse (*a*). Ma se il Damiani credeva così indipendenti dal Sacerdozio le cose temporali appartenenti al Regno, come indipendenti dal Regno le cose sagre, e spirituali appartenenti al Sacerdozio, non dovea far quella riserva solamente pe 'l Papa, ma ancora pe 'l Re, acciocche nè questo tentasse sopra le cose privative di quello, nè quello usurpasse gli ufficj, che a questo solo appartengono. Ma comunque sia di queste parole, nè l' esser queste due potestà procedenti da Dio, nè l' essere in loro genere sublimi esclude la indiretta dipendenza della temporale dalla spirituale nelle cose appartenenti alla Religione, e all' eterna salute, come abbiamo in più luoghi dimostrato: e però l' autorità del Damiani non fa al punto di questa disputa. Contuttociò pretende con questa l' Autore della difesa decidere, che fino all' undecimo secolo, e poco prima del Pontificato di Gregorio VII. fu costante tradizione, che la Chiesa non avea potestà alcuna sopra il temporale de' Principi, nè diretta, nè indiretta, nè assolutamente, nè per incidente [come insegnarono gli antichi Dottori di Sorbona].

XVI. Ma da tutto quello, che si è osservato in questo quarto libro, si potrà conoscer quanto vanamente pretenda l' asserito Bossuet, che sieno contrarie alla nostra sentenza, e le Scritture, e la tradizione di undici secoli, dalla quale scorrendo di secolo in secolo fino all' undecimo

inveniatur in Rege, SALVO SCILICET SUO PRIVILEGIO PAPÆ, QUOD NEMO PRÆTER EUM USURPARE PERMITTITUR. *Cæterum & ipse delinquentes, cum causa dictaverit, forensi lege coerceat, & Rex cum suis Episcopis super animarum statu prolata sacrorum Canonum auctoritate decernat. Ille tanquam parens, paterno semper jure præemineat; iste veluti unicus filius, in amoris illius amplexibus requiescat.* Petrus Damiani disceptatione Synodali.

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 30.

cimo *inclusivamente*, niente meno si deduce di quello, che egli magnificamente promette voler dimostrare: mentre i molti esempli, che egli allega ne' tempi precedenti il Pontificato di Gregorio VII., non sono, che pure omissioni di quel potere, che noi ascriviamo alla Chiesa, accadute, o perchè mancavano quelle circostanze, che rendono utile, e prudente l' uso di questa potestà, o perchè mancava la cagione, per cui si rende lecito alla Chiesa l'uso di esa. Dove per lo contrario noi dalla divina Scrittura, dall' antica disciplina, e dalle testimonianze de' Padri abbiamo provato dedursi questa potestà, e co' fatti positivi abbiam dimostrato, lungo tempo prima di Gregorio VII. essere stata conosciuta, ed eseguita dalla Chiesa.

Fine del Libro Quarto.

LIBRO

LIBRO QUINTO.

In cui si tratta del trasferimento del Romano Imperio ne i Franchi, e da questi negli Alemanni per rapporto alla presente quistione: si discutono le testimonianze degli Scrittori Cattolici, e si esaminano altri documenti attinenti alla potestà indiretta dal secolo XII. *sino al secolo* XIII.



Ssendosi proposto l'Autore della difesa d' impugnar tuttociò, che può sembrar favorevole alla potestà indiretta del Papa, ha voluto trattar pur anche del trasferimento dell' Imperio Occidentale ne' Principi Franchi, comunemente attribuito all' autorità della Sedia Apostolica. E come che secondo l' ordine, che ei si è prefisso, avrebbe dovuto trattar questa materia ne' secoli precedenti all' XI.; avendo egli nulladimeno stimato doverne parlare a parte, e dopo sposta a suo avviso la tradizione fino all' XI. secolo, è convenuto ancora a me discorrerne specialmente in

queſto libro dopo aver riſpoſto a queſta ſua preteſa tradizione ſino al Pontificato di Gregorio VII. Nè già ho creduta neceſſaria queſta trattazione alla difeſa della poteſtà indiretta: mentre quando ancora foſſe riuſcito a Monſignor Boſſuet di poter dimoſtrare, che in queſto trasferimento dell' Imperio non pure non aveſse avuta, ma nè tampoco aveſse potuta avere alcuna parte la Sedia Apoſtolica in vigore del ſuo principato ſpirituale, non per queſto ſoffrirebbe alcun pregiudizio la noſtra ſentenza: eſsendo coſe aſsai differenti la poteſtà di trasferire i Regni, e gli Imperj di gente in gente, ciò che noi non aſcriviamo al poter della Chieſa, e quella di deporre indirettamente i Re malvagj, la quale a lei concediamo. Ma abbiamo voluto diſcorrere di queſto, sì perche non prova il Boſsuet, che l' Imperio non foſse trasferito ne' Franchi, e poi ne' Germani per autorità de' Romani Pontefici, sì ancora perche queſto traſferimento, per qualunque autorità, diritto, o ragione foſse fatto, non averebbe potuto lecitamente farſi ſenza l' intervenimento della poteſtà ſpirituale del Papa, e ſenza l' uſo del ſuo potere indiretto. Da queſta controverſia paſseremo ad eſaminare gli altri atti, che queſt' Autore di mano in mano dal Pontificato di San Gregorio VII. ſino al ſecolo decimo terzo riferiſce.

§. I.

Per quali ragioni, e con quai mezzi l' Imperio Romano Occidentale paſſaſſe nella ſtirpe di Carlo magno.

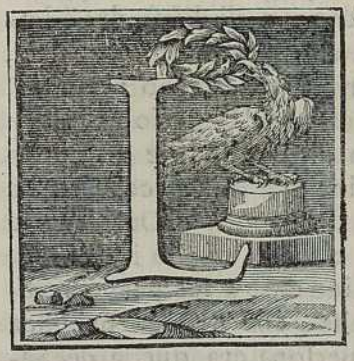
SOMMARIO.

I. *Ragioni, per le quali l' Imperio Occidentale fu trasferito ne' Principi Franchi, come ſpiegate da Monſignor Boſſuet.*

II. *Sentimento di Ugone Grozio ſu queſto punto ſeguito nella ſoſtanza dal Boſſuet.*

III. *Si ſpiegano le vere cagioni, per cui l' Imperio Occidentale potè dirittamente trasferirſi dagli Orientali ne' Principi Franchi, rendute ſolo*

ſolo legittime per la poteſtà indiretta del Romano Pontefice ſopra il Regno temporale de' Principi .



L'AUTORE della difeſa quantunque ſi dichiari, che i gran vantaggi ritornati alla Chieſa, ed alla Repubblica da queſto traſferimento non ſieno atti a dimoſtrare, che fatto foſſe con giuſtizia, e con ragione, accadendo ſovente per divina provvidenza, che dalle coſe, che hanno peſſimi principj, provengano grandiſſimi beni; concede nulladimeno eſſere ſtato giuſto, e pio per la ragione, che caduto l'Imperio Romano in Occidente, perduta l'Africa, la Spagna, e le Gallie, e rimanendo occupata, ed infeſtata da' barbari quella parte d'Italia, che ubbidiva all'Imperadore Orientale, e l'iſteſſa Roma capo dell'Imperio tenuta in continuo travaglio da i Longobardi, i quali con ſcorrerie, con rapine, e con aſſedj ſovente la premevano: ed aggiungendoſi a queſto, che circa l'anno DCCXXVI. eſſendo l'Orientale Imperio occupato nelle guerre, e Lione Iſauro, che lo reggeva, odiato, e diſpregiato in Occidente per la ſua empietà, cadute a poco a poco quelle poche forze, che avea in Italia l'Imperador Greco, convenne finalmente a' Romani abbandonati d'ajuto, e di difeſa, per non vederſi preda de' barbari, collocarſi ſotto il preſidio d'un Principe, che li difendeſſe. Per quello poi, che riguarda il Romano Pontefice, diſtinguendo il Boſſuet ciò, che a lui conviene per divina iſtituzione come Veſcovo, e capo dell'Ordine Veſcovale, da quello, che egli potè conſeguir dalla riverenza degli uomini per l'autorità di tanto grado, e di tanto nome, dice, che ſiccome i Veſcovi ne' primi tempi della Chieſa aveano molta parte ne' giudizj de' Laici, e per la riverenza conciliata al loro grado, e per l'ajuto da eſſi ſomminiſtrato con paterna carità al loro gregge anco ne' negozj ſecolari furono conſiderati come membri principali della Repubblica, e meſſi a parte de' pubblici maneggi; così maggiormente i Romani Pontefici quanto erano collocati in luogo più eminente, e quanto erano degni di maggior venerazione per la maeſtà del loro grado, tanto più ottennero di queſta poteſtà acceſſoria negli affari della Repubblica. Onde non ſolamente nelle coſe Eccleſiaſtiche, che attenevano alla poteſtà loro nativa, ma ancora nelle civili prendevano cura. Per la qual coſa,

caduto

caduto l' Impero Romano in Occidente, seguendo i Romani Pontefici a riguardar con singolare osservanza gl' Imperadori Orientali, sostennero in Roma quanto poterono la dignità Imperiale, sinche oppressi i Romani da' barbari, ed abbandonati d' ajuto, e di difesa dagli Imperadori Orientali, commisero la loro salute all' autorità del Pontefice, e si valsero dell' opera sua per ricorrere prima all' esterno ajuto de' Franchi, ed indi per trasferire in loro la dignità dell' Imperio (*a*).

II. Questa sentenza del Bossuet non è in niente distante da quella del Grozio, benche fondata sopra diversi principj: imperocche anche il Grozio stima, che questo trasferimento dell' Imperio Occidentale ne' Franchi fosse fatto dal Popolo Romano, e che in quello il Pontefice facesse solamente le parti di primo Cittadino date a lui per la riverenza del grado Sacerdotale, in quella guisa, che nella Repubblica Giudaica quando non v' era Re, la prima persona era quella del Sacerdote massimo. Ma ripete da altri principj questo suo parere, sostenendo, che nel Popolo della Città di Roma, come fonte, e origine dell' Imperio, si conservò sempre il diritto di crear l' Imperadore, di maniera che tutte quelle ragioni, che aver potea il Popolo di Costantinopoli in questa elezione, dipendesse dalla volontà del Popolo Romano: e che avendo perciò i Costantinopolitani contro *la mente, e il costume* del Popolo Romano assunta all' Impero una femina, qual fu Irene, meritamente rivocò la concessione, o tacita, o espressa lor fatta, e da se stesso per la voce del Romano Pontefice si elesse l' Imperadore (*b*). Ma questo parere del Grozio viene acerbamente dal Gronovio impugnato, il quale se in questa occasione non vomitasse fuor di proposito ogni sorta di maledicenza contro i Romani Pontefici (*c*), meriterebbe di esser sentito. Ma sopra altri fondamenti appoggia l' Autore della difesa la sua opinione, sostenendo, che abbandonati i Romani dagl' Imperadori d' Oriente, e lasciati esposti alla preda de' Longobardi, acquistarono diritto per ragione di natural difesa di ricorrere agli ajuti stranieri, e di eleggersi un Principe, che li difendesse: la quale opinione, a vero dire, viene anche giustificata da un

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 36.

(*b*) *Quare jus omne, quod hi, qui Constantinopoli habitabant, ad eligendum Imperatorem Romanum habere poterant, pendebat a voluntate Populi Romani: & cum illi contra mentem, & morem Populi Romani fœminæ Irenes subiissent imperium ... meritò Populus Romanus illam concessionem, sive expressam, sive tacitam, revocavit, & per se Imperatorem elegit, ac per vocem primi civis, ideſt Episcopi sui (quomodo & in Judaica Republica, Rege non existente, prima erat summi Pontificis persona) pronuntiavit.* Grotius de jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 9. §. 11. num. 1. & 2.

(*c*) Gronovius in notis ad Grotium loc. cit.

un altra dottrina del Grozio, laddove insegna, esser diritto della parte di separarsi dal corpo, e dal tutto, quando evidentemente conosce non potersi in altra guisa salvare: mentre in tutte quelle cose, che sono di umana istituzione sembra eccettuata sempre la somma necessità (*a*). E con questa ragione poterono dirittamente i Romani separarsi dagli altri Orientali, che ubbidivano all' Imperadore, costretti dalla somma necessità di salvarsi. Ma in questa guisa discorrendo non si accorge il Bossuet, che egli viene a conceder ne' Popoli diritto di sottrarsi dall' ubbidienza de' loro legittimi Principi per cagione dell' umana salvezza, il qual diritto egli nega alla Chiesa per causa della salute eterna.

III. Noi però diciamo, che ebbero i Romani diritto di distaccarsi dalla fede, e dall' ubbidienza de' Greci Imperadori; e questo non già perche da quelli fossero abbandonati, e lasciati senza la necessaria difesa contro i Longobardi, ma per cagione della loro empietà, e della loro eresia: che nulladimeno non averebber potuto esercitar questo diritto, se non fossero stati dall' autorità del Pontefice Romano disciolti dal debito di fedeltà verso i detti Imperadori: e che finalmente da questo debito furon disciolti. Onde per tal via, e per l' uso della potestà indiretta venne a rendersi pio, e giusto il trasferimento dell' Imperio Occidentale ne' Franchi. E per dimostrare ad una ad una queste tre cose, facendoci dalla prima, consentiamo in quello, che il Bossuet asserisce, cioè, che nel cadimento del Romano Imperio in Italia, e nelle invasioni, e scorrerie de' barbari, i Romani Pontefici colla loro autorità, e colla loro osservanza verso i Greci Imperadori sostennero lungo tempo in Roma la dignità imperiale; ma affermiamo di più, che l' averebbono sostenuta anche in tempo di Lione Isauro, se l' empietà di costui non avesse meritato, che il Pontefice San Gregorio II. distaccasse i Romani dalla sua ubbidienza. Nè già avea quel Principe iniquo minori forze in Italia allorche manifestò la sua empietà, di quelle, che avesse per lo innanzi: nè i Longobardi infestavano allora la Città di Roma, sicche fosse di bisogno a' Romani ricorrere ad esterni ajuti per propria salvezza. E ben fece conoscere Gregorio II. quanto valesse l' au-

(*a*) *Sic vicissim parti jus non est a corpore recedere, nisi evidenter se aliter servare non possit: nam, ut supra diximus, in omnibus iis, quæ humani sunt instituti, excepta videtur necessitas summa, quæ rem reducit ad merum jus naturæ. Augustinus de Civitate Dei lib.* XVIII. „ In omnibus ferè Gentibus „ quodammodo vox naturæ ista personuit „ ut subjugari victoribus mallent, quàm bellica omnifaria vastatione deleri. „ *Itaque in juramento Grecorum, quo Greci, qui se Persis subjecissent, devovebantur, additum fuit* μὴ ἀναγκασθέντες „ nisi planè coacti. *Herodot. Polym.* Grotius loc. cit.

l' autorità del Romano Pontefice per mantenere in Italia la dignità dell' Imperio allorche fatti certi gl'Italiani della nequizia di Lione Isauro, degli editti da lui pubblicati contro le sagre immagini, e del comandamento da lui imposto a Paolo Esarco di uccidere il Pontefice, ed essendosi perciò uniti insieme, come narrano, e Paolo Diacono, e il Bibliotecario, e i Romani, e i Longobardi a difesa dello stesso Pontefice, e gli eserciti imperiali d' Italia sollevati per eleggere un nuovo Imperadore, furono bastanti ad impedire il loro consiglio, e trattenere il giusto impeto del loro sdegno l' esortazioni di Gregorio, che gli ammonì a perseverar nella fede dell' Imperadore colla speranza del suo ravvedimento (*a*). La ragione adunque, per cui i Romani poterono giustamente scuotere il giogo del greco Imperio sotto Lione Isauro, non fu perche da questo fossero abbandonati senza difesa agli insulti de' barbari; mentre allora nè i Longobardi infestavano la Città di Roma, nè mancavano forze all' Imperadore per difenderla da quella Gente: e se l' autorità del Pontefice bastò per mantener nell' ubbidienza, e nella fede dell' Imperadore, e i Popoli commossi, e gli eserciti sollevati; se bastò l' opera sua per far restituir Ravenna occupata da' Longobardi all' Imperio, come abbiamo osservato di sopra (*b*), così sarebbe bastata in avvenire a sostenere in Roma la dignità imperiale. Fu adunque l' empietà dell' Isauro, che alienati da se gli animi de' Romani lungo tempo tenuti in fede da S. Gregorio II. contro lor voglia, costrinse anche lo stesso Pontefice, perduta la speme del di lui ravvedimento, a sciorli dal debito di essergli fedeli, ed a vietare, che gli fossero pagati i tributi. E certamente non averebbon osato i Romani sottrarsi dall' ubbidienza dell' Isauro, se il Pontefice stesso, che gli avea tenuti lungo tempo in fede rammentando loro il debito, che aveano di esser fedeli all' Imperadore, non gli avesse in fine disciolti da questo debito quando vide disperata la colui conversione. Che in fatti poi Gregorio II. nel fine del suo Pontificato sottraesse i Romani, e l' Italia dall' ubbidienza dell' Imperador Lione, l'abbiamo noi dimostrato colla concorde testimonianza di innumerabili, e Greci, e Latini Scrittori, da noi similmente vendicati dalle eccezzioni del Bossuet (*c*). Ed ecco per qual via l' Imperio Occidentale perduto da' Greci passò ne' Principi Franchi: la qual cosa meglio si anderà dichiarando ne i seguenti Paragrafi.

§. II.

(*a*) Paulus Diaconus de gestis Longobard. lib. 6. cap. 49. Anastasius in vita S. Greg. II.

(*b*) Lib. 2. §. 16. num. 9.

(*c*) Supra lib. 2. §. 16.

§. II.

Della dignità del Patriciato conferita prima da Gregorio III. a Carlo Martello padre di Pipino, indi da Stefano II. a Pipino medesimo, ed a' suoi figliuoli Carlo, e Carlomanno.

SOMMARIO.

I. *Cure di Gregorio III. Romano Pontefice nel difender così la Religione dall' eresia degli Iconoclasti, come la Repubblica dalle armi, e dall' oppressione de' Greci, e de' Longobardi.*

II. *Ricorso fatto da Gregorio III. a Carlo Martello Maggiordomo di Francia: legazione speditali per impetrar soccorso da lui contro i Longobardi; e Consolato Romano da esso Pontefice a Carlo offerito. Strana interpetrazione del P. la Cointe del testo di Fredegario sopra il Consolato offerito da Gregorio al medesimo Carlo confutata.*

III. *Dignità del Consolato conceduta da Gregorio III. si dimostra essere stata l' istessa, che la dignità del Patriciato.*

IV. *Con qual diritto potesse il Pontefice conferir la dignità del Patriciato; e come i Romani soggettandosi al Pontefice potessero in lui trasferir questo diritto.*

V. *Romani vendicati in libertà ricuperarono la loro antica potestà trasferendola nel Romano Pontefice. In che cosa consistesse l' onore del Patriciato, da quello conceduto a i Principi Franchi.*

VI. *Senza l' uso della potestà indiretta non sarebbe Gregorio lecitamente ricorso a Carlo Martello contro l' Imperadore, nè gli averebbe potuto conferire il Patriciato; nè questa dignità fu conceduta a' Principi Franchi per decreto del Popolo Romano, ma per autorità del Pontefice.*

VII. *Principi Franchi in vigore del Patriciato Romano non acquistarono diritto di temporal signoria, o di suprema giurisdizione, nè sopra Roma, nè sopra i Romani. Opinione di Pietro di Marca confutata.*

VIII. *Doppio Patriciato in solidum del Papa, e de' Principi Franchi asserito dal de Marca, malamente dedotto dalle lettere del Senato Romano a Pipino.*

IX. *Opinione di un novello Scrittore intorno al doppio Patriciato del*

Papa, e de' Principi Franchi impugnata. Signoria del Papa ſopra Roma, e il Ducato Romano vendicata.

X. *Sovranità temporale de' Romani Pontefici ſopra Roma prima di San Lione III. con molti argomenti dimoſtrata.*

I. SUcceduto nell'anno DCCXXXI. a Gregorio II. il terzo Gregorio, applicò queſti egualmente le ſue cure così agli affari della Chieſa, come a i negozj della Repubblica. Imperverſando Lione Iſauro contro le ſagre immagini, e contro i Cattolici veneratori di eſſe, amplificò il Pontefice in Roma il culto delle medeſime, condannò in un Sinodo di novanta Veſcovi l' ereſia degli Iconoclaſti, ſpedì col decreto del Sinodo lettere commonitorie all' Imperadore, e tutto fece per conſervare in Italia, e in Occidente la Cattolica fede, e reſtituirla in Oriente, e per richiamar dall' abiſſo dell' empietà alla Criſtiana pietà quel Principe malvagio [*a*], benche in queſta parte non aveſſero frutto le ſue fatiche. Nè con minore attenzione riguardò egli gl' intereſſi della Repubblica: imperocche avendo i Romani rifiutata la dominazione dell' Imperadore, ed eſſendoſi poſti ſotto la cura del Pontefice, proccurò egli di renderſi amici Godeſcalco Duca di Benevento, e Traſamondo Duca di Spoleti Principi Longobardi, e confinanti col Ducato Romano, riſcattò col proprio denaro il Caſtel di Galleſe occupato prima dal detto Traſamondo, ed a proprie ſpeſe riſarcì le mura di Roma, come narra il Bibliotecario (*b*). Ma poiche per cagione dell' amicizia, che avea il Pontefice con quei due Duchi, e maſſimamente con Traſamondo, il quale perſeguitato dal Re Liutprando, e rifugiatoſi in Roma fu non ſolo dal Pontefice accolto, ma colle armi de' Romani fu reſtituito nel Ducato Spoletano, ſi era concitato lo ſdegno del medeſimo Liutprando, ſi vide obbligato a difender la Città di Roma da coſtui, il quale tra per l' ira conceputa contro il Pontefice, e contro i Romani per la riferita cagione, tra per le iſtigazioni del malvagio Imperadore Iſauro cinſe Roma di forte aſſedio.

II. In queſto ſtato di coſe ricorſe il Pontefice all' ajuto di Carlo Martello Maggiordomo di Francia, Padre di Pipino, e Principe allora celebre per le ſue vittorie, gli ſpedì due legazioni nell' anno DCCXLI., mandogli le chiavi del venerando ſepolcro del Principe degli Apoſtoli, ed alcuni pezzi delle catene del medeſimo San Pietro con altri ſagri doni, e gli ſcriſſe anco una lettera per decreto de' Principi Romani, nella quale li ſignificava, che il Popolo Romano rigettata la dominazione dell' Im-

(*a*) Anaſtaſius in vita S. Gregorii III. (*b*) Anaſtaſius in vita S. Gregorii III.

dell' Imperadore ſi era rivolto a lui, ed alla ſua clemenza per eſſer difeſo contro i ſuoi nemici, come narrano gli antichiſſimi annali di Metz (*a*). Di queſte due legazioni parla ancora il Continuator di Fredegario, dicendo, che il fine di eſſe fu acciocche Carlo Martello ſi diſtaccaſſe dalle parti dell' Imperadore, e il Pontefice concedeſſe il Conſolato al detto Carlo (*b*). E comeche il P. le Cointe Scrittore, che non laſcia occaſione di moſtrarſi appaſſionato contro di Roma, abbia voluto ſtraniſſimamente interpetrar queſto paſſo del Continuator di Fredegario, cioè tutto al contrario di quello, che ei dice, e con cui mirabilmente concorda coll' Annaliſta di Metz, volendo a tutti i patti, che ſia depravato il teſto del riferito Continuatore in quelle parole: *eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris recederet, & Romanum Conſulatum præfato Principi Carolo ſanciret*, e che ſi debbano così reſtituire: *eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris accederet, & Romanum Conſultum præfatus Princeps Carolus ſanciret* (*c*), per dare ad intendere, che Gregorio ricorreſſe a Carlo acciocche prendeſſe le parti dell' Imperadore contro i Longobardi nemici dell' Imperio, e che ſerbaſſe Roma allo ſteſſo Imperadore; contuttociò la coſtui travolta interpetrazione, e la correzione, che fa del teſto del detto Continuatore, vien rifiutata da altro aſſai più dotto Scrittor Franceſe, cioè, dall'Autore della critica Baroniana (*d*). Ed oltre di quello, che il riferito Autore accenna in confutazione della detta correzione, come vuol mai queſto Correttore accordare il paſſo del Continuator di Fredegario col teſto chiaro, e lampante dell' Annaliſta di Metz, il quale afferma, che Gregorio ſcriſſe a Carlo Martello, che i Romani avendo rigettata la Signorìa dell' Imperadore, ricorrevano perciò alla ſua difeſa? E ſe per queſto il Pontefice ricorreva a Carlo perche i Ro-

 mani

[*a*] *Anno* DCCLI. *Carolus Princeps, domitis circumquaque poſitis gentibus, dum ea quæ pacis erant infra ſui regiminis terminos diſponeret, bis eodem anno legationem Beatiſſimi Gregorii Papæ ab Apoſtolica Sede directam ſuſcepit. Qui ſibi claves venerandi Sepulchri Principis Apoſtolorum Petri, ejuſdemque pretioſa vincula cum muneribus magnis delatis obtulerunt: quod antea nulli Francorum Principi a quolibet Præſule Romanæ Urbis directum fuit. Epiſtolam quoque decreto Romanorum Principum ſibi prædictus Præſul Gregorius miſerat, quòd ſe ſe Populus Romanus,* RELICTA IMPERATORIS DOMINATIONE, *ad ſuam defenſionem, & invitam clementiam convertere voluiſſet.* Annal. Meten. apud Ducheſn. in Collect. Hiſtoric. Franc.

[*b*] *Eo tempore bis a Roma B. Papa Gregorius claves venerandi ſepulchri cum vinculis Sancti Petri, & muneribus magnis, & infinitis, legationem (quod antea nullis auditis, aut viſis temporibus fuit memorato Principi* [Carolo] *deſtinavit, eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris recederet, & Romanum Conſulatum præfato Principi Carolo ſanciret.* Continuator Fredegarii cap. 110.

(*c*) Cointius Hiſt. Francor. ad ann. 741. num. 3.

(*d*) Pagius ad annum Chriſti 740. num. 4.

mani aveano ſcoſſo il giogo dell' Imperio, come vuole, che ei lo pregaſſe a prender le parti dell' Imperadore? E ſe queſto era il fine di quell' ambaſciata, che coſa poi voglion dire quelle altre parole del Correttore: *e che il predetto Principe Carlo ſtabiliſſe il Romano Conſulto, o Decreto*? Vi vorrebbe un Edipo per interpetrar queſt' enimma. Che coſa è egli mai queſto Romano Conſulto, che Carlo dovea ſtabilire? Ma quando gli ſi voglia fare il piacere d' intender per diſcrezione, che Carlo doveſſe ordinar le coſe di Roma, come entrava il Papa a dare a Carlo queſt' autorità, giacche per ſuo avviſo egli era allora ſuddito dell' Imperadore, e non ricorſe a Carlo ſe non perche veniſſe in ajuto dello ſteſſo Imperadore? Vero è, che altri Scrittori affermano, che il Papa Gregorio III. ricorreſſe a Carlo per eſſer liberato da i Longobardi, come dicono il Bibliotecario, e il Continuatore di Aimone (*a*), e come ſi ha dalla lettera del medeſimo Pontefice ſcritta al Martello, e riferita dal Baronio (*b*): ma vero è ancora, che eſſendo ſtato iſtigato il Re Liutprando dal nefando Lione Iſauro contro la Romana Chieſa, come oſſerva il Baronio (*c*), ed avendo quel Principe, con cui l' empio Imperadore avea aſtutamente fatta pace, moſſe l' armi contro Roma ad iſtigazione di lui col preteſto dell' amicizia, che avea il Pontefice co' Duchi di Benevento, e di Spoleti, ricorſe ancora contro l' Imperadore implorando l' ajuto di Carlo anche contro di eſſo, da cui i Romani ſi erano diſtaccati. Quindi il vero ſentimento del paſſo del Continuator di Fredegario è quello, che comunemente è ſtato inteſo da tutti, cioè, che il fine di queſta legazione di Gregorio a Carlo Martello foſſe il fermare tra loro queſta convenzione, che Carlo prendeſſe la difeſa de' Romani contro i Longobardi, e l' Imperadore, e che il Papa concedeſſe a lui il Conſolato Romano.

III. Ma dice il P. le Cointe, che il Papa non potea concedere a Carlo il Conſolato: *imperocche il Conſolato in que' tempi ſignificava l' Imperio* (*d*). Se egli però aveſſe voluto quì far uſo della ſua erudizione, averebbe veduto, che erano in uſo varj generi di Conſolati in que' tempi: oltre il Conſolato perpetuo, che a' ſoli Imperadori apparteneva come parte del ſupremo dominio, diſmeſſi già i Conſoli ordinarj, e i ſuffetti, v' erano i Conſolati onorarj ſoliti a darſi a certo determinato tempo; e che finalmente il Conſolato in que' tempi era l' iſteſſo, che l' onore del Patriciato, e che i Patricj chiamavanſi Conſoli,

(*a*) Anaſtaſius in Gregorio III. Continuator Aimon. lib. 4. cap. 57.

(*b*) Epiſt. Gregor. III. ad Carolum &c. apud Baronium ad an. Chriſti 740. n. 14. & ſeq.

(*c*) Baronius loc. cit. num. 30.

(*d*) *Nam Conſulatus Imperium illis temporibus ſignificabat*. Cointius loc. cit.

ſoli, come il Pagi con molti documenti dimoſtra (*a*). Queſto genere di Conſolato fu lungo tempo prima conferito da Anaſtaſio Imperadore a Clodoveo Re di Francia l'anno DVIII., come narra Gregorio di Turs (*b*). E come che il non trovarſi memoria in neſſun de' faſti di queſto Conſolato di Clodoveo tanto nell'anno DVIII., in cui cadde, nel qual anno appreſſo il Continuator di Marcellino ſi trovano ſegnati Conſoli Celere, e Venanzo, quello in Oriente, e queſto in Occidente, quanto negli anni ſeguenti, non faccia argomento da eſcludere il Conſolato di quel Principe, dimoſtrando il Sirmondo con molti eſempli di Conſolati certificati per memorie incontraſtabili, e particolarmente di quello di Avito Imperadore non ſegnati ne' faſti, che il ſilenzio di queſti non oſta alla verità del Conſolato di alcuno indicato in altri monumenti (*c*), e l'iſteſſa coſa con altri molti eſempli anche di Conſolati ordinarj giuſtificando il Pagi (*d*); contuttociò dee ſembrar molto vera l'opinione di Adriano Valeſio, il quale ſtima, che appreſſo Gregorio di Turs ſotto nome di Conſolato conferito da Anaſtaſio a Clodoveo s'intenda la dignità patricia (*e*): imperocche Aimone Monaco ſcrive, che Anaſtaſio nel diploma ſpedito a Clodoveo ſcriſſegli, che era piaciuto ad eſſo, ed al Senato, che quel Re foſſe chiamato amico, e Patricio de' Romani (*f*). E Caſſiodoro [*g*] tra le inſegne del Patriciato annovera la clamide (onde da Gregorio narraſi eſſerſi ornato Clodoveo dopo i codicilli imperiali), benche nella formula delle inſegne conſolari non faccia di eſſa menzione. E finalmente non è da maravigliarſi, che da Anaſtaſio Auguſto il Re Clodoveo foſſe fatto Patricio: mentre ſi sà, che da Zenone Imperadore, tanto Odoacre, quanto Teodorico Regi d'Italia l'uno dopo l'altro riceverono a grado di onore la dignità del Patriciato, e che Sigiſmondo Re de' Borgognoni dall'iſteſſo Anaſtaſio fu creato Patricio, e Maeſtro delle milizie. In quella guiſa adunque, che Gregorio di Turs chiamò Conſolato la dignità Patricia conferita a Clodoveo, così il Continuator di Fredegario nominò Conſolato l'onore del Patriciato offerito da Gregorio III. E che in fatti ne' tempi di cui favelliamo, i Patricj foſſero detti Conſoli, ne fanno fede que' verſi di Godeſcalio nella

[*a*] Pagius in Critic. Baron. ad annum Chriſti 740. num. 5. & ſeqq.

(*b*) *Igitur ab Anaſtaſio Imperatore codicillos de Conſulatu accepit, & in Baſilica B. Martini tunica blattea indutus eſt, & chlamyde, imponens vertici diadema &c.* Gregorius Turonenſis lib. 2. Hiſt. cap. 38.

(*c*) Sirmondus in notis ad Panegyric. Aviti Imperatoris.

(*d*) Pagius Differt. Hypat. par. 1. cap. 8. num. 6.

(*e*) Hadrianus Valeſius Rer. Francic. lib. 6.

(*f*) Aimonius lib. 1.

(*g*) Caſſiodor. variar. lib. 8. epiſt. 9.

la prefazione degli Evangelj ſcritti intorno all' anno DCCLXXX., dove Carlo magno, il quale da Stefano III., e da Adriano I. Romani Pontefici ottenne l' onore del Patriciato, è chiamato Conſolo venti anni prima che ei foſſe acclamato Imperadore (*a*). Quindi non rettamente ſcrive il Boſſuet, che il Conſolato conferito a Carlo Martello foſſe dignità minore del Patriciato ottenuto dal Re Pipino (*b*).

IV. Come poteſſe poi il Pontefice conceder la dignità del Patriciato Romano a Carlo Martello facilmente s' intenderà, ſe ſi vorrà conſiderare, che vacando allora l' Imperio Occidentale, ed eſsendoſi la Città di Roma ſede originaria dell' Imperio vendicata in libertà, avea tutto quel diritto ſopra gli ufficj, e le dignità Romane, che aveano gl' Imperadori di Occidente, e poteano i Romani conferir queſto diritto, o commetterne l' eſecuzione al Romano Pontefice, ſotto la cui autorità ſi erano collocati, e la cui ſagra perſona anche lungo tempo prima era ſtata conſiderata come principale negli affari civili, e ne' maneggi della Repubblica. Molto iniquamente per tanto il Gronovio cenſura i Romani Pontefici per lo Patriciato da lor conferito a i Principi Franchi, dicendo, che il dar queſta dignità non era in diritto nè del Papa, nè del Popolo Romano, ma dell' Imperador Coſtantinopolitano, in qualunque modo ſi voglia prendere il Patriciato (*c*): imperocche avendo l' Imperador Coſtantinopolitano perduta allora la Signorìa di Roma capo dell' Imperio, ed avendo il Popolo Romano ricuperata la priſtina originaria libertà, avea ſimilmente tutto il diritto come di elegger l' Imperadore, così di conferir le dignità Romane a chi ad eſso pareva, o di concedere al Pontefice il diritto di conferirle. E niente vale ad eſpugnar queſto diritto del Popolo Romano aſserito dal Grozio l' argomento del Gronovio fondato ſulla elezione, che faceano le milizie degli Imperadori Romani preventivamente al Senato, e ſenza alcuna partecipazione del Popolo Romano; i quali Imperadori nulladimeno con ottima ragione imperarono: imperocche non diſtingue il Gronovio il diritto dalla violenza, e dalla uſurpazione, e non conſidera, che l' elezione degli Imperadori fatti dalle milizie ſi approvava dal Senato, la qual approvazione, o neceſsaria, o volontaria che ella ſi foſse, rendeva legittimo l' Impero de' Principi: non avverte, che quando il Senato, e il Popolo Romano ebbero qualche opportunità di eſeguire il loro diritto, lo eſeguirono, o dichiarando i Principi

(*a*) *Tempore vernali tranſcenſis alpibus ipſe Urbem Romuleam voluit, quò viſere Conſul.* Godeſcalius in Præfat. Evang. apud Ducheſn. tom. 1. pag. 187.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 37.

(*c*) Gronovius in notis ad Grotium de jure belli, & pac. lib. 2. cap. 9. num. 2.

i Principi nemici della Patria, o ſpogliandoli dell' Imperio, ed acclamando altri Principi contro di loro, come di Nerone, e di Maſſimino è noto nella Storia, ambi dal Senato dichiarati nemici pubblici; o eleggendo gl'Imperadori, e decretando loro gli onori di Auguſto, come di Maſſimo, e di Puppieno ſappiamo: che le adozioni de' Principi ſi facevano con autorità del Senato, e che queſto ſovente ſenza aſpettare il decreto del nuovo Principe dopo la morte degli Imperadori ſcellerati aboliva i loro atti, deponeva le loro immagini, e cancellava da i pubblici monumenti le loro memorie, ciò, che fa indizio di ſomma poteſtà: e che finalmente qualunque ragione ſi uſurpaſſero le legioni nella creazione degli Imperadori, queſta non era maggior di quella, che eſſe ſi arrogavano nell' abbandonargli, nel mancar loro di fede, e nell' ucciderli, ciò, che non ſolo fecero di alcuni Principi ſcellerati, ma ancora di ottimi, come di Aleſſandro Severo, e di Gordiano Pio perfidamente abbandonati dalle legioni, e crudelmente uccisi. Dal che ſi rende chiaro, che la violenza, e l' uſurpazione delle milizie non fondava in loro un legittimo diritto ſopra gli Imperadori, nè lo toglieva al Senato, ed al Popolo Romano, il quale ſovente era coſtretto per iſchivare il maggior danno della Repubblica a ſoffrir que' Principi, che i ſoldati eleggevano, e colla ſua approvazione rendere in qualche modo legittimo il loro Imperio.

V. E quantunque nel cadimento del Romano Imperio in Occidente ſotto gli Imperadori di Coſtantinopoli, i quali cangiata l' idea delle coſe aveano convertito in Regno l' Imperio, e diſtrutte le diverſe ragioni de' Popoli ſoggetti al Romano Imperio, non avendo ſotto di eſſi maggior diritto i Romani de' Latini, nè queſti degli Italiani, nè gli Italiani de' Provinciali, foſſero i Romani ſtipendiarj dell' Imperador Coſtantinopolitano, e Roma foſſe conſiderata non più come capo, ma come appendice dell' Imperio ſe crediamo al Gronovio; contuttociò eſſendoſi i Romani vendicati in libertà, e ſottratti dal Greco Imperadore, ſiccome potevano ſtabilir qualunque ſorte di governo, che foſſe loro piaciuta per la propria conſervazione, così maggiormente poterono ripetere i primi diritti per rinuovar l' Imperio in Occidente. Ma poiche la riverenza de' Popoli conciliata al Romano Pontefice dalla maeſtà della Religione, e dal ſagro ſublime grado del Pontificato, già da lungo tempo prima l' avea obbligato a prender parte nella Repubblica, perciò dappoiche i Romani furon ſottratti dalla ſignorìa del Greco Imperadore per mezzo della ſua autorità, che diſciolti l' avea dal debito di fedeltà, trasferirono in lui tutta la cura delle coſe pubbliche,

e tutto

e tutto il penſiero di procacciar difeſa a Roma, ed alla Chieſa Romana; e perciò egli aſſine di trovare a' Romani un difenſore così contro i Longobardi, come contro i Greci, con ottima ragione ornò del Patriciato Carlo Martello, e per queſta via a poco a poco fece ſtrada al rinuovamento dell' Imperio Occidentale nel nipote dello ſteſſo Carlo. Che coſa poi importaſſe la dignità del Patriciato conceduto al riferito Principe da Gregorio III. facilmente ſi può ſaper dalla formula del rito, con cui ſi creavano dal Principe i Patricj, aggiunta ad un antico Codice riferito dal P. Mabillon nella Storia de' Longobardi di Paolo diacono. Da quello ſi rende chiaro, che l' onore del Patriciato importava un diritto ſtraordinario di protezione così verſo le Chieſe, come verſo i poveri, e gli oppreſſi contro la pubblica, e privata forza, e contro la violenza de' prepotenti, come ſpiega Pietro de Marca (*a*), e come ſi ricava dalla riferita formula (*b*). In vigore adunque del Patriciato Romano conferito a Carlo Martello venne egli ad acquiſtare uno ſpecial diritto di difenſore della Chieſa Romana, qual diritto ſi continuò poi ne' ſucceſſori di lui ſimilmente Patricj, come chiaramente inſinuano, e Carlo Magno, e Lodovico Pio, quello nella diviſion del Regno fatta tra i figliuoli l'anno DCCCVI., dove comanda loro, che prendano la difeſa della Chieſa Romana in quella guiſa, che da Carlo Martello ſuo Avolo, da Pipino ſuo Padre, e da lui ſteſſo era ſtata intrapreſa (*c*); queſto nella diviſione ſimilmente del Regno fatta nell' anno DCCCXXXV., dove parimente raccomanda, e comanda a' figliuoli la difeſa della Chieſa Romana, come da Carlo Martello ſuo Biſavolo, da Pipino ſuo Avolo, e da Carlo Magno ſuo Padre, e da lui ſteſſo era ſtata preſa (*d*). Da queſti monumenti ſiccome ſi rende certo il Patriciato conce-

[*a*] Marca lib. 1. de Concord. cap. 12. num. 1.

(*b*) *Hunc honorem tibi concedimus, ut Eccleſiis Dei & pauperibus legem facias, & inde apud altiſſimum Judicem rationem reddas. Tunc induat eum Imperator mantum, & ponat ei in dextero indice annulum, & det ei bombacinum propria manu ſcriptum: eſto Patricius, miſericors, & juſtus. Tunc ponat ei in caput aureum circulum, & dimittat.* apud Mabillon. Annal. Benedict. lib. 23. n. 2.

(*c*) *Super omnia autem jubemus, ut ipſi tres Fratres curam, & defenſionem Eccleſiæ S. Petri ſimul ſuſcipiant, ſicut quondam ab Avo noſtro Carolo, & bonæ memoriæ Genitore noſtro Pipino Rege, & a nobis poſtea ſuſcepta eſt, & ut eam cum Dei adjutorio ab hoſtibus defendere nitantur, & juſtitiam ſuam, quantum ad ipſos pertinet, & ratio poſtulaverit, habere faciant.* Apud Pag. in crit. Baron., ad ann. Chriſt. 790. n. 8.

(*d*) *Super omnia autem jubemus, atque præcipimus, ut ipſi tres Fratres curam, & defenſionem Eccleſiæ Sancti Petri ſimul ſuſcipiant ſicut quondam a Proavo noſtro Carolo, & Avo noſtro Pipino, & beatæ memoriæ Carolo Genitore noſtro Imperatore, & a nobis poſtea ſuſcepta eſt.* Apud Goldaſt. tom. 1. Imper. Conſt. & Baluz. tom. 1. capitul. anno 837.

conceduto a Carlo Martello, e il patto da quello fatto in vigor della dignità conferitali di difender Roma, e la Romana Chiesa, del qual patto parla il Continuator di Fredegario, e si dimostra nel tempo stesso vanissima l' interpetrazione, che fa del passo di quel Continuatore il P. le Cointe; così si dimostra anche vano l' argomento del Gronovio Scrittor Protestante, il quale per escluder dal Romano Pontefice il diritto di crear Patricj Romani, non riconosce altri generi di Patricj, se non che, o quelli, che appresso gli antichi Romani leggonsi in Suetonio, ed in Tacito essere stati eletti da Giulio Cesare, da Claudio (*a*), e da Vespasiano (*b*), o quelli, che furono creati, e istituiti da Costantino quasi Padri dell' Imperadore, e partecipi de' suoi consigli, de' quali parla Giustiniano (*c*): mentre è certo, che ne' tempi più bassi la dignità del Patriciato importava un titolo particolare di protezione, e di difesa della Chiesa; il qual onore molto ben convenia, che si conferisse dal Romano Pontefice a un Principe, che potea Roma, e la Romana Chiesa difender contro l' Imperadore, la cui Signorìa giustamente aveano rifiutata i Romani.

VI. Non abbiamo per altro intorno alle cose sopraddette molta contesa con Monsignor Bossuet, se non che attribuisce egli al decreto degli Ottimati, e del Popolo Romano così il ricorso fatto a i Principi Franchi, come la dignità loro conceduta del Patriciato Romano, e poi dell' Imperio, volendo, che il Pontefice non avesse altre parti nella concessione di questa dignità, che quelle di primo Cittadino, a lui conciliate dalla riverenza del grado Sacerdotale. Ma senza alcuna ripugnanza li concediamo, che il Pontefice non potesse conferir que' gradi per autorità apostolica, e in vigore di quella potestà primaria, e principale, che a lui appartiene per istituzione di Cristo, ma solamente per quella potestà secondaria, ed accessoria, come ei dice, a lui conciliata dagli uomini per la riverenza del grado Sacerdotale. Diciamo bensì, che non averebbe potuto giustamente valersi di questa autorità accessoria in prò de' Romani, e contro l' Imperadore Orientale, nè averebbe potuto lecitamente ricorrere agli ajuti stranieri per difesa di Roma, e de' Romani, se prima non avesse fatto uso della potestà primaria, e spirituale, sottraendo per mezzo di quella e Roma, e i Romani dalla dominazione dell' Isauro. Cominciò allora il Pontefice a proccurare il soccorso de' Principi stranieri, quando dapprima per la sua contumace empietà fu privato della Signorìa di Roma, e d' Ita-

(*a*) Suetonius in Julio Cæsare cap. 41. & in Othone cap. 1.

(*b*) Tacitus in vita Agricol. cap. 9.

(*c*) In tit. *quib. mod. pat. potest. sol.*

lia Lione, ciò, che accadè nel fine del Pontificato di San Gregorio II., il quale essere stato il primo a cercar ajuto da Carlo Martello ce ne assicura il Bibliotecario, che nella vita di Stefano II. scrive, che questo Pontefice nel ricorrere a' Principi Franchi seguì l' esempio de' due Gregorj II., e III., e di Zaccaria (*a*). Ma benche gli si voglia ammettere, che il Patriciato fosse da Gregorio III. conceduto a Carlo per decreto del Senato, e del Popolo Romano, dove ha egli nulladimeno trovato, che questa medesima dignità per decreto de' Romani conferita fosse a Pipino Re, a Carlo, e Carlomanno suoi figliuoli? Credendo egli, che il Consolato offerito a Carlo Martello secondo il detto del Continuator di Fredegario fosse una dignità inferiore al Patriciato, dice, che Pipino fu il primo de' Franchi Principi, il quale fosse ornato del Patriciato, Magistrato di ampliſſima dignità dopo l' Imperadore, ma non trovarsi nelle Storie, come, ed in qual modo fosse a quel Principe tal dignità conferita: onde pensa, che colla medesima autorità del Senato, e del Popolo Romano, per la quale fu ornato del Consolato Carlo Martello, fosse ancora decorato del Patriciato Pipino (*b*). Ma il fatto è, che l' Istorie ci narrano appuntino e come, e quando fu il Patriciato al Re Pipino, ed a' suoi figliuoli conceduto: scrivendo l' Annalista di Metz, che l' anno DCCLIV. trovandosi Stefano II. in Francia unse Pipino in Re, l'ornò del Patriciato Romano, e il medesimo onore conferì ancora a' di lui figliuoli Carlo, e Carlomanno [*c*]; onde da quel tempo in poi Stefano II. nelle lettere scritte a que' Principi diede ad essi il titolo di Patricj Romani, come si ha dalle lettere scritte loro da questo Papa riferite nel Codice Carolino (*d*). Or certo è, che nel conferimento di questo Patriciato fatto da Stefano non v' ebbe alcuna parte il Sena-

(*a*) *Tunc quemadmodum prædeceſſores ejus beatæ memoriæ Domnus Gregorius, & Gregorius alius, & Domnus Zaccharias Beatiſſimi Pontifices Carolo excellentiſſimæ memoriæ Regi Francorum direxerunt petentes ſibi ſubveniri propter oppreſſiones &c.* Anaſtaſius in Stephan. II. ſive III.

(*b*) *Tunc primùm Pipinus Patricii titulo inſignitus, qui Magiſtratus poſt Imperatorem ampliſſima dignitate, poteſtateque erat. Quomodo autem, & quando Pipino delatus ſit, nullæ hiſtoriæ produnt. Verùm haud dubium, quin eadem auctoritate, qua antea Conſulatus Carolo Martello oblatus eſt, Senatus ſcilicet, Populique Romani: ii nempe, qui Carolo tantùm Principi Conſulatum, minorem tum dignitatem, iidem Pipino Regi ampliorem, Patriciatum ſcilicet, detulerunt.* Boſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 37.

(*c*) *Ordinavit* (Stephanus Papa) *ſecundùm morem majorum unctione ſacra Pipinum piiſſimum Principem Francis in Regem, & Patricium Romanorum, & filios ejus duos felici ſucceſſione Karolum, & Karolomannum eodem coronavit honore.* Annales Metenſes ad annum 754.

(*d*) *Domnis excellentiſſimis filiis Pipino Regi, & noſtro ſpirituali Compatri, ſeu Carolo, & Carolomanno item Regibus, & utriſque Patriciis Romanorum.* Stephanus &c. in Cod. Carolino IX.

il Senato, e il Popolo Romano, nè potè avervela, trovandosi allora il Papa in Francia; e l' Annalista, che racconta questo fatto, non fa menzione alcuna de' Romani, ma del solo Pontefice. Il che fa chiaro indizio, che avendo allora il Papa conseguita la Signorìa di Roma, ed amministrando colla sua potestà la Repubblica, come anco apparisce dagli atti di San Zaccaria predecessore di Stefano, il qual Zaccaria ricuperò da Liutprando Re de' Longobardi quattro Città, che egli avea tolte al Ducato Romano, ottenne da lui per venti anni la pace, ed altre cose trattò, che fanno indizio del temporal dominio, che egli avea sopra di Roma (*a*), aveano i Romani trasferito in lui i loro diritti. Per la qual cosa Stefano II. non semplicemente come capo, o principale tra' Cittadini di Roma, ma come Signore di essa conferì a i Regi Franchi la dignità del Patriciato.

VII. Rimane or da vedere, se in vigore del Patriciato Romano conceduto da Stefano a Pipino, e a' suoi figliuoli, acquistassero questi Principi diritto di giurisdizion temporale sopra Roma, e sopra il Ducato Romano. Noi abbiamo altrove mostrato, che avea il Pontefice il dominio di Roma prima ancora, che alla Chiesa Romana fossero dal Re Pipino donate coll' Esarcato altre Provincie d' Italia tolte da esso a i Longobardi, e soggette prima all' Imperador d' Oriente, e che il Ducato Romano in queste donazioni non fu compreso; e nel medesimo luogo abbiamo anco osservato, aver ritenuta il Pontefice la Signorìa di Roma dopo il Patriciato conceduto a Pipino (*b*), e dopo l' acquisto dell' Esarcato di Ravenna. Questa medesima cosa viene anche confermata da Pietro de Marca cogli atti di piena temporal giurisdizione esercitati in Roma in questi tempi da Adriano I. (*c*). Ma due cose asserisce questo Scrittore, nelle quali non possiamo consentirgli. L' una è, che tanto il Romano Pontefice, quanto i Principi Franchi avessero *in solidum* giurisdizione sopra di Roma, e ciò in vigor del Patriciato ad essi comune: distinguendo egli due Patriciati, l' uno del Papa, l' altro di Pipino, in vigor de' quali amendue avessero suprema temporal giurisdizione sopra Roma. L' altra cosa è, che il Papa in questi tempi non si era totalmente discostato dall' ossequio verso l' Imperador di Oriente,

(*a*) Anastasius in vita S. Zachariæ.

[*b*] Vide supra lib. 2. §. 16. n. 16. & 17.

(*c*) *Itaque post ista tempora plenam in rebus civilibus administrationem Romæ Pontifices exercuerunt, nisi rebellionum motibus aliquando impedirentur. Unde statim atque Hadrianus I. electus fuit, quosdam Proceres exilio damnatos per tumultum revocavit in Urbem, alios è carceribus dimisit, teste Anastasio. Deinde cum de Sergii secundicerii nece ulciscenda ageretur, Primates Ecclesiæ, & Judices militiæ Hadrianum adierunt, enixè rogantes, ut de reis quæstionem fieri decerneret &c.* Petrus de Marca de concord. lib. 3. cap. 11. num. 7.

adempiendo quelle parti, che verso di esso eseguivano gli Esarchi, e i Patricj, e che per questa cagione fu da' Romani conferito a Pipino il solo Patriciato, e vicendevolmente fu dato da questi al Pontefice il Patriciato solo, e non il nome di Re, o d'Imperadore, e che per la medesima ragione Roma non fu compresa nelle donazioni di Pipino, poiche senza ingiuria dell'Imperio non potea trasferirsene la proprietà nel Romano Pontefice (*a*). Ma questo Patriciato del Papa conferitogli da Pipino è una bella invenzione di chi non potendo a lui negar l'acquisto della Signorìa di Roma in esso da' Romani trasferita, proccura diminuirgliela. Chi mai degli antichi si è sognato di scrivere, essere stato conceduto da i Principi Franchi a i Romani Pontefici il Patriciato Romano? Ma quando fu dato al Papa questo Patriciato dal Re Pipino? Prima, che questi da Stefano fosse dichiarato Patricio, ovvero dappoi? Se prima; avendo Stefano conseguita questa potestà sopra Roma *in solidum* con Pipino solamente in vigor del Patriciato da questo conferitogli, con quale autorità potea concedere a Pipino il Patriciato Romano; mentre in tal concessione, come abbiamo osservato, non intervenne nè punto, nè poco il Senato, e il Popolo Romano? Se dappoiche Pipino fu dichiarato Patricio; o niente il Papa venne ad acquistar di autorità sopra Roma, che non avesse prima, o non avendo prima autorità alcuna non potè conseguirla per una concessione d'un titolo vano conferitogli da chi non avea ricevuta alcuna potestà di darglielo. Finalmente se il Patriciato di Pipino gli dava diritto di temporal potestà sopra Roma, dove si legge, che egli, o per se, o per mezzo de' suoi Ministri esercitasse giurisdizione in Roma, o amministrasse le cose civili insieme col Papa, del quale solamente si legge fino all'Imperio di Carlo Magno, che egli la Repubblica amministrasse, e le civili Romane cose? Egli però pensa avere un gran documento di questi due Patriciati, e della comunione di essi dalla lettera scritta da Adriano I. Romano Pontefice a Carlo Magno Re di Francia, dove il Pontefice priega quel Principe a conservare *il Patriciato di San Pietro* in quella guisa, che esso Pontefice conservava inviolato il Patriciato di esso Carlo (*b*). Ma il fatto è, che in questa lettera il Pontefice non parla

[*a*] Marca loc. cit.

(*b*) *Sed quæsumus vestram regalem potentiam, nullam novitatem in holocaustum, quod Beato Petro sanctæ recordationis genitor vester obtulit, & vestra excellentia amplius confirmavit, imponere satagat: quia ut fati estis, honor Patriciatus vestri a nobis irrefragabiliter conservatur, etiam & plus amplius honorificè honoratur. Simili modo ipse Patriciatus B. Petri fautoris vestri tum a sanctæ recordationis Domno Pipino magno Rege genitore vestro in scriptis in integro concessus est, & a vobis amplius confirmatus, irrefragabili jure permaneat.* Epist. Hadriani I. ad Carolum magnum 85. in Codice Carolino.

parla del Patriciato di Roma, ma del Patriciato di Ravenna, cioè dell' Esarcato, e delle altre Provincie tolte da Pipino a' Longobardi, e donate alla Chiesa Romana in olocausto, come Adriano dice, pregando Carlo a non far novità in questa Signoria, la quale ei metaforicamente appella *Patriciato di San Pietro*: imperocche avendo saputo Adriano, che alcuni Ravennati erano andati a trovar Carlo magno, e temendo, che questi potessero tentar cose nuove contro le donazioni già fatte da Pipino, e dallo stesso Carlo confermate, lo priega a conservare inviolato questo olocausto. Or secondo la dottrina del de Marca, intorno alla Signoria di Ravenna, e delle altre Provincie donate da Pipino alla Chiesa Romana, cessa quell' idea del Patriciato, che l' istesso Scrittore ne ha data, cioè, con dipendenza dall' Orientale Imperadore: imperocche egli sostiene, che delle Provincie dell' Esarcato a differenza di Roma potè senza ingiuria dell' Imperadore trasferirsene il pieno dominio, e la proprietà nel Papa, come quelle, che erano state per ragion di guerra da Pipino acquistate (*a*), benche veniſſero secondo lui i Romani Pontefici ad acquistar quel dominio in Roma, che gli Esarchi vi aveano. Questo Patriciato adunque di San Pietro, di cui parla Adriano, non riguarda niente affatto il dominio di Roma, ma l' Esarcato di Ravenna. Nè parla di Roma il Pontefice, poiche di quella già avea la Signoria innanzi la donazione di Pipino. Ma da questa stessa lettera di Adriano dal de Marca citata si trae un efficace argomento in distruzione di questo comun Patriciato *in solidum* di Adriano, e Carlo in ordine ad una comune giurisdizione da quell'Autore asserito: imperocche, come opportunamente osserva un erudito Scrittore de' nostri tempi (*b*), ammonendo in quella lettera il Pontefice il Re Carlo a non ricevere gli uomini soggetti alla temporal giurisdizion della Chiesa Romana senza sue lettere, ed a non imporre alcun peso a i beni offeriti a San Pietro, e protestando nulladimeno, che egli conservava a Carlo inviolato il suo Patriciato, chiaro argomento ne porge, che in vigore del Patriciato non avea quel Principe alcun diritto di temporal giurisdizione comune col Papa; altramente fuor di ragione averebbe questi ammonito a non ammettere gli uomini predetti, che a lui ricorrevano: mentre non meno egli, che il Papa, averebbe avuto diritto di ricevere i ricorrenti egualmente all' uno, e all' altro soggetti. VIII. Nè

[*a*] *Eadem ratione in donationibus Pipini Romæ nulla mentio facta est, quia sine injuria imperii ejus Urbis proprietatem in Romanum Pontificem specialiter transcribere non poterat, quemadmodum cæteras Exarchatus Provincias, quas jure belli a Longobardis eripuerat.* Petrus de Marca loc. cit.

(*b*) Octavianus Gentilius *de Patriciorum origine &c.* lib. 3. cap. 6. num. 7.

VIII. Nè punto giovano a confermar queſto doppio aſſerito Patriciato del Papa, e di Pipino, e queſta loro comune giuriſdizione, le lettere del Senato, e del Popolo Romano ſcritte a Pipino dopo l'aſſunzione di San Paolo I. Romano Pontefice, nelle quali ſecondo le ammonizioni di quel piiſſimo Principe ſi proteſtano fedeli così verſo il Papa, come verſo l' iſteſſo Pipino (*a*): imperocche altro era la fedeltà di vaſſallaggio, e di ſoggezione, che i Romani doveano ſerbare al Pontefice come loro Sovrano, altro la fedeltà di clientela, che eſſi dovean ſerbare a Pipino come loro difenſore, e protettore: e nella ſteſſa lettera con aſſai diverſi termini ſi dicono fedeli a Pipino da quelli, con cui ſi profeſſano fedeli al Pontefice; mentre a quello ſi dichiarano ſemplicemente fedeli, a queſto ſi proteſtano ſervi, e fedeli come dato loro da Dio per lor Signore. Conſente il de Marca, che avea in queſti tempi il Pontefice in Roma la piena amminiſtrazione delle coſe civili, ciò, che ſi conteſta da molti documenti; ma che Pipino amminiſtraſſe in Roma la Repubblica non trovaſi ſcritto da alcun Autore. Ma i Romani contuttociò riconoſcendo Pipino come inſigne difenſore di Roma, e del Papa, erano obbligati a ſerbare a lui queſt' onore, e quello ſtraordinario diritto, che atteſta l' iſteſſo de Marca eſſere ſtato in que' tempi proprio del Patriciato, di difender le Chieſe, e i Popoli oppreſſi dalla violenza de' Prepotenti, e in queſto ſenſo ſi dichiarano a lui fedeli i Romani per ſerbarli quella dignità, che egli sì degnamente eſercitava in loro prò, e contro i Longobardi, e contro gli ſteſſi Greci. Quanto poi ſia lontano dal vero, che i Pontefici in queſto tempo eſercitaſſero come Patricj quelle parti verſo l' Imperador d' Oriente, le quali verſo di eſſo adempievano i Patricj, e gli Eſarchi, appariſce dagli atti notiſſimi della Storia. Chi mai potrà dire, che il Popolo Romano, e il Pontefice, *rifiutata la dominazione dell' Imperadore*, *relicta Imperatoris dominatione*, ricorreſſero all'ajuto, e alla difeſa de' Principi Franchi, ed offeriſſero a quelli il Patriciato acciocche da loro riceveſſero nel Papa un Patricio, che non altro foſſe, che un Miniſtro dell' Imperadore? Quando il Pontefice Paolo I. ſapendo, che l' Imperadore Coſtantino Copronimo per mezzo di meſſi, e di lettere ſollecitava Ravenna, e tutto l' Eſarcato a ribellarſi, ed a ſottoporſi al ſuo Impero, e ſi era ſtretto in lega con Deſiderio Re de' Longobardi acciocche ajutaſſe i ſuoi eſerciti nella ricuperagione, e di Roma, e dell' Eſarcato, ricorſe per ajuto a Pipino, come appariſce dalle lettere ſcrittegli (*b*), e da noi altrove citate, e lo priegò, che eſortaſſe Deſiderio Re de' Lon-

[*a*] Epiſt. 36. in Cod. Carol. (*b*) Epiſt. 2. & 7. Pauli I. ad Pipinum.

Longobardi a prender la difesa di quelle Provincie contro i Greci, èra egli un Ministro, o un Ufficiale del Greco Imperadore, che adempieva verso lui quelle parti, le quali soleano dagli Esarchi eseguirsi? Ma Pipino, cui da Stefano II. fu conceduto il Patriciato, divenne ancor egli un Ministro del Greco Imperio? Pipino, che tolse di mano de' Longobardi coll' Esarcato tante altre Provincie, le quali prima ubbidivano all' Imperador d' Oriente, e le donò alla Chiesa Romana; che ricusò renderle all' Imperadore quando per mezzo de' suoi Legati gli ne fece istanza, adempieva forse quelle parti, che soleano verso l'Imperio esercitare i Patricj? Ma chi può soffrir così strani pensamenti in uomini per altro dottissimi, qual si fu Pier di Marca? Dice egli, che i Pontefici dopo l' acquisto di Ravenna, e dell' Esarcato, non cessarono dall' ossequio verso l' Imperadore Orientale, e gli scrissero lettere di sommissione; dal che egli argomenta, che anche dopo questi tempi lo riconobbero come supremo Signore di Roma. Ma noi abbiamo altrove dimostrata la vanità di questo argomento (*a*), e la dimostreremo ancora di sotto: abbiamo detto, e diremo in appresso, che i Romani Pontefici non privarono Lione Isauro, nè i suoi successori dell' Imperio Orientale, ma di quel dominio, che essi aveano in Italia, e specialmente in Roma, e perciò seguitarono a riconoscerli come Imperadori d' Oriente ancora dappoiche l' Imperio Occidentale fu rinnuovato in Carlo magno. Onde non è maraviglia, se dopo conseguita la Signorìa di Roma seguitarono nulladimeno i Pontefici a trattare i Greci Imperadori con quell' ossequio, con cui li trattavano prima.

IX. Ma non meno immaginaria è l' opinione d' un altro moderno Scrittore oltramontano, il quale fondato anch' egli come il de Marca sopra la lettera citata di Adriano a Carlo magno, nella quale metaforicamente parla il Pontefice del Patriciato di San Pietro, ammette anch' esso questo sognato Patriciato Papale, di cui nessun vestigio si ha nell' antichità, ma non vuole, che il Papa avesse in questi tempi la Signorìa di Roma, ma solamente dell' Esarcato di Ravenna, rifiutando l' opinione di Pietro Marca, che il Pontefice avesse insieme con Pipino la suprema giurisdizione di quella Città, e fosse loro comune il Patriciato di essa: distinguendo nulladimeno anch' egli due Patriciati, dice, che i Principi Franchi aveano il Patriciato di Roma, in vigor di cui teneano la Signorìa di quella Città, e del Ducato Romano, e i Pontefici aveano il Patriciato, e la dominazione dell' Esarcato separatamente

(*a*) Vide supra lib. 2. §. 16. num. 17.

tamente [a]. Ma quanto ſia lungi dal vero l' immaginazione di queſto Scrittore appariſce dagli atti de' Romani Pontefici di quell' età, da i quali ſi rende manifeſto, che amminiſtravano in Roma con ſuprema autorità la Repubblica, e le civili coſe indipendentemente da i Principi Franchi, i quali non ſi arrogavano altra autorità ſopra Roma, e ſopra i Romani per la dignità del Patriciato, fuora di quella di difenſori, e protettori della Romana Chieſa. Ma queſta verità ſi rende manifeſta dalla lettera ſcritta dal Senato, e dal Popolo Romano al Re Pipino, nella quale riſpondendo alle ammonizioni, che loro avea fatto quel Principe di perſeverar nella fede verſo il Pontefice Romano, ſi proteſtano di perſeverar nella ſervitù, e nella fedeltà verſo l' iſteſſo Pontefice, riconoſcendolo per loro Sovrano (b). Conoſcendo però molto bene il riferito moderno Scrittore la forza di queſta proteſta di fedeltà, e di ſervitù de' Romani verſo il Pontefice Paolo I., alla qual fedeltà erano ſtati ammoniti dal Re Pipino, proccura torcer dal loro ſenſo quelle parole, dicendo, che i Romani parlano di quella fedeltà, e di quella ſervitù, che doveano ſerbare al Pontefice come Padre ſpirituale, e nelle ſpirituali coſe. Ma primieramente qual cagione aſtringeva Pipino ad ammonire i Romani ad eſſer fedeli, ed ubbidienti nelle ſpirituali coſe a quel Papa, che eſſi aveano eletto? Ricuſavano eglino forſe, o aveano difficoltà di riconoſcerlo come ſommo Pontefice, e loro Paſtore ſpirituale, o erano forſe i Romani allora infetti di qualche errore, onde foſſe di biſogno eſortargli ad eſſere ubbidienti, e fedeli alla Chieſa? Certamente che nò. A che dunque ſerviva queſt' ammonizion di Pipino in una coſa, che i Romani ſapevano di dovere eſeguire per debito di Religione, quaſi che ne foſſero dimentichi? Queſta ammonizione ſarebbe ſtata piuttoſto ingiurioſa a loro, che ufficioſa al Pontefice; quaſi che quel Principe ſoſpettaſſe, o dubitaſſe, che eglino poteſſero mancar d' un oſſequio, che per titolo di Religione dovean preſtare al

(a) Joannes Georgius ab Eckhart Rer. Francic. tom. 1. lib. 25. num. 37.

(b) *In ipſis veſtris melliſluis apicibus nos ſalutari providentia admonere Præcellentia veſtra ſtuduit*, FIRMOS NOS, AC FIDELES DEBERE PERMANERE *erga Beatum Petrum Principem Apoſtolorum, & ſanctam Dei Eccleſiam, & circa beatiſſimum coangelicum ſpiritalem Patrem veſtrum*, A DEO DECRETUM DOMINUM NOSTRUM PAULUM SUMMUM PONTIFICEM, *& univerſalem Papam, pro quo omninò lætati ſumus in tam veſtra prudenti &c.* NOS QUIDEM, PRÆCELLENTISSIMÆ REGUM, FIRMI, AC FIDELES SERVI SANCTÆ DEI ECCLESIÆ PRÆFATI TER BEATISSIMI, ET COANGELICI SPIRITUALIS PATRIS VESTRI DOMINI NOSTRI PAULI SUMMI PONTIFICIS, *& univerſalis Papæ conſiſtimus: quippè noſter eſt Pater, & optimus Paſtor, & pro noſtra ſalute decertare cotidiè non ceſſat, ſicut ejus germanus ſanctæ recordationis Dominus Stephanus Papa fovens nos, & ſalubriter gubernans.* Epiſt. 36. Cod. Carol. S.P.Q.R. ad Pipinum Regem Franc. & Patricium Romanorum.

al Papa. Secondariamente i Romani distinguono assai chiaramente in quella lettera gli ufficj, che appartenevano al loro Pontefice Paolo, e di Pastore spirituale, e di Sovrano; onde parlando del primo ufficio, lo chiamano Padre spiritual di Pipino, e del secondo favellando lo dicono *loro Signore decretatoli da Dio*. .. *Negli stessi vostri dolcissimi caratteri*, dicono, *l' eccellenza vostra con salutar provvidenza si studiò di ammonirci*, CHE NOI DOBBIAMO PERSEVERARE FERMI, E FEDELI *verso il Beato Pietro Principe degli Apostoli, e la Santa Chiesa di Dio, e verso il beatissimo, e coangelico* SPIRITUALE PADRE VOSTRO DA DIO DECRETATO NOSTRO SIGNORE PAOLO SOMMO PONTEFICE &c. E indi: *Noi certamente, eccellentissimo Re, perseveriamo* FERMI, E FEDELI SERVI *della Santa Chiesa di Dio, e del prefato tre volte beatissimo, e coangelico* SPIRITUAL PADRE VOSTRO, SIGNOR NOSTRO PAOLO SOMMO PONTEFICE. Poteano più chiaramente distinguere nel Pontefice l' ufficio di Padre comune da quello di Signor loro particolare, quanto con chiamarlo Padre spiritual di Pipino, e Signor loro? Che se si dicono fedeli anche alla Chiesa, e a S. Pietro, ciò fanno perche secondo l' idea di que' tempi il dominio temporale conceduto al Pontefice dicevasi dato a San Pietro, ed alla Chiesa; onde anche oggi lo Stato temporale del Pontefice dicesi Stato della Chiesa, e Stato, e Patrimonio di San Pietro: per la qual cosa l' esser fedeli alla Chiesa, e a San Pietro è l' istesso, che l' esser fedeli al Pontefice. E non è poi da far conto, che in questa stessa lettera i Romani una volta si dicano *fedeli* semplicemente di Pipino (*a*), poiche non parlano certamente quì di fedeltà di vassallaggio, ma di fedeltà di clientela, di amicizia, e di confederazione, la quale doveano serbare ad un tanto loro insigne difensore, e protettore; la qual fedeltà vien chiaramente spiegata dall' istesso Pontefice Paolo I. nella lettera, che scrisse al Re Pipino dopo la sua assunzione al Pontificato prima che consagrato fosse: nella qual lettera dopo avere il Pontefice dichiarati i meriti specialissimi di Pipino, e della gente Franca verso la Chiesa Romana, così soggiugne: *Imperocche tenete per costante, o eccellentissimo Re da Dio diletto, e nostro dopo Dio ajutatore, e difensore, che noi perseverando fermi, e robusti fino all' ultimo spirito, e allo spargimento del sangue in quella fede, dilezione, e concordia di carità, e confederazione di pace, le quali il santissimo Pontefice* [Stefano] *di beatissima memoria, Signore, e fratello nostro confermò con voi, in esse*

[*a*] *Oh quanta divina aspiratione interna viscerum nostrorum præcordia in nobis vestris fidelibus redundat*. Epist. cit.

col noſtro Popolo perſevereremo ſino al fine (*a*). Notiſi quì, che non chiama il Pontefice con altro titolo il Re Pipino, che con quello di ſoſtenitore, e difenſore: che dice ſuo il Popolo Romano, *cum noſtro Populo*: e che finalmente non d' altra fede parla, che di quella di amicizia, di carità, e di confederazione, non di fede di ſervitù, e di vaſſallaggio. E queſta è quella fedeltà, che doveano i Romani ſerbare a' Principi Franchi per lo illuſtre titolo, che conſeguito aveano nella dignità del Patriciato di difenſori, e protettori della Chieſa, e del Popolo Romano, non trasferendo in alcun altro mai ſomigliante onore; ciò, che anche ſpiegò il Pontefice Stefano II. predeceſſore di Paolo, e ſuo germano in una delle ſue lettere al medeſimo Re Pipino, ricordandoli, che dopo Dio a lui ſolo, e non ad altri avea commeſſa la protezione della Chieſa, e della Repubblica del *ſuo* Popolo Romano (*b*). E quì cade in acconcio oſſervare, che i Romani Pontefici ogni qual volta fanno menzione a Pipino del Popolo Romano, lo chiamano Popolo loro, il che fatto non averebbono, ſe la dignità del Patriciato a quello conferito, aveſſe dato a lui diritto di giuriſdizione, o di Signorìa ſopra i Romani; mentre allora averebbon dovuto chiamar Popolo di lui quello di Roma.

X. Or poiche nell' accennata lettera del Senato, e del Popolo Romano al Re Pipino vedeſi da' Romani chiamato il Papa *Signor noſtro*, non può metterſi in controverſia, che egli non foſſe da lor conoſciuto per Sovrano. Afferma Pietro de Marca con Nicolao Alamanno, che allora cominciò il Romano Pontefice ad eſſer intitolato D. N. Signor noſtro, quando acquiſtò Signorìa temporale ſopra Roma, ma falſamente dice, che il primo, che foſſe così intitolato fu Lione III. In prova di che reca egli la pittura a moſaico fatta effigiar da Lione III. nel Triclinio del Palazzo Lateranenſe, il cui eſemplare vien portato dal Mabillon (*c*). Nella qual pittura vedeſi l' immagine di San Pietro ſedente, al

(*a*) *Quoniam pro certo cognoſcas, excellentiſſime, & a Deo protecte, & noſter poſt Deum auxiliator, & defenſor Rex, quod firmi, & robuſti uſque ad animam, & ſanguinis noſtri effuſionem in ea fide, & dilectione, & charitatis concordia, atque pacis fœdere, quæ præfatus beatiſſimæ memoriæ Dominus, & germanus meus Sanctiſſimus Pontifex vobiſcum confirmavit, permanentes, cum noſtro populo permanebimus uſque in finem*. Epiſt. 1. Pauli ad Pipinum Regem. apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 430. & ſeq.

(*b*) *Quoniam, ut prælatum eſt, nulli alii niſi tantummodò amantiſſimæ tuæ excellentiæ, vel dulciſſimis filiis, & cunctæ genti Francorum per Dei præceptionem, & B. Petri, ſanctam Dei Eccleſiam, & NOSTRUM Romanæ Reipublicæ Populum commiſimus protegendum*. Epiſt. IV. Stephani II. ad Pipinum. apud Labbè cit. col. 385.

(*c*) Mabillon. Annal. Benedict. tom. 2. lib. 26. num. 88.

al cui deſtro lato miraſi l' effigie di Lione genufleſſo, cui San Pietro porge colla deſtra il pallio, e ſopra l' effigie di Lione queſta iſcrizione

SCSSIMVS
D. N.
L E
O
P. P.

alla ſiniſtra v' ha il ritratto di Carlo magno ſimilmente genufleſſo, cui San Pietro porge colla ſiniſtra lo ſtendardo, e ſopra Carlo leggonſi queſti caratteri D. N. CARVLO R
E
G
I

dalla qual pittura, dopo aver propoſte le ſpoſizioni dell'Alamanno, e del Goldaſto intorno al ſignificato di eſſa, crede egli, che venga eſpreſſo il cambiamento accaduto circa l' Imperio della Città di Roma, cioè, che Lione, e Carlo convertiſſero il Patriciato in Signorìa, ed alla ſuprema giuriſdizione, che prima eſercitavano in eſſa, aggiungeſſero il dominio, e la proprietà della medeſima (*a*). Ma checheſia di queſto aſſerito cambiamento d' Imperio della Città di Roma, del quale favelleremo in appreſſo, è falſo, che foſſe Lione III. il primo Pontefice, cui leggaſi da' Romani dato il titolo di D. N. Signor noſtro: imperocchè nella citata lettera del Senato, e del Popolo Romano ſcritta a Pipino nel DCCLVII. i Romani chiamano Paolo I. *Signor noſtro*; e queſto medeſimo titolo oſſervaſi dato ancora ad Adriano I. Romano Pontefice nel privilegio, che ei concedette al Moniſtero di San Dionigi l' anno 786. da noi riferito di ſopra, e così ſegnato: *Dato il primo di Luglio per mano di Anaſtaſio Primicerio, regnando il Signore Dio Salvator Gesù Criſto con Dio Padre onnipotente, e lo Spirito Santo, l' anno* XV. *ſecondo Dio propizio del Pontificato di* NOSTRO SIGNORE *nell' Apoſtolica ſagratiſſima Sede del Beato Pietro Apoſtolo, correndo l' indizione* IX. (*b*). Se adunque queſto titolo è argomento di Signo-

X 2 rìa,

(*a*) *Mea verò conjectura hæc eſt, innovationem, quæ in Romanæ Civitatis imperio accidit, hac tabula poſteris deſignari. Patriciatum enim uterque Leo, & Carolus in dominationem verterunt, & ſupremæ juriſdictioni, quam exercebant, proprietatem, & dominium Urbis adjunxerunt ... Nullus Pontificum ante Leonem III.* DOMINUS NOSTER INSCRIPTUS EST: *poſt illum eo titulo in ſcriptis, & acclamationibus Pontifices* DOMINI NOSTRI *apud Romanos audiri cœperunt*. Petrus de Marca lib. 3. de Concord. cap. II. num. 9.

(*b*) *Datum Kalendis Julii per manum Anaſtaſii Primicerii, regnante Domino Deo & Salvatore noſtro JeſuChriſto cum Deo Patre*

ria, veggendosi dato da' Romani a i Pontefici lungo tempo prima di Lione III. ne' tempi di Pipino, il qual non si legge mai intitolato *Signor nostro*, convien dire, che il Papa avesse la Signoria di Roma prima di Carlo magno indipendentemente così dall' Imperador Greco, come da' Principi Franchi. Di questa temporal Signoria del Papa in questi tempi sopra Roma fanno non leggiero indizio le monete battute nella stessa Città da Adriano, e da Lione, le quali possono vedersi colle loro spiegazioni in eruditi Scrittori, che le hanno con molto studio raccolte (*a*).

§. III.

Se per la dignità del Patriciato conceduta da i Romani Pontefici a i Principi Franchi fosse loro conferito alcun diritto di temporal giurisdizione sopra Roma, e sopra lo Stato donato alla Chiesa.

SOMMARIO.

I. *Varie opinioni intorno al diritto del Patriciato de' Romani sopra Roma, malamente da alcuni confuso col diritto regio, e imperiale, e con altra potestà temporale inferiore all' imperio.*

II. *Dignità del Patriciato non dava a i Principi Franchi alcun diritto di signoria, o di suprema giurisdizione, ma semplicemente di avocazia, e di difesa.*

III. *Diritto di avocazia, e di patrocinio non importa titolo alcuno di giurisdizione. Fedeltà prestata da' Romani a i Principi Franchi come difensori di Roma era fede di clientela, non di vassallaggio.*

IV. *Patriciato di Carlo Magno non diverso da quello di Pipino, nè a lui conferito per decreto del Senato, e del Popolo Romano, ma per autorità del Pontefice a lui conceduto, e confermato.*

V. *Titolo di Patricio in qual tempo, e per qual cagione assunto da Carlo Magno, e quali onori fossero a lui decretati per questa dignità da Adriano I.*

VI. *Onore, che ritornava a Carlo dal patrocinio di Roma, e della Romana*

tre omnipotente, & Spiritu Sancto, per infinita secula. Anno, Deo propitio, Pontificatus DOMINI NOSTRI *in Apostolica sacratissima B. Petri Sede* XV. *indictione* IX. apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 540.

(*a*) Vignolius lib. cui titulus *Antiq. Roman. Pontificum denarii* cum observat. Benedicti Floravanti.

mana Chiesa. Patriciato di Carlo da lui non convertito in signoria, e in dominazione, come pretende il de Marca.

VII. *Pitture Lateranensi non dimostrano la signoria, o suprema giurisdizione di Carlo Magno sopra Roma.*

VIII. *Due asserzioni di Monsignor Bossuet confutate.*

I. ANcorche nel §. antecedente confutando noi la singolar opinione così di Pietro di Marca intorno al comun Patriciato del Papa, e de' Principi Franchi sopra Roma, e sopra l'altre Provincie, donate alla Chiesa, ed alla comune loro giurisdizione sopra di esse, come di Gian Giorgio di Eckhart intorno alla distinzione de' due Patriciati, e de' due dominj distinti del Papa sopra l'Esarcato, e de' Regi Franchi sopra Roma, abbiamo in qualche parte dimostrato, che il Patriciato conferito a Pipino, ed a Carlo magno non dava loro alcun diritto di temporal giurisdizione, o di temporal dominio, nè sopra Roma, nè sopra le altre Provincie alla Romana Chiesa donate; contuttociò essendo stata trattata da molti Scrittori sì Protestanti, come Cattolici questa quistione, i quali chi più, e chi meno hanno voluto aggiungere al Patriciato de' Re Franchi oltre il titolo di difesa, e di protezione altri diritti di temporal giurisdizione, e di Signoria, perciò abbiamo stimato necessario alle cose, che dobbiamo appresso trattare, metter più in chiaro questa faccenda. Furono alcuni, i quali tanto esaltarono la dignità del Patriciato de' Romani conferita a i Principi Franchi, che la confusero colla stessa regia dignità, così che que' Principi in vigore del loro Patriciato fossero l'istesso, che Signori supremi, e Regi di Roma. Di quest' opinione furono Francesco Giunio, e il Meursio (*a*); ma la costoro folle immaginazione fu sodamente confutata dal Gretsero, dal du Change, e da Everardo Ottone, e dall' Alamanno (*b*). Più oltre di coloro passò Melchiore Goldasto, uguagliando questo Patriciato alla dignità, e maestà imperiale, e facendosi coraggio di fingere un *Senatus Consulto*, in vigor di cui per una legge regia il Senato, e il Popolo Romano, con molti altri insoliti, e santissimi diritti appartenenti all' istessa elezione del Romano Pontefice, ed all' investitura de' Vescovi, conferì a Carlo magno il Patriciato (*c*). Ma le menzo-

(*a*) Franciscus Junius de translatione Imperii contra Bellarm. Meursius in Glossario verbo *Patricius*.

(*b*) Jacobus Gretserus lib. 3. observat. ad Georgium Codinum Curopalatam de officiis, & officialibus, cap. 17. Ducangius in Glossario, verbo *Patricius*, Everardus Otto jur. public. & privat. Differt. 1. cap. 2. §. 8. Nicolaus Alamannus Differt. de Lateranen. parietinis cap. 11.

(*c*) Goldastus tom. 2. Constit. Imperial. ad annum DCCLXXIV., & in Apolog. adversus Gretserum.

menzogne di questo Scrittor Protestante possono vedersi da molti Scrittori confutate, e nuovamente con fortissime ragioni espugnate da un eruditissimo Autore de' nostri tempi (*a*). Altri poi furono, i quali s' immaginarono, che i Principi Franchi in vigore del Patriciato avessero quella prefettura nell' amministrazione della Repubblica, che aveano gli antichi Patricj, e che siccome questi diceansi Padri dell' Imperadore, così questi potean chiamarsi Padri del Romano Pontefice, il quale avea ad essi lasciata tutta la cura temporale di Roma (*b*). Pensarono altri, che i Patricj de' Romani, quali erano i Principi Franchi, a somiglianza de' Patricj Imperiali, e degli Esarchi, i quali, o come Presidi, o come Prefetti amministravano il governo delle Città, e delle Provincie, avessero il governo di Roma, ed esercitassero la suprema giurisdizione sopra le adiacenti regioni del Ducato Romano (*c*). Anzi essere stata molto più sublime la potestà de' Patricj de' Romani di quella degli antichi Patricj Greci, ed essere stato il lor diritto molto più grande, ed eccellente del diritto di questi: imperocchè non dipendevano dal cenno, e dall' arbitrio degli Imperadori, come dipendeano gli antichi Patricj, asseriscono altri (*d*).

II. Ma che per la dignità del Patriciato de' Romani non avessero i Principi Franchi alcun diritto di temporal giurisdizione, nè sopra Roma, nè sopra altre Città del Ducato Romano, chiaramente si raccoglie dalle lettere di Stefano II., o III., di Paolo I., di Stefano III., o IV., di Adriano I., e di Lione III. Romani Pontefici scritte a Pipino, e a Carlo magno, dalle quali comprendesi, che non altro titolo avean dato i Pontefici a que' Principi per lo Patriciato lor conferito, nè altro in loro riconoscevano, che quello di difensori, e di protettori della Romana Chiesa, e de' beni, e degli Stati di essa. E certamente se diritto alcuno, o di dominio, o di suprema giurisdizione avessero que' Principi per lo Patriciato conseguita, o sopra Roma e il suo Ducato, o sopra le altre Provincie da essi donate alla Chiesa, non averebbono pretermesso i riferiti Pontefici di ricordarlo a quelli allorche ricorrevano a' medesimi essendo infestata Roma da' Longobardi, e colle più vive, ed efficaci maniere li pregavano d' ajuto, e di soccorso per liberar così quella Città, come le altre Provincie dell' Esarcato dalle

(*a*) Octavianus Gentilius de Patriciorum origine &c. lib. 3. cap. 5. per totum.

[*b*] Radulphus de Columna lib. de transl. Imperii. Nicolaus Cusanus de concord. Cathol. lib. 3. cap. 3. Draco de origin. & jure Patriciatus lib. 2. cap. 6. n. 9.

[*c*] Fresnius in Glossario verb. *Patricius* Mabillon de re diplomatica lib. 2. cap. 3. n. 8. Everardus Otto Dissert. 1. de jure public. & privat. cap. 1. §. 8.

(*d*) Guntherus de officiis domus Augustæ lib. 2. cap. 9.

dalle armi di que' barbari: non averebbono lasciato di sollecitargli a venire in soccorso di quegli Stati, e di quelle Città, che erano in loro dominio, e di que' Popoli, che eran loro sudditi, e di rammentare ad essi l'obbligazione, che contratta aveano di difendere i proprj Stati, e i proprj soggetti. Ma niente meno di questo leggesi nelle citate lettere; che anzi si veggono in quelle pregati, e sconjurati que' Principi ad intraprender la difesa, e di Roma, e delle altre Città della Romana Chiesa contro le armi de' Longobardi, non come di cose ad essi Franchi spettanti, ma come di cose appartenenti alla stessa Romana Chiesa, ed a soccorrere i Romani, non come Popoli loro, ma come Popoli del Pontefice; e niente più spesso osservasi nelle riferite lettere rammentato, quanto il patto stabilito prima da Stefano II. con Pipino, e poi da Adriano I. con Carlo magno, per lo qual patto di clientela, e di confederazione doveano i Romani Pontefici dall'un canto serbare a que' Principi l'onore del Patriciato consistente unicamente nell'esser quelli difensori, e protettori della Chiesa Romana, de' suoi diritti, delle sue giurisdizioni, e delle sue giustizie, e dall'altro doveano essi nelle occasioni intraprender questa difesa, come dottamente osservano diligenti Scrittori (*a*). Quindi è, che Carlo magno nelle sue lettere alcune volte spiegò il nome di Patricio con quello di difensore, come nella costituzione contro l'eresia di Elipando, e di Felice, chiamandosi Patricio de' Romani, e difensore della Santa Chiesa di Dio: *Carolus gratia Dei Rex Francorum, ac Patricius Romanorum, filius, & defensor S. Dei Ecclesiæ* (*b*); altre volte lasciato il titolo di Patricio assunse solamente quello di difensore (*c*).

III. Consistendo adunque tutto l'onore del Patriciato de' Romani conferito da i Pontefici a i Principi Franchi nel titolo di avocazia, di difensione, e di patrocinio, chiara cosa è, che secondo la ragion comune non poteano in vigor di esso trasferirsi in que' Principi alcuni diritti di suprema giurisdizione sopra le cose, e le persone, che doveano essi difendere: imperocche *siccome il patrocinio privato* [come insegna Ugone Grozio] *non toglie la libertà personale, così il patrocinio pubblico non toglie la libertà civile, la quale non può sussister senza il sommo*

(*a*) Nicolaus Alamannus dissert. de Lateranen. parietin. cap. 1. Joannes Franciscus Baldinus in notis ad Anastas. Bibliothec. tom. 4. in Stephan. III.

(*b*) Apud Goldastum tom. 1. Constit. Imper. ad annum 794.

(*c*) *Carolus gratia Dei Rex Francorum & Longobardorum, & defensor sanctæ Dei Ecclesiæ*. Epist. 84. & 85. apud Alcuinum. *Ego Carolus, gratia Dei, ejusque misericordia donante, Rex, & Rector Regni Francorum, & devotus S. Dei Ecclesiæ defensor, humilisque adjutor*. In libello Capitulorum.

mo imperio (*a*). Quindi ſiccome per la protezione di alcuno commeſſa, o dal Romano Pontefice, o da altro Principe ad alcun altra perſona non s' intende in eſſa trasferito alcun diritto di giuriſdizione ſopra la perſona da proteggerſi, ma ſolamente la liberazione dalle oppreſſioni, come inſegnano Giuriſconſulti di chiaro nome (*b*); così avendo i Romani Pontefici commeſſo, raccomandato, e conferito per l' onore del Patriciato a i Principi Franchi il patrocinio di Roma, e del Popolo Romano, e della Romana Chieſa, non trasferirono perciò in eſſi alcun diritto di ſuprema giuriſdizione ſopra le Città, e ſopra i Popoli collocati ſotto la lor protezione. E che poi non altro faceſſe il Pontefice Stefano II., o III. nel concedere il Patriciato a Pipino, ed a' ſuoi regj figliuoli, che collocar ſotto il lor patrocinio, e la Chieſa di Roma, e il Popolo Romano, chiaramente appariſce dalla lettera ſopra citata dell' iſteſſo Pontefice al Re Pipino, dove: *Non ad altri* [li dice], *che ſolamente alla tua amantiſſima eccellenza, e a' tuoi dolciſſimi figliuoli abbiamo commeſſa la protezione della Santa Chieſa di Dio*, E DEL NOSTRO POPOLO DELLA REPUBBLICA ROMANA (*c*). S' ingannano adunque a partito quegli Scrittori, i quali pretendono, che il Patriciato de' Principi Franchi comprendeſſe due coſe, cioè la difeſa di Roma, e degli Stati donati alla Chieſa, e la ſuprema loro giuriſdizione ſopra di quella, e ſopra di queſti, o eſcluſivamente dal Pontefice, o comune con lui; non eſſendo coſa per verità più ripugnante, quanto che alcuno poſſa eſeguire il patrocinio, e la ſuprema giuriſdizione ſopra una ſteſſa coſa: e molto più s' ingannò Pier di Marca nel credere, che queſta ſuprema giuriſdizione de' Principi Franchi ſi deduceſſe dall' eſſerſi una volta i Romani dichiarati fedeli a Pipino: imperocchè i Clienti ſono ſotto la fede de' loro Avvocati, e i Popoli confederati di minor dignità ſotto la fede de' Popoli di dignità maggiore, quantunque nè l' Avvocato ſopra il Cliente, nè i Popoli ſuperiori in dignità abbiano alcun diritto di giuriſdizione ſopra i Popoli di minor dignità con quelli confederati, come dopo il Cardinal Tuſco, e il Cranzio (*d*) dimoſtra il Grozio

(*a*) *Sicut patrocinium privatum non tollit libertatem perſonalem, ita patrocinium publicum non tollit libertatem civilem, quæ ſine ſummo imperio ſtare non poteſt*. Grotius de jur. bell. & pac. lib. 1. cap. 3. §. 21. num. 3.

(*b*) *Sed ſic eſt, quod cui protectio alicujus commendata eſt per ſummum Pontificem, aut alium Principem, non ideò cenſetur conceſſa juriſdictio, ſed ſolùm defenſio ab oppreſſionibus*. Salgado de Reg. protect. par. 1. cap. 1. prælud. 5. n. 206. *Quando aliqui. ex privilegio Pontificis recommendatur protectioni alterius, non cenſetur in Protectorem tranſire ſimul juriſdictionem, ſed defenſionem nudam ab oppreſſionibus*. Geminianus Conſil. 81.

(*c*) Vid. §. anteceden. n. 9. in fine.

[*d*] Cardin. Tuſchus PP. Concluſ. 935. Crantius Saxonicor. 10.

Grozio (*a*), adducendo molto opportunamente in questo proposito quel detto di Scipione Africano il maggiore riferito da Livio, cioè, *il Popolo Romano voler piuttosto obbligar gli uomini co' beneficj, che col timore; e voler, che le genti straniere li sieno congiunte piuttosto in fede, e in società, che in tristo servigio* (*b*). Quella fede pertanto, che i Romani una volta dicono dover serbare a Pipino, non era fede di vassallaggio, e di soggezione, ma come si è detto, di clientela, di amicizia, e di confederazione.

IV. Ma poiche vedesi aver Carlo magno fatto special conto del Patriciato de' Romani, ed aver usato nelle sue lettere il titolo di Patricio; ciò, che nè Carlo Martello, nè Pipino, nè Carlomanno, nè l' istesso Carlo magno vivente il Padre, e dopo la sua morte fino a che fece acquisto del Regno de' Longobardi costumarono mai, come osservano chiarissimi Scrittori (*c*), ancorche da' Romani Pontefici venissero sempre que' Principi onorati col titolo di Patricj; perciò pensarono alcuni di essi Scrittori, che fosse dal Pontefice Adriano I. conferito a Carlo magno uno special Patriciato distinto da quello, che da Stefano II. fu conceduto a Pipino, a Carlomanno, e ad esso Carlo magno, e che questo primo Patriciato fosse un titolo di puro nome dato ad essi Principi per cagione di onore senza alcuna giurisdizione nel Senato, e nel Popolo Romano; ma che il Patriciato conceduto da Adriano I. a Carlo magno importasse diritto di suprema giurisdizione sopra la Città di Roma, e sopra i Romani (*d*). Altri poi vogliono, che non da Adriano I. ma dal Popolo Romano fosse a Carlo magno col sommo imperio sopra la Città di Roma conceduto il Patriciato (*e*): e il Goldasto, come si è veduto, è giunto a fingere un *Senatus consulto* di una legge Regia, in vigor di cui dal Senato, e dal Popolo Romano fosse decretata a Carlo magno col sommo supremo impero sopra di Roma, e coll' autorità di eleggere il Romano Pontefice, e di dar l' investitura de' Vescovati, la dignità del Patriciato, volendo, che Adriano non avesse altre parti in questo affare, che quelle di eseguir con rito solenne in un Sinodo di

(*a*) Grotius loc. cit.

(*b*) *Populum Romanum beneficio quàm metu obligare homines velle, exterasque gentes fide, ac societate junctas habere, quàm tristi servitio*. Livius lib. 26.

(*c*) Joannes Mabillon. lib. 2. de re diplomatica cap. 3. num. 8. Pagius in critic. Baron. ad annum Christi 740. num. 4. & seqq. Everardus Otto disert. jur. public. & privat. disert. 1. cap. 2. §. 8.

(*d*) Petrus de la Lande in supplem. Concil. antiq. Gall. a Jacobo Sirmondo edito in notis ad epist. Adriani I. ad Bertherium. apud Labbè tom. 8. Conc. edit. Venet. col. 556. Everard. Otto loc. cit. Jacobus Gutherus de officiis Dom. August. lib. 2. cap. 19.

(*e*) Jacobus Hofmannus in Lexico universali, verbo *Patricius*.

CLIII. Vescovi questo decreto (*a*). Ma lasciando da banda queste menzogne de' Protestanti, l'opinione di quelli, che asseriscono essere stato da Adriano I. conceduto a Carlo magno un distinto Patriciato, non ha altro fondamento, che l'impostura del falso Concilio Lateranense, che si narra tenuto da Adriano nel DCCLXXIV. di CLIII. Vescovi, e rammentato dall' Interpolatore di Sigeberto, e riferito da Graziano (*b*). Ma la falsità di questo Concilio, dopo il Cardinal Baronio (*c*), essendo stata da Pietro di Marca, da Natal d' Alessandro, e da altri illustri Scrittori Francesi con argomenti concludentissimi dimostrata (*d*), non ha bisogno di nuova confutazione. Onde è cosa di maraviglia come Pietro de la Lande, uomo critico, non con altro fondamento, che coll' autorità di questo falso, e supposto Sinodo siasi dato a credere, che Adriano conferisse a Carlo magno un più amplo Patriciato, cioè colla suprema giurisdizione sopra il Senato, e il Popolo Romano, distinto da quello, che Stefano II. conceduto avea a lui, ed a Pipino suo Padre, che era Patriciato di solo onore (*e*). Ma più è da maravigliarsi, che il P. Mabillon Scrittore di somma critica abbia lasciato scritto, essere stato Carlo magno da Adriano I. costituito Patricio de' Romani (*f*), quando egli stesso conforme alla verità della Storia asserito avea, che Carlo magno già da Stefano II. era stato dichiarato Patricio in un col Padre, e col fratello Carlomanno (*g*).

V. Vero è, che nel Pontificato di Adriano I., e nel DCCLXXIV. dopo aver debellati i Longobardi cominciò Carlo ad assumere il titolo di Patricio de' Romani insieme con quello di Re de' Longobardi, come afferma il P. Mabillon (*h*), e come apparisce da molti diplomi riferiti da un chiaro Scrittore de' nostri tempi (*i*), i quali portano questa intitolazione: *Carlo per la grazia di Dio Re de' Franchi, e de' Longobardi, e Patricio de' Romani*: e vero è ancora, che da questo tempo, cioè dal DCCLXXIV., cominciò Carlo una nuova epoca del suo Patriciato, colla quale l'istesso Adriano volle segnare gli atti pubblici, come apparisce dalla lettera scritta da questo Pontefice a Berterio Vescovo, e Metro-

(*a*) Goldastus tom. 1. Constit. Imperial. ad annum 774.

(*b*) Sigebertus in Chronic. ad ann. Christi 773. Gratianus dist. 63. Can. Hadrianus.

(*c*) Baronius ad annum Christi 774.

[*d*] Vide Petrum de Marca de Concord. lib. 8. cap. 12. Natal. Alexand. Hist. Eccles. secul. 8. cap. 1. artic. 9. Pagius Major in Critic. Baron. ad annum Christi 774. n. 13. & seq. Pagius Junior. Breviar. Rom. Pontif. in vita Hadriani I. num. 13. & seqq.

(*e*) Petrus de la Lande loc. cit.

[*f*] Joan. Mabill. in Museo Italic. tom. 1. par. 2. in vita Hadriani.

(*g*) Mabillon. de re diplomatic. cap. 3. num. 8. & in Annalib. Benedictin. lib. 24. num. 48.

(*h*) Annal. Benedict. loc. cit.

(*i*) Octavianus Gentilius de Origin. Patriciatus &c. lib. 3. cap. 3. num. 4.

Metropolitano di Vienna, la quale porta queſta data: *Data il primo di Gennajo imperando il piiſſimo Auguſto Coſtantino, e conſentendo il piiſſimo da Dio coronato Re Carlo, l'anno primo del ſuo Patriciato* (*a*); quando però non voglia aſſerirſi col Pagi, queſta data eſſere ſtata aggiunta alla lettera (*b*). Ma ciò non prova, o che foſſe Carlo in queſt'anno da Adriano coſtituito Patricio, o che il Patriciato conferitoli innanzi da Stefano II. foſſe un titolo di mero onore, e che Adriano concedeſſe a Carlo la ſoſtanza di queſto nome conferendoli la Prefettura di Roma, e delle circoſtanti Regioni, come pretende il riferito Mabillon (*c*): imperocche ſiccome di queſta Prefettura, o ſuprema giuriſdizione conceduta da Adriano I. a Carlo magno non ſe ne ha alcun documento nell'antichità, così è falſo, che il Patriciato conceduto da Stefano II. a quel Principe, ed a Pipino ſuo Padre foſſe un titolo di ſolo nome ſenza ſoſtanza della coſa: mentre è coſa certa da tutta la Storia, che tanto Stefano II., quanto i ſuoi ſucceſſori prima del DCCLXXIV. in vigore del Patriciato conceduto a Pipino, ed a Carlo, e de' patti con eſſi fatti nel conferirlo a i medeſimi, riconobbero que' Principi come difenſori, e protettori di Roma, del Romano Popolo, e della Romana Chieſa, ad eſſi ricorſero in tutte le calamità della Repubblica, e trovarono da quelli pronto ſoccorſo nelle oppreſſioni de' Longobardi; nella qual difeſa, e protezione conſiſteva la ſoſtanza, e l'ufficio del lor Patriciato, come abbiam dimoſtrato di ſopra, e dimoſtreremo in appreſſo. La ragione adunque, per cui Carlo magno nel DCCLXXIV. cominciò ad uſare il titolo di Patricio da lui prima non uſato, fu, perche in quell'anno gli fu da Adriano I. confermato il Patriciato colla rinovazione degli antichi patti di ſanta ſocietà, e di confederazione tra loro, come atteſta l'iſteſſo Carlo magno nella lettera da lui ſcritta a Lione III. ſucceſſore immediato di Adriano dicendoli, che deſiderava ſtabilir con eſſo quel medeſimo patto di fede, e di carità, che avea ſtabilito col ſuo anteceſſore (*d*). E perche ancora eſſendo venuto in queſt'anno Carlo la prima volta a Roma, fu dal Pontefice ricevuto con ſtraordinarj ſegni d'onore, ed accolto, e trattato come Patricio,

(*a*) *Datum Kalendis Januarii, imperante piiſſimo Auguſto Conſtantino, annuente a Deo coronato piiſſimo Rege Karolo, anno primo Patriciatus ejus.* Epiſt. XVIII. Hadriani I. ad Bertherium Viennen. apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 556.

(*b*) Pagius in Critic. Baron. ad annum Chriſti 774. num. 6.

(*c*) Joannes Mabillon. in Annal. Benedict. loc. cit.

(*d*) *Sicut enim cum Beatiſſimo Prædeceſſore veſtræ ſanctæ paternitatis pactum iniit, ita cum Beatitudine veſtra, ejuſdem fidei, & charitatis inviolabile fœdus ſtatuere deſidero.* Epiſt. 84. apud Alcuinum.

protettore, e difensor della Chiesa, e de' Romani, avendo Adriano mandati a riceverlo circa trenta miglia in distanza di Roma tutti i Giudici col Confalone, e fattogli andare incontro quando fu vicino un miglio dalla Città tutte le scuole della milizia co i loro Ufficiali, e tutti i fanciulli delle scuole letterarie con rami in mano di palme, e di olive, cantando Inni in sua lode, come narra diffusamente Anastasio (*a*), il quale similmente racconta, che il secondo giorno di Pasqua, che cadde in quell'anno alli 3. di Aprile, essendosi portato il Pontefice con tutto il Clero, e con tutti gli ordini del Popolo per ricever solennemente quel Re nella Basilica del Principe degli Apostoli, celebrando il medesimo Pontefice, fra le solennità della Messa lo fece acclamar con pubbliche preci; le quali acclamazioni quali si fossero, e come fossero istituite da Adriano in questa occasione per Carlo magno, può vedersi appresso il P. Mabillon (*b*). Per questo onore adunque fatto dal Pontefice a Carlo come a Patricio, e protettore, ed anche talvolta perche l' istesso Carlo ad istanza di Adriano per dar gusto a' Romani vestì in Roma l' abito di Patricio, come narra Eginardo nella sua vita, dicendo, che egli come che aborrisse il vestir forastiere, tuttavia alle preghiere di Adriano s' indusse a vestir la tonica lunga, la clamide, e i calzari all' uso Romano (*c*); e il P. Mabillon reca un effigie di Carlo vestito in abito da Patricio, tratta da un antico Codice di Paolo Petavio (*d*).

VI. Per queste ragioni adunque non è da maravigliarsi, che dopo questo tempo facesse Carlo magno maggior conto del Patriciato, ed assumesse il titolo del Patriciato de' Romani; nè occorre perciò infingersi Prefetture, e supreme giurisdizioni a lui da Adriano concedute: imperocche il singolar onore, che egli avea ricevuto, e dal Pontefice, e da' Romani come loro Patricio, e protettore, bastava acciocche egli in avvenire facesse una singolare stima di questo titolo. Onde siccome gli antichi Patricj Romani gran conto faceano delle clientele, tutto che per lo padronato, che de' Clienti tenevano, giurisdizione alcuna sopra di lor non avessero, ma solamente tenessero obbligata la loro fede, e il loro ossequio; e recavansi poi a sommo pregio l' ottenere il padronato delle Colonie, e de' Municipj, dalle quali Città decretavansi loro sovente pubblici onori, dedicavansi memorie, ed erigevansi

(*a*) Anastasius in vita Adriani I.

(*b*) Joan. Mabillon. tom. 2. Musei Italic. & tom. 2. Analectorum edit. Parisien. fol. 171.

(*c*) *Excepto quòd Romæ semel, Hadriano Pontifice petente, longa tunica & clamyde amictus, & calceis Romanorum more induebatur.* Eginardus in vita Caroli.

(*d*) Joann. Mabillon. Annal. Benedict. lib. 24. num. 48.

gevanſi ſtatue, come appariſce da infinite iſcrizioni, per lo patrocinio, che di eſſe tenevano ſenza alcun titolo, o diritto di giuriſdizione; così era coſa ſommamente da ſtimarſi da Carlo magno l' avere in clientela il Popolo Romano, e la Città di Roma, ed il tenere perciò impegnato l' oſſequio, e la fede, e del Pontefice, e de' Romani, maſſimamente dappoiche vide qual onore era a lui meritamente dovuto per la protezione a lui commeſsa come Patricio. Quindi è, che l' iſteſso Pier di Marca riferiſce gli onori fatti a Carlo in Roma in queſt' anno al titolo, che egli avea di protettore, e di difenſore; e vuole, che a norma di quell' onorifico incontro, ed accoglimento fatto a quel Principe ſia ſtato decretato da' Canoni il ricevimento, che dee farſi nelle Chieſe a i Principi, e ad altri, che hanno il patrocinio di quelle (*a*). Ma poiche dalla lettera ſcritta da Carlo magno a S. Lione III., nella qual gli ſignifica avergli ſpedito Angilberto ſuo Legato per trattar con lui tutto ciò, che potea conferire *alla ſtabilità dell' onor* del Pontefice, ed alla *fermezza* del ſuo *Patriciato*, deduce Pier de Marca, che il Patriciato di Carlo avea congiunta la ſuprema giuriſdizione di Roma, e delle Regioni ad eſſa adiacenti, la qual giuriſdizione ei bramava, che da Lione in maniera più ſtabile li foſſe confermata, e che dopo il trattato di Angilberto con San Lione, tanto queſti, quanto Carlo convertiſſero la ſuprema giuriſdizione, che prima aveano, in Signoria, e in dominazione; perciò convien far vedere dalla lettera ſteſſa, eſſer del tutto vano queſto penſamento, e che niente altro Carlo bramava, che li foſſe da Lione confermato, ſe non quel titolo, e quell' onore di protettore, e di difenſore, che gli era ſtato dal Pontefice Adriano per patto di confederazione confermato. *Abbiamo*, dic' egli, *indirizzato a voſtra Santità Angilberto ..... acciocche con iſcambievole conferenza concertiate tutto ciò, che intenderete eſſer neceſſario all' eſaltazione della Santa Chieſa di Dio, o alla ſtabilità del voſtro onore, o alla fermezza del noſtro Patriciato. Imperocche ſiccome io feci patto col beatiſſimo Predeceſſore della voſtra ſanta paternità; così deſidero ſtabilir con voſtra Beatitudine una confederazione inviolabile della medeſima fede, e della medeſima carità.* Ecco il patto, che avea Carlo fatto con Adriano, e che bramava confermarſi da Lione: patto di ſanta confederazione, per cui la Romana Chieſa, e le ſue giuriſ-

(*a*) *Quod attinet ad eum honorem, quem ſibi Reges impendi cupiunt, is eſt, qui Protectori debetur ab eo, qui in defenſionem ſuſceptus eſt, quem Canones Patrono in Eccleſiis tribuunt, & proceſſionis aditum vocant, Nempè iiſdem ſolemnibus, eademque pompæ excipi volunt, qua Carolum proſequuti ſunt Romani antequam Imperio potiretur.* Petrus de Marca lib. 1. de Concord. cap. 12. num. 6.

giurisdizioni, e i suoi Popoli fossero in clientela di Carlo, ed egli ne avesse l'onor di difensore, e di protettore come Patricio; ciò, che anche più spiegano le parole seguenti della medesima lettera: *Così che l'apostolica benedizione della santità vostra per dono della divina grazia, e per le preghiere invocate de' santi mi accompagni in ogni luogo, e la santissima Sede della Romana Chiesa col dono di Dio sia sempre difesa dalla nostra divozione* (*a*). Da queste parole si conosce in che cosa consistesse il Patriciato di Carlo, che ei bramava, che da Lione in maniera più stabile li fosse confermato; e quanto vanamente s'immagini il de Marca, che desiderasse quel Principe di far nuovi patti con S. Lione, in vigor de' quali cangiassero ambi in Signorìa quella suprema giurisdizione, che prima, com'egli dice, aveano in *solido* sopra Roma. Ma chiunque vorrà ben considerar questa lettera resterà persuaso, che in non altro consistesse il Patriciato di Carlo, che nell'onore di esser protettore, e difensore della Romana Chiesa, come da quella, e Natal d'Alessandro, e i due Pagi raccolgono (*b*).

VII. Molto meno poi sono acconcie a spiegar questo preteso cambiamento di giurisdizione in Signorìa le pitture Lateranensi del Triclinio di San Lione, come contro Pier de Marca, e il Padre le Cointe dimostra l'illustre Autore della critica del Baronio [*c*]. Ma quelle dipinture non altro certamente rappresentano, che la conferma di quella confederazione, che avendo già Carlo fatta con Adriano, bramava, che confermata li fosse da San Lione III., e che da questo Pontefice dopò il colloquio di Angilberto intorno all'anno DCCXCIX. fu nuovamente stabilita con quel Principe, come con ottime ragioni dimostra il Pagi (*d*). Ed a questa rappresentazione mira lo stendardo, che San Piero in quel mosaico del Triclinio porge colla sinistra a Carlo, come se lo costituisse Confaloniero, e difensore della Romana Chiesa; non altro significando questo vessillo di San Pietro, se non la protezione

(*a*) *Angilbertum vestræ sanctitati direximus ... ut ex collatione mutua conferatis quidquid ad exaltationem sanctæ Dei Ecclesiæ, vel ad stabilitatem honoris vestri, vel* PATRICIATUS NOSTRI *firmitatem necessarium intelligeritis. Sicut enim cum beatissimo prædecessore vestræ sanctæ paternitatis pactum inii ... ita cum beatitudine vestra ejusdem fidei, & charitatis inviolabile fœdus statuere desidero; quatenus Apostolicæ sanctitatis vestræ, divina donante gratia, Sanctorum advocatis precibus, me ubique apostolica benedictio consequatur, & sanctissimæ Romanæ Ecclesiæ Sedes, Deo donante, nostra semper devotione defendatur.* Epist. 84. apud Alcuinum.

(*b*) Natal. ab Alexand. Histor. Eccles. secul. 8. cap. 1. Pagius Major in Critic. ad annum Christi 786. num. 4. Pagius Junior in Breviar. Rom. Pont. in Leone III. n. 2.

(*c*) Pagius ad annum Christi 796.

(*d*) Pagius in Critic. Baron. ad annum Christi 796.

zione della Romana Chiesa raccomandata a quel Principe: che perciò anche Gregorio III. in un colle chiavi del Sepolcro del Santo Apostolo mandò questo vessillo a Carlo Martello, e Adriano I. lo mandò a Carlo magno, come il riferito Pagi da non oscuri monumenti raccoglie (*a*). Quindi fu costume de' Romani Pontefici allorche voleano eccitare i Cristiani Principi ad intraprendere alcuna spedizione contro gli Infedeli, di mandar loro il Vessillo di San Pietro, come si fa chiaro da molti esempli raccolti dal du Cange nel suo Glosario (*b*). Nè occorre far gran misterio sopra le lettere, che nel riferito mosaico del Triclinio Leonino si veggono sopra le teste così di Lione, come di Carlo, cioè D. N. *Signor nostro*, per inferire, che in questa pittura si rappresenti il cambiamento, che amendue fecero della suprema giurisdizione, che aveano solidamente sopra Roma in dominio, e in proprietà della medesima: poiche non può mettersi in dubbio, come afferma il citato Pagi, che prima di Lione, e Stefano II., e i suoi successori ebbero il supremo dominio di Roma, e che non fu il primo Lione, che avesse diritto di batter le monete con quelle note della leggenda indicanti Signoria D. N. LEONI. PAPAE, riferite dal de Marca, ma simili monete potean battere, e Stefano, e Paolo, e Adriano (*c*). Ma come che rettamente asserisca questo Scrittore, da quelle lettere D. N. poste sopra l'effigie di Carlo malamente dedursi, che ei fosse allora Signore di Roma; non può contuttociò asserirsi, che ei fosse con quelle chiamato Signore, perche a ragion del titolo di Patricio esercitava in Roma giurisdizione: imperocche è certo, che gli Esarchi aveano, ed esercitavano somma giurisdizione; i quali nulladimeno è similmente certo, che non furono mai detti Signori, titolo, che solamente conveniva a chi avea Signoria, e supremo dominio. Debbe adunque piuttosto credersi, che Carlo fosse detto Signore per cagione di onore, non per alcun dominio, o giurisdizione, che egli avesse in Roma, ma per quella suprema Signoria, che egli in Francia, e nel Regno de' Longobardi tenea, in quella guisa, che in questi tempi, ed anche per qualche tempo di poi, quando è cosa certa, che gl' Imperadori Greci non aveano più Signoria alcuna in Roma, furono contuttociò da' Romani Pontefici ne' pubblici monumenti detti alcuna volta Signori colle antiche note D. N., seguendo in ciò l'antico costume, ed a riguar-

(*a*) Pagius loc. cit. num. 5.

(*b*) Ducangius in Glossario verbo *vexillum*.

(*c*) *Verùm antè Leonem III. similia numismata cudere potuère Stephanus II. & ejus successores, quia ii non minus quàm Leo III. Supremi Urbis Domini fuere, quod non video revocari posse in dubium*. Pagius ad annum 796. num. 6.

a riguardo di quella Signorìa, che eſſi non in Roma, ma in Coſtantinopoli aveano. Quindi in una moneta di Adriano I. leggeſi nella roveſcia parte BICTORIA. D. D. N. N., cioè *victoria Dominorum noſtrorum*, e nel fondo quelle parole CONOB, che hanno poſto in croce gli Antiquarj per ritrovarne la vera ſignificazione, ſopra la quale dopo le tante, e diverſe opinioni rimane ancora indeciſa la lite. Da queſta medaglia, tal volta da qualche Greco artefice coniata, vedonſi poſte in uſo in Roma le antiche note di Signorìa degli Auguſti Orientali quando più la Signorìa di Roma non aveano.

VIII. Or da quello, che ſi è oſſervato fin quì, rimangono convinte di falſità due coſe aſſerite dall'Autore della difeſa: l'una, che il Patriciato conferito a Pipino foſſe magiſtrato di ampliſſima poteſtà dopo l'Imperadore: l'altra, che queſto Patriciato non da i Pontefici, ma dal Popolo Romano foſſe a que' Principi conceduto, non avendo fatto altro il Pontefice, che eſeguire il decreto, e l'autorità del Senato, e del Popolo Romano [*a*]. Ma in quanto alla prima comeche egli abbia qualche ſeguace del ſuo parere, ſi è fatto vedere, che il Patriciato non importava altro titolo, che di avvocazia, e di patrocinio. In quanto alla ſeconda egli ha dalla ſua opinione il Goldaſto co' Proteſtanti, aſſerendo univerſalmente i Cattolici, che qualunque foſſe la dignità del Patriciato, queſta da' Romani Pontefici fu conceduta a' Principi Franchi: e da quello, che ſi è detto fin quì, ſi rende chiaro, che Pipino non trattò mai, nè fece alcun patto co' Romani, ma ſolamente con Stefano II., nè Carlo magno ebbe ſopra il ſuo Patriciato trattato alcuno co' Romani, ma ſolamente con Adriano, nè cercò da' Romani, ma da S. Lione III. la conferma di queſt' onore. Per la qual coſa ſi ſcuopre la malignità di queſto Scrittore nel collocar ſempre in cattivo lume tutto ciò, che appartener poſſa alla dignità, e alla grandezza della Sedia Apoſtolica, quantunque con melate parole s' infinga d' ingrandirne la maeſtà per rapporto alla Religione, o per meglio dire, per riguardo alla divozione de' buoni Popoli di quel tempo. Onde in queſta parte moſtra uno ſpirito totalmente diverſo dalla ſincerità, e dalla candidezza dell' inſigne Veſcovo di Meaux, e del vero Monſignor Boſſuet.

§. IV.

(*a*) Boſſuet tom. I, par. 2. lib. 6. cap. 38.

§. IV.

Del rinuovamento del Romano Occidentale Imperio fatto da San Lione III. Romano Pontefice nella persona di Carlo magno.

SOMMARIO.

I. *Imperio Occidentale non trasferito da i Romani Pontefici dagli Imperadori Greci in Carlo magno, ma da loro rinuovato nella persona di questo Principe.*

II. *Imperio Romano non mancato in Oriente quando fu tenuto da Irene, e quando a Carlo fu conceduto l' Imperio Occidentale.*

III. *Irene riconosciuta per legittima Imperadrice dal Romano Pontefice quando ella ebbe tutta l' amministrazione dell' Imperio nella minorità di Costantino suo figliuolo; e si difende questa Principessa da alcune taccie datele da Teofane.*

IV. *Irene riconosciuta per legittima Imperadrice da i Greci, e da i Latini quando tenne sola l' Imperio Orientale dappoiche ne fu deposto Costantino, e non fu da i Romani trasferito l' Imperio in Carlo magno perche fosse cessato in Oriente.*

V. *Falsi racconti di alcuni Scrittori seguiti da Monsignor Bossuet nell' attribuire al Popolo il trasferimento dell' Imperio nella persona di Carlo magno, e nell' ascrivere a questo Principe il supremo dominio di Roma allorche dal Pontefice fu ornato della dignità imperiale.*

VI. *Monete battute in Roma coll' immagine, o col nome di Carlo, e di altri Imperadori Carolinghi non fanno argomento, che avesser que' Principi il supremo dominio di Roma; nè questo fu conceduto da Pasquale I. a Lotario.*

VII. *Per più d' una ragione poterono i Pontefici segnar le loro monete col nome, o coll' effigie de' Principi Franchi, senza che questi avessero il supremo dominio di Roma.*

VIII. *Opinione de' due Pagi sopra il dominio di Roma conceduto da Pasquale a Lotario confutata. Si spiega con qual diritto, e per qual ragione dal Pontefice Lione III. fu rinuovato l' Imperio Occidentale in Carlo Magno, e si dimostra, che in questo rinuovamento non ebbe autorità alcuna il Popolo Romano.*

IX. *Si dimostra, che le acclamazioni fatte dal Popolo Romano prima a Carlo Magno, e poi agli altri Imperadori allorche riceverono dal Pontefice la corona imperiale, non aveano vigor alcuno di elezione, ma erano pure ceremonie, con cui dal popolo si onorava, e riconosceva il Principe già eletto.*

X. *In qual modo possa dirsi, che Carlo magno fu costituito Imperadore da tutti, ancorche la sua assunzione all' Imperio fosse opera del solo Pontefice.*

XI. *Assunzione di Carlo Magno, e degli altri Principi Franchi all' Imperio fatta per autorità della Sedia Apostolica.*

I. ANcorche gli Autori, che trattano di questa rinuovazione dell' Imperio Occidentale, comunemente la chiamino trasferimento, e che noi seguendo l'usato modo di favellarne l' abbiamo con questo vocabolo chiamata; contuttociò considerando, che la voce trasferimento non spiega a dovere il successo della cosa, ci è piaciuto di dirla rinuovamento: imperocche, a vero dire, l' Imperio non fu trasferito da' Greci ne' Franchi così che quelli lo perdessero, e lo acquistassero questi, ma rimanendo quelli nel possesso dell' Imperio Orientale, fu rinuovato in questi l'Occidentale, che già da lungo tempo era caduto. Quindi più acconciamente spiegando questa cosa il Sigonio lasciò scritto, che il Pontefice Lione III. acciocche avesse la Chiesa Romana contro gl' infedeli, e gli eretici sedizioſi un tutore, il cui ufficio ripudiato aveano gl' Imperadori Orientali, rinnuovò in Occidente il titolo dell' Imperial dignità, il quale quasi trecento anni avanti era mancato in Momillo Augustolo ultimo Imperador d' Occidente (*a*). Vero però è, che anche dopo Augustolo ricuperata Roma, e l' Italia da' Goti, e per opera de' Romani Pontefici sostenuta dappoi in Roma la dignità dell'Imperio contro gli sforzi de' Longobardi, conservarono gl' Imperadori d' Oriente colla Città capital dell' Imperio Romano qualche avvanzo dell' Imperio Occidentale. Ma dappoiche l' empietà di Lione Isauro meritò, che Gregorio II. sottraesse Roma, e i Romani dalla colui ubbidienza, e caduta indi nell' Esarcato l' autorità de' Greci Imperadori mancò del tutto in Occidente l' Imperial dignità;

[*a*] *Hunc dignitatis imperatoriæ titulum cum in Momyllo Augustulo ultimo Occidentis Imperatore ante trecentos fermè annos defecisset, in eodem Occidente Pontifex renovavit, ut haberet Ecclesia Romana adversus infideles, & hæreticos seditiosos tutorem, cujus officium jam pridem Imperatorem Orientis repudiasse videretur.* Sigonius de Regno Italiæ lib. 4. ad annum 801.

dignità; quindi ebbe luogo Lione III. di rinuovarla in Occidente senza torla in Oriente a' Greci; e in fatti la rinuovò in Carlo magno: e di questa rinnuovazione ne furono in quel tempo segnate le memorie, se non nelle monete come vuole il Pagi (*a*) [il che io non saprei dir se di queste monete si trovino], certamente ne' piombi, con cui si segnarono i diplomi di quel Principe, come può vedersi appresso le Blanc, il quale dal regio tesoro di Parigi ne apporta uno, nella cui parte anteriore vedesi Carlo magno colla corazza, che ha la testa fregiata dell' Imperial diadema, e coll' asta regia dal lato sinistro, con questa iscrizione: D. N. KAR. IMP. P. F. PP. AVG., cioè, *Dominus noster Carolus, Imperator, Pius, Felix, Perpetuus, Augustus*. Dal lato posteriore ha il frontispicio di una porta sopra cui sorge una Croce, e sotto di essa porta si legge: ROMA, colla leggenda all' intorno RENOVATIO. ROMAN. IMPER. Un altro piombo di mirabil conservazione, e d' indubitabile antichità ho io veduto appresso l' eruditissimo Padre Gian Francesco Baldini Cherico Regolare Somasco, nel diritto del qual piombo v' ha la testa di Carlo magno similissima all' effigie di questo Principe espressa nel mosaico del Triclinio Lateranense, con questa iscrizione: D. N. KARLVS. P. F. PP. AVG.: nel roverscio v' ha il frontispicio della porta, e sopra di essa la Croce come nell' antecedente, coll' iscrizione all' intorno RENOVATIO. ROMANI. IMPERI.; le quali cose dimostrano, che in Carlo non fu trasferito, ma rinuovato l' Imperio Romano Occidentale.

II. Quindi non è da maravigliarsi, se i Romani Pontefici, e prima, e dopo l' Imperio di Carlo magno riconobbero come legittimi gl' Imperadori d' Oriente, che succedettero all' Isauro: imperocchè, come si è detto, Gregorio II. sottrasse solamente i Romani dall' ubbidienza di quel Principe, e lo privò indirettamente dell' Imperio Occidentale; e Lione III. nulla tolse agli Imperadori d' Oriente rinuovando in Occidente quell' Imperio, che era già estinto. Nè faceva di mestiero, che il Cardinal Baronio [il che sia detto con pace di sì grand' uomo] si affaticasse per trovar ragioni onde potesse dimostrare, che a Costantino figliuolo d' Irene, Principe Cattolico, e della Cattolica fede benemerito, non dovesse restituirsi l' Imperio (*b*): imperocchè nessun Imperio fu tolto a Costantino, ma fu solamente rinuovato in Carlo quell' Imperio, che da lungo tempo era mancato in Occidente, rimanendo Costantino nel possesso dell' Imperio Orientale, che aveano

(*a*) Pagius in Critic. ad annum 800. n. 30. (*b*) Baronius ad annum 800. num. 17.

gl' Imperadori Coſtantinopolitani . Onde potea anche il Boſſuet riſparmiar la fatica d' impugnare in queſta parte le ragioni del Baronio per dimoſtrare, che il Pontefice non potea torre nè a Coſtantino, nè alla ſua Madre Irene l' Imperio, come quelli che erano Cattolici, e la Cattolica fede difendevano (*a*): imperocche anche egli falſamente ſuppone, che l' Imperio rinuovato in Carlo foſse tolto a i Principi in Oriente. E quì fa d' uopo ancora avvertire, che non bene ſpiegarono la ragione di queſto rinuovamento dell' Imperio Occidentale in Carlo magno gli antichi Annaliſti, e Scrittori Franceſi, che lo riferirono, ſeguiti da Monſignor Boſsuet; i quali aſseriſcono, che ceſſando l' Imperio Romano in Oriente per eſser amminiſtrato da una femina, cioè da Irene Auguſta, parve perciò bene a San Lione III., ed a i Padri, che erano adunati in Roma, ed al Popolo Romano trasferirlo in Carlo (*b*): imperocchè è coſa certiſſima, che Irene tanto da' Greci, come da i Latini, e da i Romani Pontefici, tanto innanzi, come dopo l' Imperio di Carlo, fu riconoſciuta per legittima Auguſta; nè fu creduto da alcuno, che per eſser femina, foſse perciò in eſsa ceſsato l' Imperio Orientale: e nell' anno DCCC. [dagli antichi Annaliſti, che prendevano il principio dell' anno dal giorno del Natal del Signore detto DCCCI.] quando Carlo fu dichiarato Imperadore, correva il quart' anno da che Irene teneva ſola l' Imperio Orientale pacificamente. Onde è un mero ſogno dell' Annaliſta di Moiſsac ciò, che egli dice, che trovandoſi Carlo in Roma nell' anno DCCC, ed eſsendoli venuti Meſſi, i quali riferivano, che era ceſsato appreſso i Greci l' Imperio, per eſser queſto retto da una femina, piacque perciò al Pontefice Lione, a i Veſcovi, che eran con lui, e all' altro Popolo Criſtiano, che ſi doveſse nominare Imperadore il Re Carlo (*c*); quaſi che Carlo aveſse biſogno di Nuncj per ſapere, che l' Imperio Greco era tenuto da una femina, con cui egli avea molti anni prima contratta ſtrettiſſima affinità per mezzo di Rotrade ſua figliuola promeſsa in donna a Coſtantino figliuolo d'eſsa Irene (*d*), e colla quale, tenendo ella ſola l'Imperio, due

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 2.

(*b*) Annal. Lambecian. ad annum 801. Annal. Moiſſiacenſes ad eundem annum apud Ducheſnium tom. 3. Anſcharius in vita Sancti Willehadi apud Mabillon. ſecul. Benedict. lib. 3. par. 2.

(*c*) *Anno* DCCCI. *cum apud Romam moraretur Rex Carolus, Nuntii delati ſunt ad eum dicentes, quod apud Græcos nomen Imperatoris ceſſaret, & fœmineum Imperium apud ſe haberent. Tunc viſum eſt Apoſtolico Leoni, & univerſis Sanctis Patribus, qui in ipſo Concilio aderant, ſeu reliquo Chriſtiano Populo, quod ipſum Carolum Regem Francorum Imperatorem nominare debuiſſent.* Annales Moiſſiacenſes loc. cit.

(*d*) Theophanes ad annum Chriſti ſecundùm Alexandrinos 774.

due anni prima, cioè nel DCCXCVIII., avea avuto trattati di pace, ricevendo Carlo in Aquisgrana i Legati di lei, e soddisfacendo alle loro domande, e rendendo loro Sisinnio fratello di Tarasio Cattolico Patriarca di Costantinopoli (*a*), il qual Sisinnio era stato fatto prigione nella guerra, che Carlo molto tempo prima avea avuta co' Greci in Calabria, imperando Irene con Costantino suo figliuolo (*b*). E oltre di questo, nessuno mai di tanti tragli antichi Annalisti ha parlato di questi Messi spediti a Carlo in Roma per avvisarlo, che era cessato tra' Greci l' Imperio per esser tenuto da una femina.

III. Ma che non vi fosse allora questa persuasione nè appresso i Greci, nè appresso i Latini, che vacasse in Oriente la dignità imperiale, perche era sostenuta da una femina, chiaramente apparisce dagli atti di que' tempi, da' quali costa, che così la Sede Apostolica co i Latini, come anche i Greci, e prima, e dappoiche Carlo fu dichiarato Imperadore, riconobbero come legittima Augusta, e posseditrice dell' Imperio Orientale questa Religiosa Principessa, tanto nel tempo, che ella imperò insieme con Costantino suo figliuolo, quanto in quello, in cui tenne sola l' imperial dignità. Assunta Irene all' Imperio nell' anno DCCLXXX. insieme con Costantino suo figliuolo giovinetto di dieci anni, la prima sua cura fu di restituire in Oriente la Cattolica Religione quasi prostrata da i Principi Iconoclasti, riconobbe l' autorità suprema del Romano Pontefice, come apparisce dalle lettere, che ella scrisse ad Adriano I. riferite dal Cardinal Baronio dagli atti del secondo Concilio Niceno (*c*); e sotto gli auspicj, e la presidenza della Sedia Apostolica convocò il secondo Concilio di Nicea per ristabilire il culto delle sagre immagini, come si rende chiaro dalle citate lettere, e da Teofane (*d*). Onde perciò dallo stesso Adriano non pure fu riconosciuta come legittima Augusta, ma come pia, e Cattolica Principessa sommamente lodata, come si vede nelle lettere di lui scritte a Costantino, ed Irene, e riferite dal Baronio (*e*). Vero è, che questa Principessa fino all' anno DCCXC. imperò insieme con Costantino suo

(*a*) *Legationem Græcorum a Constantinopoli missam suscepit* (Carolus): *erant enim Legati Michael Patricius quondam Phrygiæ, & Theophilus Presbyter, epistolam Irenæ Imperatricis ferentes. Nam filius ejus Constantinus anno superiori a suis comprehensus & excœcatus est. Hæc tamen legatio tantum de pace fuit. Quos cum absolvisset, absolvit etiam cum eis Sisinnium fratrem Tarasii Constantinopolitani Episcopi, jamdudum in prælio captum.* Annal. Loiselliani ad an. 708. Eginhardus, Regino, & alii in Annalibus.

(*b*) Annal. Loiselliani ad annum 781.

[*c*] Vide Baronium ad annum 785. n. 2. & seqq.

(*d*) Theophanes in Chronograph. ad annum Christi secund. Alexandr. 776.

(*e*) Baronius ad annum Christi 785. n. 24. & seqq.

ſuo figliuolo ; ma vero è ancora , che neſſuno ripugnante amminiſtrò ella ſola colla ſua autorità , e colla ſua prudenza l' Impero . Vero è ſimilmente che nell' anno DCCLXXXIX. ſuperando Coſtantino l' età di venti anni , e veggendo di mala voglia nella madre tutta la poteſtà dell' Imperio , come narra Teofane , valendoſi del conſiglio di Stauracio Patricio , e di altri ſuoi famigliari diſegnò ſpogliarla del Trono , e rilegarla in Sicilia (*a*) ; e che fattoſi poi acclamar ſolo Imperadore dalle Milizie , ſebbene non eſeguì il diſegno di rilegarla , la coſtrinſe contuttociò a vita privata . Ma è altresì vero , che regnando ſolo queſto Principe , e ſcoſſo il freno dell' autorità materna divenne così odioſo per le ſue ſcelleratezze , e particolarmente per aver fatti accecare i ſuoi paterni zij , e per aver ripudiata Maria Auguſta ſua Moglie , ed eſſerſi illegittimamente congiunto con Teodote , e fattala dichiarare Auguſta , che nell' anno DCCXCV. da i Duci delle Milizie fu ſpogliato dell' Imperio , e privo inſieme degli occhj , e della vita , e nuovamente fu aſſunta Irene all' imperial dignità (*b*) . E come che narri Teofane, che Irene per ambizion di regnare inſidiaſſe alla vita del figliuolo , e induceſſe le Milizie a privarlo del ſoglio , e che ella ſteſſa lo faceſſe accecare ; contuttociò non ſembra ciò veriſimile al Cardinal Baronio ; ma crede , che ella moſſa dal zelo della giuſtizia eccitaſſe le Milizie contro il figliuolo , onde ne veniſſe perciò commendata : e che non foſſe ſuo ordine , che egli ſoffriſſe quella pena , ma che ſolamente foſſe ritenuto acciocche non più imperaſſe , per togliere il ferro di mano a un furioſo (*c*) . E certamente non ſembra , che meriti tutta la fede Teofane in queſta parte , moſtrandoſi egli d'animo alquanto iniquo contro queſta Principeſſa , mentre dice ancora , che ella per eſporre il figliuolo all' odio comune affine di ricuperar la poteſtà dell' Imperio , lo conſigliò a ripudiar la legittima Auguſta Conſorte , a chiuderla in un Moniſtero , ed a ſpoſare altra donna (*d*) ; la qual narrazione non ſi accorda punto , nè colla pietà , e Religione altronde nota di queſta Principeſſa , nè collo ſtato, in cui ella allora ſi trovava lunge dalla Corte ,

(*a*) Theophanes ad annum ſecund. Alexandr. 782.

(*b*) Theophanes in Chronograph. ad annum Chriſti ſecund. Alexandr. 789.

(*c*) *Hoc ſiquidem anno a matre Irene Conſtantino Imperatori parantur inſidiæ , quibus tandem ſequenti anno tentus , orbatus oculis , ac ſimul vita fuit . Scelus planè execrandum , niſi* [*quod multi excuſant*] *juſtitiæ eam zelus ad id faciendum excitaſſet , quo nomine eadem poſt hæc meruit commendari . At non fuit matris juſſio . ut iſta pateretur , ſed ut teneretur , nec amplius imperaret , tanquam ſi è manu furioſi gladium auferret .* Baronius ad annum Chriſti 796. num. 11.

(*d*) Theophanes ad annum Chriſti ſecund. Alexandr. 788.

te, e separata dalla famigliarità del figliuolo, nè con gli atti di que' tempi; da i quali atti sappiamo, che per cagione di queste illegittime nozze essendosi agremente risentito contro Costantino San Platone già Prefetto del Monastero Saccudione, il quale si separò non solo dalla comunione dell' Imperadore, ma ancora dalla comunione di Tarasio Patriarca Costantinopolitano, perche sebbene avea ripreso quel Principe, non l' avea però separato dalla comunion della Chiesa, ed avendo fatto l' istesso Teodoro Studita con altri Santi Monaci, i quali tutti erano affezionatissimi ad Irene, furono perciò acerbamente perseguitati da Costantino, che fece chiudere in carcere San Platone, e rilegar gli altri dopo molti strapazzi in Tessalonica [a]. Ma in questa occasione essendo questi santi uomini favoriti da Irene, non averebbe tralasciato Costantino di far loro noto, che per di lei consiglio avea contratte quelle nozze, per le quali eglino pubblicamente lo riprendevano. Ma niente meno di questo fu allora creduto; anzi tennero per costante, che quel Principe cadesse in questo nefando eccesso per questo appunto, perche egli si era sottratto dall' autorità, e da' consigli della madre. Così scrive S. Teodoro Studita nelle gesta di San Platone; così Michel Monaco nella vita dell' istesso Teodoro (b): e ogni ragion vuole, che loro si presti fede, come a' testimonj di vista, e di fatto proprio, e spettatori di quel, che narrano. E non è cosa certamente verisimile, che questi santi uomini, i quali sì altamente esecrarono le adulterine nozze di Costantino, avessero date tante lodi di pietà ad Irene, se quel Principe dalla madre fosse stato consigliato a contrarle: e molto meno è probabile, che potesse esser loro ignoto questo consiglio, poscia che, se non altri, il figliuolo stesso l' averebbe loro fatto palese per giustificare il suo eccesso.

IV. Ma qual sentimento avessero i Greci dell' Imperio d' Irene allorche ella lo tenea sola, si può veder dalla lettera scrittale da Teodoro

(a) Vide Pagium ad annum Christi 795. num. 4. & seqq.

[b] *Constantinus Irenes filius, cujus quidem fides recta fuit, vita verò perversa, ex Imperii potestate intemperantiæ veluti stimulo quodam excitabatur. Cum enim pubescente ætate nuper Imperium habere cœpisset, partim maternæ reverentiæ, & custodiæ fræno abjecto, partim divinis legibus pro nihilo habitis, uxorem sibi legitimè copulatam ejecit, & Herodis exemplo mœchus factus est.* Theodor. Studita in gestis S. Platonis apud Baronium ad annum 795. num. 70. *Per id ergo tempus Constantinus piæ Irenes filius, audacium, & projectorum hominum collecta manu, & quem juvenilis ætatis impetus agebant, & matrem regno pellens ejus Imperium occupavit, & summa vitæ licentia, indomiti & effrenati equi more totum se dedit voluptati. Hic ad cætera quæ perpetravit nihil flagitii intentatum relinquens, legitima conjuge ejecta ... alteram duxit &c.* Michael Monachus Studit. in vita S. Theod. Studit. apud Baronium loc. cit. num. 91.

ro Studita l'anno DCCCI. quando queſta Principeſſa con inſolita munificenza liberò dalle gravezze, e da' tributi civili la Città di Coſtantinopoli. In queſta occaſione quel Santo Archimandrita celebrando con giuſte laudi la liberalità, e la pietà dell'Imperadrice, tra le altre coſe dice: *Tutte queſte ſaranno celebrate non ſolo dovunque ſi ſtende la poteſtà del tuo Imperio, ma ſino a i termini della terra ... in queſta maniera ſi conſerva ſtabile il tuo Imperio, e volontieri ti ubbidiſcono i tuoi ſudditi* (*a*). Nè deve alcuno maravigliarſi, che Guglielmo Cave Scrittor Proteſtante, e perdutiſſimo Iconomaco, ſeguendo il coſtume de' novelli Iconoclaſti laceri a più poter la memoria così di Teodoro Studita celebre nella Chieſa non meno per fama di ſantità, che per lode di dottrina, come della piiſſima Irene Auguſta, e vomiti contro di eſſi ogni ſorta di contumelia (*b*): poichè è noto, che coſtoro odiando quella pietà, e quella Religione, che diſtrugge il loro errore, e la loro empietà, cercano con atroci calunnie di porle in diſcredito; onde i loro biaſimi contro que' due difenſori delle ſagre immagini tornano in molta lode di eſſi. Del rimanente tutti i Greci Scrittori dopo Teofane, e Teofane ſteſſo lodano queſta Principeſſa per la ſua pietà, chiamandola generalmente piiſſima Imperadrice, e per altre egregie ſue pubbliche opere. E benchè da alcuno ſia ſtata tacciata d'ambizioſa per la morte data al figliuolo, neſſuno però ha mai aſſerito, che foſſe ceſſato in lei il Greco Impero non Teofane, non Zonara, non Cedreno; anzi tutti riguardano lo ſpergiuro Niceforo, che con deteſtabile tradimento la privò del trono, e della vita, come un tiranno, ed un uſurpatore; ciò, che non averebbono fatto ſe creduto aveſſero, che in lei per queſto che era donna foſſe ceſſato l'Imperio Orientale. Ma neppure i Latini aveano allora queſta opinione: imperocchè dappoiche Carlo magno fu dal Pontefice dichiarato Imperadore, tanto eſſo Carlo, quanto Lione III. ſpedirono l'anno DCCCI. Legati in Coſtantinopoli ad Irene Auguſta per trattar con eſſa non ſolo la pace, ma il matrimonio ancora di lei collo ſteſſo Carlo, ed unire in queſta guiſa l'Imperio d'Oriente, ed Occidente in una ſteſſa perſona, come aſſeriſcono Teofane [*c*], ed altri Greci Scrittori dopo di lui (*d*); i quali ſimilmente affermano, che Irene averebbe conſentito alle iſtanze de i

(*a*) *Hæc non ſolum qua patet Imperii tui poteſtas, ſed ad ipſos uſque orbis terræ terminos celebrabuntur .. ita conſervatur inconcuſſum Imperium tuum, ita cedunt, & lubenter obediunt tibi ſubditi*. Epiſt. Theod. Studitæ ad Irenem Auguſt. apud Baronium ad annum 801. num. 31.

[*b*] Guillelmus Cave Hiſtor. Litteraria in Theod. Studita.

(*c*) Theophanes ad ann. Chriſti ſecund. Alexandrinos 794.

(*d*) Zonaras, & Cedrenus.

de i Legati, se Aezio principal ministro dell' Imperadrice non l' avesse distolta da questa risoluzione per la speme, che avea di trasferir l' Imperio nel fratello. Da questo fatto si rende manifesto, che il Pontefice Lione III., e Carlo magno riconobbero Irene per legittima Sovrana del Greco Imperio, nè riputarono, che fosse allora vacante per esser da una femina amministrato; altramente non l' averebbero trattata come Augusta, nè averebbono cercato, che colle nozze di lei si potesse legittimamente congiungere all' Occidentale l' Orientale Imperio. Onde è una pura vana meditazione dell' antico Annalista pubblicato dal Lambecio, trascritta, e copiata dall' Annalista di Moissac, e da Anscario citati dal Bossuet, che per esser cessato l' Imperio appresso i Greci a cagione che era da una femina amministrato, fosse perciò trasferito in Carlo magno (*a*): imperocchè nè vero è, che appresso i Greci fosse cessato il nome, la potestà, e la dignità Imperiale; nè vero è, che in Carlo fosse trasferito l' Impero de' Greci: mentre questi, molti secoli dopo Carlo lo ritennero, e i loro Imperadori come legittimi successori degli antichi Imperadori Orientali furono da i Latini, e dalla santa Sedia Apostolica riconosciuti. Molto ancora vanamente ripete il Grozio la giusta cagione di questo asserito trasferimento dell' Imperio in Carlo *dal costume, e dalla mente* del Popolo Romano, che non permetteva alle donne la potestà dell' Imperio (*b*): essendo cosa del tutto immaginaria il persuadersi, che i Greci in questi tempi serbassero alcun vestigio del costume degli antichi Romani, e regolassero l' Imperio secondo i diritti, che pretendevano avere i Romani nel commetterlo altrui: mentre i Greci aveano in questi tempi convertito in Regno la potestà dell' Imperio, e i loro Principi erano assoluti Signori, non amministratori della Repubblica. E in quella guisa, che davano il giuramento di fedeltà a i loro Imperadori, così lo prestarono anche ad Irene, come narra Zonara, riconoscendola per legittima loro Signora non meno di quello, che gl' Imperadori riconoscevano: che perciò avendole mancato di fede Niceforo ribellandosi contro di lei, e usurpandole l' Imperio, fu da' Greci Scrittori Teofane, Zonara, ed altri considerato come uno spergiuro, ed un tiranno. La vera adunque, e giusta cagione, per cui potè legittimamente

[*a*] *Et quia tunc cessabat a parte Græcorum nomen Imperatoris, & fœmineum Imperium apud se habebat, tunc visum est ipsi apostolico Leoni, & universis sanctis Patribus &c., ut ipsum Carolum Imperatorem nominare debuissent.* Annalista Lambecianus ad annum Christi 801. Annales Moissiacenf. ad eundem annum.

(*b*) Grotius de jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 9. §. 11. num. 2.

concederſi a Carlo l'Imperio d' Occidente, fu perche queſto era vacante, e nulla ſi tolſe a' Greci nel concederlo a lui, in cui fu non trasferito, ma rinnovato.

V. Tornando ora a Monſignor Boſſuet, cerca egli con qual diritto potè l' Imperio Occidentale concederſi a Carlo, e ne attribuiſce tutta la poteſtà al Popolo Romano, fondandoſi ſulla narrazione dell' Annaliſta di Moiſſac, e di Anſcario nella vita di San Willeado. Narra il primo, che ceſſato tra' Greci l' Imperio, piacque al Papa, al Concilio, ed a tutto il Popolo di dover nominar Carlo Imperadore, poiche egli avea il dominio di Roma capo dell' Imperio, e di altre Città, nelle quali ſoleano gl' Imperadori, e i Ceſari far reſidenza; onde parve giuſto, che avendo la coſa, ne aveſſe anche il nome (*a*). L' altro ripetendo la ſteſſa canzone della ceſsazione dell' Imperio tra' Greci, ſenza fare alcuna menzione del Papa dice, che per elezione del Popolo Romano in un gran Concilio di Veſcovi fu trasferito l' Imperio da' Greci ne' Franchi, poiche Carlo magno teneva Roma capo una volta dell' Imperio, e molte altre Provincie, per le quali con ragione era degno dell' appellazione di Ceſare (*b*). Da queſti Autori pretende il Boſsuet accennare il vero legittimo fonte, onde derivò l' Imperio ne' Franchi, cioè l' autorità del Romano Pontefice come capo de' Cittadini, e il conſenſo di tutto il Popolo Romano, dal quale ebbe vigor la coſa [*c*]. Ma ſe egli vuole ſtare al primo di queſti Scrittori, il Popolo Romano in queſta funzione non ebbe alcuna parte ſpeciale, non eſsendo da lui nominato ſe non generalmente il Popolo Criſtiano univerſo. Se vuole

(*a*) *Tunc viſum eſt Apoſtolico Leoni, & univerſis Sanctis Patribus, qui in ipſo Concilio aderant, ſeu reliquo Chriſtiano Populo, quod ipſum Carolum Regem Francorum Imperatorem nominare debuiſſent, quia ipſe Romam matrem Imperii tenebat, ubi ſemper Cæſares, & Imperatores ſedere ſolebant, ſeu reliquas ſedes, quas ipſe in Italia, & Gallia, nec non & Germania* (tenebat), *quia Deus omnipotens has omnes Sedes in poteſtate ejus conceſſit: & ne Pagani inſultarent Chriſtianis, ideo juſtum eſſe videbatur, ut ipſe cum Dei adjutorio, univerſo Populo Chriſtiano petente, ipſum nomen haberet &c.* Annales Moiſſiacenſ. ad annum DCCCI.

(*b*) *Siquidem Imperialis poteſtas, quæ poſt Conſtantinum Auguſtum apud Græcos in Conſtantinopolitana hactenus regnaverat Civitate, cum deficientibus jam ibi regalis proſapiæ Principibus fœminea magis directione res adminiſtraretur publica, temporibus ipſius per electionem Romani Populi in maximo Epiſcoporum, aliorumque Dei ſervorum Concilio ad Francorum translatum eſt dominium, quoniam & ipſe eandem, quæ caput Imperii fuerat, & multas alias tunc in Orbe tenere videbatur Provincias, ob quod & jure Cæſarea dignus videretur appellatione.* Anſcharius in vita S. Vvillehadi apud Mabillon. ſecul. Benedict. lib. 3. par. 2.

(*c*) *Sic igitur Imperium Romanum delatum eſt ad Carolum; atque ea quidem in re Apoſtolici Leonis, ut qui Civitatis caput haberetur, præceſſit auctoritas; univerſi Populi, qui rem firmaret, conſenſus acceſſit: ab eo fonte Imperium manavit ad Francos.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 37. in fine.

vuole ſtare al ſecondo, il Romano Pontefice non vi fece alcuna figura, non eſsendo da lui neppur rammentato. Ma come che in queſta parte ſieno poco concordi tra loro queſti Scrittori, ſono nulladimeno uniformi nell' aſcrivere a Carlo il dominio di Roma; la qual coſa eſser falſa abbiam di ſopra dimoſtrato anche colla teſtimonianza de' due Pagi, i quali con ſaldiſſimi argomenti provano contro Piero di Marca, e il Padre le Cointe, che Carlo non ebbe, nè da' Romani, nè da Adriano I., nè da Lione III. il ſupremo dominio di quella Città [a]; affermando in oltre, che la Signorìa di Roma rimaſe appreſso i Pontefici anche dappoiche Carlo fu dichiarato Imperadore, benche ſenza fondamento affermino, che da Paſquale I. fuſſe il dominio di Roma conceduto a Lotario Imperadore (b).

VI. Nè punto giovano a provar queſta aſserita Signorìa ſopra Roma del Re Carlo magno, e degli Imperadori Franchi ſuoi ſucceſsori le monete battute in Roma col nome di Carlo, di Lodovico Pio, di Lotario, e di altri Imperadori, dalle quali le Blanc pretende provare, che queſti Principi aveſsero la ſuprema dominazione di Roma, e che ſia falſa l' opinione di quelli, che aſseriſcono non aver queſti Principi eſercitata alcuna autorità in quella Città ſenza conſentimento del Papa (c). Ma il chiariſſimo Vignoli dimoſtra eſserſi queſto Scrittore ingannato a partito nel riputare Imperiali queſte monete, le quali per verità ſon Papali [d]. E nel medeſimo ſentimento concorre ancora Franceſco Pagi, aſserendo perciò, che quelle non fanno indizio del ſupremo dominio, che aveſsero in Roma i Franchi Imperadori (e). In fatti, benche queſte medaglie abbiano da una parte il nome, o di Carlo, o di Lodovico Pio, o di Lotario, hanno nondimeno dall' altro il nome del Pontefice, o di San Pietro. Tale è la moneta di San Lione III. portata dal lodato Vignoli, nel diritto della quale in mezzo d' un circolo v' ha il nome di S. Lione, diſpoſti i caratteri in modo di Croce LEO con queſte parole all' intorno diviſe da una Croce nella ſommità del circolo: SCS PETRVS. Dal roveſcio v' ha il nome di Carlo all' intor-

(a) Pagius ſenior in Critic. Baron. ad annum Chriſti 796. num. 4. & 5. Pagius Junior in Breviar. Rom. Pontif. in Leone III. num. 4.

[b] Pagius Major in Crit. ad annum Chriſti 823. num. 1. Pagius Junior Brev. in vita Leonis III. num. 21.

(c) Diſſertation hiſtorique ſur quelques monnoyes de Charle magne, de Louis, de Lothaire, & de leurs ſucceſſeurs frappées dans Rome: par le quelles on refute l'opinion de ceux, qui pretendent que ces Princes n' ont jamais eu aucune autorité dans cette Ville, que du conſentement du Pape.

(d) Vignolius de antiquit. Roman. Pont. Denariis.

(e) Pagius Breviar. Roman. Pont. in Paſchali I.

no : CARLVS, con queſte lettere dentro un circolo diſpoſte ſimilmente in forma di Croce I. P. A IMPA , cioè IMPERATOR, ovvero IMPERATOR . AVG. Alcune altre ſon riferite dal le Blanc, attribuite da eſſo a Lodovico Pio, nelle quali da una parte ſi legge SCS PETRVS, dall'altra LVDOVICVS . P. IM. col monogramma ſignificante ROMA (*a*). Così alcune ne reca col nome di Lotario da una parte, e colla leggenda dall'altra : SCS . PETRVS . (*b*) : come ancora una ne porta, che attribuiſce a Lodovico II., nella cui diritta parte vedeſi S. Pietro veſtito degli abiti Pontificali, con queſte lettere S. P., e colla leggenda all' intorno : BENEDICT. P., e dalla parte del roveſcio oſſervaſi una mano poſta fra due lettere R. O. coll' iſcrizione nel giro : LODOVVICVS . IMP. Ma queſte monete eſſendo fuora d' ogni dubbio Papali, non portano il nome degli Imperadori ſe non per ſegno di onore, e per l' ufficio, che eſſi ritennero di protettori, e di difenſori della Romana Chieſa, non per indizio di ſovranità, che aveſſero ſopra Roma, come abbiamo altrove detto. Quindi è coſa di maraviglia, che l' Autore della Critica Baroniana dopo avere inſegnato contro il de Marca, che i Romani Pontefici anche prima di Lione III. ebbero la ſuprema Signorìa di Roma, e che quella non fu da Lione trasferita in Carlo magno (*c*), ſi vaglia poi di queſte monete recate dal le Blanc per dimoſtrare, che i Principi Franchi aveano il dominio ſupremo di Roma (*d*). E in vano s' ingegna il Pagi minore di torre da queſto imbarazzo il maggior Pagi, e difenderlo da quella contraddizione, di cui meritamente vien ripreſo dal Vignoli, con aſſerire, che queſti non avea oſſervato, avere ſcritto il riferito Autor della Critica, che da Paſquale I. Romano Pontefice fu conceduto il ſovrano dominio di Roma a Lotario Imperadore (*e*); che anzi queſta difeſa rende più palpabile la contraddizione di quello Scrittore : imperocche ſe inſino a Lotario ritennero i Romani Pontefici la ſuprema Signorìa di Roma, e ſolamente in Lotario fu quella da Paſqual trasferita, certa coſa debbe eſſere ſecondo lui, che le monete battute in Roma, e riferite dal le Blanc, le quali portano il nome di Carlo magno, e di Lodovico Pio, l' uno Avo, e l' altro Padre di Lotario, non fanno indizio della ſuprema Signorìa di que' Principi ſopra Roma. Onde non v' ha ragione, per cui ne debban fare argomento le monete battute in Roma, che portano il nome di Lotario

(*a*) Le Blanc. diſſert. cit. pag. 108.
(*b*) Ibid. pag. 113.
(*c*) Pagius Major in Crit. Baron. ad annum Chriſti 796. num. 6.
(*d*) Idem ad annum Chriſti 823. num. 3.
(*e*) Pagius Junior Brev. Rom. Pont. in Paſchali I. num. 9.

tario in un con quello del Pontefice, o di San Pietro, correndo una medesima ragione per questo, e per quello.

VII. Potrebbe anche verisimilmente dirsi, che queste monete Papali battute in Roma, fossero da una parte segnate col nome degl' Imperadori Franchi, o per esprimer la confederazione, e l' alleanza, che aveano i Romani Pontefici con que' Principi, o acciocche avessero corso negli Stati di questi. Nè sembra, che per altra ragione alcune medaglie Papali battute in Roma in tempo, che ella si era sottratta dal dominio del Greco Imperio, si veggano segnate da una parte col nome dell' Imperador Orientale, se non per cagion del commercio, ed acciocche avessero corso negli Stati soggetti al Greco Imperio: in quella guisa appunto, che molte medaglie d' oro de i Re di Bosforo, de' Sauromati, degli Eupatori, de' Rescupori, degli Inintimei &c. portano sempre nel rovescio la testa degli antichi Imperadori, non già perche que' Principi fossero soggetti al Romano Imperio, o avessero ottenuta dagli Imperadori la permissione di batter le monete d' oro al loro cugno, ma o per esprimer la confederazione, che essi aveano coll' istesso Romano Imperio, o acciocche nel commercio avessero corso le loro monete tra' sudditi dell' Imperadore. Quindi con troppa franchezza alcun Scrittore de' nostri tempi da queste monete Papali segnate da una parte col nome de' Franchi Imperadori ha voluto dedurre, che aveano allora questi il supremo dominio di Roma, e che solamente per loro permissione battevano i Papi quelle monete: in quella stessa guisa, che ad altri Vescovi ancora, e ad altre Città temporalmente soggette all' Imperio, era stato permesso dagli Imperadori di batter le monete a loro cugno (*a*). Ma a questo Scrittore apparteneva il peso di darne qualche documento di questa permissione fatta a i Papi, o da Carlo magno, o da altro Imperadore di batter moneta; siccome egli reca documenti della stessa permissione fatta a Grimealdo Duca di Benevento, a' Vescovi di Ravenna, e di Aquileja, ed anche ad altre Città. Del rimanente non trovandosi Scrittore, che di questa permissione faccia memoria, malamente ei la deduce dal nome, o dall'effigie de' Principi Franchi segnate ne' rovesci di quelle monete Papali: siccome dall' effigie, e dal nome di Giustiniano Imperadore coniati nel rovescio delle monete di Baduela, di Vitige, e di altri Re Ostrogoti, che dopo il gran Teodorico regnarono in Italia, malamente s' inferirebbe, che questi Principi fossero soggetti temporalmente a Giustiniano, o suoi Vassalli, e che da lui avessero ottenuto la permissione di batterle; essendo

(*a*) Auctor Antiquit. Italic. medii ævi tom. 2. dissert. 27.

essendo troppo noto nell' Istorie, che que' Principi ebbero pieno diritto di sovranità in Italia, nè riconobbero come supremo loro Signore l' Imperadore d' Oriente: ma se nelle loro monete impressero la testa dell' Imperador Orientale, ciò fecero, o in segno di unione, o di alleanza coll' Imperio, o per dar corso nel commercio a i loro denari. Per la qual cosa dappoiche Giustiniano si scoprì loro nemico, lasciarono di coniar nelle loro monete l' effigie di lui.

VIII. Ma in quanto a i fondamenti, sopra i quali i due Pagi appoggiano la loro opinione del preteso trasferimento del supremo dominio di Roma in Lotario fatto da Pasquale I., non occorre quì farne parola; essendo già stati impugnati da un erudito Scrittore de' nostri tempi (*a*), il quale con forti ragioni dimostra, che così il fatto di Pasquale I. narrato dal supplementario della Storia di Paolo diacono, come gli altri atti degli Imperadori Franchi, da i quali deducono i due Pagi la Signoria, che essi aveano sopra Roma, debbonsi riferire al titolo, che essi Principi aveano di protettori, e di difensori de' diritti, delle ragioni, e delle giustizie, come allora chiamavansi, della Chiesa Romana, non alla sovranità, che quelli avessero sopra Roma. Ed a noi basta di presente, che gli accennati due Pagi consentano, che il supremo dominio non era appresso di Carlo magno, ma di Lione III. quando quello fu dichiarato Imperadore: imperocche da ciò si viene a conoscer con qual diritto fosse l' Imperio Occidentale rinnovato nella persona di Carlo, cioè, con quel diritto, che aveva il Romano Pontefice, e come supremo Signor di Roma, e come capo della Chiesa, di rinnovare in Occidente lo splendore di quella dignità, che riconosceva da Roma la sua origine, e d' illustrar col nome di Augusto quell'ufficio di difensore, e di protettor della Chiesa; il qual ufficio abbandonato dagli Augusti di Oriente, aveano i Romani Pontefici conferito prima alla stirpe di Carlo magno coll' onore del Patriciato. Convenghiamo per tanto col Bossuet, che con quel medesimo diritto, per cui fu conferito il Patriciato a' Principi Franchi, fu ancora conceduto ad essi l' Imperio. Or siccome nella concessione del Patriciato fatta a Pipino da Stefano II., confermata da Adriano a Carlo magno, e per via di nuovi patti maggiormente stabilita al medesimo Carlo da Lione III., non v' ebbe altra parte il Popolo Romano, che quella unicamente di ubbidire alle deliberazioni de' Pontefici, e di dichiararsene contento colla sua approvazione, non leggendosi, che nè Pipino, nè Carlo patteggiasse mai col Popolo Romano, o trattasse con quello confederazione,

[*a*] Octavianus Gentilius de Patricior. orig. lib. 3. cap. 8. num. 4. & seqq.

razione, ma ſolamente co i Pontefici; così nella conceſſione dell' imperial dignità ebbero i Romani ſolamente la parte di applaudire alla deliberazion del Pontefice. E queſto è quello, che ci rappreſentano gli antichi Annaliſti de' Franchi, dicendo, che il Pontefice Lione l' anno DCCC., il giorno del ſantiſſimo Natale di noſtro Signore, nella Baſilica Vaticana fra le ſolennità della Meſſa dinanzi all' Altare de' Santi Apoſtoli impoſe ſopra il capo di Carlo l' imperial corona, e che tutto il Clero, ed il Popolo applaudendo a queſto fatto del Pontefice l' acclamò Auguſto, e Imperadore (*a*); e l' iſteſſa coſa narrano Ademaro, o Adelmo, Reginone, ed Anaſtaſio Bibliotecario (*b*).

IX. Ma dice il Boſſuet, che queſta ſteſſa acclamazione del Popolo Romano era appunto l' iſteſſiſſima coſa, che l' elezione ſecondo il coſtume antico, con cui ſi eleggevano gli Imperadori (*c*). Egli però non avverte, che la coronazione fatta dal Papa precedè l' acclamazione fatta dal Popolo; e che è coſa ſtrana, che quel Principe foſſe coronato come Imperadore prima che foſſe eletto. Non conſidera, che queſte acclamazioni altro non erano, che una ſpecie di laudi, come le chiamano gli antichi Annaliſti (*d*), le quali ſi davano al Principe eletto in teſtimonio del godimento, che ſi avea dal Popolo della ſua elezione,

(*a*) *Ipſa die ſacratiſſima Natalis Domini, cum Rex ad Miſſam ante confeſſionem Beati Petri Apoſtoli ab oratione ſurgeret, Leo Papa coronam capiti ejus impoſuit, & a cuncto Romanorum Populo acclamatum eſt: Karolo Auguſto a Deo coronato, magno, & pacifico Imperatori Romanorum vita, & victoria.* Annales Bertiniani. Annales Metenſes ad annum 801.

(*b*) *Ipſa autem die ſacratiſſima Natalis Domini ad Miſſarum ſolemnia audienda Baſilicam B. Petri Apoſtoli quum fuiſſet ingreſſus, & coram Altari ubi ad orationes ſe inclinaverat adſiſteret, Leo Papa coronam capiti ejus impoſuit, cuncto Populo Romano acclamante: Carolo Auguſto a Deo coronato, magno, & pacifico Imperatori vita, & victoria.* Ademarus, ſive Adelmus, Benedict. Annal. ad annum 801.

Anno Dominicæ Incarnationis 801. *cum Rex ipſe die Natali Domini ante confeſſionem B. Petri ab oratione ſurgeret, Leo Papa coronam capiti ejus impoſuit, & a cuncto Romanorum Populo ter acclamatum eſt: Carolo Auguſto a Deo coronato, magno, & pacifico Imperatori Romanorum vita, & victoria.* Regino in Cronic. ad annum 801.

Poſt hæc adveniente die Natali Domini noſtri Jeſu Chriſti, in jam dicta Baſilica Beati Petri Apoſtoli omnes iterum congregati ſunt, & tunc venerabilis almificus Pontifex manibus ſuis propriis pretioſiſſima corona coronavit eum. Tunc univerſi fideles Romani videntes tantam defenſionem, & dilectionem, quam erga S. Romanam Eccleſiam, & ejus Vicarium habuit, unanimiter altiſona voce, Dei nutu, atque B. Petri clavigeri Regni valorum, exclamaverunt: Carolo piiſſimo Auguſto a Deo coronato, magno, pacifico Imperatori vita, & victoria. Anaſtaſ. in Leone.

(*c*) *Acclamatio autem Populi univerſi, Auguſtum, & Imperatorem appellantis, ipſiſſima erat electio per acclamationem more antiquo. Quo factum eſt, ut jam non Patricius, ſed Auguſtus, & Imperator diceretur.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 35.

(*d*) *Et poſt laudes &c.* Annal. Bertinian. *Poſt quas laudes &c.* Annal. Mentenſ. & Adelmus ad annum 801.

elezione, e come fausti auspicj del suo Principato, pregandosegli da Dio vita, e vittoria. Nè v' ha alcuno così poco informato della Storia, che non sappia, che queste medesime acclamazioni si facevano dal Clero, e dal Popolo Romano agli Augusti di Oriente allora che dopo essere stati assunti all' Impero mandavano la loro immagine in Roma, come ne fa ampla testimonianza San Gregorio magno ne' libri delle sue lettere, dicendo: *Venne a Roma l' immagine de' sopraddetti Foca, e Leonzia Augusti alli 25. di Aprile, e nella Basilica di Giulio in Laterano fu loro acclamato da tutto il Clero, e dal Senato ... a Foca Augusto, e Leonzia Augusta vita* (a). E Giovan Lucio nella Storia di Dalmazia, e di Croazia scrive, che questo costume di acclamar colle riferite laudi, e preghiere gli Imperadori nella solennità della Messa continuò lungo tempo nell' Isole del mare Jonio, che ubbidivano al Greco Imperadore, e che durava ancora a suo tempo in Trau, se non che in luogo dell' Imperadore si acclamava il nome del Romano Pontefice (b). Anzi queste medesime laudi si vedono prescritte nell' Ordine Romano pubblicato dal P. Mabillon per acclamare i Romani Pontefici dopo la loro creazione nella solennità della Messa (c): e nel Ceremoniale Romano pubblicato per ordine di Gregorio X. vien prescritto il rito, e la forma di queste acclamazioni per i Romani Pontefici dopo la loro assunzione al Pontificato, simile a quello, che narra il riferito Giovanni Lucio essere stato in uso in suo tempo nella Città di Trau (d). Or siccome è cosa certissima, che le riferite acclamazioni non erano elezioni de' Principi, o de' Papi già creati, ed eletti, ma una ricognizione, che si faceva di loro, ed una preghiera, che si porgeva a Dio per la loro vita, e per la loro salute; così s' inganna grandemente il Bossuet dove asserisce, che quelle acclamazioni fatte a Carlo dal Clero, e dal Popolo Romano dopo che egli ricevè dalle mani di Lione III. l' imperial corona, fossero l' istessissima elezione: anzi volendosi propriamente parlare, quelle acclamazioni nella guisa, che ci sono esposte generalmente

(a) *Venit Icona supradictorum Phocæ & Leontiæ Augustorum Romam* VII. *Kalendas Maii, & acclamatum est iis in Lateranis in Basilica Julii ab omni Clero, & Senatu* „ EXAUDI CHRISTE: PHOCÆ AUGUSTO, ET „ LEONTIÆ AUGUSTÆ VITA. Initio XI. libri Epistolar. S. Gregorii magni.

(b) Joannes Lucius Histor. Dalmatiæ, & Croatiæ lib. 2. cap. 6.

(c) Ordo Rom. XIII. apud P. Mabillon. in Musæo Italico lib. 2.

(d) *Ipse prior Diaconus incipit* LAUDEM *sic alta voce quasi legendo* „ EXAUDI CHRISTE „ *& judices & scriniarii procedent similiter in cantu quasi legendo* „ DOMINO „ NOSTRO PAPÆ A DEO DECRETO SUMMO „ PONTIFICI, & UNIVERSALI PAPÆ VITA. *Item idem prior dicit secundò* „ EXAUDI CHRISTE, *& Judices, & Scriniarii antiphonam ut prius, & sic facit tertiò*. Cœremoniale Roman. jussu Gregorii X. editum n. 7.

mente dagli antichi Storici, cioè replicate tre volte, e ciò nella solennità della Messa, e dette da loro laudi, altro non era, che una sagra ceremonia già precedentemente ordinata dal Pontefice San Lione, colla quale volle, che fosse onorato Carlo come Augusto, ed Imperadore; mutando solamente in quelle laudi, che già Adriano I. avea ordinate per Carlo magno nella solennità della Messa, il nome di Re, e di Patrizio in quello di Augusto, e d' Imperadore. Sappiamo, che Adriano I. trovandosi in Roma Carlo magno, mentre alla sua presenza celebrava la Messa, nella solennità di essa li fece dar queste laudi, come testifica Anastasio [a]. Sappiamo in oltre, che il medesimo Pontefice istituì queste preghiere, o queste laudi per Carlo nella Messa solenne, come ce ne accerta l' antico Ceremoniale Romano pubblicato dal P. Mabillon (b). Quali poi fossero queste laudi, o queste preghiere, che Adriano I. istituì per Carlo magno, ci vien dichiarato dalle litanie dette Caroline, e date in luce dal P. Mabillon, nelle quali leggiamo invocato dal Clero per Carlo il divin patrocinio con queste acclamazioni: *A Carlo eccellentissimo, e da Dio coronato, magno, e pacifico Re de' Franchi, e de' Longobardi, e Patricio de' Romani vita, e vittoria*; e rispondersi dal Popolo con queste parole in lingua latina già insensibilmente declinante all' Italiana: *Salvator del Mondo tu ajutalo* (c). Veggendosi poi in queste medesime litanie acclamato nella stessa maniera il Pontefice Adriano I., chiaro indizio ne porgono, che esse furono istituite in tempo di questo Papa.

X. Da quanto si è detto fin quì si rende manifesto essersi di lunga mano ingannati quegli Scrittori, i quali dalle acclamazioni fatte dal Clero, e dal Popolo Romano a Carlo magno dappoiche egli fregiato dal Pontefice Lione III. dell' imperial diadema fu fatto Augusto, ed Imperadore, presero motivo di asserire, che quel Principe dal Popolo, e dal Senato Romano ricevè l' imperial dignità: imperocche quelle acclamazioni, e quelle laudi furono a lui date in segno di riconoscimento del titolo, ch' egli avea già ricevuto dal Papa. Onde non meri-

(a) *Secunda feria* (Paschatis) *simili modo in Ecclesia Beati Petri more solito ipse conspicuus Pater, & egregius Pontifex Missarum solemnia celebrans, Deo omnipotenti, & præfato Carolo excellentissimo Regi Francorum, & Patricio Romanorum laudes reddere fecit.* Anastas. in vita Hadriani I.

(b) *Tempore Hadriani institutum est, ut flecteretur pro Carolo Rege, antea non fuit consuetudo.* Cœremon. Roman. titul. *de Missa, quam initio Quadragesimæ R. P. celebrat.* apud Mabillon. tom. 2. Musei Ital.

[c] *Karolo excellentissimo, & a Deo coronato, magno, & pacifico Regi Francorum & Longobardorum, & Patricio Romanorum vita, & victoria ... Salvator mundi tu lo juva.* apud Mabillon. vetera Analecta novæ edit. Parisien. 1723. pag. 170. & seqq.

ta di eſſer ſentito l' Autor della vita di Lione III. appreſſo il Biblioteca-rio, allorche dopo aver riferita quella triplicata acclamazione fatta a Carlo dappoiche era ſtato dal Pontefice coronato, dice, che egli *fu coſtituito Imperadore da tutti* (*a*) : ſe pure queſto inettiſſimo Scrittore, il quale, laſciando i fatti più illuſtri de' Pontefici, di cui ſcriſſe la vita, ed aggirandoſi intorno ad una infinità di minuzzaglie repetite più volte a nauſea, con barbaro ſtile fa enorme abuſo della lingua latina, come oſſervarono eruditi Scrittori [*b*], in quella parola *coſtituito* non ha voluto intendere *riconoſciuto* ; in quella guiſa, che Paolo diacono parlando dell' aſſunzion di Maurizio all' imperial dignità, e dicendo, che egli veſtito di porpora, cinto le tempie del diadema ſi portò nel Cerchio, e ricevè le laudi, e le acclamazioni del Popolo, ſoggiunge, che fu confermato nell' Imperio (*c*), non già perche dalla plebaja del Cerchio gli foſſe l' imperial dignità confermata, o aveſſe biſogno del conſenſo di quella per eſſere Auguſto, mentre ſi ſa, che queſto Principe da Tiberio II. Auguſto poco prima della ſua morte fu dichiarato Ceſare, e poi coronato Auguſto ricevendo in moglie Coſtantina figliuola di Tiberio, come con ſomma accuratezza nell' ordine de' tempi narra l' Autor della Cronaca Aleſſandrina (*d*) ; ma perche fu dal Popolo riconoſciuto, ed applaudito per li donativi, che ad eſſo fece, come era coſtume degli Auguſti, i quali dopo eſſer ſalutati Imperadori, e ricevuto da i Capitani, e da' ſoldati, che gli aveano acclamati, il giuramento perſonale, nel qual propriamente conſiſteva tutto il nerbo, e il vigor dell' elezione, diſtribuir ſoleano donativi alle Milizie, ed uſar liberalità al Popolo co i Congiarj per riſcuotere i loro applauſi. Onde non ogni ſorta di acclamazione tumultuaria era elezione de' Romani Principi, ma quella ſola, che andava congiunta col giuramento, che le Milizie preſtavano a quello, che creavano Imperadore ; ſervendo queſto giuramento per ſuffragio nella di lui elezione, come ſiamo iſtruiti da tutta la Storia Auguſta. Nulla hanno per tanto che fare le acclamazioni, e le laudi date a Carlo nella ſolennità della Meſſa,

(*a*) *Ab omnibus conſtitutus eſt Imperator Romanorum*. Anaſtaſius in vita Leonis III.

[*b*] Ciampinus examen libri Pontificalis ſect. 6.

[*c*] *Mauricius indutus purpura, redimitus diademate ad Circum proceſſit acclamantibus ſibi* (laudibus), *largitus Populo munera, primus ex Græcorum genere confirmatus eſt in Imperio*. Paulus Diaconus de Geſtis Longobard. cap. 15.

(*d*) *Hoc quarto Tiberii ejuſdem anno, æger Tiberius quinto Auguſti*, XV. *indictionis præſentis creatus eſt Cæſar Mauricius Tiberius, &* XIII. *Auguſti coronatus eſt Auguſtus, data illi in uxorem a Tiberio filia Conſtantina*. XV. *Auguſti moritur Tiberius ... impoſitoque ejus funere in navi defertur Conſtantinopolim ... deinde imperavit Mauricius annis* XX. Auctor Chron. Alexandrin. ad annum poſt Conſulat. Tiberii III. Indict. XV.

sa dopo essere stato coronato dal Pontefice San Lione, colle antiche acclamazioni, colle quali si creavano gli antichi Imperadori; essendo quelle una funzione, per così dire, sagra, ed istituita in onore dell' Imperador Cristiano già creato, ed eletto. Per la qual cosa è molto verisimile, che l' istesso San Lione volendo conferire a Carlo la dignità imperiale, ordinasse ancora, che si desse a lui quell' onore, che con tal sorta di acclamazione si solea dare agli Augusti Cristiani, concertando prima quest' affare co' principali del Clero, e del Popolo. Della qual cosa ne porge non oscuro indizio Eginardo nella vita dello stesso Carlo magno, dove narra, che quel Principe essendo stato fatto Imperadore, ed Augusto in tempo, che stava in Roma, soffrì dapprima così di malavoglia quest' onore, che egli affermò, che in quel giorno in cui fu coronato, benche fosse la principal festa dell' anno, non sarebbe mai entrato in Chiesa, se avesse potuto prevedere il consiglio del Pontefice (*a*). Dal che chiaramente si raccoglie, che la promozione di Carlo all' imperial dignità fu tutt' opera del Pontefice: che egli dispose le cose in guisa, che non perveniisse a notizia di Carlo il suo disegno: e che i Romani non ebbero altra parte in questa elezione, che quella di applaudirla, e di dimostrarsene contenti: mentre, come osserva Natal d' Alessandro, per autorità del Romano Pontefice ricevè Carlo *il nome*, *la dignità*, e l' insegne Imperiali, e per autorità del medesimo fu da' Romani salutato Imperadore (*b*): e se i Romani acclamarono all' Imperador coronato, non cercò il Pontefice i loro suffragj per appellarlo, e coronarlo Imperadore (*c*). Per la qual cosa l' elezione di Carlo all' Imperio fu universalmente attribuita da tutti gli antichi Scrittori all' autorità del Sommo Pontefice, come prova il riferito Natal d' Alessandro colle testimonianze degli Annali di Metz, o sieno di Eginardo, de i Tiliani, Loiselliani, Fuldensi, e Bertiniani, colle Cronache di Adone Viennense, di Reginone, e di Corrado Urspergense, e colle testimonianze di altri Scrittori, che possono vedersi

(*a*) *Idcircò Romam veniens .... ibi totum hyemis tempus protraxit, quo tempore, & Imperatoris, & Augusti nomen accepit; quod primò tantùm adversatus est, ut affirmaret, se eo die, quamvis præcipua festivitas esset, Ecclesiam non intraturum fuisse, si Pontificis consilium præscire potuisset.* Eginhardus in vita Caroli magni.

(*b*) *Quid igitur in illa Imperii, ut vulgò vocant, translatione, seu potius communicatione Carolus magnus accepit? Imperiale nomen ac dignitatem, & imperialia insignia. Cujus auctoritate? Leonis III. Pontificis maximi, qui ipsum coronavit, & Romanis auctor fuit, ut ipsum Imperatorem salutarent.* Natal. Alexan. tom. 6. Histor. Eccles. secul. IX. & X. Dissert. 1.

(*c*) *Carolo magno Imperatori coronato Populus Romanus acclamavit, sed Populi Romani suffragia ut Carolum Imperatorem appellaret, atque coronaret, Pontifex non rogavit.* idem ibid.

appreſſo di lui (*a*). Contano adunque favole l' Annaliſta Lambeciano, e l'altro Annaliſta di Moiſſac copiatore, e traſcrittore di lui, allorche dicono, che di comun conſenſo così del Papa, come de' Padri, che ſi trovavano nel Concilio, e di tutto il Popolo fu promoſſo Carlo all' imperial dignità: poiche primieramente è coſa certa, che in quella occaſione non fu tenuto alcun Concilio, nè di queſto Concilio ſi trova alcun Scrittore, o monumento che ſia, dove ſe ne ſerbi memoria: e poi la coſa andò così ſegreta, che giunſe inaſpettata a Carlo, come narrano Eginardo, e Corrado Urſpergenſe (*b*); la qual ſegretezza ſarebbe ſtata impoſſibile, ſe la biſogna con tanto ſtrepito foſſe ſtata in un Concilio, e nell' adunanza del Popolo pubblicamente decretata. E molto più favoleggia Anſcario quando dice, che Carlo *per elezione del Popolo Romano* in un gran Concilio di Veſcovi, e di altri ſervi di Dio fu creato Imperadore, ſenza neppur nominare il Papa. E pure ſulla fede di queſti due favoleggianti Scrittori, abbandonando la teſtimonianza univerſale di tutti gli altri, e l' ordine dello ſteſſo fatto, che perſuade il contrario, fonda l' Autore della difeſa quella ſua maſſima, che dal Popolo Romano ricevè Carlo la dignità imperiale, e che il Pontefice come capo del Popolo concorſe in queſta elezione con eſſo, ed eſeguì la di lui deliberazione.

XI. Ma la comun perſuaſione di tutto il Mondo, che che ſi dicano i Proteſtanti, e con eſſi alcuni pochi della Romana comunione, ſi è, che Lione III. ornando Carlo magno dell' imperial corona lo coſtituiſſe Auguſto, ed Imperadore, e che in queſta coronazione prima delle acclamazioni del Romano Popolo gli conferiſſe il titolo, e il diritto degli Auguſti; la qual coſa dimoſtra ancora la ſerie degli atti ſeguenti nella creazione degli Imperadori: eſſendo coſa certiſſima nella Storia, che tra i Principi Franchi non ebbero l' imperial dignità ſe non quelli, che furono da' Romani Pontefici coronati, e benedetti, come atteſta l' Imperador Lodovico II. nella lettera ſcritta a Baſilio Imperador d' Oriente (*c*). Così dopo Carlo magno Lodovico Pio fu coronato da Stefano IV., Lotario figliuolo di Lodovico da Paſquale I. nell' DCCCXXIII., Lodo-

(*a*) Natal. Alexan. loc. cit.

(*b*) *Cum enim pro calumnia Leoni Papæ ingeſta Romam veniret; & Natale Domini ibi celebraret, in ipſa die ſacratiſſima ad Miſſarum ſolemnia veniens, dum ante Confeſſionem B. Petri Apoſtoli ab oratione ſurgeret*, NIHIL MINUS SPERANTI LEO PAPA CORONAM IMPOSUIT, ET IMPERATOREM PRONUNCIAVIT, ET A CUNCTO POPULO ROMANO ACCLAMATUM EST &c. Conradus Abbas Urſpergenſ. in Chronic. ad annum 800.

[c] *Francorum Principes primò Reges, deinde verò Imperatores dicti ſunt ii dumtaxat, qui a Romano Pontifice ad hoc oleo ſancto perfuſi ſunt*. Ludovicus II. Epiſt. ad Baſil. Imperatorem. apud Ducheſn. tom. 3. Hiſt. Franc.

Lodovico II. figliuol di Lotario da Lione IV. nell'DCCCL., Carlo Calvo da Giovanni VIII. nell'DCCCLXVI., ficcome Carlo graſſo dal medeſimo Giovanni VIII. nell' DCCCLXXX., e finalmente Arnolfo ultimo della ſtirpe de' Carolinghi dal Pontefice Formoſo nell' anno DCCCXCVI. fu coronato Auguſto, e Imperadore. Similmente trasferito l' Imperio Occidentale da i Franchi ne' Saſſoni, e ne i Germani, per più di un ſecolo neſſuno de i Re di Germania osò aſſumere il titolo di Auguſto, il diritto, e l' inſegne dell' imperial dignità, che non riceveſſe queſto nome, e queſto titolo dal Romano Pontefice per mezzo dell' imperial corona con cui da quello ſi coronava, come abbiamo noi ſopra dimoſtrato trattando di Arrigo IV. (*a*). Ma queſta coſa meglio ſi anderà dimoſtrando ne' ſeguenti paragrafi.

§. V.

Della dignità Imperiale conferita da' Romani Pontefici ſucceſſori di Lione III. agli altri Principi Carolinghi ſucceſſori di Carlo magno.

SOMMARIO.

I. *I Principi Carolinghi ſucceduti a Carlo magno nell' Imperio non per diritto ereditario, nè per elezione de' Romani, ma per conceſſione fatta loro dal Pontefice dell' imperial corona. Lodovico Pio fatto da Carlo conſorte del ſuo Imperio col conſenſo, e coll' autorità della Sedia Apoſtolica, e coronato Imperadore da Stefano IV.*

II. *Lotario figliuolo di Lodovico Pio ſpedito dal Padre al Pontefice, acciocchè da queſto ricevendo l' imperial corona foſſe conſorte con lui del nome, e della dignità dell' Imperio.*

III. *Lodovico II. figliuol di Lotario deſtinato dal Padre all' Imperio, fu da eſſo mandato a Roma, acciocchè dal Papa, e il titolo, e l' onore dell' imperial dignità riceveſſe. Diverſe epoche dell' Imperio di queſto Principe. Principi Franchi riconoſcono l' Imperio dall' autorità della Sedia Apoſtolica.*

IV. *Carlo Calvo eletto Imperadore non dal conſenſo del Senato, e Popolo Romano, ma dal ſolo Giovanni VIII. Romano Pontefice.*

V. *Allocuzione di Giovanni VIII. al Concilio Romano intorno alla promozione*

(*a*) Vide ſupra lib. 2. §. 7. num. 10.

mozione di Carlo Calvo all' Imperio ſiniſtramente inteſa dal Boſſuet, ſi ſpiega. I Concilj di Pavia, e di Pontignì atteſtano, Carlo Calvo eſſere ſtato eſaltato all' Imperio dall' autorità della Santa Sede.

VI. *Elezione di Carlo Graſſo all' Imperio fatta dal Romano Pontefice ſenza intervenimento del Senato, e del Popolo Romano; e ſi ſpiegano gli atti di queſto Principe, e per quali vie perveniſſe all' Imperio.*

VII. *Arnolfo Re di Germania invitato da Stefano V. Romano Pontefice a Roma per ricever la dignità imperiale, e liberar l' Italia da i tiranni, che l' infeſtavano, differendo la ſua venuta, fu dal medeſimo Pontefice conferita la dignità imperiale a Vidone.*

VIII. *Formoſo Papa dopo aver conceduta a Lamberto figliuolo di Vidone l' imperial corona, veſſato da coſtui, e dal Padre chiama a Roma Arnolfo, e dopo aver ricevuto da lui il giuramento di fedeltà lo coſtituiſce Imperadore, e poi lo fa riconoſcere da' Romani, e li fa preſtar da eſſi giuramento non di vaſſallaggio, ma di confederazione.*

I. DIſtinguendo l' Autore della difeſa due ragioni onde i Principi Carolinghi ottennero l' Imperio dopo Carlo magno, vuole, che altri l' aveſſero per diritto di ſucceſſione, e per ragione ereditaria, altri lo conſeguiſſero per elezione nommeno del Papa come principal Cittadino, che del Popolo Romano, e della Città di Roma. Dice adunque, che Lodovico Pio figliuolo di Carlomagno, dal Padre ſteſſo fu creato Imperadore allorche, come narra Tegano, togliendoſi l'aurea corona di capo, e poſandola ſopra l' Altare comandò a Lodovico, che l' imponeſſe ſopra il ſuo capo per dimoſtrare, riflette egli, che la riceveva ſolamente da Dio: che Lotario figliuolo di Lodovico Pio fu dal Padre fatto conſorte dell' Imperio, e poi dichiarato Auguſto: che colla medeſima ragione Lodovico II. figliuol di Lotario fu dal Padre fatto Imperadore: che finalmente morendo Lodovico ſenza figliuoli, e contendendo fra loro del Regno d' Italia, e dell' Imperio gli Zij paterni di Lodovico, cioè Lodovico Re di Germania, e Carlo Calvo Re di Francia figliuoli di Lodovico Pio; ed eſſendo oſcuri tra i fratelli, e i figliuoli del fratello i diritti della primogenitura, e non ancora ſtabiliti dall'uſo, fu Carlo Calvo minor fratello eletto prima Imperadore dal Senato Romano, e poi Re d' Italia da i primi del Regno. Così egli crede con due parole di avere eſcluſa l' autorità del Papa ſopra la dignità imperiale ne' Principi ſucceſſori di Carlo magno (*a*). Ma non è così come ei francamente ſcrive. Vero è, che Carlo magno nell' anno DCCCXIII. in

(*a*) Boſſuet tom. I. par. 2. num. 6. cap. 29.

in una generale Adunanza de' Vescovi, e degli Ottimati del Regno fece consorte dell' Imperio Lodovico Pio suo figliuolo, come oltre Tegano Scrittore di que' tempi riferiscono l' Annalista Lambeciano, e il Cronografo di Moissac (*a*). Ma bisogna ancora considerare, che avendo già Carlo magno fino dall' DCCCVI. diviso per testamento il suo Imperio tra' suoi figliuoli Carlo, Lodovico, e Pipino, e disposto l' ordine della successione tra i fratelli in caso della premorienza di alcuno, o di alcuni di essi, come apparisce dalla carta riferita dal Cardinal Baronio (*b*); mandò questa medesima disposizione a Lione III. acciocche fosse da lui con autorità apostolica confermata, e sottoscritta; e che il Papa avendola letta la confermò, e la sottoscrisse, come narra Eginardo testimonio oculare (*c*). Nè della legittimità di questa divisione, e disposizione di Carlo magno riferita dal Baronio, e confermata dal Pontefice Lione III. lice dubitare dappoiche Stefano Baluzio, Giovanni Mabillon, ed Antonio Pagi, ed altri chiarissimi Scrittori sulla fede di antichi monumenti l' hanno vendicata contro Piteo, che osò porla in dubbio (*d*). Quindi essendo morto Pipino minor figliuolo di Carlo magno nell' DCCCX., e Carlo maggior figliuolo nell' DCCCXI., e rimanendo solamente Lodovico, quando nell' DCCCXIII. nell'Adunanza di Aquisgrana Carlo magno lo dichiarò compagno del suo Regno, e del suo Imperio, altro non fece, che porre in effetto quella disposizione, che gli era stata confermata dal Romano Pontefice. Ma contuttociò poiche non avea Lodovico ricevuta dalle mani del Papa l' imperial corona, essendo nell' DCCCXVI. succeduto nel Trono Apostolico a Lione III. Stefano IV., ed essendosi questo portato in Francia pochi mesi dopo la sua consagrazione, nella Città di Rems coronò Lodovico in IMPERADORE, e dichiarò AUGUSTA la Regina Irmirgarda di lui consorte, come riferisce l' istesso Tegano (*e*).

II. Vero è similmente narrarsi da Eginardo, dall' Annalista di Moissac,

(*a*) Theganus de gestis Ludov. Pii. Annalista Cæsareus a Lambecio editus, & Annales Moissiacens. ad annum 813.

(*b*) Baronius ad annum 806. n. 23. & seq.

[*c*] *De hac partitione, & testamentum factum, & jure jurando ab Optimatibus confirmatum, & Constitutiones causa conservandæ pacis factæ, atque hæc omnia litteris mandata sunt, & Leoni Papæ, ut his sua manu subscriberet, per Eginhardum missa. Quibus Pontifex lectis, & assensum præbuit, & propria manu subscripsit.* Eginhardus in Annal. ad annum 806.

(*d*) Baluzius tom. 2. Capit. Reg. Franc. pag. 1068. Mabillon. tom. 4. Analect. pag. 34. Pagius in Crit. ad annum 806. num. 6. Cointius, & alii.

(*e*) *Et in proxima dominica antè Missarum solemnia coram Clero, & omni Populo consecravit, & eum unxit ad* IMPERATOREM, *& coronam auream miræ pulchritudinis, & pretiosissimis gemmis ornatam, quam secum asportaverat, posuit super caput ejus, & Irmirgardam Reginam appellavit Augustam, & posuit coronam auream super caput ejus.* Theganus de gest. Ludov. Pii.

fac, e da altri, che nell' anno DCCCXVII. Lodovico Pio Imperadore nel Sinodo di Aquisgrana fece compagno dell' Imperio Lotario suo figliuolo (*a*). Ma questa dichiarazione di Lodovico Pio fu piuttosto una designazione, o destinazione di Lotario all' Imperio, che una effettiva assunzione all' imperial dignità: poiche è cosa certa, che Lotario non ebbe, nè il nome, nè l'onore d' Imperadore, e di Augusto, se non dappoiche nell' anno DCCCXXIII. ricevè il giorno santo di Pasqua, corrente allora li 5. di Aprile, da Pasquale I. Romano Pontefice coll' imperial corona il nome di Augusto, e d' Imperadore, come scrive l'istesso Eginardo [*b*]. Ed Agobardo attesta, che l'istesso Lodovico mandò a Roma Lotario acciocche dal Pontefice fosse confermato, ed approvato ciò, che esso avea decretato dell'Imperio di lui (*c*). E l'istessa cosa più chiaramente narra Pascasio nella vita di Wala Abbate di Corbara, dove riferendo le parole di Lotario dette a Lodovico intorno al suo viaggio a Roma, ed al Pontefice Pasquale, ei fa sapere per confessione di questo Principe, che egli era stato mandato dal Padre alla santa Sede acciocche ella confermasse tuttociò, che Lodovico avea decretato per farlo compagno, e consorte nommeno della consagrazione, che della potestà, e del nome: e che avendo ricevuto dinanzi all' Altare del Principe degli Apostoli per consenso, e volontà del Padre dal Sommo Pontefice coll' imperial diadema L' ONORE, E IL NOME DELL' IMPERIALE UFFICIO, *nessuno era più obbligato di lui a difender col Padre la Santa Chiesa* (*d*). A tutto questo s' aggiunge, che prima di questo tempo non si trovano atti pubblici segnati coll' Imperio di Lotario, ma questi, come osserva l' Autor della Critica Baroniana, col nome di Lotario insieme con quello di Lodovico Augusti cominciarono a segnarsi dappoiche Lotario ricevè da Pasquale il nome, e la dignità

(*a*) Eginhardus in Annal. Annales Moissiacens. Astronomus in vita Ludov. Pii.

(*b*) *Anno* DCCCXXIII. *Lotharius cum secundùm Patris sui jussionem in Italia justitias faceret, rogante Paschale Papa Romam venit, & honorificè ab illo susceptus in Sancto Paschali die apud S. Petrum, & Regni coronam, &* IMPERATORIS AUGUSTI NOMEN ACCEPIT. Eginhardus ad annum 823.

(*c*) *Consortem nominis vestri factum Romam misistis, a Summo Pontifice gesta vestra probanda, & firmanda.* Agobardus Epist. ad Ludovicum Pium.

(*d*) *Ad eandem sedem clementer me vestra imperialis eximietas misit ad confirmandum in me quidquid pia dignatio vestra decreverat, ut essem socius, & consors non minus sanctificatione, quam potestate, & nomine. Undè quia coram Sancto Altare, & coram sancto corpore B. Petri Principis Apostolorum a Summo Pontifice, vestro & consensu, & voluntate, benedictionem,* HONOREM, ET NOMEN SUSCEPI IMPERIALIS OFFICII, *insuper diademata capitis, & gladium ad defensionem ipsius Ecclesiæ, & Imperii vestri nemo est vobiscum, qui eam magis, quàm ego, defendere velit, aut debeat.* Epitaphium Arsenii, seu vita Vvalæ Abbat. Corbejensis publicata in seculo IV. Benedict. pag. 513.

gnità d' Imperadore, cioè dalli cinque di Aprile dell' DCCCXXIII. (*a*); la qual cosa fa argomento, che Lodovico Pio destinò bensì Lotario all' Imperio, ma non lo creò Imperadore, e che Lotario non ebbe nè il nome, nè l' onore d' Augusto, se non dappoiche gli fu dal Romano Pontefice conferito.

III. In quanto a Lodovico II. figliuolo di Lotario è certo dagli Annali Bertiniani, che egli nell'DCCCL. fu spedito dal Padre a Roma acciocche fosse dal Romano Pontefice coronato, e riceveſſe l' imperial dignità (*b*); e da questo tempo, cioè dalli due di Dicembre dell' DCCCL., quando dal Pontefice fu coronato Imperadore, cominciò l' epoca del suo Imperio, come da molte segnature de' diplomi di questo Principe dimostra il Pagi nella Critica Baroniana (*c*). E comecche da altri atti segnati coll' Imperio di Lodovico II. si raccolga, che egli aveſſe un altra epoca, per cui cominciaſſero a numerarsi gli anni del suo Imperio dall' DCCCXLIX. prima che da Lione VI. coronato fosse, e che da ciò gli eruditi prendano argomento di asserire, che dall' Imperador Lotario fu un anno prima della sua coronazione fatto consorte dell' Imperio; contuttociò non dee crederſi, che egli fosse da Lotario creato Imperadore, ma solamente destinato all' Imperio da confermarglisi dal Pontefice. Onde, come osserva il detto Pagi, coloro, che cominciarono l'epoca di questo Principe dall' DCCCXLIX. riguardarono il tempo, in cui egli fu disegnato all' Imperio; e gli altri in maggior numero, che le dierono principio dall' DCCCL. considerarono il tempo, in cui dal Pontefice fu unto, e coronato Imperadore: e da questo tempo, e non prima, avendo ricevuta la dignità imperiale, assunse ancora il Consolato perpetuo, solito ad assumersi in un coll' Imperio dagli Augusti ne' bassi tempi in luogo della Tribunicia potestà, in quella guisa, che assunto l' aveano, e Carlo magno, e Lodovico Pio, e Lotario nel tempo stesso, che riceverono il nome di Augusti; ciò, che da eruditi Scrittori vien dimostrato da i diplomi di Lodovico II., i quali portano la nota del Consolato cominciante dall' DCCCL. (*d*). Ma che i Principi Franchi da Carlo fino a Lodovico II. riconoscessero dalla Sedia Apostolica la dignità dell'Imperio ne rende amplissima testimonianza la lettera apologetica scritta dallo stesso Lodovico Imperadore a Basilio Imperador d' O-

(*a*) *A die quinta mensis Aprilis, in quam Pascha hoc anno* (DCCCXXIII.) *incidit, in multis Lotharii diplomatibus Imperii ejus initium desumitur.* Pagius in Critic. ad annum Christi 823. n. 1.

(*b*) *Lotharius filium suum Ludovicum Romam mittit, qui a Leone Papa honorificè susceptus, & in Imperatore unctus est.* Annal. Bertiniani ad annum 850.

(*c*) Pagius ad annum Christi 850. n. 6.

(*d*) Vide Pagium differt. hypatica par. 3. cap. 4. n. 16.

riente, il quale soffrendo di mal animo, che i Principi Franchi si chiamassero Augusti, o Imperadori, spedì suoi Legati a Lodovico lamentandosi, che egli usurpasse il titolo imperiale, e pregandolo ad astenersi dall'usarlo, pretendendo, che a lui solo convenisse. Rispondendo adunque Lodovico alle querele di Basilio, per Autprando spedito suo Legato in Costantinopoli gli mandò una lettera apologetica, nella quale spiegando la ragione, per cui tanto egli, quanto i suoi maggiori da Carlo magno in giù si chiamarono legittimamente Imperadori, non dice già, che da' Romani fosse l' imperial dignità a Carlo magno conceduta, e che per diritto di successione fosse ne' posteri di Carlo fino a lui deferita, ma attribuisce la giusta origine, e la continuazione di quest' onore ne' Principi Franchi alla Sedia Apostolica: e parlando di se stesso dice, che egli era riconosciuto, e confessato Imperadore da i regj suoi Zij, non perche egli fosse stato eletto dal Padre, o gli appartenesse questa dignità per diritto di successione, ma perche era stato innalzato all' imperial dignità dal Romano Pontefice (*a*). Rispondendo poi a quello, che Basilio gli opponeva, cioè, esser nuova in lui l' appellazione d' Imperadore, dice non esser nuovo nella sua stirpe questo titolo, ma averlo già ottenuto il suo Avolo Carlo magno non per usurpazione, ma per autorità del Sommo Pontefice, e per giudicio della Chiesa (*b*). Ma è cosa di maraviglia, che l' Autor della difesa da alcune parole male intese di questa lettera voglia persuaderne, che Lodovico Imperadore vendicasse il nome, e la dignità imperiale di Carlo magno, perche ei l' avea ricevuta da' Romani, quando sì chiaramente quel Principe riconosce in se, e nella sua stirpe l' onor dell' Imperio da' Romani Pontefici. Noi altrove abbiam discoperto quest' equivoco, e abbiam detto, che dove Lodovico II. dice, che avea preso il nome, e la dignità imperiale da' Romani, non vuol già dire, che per elezion de' Romani, o egli, o Carlo riceveser l' Imperio; ma che egli dal rito de' Romani, appresso i quali dapprima surse la dignità dell' Imperio, avea preso il nome d' Imperadore; la qual cosa ora

(*a*) *Et ipsi patrui nostri gloriosi Reges absque invidia Imperatorem nos vocitant, & Imperatorem esse proculdubiò fatentur, non profectò ad ætatem, qua nobis majores sunt, attendentes, sed ad unctionem, & sacrationem, qua per Summi Pontificis manus impositionem divinitùs sumus ad hoc culmen provecti, & ad Romani Principatus Imperium, quo superno nutu potimur, aspicientes* · Epist. Ludovici II. ad Basilium Imperatorem apud Baronium ad annum 871. n. 58.

(*b*) *Illud autem mirari meritò possumus, quòd sublimitas tua ad novam, & recentiorem appellationem aspirare nos autumat: cum quantum ad lineam generis pertinet, non sit novum, vel recens, quod jam ab Avo nostro non usurpante, ut perhibes, sed Dei nutu, & Ecclesiæ judicio, summique Pontificis, per impositionem & unctionem manus obtinuit &c.* ibid. n. 60.

ora dimoſtreremo con evidenza portando tutto intero il conteſto di queſte parole, dal quale ſi rende chiaro, che maravigliandoſi Baſilio, che Lodovico non ſi diceſſe Imperador de' Franchi, ma de' Romani, riſponde egli, che chiamandoſi Imperadore, non potea nominarſi in altra guiſa, che Imperador de' Romani: imperocche queſto nome ebbe origine da' Romani, il cui Popolo, e la cui Città egli reggeva, ed avea intrapreſo a difender la Chieſa Romana Madre di tutte le Chieſe, da cui la ſua ſtirpe avea ricevuta prima l'origine del Regno, e poi dell'Imperio. *In oltre*, dice, *la diletta fraternità voſtra mi ſignifica di maravigliarſi, che noi ci chiamiamo Imperadore non de' Franchi, ma de' Romani. Ma conviene, che voi ſappiate, che ſe noi non foſſimo Imperador de' Romani, non ſaremmo neppur de' Franchi: imperocche da' Romani abbiamo preſo queſto nome, appò i quali riſplendè dapprima l'altezza di tanta ſublimità, ed appellazione* (a). Ma l'intelligenza di quelle parole ſi rende anche più manifeſta da quello, che queſto Principe ſoggiunge per vendicar come legittimo il nome, e l'onore dell'Imperio conferito a Carlo magno dicendo, che avendolo egli ricevuto per mezzo dell'unzione de' ſommi Pontefici, tanto maggiormente l'avea legittimamente conſeguito, quanto che altri ſenza alcun ſagro miniſtero, e ſenza alcuna operazione de' Pontefici, dal Senato, e dal Popolo Romano, e alcuna volta ancora ſenza di queſti erano ſtati ſollevati all'Imperio, e in eſſo ſtabiliti (b). Or ſe egli aveſſe voluto dire, che la ſua proſapia avea ricevuto l'Imperio dal Senato, e dal Popolo Romano, eſſendone il Pontefice come principal Cittadino ſolamente perſuaſore, e approvatore, non averebbe avuto in che diſtinguer l'Imperio di Carlo magno da quello di altri Imperadori, che per elezion del Senato, e del Popolo, o per acclamazion delle Legioni l'ottennero. Giuſtificando adunque, e vendicando queſto Prin-

(a) *Præterea mirari ſe dilecta fraternitas tua ſignificat, quòd non Francorum, ſed Romanorum Imperator appellemur; ſed ſcire te convenit, quia niſi Romanorum Imperator eſſemus, utique nec Francorum. A Romanis enim hoc nomen & dignitatem aſſumpſimus, apud quos profectò primò tantæ culmen ſublimitatis, & appellationis effulſit, quorumque gentem & urbem divinitus gubernandam, & matrem omnium Eccleſiarum Dei defendendam, & ſublimandam ſuſcepimus, ex qua & regnandi prius, & poſtmodum imperandi auctoritatem proſapia noſtra ſeminarium ſumpſit.* apud Baron. loc. cit. n. 63.

[b] *In qua (proſapia) etiam Carolus magnus abavus noſter unctione ejuſmodi per ſummum Pontificem delibutus, primus ex gente, & genealogia noſtra, pietate in eo abundante, & Imperator dictus, & Chriſtus Domini factus eſt: præſertim cum tales ſæpè ad Imperium ſunt adſciti, qui nulla divina operatione per Pontificum miniſterium, propoſiti ſolum a Senatu, & Populo nihil horum curantibus, imperatoria dignitate potiti ſunt; nonnulli verò nec ſic, ſed tantùm a militibus ſunt acclamati, & in Imperio ſtabiliti &c.* ibid. loc. cit.

cipe l'Imperio di Carlo magno, e de' ſuoi ſucceſſori ſino a ſe colla ſola autorità del Sommo Pontefice, per le cui mani, e l'imperial corona, e la ſagra unzione ricevuta aveano, ſenza far menzione nè dell' elezione del Senato Romano, nè delle acclamazioni de' Popoli, nè del diritto di ſucceſſione, rende vano tuttociò, che in queſto propoſito dice l'Autor della difeſa.

IV. Ma non meno inſuſſiſtente è quello, che egli aſſeriſce intorno alla promozione di Carlo Calvo Zio di Lodovico II. all' Imperio, ſcrivendo, che quel Principe eletto fu dal Senato, e dal Popolo Romano, concorrendo il Papa in queſta elezione come capo della Città. In prova della qual coſa induce la teſtimonianza dell' Annaliſta Fuldenſe, il quale narrando la conteſa tra' due fratelli Lodovico Re di Germania, e Carlo Calvo Re di Aquitania figliuoli di Lodovico Pio, e Zij di Lodovico II. Imperadore per ottener l'Imperio dopo il morto nipote, dice, che Carlo venuto ſollecitamente a Roma corruppe in guiſa tutto il Senato, e il Popolo Romano, che Giovanni VIII. Papa quaſi coſtretto a ſoddisfare al ſuo deſiderio, imponendoli la corona ſul capo lo dichiarò Auguſto, ed Imperadore (*a*); e da queſto racconto inferiſce renderſi manifeſto quali doveano eſſer gli Elettori di Carlo all' Impero dalla cura, che ei ſi preſe di corrompere il Senato Romano (*b*). Ma confeſſando egli, che l' Annaliſta Fuldenſe favoriva il partito di Lodovico Re di Germania, ed era perciò contrario a Carlo, e lo pungeva con invettive, non dovea così facilmente fondar le ſue aſſertive ſulla fede d' un Autor ſoſpettiſſimo. E certamente, che il Calvo veniſſe a Roma con tanta fretta per corrompere in ſuo prò il Senato Romano, neſſun altro Scrittor l' ha mai riferito; anzi da molti vien riferito il contrario, cioè, che il Calvo venne a Roma, ſollecitato, e invitato a venirvi da Giovanni VIII. Romano Pontefice, e che dal medeſimo Papa benedetto, e coronato, fu dichiarato Auguſto, e Imperadore, come narrano gli Annali Bertiniani (*c*), i quali niuna menzione fanno, nè del Senato, nè del Popolo Romano. Anzi l' iſteſſo Pontefice Giovanni

(*a*) *Is enim* (Carolus) *quanta potuit velocitate Romam profectus eſt, omnemque Senatum Populi Romani jugurtino more corrupit, ſibique ſociavit, ita ut etiam Joannes Papa votis ejus annuens, corona capiti ejus impoſita, eum Imperatorem, & Auguſtum appellari præcepiſſet.* Annales Fuldenſes ad annum 876.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 39.

(*c*) *Carolus autem quibuſdam de primoribus ex Italia ad ſe non venientibus, pluribus autem receptis, Romam* INVITANTE PAPA JOANNE *perrexit, & XVI. Kal. Januarii ab eo cum gloria magna in Eccleſia Sancti Petri ſuſceptus eſt. Anno Domini* DCCCLXXVI. *in die Nativitatis Domini B. Petro multa, & pretioſa munera offerens, in Imperatorem unctus, & coronatus, atque Romanorum Imperator appellatus eſt.* Annal. Bertiniani.

vanni VIII. nella lettera ſcritta a Carlo Calvo già Imperadore ſotto li 15. di Novembre dell' DCCCLXXVI., nella quale, pregando quel Principe a porger ſoccorſo contro i Saraceni a Roma, ed alla Romana Chieſa, gli rammenta, che queſta, poſpoſto a lui Lodovico Re di Germania ſuo fratello, l' avea come un altro David eletto, e preeletto, ed innalzato allo ſcettro imperiale (*a*), non fa menzione degli ſtudj, o de' ſuffragj del Popolo, e del Senato per crear quel Principe Imperadore, ma ſolamente ne attribuiſce l' elezione alla Romana Chieſa. Ma tornava conto al Boſſuet l' ammettere a chiuſi occhj la falſa teſtimonianza dell' Annaliſta Fuldenſe intorno alla corruzione, che colui narra fatta dal Calvo del Romano Senato, per aver poi motivo d' inſinuarne, che quel Principe fu eletto all' Imperio con que' ſuffragj, che egli avea guadagnati dal Senato, ed aſſerire in conſeguenza, che non meno dal Senato, che dal Papa ſi conferiva l' imperial dignità.

V. Ma dall' allocuzione fatta da Giovanni VIII. nel Sinodo Romano tenuto l' anno DCCCLXXVII. pretende avere un altra prova più efficace dell' elezione di Carlo Calvo all' Impero fatta non meno dal Papa, che dal Senato, e dal Popolo Romano: mentre il Pontefice parlando della detta elezione dice, che egli avea eletto, ed innalzato all' imperiale ſcettro quel Principe, e l' avea decorato del nome di Auguſto in un cogli ſtudj, e col voto de' Veſcovi, d' altri Miniſtri della Santa Romana Chieſa, dell' ampliſſimo Senato, e del Popolo Romano, e di tutta la gente togata (*b*). Ma quando il Pontefice prima di promuovere all' imperial dignità Carlo Calvo aveſſe eſplorata la volontà, ſentito il parere del Clero, de' Veſcovi, del Popolo, e del Senato Romano, e foſſe concorſo il ſentimento, e il conſenſo di tutti nell' eſaltazione di quel Principe, ſi averebbe a dir per queſto, che il diritto dell' elezione riſiedeſſe egualmente appreſſo tutti quelli, che appreſſo il Pontefice? Non è egli vero, che i Principi nelle più importanti deliberazioni della Repubblica ſpettanti alla lor ſuprema poteſtà ſogliono aſcoltare

(*a*) *Totis præcordiis .. deprecamur .. porrigere manum, & præſtare opem .. huic Eccleſiæ Matri veſtræ, a qua non ſolum regnandi, ſed in Dominum unum & verum credendi exordium percepiſtis, quæque in ultimo, ſpreto bono & magno fratre, vos more Dei gratuita voluntate tanquam alterum Regem David elegit, & præelegit, atque ad imperialia ſceptra provexit.* Joannes VIII. epiſt. 21. ad Carol. Imperat. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 16.

(*b*) *Elegimus hunc meritò, & approbavimus unà cum adniſu, & voto omnium fratrum, & Coepiſcoporum noſtrorum, atque aliorum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Miniſtrorum, amplique Senatus, totiuſque Populi Romani, gentiſque togatæ, & ſecundùm priſcam conſuetudinem ſolemniter ad Imperii Romani ſceptra provexímus, & Auguſtali nomine decoravimus &c.* Concil. Rom. ſub Joanne VIII. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 297.

aſcoltare il parer de' loro conſiglieri, e de' loro miniſtri, e ſogliono farle col conſenſo di tutti; e che i Papi ſteſſi negli affari più gravi della Chieſa pertinenti alla loro ſpiritual poteſtà ſogliono aſcoltare il voto de' Cardinali, e de' Veſcovi, e farli col voto, e col conſenſo di quelli? Si ha adunque a dir perciò, che il vigore delle pubbliche deliberazioni del Principe dipenda dal voto, e dal conſenſo de' loro miniſtri; e che l'autorità delle riſoluzioni Eccleſiaſtiche nel Papa riceva autorità dal voto de' Cardinali, o di altri miniſtri Eccleſiaſtici? Nè il voto di cui parla Giovanni VIII. nella detta allocuzione ſi debbe intender per ſuffragio conferente diritto all' eletto; mentre allora queſta voce non ſi abuſava come ora per ſuffragio, ma per deſiderio, per conſentimento, o per eſpreſſione di volontà. Or ſe egli s' immagina, che il conſenſo de' ſudditi concorrenti nella volontà del Principe, o degli inferiori nella volontà de' ſuperiori, ſi prenda per diritto di poteſtà, e di elezione, converrà dire, che Lodovico Pio non già per autorità di Carlo magno, ma per diritto comune di tutti i Veſcovi, e degli Ottimati di Francia, e di Germania foſſe eletto Re, e deſtinato all' Imperio, o eletto Imperadore: mentre Carlo prima di venire a queſta deliberazione volle ſentire il conſiglio, ed avere il conſenſo di tutti gli Ottimati del ſuo Imperio, come narra l' Annaliſta di Moiſſac (*a*). Così ancora converrà dire, che Lotario non per ſola autorità di Lodovico, ma per elezione di tutti i Veſcovi, e di tutti gli Ottimati di Francia, e di Alemagna nell'Adunanza di Aquiſgrana foſſe dichiarato conſorte del Regno, o dell' Imperio del Padre: mentre Lodovico prima di far queſta deliberazione volle aſcoltar la volontà di tutti, ed attenderne il conſentimento, come il riferito Annaliſta racconta (*b*). E in queſta guiſa non per diritto di ſucceſſione, ma per elezione de' Popoli, così Lodovico Pio, come Lotario averanno conſeguito il Regno, e l' Imperio; ciò, che ripugna a' principj di queſto Scrittore. Ma quello, che egli crede dell' elezione di Carlo all' Imperio fatta egualmente dal Senato, e dal Popolo Romano, che dal Pontefice, non fu già creduto in que' tempi; che anzi fu univerſalmente riputa-

(*a*) *Poſt hæc habuit conſilium cum prafatis Epiſcopis, & Abbatibus, & Comitibus, & majoribus natu Francorum, ut conſtituerent filium ſuum Ludovicum Regem, & Imperatorem, qui omnes pariter conſenſerunt &c.* Annal. Moiſſiacen. ad annum 813.

(*b*) *Ludovicus Imperator apud Aquis Palatium celebravit Paſcha, & in ipſa æſtate juſſit eſſe ibi Conventum Populi de omni Regno, & Imperio ſuo apud Aquis ſedem regiam, ideſt Epiſcopos, Abbates, ſive Comites, & majores natu Francorum, & manifeſtavit eis myſterium conſilii ſui, quod cogitaverat, ut conſtitueret unum de filiis ſuis Imperatorem ... Tunc omni Populo placuit, ut ipſe, ſe vivente, conſtitueret unum ex filiis ſuis imperare &c.* Annales Moiſſiacenſ. ad annum 817.

riputato, che questo Principe riconoscesse la dignità dell' Imperio dalla sola elezione, ed autorità di Giovanni VIII. nel Concilio di Pavia tenuto l' anno seguente alla coronazione del Calvo, cioè l' anno DCCCLXXVII., nel quale fu confermato da' Vescovi, e dagli Ottimati cisalpini il Regno d' Italia a quel Principe. Ecco come parlano i raunati della di lui elezione all' Imperio alla sua propria presenza: *Poichè già la divina pietà coll' intervenimento de' Beati Principi degli Apostoli Pietro, e Paolo, per mezzo del loro Vicario, cioè il donno Giovanni sommo Pontefice, e Papa universale* [lascia il Bossuet queste parole *Papa universale*], *e spiritual vostro Padre, in profitto della Chiesa, e di ognun di noi v' invitò, ed all' imperial sublimità per giudizio dello Spirito Santo v' innalzò, noi concordemente vi eleggiamo protettore, signore, e difensore di tutti noi* (*a*). Qui non si fa menzione, nè del Clero, nè del Senato, e Popolo Romano, ma solamente del Papa. Nell' istessa forma parlando i Padri, e gli Ottimati transalpini del Concilio di Pontigny celebrato lo stesso anno alla presenza di Carlo Calvo, e de' Legati Apostolici, dicono: *Siccome il donno Apostolico elesse dapprima in Roma, e per la sagra unzione costituì il donno nostro glorioso Imperadore Carlo Augusto, e tutti i Vescovi, gli Abbati, e i Conti, e gli altri tutti del Regno d' Italia di concorde devozione lo elessero per loro protettore, e difensore; così noi, che della Francia, della Borgogna &c. lo eleggiamo, e lo confermiamo* (*b*). Dal che si rende chiaro, che que' voti del Clero, del Senato, e del Popolo Romano, de' quali parlò l' istesso Pontefice Giovanni nell'allocuzione al Concilio Romano, altro non importano, che l' espressione della volontà di tutti quelli nel consentire alla deliberazione del Pontefice; la qual cosa si rende ancor certa da quello, che il medesimo Giovanni dice, di questa elezione da se fatta parlando, cioè, che egli in farla avea seguito il consiglio del suo predecessore Nicolao I., che avea destinato d' innalzar Carlo all'

(*a*) *Jam quia divina pietas vos Beatorum Principum Apostolorum Petri, & Pauli interventione, per Vicarium ipsorum, domnum videlicet Joannem Summum Pontificem universalem Papam, spiritualemque Patrem vestrum, ad profectum Sanctæ Dei Ecclesiæ, nostrumque omnium invitavit, & ad Imperiale culmen Sancti Spiritus judicio provexit: nos unanimiter vos protectorem, dominum, ac defensorem omnium nostrum eligimus.* Concil. Ticinen. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 282.

(*b*) *Sicut Domnus Joannes Apostolicus & universalis Papa primò Romæ elegit, atque sacra unctione constituit, omnesque Italici Regni Episcopi, Abbates, Comites, & reliqui omnes, qui cum illo convenerunt, Domnum nostrum glorioſum Imperatorem Carolum Augustum unanimi devotione elegerunt sibi protectorem, ac defensorem esse: ita & nos, qui de Francia, Burgundia &c. concordi devotione eligimus, & confirmamus &c.* Concilium Pontigonense apud Labbè loc. cit.

all' Imperio [a]. L' istessa intenzione aver avuta Adriano II. Romano Pontefice in caso, che il Calvo sopravvivesse a Lodovico II. Imperadore, apparisce dalla lettera di questo Pontefice scritta al medesimo Re Carlo, nella quale li significa, che per cosa del Mondo non soffrirà, che altri che esso, morendo Lodovico, sia Imperadore; mentre era desiderato *dal Clero, dalla Plebe, e dalla Nobiltà* di tutto il Mondo (b). Dalla qual cosa si rende chiaro quanto sia falso, e calunnioso ciò, che dice l' Annalista Fuldense, che Carlo corrompesse il Senato, ed il Popolo per essere eletto Imperadore.

VI. Parlando il Bossuet dell' elezione di Carlo Grasso figliuolo di Lodovico Re di Germania fratello di Carlo all' Imperio fatta dal medesimo Giovanni, vuol far entrare anche in questa il Senato Romano; e ciò perche l' Annalista di Metz parlando della venuta di questo Principe a Roma l' anno DCCCLXXXI. dice, che vi fu ricevuto con grand' onore sì dal Pontefice, come dal Senato, e fu creato Imperadore (c); quasi che avesse le medesime parti il Senato nell' eleggere Imperadore quel Principe, le quali ebbe nel riceverlo in Roma da Re: ma l' Annalista Bertiniano niuna menzione fa del Senato Romano; e solamente scrive, che essendo venuto Carlo Grasso a Roma, ottenne di esser coronato Imperadore da Giovanni VIII. nel giorno solenne del Natale di nostro Signore l' anno DCCCLXXX., da alcuni antichi Cronisti, ed Annalisti, che prendevano il principio dell' anno dal giorno solenne della Natività di Cristo, detto DCCCLXXXI. (d). Ma per intelligenza maggiore di questo fatto convien brevemente spiegar la positura degli affari, e lo stato, in cui trovavansi allora i Principi Franchi discendenti da Carlo magno. Morto nell' anno DCCCLXXVI. Lodovico Re di Germania fratello di Carlo Calvo Imperadore lasciò tre figliuoli, tra' quali divise il suo Regno, cioè Carlomanno, Lodovico, e Carlo detto il Grasso. A Carlomanno toccò la Baviera, la Pannonia, la Boemia, la Carantana, o Carintia, e la Moravia; a Lodovico la Francia Orientale, la Turingia, la Sassonia, la Frisia, e parte della Lorena; e a Carlo l' Alemagna. Passato poi all' altra vita Carlo Calvo Imperadore

(a) *Et quia pridem Apostolicæ memoriæ decessori nostro Papæ Nicolao idipsum jam inspiratione cœlesti revelatum fuisse comperimus, elegimus hunc meritò &c.* Joan. VIII. in Concil. Roman. apud Labbè loc. cit.

[b] Epist. Hadrian. II. 17. ad Carolum Calvum.

[c] *Romam perveniens, a Præsule Apostolicæ Sedis, Joanne VIII. scilicet, & Senatu Romano favorabiliter exceptus, & cum omni gloria Imperator creatus est.* Annal. Metenses ad annum 881.

(d) *In Italiam perrexit* (Carolus), *indeque Romam veniens, a Joanne Papa se in die Nativitatis Domini in Imperatorem consecrari obtinuit.* Annal. Bertiniani ad annum 880.

dore l' anno DCCCLXXVII. nel mese di Ottobre, lasciò erede del Regno di Francia Lodovico Balbo suo figliuolo, il quale morto l'anno DCCCLXXIX. lasciò dopo di se tre figliuoli, cioè, Lodovico, che li succesſe nel Regno di Francia, detto Lodovico III., Carlomanno, che l'anno seguente fu detto Re di Borgogna, e d' Aquitania, e Carlo figliuol postumo, il quale poi col nome di Carlo il semplice fu succeſſore nel Regno di Francia. Nell' anno DCCCLXXVII. trovandosi Carlo Calvo Imperadore in Pavìa insieme col Pontefice Giovanni VIII. ebbe avviso, che Carlomanno figliuolo di Lodovico Re di Germania, e suo nipote con poderoso esercito venia ad attaccarlo: per la qual cosa partito da Pavìa si ritirò in Tortona, dove avendo inutilmente aspettati i principali Baroni de' suoi Regni, che invitati da lui ricusarono di andarvi, poiche aveano congiurato contro di esso, sentendo, che Carlomanno si appropinquava, e veggendosi mancare il soccorso de' Baroni, che aspettava, prese la fuga in Francia, e il Papa affrettò il ritorno a Roma: Carlomanno nulladimeno ingannato da un falso avviso, che l' Imperadore col Pontefice venivano ad incontrarlo con moltitudine immensa di armati, per la medesima via per cui era venuto si fuggì. Ma essendo a Carlo nel fuggir sopraggiunta la febre, ed essendogli stato da un perfido Medico Giudeo in luogo della medicina porto il veleno, passato il Monte Cenisio nelle Alpi Cozzie tra la Savoja, e il Piemonte, in un Borgo di oscuro nome su i confini della Francia terminò infelicemente i suoi giorni alli 6. di Ottobre dell' DCCCLXXVII. Quindi Carlomanno non trovando più resistenza, nel medesimo anno dopo la morte del Zio di comun volontà de' principali d' Italia fu eletto Re di Lombardia. In questo stato di cose avendo Carlomanno scritto al Pontefice, e promesso gran cose in vantaggio della Chiesa Romana, gli fu da questi risposto nel mese di Novembre del medesimo anno, che gli averebbe spediti Legati con lettere contenenti quello, che esso dovea prestare alla stessa Chiesa; le quali cose adempiute, averebbe mandate a lui persone, le quali onorevolmente, e come era decente lo conducessero a i limiti degli Apostoli (*a*). Ma nel medesimo tempo Lamberto Duca di Spoleto, il quale, come attesta l' istesso Pontefice nelle lettere scritte a Lodovico Balbo, aspirava fraudolentemente all' Imperio (*b*), avendo occupate insieme con Adalberto Marchese di Toscana suo fautore le terre della Chiesa Romana, e prese anche le porte di

(*a*) Epist. 63. Joannis VIII. ad Carolomannum apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 48.

(*b*) Epist. 87. Joannis VIII. ad Ludovicum Balbum Regem, & Epist. 88. ejusdem ad Ludovicum Bajoriarum Regis filium, apud Labbè loc. cit. col. 70. & 71.

Roma, trattando iniquamente, e il Clero, e i Cittadini, e i Vescovi, e i principali Romani, nè portando rispetto alla persona del Papa, come egli afferma nella lettera scritta a Giovanni Arcivescovo di Ravenna (*a*), fu perciò costretto a fuggir da Roma, ed a ricoverarsi in Francia appresso Lodovico Balbo, avendo però prima fatto consapevole Carlomanno per mezzo di Berengario Conte di queste violenze di Adalberto, e di Lamberto, ed avendolo anche pregato a reprimer la loro insolenza, i quali spargevan nel vulgo, che per volontà dello stesso Principe esercitavano queste tirannie colle terre della Chiesa, e co i Romani (*b*): anzi da Genova scrisse al medesimo Principe significandoli, che avea aspettata la di lui venuta in Roma, e l' esecuzione delle amplissime promesse, che fatte gli avea di esaltar la Chiesa Romana molto più di quello, che i suoi maggiori avean fatto, e che forzato poi dalle violenze di Adalberto, e de' suoi fautori, che egli avea già scomunicati, gli era convenuto partire, nè gli avea potuto spedir suoi Legati, occupate le strade da' suoi nemici (*c*). Giunto poi nella Città di Arles l' anno DCCCLXXVIII., ed indi andato a Lione spedì Legati a Lodovico Balbo, il quale mandati ad incontrarlo alcuni Vescovi con altri illustri Personaggi lo invitò a Troyes, dove gli significava, che ei si sarebbe portato nel mese di Settembre. In tanto il Pontefice convocò un Sinodo in Troyes de' Vescovi Gallicani, dove intervenne l' istesso Lodovico Balbo; nel qual Sinodo fu confermata la scomunica di Lamberto, e d' Adalberto, e de' loro fautori, che vessavano la Chiesa Romana, e il Pontefice, e di nuovo fu aggravata la scomunica di Formoso Vescovo di Porto, e di Giorgio Maestro delle milizie, come apparisce dagli atti dello stesso Sinodo pubblicati dal Sirmondo (*d*). Prima che fosse sciolto il Concilio benedisse, e coronò Lodovico Balbo Re di Francia, come narra l' Annalista Bertiniano. Terminato il Sinodo, non potendo Lodovico per la debolezza contratta da una fresca infermità ricondurre il Pontefice in Roma, lo fece accompagnar da Bosone Duca di Pavia, e da Agilberto Vescovo, da' quali fu condotto salvo in Pavia, come si ha dalle lettere dello stesso Giovanni scritte da questa Città dopo il suo ritorno in Italia a Lodovico Balbo, e a Berengario Conte (*e*). Dalle quali lettere si rende ancor mani-

(*a*) Epist. 84. Joannis VIII. ad Joannem Archiepis. Raven. apud Labbè loc. cit. col. 66.

(*b*) Epist. 85. Joannis VIII. ad Berengarium, apud Labbè loc. cit. col. 67. & seq.

(*c*) Epist. 89. & 90. Joannis VIII. ad Carolomannum Regem, apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 72. & 73.

(*d*) Synodus Tricassina sub Joanne VIII. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 309. & seqq.

[*e*] Epist. 125. Joannis VIII. ad Ludovicum Balbum, & 128. ad Berengarium Comitem, apud Labbè loc. cit. col. 89. & 91.

manifeſto l'errore di quelli, i quali crederono, che Lodovico Balbo foſſe da Giovanni Papa in Troyes coronato Imperadore: mentre in eſſe non vien diviſato con altro titolo, che di Re, e chiamato figliuolo di Carlo Imperadore: e molto più ciò appariſce dagli atti ſeguenti; mentre tornato il Pontefice in Roma, determinò di convocare un Sinodo, in cui ſi trattaſſe degli affari del Regno d'Italia, e dell'elezione del nuovo Imperadore, come appariſce dalla lettera di queſto Pontefice ſcritta l'anno DCCCLXXIX. ad Anſperto Arciveſcovo di Milano, nella quale invitandolo al Sinodo li dice tra l'altre coſe, che non potendo Carlomanno gravato da infermità corporale ritener più oltre il Regno d'Italia, convenia penſare al nuovo Re; e gli comanda, che ſenza ſuo conſentimento non riceva alcuno per Re d'Italia: *Imperocchè*, dice, *quello, che da noi debbe eſſer ordinato all' Imperio, da noi primieramente, e ſpecialmente debbe eſſer chiamato, ed eletto* [*a*]. Ma ricuſando Anſperto d'intervenire al Sinodo tenuto in Roma in queſt'anno il meſe di Maggio, o di ſpedirvi Legati, o di addurre canoniche ſcuſe, fu dal Pontefice ſcomunicato (*b*). Ma comeche non foſſe riſoluta coſa alcuna nel Sinodo Romano, moſtroſſi nulladimeno il Pontefice propenſo verſo Carlo Graſſo fratello di Carlomanno, invitandolo a venire a Roma, e pregandolo a mandarvi ſuoi Legati in ajuto della Chieſa Romana, e ſpiegandogli il deſiderio, che avea di eſaltarlo, e dichiarandoſi, che per neſſuna coſa del Mondo ſi ſepararebbe dalla ſua amicizia, e dalla ſua confederazione, come appariſce dalle lettere ſcrittegli nell'anno DCCCLXXIX. (*c*). Anzi in un'altra lettera ſollecitandolo a venire in ſoccorſo della Chieſa Romana veſsata da' ſuoi nemici, eſpreſſamente li dice, averli ſignificato altre volte di volerlo innalzare alla ſublimità dell'Imperio, ed averlo per tal cagione ſollecitato a venire a Roma (*d*). Quindi ſi rende manifeſto, che ſe nell'anno DCCCLXXIX. dopo gli otto del meſe di Luglio fu Carlo ſalutato

(*a*) *Et quia Carolomannus corporis, ſicuti audivimus, incommoditate gravatus, Regnum retinere jam nequit, ut de novi Regis electione omnes pariter conſideremus, vos predicto adeſſe tempore valdè oportet; & ideò antea nullum abſque noſtro conſenſu Regem debetis recipere. Nam ipſe, qui a nobis ordinandus eſt in imperium, a nobis primùm, & potiſſimùm debet eſſe vocatus, atque electus.* Epiſt. 155. Joannis VIII. ad Anſpertum Archiepiſc. Mediol. apud Labbè loc. cit. col. 101.

(*b*) Vide Epiſt. Joannis VIII. 177. 181. & 182. apud Labbè loc. cit. col. 112. 114. & 115.

(*c*) Epiſt. 160. & 172. Joan. VIII. ad Carolum Regem apud Labbè loc. cit. col. 103. & 109.

(*d*) *Quod benè veſtra regalis cognoſcit ſublimitas, a longo jam tempore vos pro utilitate, & exaltatione ſanctæ Sedis Apoſtolicæ matris veſtræ ad culmen Imperii, Deo propitio, volentes perducere, auctoritatis noſtræ literis miſſis vocavimus &c.* Epiſt. Joann. VIII. 216. ad Carolum Regem apud Labbè loc. cit. col. 152.

tato Re di Lombardìa, come narra l' Annaliſta Bertiniano, ciò non accadde certamente ſe non con volontà del Pontefice; e perciò in una lettera ſcrittali l' iſteſſo anno ſotto li 20. di Giugno, lo chiama Re d' Italia (*a*). Eſſendo poi paſſato all' altra vita Carlomanno li 22. di Marzo dell' DCCCLXXX., come narrano gli Annali Bertiniani, e rimaſto ſolo nell'amminiſtrazione del Regno d' Italia Carlo Graſſo, gli ſcriſſe il Pontefice verſo la fine di Agoſto dello ſteſſo anno, pregandolo iſtantemente a venire in ajuto della Chieſa Romana infeſtata dalle prede, dalle ſcorrerie, e dalle rapine de' Saraceni (*b*). Per la qual coſa trovandoſi Carlo allora ſotto l' aſſedio di Vienna in Francia in ajuto di Lodovico, e Carlomanno figliuoli di Lodovico il Balbo, e ſuoi nipoti cugini contro Boſone Duca di Pavia, che ſi era fatto elegger Re di Borgogna, laſciato l' aſſedio, e fatti alcuni patti co i cugini ſi portò ſollecitamente in Italia, ed indi a Roma, dove ricevuto onorevolmente dal Pontefice, fu da eſſo nel giorno ſanto di Natale ſolennemente coronato Imperadore, e dichiarato Auguſto (*c*). Or da quanto ſi è detto fin quì puoſſi chiaramente conoſcer con quanto poco fondamento attribuiſca il Boſſuet l' elezione di Carlo Graſſo all' Imperio non meno a i Romani, che al Papa, quando da tutta la ſerie degli atti di quell' età evidentemente appariſce, che i Romani non fecero alcuna figura nell' aſſunzione di quel Principe all' imperial dignità, ſe non quella di applaudire al Pontefice, che per ſola ſua autorità gli concedè quell' onore; tanto più, che dalle lettere di queſto Pontefice coſta, che i Romani erano ſuoi ſudditi come tutti gli altri delle terre della Chieſa Romana: ſe pure non voglion metterſi in conto di Romani il Duca di Spoleto ribello al Pontefice, e i Marcheſi di Toſcana Lamberto, ed Adalberto, ed altri loro fautori, i quali come che a nome di Carlomanno Re d' Italia invadeſſero gli Stati della Chieſa, e teneſſero ſtretti come in aſſedio i Romani, furono dal Pontefice come invaſori dell' altrui dominio ſcomunicati, e dal Concilio di Troyes confermati nella ſcomunica. Nè mai ſi legge, che il Pontefice cercando ſoccorſo a Carlomanno, o a Carlo Graſſo contro coſtoro, gli ſollecitaſſe a difendere gli Stati loro proprj, ma bensì gli Stati della Chieſa, non da i nemici loro, ma da i nemici

(*a*) Epiſt. Joannis VIII. 143. ad Carolum Craſſum Regem Italiæ apud Labbè loc. cit. col. 168.

(*b*) Epiſt. 299. Joannis VIII. ad Carolum Regem apud Labbè loc. cit. col. 173.

(*c*) *Carolus autem, qui ſe una cum Sobrinis ſuis Viennam obſeſſurum promiſerat, mox ut quædam ſacramenta utrinque inter eos facta fuerunt ab ipſa obſidione receſſit, & in Italiam perrexit, indeque Romam veniens, a Joanne Papa in die Nativitatis Domini in Imperatorem conſecrari obtinuit* Annal. Bertiniani ad annum 880.

mici di essa Chiesa, della quale que' Principi come Re d' Italia, e quasi destinati all' Imperio erano difensori.

VII. Dopo Carlo il Grasso trattando il nostro Scrittore dell' assunzione all' Imperio di Arnolfo Re di Germania nipote del Grasso, ed ultimo de' Cesari della stirpe di Carlo magno, concede, che nella promozione di questo Principe all' imperial dignità si fa dagli Scrittori abbondante menzione del Papa, crescendo allora la potenza de' Pontefici Romani, benche non fosse del tutto estinta l' autorità della Città di Roma (*a*). Ma il vero è, che nell' assunzione di Arnolfo all' Imperio non ebbe il Pontefice Romano maggior parte di quella, che avuta avessero gli altri suoi predecessori nell' elezione de' passati Imperadori; nè il Popolo Romano v' ebbe parte minore di quella, che avesse in tal sorta di elezione eseguita per lo innanzi, cioè, quella sola di applaudire all' eletto, di uniformarsi alla volontà del Pontefice, e di riconoscere in quest' atto la di lui autorità. Morto infelicemente l' Imperador Carlo Grasso li 13. di Gennajo dell' anno DCCCLXXXVIII., come narra l' Annalista di Metz (*b*), dopo quaranta giorni, come alcuni affermano (*c*), da che egli per la sua dappocaggine in un' Adunanza tenuta in Triburia, da i Grandi, e dagli Ottimati ivi raunati fu spogliato del Regno, e abbandonato da tutti i suoi vassalli, i quali chiamarono al suo Regno Arnolfo Re di Germania di lui nipote (*d*), tra le varie mutazioni, e funesti turbamenti, che accaddero ne i Regni, e nelle Provincie da quel Principe signoreggiate, considerabilissimi furono i movimenti, che succedettero in Italia, dove sorsero due tiranni, che dividendola in due crudelissime fazioni la empierono di stragi, e di morti, e di desolazioni. Furono questi Berengario Duca del Friuli, e Widone, o Guidone Duca di Spoleto ambi di nazion Francesi; il primo de' quali traeva i natali dall' imperial lignaggio di Carlo magno (*e*), e l' altro per materno genere era congiunto con Carlo il semplice Re di Francia, ed affine di Fulcone Arcivescovo di Rems uomo nobilissimo tra' Francesi (*f*). Mentre adunque questi due Principi contendevano tra loro del Regno d' Italia, e ciascheduno usurpando il

(*a*) *Post Carolum Crassum ejus fratris filius Arnulfus Germaniæ Rex a Formoso Papa in Guidonem tyrannum Romam accitus est, ut annales Fuldenses produnt, & capta Urbe Imperator coronatur: quo loco satius Papæ fit mentio, crescente potentia Romanorum Pontificum, nec dum tamen penitus Romanæ Civitatis extincta auctoritate &c.* Bossuet. tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 4.

(*b*) Annal. Metenses ad annum 888.

(*c*) Annal. Mailrosenses ad annum 888.

(*d*) Annal. Metenses ad annum 887.

(*e*) Vide Pagium in Critic. ad annum Christi 917. n. 5.

(*f*) Vide Hadrianum Valesium in notis ad lib. 3. Carminis de laudibus Berengarii Augusti.

il titolo di Re, con inteſtine guerre la laceravano, ricorſe il Pontefice Stefano V. altrimente VI. ad Arnolfo Re di Germania, pregandolo, ed invitandolo a venire in Italia per liberarla da' tiranni, che l' opprimevano, e ſottoporla al ſuo dominio, come narra Ermanno l' Attratto (*a*). Ma differendo Arnolfo la ſua venuta, e dopo varia fortuna rimanendo Widone ſuperiore a Berengario, fu egli chiamato dal Pontefice Stefano, e coronato Imperadore il giorno delli XXI. di Febbrajo dell' DCCCXCI., come narra il Sigonio (*b*), e come ſi raccoglie dal diploma riferito dallo ſteſſo Sigonio, nel qual diploma dato ſotto li XX. del meſe di Luglio nell'indizione X. corrente nel Luglio dell'DCCCXCII. Widone, e Lamberto ſuo figliuolo ſi chiamano Imperadori, quello il ſecondo anno del ſuo Imperio, e queſto il primo. Per la qual coſa ſe alli 21. di Luglio dell' DCCCXCII. correva il ſecondo anno dell' Imperio di Widone, convien dire, che egli foſſe coronato Imperadore prima del Luglio dell' DCCCXCI., e che il Sigonio da qualche buon monumento dell' antichità abbia trovato, che la coronazione di Widone foſſe fatta non da Formoſo nell' DCCCXCII., come alcuni vogliono ſeguiti dal Cardinal Baronio; ma da Stefano V. nell' DCCCXCI. il dì delli XXI. di Febbrajo, il quale appunto accadea in Domenica, nel qual giorno ſoleano coronarſi gli Imperadori. A queſto ſi aggiunge, che Widone anche prima che foſſe Re d'Italia era ſtato da Stefano adottato in figliuolo, ed a Stefano era ſtato raccomandato da Fulcone Arciveſcovo di Rems Affine di lui, come ſi ha da Flodoardo, il quale narra, che Fulcone ſcriſſe a Stefano V. *per Widone ſuo Affine, il quale l' iſteſſo Papa avea adottato in figliuolo* (*c*).

VIII. Morto poi Stefano circa la fine del meſe di Settembre dell' DCCCXCI., e ſuccedutoli di lì a pochi giorni nel trono Apoſtolico Formoſo, dopo la morte di Widone Imperadore accaduta nell' DCCCXCIV. concedè la corona imperiale a Lamberto ſuo figliuolo, come narra l' Annaliſta di Metz (*d*). Ma convertendo coſtui la Signorìa in tirannide, fu coſtretto Formoſo a ſollecitar per lettere, e per Legati Arnolfo Re di Germania a venire in Roma, e a liberar l' Italia dall' oppreſſione.

(*a*) *Arnolphus Rex habito in Pannonia de diverſis colloquio, a Guentibaldo Duce Marahenſi ex verbis Apoſtolici enixè rogatus, ut Romam veniens, Italiamque ſub ſui ditione retinens a tantis eruat Tyrannis. Quod ille aliis præpeditus, ad præſens facere diſtulit.* Hermannus Contractus ex editione Caniſii ad annum 980.

(*b*) Sigonius lib. 6. de Regno Italiæ.

[*c*] *Scripſit pro Vvidone affine ſuo, quem idem Papa adoptaverat in filium.* Flodoardus lib. 4. Hiſtor. Remenſ. cap. 1.

(*d*) *Eodem anno Vvido, qui Italiam regebat, & Imperatoris tenebat nomen, moritur. Lambertus filius ejus Regnum obtinuit, & Romam veniens, diadema Imperii a Præſule Sedis Apoſtolicæ ſibi imponi fecit.* Annal. Metenſes ad annum 894.

sione (*a*). Discefo adunque Arnolfo in Italia con un poderoso esercito di Franchi, e di Alemanni, e superata la Lombardia con grandissima difficoltà per l'iniquità della stagione si portò a Roma, la quale trovando occupata dalle milizie di Angiltruda Vedova di Widone, e Madre di Lamberto, nè potendo esser ricevuto nella Basilica di San Pietro, per comando del Pontefice, che si trovava chiuso dentro la Città, fu ricevuto nella Chiesa di San Pancrazio fuor delle mura, come narra Ermanno (*b*); dove dopo la celebrazione solenne della Messa deliberò di comun consiglio di espugnar la Città, e prenderla per assalto. La qual cosa brevemente, e felicemente succeduta, fu Arnolfo onorevolmente dal Papa ricevuto, e coronato Imperadore (*c*). Ma più diffusamente il Continuator degli Annali di Fulda dopo aver narrato l'onorevole incontro fatto fare a quel Principe da Formoso del Senato Romano, del Clero, e delle scuole con croci, e stendardi fino a Ponte Milvio, spiegò l'amorevole ricevimento con cui fu accolto Arnolfo da Formoso su i gradini della Basilica de' Principi degli Apostoli, dicendo, che ei introdottolo dentro quel Tempio, secondo il costume de' suoi predecessori consagrandolo, e coronandolo *lo appellò Cesare Augusto* (*d*). In questa funzione non narrasi, che avesse alcuna parte il Senato, e il Popolo Romano, se non quella di riconoscer per Imperadore quel Principe, che dal Papa era stato chiamato a Roma, che era stato coronato, e dichiarato Augusto. E benche dal medesimo Annalista si racconti il giuramento prestato da i Romani ad Arnolfo dopo la sua promozione all'imperial dignità; dalla forma nulladimeno di questo giuramento da lui riferito assai chiaro si comprende, che la fedeltà giurata da i Romani all'Imperadore eletto dal Papa non era fedeltà di vassallaggio, e di soggezione, ma di confederazione, e di società: imperocche così giurano di esser fedeli ad Arnolfo, che nientedimeno

[*a*] *Iterum Rex* [Arnulphus] *a Formoso Apostolico per epistolas, & missos Romam venire invitatus est &c.* Annalista Freherianus continuator Annalium Fuldensium ad annum Christi 895.

(*b*) *Rex tandem Romam venit, eamque Angiltruda Vvidonis vidua cum filio Lamberto machinante obseratam inveniens, mandato Formosi Papæ intus inclusi, celebratis apud Sanctum Pandracium* (lege Pancratium) *Litaniis, eam oppugnat.* Hermannus Contractus ad annum 896. Regino, & Continuator Annalium Fuldensium ad eundem annum.

(*c*) *Expugnataque citius Urbe ingressus, a Domino Papa honorificè susceptus, Imperatorque coronatus est.* Hermannus loc. cit.

(*d*) *Jam Apostolicus paterno amore diligendo Regem, ante Paradisum, loco qui dicitur gradibus Sancti Petri suscipiens, & honestè ad Basilicam Beatorum Principum Apostolorum lætificando introduxit, & secundùm morem antecessorum suorum Imperialem consecrationem capiti suo imponens, Cæsarem Augustum vocavit.* Annalista Freherianus continuator Annal. Fulden. ad annum 896.

meno vogliono salva la fedeltà dovuta al Pontefice come loro Signore, ristringendo a questa riserva il loro giuramento, come apparisce dalla forma di esso conceputa in questi termini: *Giuro per tutti questi Misterj di Dio, che salvi il mio onore, e la mia legge*, E LA FEDELTA' VERSO IL SIGNOR PAPA FORMOSO, *sono, e sarò fedele in tutti i giorni della mia vita ad Arnolfo Imperadore, e non mai ad infedeltà verso lui mi stringerò in società con alcun uomo, nè porgerò mai ajuto a Lamberto figliuolo di Angiltruda, nè ad essa sua Madre ad alcuno secolare onore, nè mai per opera d' ingegno, o d' industria darò questa Città di Roma ad esso Lamberto, o alla di lui Madre Angiltruda, o a i loro uomini* [a]. E noi abbiamo di sopra osservato, che questa sorta di giuramenti non importavano obbligazione di vassallaggio, e di soggezione in coloro, che li facevano, ma solamente debito di confederazione, di allianza, e di società (b); onde si facevano ancora da' Principi sovrani rispetto ad altri Sovrani senza punto scemar della loro sovranità, e da' vassalli di altri Signori a' Principi estranei senza derogare in menoma parte al diritto de' loro Signori. Ed ivi ancora abbiamo dimostrato, che gli stessi Imperadori soleano prestar questo giuramento al Pontefice, senza che per altro divenissero sudditi temporali di lui (c). Assunto fu adunque Arnolfo all' Imperio dalla sola autorità del Romano Pontefice, e fu da' Romani solamente riconosciuto dopo la sua coronazione come legittimo Imperadore con quel giuramento di confederazione, che gli prestarono, salva la fedeltà dovuta al Papa come loro Signor temporale. Così adunque da Carlo magno fino ad Arnolfo ultimo Principe della stirpe Carolinga vedesi l' imperial dignità conceduta dal Romano Pontefice, e vedonsi gl' Imperadori non aver conseguito altro diritto sopra i Romani, e gli altri Popoli soggetti alla Romana Chiesa, che quello di difensori, e di protettori; nè il Romano Pontefice, ed i suoi Popoli aver contratta altra obbligazione verso di loro, che quella di confederazione, e di allianza con essi, ad esclusione di qualunque altro, che tentasse usurparsi, o la Signorìa d' Italia, o l' imperial titolo.

§. VI.

(a) *Juro per hæc omnia Dei mysteria, quod salvo honore, ac lege mea,* ATQUE FIDELITATE DOMINI FORMOSI PAPÆ, *fidelis sum, & ero omnibus diebus vitæ meæ Arnulpho Imperatori, & nunquam me ad illius infidelitatem cum aliquo homine sociabo, & Lamberto filio Angiltrudæ, & ipsi matri suæ ad secularem honorem nunquam adjutorium præbebo, & hanc Civitatem Romam ipsi Lamberto & matri ejus Angiltrudæ, & eorum hominibus per aliquod ingenium, & argumentum non tradam.* Apud Annalistam Freherianum continuatorem Annal. Fuldens. ad annum 895.

(b) Vide suprà lib. 2. §. 12. num. 7.

[c] Ibid. num. 5.

§. VI.

Del trasferimento del Romano Occidentale Imperio da i Franchi ne i Germani.

SOMMARIO.

I. *Teſtimonianze addotte da Monſignor Boſſuet per provare, che nel trasferimento dell' Occidentale Imperio ne' Principi Alemanni intervenne il conſenſo, e l' autorità del Popolo Romano.*

II. *Principi pretermeſſi da Monſignor Boſſuet aſſunti all' Imperio da i Romani Pontefici tra Arnolfo ultimo della ſtirpe di Carlo, e Ottone magno primo degli Imperadori Teutonici. Coronazione di Lamberto confermata nel Concilio Romano, abolita la coronazione non di Arnolfo, ma di Berengario.*

III. *Berengario divien Re d' Italia. Lodovico Re di Borgogna vinto da Berengario è rimandato in Francia. Torna in Italia, e fugato Berengario, è coronato Imperadore da Benedetto IV. Sorpreſo da Berengario è privato della viſta, ritenendo ſinche vive il titolo d' Imperadore. Berengario coronato, e dichiarato Auguſto da Giovanni X. Dopo la ſua morte vaca l' Imperio Occidentale 38. anni. Italia fatta preda di varj Tiranni.*

IV. *Ottone magno ſcende in Italia, ſconfigge Berengario II. con Adalberto ſuo figlio, libera dalle lor mani la Regina Adelaide, commette l' amminiſtrazione del Regno di Lombardia a Berengario: invitato a Roma da Giovanni XII., che gli promette la corona imperiale, preſtato giuramento a i Legati del Papa ſcende nuovamente in Italia, e ſconfitto Berengario, è coronato, e coſtituito Imperadore in Roma dallo ſteſſo Pontefice. Riconoſciuto da' Romani come Imperadore già creato, non eletto da loro.*

V. *Ottone magno non riceve nè dal Papa, nè dal Popolo Romano il diritto di eleggere il ſucceſſore all' Imperio. Decreto di Lione VIII. ſopra di ciò falſo, e ſuppoſto. Regno d' Italia prima degli Ottoni non portava ſeco la deſtinazione all' Imperio.*

VI. *Dopo il primo Ottone il Regno d' Italia non dava diritto all' acquiſto della dignità imperiale. Ottone II. ad iſtanza di Ottone I. ſuo Padre promoſſo all' imperial dignità, è coronato Imperadore da Giovan-*

ni XIII. Ottone III. figliuol del II. succede al Padre nel Regno di Germania. Dopo 13. anni è costituito, e coronato Imperadore, ed Augusto da Gregorio V.

VII. *Imperio Romano Germanico stabilito da Gregorio V. tra gli Alemanni, e con qual forma: da lui non istituito il Collegio Elettoral dell' Imperio.*

VIII. *Quando fosse istituito il Collegio Elettorale, e il determinato numero degli Elettori: del Re da promuoversi all' imperial dignità.*

IX. *Diritto de' Principi Alemanni di eleggere il Re, o la persona da promuoversi in Imperadore conceduto loro dalla Sedia Apostolica, e riconosciuto come procedente da essa tanto prima, quanto dopo l' istituzione del Collegio eletto dagli stessi Imperadori, e da i Principi Elettorali.*

X. *Principi eletti, o Re di Germania, o Regi de' Romani, dalla Sedia Apostolica riceverono la dignità, e il titolo d' Imperadori, e d' Augusti, e ad essa solamente è stato comunemente riputato per molti secoli appartenere il conferir quest' onore.*

I. DI questo trasferimento parlando Monsignor Bossuet, e cercando con qual diritto fatto fosse, lo attribuisce non tanto all'autorità del Romano Pontefice, quanto al consenso del Popolo Romano, per le cui acclamazioni pretende, essere stato trasferito l' Imperio in Ottone I. Re di Germania, allegando in questo proposito le testimonianze, e di Reginone, e di Ottone Frisingense (*a*), dalle quali conchiude, che nella concessione dell' Imperio fatta ad Ottone interveniisse il consenso, e l' approvazione del Popolo Romano (*b*). Vuol poi, che il secondo Ottone figliuolo del I., e il III. figliuolo del II. per ragione ereditaria conseguissero l' Imperio (*c*): e poiche il Cardinal Baronio si avvisa, che non avendo gli Imperadori il diritto di eleggere il successore, fosse questo diritto dal Papa conceduto ad Ottone magno (*d*); vuole egli, che in questa concessione interveniisse il consenso de' Cittadini Romani, apportando il decreto di Lione VIII. riferito dal

(*a*) *Anno 962. Rex* (Otto) *Natalem Domini celebravit, indèque progrediens, Romæ favorabiliter susceptus, totius acclamatione Romani Populi, & Cleri ab Apostolico Joanne Imperator, & Augustus vocatur, & ordinatur.* Regino lib. 2. in Chronic. ad ann. 962. *Otto gloriosus Rex ad Urbem progrediens, honorificè a Summo Pontifice Joanne, ac toto Populo Romano susceptus, applaudentibus cunctis, Imperatoris, & Augusti nomen sortitur.* Otho Frisingensis.

(*b*) *Quo ritu Populi consensum, atque approbationem contineri, & explicari vidimus.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 40.

(*c*) Ibid.

(*d*) Baronius ad annum 996.

dal medesimo Cardinal Baronio (*a*). Di questo decreto si vale il Bossuet contro lo stesso Baronio, che l' apporta, dicendo, che comunque quell' Antipapa non dell' Imperio, ma del Regno d' Italia favelli, e quantunque il Baronio tenga per falso, e supposto questo decreto, e di nessuna autorità, come fatto da un Antipapa; nulladimeno fondando quel Cardinale il diritto degli Ottoni di eleggere il successore all' Imperio sul diritto di eleggerlo Re d' Italia, e destinarlo perciò Imperadore, conchiude, che volendosi menar buono il raziocinio di esso, ne seguirebbe, che in questa concessione intervenuti fossero, e l' autorità, e il consenso del Popolo Romano (*b*).

II. Ma poiche molte cose quì confusamente dice questo Scrittore, le quali hanno bisogno di rischiaramento, e dopo Arnolfo ultimo Imperadore del lignaggio di Carlo magno fino ad Ottone il magno primo degli Imperadori Teutonici pone una gran laguna d' Imperio vacante per lo corso di circa 60. anni, noi secondo il nostro solito costume seguendo l' ordine de' tempi empieremo una gran parte di questo vano con altri Imperadori creati dal Romano Pontefice, e da lui pretermessi; indi passeremo a dimostrare, che Ottone magno senza alcun' opera de' Romani fu chiamato in Italia dal Romano Pontefice all' acquisto del Regno, e dell' Imperio, e dal solo Pontefice fu eletto Imperadore: che a questo Principe non fu mai conceduto nè dalla Sede Apostolica, nè da i Romani il diritto di eleggere, o destinare all' Imperio il successore: che i due Ottoni II., e III. non per diritto di successione, ma per autorità della Sede Apostolica ottennero la dignità imperiale: e che finalmente fino al secolo XIV. i Romani Pontefici esercitarono la loro autorità nell'elezione dell' Imperador Germanico, approvandola, o disapprovandola. E per cominciar dal primo, dopo l' elezione, e coronazione di Arnolfo fatta da Papa Formoso, come si è detto, nell'anno DCCCXCVI., costretto questo Principe per una infermità sopraggiuntagli a partir sollecitamente d' Italia nel mentre perseguitava Angiltruda Vedova di Widone, e Madre di Lamberto, tornarono tosto a riprender la Signoria di essa Italia, e ad esercitare in quella la loro tirannide Lamberto, e Berengario, dividendone di buon accordo tra loro il

(*a*) *Leo Episcopus servus servorum Dei cum toto Clero, & Romano Populo constituimus, confirmamus, & roboramus, & per nostram auctoritatem apostolicam concedimus, atque largimur Domino Othoni Regi Theutonicorum, & ejus successoribus, hujus Regni Italiæ in perpetuum facultatem eligendi successorem.* Decretum Leonis VIII. apud Baronium loc. cit. & Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 41.

(*b*) Bossuet loc. cit.

Regno, come narra Ermanno l' Attratto (*a*). Negli atti del Concilio Romano tenuto sotto Giovanni IX. due anni dopo, cioè nell' anno DCCCXCVIII., si trova confermata l' elezione, e la coronazione di Lamberto in Imperadore (*b*). Alcuni vogliono, che in questo Concilio fosse annullata l' unzione, e la coronazione di Arnolfo come barbara, *e furrettiziamente* estorta: e poiche negli atti divulgati, questa coronazione barbarica nel Sinodo annullata si legge esser quella di Berengario, pretendono, che il nome di Berengario sia stato intruso nel testo; mentre nel Codice osservato dal Sigonio questa voce non si trova. Oltre di che non si legge, che Berengario da alcun Pontefice fosse stato unto, e coronato Imperadore prima del CMXVI., dal qual tempo, come vedremo, cominciò a numerare gli anni del suo Imperio; quindi conchiudono, che l' unzione, e coronazione annullata nel Concilio Romano non potè esser altra, che quella di Arnolfo (*c*). Ma queste ragioni non sono concludenti. Primieramente in tutti gli atti di questo Sinodo osservati dal Baronio, e dal Labbè, e da altri, si legge il nome di Berengario, in nessuni quelli di Arnolfo, ancorche negli atti veduti dal Sigonio manchi il nome dell' Imperadore, di cui si abolisce la coronazione: e farebbe di mestiero addurre qualche Codice, in cui si leggesse il nome di Arnolfo, per poter con qualche probabilità asserire, che a questo fosse stato sostituito il nome di Berengario. Secondariamente la coronazione annullata in quel Sinodo si dice barbarica, ed estorta *furrettiziamente*; la qual cosa non può intendersi della coronazione di Arnolfo, il quale non solamente con lettere, ma ancora con Legati fu invitato per quest' effetto a Roma dal Pontefice Formoso, e fu da lui con solenne pompa, e con dimostrazione di molto giubilo, applaudendo tutto il Clero, e tutto il Popolo, unto, e coronato Imperadore, come narrano gli Scrittori di quell' età (*d*). In terzo luogo quel Sinodo Romano fu tenuto per confermare gli atti di Formoso indegnamente aboliti da Stefano VI. nell' altro Concilio Latrocinale Romano; onde non è verisimile, che dal medesimo Sinodo fosse

(*a*) Hermannus Contractus in Chronic. ad annum 896.

(*b*) *Unctionem itaque sacri chrismatis in spiritualem filium nostrum, Dominum videlicet Lambertum excellentissimum Imperatorem, actam, perpetua stabilitate, dignitatibus decoratam, firmam, & in æternum stabilitam esse, sancto suffragante spiritu, decernimus. Illam verò barbaricam Berengarii, quæ nuper per subreptionem extorta est, omninodis abdicamus.* Concil. Roman. sub Joanne IX. Can. VI. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 702.

(*c*) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 898. num. 7. Rubeus lib. 5. Hist. Raven. Sigonius lib. 6. de Regn. Ital.

(*d*) Annalista Freherianus, seu Continuator Annal. Fulden. ad annum 896. Hermannus Contractus ad eundem annum.

foſſe annullata la ſolenne coronazione fatta da quel Pontefice di Arnolfo. Finalmente ſapendoſi, che dopo il ritorno di Arnolfo in Germania Berengario coſtrinſe Lamberto a divider ſeco il Regno d' Italia, non è coſa inveriſimile, ſtrappaſſe ancora, o da Stefano VI. nemico capital di Formoſo, ovvero da Romano ſucceſſor di Stefano, l' imperial corona; e che veggendo abolita in queſto Sinodo la ſua coronazione, ſi aſteneſſe di poi ne' ſuoi diplomi dal chiamarſi Imperadore. La qual coſa tanto è più facile a crederſi, quanto che la coronazione annullata in queſto Sinodo, diceſi, che era ſtata poco prima, *nuper*, eſtorta; il che, a propriamente parlare, non può intenderſi della coronazione di Arnolfo fatta due anni prima, e dappoiche in queſto tempo dopo Formoſo morto li 4. di Aprile nell' DCCCXCVI. aveano ſeduto nella Cattedra Apoſtolica ſucceſſivamente quattro Pontefici, cioè, Bonifacio VI., Stefano VI., o VII., Romano, e Teodoro II.: onde è più veriſimile, che ſi parli in quel Canone di una coronazione fatta da alcuno di queſti Pontefici, che furono più proſſimi al Sinodo, tal che allora ſi poteſſe dir fatta *poco fa*.

III. Ma checheſia di ciò, eſſendo morto nell' anno DCCCXCVIII., come il Pagi dimoſtra [*a*], Lamberto, e rimaſto ſolo nel Regno d' Italia Berengario, gli Italiani, che ſeguivano la parte di Lamberto, invitarono Lodovico figliuolo di Boſone Re di Borgogna, o di Arles; il quale venuto in Italia con un poderoſo eſercito nell' anno DCCCXCIX., ed eſſendoſegli fatto incontro Berengario lo circondò, e lo ſtrinſe in maniera, che ei non trovando via di ſcampare, pregò Berengario a laſciarlo ritornar ſalvo, promettendoli con giuramento ſe ciò otteneſſe di non tentar più contro di lui l' impreſa d' Italia, ed ottenne ciò, che chieſe (*b*). Circa la fine di queſto ſteſſo anno DCCCXCIX. morì ancora Arnolfo. Ma Lodovico ſcordato de' giuramenti, nell' anno DCCCC. tornò nuovamente in Italia, e fugato Berengario ſollecitò il cammino verſo di Roma, e ottenne da Benedetto IV. la corona imperiale, come oltre gli Scrittori di quell'età (*c*), ce ne fanno fede i diplomi di queſto Principe, e particolarmente quello pubblicato dal Fiorentini nelle memorie della Conteſſa Matilde, dato nel meſe di Febbrajo del DCCCC I., e primo del ſuo Imperio, dove l' iſteſſo Principe non al Popolo Romano, ma al ſolo Pontefice Benedetto attribuiſce la ſua eſaltazione dalla regia

(*a*) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 898.
(*b*) Luitprandus lib. 2. cap. 18.
(*c*) Chronicon Caſaurienſe ad ann. 900. apud Dacherium tom. 5. Spicilegii.

regia dignità all' altezza della ſublimità imperiale [a]. Ma comecchè queſto Principe nell' anno CMII. mentre dopo aver diſtribuite le poſſeſſioni del Regno di Lombardia a' ſuoi Provenzali ſtava ſicuro in Verona, ſorpreſo improvviſamente da Berengario, e miſeramente privato degli occhj (b), perdeſſe in un colla viſta il Regno d' Italia, e fuggendo i ſuoi Franceſi in Provenza, rimaneſſe tutta a Berengario la Signorìa del Regno de' Longobardi; contuttociò anche così orbo fu da' Romani, e dalle Provincie dell' Eſarcato riconoſciuto per Imperadore, come appariſce da i diplomi ſegnati cogli anni dell' Imperio di queſto Principe poſteriori al ſuo acciecamento, riferiti da varj Autori, e riportati dal Pagi (c): e finche egli viſſe ritenne ſempre ſenza contraſto il titolo d' Imperadore, chiamato dagli Scrittori Lodovico Orbo. E benche non ſi ſappia quanto tempo egli viveſſe, trovanſi nulladimeno i ſuoi diplomi ſegnati coll' anno del ſuo Imperio nell' anno DCCCCXI. (d): ed è veriſimile, che ei viveſſe fino all' anno DCCCCXVI., in cui Berengario già Re d' Italia da molti anni, da Giovanni X. Sommo Pontefice ottenne coll' imperial corona il titolo, e la dignità di Auguſto; non avendola tal volta fino a queſto tempo ottenuta, avvegnache foſſe aſſoluto Signore del Regno d' Italia, per riguardo di Lodovico. Nell' anno adunque DCCCCXVI. eſſendo le terre della Romana Chieſa infeſtate da' Saraceni, che aveano occupato il Monte Garigliano, Giovanni X. Veſcovo Romano ſpediti Meſſi, e doni a Berengario lo pregò di ſoccorſo contro coloro, ed invitandolo a Roma li promiſe l' imperial corona. Accettando per tanto l' invito ſi portò a Roma, e nel giorno ſanto di Paſqua, che cadeva allora nel dì XXIV. di Marzo, fu con ſolenne pompa coronato dal Papa, e dichiarato Imperadore, ed Auguſto. Gli atti, e la pompa di queſta coronazione ſi veggono deſcritti dal Panegiriſta di Berengario illuſtrato da Adriano Valeſio [e]. Dell'aſſunzione di Berengario all'Imperio ſeguita in queſt'anno CMXVI. ne fa fede un ſuo diploma dato li 25. di Maggio del DCCCCXVI., ſegnato coll' anno primo del ſuo Imperio, e riferito nel Bollario di Monte Caſſino

(a) *Dum Domnus Ludovicus ſereniſſimus Imperator Auguſtus a regali dignitate Romam ad ſummum Imperialis culminis apicem per ſanctiſſimam, ac ter beatiſſimam ſummi Pontificis, & univerſalis Papæ D. Benedicti dexteram adveniſſet &c. .... Anno Imperii Domini Ludovici primo, menſe Februario, indict. quarta*. Apud Franc. Mariam Florentinium in rebus ad Comitiſs. Matild. ſpectan. lib. 3. pag. 114.

(b) Luitprandus lib. 2. cap. 11. Poeta Anonymus de laudibus Berengarii Auguſti lib. 4.

(c) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 903. num. 2. 3. & 4.

[d] Vide Pagium ad annum 911. num. 6.

(e) Poeta Anonymus in Carmine de laudibus Berengarii lib. 4.

Caſſino (*a*). Ucciſo poi Berengario per tradimento de' ſuoi (*b*) l'anno DCCCCXXIV. trentaſetteſimo del ſuo Regno, e nono del ſuo Imperio, vacò l'Imperio Occidentale per lo corſo di XXXVIII. anni, cioè ſino al DCCCCLXII. quando da Giovanni XII. fu aſſunto all'imperial dignità Ottone magno Re di Germania; e in queſto mezzo il Regno di Lombardia rimaſe preda di varj, e diverſi tiranni, che lo deſolarono. Dopo Rodolfo Re di Borgogna, che morto Berengario la ſignoreggiò poco tempo (*c*), paſsò in dominazione di Ugone Conte di Provenza, o di Vienna (*d*), e dopo queſto ne ebbe la Signorìa Lotario ſuo figliuolo, e finalmente dopo coſtui lo tiranneggiò Berengario Marcheſe d'Ivrea nipote di Berengario Auguſto, nato da Giſila ſua figliuola, e da Adalberto Marcheſe d'Ivrea.

IV. Nell'anno poi DCCCCII. ſceſo in Italia Ottone Re di Germania per liberar la Regina Adelaida Vedova di Lotario tenuta in cuſtodia da Berengario, avendo ſconfitto coſtui col ſuo figliuolo Adalberto, ed eſſendoſi impadronito del Regno di Lombardia, liberata quella Principeſſa, e preſa in conſorte, ſe ne ritornò in Germania il ſeguente anno, laſciando in Italia all'amminiſtrazione del Regno il Duca Corrado [*e*]. Ma Corrado, che era ſtato laſciato da Ottone in Italia per perſeguitar le reliquie di Berengario, e diſtruggerlo affatto, trattò ſegretamente con coſtui, e ricevendolo ſotto la ſua fede in Pavia lo mandò ad Ottone in Auguſta, dove quel Principe teneva una pubblica adunanza de' Principi del ſuo Regno, Franchi, Saſſoni, Bavari, Alemanni, e Longobardi. Comparſo Berengario in queſta Dieta ſi umiliò ad Ottone, gli offerì fedeltà, e vaſſallaggio, ed ottenne per grazia da lui come in feudo la Signorìa del Regno Longobardo, eccettuate le Marche di Verona, e di Aquileja commeſſe all'amminiſtrazione di Arrigo fratello dell'iſteſſo Ottone (*f*). Tornato Berengario in Italia intrapreſe ad eſercitar più che mai la ſua tirannide ne' Veſcovi, ne' Conti, e ne' principali Baroni del Regno, eſigendo violentemente contribuzioni dalle Chieſe, e non perdonando neppur alle terre ſoggette al dominio della Chieſa Romana. Per la qual coſa nell'anno DCCCCIX. Giovanni XII. Romano Pontefice mandò Giovanni diacono Cardinale, e Azone ſcrinario della Santa Romana Chieſa, in qualità di Legati ad Ottone, pregandolo,

(*a*) Conſtit. Berengar. dat. VIII. *Kal. Junii, anno Dominicæ incarnat.* DCCCCXVI. *Domini verò Berengarii Sereniſſimi Regis* XXIX. *Imperii autem ſui primo, indict.* IV. tom. 2. Bullar. Caſinen. pag. 40.

(*b*) Luitprandus lib. 2. cap. 2.

(*c*) Luitprandus lib. 3. cap. 1. 2. & 3.

[*d*] Idem loc. cit. cap. 4.

(*e*) Flodoardus, & Continuator Reginonis ad annum 952.

[*f*] Continuator Reginonis ad ann. 952.

gandolo, e invitandolo a liberar l' Italia, e a difender coll' esempio di Carlo magno gli Stati, e le ragioni della Chiesa Romana dalla tirannide di Berengario (*a*); promettendoli se ciò facesse di onorarlo delle augustali insegne, e dichiararlo Imperador de' Romani: così però chiamandolo, che egli si obbligasse prima con giuramento a i suoi Legati di mantener salve le ragioni temporali della Chiesa Romana sopra gli Stati, e le terre di sua pertinenza, e di restituirle tuttociò, che da i tiranni l' era stato tolto (*b*). Accettò Ottone l' invito, e fatto a' Legati del Papa quel solenne giuramento, che dal Codice di Cencio Camerlingo riferisce il Baronio (*c*), e apporta Graziano nel suo decreto (*d*), si accinse all' impresa d' Italia. Nella quale entrato senza resistenza nel DCCCCLXI., fugato Berengario, e Adalberto suo figliuolo, e celebrato il santo Natale in Pavìa, indi con sceltissimo esercito s' incamminò verso Roma, dove ricevuto con incredibil festa l' anno DCCCCLXII., da Giovanni XII. ricevuta l' imperial corona fu creato Augusto, e Imperadore. Così tutti gli Scrittori più antichi, de' quali nessuno troverà il Bossuet, che attribuisca all' autorità, o al consenso del Popolo Romano l' esaltazione di Ottone all' Imperio; ma tutti alla sola autorità del Pontefice Romano l' ascrivono. Liutprando Scrittor di que' tempi dice, che ricevuto in Roma quel Principe con ammirabile

(*a*) *Regnantibus, & undà sævientibus in Italiam, & ut verius fateamur tyrannidem exercentibus Berengario, atque Adalberto, Joannes summus Pontifex, atque universalis Papa, cujus tunc Ecclesia supradictorum Berengarii, atque Adalberti sævitiam erat experta, Legatos Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, Joannem videlicet Cardinalem Diaconum, & Azonem Scrinarium, serenissimo, atque piissimo tunc Regi, nunc Augusto Cæsari Othoni destinavit, suppliciter litteris, & Regum signis orans, quatenus pro Dei amore, Sanctorumque Apostolorum Petri, & Pauli ... se, sibique commissam Sanctam Romanam Ecclesiam ex suorum faucibus liberaret, ac saluti, & libertati pristinæ restitueret.* Luitprandus lib. 6. cap. 6. Eadem habet Continuator Reginonis ad annum 960.

(*b*) Pagius Major in Critic. Baron. ad annum 960. num. 1. Pagius Junior. Brev. Rom. Pont. in Joanne XII. num. 5.

(*c*) *Tibi Domino Joanni Papæ ego Rex Otto promittere, & jurare facio per Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum, & per lignum hoc vivificæ Crucis, & per has reliquias Sanctorum, quod si permittente Domino Romam venero, Sanctam Romanam Ecclesiam, & te Rectorem ipsius exaltabo secundùm posse meum, & nunquam vitam, aut membra, & ipsum honorem, quem habes, mea voluntate, aut meo consilio, aut meo consensu, aut mea exhortatione perdes. Et in Romana Urbe nullum placitum, aut ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te, aut ad Romanos pertinent, sine tuo consilio. Et quidquid in nostram potestatem de terra Sancti pervenerit, tibi reddam. Et cuicumque Regnum Italicum commisero, jurare faciam illum, ut adjutor tui sit ad defendendam terram Sancti Petri secundùm suum posse. Sic me Deus adjuvet, & hæc sancta Dei Evangelia.* Juramen. Othonis I. Regis Germ. apud Baronium ad annum 960. num. IV.

(*d*) Dist. 63. Can. *Tibi Domino Joanni.*

bile ornato, ricevè dal Pontefice Giovanni l' Imperio (*a*). Il Continuator di Reginone dice, che ricevuto in Roma quel Principe con acclamazione di tutto il Popolo, e di tutto il Clero, dall' Apoſtolico Giovanni fu chiamato, ed ordinato Auguſto, e Imperadore (*b*). Lamberto Scafnaburgenſe Scrittor coltiſſimo, e vicino a que' tempi dice, che Ottone dal Pontefice Giovanni fu poſto ſopra il trono Auguſtale, e da lui colla ſagra unzione fu fatto Imperadore (*c*). Il ſolo Ottone Veſcovo di Freiſing Scrittore due ſecoli poſteriore, con parlare equivoco ſembra, che voglia attribuir così al Papa, come al Popolo Romano, la promozione di Ottone magno all' Imperio; ſcrivendo, che ricevuto in Roma onorificamente quel Principe sì dal Papa, come dal Popolo Romano, applaudendo tutti ſortì il nome d' Imperadore, e d' Auguſto (*d*). Quindi l' Autor della difeſa prende motivo di aſſerire, che nel trasferimento dell' Imperio in Ottone intervenne il conſenſo, e l' approvazione del Popolo Romano. Ma già ſopra abbiamo ſpiegato, che queſte acclamazioni, e queſti applauſi altro non indicavano, che il gradimento del Popolo, e il ſuo piacimento intorno alla perſona, che dal Pontefice era deſtinata all' imperial dignità, e che nè punto, nè poco conferivano all' elezione. Ora diciamo, che quando le parole del Friſingenſe voleſſero prenderſi in quel ſenſo, in cui dall' Autor della difeſa ſon preſe, la teſtimonianza di quello Scrittore ſarebbe da rigettarſi come manifeſtamente contraria alla ſerie del fatto, dalla qual coſta, che Ottone magno, non dal Popolo Romano, ma da Giovanni XII. fu chiamato a Roma, e da lui gli fu promeſſa l' imperial corona: che Ottone non al Popolo Romano, ma a i Legati del Papa giurò ſolennemente la difeſa di lui, della Chieſa Romana, e del di lei temporal dominio: che Ottone non riconobbe mai i Romani come ſuoi promotori all' Imperio, ma come ſoggetti del Papa, al quale con patto ſolenne, e con pubblico ſtrumento confermò le donazioni degli altri Principi, e ſi obbligò per ſe, e per li ſuoi ſucceſſori a difendere il

(*a*) *Debinc Romam ſimilia facturus adiit, ubi miro ornatu, miroque apparatu ſuſceptus, ab eodem Summo Pontifice, & univerſali Papa Joanne unctionem ſuſcepit Imperii.* Luitprand. lib. 6. cap. 6.

(*b*) *Anno* DCCCCLXII. *Rex .... Romæ favorabiliter ſuſceptus totius acclamatione Romani Populi, & Cleri, ab Apoſtolico Joanne Imperator, & Auguſtus vocatur, & ordinatur.* Regino in Chronic. ad annum 962.

(*c*) *Otto Rex perrexit Romam, eumque Joannes Papa gratanter ſuſcipiens, honorificè ſuper Cathedram Auguſtalem poſuit, & benedictione, atque conſecratione ſua Imperatorem fecit.* Lambertus Schafnaburgenſis in Chronic. ad annum 962.

(*d*) *Honorificè a ſummo Pontifice Joanne, ac toto Populo Romano ſuſceptus, applaudentibus cunctis, Imperatoris, & Auguſti nomen ſortitur.* Otho Friſingenſis apud Boſſuet loc. cit.

dominio della Sede Apoſtolica, e ſopra Roma, e ſopra le altre Città, e gli altri Stati paſſati in Signoria della Chieſa Romana (*a*). Onde molto vanamente ſi affatica il Boſſuet per far entrar nell' aſſunzione di queſto Principe all' Imperio l' autorità, e il conſenſo de' Romani, ſe per aſſenſo non intende quell' atto di dovuta ubbidienza, che debbono i ſudditi preſtare alle diſpoſizioni de' loro Sovrani, o quel piacimento, che ebbe il Popolo Romano, che foſſe dal Pontefice aſſunto all' imperial dignità un Principe benemerito, e degniſſimo di quella.

V. E' falſo ancora, che ad Ottone I. dal Papa, e dal Popolo Romano foſſe conceduto il diritto di deſtinare all' Imperio il ſucceſſore. Il decreto di Lione VIII., che ſi apporta dal Goldaſto in queſto propoſito (*b*), e riferito da Graziano (*c*), quando ancora non foſſe ſpurio, e ſuppoſto, non ſarebbe di alcun vigore; eſſendo ſtato fatto da un Antipapa qual fu Lione VIII. intruſo nella Sedia Apoſtolica vivente il legittimo Pontefice da un Sinodo ſciſmatico, che contra ogni ordine di ragione, e con perverſione di tutti i Canoni per far coſa grata ad Ottone depoſe Giovanni XII. [*d*], il quale poi, partito Ottone da Roma, in un Sinodo di molti Veſcovi tenuto in Vaticano condannò come ſciſmatico l' Antipapa Lione, ed annullò tutti gli atti del Conciliabolo, in cui fu coſtui intruſo nel Pontificato [*e*]. Ma quando ancora Lione VIII. foſſe ſtato legittimo Pontefice, il decreto, che a lui ſi aſcrive, fatto, come ivi ſi dice, col comun conſenſo del Clero, e del Popolo Romano, eſſer falſo, e ſuppoſitizio, inventato da qualche ſciſmatico ne' ſecoli poſteriori, vien dimoſtrato con ragioni convincentiſſime dal Cardinal Baronio (*f*). E comecchè non pure il Goldaſto, il quale in queſt' aſſerita Coſtituzione ſi finge un *Senatus Conſulto*, in vigor di cui foſſe trasferito l' Imperio ne' Germani, e ne' ſucceſſori di Ottone, ſiaſi impegnato a difenderla colla teſtimonianza ſoſpettiſſima di Graziano, e di Teodorico Niemo, ma ancora Pietro di Marca l' aſſeriſca fatta dal detto Lione VIII. (*g*); contuttociò è oggi univerſal ſentimento degli eruditi, la detta Coſtituzione aſcritta a Lione eſſer falſa, e ſpuria, e capricciosamente inventata, come ſoſtiene il Baronio, alle cui ragioni non eſſere ſtato riſpoſto fin quì, dimoſtra, e conferma con altre ragioni

(*a*) Apud Baronium ad annum 962. n. 3. & ſeqq.

(*b*) Goldaſtus tom. 1. Conſtit. Imperial.

(*c*) Diſt. 43. Can. 23.

[*d*] Vide Binium in notis ad Conciliabulum Rom. anno 963. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Venet. col. 884.

(*e*) Vide Concil. Rom. anno 964. ſub Joanne XII. apud Labbè loc. cit. col. 885.

[*f*] Baronius ad ann. Chriſti 964. n. 20. & ſeqq.

[*g*] Marca lib. 8. de Concordia cap. 12. & 29.

ragioni l' istesso critico del Baronio [*a*]. Ma dove pure questo decreto di Lione vero fosse, e non spurio, e di legittimo Pontefice, non di Antipapa, in quello non si concedè già ad Ottone, ed a' suoi successori il diritto di eleggere il successore all' Imperio, ma il successore al Regno d' Italia (*b*). E benche il Baronio prenda da ciò motivo di asserire, che da questa concessione acquistasse Ottone, e i suoi successori nel diritto di eleggere il Re d' Italia la facoltà ancora di destinar la persona, che dal Papa dovesse promuoversi all' Imperio [*c*]; contuttociò, sia detto con sua pace, egli è poco costante seco medesimo, avendo scritto prima, e provato, questa concessione esser falsa: se pure non vuol dirsi, che egli argomenti *ad hominem* contro i Protestanti centuriatori, che ammettono per vera, e legittima questa Costituzione di Lione VIII. (*d*). Ma nulladimeno il Regno d' Italia non portava seco nè prima, nè dopo gli Ottoni la destinazione di quel Re all' Imperio, o l' elezione della persona, che dal Papa dovea promuoversi all' imperial dignità. Non prima certamente degli Ottoni: imperocche è cosa certa, che molti furono Re d' Italia dopo il ristoramento dell' Imperio Occidentale nella persona di Carlo magno, i quali Imperadori non furono, come Ugone Conte di Provenza, Lotario suo figliuolo, e Berengario II. Anzi Ottone magno avendo conseguito il Regno d'Italia, discacciatone Berengario la prima volta nell' anno DCCCCLII., spedì Legati ad Agapito II. Romano Pontefice per esser ricevuto in Roma [cioè per ottener la corona imperiale]: ma non essendogli stato ciò permesso dal Pontefice, ritornò in Germania, come narra Flodoardo Scrittor di que' tempi [*e*]; la qual cosa non gli sarebbe stata negata, se nell' acquisto del Regno d' Italia, o di Lombardia fosse stato disegnato, o destinato all' Imperio.

VI. Ma neppure dopo il primo Ottone il Regno d' Italia portava seco questa destinazione della persona da promuoversi all' imperial onore; e però è falso, che il II., e il III. Ottone, l' uno figlio, l' altro nipote del I., per diritto ereditario succedessero all' Imperio [come francamente dice l' Autor della difesa], comecche per ragione ereditaria tal volta succedessero al Regno d' Italia, o di Lombardia. Otto-

(*a*) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 964. num. 6. & 7.

(*b*) *Per nostram apostolicam auctoritatem concedimus, atque largimur Domino Othoni Regi Theutonicorum, ac successoribus ejus, hujus Regni Italiæ in perpetuum facultatem eligendi successorem.*

(*c*) Baronius ad annum 996. num. 25.

(*d*) Centuriatores Magdeburgen. Cent. 10. cap. 16. pag. 710.

(*e*) *Otto Rex legationem pro susceptione sui Romam dirigit, qua non obtenta, cum uxore in sua regreditur.* Flodoardus in Chronic. ad annum 950.

ne II. vivente ancora il Padre, e molti anni prima della sua morte, da Giovanni XIII. Romano Pontefice a preghiere, e ad istanza del medesimo suo genitore ricevè l'Imperial corona, e fu ornato degli onori Augustali nel DCCCCLXXVII. il giorno solenne di Natale; essendo stato per quest' effetto invitato a Roma così dal Papa, come dall' Imperadore, siccome narra il Continuator di Reginone (*a*). E il Cronista d'Hildesehin dopo aver narrato, che Ottone magno spedì Legati a i Principi di Lamagna, acciocche con regal pompa conducessero in Italia il suo figliuolo del medesimo nome, soggiunge, che venuto quel Principe fu ricevuto dal Padre, e fu condotto a Roma, e raccomandato al Pontefice Giovanni, acciocche da questi ricevendo l'Augustal benedizione, fosse da tutti chiamato Augusto, e Imperadore insieme con seco (*b*). La stessa cosa afferma il medesimo Ottone magno in una lettera scritta a i Germani riferita da Vitichindo, nella quale dà loro parte, che il suo figliuolo avea dal Pontefice ricevuta il giorno del Natal del Signore colla corona imperiale la dignità dell' Imperio (*c*). Da queste testimonianze si rende chiaro, che Ottone II. non per diritto ereditario, nè perche fosse Re d' Italia, ma per concessione della Sede Apostolica, richiedendolo il Padre, fu insieme con lui fatto consorte dell' Imperio, e creato Augusto, e Imperadore, tenendo poi molti anni solo l' Imperio dopo la morte del Padre. Avendo poi Ottone II. terminato in Roma i suoi giorni li 8. di Dicembre del CMLXXXIII. (*d*), gli succesſe non già nell' Imperio, ma nel Regno di Germania Ottone III. suo figliuolo coronato in Aquisgrana da Giovanni Arcivescovo di Ravenna il giorno natalizio del Signore dell' istesso anno [*e*]. Ancorche adunque questo Principe succedesse al Padre l' anno predetto nel Regno, non fu contuttociò Augusto, e Imperadore se non 13. anni dopo, cioè nel CMXCVI., quando da Gregorio V. Romano Pontefice ricevè

(*a*) *Interim Papa Joannes, & Imperator Regi Ottoni litteras invitatorias miserunt, & ut cum ipsis ad Natale Domini Romæ celebrandum festinaret, jusserunt*. Continuator Reginonis ad annum 967.

[*b*] *Transmisit Imperator Legatos suos ad Vvillihelmum Archiepiscopum, & ad alios Principes ejus, ut Ottonem filium suum æquivocumque ejus cum omni regali dignitate provecherent ad Italiam, illicque ipse Otto senior suscepit eum, & secum duxit Romam, commendavitque illum Apostolico Joanni posteriori, ut ab eo Augustalem benedictionem reciperet, ut Imperator Augustus foret appellatus a cunctis, qui eum agnovissent, veluti Pater ejus*. Chronic. Hildensheimens. ad annum 967.

(*c*) *Filius noster in Nativitate Domini coronam a Domino Apostolico in Imperii dignitatem suscepit*. Othonis I. Imperat. apud Vvitichindum lib. 3. in fin. & Baron. ad annum 968. n. 7.

(*d*) Hermannus Contractus in Chron. ad annum 983.

(*e*) Chronographus Hildensheimensis ad annum 984. Ditmarus lib. 3.

ricevè l'imperial dignità. L'Autor della vita di Sant'Adalberto Vescovo di Praga Scrittore di quell'età, narrando la venuta di Ottone III. in Italia nell'anno predetto, e l'acquisto, che ei fece dell'imperial corona, ci fa chiaramente sapere, che quel Principe per ragion di successione non avea alcun diritto all'Imperio; ma benchè egli fosse idoneo all'imperial dignità, apparteneva contuttociò a Roma il conferirgliela, siccome quella cui appartien fare Imperadori i Regi, e che racchiudendo nel suo seno il corpo del Principe de' Santi, avea sola il diritto di costituire il Principe della terra [a]. Venuto adunque questo Principe in Italia invitatoci da Giovanni XV. Romano Pontefice vessato da Crescenzio Nomentano, che si era usurpata tirannicamente la Signoria di Roma, mentre coll'esercito stava in Ravenna gli vennero incontro gli Ambasciadori del Clero, e del Senato Romano coll'avviso, che il Pontefice era passato all'altra vita, cercando a lui consiglio, ed ajuto per l'elezione del nuovo Papa (b). Per la qual cosa trovandosi appresso il Re Brunone suo Cappellano uomo nobilissimo, e nato di sangue Regio (c), e come altri Scrittori vogliono, nipote dello stesso Ottone (d), propose questo per Papa: il quale condotto a Roma da Villigiso Arcivescovo di Magonza, e da Adelbardo Vescovo, di comune concordia de' Vescovi suffraganti, e degli altri Elettori, e con pubblica soddisfazione de' Romani fu eletto Sommo Pontefice col nome di Gregorio V. (e), e da questo Pontefice fu Ottone in Roma creato Imperadore [f], come tra molti scrive ancora l'altro Autor delle gesta di Sant'Adalberto, Scrittore contemporaneo appresso il Baronio (g).

VII. Dalla serie di questi fatti si può comprender quanto sia falso, che il II., e il III. degli Ottoni per ragione ereditaria succedessero al primo

(a) *Hoc ipso anno iter agit Romam Rex Francorum* (ita Germaniæ Reges sæpè vocabantur) *Otto tertius, pulchri Cæsaris pulcherrima proles: decursis quippè puerilibus annis, cum jam .. virtus major annis imperatoriam sibi exposceret dignitatem, Roma autem cum caput Mundi, & urbium domina sit, sola Reges imperare facit; cumque Principis Sanctorum Corpus suo sinu refoveat, Principem terrarum meritò constituere debet &c.* Auctor vitæ S. Adalberti Episc. Pragens. num. 30. apud Mabillon. secul. v. Benedictino.

(b) Idem Auctor vitæ S. Adalberti.

(c) Idem Auctor loc. cit.

(d) Chronic. Hildensheimense ad annum Christi 996.

(e) Auctor vitæ S. Adalberti loc. cit. Chron. Hildensheimen. ad annum 996. tom. 3. Historic. Francorum.

(f) *Bruno, qui & Gregorius V. Papa Romæ ordinatus, sedit annos duos, menses* IX., *& Otho Imperator efficitur.* Hermannus Contractus ad annum 990.

Otho Rex contra Crescentium Romam venit, ubi & Brunonem in Sede Apostolica constituit, a quo & ipse Imperator factus est. Lambertus Schasnaburgensis ad ann. 996.

(g) Vide Baronium ad annum 996. n. 22.

primo nell' Imperio. Come poi l' Imperio Occidentale tenuto prima da' Franchi, poi dagli Italiani discendenti di Francia, indi da i Principi Teutonici, fosse così perpetuamente trasferito negli Alemanni, che solamente quel Principe, che fosse Re di Germania, potesse promuoversi dal Pontefice all' imperial dignità, riandandosi gli atti degl' Imperadori Germani creati dopo il III. Ottone si può probabilmente congetturare. Molti celebri Scrittori furono di avviso, che a Gregorio V. debbasi attribuir lo stabilimento dell' Occidentale Imperio ne' Germani; asserendo, che questo Pontefice di nazione Teutonica, per ornar con qualche insigne illustre beneficio la sua Patria, costituisse, che appresso solamente gli Alemanni risiedesse il diritto di eleggere un Re, il quale dove riceveſſe dal Romano Pontefice la corona, Imperadore, ed Augusto si chiamasse. E in questo sentimento, oltre innumerabili Scrittori Cattolici, convennero ancora i Protestanti di Maddeburgo nella loro Storia (*a*). Ma quando ciò voglia intendersi dell' istituzione del Collegio Elettorale de' sette Principi di Lamagna, tre Ecclesiastici, e quattro Laici, costa evidentemente esser falso, che Gregorio V. questo Collegio istituisse: imperocche è certissimo nella Storia, che molti, e molti Re di Germania dopo Gregorio V., ed il III. Ottone morto senza successione, i quali ebbero la dignità imperiale, non da questo Collegio de' Settemviri, ma ne' pubblici Comizj di varj, e diversi Principi di Germania furono eletti. Di Corrado il Salico eletto l' anno MXXIV. attesta Wippone Prete testimonio oculare, che ne' Comizj di tutti i Principi, e Baroni della Germania sì Ecclesiastici, che secolari, fu creato Re di Germania (*b*), indi dal Pontefice fu coronato Imperadore. Il medesimo attesta Oderico Vitale di Lotario Duca di Sassonia, all' elezione del quale accaduta nel MCXXV., come attesta Dodechino [*c*], concorsero i Vescovi, e i Principi di tutto il Regno (*d*). Dell' elezione di Ottone IV. fatta nel MCCVIII. afferma Arnoldo di Lubecca Scrittor di quel tempo, che fu fatta dalla maggior parte de' Prelati, e de' Principi di Germania [*e*]. E Federigo II. per testimonianza dell' Abbate Urspergense, l' anno MCCX. fu eletto da molti Principi della Germania di gran lunga eccedenti il numero settenario del Collegio Elettorale, del quale non vi era, che il Re di Boemia, e il Duca di Baviera

(*a*) Magdeburgenses Centuriat. Cent. 10. cap. 19.

(*b*) Vvippo Presbyter in vita Conradi Salici.

[*c*] Dodechinus in Chron. ad an. 1124.

(*d*) *Moguntinus Archiepiscopus ... Episcopos, & Proceres totius Regni cum exercitibus suis convocavit, quibus unà collectis, de Imperatore constituendo tractavit.* Odericus Vitalis lib. 12.

(*e*) Arnoldus Lubecensis in Chron. ad annum 1208.

Baviera (*a*). Da tutti queſti fatti ſi rende manifeſto, che l' iſtituzione del Collegio Elettorale, e la determinazione del numero, e delle qualità degli Elettori non può riferirſi a Gregorio V. Ma è ben coſa però molto probabile, che queſto Pontefice in grazia della ſua nazione concedeſſe diritto, e poteſtà agli Alemanni di eleggere un Re, il quale doveſſe promuoverſi all' Imperio: veggendoſi, che dopo lui que' Principi ſolamente furono dalla Sede Apoſtolica decorati dell' Imperiale, ed Auguſtal dignità, i quali da i Prelati, e Principi di Alemagna erano prima ſtati eletti Re di Germania.

VIII. Ma quando poi iſtituito foſſe il Collegio Elettorale, nella gran varietà delle opinioni, e nella mancanza di chiari, e certi monumenti non ſi può con alcuna ſorta di certezza affermare. Il Leinizio, uomo come ognun sà di gran lettura, e di molta erudizione, avendo trattato diffuſamente dell' origine degli Elettori, non ne ha trovate memorie più antiche del ſecolo XIII. andante, in un Breve di Aleſſandro IV. ſpedito a Gerardo Arciveſcovo di Magonza, dove ſi fa menzione de' veri Elettori, ma non ſi nota il numero di ſette (*b*); il qual numero per altro con eſpreſſe parole ſi legge nelle lettere di Urbano IV. indirizzate da Orvieto a Riccardo eletto Re de' Romani ſenza alcuna nota cronologica. Ma poiche in queſte lettere ſi fa menzione del ſettenario numero degli Elettori, e del loro diritto nell' elezione del Re de' Romani da promuoverſi poſcia in Imperadore, non già come di coſa nuova, e recentemente iſtituita, ma come di coſa oſſervata da tempo immemorabile (*c*), convien dire, che quì ſi parli non di un diritto privativo, che aveſſero que' tre Prelati, e que' quattro Principi, ma di un diritto ſpeciale, che ad eſſi competeſſe, cumulativo però con altri; e che nell' elezione di Riccardo in Re de' Romani accaduta l' anno MCCLVII. que' ſette Principi interveniſſero, ma non già ſoli: imperocche Matteo Paris Monaco di Sant' Albano in Inghilterra, e Scrittor di que' tempi, all'anno MCCLVIII. parlando di que' Principi, che aveano diritto all' elezione del Re di Germania, fa menzione di molti altri oltre i ſette nominati nelle lettere di Urbano IV. (*d*). Dalla qual coſa

(*a*) Abbas Urſpergenſis in Chron. ad annm 1210.

(*b*) Leibnitius in præfat. Codicis Diplomatici.

[c] *Proponere curaverunt, quaſdam conſuetudines circa electionem novi Regis Romanorum in Imperatorem poſtea promovendum apud Principes vocem in hujuſmodi electione habentes, qui ſunt ſeptem numero, pro jure ſervari, & fuiſſe hactenus obſervatas a tempore, cujus memoria non exiſtit.* Litteræ Urbani IV. ad Ricchardum electum Regem Roman. in prodromo novi Codicis diplomatici ſect. 4.

(*d*) *Hi ſunt maximi Principes in Alamannia, ad quorum nutum pendet electio ipſius Regni,*

cosa apparisce, che in questo tempo l' elezione del Re di Germania, detto ancora de' Romani, non era ristretta a que' soli sette, benche talvolta facessero essi in quella la principal figura; onde poi verso la fine del secolo XIII. venne a limitarsi in loro questo diritto, che era prima comune a molti altri, e da principio a tutti i Prelati, Principi, e Baroni della Germania. Ma nulladimeno Alberto Stadense, e Martino Polono, i quali vissero nel medesimo tempo con Matteo Paris; essendo che il primo già nel MCCXXX. fu creato Abbate Benedettino, e nel MCCXL. passò all' ordine de' Minori, e continuò la sua Cronaca fino al MCCLVI. (*a*); e l' altro, che fu Cappellano, e Penitenziero di Giovanni XXI., e di Niccolò III. Sommi Pontefici, e continuò la sua Cronaca fino al MCCLXXVII. (*b*), parlando del settenario numero degli Elettori Imperiali, ne favellano come di cosa, che già era in costume ne' loro tempi, attribuendo il diritto di quest' elezione a que' medesimi Principi sì Ecclesiastici, che Laici, che fino a' nostri tempi l' ottengono, e l' hanno ottenuto privatamente fino al passato secolo innanzi il nuovo accrescimento di due altri Principi al Collegio Elettorale, eccettuato il Duca di Baviera, di cui non fanno menzione. Dalla narrazione però dello Stadense due cose si raccolgono, cioè, che per consenso de' Principi della Germania il diritto di elegger fu ristretto a un certo determinato numero di Ufficiali dell' Imperio: l' altra, che il Re di Boemia quantunque a questa elezione interveniſſe come Ufficiale imperiale, contuttociò non essendo Teutonico non dava allora il suo voto (*c*). Martin Polono nulladimeno scrive, che tutti que' sette Ufficiali numerati dallo Stadense aveano voce in quest' elezione (*d*). Dal

che

Regni, quod est quasi arrha Imperii Romanorum, Archiepiscopus Moguntinus, Archiepiscopus Trevirensis, Rex Bohemiæ, Comes Palatinus de Rheno, Dux Austriæ, Dux Sveviæ, Dux Poloniæ, Marchisius Brandebergh, Dux Maran, Dux Brabantiæ, qui & Lovaniæ, Landgravius Thuringiæ, Marchio Misniæ. Matthæus Paris ad ann. 1258.

(*a*) Guillelmus Cave Histor. litterar. secul. XIII. in Albert. Stadensi; & Casim. Budin. Comment. de Histor. Eccles. tom. 3. secul. 13. col. 246.

(*b*) Guillelmus Cave Histor. litterar. secul. XIII. in Martino Polono pag. 512. Casim. Budin. Comment. de Histor. Ecclesiast. secul. 13. tom. 3. col. 531.

(*c*) *Et pro taxatione Principum, & consensu eligunt Imperatorem Trevirensis, Moguntinus, & Colonienſis. Palatinus eligit quia dapifer est, Dux Saxoniæ quia Mareschalcus, & Margravius de Brandeburgh quia Camerarius. Rex Bohemiæ quia Pincerna est non eligit, quia non est Theutonicus.* Albertus Stadens. in Chronic. ad ann. 1240.

(*d*) *Postea fuit institutum, ut per officiales imperii Imperator eligeretur, qui sunt septem, videlicet, primi tres Cancellarii Moguntinus Germaniæ, Trevirensis Galliæ, Colonienſis Italiæ. Marchio Brandeburgensis Camerarius est, Palatinus dapifer, Dux Saxoniæ ensem portat, Rex Bohemus Pincernam agit, unde versus:*

Moguntinensis, Trevirensis, Colonienſis,
Quilibet Imperii fit Cancellarius horum.

Est

che appariſce, che in tempo di queſto Scrittore, che fiorì poco dopo la metà del ſecolo XIII., era già iſtituito il ſettenario numero del Collegio Elettorale.

IX. Ma checheſia di queſta controverſia, il certo è, che tanto prima, quanto dopo l'iſtituzione de' Settemviri, o del Collegio Elettorale, tutto il diritto, che hanno i Principi di Alemagna di eleggere il Re da promuoverſi all'Imperio, è derivato in loro dall'autorità della Sedia Apoſtolica; e che i Romani Pontefici, da' quali è ſtato rinnovato l'Imperio Occidentale, e prima, e dopo la determinazione del numero degli Elettori hanno ſempre conſervato il loro diritto nell'approvare, o diſapprovar l'elezione, come dopo l'eſame de' fatti affermano i due Pagi, e prima di loro Natal d'Aleſſandro (*a*). Ciò prima dell'iſtituzione del Collegio Elettorale manifeſtamente ſi raccoglie dalle lettere d'Innocenzo III. ſcritte a Bertoldo Duca di Zaringia, o Turingia dopo l'elezione di Ottone IV. accaduta nell'occaſione, che eſſendo ſtati diviſi i voti de' Principi sì Eccleſiaſtici, che Laici feudatarj dell'Imperio, che allora in molto numero concorrevano a queſt'elezione, mentre altri erano andati in Ottone Duca di Saſſonia, altri in Filippo Duca di Svevia, ſcriſſero al Pontefice ciaſcheduno pe 'l ſuo partito, acciocche confermaſſe l'elezione di quello, che ognuno delle parti avea eletto, ed annullaſſe l'elezione della contraria parte, come appariſce dalle lettere di queſti Principi dell'uno, e dell'altro partito, riportate dal Cardinal Baronio da i loro autentici originali ſerbati in Caſtel Sant'Angiolo di Roma (*b*). In queſt'occaſione ſcrivendo Innocenzo III. la lettera ſopraddetta riportata nel corpo della ragion canonica, tre coſe afferma degne di conſiderazione, cioè, che egli riconoſceva in que' Principi feudatarj dell'Imperio il diritto, e la poteſtà di eleggere il Re, che dovea promuoverſi all'Imperio: che queſto di-

Eſt Palatinus dapifer, Dux, portitor enſis. Marchio Præpoſitus Cameræ, Pincerna Bohemus.

Hi ſtatuunt Dominum cunctis per ſecula ſummum.

Martinus Polon. Chron. in Ottone III.

[*a*] *Certum tamen eſſe debet, jus eligendi Imperatores a Romanis Pontificibus Imperii inſtitutoribus emanaſſe.* Pagius ſenior in Critic. Baron. ad annum 996. num. 11.

Certum tamen eſt, tam ante, quam poſt ſeptenarium illum numerum Electorum in uſum vocatum, Pontifices Romanos, a quibus renovatum eſt Imperium Occidentale, jus ſuum illæſum conſervaſſe, & electiones aut reprobaſſe ... Certum pariter eſt, jus eligendi Imperatores a Romanis Pontificibus emanaſſe. Pagius Junior in Brev. Rom. Pont. tom. 2. in vita Gregorii V. num. 9. & 10.

Non negandum tamen, quin jus eligendi Imperatorem a Sede Apoſtolica quodammodo emanaverit. Natal. Alexand. Hiſtor Eccleſ. ſecul. 9. & 10. diſſert. 17. quæſt. unica.

(*b*) Vide Baron. ad annum 996. num. 49. & ſeqq.

ritto, e queſta poteſtà derivava in loro dalla Sedia Apoſtolica: e che i medeſimi Principi ufficiali, e feudatarj dell' Imperio doveano riconoſcer, riconoſcevano, ed in ſua preſenza aveano riconoſciuto, che il diritto di eſaminar la perſona eletta in Re, e da promuoverſi all' Imperio, ſpettava al Romano Pontefice, cui ſpettava il coronarlo, e il conſagrarlo (*a*). Gli ſteſſi Elettori dell' Imperio anche dopo lo ſtabilimento del Collegio Elettorale determinato al numero di ſette confeſſano, il diritto, che eſſi hanno in queſt'elezione, derivare in loro dall'autorità della ſanta Sede, come appariſce dalle lettere ſcritte a Niccolò III. Romano Pontefice da Ottone Marcheſe di Brandeburgo, da Giovanni, e Adalberto Duchi di Saſſonia, e da Lodovico Conte Palatino del Reno, e di Baviera, ſpedite nell'anno MCCLXXIX. ſotto un medeſimo tenor di parole, e riferite dal Cardinal Baronio da i loro originali cuſtoditi in Caſtel Sant'Angiolo; nelle quali lettere confeſſano, dalla ſanta Sedia eſſere ſtata decorata la Germania della dignità dell' Imperio, e piantati in eſſa Principi, i quali come alberi preſcelti, aſſiſtiti dalla ſua autorità, per mezzo della loro elezione germogliaſſero quello, che dee tenere il freno del Romano Imperio (*b*). Ma in termini più chiari, e più preciſi confeſsò l' iſteſſa coſa Alberto Imperadore nella lettera ſcritta a Bonifacio VIII. Romano Pontefice l' anno MCCCIII. in occaſione di preſtargli il giuramento; dicendo di riconoſcer, l' Imperio Occidentale eſſere ſtato trasferito ne' Germani dalla Sedia Apoſtolica; e il diritto di eleggere il Re de' Romani da promuoverſi poſcia all' Imperio, a certi Principi Eccleſiaſtici, e ſecolari eſſere ſtato conceduto dalla medeſima ſanta Sede, da cui i Re, e gli Imperadori, che furono, e che ſaranno, ricevono la ſpada della poteſtà temporale (*c*). Finalmente queſte

[*a*] *Illis Principibus jus & poteſtatem eligendi Regem in Imperatorem poſtea promovendum recognoſcimus, ut debemus, ad quos de jure, ac antiqua conſuetudine noſcitur pertinere: præſertim cum ad eos jus, & poteſtas hujuſmodi ab Apoſtolica Sede pervenerit... Sed & Principes recognoſcere debent, & utique recognoſcunt, ſicuti iidem in noſtra recognovere præſentia, quod jus, & auctoritas examinandi perſonam electam in Regem, & promovendam ad Imperium ad nos ſpectat, qui eum inungimus, conſecramus, & coronamus &c.* Innocent. III. Cap. *Venerabilem*, de electione.

(*b*) *Complectens ab olim ſibi Romana Mater Eccleſia quadam quaſi germana charitate Germaniam, illam eo terrenæ dignitatis nomine decoravit, quod eſt ſuper omne nomen temporaliter tantùm præſidentium ſuper terram, plantans in ea Principes tanquam arbores præelectas, & rigans illas gratia ſingulari: illud dedit incrementum mirandæ potentiæ, ut ipſius Eccleſiæ auctoritate ſuffulti, veluti germen electum per ipſorum electionem, illum, qui fræna Romani Imperii teneret, germinaret.* Epiſt. Electorum Imperii apud Baronium ad annum 996. num. 37. & Odericum Raynaldum ad ann. 1279. n. 16.

(*c*) *Recognoſcens igitur, quod Romanum Imperium per Sedem Apoſtolicam de Græcis translatum eſt in perſona magnifici Caroli in Germanos, & quod jus eligendi Romanorum*

queſte medeſime coſe ſi veggon dichiarate da Clemente V. nella Decretale fatta nel Concilio generale di Vienna l' anno MCCCXI., dove e l' Imperio Occidentale dall' autorità della ſanta Sede eſſere ſtato trasferito ne' Germani, e dalla medeſima eſſere ſtato conceduto il diritto a certo numero di Principi di eleggere il Re, che dee all' Imperio promuoverſi, ed alla ſteſſa Apoſtolica Sedia appartenere il diritto di eſaminare, ed approvare, e coronar la perſona eletta, eſpreſſamente ſi dice come coſa univerſalmente confeſſata dagli ſteſſi Imperadori (*a*).

X. Da tutte queſte ſolenni teſtimonianze ricevute ſenza contraddizione nel Mondo Cattolico ſi rende chiaro, che il Romano Occidentale Imperio, non da i Romani, come dietro agli Scrittori Proteſtanti, o a qualche altro maligno Scrittore aſſeriſce l' Autor della difeſa, ma dall' autorità de' Romani Pontefici è ſtato trasferito, e ſtabilito ne' Germani: che i Principi di Germania, non da i Romani, nè dagli Imperadori Teutonici, ma dalla ſanta Sede Apoſtolica hanno conſeguito il diritto, e la poteſtà di eleggere il Re da promuoverſi al Romano Imperio: che neſſun Principe eletto può eſſere Imperadore, e nominarſi Auguſto ſenza l' approvazione del Romano Pontefice. E quì conviene oſſervare, che per molti ſecoli dopo il rinnovamento dell' Imperio Occidentale fatto da Lione III. nella perſona di Carlo magno, neſſun Principe, o della ſtirpe Carolinga, o di quella di Ottone, o neſſun altro benche eletto da' Germani potea dirſi, ed eſſere Imperadore, ſe non era approvato, e coronato dal Romano Pontefice, come di ſopra noi abbiamo dimoſtrato ne' ſucceſſori di Carlo magno, ne' Principi Italiani, in Ottone, e ne' ſuoi ſucceſſori; i quali comecche per la ſucceſſione del Regno, o per elezione poteſſero aver qualche ragione all' Imperio,

norum Regem in Imperatorem poſtmodum promovendum, certis Principibus Eccleſiaſticis & ſecularibus eſt ab eadem Sede conceſſum, a qua Reges, & Imperatores, qui fuerunt, & erunt pro tempore, recipiunt temporalis gladii poteſtatem ad vindictam malefactorum, laudem verò bonorum: pia devotione, & ſincero corde profiteor, quod Romanorum Reges in Imperatores poſtmodum promovendi per Sedem eandem, ad hoc potiſſimè, & ſpecialiter aſſumantur, ut ſint Sanctæ Romanæ Eccleſiæ advocati &c. Epiſt. Alberti Imperatoris ad Bonifac. VIII. apud Baron. ad annum 996. num. 41. & Oderic. Raynal. ad annum 1303. num. 10.

(*a*) *Romani Principes Orthodoxæ fidei profeſſores, Sanctam Romanam Eccleſiam, cujus caput eſt Chriſtus Redemptor noſter, ac Romanum Pontificem ejuſdem Redemptoris Vicarium fervore fidei, & claræ devotionis promptitudine venerantes, eidem Romano Pontifici, a quo approbationem perſonæ ad imperialis celſitudinis apicem aſſumendæ, necnon unctionem, & conſecrationem, ac Imperii coronam accipiunt, & ſua ſubmitterent capita, non reputarunt indignum, ſeque illi, & eidem Eccleſiæ, quæ a Græcis Imperium tranſtulit in Germanos, & a qua ad certos eorum Principes jus, & poteſtas eligendi Regem in Imperatorem promovendum pervenit, aſtringere vinculo juramenti &c.* Clemens V. in Concil. Viennen. Clementin. *de jurejurando* cap. 1.

contuttociò non erano, nè poteano chiamarsi Augusti, e Imperadori prima che coronati, e consagrati dal Romano Pontefice, fossero da lui dichiarati Augusti; e da questo tempo solamente cominciavano a numerar gli anni del loro Imperio. Degli Imperadori Carolinghi, oltre quello che abbiam detto di sopra, ce ne fa fede Lodovico II. nella lettera a Basilio Imperadore, dicendo, che quelli solamente de' Principi Franchi erano detti Imperadori, i quali a quest' effetto erano consagrati dal Romano Pontefice (*a*). Del tempo degli Ottoni afferma l'istessa cosa l'Autor della vita di Sant' Adalberto, scrivendo, che Roma solamente è quella, che fa Imperadori i Regi, e per l'autorità del Principe degli Apostoli costituisce il Principe della terra (*b*). Degli Imperadori poi dopo gli Ottoni, ma nello stesso loro secolo, ci rende della stessa cosa egregio testimonio Glaber Rodolfo Scrittore approbatissimo di que' tempi ne' libri delle Storie, che ei dedicò a Sant' Odilone suo Abbate, comprendenti i fatti da questi tempi fino al MXLV., dove: *quello nientedimeno* [ei dice] *sembra assai convenevole, ed onesto, e ottimamente per custodia della pace determinato, cioè, che nessun Principe audacemente, e innanzi tempo appetisca portar lo scettro del Romano Imperio, ovvero possa chiamarsi, o esser Imperadore, se non quello, il quale dal Papa della Sedia Romana per la probità de' costumi sarà eletto idoneo alla Repubblica, ed a cui commetterà l' insegne dell' Imperio* (*c*). Questo era il sentimento comune, che nel secolo degli Ottoni si avea; e si credea, che la dignità imperiale dal Papa si conferiva a' Principi, che ei coronava in Imperadori: e questo ancora fu creduto, e confermato ne' secoli seguenti dagli stessi Principi, che ottennero l'imperial corona, non riputando già, come alcuni Scrittori maligni de' nostri tempi affermano, che la coronazione fosse una mera ceremonia priva di effetto; anzi credendo, che fosse un atto di reale investitura dell'imperial dignità, per cui que' Principi conseguivano, e l'essere, e il titolo di Imperadori, e di Augusti. Quindi prima

[*a*] *Francorum Principes primo Reges, deindè Imperatores dicti sunt ii dumtaxat, qui a Romano Pontifice ad hoc oleo sancto perfusi sunt.* Epist. Ludov. II. ad Basilium Imp. Græcor. apud Ducheſn. tom. 3. Histor. Francor.

(*b*) *Roma autem &c. sola Reges imperare facit: cumque Principis Sanctorum corpus sinu suo refoveat, meritò Principem terrarum ipsa constituere debet.* Auctor vitæ S. Adalb. Pragen. apud Mabill. sec. v. Benedict.

(*c*) *Illud nihilominus nimium condecens, & perhonestum videtur, atque ad pacis tutelam optimum decretum, scilicet, ut ne quisquam audacter Romani Imperii sceptrum præproperus gestare Princeps appetat, seu Imperator dici, aut esse valeat, nisi quem Papa Sedis Romanæ morum probitate delegerit aptum Reipublicæ, eique commiserit insigne Imperiale.* Glaber Rodulphus Hist. lib. 2. cap. 5.

prima della coronazione preſtavano giuramento di fedeltà al Pontefice, per cui ſi obbligavano a mantenere inviolati i diritti della Romana Chieſa, come abbiamo altrove dimoſtrato: e benche eletti, e creati Re di Germania da' Principi Teutonici, non oſarono però mai arrogarſi il titolo d' Imperadore, e numerar gli anni del loro Imperio, ſe non dal tempo della coronazione per mano del Papa, come con molti eſempli è facile a dimoſtrare.

§. VII.

Degli Imperadori Germani da Arrigo II. ſino a Federigo I. Barbaroſſa, i quali riceverono per mezzo della coronazione da' Romani Pontefici il titolo d' Imperadore, e la dignità dell' Imperio.

SOMMARIO.

I. *Sant' Arrigo I. di queſto nome tra gl' Imperadori eletto prima Re di Germania, e dopo tredici anni coronato, e dichiarato Auguſto da Benedetto VIII. Corrado il Salico eletto Re da i Comizj di Germania, dopo due anni fu coronato, e aſſunto alla dignità imperiale da Giovanni XIX.*

II. *Arrigo II. figliuolo di Corrado ſuccede al Padre nel Regno di Germania per comun conſenſo de' Principi Teutonici, e otto anni dappoi riceve il nome, e la dignità di Auguſto da Clemente II.*

III. *Arrigo III. ſuccede al II. nel Regno Germanico, e dopo ventotto anni di Regno per eſſere Auguſto, ed Imperadore, non potendo ricever queſt' onore dal legittimo Pontefice, ſi fa dar la corona imperiale dall' Antipapa, e da quel tempo in poi ſi chiama Imperadore. Arrigo IV. fatto Re di Germania da' Principi Teutonici depoſto il Padre di lui, ſi finge ubbidiente alla Santa Sede, ma nudriſce animo perverſo. Fa iſtanza al Papa per ritener l' abuſo dell' inveſtiture, ma vien rigettata la ſua richieſta. Spediſce a Roma una ſplendida legazione per trattar col Pontefice della ſua coronazione, e ſon dal Pontefice onorevolmente ricevuti i ſuoi Legati, e con benigna riſpoſta rimandati.*

IV. *Patti, e giuramenti violati da Arrigo IV.: carcerazione da lui fatta*

ta del Pontefice, e risentimento de' Romani contro questo Principe.

V. *Costringe violentemente il Pontefice a concedergli il privilegio dell' investiture, e a darli la corona imperiale, la qual ricevè senza intervenimento de' Romani chiusi dentro la Città. Si esamina il tempo della di lui coronazione.*

VI. *Atti di Arrigo IV. intorno alla sua coronazione alterati dagli Scrittori Aulici, o fautori dello scisma.*

VII. *Lotario Duca di Sassonia ne' Comizj de' Principi Teutonici eletto Re di Germania dopo Arrigo IV. intraprende la difesa d' Innocenzo II. contro l' Antipapa Anacleto. Dopo il settimo anno del suo Regno riceve dal Pontefice la corona, e la dignità dell' Imperio, non concorrendo i Romani attaccati allo scisma di Pier Lione alla coronazione di questo Principe.*

VIII. *Corrado II. Duca di Franconia eletto in Re di Germania per comun consenso de' Principi Alemanni. Non avendo ricevuta dal Pontefice l' imperial corona non si chiamò Imperadore, ed Augusto, ma semplicemente Re de' Romani.*

IX. *Federigo I. Duca di Svevia eletto Re di Germania da i Principi Alemanni spedisce Legati al Pontefice, i quali con alcuni Cardinali deputati dal Papa stabiliscono trattati di concordia giurati da ambe le parti, e dall' istesso Federigo. Scende frettolosamente in Italia, e mette in timore il Pontefice. Fa nuovi patti, e nuovi giuramenti co i Legati del Papa. Dottrine sediziose di Arnaldo di Brescia. Ricusa Federigo tener la staffa al Pontefice, ma poi persuaso da' suoi dell' antichità, e della convenienza di questo ufficio, lo adempie.*

X. *Romani Arnaldisti mandano Legati a Federigo, e da lui sono rigettate le loro richieste. A persuasione del Pontefice spedisce sollecitamente Federigo una parte delle milizie ad occupar la Città Leonina, e la Basilica Vaticana, ed ivi portatosi sollecitamente col Pontefice, riceve da questi la corona imperiale senza saputa de' Romani. Infestato dalle armi di questi si ritira da Roma coll' esercito.*

XI. *Federigo assunto all' imperial dignità contro la volontà de i Romani comincia a noverar gli anni dell' Imperio dal dì della sua coronazione. Alterigia naturale di questo Principe, e adulazione de' suoi cortigiani cagioni de' mali trattamenti, che egli fece al Pontefice Adriano, e della pretensione, che avea di non riconoscer dalla Sedia Apostolica la dignità dell' Imperio distruggendo il fatto proprio.*

XII. *Massime sediziose di Arnaldo di Brescia insinuate nell' animo di Federigo.*

I. Morto

I. MOrto Ottone III. Principe pio, e religioso nel fior dell' età senza figliuoli li 23. di Gennajo del MII. (*a*), fu alli 6. di Giugno dell' istesso anno eletto Re di Germania in Magonza Arrigo II. di questo nome Duca di Baviera (*b*), Principe santissimo, la cui memoria celebra la Chiesa tra i fasti de' Santi Confessori. Questi adunque venuto a Roma l'anno MXIV., e terzodecimo del suo Regno, fu dal Sommo Pontefice Benedetto VIII. coronato Imperadore alli 16. di Febbrajo dello stesso anno, e dichiarato Augusto, come tra gli altri narra il Cronografo di Hildensemia, il quale parlando di questa coronazione dice, che allora quel santo Re fu fatto Imperadore (*c*). E da questo tempo della sua coronazione numerando il decimo terzo anno del suo Regno, cominciò ancora a numerare il primo del suo Imperio, come apparisce dal diploma di questo Principe per la Chiesa di Novara spedito in quest' anno MXIV., e segnato col XIII. del suo Regno, e primo del suo Imperio, come può vedersi appresso il Baronio, che lo riporta (*d*). Dopo la morte di questo santo Imperadore passato senza prole da questa vita alla celeste gloria li 13. di Luglio del MXXIV. (*e*), fu nel medesimo anno ne' pubblici Comizj de' Principi di Lamagna eletto in Re di Germania Corrado il Salico, il quale ricevè la corona regale in Magonza gli 8. di Settembre, giorno sagrato alla Natività della B. Vergine (*f*). Venuto poi a Roma l'anno MXXVII. corrente il terzo del suo Regno, fu dal Sommo Pontefice Giovanni XIX. il giorno santo di Pasqua cadente allora alli 26. di Marzo coronato, e dichiarato Augusto (*g*); e da questo tempo cominciò a numerar col terz' anno del Regno il primo del suo Imperio, come apparisce dal diploma di questo Principe spedito in Roma l'anno MXXVII. a Guidone Abbate della Farfa, il qual diploma è segnato coll' anno terzo del Regno, e primo dell' Imperio di Corrado (*h*). Dee però osservarsi, che nella segnatura di questo diploma, come vien riportato dal Muratori, si vede scorso un errore nota-

(*a*) Chronic. Hildensheimens. ad an. 1002.

(*b*) Ditmarus lib. 5. Adelboldus Episc. Ultrajecten. in vita S. Henrici Imperat. in Sanctis Bambergen. a Gretzero publicata.

(*c*) *Natale Domini Rex Papiæ celebravit, inde comitatu Regali Romam pergens, Imperialis coronæ diadema a Sancti Petri Vicario Benedicto... die Dominica, decimosexto Kalend. Martias cum generali electione susscepit: sic Imperator Dei gratia factus Papiam rediit.* Chron. Hildensheim. ad annum 1014.

(*d*) Baron. ad annum 1014. num. 9.

(*e*) Vvippo Presbyter in vita Conradi Salici.

(*f*) Chronic. Hildensheimens. ad an. 1024.

(*g*) Vvippo Presbyter in vita Conradi Salici. Gothardus in gestis Conradi Imperat. apud Baronium ad annum 1027. Otto Frisingensis lib. 6. cap. 19.

(*h*) *Data* v. *Kalend. Martii, anno Dominicæ Incarnationis* MXXVII. *anno verò Domni Chuonradi regnantis tertio, Imperii quoque primo. Actum Romæ feliciter.* Diplom. Conradi Imper. relat. a Ludovico Antonio Muratori tom. 2. Script. rer. Italicar. in notis ad Chron. Farfens. col. 560., & seqq.

notabile nella nota del mese in cui fu dato; leggendosi spedito li 25. di Febbrajo, v.*Kalend.Martii*, del MXXVII., nel qual mese è certissimo, che Corrado non era ancora stato coronato, nè potea notar l'anno primo del suo Imperio: e però dee correggersi quella nota, e in luogo di v. *Kal. Martii* porre v. *Kal. Maii*; mentre alli 27. di Aprile era già terminato un mese dopo la sua coronazione. E quì ancora cade in acconcio riferire una osservazione del celebre Antonio Pagi, il quale osservando, che Wippone Prete, che vivea nella Regia di Corrado, chiama sempre questo Principe solamente Re prima che dal Pontefice riceveſſe l'imperial corona, e dopo questa ricevuta lo chiama sempre Imperadore, dice, che ei dimostra, che si espongono al riso degli uomini dotti coloro, i quali s' impegnano a sostenere, che i Re di Germania dopo la loro elezione tosto si diceſſero Imperadori, ed osano non solo mettere in dubbio, ma ancora negare una cosa certissima (*a*). Ma questa stessa cosa si renderà più chiara con altri esempli.

II. Dopo Corrado morto nel MXXXIX. gli succeſſe nel Regno Arrigo suo figliuolo, terzo di questo nome tra i Re di Germania, e secondo tra gl' Imperadori (*b*), il quale già dal Padre nell' anno MXXVIII. con approvazione di tutti i Principi era stato assunto alla dignità regale, e fatto coronare Re in Aquisgrana da Pellegrino Arciveſcovo di Colonia (*c*). Succedendo però questo Principe al Padre nel Regno di Germania non gli succedè tosto nell' Imperio, ma solamente otto anni dopo, quando fu da Clemente II. nell' anno MXLVI. coronato Imperadore il giorno solenne della Natività del Signore, come Ermanno, e Lamberto scrivono; i quali cominciando il principio dell' anno dal giorno Natalizio di nostro Signore, pongono questa coronazione, ed assunzione di Arrigo all' Imperio nell' anno MXLVII. (*d*). E da questo tempo cominciò quel Principe a segnare i diplomi cogli anni dell' Imperio congiunti a quelli del Regno, come apparisce da due diplomi di lui dati pe 'l Monastero Casaurienſe, l' uno sotto il primo di Gennajo, l' altro sotto li 13. di Marzo del MXLVII., ed ambi segnati coll' anno VIII. del suo

(*a*) *Vides Vvipponem Presbyterum in aula Conradi viventem, hunc semper Regem vocasse, donec a Pontifice Romano coronatus fuit, & postea eum semper Imperatorem appellandum, ostendere, qui contendunt Germaniæ Reges statim ab electione dictos fuisse Imperatores, nomen suum viris doctis deridendum dare; cum rem certissimam non solum in dubium vocare, sed etiam negare audeant.* Pagius in Critic. Baron. ad annum 1027. num. 3.

(*b*) Vvippo Presbyter in vita Conradi Salic. Chronic. Hildensheimenſ. ad an. 1039.

[*c*] Vvippo in vita Conradi Salici.

(*d*) Hermannus Contractus, Lambertus Schafnaburgenſis ad annum 1047.

ſuo Regno, e primo del ſuo Imperio (*a*), chiaramente eſprime in queſte date gli anni della ſua coronazione in Re vivente il Padre, del ſuo Regno dopo il Padre, e del ſuo Impero dopo la corona dal Pontefice ricevuta; come anche ſi chiama terzo Arrigo tra i Regi, e ſecondo tra gl' Imperadori. Da ciò appariſce, che i Re di Germania aveano bensì ſpeme all' Impero, ma Imperadori non erano, nè ſi chiamavano, ſe non erano dal Pontefice Romano dell' imperial corona decorati. Per la qual coſa Wippone Prete parlando della morte di Corrado dice, che quel Principe morì contento, perche avea ben collocato nel figlio Arrigo la ſoſtanza del Regno, e la ſperanza dell' Imperio (*b*).

III. Morto Arrigo III. Imperadore l'anno MLVI., gli ſucceſſe nel Regno di Germania Arrigo IV. di queſto nome tra i Regi Teutonici fanciullo di ſett' anni, il quale da i grandi del Regno fu raccomandato alla cura di Agneſe Imperadrice ſua Madre. Coſtui benche pervenuto ad età matura ſi deſſe in preda d' ogni ſorte di vizio, calpeſtaſſe le umane, e le divine leggi, perſeguitaſſe la Romana Chieſa, ſi ribellaſſe al ſovrano Pontefice, poneſſe in non cale ogni diritto, ogni ragione, come abbiamo lungamente oſſervato nel ſecondo libro di queſt' opera; non osò contuttociò arrogarſi mai il nome, o il titolo d' Imperadore, e d' Auguſto, tuttoche nato d' imperial ſtirpe, aveſſe avuto e il Padre, e l' Avo Imperadori: onde per aſcendere alla dignità imperiale, nell'anno MLXXXIV., e XXVIII. del ſuo Regno ſi fece in Roma, donde diſcacciò il legittimo Pontefice, coronare Auguſto dallo ſcellerato Antipapa Guiberto di Ravenna, che egli contro il vero Vicario di Gesù Criſto avea fatto intronizzar per divider la Chieſa di Dio; dal qual Guiberto illegittimamente ricevè quell' imperial corona, che da San Gregorio VII. gli era ſtata giuſtamente negata (*c*). E da queſto tempo cominciò a ſegnar nelle carte diplomatiche gli anni del ſuo Imperio, congiungendogli a quelli del Regno, come appariſce dal diploma di lui conceduto al Moniſtero della Farfa l' anno della ſua illegittima coronazione per le ſagrileghe mani di Guiberto, ſegnato coll'anno ventotto

[*a*] *Data Calendis Januarii, anno Dominicæ incarnationis milleſimo quadrageſimo ſeptimo, indictione decimaquinta. Anno autem Domini Henrici tertii ordinationis ejus decimo octavo, regnantis quidem octavo, ſecundi imperantis primo.* Chronic. Caſaurienſe. tom. 2. par. 2. Script. rer. Italic. col. 857. *Data tertio idus Martii.* reliqua ut ſupra. ibid. col. 858.

(*b*) *Dum Imperator Conradus in filio ſuo Henrico Regni rem, Imperii autem ſpem benè locatam conſideraret &c.* Vvippo Presbyter in vita Conradi Salici.

[*c*] Abbas Urſpergenſis ad annum 1084.

del ſuo Regno, e primo del ſuo Imperio (*a*). Queſto ſolo eſempio baſterebbe per far comprender con evidenza, che la coronazione, che i Papi faceano de' Re in Imperadori, non era un' ignuda ceremonia, ma un vero, e real conferimento della dignità dell' Imperio, e del titolo, e del nome di Auguſto. Ma non mancano altri eſempli ne' tempi ſeguenti. Eſſendoſi nella fine dell' anno MCIV. Arrigo figliuolo del ſopraddetto Arrigo IV. tra i Re di Germania ribellato al Padre mentre queſti celebrava il dì ſolenne del Natale del Signore in Magonza, fu poi nella Paſqua ſeguente del MCV. in una Adunanza tenuta in Quintilingerbug da tutti gli Ottimati della Germania riconoſciuto per Re, e decorato della regal dignità (*b*), depoſto il Re Padre dal trono. Coſtui, il quale da principio per non incontrar difficoltà co i Legati della Sedia Apoſtolica ſi proteſtò figliuolo ubbidiente della Chieſa, e del Romano Pontefice, comecche non nudriſſe animo ſincero, ed emulando l' empietà del Padre proccuraſſe ritener l' abuſo delle inveſtiture in più Concilj antecedentemente condannato, e ſpedendo perciò nell' anno MCVII. in Francia, dove il Pontefice Paſquale II. allora ſi trovava, ſuoi Legati a fargli iſtanza ſopra il mantenimento di queſto preteſo diritto di concedere a' Veſcovi l' inveſtiture per la verga, e per l' anello, e ricevendo dal Pontefice per riſpoſta, che egli non averebbe mai ſoggettata di nuovo alla ſervitù quella Chieſa, che Criſto avea fatta libera, gli replicaſſero i Legati, che in Roma ſarebbe ſtata deciſa colla ſpada queſta querela, come narra Sugerio (*c*); contuttociò non osò mai uſurparſi il titolo, e il nome d' Imperadore, e d' Auguſto, ſinche dal medeſimo Pontefice per mezzo d'una inſigne ſagrilega frode non ottenne l' imperial corona. Imperocche veggendo, che ei non averebbe mai conſeguita da quel fortiſſimo Pontefice queſta dignità, ſe non gli aveſſe naſcoſti i ſuoi malvagj diſegni; nell' anno MCIX. gli ſpedì a Roma una ſplendidiſſima ambaſciata de' primi Principi della Germania, tra' quali erano Teodorico Arciveſcovo di Colonia, e Brunone di Treveri, per trattar della concordia tra eſſo, e la ſanta Sede, e della di lui coronazione: e ricevuti onorevolmente dal Pontefice ebbero per riſpoſta, che egli averebbe paternamente ricevuto in Roma il loro

(*a*) *Datum anno Dominicæ incarnationis* MLXXXIV. *anno autem Domini Henrici IV. Regis, tertii Romanorum Imperatoris Auguſti, ordinationis* XXX. *Regni* XXVIII. *Imperii primo*. Chronic. Farfenſe tom. 2. par. 2. Scriptor. rer. Italic. col. 610.

(*b*) Conradus Abbas Urſpergen. ad annum 1105.

(*c*) Sugerius in vita Ludovici VI. Francor. Reg. apud Pagium ad annum 1107. num. 3.

il loro Re, ſe eſſo da Cattolico Principe figliuolo della Romana Chieſa, e difenſore di lei ſi foſſe dimoſtrato (*a*).

IV. Venuto poi Arrigo in Italia nell' anno MCX. con poderoſo eſercito, e temendo il Pontefice, che colui ſotto preteſto di pace non voleſſe macchinar contro ſe, e contro Roma qualche grave ſciagura, ſi premunì quanto potè per ſchivarla, chiamando in ſuo ajuto, quando biſogno foſſe, contro Arrigo i Principi di Puglia, ed obbligandoli con patto a ſoccorrerlo; e per lo medeſimo effetto ſi fe preſtar giuramento da tutti i principali Cittadini Romani (*b*). Eſſendo Arrigo venuto in Toſcana ſpedì in Roma alcuni ſuoi Miniſtri in qualità di Nuncj per trattar col Papa le condizioni dell' accordo, che dovea farſi tra eſſo, e la Sede Apoſtolica per ricever l' imperial corona. Quindi tra i Miniſtri del Pontefice, e quelli del Re furono conchiuſi molti patti, tra' quali erano, che Arrigo doveſſe nel giorno della ſua coronazione dimettere ogni diritto della Chieſa male uſurpato: laſciar libere le Chieſe colle loro poſſeſſioni, che al Regno non appartenevano: reſtituire interamente, e liberamente alla Chieſa Romana le ſue giuriſdizioni temporali, e i ſuoi patrimonj: preſtar giuramento di non offendere in alcun modo nè per ſe, nè per altri la perſona del Pontefice, e quelle de' ſuoi fedeli: e finalmente per ſicurezza dell' oſſervanza di tutte queſte coſe dare Statichi al Pontefice. Per parte del Papa furono promeſſe altre coſe, come di ricever benignamente, e onorevolmente Arrigo, e coronarlo Imperadore: ajutarlo a tener l' Imperio coll'autorità del ſuo ufficio: proibir ſotto pena di ſcomunica, che alcuno, o preſente, o aſſente invadeſſe le Città, o le ragioni dell' Imperio, o impediſſe le ſue regalìe; i quali patti furono dal medeſimo Re confermati con giuramento (*c*). Dopo queſte convenzioni incamminandoſi Arrigo alla volta di Roma, gli ſpedì il Papa in Sutri ſuoi Nuncj, alla preſenza de' quali preſtò il Re il ſolenne giuramento di non offendere in alcun modo la perſona del Pontefice, e de' ſuoi fedeli (*d*). Accoſtandoſi a Roma lo mandò il Pontefice ad incontrar con ſolenne pompa dal Clero, il quale lo conduſſe a i gradi della Baſilica Vaticana, dove ricevuto ſecondo il coſtume dal Pontefice aſſiſtito da molti Veſcovi, da' Preti, e da' Diaconi Cardinali, dopo averlo ſollevato da terra ove ſi era proſtrato per baciargli i piedi, ed averlo ammeſſo al bacio della fronte ſecondo il rito, ed a' conſueti vicendevoli abbraciamenti

(*a*) Chronic. Hildensheimenſe ad annum 1109.

(*b*) Petrus Diaconus in Chronic. Caſſinen. lib. 4. cap. 37.

(*c*) Petrus Diaconus lib. 4. cap. 35. Acta relata a Baron. ad annum MCX. n. 1. & ſeq.

(*d*) Acta Vaticana apud Baron. loc. cit. num. 4.

ciamenti, facendo quel Principe la ſolita profeſſione preſcritta a' Regi prima di ricever la corona imperiale, fu dal Pontefice deſtinato Imperadore, come dicono gli atti Vaticani [a]. Entrati poi dentro la Baſilica, e poſtiſi a ſedere, richieſe il Pontefice al Re l'oſſervanza de' patti convenuti intorno alla rinuncia dell'inveſtiture, e all'eſeguimento delle altre coſe patteggiate; al che egli riſpondendo, che volea conſultar queſt' affare co' ſuoi Veſcovi, e co' ſuoi Principi, ſi ritirò. Intanto alcuni famigliari del Re cominciarono di concerto a ſeminar diſcordie, ed a trovar preteſti per eſimerlo dall' obbligo di oſſervar le promeſſe (b); ed Arrigo ſteſſo tergiverſando, richiedeva d' eſſer coronato Imperadore. Ma negando il Pontefice di poter ciò eſeguire, lo fece circondar dalle ſue milizie (c), ed ivi cuſtodir ſino alla ſera, arreſtando inſieme con lui molti altri Cherici, e Laici de' principali; non laſciando di maltrattare anche quelli, che con palme, e con fiori erano andati ad incontrarlo, altri uccisi, altri ſpogliati, ed altri fatti prigioni. Così catturato il Pontefice dentro la Baſilica de' SS. Apoſtoli, fu la ſera portato all' Oſpizio fuora dell' atrio della ſteſſa Baſilica inſieme co i Veſcovi, e co' Cardinali catturati con lui [d]. Ma ſaputaſi da i Romani la prigionia del Pontefice ſi accefero di tanto ſdegno, che quanti Alemanni erano entrati nella Città per cagione di divozione, o negozio, tutti da loro rimaſero uccisi: e la mattina ſeguente uſciti armati, e in ordinanza fuora delle porte, attaccarono il quartiero del Re nel Portico Vaticano, e uccidendo molti del ſuo eſercito, ſpogliando, e depredando gettarono da cavallo l' iſteſſo Arrigo, il quale ſe non era ſoccorſo da Ottone Conte di Milano rimaneva ſagrificato al furore de' ſuoi nemici; ma reſtato Ottone in preda loro, fu il miſero tagliato a pezzi, e gettate le ſue carni a' cani. In tanto moſſi gli Alemanni dal pericolo del loro Re, attaccarono una feroce pugna co' Romani, nella quale caddero molte migliaja eſtinti dall' una parte, e dall' altra; ma finalmente verſo la ſera, rallentandoſi il calore de' Teutonici, furono coſtretti a fuggire, e a ritirarſi ne' loro alloggiamenti, laſciando in preda degli avverſarj quaſi tutto il bagaglio (e). Di queſta

(a) *Cum autem ad ſuperiora graduum aſcendiſſet, illic Dominus Papa cum Epiſcopis pluribus, cum Cardinalibus Presbyteris, & Diaconibus, cum Subdiaconibus .. Ad cujus veſtigia cum Rex corruiſſet, poſt pedum oſcula elevatus eſt. Ter ſe invicem complexi, ter ſe invicem oſculati ſunt, & ſicut mos eſt dexteram Pontificis tenens, cum magno Populi gaudio, & clamore ad portam venit argenteam. Ibi ex libro profeſſionem imperatoriam faciens, a Pontifice deſignatus eſt Imperator.* Acta Vaticana apud Baron. ann. MCXI. num. 6.

(b) Acta Vaticana apud Baron. loc. cit.

(c) Petrus Diaconus lib. 4. cap. 37. & 38.

(d) Acta Vaticana apud Baron. loc. cit.

(e) Petrus Diaconus in Chronic. Caſſinen. lib. 4. cap. 39.

ſta valoroſa azione de' Romani, oltre Pietro diacono, ne fa piena fede Giovanni Cardinale Veſcovo di Fraſcati teſtimonio di viſta nella lettera ſcritta a Riccardo Cardinal di Albano; dove narrando l' eſecrabile tradimento di Arrigo, e la prigionia del Pontefice, deſcrive la pugna fatta da' Romani cogli Alemanni, e la coſtoro fuga, e il giuramento, che gli ſteſſi Romani aveano fatto di combatter per la liberazione del loro Pontefice [a]. Queſto medeſimo Giovanni fu quello, che per relazione di Pietro diacono la notte dopo la pugna confortò i Romani a combatter per la libertà del Pontefice, e li perſuaſe ad obbligarſi a queſto con giuramento [b].

V. Saputaſi in tanto da Arrigo la riſoluzione de' Romani, fu preſo da tal timore, che di notte tempo levò l' accampamento da Roma, e portando ſeco il Pontefice co i Cardinali, ed altri Prelati, che avea fatti prigioni, moſſe l' eſercito verſo Sabina accampandoſi a Ponte Lugano in vicinanza di Tivoli, dove fatto ſpogliare il Pontefice delle veſti ſue proprie, e poſto tra i laccì, lo fece chiuder con due Veſcovi, e quattro Cardinali in un piccolo Caſtello, chiuſi gli altri Cardinali, e gli altri Cherici in un altro Caſtello vicino [c]. Quindi dopo aver tentato in vano di corrompere, o colle frodi, o co i denari l' animo de' Romani riſoluti a non voler ſentire trattati di pace ſenza la liberazione del Papa, e de' Cardinali, e dopo aver cercato inutilmente franger la coſtanza del Pontefice diſpoſto a ſoffrire ogni coſa piuttoſto, che concedere a colui l' inveſtiture, e renderli ſerva la Chieſa, ſi rivolſe a' partiti eſtremamente violenti, giurando di uccidere, e tagliare a pezzi e il Papa, e i Cardinali, ſe ei non ſi piegava alle ſue voglie (d). Per la qual coſa vinto il Papa da i pianti, dalle miſerie, e dal pericolo de' ſuoi, ſi conduſſe a conceder per ſalvamento altrui ciò, che egli non averebbe conceduto per la ſua ſteſſa vita (e). Coſtretto dunque da queſta violenza convenne con Arrigo, che egli gli concederebbe per privilegio, che a i Veſcovi, e agli Abbati canonicamente eletti, e ſenza ſimonia deſſe l' inveſtitura coll' anello, e colla verga: che non lo inquieterebbe con cenſure per queſta cagione: non farebbe riſentimento dell' ingiuria a ſe fatta, ed a' ſuoi: nè renderebbe alcun male,

(a) *Romani verò poſt alterum diem collecti, in hoſtes Eccleſiæ impetum facientes de porticu Eccleſiæ fugere compulerunt, interfectis multis de ſuis, & perditis equis, tentoriis, & pecuniis, & infinita ſupellectili. Poſt hæc omnes unanimes contra eum juraverunt, uno animo, una voluntate pugnare.* Epiſt. Joannis Cardin. Tuſculan. ad Riccardum Epiſc. Alban. apud Papyrium Maſſonum in notis ad Epiſt. Ivonis Carnoten.

(b) Petrus Diacon. lib. 4. cap. 39.

(c) Petrus Diacon. lib. 4. cap. 39.

(d) Petrus Diacon. lib. 4. cap. 40.

(e) Petrus Diacon. loc. cit.

male nè alla perſona, nè a' beni di Arrigo, e de' ſuoi; nè fulminerebbe alcuna ſcomunica. Convenne anche il Re, che riporrebbe in libertà il Papa, ed i Cardinali: gli preſterebbe fedele ubbidienza, come a Cattolico Principe conviene verſo il legittimo Pontefice: darebbe ſicurezza, e pace a i Romani: reſtituirebbe tuttociò, che avea tolto delle terre, e del patrimonio ſpettanti alla Chieſa Romana (*a*). Confermate queſte convenzioni con giuramento per ambe le parti, mentre l' eſercito di Arrigo era accampato poche miglia diſtante da Roma, volendo egli, che il Papa gli ſegnaſſe di propria mano il privilegio delle inveſtiture, nè ſtimando bene così eſſo, come i ſuoi collaterali, che la ſcrittura di queſta conceſſione ſi propalaſſe dentro la Città, dove era ſtato laſciato il ſigillo Papale, fu chiamato dalla Città medeſima uno Scrinario Pontificio, il quale fra le tenebre della notte ſcriſſe il riferito privilegio, e il Pontefice lo ſottoſcriſſe (*b*). Indi portatoſi il Re col Pontefice, e i Cardinali alla Baſilica di San Pietro, che era allora fuora delle Romane mura, ricevè l' imperial corona: eſſendo però ſtato coronato chiuſe tutte le porte della Città, acciocche alcun Romano non interveniſſe a quella funzione (*c*). Ma in qual giorno accadeſſe queſta coronazione non v' ha concordia tra gli Scrittori. Il Cardinal Baronio ſeguendo Pietro diacono, il quale afferma, che il Pontefice fu tenuto prigione da Arrigo ſeſſantun giorni, e coſtando da Pandolfo Piſano Autor delle geſta di queſto Papa, che egli fu preſo il giorno delli 12. di Febbrajo, nel quale in quell' anno accadeva la Domenica della Quinquageſima (*d*), vuole, che Arrigo foſſe coronato alli 13. di Aprile (*e*). Ma Franceſco Pagi aſſeriſce, eſſere ſtato quel Principe coronato il giorno de i nove di Aprile, nel quale accadeva la Domenica *in Albis*: imperocche Willelmo Malmesburienſe da Davide Scoto Veſcovo Bancorenſe, e famigliare di Arrigo narra, eſſere ſtata fatta queſta coronazione la Domenica *Quaſi modo geniti* (*f*), che è appunto l' ottava di Paſqua celebrata in quell' anno li due di Aprile; e l'Abbate Urſpergenſe dal medeſimo Davide Scoto ſcrive, eſſere ſtato Arrigo coronato l' ottava di Paſqua (*g*). Quindi penſa che per errore dell'

(*a*) Petrus Diacon. lib. 4. cap. 40.

(*b*) Petrus Diacon. loc. cit.

(*c*) *Coronatus eſt autem idem Imperator, portis omnibus Romanæ Urbis, ne quis Civium ad eum accederet, obſeratis.* Petrus Diacon. lib. 4. cap. 40.

(*d*) *Hæc autem acta ſunt menſe Februarii* 11. *idus, anno Dominicæ incarnationis* MCXI. *die Dominica, qua legebatur Evangelium: aſſumpſit Jeſus duodecim &c.* Pandulphus Piſanus in vita Paſchalis II.

(*e*) Baronius ad annum 1111.

(*f*) Vvillelmus Malmesburienſis lib. 5.

[*g*] Conradus Urſpergenſis in Chronic. ad annum 1111.

dell' amanuenſe, o de' librarj nel teſto di Pietro diacono in luogo di LVI. giorni della prigionia di Paſquale ſia ſtato ſcritto LXI.; eſſendo coſa nota, che da' librarj ſovente il numero V. ſi vede confuſo col numero X. (*a*). Con tutto queſto per altro non parmi, che debba abbandonarſi l' opinione del Baronio: imperocche il Malmesburienſe ciò che dice della coronazione di Arrigo lo narra ſulla fede di Davide Scoto, da lui ſteſſo ſtimata ſoſpetta; il qual Davide tutto impegnato a giuſtificar la condotta di Arrigo nella cui corte egli trovavaſi, e ad eſaltare gli atti di queſta coronazione, non merita fede nell'aſſerire, che ſeguiſſe la Domenica *Quaſi modo geniti*, per indicare in queſta guiſa quella ſpecioſa rinnovazione, che egli ſogna in queſto Principe. In quanto all' Abbate Urſpergenſe, ei non dice, che queſta coronazione ſeguiſſe l' ottava di Paſqua, ma dopo l' ottava di Paſqua, *poſt octavas Paſchæ*: ed è vano volere, che ſignifichi l' iſteſſo dopo l' ottava, che il giorno dell' ottava. Ma quello, che più importa, il Cardinal d'Aragona nella vita di Paſquale II. diſegnandone ſpecialmente il giorno di queſta funzione dice, che ſeguì li 13. di Aprile nella quinta feria dopo l' ottava di Paſqua, la qual feria in quell' anno cadeva appunto nelli 13. di Aprile (*b*); ſoggiungendo da Autor certamente contemporaneo, e teſtimonio di veduta di ſcriver quello, che avea veduto cogli occhj proprj, e colle proprie orecchie aſcoltato (*c*). L' iſteſſa coſa afferma il Cronologo Saſſone rammentato dal Mabillone negli Annali Benedettini, il quale eſpreſſamente dice, che Arrigo fu coronato dopo l' ottava di Paſqua li 13. di Aprile [*d*]. Da queſto tempo adunque cominciò Arrigo IV. a numerar ne' ſuoi diplomi gli anni del ſuo Imperio, come appariſce dal privilegio da lui conceduto al Moniſtero della Farfa, ſpedito li 31. di Maggio del MCXVIII., e ſegnato coll' anno XIV. del ſuo Regno, e ottavo del ſuo Imperio (*e*): imperocche cominciandoſi a numerare gl' anni dell' Imperio dalli 13. di Aprile del MCXI. ſino alli 31. di Maggio del MCXVIII., ſi trova appunto, che egli era entrato nell' anno VIII. del ſuo Imperio &c.

VI.

(*a*) Pagius ad annum Chriſti IIII. n. 3.

(*b*) *Actum idibus Aprilis, quinta feria poſt octavas Paſchæ*. Cardin. de Aragonia in vita Paſchalis II.

(*c*) *Hæc ſicut paſſi ſumus, & oculis noſtris vidimus, & auribus noſtris audivimus, mera veritate conſcripſimus*. Card. de Aragonia loc. cit. tom. 3. Scriptor. rerum Italic. pag. 362. col. 1.

[*d*] *Rex Henricus Paſcha non longè ab Urbe in Caſtris ſuis celebravit, & poſt octavas Paſchæ, die ſcilicet idus Aprilis, in Eccleſia B. Petri in Imperatorem conſecratur*. Chronographus Saxo apud Mabillon. tom. V. annal. Benedict. in appendice, §. 87.

(*e*) *Datum* II. *Kal. Junii, anno Domini* MCXVIII. *indictione* XI. *regnante Henrico IV. Rege Romanorum anno* XIV., *imperante* VIII.

VI. Si è ſtimato bene narrar minutamente il modo, e l'ordine di queſta coronazione, non ſolo per far vedere che ella era neceſſaria acciocche i Re di Germania otteneſſero la dignità imperiale, e il titolo di Auguſti, ma ancora per far conoſcer quanto falſamente alcuni antichi Scrittori ancorche nobili, e gravi, abbiano laſciato ſcritto, che nell'eſaltazione di queſto Principe all'Imperio intervenne il favore de' Romani; eſſendoſi facilmente coſtoro laſciati ingannar da Davide Scoto, il quale, come da lui riferiſce il Malmesburienſe, per coprir l'indegno, e violento modo, con cui Arrigo eſtorſe da Paſquale II. la coronazione, non ſi vergognò di ſcrivere, che i Romani di comun conſenſo, e di concorde animo dierono ad Arrigo il ſommo Patriciato della Città, imponendo ſopra il ſuo capo l'aureo cerchio diſtinta inſegna del Patriciato; la qual coſa l'iſteſſo Malmesburienſe, che da lui la riferiſce, ſtima detta ambizioſamente, e più in grazia di quel Principe, che della verità (*a*). Eſſendo coſa certa per lo contrario dagli atti di quell'età, che i Romani erano così ſdegnati contra Arrigo, che convenne al Pontefice coronarlo chiuſe tutte le porte della Città, acciocche i Cittadini non v'interveniſſero, e non l'impediſſero, come narra Pietro diacono: e che il Pontefice entrato dopo la coronazione dentro Roma, fu così mal ricevuto per queſto fatto, che gli convenne ſoffrir molti rimproveri, ed eſporſi a molti contraſti, come dagli atti ſinceri di quel tempo riferiſce a lungo il Cardinal Baronio (*b*). Quindi non merita alcuna fede l'Abbate Urſpergenſe uomo impegnato nella fazione ſciſmatica, il quale con iſtraniſſimo penſamento s'ingegna attribuire ad atto di pietà di Arrigo il ſagrilego eccesſo da lui commeſſo nella cattura, e prigionia del Papa; non ſi vergognando di ſcrivere, che il medeſimo Principe con inſigne munificenza partì incredibili doni tra il Papa, e i Cardinali, convinto perciò d'Impoſtore dal Cardinal Baronio (*c*). Ma l'iſteſſo Urſpergenſe ci fa fede, che la coronazione di Arrigo fu da' Romani mal ſentita a ſegno che ſi moſſero a rumore contro il Pontefice, opponendogli, che contro gl'iſtituti dell'Eccleſiaſtica diſciplina aveſſe ſublimato alla dignità imperiale un Re tiranno, deſtruttor della Chieſa, e della Repubblica [*d*]. Molto minor

(*a*) *Omnem hanc ambitionem conſecrationis verbo de ſcriptis præfati David tranſtuli, quæ ille, ut dixi, pronius quàm deberet in gratiam Imperatoris inflexit.* Vvillelmus Malmesbur. de rebus geſtis Regum Anglorum lib. 5.

(*b*) Baronius tom. XII. ad annum 1111.

(*c*) Baronius loc. cit.

[*d*] *Eo tempore Dominus Apoſtolicus multas a Romana Eccleſia paſſus eſt injurias, objicientibus ei, quod contra inſtituta totius Eccleſiaſticæ diſciplinæ Regem Henricum tyrannum, Reipublicæ vaſtatorem, & Eccleſiarum deſtructorem imperiali benedictione ſublimaſſet.* Conradus Urſpergenſ. in Chronic. ad annum 1112.

minor fede ancora merita Ottone Veſcovo di Freiſing nella narrazione di queſto fatto, dicendo, che Arrigo dopo eſtorto per violenza da Paſquale II. il privilegio dell' inveſtiture entrò in Roma, ed ivi come pentito dell' eccesſo commeſſo, con molti doni ſi conciliò l' animo del Pontefice, e de' Cittadini; e coronato da quello, col favore di tutti conſeguì il nome d' Imperadore, e d' Auguſto (*a*). E' falſo, che Arrigo dopo avere eſtorto il privilegio da Paſquale entraſſe in Roma; coſtando dagli atti di quell' età, che ei per timor de' Romani fu coronato fuora delle mura della Città, chiuſe le porte di eſſa. E' falſo, che ei ſi conciliaſſe l' animo de' Romani, i quali è certo, che gli furono ſempre avverſi. E' falſo in fine, che ei col favore di tutti conſeguiſſe il nome d' Imperadore, e d' Auguſto: che anzi è manifeſto, che la maggior parte de' Cittadini ſi ſdegnarono col Pontefice per aver ſublimato quel Principe all' imperial dignità. Onde Arrigo ſteſſo conoſcendo l' animo avverſo de' Romani, fattoſi coronare in fretta, e in furia, neppur volle farſi veder dentro le mura di Roma; ma dopo la coronazione tornò toſto al campo attendato alcune miglia diſtante da Roma, come ſi ha dalle geſta di Paſquale tratte dal Cardinal d' Aragona da' monumenti contemporanei [*b*]. Ma Ottone Friſingenſe comecche grave, e nobile Scrittore riputar ſi voglia, non laſcia tuttavia di renderſi ſoſpetto di ſoverchia affezione agli Imperadori Germani, alterando in loro grazia le geſta di eſſi, ed aſcrivendo piuttoſto al favor de' Romani, che all' autorità della ſanta Sede, l'eſaltazione di quegli all' imperial dignità.

VII. Ad Arrigo V. paſſato all' altra vita ſenza figliuoli nell' anno MCXXV. (*c*) ſucceſſe l' iſteſs' anno nel Regno di Germania Lotario Duca di Saſſonia per concorde elezione de' Prelati, e de' Principi di Alemagna (*d*). Ma queſto Principe benemerito della Chieſa Romana per avere intrapreſa vigoroſamente la difeſa d' Innocenzo II. Romano Pontefice contro l' Antipapa Pier Lione, che ſotto nome di Anacleto II. ſi era intruſo nel Pontificato, e vi ſi manteneva con una potente fazione de' Romani, non fu, nè ſi chiamò Imperadore, ed Auguſto ſe

(*a*) *Extorto ab eo* (Pontifice) *per vim de inveſtitura Epiſcoporum privilegio, in Urbem ingreditur. Tunc quaſi pœnitentia ductus, Cives, ac Pontificem muneribus conciliat, ab eoque coronatus, favore omnium Imperatoris, & Auguſti nomen ſortitur.* Otto Friſingen. Chron. lib. 7. cap. 14.

(*b*) *Poſt coronationem finitis Miſſæ ſolemnibus, ipſe Rex ſtatim ad caſtra in campum egreditur. Pontifex tunc tandem in Urbem regrediens &c.* Cardin. de Aragonia in vita Paſchalis II. tom. 3. Scriptor. rer. Italic. pag. 363. col. 1.

(*c*) Vide Pagium in Critic. Baron. ad annum 1125. n. 4. & ſeqq.

[*d*] Vide Pagium ibid. n. 8. & ſeqq.

non nell' anno MCXXXIII., e corrente l' ottavo del ſuo Regno, quando avendo accompagnato a Roma Innocenzo, e reſtituitolo nella ſua Sedia, fu dal medeſimo coronato, e coſtituito Imperadore, come ſi ha da San Bernardo, dall' Autor della vita di San Norberto Abbate, e da altri Scrittori contemporanei allegati dal Cardinal Baronio, il quale riferiſce anche da i monumenti Vaticani la forma del giuramento preſtato da Lotario al Pontefice prima che da lui ornato foſſe dell' imperial dignità (*a*). Tanto però fu lungi, che in queſta aſſunzione di Lotario all' Imperio interveniſſe il favore, e il conſenſo de' Romani, che piuttoſto eglino ſtrettiſi co 'l loro Antipapa impedirono, che la coronazione ſi faceſſe nella Baſilica Vaticana ſecondo il ſolito, eſſendo occupata dall' Antipapa; per lo che fuor dell' uſo convenne, che queſta funzion ſi faceſſe nella Baſilica Coſtantiniana di San Giovanni in Laterano, come narra il Friſingenſe (*b*). E Sugerio Abbate di San Dionigi racconta, che quantunque foſſe ſtato Innocenzo da Lotario introdotto in Roma, ed ei da quello foſſe ſtato coſtituito Imperadore; contuttociò per la reſiſtenza de' Romani non potè aver pace ſinche viſſe Pier Lione (*c*); e l' iſteſſa coſa è narrata dal Croniſta Mauriniacenſe (*d*). Fu adunque Lotario dalla ſola autorità del Romano Pontefice creato Imperadore, ed Auguſto; e dal tempo di queſta coronazione cominciò a noverare gli anni del ſuo Imperio con quelli del Regno, come appariſce da varj ſuoi diplomi appreſſo l' Ughello: uno de' quali ſpedito l' anno MCXXXVI. in data delli 25. di Settembre per li Canonici di Verona, è ſegnato coll' anno XI. del ſuo Regno, e IV. del ſuo Imperio (*e*): l' altro ſpedito pe' Canonici di Reggio in Lombardìa ſotto li 17. di Dicembre dell' iſteſſo anno, è ſegnato parimente coll' anno IV. del ſuo Imperio (*f*). Vero è, che nel primo diploma v' è abbaglio in quanto

(*a*) Vide Baronium ad annum 1133. n. 1. uſque ad 4.

(*b*) *Rex autem* (Lotharius) *plus mente quam milite confidentiam gerens, ad urbem uſque progreditur, ibique qualibus potuit cum paucis ſtrenuè peractis, in Eccleſia S. Salvatoris, quæ Conſtantiniana dicitur, a Summo Pontifice Innocentio coronatus, Imperatoris, & Auguſti adeptus eſt nomen. Nempè Eccleſiam B. Petri, ubi mos coronari erat Imperatoribus, Petrus eo tempore occupaverat.* Otto Friſingen. in Chronic. lib. 7. cap. 18.

(*c*) *Sed cum eum* (Lotharium) *Auguſtum Imperatorem conſtituiſſet Romanis reſiſtentibus, pacem Petro Leonis vivente obtinere non potuit.* Sugerius in vita Ludovici VI. Reg. Franc. pag. 319.

(*d*) *Romam undè venerat* (Innocentius) *intravit. Sed quia Petrus injuſtus convicacius ejus maximam partem ſibi ſociaverat Civitatis, plenitudinem debiti ſibi honoris adipiſci non potuit.* Chron. Mauriniacen ad annum 1133.

(*e*) *Dat. an. incarnationis Dom.* MCXXXVI. VII. *Kal. Octobris, indict.* XIV., *anno verò Regis Lotharii* XI. *Imperii* IV. apud Ferdinandum Ughellum, tom. 5. Ital. ſac. edit. Venet. anno 1720. col. 1014.

(*f*) *Data* 16. *Kal. Jan. anno Dominic. incarnat.* MCXXXVI. *indict.* 14. *Imperii invictiſſimi Imperatoris Lotharii* IV. apud Ughell. tom. 2. Ital. Sacr. cit. col. 288.

quanto agli anni del Regno: imperocchè essendo Lotario stato eletto li 30. di Agosto del MCXXV., e coronato Re di Germania in Aquisgrana li 13. di Settembre, come afferma Dodechino (*a*), alli 25. di Settembre del MCXXXVI. era già entrato nel duodecimo anno del suo Regno; onde in luogo del numero XI. deve porsi il numero XII. Ma in quanto agli anni dell' Imperio corre bene: imperocchè essendo stato coronato Imperadore da Innocenzo II. il dì 5. di Giugno del MCXXXIII. come afferma il Cronologo d' Ildensemia (*b*), li 25. di Settembre del MCXXXVI. era entrato nel quarto del suo Imperio: così ancora li 17. di Dicembre del medesimo anno, sotto il qual giorno è segnato l'altro diploma, correva il quarto anno del suo Imperio cominciato dal dì della sua coronazione.

VIII. A Lotario Imperadore morto senza figliuoli circa la fine dell' anno MCXXXVII. essendo succeduto nel Regno di Germania nell' anno MCXXXVIII. Corrado Duca di Franconia eletto in Comblentz per comun consenso de' Principi di Germania alla presenza de' Legati Apostolici, e coronato Re de' Romani da Teduino Cardinale, e Legato della santa Sede, come narrano Ottone Frisingense, e Dodechino (*c*); questo Principe non avendo ricevuta dal Pontefice l' imperial corona, fu bensì conosciuto finche visse per Re de' Romani, ma non già come Augusto, ed Imperadore: e ne' suoi diplomi si chiamò bensì Re de' Romani, e noverò gli anni del suo Regno; ma non s' intitolò Imperadore, nè numerò gli anni dell' Imperio, come apparisce da' diplomi riferiti dal Pagi (*d*), e da altri riferiti dall' Ughelli, uno in data del MCXL., che porta il secondo anno del suo Regno, spedito per la Città di Aste (*e*), l'altro in data del MCL. segnato col decimoterzo anno del suo Regno, spedito per la Chiesa d' Ascoli [*f*]. Vero è, che Ottone Frisingense apporta due lettere di questo Principe scritte all' Imperador di Costantinopoli, nelle quali ei s' intitola Imperador de' Romani, ed Augusto (*g*); e che in qualche altro diploma s' intitola Re de' Romani, ed Augusto. Ma è ancor vero, che i Romani Pontefici, i quali passarono ottima corrispondenza con lui, non lo chiamarono con al-

(*a*) Dodechinus Abbas in Chron. ad annum 1127.

(*b*) Chron. Hildensheimen. ad an. 1133.

(*c*) Otto Frisingen. in Chron. lib. 7. c. 22. Dodechinus in Chron. ad annum 1138.

(*d*) Pagius in Critic. ad annum 1138. n. 3.

[*e*] *Conradus divina favente clementia Romanorum Rex secundus, fidelibus &c. Anno Dominicæ Incarnationis* MCXL. *indict.* 3. *regnante Conrado Romanorum Rege secundo, anno secundo Regni ejus &c.* Apud Ferdinan. Ughell. Ital. sac. t. 4. edit. Ven. 1719. col. 362.

[*f*] *Data pridie idus Martii regnante Conrado Rege II. Romanorum, anno Regni ejus* XIII. apud Ughell. Ital. sac. edit. cit. tom. 1. col. 454.

(*g*) Otto Frisingensis de gestis Friderici I. Imperatoris. Lib. 1. cap. 23., 24.

tro titolo, che con quello di Re de' Romani, come appariſce dalle lettere di Lucio II. ſcritte a queſto Principe nell' anno MCLIV. chiedendogli ajuto contro i Romani, che iſtigati dalle ſedizioſe ereticali dottrine di Arnaldo di Breſcia gli ſi erano ribellati; nelle quali lettere riferite dall' iſteſſo Veſcovo di Freiſing, ei appella Corrado ſemplicemente Re de' Romani (*a*): ed Eugenio III. ſcrivendo al medeſimo Principe dopo il ſuo ritorno in Germania dall' infelice ſpedizione in Oriente contro i Saraceni accaduto nell' anno MCXLIX. [*b*], e confortandolo a ſopportar con pazienza le diſgrazie accadute a lui, ed al ſuo eſercito, lo chiama ſemplicemente Re de' Romani [*c*]. Quindi benche Corrado vulgarmente ſia chiamato Imperadore, nulladimeno da tutti gli Scrittori di quell' età univerſalmente è nominato Re. Che ſe egli alcuna volta aſſunſe il titolo di Auguſto, e d' Imperadore, fu certamente coſa nuova, e ſenza eſempio, da lui ſteſſo non ſempre oſſervata; mentre il più delle volte ſi appella ſolamente Re de' Romani, e non mai ne' ſuoi diplomi novera gli anni dell' Imperio, ma quelli ſolamente del Regno, comecche in eſſi diplomi alcuna volta ſi chiami Auguſto.

IX. A Corrado II. morto li 15. di Febbrajo del MCLII. (*d*) ſucceſſe Federigo I. detto Barbaroſſa Duca di Svevia, e nipote di Corrado, e da lui preferito al figliuolo, e raccomandato a' Principi della Germania acciocche lo eleggeſſero Re de' Romani. Eletto adunque concordemente Federigo in Francfort li 4. di Marzo dell' iſteſſo anno, e coronato in Aquiſgrana alli 9. del medeſimo, dì, che cadeva nella Domenica IV. di Quareſima (*e*), deſtinò Legati alla Sede Apoſtolica l' Arciveſcovo di Treveri, e il Veſcovo di Bamberga (*f*). Ricevuti in Roma onorevolmente da Eugenio III. i Legati, deputò ſei perſonaggi riguardevoli, cinque del Collegio de' Cardinali, e un Abbate Ciſtercienſe, per ſtabilir con eſſi un trattato di concordia tra Federigo, ed il Papa ad effetto di ſtringer tra queſti in iſcambievole armonìa il Sacerdozio, e l' Imperio. Conchiuſo, e giurato dalle parti il trattato, nel qual Federigo ſi obbligava a non trattar nè pace, nè guerra, nè co i Romani, nè con Ruggiero Re di Sicilia, ſenza conſenſo, e volontà del Pontefice

(*a*) *Lucius Epiſcopus ſervus ſervorum Dei, chariſſimo filio Conrado Romanorum Regi illuſtri ſalutem, & Apoſtolicam benedictionem.* Otto Friſingen. in Chron. lib. 7. cap. 31.

(*b*) Vide Pagium in Critic. ad ann. 1149. num. 1.

[*c*] *Eugenius Epiſcopus ſervus ſervorum Dei, chariſſimo in Chriſto filio Conrado Dei gratia Romanorum Regi illuſtri ſalutem, & Apoſtolicam benedictionem.* Epiſt. 6. Eugenii III. ad Conradum Regem Roman. apud Labbè tom. 12. Concil. edit. Venet. col. 1578.

(*d*) Otto Friſingenſis de rebus geſtis Friderici Imperat. lib. 2. cap. 1.

[*e*] Otto Friſingen. loc. cit. cap. 2. & 3.

[*f*] Otto Friſingen. ibid. cap. 3.

fice, a proccurar colle ſue forze di ſoggettare al Papa i Romani ribelli, a difender l' onore del Papato, e le regalìe di San Pietro, ed a ricuperare, e ricuperati difendere i beni della Chieſa Romana: e il Pontefice prometteva di onorare, e riguardar come cariſſimo figliuolo il Re Federigo, di conferirli ſenza contraddizione la corona imperiale, di mantenere, ed accreſcer l' onore dell' Imperio, di reprimer per la poteſtà del ſuo ufficio tutti coloro, che in qualſivoglia modo turbaſſero i diritti del Regno, e conculcaſſero l' onore dell' Imperio, obbligandoli colle cenſure alla dovuta ſoddisfazione. Conchiuſo, dico, queſto trattato riferito dal Cardinal Baronio dagli atti Vaticani (*a*), fu dal medeſimo Federigo ſolennemente confermato. Come poi per parte di queſto Principe foſſe violata queſta concordia ſe ne terrà altrove propoſito. Parlando ora della ſua coronazione per mano del Pontefice; tenendo la Sede di Pietro Adriano IV., ed eſſendo Federigo entrato con groſſo eſercito nella Lombardìa l' anno MCLV., ed incamminandoſi frettoloſamente verſo Roma, poſe in giuſta apprenſione il Pontefice, parendoli, che quello più in ſembianza di nemico, che di difenſore ſi affrettaſſe verſo quella Città [*b*]. Ma nulladimeno preſo conſiglio da' Cardinali, dal Prefetto di Roma, e da Ottone Frangipane, gli mandò incontro due Preti Cardinali in qualità di Legati colle iſtruzioni, e co' capitoli di ciò, che doveſſero trattare, e ſtabilir con lui per ſicurezza del Pontefice, e della Romana Chieſa (*c*); i quali trovarono il Re a San Quirico. Prima che i Legati giungeſſero a Federigo, avea egli ſpediti al Pontefice Arnoldo Arciveſcovo di Colonia, e Anſelmo Arciveſcovo di Ravenna per trattar con eſſo lui della ſua coronazione. Quindi negò il Re poter dare alcuna riſpoſta a i Legati Pontificj, ſe non ritornavano a lui gli Arciveſcovi mandati al Papa: e dall' altro canto quantunque queſti aſſicuraſſero Adriano della buona volontà del Re, egli contuttociò non ſi fidava: e veggendo, che Federigo ſi affrettava coll' eſercito alla volta di Roma, da Orvieto Città munita, dove avea diſegnato aſpettarlo, ſi ritirò a Civita Caſtellana, che era allora fortezza ineſpugnabile, dove lo ſeguirono i Nuncj di Federigo, a' quali per altro Adriano niegò poter dare alcuna riſpoſta ſinche non tornavano i Legati, che avea mandati al Re. Licenziati in queſta guiſa i Legati dall' una parte, e dall' altra ſenza alcuna conchiuſione, avvenne, che nel ritorno s' incontrarono inſieme, ed

(*a*) Vide Baronium tom. 12. ad ann. 1152. num. 6. & ſeqq.
(*b*) Anonymus Vaticanus apud Baronium ad annum 1155.
(*c*) Acta citata apud Baronium.

ed abboccatisi tra di loro presero consiglio di portarsi insieme alla presenza di Federigo, e lo trovarono a Viterbo, dove si era accampato. Introdotti adunque alla presenza del Re esposero le commissioni, che aveano dal Pontefice, le quali particolarmente si ristringevano alla richiesta di due cose. L'una, che il Re consegnasse nelle mani degli stessi Legati Arnaldo di Brescia uomo eretico, discepolo di Pietro Abailardo, amator di cose nuove, mordacissimo con ogni genere di persone, ma particolarmente cogli Ecclesiastici, detrattore de' Vescovi, e de' Cherici, persecutore de' Monaci, e adulatore de' Laici, come lo dice Ottone di Freising (*a*); il quale dopo aver sollevati colle sue sediziose dottrine i Romani contro il Pontefice, dopo essere stato condannato nel Concilio Romano sotto Innocenzo II., e costretto a fuggir da Roma, ed indi andato in Germania a spargere i suoi errori (*b*), e dopoi nel principio del Pontificato di Adriano tornato in Roma per favore di alcuni potenti a sollevar tumulti, e dopo essere stato strappato dalle mani del Cardinal Gerardo diacono di San Nicola in Carcere, il quale nella colui fuga da Roma, onde era stato in ultimo discacciato, l'avea preso vicino ad Otricoli, si era rifugiato appresso Federigo (*c*). L'altra cosa che chiesero fu, che il Re si obbligasse solennemente per giuramento a non offender la vita, e la persona così del Romano Pontefice, come de' Cardinali, a difender l'onore del Pontificato, e i diritti, e le ragioni temporali della Romana Chiesa. Ascoltate da Federigo queste domande soddisfece ad amendue. Fece cercar tosto di Arnaldo, e trovatolo lo fece consegnare a' Legati, i quali datolo al Prefetto di Roma, fu per giudizio di esso condannato all'estremo supplicio del fuoco, sparse le sue ceneri nel Tevere (*d*). Convocati poi i Duci dell'esercito, e i grandi del Regno sì Ecclesiastici, che Laici, e fatto portar le Croci, e gli Evangelj, alla presenza di tutti prestò il giuramento richiesto da' Legati Pontificj (*e*). Assicurato da questo giuramento il Pontefice, ed essendo giunto Federigo coll'esercito a Sutri si portò in Nepi, dove andati ad incontrarlo molti Principi Teutonici, onorevolmente lo condussero alle tende reali: dove giunto il Pontefice, veggendo, che Federigo [come era antico rito, e costume offer-

(*a*) *Omnia lacerans, omnia rodens, nemini parcens. Clericorum, ac Episcoporum derogator, Monachorum persecutor, Laicis tantùm adulans.* Otto Frisingen. de gestis Friderici Imper. lib. 2. cap. 20.

(*b*) Otto Frisingen. ibid.

(*c*) Anonymus Vaticanus apud Baronium ad annum 1155.

(*d*) Otto Frisingen. loc. cit. Guntherus Ligurinus de gestis Friderici lib. 3. Anonymus Vaticanus apud Baron. loc. cit.

(*e*) Anonymus Vaticanus apud Baronium loc. cit.

osservato da tutti gli Imperadori da Carlo magno in giù] non gli si fece incontro a tenerli la staffa, ed a fargli appoggio nello scender da cavallo, gravemente si turbò; e i Cardinali, che erano con lui, timorosi di sinistro evento si ritirarono in fretta a Civita Castellana (*a*). Ma nulladimeno benche turbato, e incerto di consiglio discese da cavallo, e postosi a seder nella sedia preparatagli, dappoiche il Re prostrato in terra gli ebbe baciati i piedi volendo accostarsi al bacio della pace, ricusò il Pontefice ammetterlo a questo bacio fino a tanto che egli non soddisfacesse a quell' ufficio, che a' suoi Predecessori aveano praticato gli altri Imperadori. E negando il Re di essere in debito di apprestar tal atto di sommissione, e di riverenza, fu messo l' affare in consulta; e trovato, che tale era la consuetudine antica, e così era stato praticato dagli altri Regi, e Franchi, e Germani, per comun decreto de' Principi Teutonici, che si trovavano presenti, corroborato dal favore di tutta la Corte reale, fu determinato, che dovesse il Re prestar quest' atto di ossequio al Pontefice (*b*). E concertato per lo giorno seguente il modo, e l' ordine di questa ceremonia, essendosi il Re accampato nel territorio di Nepi, mentre il Pontefice andava alle tende reali gli si fece incontro Federigo nell' aspetto di tutto l' esercito, con molta giocondità li tenne la staffa mentre scese da cavallo, ed allora fu ammesso la prima volta al bacio di pace (*c*).

X. In questo medesimo tempo da i Romani Arnaldisti furono spediti Ambasciadori a Federigo, i quali con una superba arrogante orazione rammentando l' antica grandezza, ed autorità del Senato, e del Popolo Romano, e vantando d' essere stati da loro chiamati all' Imperio Principi pellegrini, offerivano a lui la corona imperiale, quando egli avesse loro promesso di far in Roma la sua residenza, di restituire al Senato l' antica autorità, e dignità, di conservare a' Romani i loro diritti, e di distribuire a' Senatori certa somma di denaro (*d*). Sdegnato, e stomacato il Re da quest' insolente proposta, rispose loro come meritavano, confondendoli colle loro stesse parole. Interrogati poi se aveano altro che dire, risposero, che bisognava ad essi riferir prima

(*a*) Acta Vaticana apud Baron. loc. cit.

(*b*) *Tandem requisitis antiquioribus Principibus, qui cum Rege Lothario ad Papam Innocentium venerant, & prisca consuetudine diligenter investigata: ex relatione illorum, & veteribus monumentis judicio Principum decretum est, & communi favore totius Curiæ regalis roboratum, quod idem Rex pro Apostolorum prædictorum reverentia, prædicto Papæ Hadriano exhiberet stratoris officium, & ejus streguam teneret ad conscendendum in equum.* Anonymus Vatican. apud Baron. loc. cit. Cardinal. de Aragonia in vita Hadriani IV.

(*c*) Anonymus cit. apud Baron. & Card. de Aragonia.

(*d*) Otto Frisingen. lib. 2. cap. 21. de gestis Friderici Imperat.

ma a' loro Cittadini ciò, che aveano aſcoltato, ed indi di lor conſiglio tornar da lui. Per la qual coſa ſoſpettando Federigo non ſenza cagione di frode, ſi conſigliò col Pontefice del modo, che doveſſe tener contro i Romani, e da lui fu perſuaſo a prevenir le loro aſtuzie con mandar ſollecitamente un diſtaccamento del fior dell' eſercito ad occupar la Baſilica Vaticana, e il Caſtello della Città Leonina guardati dalla cavalleria Pontificia, la quale conoſciuta la volontà del Papa averebbe ammeſſo ſenza contraſto le milizie regie (*a*). Eſeguito ſollecitamente il conſiglio del Pontefice, ed introdotte nella Città Leonina colla ſcorta del Cardinal Ottaviano le milizie del Re a guardar la Baſilica Vaticana, e mandati di ciò Nunzj al campo, il Pontefice, e il Re s' incamminarono unitamente verſo Roma; dove giunti, ed entrati per una piccola porta della Città Leonina, ed introdotte ancora in quel luogo altre milizie, ſi apparecchiò ſollecitamente il Pontefice alla coronazione. Fatta dunque il Re la conſueta profeſſione, e preſo il giuramento di fedeltà, per le mani del Papa ricevè nella ſolennità della Meſſa l' imperial corona (*b*); ciò, che ſeguì alli 20. di Maggio del MCLV. l' anno quarto del Regno di Federigo, come narra il Friſingenſe (*c*). Ma eſſendoſi ritirato l' Imperadore ne' ſuoi alloggiamenti fuori della Città, e laſciato il Pontefice nel Palazzo Vaticano, i Romani, che ſi tenevano chiuſi dentro le antiche mura, ed occupavano il Caſtello di Creſcenzo, oggi detto Caſtel Sant' Angiolo, ſentendo eſſere ſtato coronato Federigo ſenza loro intervenimento, agitati da ſubito furore, dal Caſtel di Creſcenzo uſcirono armati, e fatto impeto nella Città Leonina, molti uccíſi, coſtrinſero gli Alemanni ivi rimaſti a ritirarſi ne i loro alloggiamenti. Moſſo l' Imperadore da queſto improvviſo rumore ordinò a' ſuoi, che prendeſſero le armi; onde acceſa una fiera battaglia, dopo molte ore di combattimento con incerta ſorte, in fine dopo la perdita di alcune migliaja de i loro furono i Romani obbligati a cedere, e ritirarſi dentro il Caſtello: dopo di che l' Imperadore levò ſubito il campo da Roma. Narrano queſta pugna Ottone Friſingenſe (*d*), l' Anonimo Vaticano, e da eſſo il Cardinal d' Aragona nella vita di Adriano IV. [*e*]. Quindi non ſenza ragione l' Anonimo Caſſinenſe pubblicato dal Caracciolo ſcrive, che Federigo venne a Roma, e occultamente

(*a*) Anonymus Vaticanus, & Cardinal. de Aragonia in vita Hadriani IV.

(*b*) Anonymus Vatican., & Cardinal. de Aragonia. Otto Friſingen. de geſtis Friderici Imperat. lib. 2. cap. 21.

(*c*) Otto Friſingen. loc. cit. cap. 22.

(*d*) Otto Friſingen. loc. cit. cap. 22.

(*e*) Cardin. de Aragonia in vita Hadriani IV. Rer. Ital. Script. tom. 3. col. 443.

te coronato, da quella partì [a]: imperocche la sua coronazione fu fatta senza saputa de' Romani, e contro lor volontà [b].

XI. Da questo fatto due cose si debbono considerare. L'una, tanto esser lungi, che in quest' esaltazione di Federigo all' imperial corona interveniſſe il consenso del Popolo Romano, che piuttosto fu fatta senza saputa, e contro la sua volontà; e l' istesso Federigo rigettò come vane, ed insolenti le pretensioni de' Romani sopra il diritto di conferir l' imperial corona: e ricevendola dalle mani del Pontefice, confessò col fatto, che a lui solo spettava di conferirla. L' altra, che quantunque prima della coronazione osasse questo Principe per una certa sua alterigia, che lo trasportò poi nell' abisso dello scisma, intitolarsi Augusto; contuttociò pria che egli fosse coronato dal Pontefice non fu universalmente conosciuto se non per Re: e Ottone Vescovo di Freising, che fu suo Zio, che versò nella corte con lui, che scrisse le sue gesta, parlando di esso prima della coronazione non lo appella con altro titolo, che di Re, siccome dopo di essa lo chiama sempre Imperadore: anzi lo stesso Federigo ne' suoi diplomi non segnò gli anni del suo Imperio, se non dappoiche fu coronato, cominciando da questo tempo a numerargli, e distinguerli dagli anni del suo Regno, come apparisce da' suoi diplomi, uno per Gerardo Vescovo di Bergamo in data delli 17. di Giugno del MCLVI. segnato col quinto anno del suo Regno, e secondo del suo Imperio (c); l' altro per Uldarigo Vescovo di Treviso in data delli 3. di Novembre del MCLVII., e segnato col sesto anno del suo Imperio, e terzo del suo Regno (d). Da' quali diplomi apparisce, che ei cominciò a noverar gli anni dell' Imperio dal dì della sua coronazione: imperocche cominciandosi a numerar questi anni dalli 20. di Maggio del MCLV. quando fu coronato, si vede, che alli 17. di Giugno

(a) *Imperator Teutonicus Romam venit, & clam coronatus receſſit*. Anonymus Cassinensis a Camillo Peregrino illustratus.

(b) *His igitur ante horam nonam in pace & tranquillitate peractis, Populus Romanus, qui clausis portis apud Castrum Crescentii residebat armatus, ignorans quæ facta fuerunt ad Civitatem Leoninam, paulatim ascendit, & eorum qui remanserunt in porticu spoliis vehementer detractis, omnes quos reperit ad Imperatoris castra fugavit &c.* Card. de Arag. loc. cit. *Dum hæc agerentur, Romanus Populus cum Senatoribus suis in Capitolio convenerant. Audientes autem Imperatorem sine sua adstipulatione coronam imperii accepisse, in furorem versi, cum impetu magno Tyberim transiit &c.* Otto Frisingen. loc. cit.

[c] *Dat. Vvirceburg. 15. Kalendas Julii indict. 4. anno Dominicæ incarnation. 1156. regnante Domino Friderico gloriosissimo Imperatore Romanorum Augusto, Regni ejus quinto, Imperii secundo*. Apud Ughell. tom. 4. Ital. sac. edit. Venet. 1719. col. 465.

(d) *Dat. Dolæ in Regno Burgundiæ III. Nonas Novembris indictione V., anno Dominicæ incarnationis* MCLVII. *regnante D. Friderico Roman. Imp. invictissimo, anno regni ejus VI. Imperii III.* Apud Ughell. tom. V. Ital. sac. edit. cit. col. 524.

del MCLVI. era scorso un anno, e quasi un mese, cioè, era entrato nel secondo anno del suo Imperio, siccome alli 3. di Novembre del MCLVII. era scorsa una parte del terzo. Non è poi da maravigliarsi se questo Principe venuto in discordia con Adriano IV., che l' avea coronato, e dando luogo alla sua natural albagìa sdegnasse riconoscer dalla Sedia Apostolica la dignità dell' Imperio, e montasse in tant' ira per avergli quel Pontefice rammentato, che ei l'avea conceduta l' imperial corona, e conferite le insegne dell' Imperio (*a*), che discacciasse dalla sua presenza i Legati della Sedia Apostolica, scrivesse lettere circolari, lamentandosi in quelle dell' ingiuria, come ei dicea, fatta dal Papa alla dignità dell' Imperio, dichiarandosi, che ei la riconosceva solamente da Dio per elezione de' Principi della Germania, e chiamando tutti a vendicar questo preteso affronto (*b*); e salito in furore, per contumelia della santa Sede, contro il costume di tanti secoli, e contro l' osservanza di tanti Cattolici Imperadori, quanti furono da Carlo magno fino a lui, osasse nelle lettere, che scriveva al Papa preferire il suo nome a quel del Pontefice, e parlar della persona di lui nel numero singolare (*c*). Non è cosa, dissi, da maravigliarsi, che ei desse in questi eccessi: imperocche la sua indole altiera, l' adulazione de' suoi Cortigiani, e sopratutto le sediziose dottrine di Arnaldo di Brescia sparse in Italia, e in Germania, e da molti bevute, l' indussero a disprezzar prima l'autorità del Romano Pontefice, e lo precipitarono poi nello scisma, divenuto persecutor di quella Chiesa, di cui dovea essere Avvocato, e difensore. Della sua innata albagia ei ne avea dato già documento allorche andando a lui la prima volta il Pontefice sdegnò prestargli quell' ossequio, che per inveterato costume gli avean sempre prestato gli altri Imperadori. Ma più lo ferono insuperbir le false prerogative, che gli attribuivano gli adulatori: imperocche narra Ottone Murena Scrittor di que' tempi, e testimonio di veduta, che cavalcando una volta questo Principe in mezzo a Bulgaro, e Martino Grozio allora insigni Giurisconsulti dell' Universita di Bologna, i quali da lui erano stati chiamati al congresso di Roncaglia, e domandando loro, se di ragione egli era padrone del Mondo, e avendo ciò negato candidamente Bulgaro, ed affermato sporcamente Martino, in vece di sputare in viso a questo sfacciato adulatore, lo regalò del suo stesso cavallo tosto che ne fu sceso; onde Bulgaro disse quelle parole, che passarono

no

[*a*] Epist. Hadriani IV. ad Fridericum Imperat. apud Baron. ad annum 1157.

(*b*) Epist. Friderici Imperat. apud Radevicum de gestis Friderici Imperat. lib. 1. cap. 10.

(*c*) Radevicus lib. 2. cap. 18.

no poi in proverbio: *perdei il cavallo, perche dissi il giusto* (*a*). Pieno adunque di queste altrettanto vane, quanto magnifiche idee, misurava le ragioni del suo Imperio Germanico con quelle dell' antico Romano: e non considerando, che l' Imperio in Occidente fu rinnovato dal Romano Pontefice, e da esso stabilito tra i Germani, sdegnava riconoscerne la dignità dalla Sedia Apostolica, non badando di contraddire a se stesso, e di distruggere il proprio fatto. Si sdegna perche il Pontefice li rammenti, che avea ricevuto da lui l' imperial corona, e le insegne dell' Imperio: ed egli dal Pontefice stesso per mezzo de' suoi Legati le avea cercate; si era per via di giuramento obbligato a certe condizioni propostegli dal Papa per ottenerle; e gl' era convenuto venire armato contra i Romani, acciocche non impedissero a lui il conseguimento di esse. Dispiace a lui, ed a' suoi adulatori, che nelle pitture, e in alcuni versi del Palazzo Lateranense si esprimano il giuramento fatto da altri Imperadori di conservare i diritti della Chiesa Romana, l' omaggio di fedeltà prestato da essi al Pontefice, e la corona imperiale da quello data loro; e vorrebbero, che si cassassero dalle pareti del Laterano que' versi di Lotario Imperadore [*b*]:

Rex venit ante fores jurans prius urbis honores;
Post homo fit Papæ, sumit quo dante coronam.

Ma egli stesso avea fatti questi giuramenti replicate volte, e per se, e per mezzo de' suoi Ufficiali, e nelle mani del Papa avea giurata fedeltà, ed omaggio (*c*); cosicche violando poi egli questa fede, meritò di esserne rimproverato come mancatore dallo stesso Pontefice Adriano (*d*).

XII. Ma nessuna cosa dava maggior fomento al genio tumido di questo Principe, quanto i pestilenziali semi di scisma, che aveano sparsi le dottrine di Arnaldo contro l' autorità temporal del Pontefice, e contro tutto l'ordine della Chericia: imperocche, oltre molti errori in dogma, insegnava costui non potere i Cherici aver proprietà di beni temporali, nè i Vescovi regalie, nè i Monaci possessioni: tutte queste cose esser del Principe, dalla beneficenza del quale doveano convertirsi

(*a*) *Amisi equum, quia dixi æquum quod non fuit æquum.* apud Ottonem Murena in Chronic. Laudensi ad annum 1158.

(*b*) Apud Radevicum lib. 1. cap. 10.

[*c*] Card. de Aragonia in vita Hadriani IV., & Anonymus Vaticanus apud Baronium ad annum 1155.

(*d*) *Quapropter, dilecte in Domino fili, super prudentia tua non mediocriter admiramur, quod Beato Petro, & sanctæ Romanæ Ecclesiæ non quantum deberes exhibere reverentiam videris: in litteris enim ad nos missis nomen tuum nostro præponis: in quo insolentiæ, ne dicam arrogantiæ, notam incurris. Quid dicam de fidelitate Beato Petro, & nobis a te promissa, & jurata? Quomodo eam observes &c.* Epist. Hadriani IV. ad Fridericum Imperat. apud Baron. ad an. 1159. num. 6.

tirſi in uſo de' Laici. Per ribellare i Romani al Pontefice rammentava loro l' antica gloria, e potenza de' loro maggiori; e iſtigandogli contro il Pontefice afferiva, non potere a lui appartenere alcuna diſpoſizione ſopra la Città di Roma, ma dovere eſſer contento del giudicio Eccleſiaſtico (*a*). Queſte velenoſe maſſime, che già ſi erano radicate in molti animi deboli, s' inſinuarono ancora nella mente di Federigo; onde egli perciò eſigeva omaggio da' Veſcovi, pretendeva appartenere a lui la proprietà di tutti i beni della Chieſa, di eſſer Signore di Roma, e Sovrano temporale del Romano Pontefice, trattandolo nelle ſue lettere come ſuddito, ſiccome appariſce da quel, che ſi è detto, e dalla lettera dello ſteſſo Federigo al Pontefice Adriano riferita dal Nauclero nella ſua Cronaca (*b*); niente curando di mancare al trattato di concordia, che già avea con giuramento ſtabilito con Eugenio III., nè di violare i giuramenti replicate volte fatti all' iſteſſo Adriano. Ma ſiccome in queſta parte furono vani i ſuoi ſforzi, ed egli ſteſſo dopo aver con lungo ſciſma travagliata la Romana Chieſa volendoſi con eſſa riconciliare fu obbligato a riconoſcer l' autorità del Romano Pontefice, e reſtituire alla Chieſa Romana il dominio, che aveva e in Roma, e in altre terre uſurpato (*c*); così per quella parte, che ricuſava riconoſcer la dignità imperiale dalla ſanta Sede, il ſuo eſempio da lui medeſimo poi ritrattato non ebbe ſeguaci, e gli Imperadori ſuoi ſucceſſori riconobbero dalla Sedia Apoſtolica la dignità dell' Imperio, come abbiamo nell' antecedente paragrafo dimoſtrato.

§. VIII.

(*a*) *Dicebat enim, nec Clericos proprietatem, nec Epiſcopos regalia, nec Monachos poſſeſſiones habentes aliqua ratione ſalvari poſſe. Cuncta hæc Principis eſſe, ab ejuſque beneficentia in uſum tantum Laicorum cedere oportere ... Nihil in diſpoſitione Urbis ad Romanum ſpectare Pontificem: ſufficere ſibi Eccleſiaſticum judicium debere.* Otto Friſingen. de rebus geſtis Friderici Imperat. lib. 2. cap. 20.

(*b*) In appendice ad Radevicum, & apud Card. Baron. ad annum 1159. num. 7.

(*c*) Vide Pagium in Critic. ad ann. 1179. num. 6. & ſeqq. Baron. ad annum 1177.

§. VIII.

Come dal rinnovamento dell'Occidentale Imperio fatto dalla Sede Apoſtolica prima ne' Principi Franchi, e poi ne' Teutonici, ſi deduca la poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il temporale de' Principi: e come per le ſteſſe cagioni queſta medeſima poteſtà ſia ſtata conoſciuta in Francia nel nono ſecolo ſopra gli ſteſſi Regi.

SOMMARIO.

I. *Debito del Criſtiano Imperadore di difender la Chieſa lo ſottopone alla poteſtà di eſſa dove di difenſore diventa perſecutore. Cura di provveder la Chieſa di protettore, e di difenſore appartenente alla poteſtà ſpirituale de' Romani Pontefici. Per queſta poteſtà fu rinnovato da eſſi, e confermato in Occidente il Romano Imperio.*

II. *Cauſa del Regno di Lotario rimeſſa da i Regi fratelli al giudizio della Chieſa. Regno di Lotario trasferito per autorità di eſſa ne i medeſimi fratelli.*

III. *Prima riſpoſta di Monſignor Boſſuet al giudizio del Sinodo di Aquiſgrana ſopra la cauſa di Lotario impugnata.*

IV. *Seconda riſpoſta del medeſimo confutata.*

V. *Solenne confeſſione di Carlo Calvo Re di Francia di riconoſcer nella Chieſa la poteſtà di deporlo dal Regno.*

VI. *Riſpoſte del Boſſuet alla dichiarazione di Carlo Calvo.*

VII. *Confutazione di queſte riſpoſte.*

I. COmecche univerſalmente gli Scrittori Proteſtanti, e con eſſi alcuni altri oltramontani della Romana comunione, ſienſi affaticati per attribuire il rinnovamento, o il trasferimento, come vulgarmente diceſi, del Romano Occidentale Imperio nella perſona di Carlo magno, e poi in quella di Ottone il grande, e ne' Principi Alemanni al diritto del Popolo Romano, non conſiderando in queſt' opera il Pontefice, ſe non come uno de' Cittadini di primaria autorità [laſciando da banda Calvino, ed altri pochi ſuoi ſeguaci, che di queſta trasla-

traslazione parlando, ſenza alcun diritto, e contra ogni ragion di giuſtizia la reputa fatta]; contuttociò eſſer vana queſta fatica, lo dimoſtrano, e il conſenſo univerſale di tutti gli Scrittori Cattolici di nove ſecoli, e la ſerie de' fatti, e gli ſteſſi Principi Auguſti, da i quali tutti queſto rinnovamento ſi aſcrive all' autorità della ſanta Sedia Apoſtolica, la quale prima in Carlo magno rinnovò l' Occidentale Imperio, e lo continuò ne' Principi Carolinghi, indi lo trasferì negli Ottoni, e finalmente ne i Germani con certe leggi lo ſtabilì: e poiche neſſuno ha oſato affermare, che queſto rinnovamento, o trasferimento ſia ſtato ingiuſto, da qualche eretico in fuora, riman da veder con qual diritto, ed in vigore di qual poteſtà dal Romano Pontefice ſia ſtato fatto. Ma ſe bene ſi eſaminano le ragioni, e i motivi, che induſſero dapprima a queſt' opera i Romani Pontefici, ſi ſcorgerà, che eſſi mirarono al pubblico ben della Chieſa, e ſi valſero di quella ſpiritual poteſtà conceduta loro da Dio per governo, e per reggimento della ſteſſa Chieſa: imperocche avendo il Romano Imperio piegata la cervice nella perſona di Coſtantino al giogo della Criſtiana legge, ed eſſendo la dignità dell' Imperio la prima, e la principale tra i Criſtiani Principi, ſpettava ſpecialmente al Romano Imperadore la difeſa, e la protezione della Chieſa, e della Religione. Quindi avendo gli Imperadori Orientali mancato a queſto debito eſſenzialiſſimo al loro ufficio, e di difenſori eſſendoſi fatti perſecutori, convenne al Romano Pontefice diſtaccar prima i ſudditi dalla loro ubbidienza, ed indi rinnovare in Occidente la dignità dell' Imperio per provvedere e la Religione, e la Romana Chieſa d' un potente avvocato, e difenſore. In fatti queſto fu il primo titolo, che Gregorio, e Stefano nel ricorrere a Carlo Martello, e a Pipino conferirono a queſti Principi nel conceder loro l' onore del Patriciato: queſti furono i patti, che il medeſimo Stefano ſtabilì con Pipino, e che Adriano confermò con Carlo magno; e queſti patti medeſimi di mano in mano fermarono con gli altri Imperadori i Pontefici allorche gli ornarono dell' imperial dignità, eſigendo da loro giuramento, per cui gli aſſicuraſſero della loro avvocazia, e dell' ufficio di difenſori. Or ſiccome il debito nel Criſtiano Imperadore di difendere, e protegger la Religione, e la Chieſa non naſce in lui da alcuna umana ragione, ma dall' obbligazione, che egli ha contratta nella profeſſione del Criſtianeſimo; così il diritto di eſiger dal Criſtiano Imperadore queſta difeſa naſce nel Romano Pontefice da quella poteſtà, che ha ricevuta da Dio ſopra tutto ciò, che la conſervazione della Chieſa, e della Religione riguarda. Onde è, che

è, che mancando l' Imperador Criſtiano a queſto debito inviſcerato alla ſua dignità, per la medeſima poteſtà può il Pontefice ſottrarre dalla ſua ubbidienza i ſoggetti, e trasferire in altro la dilui dignità, dal quale l' ufficio di difenſore ſia eſeguito, quando utilmente, e prudentemente può farlo, e ſenza maggior pericolo della Chieſa ſteſſa. Sembra per altro, che l' Autor della difeſa riconoſca nel Romano Pontefice queſta poteſtà, comecche cerchi oſcurarla; mentre dice, che egli concorſe ſpecialmente in queſto trasferimento dell' Imperio per una poteſtà ſecondaria, ed acceſſoria, conciliata al ſuo grado dalla riverenza de' Popoli verſo la Religione. Ma ſe egli aveſſe conſiderato, che queſta ſteſſa giuſta riverenza era un oſſequio dovuto alla ſua poteſtà primaria ricevuta da Criſto, ſi ſarebbe ancora facilmente avviſato, che era allora il Mondo perſuaſo, che per un diritto, e per una poteſtà ſuperiore a quelle, che ſon d' umana iſtituzione, potè rinnovare, o trasferir l' Imperio: imperocche ſe in queſto fatto non aveſſe il Pontefice uſato altro vero diritto, che quello di Cittadin principale, che avea comune cogli altri Romani, e non ſi foſſe creduto, che egli aveſſe uſata la poteſtà ſpirituale, non ſarebbe ſtato comunemente approvato queſto trasferimento per quella riverenza, che è dovuta al Sacerdozio; mentre queſta non fu baſtante per conciliare approvazione ad altri fatti degli ſteſſi Pontefici, quando fecero uſo di altra poteſtà conſeguita per umani titoli. Siccome adunque era debito del ſuo grado ſacerdotale il provveder d' un Protettore, e d' un Avvocato la Chieſa, così fu diritto del ſuo ſpiritual potere il rinnovare, o trasferire in altri quella dignità temporale, cui era congiunto queſt' ufficio di protezione, e di avvocazia.

II. Ma poiche queſto medeſimo ufficio, che principalmente appartiene all' Imperador Criſtiano, conviene ancora agli altri Principi, così dove intervengano le medeſime cagioni può far uſo la Chieſa della ſteſſa ſpiritual poteſtà; anzi eſſerſi da eſſa uſata ſopra i Regi, e ſopra i Regni, lo dimoſtrano alcuni eſempli. Narra Nitardo Scrittor nobiliſſimo nipote di Carlo magno, e teſtimonio oculare di quanto racconta, che avendo Lodovico Pio diviſo il ſuo Regno tra i ſuoi figliuoli Lotario, Lodovico, e Carlo, dopo la morte del Padre non contento Lotario della paterna eredità, violando le convenzioni, e i giuramenti tentò di uſurpare i Regni de' fratelli: ma che eſſendo ſtato vinto, e fugato da loro in una battaglia, e tornando eſſo a riſtorar le forze, ed aſſalirgli, e rimaſto anche la ſeconda volta vinto, e coſtretto a prender la fuga non pure dal campo, ma anco dal proprio Regno, e volendo

i fratelli

i fratelli ſapere che coſa doveſſe farſi del Regno, e del Popolo abbandonato da Lotario, commiſero l' affare al giudizio di un Sinodo di Veſcovi raunati in Aquiſgrana, i quali eſaminando i delitti di Lotario dichiararono, che egli per giudizio di Dio era caduto dal Regno, e che queſto dovea trasferirſi ne' fratelli; ma che non vollero dar loro la licenza d' impadronirſene, ſe prima non promettevano di governarlo non ſecondo le veſtigia del fratello, ma ſecondo la volontà di Dio. Ma è bene ſentir l' iſteſſo Scrittore, che così dice: *Toſto che Lodovico, e Carlo da certi indizj conobbero, che Lotario ſi era partito dal ſuo Regno, portaronſi al Palazzo di Aquiſgrana, che era allora la prima ſede di Francia, per deliberar nel ſeguente giorno con più maturo conſiglio, che coſa doveſſe riſolverſi ſopra il Regno, ed il Popolo abbandonato dal fratello. E primieramente furono di avviſo di rimetter la riſoluzion dell' affare a i Veſcovi, e Sacerdoti, de' quali era ivi una grandiſſima parte, acciocche dalla loro deliberazione come da Nume divino procedeſſe e il principio, e l' autorità di queſto negozio. E ciò ad eſſi fu commeſſo: imperciocche meritamente pareva, che il loro giudizio doveſſe tenerſi per ſtabile. I quali Veſcovi conſiderando da principio le geſta di Lotario, come egli avea diſcacciato il Padre dal Regno, quante volte la ſua cupidigia avea fatto ſpergiuro il Popolo Criſtiano, quante egli ſteſſo avea renduto vano ciò, che al Padre, e a' fratelli giurato avea, quante dopo la morte del Padre avea tentato di diſredare, e di eſtinguere i fratelli, quanti omicidj, adulterj, incendj, e ogni altra ſorta di ſcellerità avea ſofferto la Chieſa Vniverſale per la ſua nefandiſſima cupidigia: inoltre riferivano, che egli nè ſcienza avea da governar la Repubblica, nè poteaſi da alcuno trovar ſegno di buona volontà nel ſuo governo. Per le quali cagioni diceano, che egli non ſenza demerito, ma per giuſto giudizio di Dio onnipotente, primieramente dalle battaglie, e poi dal ſuo Regno ſi era fuggito. Adunque parve concordemente a tutti, e furono tutti di conſentimento, che la vendetta di Dio per la nequizia di quel Principe lo aveſſe diſcacciato, e che il Regno ſteſſo ſi foſſe dato in mano de' ſuoi fratelli migliori di lui, acciocche da eſſi foſſe giuſtamente governato. Contuttociò non diedero loro queſta licenza ſino a tanto che pubblicamente gl' interrogarono, per ſaper ſe volevano camminar per le pedate del fratello rigettato, oppur voleano regnar ſecondo la divina volontà. E riſpondendo, che in quanto Dio concedeſſe loro e cognizione, e potere, voleano reggere, e governar ſe ſteſſi, e i ſuoi ſecondo la di lui volontà, dicono: e per autorità divina vi ammoniamo, eſortiamo, e comandiamo, che lo prendiate* [il

Regno

Regno di Lotario], *e secondo la divina volontà lo governiate* (a). Siegue poi questo Scrittore a narrar, come a norma di questo giudizio Vescovile fu fatta la divisione del Regno di Lotario tra i due Principi fratelli, e come egli stesso fu uno de i Deputati per far questo partimento (b).

III. Da questo fatto, chi non vede per giudizio della Chiesa dichiarato caduto dal Regno un Principe per la sua malvagità, e per lo medesimo giudizio trasferito in altri il medesimo Regno? Chi non vede appoggiato questo giudizio alla divina autorità, e da' Principi stessi riputato allora fermo, e stabile, ed attinente al potere spiritual della Chiesa? *Et hoc illis, quoniam meritò ratum videbatur, commissum est.* Vede tuttociò il Bossuet, ma finge di non vederlo, e conoscendo la forza di questo argomento pensa deluderla cogli artificj della sua Rettorica, portando lacero il testo del Nitardo, e interpetrandolo a suo piacere. Si ride primieramente di que' buoni Vescovi, i quali interpetrarono per un segno manifesto della divina volontà un indizio ambiguo, e fallace, giusta in tutto il costume di quel secolo, in cui anche nelle cose de' privati si prendeano per argomento del divin volere fallacissimi sperimenti, come le prove del ferro rovente, dell' acqua calda, delle sorti cercate da i libri della divina Scrittura, chiamandole esami del

(a) *Utque Ludovicus, & Carolus Lotharium a Regno suo abiisse certis indiciis cognovere, Aquis Palatium, quod tunc Sedes prima Franciæ erat, petentes, sequenti verò die quid consultius de populo, ac Regno a fratre relicto agendum videretur deliberaturi. Et primùm quidem visum est, ut rem ad Episcopos, Sacerdotesque, quorum aderat pars maxima, conferrent; ut illorum consultu, veluti Numine divino, harum rerum exordium, atque auctoritas proderetur. Et hoc illis, quoniam meritò ratum videbatur, commissum est. Quibus ab initio gesta Lotharii considerantibus, quomodo Patrem suum Regno pepulerit: quoties Populum Christianum perjurum sua cupiditas effecerit: quoties idem ipse hoc, quod Patri, fratribusque juraverat, fruſtraverit: quoties post Patris obitum fratres suos exheredare, atque delere tentasset: quanta homicidia, adulteria, incendia, omnigenaque facinora universalis Ecclesia sua nefandissima cupiditate perpessa sit. Insuper autem neque scientiam gubernandi Rempublicam illum habere, nec quoddam vestigium bonæ voluntatis in sua gubernatione quemlibet invenire posse frebant. Quibus ex causis non immeritò, sed justo Dei omnipotentis judicio primùm a prælio, & secundò a proprio Regno fugam illum iniisse ajebant. Ergo omnibus unanimiter visum est, atque consentiunt, quod ob suam nequitiam vindicta Dei illum ejecerit, Regnumque fratribus suis melioribus se juste regendum tradiderit. Veruntamen haudquaquam illis hanc licentiam dedere, donec palam illos percontati sunt, utrum illud per vestigia fratris ejecti, an secundùm Dei voluntatem regere voluissent. Respondentibus autem, in quantum nosse Deus illis concederet, secundùm suam voluntatem se, & suos gubernare, & regere velle, ajunt: & auctoritate divina, ut illud suscipiatis, & secundùm Dei voluntatem illud regatis monemus, hortamur, atque præcipimus.* Nithardus lib. 4. in exordio.

(b) Nithardus ibid.

divino giudizio: e così facevano ancora delle cose pubbliche, prendendo dall' esito delle battaglie argomento della volontà, e del giudizio divino. Dice in secondo luogo, che que' Prelati non si arrogarono alcun giudizio, non scomunicarono, non deposero dal Regno Lotario, considerata l' utilità della Cristiana Repubblica, ma semplicemente manifestarono, come essi credevano, il divino giudizio, pensandolo dichiarato nella vittoria de' due fratelli con manifesti indizj. Finalmente dice, che fu cosa facile a que' Vescovi persuadere a' vincitori, che prendessero come per divina autorità, e governassero secondo la volontà di Dio un Regno, a cui essi aspiravano, ingannati, volendo però ingannarsi, da un nome ambiguo della divina volontà (a). Ma in quanto alla prima sfuggita, ei non considera, che altro è parlar delle prove, altro del giudizio; e che siccome sarebbe strano il pensiero di chi credesse, che in que' secoli dove, mancando ne' giudizj le prove legali, si usavano certi sperimenti, da' quali si argomentava il divino volere, i Giudici non condannassero, o assolvessero giuridicamente gli inquisiti, o pretesi rei, quando le loro sentenze a norma di questi sperimenti regolavano; così stranamente ei pensa, che que' Vescovi di Aquisgrana non eseguissero autorità giudiziale sopra il Regno di Lotario, perchè nel dichiararlo caduto dal Regno appoggiarono, come ei crede, il loro giudizio a un segno ambiguo della divina volontà. Diamo, che eglino s' ingannassero nella prova di quel reato, per cui Lotario potesse a loro avviso esser caduto dal Regno: crederono per questo, che essi non aveano potestà di dichiararlo privato del Regno? Nò certamente, se non si vuol confonder la prova del giudizio coll' autorità del Giudice. Secondariamente è falso, che que' Prelati appoggiassero il loro sentimento unicamente a un segno ambiguo del divino volere: imperocchè esaminarono i delitti di Lotario, che aveano, come essi dicono, recate innumerabili offese alla Chiesa universale, e considerando, che per questi ei si era reso indegno del trono, e caduto dalle ragioni di regnare, pensarono, che per giusto giudizio di Dio egli avea abbandonato il Regno, e da quest' indizio del divino gastigo confermaronsi nel sentimento, che egli anche per divino giudizio era privo del Regno; e che questo abbandonato dal suo antico Signore si dava da se stesso in mano de' suoi fratelli: onde a norma di queste prove, e di questi indizj trasferirono colla loro autorità, non senza prima esiger da' detti fratelli promessa di governarlo giustamente, e conforme alle leggi divine, trasferirono, dico, in essi il Regno impiegando l'autorità del comando, *præcipimus*. IV.

(a) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 42.

IV. In quanto alla seconda sfuggita, gli sarebbe questa per avventura giovata, quando avesse potuto risolver questo negozio con que' frammenti tronchi del testo di Nitardo, che egli allega. Ma dal testo intero di questo Scrittore da noi sopra riferito gli si chiude ogni strada allo scampo. Due giudizj narra questo Scrittore fatti da' Vescovi di Aquisgrana: l' uno sopra la caduta di Lotario dal Regno; l' altro sopra il trasferimento dello stesso Regno ne i Regi fratelli: e sopra questo giudizio fatto certamente con quell'autorità, con cui aveano pronunciato il primo, come può asserire, che non interveniste l' autorità giudiciale di que' Prelati, quando Nitardo sì chiaramente narra, che non vollero que' Prelati dar licenza a Lodovico, e Carlo Calvo di partire tra loro il Regno di Lotario fino a tanto che non ebbero questi promesso loro di governarlo giustamente, e secondo la divina legge, non secondo le vestigia di Lotario, quando, dopo aver ottenuta questa promessa, non solo gli ammonirono, ma comandarono loro per autorità divina (*a*)? E il comandar per autorità divina non è egli un far uso della potestà primaria, e spirituale? E non è questa la solita forma, con cui concepisce la Chiesa i suoi decreti quando usa il suo potere spirituale, comandando per autorità divina, per autorità di Dio onnipotente &c. significando in questo, che il suo potere spirituale è tutto appoggiato all' autorità divina? Come può dire, che que' Prelati non riguardassero la comune utilità della Cristiana Repubblica, quando questa unicamente abbero in veduta, annoverando tra le altre cagioni, per cui Lotario si era renduto indegno del trono, che egli non avea scienza per governar la Repubblica, e non appariva nel suo governo alcun segno di buona volontà, e ricercando da' fratelli di lui pubblica promessa di governar giustamente, e secondo le divine leggi quel Regno, che in essi trasferivano? Qual altra cagione di utilità alla Cristiana Repubblica potean considerare per ispogliar Lotario del Regno, oltre quella, che essi adducono d' aver la Chiesa universale sofferti gravi scandali, e gravi mali dalla cupidigia di quel Principe? Ma dice il Bossuet, che que' Prelati non proferirono giudizio Ecclesiastico, o di deposizione, o di scomunica, ma semplicemente manifestarono ciò, che a loro avviso sembrava esser del voler divino. Ma questo appunto è quel giudizio, che noi diciamo potersi usar dalla Chiesa per la sua potestà indiretta sopra il Regno de' Principi. Ella non depone direttamente i Regi, nè direttamente assolve i loro sudditi dal giuramento

(*a*) *Respondentibus autem ... ajunt: & auctoritate divina, ut illud suscipiatis, monemus, hortamur, atque præcipimus.*

di fedeltà, ma palesando il diritto divino, o la volontà di Dio, innanzi a cui il Principe malvagio perde il diritto sopra i suoi sudditi, e rimangono questi disciolti dal debito di fede verso loro, dichiara, e quelli deposti, e questi assoluti. Onde è, che il suo giudizio in questi casi altro non è, che una dichiarazione del divino volere: imperocche avendo Dio legati i sudditi col Principe acciocche da questo sieno difesi, e conservati, ed avendo ingiunto a i Cristiani Principi il debito di difendere, e protegger la Chiesa, è cosa contro il suo volere, che debba questo vincolo servire, o per distruzione de' Popoli, o per danno della sua Chiesa. E perciò abbiamo altrove osservato, che i Romani Pontefici nell' usar questa potestà hanno dichiarati i Principi già deposti, e rigettati da Dio (*a*). Non rimane adunque altro che dire, se non che que' Vescovi s' ingannassero a bella posta, e per servire all' interesse di Lodovico, e di Carlo si abusassero enormemente della loro potestà Sacerdotale, spogliando Lotario del Regno, e trasferendo questo ne' suoi fratelli col pretesto della divina autorità. Ma se egli l' Autor della difesa avesse voluto mantenersi saldo in quest' ultima risposta, non averebbe certamente dovuto riscaldarsi tanto contra S. Gregorio VII., ed a gran torto l' averebbe tacciato di nuovità a cagione di quest' abuso, come egli pensa: imperocche egli stesso ci averebbe dimostrato questo medesimo abuso due secoli prima di Gregorio praticato in Francia, non già da un Papa, ma da' Vescovi Francesi; e quello, che più importa, per volontà, e istanza degli stessi Regi di Francia.

V. Ma che due secoli prima di San Gregorio VII. fosse conosciuta in Francia questa potestà della Chiesa, oltre il riferito esempio ce ne fa chiaro documento il fatto del Re Carlo Calvo. Essendo stato attaccato questo Principe nel suo Regno dalle armi del Re Lodovico suo fratello, Wenilone Arcivescovo di Sans, il quale essendo stato promosso a quel Seggio Metropolitano dal favore del medesimo Carlo, lo avea unto, e coronato Re, e prestatogli giuramento di fedeltà, scordatosi della fede dovuta al suo Signore, e benefattore, cospirò contro di lui, ed unitosi al partito di Lodovico non solamente gli somministrò ajuti, ma procurò distaccar dall' ubbidienza di Carlo i vassalli, e di sbalzarlo dal Regno. Ma avendo Carlo ricuperato ciò, che dal fratello gli era stato tolto, ed essendosi composto con lui, radunato un Sinodo di dodici Provincie in un Borgo della Città di Toul detto Saponaria l' anno DCCCLIX, propose a' Padri un *Libello* di accuse contro Wenilone,

(*a*) Vide supra lib. II. §. XVII. n. 2.

nilone, acciocchè da essi canonicamente giudicato fosse. In questo *Libello di proclami* dopo aver Carlo narrato, che gli era stata data da Lodovico Augusto suo Padre una parte di quel Regno, che Lodovico avea diviso tra gli altri suoi figliuoli: che egli in questo Regno toccatoli per disposizione paterna avea ricevuto da Wenilone allora suo Cappellano giuramento di fedeltà: che dopoi avea proccurato, che l'istesso Wenilone fosse promosso al Seggio Metropolitano di Sans: e che finalmente essendo stata eseguita questa divisione tra' suoi fratelli, Wenilone, ed altri Vescovi, e Magnati gli si erano obbligati a mantenerlo in quella parte del Regno, che per disposizione paterna gli era toccata, e gli era stata confermata da i fratelli, così soggiunge: *Ma dopo questo, per sua elezione* [di Wenilone], *e di altri Vescovi, e per volontà, consenso, e acclamazione di tutti gli altri fedeli del nostro Regno, con altri Arcivescovi, e Vescovi, Wenilone nella sua Diocesi appresso la Città di Orleans nella Basilica di Santa Croce mi consagrò in Re secondo la tradizione Ecclesiastica, e col sagro Crisma mi unse nel governo del Regno, e col diadema, e collo scettro mi sublimò nel solio del Regno. Dalla quale consagrazione, o sublimità del Regno da nessuno io non doveva essere soppiantato, o deposto, almeno senza l' udienza, e il giudizio de' Vescovi, per ministero de' quali sono stato consagrato Re, e che sono detti Trono di Dio, ne' quali Dio siede, e pe' quali determina i suoi giudizj, alle paterne correzioni, e giudizj gastigatorj de' quali io era preparato a sottopormi, e di presente son sottoposto* (*a*). Confessando adunque questo Principe, che egli non potea esser deposto dalla sublimità del Regno da nessuno, almeno senza giudizio de' Vescovi, confessa ancora, che potea per giudizio Vescovile essere spogliato del trono; e riconosce nella potestà della Chiesa questo diritto, siccome in quella, per cui Dio stesso manifesta i suoi giudizj.

VI. Pensa contuttociò l' Autore della difesa di poter rendere vana la

(*a*) *Sed & post hoc, electione sua, aliorumque Episcoporum, ac cæterorum fidelium Regni nostri voluntate, consensu, & acclamatione, cum aliis Archiepiscopis, & Episcopis Vvenilo in diœcesi sua, apud Aurelianis Civitatem, in Basilica Sanctæ Crucis, me secundùm traditionem Ecclesiasticam Regem consecravit, & in Regni regimine chrismate sacro perunxit, & diademate, atque Regni sceptro in Regni solio sublimavit. A qua consecratione, vel Regni sublimitate, supplantari, vel projici a nullo debueram, saltem sine audientia, & judicio Episcoporum, quorum ministerio in Regem sum consecratus, & qui' throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet, & per quos sua decernit judicia: quorum paternis correctionibus, & castigatoriis judiciis me subdere fui paratus, & in præsenti sum subditus.* Libellus proclamationis Caroli Regis adversùs Wenilonem in Concil. Tullen. apud Saponar. tom. x. Concil. Labbè edit. Ven. col. 118.

la forza di questo documento coll' uso delle sue solite scappate, dicendo in primo luogo, che in questo tempo, cioè nel nono secolo scorso più della metà, fu udita la prima volta questa voce di deporsi i Regi dalla consagrazione, e dalla sublimità del Regno per autorità de' Vescovi; indi soggiunge, che tutto questo non fa al proposito della presente controversia (a). Se questa fosse, o nò la prima volta, in cui fu udito parlarsi della deposizione de' Regi per giudizio del Sacerdozio, si è veduto di sopra. Contuttociò se nel secolo IX. ne fu parlato la prima volta, non fu adunque il primo San Gregorio VII. a parlarne nell' XI. secolo. E questo potea bastare al nostro autore acciocche non lacerasse tanto la memoria di quel Santo Pontefice accagionandolo, che egli sia stato il primo a parlar d' una cosa per lo indietro nella Chiesa non mai più udita. Ma è da veder come egli dimostri, che questo documento non cada in acconcio della quistione, di cui si tratta. Dice adunque, altro essere, che i Regi possano renunciare al Regno sottomettendosi all' arbitrio de' Vescovi, come interpetri del divino volere, altro, che i Vescovi pronunciando giudizio possano discacciare i Regi dal solio; la qual cosa si era ben sforzato di far per tradimento Wenilone, ma non era già confessata da Carlo, il quale dal principio della sua concione al Sinodo afferma avere ottenuta parte del Regno paterno per divina disposizione a lui dal Padre Augusto secondo la consuetudine di Francia conceduta: onde non si sottometteva a i Vescovi a fine di deporre al loro arbitrio la regia potestà. Dice in secondo luogo, che Carlo era Re, e come tale avea promosso alla Chiesa di Sans Wenilone prima che da questo per la consagrazione riceveste la corona, e lo scettro: e che perciò quell' elezione, ed esaltazione al Regno, di cui parla Carlo fatta di lui per mezzo della consagrazione, non dee intendersi di vera elezione, ma di un atto, e di una ceremonia solenne, e pubblica, con cui si riconoscesse il Re già creato, e succeduto per diritto ereditario, e per paterna disposizione nel Regno. Onde ancorche si fosse potuta annullare questa consagrazione, e impropria esaltazione al trono, sarebbe nulladimeno rimasta intatta, e inviolabile la regal potestà, che Carlo per diritto di successione avea ricevuta da Dio. In terzo luogo dice, che parlandosi ancora di questa impropria esaltazione al Regno congiunta colla consagrazione, Carlo non afferma assolutamente, che egli per giudizio de' Vescovi ne potea esser deposto, ma

(a) *Tùm primùm nono sæculo plusquam mediam partem elapso hæc vox exaudita est de proficiendis a consecratione, & Regni sublimitate Regibus per Episcopalem audientiam, & tamen hæc nihil ad rem.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 43.

ma se da alcuno fosse dovuto deporsi, il che tentato avea di far Wenilone, non si sarebbe almeno ciò potuto eseguir senza que' Vescovi, i quali insieme con Wenilone consagrato l' aveano. La qual cosa diceva Carlo giusta la mente di Wenilone, acciocche se quel ribelle creduto avesse di potersi usurpare alcun diritto sopra il suo Re per cagione della consagrazione, sapesse, che tal diritto non a lui solo sarebbe potuto appartenere. Finalmente conchiude, che tali cose dette da quel Re al sopraddetto fine, non succeduto alcun effetto, niente appartengono al nostro caso: affermando con certezza, che non mai da alcun Re nè prima, nè dopo Carlo furono tali cose, quali elle fossero, pronunciate, e solamente congrue in que' tempi, ne' quali esser cominciato l' abbassamento del regal Imperio, e il dispregio della maestà regale (*a*) affermano gli Storici.

VII. Ma in quanto alla prima risposta, essendo cosa certa, che Carlo in quel Sinodo non trattò mai di rinunciare il Regno, o di sottomettere al giudizio de' Vescovi la rinuncia, che avesse egli meditata di farne, ma che confessò di esser sottoposto al giudizio de' Vescovi circa il suo Regno, dove egli avesse meritato di esserne privo, come apparisce chiaramente da quelle sue parole, *ai cui paterni gastighi fui disposto a sottomettermi, e di presente son suddito*: è vana del tutto, e fuora del presente caso la distinzione dell'Autore della differenza tra il rinunciare il Regno ad arbitrio de' Vescovi, e l' esserne spogliato per loro giudizio; siccome è falso apertamente, che il Calvo non riconoscesse ne' Vescovi la potestà di deporlo, quando egli pe' suoi demeriti meritato lo avesse: che anzi questo è quello appunto, che egli vuol dimostrar contra Wenilone, cioè, che senza suo demerito avea colui meditato, e proccurato, non sentito il giudizio degli altri Vescovi, che lo aveano esaltato al trono, discacciarlo da esso. Ma molto più frivola è l' altra risposta: imperocche sebbene si volesse ammettere a questo Scrittore, che il Re Carlo avesse conseguito pieno diritto sopra il suo Regno lasciatoli dal Padre prima della sua consagrazione, e di quel solenne atto di riconoscimento ad essa consagrazione congiunto [ciò, che per altro non potrebbe mai dimostrare, essendo notissimo nella Storia, che i Principi Carolinghi, comecche designati fossero al Regno per paterna disposizione, ne ricevevano contuttociò il diritto per la consagrazione, e per lo consenso de' Vescovi, e degli Ottimati, e per quel solenne atto di ricognizione, che si faceva di loro nel coronarli]; se ben dico, si concedesse ciò, che vuol quest'Autore; nulladimeno

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 43. in fine.

ladimeno essendo cosa indubbitata, che annullata la consagrazione, e la solenne ricognizione ad essa congiunta, veniva per conseguenza necessaria ad esser quel Re spogliato del Regno, e dichiarato illegittimo possessore di esso: essendo cose impossibili a concepirsi, che sia annullato un atto, per cui veniva per lo meno confermata, e riconosciuta la potestà regale, e che nulladimeno i Vescovi, che tal atto annullassero, riconoscessero tuttavia perseverare in quel Principe la potestà regale: perciò è falso, che dove per giudizio de' Vescovi avesse potuto annullarsi la consagrazione di Carlo, sarebbe egli tuttavia rimasto Re: mentre questa stessa annullazione d'un atto così solenne di riconoscimento in lui della potestà regale altro non sarebbe stato, che un' espressa dichiarazione, che egli non era più legittimo Re, e che era caduto dalle ragioni del Regno. Oltre di che è falso falsissimo, che il Re Carlo parlasse solamente della consagrazione, e non assolutamente della potestà del Regno: imperocche parlando questo Principe contro Wenilone, che avea tentato non già di ritrattar la di lui consagrazione, ma di spogliarlo effettivamente del Regno, e dicendo, che non averebbe dovuto ciò fare senza giudizio de' Vescovi, che in consagrandolo lo aveano riconosciuto per Re, sottomette senza dubbio al giudizio della Chiesa la causa del Regno. Che se poi parla della consagrazione congiuntamente colla sua esaltazione al Regno, ciò fa per confonder maggiormente la perfidia di Wenilone, il quale avendolo consagrato, e riconosciuto solennemente come legittimo Re, non dovea mai tentar di spogliarlo del trono. Non è poi meno fiacca, e meno falsa delle altre due risposte la terza, che egli dà: imperocche se il Re Carlo Calvo nel dire, che dalla sublimità del Regno non dovea esser da alcuno deposto, almeno senza il giudizio de' Vescovi, e della Chiesa, parlava non assolutamente, ma, come usa dirsi, per ipotesi, che vi fosse alcuno, che potesse deporlo; perche poi assolutamente assegnando la ragione, per cui dal giudizio de' Vescovi potea egli esser privo del Regno, dice, che essi sono troni di Dio, onde ei manifesta i suoi giudizj? Perche assolutamente protesta, che egli era preparato a sottoporsi al loro giudizio, e di presente esser lui in questa parte ad essi soggetto? Se non riconosceva questa potestà ne' Vescovi, se non nella supposizione falsa, come egli credeva, di Wenilone; perche assegnare una ragione di questa potestà così assoluta: perche protestare assolutamente di esser sottoposto alla medesima? Io non veggo che cosa possa egli dire, se non che quel Principe, come pur dice, adulava i Padri di quel Sinodo, altro dicendo, ed altro internamente sentendo.

tendo. Ma volendo egli, che una sì manifesta dichiarazione di questo Principe in favor della potestà sacerdotale sopra i Regi non fosse che una mera adulazione, bisognerebbe che dimostrasse, che avesse allora bisogno il Re Carlo di que' Prelati per qualche suo interesse. Ma essendo certo, che allora quando ei parlò a quel Sinodo, avea già composte le differenze col fratello Lodovico, e che si trovava in istato di far tremare i suoi nemici, e coloro, che con Wenilone aveano contro di lui cospirato, non si potrà mai intender qual bisogno avesse di adular que' Padri per muovergli a vendicar secondo i Canoni la perfidia di quel Prelato ribello. Meglio era adunque risparmiando tanti rigiri di parole attenersi alla risposta, che dà in ultimo luogo, che le cose dette dal Re Carlo in quella Ecclesiastica Raunanza, da nessun Re, nè innanzi, nè dopo lui erano state dette, e che parevano solamente acconcie a que' tempi, ne' quali declinando l' Imperio cominciò il dispregio della maestà de' Principi; la qual risposta benche in parte falsa, in parte ingiuriosa, era nulladimeno la più precisa, e la più conforme a i principj di questo Scrittore. Noi per altro costantemente affermiamo, che siccome sarebbe stata cosa difficile a lui il provare, che dalla riverenza, e dalla soggezion de' Principi verso l' autorità della Chiesa ne tornasse dispregio alla maestà de' Regi, riputando anzi noi, che egli non averebbe mai potuta scusar dalla giustissima taccia di scandalosa questa sua ardita proposizione (*a*); così sarebbe a noi altrettanto facile il dimostrare, che le cose, che egli avvanza contro questa potestà della Chiesa, non furono udite se non allor che, mancando la riverenza dovuta al Sacerdozio, cominciarono i Protestanti in Francia ad insinuare il dispregio della Sede Apostolica, e dell' Ordine Ecclesiastico: a proccurare, che i Principi Cristiani si sottraessero dal poter della Chiesa, caricandolo d' odiosi nomi: e a magnificare oltre ogni discreta misura il Principato terreno, ascrivendo a diritto del poter temporale quell' abuso, che fecero di esso ne' secoli più rimoti i Principi persecutori della Religione, o apertamente malvagj, scismatici, e nemici della Romana Chiesa; e prendendo per argomento della mancanza di questa indiretta potestà in lei la sofferenza, che ella usò, costretta ad astenersi dall' uso della medesima potestà dalla debolezza delle sue forze, e dal pericolo d' incontrare un maggior danno.

(*a*) *Verè tamen, ac certò affirmare possumus, a nullo antea, à nullo postea Rege, immò a nullo mortalium hæc qualiacumque fuisse unquam prodita, congruaque omninò videri illis temporibus, a quibus inclinationem rerum, eumque, qui consecutus est regiæ majestatis contemptum, incæpisse omnes historici memorant.* Bossuet loc. cit. in fine.

§. IX.

Ripigliandoſi l' ordine de' tempi ſi eſaminano alcuni eſempli addotti dal Boſſuet nel ſecolo XII. *per rapporto alla preſente quiſtione, e preciſamente ſi tratta di Filippo I. Re di Francia.*

SOMMARIO.

I. *Eccefſi di Filippo I. Re di Francia eſagerati da Monſignor Boſſuet per dimoſtrare, che avendo perſeverato nell' oſſequio di lui i Veſcovi Cattolici, conoſcevano, che non aveano poteſtà di deporlo. Si fa veder la vanità di queſto diſcorſo.*

II. *Contraſti ſucceduti in Francia per cagione del matrimonio nullo, e illegittimo contratto dal Re Filippo. Riſentimenti di Vrbano II. Romano Pontefice per queſto matrimonio. Filippo ſcomunicato nel Concilio di Autun ſpediſce Legati al Pontefice nel Concilio di Piacenza, ed ottiene dilazione della ſua cauſa.*

III. *Filippo ſcomunicato da Vrbano II. nel Concilio di Chiaramonte rinunzia di lì a poco l' illegittima moglie, e ottiene l' aſſoluzione. Quando foſſe aſſoluto, ſe ſtando il Papa in Francia, o dopo il ſuo ritorno a Roma.*

IV. *Come al Re Filippo ſcomunicato foſſe interdetto l' uſo della corona.*

V. *Dopo l' aſſoluzione tornando al conſorzio della moglie illegittima il Re Filippo è nuovamente ſcomunicato nel Concilio di Poitiers. Coſtanza de' Padri in queſto Sinodo, e ravvedimento ſtabile di Filippo, e ſua aſſoluzione ottenuta da Paſquale II. dopo aver ſoddisfatto alle richieſte dello ſteſſo Pontefice.*

VI. *Si eſamina il delitto di Filippo, e ſi dimoſtra, che per eſſo non meritava la depoſizione; e che ebbe una gran parte di colpa ne' ſuoi traſporti la diſſimulazione di molti Prelati di Francia.*

I. DOpo aver l' Autor della difeſa divertito i Lettori nella digreſſione, che egli fa del trasferimento del Romano Imperio, riprendendo la ſerie de' tempi, ſegue a proporre gli eſempli del ſecolo XI., adducendo in primo luogo le geſta di San Gregorio VII. contra Arrigo Re di Germania. Ma poiche noi degli atti di queſto Santo Pontefice contro quel

quel Principe ne abbiamo trattato per tutto il ſecondo libro di queſt' Opera, rimettendoci a quello, che ivi diffuſamente abbiamo detto, parleremo degli eſempli, che egli propone ſpettanti alla fine dell' XI, e al cominciamento del XII. ſecolo. Parlando egli adunque di Filippo I. Re di Francia, dopo aver narrato, che avendo queſto Principe ripudiata la Regina Berta ſua legittima moglie, ed eſſendoſi congiunto con Beltrada moglie di Fulcone Conte di Angiò, lui tuttavia vivente, ne fu perciò ſcomunicato prima da Ugone Arciveſcovo di Lione, e Legato della Sedia Apoſtolica in un Concilio tenuto in Autun, e poi da Papa Urbano II. nel Concilio di Chiaramonte, ſoggiunge, che quantunque dopo aver queſto Principe diſcacciata dal ſuo commercio l'adultera, ed eſſerſi riconciliato colla Sedia Apoſtolica ottenuta l' aſſoluzione, tornaſſe al vomito, mancando alla fede data al Pontefice, e ripigliando l' adulterino conſorzio con Beltrada; nulladimeno comecche odioſiſſimo a tutti per sì grande eccesſo, e ſeparato nuovamente dalla comunion della Chieſa da i Legati della ſanta Sede nel Concilio di Poitiers, fu non pertanto da ſantiſſimi Veſcovi riconoſciuto per legittimo Re, ſoffrendo da eſſo carceri, ed eſilj ſenza ſepararſi da lui negli ufficj civili della Repubblica; nè mai contro un Principe così ſcandaloſo, e perſecutore degli Eccleſiaſtici fu fatta menzione di depoſizione (*a*). Paſſa indi a confutar l' opinione di alcuni, i quali da certi paſſi delle lettere d' Ivone di Cartres, e da Willelmo Malmesburienſe crederono, che quel Re da Urbano II. foſſe ſtato depoſto dal Regno, ſoſtenendo eſſer falſa una tale opinione (*b*). Ma che coſa egli ſi voglia inferir da queſto fatto non ſi sà intendere: ſe pur dal non eſſere ſtato quel malvagio Principe depoſto non vuol dedurre quella ſua falſiſſima conſeguenza; dunque non poteva lecitamente dalla Chieſa deporſi; quaſi che la Chieſa non pur poteſſe, ma doveſſe ancora neceſſariamente venire alla depoſizione ogni volta che le ne viene occaſione, quando aveſſe queſta poteſtà; il che per altro quando ſi concedeſſe, nulla contuttociò conſeguirebbe a ſuo intento: imperocchè il delitto di quel Principe comunque grave foſſe, e ſcandaloſo, non era però delitto di Religione, nè portava danno comune alla Repubblica, o alla ſocietà civile.

II. Ma per far conoſcer la debolezza di queſto diſcorſo metteremo in chiaro le geſta di queſto Principe intorno al nefando matrimonio da eſſo contratto, e faremo vedere, che non ebbe luogo la Chieſa di uſar

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 10. per totum.

(*b*) Idem loc. cit. cap. 11. per totum.

la sua potestà nel deporlo dal Regno. Avendo Filippo indegnamente ripudiata la Reina Berta sua legittima consorte, ed essendosi congiunto adulteramente con Bertrada moglie di Fulcone Conte di Angiò tolta dal Marito (*a*); ciò, che egli fece nell' anno MXCII., come da uno stromento riferito dal Mabillon, dall' Autor della Cronaca di San Pietro vivo di Sans, pubblicato dal d'Achery, e da Oderico Vitale (*b*), evidentemente raccoglie il Pagi maggiore (*c*), fu questo scellerato matrimonio fortemente ripreso, e riprovato da i Vescovi più zelanti del suo Regno, e particolarmente da Ivone Vescovo di Cartres, il quale per questa cagione incorrendo l' indegnazione del Re fu preso, e incarcerato dal Visconte di Cartres. Ma molto più dispiacque questo fatto scandaloso ad Urbano II., il quale alli 27. di Ottobre dell'istess'anno MXCII. scrivendo a Rainoldo Arcivescovo di Rems gl' ingiunge con autorità Apostolica di ammonire, e sgridar per parte di Dio, e sua il Re, acciocche discacci dal suo consorzio l'adultera, e rimuova il pubblico scandalo: minacciando di venire ad altre risoluzioni, ed all' uso della spada spirituale, se ammonito non si ravvedesse. Nella medesima lettera gl' impone, che proccuri con ogni premura la scarcerazione di Ivone; e dove non giovino le ammonizioni, sottoponga alla scomunica, e la persona, e la terra di colui, che lo tenea stretto, e prigione (*d*). Quali effetti partorissero queste lettere del Pontefice non è facile a risaperssi. Si sà bene, che Ivone fu liberato dalle carceri, e che nell' anno MXCIV. egli era libero; mentre in quell' anno ei fu chiamato al Concilio di Rems fatto raunar dal Re Filippo, come narra Clario, o altro che sia l' Autore della Cronaca di San Pietro vivo di Sans [*e*]; al qual Concilio ricusò Ivone d' intervenire, perche sapendo, che in esso dovea trattarsi delle nozze adulterine del Re, giustamente credea, che non gli sarebbe stato permesso di dire impunemente la verità per la fiacchezza, e biasimevole connivenza di que' Vescovi verso il medesimo Re, il cui eccesso dissimulavano, lasciandolo incancrenir nella piaga, come egli scrive a Richerio Arcivescovo di Sans (*f*). Ma in qual tempo preciso fosse questo zelante Vescovo tratto di prigione non si sà. In tanto perseverando Filippo nello scandaloso accoppia-

(*a*) Aimonius lib. 5. cap. 50.

(*b*) Joannes Mabillon. par. 1. secul. 4. Benedict. Dacherius tom. 11. Spicilegii. Odericus Vitalis lib. 8.

(*c*) Pagius in Critic. Baron. ad annum Christi 1094. num. 5.

(*d*) Epist. Urbani II. ad Raynaldum Archiepiscopum Meten. *dat. sexto Kal. Novembr. anno Dei Christi* MXCII. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 757. ex Dacherio tom. 5. Spicilegii.

(*e*) Clarius in Chronic. S. Petri vivi Senonen. apud Dacherium tom. 2. Spicileg.

(*f*) Epist. XXXV. Ivonis ad Richerium Senonen.

coppiamento, Ugone Arcivescovo di Lione, e Legato della Sedia Apostolica lo separò pubblicamente dalla Chiesa colla scomunica in un Sinodo da lui congregato in Autun li 16. di Ottobre dell'anno MXCIV. come riferisce Bertoldo di Costanza Scrittor di que' tempi (*a*). Celebrando poi il Pontefice Urbano II. nella Quaresima dell' anno seguente MXCV. un Concilio in Piacenza, il Re Filippo spedì Legati al Pontefice per iscusarsi di non essere intervenuto al Sinodo, essendo stato da legittime cagioni impedito dappoiche si era posto in viaggio per intervenirvi, ed ottenne dal Papa ad interceſſione del Concilio dilazione alla sua causa fino a Pentecoste, come il menzionato Bertoldo riferisce (*b*). Scrisse ancora Ivone al Pontefice acciocche non si lasciasse ingannar da i Legati di Filippo, i quali aveano promesso al Re, confidati nell' astuzia del loro ingegno, d' impetrargli impunità del suo delitto con minacciare, che il Re col suo Regno si sarebbe sottratto dall' ubbidienza della Sedia Apostolica, se da essa non avesse ottenuta l' assoluzione (*c*). Ma contuttociò, qual si fosse la cagione, parve al Pontefice, e a' Padri concedere al Re dilazione fino a qualche altro tempo prima di fulminarlo con nuova scomunica, e confermar quella del Legato Apostolico, e del Concilio di Autun, forse sperando, che in questo tempo fosse quel Principe per ravvedersi, e per discacciar dal suo consorzio l' illegittima moglie.

III. Ma perseverando tuttavia questo Principe nell' adulterino commercio, e celebrando il Pontefice in Francia nel mese di Dicembre dell' istesso anno MXCV. il Concilio di Chiaramonte, fu da esso nel medesimo Sinodo solennemente scomunicato, come il lodato Bertoldo presente a quest' atto riferisce (*d*). Aggiungendo Willelmo di Malbesbury Scrittore

(*a*) Bertholdus Presbyter Constantien. in Chronic. ad annum 1094.

[*b*] *Ad hanc Synodum Rex Galliarum legationem suam direxit, seque ad illam iter incepisse, sed legitimis causis se impeditum fuisse, mandavit. Undè inducias sibi usque ad Pentecosten apud Dominum Papam Synodo intercedente impetravit.* Bertholdus in Chronic. ad ann. 1095. vide Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 821.

(*c*) *Venturi sunt ad vos in proximo Nuntii ex parte Regis Francorum, per quorum os locutus est spiritus mendax, qui infatuati adoptione, vel promissione honorum Ecclesiasticorum, infatuare molientur sedem justitiæ. Contra quorum calliditatem a parvitate mea vigilantiam vestram volo esse præmonitam, & præmunitam, quatenus rigorem vestrum promissiones eorum non emolliant, comminationes non exterreant ... Qui ergo venturi sunt confidentes in calliditate ingeniolì sui, & venustate linguæ suæ, prædictis de causis impunitatem flagitii se impetraturos Regi a Sede Apostolica promiserunt: hac ratione ex parte usuri, Regem cum Regno ab obedientia vestra discessurum, nisi coronam restituatis, nisi Regem ab anathemate absolvatis &c.* Ivo Carnotensis Epist. 46. ad Urbanum.

(*d*) *Insuper & Philippum Regem Galliarum excommunicavit, eò quod, propria uxore dimissa, militis sui uxorem sibi in conjugio*

Scrittore di quell' età, che il Papa non pure scomunicò Filippo, ma eziandio tutti coloro, che Re, e loro Signore chiamato l' avessero, ed ubbidienza gli prestassero (*a*). Scosso da questo fulmine quel Principe traviato, parve, che cominciasse a ravvedersi del suo misfatto; onde nell' anno seguente MXCVI. prima che Urbano partisse di Francia si portò a questo umilmente, e rinunciata l' adultera si riconciliò con esso lui, come scrive il mentovato Bertoldo (*b*). Che questa riconciliazione seguisse nel Concilio tenuto dal Pontefice in Nimes il mese di Luglio del MXCVI. (*c*), ne fa testimonianza il Cronista di Maellezais scrivendo, che Urbano nel suo ritorno a Roma tenendo il Concilio di Nimes riconciliò il Re Filippo (*d*). Ma comecche tutti gli Scrittori convengano sulla fede di Bertoldo, e di qualche altro antico Autore, che Urbano prima di partir da Francia assolvesse dalla scomunica il Re Filippo; da una lettera nulladimeno di questo Pontefice scritta da Roma agli Arcivescovi, e Vescovi di Francia pubblicata dal Padre d' Achery nel quinto tomo del suo spicilegio, sembra, che ei lo assolvesse dopo il suo ritorno in Roma; e che in Francia trattasse solamente della sua assoluzione da concedergli dopo certo contrassegno del suo ravvedimento, cioè, dopo che egli discacciata da se l' adultera dimorasse qualche tempo lontano da lei senza aver con essa consorzio alcuno; e che Bertoldo, e l' altro Cronista allegato prendessero questa promessa per riconciliazione: mentre in fatti non dicono, che il Re fosse assoluto dalla scomunica. Tutto questo, dico, sembra, che possa raccorsi dalla citata lettera, la quale benche non porti nota di anno, ha nondimeno la data del mese, e di Roma; essendo segnata con questa nota: *Data in Laterano li 25. di Aprile* (*e*). In questa lettera adunque narrando il Pontefice, che Filippo gli avea spedito un Legato con lettere piene di umiltà, e di divozione, colle quali attestava,

conjugio sociavit. Bertholdus in Chronic. ad annum 1095.

(*a*) *In eo Concilio* (Claramontano) *excommunicavit Dominus Papa Regem Philippum Francorum, & omnes, qui eum, vel Regem, vel Dominum suum vocaverint, & ei obedierint, & ei locuti fuerint, nisi quod pertineret ad eum corrigendum*. Vvillelmus Malmesburien. lib. 4. cap. 2.

(*b*) *Philippus Galliarum Rex jamdudum pro adulterio excommunicatus. Tandem Papa dum adhuc in Galliis moraretur satis humiliter ad satisfactionem venit, & abjurata adultera, in gratiam receptus est*. Bertholdus Constant. in Chronic. ad ann. 1096.

[*c*] Vide Concil. Nemausense a Dacherio tom. 4. Spicileg. publicat. apud Labbè t. XII. Concil. edit. Venet. col. 933.

(*d*) *Reversus est Urbanus Santonas, & celebravit ibi sanctum Pascha, & indè remeavit Romam, & in eundo remeavit Nemausum Civitatem, ubi item Concilium tenuit, & reconciliavit Philippum Regem Francorum*. Chronic. Malleacens. ad annum 1096.

[*e*] Data Laterani VIII. Kal. Maii.

teſtava, che egli ſecondo il conſiglio de' Veſcovi avea ſoddisfatto alla colpa, per cui era ſtato ſcomunicato, e che il Legato avea giurato, che il Re dappoiche avea rifiutata in mano di eſso [Papa] l' adultera, non l' avea più carnalmente conoſciuta; ſiegue a dire, che avendo egli preſo conſiglio da i Cardinali, avea ſtabilito, che il Re dentro il termine della feſtività d' ogni Santi indirizzaſſe a ſe alcuni Veſcovi, e Primarj del ſuo Regno, i quali affermaſſero eſſer vero ciò, che il ſuo Nunzio avea giurato; e che avendo ricevuta per mezzo di altro Legato queſta ſoddisfazione, avea aſſoluto il Re dalla ſentenza contro lui pronunciata, e gli avea data autorità di uſar la corona del ſuo Regno (*a*). Parlando adunque il Pontefice del rifiuto, che avea fatto in ſua mano il Re Filippo dell' adultera quando egli ſtava in Francia, e dicendo, che lungo tempo dopo queſto rifiuto ei avea aſſoluto quel Principe, cioè dappoiche egli aveagli dato certo documento di ammenda con fargli coſtare, che dopo quel tempo non avea più avuto commercio con quella donna, chiaramente dimoſtra, che egli in Francia non lo aſſolvette allora quando trattò con eſſo della ſua riconciliazione, ma bensì dopo il ſuo ritorno in Roma, e nell' anno MXCVII. E ſe il Pontefice non parla quì della ſcomunica da lui ſteſſo fulminata contro Filippo nel Concilio di Chiaramonte, ma di quella, che contro il medeſimo Principe fu pronunciata dall' Arciveſcovo di Lione Legato Apoſtolico nel Concilio di Autun, queſto avviene perche nel Concilio Chiaramontano non fu pronunciata nuova ſcomunica, ma confermata la prima; ed il Papa ebbe riguardo a quel vincolo, da cui era ſtato dapprima legato. Finalmente eſſendo queſta lettera indirizzata a Manaſſe Arciveſcovo di Rems (*b*), non può eſſere ſtata ſcritta da Urbano, ſe non dopo il ſuo ritorno in Roma da Francia: mentre prima che egli da Roma partiſſe, era Arciveſcovo di Rems Rainoldo, come di ſopra ſi è veduto.

IV. Ma

[*a*] *Cariſſimi Filii noſtri Philippi Francorum Regis Nuntius ad Sedem Apoſtolicam veniens, debitæ humilitatis, ac devotionis litteras attulit: atque de illius mulieris culpa, pro qua venerabilis confrater noſter Lugdunenſis Archiepiſcopus interdictionis in ipſum ſententiam protulerat, ſecundùm fratrum noſtrorum conſilium ſatisfecit. Juravit enim, quòd idem Rex mulierem illam poſtquam in manu noſtra, immò per nos in B. Petri manu refutavit, numquam eam carnaliter habuerit. Poſtea verò cum confratribus noſtris conſilium habentes, ſtatuimus, ut Rex de Epiſcopis, & Regni ſui Primatibus uſque ad feſtivitatem omnium Sanctorum aliquot ad nos dirigat, qui hoc ipſum, quod Nuncius ejus juraverat, debeat affirmare. Ejuſmodi igitur per Legatum ipſius ſatisfactione accepta, eundem filium noſtrum Regem ab interdictionis, quæ pro hac cauſa in eum prolata fuerat, vinculo abſolvimus, & utendi pro more ſui Regni corona, auctoritatem ei præbuimus.* Epiſt. Urbani II. ad Archiepiſcopos, & Epiſcopos Franciæ. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 758.

(*b*) *Urbanus Epiſcopus ſervus ſervorum Dei ... cariſſimis in Chriſto fratribus Manaſſæ Archiepiſcopo Remenſi, & cæteris &c.*

IV. Ma poiche in queſta lettera ſteſſa appariſce, il Pontefice aver reſtituito a Filippo l' uſo della regia corona, conviene aſſerire, che dal Legato Apoſtolico quando fu quel Principe ſcomunicato gli fu anche interdetto l' uſo della corona; ciò, che aſſeriſce ancora Ivone di Cartres nella lettera ſcritta al medeſimo Legato della ſanta Sede, lamentandoſi dell' Arciveſcovo di Turs, il quale contra l' interdetto di lui avea poſta la corona ſopra il capo del Re (*a*); la qual coſa ſcrive ancora ad Urbano (*b*), a cui parimente ſignifica, che i Legati regj lo averebbero minacciato, che il Re col Regno ſi ſarebbero ſeparati dall' ubbidienza di lui, ſe egli non gli aveſſe reſtituita la corona (*c*): potrebbe perciò crederſi non eſſer falſo, come reputa l' Autore della difeſa, ciò, che ſcriſſe Willelmo di Malmesbury, cioè, che Urbano nel Concilio di Chiaramonte confermando la ſentenza del Legato Apoſtolico ſcomunicaſſe ancora coloro, che trattato aveſſero come loro Re, e Signore l' iſteſſo Filippo. Ma contuttociò ſu queſto punto non vogliamo prender briga con lui, e ſenza ripugnanza li concediamo, che l' uſo della corona interdetto al Re Filippo altro non importaſſe, che una certa Eccleſiaſtica ceremonia, che ſolea da' Veſcovi in certe ſolennità ſagre dell' anno praticarſi col Re, imponendogli ſopra il capo la regia corona. Così ancora li meniam buono, che malamente alcuni Scrittori dalla formula praticata negli atti pubblici in tutto il tempo della ſcomunica di Filippo di ſegnarli colle parole *regnante Domino Jeſu Chriſto* non ſe ne inferiſca, che egli foſſe depoſto dal Regno, per eſſere ſtata altre volte uſata queſta formula ſino al tempo di Carlo magno in onore del Re de i Regi Gesù Criſto. Ma non occorreva, che ei ſi prendeſſe queſta fatica, la quale era ſtata già aſſunta da David Biondello Scrittore di chiaro nome tra i Proteſtanti, nella diſſertazione, che egli ſcriſſe ſu queſta formula [*d*].

V. Tornando ora al Re Filippo: che egli dopo aver ottenuta l' aſſoluzione dal Papa, e rinunciate l' illegittime nozze coll' adultera Beltrada tornaſſe nuovamente alla primiera conſuetudine con coſtei, non ce ne laſcia dubitare il Concilio di Poitiers radunato da Giovanni, e Bene-

[*a*] *Turonenſis Archiepiſcopus in Natale Domini Regi contra interdictum veſtrum coronam imponens, hac arte a Rege obtinuit, ut Joannes eidem Eccleſiæ præficeretur*. Ivo Carnotenſis Epiſt. 66. ad Hugonem Archiepiſcop. Lugdun. Roman. Eccleſ. Legat.

(*b*) *Turonenſis Archiepiſcopus contra interdictum Legati veſtri in Natale Domini Regi coronam impoſuit*. Ivo Epiſt. 64. ad Urbanum II.

(*c*) *Hac ratione ex parte uſuri, Regem cum Regno ab obedientia veſtra diſceſſurum, niſi coronam reſtituatis, niſi Regem ab anathemate abſolvatis*. Ivo Epiſt. 46. ad Urbanum.

[*d*] Blondellus diatriba de formula *regnante Chriſto*.

e Benedetto Cardinali, e Legati della Sedia Apostolica nell' anno MC. sotto li 18. di Novembre (*a*); nel qual Concilio, come narra Ugone di Flavigny, fu il Re Filippo scomunicato per lo scandaloso commercio, che egli ripreso avea con Beltrada (*b*). E comecche il Re, il quale precedentemente era stato, ma in vano, ammonito da i Legati Apostolici, prevedendo il fulmine, che sarebbe per cader sopra di lui, avesse scritto a Guglielmo Duca di Aquitania acciocche non permettesse, che gli fosse fatta questa ignominia dal Sinodo, e che costui come uomo *nemico d' ogni santità, e d' ogni pudicizia* (*c*) assalisse i Padri con mano armata, e gli minacciasse di morte; contuttociò perseverando essi costanti [tolti alcuni, che vinti dal timore fuggirono] nell' intrapresa risoluzione, e mostrandosi disposti a spargere il sangue, e ad incontrar la morte per sì giusta cagione, la loro costanza ripresse il furore de' loro nemici, e disposegli al pentimento, cosicche non poterono impedire, che quel Re malvagio non fosse percosso dalla scomunica [*d*]. Riferiscono alcuni, che ad uno de' Cardinali Legati, mentre il Duca d'Aquitania per impedir la censura contro il Re inferociva contro di loro, apparve Sant' Ilario confortandolo a non temere (*e*). Finalmente ravveduto questo Principe traviato dopo questa scomunica discacciò da se la rea femmina, come narra lo Scrittor Francese degli Annali Aquitani, il quale parlando della visione avuta dal Cardinal Giovanni nel Concilio di Poitiers, dice, che saputa questa da Guglielmo Duca d'Aquitania, lasciò che i Padri fulminassero contro Filippo la scomunica, e che dopo questo fatto egli rinunciò l'adultera [*f*]. Contuttociò egli è certo, che Filippo non fu assoluto se non da Pasquale II. nell'anno MCIV., nel qual anno avvisato il Papa da i Vescovi di Francia, che tanto il Re, quanto la sua donna aveano deliberato secondo il suo precetto di rifiutar per sempre l' illecito commercio, e pregato insieme ad assolverli dalle censure, e concedere ad

(*a*) Apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1081.

(*b*) *Per idem tempus duo Cardinales Joannes, atque Benedictus Apostolicæ Sedis legatione fungentes, ad Urbem Pictaviam Concilium convocarunt, in quo centum quadraginta Patres adfuerunt, qui Philippum Regem Francorum propter Fulconis Consulis* (ideſt Comitis) *Andegavensium uxorem, quam in adulterio tenebat, anathematis vindicta percusserunt.* Hugo Flaviniacensis in Chronic. ad annum 1100. eadem scribit Gaufredus Grossus in vita Bernardi primi Abbatis Tironiensis.

(*c*) *Totius sanctitatis, ac pudicitiæ inimicus.* Gaufredus loc. cit.

(*d*) Hugo Flaviniacensis loc. cit.

(*e*) *Uni eorum Joanni apparuit Sanctus Hilarius, & dixit ei confirmando: Joannes noli timere: viriliter age.* Chronic. Malleacen. ad annum 1100.

(*f*) Joannes Bochettus Annales Aquitanici ad annum 1100.

essi la comunione della Chiesa, commise questa causa a Riccardo Vescovo di Albano suo Legato Apostolico, e quando questi fosse partito da Francia a Lamberto Vescovo di Arras, acciocche in presenza degli Arcivescovi, e Vescovi delle Provincie di Rems, di Sans, e di Turs insieme raunati giurando sopra i Santi Evangelj di rifiutare ogni consorzio, e ogni colloquio con Beltrada, e di non ritornar più all' istesso delitto, lo assolvesse dalla scomunica, come si ha dalla lettera dello stesso Pasquale agli Arcivescovi, e Vescovi delle nominate Provincie pubblicata dal d'Achery nel tomo terzo del suo Spicilegio, e riferita dal Labbè negli atti de' Concilj [a]. Convocati adunque dal nominato Riccardo Cardinale, e Legato Apostolico il Concilio delle tre dette Provincie in Baugeney luogo distante dieci miglia dalla Città d'Orleans, comparve ivi il Re colla donna, e secondo il comando del Papa prestarono il giuramento da esso richiesto. Ma poiche il Pontefice avea ingiunto a i suoi Legati, che nell' assolvere il Re procedessero col consiglio de' prudenti, e volendo il Legato rimetter tutto il peso di questa deliberazione a i suoi Vescovi, e ricusando questi di assumerlo con iscusarsi, che essi doveano esser seguaci, e non guida, restò l' affare senza risoluzione con grandissimo dispiacimento del Re, come narra Ivone di Chartres nella lettera scritta a Pasquale, dove lo ragguaglia di tutto il successo di questo Sinodo [b]. Partito in tanto da Francia il Cardinal Albanense, restò tutto il peso di questa causa al Vescovo di Arras altro Legato Apostolico; al quale avendo scritto il Re premurosissime lettere per la spedizione di quest' affare (c), congregato da esso il Sinodo in Parigi sotto li 2. di Novembre del MCIV., comparve in esso Filippo con Beltrada; e prestato da loro il solenne giuramento prescritto dal Papa in mano del Legato Apostolico, fu insieme colla donna assoluto dalla scomunica, come si ha dalla lettera scritta a Pasquale dallo stesso Vescovo di Arras (d).

VI. Questo è il fine, che ebbe la causa del Re Filippo I. Dagli atti della quale da noi sinceramente riferiti si può conoscer quanto male a proposito inferisca il Bossuet, che la Francia avea allora diversi sentimenti da alcuni della Germania intorno alla potestà della Chiesa di deporre i Re malvagj: non essendo stato alcuno, che osasse allora minacciar della deposizione un Re così scandaloso, e violator della fede data alla Sedia Apostolica di discacciar dal suo consorzio l' adultera;

(a) Epist. 3. Paschalis II. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1001.

(b) Ivo Carnoten. Epist. 164.

(c) Vide epist. Philippi Reg. Francor. ad Lambertum Episcop. Atrebaten. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1117.

(d) Vide Concil. Parisien. apud Labbè loc. cit.

tera. Così egli discorre; quasi che avendo la Chiesa questa potestà, fosse stato necessario, che l'usasse contro quel Principe, e non bastasse di averlo punito colla scomunica; come se il suo delitto fosse stato delitto di Religione, o lo avesse egli voluto sostenere, e non si fosse rimesso al giudizio della Sedia Apostolica, non avesse tollerato di essere scomunicato prima dal Legato Apostolico, e poi dal Papa nel Concilio di Chiaramonte, cioè nel cuore stesso del suo Regno, e non avesse cercata l'assoluzione. Ma egli ricadde nel primiero eccesso, e riprese in suo consorzio quella donna, che avea promesso di non mai più riprendere. Ma anche per questo fu nuovamente scomunicato: ed egli lunge dal risentirsi, o dal dispregiar la censura, finalmente si ravvide, rifiutò perpetuamente la moglie illegittima, ed ottenne l'assoluzione. Per dimostrare, che la Chiesa avesse dovuto minacciar quel Principe della deposizione quando avesse avuta questa potestà, bisognava, che ci facesse vedere, che fulminato dalla censura la dispregiasse, e si ribellasse alla Chiesa, e negasse ubbidienza alla Sedia Apostolica. Ma se egli scomunicato procurò la riconciliazion della Chiesa, procurò l'assoluzione, eseguì quello, che dal Pontefice gli fu ingiunto per ottenerla, perche dovea il Pontefice venire all'estremo rimedio della deposizione quando sperava giovamento al mal di quel Principe dalla censura? Ma dice il Bossuet, che egli divenne persecutore (*a*). Ma non si sà, che egli trattasse male alcun Vescovo da Ivone di Chartres in fuora, il quale tra tanti Prelati di Francia, che con vituperevole connivenza dissimulavan l'eccesso del Re, fu il solo, che con coraggio sacerdotale ardisse apertamente disapprovare il suo illegittimo, e scandaloso accoppiamento. Per la qual cosa l'odio del Re verso questo Vescovo illustre non nasceva tanto dal veder da lui contraddetta la sua passione, quanto dal vedere, che egli solo li facea resistenza, tacendo, o adulando gli altri Prelati di maggior autorità di lui. Onde veniva Filippo a sentir tanto meno la sua piaga, quanto meno gli era fatta conoscer da chi averebbe dovuto curarla. Che se gli altri Prelati di Francia fossero stati di quel coraggio, e di quel zelo, di cui era fornito il petto di Ivone, ed avessero da principio curato il mal di quel Principe, non sarebbe proceduto tant'oltre; anzi sarebbe tosto guarito, come scrive l'istesso Ivone a Richerio Arcivescovo di Sans, ritorcendo in questa fiacchezza de' Vescovi quella taccia d'infedeltà ver-

(*a*) *Ut ad alia Regis scelera etiam persecutoris nomen accederet*. Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 10.

so il Re, che davano a lui per la sua sacerdotal resistenza (*a*). Quindi avveniva, che il Re veggendosi dagli altri maggiori Prelati del suo Regno comportato nel suo eccesso, attribuiva l'opposizione d' Ivone più a riottosità di spirito contumace, che ad effetto di giusto zelo. Oltre di ciò, lo sdegno del Re verso questo Santo Prelato era ancor fomentato da Richerio Arcivescovo di Sans, il quale vedeva di mal occhio Ivone nel Vescovato di Chartres. Si sà, che essendo stato deposto da Urbano II. da quella sedia Vescovile Goffredo, ed eletto a quella, benche ripugnante, per comun suffragio del Clero, e del Popolo Ivone, ancorche facilmente ottenesse dal Re il regio assenso di governar quella Chiesa, contuttociò Richerio suo Metropolitano ricusò prefigergli il giorno della consagrazione: per la qual cosa portatosi egli in Italia dal Papa, a petizione della Chiesa di Chartres fu da esso consagrato in Capua, come di tuttociò fanno fede, e la lettera d' Ivone a Richerio, e quelle di Urbano II. al Clero, e alla Plebe di Chartres, ed allo stesso Richerio (*b*). Mal soddisfatto Richerio di questa consagrazione fatta dal Pontefice in Capua l'anno MXC., come dimostra il Pagi (*c*), unito al Vescovo di Parigi, e ad altri Prelati raunò un Sinodo in Estampes nell' anno MXCI., come vuole il Cossarzio riferito dal Pagi (*d*), accusando Ivone d' avere offesa la maestà del Re per essersi fatto ordinar dal Papa fuora della Provincia, come attesta l'istesso Ivone nella lettera scritta ad Urbano (*e*). In questo Sinodo tentò Richerio cogli altri Vescovi cospiratori con esso lui di restituir nella Sede di Chartres Goffredo, e di deporre da quella Ivone; ma appellando egli alla Sedia Apostolica restò indeciso l'affare, benche non potesse aver pace da' suoi nemici, come egli stesso attesta nella citata lettera al Pontefice (*f*).

Da

(*a*) *Pro jam dicta veritate ... tantam sentio severitatem, ut perjurium arguas incurrisse, & majestatem regiam incurrisse: quod ut pace vestra dicam, rectius in eos retorqueri potest, qui vulnus fomentis incurabile, tanquam pii medici cauteriis competentibus dissimulant urere, vel medicinali ferro præcidere. In qua sententia si mecum firmiter fuissetis, jam ægrotum nostrum* (nempè Philippum Regem) *ad sanitatem perduxissetis*. Ivo Carnoten. epist. 35. ad Richerium Senonen. Archiepiscop.

(*b*) Epist. 8. Ivonis Carnoten. ad Richerium Archiepis. Senonen. Epist. 8. Urbani II. ad Clerum, & plebem Carnoten. & Epist. 9. ejusdem ad Richerium Senonen. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 720. & seqq.

(*c*) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 1092. num. 6.

(*d*) Pagius in Critic. Baron. ad ann. 1093. num. 4.

(*e*) *Hoc anno Stampis de ordinatione, quam a vobis acceperam, me inordinatè satis accusant, dicentes, me in majestatem regiam offendisse, quia a Sede Apostolica consecrationem præsumpseram accepisse*. Ivo Carnoten. Epist. 12. ad Urbanum.

(*f*) *Cum itaque conarentur Gaufridum depositum contra decretum vestrum in statum pristinum reformare, & in me depositionis sententiam proferre, sedem Apostolicam*

Da tutto questo apparisce, che il Re si sdegnò con Ivone ad istigazione di Richerio, e degli altri suoi nemici, che lo accusavano di dispregio verso la maestà reale; e che questo sdegno cominciò in lui prima che ei si accoppiasse con Beltrada, e nacque in esso per altre cagioni, benche poi si accrescesse per questa, non lasciando i suoi nemici di prendere occasione di metterlo in disgrazia appresso il Re per l'opposizione, che ei fece al di lui illecito maritaggio. Onde nel Concilio di Rems tenuto l'anno MXCIV., nel quale il Re volle, che presiedesse Richerio col pretesto, che Rainoldo Arcivescovo di Rems fosse impedito dalla podagra (*a*), accusandolo di spergiuro verso il Re, tentarono nuovamente deporlo; ma ricusando Ivone d'intervenire a quel Concilio ancorche vi fosse chiamato, e scrivendo a Richerio una lettera piena di vigor sacerdotale, rese vani i loro sforzi (*b*). Ma il più maraviglioso è, che essendosi quel Sinodo adunato per trattare ancora del nefando matrimonio del Re con Beltrada, que' buoni Vescovi se non lo approvarono, lasciarono almeno il Re infradiciar nel suo peccato. Se tutte queste cose fossero state presenti all'Autor della difesa, non averebbe tanto declamato contro il delitto di quel Principe pe 'l suo eccesso, e per lo sdegno, che ei concepì contro Ivone; ma scemando in lui questa colpa, ne averebbe caricata una gran parte sopra que' Vescovi, che egli loda per essere stati ossequiosi verso il Principe quando era questi scomunicato. Ma se egli avesse voluto considerar ben quest'ossequio, lo averebbe trovato degno di tutto il biasimo: imperocche oltre il non avere osato que' Vescovi corregger colla verga dell'Ecclesiastica disciplina il loro Re, non pure li furono ubbidienti nelle cose civili, ma nè tampoco si astennero dall'usarli riverenza nelle cose sagre quando era scomunicato; attestando Ivone dell'Arcivescovo di Turs, che contro l'interdetto del Legato Apostolico nel giorno santo di Natale impose pubblicamente sopra il capo del Re la regia corona; la qual cosa, come afferma pure l'istesso Bossuet, era una specie di onore Ecclesiastico (*c*). Anzi giunse a tanto l'ossequio di questi Vescovi, che dopo essere stato Filippo nel Concilio di Chiaramonte nuovamente scomu-

cam appellavi, & decretis apostolicis, quamvis ea nisi in futurum timerent, a sua præsumptione revocavi: appellationem tamen nec prosequi taxaverunt, nec plenam pacem mecum habere voluerunt. Ivo Carnoten. Epist. 12. ad Urbanum II.

(*a*) Clarius in Chronic. S. Petri vivi ad ann. 1094. vide Concil. Remense apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 817. & seqq.

[*b*] Vide Epist. 35. Ivonis Carnoten. ad Richerium Senonen.

(*c*) *Quam cæremoniam honoris Ecclesiastici genus quoddam ab ipsis Episcopis adhiberi solitum, Regi anathemate percusso Pontifices, eorumque Legati adhiberi vetabant.* Bossuet tom. I. par. 2. lib. 7. cap. 11.

ſcomunicato non ſi volevano aſtener dal comunicar con lui in quegli atti, ne' quali non ſi può aver cogli ſcomunicati commercio, e meditavano di aſsolverlo dalla cenſura, ancorche riteneſse il conſorzio della rea femmina, per cui era ſtato ſeparato dalla Chieſa, come atteſta Urbano II. nella lettera ſcritta a Richerio Arciveſcovo di Sans prima che quel Papa partiſse da Francia (*a*). Or quando anco l' eccesso di queſto Principe tanto eſagerato dal Boſsuet lo aveſse renduto degno della depoſizione, qual ubbidienza averebbe potuto prometterſi il Papa da Prelati così condeſcendenti all' iniquità di eſso Principe? Carichi pur quanto vuole il Boſsuet di odioſi nomi il traſporto di Filippo per moſtrare, che avendo perſeverato i Veſcovi di Francia nell' oſsequio di lui, conoſcevano di non aver poteſtà di deporlo: che noi da queſto ſuo argomento dedurremo, che non avendolo que' Veſcovi ſcomunicato; anzi non avendo fatto conto della ſcomunica fulminata contro di lui dal Pontefice, conoſcevano non aver la Chieſa poteſtà di ſcomunicarlo; e da queſta peſſima conſeguenza metteremo in chiaro la falſità del ſuo raziocinio.

§. X.

Della controverſia dell' inveſtiture tra i Romani Pontefici Paſquale II., Gelaſio II., e l' Imperadore Arrigo V., e della ſcomunica, e depoſizione del medeſimo Imperadore nel Concilio di Rems.

SOMMARIO.

I. *Inveſtiture, che coſa foſſero, e quando cominciaſſero. Non concedute da Adriano I. a Carlo magno, nè da Lione VIII. ad Ottone I.*

II. *Enormemente abuſate da Arrigo IV. Re di Germania; proibite perciò da Gregorio VII., da Vittore III., e da Urbano II. Concedute da Paſquale II. per privilegio violentemente eſtorto da Arrigo V., furono in varj Concilj nuovamente proibite, e condannato il privilegio di eſſe. Arrigo ſcomunicato nel Concilio di Vienna.*

III. *Ve-*

(*a*) *Auditum eſt apud nos, quoſdam confratres noſtros in tantam audaciam prorupiſſe, ut aſſerant, ſe nequaquam a Regis ſocietate abſtenturos; immò etiam Regem ipſum ab excommunicationis vinculo ſoluturos, quamquam fœminam illam, pro qua per nos excommunicatus fuerat, non dereliquit.* Epiſt. 20. Urbani II. ad Richerium Archiepiſc. Senonen. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 736.

III. *Veſcovi della Provincia di Sans per qual cagione non intervengono al Concilio di Ansè intimato contro le inveſtiture. Loro lettera ſopra queſto ſoggetto ſcritta da Ivone di Chartres all'Arciveſcovo di Lione, e riſpoſta del medeſimo.*

IV. *Morte di Paſquale II. Creazione di Gelaſio II. Sciſma di Burdino intruſo da Arrigo nel trono Vaticano. Fuga di Gelaſio in Francia, ſuo onorifico accoglimento, e ſua morte. Scomuniche fulminate contra Arrigo in varj Concilj.*

V. *Creazione di Calliſto II. in Romano Pontefice. Concilio di Rems da lui intimato per terminar le diſcordie tra la Chieſa, ed il Regno. Sue fatiche, e cure per la riconciliazione di Arrigo. Patti da queſto giurati, e replicatamente confermati. Sua mancanza alla fede data. Scomunica ſolennemente pronunciata contro di lui nel Concilio di Rems, e aſſoluzione fatta nel medeſimo dal debito di fedeltà.*

VI. *Aſſoluzione data da Calliſto II. nel Concilio di Rems dal debito di fedeltà a tutti quelli, che l'aveano giurata ad Arrigo, approvata dal Concilio con ſolennità Conciliare non meno che la ſcomunica.*

VII. *Venuta di Calliſto II. in Roma, e ſuo ricevimento. Fuga dell'Antipapa Burdino, ſua cattura, e rilegazione. Movimenti della Germania, e adunanze di Principi tenute per la cauſa di Arrigo. Legati ſpediti da queſto col conſenſo, e a nome de' Prelati Teutonici al Pontefice per la concordia. Legati mandati dal Pontefice in Germania per lo medeſimo fine. Rinuncia ſolenne fatta da Arrigo dell'inveſtiture in mano de' Legati Apoſtolici nell'Adunanza di Wormazia. Conceſſione fatta a lui da Calliſto. Aſſoluzione data a lui, al ſuo eſercito, e a' ſuoi ſeguaci nello ſciſma della ſcomunica. Patti di concordia fermati con Arrigo, commendati, ed approvati nel Concilio Generale Lateranenſe, e fine della controverſia dell' inveſtiture.*

VIII. *In qual modo Arrigo indirettamente depoſto, per l'aſſoluzione dalla ſcomunica, e per la ſua riconciliazione tornaſſe a ricuperare il dirit-to dell' Imperio, e del Regno ſenz' altra dichiarazion della Chieſa.*

I. QUantunque non ſia mio propoſito trattar quì della controverſia dell' inveſtiture Veſcovili, della quale molti chiari, ed illuſtri Scrittori hanno eruditamente parlato; nulladimeno ragionandone l'Autor della difeſa, mi conviene alcuna coſa dir ſopra queſta materia per mettere in chiaro la cagione, onde Arrigo V. meritò di eſsere ſcomunicato, e depoſto. L'inveſtiture adunque, che nel ſecolo XI. pretendevano i Re di Germania di dare a i Veſcovi eletti prima della conſagrazione

ſagrazione conſiſtevano in una certa ſolennità, per cui dopo l' elezione ſi preſentava l' eletto prima di eſser conſagrato alla preſenza del Principe, dalle cui mani riceveva il bacolo paſtorale, e l' anello, e per tali coſe dicevaſi inveſtito della Chieſa, a cui era ſtato eletto; pretendendoſi, che conſagrar non ſi poteſſe, ſe prima non era nel diviſato modo inveſtito. E queſta medeſima inveſtitura ſi dava ancora agl' Abbati prima che il governo aſſumeſſero de' Moniſterj. Vero però è, che non pretendevaſi, che in vigore di tale inveſtitura ſi conferiſſe agli inveſtiti nè Chieſa, nè dignità chericale, nè alcuno Eccleſiaſtico ufficio, ma ſemplicemente ſi concedeſſer loro i regali alle Chieſe, e alle Abbadìe conneſſi, come narra Pietro diacono avere atteſtato Arrigo (*a*). Contuttociò eſſendo queſto coſtume degenerato in peſſimo abuſo maſſimamente in tempo di Arrigo IV. Re di Germania, il quale da eſſo preſe occaſione di ſoggettare alla ſua avarizia le Chieſe, facendo un indegno mercimonio de' Veſcovati; ed eſſendo paſſato in perſuaſione de' Popoli, che per quella inveſtitura ſi concedeſſe da' Laici la dignità Veſcovile, fu perciò neceſſario abolirlo. Quando poi queſto abuſo cominciaſſe non è facile a rinvenirſi. Preteſero alcuni, che da Adriano I. Romano Pontefice nell' anno DCCLXXIV. in un gran Sinodo celebrato in Roma foſſe conceduta a Carlo magno la facoltà, o il privilegio dell' inveſtiture, fondati ſopra la teſtimonianza di Sigeberto, il quale fu il primo a parlar di queſta conceſſione fatta a Carlo nell' accennato Sinodo (*b*), e da lui la trasferì nel ſuo decreto Graziano (*c*). Ma la falſità di queſto Sinodo, ſiccome ancora di queſto decreto, o conceſſione di Adriano, dopo il Cardinal Baronio (*d*) è ſtata con invitti argomenti dimoſtrata, per tacer di tanti altri, da tre illuſtri Scrittori Franceſi, cioè, da Pietro de Marca, Natal d'Aleſſandro, e Antonio Pagi (*e*). Crede il Cardinal Baronio, che l' impoſtura di queſta conceſſione foſſe fabbricata da Sigeberto ſciſmatico ſeguace del partito di Arri-

(*a*) *Cæterum Dominus Papa* (Paſchalis II.) *facilius vitam exponere, quàm inveſtituras Epiſcopatuum, & Abbatiarum conſentire mallebat, quamvis ille* (Henricus nempè V.) *per inveſtituras illas non Eccleſias, non officia quælibet, ſed ſola regalia ſe dare aſſereret*. Petrus Diaconus in Chron. Caſſinen. lib. 4. cap. 40.

(*b*) *Hadrianus Papa cum Synodo univerſali* CLIII. *Epiſcoporum, & Abbatum dedit Carolo jus eligendi Pontificem, & ordinandi Apoſtolicam Sedem ... Inſuper Archiepiſcopos, & Epiſcopos per ſingulas Provincias ab eo inveſtituram accipere definivit, & ut niſi a Rege laudetur, & inveſtiatur Epiſcopus, a nemine conſecretur*. Sigebertus Gemblac. in Chronic. ad annum 773.

(*c*) Can. *Hadrianus* diſt. LXIII.

(*d*) Baronius ad annum 774. n. 13. & ſeqq.

(*e*) Petrus de Marca de Concord. lib. 8. cap. 12. n. 8. & 9. Natalis Alexandr. Hiſtor. Eccleſiaſt. ſecul. VIII. cap. 1. artic. 9. Pagius in Critic. Baron. ad annum 774. n. 13.

Arrigo IV. per trovar argomenti, onde poteſſe ſoſtener le vane pretenſioni di queſto Principe; non trovandoſi Scrittore, che prima di lui, il quale nel ſecolo XI. viſſe, di queſto decreto di Adriano favelli, contuttoche molti aveſſero occaſione di parlarne, i quali hanno ſcritto del diritto de' Principi nell' elezione de' Veſcovi (*a*). Ma il vero è, che queſta impoſtura è nata poſteriormente a Sigeberto, e da alcuno ſciſmatico *interpolatore* è ſtata inſerita nella di lui Cronaca: imperocche nell' edizione fatta da Auberto Mireo di queſta Cronaca ſulla traccia de' Codici ſcritti a penna, non ſi fa alcuna menzione di queſta conceſſione di Adriano. Per la qual coſa convien dire, che da alcuno ſciſmatico nella fine dell' XI, o nel principio del XII. ſecolo ſia ſtato *interpolato* con queſt' aggiunta il teſto di Sigeberto, e che da queſti eſemplari corrotti, Graziano uomo poco conſiderato nella ſcelta degli Autori, le cui teſtimonianze raccolſe, la trasferiſſe nel ſuo decreto. Non meno poi falſa, e *ſuppoſtizia* è l' altra Coſtituzione dell'Antipapa Lione VIII., fatta come ſi dice nel Sinodo Romano nell'anno CMLXIV., dalla quale vien confermato ad Ottone I. il privilegio dell' inveſtiture, e riferita da Graziano (*b*), da Teodorico Niemo, e da qualche altro. E comecche Melchior Goldaſto uomo Proteſtante, con vano ſforzo abbia proccurato difender la verità di detta Coſtituzione; contuttociò, come noi abbiamo ſopra dimoſtrato (*c*), è oggi ſentimento comune degli eruditi, ella eſſer falſa, e da qualche ſcioperato impoſtore inventata in tempi poſteriori (*d*). Convincentiſſimo argomento tra i molti altri della falſità di queſta Coſtituzione è il vederſi in eſſa fatta menzione del decreto di Adriano ſopra ſimile conceſſione dell' inveſtiture; il qual falſo decreto non eſſendo ſtato inventato, come ſi è detto, ſe non verſo la fine del ſecolo XI., non potea certamente allegarſi da Lione VIII. un ſecolo prima. Onde è mirabile, che Pietro di Marca, il qual pur confeſſa la falſità della Coſtituzione di Adriano, ammetta per legittima quella di Lione (*e*) ſenza punto curarſi di ſciorre gli invitti argomenti del Baronio, che la convincono evidentemente di falſa. Ma egli impegnato a ſoſtener le antichità dell' inveſtiture, non trovandone alcun certo documento prima del ſecolo XI., ſi attacca a tutto quello, che gli ſi para innanzi prima di queſto tempo, o vero, o falſo che e' ſia.

(*a*) Vide Marcam, & Natalem loc. cit.
(*b*) Diſtin. 63. can. 28.
(*c*) Lib. 4. §. 6. n. 5.
[*d*] Vide Baron. ad annum 969. n. 20. Natal. Alexandr. Hiſt. Eccleſ. ſecul. IX., & X. art. 21. Pagius in Critic. ad annum 964. num. 6.
[*e*] Marca de concord. lib. 8. cap. 19. num. 6.

II. Ma a qualunque tempo si voglia assegnare il principio di questo abuso, dee parer certo, che nel Pontificato di San Gregorio VII. che lo interdisse, era molti anni, che esso era in corso, come attesta Ugone di Flavigny Scrittor di quell' età (*a*). Furono dunque da San Gregorio VII. condannate le investiture, dichiarate nulle come contrarie alla canonica libertà Ecclesiastica, e sottoposti alla scomunica così i Vescovi, e gli Abbati, che le ricevevano, come i Principi laici, che le davano, come apparisce dagli atti del quinto Concilio Romano tenuto dal medesimo Pontefice l'anno MLXXVIII., e da quelli del settimo similmente Romano, da lui celebrato nel MLXXX. (*b*). Prima però di questo tempo essere stato condannato dallo stesso San Gregorio, cioè nel secondo Concilio Romano di cinquanta Vescovi l'anno MLXXIV., questo medesimo abuso, lo raccoglie il Pagi da Ugone di Flavigny, da S. Anselmo Vescovo di Lucca, e da Arnolfo Scrittori di quell' età (*c*). Questa medesima proibizione fu rinnovata l'anno MLXXXVII. da Vittore III. nel Concilio Beneventano, come narra Lione Ostiense riferendo gli atti di questo Sinodo (*d*), e da Urbano II. nel Concilio di Chiaramonte

(*a*) *Secutus est autem in hoc* (Gregorius VII.) *Patrum exempla, licet jam per multa annorum curricula damnabilis hæc consuetudo inolevisset, & in usum conversa esset*. Hugo Flaviniacensis in Chron. Virdunen. ad annum 1074.

(*b*) *Quoniam investituras Ecclesiarum contra statuta Sanctorum Patrum a Laicis personis in multis partibus cognovimus fieri, & ex eo multas perturbationes in Ecclesia oriri, ex quibus Christiana Religio conculcatur: decernimus, ut nullus Clericorum investituram Episcopatus, vel Abbatiæ, vel Ecclesiæ de manu Imperatoris, vel Regis, vel alicujus laicæ personæ viri, vel fœminæ suscipiat. Quod si præsumpserit, recognoscat investituram illam Apostolica auctoritate irritam esse, & se usque ad condignam satisfactionem excommunicationi subjacere*. Can. 2. Concil. Roman. v. sub Gregor. VII. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 620.

Sequentes statuta Sanctorum Patrum, sicut in prioribus Conciliis, quæ Deo miserante celebravimus, de ordinatione Ecclesiasticarum dignitatum statuimus, ita & nunc apostolica auctoritate decernimus, & confirmamus, ut si quis deinceps Episcopatum, vel Abbatiam de manu alicujus laicæ personæ susceperit, nullatenus inter Episcopos, vel Abbates habeatur, nec ulla ei ut Episcopo, vel Abbati audientia concedatur. Insuper ei gratiam Sancti Petri, & introitum Ecclesiæ interdicimus, quousque locum, quem sub crimine tam ambitionis, quam inobedientiæ ... capit, resipiscendo non deserat. Similiter etiam de inferioribus Ecclesiasticis dignitatibus constituimus. Can. 1. Concil. Roman. VII. sub Gregorio VII. apud Labbè cit. col. 635.

Item si quis Imperatorum, Regum, Ducum, Marchionum, Comitum, vel quilibet secularium potestatum, aut personarum, investituram Episcopatuum, vel alicujus Ecclesiasticæ dignitatis dare præsumpserit, ejusdem sententiæ vinculo se obstrictum esse sciat: insuper etiam nisi resipiscat, & Ecclesiæ propriam libertatem dimittat, divinæ animadversionis ultionem in hac præsenti vita, tam in corpore suo, quàm cæteris rebus suis sentiat, ut in adventu Domini spiritus salvus fiat. Ibi Can. 2.

[*c*] Pagius in Critic. Baron. ad ann. 1074. n. 2. & seqq.

(*d*) Leo Ostien. in Chron. Cassinen. lib. 3. cap. 71.

te celebrato l' anno MXCV. (*a*). Eſſendo poi ad Urbano nell'anno MXCIX. ſucceduto nel trono Vaticano Paſquale II., ed avendo dalle mani di queſti nell' anno MCXI. violentemente ſtrappato nella maniera, che ſopra ſi è narrato (*b*), Arrigo V. il privilegio di conceder le inveſtiture, ſi acceſero per queſto punto maggiormente le diſcordie tra il Sacerdozio, e l' Imperio. Gli indegni modi uſati da Arrigo al Pontefice moſſero a riſentimento tutte le Chieſe; e la condeſcendenza di queſto nell' accordarli l' aborrito privilegio, comecche foſſe degna di ſcuſa, fu nulladimeno comunemente con biaſimo diſapprovata. Conone Veſcovo di Paleſtrina, Cardinale di Santa Romana Chieſa, e Legato Apoſtolico in Oriente, ſaputo il ſagrilego eccesſo di Arrigo contro il Pontefice, adunato un Concilio nella fine dello ſteſſo anno MCXI. in Geruſalemme, fulminò quel Principe colla ſcomunica, confermandola in cinque altri Concilj da lui tenuti in Grecia, in Ungaria, in Saſſonia, in Lorena, ed in Francia, come narra l' Abbate Urſpergenſe (*c*), e coſta dagli atti del Concilio IV. di Laterano tenuto da Paſquale II. l' anno MCXVI. (*d*). Quindi veggendo Paſquale, che il privilegio da lui conceduto benche per forza ad Arrigo era mirato con univerſale indignazione, e che perciò egli n' era mal veduto, congregò alli 28. di Marzo nell' anno MCXII. nella Baſilica Lateranenſe un gran Sinodo di dodici Arciveſcovi, di cento quattordici Veſcovi, quindici Cardinali Preti, ed otto Diaconi, ſenza un'altra moltitudine di Abbati, per riſtorare il danno recato alla Chieſa dalla ſua conceſſione. Ma poiche egli avea giurato ad Arrigo di non inquietarlo con cenſure Eccleſiaſtiche per cagione del privilegio concedutoli dell' inveſtiture, e non ſembrandoli giuſto venir contro il proprio giuramento, ſi eſibiva piuttoſto a deporre il Pontificato, e andarſene rilegato nell' Iſola Ponzia; Gerardo Veſcovo d'Angouleſme propoſe a i Padri incerti di conſiglio, che ſi ſarebbe potuto rivocare il privilegio ſalvo il giuramento del Papa, ſol tanto, che condannandoſi l' inveſtiture non ſi ſcomunicaſſe l' Imperador che le dava (*e*); il qual ſentimento fu abbracciato dal Concilio, il quale aſtenendoſi da ſcomunicare Arrigo, condannò il privilegio come nullo, ed eſtorto per violenza (*f*). Ma la Chieſa di Francia in

(*a*) Concil. Claramon. Can. 15., & 16. apud Labbè tom. XII. edit. Venet. col. 831.

(*b*) Vide ſupra lib. 4. cap. 7. n. 5.

(*c*) Conradus Urſpergenſis in Chron. ad annum 1116.

(*d*) Concil. Lateran. IV. ſub Paſchal. II. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1228.

(*e*) Auctor Anonymus Hiſtor. Pontif., & Comitum Engoliſmenſium cap. 35. tom. 2. Bibliothec. Labbei pag. 249.

(*f*) *Privilegium illud, quod non eſt privilegium* [nequè verò debet dici privilegium, ſed pravilegium] *pro liberatione captivorum, & Eccleſiæ a Domino Papa Paſchali*

vendetta dell'ingiurie fatte dal ſagrilego Imperadore alla perſona del Pontefice, col conſiglio, e colla volontà del Re Lodovico, come narra Sugerio, paſſando a più vigoroſe riſoluzioni percoſſe colla ſcomunica il medeſimo Arrigo (*a*). Radunati adunque molti Arciveſcovi, e Veſcovi di varie Provincie di Francia, tra i quali furono San Goffredo Veſcovo di Amiens, e Sant' Ugone Veſcovo di Granoble, nella Città di Vienna ſotto Guidone Arciveſcovo di quella Metropoli, e Legato della ſanta Sedia, il quale fu poi Romano Pontefice col nome di Caliſto II., celebrarono ivi un Concilio ſotto li 15. di Settembre dello ſteſſo anno MCXII., ed in eſſo, quantunque v' interveniſsero ancora i Legati di Arrigo, non pure condannarono il privilegio, ma dichiararono ereſia l' inveſtiture, e fulminarono con orrendi anatemi lo ſcellerato Imperadore per lo eccesso commeſso nella perſona di Paſquale; traſmettendo a queſto gli atti, e facendogli iſtanza, che li confermaſse (*b*), come in fatti furono da lui confermati, come appariſce dalla lettera ſcritta da eſso a Guidone, e agli altri Arciveſcovi, e Veſcovi, e Abbati congregati nella Città di Vienna, in data delli 20. di Ottobre dell' iſteſſo anno (*c*). L'iſteſſa coſa fu fatta ancora nel Concilio di Ansè tenutoda Giovanni Arciveſcovo di quella Sede, e Primate di Francia, come ſi raccoglie da Ivone di Chartres (*d*). Onde meritamente ſcriſſe Willelmo di Malmesbury, che tutta la Francia ſi armò di zelo contro Arrigo, e non diſſimulò di eſecrarlo (*e*).

III. Vero però è, che eſſendo ſtati invitati al detto Sinodo di Ansè dall' Arciveſcovo di Lione i Veſcovi della Provincia di Sans col loro Metropolitano, ricuſarono queſti d' intervenirvi con varj preteſti, come ſi può veder dalla lettera di Daimberto Arciveſcovo di Sans, e di altri Veſcovi ſuoi ſuffraganei, tra' quali v' era Ivone di Chartres, indirizzata a Giovanni Arciveſcovo di Lione, e ſcritta a comun nome dallo

ſchali per violentiam Henrici Regis extortum, nos omnes in hoc ſancto Concilio cum eodem Domno Papa congregati, canonica cenſura, & Eccleſiaſtica auctoritate, judicio ſancti Spiritus damnamus, & irritum eſſe judicamus, atque omnino caſſamus, & ne quid auctoritatis, & efficacitatis habeat penitus excommunicamus. Concil. Lateranen. III. ſub Paſchali II. anno 1112. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. 1165.

(*a*) *Verùm Dominus Jeſus Chriſtus Redemptor, & defenſor Eccleſiæ ſuæ, nec eam diutius conculcari, nec Imperatorem impunè ferre ſuſtinuit. Qui etenim nec tenti, nec fide obligati fuerant, cauſam fluctuantis Eccleſiæ ſuſcipientes, Domini deſignati Ludovici ſuffragio, & conſilio in Gallicana celebri Concilio collecto Eccleſia, Imperatorem tyrannum anathemate innodantes, mucrone B. Petri perfoderunt*. Sugerius in vita Ludovici VI. Reg. Franc. cap. 9.

(*b*) Acta Concil. Viennen. ſub Paſchali II. anno 1112. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1183. & ſeqq.

[*c*] Apud Labbè loc. cit. col. 1186.

(*d*) Epiſt. 238. Ivonis Carnoten.

[*e*] Vvillelmus Malmesburien. lib. 5. de Reg. Angl.

lo ſteſſo Ivone (*a*). Molte ſono le ragioni, che ſi adducono in queſta lettera per iſcuſa della ricuſazione di que' Veſcovi d' intervenire al riferito Concilio. Oltre la ragione della mancanza da loro aſſerita del diritto nel Veſcovo di Lione, ancorche Primate delle Gallie, di chiamare al Concilio i Veſcovi di altre Provincie ſenza comandamento della Sedia Apoſtolica, conſiderando, che il Pontefice non avea ſcomunicato Arrigo per l' ingiuria, che avea da lui ricevuta, benche aveſſe rivocato il privilegio, moſtrano di creder, che venendoſi alla ſcomunica contro quel Principe ſarebbe un riprender la condotta dello ſteſſo Pontefice, il quale ſe differiva la dovuta ſeverità contro quello, era da ſtimarſi che ne aveſſe ottima ragione per non eſporre a maggiori pericoli la Chieſa (*b*). Finalmente ſentendo, che dovea trattarſi in quel Concilio di condannar l' inveſtiture com' ereſia, dichiarano non poterſi quelle tacciar d' ereſia, perche non erano error della mente, e perche molte oneſte perſone dopo averle ricevute avendole di poi rifiutate, e ſoddisfatto alla Chieſa, erano ſtate dalla Sedia Apoſtolica reſtituite nelle Chieſe, e ne' Veſcovati: onde affermano non altro eſſer l' inveſtiture, che una uſurpazione del diritto altrui, ed una ſagrilega preſunzione, la quale per la libertà, ed oneſtà della Chieſa, ove poſſa farſi ſalvo il vincolo della pace, debbe ſradicarſi dalle fondamenta; ma dove ſenza ſciſma non poſſa torſi, doverſi con diſcreto richiamo differire (*c*). Ma queſte ragioni del Metropolitano di Sans, e de' ſuoi Provinciali, o per meglio dire d' Ivone, ſi veggono egregiamente confutate dall' Arciveſcovo di Lione nella riſpoſta data da lui a Daimberto Arciveſcovo di Sans (*d*). E a vero dire, quella lettera d' Ivone è piena di ſentimenti di prudenza umana, e carnale: contraria non pure allo ſpirito della Chieſa Romana, la quale per timore dello ſciſma non ſi aſtenne dallo ſradicar queſto deteſtabile abuſo, che non averebbe mai ſpiantato, ſe aveſſe differito per riguardo di queſto pericolo; ma ancora al ſentimento di tutto il rimanente della Chieſa di Francia, la quale ſenza punto conſiderare, che il Papa non aveſſe ſcomunicato il ſagri-

(*a*) Epiſt. 238. Ivonis Carnoten.

(*b*) *Quòd ſi Papa adhuc in Theutonicum Regem debitam ſeveritatem non exercet, credimus quia conſultè differat ſecundùm quorundam doctorum judicium, qui conſulunt quædam admittenda pericula, ut poſſint vitari majora.* Epiſt. cit.

(*c*) *Si verò congrua volumus rebus nomina dare, poſſumus dicere quod manualis illa inveſtitura per laicos facta, alieni juris eſt pervaſio, & ſacrilega præſumptio, quæ pro libertate Eccleſiæ, & honeſtate, ſalvo pacis vinculo, ſi fieri poteſt, funditùs abſcindenda eſt. Ubi ergo ſinè ſchiſmate auferri poteſt, auferatur: ubi ſinè ſchiſmate auferri non poteſt, cum diſcreta reclamatione differatur.* Ivo epiſt. cit.

(*d*) Epiſt. Joannis Archiep. Lugdunen. ad Daimbert. Archiep. Senonen. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1190.

ſagrilego Imperadore, lo ſeparò dalla Chieſa, e dichiarò ereſia l'inveſtiture (*a*). E queſto non già perche credeſſe, che la manuale inveſtitura foſſe ereſia, ma perche ereſia giudicava il difender come giuſto, e debito queſto abuſo, in guiſa che non ſi poteſſe dalla Chieſa torre, come dicevano gli Arrighiani, ſiccome riſponde l'Arciveſcovo di Lione confutando, e le ragioni, e gli eſempli male a propoſito addotti da Ivone (*b*). Nulladimeno il Pontefice ancorche confermaſſe gli atti del Concilio di Vienna, ſi aſtenne non per tanto di ſcomunicar l'Imperadore: onde anche nel Concilio Lateranenſe IV. da lui tenuto nel MCXVI. condannando nuovamente, e ſcomunicando il privilegio, che da eſſo avea eſtorto Arrigo, non toccò la coſtui perſona (*c*).

IV. Nel principio dell'anno MCXVII. ſentendo Paſquale, che Arrigo coll'eſercito ſi affrettava di venire a Roma pieno di mal animo, abbandonò la Città, e ſi ritirò a Benevento, laſciando in Roma Maurizio Arciveſcovo di Braga detto per ſopra nome Bordino in qualità di ſuo Legato per trattar la pace con Arrigo, ſiccome atteſta San Gelaſio II. nella lettera ſcritta al Clero, ed alla Plebe Romana l'anno MCXVIII. (*d*). Ma coſtui prevaricando dalla fede giurata al Pontefice, entrato Arrigo in Roma, ancorche neſſun Veſcovo gli andaſſe incontro, fuggendo tutti i buoni Cattolici di trattar con eſſo lui, e rimproverandoli con criſtiana libertà i ſuoi ſagrilegj, e le ſue rapine, ebbe ardire di coronarlo ſolennemente dinanzi al corpo di San Gregorio, come atteſta Pandolfo nella vita di Paſquale (*e*). Per la qual coſa Paſquale adunato un Sinodo in Benevento lo ſcomunicò, e lo depoſe dalla Sede Arciveſcovale di

(*a*) *Inveſtituram Epiſcopatuum, & Abbatiarum, & omnium Eccleſiaſticarum rerum de manu laica, ſanctæ Romanæ Eccleſiæ auctoritatem ſequentes, hæreſim eſſe judicamus.* Concil. Viennen. anno 1112. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. cit. col. 1183.

(*b*) *Quod autem eos arguis, qui inveſtituras Eccleſiaſticarum dignitatum per laicos factas inter hæreſes computant, non ſatis efficaciter facere videris. Quamvis enim ſicut Catholica fides in corde, ita & hæreticus error in corde maneat; tamen ſicut ex catholicis operibus catholicum ſentimus, ita ex hæreticis operibus hæreticum cognoſcimus... Et licet exteriores inveſtituras per laicos factas non ſatis propriè hæreſis nomine cenſeamus: ſentire, ac defendere fieri debere, indubitata hæreſis eſt. Quod autem nonnullis indultum eſſe dicis, quòd de laicorum manibus inveſtituras acceperint, quaſi ad palpandum, & extenuandum hoc crimen noveris ſcriptum eſſe, quia quod lex in præſenti indulget, in poſterum vetat.* Epiſt. cit.

(*c*) *Illud autem malum ſcriptum, quod in tentoriis factum eſt, quod pro pravitate ſua pravilegium dicitur, condemno ſub perpetuo anathemate, ut nullius unquam ſit bonæ memoriæ, & rogo vos omnes, ut idem faciatis... Tunc ab univerſis conclamatum eſt: fiat, fiat.* Concil. Lateranen. IV. ſub Paſchal. II. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. cit. col. 1227.

(*d*) Epiſt. Gelaſii II. ad Clerum, & Plebem Roman. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Ven. col. 1241.

(*e*) Pandulphus in vita Paſchalis II.

di Braga, come si raccoglie dalle lettere di Gelasio II. (*a*). Ma Pasquale dopo celebrato il Concilio di Benevento nel mese di Aprile, essendo partito Arrigo da Roma, si portò ad Anagni, dove s' infermò: ma guarito di questa infermità andò in Palestrina, ed indi tornò in Roma la vigilia del Santo Natale, e alli 21. di Gennajo terminò i suoi giorni (*b*). Dopo tre giorni di sede vacante fu assunto al trono Apostolico di comun consenso di tutti i Cardinali, desiderato, e ricercato da i voti comuni del Clero, e del Popolo, Gelasio II. uomo di nobil sangue, e di costumi santissimi, come narra Pandolfo di lui famigliare nella sua vita. Appena eletto gli convenne soffrire esecrabili oltraggi da Cencio Frangipane uomo scismatico della fazione Arrighiana; il quale entrando a forza con mano armata nel luogo dove si era fatta l' elezione, non pago di maltrattar gli Elettori osò porre le sagrileghe mani addosso allo stesso Pontefice. Ma benche dal Popolo, e da' principali Baroni Romani commossi dall' indignità di questo fatto liberato fosse dalle mani di quell' empio, e condotto con solenne pompa al Palazzo di Laterano; contuttociò prima della sua consagrazione fu costretto a fuggir da Roma per l' improvvisa venuta di Arrigo; e scampato con molto pericolo, e con immenso travaglio dalle mani de' suoi nemici, si ritirò a Gaeta (*c*), dove Arrigo gli spedì Legati invitandolo con parole benigne a venire a Roma, e mostrando desiderio di esser presente alla sua consagrazione per trattar la concordia con lui. Ma conosciuta dal Papa la frode di quel Principe malvagio (*d*), non si fidò delle sue promesse, nè si atterrì delle sue minacce; ma rispondendoli, che egli desiderava comporre le differenze tra il Sacerdozio, e l' Imperio secondo che la giustizia richiedesse, ma in luogo sicuro, e in tempo congruo (*e*), si fermò in Gaeta, ed ivi si fece consagrar li 9. di Marzo dell' istesso anno MCXVIII. Ricevuta questa risposta sdegnato Arrigo, ed aggiungendo scelleraggine a scelleraggine, intruse nella Sedia Vaticana il sopraddetto Maurizio Arcivescovo di Braga detto Bordino, facendolo consagrare in Pontefice Romano col nome di Gregorio VIII. (*f*). E comecche i Romani Cattolici ricusassero contaminarsi in quest'abominazione, e solamente da alcuni pochi scismatici dell' antica fazione Guibertiana fosse incensato quest' Idolo (*g*); contuttociò Arrigo alli 2. di Giugno

(*a*) Gelasius II. Epist. 1. ad Gallos, & II. ad Bernardum Toletanum Episcop. Hispaniæ Primatem apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1241.

(*b*) Pandulphus in vita Paschalis II.

(*c*) Pandulphus in vita Gelasii II.

(*d*) Falco Beneventanus in Chronic.

(*e*) Vide epist. 1. Gelasii II. ad Gallos apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1240.

(*f*) Pandulphus, Falco loc. cit.

(*g*) Vide Epist. 1. Gelasii ad Gallos loc. cit.

Giugno del medesimo anno il giorno solenne della Pentecoste si fece da lui coronar come Papa, il quale l'avea prima coronato come Legato di Pasquale II. (*a*); dopo di che partissi da Roma, e andò in Liguria. Gelasio in tanto dopo aver dato parte di questo scisma a i Francesi, ed a Bernardo Vescovo di Toledo; e dopo aver lodato la costanza del Clero, e del Popolo Romano nel rifiuto, che avean fatto dell' Antipapa (*b*), tornato in Roma nascostamente, non veggendosi ivi sicuro (*c*) risolvè di andare in Francia consueto asilo de' Romani Pontefici nelle persecuzioni contro lor mosse da i malvagj Imperadori. Andato adunque a Pisa, e di poi a Genova, indi s' imbarcò per Francia (*d*); e verso la fine di Ottobre giunse al Porto di Sant' Egidio, dove, come narra Pandolfo, gli si fece incontro una infinita moltitudine di persone d' ogni ordine, e di ogni genere, facendo a gara ciascuno di onorare il Pontefice, e di provvederlo nell' estremo bisogno in cui si trovava, di tuttociò, che pareva convenevole alla sublimità del suo grado. E Falcone narra, che tutti gli Arcivescovi, e Vescovi, ed altri Grandi di quel florido Regno con incredibile allegrezza, e con immenso onore lo riceverono (*e*). Andato poi a Magalena, oggi Mompelier, ivi fu ad incontrarlo Sugerio spedito da Lodovico VI. Re di Francia, come narra l' istesso Sugerio, soggiungendo, che mentre il Re si affrettava per andargli incontro, il Papa passò all' altra vita; ciò, che accadde alla fine del mese di Gennajo dell' anno seguente. Ma essendosi ammalato in un luogo della Diocesi di Mompelier detto Maugon, dove era assistito da Ponzio Abbate del celebre Monistero di Clugny, dopo essersi alquanto riavuto si pose in cammino per andare al riferito Monastero; ma ricaduto nuovamente infermo, comandò istantemente di esser traportato in Clugny: dove con somma riverenza accolto con tutti i suoi, di lì a pochi giorni, aggravato dagli anni, e da i disagj, passò con preziosa morte alla gloria celeste (*f*) dopo un anno e quattro giorni di travagliosissimo Pontificato (*g*). La memoria di questo Santo

(*a*) Petrus Diacon. in Chron. Cassinen. lib. 4. cap. 64.

(*b*) Vide epist. I. II., & III. Gelasii II. apud Labbè loc. cit.

(*c*) Pandulphus in vita Gelasii II.

(*d*) Pandulphus in vita Gelasii.

(*e*) *Continuò Archiepiscopi omnes, & Episcopi, Procereſque alii, gaudio cum ineffabili, & honore immenso eum susceperunt.* Falco Benevent. in Chronic. Benevent.

[*f*] Vide Epist. Hugon. Monach. Cluniacen. ad Pontium Abbat. Cluniacen. in Biblioth. Cluniacen. pag. 463.

(*g*) *Qui denuò convalescens, & Cluniacum suum pervenire desiderans, Lugounum Galliæ pertransiit, & Matisconam descendit; ubi gravissima ægritudine confectus, se Cluniacum perferri instantissimè præcepit: quò deportatus, summaque reverentia susceptus, completo Episcopatus sui anno I. & diebus IV., in medio Fratrum, circumstantibus Episcopis Cardinalibus, in propria Domo proprius Pastor in pace Cluniaco quievit.* Hugo Cluniacen. Epist. cit.

to Pontefice si vede celebrata ne' Fasti Ecclesiastici, ed annoverata tra i Santi da Arnoldo Wion nel Martirologio Monastico, e da Filippo Ferrario, e da Andrea Saugsajo nel Martirologio Gallicano. Molti Concilj ancora si narrano celebrati in tempo di Gelasio II. contro l'empietà d'Arrigo. Corrado Urspergense narra, aver Gelasio celebrato un Concilio in Capua, dove scomunicò Arrigo insieme col suo Idolo, cioè con Bordino Antipapa (*a*): le lettere però di Gelasio mentovate dall' Urspergense, dove si fa nota la scomunica da quello fulminata contro Arrigo, sono perite. Il medesimo Scrittore fa menzione di un altro Concilio tenuto in Colonia da Conone Vescovo di Palestrina, e Legato della Sedia Apostolica di Vescovi Teutonici, dove similmente fu propalata la scomunica contra Arrigo (*b*). Di un altro Sinodo ancora ragiona, dal medesimo Cardinal Conone Legato Apostolico tenuto in Friteslat, dove fu confermata la riferita scomunica contra Arrigo. Ma a vero dire, questi due Concilj non furono celebrati nel Pontificato di Gelasio II., e nel MCXVIII., ma nel seguente anno MCXIX., e primo del Pontificato di Calisto II. (*c*). Avea bensì Gelasio disposto di celebrare un General Concilio in Rems per la stessa causa, e per terminar le discordie tra il Sacerdozio, e l' Imperio, come narrano Falcone Beneventano, Eadmero, ed altri Scrittori contemporanei (*d*), ma prevenuto dalla morte non potè effettuare il suo disegno.

V. Essendo a Gelasio succeduto Guidone Arcivescovo di Vienna col nome di Calisto II., uomo di nobilissimo sangue, figliuolo di Willelmo il Grande Conte di Borgogna, Zio materno di Adelaide Reina di Francia, e congiunto coll' istesso Arrigo Imperadore in grado di consanguinità, il quale essendo stato chiamato da Gelasio moribondo in Clugny, fu da esso a persuasione di Conone Cardinale, e Vescovo di Palestrina proposto, e raccomandato a' Cardinali, acciocche lo eleggessero dopo la sua morte (*e*); questi eletto di comun consenso, e consagrato in Vienna il dì nono di Febbrajo del MCXIX. la Domenica di Quinquagesima, come si ha dalla lettera di Ugone Vescovo di Palestrina scritta ad

(*a*) *Gelasius cum his, qui secum abierant Cardinalibus, caterisque Catholicis, quos congregare poterat, apud Capuam juxtà quod litteræ ejus circumquaque transmissæ testantur, Cæsarem cum Idolo suo damnavit.* Abbas Urspergen. in Chron. ad annum 1118.

(*b*) *His temporibus Conon Prænestinus adhuc legatione Gelasii functus, Synodum Coloniæ cum Theutonicis habuit, ubi Imperatoris omnimodè excommunicationem propalavit.* Urspergensis in Chron. ad ann. 1119.

(*c*) Vide Pagium ad annum 1119.

(*d*) Falco in Chron. Benevent. Eadmerus lib. 5. Novor. Chronic. Mauriniacen. lib. 2. apud Ducheſnium tom. 4.

(*e*) Falco in Chron. Benevent.

Ugone Vescovo di Nivers (*a*), si applicò con tutto lo studio a terminar le differenze della Chiesa agitata per la riferita causa dell' investiture. Raunò nel mese di Ottobre dell' istesso anno un General Concilio in Rems, dove intervennero xv. Arcivescovi, e più di duecento Vescovi, oltre un numero grandissimo di Abbati, convocati tutti con autorità Apostolica, come narra Oderico Vitale, dall' Italia, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dall' Isole dell' Oceano, e da tutte le Provincie Occidentali (*b*). Fu aperto il Concilio, come narra l' istesso Autore, li 19. di Ottobre, e durò dodici giorni, e vi fu presente Lodovico VI. Re di Francia; non intervenendovi però Arrigo comecche avesse promesso d' intervenirvi, ma si conferì a Mouson luogo distante una giornata da Rems. Dagli atti di questo Concilio riferiti, e descritti da Essone Scolastico, chiaramente sappiamo quanto si adoperasse il Pontefice per indurre a ravvedimento quel Principe ostinato, e quanto fraudolentemente mancasse costui alla fede, e a' giuramenti. Per ottenere il fine bramato della concordia tra le due potestà avea il Pontefice prima di aprire il Concilio spediti in Argentina ad Arrigo il Vescovo di Chalon, e l' Abbate di Clugny, i quali proponendo per parte del Papa una sincera riconciliazione, e una vera pace a quel Principe a condizione, che egli lasciasse l' investiture, seppero così efficacemente parlare, che egli promise di lasciarle; e per lor sicurezza confermò con giuramento la promessa nelle mani di essi, facendola ancora giurar da altri Vescovi, e Baroni, che erano con lui (*c*). Tornati i due Legati a Calisto, e riferitagli la risposta dell' Imperadore, egli col consiglio de' Vescovi, e de' Cardinali gli spedì nuovamente insieme col Vescovo di Chalon, e l' Abbate di Clugny due Cardinali Legati *a latere*, acciocche dedotte in scrittura le cose già trattate, e da Arrigo promesse, dall' una parte e dall' altra si confermassero i Capitoli concordati (*d*). Andati adunque i Legati Apostolici trovarono l'Imperadore tra Verdun, e Metz, e gli riferirono, che il Papa era contento di riceverlo volentieri, se egli eseguisse le promesse, che fatte avea, sopra le quali a norma dell' antecedente concordato aveano distesi i Capitoli, che ei dovea confermare. Questi erano, che dall' una parte

(*a*) Lib. 1. Histor. Vereliacensis. apud Dacherium tom. 3. Spicileg.

(*b*) *Ibi fuerunt* xv. *Archiepiscopi, & plusquam ducenti Episcopi cum multis Abbatibus, & aliis Ecclesiæ dignitatibus: Apostolico enim jussu vocati de Italia, & Germania, de Gallia, & Hispania, de Insulis Oceani, & cunctis Occidentalibus Provinciis congregati sunt pro amore Salvatoris.* Odericus Vitalis lib. 12. Histor. Eccles.

(*c*) Acta Concil. Remens. sub Callixto II. apud Labbè tom. XII. Concil. col. 1300. & seqq.

(*d*) Acta cit. ibid.

parte Arrigo dovesse dimetter l' investiture, dar pace a tutti quelli, che in questa discordia gli erano stati contrarj, e rendere alla Chiesa que' beni, che per la medesima cagione egli avea occupati: dall' altra, che il Papa dovesse rimettere alla pace della Chiesa l' Imperadore, e tutti quelli, che con lui avean fatta guerra alla Chiesa, e restituire a i medesimi quelle possessioni, che per cagione di questa guerra perdute aveano (*a*). Proposti adunque da' Legati questi Capitoli, ei gli confermò, obbligandosi con giuramento ad eseguirli, come contenevasi nella scritta alla presenza del Papa in Mouson, fedelmente, e senza fraude nella feria VI. delli 24. di Ottobre dell' istesso anno MCXIX.; la qual cosa fu anche giurata, e sottoscritta da molti Principi, e Vescovi di Alemagna (*b*). Riferito da' Legati questo trattato al Pontefice, fu da esso aperto il Concilio sotto li 19. di Ottobre giorno di Domenica. Nel Lunedì seguente ordinò al Cardinal Ostiense, che riferisse a i Padri l'ordine della causa coll' Imperadore, e ciò, che si era trattato con esso. Nel Martedì discorrendosi da i Padri se il Papa dovesse andare al colloquio di Mouson, e tentar per se stesso se quel Principe procedesse di buona fede, egli risolvè di dover andare per non lasciar cosa intentata per la pace della Chiesa (*c*). Il Mercordì, sospeso il Concilio, si pose in viaggio, e il Venerdì per tempo giunse al luogo destinato per lo colloquio, e spedì agli alloggiamenti dell' Imperadore il Cardinale Ostiense con altro Cardinale, e i Vescovi di Viviers, e di Chalon, e e l' Abbate di Clugny collo scritto concordato, e confermato da Arrigo, e da' suoi Baroni (*d*). Ma giunti questi alla presenza di Arrigo lo trovarono mutato di sentimento; e negando dapprima di aver promesso alcuna di quelle cose, che si contenevano nello scritto concordato, dappoiche si vide evidentemente convinto cercò dilazione, e

(*a*) *Scriptum autem concordiæ hoc fuit.* „ Ego Henricus, Dei gratia Romanorum „ Imperator Augustus, pro amore Dei, & „ B. Petri, & Domini Papæ Callixti dimitto omnem investituram omnium Ecclesiarum, & do veram pacem omnibus, qui, ex quo discordia ista cæpit, pro Ecclesia in Vverra fuerunt, vel sunt: possessiones autem Ecclesiarum, & omnium, qui pro Ecclesia laboraverunt, quas habeo reddo: quas autem non habeo, ut rehabeant fideliter adjuvabo. Quod si quæstio indè emerserit, quæ Ecclesiastica sunt, canonico, quæ autem sæcularia sunt, sæculari terminentur judicio.

Item scriptum Domini Papæ. „ Ego Callixtus II. Dei gratia Romanæ Ecclesiæ Episcopus Catholicus, do veram pacem Henrico Romanorum Imperatori Augusto, & „ omnibus, qui pro eo contra Ecclesiam fuerunt, vel sunt: possessiones eorum, quas „ pro Vverra ista perdiderunt, quas habeo „ reddo; quas non habeo, ut rehabeant fideliter adjuvabo. Quod si quæstio indè emerserit, quæ Ecclesiastica sunt, canonico, quæ sæcularia sunt, sæculari terminentur judicio. *Acta citata.*

(*b*) Acta citata.

(*c*) Acta citata.

(*d*) Acta citata.

cominciò a trovar difficoltà circa il modo dell' assoluzione, parendoli troppo grave, e troppo duro il dover andare a piè nudi a riceverla dal Pontefice: sopra di che per altro fu accertato da' Legati, che essi si affaticherebbono col Papa acciocche gli permettesse andar calzato alla sua presenza, e lo assolvesse quanto più privatamente fosse possibile; ma perche egli veramente non volea accordarsi, si mise sul punto della dilazione (*a*): onde terminato il colloquio senza conchiusione, tornarono i Cardinali al Pontefice riferendoli la risposta, che avean riportata. Per la qual cosa disperando egli di ridurre a concordia quel Principe, risolvè partir tosto per Rems; ma tuttavia costretto dalle preghiere, e dal consiglio del Conte di Troyes, e di altri Signori, e Prelati si rimase in Mouson concedendo dilazione ad Arrigo fino all' ora sesta del Sabbato seguente, e la mattina a buon ora dello stesso Sabbato mandò agli accampamenti reali il Vescovo di Chalon, e l' Abbate di Clugny per udir la risposta sopra la dilazione accordata. Ma il Re adirato senza cagione, nuovamente domandò indugio alla risoluzione dell' affare fino a tanto che egli potesse adunare un Assemblea di tutti i Principi del Regno, senza il consiglio de' quali, dicea, che non osava lasciar l' investiture [*b*]. Allora il Vescovo coll' Abbate dicendoli, che egli poiche col cercar sempre indugio ricusava apertamente adempiere ciò, che replicate volte avea promesso, eglino non volean più trattar con lui: e tornati subito al Papa, gli narrarono l' infruttuoso successo delle sue cure per lo ravvedimento di quel Principe violator d' ogni fede. Così il Pontefice si partì tosto da Mousson andando la sera ad alloggiare in un altro Castello del Conte di Troyes; e la mattina della Domenica partendo per Rems vi giunse così per tempo, che potè celebrar Messa in quella Chiesa Metropolitana, e consagrar l' eletto di Liege. Ma infermatosi per la fatica, ne' due seguenti giorni non potè intervenire al Concilio. Vi siedè bene il terzo giorno, e vi dispose molte cose. Nel Giovedì, che fu l' ultimo del Concilio, e 30. del mese di Ottobre, fatti pubblicare i Canoni precedentemente disaminati, nel secondo de' quali nuovamente si proibiscono l' investiture (*c*), e fatta relazione a' Padri della malvagità, e della fraudolenza dell' Imperadore, solennemente lo scomunicò, e assolvette i suoi sudditi dal giuramento

(*a*) Acta citata.

(*b*) Acta citata.

(*c*) *Episcopatuum, & Abbatiarum investituram per manum laicam fieri penitùs prohibemus. Quicumque igitur laicorum deinceps investire præsumpserit, anathematis ultioni subjaceat. Porrò qui investitus fuerit, honore quo investitus est, absque ulla recuperationis spe, omnimodis careat.* Concil. Remens. Can. 2. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1291.

ramento di fedeltà fino a tanto che ei si ravvedesse [a], essendo presente Lodovico Re di Francia, come si raccoglie chiaramente dalla prefazione di questo Sinodo [b]. Questi atti del Concilio fedelmente raccolti da Esone Scolastico testimonio oculare, come egli stesso dice [c], si sono voluti narrare a solo fine di far vedere quanto si affaticasse il Romano Pontefice per ridurre sul retto sentiero quel Principe traviato, con quanta longanimità l' aspettasse a penitenza prima di venire all' estremo taglio del coltello spirituale, cioè, di separarlo, e staccarlo da' sudditi, e conseguentemente dal Regno.

VI. Or quest' assoluzione dal giuramento di fedeltà ha indotto Monsignor Bossuet a parlar dell' investiture, come quelle, che ne somministrarono la cagione. E veggendo molto bene, che un atto così solenne fatto in un Concilio, dove intervennero Vescovi da tutte le parti del Mondo Cattolico, e dove fu presente il Re di Francia, non può senza ingiuria della Chiesa tacciarsi di abuso della potestà Ecclesiastica, contrario alla Scrittura, e alla tradizione, proccura attribuirlo al solo Pontefice, ed escluder da esso il Concilio: e distinguendo gli atti della scomunica, e dell' assoluzione de' sudditi dal debito di fedeltà, dice, che il primo fu Conciliare, e canonico; il secondo fu solo del Papa, tacendo i Padri, e il Concilio (d). Quando però così vero fosse come è falso ciò, che egli quì dice, questo silenzio de' Vescovi non sarebbe un argomento, che il Papa in quell' atto non facesse un abuso enorme del suo potere contrario alla Scrittura, e alla tradizione? Questo tacer del Concilio non sarebbe una tacita approvazione d' un abuso così irregolare come ei pretende, quando allora vi fosse stata quest'opinione, che il Papa non avea questa potestà? Se adunque tacquero i Padri, e non si opposero ad una funzione così solenne, a cui essi furono certamente assistenti, come vuole egli persuaderne, che non vi prestassero almen tacitamente il loro consenso, e che non concorresse anche il Concilio in quest' abuso, com' egli crede? Ma dove ha egli trovato, che nella scomunica di Arrigo parlasse il Concilio, e tacesse nell' assoluzione de' suoi sudditi dal debito di fedeltà; o che i Padri insieme

(a) Acta cit. apud Labbè loc. cit. col. 1306.

(b) *Postrema die assidente quoque in Concilio Rege Francorum Ludovico, hæc quinque promulgata sunt Capitula.* Præfatio in Concil. Remen. apud Labbè loc. cit. col. 1290.

(c) *Quod vidi, & audivi, fideliter, & quanto brevius potui, pedestri sermone descripsi.* Apud Labbè loc. cit. col. 1306.

(d) *Sic Patres cum Papa de excommunicatione decreviſſe referuntur, tunc de Papa tantum additur:* „ absolvit etiam Dominus „ Papa .. auctoritate Apostolica a Regis fidelitate omnes quotquot ei juraverunt, nisi „ forte resipiscerent, & Ecclesiæ Dei satisfaceret „ *totumque illud, quod in depositione Regum fit, tacentibus Episcopis a Romano Pontifice solo agitur.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 12.

sieme col Papa scomunicassero, e il Papa solamente assolvesse? Niente meno di questo si ha dagli atti di quel Sinodo. Ivi non si legge, che i Padri pronunciassero sentenza di scomunica contro l' Imperadore, o altri, ma solamente, che i Padri assistèrono in forma solenne colle candele accese in mano alla denuncia, o pubblicazione de' nomi di coloro, che dal Papa furono scomunicati, tra' quali erano principalmente Arrigo, e l' Antipapa Bordino; e che nella medesima solennità, ed in una stessa funzione assistèrono all' assoluzione, che il Papa fece dal giuramento di fedeltà; dimodo che una medesima azion conciliare comprese tutti e due questi atti [a]. Nessuna distanza di tempo, di azione, o di luogo si legge interposta tra la scomunica di quel Principe, e la sua deposizione indiretta; ma l' una, e l' altra si leggono fatte in una medesima funzione, e coll' istesso influsso, e concorrenza de' Padri. Onde è, che se alla scomunica concorsero i Padri conciliarmente, così ancora concorsero alla deposizione, approvando l' una e l' altra con assistere ad ambedue tenendo in una mano il bacolo pastorale, e nell'altra la candela accesa: e perciò è del tutto vana la differenza inventata dal Bossuet tra l' una e l' altra di queste sentenze Ecclesiastiche rispetto al Concilio, ed al Papa.

VII. Ma poiche l'Autore della difesa dall' esito, che ebbe questa controversia coll' assoluzione conceduta ad Arrigo pretende dimostrare, che l' indiretta deposizione fatta di lui nel Concilio di Rems non fosse riputata d' alcun vigore neppur dallo stesso Pontefice, che la fece; perciò mi veggo obbligato a tirare a fine la controversia dell' investiture, per rispondere più fondatamente all' opposizione di questo Scrittore. Dopo il Concilio di Rems l' anno seguente MCXX. partendo Calisto da Francia giunse in Roma alli 3. di Giugno dell' istesso anno, come narra Eginone Abbate di S. Uldarigo in Augusta testimonio di vista, nella lettera scritta a tutti i fedeli riferita dal Cardinal Baronio [b], e vi fu ricevuto con incredibile onore, e con indicibile dimostrazione di giubilo [c]. L' Antipapa Bordino abbandonato quasi da tutti fuggissi

(a) *Allatæ sunt denique candelæ* CCCCXXVII. *& accensæ datæ singulæ singulis tenentibus baculos Episcopis, & Abbatibus, injunctumque est eis, ut omnes candelas tenentes assurgerent. Cumque adstarent, recitata sunt multorum nomina, quos præcipuè excommunicare proposuerat Dominus Papa: inter quos primi nominati sunt Rex Henricus, & Romanæ Ecclesiæ invasor Burdinus, & præ cæteris, & cum cæteris multis solemniter excommunicati. Absolvit etiam Dominus* PAPA AUCTORITATE APOSTOLICA A FIDELITATE REGIS OMNES, *quotquot ei juraverant, nisi forte resipiscerent, & Ecclesiæ Dei satisfacerent. His denique ritè completis &c.* Acta Concil. Remens. sub Callixto II. apud Labbè tom. XII. Concil. edit. Venet. col. 1306.

(b) Vide Baron. ad annum Christi 1120.

(c) Baronius ibid.

giſſi a Sutri, come racconta il Malmesburienſe [a]. Per la qual coſa Caliſto portatoſi coll' eſercito raccolto da i Normanni ſotto Sutri, ed in breve eſpugnata quella Città ebbe in mano Bordino, il quale trattato ignominioſamente come meritava, e condotto a Roma ſopra un Camelo ſpogliato delle proprie veſti, fu poi dal Pontefice rilegato perpetuamente nel Moniſtero della Santiſſima Trinità della Cava, come narra a lungo Falcone Beneventano [b]. Così atterrato queſto moſtro, che per tre anni avea infamato il trono apoſtolico, cominciò a ruinare ancora lo ſciſma; e non ſolo in Italia, dove per virtù del Pontefice ripreſsa, e doma la ribellione de' nobili Romani ſcemò di molto la fazione Arrighiana, ma in Germania ancora cominciarono a pigliar miglior piega gli affari della Chieſa: imperocche ſtanchi ormai i Prelati, e i Principi d' Alemagna dell' oſtinazione di Arrigo, ed avendo Adalberto Veſcovo di Magonza, e Legato della ſanta Sede in Germania commoſſa la Saſſonia contro di lui, e fatte più raunanze di Principi Eccleſiaſtici, e Laici contro di eſſo, finalmente lo coſtrinſero in una generale Aſſemblea raunata in Wirtzburg, o ſia Erbipoli nella feſta di San Michele Arcangiolo a prometter fermiſſima pace alla Chieſa Romana, ed a permettere, che di comun conſenſo ſi ſpediſſero per queſt' effetto Legati alla Sedia Apoſtolica il Veſcovo di Spira, e l' Abbate di Fulda (c). Ricevuti da Caliſto con incredibile allegrezza i Legati, mandò con eſſi in Germania nel MCXXII. Lamberto Cardinale Veſcovo di Oſtia con due altri Cardinali, a i quali diede commiſſione di rendere all' Imperadore, e a' ſuoi ſeguaci macchiati nello ſciſma la comunione della Chieſa dappoiche egli venuto all' ubbidienza della ſanta Sede aveſſe laſciate per atto ſolenne l' inveſtiture. Giunti i Legati Apoſtolici inſieme con quelli dell'Imperadore in Germania, dopo qualche dibattimento raunata finalmente in Vormazia una generale aſſemblea de' Principi sì Eccleſiaſtici, che Laici del Regno Teutonico, ſi umiliò l' Imperadore alla Sede Apoſtolica, e alla preſenza di tutti dimeſſe, e rinunciò l' inveſtiture, e da' Legati Apoſtolici fu aſſoluto dalla ſcomunica con tutto l' eſercito, e con generale aſſoluzione furono reſtituiti alla comunion della Chieſa quelli, che nello ſciſma ſi erano contaminati con lui. Tutto ciò diffuſamente vien riferito dall' Abbate Urſpergenſe, e da Anſelmo di Gembours Scrittori di quel tempo [d]. Rinunciate in queſta guiſa dall' Imperadore l' inveſtiture, e fatto di queſta

(a) *Tum Burdinus in medio relictus Sutrium effugit*. Vvilhelmus Malmesburienſ. lib. 5. de geſt. Reg. Angl.

(b) Falco in Chron. Benevent.

[c] Conradus Urſperg. Abbas in Chron. Hildensheimenſ.

(d) Conradus Urſpergen. in Chron. Anſelmus Gemblac. in Chron.

ſta rinuncia atto ſolenne ſottoſcritto da tutti i Prelati, e Principi di quell' Adunanza, il Papa concedette ad Arrigo, che l' elezione de' Veſcovi, e degli Abbati del Regno Teutonico ſi faceſſe alla preſenza di lui ſenza ſimonìa, e che l' eletto riceveſſe le regalìe per mezzo d' uno ſcettro dallo ſteſſo Principe. Queſti patti ſegnati dall' una parte e dall'altra, ſi veggono riferiti da i ſopraddetti Scrittori, e riportati negli atti del Concilio Lateranenſe primo Generale celebrato l' anno appreſſo MCXXIII. [a]. Per fermare più ſtabilmente queſta concordia, e queſta pace convocò Caliſto il Concilio Generale Lateranenſe, dove letti i patti, e le convenzioni fatte tra il Papa e l' Imperadore, furono dal conſenſo univerſale del Sinodo commendati, e confermati, come narra Falcone Beneventano nella ſua Cronaca [b]. In queſta guiſa adunque ebbe fine la controverſia dell' inveſtiture, che tenne per tanti anni in travaglio la Chieſa.

VIII. Ma quì riflette Monſignor Boſſuet, che per riconciliar colla Chieſa Arrigo depoſto, neſſun altra coſa fu domandata a lui, ſe non che rinunciaſſe l' inveſtiture [c]. Ma che coſa averebbe egli voluto, che

(a) *Ego Henricus Dei gratia Romanorum Imperator Auguſtus, pro amore Dei, & Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, & Domini Papæ Calixti, & pro remedio animæ meæ dimitto Deo, & Sanctis ejus Apoſtolis Petro & Paulo, & ſactæ Catholicæ Eccleſiæ omnem inveſtituram per annulum, & baculum, & concedo in omnibus Eccleſiis, quæ in Regno, vel Imperio meo ſunt, fieri canonicam electionem, & liberam conſecrationem. Poſſeſſiones, & regalia B. Petri, quæ a principio hujus diſcordiæ uſque ad hodiernam diem, ſive tempore Patris mei, ſive etiam meo ablata ſunt, quæ habeo, eidem Sanctæ Romanæ Eccleſiæ reſtituo; quæ autem non habeo, ut reſtituantur fideliter adjuvabo &c.* Acta Concil. Lateranen. 1. ſub Callixto II. apud Labbè tom. XII. edit. Venet. col. 1338.

Ego Callixtus ſervus ſervorum Dei, tibi dilecto Filio Henrico Dei gratia Romanorum Imperatori Auguſto concedo, electiones Epiſcoporum, & Abbatum Teutonici Regni, quæ ad Regnum pertinent, in præſentia tua fieri abſque ſimonia, & aliqua violentia: utſi qua inter partes diſcordia emerſerit, Metropolitani, & Provincialium conſilio, vel judicio, ſaniori parti aſſenſum, & auxilium præbeas. Electus autem regalia per ſceptrum a te recipiat, exceptis omnibus, quæ ad Romanam Eccleſiam pertinere noſcuntur, & quæ ex his jure tibi decet, faciat. Ex aliis vero partibus Imperii conſecratus, infra ſex menſes regalia per ſceptrum a te recipiat &c. ibi col. 1339.

(b) *Anno MCXXIII. Dominicæ incarnat. & quinto anno Pontificatus Domini Callixti II. Summi Pontificis & univerſalis Papæ, menſe Martio, primæ indictionis, ſupradictus Callixtus Pontifex conſilio ſalutis accepto, ultramontanos omnes ferè Epiſcopos, Archiepiſcopos, & Abbates, & totius, ut ita dicam, Italiæ Eccleſiarum Paſtores accerſiri præcepit, quatenus, ſancta ſynodali confabulatione firmata, pactum cum Imperatore Henrico poſitum perpetuò confirmaret ... Ordinato itaque Concilio tali, & tanto, Apoſtolicus ipſe ſacramenti privilegium, quod prædictus Imperator conſtituerat pacis, in conſpectu omnium, qui convenerant adduci, & legi præcepit. Continuò ab omnibus confirmatum eſt, & commendatum.* Falco Beneven. in Chron. Benev.

(c) *Nihil quidquam aliud ab Imperatore depoſito, licet cum Eccleſia reconciliatus eſt, poſtulatum fuit: uti regnabat Henricus, vetante licet Pontifice, ita porrò regnavit.* Boſſuet. tom. 1. par. 2. lib. 7. Cap. 12.

che foſſe ſtato domandato a quel Principe per reſtituirlo legittimamente alla dignità del trono? Non baſtava forſe, che egli deponeſse la ſua contumacia, per cagione di cui gli erano ſtati aſſoluti i ſoggetti dal giuramento di fedeltà, acciocche ricuperaſſe legittimamente il priſtino onore? Per riconciliarlo colla Chieſa biſognava, che il Papa lo aſſolveſſe dal vincolo della cenſura, da cui era legato; ma per obbligare i ſudditi a ritornare in quella fede verſo di lui, dalla quale erano ſtati ſottratti, baſtava, che ei ſi riconciliaſſe colla Chieſa, e foſſe aſſoluto dalla cenſura: imperocche queſt' aſſoluzione de' ſudditi non fu aſſoluta, ma condizionata, cioè, riſtretta alla condizione del ſuo ravvedimento. *Aſſolvè il Papa* [dicono gli atti del Concilio di Rems] *con autorità Apoſtolica dalla fede del Re tutti quelli, che gliel' aveano giurata, ſalvo ſe egli per avventura ſi ravvedeſſe*. Eſſendo adunque limitata queſt' aſſoluzione al caſo della contumacia, e fino a tanto che egli non ſi riconciliaſſe colla Chieſa, toſto che egli ſi ravvide tornò ad aver vigore il giuramento, la cui forza era rimaſta ſoſpeſa per l' aſſoluzione. Nè facea biſogno perciò di altra dichiarazione fuor di quella, con cui quel Principe fu aſſoluto dalla cenſura: non importando queſt' aſſoluzione del giuramento alcun vincolo in lui, ma un ſemplice, e condizionato ſcioglimento ne' ſudditi di un debito, che tornava a riprender la ſua forza toſto che mancava la condizione, a cui era limitato. Ma dice l' Autore della difeſa, che Arrigo regnò non oſtante, che glielo vietaſſe il Pontefice. Ma altro è regnar per forza, altro con legittimo diritto. Il Papa non lo depoſe direttamente, ma per via indiretta, liberando i ſudditi dal debito di ubbidirlo: e non averebbe talvolta regnato, ſe egli non ſi foſſe ravveduto; mentre già da i Veſcovi, e particolarmente da Adalberto Arciveſcovo di Magonza, e da altri Principi dell' Imperio gli ſi apparecchiava aperta guerra ſe egli non aveſſe aſcoltato i loro conſigli, come narra l' Urſpergenſe. Da che egli dunque regnò non può inferire il Boſſuet, che la ſentenza del Papa non fuſſe riputata d'alcun vigore; che anzi n'ebbe tanto, che obbligò quel Principe a deporre la contumacia: ſiccome da che egli ſcomunicato non ſi aſtenne dalle coſe ſagre diſpregiando la ſcomunica, non può ſe non ſcioccamente dedurſi, che la ſentenza del Papa non foſſe riputata di alcun valore da i Cattolici, benche così la riputaſſero gli ſciſmatici. Siccome adunque depoſto non laſciò di regnare, così ſcomunicato non laſciò d' impacciarſi nelle coſe ſagre, e divine. Or ſiccome ſarebbe ſciocchezza il dire, che contro la ſentenza del Papa avea diritto di comunicar nelle coſe ſagre; così è vanità il pretendere,

che egli aveſſe diritto a regnare dopo la depoſizione per queſto ſolo, perche ei regnò.

§. XI.

Delle teſtimonianze de' Padri del duodecimo ſecolo.

SOMMARIO.

I. *Diſcorſo di Monſignor Boſſuet ſopra il ſilenzio di alcui Padri del* XII. *ſecolo intorno alla depoſizione de' Principi ſi moſtra inconcludente.*

II. *Lettera di Sant' Anſelmo a Walerano ſi moſtra contraria all' intento del Boſſuet. Principi Romani, che tirannicamente regnarono.*

III. *Arrigo depoſto benche violentemente regnaſſe, non fu creduto, che egli aveſſe diritto a regnare ſecondo il ſentimento de' Cattolici.*

IV. *Lettere di Walerano a Sant' Anſelmo, e di queſto a Walerano. Oſſequio preſtato da' ſudditi a i Principi depoſti non fa argomento, che ſia da loro tenuta invalida la depoſizione. Aſſoluzione de' ſudditi dal giuramento di fedeltà non gli obbliga neceſſariamente a diſtaccarſi dal Principe depoſto.*

V. *Sentimenti riſpettoſi d' Ivone di Chartres verſo i Romani Pontefici. Decreti di eſſi ſopra l' inveſtiture da lui approvati. Paſſi de' Padri da eſſo riferiti nel decreto malamente ſpiegato dal Boſſuet.*

VI. *Depoſizioni de' Principi riferite da Ivone nel ſuo decreto ſi moſtrano da lui approvate: e riſpoſte del Boſſuet ſopra di ciò confutate.*

I. DAgli eſempli di queſto ſecolo paſſa l' Autore della difeſa alla dottrina de' Padri della medeſima età, e non trovando una teſtimonianza poſitiva, che faccia a ſuo conto, ſi attacca al ſuo conſueto argomento negativo, dicendo, che nè Sant'Anſelmo Veſcovo di Canturbery, nè Ivone Veſcovo di Chartres, nè San Bernardo Abbate di Chiaravalle, nè altri Scrittori di quel ſecolo, i quali non nomina, celebri per ſantità, e per dottrina fecero alcuna parola della poteſtà di deporre i Regi, quantunque allora foſſe ſopra di ciò ſtrepitoſa controverſia nella Chieſa (*a*). Ma poiche aſſai facilmente comprende la vanità

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 13.

nità di queſto ſuo diſcorſo, e che il ſilenzio di que' Padri, i quali non ſi oppoſero a queſta [come ei tante volte la dice] novità contraria alla tradizione, fa argomento, che eſſi non la giudicaſſero tale, e col loro tacer l' approvaſſero; s' infinge, che quei Padri ſi aſteneſſero dal riprovarla apertamente per timore di non offendere il Romano Pontefice, e per non moſtrar di favorire gli Antipapi, che i peſſimi Imperadori ſoſtenevano contro i veri Papi; e quello, che è più ammirabile, aſcrive queſto medeſimo riſpetto allo ſciſmatico Autore della vita di Arrigo IV., il quale ei dice, che timidamente riferiva le aſſerzioni di coloro, che la depoſizion di quel malvagio Principe riprovavano. Chiunque però ha qualche cognizione dello ſpirito degli ſciſmatici Arrighiani, ſi riderà di queſto riſpetto, che dice queſto Scrittore, eſſere ſtato portato dall' Autor della vita di Arrigo IV. al Romano Pontefice; il qual Autore non facendoſi ſcrupolo d' imporre a Gregorio VII., e di biaſimare anche la ſcomunica giuſtiſſimamente fulminata da lui contro quel Principe ſcellerato, ſi ſarà poi preſo ſoggezione di riportare il ſentimento di quegli ſciſmatici, che vituperavano la depoſizione dal medeſimo Pontefice fatta dello ſteſſo Arrigo? Ma parlando de' Padri Cattolici ſopranominati, certo è, che eſſi ebbero tutto quel riſpetto, che doveano per le determinazioni del Romano Pontefice; ma queſto riſpetto tuttavia non gli averebbe ritenuti dall' aprire riverentemente il loro ſentimento, quando creduto aveſſero, che la Sedia Apoſtolica in quella gran diſcordia tra il Sacerdozio, e l' Impero aveſſe ecceduti i termini della ſua poteſtà con una novità contraria alla tradizione. E' nota a tutto il Mondo la criſtiana libertà di Sant' Anſelmo, d' Ivone, e di San Bernardo; e molo chiaramente appariſce nelle loro piſtole, e in altre loro opere. Or chi può credere, che a motivo di umano riſpetto ſi foſſero indotti a tollerare un abuſo così enorme, come vuole il Boſſuet, nella Chieſa Romana?

II. Ma parlando di Sant'Anſelmo, tenne egli la Sedia Arciveſcovile di Canturbery nel Pontificato di Urbano II., e di Paſquale II., e nel tempo dello ſciſma Guibertino ebbe amicizia ſtrettiſſima con que' due Papi: intervenne con Urbano al Concilio di Bari, e a quello di Roma nel MXCVIII., come abbiamo da Eadmero: tornò in Roma nel Pontificato di Paſquale II. nel MCIII., dal quale fu onorevolmente ricevuto: eſſendo ſtate in quel Concilio condannate l' inveſtiture, non tornò Anſelmo in Inghilterra, ſapendo eſſere il Re ſdegnato con lui, ma andò in Lione appreſſo Ugone Arciveſcovo di quella Metropoli, e Legato della Sedia Apoſtolica, dove ſi fermò fino a tanto che chiamato dal

Re si riconciliò con esso lui (*a*). In tutto questo tempo, che egli trattò e di presenza, e per lettere con que' due Pontefici, non si legge, e non si trova scritto da alcuno, che questo Santo Vescovo nè apertamente, nè segretamente si lagnasse di questa pretesa novità, contuttoche avesse occasione di trattar con loro per cagion dello scisma, e dell' investiture. Ma nulladimeno pensa l'Autore della difesa, che non tacesse talmente, cosicche non manifestasse il suo sentimento senz'offesa del Pontefice: imperocche narra Dodechino, che avendo Walerano Vescovo di Neoburgo, e perdutissimo fautore di Arrigo IV. contro San Gregorio VII. interrogato Sant' Anselmo sopra alcuni dubbj Ecclesiastici, così gli rispose: *Se io fossi certo, che la vostra prudenza non favorisse al successore di Giulio Cesare, di Nerone, e di Giuliano apostata contro il successore, e il Vicario del Beato Pietro Apostolo, volontierissimamente vi saluterei come amicissimo, e reverendo Vescovo* (*b*). Dalle quali parole egli così argomenta: da Sant' Anselmo Arrigo deposto dall' Imperio vien così conosciuto per successore di Cesare, di Nerone, e di Giuliano, come Urbano da lui riconosciuto per successor di San Pietro; ma nessuno nega, che que' tre Principi Romani fossero legittimi Imperadori; dunque Sant' Anselmo conosce Arrigo per legittimo Imperadore, non ostante la deposizione fatta di esso dalla Sedia Apostolica (*c*). Ma bisogna bene, che sia scarso di ragione chi si appoggia a così miserabili sofismi. Arrigo deposto certamente regnava, ma regnava violentemente, tirannicamente, e senza alcun diritto a regnare; in quella guisa appunto, che Giulio Cesare opprimendo la libertà della Patria, Nerone sovvertendo la Repubblica, Giuliano apostata distruggendo la Religione stabilita da Costantino nell' Imperio, violentemente, e tirannicamente regnarono, e non ebbero, o perderono ogni diritto a regnare. Ma nessuno ha negato, dic' egli, che que' tre Principi fossero legittimi Imperadori. Nessuno? Tutti i buoni Cittadini Romani riputarono Cesare un' usurpatore, un' oppressor della pubblica libertà: tutti approvarono l' uccisione fatta di lui da Cassio, e Bruto come d'un tiranno; e tutti i buoni, dice Cicerone, *quanto fu dal canto loro uccisero Cesare. Ad altri mancò il consiglio*,

(*a*) Vide Eadmerum lib. 2. Novorum cap. 2. lib. 3. cap. 1. & lib. 4. cap. 1. S. Anselm. Cantuarien. lib. 3. epist. 90.

(*b*) *Anselmus servus Ecclesiæ Cantuariensis Valramo Naumburgensi Episcopo. Scienti breviter loquor. Si certus essem, prudentiam vestram non favere successori Julii Cæsaris, & Neronis, & Juliani Apostatæ contra successorem, & Vicarium Petri Apostoli, libentissimè vos ut amicissimum, & reverendum Episcopum salutarem.* Apud Dodechinum in appendice ad Marianum Scotum ad an. 1094.

(*c*) Bossuet loc. cit.

conſiglio, ad altri l' animo, ad altri l' occaſione; ma la volontà non mancò a neſſuno (*a*). Nerone non fu egli per decreto del Senato dichiarato nemico della Patria, e come tale condannato alla morte preſcritta dal coſtume de' maggiori (*b*)? Se queſto Principe malvagio per qualche tempo legittimamente regnò, dappoiche egli colle ſue ſcelleratezze eſecrande contaminò l' Imperio, il conſenſo univerſale degli eſerciti, e del Senato nel coſpirar contro queſto moſtro dichiarò a baſtanza, che egli avea perduto ogni diritto all' Impero, ed era divenuto tiranno. Se poi Giuliano apoſtata fu tollerato dalla Chieſa, e da' Criſtiani, non è per queſto, che da quella, e da queſti foſſe riputato legittimo Imperadore. Ma di ciò abbiamo noi di ſopra favellato a baſtanza (*c*). Dicendo adunque Sant' Anſelmo, che Arrigo era ſucceſſore di que' Principi, o che tirannicamente uſurparono l' Impero, o che legittimamente creati perderono il diritto d' imperare, e furono riputati tiranni, non lo riconoſce ſe non per un Principe, che imperi ſenza ragione. Così noi potremmo argomentare aſſai meglio del Boſſuet; ma non iſtimiamo doverci fondar ſu queſti paralogiſmi: mentre ſi sà, che avendo difatto Arrigo regnato dopo la depoſizione, anche dagli Scrittori Cattolici, che il crederono legittimamente depoſto, fu chiamato Re, ed Imperadore, mirando al fatto, non alla ragione di eſſo. Onde ſiccome da tutti è chiamato Imperadore, perche i ſuoi così lo chiamarono, ancorche ſia certo, che egli non otteneſſe legittimamente l' imperial corona avendola ricevuta dall' Antipapa; così ancora eſſendo ſtato da' ſuoi chiamato Re, per queſta ragione, e per queſto fatto fu Re detto anche da quelli, che lo credevan depoſto.

III. Del rimanente quando i Padri di quell' età diſcorrevan ſopra l' articolo di ragione, cioè, non ſe Arrigo regnaſſe, come a forza regnava; ma ſe a diritto regnaſſe, parlavano aſſai diverſamente; e poteva il Boſſuet vederlo dallo ſteſso Dodechino, da cui ha riferita la lettera di Sant' Anſelmo: imperocche narrando queſto Scrittore, che Waltramo Veſcovo di Maddeburgo uomo ſciſmatico avendo ſcritta una lettera a Lodovico Conte Principe Cattolico, nella quale lo riprendeva perche ei ſi foſſe ſeparato dall' ubbidienza di Arrigo, adducendo in queſto propoſito que' paſſi ſteſſi delle Scritture, di cui allora ſi valevano gli ſciſmatici, ed ora ſi vale l'Autore della difeſa per dimoſtrare, che

[*a*] *Omnes boni, quantum in ipſis fuit, Cæſarem occiderunt. Aliis conſilium, aliis animus, aliis occaſio defuit, voluntas nemini.* Cicero Philippica 2.

(*b*) *Inter moras perlatos a curſore Phaonti codicillos præripuit* (Nero), *legitque ſe hoſtem a Senatu judicatum, & quæri ut puniatur more majorum.* Svetonius in Nerone cap. 49.

(*c*) Vide ſupra lib. 3. §. 9. num. 14.

che in neſsun caſo poſsono i ſudditi dall' oſsequio, e dalla fede de' loro Sovrani ſottrarſi, priegò il Conte Stefano Veſcovo di Herbeſtat, acciocchè in ſuo nome riſpondeſse a Waltramo; e che il venerabil Prelato ſcriſse una lettera, in cui dimoſtrava, che Arrigo ſcomunicato, ed eretico, non era, nè potea chiamarſi Re. Tra le altre coſe di quella lettera ſon notabili quelle parole, dove riſponde agli argomenti dell'Avverſario tratti dalla Scrittura, dicendo: *Prevedendo per lo Spirito Santo l' Apoſtolo, che tu, e gli eretici ſimili a te, che erano per ſorger nella Chieſa, direbbono bene il male, e il male bene, chiamarebbono luce le tenebre, e le tenebre luce, e che dalle ſentenze della verità carpirebbono occaſione di ſeminare errori: avendo premeſſo* NON E' POTESTA' SE NON DA DIO, *per troncare ogni conghiettura di reproba intelligenza diſſe:* MA QUELLE COSE, CHE SONO, DA DIO SONO ORDINATE. *Dammi adunque una poteſtà ordinata, e noi non reſiſtiamo; anzi daremo toſto le mani. Io mi maraviglio, ſe in te v' ha pur goccia di ſangue, come non ti arroſſiſca* CHIAMAR RE ARRIGO, *o che egli abbia alcun ordine &c.* (*a*). Seguendo poi a narrare gli eccesſi, e i diſordini di quel Principe conchiude, che egli avea perduta ogni poteſtà ſopra i Cattolici. Così parlavano i Padri di quel tempo, quando in queſta controverſia conſideravano il punto di ragione, non quel di fatto.

IV. Ma l'Autore della difeſa crede avere altri argomenti, onde provar poſſa, che non pur Sant' Anſelmo, ma l' iſteſſo Pontefice Paſquale II. non faceſſero verun conto della depoſizione di Arrigo fatta da S. Gregorio VII. In prova di che adduce egli due lettere: l' una di Walerano a Sant' Anſelmo, l' altra di queſti a Walerano; le quali io ammetto ſulla fede di lui, tuttoche non le abbia rinvenute ne' luoghi, che ei cita. Nel Pontificato di Paſquale II. interrogando Walerano di Neoburgo S. Anſelmo della diverſità de' Sagramenti, nel fine della piſtola li dice, che egli, rigettato lo ſciſma, di Saulo era divenuto Paolo: da nemico della Romana Chieſa, intimo del Romano Pontefice Paſquale II., e accettiſſimo a i Cardinali: e come Giuſeppe nella caſa di Faraone, così egli nel Palazzo dell' Imperadore, non meſcolandoſi per

[*a*] *Prævidens per Spiritum Sanctum Apoſtolus, te tuique ſimiles hæreticos in Eccleſia emerſuros, qui bonum malum, malum bonum dicerent: qui tenebras lucem, & lucem tenebras ponerent: qui de ſententiis veritatis occaſionem inducendi erroris captarent, quum præmiſiſſet,* NON EST POTESTAS NISI A DEO, *ut conjecturam reprobi intellectus amputaret,* QUÆ AUTEM SUNT, *inquit,* A DEO ORDINATA SUNT. *Da igitur poteſtatem ordinatam, & non reſiſtimus; immò dabimus illicò manus. Miror autem, ſi in te vel gutta ſanguinis eſt, quod non erubeſcis Dominum Henricum Regem dicere, vel ordinem habere.* Apud Dodechinum ad annum 1090.

per altro nell' iniquità di Arrigo (*a*). Dalle quali parole argomenta il Boſſuet, che queſto Veſcovo abbandonato lo ſciſma, e divenuto famigliariſſimo del Romano Pontefice, e della Romana Chieſa, riconoſceva con tutto ciò Arrigo depoſto come legittimo Imperadore, verſando nel ſuo Palazzo come Giuſeppe nella regia di Faraone, il quale da Giuſeppe eſſere ſtato venerato come legittimo Monarca la divina Scrittura ci atteſta: e che finalmente per eſſer riputato Cattolico baſtava a lui, ed al Pontefice, che egli non ſi meſcolaſſe nelle ſcelleratezze di Arrigo, ancorche non ſi diſtaccaſſe dall' oſſequio di lui nelle coſe civili, e riconoſceſſe in eſſo la dignità regia. Soggiunge poi, che a queſta lettera riſpoſe S. Anſelmo, trattando Walerano così diſpoſto verſo un Principe ſciſmatico, e depoſto, come amico, ſalutandolo come Veſcovo Cattolico, e rallegrandoſi con lui della ſua mutazione, e dell' amicizia contratta con Papa Paſquale (*b*). Quindi inferiſce, che nè Walerano già Cattolico, nè Anſelmo, nè l' iſteſſo Pontefice Paſquale II. riputavano per niente queſte depoſizioni inventate da Gregorio VII., laſciando che ſi trattaſse Arrigo depoſto come Imperadore, purche ſi rifiutaſse l' ubbidienza dell' Antipapa Guiberto. Ma già di tal ſorta di argomento abbiam noi favellato di ſopra (*c*), dove abbiamo dimoſtrato, che dal non eſſerſi alcuni Prelati Cattolici ſeparati dall' eſterno oſſequio di Arrigo depoſto, e dall'eſsere ſtato ciò tollerato dalla Sedia Apoſtolica non ſi deduce, che la depoſizione di quel Principe foſse riputata nulla per le ragioni, che ivi abbiamo aſsegnate. Ora aggiungiamo, che altro è, che per la depoſizione del Principe, e per l' aſsoluzione de' ſudditi dal giuramento di fedeltà ſieno queſti diſciolti dal debito di coſcienza, che gli obbliga all' oſsequio verſo di lui nelle temporali coſe; altro che rimangano obbligati per debito di coſcienza a ſepararſi da lui. Aſsolvendo la Chieſa i ſudditi dal debito di fedeltà gli libera bene dall' obbligo di coſcienza di ubbidire al Principe, ma non gli obbliga

(*a*) *Gratia Dei ſum id, quod ſum: ex Saulo Paulus: ex adverſario Romanæ Eccleſiæ intimus Paſchali Papæ, acceptiſſimus Cardinalium conſecretarius; & in omnibus in hac parte proſperos ſpero ſucceſſus: Joſeph in domo Pharaonis, ego in Palatio Imperatoris: neque iniquitas, neque peccatum meum, ſi, quod abſit, aut Nero inceſtus, aut apoſtata Julianus.* Epiſt. Vvaleran. ad Anſelmum Cantuarien. apud Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 13.

[*b*] *Domino, & amico Vvaleranno gratia Dei Naumburgenſi venerabili Epiſcopo, Anſelmus ſervus Eccleſiæ Cantuarienſis ſalutem, ſervitium, orationes, dilectionis affectum. Gaudeo, & gratias ago Deo, quia ſicut ſcribitis glorificat eum in vobis Eccleſia Catholica, quoniam in veſtra mutatione divinæ bonitatis apparet gratia, & Domini Papæ Paſchalis amicitiam habetis, & familiaritatem; ut jam mihi liceat veſtram amicabiliter ſalutare ſanctitatem.* Epiſt. S. Anſelmi ad Vvaleramnum Naumburgen. Epiſcop. apud Boſsuet loc. cit.

(*c*) Vide lib. 2. §. 6. num. 3. in fine, & lib. 2. §. 8. num. 4.

bliga già per questo a rinunciare ad ogni atto di osservanza verso di esso ; potendo occorrer molti casi , ne' quali ancorche il Principe non abbia più diritto di esigere ubbidienza da' sudditi , possano eglino nulladimeno lecitamente prestargliela nelle cose civili , o quando così persuada la necessità , o quando lo richiegga la comune utilità . E prudentemente può tollerar la Chiesa , che i sudditi sciolti di ossequio verso alcun Principe , non si distacchino tuttavia da lui nelle temporali cose , che illecite non sono , per qualche onesto fine . Nel caso presente adunque Walerano era sciolto da quel legame di coscienza , che lo stringeva all' ossequio di Arrigo ; ma non avea perciò contratto debito di coscienza di separarsi da lui in tutti gli affari del Regno , quando qualche onesto fine lo persuadeva all' esteriore osservanza verso di lui . Onde sono cose assai distinte l' esser liberato dal debito di ubbidire al Principe , e l' essere obbligato a resistergli , o a negargli ubbidienza : nè questo secondo nasce da quel primo , se non allorche la Chiesa assolvendo i sudditi dal giuramento di fedeltà , gli sottoponesse nel medesimo tempo alle censure se l' ubbidissero ; la qual cosa potersi lecitamente fare , fu sentenza di que' Teologi stessi di Parigi , che si portano in trionfo contro di noi (*a*) ; ma non essersi fatta nella deposizione di Arrigo IV. è cosa certa .

V. Dopo Sant' Anselmo mette in campo Ivone di Chartres , pretendendo , che il silenzio di questo Scrittore debba fare argomento , che ei tacitamente riprovasse queste deposizioni fatte nel suo secolo ; e che in tanto apertamente non le disapprovasse , in quanto il rispetto , che avea per li Pontefici legittimi l' obbligava a tacere per non dar anza agli Antipapi di discreditarli . Ma l' asserir ciò senza alcuna prova è il mettersi a indovinare . Del rimanente , dal silenzio di questo fortissimo , e costantissimo Vescovo più ragionevolmente si può dedurre , che egli approvasse le medesime deposizioni : mentre se credute le avesse , come le spaccia questo Scrittore , per inaudite novità , colla sua sacerdotal libertà dimostrata in tante sue lettere a i Papi , ed a' Regi non averebbe lasciato di riprovarle . Sebbene quale è mai questo silenzio d' Ivone ? Se noi vorremo considerare i sentimenti manifestati da questo Santo Vescovo verso l' autorità della Sedia Apostolica , facilmente comprenderemo , che ei non potea rimproverare i decreti di essa contro di Arrigo . Scrivendo egli a Richerio Arcivescovo di Sans , e parlando delle deliberazioni della santa Sede dice , che l' opporsi a' giudizj , e alle Costituzioni di essa è l' istesso , che incorrer la taccia di eretica

(*a*) Vide supra lib. 1. §. 10. num. 4.

eretica pravità. Nè parla già Ivone de' giudizj dommatici, o delle costituzioni dottrinali procedenti dalla Cattedra Apostolica, ma delle sentenze del Romano Pontefice pronunciate contro persone particolari. Parla in somma della deposizione di Goffredo Vescovo di Chartres da quella Sedia Vescovale fatta da Urbano II., come di sopra abbiamo osservato, a cui Richerio tentava di opporsi (*a*). Da questo sentimento d'Ivone del giudizio del Papa nella deposizione di un Vescovo ben si può comprendere, che cosa egli pensava della deliberazione del medesimo Papa nella solenne deposizione di un Principe fatta conciliarmente con tanta solennità, e pubblicità di giudizio; e che cosa averebbe detto, se avesse avuto occasione di parlarne. Ma parlando dell'investiture, che aveano dato occasione a queste deposizioni, egli loda le sentenze sopra di esse di San Gregorio VII., e di Urbano II., giudicando scismatici coloro, che ad esse si opponevano (*b*). E se altrove mirando alla discordia del Sacerdozio, e del Regno cagionata per l'investiture, dice, che poteva ammettersi qualche sorta di dispensagione, e rallentarsi il rigor della disciplina, ciò afferma solamente per difender Pasquale II. dalle accuse, che li si davano per lo privilegio conceduto ad Arrigo (*c*); non osando sopra di ciò riprendere il Pontefice Romano, anzi protestando non appartenere a' Vescovi il giudicar di lui (*d*). Ma bisogna pur vedere come provi l'Autore della difesa questa tacita riprovazione della deposizione manifestata da Ivone nel suo silenzio. Dice egli dunque, che Ivone nel suo decreto riportò molte cose spettanti alla suprema potestà regia prese dalla tradizione, e particolarmente quel passo di Sant'Isidoro, dove dicesi, che i Popoli, che peccano, temono il Giudice, ma se i Regi non sono ritenuti dal solo timore di Dio, e dalla paura delle pene infernali, liberamente cadono nel precipizio (*e*). Dal che, ei soggiunge, si deduce, che i Principi costituiti nella sublimità del poter temporale non hanno sopra di se altri,

(*a*) *Dicitis enim in litteris illis, me sedem invasisse Gaufridi Coepiscopi vestri, in quo manifestè contra Sedem Apostolicam caput erigitis ... cujus judiciis, & constitutionibus obviare, planè est hæreticæ pravitatis notam incurrere.* Ivo Carnoten. Epist. 8. ad Richerium Archiepisc. Senonen. ex edit. Jureti.

(*b*) *De investituris Ecclesiarum, quas laici faciunt, sententiam præcedentium Gregorii, & Urbani, quantum in me est laudo, & confirmo. Quocumque autem nomine talis pervasio propriè vocetur, eorum sententiam, qui investituras laicorum defendere volunt, schismaticam judico.* Ivo Carnoten. Epist. 235. ex edit. Jureti.

(*c*) Vide Epist. cit. & Epist. 216. & 238. Ivonis ex edit. Jureti.

(*d*) *Non est nostrum judicare de Summo Pontifice.* Ivo Epist. 235. cit. edit.

(*e*) *Populi peccantes judicem metuunt: Reges autem, nisi solo Dei timore, metuque gehennæ coerceantur, liberè in præceps ruunt.* Ivo in decreto par. XVI. cap. 42.

tri, che Dio nelle cose temporali, il che sarebbe vano se potessero deporsi (*a*). Ma noi avendo altrove dimostrata la falsità di questo raziocinio, ci riportiamo a quello, che abbiamo detto, e solamente aggiungiamo, che a tutto altro effetto fuorche a fine di dimostrare, che i Regi non possono deporsi dalla Chiesa, fu portato da Ivone nel suo decreto quel passo di Sant' Isidoro, dal qual passo non mai s' inferisce la conseguenza, che ne deduce il nostro Autore: se pur non vuol dire, che i peccati de' Regi non abbiano alcun Giudice in terra, che li possa punire neppur coll' armi delle censure. Il titolo, che pone Ivone a quel capitolo, non è della potestà de' Regi, nè della loro indipendenza assoluta nelle cose temporali, ma de' delitti de' Regi, *de delictis Regum*: e intento suo è dimostrare secondo il tenore di tutto quel capitolo quanto sieno gravi i delitti de' Principi, e per lo cattivo esempio, che recano a i popoli, e perche non facilmente si emendano, andando esenti dal timor delle pene temporali, il che certamente è vero ancorche possano indirettamente deporsi dalla Chiesa in qualche caso: mentre ordinariamente parlando non hanno sopra di loro alcun giudice temporale sopra questa materia, che li possa tenere a freno.

VI. Ma che occorre andar cercando qual fosse la mente d' Ivone dal suo decreto, se il Bossuet stesso c' indica il luogo, ove egli chiaramente ce la manifestò? Non dice egli, che questo Decretalista porta di pianta nel suo decreto la lettera di San Gregorio VII. scritta ad Erimanno? Questa lettera non fu scritta da Gregorio a quel Vescovo per giustificar la deposizione, che egli avea fatto d' Arrigo IV.? Questa lettera non è quella stessa, che egli ha tanto lacerata, e tanto malmenata per questo appunto, perche con essa volea quel Pontefice dimostrar giusti i suoi decreti contra quel Principe scellerato? In questa lettera non si parla della deposizione di Childerigo, e dell' assoluzione data dal Papa a' Francesi dal giuramento di fedeltà? Non sono riferite da Ivone queste cose ne' medesimi termini, in cui si riferiscono da Gregorio (*b*)? Or se dalle testimonianze de' Padri, che porta Ivone nel suo decreto, egli vuole inferir qual fosse la sua mente, e il suo sentimento, portando egli il testo di Gregorio VII., in cui si adducono e la deposizione de' Regi, e l' assoluzione de' sudditi dal giuramento di fedeltà, come vuol conchiudere, che ei o tacesse, o non approvasse queste

[*a*] Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 14.

(*b*) *Alius item Romanus Pontifex Regem Francorum non tam pro suis iniquitatibus, quam pro eo, quod tantæ potestatis erat inutilis, a Regno deposuit, & Pipinum Caroli Imperatoris Patrem in ejus loco substituit, omnesque Francigenas a juramento fidelitatis absolvit.* Ivo in decreto par. v. cap. 358. ex Epist. Gregorii VII. ad Herimannum Metensem Episcopum.

queſte depoſizioni, e queſte aſſoluzioni? Ma non ſi perde di coraggio il noſtro Autore, e dice, che Ivone riporta quella lettera di Gregorio ad altro intento, cioè, a oggetto di provare, che neſſuna dignità ſecolare, e neppur l'imperiale puoſſi eguagliare all'onore, o alla dignità Veſcovile, come porta il titolo di quel capitolo (*a*); e che riferì la depoſizione del Re de' Franchi per non troncare il teſto, non già per far forza in queſto fatto. Ma da queſta maggior eccellenza, e dignità della poteſtà ſacerdotale ſopra la temporale non inferiva appunto Gregorio la ſubordinazione, e la dipendenza di queſta da quella? E non era intento di Gregorio il dimoſtrar queſta maggior eccellenza dell'una ſopra dell'altra dagli atti, che egli adduce, e della ſcomunica, e della depoſizione de' Regi, e dello ſcioglimento de' ſudditi dal giuramento di fedeltà? Sì certo: queſti ſono gli argomenti, con cui prova Gregorio la maggioranza del potere ſpirituale ſopra il temporale. Adunque Ivone porta queſto titolo all'intento medeſimo di Gregorio. Ma che diſſi all'intento di Gregorio? anzi lo reca a ſuo proprio ſentimento: mentre egli da queſta maggiore eccellenza della poteſtà ſpirituale ſopra la temporale riſolve, che queſta dee eſſer ſuddita a quella, e a lei ſottopoſta, ſcrivendo così ad Arrigo Re d'Inghilterra: *Noi ammoniamo oſſequioſamente la voſtra eccellenza, che permettiate nel Regno a voi commeſſo liberamente correre la parola di Dio, e penſiate, che il Regno terreno dee eſſer ſoggetto al Regno celeſte commeſſo alla Chieſa. Imperocchè ſiccome il ſenſo animale dee eſſer ſoggetto alla ragione, così la poteſtà terrena ſoggetta debbe eſſere all'eccleſiaſtico reggimento* (*b*). E' adunque una pura immaginazione del noſtro Autore ſenza alcun fondamento, che Ivone riferiſca la depoſizione, e l'aſſoluzione dal giuramento deſcritta nella lettera di Gregorio VII. a ſolo motivo di non troncare il teſto, e non perchè egli le approvi: mentre, oltre le coſe ſopraddette, avendo egli prima di riferir la depoſizione, e l'aſſoluzione accennate nella parte di queſta lettera, che apporta, riferite molte autorità addotte da Gregorio, dalle quali abbondantemente ſi dimoſtra la maggior eccellenza del Sacerdozio ſopra il Regno, ed avendo laſciata un altra gran parte della medeſima lettera, averebbe pretermeſſe ancor quelle, ſe non le aveſſe approvate, o non le aveſſe credute

(*a*) *Nullam dignitatem ſecularem, ſed nec imperialem, honori, vel dignitati Epiſcopali poſſe adæquari.* Ivo loc. cit.

(*b*) *Celſitudinem veſtram obſecrando monemus, quatenus in Regno vobis commiſſo verbum Dei currere permittatis, & Regnum terrenum cœleſti Regno, quod Eccleſiæ commiſſum eſt, ſubditum eſſe debere ſemper cogitetis. Sicut enim ſenſus animalis ſubditus debet eſſe rationi, ita poteſtas terrena ſubdita eſſe debet Eccleſiaſtico regimini.* Ivo Carnoten. Epiſt. 51. ex edit. Jureti.

degne di eſſer riferite nella ſua raccolta de' Canoni. Ma tuttavia ſeguita l' Autore della difeſa, e dice, che Ivone non fece come Graziano, il quale del luogo di Gregorio VII. intorno a Childerigo depoſto ne fece un capitolo a parte, e ne formò il titolo, che il Pontefice aſſolve alcuni dal giuramento di fedeltà quando depone alcuni dalla lor dignità (*a*): e vi aggiunſe due altri capitoli, uno del medeſimo Gregorio VII., e l' altro di Urbano II. non avendone trovati altri più antichi (*b*). Ma perche Ivone non fece come Graziano un capitolo a parte della depoſizione de' Principi, e non portò altro luogo, che quello della lettera di Gregorio ad Erimanno, ſi ha a dire per queſto, che ei riprovaſſe queſte depoſizioni? E non baſta, che egli le abbia accennate una volta nel ſuo decreto, e ſotto un titolo, che è relativo alle medeſime? Ma ſu via, diaſi, che Ivone non ne abbia parlato; dunque ei lo riprovò? Nel medeſimo modo potrà inferirſi, che queſto celebre Decretaliſta abbia riprovato le ſcomuniche fulminate contro i Principi, o non abbia creduto eſſere nella Chieſa queſta poteſtà; mentre nel ſuo decreto non ha mai parlato di queſte ſcomuniche, tuttoche abbia in eſſo diſteſi molti capitoli appartenenti a' Principi. Ma biſogna, che abbia tempo da perdere chi lo vuol ſpendere nella confutazione di tali argomenti.

§. XII.

Della ſentenza di San Bernardo di Chiaravalle, e di Ugone di San Vittore intorno alla preſente quiſtione.

SOMMARIO.

I. *Argomento del Boſſuet tratto dal ſilenzio di San Bernardo. Ruggiero Re di Sicilia ſcomunicato nel Concilio di Laterano, dopo eſſere ſtato da lui depoſto lo ſciſma riputato da San Bernardo per cagion dello ſciſma non Re, ma tiranno.*

II. *Paſſi di San Bernardo nel libro della Conſiderazione ad Eugenio addotti dal Boſſuet, e male conſeguenze, che egli da eſſi deduce. Poteſtà della Chieſa ſopra il temporale de' Principi non ha per oggetto temporali poſſeſſioni, nè giudica ſopra di eſſe, ma riguarda ſemplicemente coſe ſpirituali.*

III. *Poteſtà del Romano Pontefice ſopra il Regno, e l' Imperio de' Principi*

(*a*) Can. alius 15. 9. 6. (*b*) Boſſuet loc. cit.

cipi asserita da San Bernardo. Potestà delle chiavi si stende indirettamente sopra i Regni de' Principi, benche non si stenda sopra le temporali possessioni.

IV. *Luogo di San Bernardo stranamente interpetrato dal Bossuet. Potestà del Pontefice sopra il temporale de' Regi non importa dominazione: quella conceduta, questa negata da S. Bernardo alla Chiesa.*

V. *Altra spiegazione del Bossuet del testo di San Bernardo impugnata.*

VI. *Interpetrazione del Bossuet ad un altro passo del medesimo Santo confutata, e spiegato il vero senso di esso.*

VII. *Autorità di Ugone di San Vittore intorno alla superiorità della potestà spirituale sopra la temporale, e dipendenza di questa da quella. Spiegazione data dal Bossuet a quest' autorità, impugnata.*

VIII. *Potestà regia conferita dalla Chiesa a' Principi nel consagrarli. Testimonianze degli antichi sopra questo punto dimostrato ancora colle formule degli antichi Rituali. Potestà regia istituita, e ordinata cristianamente ne' Principi Cristiani.*

IX. *Regi di Francia anticamente non tali per nascita, ma fatti tali per elezione de' Popoli, e da questi ancora deposti.*

X. *Passi di Ugon Vittorino addotti dal Bossuet si dimostra, che non pugnano colla di lui testimonianza sopra la dipendenza della potestà temporale dalla spirituale. Autorità di Ugone contraria alle massime presenti di Francia.*

I. SIccome tra gli Scrittori del XII. secolo chiarissimi sopra gli altri furono per fama di santità, e di dottrina San Bernardo Abbate di Chiaravalle, e Ugone Monaco di San Vittore, così veggendo l'Autore della difesa, che le loro testimonianze in prò della potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi recate da' nostri sono di tal peso, che facilmente gettano a terra la sua contraria novella opinione, s' ingegna con ogn' arte, e con ogni studio di torcerle da quel senso, nel quale comunemente, ed anche dagli stessi Romani Pontefici sono state intese; e portando i passi di questi Padri cerca di trargli a forza dalla sua parte, tuttoche apertamente vi ripugnino. Parlando adunque di San Bernardo narra prima, che essendo entrato questo Santo nel Monastero di Cistercio in quel tempo, in cui travagliata la Chiesa dalle gravissime discordie con Arrigo V. risuonava da per tutto lo strepito delle deposizioni degli Imperadori, chiamato poi nel MCXXX. da Innocenzo II. agitato dallo scisma di Pier Lione, che sotto nome di Anacleto si era intruso nella Cattedra Apostolica, si affaticò egregiamente

mente per lo corso di più anni a prò del legittimo Pontefice, e in estinzione dell' Antipapa. Indi soggiunge, che essendo state in questa discordia fulminate più scomuniche, così contro Pier Lione, come contro i suoi seguaci, tra' quali erano molti Principi, e che per questa causa essendo stato nominatamente scomunicato nel II. Concilio generale Lateranense Ruggiero Re di Sicilia, che per nove anni avea con animo ostinatissimo durato nello scisma, non furono neppur udite le minacce di deposizione contro alcuno; cercando Innocenzo, e S. Bernardo di promuover con altri idonei mezzi gli interessi della Chiesa (*a*). Ma che cosa voglia egli inferirsi da questo discorso non è facile a comprendersi, se pur non pensa, che non possa aver la Chiesa questa potestà di deporre i Principi senza una indispensabile necessità di usarla sempre, e in ogni caso, senza mirare se sia, o nò spediente l'uso. Sappiamo da Falcone Beneventano, che nel II. Concilio Lateranense generale fu scomunicato Ruggiero co' suoi seguaci (*b*); ma non sappiamo già, che egli non fosse deposto, benche Falcone non lo dica: mancando gli atti di questa scomunica, e non trovandosi altro Scrittore, che ne favelli fuora di Falcone, quantunque molti sieno gli Scrittori di quell' età, che degli atti di questo Concilio ragionano. Ma che Ruggiero scomunicato fosse per cagion dello scisma di Pier Lione, dal quale era stato creato Re di Sicilia (*c*), ciò non si raccoglie da Falcone; anzi si raccoglie il contrario: mentre narra questo Scrittore, che essendo morto due anni prima del Concilio Lateranense l' Antipapa Anacleto, cioè nella fine di Gennajo del MCXXXVII. (*d*), e da' suoi congionti, ed altri suoi fazionarj con permission di Ruggiero essendo stato eletto un' altro Antipapa col nome di Vittore (*e*), pentiti di lì a poco i fratelli di Anacleto, e gli altri avversarj d' Innocenzo II., che erano stati creatori, e seguaci del nuovo Antipapa, si riconciliarono col Pontefice giurandoli fedeltà, ed ubbidienza; e l' Antipapa stesso depose le insegne del Pontificato si rimise alla volontà d' Innocenzo: e che estinto in questa guisa lo scisma, e disposto si il Pontefice di andar coll' esercito contro Ruggiero, questi lo riconobbe per Padre, e per Signore, cioè per legittimo Pontefice, ordinando in tutte le parti del suo

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 15.

(*b*) *Hoc anno* (1139.), *octavo die intrante mensis Aprilis, prafatus Apostolicus Innocentius Romæ Synodum celebravit ... ibique inter cætera, quæ Spiritu Sancto mediante statuta sunt, vinculis excommunicationis alligavit Regem Rogerium prædictus Apostolicus Innocentius in præsentia omnium Catholicorum virorum, qui convenerant, & ejus omnes sequaces.* Falco in Chron. Benevent. ad annum 1139.

(*c*) Vide Baron. ad annum 1130.

(*d*) Falco Benevent. in Chronic. ad annum 1137.

(*e*) Falco ibid. ad annum 1138.

ſuo Regno, che foſſe tenuto per Signore, e per Padre (*a*); ciò, che queſto Scrittore teſtimonio oculare del fatto racconta eſſere accaduto nel MCXXXVIII., cioè un anno prima del Concilio Lateranenſe. Adunque nel tempo, in cui fu ſcomunicato, avea Ruggiero rinunciato allo ſciſma, e riconoſciuto il legittimo Pontefice, e per conſeguenza non potè eſſere ſcomunicato come oſtinato ſciſmatico, come lo chiama il noſtro Autore. Ma diamo ancora, che egli ancora foſſe contumaciſſimo nello ſciſma, e che perciò foſſe fulminato colla ſcomunica, ma non depoſto: ſi averà adunque a dire per queſto, che San Bernardo ſtimaſſe nulle, e inette queſte depoſizioni? Se noi eſaminiamo le lettere di queſto ſantiſſimo Abbate conchiuderemo tutto al contrario, e diremo, che ſe il Pontefice aveſſe dovuto regolarſi co i ſentimenti di lui, lo averebbe dovuto deporre: imperocche egli non riguardò mai Ruggiero come Re tutto il tempo, che fu nello ſciſma, ma lo riputò ſempre tiranno, e uſurpatore, affaticandoſi di muovere i Principi Cattolici alle armi contro di lui. Nella lettera ſcritta a Guglielmo Duca d'Aquitania a nome del Duca di Borgogna, chiama Ruggiero Duca di Puglia comprato dall' Antipapa Anacleto colla ridicola mercede d' una uſurpata corona (*b*). Nella lettera ſcritta a i Piſani lodando la loro coſtanza nella fede verſo il legittimo Pontefice, chiama Ruggiero tiranno Siciliano (*c*). Scrivendo a Lotario Imperadore, e confortandolo ad andar contro Ruggiero, dice, che è coſa degna di Ceſare il vendicar la propria corona dal *Siculo uſurpatore* (*d*). In un' altra epiſtola allo ſteſſo Imperadore lodando i Piſani, che ſi erano accinti con molte migliaja di armati ad andare contro Ruggiero, lo nomina ſimilmente tiranno (*e*). In ſomma egli non fa fine di concitar tutto il Mondo contro quel Principe ſciſmatico, riputandolo per tal cagione tiranno, ed uſurpatore, non legittimo Re. Ora eſſendo in queſta guiſa diſpoſto l' animo di S. Bernardo verſo Ruggiero, chi potrà credere, che egli iſtimaſſe, che ſi ſarebbe fatto oltraggio, o ingiuſtizia a quel Principe, quando foſſe ſtato dal Concilio depoſto dal trono, o aveſſe aſſoluti

(*a*) *Hæc inter, ſicut nobis eſt relatum, prædictus Rex Dominum Papam Innocentium in Patrem, & Dominum accepit, & Civitati Beneventanæ, & per totius Regni ſui partes mandavit eum Patrem, & Dominum accepiſſe. Nos autem litteris ejus acceptis, Dominum illum, & Patrem vocavimus.* Falco Benevent. in Chronic. ad annum 1138.

(*b*) *Habet tamen Ducem Apuliæ, ſed ſolum ex Principibus* [Anacletus], *ipſumque uſurpatæ coronæ mercede ridicula comparatum.* D. Bernard. Epiſt. 127.

[c] *Me auctore, tyranni Siculi malitiæ Piſana conſtantia non cedit &c.* Epiſt. 130.

(*d*) *Eſt Cæſaris propriam vendicare coronam ab uſurpatore Siculo.* Epiſt. 139.

(*e*) *Accincti in multis millibus ſuis exierant oppugnare tyrannum.* Epiſt. 140.

luti i ſudditi dalla fè verſo lui, quando già il Santo s' era pubblicamente dichiarato tante, e tante volte, che colui come ſciſmatico non avea diritto alcun di regnare ſu quegli Stati, che egli avea conquiſtati?

II. Adduce poi il Boſſuet alcuni paſſi di San Bernardo tratti da i libri della Conſiderazione ſcritti ad Eugenio Sommo Pontefice, il quale eſſendo ſtato Monaco, e diſcepolo del Santo nel Moniſtero di Chiaravalle, fu poi mentre era Abbate del Moniſtero di S. Vincenzo, e Anaſtaſio in Roma aſſunto al Pontificato. In queſti libri adunque prendendo ad iſtruire il Pontefice ſopra le gravi incumbenze della ſua carica, ed avvertendolo di molte coſe, tra le altre li pone in conſiderazione, che volendolo i Curiali diſtratto, ed applicato nelle cure temporali, e ne' giudizj, e nelle liti delle coſe terrene, e delle poſſeſſioni degli uomini, egli non dee inſiſtere in queſte coſe, nè porſi in ſoggezione della Curia, perche non attendendo a queſti affari lo ſtimaſſe d' ingegno groſſolano, e poco riſpettoſo alla dignità del ſuo primato; ricordandoli, che gli Apoſtoli ſtettero bensì dinanzi a i tribunali per eſſer giudicati, ma non ſederono per giudicare; e che il ſervo non diminuirà la ſua dignità, ſe non vorrà eſſer maggiore del ſuo Signore, il quale diſſe di non eſſer coſtituito Giudice tra i litiganti di terrena eredità (*a*). Su queſto paſſo così egli enfaticamente diſcorre: Ma ora ſe a Dio piace, in vigore dell' Apoſtolica dignità divideranno il Mondo ad arbitrio, diſtribuiranno i Ducati, i Marcheſati, e le Contee, e gli ſteſſi Regni. Così i Curiali, ma non così S. Bernardo. Ora i nuovi Teologi inſegnano una via, per la quale i Pontefici a nome della Religione traggano a ſe tutte le coſe ſecolari (*b*). Se così parlaſſe un Proteſtante per infa-

(*a*) *Ego autem parco tibi: non enim fortia loquor, ſed poſſibilia. Putaſnè hæc tempora ſuſtinerent ſi hominibus litigantibus pro terrena hæreditate, & flagitantibus abs te judicium, voce Domini tui reſponderes:* „ O ho„ mines, quis me conſtituit judicem ſuper „ vos? „ *In quale tu judicium mox venires? Quid dicit homo ruſticanus, & imperitus, ignorans primatum ſuum, inhonorans ſummam, & præexcelſam ſedem, derogans Apoſtolicæ dignitati? Et tamen non monſtrabunt, puto, qui hoc dicent, ubi aliquando quiſpiam Apoſtolorum judex ſederit hominum, aut diviſor terminorum, aut diſtributor terrarum. Stetiſſe denique lego Apoſtolos judicandos, ſediſſe judicantes non lego. Erit illud, non fuit. Ita ne imminutor eſt dignitatis ſervus, ſi non vult eſſe major Domino ſuo: aut diſcipulus, ſi non vult eſſe major eo, qui ſe miſit: aut filius, ſi non tranſgreditur terminos, quos poſuerunt Patres ſui? Quis me conſtituit judicem ſuper vos, ait ille Dominus, & magiſter: & erit injuria ſervo, diſcipuloque, niſi judicet univerſos?* S. Bernard. lib. 1. de Conſiderat. ad Eugenium.

(*b*) *At nunc, ſi Deo placet, pro apoſtolica auctoritate Orbem ad arbitrium dividunt, ac Ducatus, Marchionatus, Comitatus, ipſa quoque Regna diſtribuent: pace eorum dixerim, ne putent diminutam a nobis apoſtolicam dignitatem, ſi ea reſpuamus, quæ Curiales jactarent, quæ Bernardus apoſtolicæ dignitatis ſtudioſiſſimus prædicator diceret, amplectamur ... At nunc viam docent novi Theologi, qua Pontifices Religionis nomine ſecularia omnia ad ſe trahunt.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 15.

infamar la Sedia Apoſtolica, per creare invidia a i Romani Pontefici, e per diſcreditare i Teologi Romani, non ſarebbe coſa da maravigliarſi: ma che così diſcorra un Cattolico, che aſſume il titolo di Veſcovo, che ſi cuopre ſotto il glorioſo nome di Monſignor Boſſuet, non ſi può facilmente comportare. Chi è mai oggi de' Curiali, il quale ſi ſogni, che il Papa in virtù dell' Apoſtolica ſua autorità, e della poteſtà ſpirituale concedutali da Criſto poſſa dividere ad arbitrio il Mondo, diſtribuir Ducati, Marcheſati, e Regni? Chi è oggi de' Teologi, che inſegni la via di tirar ſotto la poteſtà del Papa con preteſto di Religione tutte le coſe ſecolari? Se il Pontefice Romano può diſtribuir Regni, e Signorìe temporali, può ciò ſolamente fare a titolo di un'altra poteſtà temporale, nella quale và del pari cogli altri Regi, conſeguita per umane ragioni, ma così giuſte, quanto ſon quelle, per cui ogni altra giuſtiſſima, e ben fondata Signorìa ſi vegga ſtabilita tra gli uomini; della qual poteſtà umana, e temporale acceſſoria alla ſpirituale non parla San Bernardo. Che ſe poi crede il Boſſuet, che per l' uſo della poteſtà indiretta ſopra il temporale de' Regi il Papa divida il Mondo ad arbitrio, diſpenſi a piacimento Regni, e Signorìe, egli s' inganna a partito. Deponendo eſſo indirettamente i Regi con ſciorre i loro ſudditi dal debito di fedeltà, non dà ad alcuno il Regno, nè lo toglie ad alcuno; ma ſemplicemente dichiara eſſer caduto dal diritto di ritenerlo quel Principe, dalla cui ubbidienza dichiara i ſudditi diſimpegnati. Ma poiche dal giudizio diretto ſopra i litigj delle poſſeſſioni temporali, del quale parla San Bernardo riputandolo indegno delle cure dell' Apoſtolato, paſſa l'Autore della difeſa a i Regni, e a' Principati, convien avvertire, che i Regni, e i Principati non ſono poſſeſſioni, che paſſino in privata proprietà de i Regi, e de' Principi, che gli amminiſtrano. Hanno bensì eſſi ſuprema giuriſdizione ſopra i Popoli loro ſoggetti, ſopra i loro beni, le loro fortune, e la ſteſſa lor vita, ma ſolamente a riguardo della pubblica utilità, e della comune giuſtizia, non a conſiderazione di alcun privato lor comodo, o vantaggio: nè per rapporto a queſto poſſono torre a' loro ſudditi qualunque menoma coſa di lor proprietà ſenza divenir tiranni, e offender i vincoli dell' umana ſocietà. Per la qual coſa in qualunque modo ſi deferiſcano i Regni, o per elezione, o per ſucceſſione, altro non acquiſtano i Regi, nè altro ereditano, che queſta ſuprema giuriſdizione onninamente ſeparata dalla privata proprietà, che poſſano avere ſopra i loro proprj beni, come qualunque altro privato. Or ſiccome queſto diritto di ſuprema giuriſdizione ſopra i Popoli ſoggetti, che hanno i Principi, o conſeguito

per elezione, o ereditato per ſucceſſione, riguarda neceſſariamente, e per natura della ſua iſtituzione il pubblico bene della ſocietà, la ſua conſervazione, ed oltre di ciò ne' Criſtiani Principi va conneſſo indiſpenſabilmente col debito di conſervar la Religione; così dove eſſi manchino o all'una, o all'altra di queſte obbligazioni, perde quello tutto il ſuo vigore, e rimangono i Popoli nella natural libertà di provvedere per qualunque mezzo poſſono alla lor temporale, o ſpirituale ſalvezza. Ma poiche non conviene, che alcuno ſia giudice nella ſua cauſa, e nelle ſue obbligazioni maſſimamente negli affari di Religione, perciò dove avvegna il caſo, che il Principe Criſtiano manchi all'obbligo indiſpenſabile di cuſtodir la Religione ne' ſudditi, benche il vincolo, che gli ſtringe col Principe, rimanga per ſe ſteſſo diſciolto, contuttociò è riſerbato al giudizio della ſuprema autorità della Chieſa il dichiararlo diſciolto. Queſto giudizio adunque non riguarda quelle coſe menome, di cui parla S. Bernardo, nè ha per oggetto temporali poſſeſſioni, ma mira direttamente la ſalute ſpirituale de' Popoli, per la quale ſono ſtate concedute alla Chieſa le chiavi del Regno del Cielo, e indirettamente cade ſopra la temporal giuriſdizione de' Regi, togliendo ad eſſa la materia, onde eſercitar ſi poſſa: ed è del tutto degno del ſupremo Paſtor della Chieſa.

III. E che queſto foſſe il ſentimento di San Bernardo appariſce dalla lettera, che egli ſcriſſe a i Cardinali della corte di Roma dopo l'elezione da eſſi fatta del ſuo diſcepolo Eugenio alla Cattedra Apoſtolica, dove narrando l'altiſſima dignità del Sommo Pontificato, e la poteſtà di eſso ſopra le nazioni, e ſopra i Regi della terra, ſi maraviglia come a queſto ſublime grado aſsunto aveſsero un Monaco abietto, e tra le altre coſe così dice: *Così non era tra voi uomo ſapiente, ed eſercitato, cui piuttoſto conveniſſero queſti ufficj? Certamente ſembra coſa ridicola, che un uomicciattolo pannoſo ſia aſſunto a preſiedere a i Principi, ad imperare a i Veſcovi*, A DISPORRE REGNI, ED IMPERJ. *Dirò coſa ridicola, o pur miracolo? Non nego, non diffido, che poſſa eſſere; anzi dico, che ſia ſtata queſt' opera di Dio, il quale fa ſolo grandi maraviglie &c.* (a).

Così

(a) *Quid igitur rationis, ſeu conſilii habuit defuncto Summo Pontifice repentè irruere in hominem ruſticanum, latenti injicere manus, & excuſſa e manibus ſecuri, & aſcia, vel ligone ..... accingere gladio ad faciendam vindictam in nationibus, increpationes in populis, ad alligandos Reges eorum in compedibus, & nobiles eorum in manicis ferreis? Sic non erat inter vos ſapiens, & exercitatus, cui potius iſta convenirent? Ridiculum profectò videtur, pannoſum homuncionem aſſumi ad præſidendum Principibus, ad imperandum Epiſcopis*, AD REGNA, ET IMPERIA DISPONENDA. *Ridiculum, an miraculum? Planè unum horum. Non nego, non diffido poſſe fuiſſe hoc etiam opus Dei, qui facit mirabilia magna ſolus.* S. Bernard. Epiſt. 236.

Così ſcrivendo ancora allo ſteſso Eugenio, e confortandolo ad armarſi di vigore Apoſtolico contro tutti i malvagj, li dice: *A queſto oggetto ſei coſtituito ſopra le genti, e ſopra i Regni, acciocche tu ſradichi, e diſtrugga, ed edifichi, e pianti* (*a*). Sentendo adunque San Bernardo, che il Pontefice coſtituito ſopra le genti, e ſopra i Regni può diſporre i Regni, e gli Imperj, chiara coſa è, che gli ſtima ſoggetti alla di lui poteſtà, non in quanto a ſuo arbitrio poſsa torre, e dare i Regni, ma in quanto eſsendo il Regno terreno ſottordinato al Regno celeſte, può, diſtaccando i Regni terreni dall' ubbidienza de i Re malvagj, diſporli, ed ordinarli a ſervire al Regno celeſte. Quindi è, che fuor di propoſito adduce il Boſsuet que' paſſi di queſto Santo Abbate ne' libri della Conſiderazione, dove inſegna non eſser cura degna dell' Apoſtolico miniſtero ſedere in giudizio ſopra le poſſeſſioni degli uomini, e ſopra la diviſion de' poderi, non perche indegni ſieno gli Apoſtoli di giudicar tali menome coſe, cui è dato il giudizio ſopra coſe maggiori, e ſopra gli ſteſſi Angioli, ma perche queſti giudizj ſono indegni di loro, nè per queſti hanno ricevute le chiavi del Regno de' Cieli (*b*). Tutto queſto ammettiamo, e confeſſiamo non eſſere ſtate concedute le chiavi al Sacerdozio acciocche giudichi ſopra le terrene poſſeſſioni degli uomini, ma acciocche ſe ne vaglia contro i delinquenti. Nè occorreva, che ſopra queſto punto ſi riſcaldaſſe tanto l' Autore della difeſa, il cui argomento è del tutto fuora del caſo noſtro; non dicendo noi, che per ragioni pure temporali poſſa il Pontefice torre il Regno ad alcuno, e ad altri darlo; ma per quella cauſa ſteſſa, per cui gli ſono ſtate date le chiavi, cioè per una cauſa ſpirituale, quale è il maſſimo delitto della ribellione de' Principi alla Chieſa, poſſa ſciorre quel vincolo, che ſtringe con loro la fedeltà de' ſudditi, e in queſta guiſa torgli indirettamente l' Imperio.

IV. Molto meno occorreva, che ei ſi prendeſſe ſoggezione d' un altro paſſo di San Bernardo, dove inſegna, che ſebbene il giudicar delle terrene poſſeſſioni degli uomini appartiene a i Regi, ed a' Principi, e che non debbono i Pontefici metter la falce nella meſſe altrui;

S s 2 con-

(*a*) *Ad hoc enim conſtitutus es ſuper gentes, & regna, ut evellas, & deſtruas, & ædifices, & plantes.* S. Bernard. Epiſt. 237.

(*b*) *Mihi tamen non videtur bonus æſtimator rerum, qui indignum putat Apoſtolis, ſeu Apoſtolicis viris non judicare de talibus, quibus datum eſt judicium in majora. Quid, ni contemnant judicare de terrenis poſſeſſiunculis hominum, qui in cœleſtibus & Angelos judicabunt? Ergo in criminibus, non in poſſeſſionibus poteſtas veſtra: quoniam propter illa, & non propter has accepiſtis claves Regni cœlorum, prævaricatores utique excluſuri, non poſſeſſores.* S. Bernard. de Conſider. lib. 1.

contuttociò dove urgente causa lo chiegga è loro lecito giudicare ancora sopra queste cose infime, e terrene: ma ciò per accidente, e non perche attendano di proposito a questi affari, come se fossero grandi, e degni delle lor cure (*a*). Non occorreva, dissi, che ei si mettesse in apprensione di questo passo, e che temendo, che dove San Bernardo dice, che può la Chiesa *incidentemente* giudicare sopra queste cose menome, e terrene, si deducesse, che possa anche *incidentemente* deporre i Regi, interpetrasse in così strano senso le parole di San Bernardo, che lo conducesse poco meno che a delirare. Noi lo liberiamo da questa paura. Diciamo adunque, che o possa, o non possa la Chiesa, o direttamente, o indirettamente, o principalmente, o per *incidenza* giudicare sopra le terrene possessioni degli uomini, da ciò non ne succede, che possa, o non possa, o direttamente, o indirettamente deporre i Regi, e che questa è una quistione diversa da quella. Ma diciamo ancora, che egli spiega in sentimento stravagantissimo le parole di San Bernardo: mentre vuole, che il giudicar per incidenza di queste cose secondo lui sia l'istesso, che il giudicarne casualmente di un punto incidente nella conoscenza d'un'altra causa principale; portando l'esemplo di un Giudice Ecclesiastico, il quale conoscendo sopra il matrimonio, causalmente decreta sopra la dote, e gli alimenti (*b*). Ma non è questo certamente il senso di S. Bernardo. Egli dice, che dove lo chiegga la necessità, e per urgente causa, essendo i Prelati della Chiesa degnissimi di giudicar queste cose temporali, ne possono prender conoscenza immediata, e diretta; apportando l'autorità dell'Apostolo, il quale costituì Giudici della Chiesa, non perche principalmente giudicassero le materie Ecclesiastiche, e casualmente le cose temporali, che per incidenza occorrevano in quelle, ma perche sopra le differenze temporali direttamente, e principalmente conoscessero, proibendo a' fedeli il portar queste cause al tribunal de' Gentili. Vuole adunque San Bernardo, che in qualche caso di necessità possa, e debba ancora talvolta il Romano Pontefice, o chi altro sia Prelato Ecclesiastico, assumere questi bassi giudizj, ma che non vi debba attender di proposito,

(*a*) *Quænam tibi major videtur & dignitas & potestas, dimittendi peccata, an prædia dividendi? Sed non est comparatio. Habent hæc infima, & terrena judices suos, Reges, & Principes terræ. Quid fines alienos invaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis? Non quia indigni vos, sed quia indignum vobis talibus insistere, quippè potioribus occupatis. Denique ubi necessitas exigit, audi quid censeat, non ego, sed Apostolus* „ Si enim in vo- „ bis judicabitur hic mundus, indigni estis qui „ de minimis judicetis? „ *Sed aliud est incidenter excurrere in ista, causa quidem urgente: aliud ultrò incumbere istis tanquam magnis, dignisque tali, & talium intentione rebus.* S. Bernard. ibid.

(*b*) Bossuet ibid.

propoſito, come ſe foſsero coſe grandi, e ſolamente degne della ſua attenzione. Eſagera poi queſto Scrittore le parole gravi inculcate da San Bernardo ad Eugenio della dominazione interdetta a' Prelati della Chieſa dall'Apoſtolo, e dice non ſapere come eglino ſchifar poſſano queſta ambizioſiſsima, e ſuperbiſsima dominazione, ſe conculcano i Regni, e li trasferiſcono dove vogliono (*a*). Certo è, che ſe i Papi calpeſtaſſero i Regi, ed i Regni, e gli trasferiſsero or qua, or la, come loro ne veniſse talento, non potrebbono sfuggir la taccia d'una ſuperbiſsima, anzi tirannica dominazione; ma chi s' immagina, che tali coſe poſsano fare per la poteſtà indiretta, o non capiſce in che conſiſta l' uſo di queſta, o finge queſti moſtri nella medeſima per caricarla d' invidia, e per avere con chi combattere. Ma poiche egli s' immagina, che San Bernardo ricordando ad Eugenio, eſsere interdetto agli Apoſtoli la dominazione, voglia eſcludere dal ſuo potere i Regi, e i Regni temporali de' Principi, oda come il Sant' uomo lo conforta all' uſo della ſua poteſtà contro i malvagj: *Se hai moſſo il cuore, già dei muover la lingua, dei muover la mano. Cingi il tuo coltello dello ſpirito, che è la parola di Dio. Glorifica la mano, e il braccio deſtro in far la vendetta nelle nazioni, nello ſgridare i Popoli, nel legare i loro Regi tra i ceppi, e i loro nobili nelle manette di ferro. Se fai queſte coſe onori il tuo miniſtero, e il tuo miniſtero onora te. Non è mediocre queſto Principato. Queſto è diſcacciare le male beſtie da' tuoi termini, acciocche i tuoi greggi ſicuramente ſieno condotti al paſcolo* (*b*). Se nega adunque San Bernardo la dominazione al Sommo Pontefice in vigore del ſuo Apoſtolato, non gli nega certamente il Principato; anzi glielo concede ampliſsimo ſopra tutti i Regi, e i potenti della terra, onde poſsa eſterminarli da' ſuoi greggi, ove divenute beſtie feroci faceſsero ſtrage delle ſue pecorelle, e impediſsero loro il ſalubre paſcolo della ſalutar dottrina. Ma non averebbe certamente queſta poteſtà, ſe non poteſſe diſtaccare il ſuo gregge dalla ſoggezione di queſte beſtie, quando non giovi a ſottrarlo dal pericolo il ſepararlo dal commercio con eſſo nelle ſagre coſe, e quando

(*a*) *Huc etiam facit ille locus, quo Sanctus vir tam gravia, tam fortia de interdicto Apoſtolico dominatu docet: non enim video quomodo dominationem, eamque ambitioſiſſimam, ac ſuperbiſſimam evitent, ſi Regna quoque conculcent, & quolibet tranſferant.* Boſſuet.

(*b*) *Si cor moviſti, movenda jam lingua, movenda eſt & manus. Accingere gladio tuo, gladio ſpiritus, quod eſt verbum Dei. Glorifica manum, & brachium dextrum in faciendo vindictam in nationibus, increpationes in Populis, in alligando Reges eorum in compedibus, & nobiles eorum in manicis ferreis. Si hæc facis, honorificas miniſterium tuum, & miniſterium te. Non mediocris iſte Principatus. Exturbare eſt hoc malas beſtias a terminis tuis, quò greges tui ſecuri in paſcua educantur.* S. Bernard. de Conſiderat. lib. 2.

e quando da queſto ſeparamento prendeſſero maggiore occaſione d' inferocire : imperocche come potrebbe eſterminare dal ſuo ovile que' Principi malvagj , che lo forzano a prevaricare , e lo ſpingono al precipizio , ſe non poteſſe ſciorre quel vincolo , che lo lega con eſſi ? Inutilmente il Santo Abbate ſcrivendo al medeſimo Eugenio , e conſiderando la forza del ſuo potere come ſupremo Paſtor della Chieſa lo averebbe chiamato *verga de' potenti* , *martello de' tiranni* , *Padre de i Regi* , e finalmente *Dio di Faraone* (*a*) , ſe non aveſſe potuto in vigore di quella divina poteſtà a lui conceduta , come fece Mosè , ſottrarre il Popolo fedele dal dominio , e dalla Signorìa de' Principi perſecutori oſtinati in mal fare come Faraone .

V. Conoſcendo però il Boſſuet la forza di queſte parole del S. Abbate di Chiaravalle , co' ſoliti ſuoi artificj proccura ſnervarlo con dire , non altro voler ſignificare San Bernardo in queſto paſſo , ſe non che il Pontefice a ſimilitudine di Mosè , impetrato un ajuto ſtraordinario da Dio , deponga dal ſolio i Principi oſtinati come Faraone , ricorrendo al preſidio dell' orazioni , non che egli ciò faccia , o far poſſa per ſuo decreto , o per atto della ſua poteſtà : e pretende provare queſta ſua interpetrazione da quello , che il Santo ſoggiunge , ſcrivendo , che il Signore li darà intelligenza , dove la malizia ſarà congiunta alla potenza , e temerà lo ſpirito dell' ira ſua colui , che non ha timore della ſua perſona , e del ſuo coltello , e temerà la ſua orazione quello , che diſpregerà la ſua ammonizione (*b*) . Ma poiche egli ſi avvede , che queſto ajuto ſtraordinario da impetrarſi per l' orazione contro i potenti malvagj non eſclude l' uſo della poteſtà ordinaria di ſepararli dalla Chieſa ; anzi dice , che San Bernardo non pretermette la cenſura Eccleſiaſtica compreſa ſotto il nome di ammonizione , per qual ragione ha da eſcluder l'uſo di queſta medeſima poteſtà nel ſeparare da i Principi empj i ſudditi ? Se l' orazione ha da ſervir di preſidio contro i Principi malvagj , che diſpregiano la ſcomunica , perche egualmente non ha da ſervir di preſidio a quelli , che diſpregiano la depoſizione ? E ſe l' orazione ha da render formidabile il Papa a que' potenti , che ſeparati dalla Chieſa vogliono a forza , e ſagrilegamente partecipar de' ſuoi ſagramenti , perche

(*a*) *De cetero oportere te eſſe conſidera .... virgam potentium , malleum tyrannorum , Regum Patrem ... poſtremò Deum Pharaonis* . S. Bernard. de Conſiderat. lib. 4.

(*b*) *Intellige quæ dico : dabit tibi Dominus intellectum . Ubi malitiæ juncta potentia eſt , aliquid tibi ſupra hominem præſumendum . Vultus tuus ſuper facientes mala . Timeat ſpiritum iræ tuæ , qui hominem non veretur , gladium non formidat . Timeat orationem , qui admonitionem contempſit . Cui tu iraſceris , Deum ſibi iratum , non hominem putet &c.* S. Bernard. de Conſiderat. lib. 4.

perche non ha da eſſer formidabile a quelli, che ſeparati, e depoſti dal Regno, vogliono nondimeno tirannicamente regnare? Queſto ſtraordinario ajuto da impetrarſi per l' orazione conſigliata da San Bernardo al Pontefice non eſclude l' uſo della ſua poteſtà, nè intorno al ſeparar dalla Chieſa i malvagj Principi, nè intorno al diſtaccare, e ſeparar dalla loro ubbidienza i ſudditi: ma ſerve bensì di preſidio all' un atto, ed all' altro, acciocche i Principi empj, che non temono nè l' uno, nè l' altro, e diſpregian del pari amendue, temano l' ira di Dio.

VI. Da queſte autorità di San Bernardo, che egli ſtima vantaggioſe alla ſua opinione, paſſa ad eſaminar quella, che ſi adduce da' noſtri Teologi come favorevole alla noſtra ſentenza, cioè quella, dove il Santo Abbate ſcrivendo ad Eugenio afferma, che l' uno, e l' altro coltello, lo ſpirituale, e il materiale appartengono al Romano Pontefice come ſucceſſor di San Pietro, a cui l' uno e l' altro fur conceduti, comecche non amendue del pari debbano maneggiarſi da lui, ma l' uno dalla ſua mano, l' altro dalla mano altrui (*a*). Dice adunque, che queſte parole debbono conſiderarſi per riguardo a quello, che ſcriſſe San Bernardo in una lettera al medeſimo Eugenio, nella quale rappreſentando al Pontefice la ſtrage dell' eſercito, e delle armi Criſtiane in Paleſtina, e confortandolo a ſoccorrere i fedeli croceſegnati in quelle ſagre ſpedizioni, porta la ſteſſa allegorìa de' due coltelli, conchiudendo, che era allora tempo di sfoderar l' uno e l' altro in difeſa della Chieſa Orientale (*b*). Quindi ſoggiunge, che ſapendoſi quanto ſi affaticaſſero i Romani Pontefici in quell' età per eccitare alle armi i Principi, e i Popoli Criſtiani contro gli infedeli di Oriente per la ricuperagione di terra ſanta, predicando, eſortando, e aprendo il teſoro dell' Indulgenze

(*a*) *Aggredere eos, ſed verbo, non ferro. Quid tu denuò uſurpare gladium tentes, quem ſemel juſſus es ponere in vaginam? Quem tamen qui tuum negat, non ſatis mihi videtur attendere verbum Domini dicentis ſic:* „ Converte gladium tuum in vaginam „ *Tuus ergo & ipſe: tuo forſitan nutu, etſi non tua manu evaginandus. Alioquin ſi nullomodo ad te pertineret & is, dicentibus Apoſtolis:* „ Ecce gladii duo hic „ *non reſpondiſſet Dominus, ſatis eſt, ſed nimis eſt. Uterque ergo gladius Eccleſiæ, & ſpiritualis ſcilicet gladius, & materialis: ſed is quidem pro Eccleſia, ille verò & ab Eccleſia exerendus eſt. Ille Sacerdotis, is militis manu: ſed ſanè ad nutum Sacerdotis, & juſſum Imperatoris. Et de hoc alias.* S. Bernardus de Conſiderat. lib. 4.

(*b*) *Exercendus eſt nunc uterque gladius in paſſione Domini, Chriſto denuò patiente, ubi & altera vice paſſus eſt. Per quem autem niſi per vos? Petri uterque eſt: alter ſuo nutu, alter ſua manu, quoties neceſſe eſt, evaginandus. Et quidem de quo minus videbatur, de ipſo ad Petrum dictum eſt:* „ Converte gladium tuum in vaginam „ *Ergo ſuus erat & ille, ſed non ſua manu utique educendus. Tempus & opus eſſe exiſtimo ambos educi in defenſionem Orientalis Eccleſiæ.* S. Bernard. Epiſt. 256.

genze, facilmente si può comprendere, che cosa voglia indicar S. Bernardo, quando usando l'allegoria de' due coltelli dice, che il materiale è del Pontefice, e dell'Imperadore, cioè, perche a' cenni, e ad esortazione del Pontefice, e al comando dell'Imperadore dee impugnarsi contro gli infedeli, non già perche il Principe sia tenuto ad impugnarlo tosto che il Papa l'esorta; altramente il cenno non si distinguerebbe dal comando (*a*). Ma se sopra questo coltello materiale non ha altra pertinenza il Pontefice, che quella sola di esortare i Principi a sfoderarlo senza imporre ad essi alcun debito d'impugnarlo, come dice poi San Bernardo, che questo medesimo coltello è del Papa? *Chi nega questo esser tuo, non bada bene alla parola del Signore? Esso adunque è tuo.* Come afferma *che l'uno e l'altro coltello, lo spirituale, e il materiale sono della Chiesa?* Come insegna *che ambedue son di Pietro?* Se in nessuna maniera la spada materiale appartenesse alla Chiesa, nè direttamente, nè indirettamente, in nessuna maniera potrebbe dirsi sua. Essendo adunque in queste due spade significate le due potestà; e non convenendo alla Chiesa l'uso diretto, e immediato della potestà temporale, non in altra maniera questa può dirsi sua, se non in quanto è sottoposta alla potestà spirituale, cosicche da essa possa ordinarsi, e regolarsi in prò della Chiesa stessa. E questo indica San Bernardo nel dire, che questa spada a cenno del Sacerdozio dee usarsi dal Principe, non perche il Pontefice possa semplicemente esortare, ed ammonire il Principe ad usarla in vantaggio della Chiesa, ma perche possa regolarne l'uso come di cosa ancora sua, e da lui in qualche modo dipendente: essendo cosa certa, che per la sola esortazione, che possa fare il Pontefice all'uso di questa spada, ella perciò non può divenir *sua*; se pure non si vuol dire, che nostre sieno, o divengano tutte quelle cose, all'uso delle quali possiamo altrui ammonire, ed esortare. Ma dice il Bossuet, che queste sono allegorie, nelle quali piamente giocò S. Bernardo per rischiarar quelle cose, che altronde son certe; e che perciò non debbonsi prendere in rigoroso senso. A noi però non importa il sapere sotto quali espressioni San Bernardo manifestasse il suo sentimento, se si valesse bene, o nò di questa allegoria per dichiararcelo, ma ci basta esser certi di quello, che egli sentì. Or da quello, che ei si propose di suggerire al Pontefice come cosa riguardante il suo ministero, sappiamo, che fu suo intendimento, che l'uso immediato, e diretto della spada materiale è interdetto alla Chiesa; ma che nulladimeno questa ancora è sua, ed a lei conceduta, non perche ella per se stessa ne faccia

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 26.

cia uso, ma perche la faccia usare da' Principi, cui direttamente, e immediatamente appartiene, e colla sua autorità ne regoli, e ne indirizzi l' uso, secondo che i bisogni della stessa Chiesa richiedono. E ciò non solamente per le sagre espedizioni, delle quali specialmente parla nella lettera ad Eugenio; ma in qualsivoglia altra occasione, in cui si tratti del vantaggio della Chiesa, come generalmente parlò ne' libri della Considerazione. Che cosa poi rispondessero i Teologi regalisti di Parigi nell' acerba contesa tra Bonifacio VIII., e Filippo il Bello Re di Francia a questo testo di San Bernardo inculcato da quel Pontefice, a noi nulla preme il saperlo; nè stimiamo opportuno di consultarli, come ci esorta l' Autore della difesa: mentre sappiamo, che molte cose furono dette, e fatte nel calore di quel contrasto per parte della Francia, le quali sono piuttosto degne di esser sepolte perpetuamente nell'obblivione, che di esser richiamate alla memoria de' Cattolici.

VII. Dopo le autorità di San Bernardo esamina il nostro Autore la testimonianza di Ugone di San Vittore, Canonico, o come alcuni vogliono, Abbate del Monistero di San Vittore in Parigi dell' Ordine di Sant'Agostino, contemporaneo di San Bernardo, e Scrittor celebre di quell' età. Questi adunque dopo parlato delle due potestà, e delle loro pertinenze, parlando dell' ordine, che esse hanno infra loro, dice, *che quanto la vita spirituale è più degna della terrena, e lo spirito del corpo, tanto la potestà spirituale precede in onore, e in dignità la terrena, e la secolare*. E rendendo ragione di questo detto: *imperocchè*, soggiunge, *la spiritual potestà istituisce la terrena acciocchè sia, e la giudica se non sarà buona. Ma essa da Dio primariamente è stata istituita, e quando travia, da Dio solo può giudicarsi* (a). Queste ultime parole di Ugone son quelle, che dan fastidio all' Autore della difesa; onde egli perciò cerca spedirsene nel miglior modo che può, dicendo, che quelle riguardano la Storia di Saulle, e non debbono riferirsi se non ad uno straordinario comandamento di Dio, non già alla potestà ordinaria del Sacerdozio, della qual si favella (b), pretendendo dimostrarlo con quello, che Ugone soggiunge in questi termini: *Ma che la spi-*

(a) *Ad potestatem Regis pertinent quæ terrena sunt ... Ad potestatem Summi Pontificis pertinent quæ sunt spiritualia, & vitæ spirituali attributa universa. Quanto autem vita spiritualis dignior est quàm terrena, & spiritus quàm corpus, tanto spiritualis potestas terrenam, sive secularem potestatem honore, ac dignitate præcedit. Nam spiritualis potestas terrenam potestatem & instituere habet ut sit, & judicare habet si bona non fuerit. Ipsa verò a Deo primùm instituta est, & cum deviat, a solo Deo judicari potest.* Hugo de S. Victore lib. 2. de Sacramentis fidei par. 2. cap. 4.

(b) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 17.

ritual potestà per quanto spetta alla divina istituzione sia e prima di tempo, e maggiore di dignità, manifestamente si dichiara nell'antico Popolo del vecchio testamento, dove prima da Dio fu istituito il Sacerdozio, e per mezzo del Sacerdozio, comandandolo Dio, fu ordinata la regal potestà. Onde ancor nella Chiesa la sacerdotal dignità consagra la potestà regale, santificandola per la benedizione, e formandola per l' istituzione (a). Ma è cosa di maraviglia, che recando egli tutto questo testo di Ugon Vittorino non si accorga, che esso distrugga la sua interpetrazione: essendo chiaro più che il Sole, che Ugone parla in questo luogo della potestà spiritual del Sacerdozio della Chiesa, cioè, della potestà del Pontefice Romano rispetto alla potestà secolare de' Regi nella medesima Chiesa. E benche per provare, che questa potestà spirituale istituisca la potestà temporale, adduca l'esempio del vecchio testamento, non riguarda però al fatto di Saulle unto da Samuele per comando di Dio, se non per mostrare, che questa dipendenza della potestà temporale dalla spirituale quanto alla sua istituzione ha avuto origine da Dio, e che è passata di poi in potestà ordinaria della Chiesa: poiche siccome i Regi nell' antica legge dopo il fatto di Samuele erano unti da i Sacerdoti, come è chiaro di Saulle, e di Salomone; così nella Chiesa sono da i Sacerdoti i Regi consagrati: che perciò soggiunge, che anche oggi nella Chiesa la potestà spirituale consagrando la potestà regia, la santifica per la benedizione, e la forma per l' istituzione.

VIII. Non crede però il Bossuet, che alcuno possa così interpetrar queste parole, che diasi ad intendere, che i Regi, propriamente parlando, ricevano la potestà regia da i Vescovi, che li consagrano; e che se Ugone avesse ciò detto, sarebbe stato da tutti rigettato, e particolarmente da' Francesi, appresso i quali era certo, che i Regi succedevano per stirpe, e non si facevano, ma nascevano Regi (b). Quì però egli avvanza come certe, e fuora di dubbio cose, le quali sono incertissime. Nessuno crederà, dic' egli, che per la consagrazione ricevano i Regi la potestà regale: ma pure così crederono i Padri del Concilio Toletano XII. celebrato l' anno DCCLXXXI., i quali parlando del Re Ervigio presente in quel Sinodo, e succeduto a Wamba, dissero, che egli *per la sacrosan-*

(a) *Quod autem spiritualis potestas (quantum ad divinam institutionem spectat) & prior sit tempore, & major dignitate, in illo antiquo veteris instrumenti Populo manifeste declaratur, ubi primùm a Deo Sacerdotium institutum est, postea verò per Sacerdotium, jubente Deo, regalis potestas ordinata fuit. Unde in Ecclesia adhuc sacerdotalis dignitas potestatem regalem consecrat, & sanctificans per benedictionem, & formans per institutionem.* Hugo loc. cit.

(b) Bossuet loc. cit.

ſacroſanta unzione avea ricevuta la poteſtà di regnare (*a*). E pure così crede Lodovico II. nella più volte da noi citata lettera a Baſilio Imperadore d' Oriente, dove chiaramente afferma, che i Re di Francia, e gli Imperadori ſuoi progenitori aveano dalla Sedia Apoſtolica ricevuta *l' autorità prima di regnare, e poi d' imperare; e che ſolamente que' Principi Franchi furono dapprima detti Regi, e poi Imperadori, i quali dal Romano Pontefice a queſt' effetto erano ſtati aſperſi colla ſagra unzione* (*b*). E pure così credette Carlo Calvo Re di Francia, il quale nel Sinodo di Saponaria alla preſenza di un gran numero di Padri, e di Principi del ſuo Regno dichiarò, che Wenilone conſagrandolo Re cogli altri Veſcovi, *l' avea ſublimato al ſolio del Regno* (*c*). E pure così ci atteſtano gli antichi Rituali delle conſagrazioni de' Regi, e ſpecialmente di Francia, particolarmente quello di Arles riferito dal Padre Martene, dove deſcrivendoſi il rito di ordinare, e conſagrare il Re, tra le altre coſe ſi preſcrive, che il Principe da conſagrarſi, da due Veſcovi principali dee preſentarſi al Metropolitano conſagratore, al quale debbono così parlare: *Reverendo Padre, domanda la Madre Chieſa, che voi innalziate alla dignità regale queſto preſente milite*; e che il Metropolitano dee interrogarli: *Sapete voi, che egli ſia degno, ed utile a queſto miniſtero?* e che eglino debbon riſpondere: *E conoſciamo, e crediamo eſſer lui degno, ed illuſtre alla Chieſa di Dio* (*d*). Ma l' Autore della difeſa reputa vaniſſimo l' argomento preſo dalla conſagrazione de' Regi in prova della ſuperiorità indiretta della poteſtà ſpirituale ſopra la temporale, e prende altrove di propoſito ad impugnarlo (*e*), dicendo, che ſe queſte formule antiche ſi vogliano prendere in rigoro-

(*a*) *Etenim ſub qua parte, vel ordine ſereniſſimus Ervigius Princeps regni conſcenderit culmen, regnandique per* SACROSANCTAM UNCTIONEM SUSCEPERIT POTESTATEM, *oſtenſa nos Scripturarum evidentia edocet.* Concil. Tolet. XII. Can. 1. in Collection. Concil. Hiſpaniæ tom. 2. pag. 683.

(*b*) *Ex qua regnandi prius, & poſtmodum imperandi auctoritatem proſapiæ noſtræ ſeminarium ſumpſit. Nam Francorum Principes primò Reges, deinde Imperatores dicti ſunt ii dumtaxat, qui a Romano Pontifice ad hoc oleo ſancto perfuſi ſunt.* Epiſt. Ludovici II. ad Baſilium Imperat.

(*c*) *Wenilo in diœceſi ſua ... me Regem conſecravit, & in Regni regimine chriſmate ſacro perunxit ... & in Regni ſolio ſublimavit.* Libellus proclamationis Caroli Calvi in Concil. Tul. apud Saponariam.

(*d*) *Cum Rex benedicitur, Epiſcopi qui adſunt debent ex ſe ipſis facere coronam, habentes eum in medio ſuorum, accipiantque eum duo ex Epiſcopis priores, offerentes eum Metropolitano his verbis dicentes:* „ Reverende Pater, poſtulat Mater Eccleſia, ut „ præſentem militem ad dignitatem regalem „ ſublevetis. „ *Tunc dicat Metropolitanus:* „ Scitis illum eſſe dignum, & utilem ad hoc „ miniſterium? „ *Tunc reſpondeant illi:* „ Et novimus, & credimus eum eſſe dignum, „ & illuſtrem Eccleſiæ Dei. „ *Tunc reſpondeant omnes:* „ Deo gratias. „ Ex Pontificali MS. Eccleſ. Arelaten. apud Edmundum Martene de antiquis Eccleſ. ritibus tom. 3. lib. 2. cap. 10. pag. 222.

(*e*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 6. cap. 14.

ſo ſenſo opereranno, che i Regi non naſcano per genere, ma che ſi facciano per elezione, e che non ricevano il nome, nè la regia poteſtà ſe non conſagrati; la qual coſa, dic'egli, è così aſſurda, e così rigettata per conſenſo di tutte le genti, che neppure è degna di eſſer confutata con argomenti (*a*). Di queſto conſenſo però di tutte le genti egli non reca altra prova, che il ſuo franco parlare. Del rimanente, benche ſia vero, che i Regi non conſagrati abbiano e nome, e dignità regia appreſſo gli infedeli, ed anche poſſano averli appreſſo i Criſtiani; contuttociò nella Chieſa Cattolica prevalſe da antichiſſimo tempo univerſalmente il coſtume in tutte le nazioni, che i Principi deſtinati al Regno ſi conſagraſſero, e riceveſſero dalla benedizione, ed unzione de' Sacerdoti il nome, e la poteſtà regia; talmente che prima della conſagrazione, o foſſero eglino deſtinati al trono per paterna ſucceſſione, o vi foſſero deſignati per elezione de' Popoli, non ſi riputavano avere il poſſeſſo del regio nome, e della regia autorità, e credevanſi deſtinati a regnare, ma non Regi; onde per la conſagrazione credevanſi ordinati al Regno. Queſto antico coſtume abbracciato in tutti i Regni Cattolici, fu, ed è ſtato ſempre religioſiſſimamente oſſervato in Francia, dove pretendeſi, che per l'unzione de i Re Franchi ſia riſerbato nella ſagra ampolla, che nel celebre Moniſtero di San Dionigi di Rems ſi conſerva, olio venuto dal Cielo; ovvero, in mancanza di queſto, dell'ampolla cuſtodita nel maggior Moniſtero di Turs, la quale narraſi portata dall'Angiolo a San Martino (*b*). Queſto antichiſſimo rito dimoſtra l'autorità della Chieſa ſopra la poteſtà de' Regi, i quali dalla benedizione de' Sacerdoti, il regio onore, e la regia poteſtà come coſa ſanta, e per eſſer degnamente amminiſtrata ricevono. Quindi quantunque o per ragione ereditaria, o per elezione de' Popoli conſeguiſſero i Principi diritto a regnare, o come dicono i legiſti acquiſtaſſero *jus ad rem*; non riputavanſi tuttavia conſeguir la poteſtà regia, e quel che ſi chiama *jus in re*, ſe non per mezzo della conſagrazione, che ricevevano da i Sacerdoti. Quindi dovendoſi conſagrare, prima di eſſer unti preſtavano a i Veſcovi giuramento di amminiſtrar la giuſtizia, e di difender la Chieſa, come ſi vede eſpreſſo negli antichi Rituali di Francia (*c*): e interrogato da loro ſe volea tenere, ed oſſervare colle opere la Santa fede Cattolica, ſe volea difender la Chieſa, e i ſuoi miniſtri, e ſe volea reggere il Regno giuſtamente, dovea obbligarſi

(*a*) Boſſuet ibid.

(*b*) Edmundus Martene de antiq. Eccleſ. ritibus tom. 3. lib. 2. cap. 10. num. 6.

(*c*) Apud Martene de antiq. Eccleſ. ritibus tom. 3. lib. 2. cap. 10. pag. 192.

garsi con solenne promessa a tutte queste cose (*a*). E da' medesimi antichi Rituali di Francia si ha, che i Vescovi nel consagrare il Re si dichiaravano di eleggerlo al Regno, volgendo questa preghiera al Signore: *Riguarda propizio alle preghiere della nostra umiltà, e sopra questo tuo servo, il quale con supplice divozione eleggiamo parimente nel Regno N., moltiplica i doni delle tue benedizioni* (*b*). Non esclude certamente la consagrazione il titolo, che per paterna successione, e per diritto ereditario hanno i Principi al solio, ma questo titolo amplamente conferma con altro titolo più sublime. Quindi negli stessi Rituali si prescrive, che dopo l'unzione, e la coronazione collocandosi il Re sul trono, si dicano dal Metropolitano queste parole: *Stà, e ritieni da questo tempo per autorità di Dio onnipotente, e per la nostra presente consegnazione, cioè di tutti i Vescovi, il luogo, che fin ad ora tenesti per paterna successione delegatoti per diritto ereditario* (*c*). Or questo appunto è quello, che vuol significare Ugone di San Vittore allorche dice, che la potestà spirituale consagrando la secolare la santifica per la benedizione, e la forma per l'istituzione, cioè, ordinandola, e istituendola cristianamente, ed indirizzandola ad un fine spirituale, qual è la conservazione della Religione, e la difesa della Chiesa, al qual fine obbliga i Regi con solenne giuramento prima di consagrarli. Così in vigore della consagrazione acquistano i Regi uno special diritto sopra il Popolo Cristiano, e contraggono una speciale obbligazione di custodire in esso, e per esso la giustizia, e la Religione.

IX. In quanto poi a quello, che ei dice, che i Re nascono tali per successione, e per stirpe, e non si fanno per elezione; se parla universalmente, ciò costa manifestamente esser falso: se parla della Francia, chechesia de' nostri secoli, non potrà egli giammai dimostrar vera questa sua proposizione de i Re Franchi della prima, e della seconda prosapia, e forse anche della terza. E altro è, che i Regi si assumessero al trono della real stirpe, altro è, che nascessero Regi, e che ascendessero al trono senza elezione, e suffragio del Popolo. Dell' elezioni de i Re Franchi della prima dinastìa fatte dal Popolo sono piene l'istorie

(*a*) Ibid. pag. 199.

(*b*) *Respice propitius ad preces nostræ humilitatis, & super hunc famulum tuum, quem supplici devotione in Regnum N. ... pariter eligimus, benedictionum tuarum dona multiplica*. Ex MS. Cod. Ratoldi Abbatis Corbejen. ex MS. Biblioth. Regiæ. ex MS. Eccl. Senonen. apud Martene loc. cit. pag. 193. 203. & 214.

(*c*) *Sta, & retine locum a modo quem paterna successione tenuisti hæreditario jure tibi delegatum, per auctoritatem Dei omnipotentis, & præsentem traditionem nostram, omnium scilicet Episcoporum, cæterorumque Dei servorum*. Apud Martene loc. cit. pag. 205.

rie di Francia ; ficcome queſte medeſime ci atteſtano , che i Re della proſapia di Carlo non ſi deſtinavano al Regno da i Genitori ſenza conſenſo , e ſuffragio de' Grandi , e de' Magnati . Così ſappiamo aver praticato Carlo magno co' ſuoi figliuoli , così Lodovico Pio co' ſuoi , e così gli altri di mano in mano , i quali nel dividere i Regni tra i loro figliuoli , o nel deſtinarli loro ſucceſſori ricercavano il conſenſo , e la volontà comune de' Principi , e de' Prelati de' loro Stati , e faceano conſagrare i Principi deſtinati al ſolio , acciocche in eſſi ſi ſtabiliſſe più fermamente il diritto a regnare . Anzi dalla Storia di Francia ſiamo accertati , che da queſto diritto , che avean i Franceſi nell' elezione de i loro Re , ſi arrogavano ancora la poteſtà di deporli . Sappiamo da molti inſigni Scrittori delle coſe di Francia , eſſere ſtato da' Franchi depoſto Childerigo I. (*a*); ſiccome eſſere ſtato ancora privato del trono Teodorico minor figliuolo di Clodoveo II. eletto prima da' Franceſi , e preferito a Childerigo II. maggior fratello (*b*) ; e dopo queſto eſſere ſtato ſpogliato della regia dignità Childerigo II. fratel maggiore di Teodorico , da i medeſimi Franceſi aſſunto in luogo di queſto al trono (*c*) . Così è certo ancora , che alcuni Re della ſeconda ſtirpe furono da' Franceſi depoſti , come di Carlo Graſſo atteſtano approvati Scrittori (*d*) , e di Carlo il ſemplice narra Flodoardo Autor di quel tempo con altri molti (*e*) ; e l' iſteſſa coſa affermano di Lodovico III. molti Scrittori Franceſi (*f*) . Queſti memorabili eſempli non ſono ſtati da noi riferiti perche crediamo , che abbiano poteſtà i popoli di loro propria autorità di deporre i Principi , che eſſi hanno eletti , ma a ſolo oggetto di far vedere , che quella ſua maſſima univerſale , che i Re naſcono , e non ſi fanno , non ebbe luogo anticamente nella Francia , dove non pure i Regi dal Popolo ſi creavano , ma ſovente ancora d' uno in altro Principe ſi trasferiva il Regno , ſenza por mente nè all' ordine di ſucceſſione , nè al diritto ereditario . La qual coſa potendoſi dimoſtrare con molti eſempli , baſterà per

(*a*) Gregorius Turonen. lib. 2. cap. 12. Robertus Guaguinus in Childerico I. Natal. Alexand. Hiſtor. Eccleſ. ſecul. 5. par. 2. cap. ult. art. 4. num. 5.

(*b*) Robertus Guaguinus in Compend. de Francor. geſtis lib. 1. Joannes Filius in Chron. de Franc. Regib. ad ann. 657. Vid. Natal. Alexand. Hiſtor. Eccleſ. ſecul. VII. cap. 6. art. 4. num. 2.

(*c*) Papirius Maſſonus lib. Annal. Franc. in Childerico II. Robertus Guaguinus loc. cit. Joan. Filius inChronic. ad annum 679. Nauclerus in Chronograph. volum. 2. generat. 23. Natal. Alexand. loc. cit.

(*d*) Regino in Chronic. ad annum 888. Otho Friſingen. lib. 6. cap. 9. Martinus Polonus lib. 4. Natal. Alexand. ſeculo 9. & 10. par. 1. cap. 7. art. 4.

[*e*] Flodoardus in Chronic. ad an. 922. Nauclerus generat. 3. Papirius Maſſonus lib. 2. de geſt. Franc. & alii .

(*f*) Robertus Guaguinus lib. 5. Joannes Buſſieres lib. 6. Hiſtor. Franc. n. 28. Papirius Maſſonus lib. 2. Annal. Franc.

per tutti quello di Ugone Capeto: imperocchè essendo morto Lodovico V. senza figliuoli, ed appartenendo il Regno per ragione ereditaria a Lodovico suo Zio paterno; essendo costui mal veduto da' Francesi lo rigettarono, ed elessero Ugone Capeto uomo affatto estraneo alla regia stirpe, e fu consagrato in Rems l'anno DCCCCLXXXVII. E comecchè alcuni abbiano asserito, che questo Principe per linea materna traesse origine da Carlo magno, la costoro opinione nulladimeno con evidenza di argomenti vien dimostrata falsa da Natale d'Alessandro, il quale conchiude, che nessun diritto avea il Capeto al Regno di Francia, ma glielo diè la divina provvidenza, la qual trasse la volontà de' Francesi ad eleggerlo (*a*), posposto Lodovico Duca di Lorena legittimo erede, il quale tentò in vano ripeter colle arti il Regno, che a lui per diritto ereditario apparteneva, come l'istesso Natale dimostra (*b*).

X. Ma tornando all'autorità di Ugone di S. Vittore, dicendo egli, che alla potestà spirituale appartiene di giudicar la temporale se buona non è, che la spirituale può esser giudicata solamente da Dio, chiaramente insegna, che la temporale ove si oppone al fine, per cui fu istituita tra gli uomini, riman sottoposta al giudizio della spirituale. Nè pugnano in alcun modo con questo sentimento di Ugone le altre cose, che egli soggiunge riferite dal Bossuet, cioè, che *la potestà spirituale non presiede* [alla temporale] *acciocchè rechi a questa pregiudizio nel suo diritto* (*c*): che distinguendo gli *uffici* delle due potestà insegni, che alla spirituale appartenga esaminare le spirituali cose; alla terrena, e secolare le terrene, e temporali (*d*): imperocchè tutto questo è vero verissimo, come tante volte si è detto; ma non toglie perciò la dipendenza, che ha l'una potestà dall'altra: nè la spirituale s'impaccia punto nelle pertinenze della temporale quando indirettamente la toglie a i Principi malvagj, che di essa si abusano, ma in questi casi sottoponendola al suo giudizio ha per mira solamente le spirituali cose, cioè la salute delle anime a lei commesse, acciocchè per l'abuso, che fanno i Principi cattivi di lor potere, non inducano i sudditi a mancar di fede a Dio: nè reca in questa parte pregiudizio alcuno a i

(*a*) *Jus itaque Hugonis ad Regnum, nullum erat: sed jus ipsi dedit Dei providentia, in cujus manu sunt omnium jura Regnorum: qui Francos ad eligendum illum Regem, voluntatibus, quas in ipsis fecerat, traxit.* Natal. Alexan. sec. 9. & 10. cap. 7. art. 9.

[*b*] Natal. Alexand. ibi.

(*c*) *Spiritualis siquidem potestas non ideò præsidet, ut terrenæ in suo jure præjudicium faciat: sicut ipsa terrena potestas, quod spirituali debetur, nunquam sine culpa usurpat.* Hugo de Sancto Victore de sacram. fid. lib. 2. par. 3. cap. 7.

[*d*] *Secundùm causam justitiæ determinatur, ut videlicet negocia secularia a potestate terrena, spiritualia verò, & Ecclesiastica a spirituali potestate examinentur.* ibi cap. 8.

a i diritti della potestà temporale : imperocchè, come si è detto, giudicandola, e togliendola indirettamente a' Principi cattivi, la toglie a quelli, che hanno perduto il diritto di averla. E questo è quello, che insegna questo Scrittore dove dice, che la spirituale giudica la temporale se non è buona, cioè se non è vera, e legittima potestà, se non ha più diritto sopra le temporali cose alla potestà secolare appartenenti. Direttamente adunque non può la potestà spirituale impacciarsi nelle cose temporali senza recar pregiudizio alla terrena potestà, ma può ben farlo indirettamente quando la temporal potestà non è più buona, cioè, quando per l'abuso non è più legittima. Ma oppone il Bossuet, che Ugone non fece parola delle deposizioni de' due Arrighi IV., e V., le quali celebrate allora in tutto il Mondo, non potevano essere ignorate da lui; e quì torna a ripigliare il suo argomento negativo, quasi che quello Scrittore fosse obbligato a parlarne come di cose appartenenti alla materia, che trattava. Or noi diciamo, che se egli non parlò di queste deposizioni in particolare, ne parlò contuttociò in generale, e le approvò come spettanti alla potestà della Chiesa in quella sua general massima, che la potestà spirituale giudica la potestà temporale se non è buona; e in questa massima comprese tutti i giudizj fatti dalla Chiesa de' Principi in particolare. E parlando egli universalmente, e insegnando quella massima generale come certa, non credè di aver bisogno di confermarla con esempj particolari, riputandola vera in se stessa ancora che non fosse stata mai posta in uso. Anzi se non avesse approvate quelle deposizioni, non averebbe potuto così generalmente soggettar la potestà temporale al giudizio della spirituale nelle cose temporali. Ma da questa dottrina insegnata in Francia da un celebre Scrittore, il quale se non fu Francese, visse nulladimeno, e fiorì in quel Regno, può conoscere il Bossuet quanto fossero allora differenti le massime di Francia da quelle, che là corrono di presente. Allora si riputava, che la potestà temporale fosse sottoposta al giudizio della potestà spirituale, e che questa non fosse soggetta ad altro giudizio, che a quello di Dio. Ora per lo contrario si vuole, che la suprema potestà spirituale del Romano Pontefice, della quale parla Ugone Vittorino, sia soggetta al giudizio della Chiesa, e che la potestà regale non abbia sopra di se giudice in terra, e che sia riserbata al solo giudizio di Dio; cosicchè vi sia giudice in terra, che in alcun caso possa deporre direttamente il Pontefice, ma non vi sia potestà in questo Mondo, che neppure indirettamente possa deporre i Regi.

§. XIII.

§. XIII.

Della discordia tra Federigo I. Imperadore, e Adriano IV. Romano Pontefice.

SOMMARIO.

I. *Giusta riprensione fatta da Adriano IV. a Federigo I. per la presura, e prigionìa del Vescovo di Lunden origine della discordia tra il Sacerdozio, e l' Imperio.*

II. *Sdegno di Federigo contro il Pontefice per alcune parole delle lettere di questo male intese; dispregio fatto dal medesimo de' Legati Apostolici, e sue lettere circolari ingiuriose a i Legati, ed al Papa.*

III. *Vescovi di Germania aderenti a Federigo nella controversia contro Adriano. Lettere di questo a Federigo dichiaratorie delle parole, da cui egli si riputava offeso, e concordia indi fatta.*

IV. *Giusta ripulsa di Adriano a una richiesta di Federigo cagione di nuovo sdegno, e di nuovi oltraggi contro il Pontefice. Risentimenti di Adriano contro quel Principe. Legati spediti dal Papa a Federigo. Trattati di pace proposti, e non conchiusi, e morte di Adriano.*

V. *Discorso del Bossuet sopra la discordia tra Adriano, e Federigo.*

VI. *Giustifica contro ragione lo sdegno di Federigo contro Adriano, e tace con frode la vera cagione, che mosse questo Pontefice a riprender quell' Imperadore, e a rammentargli i beneficj, che gli avea fatto nel dargli la corona imperiale.*

VII. *Si dimostra, che ingiustamente, e irragionevolmente sdegna Federigo riconoscere dal beneficio della Sedia Apostolica l' imperial corona, e la dignità dell' Imperio.*

VIII. *Sentimento de' Vescovi di Germania, e loro consenso con Federigo espresso dal timore, e finto dall' adulazione, e contrario al sentimento universale, che allora si avea della dipendenza della dignità imperiale dall' autorità del Romano Pontefice.*

IX. *Spiegazione fatta da Adriano alle parole delle sue lettere non reca pregiudizio all' autorità della santa Sede sopra la concession dell' Imperio.*

X. *Si difende Adriano IV. dalla taccia datali dal Bossuet di aver preteso,*

so, che tutte l' Isole, in cui fu conosciuta la fede Cristiana appartengono al temporal dominio della Sede Apostolica.

I. ABbiamo osservato di sopra al §. VII., n. XI., e XII. di questo Libro, essere stato il primo tra gli Imperadori Alemanni Federigo Barbarossa, il quale abbia sdegnato riconoscer dalla Sedia Apostolica la dignità dell' Imperio; ed ivi ancora abbiamo sposte le cagioni, che lo mossero ad opporsi al comun sentimento de' Principi suoi antecessori, e a contraddire ancora a se stesso, e al fatto proprio. Alla naturale albagìa di questo Principe, che lo portava ad ambir cose insolite, e non concesse, e a misurar l' Impero Germanico da lui retto coll' Imperio Romano degli antichi Augusti, si aggiunse lo sdegno conceputo contro il Pontefice Adriano IV., per aver questi costretto dalla necessità, senza intelligenza, e senza consiglio di lui stabilita la pace con Guglielmo Re di Sicilia. Per questa cagione proibì egli per editto a tutti i Prelati de' suoi Regni di portarsi a Roma per qualsivoglia motivo, e di domandare al Pontefice conferimento di beneficj. Avvenne nello stesso tempo, cioè circa il MCLVII., che tornando da Roma Eschilo Arcivescovo di Lunden in Danimarca, il quale era stato da Adriano costituito Legato *a latere* in quel Regno, fu nel passar da Germania sagrilegamente preso, e carcerato, e violentemente spogliato di tutti i suoi arredi. Per lo qual sagrilego fatto avendo il Pontefice scritto a Federigo acciocche punisse gli oltraggiatori di quel Prelato, e lo facesse tosto liberare, e dissimulando l' Imperador questa scelleratezza talvolta commessa di suo ordine, risolvè Adriano spedirgli due Legati de' primi uomini, che allora fossero nel sagro Collegio de' Cardinali, cioè, Rolando Cancelliero di Santa Romana Chiesa, che poi gli succesSe nel trono Apostolico col nome di Alessandro III., e Bernardo Prete del titolo di San Clemente, dando loro lettere da consegnare all' Imperadore; nelle quali aspramente il Pontefice si dolea, che essendo stato da lui Federigo avvisato del sagrilego eccesso commesso nella persona del riferito Prelato, non solo non avesse puniti gli Autori del sagrilegio, ma avesse così dissimulata la loro scelleratezza, che essi non trovassero cagion di pentirsene, sentendo di avere ottenuta impunità nel delitto (*a*). Quindi

[*a*] *Ad cuius utique vehementissimi facinoris ultionem, sicut is, cui bona placere, mala verò displicere credimus, constantius exurgere debuisti, & gladium, qui tibi ad vindictam malefactorum, laudem verò bonorum est ex divina provisione concessus, in cervicem desævire oportuit impiorum ... Tu verò idipsum ita dissimulasse diceris, sævitiam neglexisse, quod eosdem non est quare pœniteat commisisse reatum, quia impunitatem sacrilegii quod gesserunt, jam jam sentiunt inveniisse.* Epist. Hadriani IV. ad Frideric. I. Imperat. apud Radevic. lib. 1. de gestis Frideric. Imper. cap. 9.

Quindi rammentandoli la benigna lieta accoglienza, con cui era ſtato ricevuto, ed onoratamente trattato dalla Chieſa Romana, dalla quale gli era ſtata conferita coll' inſegne dell' imperial corona la pienezza della dignità dell' Imperio, e non gli era ſtato contraddetto in coſa, che foſſe di ſuo deſiderio, ſoggiungeva, che ei non pentivaſi punto di avere adempiuta la volontà di lui; che anzi goderebbe ſe maggiori beneficj aveſſe quello ricevuti dalle ſue mani (*a*).

II. Queſte lettere degniſſime di ogni lode, e che in ogn' altro Principe di ſpirito meno altero averebbon deſtato ravvedimento del diſpregio fatto dell' eſortazioni Pontificie nel diſſimular l' atroce ingiuria commeſſa nella perſona d' un Veſcovo, e d' un Legato Apoſtolico, cagionarono diverſo effetto nell' animo ſuperbo di Federigo. Aſſuefatto egli all' adulazione de' ſuoi Palatini, non potendo comportare di eſſer ripreſo, nè di aver ſuperiore ſopra di ſe, ſenza punto conſiderare la giuſta cagione delle doglianze del Pontefice ſi attaccò ad alcune parole delle ſue lettere, recandoſi ad offeſa che ei gli ricordaſſe, che gli avea conferita un anno prima l' imperial corona, e con eſſa la pienezza della dignità, e dell' onor dell' Imperio, e che ciò riputaſſe come beneficio a lui conceduto, e ſi acceſe di furore contro i Legati, e contro il Papa. I Cortigiani, e i Palatini, che eran con lui, ſoliti a cangiarſi a tutte l'arie del Principe, ſi commoſſero anch' eglino per queſte parole del Pontefice, e ſiniſtramente interpetrandole aſſerivano, non oſcuramente per quelle indicarſi, che i Re di Germania ricevevano in dono dal Papa il Regno d' Italia, e l' Imperio: e ſapendo, che Federigo ſoffria di mal animo alcune pitture, e alcuni verſi del Palazzo Lateranenſe ſopra la coronazione dell' Imperador Lotario, ne' quali era ſcritto, che quel Principe depoſto preſtato omaggio al Papa avea ricevuto da lui la corona (*b*), rammentando tali coſe dicevano giàgià pretenderſi dal Papa, che l' Imperio foſſe ſuo feudo (*c*). Creſcendo per queſte

(*a*) *Debes enim, glorioſiſſime fili, ante oculos mentis reducere, quam gratanter, & quàm jucundè alio anno Mater tua ſacroſancta Romana Eccleſia te ſuſceperit, quanta cordis affectione tractaverit, quantam tibi dignitatis plenitudinem contulerit, & honoris: & qualiter imperialis inſigne coronæ libentiſſimè conferens, benigniſſimo gremio ſuo tuæ dignitatis apicem ſtuduerit confovere, nihil prorſus efficiens, quod regiæ voluntati vel in minimo cognoſceret obviare. Neque tamen pœnitet nos deſideria tuæ voluntatis in omnibus impleviſſe; ſed ſi majora beneficia excellentia tua de manu noſtra ſuſcepiſſet, ſi fieri poſſet, conſiderantes quanta Eccleſiæ Dei & nobis per te incrementa poſſint, & commoda pervenire, non immeritò gauderemus.* Epiſt. cit.

(*b*) *Rex venit ante fores jurans prius Urbis honores;*
Poſt homo fit Papæ, ſumit quo dante coronam.

(*c*) Radevic. de geſtis Friderici Imperat. lib. 1. cap. 10.

cagioni lo ſtrepito de' Palatini contro i Legati, poſcia che uno di queſti riſpondendo domandò loro da chi avea Federigo l'Imperio, ſe non l'avea dal Papa? per queſto detto Ottone di Baviera Conte Palatino moſſo da ſubito furore ſtrinſe contro di lui il ferro ignudo, minacciandoli la morte. Ma compoſto il tumulto dalla preſenza di Federigo, diſcacciò queſti da ſe con ogni ſorta d'ignominia i Legati Apoſtolici, e ſcriſſe lettere circolari a tutti i Principi, e Prelati del ſuo Regno, nelle quali accuſando il Pontefice, e i ſuoi Legati di ſpirito di arroganza, e di ſuperbia, acerbamente ſi lamentava perche gli foſſe ſtato ſcritto dal Papa quelle parole, che noi abbiamo di ſopra riferite; altamente proteſtando, che eſſo per elezione de' Principi di Germania avea ricevuto il Regno, e l'Imperio da Dio ſolo; e che chiunque aſſeriva, che ei avea ricevuta la corona in beneficio dal Papa, ſi opponeva alla divina iſtituzione, e alla dottrina dell'Apoſtolo, ed era reo di menzogna (*a*); avendo poſto per fondamento di queſta ſua conchiuſione, che ogni poteſtà è da Dio, cominciando queſte ſue lettere dalle ſeguenti parole: *Eſſendo che la divina potenza, dalla quale deriva ogni poteſtà in Cielo, ed in terra, a noi Criſto ſuo abbia commeſſo il Regno, e l'Imperio &c.* (*b*). Nè pago di queſto, pubblicò un editto, in cui vietava a tutti gli Eccleſiaſtici del ſuo Imperio di andare a Roma; ordinando, che a tutti i paſſi ſi poneſſero cuſtodi per arreſtar que' Cherici, che andaſſero alla Sedia Apoſtolica, benche diſſuaſo da alcuni Veſcovi non procedeſſe poi a queſta violenza (*c*).

III. Tornati a Roma i Legati Pontificj, e riferiti da eſſi al Pontefice i mali trattamenti, che aveano ricevuti dall'Imperadore in manifeſto diſpregio della Sedia Apoſtolica, amareggiarono grandemente l'animo di Adriano, il quale per queſta cagione ſcriſſe a i Veſcovi di Germania eſponendo loro gl'inſulti fatti a i Legati Apoſtolici, e l'ingiuſto ſdegno conceputo da Federigo per occaſione di alcune parole ſiniſtramente da lui interpetrate, e l'editto di eſſo pubblicato in offeſa della Romana Chieſa; eſortandogli a far ravveduto quel Principe colle loro ammonizioni, e ad affaticarſi con ogni ſollecitudine acciocche egli obbligaſſe

(*a*) *Cumque per electionem Principum, a ſolo Deo Regnum, & Imperium noſtrum ſit, qui in paſſione Chriſti filii ſui duobus gladiis neceſſariis regendum Orbem ſubjecit; cumque Petrus Apoſtolus hac doctrina mundum informaverit:* „ Deum timete, Regem honorificate: „ *quicumque nos imperialem coronam pro beneficio a Domino Papa ſuſcepiſſe dixerit, divinæ inſtitutioni, & doctrinæ Petri contrarius eſt, & mendacii reus erit.* Epiſt. Friderici I. apud Radevic. loc. cit. lib. 1. cap. 10.

(*b*) *Cum divina potentia, a qua omnis poteſtas in cœlo, & in terra, nobis Chriſto ejus regnum, & imperium regendum commiſerit &c.* Epiſt. cit. Friderici I. Imperat.

(*c*) Ex Epiſt. Hadriani apud Radevic. loc. cit. lib. 1. cap. 15.

bligaſſe ad una congrua ſoddisfazione Rinaldo ſuo Cancelliero, e Ottone Conte Palatino per le pubbliche contumelie da lor vomitate contro i Legati, e contra la Romana Chieſa con ſcandalo grave di molti (*a*). Ma i Prelati di Lamagna prevenuti dalle lettere dell' Imperadore, e dalle ſiniſtre relazioni de' Cortigiani, e de' Palatini, parte ſcuſarono, parte approvarono il fatto di Federigo: e prendendo anche eſſi a ritroſo le parole ſcritte dal Papa a quel Principe, e dichiarando di aſcrivere *a beneficio ſolamente di Dio la corona del Germanico Imperio* (*b*), eſortarono il Pontefice a mitigar con lettere più piacevoli l' ira dell' Imperadore conceputa per l' aſprezza, come ad eſſi pareva, delle lettere antecedenti. Ricevuta queſta riſpoſta Adriano, e ſapendo in oltre, che anche in Roma avea Federigo nel Clero il ſuo partito ſoſtenuto dall' ambizioſiſsimo Cardinale Ottaviano uomo potente, che fu poi Antipapa difeſo pertinacemente dall' iſteſſo Federigo, e che per tal cagione erano gli animi diviſi, altri approvando, diſapprovando altri la condotta del Papa, e de' ſuoi Legati (*c*); perciò ad effetto di eſtinguere un incendio, che minacciava grave ruina alla Chieſa, riſolvè cedere al tempo, e ſpedì nell' anno MCLVIII. due altri Legati all' Imperadore, cioè Arrigo Prete, e Giacinto Diacono Cardinali di Santa Romana Chieſa con altre lettere aſſai dolci, e benigne, nelle quali ſpiegando quelle voci *di beneficio, e di conferimento dell' imperial corona*, le quali ſenza cagione aveano acceſo lo ſdegno di quel Principe, diceva, che non avea già preſa la voce di *beneficio* per feudo, ma per coſa ben fatta; nè la voce *conferire* per concedere come puro dono, ma per imporer ſopra il ſuo capo l' imperial corona (*d*).

Placato

(*a*) Epiſt. Hadriani ad Epiſcopos Germaniæ apud Radevic. loc. cit. lib. 1. cap. 15.

(*b*) *Debitam Patri noſtro reverentiam libenter exhibemus, liberam imperii noſtri coronam divino tantum beneficio adſcribimus.* Epiſt. Epiſcopor. German. ad Hadrianum. apud Radevic. lib. 1. cap. 16.

(*c*) Radevic. lib. 1. cap. 15.

Jam tunc Romani partes diſſenſio Cleri
Fecit, & in geminum ſeceſſit ſchiſma favorem.
Hi Legatorum partem, Papamque ſequuntur:
Aſt alii Regis pulchrum, & laudabile factum
Excuſant, ſortemque vocant, dignumque corona.

Guntherus Ligurinus de geſt. Friderici I. Imperat. lib. 6.

(*d*) *Hoc enim nomen ex bono & facto eſt editum, & dicitur beneficium apud nos, non feudum, ſed bonum factum. In qua ſignificatione in univerſo ſacræ Scripturæ corpore invenitur, ubi ex beneficio Dei, non tanquam ex feudo, ſed velut ex beneadictione, & bono facto ipſius gubernari dicimur, & nutriri. Et tua quidem magnificentia liquidò recognoſcit, quod nos ita bene & honorificè imperialis dignitatis inſigne tuo capiti impoſuimus, ut bonum factum valeat ab omnibus judicari. Undè quod quidam verbum hoc, & illud, ſcilicet* contulimus tibi inſigne imperialis coronæ, *a ſenſu ſuo viſi ſunt ad alium retorquere, non ex merito cauſa,*

Placato da queſte lettere l' animo di Federigo promiſe pace al Pontefice, e al Clero Romano, e baciando i Legati onorificamente li licenziò (*a*).

IV. Ma poco tempo durò queſta pace, la quale non per altro fine ſembra che quel Principe concedeſſe alla Chieſa, ſe non per ſoggettarla al ſuo arbitrio, e ſignoreggiare a ſuo talento ſopra i Prelati di eſſa. Quindi avendo poco dappoi obbligati i Veſcovi d' Italia a preſtargli omaggio, e giuramento di fedeltà, uſando ſopra di loro a titolo di regalìa fin lì non conoſciuta un' inſolito diritto, non potè far di meno Adriano di non riſentirſi di queſta uſurpazione; onde ne ſurſe nuovo principio di diſcordia, la quale poi oltremodo ſi accrebbe: poſciache volendo Federigo promuovere alla Chieſa di Ravenna un tal Guidone giovane nobile, il quale a petizione dello ſteſſo Federigo era ſtato da Adriano fatto Sottodiacono della Chieſa Romana, ed avendone perciò ſcritto al Pontefice, ricusò queſti per giuſte cagioni ſpiegate nella ſua riſpoſta riferita da Radevico ſoddisfare alla domanda di eſſo. Per la qual coſa Federigo, che volea eſſere ubbidito dal Pontefice anche nelle coſe di Chieſa, ſoffrì con tanto ſdegno queſta ripulſa, che per vendicarſene impoſe al Notajo Imperiale, che nelle lettere, o altre ſcritture preferiſſe il ſuo nome a quello del Papa, e non parlaſſe di queſti ſe non in numero ſingolare quando a lui ſcriveva (*b*). Commoſso da queſte contumelie Adriano, fu obbligato in fine per decoro della ſua dignità a farne giuſto riſentimento. Quindi ſcrivendo a Federigo ſi lamentò del diſprezzo, che ei faceva della Romana Chieſa, lo rimproverò come violatore della fedeltà, che avea promeſsa, e giurata a San Piero nella ſua perſona allorquando dalle ſue mani l' imperial corona ricevette, lo ſgridò dell' omaggio, e del giuramento, che egli eſigeva da' Veſcovi ponendo tra le di lui mani profane le ſagrate de' Sacerdoti, e finalmente lo minacciò di privarlo di quella corona, che ei gli avea conceduta (*c*). Avendo l' Imperadore acerbamente riſpoſto a queſte lettere

ſæ, ſed de voluntate propria, & illorum ugeſtione, qui pacem Regni, & Eccleſiæ nullatenus diligunt, hoc egerunt. Per hoc enim vocabulum, contulimus, *nil aliud intellexi-mus, niſi quod ſuperius dictum eſt, impoſui-mus*. Epiſt. Hadriani IV. ad Frideric. I. Imperat. apud Radevic. lib. 1. cap. 22.

(*a*) Radevic. lib. 1. cap. 23.

(*b*) Radevic. lib. 2. cap. 18.

(*c*) *Quapropter, dilecte in Domino fili, ſuper prudentia tua non mediocriter admiramur.. In litteris enim ad nos miſſis nomen tuum noſtro præponis: in quo inſolentiæ, ne dicam arrogantiæ, notam incurris. Quid dicam de fidelitate B. Petro, & nobis a te promiſſa, & jurata? quomodo eam obſerves, cum ab iis, qui Dii ſunt, & filii excelſi omnes, Epiſcopis videlicet, homagium requiris, fidelitatem exigis, & manus eorum ſacratas manibus tuis innectis, & manifeſtè factus nobis contrarius, Cardinalibus a latere noſtro directis non ſolum Eccleſias, ſed*

lettere di Adriano, ed essendosi per una parte, e per l' altra scritte varie lettere, e crescendo sempre più i fomenti della discordia, finalmente ne furono scritte altre per conciliar la pace, e particolarmente da Eberardo Vescovo di Bamberga (*a*), per consiglio del quale Adriano nel MCLIX. spedì a Federigo una onorificentissima legazione di quattro Cardinali con alcuni capitoli da concordarsi, riguardanti le ragioni, e le regalie di S. Pietro, e della Chiesa Romana, secondo la forma della concordia già stabilita tra esso Federigo, ed Eugenio III. antecessor di Adriano; la qual concordia chiedeva il Papa, che dall' Imperadore si conservasse. Ma ricusando egli di custodirla, e rispondendo i Legati, che senza sentir la volontà del Pontefice non potevan risolvere cosa alcuna, furon spediti sopra di ciò Nuncj ad Adriano; il quale stando fermo nel proposito di non ammettere altro concordato di pace, se non quello, che dallo stesso Federigo era stato stabilito, giurato, e sottoscritto con Eugenio, e ricusando l' Imperadore di attener la promessa fatta in quell' accordo, siccome egli stesso scrisse a Eberardo Vescovo di Salisburgo (*b*), rimase senza conchiusione il negozio, e di lì a poco tempo Adriano nello stesso anno MCLIX. il primo di Settembre passò all' altra vita.

V. Questa è la Storia dell' origine, e del progresso della discordia trà Federigo I., e Adriano IV. tratta da' Scrittori contemporanei, quali sono Radevico Canonico di Freising, Guntero Poeta Ligurino, Ottone da Santo Blazio, e Ottone Murena; de' quali i primi due non già furono indifferenti, ma impegnatissimi per Federigo, e non poco iniqui contro Adriano, come quelli, che intrapresero non semplicemente a narrare, ma a lodar le gesta di questo Principe, e ad esso dedicarono i loro scritti; e gli altri due furono apertamente scismatici, favorendo lo scisma di Federigo contro la Romana Chiesa, e contro il legittimo Pontefice Alessandro III. immediato successor di Adriano. Ma parlando di questo fatto l' Autore della difesa ne ragiona in guisa, che sembri, dalle lettere di Adriano a Federigo, nelle quali li ricorda avergli conferita coll' insegne dell' imperial corona la pienezza della dignità

sed & Civitates Regni tui claudis? Resipisce ergo, resipisce, tibi consulimus. Quia cum a nobis consecrationem, & coronam merueris, dum inconcessa captas, ne concessa perdas nobilitati tuæ timemus. Epist. Hadriani ad Frideric. I. Imperat. apud Labbè tom. 13. Concil edit. Venet. col. 20.

(*a*) Apud Radevic. lib. 2. cap. 19. & 20.

(*b*) *Placuit verbum nostrum Carainalibus. Dixerunt tamen, nisi prius cognita Papæ voluntate, super hoc se nihil posse, vel audere. Missis Nunciis verbum nostrum cognovit Papa, mandavitque sicut prius, aliam se nolle concordiam, quàm illam, quæ inter Papam Eugenium, & nos facta fuisset. Nos supradicto modo hoc recusavimus.* Apud Radevic. lib. 2. cap. 31.

dignità, ed aſcrive cotal conferimento a beneficio, eſſer proceduta l'origine della diſcordia. Loda Federigo perche non comportaſſe, che la Curia Romana aſcriveſſe a ſuo beneficio la conceſſione dell'imperial corona, che non tolleraſſe l'iſcrizione del Palazzo Lateranenſe, in cui l'imperial dignità ſi attribuiva a dono del Papa, e che riferiſſe queſta unicamente a Dio: allega in queſto propoſito i paſſi della lettera circolare ſcritta contro Adriano, da noi ſopra portati: dice, che queſta lettera fu applaudita da i Veſcovi, i quali con ſommo conſenſo aſcrivevano a Dio ſolo la libera corona dell'Imperio: ſoggiunge, che moſſo Adriano dal conſentimento di tutto l'Imperio temperò, e ſpiegò in maniera le ſue parole, che da queſta ſua ſpiegazione vanno a terra tutti gli argomenti per la poteſtà del Papa ſopra i Principi, tratti dalla coronazione: finalmente allegando l'altra lettera, che Adriano ſcriſſe a Federigo, e nella quale lo rimproverò di eſigere omaggio, e giuramento da' Veſcovi, e lo minacciò di privarlo di quella corona, di cui ornato lo avea, dice, che quì Adriano moſtrò ſentimenti, e ſpiriti più alti; ma che veggendolo noi far tali minacce per coſe, che oggi dall'uſo comune ſono riputate innocenti, e ſentendolo ſcrivere variamente intorno alla corona conceſſa, convien che diciamo, che queſte coſe, ed altre di ſomigliante genere attribuite alla Sedia Apoſtolica appartengono al diritto ſecondario, non alla poteſtà primaria, e principale concedutale da Criſto (*a*).

VI. Ma ſe egli ſi foſſe contenuto in queſt'ultima rifleſſione, noi non averemmo briga con eſſo lui: imperocche volentieri li concediamo, che il conferir la dignità imperiale non appartenеſſe al Romano Pontefice per diritto primario della ſua principal poteſtà, ma ſolamente per un diritto acceſſorio, e ſecondario, fondato per altro ſul primario, come abbiamo di ſopra ſpiegato: benche non così potremmo concederli della poteſtà di privar dell'Imperio; perche ciò, ancorche il conceder l'Imperio non appartenеſſe punto al primario, nè al ſecondario ſuo diritto, può appartenere indirettamente al ſuo potere ſpirituale, dove intervengano quelle cagioni graviſſime, per cui abbiam detto farſi lecito l'uſo della poteſtà indiretta. Ma poſciache il noſtro Autore nel riferir queſta controverſia mirò effettivamente a diſtrugger queſto diritto ſecondario del Romano Pontefice ſopra l'Occidentale Imperio, lodando le geſta, e le lettere di Federigo contro Adriano; perciò convien dimoſtrare, che ſiccome contro ogni ragione, e contro ogni verità, e Federigo I., e i ſuoi Veſcovi della Germania per adular-

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 18.

adularlo ſdegnarono riconoſcer la dignità dell' Imperio dalla libera conceſſione della Sedia Apoſtolica ; così egli a gran torto intraprende a giuſtificar lo ſdegno da quelli , e da queſti conceputo per tal cagione. Nè già io vo' valermi di quello , che in queſto propoſito ſcrive il Cardinal Baronio (*a*) , nè del ſentimento di un celebre Scrittor Franceſe , quale è Arrigo Spondano Veſcovo di Pamiers , il quale con invitti argomenti dimoſtra , che ingiuſtiſſimamente Federigo ricuſava riconoſcer da Adriano la dignità dell' Imperio , e che in queſta parte peccarono di cieca affezione , o di vigliacca puſillanimità i Veſcovi nel condeſcendere al ſuperbo tumor di quel Principe , ed alla ſua ingratitudine verſo la Romana Chieſa (*b*) ; ma mi ſervirò ſolamente del teſtimonio di quegli ſteſſi Scrittori contemporanei a Federigo , i quali oltre ogni miſura propenſi verſo di lui tennero le ſue parti nella conteſa , che egli ebbe con Adriano . E primieramente parlando l' Autore della difeſa delle lettere di queſto Pontefice a Federigo , tace la cagione , che lo moſſe a rimproverare in certo modo a quel Principe la ſua ſconoſcenza verſo la Romana Chieſa ; la qual cagione fu , come ſi è detto , la carcerazione , e lo ſpoglio del Veſcovo di Lunden diſſimulati dall' Imperadore , ancorchè ne aveſſe avuti richiami e dal Papa , e da altri : imitando in ciò l' eſempio dello ſteſſo Federigo , il quale nelle ſue lettere di arroganza , e di ſuperbia naſcoſe fraudolentemente il motivo , e della legazione , e delle lettere Pontificie . Ma pure queſta cagione non fu taciuta nè da Guntero , nè da Ottone da Santo Blaſio ; ſcrivendo amendue , che Federigo diſſimulò il ſagrilego eccesſo commeſſo nella perſona di quel Prelato , e diſpregiò i richiami , che perciò gli furon fatti , e che ciò diè motivo alla legazione , e alle lettere di Adriano (*c*).

VII. Convien ora eſaminare ſe Federigo a ragione tanto altamente ſi lamen-

(*a*) Baronius ad annum 1157.

(*b*) Vide Spondanum ad annum 1157. num. 3. & 4.

(*c*) *Hæc quoque cauſa viæ fuerat : quia nuper ad illa ,*
Sed gradu referens famoſo nomine quidam
Anglus apoſtolica multum dilectus in Aula
Præſul , Teutonicis fœdè tractatus in oris ,
Et ſpoliatus erat , nec adhuc crudele , recenſque
Flagitium , digna Princeps mulctaverat ira ,
Reddita magnifico ſuper hac re pagina Regi .
Guntherus Ligurinus lib. 6.

Anno Dominicæ incarnationis MCLVI. *Epiſcopus Ludonienſis cum quodam alio Epiſcopo collega ſuo a Romana Curia recedens , ac per Burgundiam repatriando iter faciens a quibuſdam capitur , rebuſque omnibus denudatus , lucri gratia in cuſtodiam mittitur diſſimulante Imperatore , querimoniamque pro hac re parvipendente . Qua de cauſa Dominus Apoſtolicus Legatos ſuos ad Imperatorem miſit .* Otto a Sancto Blaſio Chron. cap. VIII. rerum Italic. Script. tom. 6. pag. 868.

ſi lamentaſſe per avergli Adriano ſcritto, che conferita gli avea coll' imperial corona la dignità dell' Imperio, e gli avea con ciò renduto un beneficio. Ma non era queſto allora il ſentimento comune di tutto il Mondo, che il Papa nell' imporre ſopra il capo di queſto Principe l' imperial corona lo creaſſe effettivamente Imperadore, ed Auguſto, e che in queſto fatto ſpecialmente lo favoriſſe, reſiſtendo a queſta coronazione i Romani? Odaſi come parla Ottone dal S. Blaſio Scrittore inclinato allo ſciſma: *Reſiſtendo*, dic' egli, *i Romani, e diſcacciato dalla Città* [Federigo], *i quali Romani con un forte aſſalto egli eſpugnando, favorendolo Adriano IV. apoſtolico entra in Roma, e da lui conſagrato ottiene il nome d' Imperadore, e d' Auguſto* (a). L' iſteſſo ſcrive Ottone Murena Autore eſpreſſamente impegnato nello ſciſma di Federigo. *Ma eſſo Re*, dic' egli, *andando a Roma, ed ivi dal Signore Adriano IV. onorevolmente ricevuto, nella Baſilica di S. Pietro incoronato, favorendo la miſericordia divina fu fatto Imperadore* (b). A queſti deeſi aggiungere un' altro Scrittore contemporaneo, cioè Sire Raul, o ſia Rodolfo di Milano, il quale parlando della coronazione di Federigo: *il Re*, dice, *non potendo fare ciò, che bramava* [cioè prender la Città di Milano], *partendo di lì andò a Roma, ed ivi da Adriano Papa fu coronato, e fatto Imperadore* (c). Ma che accade cercar da' Scrittori contemporanei teſtimonj di queſta verità, quando l' iſteſſo Federigo col proprio ſuo fatto, e colla ſua confeſsione ne rende ampliſsima teſtimonianza? Non fu egli, che eletto Re di Germania nell' anno MCLII., ed avendo ſpediti ad Eugenio III. Sommo Pontefice due Arciveſcovi per ſuoi Legati ad effetto di ſtabilire trattato di concordia tra eſso, e la ſanta Sede per ottener l' imperial corona, e che eſsendo ſtati perciò deputati dal Pontefice ſei graviſsimi perſonaggi del numero de' Cardinali, e per parte di Federigo cinque altri ragguardevoli perſonaggi, due Veſcovi, e tre Conti, fu convenuto, che Federigo ſi obbligaſſe a difender l' onore del Papato, e i diritti, e le regalìe di San Pietro, e della Chieſa Romana; e che il Papa prometteſſe, che venendo Fede-

(a) *Romanis reſiſtentibus Urbe arcetur, quos forti aggreſſione in brevi expugnans, favente ſibi Hadriano IV. Apoſtolico Urbem ingreditur, ab eoque conſecratus, Imperatoris, & Auguſti ... nomen ſortitur.* Otto a Sancto Blaſio cap. 7.

(b) *At ipſe Romam pergens, ibique a Domino Papa Hadriano honorificè ſuſceptus, & apud Sancti Petri Baſilicam incoronatus, Dei favente miſericordia Imperator eſt effectus.* Ottonis Murenæ Hiſtor. rerum Laudenſium ex Codic. Bibliothec. Ambroſian. rerum Italic. Scriptor. tom. 6. col. 987.

(c) *Rex verò cum non poſſet facere quod optabat, diſcedens indè abiit Romam, & ibi ab Hadriano Papa coronatus, & Imperator factus eſt.* Sire Raul de reb. geſt. Friderici Imperat. tom. 6. rer. Italic. Scriptor. col. 1175.

Federigo a Roma per conſeguir la pienezza della ſua corona, egli lo coronerebbe Imperadore, manterrebbe, accreſcerebbe, e dilaterebbe l' onor dell' Imperio? Non confermò egli queſto trattato di convenzione, ed a ſuo nome lo pubblicò? Vedaſi lo ſtrumento di queſta concordia dagli atti Vaticani di Cencio Camarlingo riferito dal Cardinal Baronio (*a*). In queſto ſtrumento ſegnato ſotto l' anno primo del Regno di Federigo, cioè nel MCLII., ſi vede promeſſo dal Papa a Federigo Re l' Imperio, e l' imperial corona in corriſpondenza della promeſſa da lui fatta di difender la Santa Romana Chieſa, e le ſue ragioni (*b*). Che più? Non venne egli ſteſſo a Roma per ottenere da Adriano l' imperial corona? non patteggiò con lui prima di riceverla? non ſi obbligò prima con giuramento di difender la Chieſa Romana, i diritti di eſſa, e le ſue regalìe? Non diſcacciò da ſe i Legati Romani, che ſuperbamente gli offerivano l' Imperio a condizione, che egli pagaſſe loro una groſſa ſomma di denaro? Non gli convenne ricever la corona ſegretamente, reſiſtendo i Romani, come noi abbiamo altrove tuttociò dimoſtrato (*c*)? Finalmente non confeſsò egli tutto queſto nella lettera, che ſcriſſe ad Ottone Veſcovo di Freiſing ſuo Zio Paterno? Nella quale narrando le accoglienze, e gli honori fattigli dal Pontefice Adriano, da i Cardinali, e dal Clero Romano, l' arrogante ambaſciata de' Romani, e la loro pazza pretenſione, dice, che non avendo egli voluto comprar l' Imperio, col conſiglio del Papa, e de' Cardinali mandò una parte delle ſue milizie guidate dal Cardinal Ottaviano ad occupar la Baſilica Vaticana, e che ivi giunto ricevè largamente dal Papa la benedizione della corona del Romano Imperio (*d*). Di che ſi lagna adun-

(*a*) Baronius ad annum 1152.

(*b*) *Dominus verò Papa Apoſtolicæ auctoritatis verbo und cum prædictis Cardinalibus in præſentia præſcriptorum Legatorum Domini Regis promiſit, & obſervabit, quod eum ſicuti Beati Petri chariſſimum filium honorabit, & venientem pro coronæ ſuæ plenitudine, ſine difficultate, & contradictione, quantum in ipſo eſt .. honorem Imperii pro debito officii ſui juvabit.* Apud Baronium loc.cit.

(*c*) Vide ſupra §. 7. num. 10.

(*d*) *Sutrium uſque pervenimus: ibi Dominus Papa cum tota Eccleſia Romana gaudenter nobis occurrit, & conſecrationem nobis paternè obtulit... Romani Nuncios ſuos ad nos miſerunt, & maximam pecuniam pro fidelitate eorum, ac ſervitio .... a nobis exquiſierunt. Indè cum Domino Papa, & Cardinalibus conſilio inito, quia Imperium emere noluimus, & Sacramenta vulgo præſtare non debuimus, ut omnes dolos, & machinamenta eorum declinaremus: Octaviano Cardinale conducente, maxima pars militiæ noſtræ per portam parvulam juxta Sanctum Petrum intravit... Mane facto Dominus Papa cum tota Eccleſia ad Baſilicam Sancti Petri nos præceſſit, & ad gradus cum maxima proceſſione ſuſcepit, & Miſſa celebrata ad Altare Sanctorum Apoſtolorum Petri, & Pauli in honorem S. Mariæ Virginis quia Sabbatum erat, benedictionem coronæ Romani Imperii ſuper caput noſtrum largiter effudit.* Epiſt. Friderici I. ad Ottonem Friſingen. præmiſſa Operi ejuſdem Ottonis de geſtis Friderici I. Imperatoris.

adunque questo Principe egualmente ingrato, che superbo, perche Adriano gli ricordi d' avergli conferita l' imperial corona, e la dignità dell' Imperio, ed averli con ciò renduto un beneficio, se egli stesso col fatto proprio, e colla sua confessione fa testimonio della verità di questi detti? Se avea ricevuta l' imperial dignità unicamente da Dio per elezione de' Principi della Germania, perche quattro anni dopo questa elezione dice di non aver voluto comprar l' Imperio da' Romani?

VIII. Ma poiche il Bossuet fa un gran caso del consenso universale de' Vescovi di Germania in asserire, che essi riconoscevano la libera corona dell' Imperio solamente da Dio per l' elezione de' Vescovi, e de' Principi Teutonici, bisogna perciò dimostrargli, che questi buoni Vescovi per adular l' alterigia di Federigo furono manifestamente mendaci. Se per l' elezione de' Principi di Germania avea ricevuto quel Principe da Dio l' imperial corona, per qual cagione Federigo eletto Re di Germania, e coronato in Aquisgrana non si chiamò Imperadore, ma semplicemente Re del Regno Teutonico, come egli stesso dice nella citata lettera ad Ottone di Freising (*a*)? Perche nessuno di tanti, e tanti Scrittori contemporanei, che narrano le gesta di Federigo, lo chiamò mai Imperadore prima che da Adriano coronato fosse, o lo distinse mai con altro titolo, che con quello semplicemente di Re? Perche Ottone Frisingense, e Guntero narrano, che ei fu fatto Imperadore, ed Augusto l' anno quarto del suo Regno, se già per elezione de' Principi Teutonici avea ricevuta l' imperial corona da Dio (*b*)? Perche finalmente se immediatamente da Dio solo per mezzo dell' elezione avea Federigo l' imperial corona la cercò egli dal Papa, e patteggiò più volte con lui per ottenerla? Ma la sfacciata adulazione di questi Vescovi si fa più manifesta dal comun sentimento, che allora si avea della dipendenza dell' Imperio Germanico dalla Sedia Apostolica; il qual sentimento fu manifestato da Arnolfo Vescovo di Lisieux nella concione, che ei fece al Concilio di Turs celebrato l' anno MCLXIII. numeroso di CXXIV. Vescovi, e XVII. Cardinali, nella qual concione parlando della superbia di Federigo, che preferir voleva al Principato spiritual della Chiesa il temporal Principato dell' Imperio, creando Antipapi a suo capriccio contro il legittimo Pastore della Chiesa riconosciuto

(*a*) *Post primam unctionem Aquisgrani, & acceptam coronam Teutonici Regni, generalem Curiam &c.* Epist. cit. Frider. I.

(*b*) *Cum benedictione debitam Imperii coronam accepit anno Regni sui* IV. Otto Frisingen. de gest. Friderici I. lib. 2. cap. 22.

Hos Regni titulos, hoc clari nomen honoris
Quartus ab ingressu Regnorum contulit annus.
Guntherus lib. 4.

noſciuto da tutto il Mondo Cattolico, così dice: *Dio voglia, che ſi umilj ſotto la potente mano di Dio, e riconoſca, il Principato della Chieſa eſſer ſuperiore al ſuo Principato... Oltre di che ha egli una ſpecial cagione, per cui riconoſcer debbe la Santa Romana Chieſa come Signora; altramente potrebbe apparire manifeſtiſſimamente reo d' ingratitudine: imperocche ſe ricorriamo alle antiche Storie ſi farà certo, che gli anteceſſori di lui non per altro diritto conſeguirono l' Imperio, che per la ſola grazia della Santa Romana Chieſa. Niente più adunque poſſono arrogarſi i Principi il diritto di quello, che in eſſi conferì la degnazione del conceſſore* (*a*). Queſt' era il ſentimento, che aveaſi allora in Francia della dipendenza del Teutonico Imperio dalla Chieſa Romana: ed è coſa di maraviglia, che uno Scrittor Franceſe abbandonando ſu queſto particolare il ſenſo della ſua in que' tempi religioſiſſima Nazione, ſi fondi ſu quello de' Veſcovi di Germania venduto all' alterigia di Federigo, ed eſpreſſo dal vile timore, che di lui aveano. Tal conto però dee farſi del conſenſo di queſti Veſcovi nell' applaudire agli ingiuſti clamori di Federigo contro Adriano, quale convien farſi del loro conſentimento allo ſteſſo Principe nel rifiutare il legittimo Pontefice Aleſſandro III., e riconoſcer l' Antipapa Ottaviano: imperocche non eſſendo allora coſa nè più certa, nè più nota, quanto eſſere ſtata canonica, e legittima l' elezione di Aleſſandro, ed illegittima, e ſciſmatica l' intruſione di Ottaviano nel trono Apoſtolico dopo la morte di Adriano; contuttociò in grazia dello ſteſſo Federigo, che odiava a morte Aleſſandro ſin da quando era Cancelliero di Santa Romana Chieſa, riceverono l' Antipapa Ottaviano ſotto nome di Vittore; e laſciando, che queſto Principe ſi arrogaſſe l' autorità di decidere queſta controverſia, o vinti dal timore, o acciecati dall' ambizione del favore di lui, nel Conciliabolo di Pavìa ſi laſciarono come pecore condur dal ſuo volere, e ſenza eſaminar la cauſa del legittimo Pontefice ciecamente lo rifiutarono, ricevendo l' Antipapa diletto di Federigo, come tra gli altri Scrittori di quell' età narrano Guglielmo Neubrigenſe, Ermanno Reicherſpergenſe, ed Elmoldo (*b*). Ora ſe in cauſa cotanto grave

(*a*) *Utinam humilietur ſub potenti manu Dei, & Principatum Eccleſiæ ſuo præeſſe Principatui recognoſcat. Præterea ſpecialem cauſam habet, qua Sanctam Romanam Eccleſiam dominam recognoſcere debet: alioquin manifeſtiſſimè poterit reus ingratitudinis apparere. Si enim ad veteres recurratur hiſtorias, certum erit prædeceſſores ejus Imperium non de alio jure, quàm de ſola Sanctæ Romanæ Eccleſiæ gratia percepiſſe. Nihil igitur plus juris vindicare Principes poſſunt, quàm quod in eos contulit dignatio largientis.* Arnulphus Lexovienſis ſerm. in Conc. Turonenſ. anno 1163. apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 298. & ſeq.

(*b*) Guillelmus Neubrigenſis lib. 2. cap. 9. Hermannus Abbas Reicherſpergenſis in Chronic. ad annum 1160. Helmoldus in Chronic. Slavorum cap. 91.

grave i Vescovi di Germania, ed altri del partito di Federigo in vece di cercare, e seguir la verità si abbandonarono al seguito della di lui passione, dividendo la Chiesa, e incensando quell' Idolo, che ei loro propose per collocarlo nel Tempio di Dio, e dopo questo tre altri successivamente ne adorarono per far cosa grata all' odio implacabile del medesimo Federigo contro Alessandro, che ricevuto, e venerato da tutto il Mondo Cattolico trionfò finalmente di tutti questi mostri, qual conto doverà farsi della loro approvazione alle lettere di quel Principe contro Adriano, e alla dichiarazione, che fecero in seguela de i detti di Federigo, che riconoscevano solamente dal beneficio divino la libera corona dell' Imperio?

IX. Ma Adriano, dice il Bossuet, temperò, e mitigò in tal modo le sue parole nell' altra lettera a Federigo scritta, che questo, il quale sdegnava riconoscer dalla Chiesa Romana la dignità dell' Imperio potea contentarsene. Rispondiamo primieramente, che Adriano dicendo aver preso il nome di beneficio, non per feudo come mostrava di credere l' Imperadore, ma per buon fatto, non escluse perciò dall' imposizione dell' imperial corona il favore, e la grazia della Sedia Apostolica: poiche può ben stare, che graziosamente, e liberalmente, e non per alcuna obbligazione si concedesse dalla Chiesa Romana a i Re Teutonici la corona dell' Imperio, e non si concedesse loro in feudo; siccome per elezione de' Principi di Germania si conferiva a i Principi eletti il Regno Teutonico, e non si conferiva già loro in feudo. Ma siccome l' elezione al Regno Germanico per concessione della Sedia Apostolica apparteneva a i Principi di Germania, così l' elezione all' Imperio apparteneva al Papa; benche ricevendo da lui il Germanico Re la dignità imperiale, non la riceveſſe in feudo. Secondariamente diciamo, che se Adriano in quel tumulto di Federigo, e de' suoi aderenti, per torre a lui ogni pretesto di discordia, e smorzare un incendio, che da i partegiani dell' Imperadore vedea suscitato, non che in Germania, in Roma stessa, cedè al tempo, e mostrò di cedere anche alle sue ragioni sopra l' Imperio, condescendendo in questa parte a i Vescovi di Germania, corresse di poi questa condescendenza, e ripigliò le sue ragioni allorche veggendo insolentir quel Principe nel dispregio della Sedia Apostolica, non solo tornò a rinfacciargli la corona imperiale, che gli avea conceduta, ma lo minacciò ancora di torgliela quando ei non si ravvedesse.

X. Avendo risposto al mal fondato discorso del Bossuet sopra la controversia tra Adriano, e Federigo, convien rispondere alla taccia, che ei dà

ei dà a queſto gran Pontefice d' avere ſcritto, che l' Ibernia, e tutte l' Iſole dove è ſtata portata la luce della Fede Criſtiana, appartengono al diritto di San Pietro, e della Sagroſanta Romana Chieſa, nè queſto eſſer dubbio: e che appartengono non in quel ſenſo, che al Paſtore appartiene il gregge da governarſi da lui, ma in quello, in cui i beni poſſeduti al Padrone appartengono; colla qual ragione, ſoggiunge egli, concede il poſſeſſo dell' Ibernia al Re d' Inghilterra riſerbandoſi un annuo cenſo. Dalche conchiude, che ſe queſte coſe ſono così certe come per certe ſi affermano da Adriano, niente altro rimane, ſe non che coll' Iſole il continente ancora, e tutto l' Imperio del Mondo Criſtiano ſi conceda al Romano Pontefice (*a*). Ma per render manifeſta la fraudolenza di queſto Scrittore non ſi ha da far altro, che legger la lettera di Adriano ſcritta in queſto propoſito ad Arrigo II. Re d' Inghilterra. Da queſta lettera ſi ha, che avea quel Re manifeſtato al Pontefice il penſiero, che egli avea di dilatare i termini della Chieſa, e portare a i Popoli rozzi, e ignoranti il lume della Criſtiana fede, ed eſtirpar la ſemenza de' vizj dal campo del Signore, e che ſopra di ciò avea cercato a lui e conſiglio, e favore (*b*); ſignificandoli, che ei avea propoſto d' entrare nell' Iſola d' Ibernia per ſottoporre quel Popolo alle leggi, e per iſpiantar da quello le radici de' vizj, e di voler pagare a San Pietro un' annua penſione di un denajo per ciaſcheduna caſa di quell' Iſola, e conſervare in eſſa interi, e illibati i *diritti delle Chieſe* (*c*). Coerentemente a queſta eſpoſizione, e richieſta del Re riſpondendo il Pontefice loda il ſuo buon propoſito, li concede per lo effetto ſopraddetto di correggere i coſtumi barbari di que' Popoli, ſeminare in eſſi le Criſtiane virtù, accreſcer la Religione, e dilatare i confini delle Chieſe, che poſſa entrare in quell' Iſola, e ſottoporla al ſuo dominio, ſalva quella penſione del denajo di San Pietro, che il Re avea eſibito,

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 18. in fine.

(*b*) *Laudabiliter, & fructuosè de glorioſo nomine propagando in terris, & felicitatis premio cumulando in cœlis tua magnificentia cogitat, dum ad dilatandum Eccleſiæ terminos, ac declarandum indoctis, & rudibus populis Chriſtianæ fidei veritatem, & vitiorum plantaria de agro Dominico extirpanda, ſicut Catholicus Princeps intendis; & ad id convenientius exequendum, conſilium Apoſtolicæ Sedis exigis, & favorem.* Epiſt. 1. Hadriani IV. ad Henricum II. Angliæ Reg. apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 14.

(*c*) *Significaſti ſiquidem nobis, fili in Chriſto chariſſime, te Hiberniæ Inſulam ad ſubdendum illum populum legibus, & vitiorum plantaria indè extirpanda, velle intrare, & de ſingulis domibus annuam unius denarii B. Petro velle ſolvere penſionem, & jura Eccleſiarum illius terræ illibata, & integra conſervare.* Epiſt. cit.

bito, e salvo il diritto delle Chiese dallo stesso Re riserbato (*a*). Or che trova il Bossuet da riprendere in questo fatto? Non è cosa forse degna della Sedia Apostolica soddisfare all' istanza d' un Principe pio, che domanda consiglio, e facoltà di entrare in un' Isola barbara, e sottoporre al suo dominio Popoli rozzi per istruirli nella fede, per migliorare i loro costumi, per dilatare in essa i confini della Chiesa? Ma Adriano, dic' egli, afferma per certo, e per indubitato, che l' Isola d' Ibernia, e tutte le altre Isole dove rilusse Cristo Sol di giustizia, e che riceverono i documenti della fede Cristiana, appartengono al diritto di San Pietro, e della Sagrosanta Romana Chiesa. E' vero verissimo: e dice ancora, che questo diritto era riconosciuto dal Re d' Inghilterra (*b*). Ma dove trova egli, che il Pontefice affermi, che quella, e l' altre Isole appartengano alla Chiesa Romana, non come il gregge appartiene al Pastore, ma come le cose possedute al loro Signore (*c*)? Questa è una appendice, che aggiunge di suo capriccio alle parole di Adriano. Anzi da tutto il contesto di quella lettera si rende evidente, che Adriano non parla se non del diritto spirituale, che appartiene al Romano Pontefice in tutti que' luoghi, dove una volta risplendè la luce dell' Evangelica verità, e fu piantata la Cristiana fede; e che questo era quel diritto, che venia riconosciuto dal Re d' Inghilterra, il quale domandando di entrare in quell' Isola per ravvivar la fede spenta, riformare i costumi corrotti, e dilatare i confini della Chiesa, dovea ottenerne licenza da chi avea la suprema cura della Religione, e della greggia Cristiana. Nè dall' essersi Adriano riservata l' annua pensione del denajo di San Pietro si può argomentare, che ei credesse, appartener quell' Isola al suo temporal dominio: essendo cosa certa, e da noi altrove dimostrata, che il censo, o la pensione, che si pagava alla Chiesa Romana del denajo di San Pietro da i Regni Cattolici, e particolarmente dal Regno d' Inghilterra, non era indizio di temporal

(*a*) *Nos itaque pium, & laudabile desiderium tuum cum favore congruo prosequentes, & petitioni tuæ benignum impendentes assensum, gratum, & acceptum habemus, ut pro dilatandis Ecclesiæ terminis, pro vitiorum restringendo decursu, pro corrigendis moribus, & virtutibus inserendis, pro Christianæ Religionis augmento Insulam illam ingrediaris, & quod ad honorem Dei, & salutem illius terræ populus honorificè te recipiat, & sicut Dominum veneretur, jure nimirum Ecclesiastico salvo, illibato, & integro permanente, & salva B. Petro, & sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ de singulis domibus annua unius denarii pensione.* ibid.

(*b*) *Sanè Hiberniam, & omnes Insulas, quibus Sol justitiæ Christus illuxit, & quæ documenta fidei Christianæ cæperunt, ad jus B. Petri, & Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ (quod nobilitas tua recognoscit) non est dubium pertinere.* Ibid.

(*c*) *Pertinere autem eo sensu, non quo grex regendum ad Pastorem pertinet, sed quo bona possessa ad Dominum.* Bossuet loc. citato.

temporal vaſſallaggio, e di terrena ſoggezione, ma di oſſequio ſpirituale, e di filiale ubbidienza verſo il ſupremo Paſtor della Chieſa Cattolica. E ſe quèſto cenſo, o penſione del denajo di San Pietro pagavaſi allora dal Regno d' Inghilterra ſenza che alcuno s' immaginaſſe, che perciò quel Regno foſſe temporalmente ſoggetto al temporal dominio della Chieſa Romana, come vuol' ei dedurre, che da queſta penſione offerita dal Re al Pontefice, e da lui riſervata nella licenza datali di entrare in quell' Iſola, intendeſſe Adriano di averne temporal dominio? Forſe dirà, che non poteva concedere a quel Re il poſſeſſo di un' Iſola, di cui eſſo Pontefice non era temporal Signore. Ma quì egli entra in una quiſtione, che da noi ſarà eſaminata quando tratteremo delle conceſſioni fatte da i Romani Pontefici delle Provincie degli infedeli a i Regi Criſtiani. Per ora riſpondiamo, che Adriano non concedette il dominio dell' Ibernia al Re Arrigo II., ma ſemplicemente conſentì, ed ebbe per coſa grata, che quel Principe per le cagioni ſpirituali ſopra narrate entraſſe in quell' Iſola, e che il Popolo della terra lo riceveſſe onorevolmente, e lo veneraſſe come Signore (*a*). Or l' aver per coſa grata, ed accetta, che que' Popoli riceveſſero onorevolmente quel Re, e lo veneraſſero come Signore, è forſe conceder la Signorìa di que' Popoli; è forſe un' obbligarli a ſoggettarſi come ſudditi? Niente dona in queſt' indulto il Pontefice, ma ſolo conſente, e moſtra di aver piacere, che il Re d' Inghilterra ſia ricevuto, e venerato da quegli Iſolani come Signore, e che per tal via divenga loro legittimo Principe, riſervati i diritti, e la libertà della Chieſa, e l' annua penſione da quel Principe offeritagli in ricognizione della di lui ſuprema ſpiritual poteſtà.

(*a*) *Nos .. petitioni tuæ benignum impendentes aſſenſum, gratum, & acceptum habemus, ut .. Inſulam illam ingrediaris .. & illius terræ Populum honorificè te recipiat, & ſicut Dominum veneretur*. Epiſt. cit. Hadriani.

§. XIV.

Dell' altra discordia tra Federigo I., e Alessandro III. Romano Pontefice.

SOMMARIO.

I. *Elezione canonica di Alessandro III. approvata da tutto il Mondo Cattolico fuorche da Federigo, e da i suoi seguaci. Superbia, e vana presunzione di questo Principe.*

II. *Scisma, e contumacia di Federigo, scomunicato perciò da Alessandro III., e deposto dall' Imperio nel medesimo tempo.*

III. *Scomunica, e deposizione di Federigo rinnovate da Alessandro nel Concilio di Laterano. Difesa della formula usata da Alessandro nella scomunica di Federigo dalle cavillazioni del Bossuet.*

IV. *Federigo dopo la deposizione non fu conosciuto per Imperadore se non dagli scismatici suoi seguaci. Sentenza d' Alessandro contro Federigo confermata da Dio nelle perdite, e nelle sconfitte ricevute da lui.*

V. *Riconciliazione di Federigo colla Chiesa: sua ubbidienza prestata al Romano Pontefice, e riflessioni vane del Bossuet sopra questa riconciliazione.*

I. PAssando il nostro Autore da Adriano IV. ad Alessandro III. mette in prospetto il ferale scisma protetto, e difeso da Federigo contro il medesimo Alessandro III., confessando essere stato questo, contro cui quel Principe sostenne a forza l' Antipapa Ottaviano col nome di Vittore III., uomo santissimo (*a*). Non appartiene al mio proposito narrar ciò, che è notissimo in tutti gli atti di quel tempo da varj Scrittori pubblicati, la pertinacia di Federigo nel sostenere lo scisma ad onta di tutto il Mondo Cattolico, e in Occidente, e in Oriente, il quale universalmente riconobbe nella persona di Alessandro il legittimo successor di San Pietro. Questo solo non debbe pretermettersi per immortal gloria della Francia, e del religiosissimo suo Re Lodovico

[*a*] *Octavianum schismaticum Pontificem, Victorem III. appellatum, adversùs Alexandrum III. virum sanctissimum tuetur* anno circiter 1160. Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 19.

dovico VII., che ricevendo nel ſuo ſeno ſolito aſilo de' Pontefici perſeguitati il vero Papa Aleſſandro III., benignamente accogliendolo, e venerandolo come ſupremo Paſtore del Criſtiano gregge, e condannando in più Concilj l' Antipapa, e gli ſciſmatici ſuoi fautori, col ſuo nobile illuſtre eſempio induſſe tutte le altre Nazioni, e Regni del Mondo Criſtiano a riconoſcerlo, venerarlo, e ubbidirlo. Oltre di ciò la pietà, e la prudenza di Lodovico confuſe l' arroganza di Federigo, il quale veggendo la Francia riconoſcer per legittima qual era l' elezione di Aleſſandro, montò in tal vana pretenſione, che credè, e fece intendere a quel Criſtianiſſimo Re, che non apparteneva ſe non a' Veſcovi ſoggetti al Romano Imperio il proferir giudizio ſopra l' elezione del Romano Pontefice. Atto di così ſtolta arroganza appena ſi crederebbe, ſe non ce ne rendeſſero teſtimonianza gli atti ſinceriſſimi Vaticani riferiti dal Cardinal d' Aragona nella vita di Aleſſandro III., dove ancora ſi riferiſce la religioſa non meno che prudente riſpoſta di quel Monarca, il quale ridendoſi di queſta intimazione fattali da i Legati di Federigo: *Io mi maraviglio*, riſpoſe, *che un uomo prudente mi mandi a dire coſe così varie, e favoloſe. Ignora forſe egli, che il noſtro Signor Gesù Criſto eſſendo in terra commiſe al Beato Pietro, e per lui a tutti i ſucceſſori di lui le ſue pecorelle per eſſer paſciute? Non aſcoltò egli nell' Evangelio, eſſere ſtato detto al medeſimo Principe degli Apoſtoli dallo ſteſſo figliuol di Dio: Se tu mi ami Pietro paſci le mie pecorelle? Forſe ſon quì eccettuati i Regi di Francia, o altri Prelati delle Chieſe? Non ſon forſe i Veſcovi del mio Regno nel numero delle pecorelle, che il figliuol di Dio commiſe al Beato Pietro* (a)? Con queſta ſavia riſpoſta volte le ſpalle a i Legati di Federigo, deriſe inſieme, e confuſe la coſtui altiera vaniſſima preſunzione.

Y y 2 II. Ve-

[a] *Rex Raynaldum Cancellarium, & alios fautores ſuos egregio Regi Francorum locutus eſt in hæc verba:* „ Mandat vobis „ Dominus noſter Fridericus Imperator Ro- „ manorum, & ſpecialis Advocatus Roma- „ næ Eccleſiæ, quod ad nullos Eccleſiarum „ Prælatos de cauſa electionis Romani Pon- „ tificis judicium ferre pertinet, niſi ad eos „ tantùm, qui ſub Imperio Romano exi- „ ſtunt; ideoque bonum videtur, & juſtum, „ ut cum Epiſcopis, & Clero veſtro ad eum „ tanquam amicum & ſocium accedere, „ & illorum ſententiam debeatis audire. „ *Talibus verbis auditis Rex modicum ſubridens reſpondit eis hoc modo:* „ Miror, „ prudentem virum varia mihi, & fabuloſa „ verba miſiſſe. An ignorat, quod Do- „ minus noſter Jeſus Chriſtus cum eſſet in „ terris, Beato Petro, & per eum univerſis „ ſucceſſoribus ejus oves ſuas paſcendas „ commiſerit? Nonnè audivit in Evangelio, „ ab eodem Filio Dei eidem Principi Apo- „ ſtolorum dictum: Si diligis me Petre, pa- „ ſce oves meas? Numquid ſunt hìc Franco- „ rum Reges, vel aliqui Prælati Eccleſiarum „ excepti? An Epiſcopi Regni mei non ſunt „ de ovibus, quas Filius Dei Beato Petro „ commiſit? „ Acta Vaticana ex Cardinal. de Aragon. in vita Alexand. III. tom. 3. rer. Italic. Script. pag. 453. col. 2.

II. Venendo però a quello, che concerne il noſtro propoſito, dopo avere Aleſſandro inutilmente aſpettato a penitenza, ed a ravvedimento Federigo, veggendo andare in vano le ſue dolci paterne ammonizioni, nell'anno MCLX. li 29. di Marzo giorno del Giovedì Santo in un Concilio di Veſcovi, e di Cardinali tenuto in Anagni ſcomunicò ſolennemente, e nominatamente Federigo coll' Antipapa Ottaviano, ed altri principali fautori dello ſciſma, aſſolvendo i ſudditi di quel Principe dal giuramento di fedeltà, e diſtaccandoli dall' ubbidienza di lui (*a*). Di queſta ſcomunica, e depoſizione di Federigo fatta da Aleſſandro in Anagni nel MCLX. oltre gli atti Vaticani ne fa irrefragabile teſtimonianza la lettera dello ſteſſo Aleſſandro ſcritta da Anagni li cinque di Aprile al Veſcovo di Salisburgo; nella quale dopo aver narrato la ſolenne ſcomunica da lui fulminata contra d'Arrigo dice, che egli per conſiglio, e conſenſo de' Veſcovi, e de' Cardinali, che eran con lui, avea ſciolti i ſudditi del medeſimo Federigo dal giuramento di fedeltà, e da ogni debito verſo l' Imperio, e avea ingiunto loro di non preſtargli nè ajuto, nè conſiglio (*b*). Quindi appariſce manifeſtamente falſo ciò, che aſſeriſce il Boſſuet, che fino all' anno MCLXVIII. non fu fatta menzione di depor Federigo, quantunque foſſe ſtato nel MCLX. da Aleſſandro ſcomunicato, e ripetuta da lui la ſcomunica nel Concilio di Turs (*c*); e và a terra tutto l' aereo diſcorſo, che egli fabbrica ſu queſta ſeparazione della ſcomunica dalla depoſizione per dimoſtrare, che quantunque Federigo come ſciſmatico, e pertinace ſcomunicato foſſe, fu nulladimeno per lungo tempo laſciato dal Papa nel ſuo diritto di regnare: mentre coſta manifeſtamente, che nel tempo ſteſſo, in cui quel Principe fu dapprima ſcomunicato dal Pontefice, fu ancora depoſto, benchè per atti diverſi.

III. Nell'

(*a*) *Cum autem Beatus Alexander Papa eundem Imperatorem benigne, ac frequenter commonitum a ſua perfidia non poſſet ullatenus revocare, cum Epiſcopis, & Cardinalibus in Cœna Domini apud Anagniam ipſum tanquam principalem Eccleſiæ Dei perſecutorem excommunicationis vinculo ſolemniter innodavit, & omnes, qui ei juramento fidelitatis tenebantur adſtricti, ſecundum antiquam prædeceſſorum Patrum conſuetudinem, ab ipſo juramento abſolvit.* Acta Vatican. ex Cardin. de Aragonia tom. 3. cit. pag. 451. col. 1.

(*b*) *De communi Fratrum noſtrorum conſilio, atque voluntate vos omnes ſpecialiter, & communiter univerſos a fidelitate quam ei feciſtis, & ab omni debito Imperii ex parte Dei omnipotentis, & Beatorum Apoſtolorum Petri, & Pauli auctoritate Apoſtolica abſolvimus, ita quod in nullo ei de cætero teneamini obedire; ſed potius in remiſſionem vobis injungimus peccatorum, ut contra eos, quos ipſe per tyrannidem ſuam ſibi ſubjugare, opprimere, & vaſtare voluerit, nullum ei conſilium, vel auxilium miniſtretis.* Epiſt. Alexandri III. ad Epiſcop. Salisburg. & ſuffragan. apud Labbè tom. 13. Coacil. edit. Venet. col. 229.

(*c*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 19.

III. Nell' anno poi non MCLXVIII., ma MCLXVII. circa la fine del mese d' Aprile, come il Pagi dimostra (*a*), tenutosi da Alessandro un Concilio in Laterano, fu da esso in questo rinnovata la scomunica, e la deposizione di Federigo, come attesta Giovanni di Sarisberg Scrittor gravissimo di quell' età nella lettera scritta al Sottopriore di Canzia. Cita la testimonianza di questo Scrittore anche il Bossuet, ma la cita tronca, adducendo solamente quelle parole, dove afferma il Sarisberiense, che il Pontefice tolse a Federigo la regia dignità, lo fulminò colla scomunica, e proibì per autorità di Dio, che non avesse alcuna forza nelle battaglie, non ripotasse vittoria da alcun Cristiano, e non godesse in alcun luogo nè quiete, nè pace, fino a tanto non facesse degni frutti di penitenza: soggiungendo, che Alessandro seguì l' esempio di Gregorio VII., il qual con simil sentenza condannò Arrigo IV. (*b*). Quindi egli prende occasione di mettere in deriso questa sentenza come contenente minacce vane, dicendo, che queste stesse minacce di sciagure temporali aggiunte alla scomunica fuora dell' ordine antico, e della tradizione operarono, che i Cristiani meno temessero la scomunica, vedendo andare a voto il successo di que' ferali eventi, che si minacciavano (*c*). Ma noi abbiamo altrove confutato questo suo vano pensamento, e dimostrato, che benche queste minacce non costituissero la forma della scomunica, nè in esse consistesse il giudizio Sacerdotale; nulladimeno secondo l' uso della pristina disciplina si aggiungevano alla scomunica in detestazione degli scomunicati, e che di queste formule efecratorie sono pieni gli atti degli antichi Concilj (*d*). Rispondiamo in secondo luogo, che egli fraudolentemente mozza il testo del Sarisberiense laddove prima di riferir questa formula esecratoria porta netta la sentenza di Alessandro, e la forma del suo giudizio contra Arrigo, dicendo, che dopo avere aspettato inutilmente molto tempo Federigo a penitenza, alla fine *il Vicario di San*

(*a*) Pagius ad annum Christi 1168. n. 6.

[*b*] *Abstulit ei etiam regiam dignitatem, ipsumque anathemate condemnavit: & inhibuit authoritate Dei, ne vires ullas amodò in bellicis congressionibus habeat, aut de Christiano aliquo victoriam consequatur, aut alicubi quiete, & pace gaudeat, donec fructus pœnitentiæ condignos operetur. In quo secutus est exemplum Gregorii VII. decessoris sui, qui nostra ætate Henricum Imperatorem privilegia Ecclesiæ convellentem deponens in Concilio Romano simili sententia condemnavit.* Joan. Sarisberien. Epist. 210. ad Guillelmum Britonem in Bibliot. VV. PP. edit. Lugdun. tom. 23.

(*c*) *Nos autem arbitramur has irritò jactatas esse minas: hæc de victoriis submovendis præter ordinem, ac traditionem excommunicationi adjuncta effecisse, & magis suo malo Christiani excommunicationem minus, minusque venerarentur, fallente plerumque eventu, aut fortuitis casibus consecuto.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 19.

(*d*) Vide supr. lib. 2. §. 10. num. 4.

San Pietro coſtituito dal Signore ſopra le genti, e ſopra i Regni aſſolvette dal debito di fedeltà verſo lui gl' Italiani, e tutti quelli, che per cauſa dell' Imperio gli erano aſtretti per giuramento (*a*). Ma dice il Boſſuet, che il Sarisberienſe non ebbe eſempio più antico da allegare intorno a queſta ſentenza, che quello di Gregorio VII. Egli però non avverte, che quello Scrittore non adduce l' eſempio di Gregorio come l' unico, ma come il più recente, e accaduto nell' età ſua; e che non lo adduce per l' aſſoluzione dal giuramento, ma per la ſcomunica accompagnata da quelle eſecrazioni, o minacce, delle quali ſimilmente ſi valſe Gregorio contro Arrigo: *Lo fulminò*, dic' egli, *colla ſcomunica, e proibì per autorità divina, che non aveſſe alcuna forza &c.* Or ſiccome queſte eſecrazioni fatte per autorità divina, e accompagnate alla ſcomunica ſono ſtate uſate dalla Chieſa molti e molti ſecoli prima di San Gregorio VII., così l' eſempio di queſto Pontefice non fu addotto dal Sarisberienſe come l' unico, ma come *il più freſco*. Che poi queſta ſentenza aveſſe il ſuo effetto, e reſtaſſe Federigo ſpogliato dell' Imperio, e del Regno d'Italia, ce ne fa ampla teſtimonianza l'iſteſſo contemporaneo Scrittore, il quale come coſa conta, e nota in tutto il Mondo Cattolico aſſeriſce, che uditaſi dagl' Italiani la ſentenza di depoſizione di Federigo ſi ſepararon da lui, ſcuotendo il giogo della di lui ſoggezione; e le Città di Lombardìa preſero l' armi contro di eſſo, riedificarono Milano, e lo coſtrinſero a fuggire vergognoſamente di là da' monti (*b*).

IV. Or dica il Boſſuet, che non oſtante queſta depoſizione di Federigo, egli nulladimeno fu mai ſempre riputato, e nominato Imperadore: imperocchè ſebbene così fu chiamato da' ſuoi Teutonici, e dagli ſciſmatici anche dopo la ſentenza di Aleſſandro III., non così però fu creduto dalle altre Nazioni, e da i Cattolici. Qual ſentimento aveſſero gli altri Popoli lo dimoſtra lo ſteſſo Giovanni di Sarisbury uomo Ingleſe, il quale ſcrivendo al Veſcovo di Poitiers dice, che Federigo

(*a*) *Cum... Teutonicum tyrannum diutius expectaſſet... Vicarius Petri conſtitutus a Domino ſuper gentes, & ſuper regna, Italos, & omnes, qui ei ex cauſa Imperii & Regni religione jurisjurandi tenebantur adſtricti, a fidelitate ejus abſolvit: & Italiam ferè totam a facie furentis, & præſentis tanta felicitate, & celeritate excuſſit, ut in ea nihil habere videatur, niſi tortores, quos evitet interdum, & anguſtiarum, quas evitare non poteſt, juge ſupplicium.* Epiſt. cit.

[*b*] *Et quidem illa ſententia affectum ſortita eſt: & hanc de privilegio Petri latam, videtur ipſe Dominus confirmaſſe. Hoc enim Itali audito, ab eo diſcedentes readificaverunt Mediolanum, ſchiſmaticos expulerunt, catholicos reduxerunt Epiſcopos, & Apoſtolicæ Sedi unanimiter adhæſerunt. Sed quid nota recenſeo? Hoc utique locorum fama quaſi præconii voce concelebrat.* Joan. Sarisberien. loc. citato.

rigo per la sua nequizia fu fatto *es Augusto*, non riconoscendolo altramente più Augusto dopo il decreto di Alessandro (*a*): e scrivendo altre volte al medesimo Vescovo, non con altro nome distingue Federigo, che con quello di Teutonico tiranno (*b*). Egli nulladimeno dagli atti Vaticani di Alessandro III. citati dal Cardinal Baronio si persuade, che gli sia somministrato un forte argomento, onde possa conchiudere, che Federigo dopo essere stato deposto, fosse nulladimeno dagli aderenti di Alessandro, anzi dallo stesso Pontefice, riconosciuto per Imperadore, e che per conseguenza la sentenza di depozione fosse del tutto vana, e priva di effetto: imperocche negli atti riferiti narrandosi il trattato, che nel MCLXXVI. i Proccuratori di Federigo alla presenza del Papa proposero per la pace della Chiesa, e per la riconciliazione di quel Principe colla Sedia Apostolica, fu da quelli considerato, e venerato come legittimo Imperadore, udendo il Pontefice, e non contraddicendo; e negli stessi atti vedesi Federigo nominato sempre Imperadore (*c*). Ma se egli avesse bene esaminati questi atti riportati dal Baronio, e recentemente pubblicati sotto nome del Cardinal d' Aragona nella gran raccolta degli Scrittori delle cose d' Italia, non sarebbe certamente venuto in questa persuasione. Primieramente averebbe veduto, che in quegli atti Federigo si nomina bensì Imperadore; ma non già perche tal fosse, ma perche così veniva detto da i suoi: onde sovente l' Autore di essi spiegando questo senso, lo chiama Federigo *detto Imperadore* (*d*). Secondariamente averebbe osservato, che non pure in Occidente, ma in Oriente ancora dal Greco Imperadore riputavasi, Federigo dopo il decreto del Pontefice esser privo dell' imperial corona: narrandosi ne' medesimi atti, che Emanuele Imperador di Costantinopoli vedendo Federigo da avvocato divenuto nemico, e persecutore della Romana Chiesa spedì Legati al Pontefice Alessandro nel MCLXVIII. con richissimi doni, promettendo di venerare, e riconoscer come Madre la Chiesa Romana, ed esso Pontefice come supremo Pastore, di unire alla Latina la Chiesa Greca, e costituire un solo Pastore, e un solo ovile; e pregandolo a restituire a lui la corona dell' Imperio Romano, di cui Federigo

(*a*) *Fridericus ille schismaticus insignis dum in Ecclesiam malitiosius, & crudelius sævit factus est exauguftus, & eò perductus est, ut jam optaverit Italiam perdidisse, quam retinere non potest.* Ioan. Sarisberien. Epist. 233. ad Episcop. Pictavien sem.

(*b*) Epist. 182. & 270. Biblioth. VV. PP. tom. 23.

(*c*) Bossuet loc. cit.

(*d*) *Interea Emmanuel magnus Constantinopolitanus Imperator cum videret Fridericum* DICTUM IMPERATOREM &c. Acta Alexandri III. seu Cardin. de Aragon. in vita Alexand. III. tom. 3. rer. Italic. Script. pag. 460. col. 2. *Eodem tempore in anno* XV. *Pontificatus Alexandri Papæ* FRIDERICUS IMPERATOR DICTUS. Ibid. pag. 463. col. 2.

derigo pe' ſuoi demeriti era rimaſto privo (*a*): *Onde prega, e domanda*, così l' Ambaſciador di Emanuele a nome del ſuo Signore parlava al Pontefice, *acciocchè eſſendo il predetto avverſario della Chieſa privato della corona del Romano Imperio, la vogliate a lui, ſiccome richieggono la ragione, e la giuſtizia, reſtituire*. Finalmente ſi ſarebbe accorto, che fu da Dio confermata la ſentenza del ſuo Vicario anche in quella parte, in cui ei la giudica non altro eſſere, che un' ignudo ſtrepito di vane minacce: mentre narraſi ne' medeſimi atti, che venuto Federigo a Roma nell' anno MCLXVIII., fu coſtretto toſto a partirſene, conſumato in pochi giorni il ſuo eſercito dalla peſtilenza, la quale ſeguitandolo dovunque andava, lì facea veder ſotto gli occhj la ſtrage di quegli avanzi de' ſuoi, i quali ſeco conducea (*b*): che impedito da i Lombardi di paſſar per la pubblica via, li convenne per inoſpite alpeſtri ſtrade partendo a guiſa di fuggitivo ricoverarſi in Pavìa; donde, eſſendoſi moſſe alle armi contro di lui tutte le Città di Lombardìa, perſeguitato, e diſcacciato da tutta l'Italia appena ebbe campo di fuggir sì ignominioſamente di là dalle alpi (*c*), che da quel tempo in poi andarono ſempre di male in peggio le coſe ſue, e le ſue ſpedizioni ebbero ſempre improſpero ſucceſſo; coſicche tornato in Italia nel MCLXXIX., e tentata in vano l' eſpugnazione di Aleſſandria nova Città fabbricata da i Lombardi in onore del Pontefice Aleſſandro, e coſtretto a ritirarſi con molta perdita dall' aſſedio (*d*), veggendo aver ſempre i ſuoi ſforzi infelici ſiniſtri avvenimenti, ſi rivolſe a cercare per ſe ſteſſo, benche ſimulatamente, la pace, e la riconciliazione colla Romana Chieſa (*e*): che nell' anno MCLXXV., dopo aver tentato in vano d' ingannare il Pontefice Aleſſandro con una pace ſimulata, eſſendo venuto a battaglia campale colle Città confederate di Lombardia, ed eſſendo rimaſto del tutto ſconfitto, e diſtrutto il ſuo eſercito, ed egli a gran pena avendo potuto ſcampar la morte, e fuggirſi ſolo in Pavìa, ancorche ſino a quel tempo neſſuna avverſità aveſſe potuto rimuoverlo dal ſuo contumace proponimento, veggendoſi allora ridotto all' eſtremo, e percoſſo dalla mano di Dio, ſi rivolſe a cercare ſeriamente, e ſinceramente quella pace della Chieſa, che avea fraudolentemente innanzi doman-

(*a*) *Undè rogat, & poſtulat, quatenus prædictæ Eccleſiæ adverſario Imperii Romani corona privato, eam ſibi, prout ratio, & juſtitia exigit, reſtituatis*. Ibid. pag. 460. col. 2.

(*b*) Ibid. pag. 459. & ſeq.

(*c*) Ibid.

(*d*) Ibid. pag. 464. & ſeq.

(*e*) *Fridericus verò cum ... in cunctis actionibus ſuis eventus ſemper ſiniſtros haberet ... pacem Romanæ Eccleſiæ, quam præ cæteris rebus affectare ſe publicè aſſerebat, per ſe ipſum requirere ſtuduit*. Ib. pag. 465. col. 2.

domandata (*a*), dopo aver contro il legittimo Pontefice ſoſtenuti ſucceſſivamente tre Antipapi, cioè, Ottaviano col nome di Vittore IV. morto impenitente nel MCLXIV., Guidone Veſcovo di Crema ſotto nome di Paſquale III. morto anche eſſo diſgraziatamente nel MCLXVIII., e Giovanni Abate di Struma ſotto nome di Caliſto III., il quale dopo la pace con Federigo, depoſte l' inſegne Pontificali, ed umiliatoſi ad Aleſſandro, fu ricevuto onorevolmente nella comunion della Chieſa. Se tutte queſte coſe ſi foſſer volute conſiderar dall' Autore della difeſa, non averebbe certamente ſcritto, che la ſentenza del Pontefice Aleſſandro contro Federigo non foſſe riputata di alcuna forza per quella parte onde lo privò dell' Imperio, e non conteneſſe che un ſuono di vane minacce per quella, onde gl' interdiſſe ogni vittoria del Popolo Criſtiano.

V. Or che poi i Proccuratori di Federigo nel giuramento fatto per nome di lui al Pontefice in Venezia [luogo eletto da Aleſſandro per abboccarſi con Federigo, e riconciliarlo alla Chieſa con aver prima ricercato, ed ottenuto dal Doge, e dal Popolo Veneziano giuramento di non ammetter quel Principe nella loro Città, ſe non ſtabilita perfettamente la pace] (*b*) di oſſervar quelle condizioni, che già prima erano ſtate giurate, e ſottoſcritte da i Legati del medeſimo Federigo in Anagni (*c*), lo nominaſſero Imperadore alla preſenza del Papa, non dee recar maraviglia: concioſſiacoſache egli era Imperadore di fatto, ſe non di ragione, e da' ſuoi era così chiamato (*d*). Nè dovea il Pontefice perciò riſentirſi: mentre tornando quel Principe all' unità della Chieſa, veniva a ricuperar quel diritto all' Imperio, che gli era ſtato tolto per cagion dello ſciſma da lui difeſo; e ſiccome la di lui depoſizione era ſtata decretata in ſeguela della ſcomunica fulminata contro di eſſo, e limitata alla condizione del ſuo ravvedimento: *donec condignos pœnitentiæ fructus operetur*; così ravvedendoſi quel Principe ceſſava l' impedimento, per cui gli era ſtata tolta, o ſoſpeſa l' ubbidienza de' ſudditi. Quindi dal non avere i Cardinali Legati mandati da Aleſ-

[*a*] *Quamvis autem cauſa ejus ab eo tempore, quo cæpit Eccleſiam Dei perſequi, ſemper ultore Domino in deterius haberetur, & nulla eum adverſitas, atque difficultas laboris a ſuo incæpto retraheret; modò tamen ita vehementer a ſupremo judice percuſſus, & humiliatus eſt, quòd ad pacem Eccleſiæ, quam hactenus in duplicitate quæſiverat, inclinari humiliter videretur, & eam per majores perſonas imperii a Domino Alexandro Papa, & ejus fratribus ſuppliciter poſtularet.* Ibid. pag. 467. col. 2.

(*b*) Acta cit. pag. 470. col. 2.

(*c*) Vide Pagium in critic. ad ann. 1176. num. 5. & ſeqq.

(*d*) *Ego Comes Dodo juro, quod Dominus Imperator mandavit mihi &c. Ego Sigiltbet juro, quod ex quo Dominus Imperator venerit Venetias.* Acta cit. pag. 471. col. 1.

ſandro a Federigo giunto che fu in Venezia, fatta menzione della di lui reſtituzione all' Imperio allorche a nome del Pontefice, dopo abiurato lo ſciſma, e promeſſa ubbidienza alla Sedia Apoſtolica, lo aſſolverono dalla ſcomunica (*a*), e dall' eſſerſi dappoi Federigo portato col Pontefice come Imperadore, e dall' eſſere ſtato come Imperadore trattato dal Papa, molto vanamente ſi argomenta il Boſſuet, che la ſcomunica foſſe riputata coſa ſeria, e dell' autorità della Chieſa; non così la depoſizione, ma come coſa di nuovo eſempio foſſe ſtimata vana, e priva d' ogni effetto; e che perciò Federigo ſcomunicato domanda di eſſere aſſoluto, ma depoſto non chiede di eſſer reintegrato; ſcomunicato ſi aſſolve, depoſto non ſi reſtituiſce (*b*). Vaniſſimo, dico, è queſto argomento: imperocche per reſtituir Federigo al legittimo Imperio non occorreva altra dichiarazione del Papa fuora di quella, che toglieva l' impedimento, che egli aveva a legittimamente regnare, ed a cui era limitata l' aſſoluzione de' ſudditi dal debito di fedeltà verſo lui: e non avendo, come ſi è detto, queſt'aſſoluzione ragione di vincolo, ma di ſcioglimento condizionato, non vi biſognava aſsoluzione acciocche tornaſse quel Principe a ricuperare il diritto ſopra l' ubbidienza de' ſudditi, ma baſtava, che egli toglieſse quella cagione, per cui nel tempo della permanenza di eſsa, e non più oltre gli erano ſtati da queſt'ubbidienza diſtaccati i ſudditi. Quindi avendo Federigo abiurato lo ſciſma, eſsendoſi con atto ſolenne umiliato al Pontefice, e perciò rimeſso all' unità della Chieſa; tanto baſtava acciocche da tutti poteſse crederſi, che avea ricuperato il legittimo diritto all' Imperio, perduto, o per meglio dire, ſoſpeſo per la ſua diſubbidienza, e fino al tempo, che in eſsa perſeverava.

Fine del Libro Quinto.

LIBRO

(*a*) *Venientes ad eum poſtquam renunciavit ſchiſma Octaviani, Guidonis Cremenſis, & Joannis de Struma, poſt promiſſam quoque obedientiam Venerabili Papæ Alexandro tanquam catholicus Princeps, ejuſque Succeſſoribus canonicè intrantibus, ipſum a ſententia excommunicationis pariter abſolverunt, & unitati Eccleſiæ aggregarunt.* Acta cit. pag. 470. col. 1.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 19. in fine.

LIBRO SESTO.

In cui ſi riferiſcono gli atti de i Romani Pontefici ſpettanti alla poteſtà indiretta, ſi ſpongono, e ſi difendono le depoſizioni da eſſi fatte de' Principi temporali dalla fine del ſecolo XII. *ſino al ſecolo* XVII.



SSENDO ſtate in queſti ultimi ſecoli aſſai frequenti le diſcordie tra il Sacerdozio, e l'Imperio, nelle quali altre volte la Chieſa usò le ſole armi della ſcomunica, altre quelle ancora della depoſizione, ha ſaputo aſſai bene l'Autore della difeſa approfittarſi di queſta diverſità di operare de' Romani Pontefici per confondere una coſa coll'altra, ed indi inferire, che quando i Romani Pontefici co' Principi malvagj uſarono ſolamente la ſcomunica conoſcevan di non aver poteſtà di deporgli, e che quando li depoſero ſi abuſarono di lor potere. Noi adunque diſtinguendo caſo da caſo, deſcrivendo i fatti, e le circoſtanze di eſſi, dimoſtreremo quando, e in quali caſi può la Chieſa far uſo legittimo della poteſtà indiretta, e difenderemo come legittimo l'uſo, che ella ne ha fatto nella depoſizione de' Principi.

§. I.

Degli atti de' Romani Pontefici nelle controverſie con varj Principi del ſecolo XII., *e* XIII.

SOMMARIO.

I. *Eſempli riferiti dal Boſſuet di Arrigo VI. Imperadore, di Filippo Auguſto Re di Francia, e di Ottone IV. Imperadore.*

II. *Qual colpa aveſſe Arrigo VI. nella preſura, prigionìa, e riſcatto di Riccardo Re d' Inghilterra, e come da Celeſtino III. ſcomunicato. Abbaglj del Boſſuet ſu queſto fatto.*

III. *Delitto di Arrigo VI. non era tale, che meritaſſe la depoſizione. Inſigne documento della poteſtà del Papa di deporre quel Principe dall' Imperio. Poteſtà indiretta del Pontefice ſopra le coſe temporali de' Principi dedotta da queſta controverſia tra Celeſtino, ed Arrigo VI.*

IV. *Controverſia tra Celeſtino III., e Filippo Re di Francia per cagion del divorzio da lui fatto colla legittima moglie approvato da i Veſcovi di Francia, e riprovato da Celeſtino. Seconda moglie preſa da Filippo contro il divieto del Pontefice.*

V. *Legati ſpediti al Re Filippo da Innocenzo III. per l' affare del matrimonio di quel Principe. Interdetto poſto in tutto il Regno di Francia dal Legato Apoſtolico per la reſiſtenza di Filippo a i comandi del Pontefice, ed eſeguito rigoroſamente in ogni luogo.*

VI. *Sdegno di Filippo per l' oſſervanza dell' interdetto. Oratori da eſſo mandati al Pontefice per agitar la cauſa del ſuo divorzio. Sue anguſtie per la fermezza del Pontefice. Sua ſottomiſſione a i comandi della Sedia Apoſtolica, e al giudizio della Chieſa. Riprende la legittima moglie prima della deciſione del Concilio.*

VII. *Riflеſſioni ſopra il fatto di Filippo Auguſto in iſcuſa del ſuo delitto. Documenti della riverenza ſerbata ſempre da queſto Principe alla Sedia Apoſtolica anche nel bollore della conteſa.*

VIII. *Abbaglj del Boſſuet intorno alle guerre tra Filippo Svevo, e Ottone IV. Imperadore. Somma ingratitudine di queſto Principe verſo la Sedia Apoſtolica, e ſua giuſta depoſizione dall' Imperio.*

IX. *Infauſti avvenimenti di Ottone dopo la ſua depoſizione eſeguita da' Principi di Germania, che eleggono Federigo II. Elezione di Federigo*

rigo II. approvata nel Concilio Lateranenſe. Inſigne vittoria di Filippo Auguſto contra Ottone attribuita a ſpeciale aſſiſtenza di Dio.



Dopo Federigo I. l' Autore della difeſa mette in campo Arrigo VI. Imperadore figliuolo del riferito Federigo; il qual Arrigo ſcomunicato da Celeſtino III. perche carcerò, e ritenne prigione Riccardo Re d' Inghilterra nel mentre tornava dalla ſagra ſpedizione di Geruſalemme, contuttoche contumacemente s' induraſse nella cenſura, nulladimeno placidamente regnò, nè fu depoſto, ma ſolamente il di lui cadavero per comando del Pontefice rimaſe inſepolto finattanto che dagli eredi foſse ſoddisfatto il Rè d' Inghilterra del prezzo del riſcatto, che gli fu fatto pagar da quel Principe. Adduce dappoi l' eſempio di Filippo Auguſto Re di Francia, per colpa di cui, avendo egli diſcacciata la legittima conſorte, e menata un' altra moglie, Innocenzo III. ſottopoſe all' Eccleſiaſtico interdetto tutto il ſuo Regno: e quantunque perſeveraſse quel Re nella diſubbidienza quaſi un anno intero, e gravaſse di molti incomodi i Veſcovi, che deferivano all' interdetto; contuttociò non fu penſato mai in queſto tempo di dovergliſi torre l' ubbidienza de' ſudditi, nè di deporlo, non ammettendo i Franceſi cotali coſe. In terzo luogo parla di Ottone IV. Imperadore, il quale per aver invaſe alcune terre della Chieſa, ed alcune di Puglia, che erano in tutela d' Innocenzo III. nella minorità di Federigo figliuolo di Arrigo VI. Imperadore, fu dal medeſimo Pontefice prima ſcomunicato, e poi depoſto, ſeparando il Papa la ſcomunica dalla depoſizione, per cagione della quale nacquero atrociſſime guerre tra l' iſteſso Ottone, Filippo Svevo, e Federigo II. (*a*).

II. Ma riſpondendo noi per ordine a queſti fatti, in quanto al primo diciamo, che l' Autore della difeſa tace molte circoſtanze, che rendono meno grave il delitto di Arrigo VI. Imperadore. Primieramente non è vero, che Riccardo II. Re d' Inghilterra foſſe preſo, e fatto prigione da Arrigo, ma fu così maltrattato da Leopoldo Duca d' Auſtria; il quale memore di una freſca ingiuria, che ricevuta avea in Paleſtina da Riccardo, eſſendo accaduto, che nel tornare che queſto fece da Terra Santa circa la fine del MCXCI. naufragaſſe nell' Adriatico,

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 20.

co, e che egli appena potuto ſcampare con alcuni pochi de' ſuoi, e incamminandoſi occultamente al ſuo Regno per la Germania, nel paſſare che fece pe 'l contado di Vienna foſſe conoſciuto, ſomminiſtrò una opportuna occaſione al Duca d' Auſtria di vendicarſi colla ſua preſura, e prigionìa, come narrano Ruggiero di Ovedon Scrittor di quell' età, e Matteo Paris (*a*). E' bensì vero, che Leopoldo chiamò in compagnia della ſua vendetta l' Imperadore; il quale, o credeſſe veramente d' eſſere ſtato in molte coſe offeſo da Riccardo, o fingeſſe di così credere per vendergli a caro prezzo la libertà, eſſendogli ſtato mandato prigione dal Duca lo ritenne lungo tempo riſtretto ſotto rigoroſa cuſtodia, fino a tanto che eſſendoſi egli purgato dinanzi all' Imperadore in un congreſſo de' Principi di Germania dell' accuſe, che gli ſi davano, cominciò a trattarlo più dolcemente, e ad onorarlo con più riſpetto (*b*). Divulgataſi in tanto dappertutto la fama dell' indegna preſura, e prigionìa di un tanto Principe, e commoſſa a giuſto ſdegno l'Inghilterra, ricorſero alla Sede Apoſtolica, ſollecitando con frequenti lettere il Sommo Pontefice Celeſtino III. acciocche non laſciaſſe impunito un tanto eccesſo, affaticandoſi in queſt' opera ſpecialmente la Regina Lionora Madre del Re Riccardo (*c*). Da' quali ricorſi eccitato il Pontefice, nell' anno MCXCIII. ſcomunicò non Arrigo, ma il Duca d' Auſtria; minacciando bensì la ſcomunica all' Imperadore, ſe quanto prima ei non rimetteva in libertà il Re prigioniero (*d*). In queſto mentre avendo Riccardo pattuito il ſuo riſcatto coll' Imperadore, e col Duca d' Auſtria per lo prezzo di centocinquantamila marche di argento puro, e laſciati all' uno, e all' altro gli Statichi, gli fu permeſſo di tornar libero al ſuo Regno nel principio di Febbrajo del MCXCVI. (*e*). Ma non sì toſto Riccardo ſi vide reſtituito alla libertà, ed al Regno, che ſpedì Oratori a Celeſtino III. per querelarſi delle ingiurie ricevute dal Duca d'Auſtria, e per interpellar l' autorità Apoſtolica acciocche conſiderate l' iniquiſſime condizioni del ſuo riſcatto l' obbligaſſe a reſtituire il denaro ingiuſtamente eſtorto, e a rimettere in libertà gli Statichi (*f*). Udite dal Pontefice le giuſte iſtanze del Re, dopo aver ammonito tre volte il Duca d' Auſtria a reſtituire il denaro, e gli Oſtaggi, e a ſoddisfare a' danni recati a Riccardo; ricuſando quello ubbidire, nuovamente lo ſcomunicò, e ſottopoſe tutti i ſuoi Stati all' interdetto

(*a*) Rogerius Hovedonus Annales Anglican. par. 2. ad ann. 1191. Matthæus Paris.

(*b*) Rogerius Hovedon. Matthæus Paris ad ann. 1192.

(*c*) Vide Baronium ad annum 1192.

(*d*) Rogerius Hovedon. Annal. Anglican. par. 2. ad annum 1193.

(*e*) Rogerius Hovedon. ad ann. 1194.

(*f*) Matthæus Paris ad annum 1195.

terdetto, ordinando al Vescovo di Verona suo Legato, che ogni Domenica, ed ogni dì festivo facesse pubblicare per tutto il Ducato d'Austria la scomunica, e l'interdetto, se il Duca non rimetteva in libertà gli Statichi, e non restituiva il denaro mal esatto, come apparisce dalle lettere dello stesso Pontefice al Vescovo di Verona riferite da Rodolfo di Diceto, e dal Cardinal Baronio (*a*). Nè di ciò pago, sottopose alla scomunica lo stesso Imperadore, se non restituiva il denaro ingiustamente esatto dal Re, e non rimetteva quello, che secondo gl'iniqui, e forzati patti rimaneva da esigere (*b*). Ma tardando l'Imperadore a soddisfare, finalmente nell'anno MCXCVII. essendosi ammalato in Sicilia, spedì il Vescovo di Bato suo consanguineo, e suo Cancelliero a Riccardo Re d'Inghilterra ad offerirgli compensagione del denaro, che da lui per lo suo riscatto avea estorto, o in oro, o in argento, o in terre, come narra Ruggiero (*c*). Ma poiche prima che il Vescovo giungesse in Inghilterra, e fosse seguita la compensagione, Arrigo morì, perciò vietò il Papa, che il di lui cadavero fosse sepolto in luogo sagro, non ostanti le calde preghiere dell'Arcivescovo di Messina; dichiarandosi, che non averebbe mai permesso, che quel cadavero riceveste sepoltura senza consenso del Re d'Inghilterra, e senza che al medesimo Re fosse restituito il denaro, che da lui Arrigo avea preso (*d*).

III. Da questo fatto narrato come vien riferito dagli Storici di quell'età manifestamente costa, che tutto il delitto di Arrigo, per cui fu dal Papa scomunicato, consistè nell'aver ricusato di restituir tostamente al Re d'Inghilterra il denaro da lui ingiustamente preso in prezzo della sua libertà, e di aver differita due anni questa restituzione. Ma era forse questo misfatto di Religione, o di ribellione alla Chiesa, o di scisma, o di persecuzione, per cui meritasse secondo la nostra sentenza di esser deposto? Dove si legge, che quel Principe scomunicato per la riferita cagione dispregiasse le censure, o se la prendesse contro la Chiesa? Tardò egli è vero a restituire, ma non per questo stimò nulla la censura, non per questo si rivoltò contro la Chiesa. Chi ha detto mai, che per ogni delitto, per cui si rende lecito al Papa scomunicare i Principi, gli si faccia ancor lecito di deporgli? O forse crede, che

(*a*) Rodulphus de Diceto in Imagin. histor. pag. 675.

(*b*) Vide Baron. ad annum 1195.

(*c*) *Eodem anno Henricus incœpit ægrotare, & misit Savaricum Bathonienſem Epiſcopum conſanguineum, & Cancellarium ſuum de Burgundia ad Riccardum Regem Angliæ, & obtulit ei recompenſationem pecuniæ, quam de eo ceperat pro redemptione ſua, ſive in auro, & argento, ſive in terris.* Rogerius de Hovedon. Annal. Anglican. par. 2. ad annum 1197.

(*d*) Rogerius Hovedon. ibid.

che avendo Celeſtino ſcomunicato, e non depoſto quell' Imperadore, ſtimaſse, che a queſt' atto non ſi ſtendeſse il ſuo potere? Anzi tutto il contrario dalle geſta di queſto Pontefice ſi raccoglie: narrando Ruggiero Scrittore di quell'età, che eſsendo venuto a Roma nell'anno MCXCI. per ricever coll' imperial corona la dignità dell' Imperio, Celeſtino nell' atto di coronarlo tenendo l' imperial corona tra' piedi, e ricevendola Arrigo da' piedi del Papa col capo chino, toſto il Papa la percoſse con un piede, e la fece cadere in terra, SIGNIFICANDO, CHE EGLI AVEA POTESTA' DI DEPORLO DALL' IMPERIO QUANDO I SUOI DEMERITI LO RICHIEDESSERO (*a*). Ma il più mirabile ſi è, che dal fatto ſteſso onde il Boſsuet prende argomento di eſcluder la poteſtà indiretta del Papa ſopra i Principi, queſta più che altrove ſi comprova: imperocche a ben diſcernere la cauſa tra il Re d' Inghilterra dall' una parte, e il Duca d' Auſtria coll' Imperadore dall' altra, ridotta a' ſuoi termini era puramente temporale, e politica: imperocche conſiſteva tutta nella giuſtizia, o ingiuſtizia de' patti tra le parti ſtabiliti. Avea il Duca d' Auſtria ricevuta ingiuria nella perſona dal Re d' Inghilterra in Paleſtina, e pretendeva poterſi rifare a titolo di rappreſaglia nella perſona dello ſteſso Re caduta nelle ſue mani. Simili pretenſioni avea l' Imperadore, e riputavaſi di eſsere ſtato offeſo dal medeſimo Re. Si ſtabiliſce finalmente tra loro la pace: ſe ne iſtrumentano le condizioni, e ſi pubblicano per lettere così del Re, come dell' Imperadore; le quali lettere ſon riferite da Ruggiero, e riportate dal Cardinal Baronio (*b*): ſi dichiara l' Imperadore di eſserſi così confederato col Re d' Inghilterra, che riputerà a gravame, e danno ſuo proprio, e dell' Imperio ciò, che di detrimento, o di gravame ſarà fatto allo ſteſso Re; e vendicherà come ſue l' ingiurie a lui recate da chi che ſia (*c*). Vero è, che per comprar queſta pace convenne al Re pagarla a gran contanti. Veriſſimo

(*a*) *Sedebat autem Dominus Papa in cathedra pontificali tenens coronam auream imperialem inter pedes ſuos, & Imperator inclinato capite recepit coronam ... Dominus autem Papa ſtatim percuſſit cum pede ſuo coronam Imperatoris, & dejecit eam in terram*, SIGNIFICANS, QUOD IPSE POTESTATEM EJICIENDI EUM DE IMPERIO HABET, SI ILLE DEMERUERIT; *Sed Cardinales ſtatim recipientes coronam, impoſuerunt eam capiti Imperatoris*. Rogerius de Hovedon. Annal. Anglic. par. 2. ad annum 1191.

(*a*) Baron. ad annum 1193.

(*c*) *Quare ad devotionem ſuorum, & fidelium honorem, & profectum, & turbatorum ſuorum damnationem, & exterminium operam præſtabimus ſemper efficacem: & quia corde, & animo uniti ſumus, facta Regis veſtri ſpecialiter noſtra, & Imperii noſtri penitùs reputabimus, & gravamina ejus nobis, & coronæ imperiali illata cenſebimus, nec ea (Deo concedente) ſine ultione, & eorum, qui ea intulerint, gravi damno, & deſtructione, tranſibimus*. Epiſt. Henrici VI. Imperat. ad Anglos apud Baron. ad annum 1193.

mo

mo è, che ingiuſtamente fu forzato a comprare la ſua libertà: ma queſt' ingiuſtizia non toglie, che le convenzioni tra que' Principi non foſſer politiche, non appartenefsero allo Stato; le quali nulladimeno per ragion del peccato rimanefsero ſottopoſte al giudizio, e alla poteſtà del Romano Pontefice, il quale le poteſse caſsare, annullare, e disfare in tutto, e per tutto, obbligando l' una parte a rifare i danni all' altra. Or quello, che potè lecitamente fare, e fece in queſto caſo Celeſtino, lo può fare il Romano Pontefice, voglia, o non voglia il Boſsuet, eſclami, e gridi quanto più può, in tutti gli altri trattati di guerra, e di pace, e di confederazione tra i Principi per ragione dell'ingiuſtizia, che a tali trattati congiunta ſia, disfacendoli, e diſtruggendoli colla ſua autorità, ed obbligando i Principi colle cenſure a ſeguire il ſuo giudizio: e per queſta medeſima poteſtà può disfare il contratto, e il vincolo, che ſtringe co' Principi i ſudditi, quando per le cagioni ſpeſse fiate accennate divenga iniquo, e torni in offeſa di Dio, e in danno dell' anime. E queſta è quella poteſtà ſpirituale, che ſtendendoſi indirettamente ſopra le coſe temporali per cagione delle ſpirituali a quelle congiunte, noi chiamiamo indiretta; la qual poteſtà ſopra i Principi, e ſopra i regnanti della terra fu aſsai ben conoſciuta in queſta ſteſsa controverſia da Pietro Bleſenſe Scrittor graviſſimo di quell' età, il quale ſcrivendo a nome della Reina Lionora al Pontefice Celeſtino III., e ſollecitandolo a coſtringer colla ſua autorità l' Imperadore a porre in libertà il Re di lei figliuolo, tra le altre coſe così dice: *Forſe a Pietro Apoſtolo, ed in lui a voi non è ſtato commeſſo da Dio ogni Regno, ed ogni poteſtà per eſſer governati? Benedetto ſia Dio, che tal poteſtà diede agli uomini* (a). E in un'altra lettera: *Certamente*, dice, *regna tuttavia, ed impera nella Sedia Apoſtolica il Principe degli Apoſtoli ... e quello rimane, che voi, o Padre, sfoderiate contro i malfattori il coltello di Piero, il quale a queſto è coſtituito ſopra le genti, e ſopra i Regni* (b). E queſto era allora il ſentimento, che ſi avea della poteſtà del Papa ſopra i Principi della terra nelle temporali coſe.

IV. Al ſecondo eſempio, che adduce di Filippo Auguſto Re di Francia, riſpondiamo ſimilmente, che ſe non fu penſato di tor l' ubbidienza de' ſudditi a quel Re, e di deporlo perciò dal Regno, queſto

[a] *Nonnè Petro Apoſtolo, & in eo vobis a Deo omne Regnum, omniſque poteſtas regenda committitur? Benedictus Deus, qui dedit talem poteſtatem hominibus.* Epiſt. Eleonor. Reginæ ad Cœleſtinum III. apud Petrum Bleſen. Epiſt. 145.

(b) *Porrò Princeps Apoſtolorum adhuc in Apoſtolica Sede regnat, & imperat ... illudque reſtat, ut exeratis in maleficos, Pater, gladium Petri, quem ad hoc conſtituit ſuper gentes, & regna.* Apud Petrum Bleſen. Epiſt. 146.

avvenne perche il delitto di lui non era di tal gravità, che meritaſſe queſta pena, e queſto giudizio, ancorche il Boſſuet proccuri aggravar la colpa di quel Principe con tacere alcune circoſtanze, che lo rendono in parte ſcuſabile. Egli riferiſce ſolamente l'interdetto, a cui Innocenzo III. ſottopoſe il Regno di Francia per eſſerſi quel Re ſeparato dalla legittima moglie, ed averne condotta un'altra; e ſoggiunge, che eſſendo durato un'anno l'interdetto, neſſuno in queſto tempo pensò, che doveſſe da' ſudditi negarſi ubbidienza a quel Principe. Ma ſe da che non fu quel Re depoſto egli vuole argomentare, che la Chieſa non avea poteſtà di deporlo; ſimilmente potea dedurre, che non avea poteſtà di ſcomunicarlo: da che, non oſtante l'interdetto, ritenendo ei tanto tempo contro la ſentenza della Chieſa l'illegittima moglie, non fu contuttociò ſcomunicato. Ma per porre in chiaro queſto fatto convien ſapere, che la cauſa di queſto matrimonio era già ſtata trattata nel Pontificato di Celeſtino III.: imperocche nell'anno MCXC. eſsendo morta la Reina Eliſabetta moglie di Filippo Auguſto, paſsò nell'anno MCXCIII. queſti alle ſeconde nozze con Ingelburga figliuola del Re di Danimarca, e fu celebrato ſolennemente il matrimonio la vigilia dell'Aſſunzione della Beatiſſima Vergine dello ſteſſo anno, come riferiſce Rigordo Scrittor di quel tempo (*a*). Ma dopo poco tempo concepì il Re tanta avverſazione alla moglie, che ſotto preteſto di propinquità di ſangue riſolvè di ripudiarla; e deferita la cauſa a i Veſcovi di Francia, eglino per ſentenza Eccleſiaſtica approvarono il divorzio, e la ſeparazione del vincolo matrimoniale, come atteſta il riferito Rigordo (*b*). Ma eſſendo ricorſo alla ſanta Sedia Canuto Re di Danimarca fratello della ripudiata Reina, ed eſſendoſi fortemente querelato di queſto divorzio, ſpedì Celeſtino in Francia Megliore Prete Cardinale, e Cencio Sottodiacono in qualità di Legati Apoſtolici, i quali nell'anno MCXCVI. adunarono in Parigi un Concilio di tutti gli Arciveſcovi, Veſcovi, e Abati di quel Regno per eſaminar queſta cauſa. Ma trovando i Legati in quel Sinodo i Prelati di Francia diſpoſti a favorire il Re, e non avendo coraggio di reſiſtere, e temendo ancora di ſe ſteſſi, furon *cani muti, non avendo ſpirito di latrare, e temendo ancora della propria pelle*, come narra l'iſteſſo Rigordo (*c*). Ma non per queſto ſi rimaſe Celeſtino dall'eſeguir la ſua Apoſtolica autorità; che anzi fatta eſaminare in Roma

(*a*) Rigordus in geſtis Philippi Auguſti.

(*b*) *Per cenſuram Eccleſiaſticam matrimonium eſt ſeparatum*: Rigordus in vita Philippi Auguſt.

(*c*) *Facti ſunt canes muti non valentes latrare, timentes etiam pelli ſuæ*. Rigord. loc. cit.

Roma la sentenza proferita da' Vescovi di Francia approvativa del divorzio, col consenso de' Cardinali la cassò, e l'annullò, siccome apparisce dalle lettere, che scrisse sopra di ciò all'Arcivescovo di Sans riferite intieramente da Rodolfo di Diceto (*a*); comandando al medesimo Arcivescovo, che se il Re vivente tuttavia la ripudiata Reina volesse menare altra donna, ei con autorità Apostolica costantemente glielo proibisse. Quì però è d'avvertire, che cassando il Pontefice, e annullando la sentenza de' Vescovi Gallicani non proferì giudizio sopra i meriti di quel matrimonio se fosse valido, o nò; nè dichiarò nulla la detta sentenza, ed ingiusta per difetto di causa, ma solamente per mancanza di ordine giudiziale, per non essere stato su questo negozio ricercato il giudizio della Sedia Apostolica, e per essere stati trasgrediti i canoni, e i decreti de' Padri, e de' Concilj, i quali ingiungono, *che le maggiori*, e più difficili quistioni debbano da tutti deferirsi al giudizio della santa Sede (*b*). A questo ancor si aggiunge, che fu pronunciata da' Vescovi questa sentenza contro ogni ordine di ragione: non essendo stata la Reina sentita in alcun modo nè in voce, nè in iscritto, come riferiscono gli atti d'Innocenzo III. (*c*). Ma non ostante la proibizione del Pontefice, Filippo, come scrive Rigordo, nello stesso anno MCXCVI. nel mese di Giugno prese altra moglie, che fu Maria figliuola del Duca di Boemia (*d*). Contuttociò non si legge, che Celestino nel rimanente del suo Pontificato facesse alcun risentimento contro quel Principe, o lo sottoponesse ad alcuna censura, e il Re si rimase in pace colla sopraindotta moglie sino all'anno MCXCIX.

V. Essendo succeduto a Celestino nell'anno MCXCVIII. Innocenzo III., tra le prime cure del suo Apostolato una delle principali fu quella di provvedere alla salute spirituale, e alla gloria del Re Filippo Augusto, a cui portava tenero affetto, e terminar la causa del di lui matrimonio lasciata imperfetta dal suo antecessore. Per quest'effetto adunque principalmente, ed anche per procacciar da esso soccorso in prò di

[*v*] Rodulphus de Diceto in Imagin. hist. pag. 681.

(*b*) *Quia non est a temeritatis vitio alienum, quod in tam arduo, & difficili negotio non fuit censura Sedis Apostolicæ requisita, qua vel ipsa canonicè finiretur, vel committeretur aliquibus, qui idem, servato juris ordine, secundùm statuta canonica terminarent. Hìc revera contra Sanctorum Patrum veneranda Concilia processum est manifestè, quia majores, & difficiliores quæstiones ab universis ad Sedem Apostolicam censuerunt debere perferri, quod usque in hodiernum non solùm a Gallicana Ecclesia, præterquàm in præsenti articulo, verùm etiam a longe remotioribus devotissimè observatur.* Epist. Cœlestini ad Archiepiscop. Senonen. apud Rodulphum de Diceto loc. cit.

(*c*) Acta Innocent. III. num. 50.

(*d*) Rigordus in gestis Philippi August. ad annum 1196.

Terra Santa, e per comporre la pace, e la triegua tra esso, e il Re d' Inghilterra, spedì a lui in qualità di Legato *a latere* Pietro Diacono Cardinale di Santa Maria in via lata: il quale ricevuto benignamente dal Re Filippo, ottenne senza difficoltà da lui, e il soccorso richiesto per la sagra guerra, e la fede di stabilire ad ogni suo cenno, e la pace, e la guerra col Re Inglese (*a*). Ma intorno al riprendere la ripudiata Reina, e discacciar dal suo consorzio l' altra *soprandotta*, da lui ritenuta contra la proibizion della Chiesa, lo rinvenne resistentissimo. Per la qual cosa dopo avere il Pontefice con più lettere paternalmente pregato, e ammonito quel Principe a riprendere la discacciata Reina, e a discacciar la non legittima moglie, riservandoli tutte le ragioni, che ei potesse avere di sperimentare in giudizio questa causa, e di esser sentito dopo la restituzione in pristino delle cose, e ricusando Filippo abbandonare la donna *soprappresa*, ordinò all' anzidetto suo Legato, che con autorità Apostolica, rimoto qualsivoglia ostacolo di appellazione, sottoponesse tutto il Regno di Francia all' Ecclesiastico interdetto; cosicche fuora del battesimo de' fanciulli, e della penitenza pe' moribondi non si amministrassero in Francia altri Sagramenti, nè altri uffici si celebrassero. In esecuzione del qual comando avendo il Legato raunato un Sinodo in Dijon il giorno sesto di Dicembre del MCXCIX., ed avendo Filippo [prevedendo, che in quel Concilio si dovesse procedere contro di lui] interposta per mezzo de' suoi Proccuratori appellazione al Pontefice, non per deferire a quest' appellazione, ma per differire a tempo opportuno, il medesimo Legato congregando nel mese di Gennajo del MCC. un' altro Sinodo in Vienna Città della Gallia Narbonese, promulgò in esso la sentenza dell' interdetto già pronunciata in Dijon, comandando per sue lettere a tutti i Vescovi di Francia, che l' osservassero, e la facessero osservare sotto pena di sospensione dall' ufficio Vescovile (*b*). Pubblicato in Francia l' interdetto molti Vescovi, e molte Chiese tosto ubbidirono; altri Prelati ne sospesero l' osservanza, scrivendo umili lettere al Pontefice Innocenzo, nelle quali adducevano frivoli scuse, ma promettevano nulladimeno di ubbidire all' autorità Apostolica, se dopo le loro esposizioni fosse a lei piaciuto di obbligarli all' osservanza dell' interdetto. Per la qual cosa rifiutate con evidenti ragioni da Innocenzo le loro scuse, e comandati di osservar la sentenza, *udito il Pontificio comando umilmente ubbidirono, e in*

(*a*) Acta Innocentii III., seu vita ejusdem Card. de Aragon. num. 48. tom. 3. rerum Italic. Script. pag. 503. col. 2.

[*b*] Acta cit. num. 52. ibid. pag. 504. col. 1. & 2. Auctor. Chronic. S. Benigni ad Cyclos Paschal. apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 749.

in queſta guiſa tutta la terra del Re di Francia fu legata da ſtrettiſſimo interdetto, coſicchè chiuſe le Chieſe in neſſun Cimiterio ſi ſeppellivano i corpi de' morti, anzi ſi laſciavano dappertutto ſopra la terra inſepolti (a).

VI. Veggendo per tanto il Re univerſalmente oſſervarſi l' interdetto ſi acceſe di tanto ſdegno, che diſcacciò dalle Chieſe i Veſcovi, e i Cherici, i quali furono i primi ad eſeguir la ſentenza, ed occupò i loro beni; ma nulladimeno deſtinò più Oratori alla Sedia Apoſtolica per impetrar dal Pontefice la *rilaſſazione* dell' interdetto: dolendoſi aſpramente del Legato, ed offerendo per li medeſimi Nuncj giurata ſicurezza, che egli ſarebbe ſtato al giudizio, o de' Legati Apoſtolici, o di altri Giudici delegati. Riſpoſe il Pontefice, che il Re in due maniere potea rimetterſi al diritto, o al giudizio della Chieſa: cioè, o al diritto *dettato*, o al diritto da *dettarſi*. Se al primo, gli conveniva allontanar dal ſuo conſorzio la donna *ſopraindotta*, e riprendere in ſua compagnia la Reina ripudiata; dicendo, che ſe il Re ciò faceva, averebbe ricevute le offerite *cauzioni*; anzi ſenza di queſte averebbe *rilaſſato* l' interdetto, purche prima aveſſe reſtituito a i Veſcovi, e a' Cherici *eſpulſi* le loro Chieſe, e i loro beni: ma ſe il Re voleſſe rimetterſi al diritto da dettarſi, cioè a quello, che ſi ſarebbe dalla Chieſa deciſo intorno all' articolo dell'affinità colla Reina ripudiata, era neceſſario, che egli reſtituiſſe le coſe in priſtino, cioè, che rimuoveſſe dal ſuo coſpetto la moglie *ſoprappreſa*, e ripigliaſſe la Reina, trattandola come moglie ſino al giudizio della Chieſa; e che in queſto caſo eſſo Pontefice averebbe ricevuta a cautela l' offerita ſicurezza. Tornati i Regj Nunzj in Francia con queſta riſpoſta ſi contriſtò gravemente l' animo del Re, sì per l' avverſione eſtrema, che egli avea per la Reina, sì per l' amore veemente, che egli all' altra donna portava. Quindi avendo chiamati a ſe alcuni Principi del ſuo Regno, sì Cherici, come Laici, cercò da loro, che coſa egli ſi doveſſe fare in queſto frangente: e riſpondendo tutti ad una voce, che gli biſognava in ogni modo ubbidire a i comandi della Sedia Apoſtolica, egli interrogò l' Arciveſcovo di Rems ſuo Zio materno, il quale avea proferita la ſentenza del divorzio, ſe vero foſſe ciò, che il Pontefice avea ſcritto, che quella ſentenza non dovea chiamarſi tale, ma favola di ludibrio dovea nominarſi: e riſponden-

(a) *Præcepit eiſdem, ut & ipſi pariter obſervarent ſententiam interdicti. Qui audito præcepto humiliter paruerunt: ſicque tota terra Regis Francorum arctiſſimo eſt interdicto concluſa, itaut clauſis Eccleſiis nuſquam in Cœmeteriis ſepelirentur corpora mortuorum, quin etiam ſuper terra ſervarentur ubilibet inſepulta.* Acta cit. num. 53. ibid. pag. 504. col. 2.

pondendo quegli, coſtretto dalla verità, che il Pontefice avea detto il vero; adunque, ſoggiunſe il Re, tu ſei un pazzo, e uno ſtolto, che tal ſentenza pronunciaſti (*a*). Trovandoſi adunque il Re in graviſſime anguſtie mandò altri Oratori al Pontefice, facendo iſtanza con preghiere, e con promeſſe, acciocche egli rilaſſato l' interdetto conoſceſſe la cauſa del matrimonio come era di ragione; ma non potendo nè con preghiere, nè con promeſſe piegar l' animo d' Innocenzo, ſi ſottomiſe in fine totalmente al ſuo arbitrio. Egli adunque ſpedì in Francia in qualità di Legato *a latere* il Cardinale Ottaviano Veſcovo di Oſtia, preſigendogli la forma, che dovea oſſervare pria di ſciogliere l' interdetto, cioè, che prima di tutte le coſe faceſſe, che il Re ſoddisfaceſſe pienamente a i danni, e all' ingiurie, che avea recate a' Veſcovi, e ad altri Cherici per l' oſſervanza dell' interdetto: allontanaſſe non ſolo dal ſuo conſorzio, ma ancora dal ſuo Regno la donna *ſopraindotta*: riceveſſe ſolennemente la Reina diſcacciata, e regalmente la trattaſſe, e ricevuta preſtaſſe giurata ſicurezza di non licenziarla ſenza giudizio della Chieſa: ed eſeguite tutte queſte coſe ſcioglieſſe l' interdetto, riſervando alla Sedia Apoſtolica la correzione di quelli, che l' aveano da principio traſgredito. In caſo poi, che il Re dopo le frequenti ammonizioni, ed eſortazioni non ſi voleſſe indurre a ricever come legittima moglie la Reina, e voleſſe accuſare di nullità il matrimonio con lei contratto, aſſegnaſſe il Legato per termine *perentorio* lo ſpazio di alcuni meſi a principiar la cauſa, ed avviſaſſe il Re di Danimarca fratello della Reina, eſſo volendo, acciocche deſtinaſſe Avvocati, e teſtimonj per difeſa di lei, i quali ſotto Apoſtolica, e Regia ſicurezza ſi portaſſero al luogo deſtinato di conſenſo di ambe le parti per la diſcuſſione di queſta gran cauſa. Aſſegnò inoltre Innocenzo per libera volontà delle parti al Cardinal Legato per compagno all' eſame, e alla diſcuſſione della medeſima cauſa Giovanni Cardinale Prete del titolo di Santa Priſca, ingiungendogli, che colla più eſatta diligenza preſiedeſſe a queſto giudizio. Giunto il Cardinal Oſtienſe in Francia, e onorevolmente accolto dal Re, e da i Grandi del Regno, ſpiegò le ſue commiſſioni, e i comandi del Pontefice; e Filippo ſenza frapporre alcuna difficoltà fece riſtorar gli Eccleſiaſtici de' danni ſofferti, e ſoddisfare ad eſſi per le ingiurie ricevute a cagione dell'ubbidienza preſtata all' interdetto, allontanò dal ſuo coſpetto la *ſopraindotta* moglie, ricevè ſolennemente alla preſenza de' Legati, degli Arciveſcovi, Veſcovi, e Magnati del Regno la Reina, giurando regalmente trattarla, e non licenziarla ſenza giudizio della

(*a*) Acta Innocent. num. 54. loc. cit. pag. 504. col. 2. & pag. 505. col. 1.

della Chiesa ; onde il Legato con plauso, ed allegrezza universale sciolse l' interdetto, che avea durato otto mesi. Fuvvi nulladimeno chi tacciò il Legato di non avere eseguita perfettamente la forma del comando Apostolico ; e ciò perche sebbene il Re allontanò dal suo cospetto la donna *soprappresa*, non la rimosse però dal Regno : ma Dio avendo misericordia di quel Principe provide alla sua salute, e giudicò egli stesso questa causa ; mentre offendosi quella sgravata del parto, dopo di esso infermatasi passò all' altra vita (*a*). Ma non potendosi tuttavia indurre il Re Filippo a trattar con maritale affetto la Reina Ingelburga, gli fu assegnato dal Legato certo spazio di tempo, e determinato il luogo nella Città di Soissons per produrre le sue ragioni sopra la nullità del matrimonio. Venuti adunque i Legati in Soissons nel mese di Marzo del MCCI., ivi presenti le parti, e nel cospetto di molti Vescovi, presiedendo al giudizio gli stessi Legati, cominciò a trattarsi la causa ; nella quale comecche molti de' più famosi Avvocati parlassero in favor di Filippo, non mancò tuttavia chi vigorosamente difendesse Ingelburga : per la qual cosa temendo il Re di soggiacere al giudizio, si partì ripentinamente dal Consesso portando seco la Reina (*b*). Scrive Rigordo, che dopo quindici giorni consumati in questa disputa tediato il Re dalla lunga dimora si partì dal Concilio senza prender comiato da i Legati, facendo loro intendere per suoi Messi, *che egli conduceva seco la moglie come sua, nè volea per allora separarsi da lei* (*c*). Terminata in questa guisa la causa, comecche Filippo per molti anni non potesse piegarsi a trattare con marital amore la consorte, la qual per altro non lasciava di riguardar come Reina, ma in Palazzo, e luogo separato dalla sua abitazione ; nulladimeno vinto dalle continue preghiere, e dalle frequenti paterne ammonizioni d' Innocenzo, finalmente nell' anno MCCXIII. la ricevè in grazia con grandissima allegrezza di tutto il Regno per l' egregie virtù di lei, e per la sua invitta pazienza nel sofferir le angustie di tanti anni (*d*).

VII. Questa è la serie del fatto da me sposta secondo la narrazione degli Storici di quell' età, e per una gran parte tratta quasi di parola in parola dagli atti d' Innocenzo III. scritti da Autore contemporaneo, pubbli-

(*a*) Acta cit. num. 55. pag. 505. col. 1. & 2. Rogerius Hovedonus. Annal. Anglic. par. 2. ad annum 1200.

(*b*) Acta cit. n. 56. ibid. pag 505. col. 2.

(*c*) *Post varias, & multas disputationes Rex longa mora tædio affectus, relictis ibi Cardinalibus, & Episcopis, cum Ingelburga uxore sua summo mane ipsis insalutatis recessit, mandans illis per Nuncios suos, quod uxorem suam secum ducebat sicut suam, nec separari tunc ab ea volebat. Quo audito solutum est Concilium.* Rigordus de gestis Philippi Augusti ad annum 1201.

(*d*) Rigordus ibid. ad annum 1213.

pubblicati, ed emendati da Stefano Baluzio, e riportati nella gran raccolta degli Storici delle cose d' Italia : dal qual fatto il prudente Lettore potrà giudicare quanto male a proposito si dica dal Bossuet, che non fu pensato allora di deporre Filippo; come se ancorche in quel tempo fosse stata fermissima persuasione de' Francesi, che si potessero i Regi dalla Chiesa deporre per qualunque delitto, meritasse quel Principe di esser deposto per una colpa, per cui era degno di tutta la compassione. E chiunque ben considera, che quel Principe anche negli estremi disordini, e ne' più caldi trasporti della sua passione non perdette mai la riverenza alla Sedia Apostolica; e rigorosamente trattato nella desolazione universale del suo Regno intorno alle cose cristiane, ricorse con preghiere al Pontefice acciocche rilasciasse il rigore della sua sentenza; e in una causa, in cui credeva di aver ragione, per esser approvata da' Vescovi, si rimesse all' autorità della Sedia Apostolica, soddisfacendo a i comandi di essa, comecche gli convenisse superare le più risentite ripugnanze del suo animo, dovrà ammirare la sua Religione, e dovrà confessare, che egli può servire d' illustre esempio a molti Principi per riverire i comandi, e i decreti della santa Sede. Oltre di ciò, l'avversione, che egli per ignota cagione concepì verso Ingelburga quasi l' istesso giorno, che ei la vide, non ostante che l' avesse estremamente desiderata, ed impazientemente attesa, può far presumere, che egli fermamente credesse di aver giusta cagione in coscienza di separarsi da lei. Narrano gli atti d' Innocenzo, che il Re tanto desiderava questa Dama, che l' istesso giorno, che giunse in Francia, ei andandole incontro volle sposarla, ed il giorno seguente coll' intervento di molti Vescovi, e Arcivescovi volle farla solennemente coronare: ma che in questa solennità il Re all' aspetto di lei cominciò in guisa a tremare, a innorridirsi, e a impallidire, che appena potè aspettare al fine di quella funzione; e che da quel punto cominciò a trattar del divorzio (*a*). Soggiungono, che consigliato il Re a congiungersi con esso lei, appena a lei si accostò, che si partì tosto pieno di turbamento; e da quel tempo in poi l' ebbe tanto in orrore, che neppure soffriva sentirla nominare senza turbarsi (*b*). E tutti gli Scrittori di quell' età sono d' accordo in asserire, che Filippo all' aspetto di questa donna concepiva questi strani turbamenti; onde altri attribuivano questi insoliti moti a maleficio, altri a gastigo, per credersi, che Ingelburga fosse

(*a*) *Sed inter ipsa coronationis solemnia, suggerente diabolo, ad aspectum ipsius cœpit vehementer horrescere, tremere, ac pallere, ut nimium perturbatus, vix sustinere posset finem solemnitatis incœptæ.* Acta Innocentii III. num. 49. ibid. pag. 503. col. 2.

[*b*] Acta cit. ibid.

foſſe al Re congiunta in qualche grado di affinità. In queſto ſtato di coſe ben può preſumerſi, che quel miſero Principe credeſſe giuſto il divorzio approvato da i Prelati della Chieſa, e che egli in buona fede paſſaſſe alle altre nozze con Maria. E l' iſteſſo Innocenzo avendo nel MCCI., come riferiſce il Nangio, a petizione del Re legittimata la prole, che egli avea ricevuta dalla ſteſſa Maria, cioè dalla moglie ſopraindotta, e dichiarato con ſue lettere, che i figliuoli, che la ſteſſa donna gli avea partoriti foſſero legittimi eredi (*a*), moſtrò, che il matrimonio di eſſo Filippo con Maria era ſtato contratto in buona fede. Onde queſto ſapientiſſimo Pontefice riſerbò ſempre a Filippo le ragioni ſopra la validità del divorzio, e ricercò ſolamente da lui ubbidienza alla Chieſa per ciò, che riguardava l' ordine, e la forma del giudizio. Tutto queſto abbiamo voluto dire per dimoſtrare il vantaggio, che noi abbiamo ſopra l' Autore della difeſa, il quale tutto che o ſia, o ſi finga Franceſe, non avendo fatto maggiore ſtudio, quanto in rappreſentarci i Regi di Francia rei di graviſſimi delitti a ſolo oggetto di dedurre quella ſua peſſima conſeguenza, che non eſſendo perciò ſtati depoſti, non ſi poteano lecitamente deporre; noi per lo contrario non per ſervire al noſtro argomento, ma per ſoddisfare alla verità, abbiamo ſcemato molto di orrore a quella immagine, che ei ci ha dipinta di queſti Principi, e abbiamo fatto vedere, che i loro eccеſſi tali non furono, che poteſſero meritar la depoſizione; e che ſebbene puniti da i Romani Pontefici colle cenſure, non ſi rivoltarono mai contra quella mano, che li gaſtigò, non fecero mai ſciſmi, nè diviſioni nella Chieſa; e in ſomma attaccati alla Sedia Apoſtolica, non ſi laſciarono mai da eſſa ſeparare per qualunque traſporto di violenta paſſione. Un ſolo Re di Francia, che il noſtro Autore loda fino all'eccеſſo, fu quello, che ſi laſciò vincer da' ſuoi traſporti a perdere il riſpetto, e la riverenza alla ſanta Sede, e a trattare con ogni ſorta di atroce ingiuria il Romano Pontefice, cioè Filippo il Bello, eroe de' nemici della Romana Chieſa. Ma della ſuperbia di queſto Principe, e della sfacciata adulazione de' ſuoi ſudditi di quel tempo nel coſpirar con lui contro l' autorità della Sedia Apoſtolica ſi è tenuto, e ſi terrà altrove propoſito.

VIII. Venendo ora all' eſame del fatto di Ottone IV. Imperadore, non potendo negare il Boſſuet, eſſere ſtato queſto Principe da Innocenzo III. depoſto dall' Imperio, và imbrogliando la coſa al peggio che può, dicendo, che Ottone fu prima ſcomunicato, e poi depoſto, e che per occaſione di queſta depoſizione, come nelle altre precedenti,

(*a*) Nangius in Chronic. ad annum 1201.

ſurſero atroci guerre, e che con molto ſangue fu combattuto trà Ottone, Filippo Svevo, e Federigo II., ingegnandoſi così di mettere in orrore queſta poteſtà della Chieſa come feral cagione di funeſtiſſimi effetti alla Repubblica. Ma che Ottone foſſe prima ſcomunicato, e poi depoſto, e che gli Scrittori di quell' età diſtinguano attentamente queſti due atti, niente monta al caſo noſtro, non ſoſtenendo noi, che la ſcomunica porti ſeco la ſeparazione de' ſuddìti dall' ubbidienza del Principe nelle civili, e temporali coſe, come ei vorrebbe far credere, che da noi ſi ſoſteneſſe. Che poi per cagione di queſta depoſizione ſuccedeſſero atroci guerre tra Ottone, e Filippo Svevo, è coſa veramente un pò ſtrana, e difficile ad intenderſi: imperocche quando Ottone fu depoſto da Innocenzo, ciò, che per conſenſo di tutti gli Scrittori di quel tempo accadde nel MCCX. (*a*), eran due anni da che Filippo Svevo competitore di Ottone al Regno di Germania, e all' Imperio era già morto: eſsendo ſtato queſto Principe a tradimento ucciſo, dappoiche ei ſi era riconciliato con Innocenzo III., ed avea fatta triegua con Ottone, dal Conte Palatino nell'anno MCCVIII., come concordemente affermano tutti i riferiti Scrittori (*b*). Le guerre tra Ottone, e Filippo erano ſuccedute prima che Ottone foſse dal Pontefice Innocenzo III. coronato Imperadore, ciò, che accadde nel MCCIX. nel meſe di Settembre (*c*). Anzi nel contraſto di queſto Principe per lo Regno di Germania, nella diviſione de' Principi dell' Imperio, e nelle atroci guerre, che perciò ſuccederono durate per lo ſpazio di dieci anni, Innocenzo favorì mai ſempre la parte di Ottone; tantoche eſſendo queſti ſuperato da Filippo, proccurò il Pontefice, che tra eſſi foſſe ſtabilita la pace per mezzo del matrimonio di una figliuola di Filippo all' iſteſſo Ottone (*d*), e dopo l' uccifione di Filippo ſi affaticò con ogni ſtudio, acciocche quello foſſe riſtabilito nel Regno Teutonico, e deſtinato all' Imperio (*e*). Ciò, che avendo ottenuto, nell' anno poi MCCIX. da Innocenzo invitato a Roma per ricevere l' imperial corona, fu dal medeſimo Pontefice onorevolmente ricevuto, e coronato Imperadore (*f*). Ma

(*a*) Rigord. de geſt. Philip. Auguſt. Matthæus Paris Hiſt. Anglican. ad annum 1210. Abbas Urſpergenſ. in Chronic. Albertus Stadenſ. Godefridus annal. ad annum 1210. Vide Concil. Roman. apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 817.

(*b*) Conradus Urſpergenſ. in Chronic. ad annum 1208. Godefridus in annal. lib. 2. ad eundem annum. Siſrid. Epit. lib. 2. Rigordus in Philip. Auguſt. Pariſius. Hiſt. Anglican. Chron. Foſſæ novæ. Nauclerus in Chronic. ad annum 1208.

(*c*) Arnoldus Lubecenſis in Chron. Slavor. lib. 7. cap. 20. Urſpergenſ. in Chron. ad annum 1209. Chronic. Foſſæ novæ ad eundem annum.

(*d*) Vide Oderic. Raynald. ad ann. 1208 num. 1. & ſeqq.

(*e*) Vide Raynald. ibid. num. 8.

(*f*) Vide Raynal. ad an. 1209. n. 17. & ſeq.

Ma queſto Principe ingratiſſimo ad Innocenzo, il quale nella difeſa di lui contro Filippo, e nella di lui promozione all'Imperio ſi era moſtrato quaſi colonna immobile, come dice Arnoldo di Lubecca (*a*), e violatore della fede, che replicate volte avea giurata ſolennemente al Pontefice (*b*) prima di ricever la corona imperiale, appena l' ebbe da Innocenzo ottenuta, che invaſe oſtilmente non ſolo la Puglia appartenente a Federigo Re di Sicilia fiduciario della Sedia Apoſtolica, ma anche le terre della Flaminia, e della Toſcana ſpettanti al dominio della Chieſa Romana. Per la qual coſa ammonito prima ſenza frutto da Innocenzo, e poi ſcomunicato, finalmente creſcendo la di lui contumacia fu dallo ſteſſo Pontefice ſpogliato dell' Imperio, aſſolvendo tutti i ſuoi ſudditi dal giuramento di fedeltà (*c*), e proibendo ſotto pena di ſcomunica a chiunque ſi foſſe di tenerlo per Imperadore, o di nominarlo tale (*d*).

IX. Vero è, che dopo queſta depoſizione ſuccedettero guerre trà Ottone, e Federigo; ma ſempre però con eſito infelice di quello: imperocche non ſittoſto fu pubblicata in Germania la ſentenza d' Innocenzo da Sifredo Arciveſcovo di Magonza, che uniti inſieme i Principi Teutonici sì Eccleſiaſtici, come Laici, tra i quali ſpecialmente l' Arciveſcovo di Treveri, il Re di Boemia, i Duchi d' Auſtria, e di Baviera, ſciolti dalla fede di Ottone eleſſero Re de' Romani, e deſtinarono all' Imperio Federigo Re di Sicilia figliuolo di Arrigo detto VI. tra i Re di Germania, e V. tra gli Imperadori, ottenutone prima il conſenſo da Innocenzo (*e*). Da queſto fatto de' Principi Alemanni chiaramente ſi conoſce, eſſere ſtata da lor conoſciuta, e eſeguita la poteſtà del Romano Pontefice ſopra il temporale de' Principi. Ma anche Filippo Auguſto avendo con ogni ſtudio, e con ogni ſorta di ufficio confortati i Principi di Alemagna all' elezione di Federigo, come atteſta l' Autor della ſua vita (*f*), ci fa argomento, che egli comprovò la depoſizione di Ottone fatta dal Papa. Andato poi Federigo in Alemagna nel MCCXII., occupò, e riduſſe alla ſua divozione la Germania inferiore. Indi a poco Ottone, il quale per abbattere il Re di Francia gran fautore di Federigo ſi era collegato con Giovanni Re d' Inghilterra, con Ferdinando

(*a*) Arnoldus Lubecen. in Chronic. Slavor. lib. 7. cap. 4.

(*b*) Raynald. ad annum 1209. num. 10. & ſeqq.

(*c*) Rigord. in geſt. Philip. Aug. ad annum 1210.

(*d*) *Sub anathematis pœna vetamus, ne quis eum Imperatorem habere, nominareve audeat*. Epiſt. Innocent. III. apud Raynald. ad annum 1210. num. 2.

(*e*) Abbas Urſpergenſ. in Chronic. ad annum 1211. Godefrid. Rigordus. Pariſius ad annum 1211.

(*f*) Rigordus in geſtis Philippi Auguſti.

Conte di Fiandra, e con altri Principi ſtipendiati di Francia, e ribelli del Re Filippo, eſſendo rimaſto dal medeſimo Re nella battaglia di Bodino l'anno MCCXIV. con immenſa ſtrage totalmente ſconfitto (*a*), e poco dopo abbandonato da' ſuoi, ſi riduſſe a sì miſero ſtato, che non potè mai più riſorgere. Di queſta inſigne vittoria del Re Filippo aſcritta a ſpecial favore di Dio, oltre Rigordo, ne parlano molti altri Storici di quel tempo con immenſa lode di quel Re. Abbattuto adunque Ottone ſi avvanzarono talmente le coſe di Federigo, che nell' anno MCCXV. ſenza alcun contraſto fu con ſolenne pompa coronato in Aquiſgrana da Sifredo Arciveſcovo di Magonza (*b*). Ma Ottone vedendo le ſue coſe perdute, e moſſo a ravvedimento dalle ſue proprie ſciagure, celebrando Innocenzo III. nel ſopraddetto anno MCCXV. il IV. Concilio Generale Lateranenſe, ſpedì ivi i ſuoi Oratori, acciocchè impetrato da' Padri, e dal Pontefice perdono de' ſuoi misfatti gli foſſe reſtituito quell' Imperio, dal quale era ſtato depoſto; promettendo di dare al Concilio tutte quelle ſoddisfazioni, che aveſſe da lui cercate. Ma eſsendo ancora intervenuti al Concilio i Legati di Federigo, e facendo iſtanza, che foſſe a lui confermato l' Imperio, fu gagliardamente diſputato per l' una parte, e per l' altra, ſinchè il Marcheſe di Monferrato eſsendoſi oppoſto a i Legati di Ottone, e dimoſtrato con molte ragioni, che non doveano ammetterſi le preghiere di quel Principe, ſurſe dal ſolio Innocenzo, e intimando ſilenzio licenziò il ſagro Senato, e in un altro giorno nel medeſimo Concilio confermò l' elezione de' Principi, che avean ſalutato Federigo Imperadore, come di tutto ciò rende teſtimonianza Riccardo da San Germano nella ſua Cronaca riferito da Rainaldo, e da i Raccoglitori de' Concilj (*c*). Ma ſe piace al Boſſuet biaſimar queſta depoſizione per le guerre, che indi ſuccederono, eſſendoſi moſſo principalmente contro quel Principe il Re di Francia Filippo Auguſto per cagione appunto di ſervire all' intereſſe pubblico della Chieſa, ſtimando degna impreſa d' un Criſtiano Principe combattere un nemico della ſteſſa Chieſa da lei ſcomunicato, e depoſto, doverà biaſimare ancora la riſoluzione di quel gran Re. Oda non per tanto con quali parole egli confortaſſe i ſuoi ſoldati prima di dar la battaglia ad Ottone per animargli a combattere con ardire, e con ſpeme ſicura di vittoria: *In Dio* [diſſe alle milizie] *è collocata tutta la noſtra ſperanza, e la noſtra fiducia. Il Re Ottone, e il ſuo eſercito*

(*a*) Rigordus in vita Philippi Auguſt.
(*b*) Vide Raynald. ad ann. 1210. n. 35.
(*c*) Raynald. ad annum 1215. num. 36. & 35. Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 1024. & ſeqq.

cito sono stati dal Papa scomunicati, i quali son nemici, e distruttori delle cose della Santa Chiesa; e il denaro, con cui somministransi loro gli stipendj, è stato acquistato dalle lagrime de' poveri, e dalla rapina delle Chiese di Dio, e de' Cherici. Ma noi siamo Cristiani, e godiamo la pace, e la comunione della Santa Chiesa: e quantunque siam peccatori, consentiamo contuttociò alla Chiesa di Dio, e giusta nostra possa difendiamo la libertà del Clero; onde dobbiamo con fiducia presumer della misericordia di Dio, il quale daracci, benche peccatori, vittoria de' suoi, e de' nostri nemici (a). E l'evento dimostrò, non essere stata vanamente da quel Cristianissimo Re fondata la sua speranza sulle riferite cagioni; onde egli non senza giusto motivo l'attribuì specialmente a Dio. Ma il nostro Autore pacifico vorrebbe, che si lasciassero vivere in pace i tiranni, e i persecutori della Chiesa; e perciò si fa orrore di quelle guerre, che contro tali Principi furon fatte, e a questo riguardo biasima le deposizioni de' malvagj Principi come cagione di aspre guerre.

§. II.

Degli atti d' Innocenzo III. Romano Pontefice con Giovanni Re d' Inghilterra detto senza terra.

SOMMARIO.

I. *Artificiosa narrazione del Bossuet intorno alla deposizione, e restituzione al trono di Giovanni Re d'Inghilterra fatte da Innocenzo III., ed alle differenze, che per questa cagione seguirono.*

II. *Testimonianza di Matteo Paris unicamente allegata dal Bossuet soggetta a molte eccezioni. Maledicenza, e mordacità di questo Scrittore contro i Romani Pontefici.*

III. *Elezione dell' Arcivescovo di Cantuaria confermata dal Papa contro la volontà di Giovanni cagione della discordia tra esso, e la Chiesa. Eccessi di Giovanni contro le Chiese, e i Cherici del suo Regno.*

(a) *In Deo tota spes, & fiducia nostra est posita. Rex Otho, & exercitus suus a Domino Papa excommunicati sunt, qui sunt inimici, & destructores rerum Sanctæ Ecclesiæ: & pecunia, qua eis stipendia ministrantur, de lacrymis pauperum, & de rapinis Ecclesiarum Dei, & Clericorum acquisita est. Nos autem Christiani sumus, & communione, & pace Sanctæ Ecclesiæ fruimur; & quamvis peccatores simus, tamen Ecclesiæ Dei consentimus, & Cleri pro posse nostro defendimus libertates; unde præsumere fiducialiter debemus de Dei misericordia, qui nobis licet peccatoribus dabit de suis, & nostris hostibus triumphare.* Rigordus in vita Philipp. August.

gno. Interdetto per queſta cagione pubblicato, ed eſeguito in tutto il ſuo Regno.

IV. *Nuovi, e maggiori eccesſi di Giovanni obbligano il Pontefice a ſcomunicarlo, e indi a deporlo. Moſſa di Filippo Re di Francia contro Giovanni. Ravvedimento di queſto, e promeſſe da lui giurate, ed eſeguite per la ſua riconciliazione colla Sedia Apoſtolica.*

V. *Regno d' Inghilterra renduto tributario del Romano Pontefice dal Re Giovanni. Riceve con riverenza i Veſcovi eſiliati, ed è aſſoluto dalla ſcomunica. Triegua tra eſſo, e il Re Filippo. Interdetto d' Inghilterra rilaſſato dal Legato Apoſtolico.*

VI. *Ribellione de' Baroni Ingleſi, e vera cagione di eſſa. Dichiarazione d' Innocenzo contro i Baroni ribelli. Scomunica fulminata contro di loro dal Concilio Lateranenſe.*

VII. *Baroni d' Inghilterra contumaci alle cenſure eleggono il Re Lodovico figliuolo di Filippo Re di Francia. Vfficj premuroſi del Legato Apoſtolico per impedir l' andata di Lodovico in Inghilterra. Oratori di Lodovico difendono innanzi a Innocenzo III. la di lui cauſa. Dichiarazione d' Innocenzo di ſtima, e di affetto verſo Lodovico. Spedizione di queſto in Inghilterra ricevuto da' Baroni ribelli. Scomunica fulminata contro di lui, e de' ſuoi ſeguaci dal Legato Apoſtolico. Morte d' Innocenzo III.*

VIII. *Rifleſſioni del Boſſuet ſopra il fatto narrato confutate, e ſuoi artificj ſcoperti.*

IX. *Ordine di tempi, e di coſe artificioſamente confuſo dal Boſſuet.*

X. *Altri ſuoi detti confutati. Come, e quando Lodovico foſſe ſcomunicato, e poi aſſoluto dalle cenſure.*

XI *Conchiuſione di queſto paragrafo, e poteſtà indiretta vantaggioſa a i Principi.*

I. SEguendo l' Autore della difeſa per ordine de' tempi la ſerie de' fatti reca l' eſempio di Giovanni Re d' Inghilterra detto *ſenza terra*, depoſto da Innocenzo III.: aſſerendo, che queſto gran Pontefice fu il primo, che intraprendeſſe a deporre gli altri Regi; mentre i Pontefici anteceſſori non avean depoſti ſe non i ſoli Imperadori, e i Re di Germania, che per titoli ſpeciali credevano, che foſsero da lor dipendenti. Siegue poi a narrar la cataſtrofe di queſto Principe, dicendo, che quantunque foſse ſtato da Innocenzo ſcomunicato per aver diſpregiato l' interdetto Apoſtolico, e perſeguitati con ogni ſorta di ſeverità gli Eccleſiaſtici, che all' interdetto ubbidivano; fu laſciato nulla-

nulladimeno per ſuo diritto regnare ſino a tanto, che commoſsa tutta l' Inghilterra contro di lui, e particolarmente i Veſcovi, il medeſimo Innocenzo ad iſtanza di queſti nell' anno MCCXII. decretò, che doveſse deporſi, e che un'altro, proccurandolo lo ſteſso Pontefice, doveſse ſuccedergli; e in eſecuzione di queſta ſentenza ſcriſse al Re di Francia acciocche in remiſſione de' ſuoi peccati diſcacciato dal ſolio Giovanni, eſso, e i ſuoi ſucceſsori poſsedeſsero in perpetuo il Regno d' Inghilterra. Soggiunge, che eſsendoſi Filippo Auguſto apparecchiato a queſta guerra, e veggendoſi il miſero Giovanni abbandonato da' ſuoi, e ſovraſtargli un Re potentiſſimo, e vicino con una formidabile armata, diede il Regno ad Innocenzo III., ed a' ſuoi ſucceſsori, coſtituendoſi vaſsallo, e tributario del Papa, da cui fu ricevuto quel Regno ſotto la fede di *ligio omagio*, e che toſto fu Giovanni reſtituito al Regno, e ritorte le ſcomuniche ne' Baroni ribelli, e nello ſteſso Filippo, ſe non deſiſteſse dall' incominciata impreſa; ma che nulladimeno i Baroni perſiſteron nel loro proponimento, e dichiararono Re Lodovico figliuolo di Filippo Auguſto, deteſtando in Giovanni, che aveſse obbligato in perpetua ſervitù un nobiliſſimo Regno: che l' iſteſso Lodovico ſenza punto atterrirſi della ſcomunica paſsò il mare, e invaſe il Regno d' Inghilterra; difendendo poi la ſua cauſa per mezzo de' ſuoi Oratori dinanzi all' iſteſso Innocenzo, e proccurando di ſoſtenere nella Curia Romana come poteva le ragioni de' Regni libere dalla poteſtà Eccleſiaſtica: che colla morte di Giovanni terminò queſta lite; poiche caduti allora gli ſdegni degli Ingleſi contro Giovanni, e convertiti i loro ſtudj in Arrigo figliuol di lui, e i loro odj in Lodovico, cominciò a temerſi la ſcomunica quando dall' una, e dall' altra parte mancaron le forze. Finalmente conchiude, che in queſte miſerande, e ferali ſciagure induſſero la Chieſa coloro, che con peſſimo conſiglio collocarono tanta parte della poteſtà Apoſtolica nell' ordinare, o piuttoſto ſovvertire le coſe temporali (*a*). Così egli diſcorre, meſcolando l' un fatto coll' altro, confondendo l' ordine de' tempi, e delle coſe, e valendoſi artificioſamente della teſtimonianza di Matteo Paris Scrittore iniquiſſimo contro i Romani Pontefici, e la Corte di Roma, e mendaciſſimo contro Innocenzo III. Pontefice de' più grandi, e de' più illuſtri, che abbia avuto la Chieſa, per collocare in un proſpetto da fare orrore queſta poteſtà indiretta, che noi difendiamo.

II. Molte coſe quì aggruppa in un faſcio l' Autore della difeſa, che hanno biſogno di ben diſtinta conſiderazione. In primo luogo diciamo

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 21. per totum.

ciamo esser falso ciò, che egli con tanta franchezza come cosa certa asserisce, che i Romani Pontefici fino ad Innocenzo III. non osarono deporre se non i soli Imperadori, e i Re di Germania, o d'Italia, che riputavano esser loro sottoposti per titolo speciale; riserbandoci a dimostrar poco appresso la falsità di questa asserzione. Ma poiche egli nel rappresentarci la deposizione di Giovanni *senza terra* Re d'Inghilterra, e la restituzione del medesimo Principe al trono di quel Regno fatte da Innocenzo III. si vale non pure della testimonianza, ma ancora delle maniere, e de' colori, con cui dal Monaco di Sant' Albano Matteo Paris, o Parisio, come egli si voglia chiamare, ci vengono rappresentate, è necessario prima di ogn' altra cosa, che io dia a questo testimonio quella ragionevole eccezione, che gli insigni Cardinali Baronio, e Bellarmino, Antonio Possevino, Auberto Mireo, Oderico Rainaldo, Nicolao Coeffeteus, ed altri illustri Cattolici Scrittori data gli hanno di Scrittor maledicentissimo, ed iniquissimo contro i Romani Pontefici, che sempre tragge nella peggior parte le loro gesta, interpetra in sinistro senso le loro azioni più innocenti, e inventa menzogne per aver occasione di calunniarli (*a*): se pure non voglia dirsi, che la Storia di questo Inglese Scrittore, come quella, che giaciuta parecchi secoli nelle tenebre dell'obblivione, è stata poi data alla luce la prima volta da i Protestanti di Londra nell' anno MDLXXI., e poi da que' di Zurigo nel MDCVI. (*b*), e finalmente ristampata in Londra nel MDCXL., e nel MDCLXXXIV. (*c*), sia stata dagli stessi Protestanti corrotta, ed abbellita di quelle frangie contumeliose contro la Sedia Apostolica, e di quelle inique, e maligne interpetrazioni sopra le gesta de' Romani Pontefici, e particolarmente d'Innocenzo III., delle quali si vede aspersa, come assai probabilmente asserisce il Cardinal Baronio. E certamente il gran conto, che fanno i Protestanti di questa Storia, le lodi immense, che ne danno al preteso Monaco Autore di sincero, e prudente Scrittore, e non punto addetto alle superstizioni del Papismo (*d*), fà non oscuro argomento, che eglino riconoscono in questa Storia un parto del loro ingegno. E comecche il Casaubono sulla fede

(*a*) Baron. ad annum 996. num. 54. 1197. num. 17. Bellarm. de Scriptor. Eccles. ad annum 1251. Possevinus Appar. Sacro. Raynal. ad annum 1213. n. 71. & ad ann. 1254. num. 71. & 72. Aubertus Miræus in Auctar. de Scriptor. Eccles. cap. 403. Micolaus Coeffeteus Sacr. Monarch. Eccles. Cathol. Apost. Roman. adversus Rempubl. Marci Antonii de Dominis par. 2. pag. 433.

(*b*) Vide Guillelm. Cave. hist. litter. secul. 13. ad annum 1240.

(*c*) Vide Casimirum Oudin. in supplemen. de script. Eccles. ad annum 1250. pag. 530.

(*d*) Vide Guillelm. Cave hist. litter. secul. 13. ad annum 1240. Joannem Pitæum de Scriptor. Anglicis ætate 13. Script. 367. Villelm. Vvats. in Præfat. ad edit. Parisii ann. 1640.

de' Codici ſcritti a penna abbia preteſo dimoſtrare contra il Baronio la ſincerità, e germanità di queſta Storia del Paris tal quale i Proteſtanti ce l' hanno data (*a*); contuttociò di queſti antichi Codici manoſcritti della Storia del Paris non abbiamo altro teſtimonio, che gli ſteſſi Proteſtanti. Che poi le medeſime querimonie contro l' eſortazioni della Corte di Roma nel Regno d'Inghilterra ſcritte dal Pariſio ſi trovino ancora nella Storia inedita di Ruggiero di Wandovver [di cui Matteo Paris non eſſere ſtato, che un puro *plagiario* atteſta Caſimiro Udino, che per tal cagione lo chiama Monaco ingratiſſimo, e ſuperbiſſimo; poiche avendo rubbato di pianta quanto ha ſcritto dal detto Ruggiero, non tralaſcia di lacerarne la memoria] (*b*), come aſſeriſce Guglielmo Wato nella prefazione alla Storia del Paris dell' edizione di Londra del MDCXL., noi non poſſiamo farne giudizio, non eſſendo ſtampata la Storia del Monaco di Wandovver. Diciamo bensì, che non averebbero pretermeſſo i Proteſtanti di pubblicarla, quando in eſſa ſi conteneſſer que' paſſi contro i Romani Pontefici, che ſi trovano nel Pariſio. Così ancora non vale a giuſtificare la ſincerità di queſta Storia, che s' incontrino gli ſteſſi lamenti, che fa il Pariſio della Corte di Roma, nell'Eadmero, nel Malesburienſe, nell'Weſtmonaſterienſe, nell'Wanſinghamo: imperocche altro è la lamentazione, altro la contumelia, e la menzogna. Noi abbiamo le Opere ſtampate di quegli Scrittori, nelle quali ſe alcuna volta ſi lamentano della Romana Corte per l' eſazioni talvolta contra la volontà de' Pontefici rigidamente eſeguite in Inghilterra, non perdono contuttociò mai la riverenza alla ſanta Sede, nè mordono, come il Monaco di Sant' Albano, i Pontefici Romani; anzi riſpettano la loro autorità poſta ſovente in canzone dal Pariſio. Ma checheſia della ſincerità, o identità di queſta Iſtoria, quello, che da neſſun uomo prudente potrà negarſi, ſi è, che il Pariſio fu Scrittor mordaciſſimo, e furioſiſſimo contro chiunque a lui non piaceva; e il carattere di coſtui ci viene a maraviglia ſpiegato da Caſimiro Udino nell' Opera, che ei compoſe dappoiche da i Cattolici paſsò a militare nel campo de' Proteſtanti, dicendo, che il Paris *tutti ſega, tutti punge, come ſe rigoroſiſſimamente ſi foſſe propoſto in animo di non perdonarla ad alcun de' mortali, non a' Veſcovi, non a i Magnati, non a i Regi, non agli Imperadori; anzi nè allo ſteſſo Papa, nè al*

(*a*) Caſaubonus Prolegom. in exercit. Baron.

[*b*] *Unum dicam, undè vix a quoquam excuſari unquàm poſſit: Matthæum Pariſienſem fuiſſe ingratiſſimum, ac ſuperbum Monachum &c.* Oudin. Comment. de Script. Eccleſ. tom. 3. ſecul. 13. ann. 1240. col. 211.

proprio Abbate. E come uomo furioso portatosi in un crocicchio, chiunque viandante gli si para innanzi, da qualunque banda egli venga, sia ospite, sia nemico, sia Rutulo, o Trojano, se a lui non piace assalta col flagello, e malconcio colle sferzate lo discaccia, e da se lunge lo respinge (a). Ad uno Scrittore adunque di questo carattere, e di questi pregiudizj, e soggetto a tante eccezioni non averebbe dovuto il Bossuet appoggiare una gran parte di quelle riflessioni, che ei fa sopra la deposizione, e restituzione di Giovanni Re d' Inghilterra.

III. Ma nulladimeno seguendo noi la testimonianza di questo Scrittore in quello, in cui lo troviamo conforme cogli altri Storici, e cogli atti di quel tempo, lo abbandoneremo nell' altre cose, in cui di proprio marte lacera Innocenzo III., e nelle quali è seguito in parte dal Bossuet; e per ciò fare esporremo giusta nostro costume la serie del fatto. Essendo morto nell' anno MCCVII. Uberto Arcivescovo di Canturbery sursè controversia intorno al diritto dell' elezione tra i Monaci di quella Chiesa, e i Vescovi di quella Diocesi Suffraganei: pretendendo quelli, che ad essi privatamente appartenesse l' elezione; e questi asserendo, che doveano anch' essi intervenire co' Monaci ad eleggere l' Arcivescovo. Veggendo adunque i Monaci, che il Re favoriva il partito de' Suffraganei per portare a quella Metropoli il Vescovo di Norvvich, segretamente si congregarono in Capitolo, ed elessero Reginaldo loro Sottopriore, mandandolo a Roma; e ad istanza del Re, cui non potevan resistere, elessero pubblicamente Giovanni Vescovo di Norvvich. Deferita da ambe le parti la quistione all' esame della Sedia Apostolica, dopo matura discussione degli atti, il Pontefice Innocenzo giudicò la causa a favore de' Monaci, imponendo silenzio a i Suffraganei, cassata però, e annullata l' una, e l' altra elezione: avendo prima scritto al Convento de' Monaci di Canturbery, che destinassero alla santa Sede quindici de' loro con potestà di elegger l' Arcivescovo di quella Chiesa, quando occorresse, che l' elezione fatta dovesse annullarsi. Venuti a Roma i Monaci, il Papa dopo l' annullazione dell' elezioni precedenti ordinò loro, che eleggessero il Metropolitano; i quali di comun consenso elessero Stefano Langtone di nazione Inglese, che poco

(a) *Omnes enim secat, universos pungit, ac si nulli omninò mortalium aut parcere, aut condonare rigidissimè sibi proposuisset. Non Episcopis, scilicet, non Magnatibus, non Regibus, non Imperatoribus, imò nec ipsi Papæ, nec Abbati proprio. At tanquam furiosus quispiam in quadrivio, ex quacumque plaga viator supervenerit* „ Tros, Rutulusque fuat „ *hospes, an hostis, si illi non placuerit, flagris miscellum adoritur, loriſque malè mulctatum procul arcet, & abigit.* Oudinus Comment. de Script. Eccles. tom. 3. secul. 13. ad annum 1240. col. 200.

poco prima per le ſue egregie virtù era ſtato dal medeſimo Innocenzo creato Cardinal Prete del titolo di S. Griſogono. Celebrata l' elezione ſcriſse il Pontefice al Re Giovanni, pregandolo iſtantemente a porgere il ſuo favore all' eletto. Ma reſiſtendo fortemente il Re, e aſpramente dolendoſi, che foſſe ſtata rigettata l' elezione del Veſcovo di Norvvich, nulladimeno Innocenzo conſagrò il riferito Stefano Langtone, ed ornatolo del Pallio lo mandò alla ſua Chieſa, ſcrivendo, e ſtrettamente comandando a tutti i Veſcovi ſuffraganei, che ſe il Re dopo eſſer da loro diligentemente ammonito non ſi rimaneſſe dalla ſua reſiſtenza, ſottoponeſſero all' interdetto tutto il Regno d'Inghilterra. Tuttociò noi abbiamo dagli atti d' Innocenzo III. (*a*). Aggiunge Matteo Paris, che il Re montato in furore per la ripulſa data al Veſcovo di Norvvich, che egli portava al ſopraddetto Arciveſcovato, proibì all'Arciveſcovo Stefano di por piedi in Inghilterra, diſcacciò i Monaci di Canturbery dal ſuo Regno, e confiſcò i loro beni; la qual coſa viene anche aſſerita dal Rigordo, il quale afferma, che il Re Filippo Auguſto ricevè liberalmente l' Arciveſcovo Stefano chiamato da queſto Scrittore uomo ſanto, ed altri Veſcovi d' Inghilterra, che inſieme con lui erano eſuli in Francia (*b*). Ben vero è, che queſti altri Veſcovi furono eſiliati dal Re Giovanni qualche anno appreſſo, quando più crebbe il ſuo furore. Non avendo frattanto potuto il Pontefice nè con amorevoli, riſpettoſe, e paterne ammonizioni, nè con calde riprenſioni indur Giovanni a ricevere l'Arciveſcovo Stefano, ingiunſe a i Veſcovi di Londra, di Elye, di Worceſter ſuffraganei del Metropolitano di Canturbery, acciocchè tentaſſero tuttociò, che foſſe ſtato loro poſſibile per piegar l' animo di quel Re agli ufficj della dovuta ubbidienza alla Chieſa; ingiungendo loro, che non potendolo rimuovere dal ſuo iniquo proponimento interdiceſſero tutto il Regno. Dopo eſſerſi adunque da queſti infruttuoſamente ammonito, non avendo riportato da lui ſe non dure riſpoſte, e ſevere minacce contro i Veſcovi, e tutto il Clero, in fine il giorno delli 23. di Marzo del MCCVIII. promulgarono l'interdetto generale in tutto il Regno; il quale interdetto fu così rigoroſamente cuſtodito in ogni luogo, che tolto il batteſimo pe' fanciulli, e la penitenza pe' moribondi ceſſarono univerſalmente tutte le altre ſagre funzioni, e tutti i divini ufficj, e l'amminiſtrazione d' ogni altro Sagramento, e i cadaveri

[*a*] Acta Innocent. III., ſeu vita ejuſdem Cardinal. de Aragon. num. 132. tom. 13. Rerum Italic. Script. pag. 561. col. 2.

(*b*) *Idem verò Sanctus Archipræſul* (Stephanus Cantuarienſis), *& alii Epiſcopi a Philippo Rege liberaliter recepti in Regno Franciæ exulabant*. Rigordus in geſt. Philipp. Aug. ann. 1212.

daveri nonche de' Laici, e de' Cherici inferiori, ma degli ſteſſi Veſcovi, fuora de' Cemeterj, o de' luoghi benedetti ſi laſciavano inſepolti (*a*).

IV. Ma non ſi rimaſe per queſto Giovanni dalla ſua pertinacia contro la Chieſa, e dalla peſſima volontà contro i Cherici; che anzi acceſo di maggiore ſdegno invaſe violentemente i beni delle Chieſe, e de' Veſcovati, trattando gl' Eccleſiaſtici con ogni ſorta di contumelia, talmente che molti Prelati occultamente fuggiron dal Regno, e molti ſi naſcoſero ne' Moniſterj per fuggir la procella di queſta perſecuzione (*b*). Per la qual coſa nell' anno MCCIX., perſeverando il Re nella ſua malvagità, fu obbligato il Pontefice a farlo denunciare nominatamente ſcomunicato (*c*). Ma contuttoche neſſun profitto faceſſero nell' animo indurato di quel Principe queſti rimedj della Chieſa, che anzi valevano a maggiormente imperverſarlo, coſicche nell'anno MCCX. impoſe a tutte le Chieſe, e a tutti i Moniſterj del Regno graviſſimo tributo, non perdonando neppure al Veſcovo di Jorch ſuo fratello, il quale fu da lui crudelmente ſpogliato; contuttociò non perdette di mira Innocenzo il di lui ravvedimento, ſcrivendo al medeſimo Veſcovo acciocche procuraſſe di ammonire il Re a reſtituire alle Chieſe quel, che loro avea tolto, come coſta dalle ſue lettere riferite dal Rainaldo (*d*). Contuttociò nell' anno MCCXI. ſpedì Innocenzo in Inghilterra Pandolfo Sottodiacono della Chieſa Romana, uomo chiaro per fama di probità, e di dottrina, con Durando del Collegio de' Templarj in qualità di Legati per indurre quel Principe a reſtituire alle Chieſe, e a i Moniſterj i beni violentemente tolti, e proccurare in queſta guiſa la ſua riconciliazion colla Chieſa. Ricevuti da Giovanni benignamente i Legati Apoſtolici fece apparir qualche ſegno di ravvedimento, moſtrandoſi diſpoſto a rimettere i Veſcovi, e gli altri Eccleſiaſtici eſuli; ma ricuſando egli riſarcire i danni fatti alle Chieſe, a i Sacerdoti, ed altri, reſtò imperfetto il negozio, e i Legati andarono in Francia (*e*), lagnandoſi il Pontefice, che il Re non aveſſe poi eſeguita la promeſſa, che avea fatta a i medeſimi Legati (*f*). E nell' anno MCCXII. eſſendo venuti a Roma Stefano Arci-

[*a*] *Quod tam diſtrictè ſervabatur ubique, ut præter pœnitentiam morientium, & baptiſma parvulorum, nuſquam celebraretur divinum officium, aut exhiberetur Eccleſiaſticum Sacramentum: ita quod non ſolùm Clericorum, aut Monachorum, aut quorumlibet Regularium, ſed etiam Epiſcoporum cadavera ſervarentur extra Cœmeterium inhumata.* Acta Innocentii III. loc. cit. Pariſius ad annum 1208.

(*b*) Harpsfeldius. hiſt. Eccleſ. Anglican. ſecul. 13. de Joanne Rege.

(*c*) Epiſt. 57. Innocentii III. lib. 12. ex edit. Balutii. Matthæus Paris. hiſt. Anglican. Harpsfeldius loc. cit.

(*d*) Innocent. lib. 13. Epiſt. 64. apud Raynald. ad annum 1210. num. 8.

(*e*) Pariſius anno 1212.

(*f*) Epiſt. 76. Innocent. lib. 13. edit. Balutii.

Arcivescovo di Canturbery cogli altri Vescovi esuli d'Inghilterra, ed avendo spoſte al Pontefice le violenze, e le scelleratezze commesse da Giovanni nel tempo dell' interdetto, Innocenzo contristato gravemente nell'animo, come scrive il Pariſio, per la desolazione di quel Regno, col consiglio de' Cardinali, de' Vescovi, e di altri uomini prudenti definì per sentenza, che Giovanni dovesse deporsi dal trono (*a*), assolvendo i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà, e da ogni debito di osservanza verso di lui (*b*). In esecuzione della qual sentenza scrisse ancora a Filippo Augusto Re di Francia, acciocchè portandosi coll' esercito in Inghilterra, e discacciato dal trono Giovanni, acquistasse per se, e li suoi successori il possesso di quel Regno (*c*). Tornati in Francia i Prelati d' Inghilterra, pubblicarono ivi nell' anno MCCXIII. in un Concilio di Vescovi la sentenza pontificia contro il Re Giovanni (*d*), e il Re Filippo con un potentissimo esercito si apparecchiò alla spedizione contro di quello. Ma trovandosi allora in Francia Pandolfo Legato della Sedia Apostolica [il quale prima di partir da Roma co' Vescovi Inglesi avea domandato segretamente a Innocenzo, che cosa dovesse farsi nel caso, che Giovanni si convertisse a penitenza, ed avea ricevuta per risposta, che accettando certe condizioni di pace, che gli prescrisse, lo riconciliasse colla Chiesa, e lo restituisse al Regno] (*e*), non perdendo l' occasione si trasferì tostamente in Inghilterra, e trovando il Re abbandonato da' suoi, e costernato per lo timore della procella, che li sovrastava dal Re di Francia, facilmente l' indusse a riporsi nelle mani della Sedia Apostolica, e ad obbligarsi con giuramento solenne di ubbidire al comando del Pontefice, a cui spedì Oratori per questo fine, come può vedersi dalle lettere d' Innocenzo riferite dal Rainaldo (*f*). E quello, che con parole promise, osservò col fatto, adempiendo le condizioni prescrittegli, e da esso in un co' suoi Baroni giurate, le quali si riducevano a questi capi: che egli restituisse alle loro Chiese, così Stefano Arcivescovo di Canturbery, come gli altri Vescovi, e Cherici, e a i Monisterj i Monaci esuli, lasciando loro godere con quiete le dignità, i gradi, e le possessioni: che ristorasse loro tutti i danni, che

(*a*) *Tunc Papa gravi mœrore propter desolationem Regni Angliæ confectus, de consilio Cardinalium, Episcoporum, & aliorum prudentum sententialiter definivit, ut Rex Anglorum Joannes a solio Regni deponeretur, & alius eo procurante succederet.* Matthæus Paris hist. Angl. anno 1212.

(*b*) *Illam adversus eum tulit sententiam, qua Regno, regiaque illum omni potestate exuit, omnesque, qui ei parebant, ab omni erga eum fide, atque observantia solvit.* Harpsfeldius hist. Eccles. Anglic. secul. 13. de Joann. Rege.

(*c*) Pariſius. Harpsfeldius loc. cit.

(*d*) Pariſius anno 1213.

(*e*) Pariſius anno 1212.

(*f*) Raynald. ad annum 1213. num. 74.

BIBLIOTECA

che aveano ſofferti ; ſopra la qual coſa pubblicò un editto riferito dal Rainaldo dal regiſtro delle lettere d' Innocenzo (*a*).

V. Compoſte in queſta guiſa le coſe, ſoggiunge il Pariſio, che il Re inſieme col Legato Apoſtolico, e i Magnati del Regno conferitoſi a un luogo de' Templarj preſſo a Dovera, ivi ſecondo quello, che era ſtato ſentenziato da Roma, depoſta la regia corona la conſegnò in mano del Papa, le cui veci faceva Pandolfo, inſieme co' Regni d' Inghilterra, e d' Ibernia (*b*), coſtituendoſi feudatario, e beneficiario della Sedia Apoſtolica col peſo di un'annuo cenſo, o tributo, facendo di tutto ciò pubblico ſtrumento, il quale da' regiſtri d' Innocenzo, e da i libri di Cencio Camarlingo è riferito diſteſamente dal Rainaldo (*c*). Dopo la qual carta conſegnata al Legato, preſtò a lui come vaſſallo, e feudatario della ſanta Sede il giuramento di *ligio omagio*, la forma del quale confermata da quindici teſtimonj è riferita dal Pariſio (*d*). Ragguagliato il Pontefice di queſto fatto per lettere del Legato, e del Re, ne concepì ſomma allegrezza ; e approvando gli atti di Giovanni gli ſcriſſe, lodandolo, e confortandolo a mantener le promeſſe, e a confermar le conceſſioni, dicendoli, che egli gli averebbe mandato il Legato da eſſo richieſto per dar compimento alla concordia (*e*). Scriſſe ſopra il medeſimo argomento a i Veſcovi d' Inghilterra, all' Arciveſcovo Stefano, e a i Baroni del Regno (*f*), e ſollecitò con lettere efficaciſſime il Re Filippo Auguſto a deſiſtere dall' impreſa della guerra col Re Giovanni, per eſſerſi queſto riconciliato colla Sedia Apoſtolica, e fattoſi fiduciario di eſſa. Ma in tanto mentre Giovanni con un potentiſſimo eſercito ſi apparecchiava a paſſare il mare per attaccar la Francia dalla parte del Poictou, o d' Aquitania, ſperando che Ottone Imperadore con altri Principi confederati, e ribelli di Filippo l' attaccaſſero dalla parte di Fiandra, fu abbandonato da' ſuoi Baroni, i quali aſſerivano, che eſſi non ſarebbono mai andati con lui, ſe prima non era aſſoluto dalla ſcomunica. Per la qual coſa chiamati ſollecitamente all' Arciveſcovado di Canturbery Stefano, e gli altri Veſcovi, e Cherici eſuli da

(*a*) Raynald. ad annum 1213. num. 75.

(*b*) *Rebus ut jam dictum eſt expeditis, convenerunt iterùm Rex Anglorum, & Pandulphus cum Proceribus Regni apud domum militum Templi juxta Doveram decimaquinta die Maji in vigilia ſancta Dominicæ Aſcenſionis : ubi idem Rex juxta quod Romæ fuerat ſententiatum conſignavit coronam ſuam cum Regno Angliæ, & Hiberniæ in manus Domini Papæ, cujus tunc vices gerebat Pandulphus memoratus. Facta autem reſignatione dedit Papæ, & ejus ſucceſſoribus Regna prædicta, quæ & charta ſubſcripta confirmavit.* Pariſius ann. 1213.

(*c*) Raynal. ad annum 1213. num. 79.

(*d*) Matthæus Pariſius ibid.

(*e*) Epiſt. Innocen. apud Raynald. ad annum 1213. num. 83.

(*f*) Epiſt. 79. 81. & 82. lib. 16. regeſt. Innocent. ex edit. Baluzii.

da Francia in Inghilterra, toſto che giunſero fattoſi loro incontro Giovanni, e proſtratoſi a terra, con ſegni di grand' umiliazione domandò loro perdono de' paſſati eccesſi; onde fu da loro ſollevato da terra, indi condotto alla Chieſa Cattedrale di Vincheſter, dove fu aſſoluto dalla cenſura, e reſtituito alla comunion della Chieſa, giurando egli ſolennemente di difender la Chieſa ſteſſa, e gli Eccleſiaſtici, e mantenere i loro diritti contro i loro avverſarj: di reſtituire fra certo tempo tutte le coſe tolte alle Chieſe, ſoggettandoſi di nuovo alla ſcomunica ove mancaſſe ad alcuna di queſte coſe; e rinnovò ad Innocenzo il giuramento di fedeltà, e di ubbidienza (*a*). Dopo di ciò giunto in Inghilterra il Cardinal Veſcovo di Fraſcati nuovo Legato d' Innocenzo, e ricevuto dal Re con dimoſtrazioni di ſommo onore, fu rinnovata la concordia già ſtabilita, e nuovamente il Re in ſegno di ſoggezione al Romano Pontefice innanzi all' Altar maggior della Chieſa, e alla preſenza del Clero, e del Popolo depoſe in man del Legato la regia corona, e con altro diploma munito con aureo ſigillo confermò la conceſſione dell' annuo tributo alla Sedia Apoſtolica (*b*). Nell' anno MCCXIV. coſternato Giovanni dall' inſigne vittoria riportata dal Re Filippo Auguſto contro l' eſercito di Ottone Imperadore, e de' confederati con eſſo lui, fu coſtretto a domandar triegua a quel potentiſſimo Principe, dal quale li fu conceduta per cinque anni, quantunque aveſſe ſperanza di opprimere il ſuo nemico (*c*); deferendo piuttoſto agli ufficj, ed alle interpoſizioni della Sedia Apoſtolica, che all'occaſione delle proprie conquiſte. Nel medeſimo anno ad iſtanza del Re Giovanni fu dal Pontefice Innocenzo conceduta facoltà al Cardinal Niccolò Veſcovo di Fraſcati, e ſuo Legato in Inghilterra di rilaſſar l' interdetto, in cui tanti anni avea gemuto quel miſero Regno (*d*).

VI. Liberato Giovanni dal timore de' nemici eſterni ſi vide involto in maggior pericolo per una dimeſtica guerra, che gli acceſero nel proprio Regno i ſuoi Baroni; i quali fatta confederazione tra loro, e meditando di eſtorcere per forza dal Re i privilegj, che Arrigo I. a i Nobili, e alle Chieſe d' Inghilterra conceduti avea, gli fecero addomandare per mezzo de' loro Oratori, che tali privilegj confermaſſe. Ma credendo Giovanni, che in queſta guiſa ſi ſcemerebbe la regia autorità, ricusò condeſcendere alla loro richieſta: per la qual ripulſa ſdegnati ſi dierono all' armi, e coſpirando con eſſi la Città di Londra s' impadroni-

(*a*) Pariſius hiſt. Anglic. ann. 1213.
(*b*) Pariſius anno 1213.
(*c*) Rigordus in vita Philippi Aug. Pariſius. loc. cit.
(*d*) Pariſius hiſt. Anglic. ann. 1214.

dronirono di essa, e crebbe in tal modo la potenza de' congiurati, che si vide il Re quasi abbandonato da tutti. Onde veggendosi nel pericolo di perdere il Regno, fu costretto condescendere alla volontà de' ribelli, concedendo loro quanto chieduto aveano, e ne spedì i diplomi riportati dal Parisio (a). Dopo essersi conciliata in questa guisa Giovanni la grazia de' sudditi, da' perversi consiglieri, che gli rappresentavano il discapito della regia potestà ove colla condescendenza alle insolenti richieste de' sudditi facesse crescere la loro audacia, indotto a mutar consiglio, risolvè di rivocare i privilegj accordati, e di gastigare, ed opprimere colla forza i più arditi, dando non oscuri segni della sua indegnazione. Delle quali cose avvertiti i Baroni l'ammonirono ad osservare la data fede; ma veggendo inflessibile l'animo del Re, per ovviare al pericolo, che loro sovrastava dell'ira sua, furiosamente presero l'armi. Atterrito pertanto il Re dalla congiura de' suoi Baroni ricorse al Pontefice Innocenzo, rappresentandoli, che i Magnati d'Inghilterra si erano ribellati contro di lui per non voler osservare alcune leggi, che violentemente gli aveano strappate dalle mani in pregiudizio del supremo dominio della Sedia Apostolica in quel Regno, nel quale ei come tributario non dovea mutar cosa alcuna senza saputa del Pontefice; e che non ostante, che ei si fosse professato tributario della santa Sede, aveano i ribelli occupata Londra capitale del Regno. Dalle quali cose riferite dagli Oratori del Re al Pontefice commosso egli, e soffrendo di mal animo, che un Principe raccomandato alla clientela della santa Sede soggiacesse a tante vessazioni de i sudditi, con ampliſſimo diploma rivocò, e riprovò tutte quelle concessioni, che per forza, e per timore erano state estorte dal Re; e scrisse nel medesimo tempo a' Baroni, comandando loro, che desistessero dal pretender l'osservanza di quelle convenzioni, che come espresse dal timore, e dalla forza egli aveva annullate, e soddisfacessero all'ingiurie fatte al lor Principe; dichiarandosi però, che egli siccome non voleva, che il Re rimanesse privo de' suoi diritti, così voleva ancora, che egli cessasse dall'apportar loro alcuna gravezza. Queste lettere insieme col riferito diploma spedite nel MCCXV. sono riportate dal Parisio (b); il qual similmente narra, che celebrando in Roma Innocenzo il gran Concilio Generale di Laterano, i Proccuratori del Re Giovanni accusarono come fautore de' tumulti, e della ribellione degli Inglesi Stefano di Langotuna Arcivescovo di Canturbery: imperocche avendogli il Pontefice in-

(a) Matthæus Parisius. hist. Anglic. anno 1215.

[b] Matthæus Parisius. hist. Anglic. anno 1215.

ce ingiunto per lettere Apoſtoliche, che egli per via di cenſure coſtringeſſe i Baroni tumultuanti alla pace, e all' ubbidienza del Re, egli traſcurando l' eſecuzione de' comandi Pontificj moſtrò di condeſcendere a i ribelli; onde dal Veſcovo di Wencheſter, e da altri delegati con autorità Apoſtolica fu ſoſpeſo dalla celebrazione de' divini ufficj. Portata poi la cauſa al Concilio, ed accuſato Stefano da i regj Oratori, rimaſe egli quaſi convinto, e da Innocenzo fu confermata la di lui ſoſpenſione (*a*). Nel medeſimo Concilio furono ſcomunicati i Baroni Ingleſi ribelli al Re Giovanni, e contumaci alle ammonizioni del Pontefice Innocenzo (*b*).

VII. Ma non oſtanti le Apoſtoliche cenſure contumaci i Baroni d' Inghilterra perſeverarono nella loro rivolta, e veggendo, che il Re accreſciuto di forze dalle truppe auſiliarie, che avea raccolte da Fiandra, mettendo a ferro, e fuoco le loro terre, caſe, e poſſeſſioni, gli avea ridotti in grandiſſime anguſtie, diſperando delle coſe loro, eleſſero, e ſalutarono Re Lodovico maggior figliuolo di Filippo Auguſto Re di Francia. Saputaſi dal Pontefice queſta riſoluzione de' ribelli ſpedì ſuo Legato in Francia Walone eccellente Maeſtro in Teologia, Cardinal Prete de' SS. Silveſtro, e Martino del titolo di Quirizio, per fare tutti gli ufficj appreſſo il Re Filippo acciocche impediſſe il paſſaggio di Lodovico in Inghilterra (*c*). In queſto ſteſſo tempo, cioè nella primavera del MCCXVI., giunſero in Roma gli Oratori di Lodovico, e comecche trovaſſero il Pontefice alquanto commoſſo contro il loro Principe, nulladimeno gli aſcoltò benignamente. Narra il Pariſio le ragioni addotte dagli Oratori per ſoſtener le pretenſioni, che avea Lodovico ſopra il Regno d' Inghilterra, e tra le altre allegarono, che avendo Lodovico giuſta guerra con Giovanni innanziche egli ſoggettaſſe il ſuo Regno al dominio della ſanta Sedia Apoſtolica, e lo coſtituiſſe tributario al Romano Pontefice, avea ancora ſopra lo ſteſso Regno acquiſtato tal diritto, il quale non credea, che nè dal Papa, nè dal Concilio gli ſi poteſſe togliere; maſſimamente non ſapendo il Papa nel tempo della ſentenza, che egli aveſſe queſte ragioni: e credeva ancora, che la ſcomunica fulminata contro gl' Ingleſi ribelli, e contro i loro fautori non toccaſſe lui, il quale non per ajutare i ribelli, ma per conſeguire i ſuoi diritti avea intrapreſa quella guerra. Riſpoſe a tutte queſte ragioni il Pontefice, e finalmente, ſe crediamo al Pariſio, che reca in pro-

[*a*] Pariſius anno 1215. Acta Concilii Lateran. IV. apud Labbè tom. XIII. edit. Venet. col. 1019.

[*b*] Pariſius ibid. Acta Concil. Lateranen. apud Labbè loc. cit. col. 1024.

(*c*) Pariſius hiſt. Anglic. anno 1216.

va di queſte coſe la lettera ſcritta a Lodovico da i ſuoi Nuncj, con eccesſive dimoſtrazioni di cordoglio piangendo, e ſoſpirando diſſe, che chiunque de' due Principi reſtaſſe vinto in quella guerra, la Chieſa Romana ne ſoffrirebbe la confuſione: imperocche Giovanni era vaſſallo della Chieſa, e ad eſſa apparteneva difenderlo, e le ſue perdite ritornavano in danno di lei; e Lodovico era così benemerito della Chieſa Romana per eſſer ſempre ſtato il braccio di eſſa nelle neceſſità, il conforto nelle oppreſſioni, e il rifugio nelle tribolazioni, che qualunque offeſa, che egli ricevuta aveſſe, ei riputerebbe offeſa propria, e della ſteſſa Chieſa; e che piuttoſto vorrebbe morire, che vedere, che a quel Principe accadeſſe alcun ſiniſtro per cagione di quella guerra (*a*). Mentre queſte coſe ſi trattavano in Roma, Lodovico impaziente di più lunga dimora, ſenza aſpettar le riſpoſte de' ſuoi Oratori alli 26. di Aprile ſi portò dal Re Filippo ſuo Padre, ſcongiurandolo, e pregandolo a non impedir la ſua ſpedizione in Inghilterra, dove invitato da que' Baroni ſi era loro obbligato con giuramento: e comecche il Re, così per le premure del Legato Apoſtolico, come per la difficoltà dell'impreſa, di mala voglia ſi conduceſſe a darli queſta permiſſione, vinto nulladimeno da' ſuoi prieghi gliela conceſſe; la quale ottenuta, con poderoſa armata paſſato il mare, e giunto in Inghilterra, al primo incontro con poca fatica meſſe in fuga il Re Giovanni co' ſuoi, indi pervenuto in Londra, fu ivi con ſomma allegrezza ricevuto da' ribelli (*b*). Ma Walone Legato della ſanta Sede fatto certo dell'andata di Lodovico, tra mezzo a' pericoli penetrò in Inghilterra, e trovato il Re a Glovernio recò non poco conforto alle ſue abbattute ſperanze. Quindi adunato di lì a poco tempo un Concilio ſcomunicò nominatamente Lodovico, e tutti i ſuoi ſeguaci, e fece pubblicar la ſcomunica per tutto il Regno (*c*). Tra queſti tumulti d' Inghilterra Innocenzo terminò piamente i ſuoi giorni in Perugia alli 16. di Luglio dell' iſteſſo anno, Pontefice degno di eterna memoria, commendato da tutti gli Scrittori di quell'età, e da altri chiariſſimi Storici, e illuſtri Scrittori de' ſeguenti ſecoli, fuorche

(*a*) *Et ſtatim finito ſermone, percuſſo pectore ſuo, cum magno gemitu infremuit ſpiritu, & dixit: Heu mihi, quia in hoc facto Eccleſia Dei non poteſt evadere confuſionem. Si enim Rex Angliæ vincitur, in ipſius confuſione confundimur, quia vaſſallus noſter eſt, & tenemur eum defendere. Si Dominus Ludovicus vincitur, quod Deus avertat, in ipſius læſione læditur Romana Eccleſia, & ipſius læſionem propriam reputamus. Securè enim ſemper habuimus, & adhuc habemus, quod ipſe in omnibus neceſſitatibus aebeat eſſe brachium, ſolatium in oppreſſionibus, refugium in perſecutionibus Eccleſiæ Romanæ. Et in fine dixit, quod melius vellet mori, quàm aliquod malum vobis acciderit in hoc facto.* Epiſt. Orator. Ludovici apud Pariſium hiſt. Anglic. anno 1216.

(*b*) Pariſius anno 1216.

(*c*) Pariſius ibid.

fuorche dal maledico Matteo Paris seguito a braccia aperte da i Protestanti, per lode di santità, di dottrina, e di prudenza, de' quali può vedersene un gran numero appresso il Rainaldo, e il Pagi minore (*a*).

VIII. Ora è da vedersi, quali su questo fatto da noi sposto a tenore degli atti, e degli Autori di quel tempo, e su quello, che narra l' istesso Parisio, sieno le riflessioni dell' Autore della difesa. Portando egli adunque le parole del Paris dove scrive, che Innocenzo in esecuzione della sentenza di deposizione contro Giovanni scrisse a Filippo Augusto acciocche in remissione dei suoi peccati assumesse l' impresa d' Inghilterra, e discacciato dal solio quel Re ottenesse per se, e per li suoi successori perpetuamente quel Regno (*b*), soggiunge vedersi quì non solo spogliato un Re, e la regia casa, e i figlioli innocenti del Regno, ma privati anche i Popoli del diritto di eleggere il Principe, e trasferito l' Imperio negli estranei per comando del Papa; e conchiude con questo epifonema: *chi negherà, esser queste cose più atte ad aggruppare i peccati, che a scioglierli* (*c*)? Ma noi confidentemente diciamo, che tutti coloro, i quali non si saranno impegnati a difender la tirannia, a proteggere le scelleraggini de' regnanti, le oppressioni fatte da loro e alla Chiesa, ed a' sudditi, negheranno, che lo sbalzare dal solio, ed estirpar dalla terra un Principe malvagio qual fu Giovanni prima che ei si ravvedesse, e trasferire il suo Regno in un Principe pio, e religioso qual fu Filippo Augusto, negheranno, dico, che sia cosa più acconcia a congregar de' peccati, che a sciorgli. Se il Bossuet avesse voluto osservar ciò, che scrive Rigordo Autor di que' tempi di questo fatto, forse non averebbe così oltraggiosamente parlato di questa sentenza d' Innocenzo, nè averebbe recata ingiuria alla memoria del glorioso Re Filippo, che stimò cosa laudevole, e del servizio di Dio l' eseguir tal sentenza: *La cagione*, dice quello Scrittore, *la qual mosse il magnanimo Re Filippo a passare in Inghilterra fu per restituire alle Chiese i Vescovi, che scacciati dalle loro sedie, da lungo tempo erano esuli nel suo Regno: per rinnovare il servizio divino, che già per sette anni era cessato in Inghilterra: e per sottoporre alla condegna pena espellendolo dal Regno, e secondo l' interpetrazione del suo agnome render del tutto*

(*a*) Vide Raynald. ad annum 1216. n. 13. & seqq. Franciscus Pagius Breviar. RR. PP. tom. 3. in Innoc. III. n. 105. usque ad 109.

[*b*] *Ad hujus sententiæ executionem scripsit potentissimo Regi Francorum Philippo, quatenus propter omnium remissionem peccaminum hunc laborem assumeret, ut Rege Anglorum a solio Regni expulso, ipse & successores sui Regnum Angliæ jure perpetuo possiderent.* Matthæus Paris. hist. Anglic. anno 1212.

(*c*) *Quis hæc congerendis, quàm solvendis peccatis aptiora esse neget?* Bossuet tom. 1. part. 2. lib. 7. cap. 21.

ſenza terra l' iſteſſo Re Giovanni, il quale ucciſo avea il ſuo Nipote Arturo, avea fatti morire ſoſpeſi molti fanciulli Statichi, e commeſſe innumerabili ſcelleratezze (*a*). Or quello, che ebbe per mira Filippo nell' eſeguir la ſentenza d' Innocenzo, ebbe per motivo Innocenzo nel pronunciarla. Se ſia poi coſa più acconcia a moltiplicare i peccati, che ad eſtinguergli il privare del Regno un Principe violatore de' diritti di natura, e delle genti, autore di mille ſcelleraggini, oppreſſore della Chieſa, e de' ſudditi; e per queſta via reſtituire alle Chieſe i ſuoi Paſtori, rinnovare il ſervizio di Dio abbandonato, e rendere a' Popoli la pace, e la tranquillità, lo laſcio alla conſiderazione di chi non è prevenuto da ſtravaganti opinioni, e del tutto contrarie al ſenſo comune degli uomini. Nè furono già, come ei dice, privati gli Ingleſi del diritto di eleggere il loro Re; che anzi di comun conſenſo di tutto il Regno, e maſſimamente de' Veſcovi, come conſente l' iſteſſo Boſſuet, il Pontefice ſpogliò Giovanni del Regno, e ſollecitò Filippo ad occuparlo (*b*). Ma dice egli non eſſer coſa da maravigliarſi, che il Re Filippo riconoſceſſe la poteſtà de' Romani Pontefici nel deporre i Regi, mentre con queſt' occaſione gli ſi apriva la ſtrada di occupare un Regno a lui nemiciſſimo. Nè mancò per altro allora, chi ſtimaſſe vani queſti titoli di acquiſtare i Regni: mentre, come narra il Pariſio, il Conte di Fiandra, a cui il Re comandò di ſeguirlo in quella guerra, gli ſi oppoſe con aſſerire, che la ſteſſa guerra era ingiuſta, e che neſſun diritto avea Filippo ſopra il Regno d' Inghilterra (*c*). Ma quali foſſero i motivi, che induſſero Filippo ad approvare, ed eſeguire i decreti d' Innocenzo, gli abbiamo ſopra veduti dallo Scrittore della ſua vita: nè occorre far più lunga dimora ſu queſto punto, ma ſolamente convien far conoſcer la frode, che uſa il noſtro Boſſuet nel rappreſentare l' oppoſizione fatta a Filippo dal Conte di Fiandra; mentre tace, che queſto Conte era già ribelle di Filippo, e ſi era ſegretamente confederato

(*a*) *Cauſa, quæ Philippum Regem magnanimum moverat ad hoc ut vellet in Angliam transfretare, fuit, ut Epiſcopos, qui diu a ſedibus ſuis ejecti in Regno ſuo exulabant, ſuis Eccleſiis reſtitueret: ut divinum ſervitium, quod jam per ſeptennium in tota Anglia ceſſaverat, faceret renovari; & ut ipſum Regem Joannem, qui nepotem ſuum Arturum occiderat, qui & plurimos parvulos obſides ſuſpenderat, & flagitia innumerabilia perpetraverat, vel pœnæ condignæ ſubjiceret, vel a Regno prorſus expellens, ſecundùm agnominis ſui interpretationem omninò efficeret ſine terra.* Rigordus in geſt. Philipp. Auguſt.

(*b*) *Jam tota in Regem commota Anglia, præcipuè Epiſcopis e Anglicanis id poſtulantibus, Innocentius definivit &c.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 21.

(*c*) *Dixit præterea idem Comes fuiſſe injuſtum idem bellum, quod ad debellandum Regem Anglorum ſuſceperat &c.* Pariſius anno 1213. apud Boſſuet loc. cit.

rato col Re Giovanni, come narra l' istesso Parisio, da cui prende quello, che spetta all' opposizione fatta dal Conte, e lascia ciò, che appartiene alla cagione, per cui si oppose. Narra adunque il Parisio, che il Re Filippo non averebbe consentito al Legato Pandolfo, il quale lo persuadeva a desistere da quella guerra [essendosi allora Giovanni riconciliato col Papa], se il Conte di Fiandra, cui comandò che lo seguitasse, non gli avesse contraddetto: imperocche era confederato col Re d' Inghilterra (*a*). E questo Ferrando stesso Conte di Fiandra preso da Filippo Augusto nella sconfitta data all' esercito di Ottone Imperadore, con cui si era collegato, fu portato in Parigi incatenato, ed ivi in strettissimo carcere rinchiuso, come narra Rigordo (*b*). Ma il più maraviglioso del nostro Autore si è, che ei non avverte, che allora quando il Conte di Fiandra si oppose al Re Filippo intorno alla guerra col Re d' Inghilterra, e la riputò ingiusta, già da Innocenzo era stato Giovanni restituito nel Regno, e il Legato Apostolico alla medesima guerra si opponea, non tenendola più giusta. Per la qual cosa tanto è lungi, che l' opposizione del Conte Ferrando fosse contraria a i decreti del Papa, che piuttosto era a quelli conforme.

IX. Ma se quì mostra dell' innavvertenza, in quello che soggiunge fa conoscer l' artificio, e la fraude: imperocche avendo detto, che Giovanni ridotto all' estremo delle miserie si fece vassallo, e tributario del Pontefice cedendoli la sovranità del suo Regno, siegue a dire, che tosto fu egli restituito al Regno, convertita la scomunica ne' Baroni ribelli, e nell' istesso Re Filippo, se non desisteva dalla guerra incominciata: che i Baroni disprezzando le censure rimasero nel loro proponimento, salutando Re Lodovico figliuolo di Filippo Augusto; quasi che tutte queste cose succedessero in un medesimo tempo, e per una stessa cagione, onde poi egli pianamente insinui a i Lettori, che il Papa facesse un giuoco delle scomuniche, vibrandole da questo in quello, secondo che il suo interesse lo consigliava (*c*). Ma la bisogna non andò così come ei ce la rappresenta. Col consenso de' Baroni, e de' Principi così Ecclesiastici, come Laici, Giovanni fece tributario il suo Regno alla Sedia Apostolica, e col consenso de' medesimi fu al Regno restituito dal

(*a*) *Et ut verum fateamur, idem Rex suggestionibus Pandulphi assensum nullatenus præbuisset, nisi Comes Flandrorum ipsum sequi jussus ei contradixisset - Fuerat enim Regi Anglorum confœderatus, & ideò contra pactum suum venire noluit, dixit &c.* ut supra. Parisius loc. cit.

(*b*) Rigordus in vita Philipp. August.

(*c*) *Continuò Joannes Regno restitutus, ab eo in Barones perduell. anathemata vertuntur, atque in Philippum ipsum, nisi bellum incœptum statim omitteret: sed Barones in proposito pergunt, Ludovicum Philippi filium Regem pronuntiant.* Bossuet par. 2. lib. 7. cap. 21. pag. 283. col. 1.

dal Papa: i Baroni non si ribellarono tosto che egli fu restituito, ma molto tempo dappoi; nè si ribellarono perche il Pontefice gli avesse renduto il trono, ma perche egli mal persuaso da' consiglieri fallaci non attese a i Baroni le forzate promesse, e i privilegj, che avea ad essi conceduti: nè i Baroni furono scomunicati tosto che si ribellarono, ma nell'anno appresso, dopo essere stati dal Papa inutilmente ammoniti; cosicche dalla restituzione di Giovanni al trono accaduta nel MCCXIII. alla scomunica de' Baroni fulminata contro di loro nel Concilio Latenense Generale celebrato nel MCCXV. vi corsero due anni. Lodovico non fu chiamato da' ribelli al Regno quando a quello fu restituito Giovanni, ma quando i ribelli contumaci videro disperate le loro cose, cioè circa la fine del MCCXV. Tutto ciò costa dalla serie del fatto da noi sopra esposta. Narra poi dal Pariso, che i ribelli detestavano in Giovanni, che egli avesse obbligato il suo Regno ad una perpetua servitù; ma tace, che il Pariso stesso biasima queste voci, e scrive, che tutti gl' Inglesi erano contentissimi, che quel Regno fosse passato in Signoria della Chiesa, e sotto le ali del patrocinio Apostolico, onde speravano di goder pace, e tranquillità; ma che questa sperata felicità fu turbata da' malvagj consiglieri, i quali persuasero Giovanni a mancare a quelle promesse, che avea fatto a i Baroni, e a ritornare al suo pristino ingegno, con suggerirli, che egli con essersi in quella guisa obbligato non era più Re, ma servo de' suoi sudditi, e obbrobrio de' Regi (*a*). Tace, che il Paris asserisce, che la scomunica fulminata contro i Grandi del Regno Anglicano fu pubblicata in tutte le parti del medesimo Regno fuora che in Londra, la quale per moltiplicata contumacia così la dispregiò, che nè i Baroni la vollero osservare, nè i Prelati, che in essa si erano raunati vollero, che fosse promulgata (*b*). Tace finalmente, che il Pariso riportando i lamenti de' Baroni ribelli contro il Re, e contro il Papa, e le voci, che spargevano,

(*a*) *Speraverunt omnes, & singuli, Angliam quasi Ægyptiaco jugo, quo diu antè præmebatur, per Dei gratiam suis temporibus liberatam, tum per Romanæ Ecclesiæ protectionem, cujus alis se credebant adumbrari, & sic velut sub clypeo divinæ militiæ, cui servire regnare est, pace, & securitate gaudere, tum propter Regis ipsius humiliationem desideratam, quam speraverant omni mansuetudini, & paci feliciter inclinatam ... Sed longè aliter, proh pudor, & proh dolor! ... quam speratum fuit, evenit. Ecce enim filii Belial diabolo procurante dixerunt ... Ecce jam non Rex, nec etiam Regulus, sed Regum opprobrium &c.* Parisius hist. Anglic. ann. 1215.

(*b*) *His igitur interdictis, & excommunicationis sententiis per totam Angliam in brevi publicatis, cum ad omnium notitiam pervenissent, sola Civitas Londinensis per contumaciam multiplicem illas adeò contemnendo despexit, quod nec eas Barones observare, nec Prælati publicari decreverunt.* Parisius anno 1216.

no, che aveſſe quello obbligato un nobiliſſimo Regno ad una perpetua ſervitù, e aveſſe queſti abbandonata la difeſa della nobiltà Ingleſe per ſaziare la ſua avarizia, le biaſima, e le deteſta come ree di colpa ineſpiabile; ſoggiungendo, che traſgredirono i termini della verità, e della riverenza, chiamando ſervo Giovanni per aver ſoggettato il ſuo Regno alla Chieſa: mentre il ſervire a Dio è regnare (*a*). Ognun vede, quanto il ſilenzio di queſte circoſtanze faccia mutar faccia alle coſe, e comparire il nero pe 'l bianco: mentre ſi adduce come giuſta cagione della diſubbidienza di que' Baroni al Pontefice l' aver Giovanni fatto tributario alla Sedia Apoſtolica il Regno, quando il Pariſio afferma, che nel chiamar ſervitù queſta ſoggezione eſſi oltrepaſſarono i confini della verità, e della riverenza.

X. Ma ſiegue il Boſſuet a dire, che da tal ſervitù riportava Giovanni queſto comodo, che egli facilmente potea rivocare tutte quelle promeſſe, e quelle conceſſioni, che per neceſſità di guerra avea fatte a' Baroni, come fatte ſenza autorità del Pontefice già ſuo ſupremo Signore, e che Innocenzo era pronto a ritrattare, e annullare le coſe promeſſe, e concedute (*b*). In queſta maniera ei ci vuol dare ad intendere, che l' autorità del Papa, e il dominio da eſſo conſeguito nel Regno d' Inghilterra ad altro non ſerviſſero, che per far un ludibrio di que' miſeri Baroni, e ſagrificargli alla perfidia di quel Re; coſicchè poteſſe loro a ſua voglia deluderli, mancando alla pubblica fede, alle leggi tutte del giuſto, e dell' oneſto. Manco male per altro, che dallo ſteſſo Pariſio coſta, che queſte promeſſe, e queſte conceſſioni furono a forza ſtrappate dalle mani di Giovanni, e che come tali, e di neſſun valore in ſe ſteſſe, anzi come oltraggioſe alla poteſtà regale, ed all'autorità della ſanta Sede furono condannate da Innocenzo, come appariſce dalle lettere dello ſteſſo Pontefice riferite dal citato Storico (*c*). Soggiunge il noſtro Autore, che Lodovico paſsò coll' armata in Inghilterra ſenza punto farſi terrore delle ſcomuniche, le quali fulminate, e poi rivocate per umani conſigli, erano venute in diſpregio anche agli uomini

(*a*) *Factus de Rege liberrimo tributarius, firmarius, & vaſſallus ſervitutis, terrarum nobiliſſimam ſub chirographo ſervitutis æternæ obligaſti, nunquam a compede ſervili liberandam ... Et quid de te Papa? Sed hac cauſa exauſtorem pecuniæ Anglicanæ, & exactorem nobilitatis Britanniæ tibi inclinatæ defendis, ut in barathrum Romanæ avaritiæ omnia demergantur. Et ſic Barones lacrymantes, & lamentantes, Regem, & Papam maledixerunt, peccantes inexpiabiliter, cum ſcriptum ſit: Principi non maledices: & veritatem, & reverentiam tranſgredientes cum illuſtrem Joannem Regem Angliæ ſervum aſſeruerunt, cum Deo ſervire regnare ſit.* Pariſius hiſt. Anglic. anno 1216.

(*b*) Boſſuet loc. cit.

(*c*) Matthæus Paris. hiſt. Anglic. an. 1215.

uomini pii: non avvertendo, che in così ſcrivere fa ingiuria alla pietà di que' Principi. Primieramente Lodovico non fu ſcomunicato da Innocenzo, ma bensì dal ſuo Legato il Cardinal Walone, e non quando egli contro la volontà del Legato paſsò in Inghilterra, ma qualche tempo dappoi che ei giunto in quel Regno, e acclamato da' Baroni s' impadronì di Londra, e di altri luoghi, come narra il Pariſio (*a*); ciò, che facilmente accadde dopo la morte d' Innocenzo ſucceduta come ſi è detto alli 16. di Luglio in Perugia del MCCXVI.: imperocche Lodovico non giunſe in Inghilterra ſe non nel meſe di Maggio, dopo cui penetrandovi anche col favor di Filippo Padre di Lodovico il Walone, ſi portò a trovare il Re Giovanni a Gloceſter, e di lì a poco tempo raunato un Concilio di Prelati pronunciò la ſentenza di ſcomunica contro Lodovico, facendola pubblicare in tutto il Regno: la qual coſa non potè certamente accadere toſto che Lodovico penetrò in Inghilterra, ma per lo meno nel meſe di Luglio, in cui Innocenzo paſsò all'altra vita. E benche pria che Lodovico partiſſe da Francia aveſſe minacciato di ſcomunicarlo, ovvero dichiararlo incorſo nella ſcomunica pronunciata dal Concilio di Laterano contro i fautori de' ribelli d'Inghilterra; non appariſce contuttociò, che egli foſſe ſtato nominatamente ſcomunicato. Anzi egli per mezzo de' ſuoi Oratori fece intendere ad Innocenzo, come abbiamo oſſervato di ſopra, che non credea eſſer mai compreſo ſotto la cenſura di quel Concilio, sì perche egli nell' intraprender la guerra contro Giovanni non andava in ajuto de' ribelli, ma difendeva i ſuoi diritti, sì perche il Papa nel tempo in cui fu pronunciata dal Concilio quella ſentenza non ſapeva, che egli avea ragione ſopra il Regno d' Inghilterra; onde non credeva, che il Concilio poteſſe torgli il ſuo diritto (*b*). Mentre dunque Lodovico difendeva così la ſua cauſa appreſſo il Pontefice non è veriſimile, che da lui foſſe ſcomunicato. E benche un ſolo Scrittore appreſſo lo Spondano abbia affermato, che Innocenzo ſaputo il paſſaggio di Lodovico in Inghilterra promulgaſſe contro di lui la ſentenza di ſcomunica (*c*), ciò nulladimeno dalle benigne riſpoſte date dal Pontefice agli Oratori di Lodovico, dalla ſignificazion di ſtima, e di affetto dimoſtrato verſo quel Principe, e dalla dichiarazione, che fece di bramar piuttoſto la morte, che ſoffrire, che alcun ſiniſtro in quella guerra gli accadeſſe, appariſce eſſer falſo. Ma comunque foſſe di ciò, ſopra che non intendo brigare, è falſo

(*a*) Hiſt. Anglic. anno 1216.

(*b*) *Tempore latæ ſententiæ Dominus Papa neſciebat, quòd Ludovicus haberet jus de Regno Angliæ, & cum hoc illi conſtiterit, non credit quòd Concilium poſſit ei jus ſuum auferre.* Oratores Ludovici apud Pariſium hiſt. Angl. anno 1216.

(*c*) Vide Spondanum ad annum 1216.

falso, che le scomuniche pronunciate come si avvisa l' Autor della difesa per umani consigli venissero in dispregio anche a i Principi, cioè a Filippo Augusto, e a Lodovico suo figlio: imperocche in quanto a Filippo è cosa certa, che egli per timor delle censure minacciate dal Legato Apostolico si astenne di dare alcun ajuto a Lodovico nell' impresa d' Inghilterra, comecche di mala voglia li permettesse di portarvisi (*a*), scusandosi appresso il Legato. E' certo ancora, che nel principio del seguente anno MCCXVII. essendo già morto Giovanni, ed assunto dagli Inglesi al trono d' Inghilterra Arrigo di lui figliuolo, avendo Lodovico fatta triegua col nuovo Re, ed essendosi portato in Francia dal Padre, questo non volle comunicar con lui neppur con parole, nè dargli alcun ajuto, per non incorrere nella scomunica, o nell' indignazione del Pontefice Onorio III. succeduto a Innocenzo, come da molti Storici scrive Arrigo Spondano (*b*). In quanto poi a Lodovico, se egli non si fosse fatto timore delle censure non averebbe alle minacce del Legato Apostolico spedito tosto Oratori in Roma ad Innocenzo per difender la sua causa, nè dappoiche fu dallo stesso Legato sottoposto alla scomunica averebbe giurato, come fece, di stare al giudizio della Chiesa, e cercato di essere assoluto (*c*). Anzi egli tal riverenza ebbe alle censure Ecclesiastiche, che non ostante, che da quelle fosse stato assoluto dal Legato Apostolico, fece nulladimeno istanza al Pontefice Onorio III. acciocche fossero rivocate tutte le lettere impetrate dalla Sedia Apostolica contro di lui, e de' suoi seguaci, e dichiarate di nessun valore, come apparisce dalle lettere di Onorio III. riferite dal Rainaldo, nelle quali Onorio rivoca tutti gli atti, e tutte le censure pronunciate contro quel Principe in occasione della guerra contro gl' Inglesi (*d*).

XI. Ma giovava al Bossuet dare in questa guisa diverso aspetto alla verità de' fatti, confondere, e pervertir l' ordine delle cose, e de' tempi, per aver poi occasione di esclamare, che in queste cose misere, e da non dirsi indussero la Chiesa coloro, che con pessimo consiglio collocarono tanta parte della potestà Apostolica nell' ordinar le cose

(*a*) Vide Spondanum loc. cit. num. 2.

[*b*] *Post aliquas sub principium anni sequentis factas inter Ludovicum, & Henricum inducias, quarum intercapedine Ludovicus Bononiam Galliæ ad Patrem navigavit: qui tamen, ut habent iidem Chronographi, nec quidem verbo cum eo communicare voluit, nec ullum auxilium præstare, ne in excommunicationem, aut Pontificis indignationem incurreret.* Spondanus ad an. 1216. n. 6.

(*c*) Vide Spondanum ad annum 1216. n. 6. Raynaldum ad annum 1217. num. 78.

(*d*) *Nos precibus tuis benignum impertientes assensum, litteras contra te, vel adjutores tuos Laicos occasione hujusmodi a Sede Apostolica impetratas, te servante inviolabiliter pacem ipsam, vires statuimus non habere.* Epist. Honorii III. apud Raynald. ad annum 1217. num. 79.

temporali? Ma quali furono mai queſte coſe deplorabili, e miſere, che lo mettono in tanto terrore di queſta poteſtà della Chieſa in ordine alle coſe temporali? Che un Principe ſcelleratiſſimo, contumace alle giuſte cenſure, perſecutore della Chieſa, e de' ſudditi, depoſto dal trono ſi ravvedeſſe, e ſi umiliaſſe alla Sedia Apoſtolica, e foſſe ricevuto in grazia dal Romano Pontefice: che i vaſſalli ribellati contro un Principe ravveduto, e ubbidiente alla Chieſa, e diſpoſti ad opprimerlo colle armi foſſero tenuti a freno dall' autorità, e dalle cenſure della Sedia Apoſtolica: che un Regno libero, e ſolamente tributario della Chieſa Romana foſse difeſo colla forza della poteſtà Apoſtolica dall' invaſione d' un Principe ſtraniero, e conſervato al ſuo Re, e al di lui legittimo ſucceſsore, ſono forſe coſe miſere, e da non poterſi ridire? *Miſera, & infanda?* Meglio adunque ſarebbe ſtato, che Innocenzo, o aveſse laſciato marcire nelle cenſure, e nelle ſcelleratezze il Re Giovanni fino a tanto che aveſse diſtrutta affatto in quel Regno la Chieſa, la pietà, e la Religione; o che dappoiche ei ſi ravvide, e riconcilioſſi colla Chieſa, lo aveſse, o laſciato opprimere da' ribelli, o diſcacciar dagli ſtranieri. Ma chiunque con animo non prevenuto vorrà ſanamente giudicare ſopra la ſerie di queſti fatti, doverà confeſsare, che la depoſizione di quel Re fatta da Innocenzo ſervì per farlo ravvedere, e conſervargli il trono: che la Signorìa conceduta al Papa ſopra il medeſimo Regno giovò per ſalvare il Re dalla furia de' ribelli, e per liberare il Regno dall' invaſione degli ſtranieri, e cuſtodirlo a i legittimi ſucceſsori.

§. III.

Qual foſſe l' occaſione della Decretale Novit *d' Innocenzo III., e ſe la diſpoſizione di eſſa faccia al caſo della preſente quiſtione.*

SOMMARIO.

I. *Contraſti tra Filippo Auguſto Re di Francia, e Giovanni Re d' Inghilterra, che dierono occaſione alla Decretale* Novit *d' Innocenzo III.*

II. *Diſpoſizione della medeſima Decretale.*

III. *Opinione di Pietro de Marca, e del Boſſuet impugnata, e Decretale* Novit *ricevuta in Francia, ed eſeguita.*

IV. *Di-*

IV. *Disposizione della riferita Decretale si mostra appartenere alla quistione della potestà indiretta.*

V. *Opposizioni di Pier de Marca, e del Bossuet alla medesima Decretale confutate. Sentenza di alcuni Teologi di Parigi allegati dal de Marca, falsa, e scandalosa.*

VI. *Disposizione della Decretale* Novit *intesa in senso rigoroso non confonde i Fori, nè perturba i diritti dell' Imperio.*

VII. *In qual modo sia lecito alla Chiesa conoscere sopra i delitti de' Regi, e procedere contro essi alle pene spirituali.*

VIII. *Come possa conoscer la Chiesa sopra i peccati dubbj de' Principi. Risposta di Filippo Augusto Re di Francia al Legato Apostolico di Clemente III. non si oppone alla potestà della Chiesa di conoscere sopra i delitti de' Principi. Decretale* Novit *ricevuta in Francia anche dopo la controversia tra Bonifacio VIII. Romano Pontefice, e Filippo il Bello Re di Francia.*

I. Essendo morto senza figliuoli nell' anno MCXCIX. Riccardo Re d' Inghilterra, gli succesſe nel Regno Giovanni Conte di Moretorio minor fratello di lui, escluso Arturo Conte di Normandia figliuolo del maggior fratello di Riccardo, alquale Arturo per diritto di rappresentanza apparteneva il Regno Anglicano, come portava l' opinione de i Dottori di quell' età (*a*). Protegendo Filippo Re di Francia le ragioni di Arturo, fu questi mandato in Aquitania, dove trovò ossequiosa verso di se contro Giovanni tutta la nobiltà del Poictou, Provincia, o Contea, che il Re d' Inghilterra teneva in feudo sotto il supremo dominio del Re di Francia. Ma passato speditamente Giovanni in Aquitania nell' anno MCCI. con pronta armata, prima che da Filippo potesse Arturo ricever soccorso, lo colse all' improvviso, e fattolo prigione, di lì a poco tempo l' uccise; gravando acerbamente la nobiltà d' Aquitania, e barbaramente uccidendo gli Statichi, che da i Padri nobili gli erano stati dati. Per la qual cosa Gostanza Duchessa di Bertagna Madre di Arturo insieme co i principali di Aquitania ricorrendo a Filippo Re di Francia come a supremo Signore di quelle terre, si querelarono delle riferite scelleraggini, e dell' iniqua dominazione di Giovanni. Onde Filippo lo citò a difendersi come suo feudatario in questa causa, prefiggendogli il giorno, in cui dovea stare in giudizio; nel qual termine non comparendo egli, nè scusandosi per mezzo de' suoi Proc-

 curatori,

(*a*) Vide Cujacium in lib. 2. Feud. tit. 11. Costa in tractatu de Patruo, & Nepot.

curatori, col giudizio de' Pari di Francia, che fu il primo giudizio de' Pari, di cui si faccia menzion nelle Storie (*a*), lo condannò come reo di fellonia, e di scelleratezza, dichiarandolo privo di tutte quelle terre, che egli come Beneficiario, e Feudatario possedeva in Francia; e indi colle armi ridusse in sua potestà più luoghi, ed intere Provincie, che all' utile dominio del Re Inglese appartenevano (*b*). Veggendosi Giovanni in odio de' suoi, e impotente di forze per resistere a un Re potentissimo, ricorse nell'anno MCCII. alla fede della Sedia Apostolica; e querelandosi, che Filippo contro i patti, e le convenzioni da lui giurate, violando le ragioni della tregua tra loro stabilita, e la religione del giuramento, gli avea occupata colla forza la Contea del Poictou, ottenne da Innocenzo, che ei spedisse suoi Legati in Francia gli Abati di Casamara, e delle tre Fontane con commissione d' intimare all' uno, e all' altro Re la deposizione dell' armi, di riformar la pace tra essi, e di promulgar l' interdetto nel Regno di quello, che fosse stato resistente a i comandamenti Apostolici; riserbando però all' uno, e all' altro Principe le loro ragioni. Ciò apparisce dalle lettere scritte da Innocenzo così al Re, e a i Vescovi di Francia, come al Re, e a i Vescovi d' Inghilterra citate dal Rainaldo (*c*), pregandogli a ricever benignamente i Legati, e ad affaticarsi per comporre o la pace, o la triegua, e per rivolger le armi contro gl' infedeli. Udite le commissioni de i Nuncj Pontificj, benche il Re Giovanni volentieri si dichiarasse di stare al giudizio del Pontefice, e di ubbidire a i comandi Apostolici; contuttociò parve grave a Filippo, che gli venisse rapita dalle mani la vittoria; e differendo perciò a dare risposta a i Legati, finalmente riferito l'affare al suo consiglio rispose, che non apparteneva al Pontefice ingerirsi nelle controversie de' Regi, e che egli non era tenuto ubbidire a i comandi Apostolici in quelle cose, che spettavano a i Feudatarj, e Tributarj del suo Regno. Reso per tanto certo Innocenzo dall' Abate di Casamara di questa disposizione di Filippo, gli scrisse tosto una gravissima lettera, nella quale rispondendo alle di lui pretese ragioni li facea vedere, nessuna cosa esser più propria della sua cura pastorale, quanto l' ammonire, e il persuadere alla pace i Cristiani Principi per impedire i sagrilegj, le rapine, ed altre infinite scelleratezze, che nascono dalla guerra: che essendosi il Re d' Inghilterra querelato appresso la Sedia Apostolica, che era stato da lui gravemente offeso,

(*a*) Belloforestus lib. 3. cap. 71. Papirius Massonius in Philippo Augusto.
(*b*) Vide Spondanum ad ann. Christi 1202. num. 7.
(*c*) Raynald. ad annum 1203. num. 54.

offeso, e che essendo il detto Re, dopo averlo prima secondo l' ordine Evangelico da solo a solo per mezzo di sue lettere frequentemente ammonito, e poi per mezzo non di due, o tre testimonj, ma di molti Magnati avvertito a cessar dall' offesa, e a riparare i patti infranti della pace, ricorso alla Chiesa, non potea egli far di meno di non assumer la cognizione di questo peccato: e che dove da lui non fosse ascoltata la Chiesa, altro non rimanea se non separarlo da quella. Finalmente per giustificar la necessità, che egli avea di prender cognizione di questa causa, lo stringe con questo argomento: *Ma forse tu dirai, che tu non pecchi in lui* [nel Re d' Inghilterra], *ma egli replicherà in contrario, e dirà, che tu pecchi. Che faremo adunque nell' articolo di questa contraddizione? Tralasceremo di procedere, secondo il comandamento del Signore ricercata pienamente, e conosciuta la verità? o forse dissimuleremo la strage de' corpi, e dell' anime, e non annuncieremo all' empio le sue empietà, e non freneremo dalla violenza i violenti?* Sopra l' istesso argomento scrisse a i Vescovi di Francia la celebre lettera, che comincia *Novit ille*, riferita nel secondo libro delle Decretali al capitolo XIII. sotto il titolo *de judiciis*, e al capitolo XLIII. sotto il titolo *de appellationibus*.

II. Sposta l' occasione della Decretale *Novit* conviene ora parlar della disposizione in essa contenuta. Primieramente si dichiara Innocenzo, che nell' assumer la cognizione della causa tra il Re Filippo, e il Re Giovanni non intendeva in alcun patto diminuire, o perturbar la giurisdizione *regia*, ma puramente esercitare quella giurisdizione spirituale, che a lui conviene allorche dopo l' ordine prescritto dall' Evangelio ammonito il delinquente, e poi deferito il suo peccato alla Chiesa, ella ne prende giudizio, e dove non è ascoltata dal peccatore, separandolo dal suo grembo, lo rigetta tra gli etnici, e gli infedeli. Secondariamente dice, che ei non intende giudicare del feudo, il cui giudizio apparteneva al Re, ma puramente del peccato, la cui censura senza dubbio a lui spettava (*a*). In terzo luogo asserisce, che trattandosi de' patti di una pace confermata con giuramento, e franti, e violati prima che spirasse il termine prefisso, e che appartenendo senza dubbio alla Chiesa la conoscenza de' giuramenti, era cosa del suo potere conoscer sopra il giuramento interposto, per riformare le conven-

(*a*) *Non enim intendimus judicare de feudo, cujus ad ipsum spectat judicium... sed decernere de peccato, cujus ad nos pertinet sine dubitatione censura.* Capit. *Novit. de judiciis.*

convenzioni della pace (*a*). La ſomma adunque di queſta Decretale è, che per cagion del peccato, il cui giudizio, e la cui cenſura direttamente alla Chieſa appartiene, può ella conoſcere, e giudicare indirettamente delle coſe temporali, proibendole, comandandole, ſcioglendole, e riprovandole colla forza dell' Eccleſiaſtiche cenſure.

III. Sente il Boſſuet la forza di queſta Decretale, e s' ingegna perciò con varj ſutterfugj deluderla. Aſſerisce primieramente, che parve coſa nuova a i Veſcovi di Francia, che il Pontefice di ſua poteſtà comandaſſe la pace, o la triegua a i Regi, e che ſcuſarono il Re, pregando il Papa, che non offendeſſe la regia giuriſdizione (*b*). Aſseriſce anche di più Pier di Marca, ſcrivendo, che Odone Duca di Borgogna, e i Grandi del Regno riputando coſa aliena dalla regal dignità, che il Re dal comando del Pontefice coſtretto foſse a patteggiar la pace, o la triegua coll' Ingleſe, lo conſigliarono a non abbaſsarſi a tal ſorta di oſsequio, dichiarandoſi, che eglino con tutte le forze ſi ſarebber oppoſti al Pontefice, ſe alcuna coſa tentata aveſse contro di lui (*c*). Ma noi ſulla fede del Boſsuet, e del de Marca, e degli Autori, che eſſi citano ammettiamo queſte lamentazioni de' Veſcovi, e queſte reſiſtenze de' Baroni di Francia, tuttoche poſſiamo con ogni facilità dimoſtrare, che furono ingiuſte. Ma il punto conſiſte in vedere ſe la Decretale *Novit* foſse allora eſeguita, e ſe il Re di Francia ſi rimetteſse al giudizio della Chieſa nella cauſa col Re d' Inghilterra. Che ſe non oſtanti le querimonie de' Veſcovi, e le oppoſizioni de' Baroni, quella Decretale ebbe eſecuzione, e il Re Filippo ſi riportò al giudizio d' Innocenzo nella riferita cauſa, è vano del tutto riferirle: mentre ſono diſtrutte dal fatto, e dall' ubbidienza di quel Principe riverente vengono riprovate come ingiuſte, ed irragionevoli. Or che la Decretale *Novit* foſse eſeguita rimettendoſi Filippo al giudizio d' Innocenzo, ſi rende manifeſtamente certo da più documenti di quell' età. Aſserendo Innocenzo nell' accennata Decretale, che avea comandato all' Abate di Caſamara ſuo Legato, che ſe il Re di Francia non ſtabiliſse una ſoda pace, o componeſse almeno una triegua col Re d' Inghilterra, ovvero non comportaſse, che il medeſimo Legato inſieme coll'Arciveſcovo di Bourges conoſceſsero di piano ſe foſse giuſta la querela propoſta contro di lui in

(*a*) *Poſtremò cum inter Reges ipſos reformata fuerint pacis fœdera, & utrinque præſtito proprio juramento firmata, quæ tamen ſervata uſque ad præfixum terminum non fuerunt, nunquid non poterimus de juramenti religione cognoſcere, quod ad judicium Eccleſiæ non eſt dubium pertinere, ut rupta pacis fœdera reformentur?* Ibid.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 22.

(*c*) Petrus de Marca de concordia par. 1. lib. 4. cap. 14. num. 1.

in faccia della Chiesa dal Re Inglese, ovvero se fosse legittima la di lui eccezione, che contro il querelante avea espressa nelle sue lettere, procedesse contro di esso secondo la forma, che gli era stata data: ingiunge a tutti i Prelati di Francia, che quando il detto Abate di Casamara eseguisse in questa parte il comando Apostolico, eglino umilmente ricevessero, ed osservassero la di lui sentenza, e la facessero dagli altri osservare (*a*). Essendosi pertanto lungo tempo affaticato in vano il Legato Apostolico per indurre Filippo alla pace, o alla triegua, finalmente congregò un Concilio in Meaux per pubblicar la sentenza dell' interdetto secondo la forma prescrittali dal Pontefice. Ma i Vescovi di Francia insieme co i regj Proccuratori a nome, e per parte del Re si appellarono non già al futuro Concilio, come mendacemente asserisce Carlo Molineo (*b*) seguito supinamente dal Cujacio (*c*), ma allo stesso Pontefice; giurando i Vescovi con approvazione de' regj Nuncj in mano de' Legati, i quali in altra guisa non voleano ammettere l' appellazione, di proseguirla tutti in persona dentro certo prefisso termine dinanzi al Pontefice, come si ha dalle lettere stesse d' Innocenzo scritte dopo questi fatti a i Prelati di Francia ricevendo la loro appellazione (*d*). Ma considerando il Pontefice l' osservanza di que' Prelati verso la Sedia Apostolica nella rigorosa obbligazione, cui si erano astretti di proseguire in certo termine personalmente la loro appellazione sotto pena, che non proseguendola nel termine prefisso rimanesser sospesi dall'ufficio Pontificale, li sciolse da questo rigoroso debito, contentandosi, che essi proseguisser l' appello nella maniera, che ad essi

(*a*) *Dilecto Filio Abbati Casemarii dedimus in præceptis, ut nisi Rex ipse, vel solidam pacem cum prædicto Rege reformet, vel treguas ineat competentes, vel saltem humiliter patiatur, ut idem Abbas, & venerabilis Frater noster Archiepiscopus Bituricensis de plano cognoscant utrùm justa sit querimonia, quam contra eum proponit coram Ecclesia Rex Anglorum, vel ejus exceptio sit legitima, quam contra eum per suas nobis litteras exprimendam duxit, juxta formam sibi datam a nobis procedere non omittat. Ideòque universitati vestræ .. in virtute sanctæ obedientiæ districte præcipimus, quatenus postquam idem Abbas super hoc mandatum fuerit Apostolicum executus, sententiam ejus, immò nostram .. recipiatis humiliter, & vos ipsi servetis, & faciatis ab aliis servari; sciturі, quod si secus egeritis, inobedientiam vestram graviter puniemus.* cap. *Novit. de judiciis.*

(*b*) In Comment. ad interdictum Henrici II.

(*c*) Cujacius in cap. *Novit. de judic.*

(*d*) *Vos propter perplexitates multas & magnas, quas imminere verebamini Ecclesiæ Gallicanæ, nos consulere decrevistis, & ne interim præfatus Abbas procederet, ad nostram audientiam appellastis, certum appellationis terminum præfigentes, ad quam prosequendam, data fide in manu ejusdem Abbatis, vos per pacis osculum adstrinxistis; ita quod post terminum esset ab officio Pontificali suspensus si quis appellationem ipsam in termino prosequi non curaret, præsentibus Nuntiis Regis vestri, qui hoc ipsum vobiscum pariter approbarunt.* Innocent. lib. 8. epist. 143.

essi sembrasse spediente al Regno, e al Sacerdozio; dichiarandosi, che egli intendeva conservare in tal guisa i diritti di questo, che per nessuna maniera restassero offesi i diritti di quello (*a*). L'istesse cose vengono riferite dall' Autore contemporaneo degli atti d' Innocenzo III., il quale aggiunge, che essendosi tutti i Vescovi di Francia obbligati con giuramento a comparire personalmente dentro un certo termine dinanzi al Papa per proseguir l' appello, ei gli assolvette da questo debito comune, concedendo loro, che per parte di tutti venissero alcuni di essi. Siegue poi a narrare, che vennero a Roma dentro il prefisso termine gli Arcivescovi di Sans, e di Bourges, i Vescovi di Parigi, di Meaux, di Chalon, e di Nivers con molti onorati Ecclesiastici Proccuratori degli altri Prelati; e che non avendo il Re Inglese destinato alcuno a suo nome trascurando la difesa della sua causa, dopo aver que' Prelati lungamente aspettato senza che niun comparisse per parte dell' Avversario, protestarono in pubblico Concistoro in parola di verità, che essi aveano appellato non per deludere i comandi Apostolici, ma perche così portava il loro interesse, credendo, che in questa parte la causa del loro Re fosse assistita dalla giustizia; e che quando fossero in qualche modo sospetti al Pontefice offerivano di purgarsi canonicamente; e finalmente, che Innocenzo rimise loro questa purgazione, avendo per giustificata la causa del Re Filippo (*b*). Or da questo strepitoso

(*a*) *Verùm quia fidem, & obedientiam vestram nos, & Prædecessores nostri sumus frequenter experti, ut ostendamus affectum, quem non solùm ad vos, & ad Ecclesias Gallicanas, verùm etiam ad ipsum Regem, & Regnum Francorum habemus, nolumus vos hoc titulo tenere ligatos, sed appellationem interpositam prosequamini prout Regno, & Sacerdotio noveritis expedire: quia nos ita volumus Sacerdotis jura integra conservare, ut etiam Regni jura custodiamus illæsa.* Innocen. loc. cit.

(*b*) *Videns tandem* [Abbas Casemarii-] *se non posse proficere, convocavit Archiepiscoporum, Episcoporum, & Abbatum Concilium apùd Civitatem Meldensem, in quo præfatus Rex Franciæ per eosdem Archiepiscopos, & Abbates fecit ab eo ad Sedem Apostolicam appellari: quorum appellationi noluit ipse deferre nisi jurassent, quod in termino, quem illis præfigeret, appellationem ipsam in propriis prosequerentur personis. Sed Summus Pontifex ab hujusmodi juramento illos absolvit, indulgens eis de speciali gratia ut aliquot ex parte omnium ad prosequendam appellationem venirent. Venerunt igitur in termino constituto Senonen., & Bituricen. Archiepiscopi, Parisien., Melden., Chatalaunen., & Nivernen. Episcopi, & multi honorabiles Clerici Procuratores omnium aliorum. Quibus diutius expectantibus, prænominatus Rex Angliæ pro se neminem destinavit, negligens prosequi causam suam ... Prædicti verò Archiepiscopi, & Episcopi post expectationem diutinam in publico Consistorio sub verbo veritatis tanquam Pontifices sunt professi, quod ipsi non appellaverant ad mandatum Apostolicum eludendum, sed quia sua interesse credebant, maximè cum crederent in hac parte suum Regem justam causam habere; sed si nec istud sufficeret, & in aliquo essent Domino Papæ suspecti, purgationem canonicam offerebant, quam eis Dominus Papa remisit.* Acta Innocentii III. n. 130. tom. 3. rerum Italic. script. pag. 561. col. 2.

ſtrepitoſo fatto evidentemente ſi conchiude eſſere ſtata eſeguita allora la diſpoſizione della Decretale *Novit*, avere il Re Filippo riconoſciuta l'autorità della Sedia Apoſtolica ſopra la cauſa temporale, che egli avea col Re d' Inghilterra nell' averla ſottomeſſa alla conoſcenza del Pontefice, nell' aver fatti ſtare a ſuo nome innanzi al giudizio d' Innocenzo molti Prelati de' più illuſtri di Francia fino a tanto che per la contumacia del Re avverſario, o per la di lui mancanza nel comparire, e per la purgazione canonica offerita da' medeſimi Veſcovi in prova della giuſtizia della medeſima cauſa fu dal Pontefice avuta per giuſta.

IV. Vaniſsimamente adunque il Boſſuet da i lamenti di alcuni Veſcovi, che riputavano offeſa da Innocenzo la giuriſdizione del Re, e vaniſſimamente ancora il de Marca dall' oppoſizione di alcuni Baroni, e dal conſiglio loro dato a Filippo di non ſottoporſi in queſta cauſa al Pontefice prendono argomento, che la Decretale *Novit* non fu eſeguita, e non fu conoſciuta in Francia l' autorità del Pontefice di giudicare indirettamente ſopra queſte pendenze temporali de' Regi: mentre il ſucceſſo di queſto affare fa vedere, che dalla Francia, e dal Re Filippo non furono atteſe nè le doglianze de' Veſcovi, nè i conſigli de' Baroni. Ma giova a queſti Scrittori ſenza punto badare all' eſito de' fatti fondar maſſime univerſali, e regole certe del diritto regio ſopra le private oppoſizioni, o i cattivi conſigli dati a i Principi nelle controverſie giuriſdizionali tra i Regi, e la Sede Apoſtolica: quantunque ſi ſappia, che non mancano mai cattivi conſiglieri, i quali ne' punti ancora più certi, col preteſto di difendere i regj diritti s' ingegnano di diſtaccare i Principi dalla riverenza dovuta alla ſanta Sedia. Ma tornando al Boſſuet, dic' egli, che la Decretale *Novit* non appartiene nè punto, nè poco alla preſente quiſtione, non trattando Innocenzo di coſtringere i Regi col timore della depoſizione. Anzi poteva aggiungere, che Innocenzo ſi dichiara di non voler giudicare in conto alcuno con diretto giudizio ſopra alcuna temporalità appartenente al diritto regale di quel Principe, ma puramente del peccato, e del giuramento: ma contuttociò da queſto giudizio diretto, e ſpirituale appartenente al potere ſpiritual della Chieſa naſce appunto l' uſo della poteſtà indiretta: imperocchè giudicando la Chieſa del peccato, o del giuramento conneſſo ad alcuna temporalità, può anche dichiarare, che cotal temporalità per ragion del peccato ſia ingiuſta, può come tale proibirla, e può punirla colle pene ſpirituali delle cenſure. Così potendo dichiarare o valido, o invalido il giuramento ad alcuna azion temporale congiunto, può anche comandare, o proibir quella tale azione; e contro i reſi-

ſtenti al ſuo comando, o alle ſue proibizioni può uſar la pena ſpirituale delle cenſure. Da tuttociò ne ſuccede, che negli eſtremi caſi, dove per la malvagità del Principe, per la ſua ribellione a Dio, e alla Chieſa, reſta ſciolto ne' ſudditi quel vincolo, che gli ſtringe con lui, può il Pontefice dichiararli diſciolti dal debito di fede verſo di eſſo; e dove la neceſſità lo richieda, e l'utilità, e la prudenza lo ammetta, può anche imporre a i ſudditi ſotto le pene ſpirituali delle cenſure, che ſi diſtacchino dal loro Principe. Ed ecco in qual modo dal capitolo *Novit* ſi deduce per ragione di ottima conſeguenza la poteſtà del Pontefice di deporre indirettamente i Regi.

V. Ma replica il Boſſuet, che ſe la diſpoſizione di queſta Decretale ſi vuole intendere a tutto rigore, già i Veſcovi, e maſſimamente il Pontefice delibereranno non pure della pace, e della guerra tra i Principi, che è coſa per ſe graviſſima, e la parte maggiore del regio ufficio, ma ancora della milizia, de' giudizj, e de' Magiſtrati, e degli ſteſſi feudi, la cui cognizione non per tanto da ſe rimuove Innocenzo: poſciache dove a queſte coſe non ſia congiunto il giuramento, può eſſere anneſſo il peccato, per ragion di cui tutte le coſe, e pubbliche, e private ſi riducano ſotto la poteſtà della Chieſa. Quindi conchiude, che o biſogna addolcire con qualche acconcia eſpoſizione il teſto d'Innocenzo, o confonder tutti i diritti dell'Imperio. L'iſteſſa coſa afferma Pietro de Marca dicendo, che per queſta cagione la Decretale *Novit* non fu mai ricevuta in Francia non ſolo nella ſpecie di cui ſi trattava, ma neppure nelle altre cauſe (*a*). Ma noi abbiamo dimoſtrato, che quella Decretale fu ricevuta, ed eſeguita in Francia nel caſo appunto, in cui ſi trattava; ed appreſſo dimoſtreremo, che fu anche ricevuta in Francia, e prima, e dopo la controverſia tra Filippo il Bello, e Bonifacio VIII., benche in occaſione di quella controverſia da i Teologi di Parigi adulatori del Re Filippo foſſe malamente lacerata, e ſiniſtramente interpetrata. Per ora oſſerveremo ciò, che ſoggiunge in queſto propoſito il de Marca. Riferiſce egli, e ſeguita il ſentimento di Giovanni di Parigi Teologo venduto all'odio di Filippo il Bello contro Bonifacio, il qual Teologo diſtingue i peccati in Eccleſiaſtici, e ſecolari. Per Eccleſiaſtici intende quelli, che contro la fede, e i ſagramenti ſi commettono. Per peccati ſecolari intende quelli, che ſi commettono contro le pubbliche, e civili leggi. E de' primi dice appartener la cognizione alla poteſtà Eccleſiaſtica, e ad eſſa ſpettare il punirli colle cenſure. Ma in quanto a i delitti ſecolari li diſtingue in due generi; altri chiamando peccati

(*a*) Petrus de Marca de Concord. par. 1. lib. 2. cap. 3. §. 6. in fine.

peccati di errore, o di opinione, come se alcuno credesse, l' omicidio, o il furto non esser peccato; altri nomina peccati di fatto, e di vendicazione, che si commetton da quelli, che sanno, e credono esser l' opera, che ammettono, peccaminosa. E del primo genere afferma appartenere il conoscimento, e la punizione all' Ecclesiastica potestà: ma questi peccati, a vero dire, non si distinguono da i delitti, che ei chiama Ecclesiastici, cioè commessi contro la fede. Ma intorno al secondo genere asserisce poter bensì la Chiesa usare i consigli, e le ammonizioni, ma non mai costringere i delinquenti colle pene spirituali (*a*). Con questa bella dottrina ci vorrebbe dare ad intendere, che non può la Chiesa assumere se non la cognizione di que' delitti, che si commettono contro la Religione, o i sagramenti, o che sono congiunti a cosa, che o a quella, o a questi si oppone; e in questa guisa gettare a terra la Decretale *Novit*, in cui si tratta di conoscimento di peccato annesso a temporalità di cosa, che può esser solamente opposta, o alla ragion delle genti, o al diritto pubblico, e civile, come sono le materie feudali, la guerra, e la pace. Ma questa dottrina, con buona pace del de Marca, sia di Giovanni di Parigi, sia di Occamo, sia dell' istesso Gersone citato dal de Marca, noi francamente diciamo esser falsa, scandalosa, sovversiva della più sagra antica disciplina della Chiesa Cristiana, e manifestamente contraria alle regole dell' Evangelio. Come? Adunque la Chiesa non ha potestà di correggere, e punire colle spirituali pene i pubblici scandali, costringere colla forza dell' armi spirituali i pubblici peccatori, che offendono Dio nella trasgressione di quelle leggi, che sebbene sono civili perche considerate ancora dalla Repubblica, sono però divine perche rivelate dal lume della ragione, o dalla voce di Dio stesso proferite? Non potrà adunque la Chiesa separare dal suo consorzio colla scomunica, o un pubblico omicida, o un pubblico ladrone, o un pubblico usurajo, il quale da essa ammonito non si ravvede, corretto non si emenda? E dove è l' antica disciplina della Chiesa, nella quale sappiamo, che questa sorta di delinquenti denunciati al suo giudizio si condannavano alle pubbliche penitenze, e dove queste non giovavano per fargli ravvedere, o da essi disprezzavansi, venivano fulminati colla scomunica, e separati dalla sua società? Dove è l' ordine della correzione prescritto dall'Evangelio di rigettare tra gl' infedeli, e pubblicani coloro, che non ascoltan la Chiesa dappoiche prima in segreto, indi innanzi a i testimonj fatti avvertiti, e finalmente alla Chiesa denunciati, e da essa ammoniti

(*a*) Petrus de Marca de Concord. par. 1. lib. 2. cap. 3. §. 7.

non si correggono? Qual delinquente Cristiano, sia Principe, sia privato, può andare esente da quest' ordine di correzione? Nè punto ci muovono gli Arresti del parlamento di Parigi del MCCCXXXVI, e del MCCCLXXX. citati dal de Marca, da i quali vien adottata, ed eseguita la sopraddetta scandalosa dottrina, vietandosi a i Prelati Ecclesiastici di procedere colle pene spirituali non pure ne' delitti, che essi chiamano secolari, ma anche ne' delitti misti, come l'adulterio: imperocche questi Arresti come manifestamente contrarj alla disciplina Cristiana debbono annoverarsi tra quei lagrimevoli abusi, che hanno fatta serva la libertà della Chiesa, e snervato il vigore della sua disciplina.

VI. Ma oppongono il Bossuet, e il de Marca, che se per ragion del peccato si fa lecito a i Prelati della Chiesa, e massimamente al Pontefice di giudicar sopra qualunque materia, cui và quello congiunto, niente osta, che non traggano al loro giudizio tutti gli affari, e pubblici, e privati, ne' quali è certo, che può andar congiunta la colpa, con grandissima confusione del Foro, e dell' Imperio. Ma questa ideata confusione si vedrà risolversi in sogno quando si ponga mente alla gran distinzione, che v' ha tra l' uno, e l' altro Foro, tra l' una, e l' altra potestà, e nel modo, e nell' ordine di giudicare, e di punire questi delitti, che chiamano secolari. Primieramente la Chiesa li punisce con pene spirituali, il Principe con temporali; onde non v' ha alcuna ripugnanza, che uno stesso delitto, massime quando sia pubblico, scandaloso, e incorrigibile, il delinquente dalla Chiesa si punisca con pene spirituali, e dalla potestà laica con temporali. Secondariamente il Principe in questi peccati procede anche per ufficio, e per inquisizione, la Chiesa solamente per denuncia, o per pubblicità della colpa. In terzo luogo la Chiesa avendo per fine l' emenda del reo, non punisce se non il contumace, che ammonito non si corregge, e il Principe mirando alla vendettà pubblica punisce il colpevole, ancorche del suo delitto siasi pentito. In fine le pene della Chiesa sono medicinali per l' anima, quelle del Principe vendicative pe 'l corpo. Tutte queste gran differenze nel modo, e nell' ordine di procedere contro questi rei di secolari delitti dimostrano del tutto vana, e insussistente l' ideata confusione de' Fori, e la sognata perturbazione de' diritti dell' Imperio. Ma poiche la Chiesa non può giustamente punire questi delinquenti senza esser certa del loro peccato, perciò conviene ancora, che ella ne prenda in suo modo conoscenza, cosicche il delitto, che punisce, resti verificato. Ed ecco come la Chiesa per ragione del peccato può di qualunque cosa conoscere, cui vada il peccato congiunto, cadendo il suo giudizio direttamente

mente ſopra la colpa, e indirettamente ſopra la coſa, a cui la colpa è congiunta.

VII. Ma parlando delle colpe de i Regi, i quali ſottopoſti non ſono a pena vendicativa, nè hanno poteſtà ſopra di ſe, che li poſſa direttamente con temporali pene coſtringere, non vanno per queſto eſenti dalla forza ſpirituale della Chieſa, e dalle ſue pene medicinali quando il lor peccato ſia manifeſto, e ſcandaloſo, e denunciati alla Chieſa, e da eſſa ammoniti non ſi ammendano. Ora ſe il peccato pubblico, e ſcandaloſo ſi trova nella guerra, nella milizia, ne' Magiſtrati, o in altri miniſtri, quali ſienſi della Repubblica, per qual ragione non ſi potrà dalla Chieſa coſtringere colle ſpirituali pene il delinquente dopo eſſere ſtato con paterni ſalutari ricordi ammonito, e con minaccioſe riprenſioni avvertito? E potendo, e dovendo talvolta la Chieſa procedere alle pene ſpirituali contro un Principe manifeſtamente, e ſcandaloſamente delinquente, come potrà con retto ordine ciò fare ſenza prender quella conoſcenza del delitto, che anche ne i notorj ſi ricerca, cioè, che il notorio per idonei teſtimonj ſia provato? Averebbe ella adunque da credere al rumore, e alla voce, che il Principe ſia infamato di tale, o tal delitto, ſenza verificare, che tal voce, e tal rumore ſia ſuſſiſtente, e verace? I Tribunali Eccleſiaſtici di Francia hanno per regola, che anche in quei delitti, che non ſi poſſono con alcuna tergiverſazione celare, come la pubblica percuſſione del Cherico, non ſi proceda alla denuncia della ſcomunica ſenza oſſervare qualche ordine giudiziale intorno alla prova del notorio. Or quanto maggiormente ciò richiedeſi nel caſo graviſſimo del peccato ſcandaloſo d'un Principe? Adunque ſe la Chieſa può punire i pubblici ſcandali di un Principe notoriamente delinquente, in qualſivoglia materia egli pecchi, può anche prenderne conoſcenza, e in conſeguenza giudicare indirettamente delle coſe temporali, cui và congiunta la colpa.

VIII. Suppongaſi non pertanto, che ſia dubbio il peccato, o ſia dubbia l' ingiuſtizia di un' azione, e che il Principe come delinquente venga denunciato alla Chieſa, mentre di queſte denuncie molti eſempli ne abbiamo nella Storia, e noi abbiamo recati quelli del Regno d' Inghilterra contro Ottone IV. per la preſura, e carcerazione di Riccardo Re d' Inghilterra, e del Re Giovanni contro Filippo Auguſto per lo giuramento violato: non è forſe coſa propriiſſima della poteſtà ſpirituale il dichiarar queſto dubbio, il giudicare ſe la tale azione ſia, o nò contraria o alle naturali, o alle divine leggi? E non è queſta la poteſtà di ſciorre, e di legare? E come potrà ella far queſto giudi-

zio

zio senza prender conoscenza delle circostanze individue del fatto ? Facciamo adunque, che la Chiesa dichiari, la tale azione essere ingiusta, cioè contraria alla legge di Dio, mentre quì non si parla dell' ingiustizia civile, ma della legale, o generale: che proponga al Principe la sua dichiarazione, lo ammonisca ad astenersi da quella azione ingiusta; ma il Principe nulladimeno non se ne astenga, e pubblicamente, e scandalosamente perseveri in quella, può allora la Chiesa costringerlo colle pene spirituali ad astenersene ? Se questo si niega, niente più rimane, se non escludere i Principi Cristiani dalla potestà della Chiesa, e rendergli affatto impuni nelle loro scelleratezze dalla spirituale, e salutar correzione del Sacerdozio. Nè punto si oppone a questo discorso ciò, che da Ruggiero d' Oveden narrano il de Marca, e il Bossuet, cioè, che essendo stato spedito in Francia l'anno MCLXXXIX. da Clemente III. Giovanni di Anagni Cardinale per compor la pace tra Filippo Augusto Re di Francia, ed Arrigo II. Re d' Inghilterra, dopo esser convenuti questi Principi insieme col Legato Apostolico a colloquio per trattarla, e dopo aver Filippo ricusato conchiuderla per non essergli state accordate le condizioni, che ricercava, minacciando il Legato sottoporre il suo Regno all' interdetto se ei non si pacificava pienamente col Re Inglese, rispose Filippo, che egli non temeva la sua sentenza, non essendo fondata sulla equità, e che non apparteneva a lui procedere a sentenza contro la Francia, o in altra guisa venire ad altro gastigo contro di essa, se il Re di Francia per cagione di vendicar le sue ingiurie ne i suoi sudditi delinquenti, e ribelli al Regno insorgesse contro di loro colle armi (*a*). Questa risposta del Re Filippo niente si oppone a quanto abbiamo detto fin quì: imperocche generalmente è vero, non appartenere alla Chiesa Romana impedir colle censure, o per altra via la giusta vendetta de' Principi ne' sudditi ribelli, e il vendicar colle armi l'ignominia della corona. In quanto al diritto la cosa và bene. La difficoltà consiste nel fatto: se giustamente, o nò quel Principe avesse ragione di armarsi contro i suoi vassalli riottosi, o se nel prender la vendetta osservasse le misure del giusto, ovvero eccedesse

(*a*) *Joannes verò Anagninus Cardinalis asserebat, quod nisi Rex Franciæ ad plenum componeret cum Rege Angliæ, totam terram suam sub interdicto poneret: cui Rex Franciæ respondit, quod sententiam suam non timeret, nec teneret, cum nulla æquitate niteretur. Dicebat enim, quod non pertinet ad Ecclesiam Romanam in Regnum Franciæ per sententiam, vel alio modo animadvertere, si Rex Franciæ in homines suos demeritos, & Regno rebelles, causa injurias suas, & coronæ dedecus ulciscendi, insurgeret.* Rogerius Hovedenus in annal. an. 1189. Vide Petrum de Marca de concord. par. 1. lib. 4. cap. 14. §. 1. Bossuet loc. cit.

desse nel modo. Ma questo fatto non fu allora esaminato: e il Re pretendeva, che la sentenza del Legato, come non fondata sull'equità, non era da temersi; e il Legato a questa risposta non ebbe che replicare. Del rimanente anche Teodosio il grande nella strage di Tessalonica pretese vendicar l'ingiurie fatte da quella Città all'augusto suo nome, ed alla imperial dignità; ma nulladimeno perche eccedette nel modo della vendetta, ne fu perciò da S. Ambrogio punito colle censure, e colla esclusione dal sagro Tempio. Or se questa vendetta di Filippo ne' suoi vassalli felloni fosse stata eccessiva nel modo, e che l'eccesso fosse stato notorio, e scandaloso, non v'ha dubbio, che averebbe la Chiesa lecitamente potuto punirlo colle pene spirituali. Ma posciache questo punto non fu nè discorso, nè toccato, perciò non avean luogo in quel caso le censure precipitosamente minacciate dal Legato Apostolico. Deesi però quì avvertire, che non con pari passo intendiamo noi, che possa proceder la Chiesa ne' delitti manifesti, e scandalosi de' Laici privati, e ne' delitti di tal genere de' Principi, e de' Regi: ma dicamo, che molto maggior circospezione dee praticarsi con questi, e molta pazienza nell'aspettargli al ravvedimento dee usarsi; cosicche solamente si sfoderino contro di loro le armi spirituali quando consumati sono senza profitto tutti i mezzi delle paterne caritative ammonizioni, delle riprensioni, e delle minacce; e quando lo scandalo è così pubblico, e grave, che non si può in alcuna maniera coprire, e porta seco pernicioſi esempli nelle coscienze de' sudditi.

IX. Che poi la Decretale *Novit* fosse ricevuta in Francia anche dopo la calorosa controversia tra Filippo il Bello Re di Francia, e Bonifacio VIII. Romano Pontefice, ne fa più che chiaro argomento la disputa tenuta dinanzi a Filippo di Valois Re di Francia l'anno MCCCXXIX. tra il Clero di quel Regno, e Piero de' Cugnieri consigliero regio; nella qual disputa tra gli altri articoli, che si trattavano circa il giudicio degli Ecclesiastici, e la competenza del loro Foro, era quello della conoscenza della Chiesa sopra le cose temporali. Pietro Bertrandi uomo Francese, e Vescovo di Autun, che contro Pietro de' Cugnieri sosteneva le parti del Clero, addusse la Decretale *Novit* in prova, che la Chiesa può per ragion del peccato giudicar delle cose temporali (*a*). Ma quello, che è più considerabile, Piero de' Cugnieri, che sosteneva le parti del Re, e della regia potestà, non solo ammetteva la Decretale *Novit*,

(*a*) *Ecclesia, quæ habet judicare de spiritualibus, potest, & meritò de temporalibus judicare, & hoc satis deducitur. Extrav.* de judiciis *cap.* Novit. Petrus Bertrandi libello adversùs Magistrum Petrum de Cugneriis. Tom. 26. Biblioth. VV. PP. edit. Lugdun. an. 1676. pag. 116. col. 2. in fine.

Novit, ma l' ammetteva in un ſenſo aſſai particolare, dicendo, che quella Decretale parlava del fatto del Re di Francia, il quale non avendo ſuperiore nelle coſe temporali, non poteva in queſte eſſer giudicato da altri, che dal Pontefice; ma negli altri, i quali avevano ſuperiori nelle coſe temporali, aſſeriva il contrario (*a*). Ma Pietro Bertrandi riſpondeva, che la diſpoſizione di quella Decretale era generale, e parlava d' ogni Criſtiano; e che non ſolamente il Papa potea giudicare indirettamente delle coſe temporali ſopra il Re di Francia, ma che qualunque Veſcovo nella ſua Dioceſi potea eſercitar queſto giudizio ſopra qualſivoglia altro laico (*b*). L' iſteſſo Pier Bertrandi nel trattato, che ei compoſe dell' origine, e dell'uſo delle giuriſdizioni, alla ſeconda quiſtione colla Decretale *Novit* prova, che per ragion del peccato, in qualſivoglia materia eſſo ſi trovi, poſſono i Prelati della Chieſa giudicar delle azzioni perſonali degli uomini (*c*). Molti altri Dottori, e Canoniſti Franceſi potrebbono addurſi in queſto propoſito per farne fede, che la Decretale *Novit* ſia ſtata ricevuta in Francia; ma baſta queſto documento per convincer di falſa l' aſſerzione del de Marca, che quella Decretale non ſia mai ſtata in quel Regno ricevuta: mentre in eſſo documento ſi tratta d' una materia diſputata da i Veſcovi di Francia co i Miniſtri regj, dove dagli uni, e dagli altri quella Decretale ſi ammette. Onde appariſce, che le ſtiracchiature fatte alla medeſima Decretale in tempo di Filippo il Bello, paſſato il calore della conteſa non ebbero luogo in Francia, e fu quella ricevuta da i Veſcovi di quel Regno in tutta la ſua eſtenzione.

§. IV.

(*a*) *Item dicebat, quod ratione non poterat ad eos pertinere, quia Decret.* Novit *loquebatur de facto Regis Franciæ, qui ſuperiorem non habet, ſed in aliis dicebat ſecùs.* Ib. pag. 127. col. 1.

(*b*) *Item ad illud, quod dicebat de Decretali* Novit, *reſpondebat dictus Epiſcopus, quod licet in dicta Decretali* Novit *caſus fuerit in perſona Regis, tamen ibi expreſsè dicitur in textu idem de quolibet Chriſtiano! & licèt loquatur ibi Papa, idem tamen eſt in aliis Epiſcopis in Dioceſibus ſuis.* Ib. in fine.

(*c*) *Eorum eſt judicare de actionibus perſonalibus hominum per quas poſſunt deviare a ſalute ſua peccando contra quamcumque materiam, & in hac ratione fundatur cap.* Novit *extra. de judiciis.* Petrus Bertrandi tractatu de origin. & uſu. juriſdict. loc. cit. pag. 131. col. 2. in fin.

§. IV.

Della discordia tra Federigo II. Imperadore, e Gregorio IX. Romano Pontefice.

SOMMARIO.

I. *Coronazione di Federigo fatta da Onorio III. Suo voto, e solenne promessa di portarsi in soccorso di Terra Santa, da lui più volte replicata, e giurata, ma sotto varj pretesti differita con danno degli interessi Cristiani, e dolor del Pontefice.*

II. *Federigo ammonito da Gregorio IX. ad eseguir la promessa si scusa: è dal Papa dichiarato incorso nelle censure, sotto cui erasi obbligato: scrive contro Gregorio, dal quale vien solennemente scomunicato.*

III. *Passaggio di Federigo in Terra Santa senza cercar l' assoluzione: sua pessima condotta in Palestina: pace da lui fatta col Soldano d' Egitto in pregiudizio de' Santi luoghi, e vergogna del nome Cristiano.*

IV. *Nuova scomunica fulminata da Gregorio contro Federigo coll' assoluzione de' suoi sudditi dal giuramento di fedeltà in qual tempo accadesse.*

V. *Ritorna Federigo in Italia: cerca aggiustarsi col Pontefice: giura le condizioni propostegli per la sua riconciliazione colla Chiesa: è assoluto dalla scomunica: và a' piedi di Gregorio, e si loda di lui, confessando aver quello operato giustamente.*

VI. *Nuovi eccessi di Federigo contro i patti giurati col Papa: ammonito non si emenda, e si lagna della severità di Gregorio: si confedera occultamente co i ribelli di lui: eccita in Roma tumulti, e sedizioni contro di esso: vien nuovamente scomunicato, e disciolti i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà. Suoi delitti enunciati nella sentenza della scomunica.*

VII. *Sdegno di Federigo contro il Pontefice: crudeltà da lui usate contro gli Ecclesiastici, e contro quelli, che aderivano al Papa: sue calunnie contro di esso scritte a i Principi Cristiani: sue bestemmie contro la Religione.*

VIII. *Lodatori di Federigo quali foſſero. Molti furono ingannati dalle ſue lettere, e dalla ſua ippocriſia.*

IX. *Legati ſpediti da Gregorio a i Principi Criſtiani per ſollecitare i loro ſoccorſi contro Federigo. Concilio Generale da lui intimato a Roma con lettere convocatorie a tutti i Principi, e tutti i Prelati del Mondo Criſtiano. Veſcovi, e Prelati di Francia fatti aſſalire in mare da Federigo mentre venivano al Concilio: preſi nelle Galee de' Genoveſi inſieme co i Legati Apoſtolici ſono indegnamente trattati da Federigo, e mandati prigioni in Napoli. Morte di Gregorio IX.*

X. *Rifleſſione del Boſſuet ſopra la ſcomunica, e la depoſizione di Federigo confutata.*

XI. *Altre oſſervazioni del medeſimo Autore ſulla narrazione di Matteo Paris impugnate.*

XII. *Menzogna di Matteo Paris ſeguita dal Boſſuet ſopra l' Imperio offerito da Gregorio IX. a Roberto fratello di San Luigi Re di Francia, e ſopra la contumelioſa riſpoſta, che finge data da i Baroni di Francia a i Legati del Papa, confutata con più ragioni.*

XIII. *La ſteſſa menzogna ſi confuta co i detti dello ſteſſo Pariſio. Altre favole di coſtui ſeguite da Natal d' Aleſſandro. Detti di queſto Scrittore contrarj al ſuo ſentimento.*

XIV. *Rifleſſioni del Boſſuet, e di Natal d' Aleſſandro ſopra una lettera di San Lodovico ſcritta a Federigo. Si dimoſtrano vane, e inſuſſiſtenti per la loro opinione.*

I. POſciache l'Autore della difeſa trattando di queſta controverſia, per collocare nel più cattivo lume la cauſa della Chieſa, laſciata la ſincera fedele teſtimonianza degli atti, e di tanti, e tanti Scrittori di quell' età, ſi abbandona tutto alla ſcorta d' un' Autor ſoſpettiſſimo, e iniquiſſimo contro i Romani Pontefici, e alle parti di Federigo inclinatiſſimo, quale è Matteo Paris; perciò prima di riſpondere agli argomenti, o per meglio dire alle menzogne, che da queſto Scrittore ei tragge, e riferiſce, ſtimiamo neceſſaria coſa di porre in chiaro l' origine, e le cagioni di queſte ferali differenze, e gli effetti, che indi ne ſeguirono. Nell'anno dunque MCCXX. eſſendo Federigo venuto a Roma invitato dal Pontefice Onorio III. nel meſe di Novembre per ricever l' imperial corona, tra gli altri patti, che ei fece prima di ottenerla, fu quello di farſi Croceſegnato, obbligandoſi con voto, e con giuramento di portarſi coll' eſercito in Egitto contro gl' infedeli in ſoccorſo de' Criſtiani nel proſſimo futuro meſe di Agoſto, come ſi ha dalle lettere di Onorio III.

date

date in quest'anno sotto li 27. di Novembre (*a*). Coronato adunque sotto il dì 22. di Novembre, ricevè per mano di Ugolino Cardinale Ostiense la Croce per passare il mare contro i Saraceni, giusta il patto solennemente giurato nella sua coronazione. Ma questo Principe, che niente avea di più sagro, quanto il violar le promesse, e i giuramenti, ora adducendo una difficoltà, ora un' altra, ottenne dilazione dal Pontefice per qualche mese, la quale poi domandò, che li fosse prorogata. Nell'anno MCCXXI. avendo Onorio ricevuto il funesto avviso, che la Città di Damiata, nobilissimo Emporio di tutto l'Oriente, la quale nell'anno MCCXIX. era stata con molto sangue espugnata da' Crocesegnati, con certe condizioni era stata poi restituita a Saladino Soldano di Egitto, angustiato sommamente nell'animo scrisse a Federigo sotto li 19. di Novembre dello stesso anno lettere piene di dolore, e di amari rimproveri, accagionandolo della perdita di Piazza così importante per aver mancato alle promesse, e fraudati que' Cristiani della speranza del suo soccorso tanto tempo con varie scuse procrastinato; indi l'esorta con efficacissime maniere a riparare i danni del Cristianesimo, ed a portarsi sollecitamente coll' esercito in Oriente (*b*). Ma scusandosi Federigo, e ascrivendo ad istantissime necessità la sua dilazione, rispose, che avea spediti in Oriente alcuni Principi di Germania insieme col Cardinal Ugolino, che dal Papa era stato destinato Legato per questa impresa, e che egli in breve tempo gli seguirebbe con potentissimo esercito. In tanto per addolcir l'animo amareggiato del Papa restituì alla Chiesa Romana la terra della Contessa Matilde, ed altri luoghi, che egli teneva occupati, come apparisce dal diploma riferito dal Rainaldo (*c*). Nell' anno MCCXXII. Onorio nudrito da Federigo colla fallace speme del suo passaggio in Terra Santa, essendo andato in Anagni lo invitò ad un colloquio in Veroli, dove essendo l'Imperadore dimorato per quindici giorni, fu di comun consenso risoluto, che s' intimasse in Verona circa la festa di San Martino un' Adunanza di tutti i Principi Cristiani per trattar della sagra guerra, e della ricuperagione di Terra Santa dal dominio de' Saraceni. In questo colloquio di Ve-

[*a*] *Noveris, quod charissimus in Christo filius noster Fridericus Romanorum Imperator illustris, & Rex Siciliæ nuper in Dominica, quæ præcedit Dominicam de Adventu, in omni pace, ac tranquillitate suscipiens de manibus nostris imperii diadema, in omni devotione affixit suis humeris publicè signum Crucis, præstito ex intimo mentis fervore corporaliter juramento, quod in proximo futuri mensis Augusti passagio transfretabit, authore Domino, in subsidium Terræ sanctæ.* Epist. Honorii III. ad Episcop. Albanen. apud Raynal. ad annum 1220. num. 53.

(*b*) Epist. Honorii ad Fridericum Imperatorem apud Raynal. ad annum 1221. n. 18. & seqq.

(*c*) Raynal. ad annum 1221. num. 29.

roli giurò nuovamente Federigo di portarsi coll' armata in Oriente dentro quel termine, che gli sarebbe prefisso dall' Adunanza di Verona. Di tuttociò fanno fede, oltre Riccardo da S. Germano (*a*), le stesse lettere di Onorio scritte da Veroli a Pelagio Legato Apostolico, Cardinale, e Vescovo di Albano (*b*). Non si ha memoria nella Storia, che il Congresso di Verona fosse celebrato: si sà bene, che nell' anno MCCXXIII. essendo venuti alla Sedia Apostolica Giovanni Re di Gerusalemme, il Patriarca di quella Chiesa, e Pelagio Vescovo di Albano Legato Apostolico in Soria, e i Maestri de' militari Ordini de' Templarj, e degli Ospidalieri, i quali tutti erano stati dal Pontefice invitati al detto Congresso di Verona, e ricevuti benignamente da Onorio, egli tenne con questi, e con Federigo, ed altri Principi un colloquio in Ferentino Città di Campagna, dove l' Imperadore alla presenza di tutti i raunati nuovamente promise, e giurò, che fra il termine di due anni averebbe intrapresa la spedizione di Oriente per la ricuperagione di Terra Santa, come costa dalle lettere di Onorio scritte a Filippo Re di Francia (*c*). Nell' anno MCCXXV. veggendo Federigo avvicinarsi il termine, che si era prefisso per lo passaggio coll' armata in Oriente, avendo presa per moglie Tolanta, o Tole unica figliuola di Giovanni Brenna Re di Gerusalemme, ed erede di quel Regno, la quale da Onorio stesso fu coronata Augusta, e congiunta all' Imperadore (*d*), spedì allo stesso Pontefice il riferito Re Giovanni suo suocero per impetrare proroga al termine della spedizione da lui promessa, adducendo per iscusa il timore, che avea, che nella sua assenza i Lombardi tumultuanti non gli si ribellassero. Ma riconciliati questi con lui per opera di Onorio, ei gli mandò in Puglia Pelagio Vescovo di Albano, e Gualone Prete del titolo di San Martino Cardinali con alcune leggi da proporglisi intorno alla sua tante volte promessa spedizione; le quali se ei violasse s' intendesse incorso nella scomunica. Accettando Federigo le condizioni propostegli, nel mese di Luglio dello stesso anno appresso S. Germano presenti tutti i suoi Principi di Germania giurò col toccamento de' santi Evangelj, che nel termine di due anni dall' istante mese di Agosto egli senza alcuna scusa si porterebbe coll' armata in Levante; e molte altre cose promise di osservare circa questa guerra, le quali si possono vedere nel pubblico strumento fatto sopra di ciò, e riferito dal Rainaldo (*e*).

II. Essen-

(*a*) Richardus a S. Germ. in Chron. ad ann. 1222.

[*b*] Epist. Honorii III. ad Pelagium Albanen. S. A. L. apud Raynal. ad ann. 1222. num. 4.

(*c*) Apud Raynal. ad annum 1223. n. 4. Spondanus ad eundem annum num. 1.

[*d*] Sigonius de Regno Italiæ lib. 17.

(*e*) Vide Raynal. ad annum 1225. a n. 1. usque ad 7. inclusivè.

II. Essendo passato all' altra vita Onorio li 18. di Marzo del MCCXXVII., e succedutoli nel trono Apostolico il Cardinale Ugolino col nome di Gregorio IX. il giorno XIX. del medesimo mese, questi non sittosto fu consagrato, che applicò tutte le sue cure alla ricupera di Palestina; e nelle lettere circolari scritte a i Principi Cristiani sotto li 22. di Marzo dello stesso anno MCCXXVII. dando loro parte della sua elezione, con tutte le più efficaci maniere gli esortò al soccorso di Terra Santa: specialmente scrisse a Federigo esortandolo, pregandolo, e scongiurandolo a compiere il voto, e il giuramento tante volte replicato, protestando, che l' amore, che egli ha per lui, non lo riterrà da eseguire il suo ufficio contro di esso (*a*). Nè pago di ciò gli spedì suo Legato Gualone Cardinal Prete con altre lettere, nellle quali gl' ingiungeva sotto pena di scomunica di passar coll' esercito in Palestina per ricuperar Gerusalemme (*b*). Ma veggendo Gregorio, che egli predicava a i sordi, mentre Federigo oltre il trovare vani pretesti, e simulate cagioni d' infermità, era fama, che avesse fatto morir di veleno con esecrabile scelleratezza Lodovico Langravio di Toringia, che con una gran parte di Crocesegnati era giunto in Otranto; toccato nell' animo da grave dolore, il dì 29. Settembre dello stesso anno MCCXXVII. giorno dedicato alla solennità di San Michel Arcangiolo pronunciò, e dichiarò, che l' Imperadore era caduto nella sentenza di scomunica proferita dal suo antecessore, alla quale l' Imperadore stesso si era sottoposto, come oltre Riccardo da San Germano narrano gli atti di Gregorio (*c*), comandando a tutti di schivarlo come pubblicamente denunciato, e promulgando da pertutto questa sentenza con lettere mandate a tutti i Principi, e tutti i Vescovi, date in Anagni il dì 29. Settembre del MCCXXVII., una gran parte delle quali è riferita dal Rainaldo (*d*). Ma Federigo ricorrendo alle solite sue arti, essendo il Papa da Anagni tornato in Roma gli mandò Oratori a scusare il fatto. Non si lasciò per altro Gregorio ingannare dalle loro fallaci parole, nè punto infievolito dal timore dello sdegno imperiale, e dalla sua potenza, con Apostoliche lettere tornò ad ammonirlo, acciocche soddisfacendo alla Chiesa tornasse al di lei paterno seno, e rompesse que' vincoli, da i quali con cruccio grande del suo animo lo vedea legato (*e*). Ma convertendo Federigo la medicina in

[*a*] Epist. Gregorii IX. ad Fridericum lib. 1. Epist. 2. apud Raynal. ad ann. 1227. num. 18.

[*b*] Vide Raynal. ad annum 1227. n. 20. & seqq.

(*c*) Richardus a S. Germano in Chron. ad annum 1227. Auctor vitæ Gregorii IX.

(*d*) Raynal. ad annum 1227. num. 30. & seqq.

(*e*) Epist. Gregor. ad Frideric. 165. lib. 1. apud Raynal. ad annum 1227. num. 14.

in veleno ſcriſſe lettere circolari a i Principi, e Veſcovi Cattolici, attribuendo la cagione del ſuo differimento intorno al paſſaggio oltre mare alla ſua poca ſanità, riprendendo acerbamente Gregorio, e mordacemente lacerando tutti i Romani Pontefici; e ſparſe indi altre lettere piene di pungenti, contumelioſe, e calunnioſe invettive contro Gregorio, molte delle quali poſſono vederſi appreſſo Pietro delle Vigne, che fu ſuo Segretario. Per le quali coſe Gregorio, atteſa la pertinacia di Federigo, nell' anno MCCXXVIII. raunato in Roma un Concilio di molti Veſcovi nel giorno del Giovedì ſanto, che cadeva allora ne' XXIII. di Marzo, ſolennemente, e nuovamente lo ſcomunicò, ſottoponendo all' interdetto tutti i luoghi ove egli dimoraſſe per tutto il tempo della ſua dimora, come ſi ha dall' Autor delle geſta di Gregorio, e dalle di lui lettere ſteſſe ſcritte a i Veſcovi di Puglia (*a*).

III. Ma comecche Federigo perſeverando nella ſua pertinacia per vendicarſi del Pontefice gli commoveſſe in Roma una ſedizione di alcuni Nobili, de' quali erano capi i Frangipani, i quali con ſagrilego eccesſo nel giorno ſantiſſimo di Paſqua mentre egli ſolennemente celebrava lo aſſaltarono, e lo cacciarono da Roma; contuttociò nel medeſimo anno MCCXXVIII., o vinto dalle preghiere degli amici, ovvero avendo timore di Giovanni di Brenna ſuo ſuocero, che dal Pontefice era ſtato fatto Prefetto della Romagna, e della Marca, ed era divenuto ſuo nemico, e finalmente per fare un' inſigne diſpetto a Gregorio con tradire gli intereſſi del Criſtianeſimo, e dare in mano de' Saraceni la Terra Santa, come l' evento dimoſtrò, laſciato al governo del Regno di Sicilia, ed allo ſpoglio di quelle Chieſe Rinaldo figliuolo del Duca di Spoleti con una gran parte delle ſue truppe, col rimanente dell' eſercito nel meſe di Giugno, come ſcrive Riccardo (*b*), s' imbarcò per Levante. Approdato in Cipro ſpedì innanzi in Soria il Maeſtro delle milizie per trattar ſegretamente la pace col Soldano di Babilonia. Navigando poi a Tolemaide, quando i Criſtiani ſperavano non pur di ricuperare il Regno di Geruſalemme, ma di diſcacciare da tutta la Soria i Saraceni, Federigo ſpediti al Sultano con ricchiſſimi doni Baliano Signore di Tiro, e Tommaſo Conte per fargli intendere, che ei non con animo di guerreggiare, nè per desìo di ſtendere il ſuo dominio, ma per impoſſeſſarſi del Regno di Geruſalemme, che per ragione ereditaria al ſuo figliuolo apparteneva, col medeſimo Sultano, richiamando in vano

(*a*) Auctor vitæ Gregorii IX. Epiſt. ejuſdem ad Epiſcop. Apuliæ apud Raynald. ad ann. 1228. num. 2.

(*b*) Richard. a S. Germ. in Chron. ad annum 1228.

no e il Patriarca di Gerusalemme, e i Maestri de' sagri militari Ordini de' Templarj, e degli Ospidalieri, fece iniquissima confederazione, che portò l'estrema ruina alle cose de' Cristiani in quelle parti. Di quanto abbiamo detto fanno ampliſſima fede non solamente le lettere di Gregorio scritte all'Arcivescovo di Milano, e al Duca d'Austria (*a*), ma Giordano Scrittore di quell'età (*b*); e quello, che più importa, le lettere di Geroldo Patriarca di Gerusalemme testimonio di veduta, scritte e al Pontefice (*c*), e a tutti i fedeli, riportate dallo stesso Parisio (*d*); e i capitoli dell'iniqua confederazione, che l'istesso Geroldo colle sue osservazioni mandò a Gregorio (*e*). Da tutti questi documenti, oltre le cose sopraddette, si rendono manifeste molte empietà di Federigo, tra le quali sono considerabili le seguenti: l'aver donata al Soldano la spada, che ei presa avea dall'Altar di San Pietro: l'aver ne' patti collo stesso Soldano lasciato il sagro Tempio di Gerusalemme in potestà de' Saraceni: l'essersi obbligato a impedire giusta sua possa, che i Cristiani non attaccassero le terre de' Saraceni, e ad opporsi colle sue forze a quelli, che alcuna cosa tentassero contro questi patti: l'aver lasciata la Città di Gerusalemme spogliata di muri, e di ripari dappoiche avea raccolte le limosine offerite al Santo Sepolcro per impiegarle in questo effetto, ed i Maestri degli Ordini militari gli si erano esibiti di ajutarlo in quest'opera: l'aver sottratte dalla medesima Città le macchine, e gli arnesi militari, e lasciatala esposta alle scorrerie, e alle prede del Soldano di Damasco, con cui non avea trattata, nè stabilita alcuna triegua. Quanto rimanesse da queste notizie addolorato il Pontefice già amareggiato dal dispregio fatto da Federigo della scomunica, mentre senza neppur cercarne l'assoluzione si era accinto in ludibrio di quella ad una impresa sì santa, ed avea osato tuttoche scomunicato portarsi alla visita di que' luoghi, ove il nostro divin Redentore sciolse i vincoli della nostra schiavitù, può facilmente comprendersi dal considerare quanto studio, e quante fatiche, e l'istesso Gregorio, e i suoi antecessori aveano impiegati per la intera ricuperagione di quella santa Terra dalla potestà degl'infedeli, e quanto sangue Cristiano si era colà sparso per questo effetto. Ma nulladimeno Federigo quasi benemerito della Cristiana Repubblica avesse riportato illustre trionfo de' nemici del nome Cristiano scrisse magnifiche, e trionfali lettere a i Principi d'Europa, una delle quali scritta al Re d'Inghilterra è riferita dal Pa-

(*a*) Apud Raynal. ad annum 1229. n. 2. & 23.

[*b*] Apud eundem ibid. num. 31.

(*c*) Apud Raynald. ibid. a num. 3. usque ad 14. inclusivè.

(*d*) Matthæus Paris histor. Anglic. anno 1229.

(*e*) Apud Raynald. ibid. num. 15. & seqq.

Parisio (*a*), e dello stesso tenore scrisse ancora a Gregorio, proccurando in questa guisa di nasconder l'ignominia, che ei a se stesso, e all'Imperio recata avea. Nè merita alcuna fede in questa parte Riccardo da S. Germano, Notajo, come può credersi, Imperiale, e partegiano di Federigo; il quale benche asserisca, che assai meglio, e più felicemente averebbe quel Principe provveduto all'interesse della Terra Santa se si fosse accinto a quell'impresa colla grazia, e colla pace della Chiesa Romana (*b*); contuttociò scusa il fatto, e cerca d'inorpellarlo, ascrivendo l'infelicità del successo alla scomunica del Papa, da esso fatta notificare ancora in Gerusalemme acciocche colà fosse Federigo schivato (*c*). Onde benche questo Scrittore meriti quella lode, che gli dà Oderico Rainaldo di accurato, e diligente (*d*) per l'ordine esatto da lui osservato nel descrivere a' propri tempi la serie de' fatti, che narra, non merita contuttociò così il credito di sincero; che anzi nascondendo egli sotto silenzio molte, e molte gesta sagrileghe di Federigo da innumerabili altri Scrittori di quel tempo narrate, scusandolo in altre, e rovesciandone la colpa sopra il Pontefice, si dà a conoscere prevenuto dalla passione verso il suo Principe. Per la qual cosa doverà sembrar assai giusto il giudizio, che di quest'Autore fece Ferdinando Ughello allorche ei lo pubblicò la prima volta alla luce (*e*), cioè, che Riccardo sedotto dal soverchio amore verso Federigo Imperadore suo Principe, si lasciò alcuna volta torcere dal cammino della verità; e doverà parere ancora poco considerata la censura, che fa di questo giudizio un novello pubblicator della Cronaca di Riccardo, riputandolo falso (*f*): mentre l'istesso Rainaldo, che egli allega in argomento della sincerità di Riccardo contro l'Ughello, parlando di questa infausta ignominiosa spedizione di Federigo in Terra Santa conferma appunto il giudizio dell'Ughello, dicendo, che in quel fatto Riccardo traportato da soverchio amore verso Federigo proccurò scusarlo, e colorirlo quanto potè, rivolgendone iniquamente la colpa in Gregorio (*g*); la qual cosa

(*a*) Matthæus Paris histor. Anglic. anno 1229.

(*b*) *Verisimile enim videtur, quod si tunc Imperator cum gratia, ac pace Romanæ Ecclesiæ transisset, longè melius, & efficacius prosperatum fuisset negotium Terræ sanctæ.* Richardus a Sancto Germano in Chronic. ad annum 1229.

(*c*) Idem ibid.

(*d*) Odericus Raynald. ad annum 1198. num. 70.

(*e*) In appendic. tom. 3. Italiæ sacræ pag. 953.

(*f*) Ludovicus Antonius Muratorius in præfat. ad Chronicon Ricchardi a S. German. tom. 7. rerum Italicar. Script. post pag. 962.

(*g*) *At Richardus nimiùm in Fridericum amore ductus, excusationum colores Principis sui factis oblinit, ac Gregorium iniquè admodum in invidiam adducit &c.* Raynald. ad annum 1229. num. 12.

sa non solo in questo, ma in molti altri fatti biasimevoli di quel Principe Riccardo fece: dal che apparisce poco considerato ciò, che di questo Scrittore asserisce il moderno suo *Editore*, cioè, che non troviamo altri, il qual come costui possiamo più sicuramente seguire nella Storia di Federigo II. (*a*).

IV. Ma tornando alle gesta di Gregorio, crederono Oderico Rainaldo, e Natal d' Alessandro, che in questo stesso anno MCCXXIX. avutasi dal Pontefice la notizia della ignominiosa condotta tenuta da Federigo in Palestina con danno, e disonore del nome Cristiano dichiarasse assoluti i costui sudditi, e particolarmente del Regno di Sicilia dal giuramento di fedeltà, recando in questo proposito molti anatematismi fulminati contro Federigo, dopo i quali siegue questa dichiarazione (*b*). Ma veggendosi in questi anatematismi scomunicato Federigo per varj suoi eccessi, e non trovandosi in questi fatta menzione degli iniqui patti stabiliti da lui col Soldano, nè delle altre iniquità da lui commesse in Palestina, con molto probabile conghiettura argomenta il Pagi minore, che qualche tempo prima che il Pontefice avesse notizia delle cose malfatte da Federigo in Palestina, cioè nel MCCXXVIII. quando seppe, che ei scomunicato, dispregiata la grazia dell' assoluzione, era partito all' impresa di Terra Santa, dichiarasse sciolti i suoi sudditi dal debito di fedeltà (*c*). Ma da Riccardo di S. Germano sembra che si possa dire, che questa dichiarazione fu fatta da Gregorio verso la fine del MCCXXVIII.: imperocchè narrando questo Cronista le cose accadute nel mese di Agosto del riferito anno dice, che Gregorio scomunicò Rinaldo Duca di Spoleti co i suoi seguaci lasciato da Federigo al governo del Regno, perchè egli era entrato ostilmente nella Provincia della Marca (*d*). Ora è certo, che tra gli anatematismi riferiti dal Rainaldo contro Federigo si vede congiunta la scomunica di Rinaldo Duca di Spoleti per l' occupazione fatta da lui delle terre di San Pietro nella Provincia della

(*a*) Ludov. Anton. Murat. in præfat. cit.

[*b*] *Item quia contempta excommunicatione ad mandatum Apostolicum non rediit, omnes, qui sunt ei juramento fidelitatis adstricti, & specialiter homines regni a juramento, quo sibi tenentur, declaramus, & denunciamus absolutos, quia Deo, & Sanctis ejus adversanti, nulli fidelitatem servare tenentur.* Apud Raynal. ad annum 1229. num. 38.

(*c*) Franciscus Pagi Brev. RR. PP. tom. 3. in vita Gregorii IX. num. 16.

(*d*) *Gregorius Papa in Ducem ipsum pro eo quod Marchiam intraverat, ac admonitus sæpius ut ipsam exiens in pace dimitteret, hoc ipse Dux facere noluit, excommunicationis sententiam promulgavit, ejusdem excommunicationis innodans vinculis omnes sequaces ejus.* Richard. a S. German. in Chronic.

Marca (*a*). Vuolsi però avvertire, che sebben Riccardo parla di questa scomunica del Duca di Spoleti tra quelle cose, che ei narra sotto il mese di Agosto, non però è da credersi, che ella fosse dal Papa fulminata in questo mese, ma molto più tardi, e verso il fine di quell' anno: imperocchè dice, che Rinaldo nel mese di Agosto entrò nel Capitaniato, e soggiogati i Signori di Popplito, indi si portò a Rieti, e di lì passò colle genti armate nella Marca: seguita poi a narrare senza nota di tempo, che il Papa ammonì più volte Rinaldo ad uscire da quella Provincia colle sue genti, e che trovandolo resistente lo scomunicò. Or tutte queste cose non poterono accadere nello stesso mese; onde io crederei, che questi anatematismi, tra' quali trovasi l' assoluzione de' sudditi di Federigo dal giuramento di fedeltà, fossero da Gregorio fulminati verso il fine del MCCXXVIII. Chiaro argomento ancora, che quest' assoluzione de' sudditi di Federigo dal giuramento fosse fatta da Gregorio prima che riceveſſe la notizia delle cose trattate da quel Principe in Oriente, ne porge l' istesso Riccardo laddove narrando i progressi fatti nel principio dell' anno MCCXXIX. fino al Marzo dell' istesso anno dall' esercito Pontificio spedito da Gregorio nel Regno di Napoli sotto la condotta di Giovanni Brenna Re di Gerusalemme, e suocero di Federigo, tra le altre cose dice, che dal Duca Rinaldo furono discacciati da tutto il Regno i Frati Minori, perche portavano lettere Apostoliche a i Prelati delle Città, per le quali veniva loro ingiunto d' indurre i Popoli a rendersi al Papa (*b*); la qual cosa fa prova, che già in quel tempo erano stati dichiarati i sudditi di Federigo disciolti dall' obbligo di fedeltà verso lui.

V. Partito Federigo da Palestina nascostamente, e a guisa di fuggitivo con due sole Galee il giorno primo di Maggio del MCCXXIX., indi approdato a Cipro giunse in Italia al fine dello stesso mese; dove trovando le cose sue a mal partito spedì tosto Nuncj a Gregorio, come narra Riccardo, per ottener pace dalla Chiesa Romana, e riconciliarsi colla Sedia Apostolica: ma non essendo questi ascoltati dal Pontefice fatto cauto dalle arti di questo Principe, con cui era solito ingannare i Pontefici, e mancare alla fede, gli spedì altri Oratori a quest' effetto, i quali furono gli Arcivescovi di Reggio, e di Bari, e il Maestro dell'

(*a*) *Item excommunicamus, & anathematizamus Raynaldum filium quondam Conradi Ducis Spoleti pro eo quod occupavit, & occupat Patrimonium Ecclesiæ in Marchia, & alibi, & omnes, & singulos, cujus, vel quorum auctoritate, consilio, vel favore talia fecit, vel faciet in futurum.* Apud Raynald. ad annum 1229. num. 39.

b Richard. a S. Germano in Chronic. ad annum 1229.

dell' Ordine de' Teutonici, ſecondo quello, che narra Riccardo. Conſumati più meſi in queſto negoziato, finalmente vinto Gregorio dalle preghiere di molti, come narra l' Autore delle ſue geſta (*a*), ſpedì a Federigo in San Germano i Cardinali Giovanni Veſcovo di Sabina, e Tommaſo Prete del titolo di Santa Sabina per conchiuder l' affare della riconciliazione di quel Principe colla Chieſa; alla preſenza de' quali giurò ſolennemente Federigo di ubbidire al Pontefice in tutte quelle coſe, per le quali era ſtato ſeparato dal conſorzio de' fedeli, come appariſce dal pubblico ſtrumento dato in San Germano gli 11. di Luglio del MCCXXX. (*b*). Convenuti adunque i Legati Pontificj per parte della Chieſa inſieme con Bertoldo Patriarca d' Aquileja, Eberardo Arcivescovo di Saltzburg, Sifredo Veſcovo di Ratisbona, ed altri Principi Teutonici per parte di Federigo, concordarono nelle ſeguenti coſe. Che l' Imperadore reſtituiſſe tutto ciò, che ei per ſe ſteſſo, o per altri avea tolto alla Chieſa Romana, o ad altre Chieſe, e Monaſterj, luoghi, e perſone ſagre, che aveano aderito alle parti del Pontefice: richiamaſſe a i loro ſeggi i Veſcovi diſcacciati: conſervaſſe i diritti, e i privilegj così della Chieſa Romana, come delle altre Chieſe nel Regno di Sicilia: pagaſſe centomila oncie d' oro alla Sedia Apoſtolica per li danni ad eſſa cagionati: ſi portaſſe ſupplichevolmente al Pontefice in Anagni: e per ſicurezza, e fermezza delle coſe convenute conſegnaſſe al Maeſtro de' Teutonici, da ritenerſi ſino a certo tempo per parte del Papa, alcune terre, e Caſtella del Regno di Napoli: le quali coſe giurate da Federigo, e conſegnate per l' oſſervanza di eſſe le riferite terre, alli 28. di Agoſto del MCCXXX. da Giovanni Veſcovo di Sabina fu aſſoluto dalla ſcomunica con tutti i ſuoi aderenti (*c*). Di queſte convenzioni, e di queſta riconciliazione ſeguita nel modo, che ſi è detto, oltre il citato Riccardo, e il regiſtro di Gregorio, e l' Autore delle ſue geſta, ne fanno ampla fede i diplomi ſteſſi di Federigo, le lettere de' Principi di Germania, ed altri atti pubblici ſegnati da molti Veſcovi, come ſi può vedere appreſſo il Rainaldo (*d*). Ottenuta l' aſſoluzione ſi portò Federigo in Anagni all' oſſequio di Gregorio, come e il citato Riccardo, e l' Autore delle geſta di quel Pontefice ſcrivono; e fu dal Papa così

(*a*) Auctor Anonymus vitæ Gregorii IX.

(*b*) Apud Raynald. ad annum 1230. n. 4.

(*c*) *Quædam Arces Regni traditæ ſunt Magiſtro domus Theutonicorum uſque ad certum tempus pro majori Eccleſiæ ſecuritate, & tunc Imperator ipſe in Caſtris antè Ceperanum in Capella Sanctæ Juſtæ die Mercurii in feſto B. Auguſtini per Sabinenſem eſt Epiſcopum ab excommunicationis vinculo abſolutus, ſimiliter & omnes ſui.* Richardus a S. German in Chronic. ad ann. 1230.

(*d*) Raynald. ad annum 1230. a num. 7. uſque ad 16. incluſivè.

così benignamente, e sinceramente accolto, che l' istesso Federigo della grata accoglienza, del paterno affetto, della benigna, e sincera intenzione del Papa verso di se ne volle render certi per mezzo di sue lettere i Regi Cattolici (*a*), attestando, che ei rimase così pago della condotta tenuta da Gregorio nella causa di lui, che ei volea mandare in obblivione tutte le passate cose, per le quali ei si era disgustato con esso, conoscendo, che il Papa avea operato con evidente ragione, e mosso da indispensabile necessità.

VI. Ma non si tosto fu conchiusa questa pace con tanta solennità, che per l' incostanza di Federigo ne' suoi propositi essa cominciò a romperst: imperocche nello stesso anno MCCXXX. contro le convenzioni fermate di non molestar coloro, che nel tempo della discordia aveano seguite le parti della Chiesa, e del Pontefice, ei sedotto da' cattivi Consiglieri incominciò a perseguitargli, e ad esercitare in essi le sue vendette, e a far loro sperimentare gli effetti del mal sopito suo odio. Per la qual cosa ne fu paternalmente ripreso, ed ammonito da Gregorio, come costa dalle sue lettere riferite dal Rainaldo (*b*). Nell' anno poi MCCXXXI. tornò a mostrar la sua indegnazione contro i religiosi Ordini de' Templarj, e degli Ospidalieri, i quali erano specialmente compresi nelle convenzioni della concordia, spogliandoli de i loro beni, e in altre guise vessandogli; onde fu necessario, che Gregorio con altre lettere lo esortasse a ricevere in grazia quegli Ordini equestri, e a restituir loro i beni, che tolti avea loro, secondo il trattato di pace, che avea giurato, come si rende chiaro dalle lettere di esso Gregorio (*c*). Nel medesimo anno promulgò Federigo leggi inique contro gli Ecclesiastici; ed essendo stato ammonito da Gregorio a rivocarle, egli in vece di aderire all' esortazioni del Papa, si recò ad ingiuria le paterne di lui ammonizioni, aspramente lamentandosi della severità del Pontefice; il quale facendo uso d' una incomparabile longanimità, procurò con dolci,

[*a*] *Deindè ut post absolutionem ex omni præsentia corporum mentium serenitas gratius sequeretur, primo Septembris Apostolicam Sedem adivimus, & Sanctissimum Patrem Dominum Gregorium Dei gratia Summum Pontificem vidimus reverenter, qui affectione paterna nos recipiens, & pace cordium sacris osculis fœderata, tàm benevolè, tam benignè propositum nobis suæ intentionis aperuit, de ipsis quæ præcesserant nihil omittens, & singula prosequens evidentis judicio rationis, quod etsi nos præcedens causa commoverit, vel rancorem potuerit aliquem attulisse, sic benevolentia, quam persensimus in eodem, omnem motum lenivit animi, & nostram, amoto rancore, serenavit adeò voluntatem, ut non velimus ulterius præterita memorari, quæ necessitas intulit, ut virtus ex necessitate prodiens operetur gratiam ampliorem.* Epist. Friderici II. apud Raynald. ad annum 1230. n. 16.

[*b*] Raynal. ad annum 1230. num. 17.

(*c*) Apud Raynald. ad annum 1231. n. 2.

ci, e ſoavi parole mitigar l'eſacerbato ſuo animo (*a*). Ma in vano ſi affaticava Gregorio per ridurre ad un ſincero ravvedimento l'ingegno fraudolento di queſto Principe, il quale ſe talora ſi moſtrava oſſequioſo verſo la Chieſa, ciò faceva per addormentare il Pontefice, e per aver campo di vendicarſi di tutti coloro, che avean ſeguito il partito della Chieſa, e per ſorprender l'iſteſſo Pontefice all'improvviſo, il quale averebbe voluto annientare per farſi Signore di Roma, e degli Stati Pontificj. Quindi nell'anno MCCXXXIV. avendo i Romani moſſa una ſedizione contro Gregorio, per cui fu coſtretto a fuggir da Roma, ſi offerì ſpontaneamente Federigo a ſoccorrerlo come Avvocato, e difenſore della Romana Chieſa; e confederandoſi con lui ſi portò coll'eſercito ſotto il Caſtello di Sparampano, dove i Romani ſi erano fortificati. Ma quivi mutata fede, e confederatoſi occultamente co' nemici del Papa, convenne con loro di ritirarſi improvviſamente dall'aſſedio, e laſciare eſpoſto al loro furore l'eſercito del Papa, e il Patrimonio di San Pietro. E gli ſarebbe riuſcito il diſegno, ſe Gregorio conoſciuta la perfidia di Federigo, dopo la ſua ritirata non aveſſe ritenuti alcuni Nobili Teutonici in Viterbo a difeſa del Patrimonio, da i quali furono disfatti, e ſconfitti i Romani, che uſciti da Sparampano ſi portarono colle armi ad aſſalir quella Città. Tuttociò vien diffuſamente narrato dall'Autore delle geſta di Gregorio (*b*). Maggior travaglio convenne ſoffrire a lui nell'anno MCCXXXVI. per la nequizia di queſto Principe dimoſtrata nella prigionìa del nipote del Re di Tuniſi, il quale iſtruito nella Criſtiana fede da i Frati Predicatori, nel mentre ſi portava a Roma per ricevere il ſanto Batteſimo fu da' Siciliani preſo, ſpogliato, e fatto prigione: e pregato Federigo da Gregorio, dopo avere ammoniti, e minacciati coloro, che quel Principe ritenuto aveano, acciocche lo faceſſe liberare, egli calpeſtato ogni riſpetto di Religione, per conciliarſi la grazia del Re di Tuniſi non ſi curò di fare oltraggio alla fede di Gesù Criſto, nè ſi fece orrore di aſſerire, che quel Principe era ſtato ſedotto, e che non poteva ſenza licenza del Re Maomettano abbracciar la Criſtiana Religione, come ſi ha dalle lettere di Gregorio, che di queſta, e di altre ſue empietà lo riprende (*c*). Nel medeſimo anno per opera di Pietro Frangipane corrotto con denari ſollevò Federigo una ſollevazione in Roma contro Gregorio, della quale l'iſteſſo Riccardo da San Germano parlando, benche partegiano di Federigo, dice, che queſta

(*a*) Vide Raynald. ad annum 1231. n. 10. & ſeqq.
(*b*) Apud Raynald. ad annum 1234. n. 4. & ſeqq.
(*c*) Apud Raynald. ad annum 1236. n. 22. & ſeqq.

queſta fu moſſa per parte dell' Imperadore (*a*). Imperverſando ſempre più queſto Principe nell'odio contro la Chieſa, opprimendo gli Eccleſiaſtici, perſeguitando i buoni, e pii Cattolici, proteggendo i Saraceni Maomettani, e dando loro libertà di eriger Templi per lo culto della loro falſa Religione colle ruine delle Chieſe Criſtiane, nè ſoffrendo di eſſer perciò ammonito, e ripreſo dal Papa, ed odiandolo acerbamente, nell' anno MCCXXXVIII. eſſendoſi portato Gregorio in Anagni nel tempo di eſtate, concitò contro di lui alcuni Romani ribelli corrotti da lui con gran ſomma di denari, come narra l' Autore delle geſta dello ſteſſo Pontefice (*b*), benche riuſciſſe vano queſto ſforzo, eſſendo ſtati in breve dal Papa ripreſſi i ribelli, e ſedati i moti della ſedizione. Ma poiche la pazienza, e la tolleranza di Gregorio rendeva ſempre più animoſa l' arroganza di queſto Principe nell' oltraggiar la Chieſa, perciò avendo egli nell' anno MCCXXXIX. occupata una parte della Sardegna, che per antiche ragioni apparteneva al diritto della Chieſa, riſolvè per queſto, e per gli altri ſuoi eccеſſi più gravi, ne' quali era contumace, ſepararlo dalla comunion della Chieſa, e ſpogliarlo del diritto dell' Imperio. Onde nello ſteſſo anno alli 20. di Marzo, il giorno della Domenica delle Palme ſolennemente lo ſcomunicò, e aſſolvette i di lui ſudditi dal giuramento di fedeltà; la qual ſentenza rinnovò alli 24. dello ſteſſo meſe, giorno del Giovedì Santo (*c*). La formula di queſta ſentenza vien riferita da Matteo Paris, da Alberto Stadenſe, da Carlo Sigonio, e più diſteſamente da Oderico Rainaldo (*d*). La ſomma de' capi, pe' quali fu Federigo di nuovo ſcomunicato, e privato dell' Imperio, è queſta: che aveſſe tentato diſcacciare dalla ſua Sedia il Romano Pontefice, eccitate più volte ſedizioni in Roma: che aveſſe conculcato l' onore, la dignità, e la libertà della Chieſa Romana: che aveſſe impedito il Cardinal Veſcovo di Paleſtrina ſpedito dal Pontefice Legato contro gli Albingeſi per cauſa di fede, acciocche non proſeguiſſe la ſua legazione: che nel Regno di Sicilia, e di Napoli non permetteſſe, che ſi ordinaſſero Veſcovi, e Paſtori nelle Chieſe vacanti; anzi per ſua autorità, per ſuo ordine molte ſe ne diſtruggeſſero, e profanaſſero, e i Cherici foſſero catturati, carcerati, proſcritti, ed uccisi, le Chieſe, e i Monaſterj

(*a*) *Hoc anno Petrus Frajapane pro parte Imperatoris guerram movet contra Papam, & Senatorem, & ſeditio multa facta eſt in populo*. Richard. a S. German. in Chronic. ad annum 1236.

(*b*) Apud Raynald. ad annum 1238. n. 72. & ſeqq.

[*c*] Vide Spondanum ad ann. 1239. n. 1. Pagium Juniorem Breviar. RR. PP. in Gregor. IX. num. 45. tom. 3.

(*d*) Pariſius in Chronic. ad annum 1239. in Henrico III. Abbas Stadenſis in Chronic. ad eundem annum. Sigonius de Regno Ital. lib. 18. Raynald. ad annum 1239. a num. 2. uſq. ad 16.

nasterj fossero spogliati de i loro beni, e gravati d' intollerabili pesi: che riteneſſe prigione il figliuolo del Re di Tunisi, e non permetteſſe, che veniſſe a Roma a ricevere il ſanto Batteſimo: che contra il proprio giuramento aveſſe occupate, e devaſtate molte terre appartenenti alla Chieſa: che contro il tenor della pace non aveſſe reſtituiti agli Ordini de i Templarj, e degli Oſpidalieri i beni, che avea lor tolti, ed aveſſe perſeguitati collo ſpoglio de i loro averi, e coll' eſilio coloro, i quali aveano aderito alla Chieſa, ritenuti come ſchiavi i loro figli, e le loro mogli: che impediſſe il negozio di Terra Santa, e la riparazione dell' Imperio Coſtantinopolitano: e finalmente perche egli era da per-tutto diffamato, che non ſentiſſe rettamente della Criſtiana fede, ſoggiungeſi in fine della ſentenza, che per queſto capo ei procederebbe contro di lui a tempo, e a luogo ſecondo l' ordine di ragione. Vuolſi per altro avvertire, che dichiarando Gregorio ſciolti i ſudditi di Federigo dal giuramento di fedeltà, e proibendo loro l' oſſervargliela non li ſeparò perpetuamente dall' ubbidienza di lui, ma ſolamente a tempo, e fino a tanto che egli foſſe legato dal vincolo della ſcomunica, cioè, ſino a tanto che ei non ſi ravvedeſſe (*a*).

VII. Queſta ſentenza fulminata, e fatta pubblicar da Gregorio quanto foſſe acerbamente ſentita da Federigo, e di quanto furore accendeſſe l' imperverſato ſuo animo contro il Pontefice, e contro la Chieſa, e tutte le perſone Eccleſiaſtiche, che non adulavano la ſua contumacia, è coſa più nota di quello, che faccia di meſtiero provarla. Ma ſiccome era uomo di fraudolenta natura, così dapprimo cercò di purgarſi appreſſo tutto il Criſtianeſimo, ſcrivendo lettere a tutti i Principi Cattolici di un medeſimo tenore, nelle quali diſcolpando ſe ſteſſo gravava di nuove calunnie, e di atroci contumelie il Pontefice, come poſſono vederſi appreſſo Pier delle Vigne ſuo Segretario (*b*), uomo per quanto comportava quell' età facondiſſimo, e che ſeppe valerſi degli artificj della ſua eloquenza per oſcurar colle menzogne la fama del

(*a*) *Quia verò ſuper his, & quamplurib⁹ aliis exceſſibus pluries a nobis monitus, correctionis medelam non ſentiens ... quotidie deteriora committere non veretur, nos ... de fratrum noſtrorum conſilio ex parte Dei omnipotentis, & auctoritate Beatorum Petri & Pauli Apoſtolorum ejus, & noſtra, in eum ... anathematis, & excommunicationis ſententiam duximus promulgandam, tradentes ipſum Fridericum Sathanæ in interitum carnis, ut ſpiritus ejus in die Domini ſalvus fiat: omnes, qui ei fidelitatis juramento tenentur, decernendo ab obſervatione juramenti hujuſmodi abſolutos, & firmiter prohibendo, ne ſibi fidelitatem obſervent, donec fuerit vinculo excommunicationis adſtrictus.* Apud Raynald. ad annum 1239. num. 15. Vide etiam Epiſt. Gregor. ad Ottonem Cardinalem Legatum in Anglia apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 1148.

(*b*) Petrus de Vineis Lib. 1.

del Pontefice. Ma avendo Gregorio con ſue lettere circolari ſpedite a Balduino Imperador di Coſtantinopoli, a i Regi di Francia, di Spagna, d' Inghilterra, d' Ungaria, e ad altri Principi ſecolari, Metropolitani, e Veſcovi Cattolici riſpoſto alle calunnioſe imputazioni di Federigo, confutate le ſue menzogne, e reſa paleſe la ſua iniquità, numerando per ordine i ſuoi empj eccefſi (*a*), ſi rivolſe egli a perſeguitare con ogni ſorta di crudeltà le Chieſe, ed i Cherici, commettendo infinite ſcelleratezze, le quali non ſenza orrore, e dolore ſono riferite dall'Autor della vita di Gregorio, e da Scrittori indifferenti, e probi (*b*). Ma qual foſſe l' empietà di Federigo la dichiarano le lettere di Gregorio ſcritte a diverſi Principi, e Prelati Eccleſiaſtici in ſua giuſtificazione contro le calunnie di colui, dicendo, che ei non ſi era vergognato di aſſerire, che il Mondo era ſtato ingannato da tre Barattieri, o Impoſtori, cioè, Mosè, Criſto, e Maometto; due de' quali erano morti glorioſamente, e Gesù Criſto era ſtato ſoſpeſo ſopra d' un legno: affermando di più, che erano pazzi coloro, i quali credeano eſſer potuto naſcere da una Vergine Dio Creatore del tutto (*c*): la qual beſtemmia diede poi luogo alla favola dell' aſſerito libro de' tre Impoſtori. E benche Burcardo Struvio (*d*) con altri Proteſtanti abbiano proccurato purgar Federigo da queſta taccia, aſcrivendola ad una falſa imputazione di Gregorio; contuttociò la loro fatica ſi dimoſtra vana dall' eſſer l' iſteſſa coſa atteſtata da altri Scrittori di quell' età, come l' Autore della Cronaca Auguſtana appreſſo il Freero (*e*); l' Autore della compilazione Cronologica appreſſo il Piſtorio dice la ſteſſa coſa (*f*); e l' Iſtoria de' Langravj di Turingia atteſta, che Federigo proferì queſta beſtem-

(*a*) Vide Raynald. ad annum 1239. Spondanum ad eundem annum num. 4.

(*b*) Giovanni Villani Cronac. Fiorent. lib. 6. Flavius Blondus 2. decad. 7. S. Antonin. ſumm. hiſtor. tit. 19. cap. 6. Platina in vita Gregorii IX. Fazellus de reb. Sicul. lib. 1. decad. 8. Nauclerus generat. 42. Krantz Saxon. lib. 8. Sigonius de Regno Italiæ lib. 18.

(*c*) *Quia iſte Rex peſtilentiæ a tribus Baratatoribus, ut ejus verbis utamur, ſcilicet Chriſto Jeſu, Moyſe, & Machometto, totum mundum fuiſſe deceptum, & duobus eorum in gloria mortuis, ipſum Jeſum in ligno ſuſpenſum manifeſtè proponens: inſuper dilucida voce affirmare, vel potius mentiri præſumpſit, quod omnes fatui ſunt, qui credunt naſci de Virgine Deum, qui creavit naturam, & omnia, potuiſſe.* Epiſt. Gregorii IX. ad Archiepiſc. Cantuarien. & ejus Suffragan. apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 1158.

(*d*) Diſſert. de doctis Imperator. §. 21. 22. & 23.

(*e*) *Iniquitatem in excelſo locutus eſt ponens in Cœlum os ſuum. Dixit enim audiente Lantgravio Henrico: tres ſeduxerunt totum mundum, Moyſes Hebræus, Jeſus Chriſtianus, & Machomet Saracenus. Quamobrem ſi Principes inſtitutionibus meis adſentiant, ego multum meliorem modum vivendi, & credendi ipſis nationibus ordinarem.* Chronic. Auguſtan. ad annum 1245. apud Freherium tom. 1.

(*f*) Compilat. Chronolog. apud Piſtorium tom. 1. ad annum 1249.

bestemmia ne' Comizj di Francfort, dove proccurò, che fosse eletto Re de' Romani Corrado suo figlio, e che udita con orrore dal Langravio, fu da esso riferita al Pontefice (*a*). Finalmente Alberigo Monaco de' tre Fonti Scrittor di que' tempi afferma, che era voce sparsa da per tutto, che Federigo veggendo un giorno un Sacerdote, che portava il Corpo di Cristo Sagramentato a un infermo, dicesse ad uno de' suoi: *Quanto tempo durerà questa fraude* (*b*)? Nè punto giova a purgar Federigo da questa macchia la lettera, che ei scrisse a tutti i Prelati, nella quale accusava il Pontefice, chiamandolo falso Vicario di Cristo, di avergli imputata la sopraddetta bestemmia de' tre impostori, o seduttori, e la confessione, che ei fece in quella stessa lettera della fede Cattolica (*c*): imperocchè questo Principe ipocrita altro scriveva, altro operava: e facendo pompa in tutte le sue lettere di comparir pio, e Cattolico per timore, che avea de' Principi Cristiani, rilasciava poi il freno ad ogni opera empia, e malvagia; ed è noto nella Storia l'amicizia strettissima, che egli avea co' Saraceni, servendosene non pure nella milizia, ma dispensando loro in oltre le cariche, e le Prefetture civili, tenendo alcuni di essi sempre a i suoi fianchi, massimamente Astrologi, e Prestigiatori, che adulando la sua ambizione li predicevano colla vana osservazione degli astri l'imperio del Mondo, e la destruzion del Papato. Onde preso da questa vanità fece segretamente porre nella camera del Pontefice que' versi riferiti dal Parisio, e da altri, cioè:

Vogliono i Fati, insegnano le stelle, e il volo degli Uccelli,
Che io Federigo sarò martello del Mondo (*d*).

A' quali dicesi, che il Pontefice rispondesse con questi altri versi molto più a proposito:

(*a*) *Anno Domini* MCCXLII. *Fridericus Imperator ... convocatis Principibus Alemaniæ in Franckfort, volens cum eis tractare qualiter filium suum Conradum in Regem Romanorum crearet, ubi spiritu diabolico ipsum instigante blasphemavit in Deum, & in sanctam Ecclesiam. Hanc blasphemiam omnes Principes, & Nobiles mox ut audierunt nimium sunt turbati, & facies eorum præ dolore & stupore sunt immutatæ ... sed præ aliis Principibus talia audientibus, Henricus Lantgravius singula verba Imperatoris per Legatos solennes in scriptis, ut verum membrum Ecclesiæ, & Christi talia audire abhorreret, Papæ Gregorio insinuavit.* Histor. Lantgrav. Thuring. cap. 50. in Collect. Pistor. Nindani pag. 926.

(*b*) Albericus trium Fontium apud Mag. Chronic. Belgic.

(*c*) *Inseruit enim falsus Christi Vicarius fabulis suis, nos Christianæ fidei Religionem rectè non colere, ac dixisse, tribus seductoribus mundum esse deceptum; quod absit de nostris labiis processisse &c.* Epist. Frideric. ad univers. Prælat. apud Petrum de Vineis lib. 1. cap. 32.

(*d*) *Fata volunt, stellæ docent, aviumque volatus,*
Quod Fridericus ego malleus Orbis ero.
Apud Cuspinianum in Friderico II. & Matthæum Paris histor. Anglic. ad annum 1239.

Riferisce la fama, insegna la scrittura, parlano i peccati,
Che la tua vita sarà breve, e la pena sarà eterna (a).

Dalla conversazione adunque, e famigliarità di questa gente appreſe Federigo quell' empie massime, che abbiam riferite, come attesta l'Autore delle gesta di Gregorio (b). Da questo Autore certamente contemporaneo, come apparisce dalla sua narrazione, citato sovente dal Rainaldo da i Codici Vaticani, e nuovamente dato in luce nella gran raccolta degli Scrittori delle cose d' Italia tra le vite raccolte da Fra Nicolao Aragonio Cardinale, si vede confermato tuttociò, che si è detto della nequizia di questo Principe; e dal medesimo Autore sappiamo, che Federigo dove prima fuggiva come prestigj, ed incanti i divini Sagramenti del corpo, e sangue di Gesù Cristo, scomunicato poi da Gregorio, in dispregio della scomunica osava sagrilegamente accostarsi alla participazione de' divini misterj, negava al Romano Pontefice la potestà delle chiavi, ed asseriva il Papato non altro essere, che una truffa tolerata da' semplici (c).

VIII. Ma checchesia dell' empietà di Federigo, e delle sue bestemmie contro la Religione Cristiana, non è da maravigliarsi se egli ebbe lodatori, e difensori: non mancando mai seguaci a i malvagi, e tanto più a lui, che sapeva usar liberalità co' suoi adulatori. Tale fu in que' tempi l' Abate Urspergense uomo scismatico, che osò di scrivere, che Gregorio come uomo superbo scomunicò Federigo per frivole, e false cagioni, posposto ogni ordine giudiziale (d): la qual calunnia resta manifestamente convinta dalla serie degli atti da noi riferiti. Tale fu ancora Matteo Paris maledico Scrittore, che torse in sinistra parte tutte le gesta di Gregorio contro quel Principe. Molti ancora furono anche di poi ingannati dalle lettere di Federigo scritte da Pier delle Vigne, e mandate in giro a i Principi Cristiani, e a' Prelati della Chiesa, nelle quali con fina ipocrisia ostentando pietà, e Religione scolpava se stesso, e caricava il Pontefice, come dice l' Anonimo Scrittor della vita

(a) *Fama refert, scriptura docet, peccata loquuntur,*
Quod tua vita brevis, pœna perennis erit.

(b) *Hoc quidem ipse de Græcorum, & Arabum conversatione suscepit, qui cuncta ejus applicanda dominio ex constellationibus mentientes, in illum immersère gentilitatis errorem, ut homo reprobatus a Domino jam se Deum in hominis specie suspicetur, aperta dissertione proponens, tres trufatores in elusionem hominum præcessisse, Moysen, Christum, & Machometum.* Vita Gregorii IX. ex Cardinal. de Aragon. tom. 3. rerum Italic. Script. pag. 585. col. 1. post med.

(c) Ibid. loc. cit. col. 1. post. med. & col. 1. sub initium.

(d) *Gregorius IX. tanquam superbus primo anno Pontificatus sui cœpit excommunicare Fridericum Imperatorem pro causis frivolis, & falsis, postposito omni ordine judiciali.*

ta di Gregorio (*a*). Così ingannato da queste lettere Pandolfo Collenuccio si propose d'intraprender la difesa di Federigo nella sua Storia Napoletana, purgandolo da tutti quegli eccessi e d'impietà verso la Religione, e di oppressione verso la Chiesa, e di contumacia alle ammonizioni, e censure Apostoliche, de' quali eccessi era giustamente imputato: ed affidato alla sola testimonianza di queste lettere, senza punto udir l'altra parte, senza esaminar gli altri Scrittori, fuorche lo Scismatico Aventino nella Storia di Baviera, ardisce con temerario giudizio ascrivere i disordini di quella discordia all'avarizia, all'ambizione, e alla pertinacia de' Sacerdoti, che non vollero udir le sue scuse, e le sue difese (*b*); che è quello appunto, di cui a gran torto si lagnava Federigo nelle dette sue lettere. Ma nulladimeno l'istesso Matteo Paris gran fautore di Federigo parlando così delle lettere scritte da quello in sua difesa contro il Pontefice, come di quelle scritte dal Pontefice in risposta alle colui calunnie, e in giustificazione delle sue procedure contro di esso, comecche asserisca, che le lettere di Federigo contenessero cose probabili, dice nulladimeno, che erano sospette a tutto il Mondo; e che se l'avarizia della Romana Corte [solita cantilena di questo maledico Scrittore] non avesse alienati i Popoli dalla divozione del Papa più di quello, che convenisse, tutto il Mondo sarebbe insorto contro Federigo come manifesto nemico della Chiesa, e di Cristo (*c*).

IX. Tornando ora al filo della nostra narrazione; poiche vedeva Gregorio, che Federigo fremendo di sdegno minacciavagli il peggio, che far poteva come ad un aperto nemico, dopo aver spediti diversi Legati alle Città di Lombardia per eccitarle alla sua difesa, mandò F. Jacopo di Pecorara Cardinale Vescovo di Palestrina Legato a i Principi d'Occidente per sollecitare il loro ajuto contro il suo persecutore (*d*): il qual Legato, come narra Riccardo da San Germano (*e*), per fuggir dalle mani di Federigo, in abito di Pellegrino si portò in Genova, ed indi s'imbarcò per Francia. In tanto Federigo nel principio del MCCXL. avendo parte col terrore, parte colla fraude ridotte al suo partito alcune Città d'Italia, entrato ostilmente nelle terre della Chiesa,

(*a*) *Factus cerastes in semita, ungulam equi dentibus detractionis aggreditur. Ut famam dejiciat ascensoris, palliat culpam, proponit calumniam, innocentiam sub verborum colore mentitur. Quadam falsa litterarum congerie per urbem, & Orbis terminos, matris pudicitiam lacerat filius abortivus.* Vita Gregorii IX. ex Cardinal. de Aragon. loc. cit.

(*b*) Collenutius histor. Neapolitan. lib. 4. pag. 149. & 158.

(*c*) Matthæus Paris ad annum 1239.

(*d*) Vide Raynal. ad annum 1239. n. 38.

(*e*) Richard. a S. German. in Chronic. ad annum 1239.

e fatta ſtrage crudele di quelli, che ſeguivano le parti di Gregorio, ſi portò coll' eſercito ſotto Roma, donde, avendo implorato il Pontefice l'ajuto divino, deſtituito d'ogni umana ſperanza, portando in proceſſione le teſte de' ſanti Apoſtoli Pietro, e Paolo, dopo tre giorni fu coſtretto con ſua vergogna a partire, trovando i Romani Croceſegnati diſpoſti ad incontrarlo ferocemente colle armi (*a*). Per la qual coſa diſperando di poterſi impadronire di Roma, per vendicare il ſuo dolore fece crudelmente morire con inauditi ſupplicj tutti que' Romani Croceſegnati, che potè aver nelle mani (*b*), devaſtando, e mandando a fuoco, e a fiamma tuttociò, che gli ſi parava incontro nella ſua partenza dal territorio Romano. Ma veggendo Gregorio andar ſempre più creſcendo le perturbazioni della Chieſa per lo ſciſma, e la pertinacia di Federigo, ed avendo ſentiti con ſuo dolore gl' improſperi ſucceſſi delle armi Criſtiane, e de' Croceſegnati in Soria, da i quali Federigo prendeva occaſione di calunniarlo, per rimediare a tanti diſordini della Repubblica Criſtiana nel meſe di Agoſto del MCCXL. intimò a Roma il Concilio Generale, mandando lettere convocatorie a tutti i Patriarchi, Arciveſcovi, Veſcovi, e Abati, acciocche nella Domenica di Reſurrezione del MCCXLI. ſi trovaſſero in Roma; ſcrivendo ancora per lo medeſimo effetto a Balduino Imperador di Coſtantinopoli, a i Regi di Francia, d' Inghilterra, di Boemia, di Scozia, di Norvergia, di Portogallo, di Aragona, di Caſtiglia, di Lione, di Ungaria, a i Duci di Polonia, di Venezia, di Schiavonia, e ad altri Principi Chriſtiani (*c*). Ma Federigo, il quale non pure avea conſentito nella convocazione del Concilio, come ſcrive l' iſteſſo Pariſio (*d*), ma anche l' avea cercato, e domandato, come atteſta Innocenzo IV. ſucceſſor di Gregorio nella ſentenza della colui depoſizione, tenendo per certo, ben conſapevole delle ſue ſcelleraggini, che da quello ſarebbe ſtato condannato, preſe occaſione d' impedirlo con qualſivoglia modo poteſſe, come fu coſtretto a confeſſare l' iſteſſo Pariſio ſuo difenſore (*e*); nè ſi vergognò di pubblicare per lettere circolari, che egli rivocava la ſicurezza, che avea promeſſa a i Prelati di andare a Roma al Concilio, col preteſto, che in quello foſſe per preſiedere un pubblico nemico dell' Imperio. Ma contuttociò nell' anno MCCXLI., non oſtante le minacciose lettere di Federigo, che proibiva a i Prelati d' intervenire al Concilio, ammoniti da

(*a*) Auctor vitæ Gregor. IX. tom. 3. rerum Italic. Script. pag. 587. col. 2.

(*b*) Auctor vitæ Gregorii IX. ibid.

(*c*) Vide Spondanum ad ann. 1241. n. 1. Extant hæ litteræ in Regeſtis Greg. IX. ann. 14.

(*d*) Hiſt. Anglic. ad annum 1241.

(*e*) Pariſius loc. cit.

ti da Gregorio a venire, molti Veſcovi di Francia, e d'Inghilterra, e di altri Regni Criſtiani, inſieme con Jacopo Veſcovo di Paleſtrina, e Ottone del titolo di San Nicola Cardinali Legati mandati dal Papa in Francia, e in Inghilterra, e Gregorio di Montelongo Legato Apoſtolico in Lombardìa, ſi trovarono in Genova; e affidatiſi a' Genoveſi, che promettevano di condurgli in Roma ſalvi coll' armata navale, s' imbarcarono. Ma Federigo ſcrivendo ad Enzio ſuo figliuolo baſtardo, che avea creato Re di Sardegna, acciocchè improvviſamente aſſalendogli, o li prendeſſe, o li ſommergeſſe, eſeguì coſtui prontamente gli ordini del Padre; ed ajutato da' Piſani aſſaltando le Navi Genoveſi, dopo brieve reſiſtenza alli 3. di Maggio le vinſe, e fatti prigioni i Legati Pontificj co i Veſcovi, e i Nuncj delle Città, toltone pochi, che o fuggirono, o reſtaron ſommerſi, furono da Federigo fatti portare incatenati come capi viliſſimi in Napoli, e trattati peſſimamente nel viaggio, chiuſi in ſtrettiſſimo carcere, conſumati dagli ſtenti molti di eſſi miſeramente perirono (*a*). Nella qual coſa è da ammirarſi la sfrontatezza di Federigo, che di sì indegna azione non ſi vergognò ſcriverne lettere a tutti i Principi come di coſa degna di lode, vantando, che Dio avea protetta la ſua cauſa colla vittoria de' ſuoi nemici (*b*). Ma pervenuta a notizia di Gregorio l'atrocità di queſto fatto ne concepì tanta triſtezza, che altronde gravato dagli anni, e da i diſagj, di lì a poco tempo paſsò all' altra vita, cioè alli 21. di Agoſto dello ſteſſo anno MCCXLI., come abbiamo da Riccardo (*c*), laſciando al ſuo ſucceſſore Innocenzo IV. la grave mole di provvedere alla Chieſa fluttuante coll' adunare il Concilio Generale; ciò, che egli fece in Lione di Francia, dove fu Federigo ſolennemente dall' Imperio depoſto, come abbiamo provato nel primo libro di queſto trattato.

X. Avendo noi eſpoſte per ordine le cagioni dell' Eccleſiaſtiche deliberazioni di due Pontefici contro Federigo, e dimoſtratane la giuſtizia, conviene ora oſſervare, che coſa ne dica l' Autore della difeſa. Egli adunque dopo aver parlato della ſcomunica pronunciata da Gregorio contro Federigo nell' anno MCCXXXVIII., facendoſi ſcorta dal mendace Monaco di S. Albano dice, che paſſato nel medeſimo anno Federigo oltremare per ſciogliere il voto, giunto in Tolemaide, oggi Acri, gli venne incontro il Popolo, e il Clero ricevendolo con grande onore,

(*a*) Richard. a S. German. in Chron. ad annum 1241. Albert. Staden. in Chron. ad eundem annum. Pariſius ad eundem annum. Vide Spondanum ad annum 1241. num. 11.

[*b*] Litteræ Friderici apud Pariſium ad annum 1241.

(*c*) Richard. a S. German. in Chronic. ad annum 1241.

onore; ma perche ſapevano, che egli era ſtato ſcomunicato dal Papa, non comunicarono con eſſo lui nel bacio, e nella menſa, ma lo conſigliarono a ſoddisfare al Pontefice, e a ritornare all' unità della Chieſa. Ma i Religioſi degli Ordini de' Templarj, e degli Oſpidalieri lo adorarono inginocchioni baciando le ſue ginocchia, *e tutto l' eſercito fedele* glorificando Dio nella di lui venuta, ſperavano, che per lui *ſi faceſſe ſalute in Iſraele* (*a*). Da queſta narrazione del Pariſio conchiude, che fu bensì Federigo riguardato come ſcomunicato, e ſchivato perciò nel bacio, e nella menſa; ma nulladimeno fu trattato come Imperadore (*b*). Ma ei non avverte, che due volte fu in quell' anno da Gregorio Federigo ſcomunicato, cioè nel giorno delli 23. di Marzo, in cui cadeva il Giovedì ſanto, e nella fine del medeſimo anno, come abbiamo oſſervato di ſopra (*c*): e che ſolamente nella ſeconda ſcomunica furono ſciolti i ſudditi di Federigo dal giuramento di fedeltà. Onde non poteva ancora ſaperſi in Oriente queſt' aſſoluzione, quando vi giunſe Federigo verſo la fine dello ſteſſo anno; e perciò non poteano giuſtamente ricuſar di riconoſcerlo come Imperadore. Il che molto meno avrebbon potuto ſapere ſe il Papa aveſſe aſſoluti i ſudditi di Federigo dal giuramento di fedeltà nell' anno MCCXXIX. dappoiche egli ebbe notizia della ſua iniqua condotta in Terra Santa, come vogliono Oderico Rainaldo, e Natal d' Aleſſandro (*d*). Quindi non è da maravigliarſi ſe nel paſſaggio di Federigo in Terra Santa fu egli ſeguito da i Duci, ed Ufficiali dell' eſercito Criſtiano, e giunto colà fu accolto dal Patriarca di Geruſalemme, da altri Prelati latini in Oriente, e da' Maeſtri degli Ordini militari fu onorevolmente accolto. Non però così gli accadde nel ſuo ritorno, quando ſi ſeppe colà, che dal Pontefice gli erano ſtati diſciolti i ſudditi dal giuramento di fedeltà: imperocche partiſſi allora a ſomiglianza di fuggitivo da Tolemaide, e, come oſſerva il Pagi minore, ſenza ſalutare alcuno, e ſenza eſſer da alcun ſalutato, naſcoſta-

(*a*) *Hoc anno Fridericus Imperator mare mediterraneum ingreſſus, ut Domino peregrinationis votum perſolveret, apud Acheri applicuit, venientes ei obviam Clerus terræ, & Populus cum magno honore, ut tantum decebat virum illum receperunt. Verumtamen quoniam noverant, eum a Papa excommunicatum, non ei communicaverunt in oſculo, neque in menſa, ſed conſuluerunt ut Domino Papæ ſatisfaciens rediret ad ſanctæ Eccleſiæ unitatem. Templarii verò, & Hoſpitalarii in adventu ejus flexis genibus adoraverunt eum genua ejus deoſculantes, & omnis Fidelium, qui aderat, exercitus glorificabat Dominum in adventu ipſius, ſperantes quod per eum ſalus fieret in Iſrael.* Matthæus Paris hiſt. Anglic. ad annum 1228.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 6.

(*c*) Num. 2. e 4.

(*d*) Raynald. ad annum 1229. Natal. Alexand. hiſtor. Eccleſ. ſecul. 13. & 14. diſſert. 5.

ſcoſtamente imbarcatoſi con due ſole Galee da Acri navigò a Cipro, e da Cipro in Italia (*a*).

XI. Seguitando l'Autore della difeſa la ſua narrazione col Pariſio, ſulla teſtimonianza di queſti ne vuol dare ad intendere, che nel MCCXXIX. Gregorio IX. ſopportando di mala voglia, che Federigo ſcomunicato, e ribelle alla Chieſa era paſſato in Terra Santa, decretò di ſpogliarlo dell' Imperio, e ſoſtituire a quella dignità altro Principe figliuolo di pace, e di ubbidienza (*b*). Ma il vero è, che ſebben Gregorio diſciolſe allora i ſudditi di Federigo dal giuramento di fedeltà; non pensò nulladimeno all'elezione di altro Imperadore: imperocchè quell' aſſoluzione fu a tempo, ed ebbe ragione piuttoſto di ſoſpenſione indiretta dall' Imperio, che di privazione di eſſo: quando pure non voglia dirſi, che Gregorio dichiarò allora aſſoluti dal debito di fedeltà, e di ubbidienza verſo Federigo i ſudditi del Regno di Sicilia, e di Puglia, per cui quel Principe era feudatario della Romana Chieſa, e del Pontefice, come ſembra, che portino le parole di queſta dichiarazione (*c*). Nel qual caſo il Pontefice eſercitando con Federigo l' autorità di Sovrano temporale l' averebbe bensì privato del Regno di Napoli, ma non depoſto dall' Imperio. In neſſuno Scrittore ſi legge, che Gregorio in queſto tempo decretaſſe trasferir l' Imperio Romano Germanico dalla perſona di Federigo in altro Principe; ma a queſto ſolamente pensò nell' anno MCCXXXIX., come appreſſo vedraſſi; onde di ſuo capriccio queſto ſolamente aſſerisce il Monaco di Sant' Albano. Ma pure valendoſi della parola di coſtui il Boſſuet, e parlando dell' altra ſcomunica, e dell' altra aſſoluzione dal giuramento pronunciate da Gregorio nel MCCXXXIX. pare, che con quello Scrittore ci voglia dare ad intendere, che il Papa non aveſſe altra cagione di ſcomunicar Federigo, e torgli l' ubbidienza de' ſudditi, che di ſnervare il ſuo potere, e franger la ſua coſtanza, veggendo, che ei non s' incurvava alla Romana Chieſa

(*a*) *Sed Fridericus, qui die prima Maii, nemine ſalutato, a nemine ſalutatus, mare clanculùm ingreſſus cum duabus ſolis triremibus Accone navigaverat Cyprum, & inde in Italiam.* Franc. Pagius Breviar. Rom. PP. tom. 3. in vita Gregorii IX. n. 17.

(*b*) *Anno 1229. Papa Gregorius nimis moleſtè ferens, quod Romanorum Imperator excommunicatus, & rebellis ad Terram Sanctam tranſierat, de illius pœnitentia deſperabat. Decrevit ergo eum, quem contumacem vidit, & rebellem ab Imperiali faſtigio depellere, & alium quemlibet filium pacis, & obedientiæ loco ejus ſubrogare.* Matthæus Paris hiſt. Angl. apud Boſſuet loc. cit.

(*c*) *Item quia contempta excommunicatione ad mandatum Apoſtolicum non rediit, omnes, qui ſunt ei juramento fidelitatis adſtricti, & ſpecialiter homines Regni a juramento quo ſibi tenentur denuntiavimus, & denuntiamus abſolutos.* Sententia Gregorii in Fridericum apud Raynal. ad annum 1229. num. 38.

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y ARCHIVO DE PALENCIA

Chiesa (*a*), che è appunto la calunniosa taccia, che dava Federigo nelle sue lettere al Papa, spargendo, che ei l' avea scomunicato a solo motivo d' invidia, e per non aver potuta abbattere la sua potenza. Ma già di sopra abbiamo spiegato le vere cagioni, che mossero Gregorio a queste Ecclesiastiche deliberazioni. E' poi frivolissima l' osservazione del nostro Autore dove dice, che la deposizione non è cosa connessa colla scomunica: mentre veggiamo, che Federigo scomunicato tuttavia regnò, nessuno proibendonelo, neppure lo stesso Pontefice: con che vuol dare a credere, che questa deposizione non fu da alcuno tenuta per legittima, nè per costante, nè tampoco dal medesimo Papa, che la fece. Ma oltre l' esser falso, che Federigo imperasse dopo essere stato deposto senza proibizione del Pontefice, il quale è certissimo, che dopo la dichiarazione fatta nel MCCXXX IX. non lo riconobbe per altro, che per un tiranno, e cercò concitar tutto il Mondo Cristiano contro di lui; se dall' aver Federigo regnato dopo questo tempo ad onta del Papa ei vuol' inferire, che fosse riputata nulla la di lui indiretta deposizione: dall' aver Federigo co' suoi seguaci dispregiata la scomunica, dall' aver partecipato a dispetto del Pontefice nelle cose divine, potrà egualmente inferire, che fosse giudicata nulla la sentenza della scomunica. Egli stesso ci fa pur sapere, che Federigo asserì un' eresia, proponendo costantemente, che dal Papa come da Vicario di Cristo non poteva egli essere stretto dal vincolo della scomunica (*b*). Or se Federigo negava al Papa la potestà di scomunicarlo, che maraviglia sarebbe stata, che ei gli avesse negata la potestà di deporlo? E se non ostante la scomunica ei si volle a forza mescolare nelle cose sagre, e divine, che stupore sarà se non ostante la deposizione ei seguitasse per forza a regnare? Il vero però è, che poco, o nulla scrisse Federigo della dichiarazione fatta da Gregorio intorno allo scioglimento de' sudditi dal giuramento di fedeltà, e tutto il rumore lo fece contro la scomunica. Si ha adunque a conchiudere, che perche quel Principe a dispetto del Pontefice non si tenne per scomunicato, non fosse perciò della

(*a*) *Videns Dominus Papa robur, & constantiam Imperatoris nondum enervatam, sibi, & Romanæ Ecclesiæ nondum incurvari, misit per totam Alemanniam Prælatis magnificis, & aliis manentibus epistolas prolixas commonitorias, & præcepit districtè, ut omnes insurgerent in Imperatorem Deo, & Romanæ Ecclesiæ rebellem: absolvit etiam omnes, qui ei fidelitatis juramento tenebantur adstricti.* Matthæus Paris hist. Anglic. an. 1239. apud Bossuet loc. cit.

(*b*) *Alio dato diplomate ait* [Gregorius], *Fredericum asseruisse hæresim, dum constanter* „ proponeret, *inquit*, quod per nos „ tanquam per Christi Vicarium excommu„ nicationis vinculo adstringi non potuit. Bossuet loc. cit.

della potestà del Papa lo scomunicarlo. Ma di queste fallacie peccano sempre i raziocinj di questo Scrittore.

XII. Molto più egli però gravemente pecca nel rapportare, e tener per vera la falsissima relazione del suo mendacissimo Monaco intorno alla legazione spedita da Gregorio a' Francesi, per offerir l' Imperio a Roberto Fratello del santissimo Re Luigi IX., ed alla risposta data da' Francesi a i Legati del Papa. Egli però tronca in molte parti il testo del Parisio, veggendo, che portandolo intero averebbe recata troppa ingiuria all' insigne divozione della Chiesa di Francia verso la Sede Apostolica, & all' illustre santità del glorioſissimo Luigi IX. Io però recherò intero il testo del Parisio, accioche veggano i Lettori a quali testimonianze appoggia il nostro Autore le sue asserzioni contro la nostra sentenza. Dice adunque costui, che spediti da Gregorio in Francia Legati per offerir l'Imperio a Roberto, raunato il consiglio de' Baroni risposero, che non sapevano intendere con che ardir temerario avea osato il Papa precipitar dalla sublimità imperiale un tanto Principe, di cui non vi avea maggiore, anzi neppur eguale tra i Cristiani, non convinto, e non confesso de' delitti imputatigli: che se egli richiedendolo i suoi demeriti dovesse deporsi, non doverebbe giudicarsi cassato dalla dignità imperiale se non dal Concilio generale: de' suoi delitti non doversi prestar fede a' suoi nemici, tra' quali sapeasi, che il Papa era il capitale: saper essi, che Federigo avea fedelmente militato a nostro Signor Gesù Cristo, esponendosi a i pericoli della guerra, e del mare: tanta religione non aver trovata nel Papa, il quale si era sforzato di confonderlo assente, e iniquamente soppiantarlo quando dovea promuoverlo, e proteggerlo, mentre militava al Signore: non voler precipitar se stessi in tanti pericoli per impugnare un Principe così potente, cui tanti Regni, e la giustizia della causa porgeranno ajuto contro di loro: se il Papa per mezzo loro, e di altri lo vincesse, conculcherebbe tutti i Principi del Mondo, erigendo le corna della giattanza, e della superbia per aver abbattuto Federigo grande Imperadore (*a*). Or chi può

(*a*) *Quo spiritu, vel ausu temerario Papa tantum Principem, quo non est major, immò nec par inter Christianos, non convictum, vel confessum de objectis sibi criminibus exhæreditavit, & ab apice imperiali præcipitavit. Qui si meritis suis exigentibus deponendus esset, non nisi per generale Concilium cassandus judicaretur. De transgressionibus suis non est hostibus suis fides adhibenda, quorum Papa dignoscitur esse capitalis. Nobis adhuc insons, immò bonus fuit vicinus, nec quid sinistri vidimus de eo in fidelitate sæculari, vel fide catholica. Scimus autem, quod Domino nostro Jesu Christo fideliter militavit, marinis, & bellicis se periculis confidenter opponens. Tantum religionis de Papa non invenimus. Immo qui eum debuit promovisse, & Deo militantem protexisse, eum conatus*

può mai credere, che un Pontefice, il quale offeriva alla Francia l'onor dell' Imperio in tempo di un santissimo Re, e della Sedia Apostolica divotissimo, riceveſſe da i Franceſi una sì dura contumelioſa riſpoſta? Ma sà pure l'Autore della difeſa, che dagli uomini ſaggi tutta queſta narrazione comunemente ſi giudica eſſere una aperta menzogna del Monaco di Sant'Albano, dal ſuo mal talento contro i Romani Pontefici calunnioſamente inventata per diſcreditar la cauſa di Gregorio, e accreditare il partito ſciſmatico di Federigo (*a*). Averebbe potuto oſſervare ciò, che ſcrive ſopra queſta calunnioſa favola del Pariſio un graviſſimo Scrittor Franceſe, quale è Arrigo Spondano Veſcovo di Pamiers, vendicando l' ingiuria fatta alla religion della Francia verſo la ſanta Sede, e tenendo per coſtante, che ogni uomo di ſana mente doverà riputar favola, e menzogna la narrazione di queſto maledico Scrittore, maſſimamente non trovandoſi altro Scrittore, che nè dell' Imperio offerito a Roberto da Gregorio, nè della riſpoſta data da i Franceſi a i ſuoi Legati neppur per ſogno favelli (*b*). L' iſteſſo Natal di Aleſſandro, che ſi vale di queſta teſtimonianza del Pariſio in prò della ſua opinione contraria alla noſtra, conſiderando, che la narrazione di colui tornerebbe in grandiſſimo diſonor della Francia, volentieri conſente, che le parole ingiurioſe, e dure, che da quello aſſeriſconſi dette da' Franceſi a i Legati del Papa, ſieno ſtate da quello finte: benche egli poi tenga per certiſſimo, che nè San Lodovico, nè il Conte Roberto ſuo Fratello, nè i Baroni, e i Principi di Francia vollero preſtar ajuto a Gregorio contro Federigo, nè ſi laſciarono allettare dalla vana ſperanza dell' Imperio a prender l'armi contro di lui (*c*). Ma quello, che egli tiene per certiſſimo,

natus eſt abſentem confundere, & nequiter ſupplantare. Nolumus autem in tanta pericula noſmetipſos præcipitare, ut ipſum Fridericum tam potentem impugnemus, quem tot Regna contra nos juvabunt, & cauſa juſta præſtabit adminiculum. Quid ad Romanos de prodiga ſanguinis noſtri effuſione? Si eum per nos, & alios devicerit, omnes Principes mundi conculcabit, ſumens cornua jactantiæ, & ſuperbiam, quoniam ipſum Fridericum magnum Imperatorem contrivit. Matthæus Paris hiſtor. Anglic. ad annum 1239.

(*a*) Vide Raynald. ad annum 1239. n. 39.

(*b*) *Hæc diffuſè blaterat Pariſius: quæ meras nugas eſſe hominis cerebro laborantis, tam nullus dubito, quàm omnino mihi perſuadeo nullum fore ſanæ mentis, qui putidam ejus narrationem, & futilem dialogiſmum inſpicere voluerit, qui non idem mecum ſentiat: cum etiam tantæ rei ne per ſomnium quidem ullus prorsùs alius Auctor meminerit. Sed huic Monacho quidquid effingere, etiam effari libuit, licuitque.* Spondan. ad annum 1239. n. 13.

(*c*) *Injurias, & verba duriora velim & ego a Pariſio afficta: ſed certiſſimum eſt Sanctum Ludovicum, Robertum Comitem, cæteroſque Franciæ Principes, ac Barones Gregorio IX. adversùs Fridericum Imperatorem favere noluiſſe, nec vana ſpe Imperii ad arma contra ipſum ſumenda potuiſſe provocari.* Natal. alexand. hiſt. Eccleſ. ſecul. XIII. & XIV. Diſſert. 5. art. 1. n. 5.

mo, è un falsissimo supposto fondato da lui sulle menzogne del Parisio: imperocchè è una favola spacciata, che Gregorio offerisse l'Imperio a Roberto Fratello del Re San Luigi; della quale offerta nessun Scrittore ha fatto mai alcuna menzione, e si convince per falsa dalle stesse lettere di Gregorio scritte a S. Lodovico IX., lodate dall'istesso Natal d'Alessandro (*a*). In queste lettere spedite in Francia dal Papa per Jacopo Cardinale, e Vescovo di Palestrina Legato Apostolico, chiedendo Gregorio ajuto, e soccorso al Santo Re Lodovico contro Federigo già scomunicato, e indirettamente deposto, rammenta a quel Re gli antichi esempli de' suoi illustri predecessori nel soccorrere in somiglianti casi la Chiesa Romana, loda la loro pietà nell'aver sovvenuti anche spontaneamente, e non pregati nelle oppressioni de' Principi malvagj i Pontefici; ed oltre gli encomj personali, che giustamente dà a quel Santo Principe, dice esser nella Francia, ed in lui collocato il presidio della Sedia Apostolica; ma neppur per ombra parla di trasferir l'Imperio da Federigo in Roberto, da i Germani ne i Franchi: cosa certamente, che non averebbe in questo luogo pretermessa, come molto opportuna a procacciar da quel Re una gran difesa contro Federigo. Vedansi queste lettere riportate negli atti de' Concilj (*b*). Oltre di ciò, volendo Gregorio trasferir l'Imperio da Federigo in altro Principe, avea egli bisogno cercarlo da Francia? Non vi erano i Principi di Germania, a i quali secondo gli istituti della Sedia Apostolica apparteneva l'elezione del Re de Romani? Perche avea egli da mutar questa istituzione originata, e comprovata per tanto tempo dalla Chiesa Romana? Anzi, se è pur vero ciò, che narra l'Abate Stadense Scrittore di quell'età, ed inclinato alle parti di Federigo, Gregorio scrisse non alla Francia, ma a i Principi di Germania per l'elezione del nuovo Imperadore; e da alcuni di essi fautori di Federigo gli fu risposto, non esser di suo diritto sostituire l'Imperadore, ma solamente coronarlo eletto che egli sia da' Principi Germani (*c*). Oltre di ciò come potevano con verità asserire i Baroni di Francia, che non aveano trovata in Federigo alcuna cosa

(*a*) *Nihil ad Regem, regnique Francorum commendationem & gloriam illustrius, ac magnificentius dici potest iis, quæ Gregorius IX. ad S. Ludovicum scripsit ea epistola, qua auxilium adversùs Fridericum ab ejus majestate rogavit.* Natal. Alexand. loc. cit. n. 6.

(*b*) Epist. Gregor. IX. ad S. Ludovicum Franc. Regem apud Labbè tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 1176. & seqq.

(*c*) *Papa Gregorius insolentias Imperatoris contra Ecclesiam metuens, Principes super electione alterius solicitavit; sed nihil profecit, quia quidam Principum ei responderunt, non esse sui juris Imperatorem substituere, sed electum a Principibus coronare: electio enim ad istos dignoscitur pertinere. Ex prætaxatione Principum, & consensu eligunt Imperatorem Trevirensis, Moguntinus &c.* Albertus Staden. Abb. in Chron. ad annum 1240.

ſiniſtra contra la fedeltà ſecolare, ſe era allora fama pubblica, che quel Principe aveſſe poco prima, cioè nel MCCXXXVIII., macchinato contro la perſona, e il Regno di San Lodovico? Narra il fatto Guglielmo Nangio Scrittore Franceſe di quell' età, dicendo, che avendo Federigo fatto intendere a San Luigi, che in certo giorno ſi portaſſe a un certo luogo, dove ei verrebbe ad abboccamento con lui, ſentendo poi, che il Santo Re avea riſoluto di portarſi al diſegnato luogo con due mila uomini d' arme, ed altro gran numero di fanti, e di gente di ſervizio, gli mandò a dire, che non veniſſe al luogo deſtinato nel prefiſſo giorno, veggendo deluſa la ſperanza, che ei vi ſi portaſſe con poche perſone, come egli grandemente deſiderava; poſciache come da molti ſi diceva, egli qual uomo fraudolento macchinava alcuna coſa contro il Re, e il Regno di Francia (*a*).

XIII. Ma non che da altri, dallo ſteſſo Pariſio vien ſmentita queſta ſua menzogna: imperocche narra egli, che avendo Gregorio fatta triegua con Federigo per dar luogo al Concilio generale da eſſo intimato nel MCCXL., tornato poi da Francia Jacopo Cardinale, e Veſcovo di Paleſtrina con immenſa copia di denaro raccolto da' Franceſi nella ſua Legazione, e baſtante a ſoſtener le ſpeſe della guerra, ordinò al Cardinal Colonna, che ſcioglieſſe la triegua; il che egli ricuſando fare, vennero inſieme a minaccioſe parole (*b*). Or ſe da' Franceſi era ſtata rigettata con tanta aſprezza l'iſtanza del Papa, che domandava loro ajuto contro Federigo: ſe era ſtata ſtimata da loro così giuſta la cauſa di queſto Principe, come poi ſomminiſtrarono tanto denaro al Legato, che baſtaſſe a Gregorio per ſoſtener le ſpeſe della guerra contro il medeſimo Federigo? Biſognava, che coſtui deſſe miglior ordine, e maggior conneſſione alle ſue bugie ſe volea eſſer creduto: quando pure non ſieno ſtati guaſti, e corrotti i ſuoi ſcritti dagli eretici, che gli diero alla luce. Se non che anche in queſto fatto, dove dice, che Gregorio veggendo il denaro venuto da Francia ordinò al Cardinal Colonna, che disfaceſſe la triegua, che egli fatta avea con Federigo, apertamente

(*a*) *Fridericus Romanorum Imperator Regi Franciæ Ludovico mandavit, ut uſque ad Vallem ... Coloris accederet, cum ipſo colloquium habiturus; ſed audiens poſtea, quod Rex Sanctus duo millia militum armatorum cum ingenti peditum, & ſervientium multitudine in ſuo vellet ducere comitatu, mandavit Regi iterum, quod nec ad diem præfixam, nec ad locum, quem nominaverat, adveniret. Sperabat enim, Regem Sanctum ducere paucos ſecum milites, quod & toto animo affectabat, eò quod, ut a pluribus dicebatur, quemadmodum malitioſus, & ſeductor, aliquid ſatagebat in Regem, & Regnum Franciæ machinari.* Guillelmus de Nangiaco in Chron. ad annum 1238.

(*b*) Pariſius hiſt. Anglic. ad annum 1240.

te mentisce, come dimostra con evidenza il Rainaldo (*a*), a cui rimetto i Lettori. Ma pure colla testimonianza fallacissima di questo Scrittore pretendono il Bossuet, e il Natale d'Alessandro di far credere, che nè San Lodovico Re di Francia, nè i suoi Baroni fecero conto alcuno della deposizione di Federigo fatta da Gregorio; e che scomunicato, e deposto, lo tennero nulladimeno per Imperadore. Quindi vanamente s' ingegna il riferito Natal d'Alessandro di accumulare le testimonianze sospettosissime del Parisio per dimostrar la ripugnanza del Clero d'Inghilterra di contribuire al Legato Apostolico denaro contro Federigo: mentre oltre l'esser quel Monaco convinto d'innumerabili menzogne nel riferire le gesta tra Federigo, e Gregorio da Arrigo Spondano (*b*), e perciò indegno, che gli si porga fede in ciò, che qui narra, l'istesso Natal d'Alessandro confessa, che fu in Inghilterra promulgata la sentenza contro Federigo: che dal Clero, e da' Monaci d'Inghilterra, comandando così il Re, e volendo così i Vescovi, fu contribuita gran somma di denaro al Legato del Papa per sostenere contro esso Federigo la guerra, o la difesa della Chiesa (*c*): e che non ostante le ripugnanze di alcuni, furono questi astretti dal Re, e da' Vescovi a contribuire (*d*). Il vero è adunque, che la sentenza di Gregorio contro Federigo fu pubblicata così in Francia, come in Inghilterra, e in altri Regni Cattolici, fuor che in Germania: e che non ostante i clamori, e i richiami di Federigo, così il Re di Francia, come quello d' Inghilterra, mandarono i Vescovi di que' Regni al Concilio generale, dal Pontefice a Roma intimato.

XIV. Ma nulladimeno l' Autore della difesa asserisce con Natal d' Alessandro, che San Lodovico riconobbe, e trattò come Imperadore Federigo scomunicato, e deposto, e riguardò il suo Imperio come congiuntissimo al di lui Regno. Ciò raccolgono dalle lettere scritte dal medesimo San Luigi a Federigo, nelle quali lamentandosi, che questi ritenesse prigioni i Vescovi di Francia, i quali erano stati dal Pontefice Gregorio chiamati al Concilio Romano, e domandandoli, che quanto prima li rimettesse in libertà, tra le altre cose, che adduce quel santo Re

(*a*) Raynald. ad annum 1240. n. 52. & seqq.

(*b*) Vide Spondanum ad annum 1239. 1240. & 1241.

(*c*) *In Anglia pariter promulgata in Fridericum sententia est, & immensa pecuniæ vis ad sacrum bellum contra ipsum gerendum exacta: qua de re graviter conquæstus est Imperator, datis ad Henricum III. Angliæ Regem litteris, quas apud Matthæum Parisium ad annum* 1240. *legere est*. Natal. Alexand. Differt. cit. art. 1. n. 7.

(*d*) *Rege tamen, & Episcopis faventibus* (Legato S.A.), *ad contribuendum sunt compulsi*. Idem loc. cit.

Re per dimoſtrare, che Federigo ingiuſtamente avea preſi in mare, e poi fatti prigioni que' Prelati, una è, che eſſi non aveano meditata coſa alcuna contra l' eccellenza imperiale, ancorche il Sommo Pontefice foſse per procedere men debitamente ad alcuni atti contro di lei (*a*); aggiungendo, che Federigo non avea cagione di alcuna offeſa dalla Francia, nè da lui: mentre eſso ne avea manifeſtamente rigettate le iſtanze de' Legati Apoſtolici, che li domandavan ſoccorſo, ed ajuto in pregiudizio di lui, e non avean potuto ottenere coſa alcuna nel ſuo Regno contro la maeſtà imperiale (*b*). Da queſte lettere adunque conchiudono, che quel ſantiſſimo Re riconobbe come Imperadore Federigo depoſto. Ma quando anche non ſi voleſsero mettere in dubbio le parole allegate della riferita epiſtola riportata da Pier delle Vigne tra le lettere di Federigo inſieme colla riſpoſta del medeſimo Federigo a S. Lodovico (*c*), dal qual Pier delle Vigne è ben facile, che le traeſse il Nangio; contuttociò niente potrebbon cavare da eſse in vantaggio della loro opinione. Diſſi: quando non ſi voleſse porre in dubbio l' allegata lettera, come vien riportata da Pier delle Vigne: poſciache ſebbene è coſa certa, che San Lodovico domandò a Federigo la liberazione de' Veſcovi di Francia da lui fatti prendere in mare, e condotti prigioni in Napoli, e che ricuſando Federigo di liberarli gli ſcriſse lettere riſentite, e minacciose, per le quali l'Imperadore benche di malavoglia, per timor nondimeno di un Re potentiſſimo li liberò, come dice il Nangio ſteſso nella ſua Cronaca (*d*), Sant' Antonino, Paolo Emilio, e Nicolao Gilles nella Cronaca di Francia ſcritta in lingua Franceſe, e pub-

(*a*) *Nam ſicuti eorum litteris manifeſtè didicimus, nihil contra imperialem celſitudinem excogitaverant, etſi Summus Pontifex fuiſſet ad aliqua minus debita proceſſurus.*

(*b*) *Quod ſi prædicta ad veſtræ mentis oculos nolitis reflectere, Prænestinum Epiſcopum, & alios Legatos Eccleſiæ, in præjudicium veſtrum volentes ſubſidium implorare, manifeſtè repulimus, nec in Regno noſtro contra majeſtatem veſtram potuerunt aliquid obtinere.* Epiſt. S. Ludovic. IX. ad Fridericum Imperat. apud Guillelmum de Nangiaco in vita S. Ludovici.

(*c*) Petrus de Vineis lib. I. cap. 12. & 13.

(*d*) *Sanctus Ludovicus Rex Franciæ videns Eccleſiam Dei omni humano conſilio deſtitutam, compatienſque Prælatis Regni mandavit Imperatori, ſupplicando quatenus Regni ſui Prælatos liberaret. Cui rei primò non acquieſcens mandavit Regi, quod non miraretur ſi Cæſar in anguſto eos tenebat, qui ad Cæſaris anguſtias tenebantur. Quod audiens Sanctus Rex mandavit iterum, quod locum a potentia non traheret, quia Regnum Franciæ non erat adeò debilitatum, ut ſe permitteret ejus calcaribus perurgeri: cujus verba intelligens Imperator, omnes licèt invitus liberavit, pertimeſcens Regem Franciæ.* Guillelm. Nang. in Chron. ad annum 1240.

e pubblicata in Parigi nel MDLIII. (*a*); contuttociò non è certo se tale fosse il tenore di quella lettera, qual vien riportato da Pier delle Vigne, e che egli non l' alterasse in grazia di Federigo per mostrare, che la Francia non aderiva a Gregorio; dove per altro è certo, che la sentenza di questi contro di quello fu pubblicata senza contrasto, come attesta con altri molti il citato Gilles (*b*). Ma si ammetta pure senza controversia la detta lettera tal quale vien riferita da Pier delle Vigne, fa d' uopo avvertire due cose: l' una, che in vigore della sentenza di Gregorio non veniva assolutamente Federigo deposto dall' Imperio, ma solamente sospeso fino a tanto che ei perseverasse nella contumacia, e non si ravvedesse delle sue iniquità soddisfacendo alla Chiesa, come abbiamo osservato: l' altra, che Federigo teneva di fatto l' Imperio, comecche di ragione ne fosse sospeso, e avea gran seguito e in Germania, e in Italia di coloro, che l' ubbidivano, non curando nè le censure, nè le sentenze del Papa: onde poi si vide l' Italia divisa nelle due fazioni di Guelfi, e di Ghibellini; quelli, che le parti del Papa, questi, che quelle dell' Imperio difendevano. Onde non è cosa da maravigliarsi, se un Re del tutto straniero all' Imperio, non astretto da alcun debito di fede verso Federigo lo trattasse come Imperadore: essendo così trattato da molti, e molti de' sudditi, cui dalla Chiesa era stato proibito il riconoscerlo tale fin tanto che ei non si ravvedesse. Che poi San Lodovico ricusasse impegnarsi in una guerra contro Federigo, e soccorrere colle armi il Pontefice, ciò riguardava altri motivi politici, e non era necessario per questo, che ei riputasse ingiusta la sentenza del Papa contro di lui; la quale ei non averebbe permesso, che fosse in Francia solennemente pubblicata, se creduto avesse, che in quella avesse il Pontefice illegittimamente usato un diritto, che non gli apparteneva. Oltre di ciò, avendo Gregorio nella scomunica fulminata contro Federigo scomunicati ancora tutti coloro, che ne' delitti annoverati da lui, ovvero contro la Chiesa Ro-

(*a*) Quand ils eurent longuement esté là deteniz prisonniers le Roy S. Louis en eut pitié voyant l'Eglise estre destituée d'ayde humain parquoy il envoya devers l' Empereur luy prier, qu' il les delivrast: mais il luy manda qu' il ne trouvoit pas par son conseil qu' il le deust faire: & les envoya prisonniers a Naples: puis envoya ses messagers devers le Roy de France ne s' esmaraveille pas si Auguste tient estroictement ceulx, qui vouloyent mettre Cesar en angoisse, & qui alloyent a Romme pour le condamner. Le Roy renvoya de rechef devers ledict Empereur, & luy rescrivit unes lettres sonnans parole de courage magnanime, & sentans menace; parquoy ledict Empereur plus par craincte, que par amour, delivra, & renvoya lesdits Prelats. *Nicolaus Gilles Annales Franc. ad annum* 1240.

(*b*) Loc. cit.

Romana gli prestassero consiglio, ajuto, e favore (*a*), ed avendo susseguentemente sciolti dal debito di fedeltà tutti quelli, che erano tenuti per giuramento prestargliela, e proibito loro l'osservargliela, sembra, che questa proibizione cadesse solamente sopra le cose, per cui egli fu scomunicato, cioè di non ubbidirlo negli eccessi, e nella ribellione contro la Romana Chiesa; cosicchè non venissero i sudditi di Federigo dichiarati disciolti da ogni debito di ubbidirlo anche nelle cose civili, ma solamente di ubbidirlo ne' suoi eccessi contro la Chiesa, e di seguire in ciò i suoi comandi. Quindi è, che mirando noi alla forma di questa sentenza di Gregorio IX. abbiamo detto di sopra (*b*) non esser certo, che fosse da questo Pontefice Federigo deposto: dando anche altra risposta all'argomento dell'Autor della difesa tratto dalla testimonianza del Parisio.

§. V.

Dell'origine della contesa tra Bonifacio VIII. Romano Pontefice, e Filippo il Bello Re di Francia, e dello studio di questo Pontefice nel favorire il Re, e il Regno di Francia, mal corrisposto da Filippo.

SOMMARIO.

I. *Scrittori dell'età di Bonifacio prevenuti dalle voci della fazione contraria a questo Pontefice hanno diversamente tra loro, e tutti falsamente, spiegata la cagione della discordia tra esso, e il Re Filippo.*

II. *Prime cure di Bonifacio nel suo Pontificato intente a favorire la Nazion Francese, e a proccurar la pace del Regno di Francia.*

III. *Triegua ordinata da Bonifacio tra Filippo Re di Francia, e Odoardo Re d'Inghilterra superbamente rifiutata da Filippo, e parole superbe di questo Principe irragionevolmente difese dal Bossuet.*

IV. *Ingiusto sdegno di Filippo contro Bonifacio per la Bolla da questo pubblicata contro l'estorsioni fatte da i Principi al Clero, e dichiarazioni della detta Bolla fatte da Bonifacio in vantaggio di Filippo dimostranti l'amore di esso Pontefice verso il Regno di Francia.*

V. *Di-*

(*a*) *In eum, & omnes illos, qui in præmissis, vel aliàs contra Romanam Ecclesiam sibi præstiterint consilium, auxilium, vel favorem, excommunicationis, & anathematis sententiam duximus promulgandam.* Sententia Gregorii in Fridericum apud Raynald. ad annum 1239. num. 15.

(*b*) Lib. 1. §. 18. num. 1. & seqq.

V. *Difesa della Bolla di Bonifacio contro i cavilli del Bossuet.*

VI. *Editto pubblicato da Filippo giustamente ripreso da Bonifacio nella Bolla* Ineffabiles, *come offensivo della libertà Ecclesiastica; e riflessioni del Bossuet sopra questa Bolla confutate.*

VII. *Parole, e detti di Bonifacio nella Bolla* Ineffabiles *si dimostrano conformi alla disciplina Canonica, alle disposizioni, e a' detti degli antichi Pontefici.*

VIII. *Accuse del Bossuet contro la detta Bolla* Ineffabiles *confutate.*

IX. *Nuove dichiarazioni di Bonifacio della sua inclinazione verso la Francia co i sussidj dati a quel Re delle facoltà delle Chiese, e colla concessione di considerabili privilegj, e col suo studio per la pace di quel Regno mal corrisposte da Filippo; e ricetto dato da questi nella sua Corte ad alcuni scismatici, e ribelli alla Sedia Apostolica.*

X. *Sentenza arbitrale di Bonifacio, e laudo da lui pronunciato per la pace tra i Regi di Francia, e d' Inghilterra. Riprensioni paterne del Pontefice fatte al Re Filippo per gli attentati da lui commessi contro i diritti della Chiesa, e delle pie disposizioni mal sofferte da lui, e non ascoltate scuoprono la vera origine della sua contesa contro Bonifacio.*

XI. *Usurpazioni fatte dal Re Filippo, e da' suoi Ministri de i diritti, e de' beni di alcune Chiese di Francia. Estorsioni fatte al Clero Gallicano da i regj Esecutori, e paterne ammonizioni di Bonifacio senza profitto.*

XII. *Nuovi documenti dati da Bonifacio della sua inclinazione verso la corona di Francia: suoi disegni per l' ingrandimento di essa: intolleranza di Filippo per le ammonizioni, e riprensioni paterne di Bonifacio per gli eccessi da lui commessi contro la libertà della Chiesa, vera, ed unica cagione dell' acerba discordia, che tra loro si accese.*

I. ANcorche siasi di sopra sufficientemente parlato della discordia tra Bonifacio VIII. Romano Pontefice, e Filippo il Bello Re di Francia, della qual discordia favella a lungo in questo luogo l' Autore della difesa, e siasi ivi dimostrato, che nel calore di quell' acerba contesa comecche molte cose fossero dette, e sparse contro quel Pontefice per impugnar quella potestà, che falsamente credeasi, che ei volesse arrogarsi sopra i Regi, non fu contuttociò parlato della potestà indiretta massimamente ne i casi di Religione, anzi quella fu confessata

da i più caldi difensori del Re Filippo (*a*); nulladimeno poiche così dal Bossuet, come da alcun' altro Scrittore moderno di là da' monti sulla fallace scorta di alcuni antichi, per discreditar la causa di Bonifacio con quel Re vien malamente lacerata la sua memoria, perciò e' si par bene alcuna cosa dire, onde rimanga purgato questo Pontefice da quelle taccie, che gli sono state date, e che hanno somministrata occasione a i Protestanti d' insultare acerbamente al suo nome, ed alla Chiesa Romana. Primieramente chiunque vorrà considerare lo stato d' Italia di que' tempi, e le fazioni, che in essa tuttavia regnavano de' Guelfi, e de' Ghibellini, e che di questi secondi Bonifacio fu capital nemico, siccome quelli, che nelle discordie tra i Papi, ed i Principi avean sempre sostenute le parti al Pontefice contrarie, non doverà maravigliarsi, che egli rimanesse sottoposto alla maledicenza di molti, e che fossero nella peggior parte prese, e interpetrate le sue gesta contro Filippo, cosicche ne fusse perciò biasimato come uomo superbo, arrogante, ambizioso, che tentasse sottoporre al suo impero le teste de' Regi. Queste voci sparse in Francia, e in Italia da i nemici di Bonifacio, quali furono, oltre Sciarra, e gli altri Romani fuorasciti, Pietro Flota Signor di Rivello nella Diocesi di Chiaramonte in Alvernia, Guglielmo Nogareto di San Felice Dottor di legge, soldati amendue, ed intimi consiglieri del Re Filippo, uomini empj, e manifestamente falsatori degli atti di Bonifacio, e calunniatori delle sue gesta, furono facilmente credute come grate all' indole della fazione contraria a quel Pontefice (*b*). Quindi gli Scrittori di quell' età prevenuti parte da i rumori sparsi da i parziali di Filippo, parte dal pregiudizio della fazione, rappresentarono diversamente le cose da quel, che furono, e fecero un ritratto di questo Pontefice, quale appunto il pinsero i suoi crudeli nemici per far cosa grata a Filippo. Nè io già parlo degli Scrittori de' secoli posteriori, come il Biondo, il Nauclero, il Platina, Paolo Emilio, Papirio Massonio, il Walsinghamo, ed altri, che, senza darsi più che tanta cura della verità, ciecamente chi più, e chi meno seguirono i primi; ma di quegli stessi, che vissero in tempo di Bonifacio, o scrissero nello stesso secolo, quali sono tra i Francesi Bernardo di Guidone, il Continuatore del Nangio; tra gl' Italiani Tolomeo da Lucca, Giovanni Villani, Francesco Pipini, Ferreto Vicentino viventi in tempo di Bonifacio; e tra gl' Inglesi Matteo Westmonasterienſe, che scrisse verso la metà del secolo XIV., ma tutti universalmente andarono erati

(*a*) Vide supra.
(*b*) Vide Spondanum ad annum 1301. n. 2. & 1303. num. 8.

rati dal vero nello ſpiegar l' origine, e le cagioni di queſta acerbiſſima controverſia, ſopra della quale poſſono vederſi infinite teſtimonianze de' riferiti Autori, e di altri ancora in buon numero raccolte da Felice Oſio nelle note alla Storia Auguſta di Albertino Muſſato (*a*). Ma tutta la fatica di queſto Scrittore ad altro non ſerve, che a renderci più oſcura la verità, e a farci concepire un' idea di Bonifacio del tutto contraria alla mente, e alle geſta di lui nella cauſa del Re Filippo. E certamente dal giudizio fatto da un' erudito Scrittore de' noſtri tempi delle coſe ſcritte di Bonifacio da Ferreto Vicentino Autore contemporaneo nella Storia, che ei ſcriſſe delle coſe d' Italia dall' anno MCCL. ſino all' anno MCCCXVIII., cioè, che egli traeſſe ciò, che di quel Pontefice ſcriſſe da i libelli famoſi ſparſi contro di quello da i ſuoi nemici (*b*), ſi può giudicare degli altri, i quali benche con minor maledicenza cantano nulladimeno l' iſteſſa canzone.

II. Per iſcoprire adunque la vera origine di queſta ferale diſcordia, il progredimento di eſſa, e da qual banda ſteſſe il torto, o la ragione convien ripeſcare tutte queſte coſe dagli atti pubblici di quel tempo, cioè dalle lettere ſteſſe di Bonifacio, e da i documenti de i regj archivj di Francia pubblicati nella Storia di queſta conteſa (*c*), e de' quali ſi vagliono gli ſteſſi Avverſarj, come Natal d' Aleſſandro, benche con vano ſforzo, per metter in cattivo aſpetto la cauſa di queſto Pontefice (*d*). Primieramente ſe mai alcun Papa ſi moſtrò inclinato agli intereſſi de' Franceſi, ed all' ingrandimento de' Regi di Francia, queſti certamente fu Bonifacio. Di queſto ſuo ſtudio verſo quella Nazione ne fanno fede le fatiche da lui impiegate nel principio del ſuo Pontificato, così per conciliare in una pace ſtabile i Franceſi cogli Aragoneſi, tra' quali lungamente ſi contendea con ſanguinoſa guerra per lo Regno della Sicilia, onde rimaneſſe queſto in poſſeſſo, e in dominio degli Angioini, come anche nel proccurare al Regno di Francia la pace, e l' incolumità, ed accreſcere al Re Filippo le forze contro i ſuoi nemici per mezzo della confederazione tra eſſo, e il Re di Aragona. Ma comec-

(*a*) Vide tom. 10. rer. Italic. Scriptor. col. 293. & ſeqq.

(*b*) *A quo autem fonte hauſerit hic auctor univerſam ejuſdem Pontificis hiſtoriam, contumeliis ubique, ac penè maledictis contextam, conjicere poteris lector ab illis verbis, quæ aliquando intermiſcet* „ dijudicant, ſe- „ runt. *Hæc ſiquidem proculdubiò indicant iniquos vulgi rumores a famoſis, ut inquiunt, libellis Columnenſium urbe depulſorum. Cæterum illuſtres ipſius virtutes, & præclara geſta enarrant coævi Scriptores apud Raynaldum.* Ludovicus Antonius Muratorius in notis ad hiſt. Ferreti tom. IX. rerum Italic. Script col. 969. in fine.

(*c*) Hiſtoire du differend entre Boniſ. VIII. & Phil. le Bel.

(*d*) Natal. Alexandr. hiſt. Eccleſ. ſecul. XIII. & XIV. diſſert. 9. art. 1. 2. 3. & 4.

che facilmente Bonifacio nel proccurar la quiete d' Italia potesse per la sua molta sperienza, ed avvedutezza ne' grandi affari venire a capo d' un negozio inutilmente tentato più volte da' suoi Predecessori, e nell' anno MCCXCV. primo del suo Pontificato conchiudesse in Anagni il trattato di pace tra i Francesi, e gli Aragonesi (*a*), non ebbero però così felice successo le sue premure per istabilir la pace nel Regno di Francia. Avendo Odoardo Re d' Inghilterra sollecitati alla ribellione contro il Re Filippo alcuni Principi del Belgio suoi fiduciarj, e particolarmente Guidone Conte di Fiandra, e confederatosi con Adolfo Re de' Romani, il quale era stato da lui con denaro quasi condotto al suo stipendio, intimò la guerra al Re di Francia. Per la qual cosa volendo Bonifacio, cui premeva l' incolumità di quel Regno, estinguere quest' incendio acceso nel principio del suo Pontificato, per conciliar la concordia tra questi Principi spedì suoi Legati in Inghilterra, ed in Francia Bernardo Vescovo di Albano, e Simone Vescovo di Palestrina Cardinali della Santa Romana Chiesa con lettere date in Laterano sotto li 20. di Aprile del MCCXCV. (*b*). Mandò Nuncj in Germania a Adolfo per lo stesso effetto l' Arcivescovo di Reggio, e il Vescovo di Siena con lettere date in Anagni li 25. di Giugno dell' istesso anno (*c*). E nel medesimo anno scrisse lettere gravissime all' istesso Adolfo, nelle quali paternalmente lo riprendeva, che degenerando dalla gloria de' suoi maggiori, in vece di estinguere fomentasse una guerra contro un Principe Cattolico nata per leggerissime cagioni, quando per la dignità a cui era stato assunto averebbe dovuto proccurar la pace del Mondo Cristiano, e, ciò, che recava maggior ignominia al suo nome, si fosse lasciato come un semplice soldato condurre a stipendio dal Re d' Inghilterra per attaccar colle armi un Re Cattolico: onde lo ammoniva a deporre ogni animo ostile, ed ogni perverso conceputo consiglio contro il Re Filippo (*d*). E del

(*a*) Vide Surita judic. lib. 3. Marian. lib. 14. cap. 17. Fazel. lib. 2. decad. 3. cap. 4. Raynald. ad annum 1295.

(*b*) Apud Raynal. ad ann. 1295. num. 40.

(*c*) Apud Raynal. ibid. num. 44.

[*d*] *Suntne ista, fili, tuæ magnitudinis laudanda principia? Sunt invitatoria, & provocatoria Romanæ Ecclesiæ ad tuum negotium feliciter promovendum?* (cioè alla corona imperiale.) *Nam cum ad procurandam totius Christianitatis pacem, & quietem electus existas, & quasi a Domino evocatus, tu in hujusmodi tuis initiis ad mundi turbationem, & bella in Christianos, Principesque Catholicos potenter te præparas, pro viribus te accingis... Numquid decet tantum, & tam potentem Principem, ut tanquam simplex miles sub colore mercedis cuiuslibet ad actus bellicos inducaris?.. Cum autem personam regiam specialis prærogativa favoris, Patris more benevoli diligamus, celsitudinem regiam rogamus & hortamur attente, & paterno & salubri consilio suademus, quatenus mentis oculis erectis ad Dominum, per quem Reges regnant, & Principes dominantur, adversus charissimum filium nostrum Philippum*

E del medesimo tenore scrisse anche al Re d' Inghilterra, ammonendolo a deporre il mal conceputo proponimento di attaccare il Regno, e il Re di Francia, e ad astenersi dal porgere ajuto, consiglio, e favore a i nemici dello stesso e Regno, e Rege (*a*).

III. Da queste lettere può facilmente conoscersi qual fosse l' animo di Bonifacio verso il Re, e il Regno di Francia, per la cui salvezza ei si mostrò così sollecito, che non si rimase di gravemente riprendere due Principi tanto potenti, i quali avean mosse l' armi contro di quello. Ma poiche le sue zelanti premure non ebbero quell' effetto, che ei si era proposto, e andarono in voto le istanze de' suoi Legati per conciliar la concordia tra que' Principi; perciò nell'anno seguente MCCXCVI. risolvè valersi della sua Apostolica autorità, ordinando a i sopraddetti Legati, che intimassero al Re de' Romani, a i Re d' Inghilterra, e di Francia la triegua per due anni sotto pena di scomunica, pubblicando sopra di ciò la sua mente con lettere date in Roma li 13. di Agosto del MCCXCVI. (*b*). Or che procedesse Bonifacio a questa risoluzione acciocche non fosse dalle armi straniere invaso il Regno di Francia lo dimostrano le sue lettere scritte poco dopo, cioè, il primo di Settembre dello stesso anno ad Adolfo, nelle quali priega, e scongiura quel Principe a non assalire ostilmente il Re, e il Regno di Francia, ma piuttosto condescenda alla pace, o almeno alla triegua, e rimetta le sue differenze alla Sedia Apostolica, per esser da quella amichevolmente composte (*c*). Scrisse ancora a i Regi di Francia, e d' Inghilterra, caldamente pregandogli a comporre amichevolmente le loro differenze, a rimetterle al giudizio della Sedia Apostolica, destinando a Roma i loro Oratori, onde si venisse a' trattati di concordia (*d*). Si mostrarono disposti così Adolfo, come il Re d' Inghilterra ad accettar la triegua, ed a rimettere le loro ragioni al giudizio della Sedia Apostolica, come evi-

pum Franciæ Regem illustrem nullam hostilem, præsertim hoc tempore, facias novitatem. Apud Raynal. loc. cit. num. 45.

[*a*] *Celsitudinem regiam hortamur attentè, & obsecramus in Domino Jesu Christo ... quatenus a quovis hostili processu contra præfatum Regem Franciæ, ac Regnum ejus habendo, præsertim hoc tempore, ac etiam a quolibet contra eos auxilio, consilio, vel favore quomodolibet impendendo, studeas penitus abstinere*. Apud Raynald. ib. num. 43.

(*b*) Apud Raynald. ad annum 1296. n. 18.

(*c*) *Celsitudinem tuam monemus, rogamus, & hortamur attentè, per aspersionem sanguinis Jesu Christi tibi districtius injungentes, quatenus prædictum Regem Francorum, aut Regnum ejus hostiliter non impugnes, sed regalis tuus animus condescendat, & inclinetur ad pacem, vel saltem ad treguas longas, & congruas, quibus pendentibus efficacit. r possit de pace, præsertim in nostra præsentia, per solemnes nuncios partium tractatus haberi &c.* Apud Raynald. ad annum 1296. num. 21.

(*d*) Epist. Bonifac. 90. & 91. apud Raynald. loc. cit.

evidentemente appariſce da altre lettere di Bonifacio ſcritte in queſt' anno medeſimo al Re Filippo (*a*). Ma Filippo, che ſi era dato in balìa di ſcelleratiſſimi conſiglieri, come appreſſo dimoſtreremo, ſenza punto conſiderare la buona, e ſanta intenzione del Pontefice verſo di lui, all' intimazione della triegua fattali da i Legati Apoſtolici ſotto la pena di ſcomunica, ſi miſe toſto ſul punto, altamente proteſtando, che il reggimento del ſuo Regno nelle coſe temporali a lui ſolo apparteneva: che ſopra di eſſo non riconoſceva alcun ſuperiore in terra; nè intendeva ſottoporſi in alcun modo a perſona vivente intorno alle coſe appartenenti al temporal del ſuo Regno: ma in quello, che riguarda l' anima, e le coſe ſolamente ſpirituali egli era apparecchiato ubbidire alle ammonizioni della Sedia Apoſtolica (*b*). Loda queſta proteſta il Boſſuet (*c*), e la lodano tutti coloro, i quali penſano, che non appartenga nè punto, nè poco alla cura ſpirituale del Romano Pontefice il proccurar la pace tra i Principi Criſtiani, e l' impedire lo ſpargimento del ſangue Cattolico, e tutti que' graviſſimi mali, che naſcono dalla guerra, quando le differenze tra i Principi ſi poſſono accomodare pacificamente; o il cercare, e comandare queſta amichevole compoſizione, e il valerſi anche delle forze ſpirituali per impedire le ſtragi, gli incendj, le rapine, ed altre gravi offeſe di Dio, che quaſi indiſpenſabilmente porta ſeco la guerra; e vorrebbero, che il Papa non per altro foſſe capo ſpirituale de' Principi, che per iſparger ſopra di loro ſpirituali benedizioni; ma che del rimanente egli ſi ſteſſe ozioſo ſpettatore delle ſcambievoli ſtragi del Popolo fedele ſenza darſi neſſun penſiero del ſangue de' ſuoi figliuoli, e de' peccati, che ſi commettono: e credono, che altramente facendo, e valendoſi del ſuo potere ſpirituale per obbligare i Principi fedeli a comporre pacificamente le lor differenze, uſurpi i diritti, e le ragioni dell' Imperio. Ma chi non collo ſpirito della mondana politica, ma con quello dell' Evangelio vorrà conſiderar queſt' affare rimarrà perſuaſo, che in niuna altra occaſione può la Chieſa più giuſtamente uſar le forze ſpirituali da Dio concedutele, quanto nell' impedir la ſtrage del Popolo Criſtiano, ed altri graviſſimi danni, che dalla guerra tra i Cattolici Principi ridondano nella Chieſa ſteſſa.

IV. Ma molto più grave diſguſto ricevè Bonifacio in queſt' anno medeſimo dal Re Filippo per cagione d'una Coſtituzione, che ei pubblicò

[*a*] *Numquid ſuper iis dicti Reges denegant ſtare juri? Numquid Apoſtolicæ Sedis, quæ Chriſticolis omnibus præeminet, judicium, vel ordinationem recuſant?* Apud Raynald. ad annum 1296. num. 29.

(*b*) Vide Spondanum ad ann. 1296. n. 2.

(*c*) Tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 13. pag. 288. col. 1.

cò in difesa de' beni delle Chiese: imperocche veggendo ei, che que' Principi per alimentar quella guerra tra loro, che esso procurava di estinguere, suggevano le sostanze delle Chiese, gravandole di decime, di tasse, e di collette, promulgò sotto li 18. di Agosto quella Decretale, che comincia *Clericis Laicos semper infestos &c.*, riportata nel 6. delle Decretali (*a*), nella quale sotto pena di scommunica proibì così a' Vescovi, ed altri Cherici il contribuire a i Laici collette, taglie, e decime, o altre quote delle rendite Ecclesiastiche sotto qualsivoglia titolo di mutuo, di sussidio, e di donazione, come a i Laici di qualsivoglia stato, e condizione, ancorche imperiale, o regale, l' esigere tali contribuzioni senza consenso, e autorità della santa Sede. Ma poiche il Pontefice nel pubblicar questa Decretale non ebbe altra mira, che d'impedire a i nemici di Filippo il sussidio della guerra contro di lui, il qual sussidio traevano dalle contribuzioni del Clero, ma non pensò mai a far onta a quel Re; perciò nel medesimo giorno de i 18. di Agosto, in cui quella Costituzione fu data, scrisse al medesimo Re Filippo premurosissime lettere acciocche mandasse a Roma Carlo di Valois suo fratello, col quale dovea trattare di grandi, e segreti negozj: imperocche, come riferisce lo Spondano, avea disegnato Bonifacio sollevar questo Principe all' Imperio Romano, e farlo capo della spedizione di Oriente (*b*). Ma ciò non ostante la riferita Costituzione di Bonifacio fu così male interpetrata in Francia da i Ministri, e da' fallaci consiglieri di Filippo, che egli ne mostrò altissimo risentimento, pubblicando tosto un Editto, per cui vietava a tutti i suoi sudditi così Cherici, come Laici di estrar denaro dal suo Regno per mandarlo in qualsivoglia altro Stato; non escludendo neppure da questo divieto Roma, e la Sede Apostolica. Per la qualcosa commosso Bonifacio scrisse lettere piene di gravissime querele a Filippo in data de i 24. di Settembre dello stesso anno MCCXCVI. lamentandosi di lui per l'Editto promulgato in manifesto pregiudizio della santa Sede, e della libertà della Chiesa, e dolendosi di esser così mal corrisposto da quel Re, per lo cui onore, per la cui salvezza, e per la tranquillità del cui Regno avea intrapreso assidue fatiche, e avea passate tante notti senza prender riposo (*c*). Indi preoccupando il pretesto, che

(*a*) Vide Raynald. ad annum 1296. n. 22. in fine.

(*b*) *Philippo Francorum Regi scripsit, ut Carolum Fratrem suum Romam mitteret, quo cum de magnis, & secretis negotiis conferret: quippè cogitasse putatur de Carolo ad Imperium Romanum evehendo, & expeditioni Orientali præficiendo* - Spondanus ad annum 1296. n. 2.

(*c*) *Dum circa tua, & ipsius Regni tui honores, & commoda procuranda, & evitanda dispendia sic attentè, sic laboriosè, sic*

che potea addurre il Re in giuſtificazion del ſuo Editto, quaſi che gli aveſſe dato occaſione di pubblicarlo la Coſtituzione, che ei fatta avea, dice, che ei in quella Decretale non avea ſtabilita coſa, che non foſſe già ſtata ſtabilita da' Canoni: che non avea preciſamente decretato, che da i Prelati, ed altri Eccleſiaſtici del Regno non gli foſſe ſomminiſtrato denaro, ed ajuto per le neceſſità di lui, e del Regno; ma che ciò non poteſſero fare ſenza conſenſo, e beneplacito della Sedia Apoſtolica, per iſchivare le intollerabili eſazioni, che faceano dalle Chieſe i regj Miniſtri: e che dove ſovraſtaſſe al Regno alcuna grave neceſſità, la Sedia Apoſtolica non ſolo permetterebbe, che i Prelati, e gli Eccleſiaſtici co i loro beni ſovveniſſero al Re, ma ſtenderebbe anche le mani, ſe lo richiedeſſe il biſogno, a i calici, alle croci, e ad altre coſe ſagre, piuttoſto che mancar di preſidio, e di difeſa ad un Regno cariſſimo alla ſteſſa Sede Apoſtolica (*a*). Finalmente li pone in conſiderazione, che ſebbene tanto il Re de' Romani, quanto il Re d' Inghilterra ſi querelavano di lui, che egli aveſſe occupate le terre appartenenti all' Imperio, e particolarmente la Contèa di Borgogna, e ſi foſſe uſurpata la Signorìa di alcuni luoghi della Guaſcogna attinenti al Regno Anglicano; eglino contuttociò non ricuſavano ſtare alla ragione, nè rifiutavano di rimetterſi al giudizio, e all' ordinazione della Sedia Apoſtolica, da cui foſſero compoſte le lor differenze (*b*). Ma non pago Bonifacio di queſte affettuoſe dimoſtrazioni verſo il Re Filippo, ancorche foſſero mal corriſpoſte da queſto, che non perciò ritrattò il ſuo Editto, nell'

ſic ſolicitè vigilamus: ad quod enim venerabiles Fratres noſtros Bernardum Albanenſem, & Simonem Præneſtinum Epiſcopos nobilia utiquè Eccleſiæ Romanæ membra, ad te ac tuum, ac ad Angliæ Regem & Regna tranſmiſimus: ad quod etiam Senenſem, & Papienſem Epiſcopos, ac bon. mem. Regin. Archiepiſcopum ad Alemanniæ Regem duximus deſtinandos; multiplicatis nihilominus aliis Nuntiis, ad diverſas partes propterea deſtinatis? Nonne pro tua, & Regni tui procuranda ſalute, ac adverſitate vitanda noctes inſomnes duximus, & ſubivimus intolerabiles quaſi labores, poſtquam ad Apoſtolatus apicem cœleſtis diſpoſitio nos vocavit? Certè non condignum pro iis nobis offers retributionis effectum. Apud Raynald. ad annum 1296. n. 27.

(*a*) *Non enim præciſè ſtatuimus, pro defenſione, ac neceſſitatibus tuis, vel Regni tui ab eiſdem Prælatis, Eccleſiaſticisve perſonis pecuniarum ſubſidium non præſtari; ſed adjecimus id non fieri ſinè noſtra licentia ſpeciali, adductis in conſiderationem noſtram exactionibus intolerabilibus, Eccleſiis, & perſonis Eccleſiaſticis ... dicti Regni ab officialibus tuis auctoritate tua impoſitis, atque factis &c. Ubi Regni nempè gravis, quod abſit, prædicti neceſſitas immineret, nedum ab ipſius Prælatis, & perſonis Eccleſiaſticis tibi, vel ipſi ſedes eadem concederet, vel faceret ſubveniri; verùm etiam, ſi exigeret caſus, ad calices, cruces, aliaque propria vaſa ſacra manus extenderet, priuſquàm tantum, ac tale Regnum tam ipſi ſedi charum, immò chariſſimum, & ab antiquo devotum exponeret minoris curæ defectui, quominus ab ea efficacis defenſionis præſidia ſortiretur.*

(*b*) Apud Raynald. loc. cit. n. 28. & 29.

nell' anno seguente MCCXCVII. scrisse lettere al Clero di Francia sotto li 19. di Febbrajo, nelle quali dichiarando la sua Costituzione dice, che quella non si stendeva al caso della necessaria difesa del Regno, per la quale poteano gli Ecclesiastici liberamente, e spontaneamente sovvenire al Re delle rendite Ecclesiastiche; esprimendosi, che dove ei conoscesse questa pericolosa necessità, per cui il Re avesse bisogno di sussidio dagl' Ecclesiastici, non solamente vorrebbe, che fosse da loro sovvenuto co i beni delle Chiese di Francia, ma che in oltre egli esporrebbe i beni, le sostanze, e ogni potere della Chiesa Romana, anzi la sua stessa persona per la conservazione de' suoi diritti, e per sovvenimento delle di lui necessità, per quanto comportasse l' onor suo, e della Chiesa (*a*). Indi concede loro facoltà di contribuire al Re quel congruo sussidio, che stimassero espediente, purche la contribuzione fosse libera, e volontaria, e cessasse ogni forzosa esazione da farsi da i Laici (*b*). Scrisse anche in data del medesimo giorno al Re Filippo facendo la stessa dichiarazione, e aggiungendo, che dove fosse così urgente la necessità della difesa del Regno, che non permettesse di ricorrere alla santa Sede, e fosse pericolo nella dimora, potesse il Re per mezzo de' suoi Ufficiali domandare, e ricever sussidio dagli Ecclesiastici (*c*): e conchiudendo in fine, che quando il Re non fosse pago di questa dichiarazione, e volesse, che si dichiarasse qualche altra cosa intorno alla detta Costituzione, egli era pronto a farlo in quanto gli sarebbe espediente, e senza offesa di Dio, e dell' autorità della santa Sede (*d*). Quindi per torre ogni pretesto a i consiglieri del Re d' interpetrare in sinistro senso la sua Costituzione *Clericis Laicos*, quasichè egli pubblicata l' avesse per spogliare il Regno di Francia di quel sussidio delle Chiese, che gli era necessario per difesa del Regno, nell' istess' anno fece un' altra solenne di-

(*a*) *Si, quod Deus avertat, ipsum in necessitate tam gravi, & tam importabili conspiceremus expositum, quod ex tenoribus egère subsidiis nosceretur, non solùm de bonis Ecclesiasticis dicti Regni sui sibi ea præstari vellemus, quinimmò Ecclesiæ Romanæ res, posse, ac bona, ac personam nostram etiam exponeremus pro suorum conservatione jurium, ejusque necessitatibus sublevandis, in quantum secundùm Deum, noster, & ipsius honor Ecclesiæ pateretur.* Apud Raynald. ad annum 1297. n. 44.

(*b*) Ibi n. 45.

(*c*) *Ubi evidens esset in mora periculum per te, vel per tuos Nuncios ad Sedem Apostolicam recurrendi, si a Prælatis, & personis Ecclesiasticis per te, ac officiales tuos subsidium competens petas, & habeas, te, ac ipsos ex ejusdem Constitutionis verbis, vel sententia declaramus lucidè non teneri.* Apud Raynald. ad annum 1297. num. 49.

[*d*] *Etsi forsitan in prædictis, vel circa prædicta, aut alia omissa præsentibus aliquid circa Constitutionem ipsam declarandum ulterius tibi, vel tuo consilio videatur, in quantum licuerit, & expedierit, Deum non offendendo, & auctoritatem Apostolicæ Sedis, promptis affectibus faciemus &c.* ibid.

chiarazione per mezzo di una sua Bolla data in Orvieto sotto li 22. di Luglio, dove dichiarò, che la riferita Costituzione non si stendeva al caso, in cui sovrastasse pericolosa necessità della difesa universale, o particolare del Regno; che anzi in questi termini il Re, e i suoi successori poteano, anche senza consultare la santa Sede, domandare, e ricevere da i Prelati, ed altri Ecclesiastici di Francia sussidio, e contribuzioni per questa difesa; e che i Prelati, ed Ecclesiastici suddetti erano tenuti a contribuir questo sussidio imposto loro sotto certa quantità, non ostante la detta Costituzione, e qualsivoglia altro privilegio: rimettendo inoltre alla coscienza del Re, e de' suoi successori il dichiarare questo caso di necessità, purche i Regi successori avessero passato il ventesimo anno della loro età; e non essendo giunti a questo tempo fosse riposto nella coscienza de' Prelati, de' Cherici, e di altri Laici del Consiglio regio il far questa dichiarazione (*a*).

V. Da tutto questo si può comprendere se Bonifacio fosse uomo di spiriti altieri, e superbi, quale allora lo dipinsero i suoi nemici, ed ora lo dipingono gli Avversarj della potestà Pontificia; e se egli tentasse usurpare i diritti della corona di Francia, in cui vantaggio sottopose all'arbitrio di que' Regi i beni stessi della Chiesa. Ma dice il Bossuet, che non era necessario, che ei con quella invidiosissima Costituzione *Clericis Laicos &c.* eccitasse questi rumori, per rimetter poi tutte le cose disposte in essa all'arbitrio del Re (*b*). Ma egli s'inganna a partito se crede, che Bonifacio colle accennate dichiarazioni guastasse la sostanza della sua Costituzione, o collocasse in arbitrio de' Regi i beni delle Chiese, concedendo loro facoltà di valersene a lor piacimento: imperocche le addotte dichiarazioni distruggevano solamente la sinistra inter-

[*a*] *Adjicimus insuper huiusmodi declarationi nostræ, quod si præfatis Regi, & Successoribus suis pro universali, vel particulari ejusdem Regni defensione periculosa necessitas immineret, ad hujusmodi necessitatis casum se nequaquam extendat Constitutio memorata: quin potius idem Rex, ac Successores ipsius possint a Prælatis, & personis Ecclesiasticis dicti Regni petere, ac recipere pro hujusmodi defensione subsidium, vel contributionem, illudque, vel illam Prælati, & personæ prædictæ sæpè fato Regi, suisque Successoribus, inconsulto etiam Romano Pontifice, teneantur, & valeant sub quotæ nomine, aut aliàs etiam impertiri: non obstantibus Constitutione prædicta, seu quovis exemptionis, aut alio quolibet privilegio .... quodque necessitatis declaratio supradictæ, ipsius Regis, & Successorum suorum conscientiis, dummodo Successores ipsius vigesimum ætatis annum exegerint, relinquatur ... Si verò defensionis prædictæ tempore hujusmodi ætatis annum præfati non exegerint Successores, declaratio necessitatis, Ecclesiæ Prælatorum, Clericorum, & Laicorum, qui de ipsorum Successorum stricto consilio, seu majoris partis ipsorum fuerint, conscientiis relinquatur.* Apud Raynal. ad annum 1297. num. 50.

(*b*) *Quid autem necesse erat talia invidiosissima commoveri, ut deinde Regum permitterentur arbitrio?* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 23. pag. 286. col. 2. in fine.

interpetrazione, che davasi da i Francesi alla sua Decretale, spargendo, che egli volesse spogliare il Re della necessaria difesa del Regno con sottrargli in questo caso di necessità i sussidj delle Chiese. Onde ei solamente dichiarò, che a tal caso non si stendeva la sua Costituzione: e ciò, che di particolare concesse a que' Regi, fu di rimettere alla loro coscienza la dichiarazione di questa necessità senza consultar la santa Sede. Del rimanente fuora di questo caso volle, che avesse vigore la sua Costituzione. Ma poiche si pretende da alcuni politici, che questa Costituzione anche fuor del caso di necessità considerata sia offensiva de i regj diritti, quasi che avessero i Principi facoltà di valersi a lor talento de' beni delle Chiese, e di obbligare a loro arbitrio i Prelati, e le persone di Chiesa a contribuir loro tasse, e sussidj delle rendite Ecclesiastiche, e che perciò Bonifacio porgesse a Filippo giusta cagione di sdegno proibendo queste contribuzioni, e vietando queste esazioni sotto pena di scomunica, è necessario esaminare non solo se questa dottrina sia vera, ma anche se in tempo di Filippo il Bello vi fosse questa persuasione, o fosse almeno preceduto esempio. Ma quì conviene avvertire, che non si parla di quegli ossequj temporali, che gli Ecclesiastici son tenuti prestare a i loro Principi per ragione di feudo: essendo cosa certa, che a queste tali contribuzioni non si stendeva la Costituzione di Bonifacio, come egli stesso dichiarò (*a*). Nè si parla, se vogliono, di tributi ordinarj, de' quali Bonifacio non favella, ma di tasse, e contribuzioni straordinarie, come di decime, e di altre quote. Ora è da vedere se possano i Principi fuora del caso della necessaria difesa della Patria, senza licenza della Sedia Apostolica imporre a' Cherici, ed esiger da loro tal sorta di contribuzioni straordinarie delle rendite di Chiesa senza contravvenire a' Canoni. Bonifacio Pontefice quanto altro mai fosse peritissimo nella ragion canonica costantemente afferma, che egli nella sua Costituzione *Clericis* non avea proibita, e condannata cosa, che non fosse già stata da' Canoni condannata, e vietata (*b*). E certamente i Canoni Lateranensi, cioè, il diecennovesimo del Concilio III. generale di Laterano celebrato sotto Alessandro III. nel MCLXXIX., e il quarantesimo quarto del Concilio IV. parimente generale di Latera-

(*a*) *Quodque ad feuda, sive regalia, quæ iidem Prælati, & personæ Ecclesiasticæ sub tuo dominio tenere noscuntur in his, quæ tibi tenentur, & debent . . . se ipsius Constitutionis sententia non extendat.* Epist. Bonifacii ad Philipp. apud Raynal. ad an. 1297. num. 49.

(*b*) *Constitutio enim nostra, si ad rivalem sensum postposito conjuge non trahatur, id si benè perpenditur statuit, quod aliàs per sanctiones Canonicas est statutum.* Epistol. Bonifac. ad Philippum apud Raynal. ad annum 1296. num. 28.

no celebrato sotto Innocenzo III. l'anno MCCXV.: l'uno riportato nel cap. *Non minus*, *de Eccles. immunit.*; e l'altro nel capitolo *Adversùs* sotto il medesimo titolo, aveano già vietato a i Laici sotto pena di scomunica l'imporre alle Chiese, ed a' Cherici tasse, imposizioni, e collette, e l'esigerle da essi, permettendosi solamente a i Vescovi col Clero di poter contribuire qualche sussidio, quando da loro fosse giudicato necessario all'alleviamento del pubblico bisogno, e dove non bastassero le facoltà de' Laici, purche cessasse ogni esazione, ed ogni costringimento. Ma questa disposizione stabilita nel Concilio Lateranense III. essendo stata confermata nel Lateranense IV., fu aggiunto, che i Vescovi nel predetto caso di necessità non potessero somministrare nel modo riferito questi sussidj senza pria consultar la Sedia Apostolica (*a*). Prima ancora di Bonifacio Alessandro IV. in una sua Decretale riportata nel sesto avea proibito alla potestà laicale a norma de' predetti Canoni queste esazioni dalle rendite degli Ecclesiastici, e l'avea proibite nel Regno di Francia (*b*). E comecchè da alcuni moderni Regalisti pretendasi, che queste canoniche disposizioni precedenti la Decretale di Bonifacio non comprendano i Principi supremi, ma si stendano solamente ad altri Signori, o Governatori temporali non aventi sovranità; contuttociò, non può negarsi, che quantunque in tali disposizioni non sieno nominati espressamente gl'Imperadori, ed i Regi, si comprendano ancora sotto di esse per la forza di una medesima ragione: imperciocche siccome i Magistrati inferiori, e gli Ufficiali, cui è commesso dal Principe il governo delle Città, e de' Popoli, ricevono il lor potere, e la loro giurisdizione dal Principe supremo, così niun'altro fuora del Principe sovrano può vietar loro alcun atto, che pretendasi appartenere alla loro potestà, se non ha potere di vietarlo allo stesso Principe. Ed è cosa chiara, che se in questi divieti fatti espressamente a' Regi si offendessero i diritti regali, si offenderebbono ancora questi medesimi diritti, se gli stessi divieti si facessero agli Ufficiali regj, che esercitano la potestà regale. Ma concedendosi pure, che in que' Canoni non fossero espressamente compresi i Principi supremi, riman da vedere se in tempo di Bonifacio si credesse, particolarmente in Francia, che fosse lecito a i Regi senza permissione della santa Sede, e fuor del caso di somma necessità, che

(*a*) *Propter imprudentiam tamen quorundam Romanus Pontifex prius consulatur, cujus interest communibus necessitatibus providere.*

(*b*) *Sanè intelleximus, quod in Regno Franciæ communiæ Scabini seu Consules, & alii Domini temporales, & ii, qui jurisdictionem in ipsis communis, civitatibus, castris, & villis temporalem exercent, vel quibus in illis commissa est executio justitiæ sæcularis, molesti sunt nimium &c.* Sexto Decretal. lib. 3. tit. 23. cap. 1.

che non ammetteſſe dilazione, obbligare il Clero a queſte ſtraordinarie contribuzioni, e che perciò Bonifacio non poteſſe giuſtamente vietarle. Eſaminando queſta materia il detto Lodovico Tommaſino Scrittor Franceſe, e parlando dell'introduzione delle decime, e di altre taſſe, che dal Clero ſi contribuivano a i Principi Cattolici, dopo aver dimoſtrato, che queſte furono introdotte con autorità Pontificia ne i Regni Criſtiani per ſuſſidio delle ſagre ſpedizioni di Paleſtina, e di Soria, che poi furono impoſte per altre neceſſità del Mondo Criſtiano, e per altre cagioni pubbliche contro i nemici della Chieſa, ma ſempre con autorità del Romano Pontefice, e che finalmente colla medeſima autorità furono da' Principi eſatte per altre neceſsità de i loro Regni (*a*), riferita la Coſtituzione di Bonifacio VIII., e la ſiniſtra intelligenza, che a quella fu data, conchiude, che non mai in alcun luogo i Regi di Francia con imperio aſſoluto aveano eſtorta alcuna coſa dal Clero ſenza intervenimento dell'autorità Apoſtolica, o ſenz'una ſomma urgentiſsima neceſsità (*b*). Dimoſtra inoltre il medeſimo Tommaſino, che nell'anno MCCXCI. Niccolò IV. Sommo Pontefice ammonì con graviſſime lettere riferite dal Rainaldo (*c*) l'iſteſſo Filippo il Bello, o che ſi portaſſe in Oriente alla guerra ſagra, o che reſtituiſſe le decime, che egli per queſt'effetto avea ricevute, e che al ſuo Padre, che avea veſtita la Croce, erano ſtateaſſegnate; e che egli tanto lungi dal reſtituirle avendo cercato al medeſimo Pontefice le decime del Clero per ſei anni per ſoggiogare al fratello il Regno di Aragona, il Pontefice non volle accordargliele (*d*): che il medeſimo Re bramando ardentiſſimamente le decime dal Clero per cinque anni, acciocche poteſſe ſoſtenere le graviſſime ſpeſe della guerra, che egli avea co i Fiammenghi, nè ſperando non pertanto di poterle ottenere ſe non per indulgenza, e per conceſſione della Sedia Apoſtolica, le cercò, e le ottenne da Clemente V. ſucceſſore di Bonifacio nell'anno MCCCV. (*e*): e che avendo il Clero di Francia in queſt'anno di cui parliamo MCCXCVII. ſtabilito di concedere al Re ſpontaneamente il pagamento delle decime per due anni, onde ei poteſse ſoſtener la guerra col Re d'Inghilterra, ne domandò licenza

(*a*) Vide Thomaſſinum. de vet. & nov. Eccleſ. diſcipl. in Benefic. par. 3. lib. 1. cap. 43 per totum.

(*b*) *Nuſquam Reges abrupto imperio quidquam a Clero extorſerant, niſi interveniente Pontificis auctoritate, vel ſumma quadam arctante neceſſitate.* Thomaſſin. loc. cit. n. 9. in fine.

(*c*) Ad annum 1291. num. 22.

(*d*) Thomaſſin. loc. cit. num. 8.

(*e*) *Flagrabat Rex deſiderio decimarum ad quinquennium propter impenſas belli Belgici increbibiles; nec tamen niſi precario, & nutu Pontificis ſperavit eas a ſe obtineri poſſe: eas ergo petit, & a Clement. V. impetravit anno* 1305. Thomaſſin. ibid. n. 9. in fine.

za a Bonifacio, il quale confermò, e lodò la deliberazione del medesimo Clero (*a*). Se adunque Bonifacio in quella sua Costituzione non vietò assolutamente e al Clero di fare queste contribuzioni, e a' Principi di esigerle, ma proibì solamente, che ciò non si facesse senza licenza della Sede Apostolica; che altro stabilì, se non quello, che era stato sempre fatto da tutti i Principi, e che dal Clero di Francia, e dallo stesso Filippo fu creduto doversi fare, e quando ei cercò queste contribuzioni all' antecessore di Bonifacio Niccola IV. senza però ottenerle, e quando le chiese, e l' impetrò dal successore di Bonifacio Clemente V.? Anzi avendo Bonifacio nelle sue dichiarazioni conceduto al Re Filippo, e suoi successori, che nel caso della necessaria difesa del Regno, come sopra si è spiegato, potessero domandare, e ricever dal Clero sussidj, e contribuzioni delle rendite di Chiese senza consultare la Sedia Apostolica, concedette al Re di Francia un nuovo privilegio, che pria non avea. Quindi osserva il Tommasino, che non mancorono Regalisti Francesi, come tra gli altri Giovanni Ferraut, il quale tra i privilegj della corona di Francia annoverò in quarto luogo quello di poter esigere dal Clero per difesa del Regno contribuzioni, e sussidj senza nuova permissione del Papa, attribuendolo alla Costituzione di Bonifacio dichiarativa della Decretale *Clericis* (*b*). Per qual cagione adunque Filippo fece tanto rumore contra la Costituzione *Clericis* anche dopo sì vantaggiose dichiarazioni di Bonifacio fino a volerla del tutto abolita, quando nulla in essa si disponeva, che non fosse stato almeno da lungo uso prescritto (quando pure si negasse disperatamente, che non fosse già stato prima disposto da' Canoni), se non perche egli sdegnava riconoscere in Bonifacio l'autorità Pontificia, ancorche di quella dirittamente si valesse in comodo della medesima Francia? Nè debbe recar maraviglia, che Clemente V. Pontefice poco felice alla Chiesa, il quale riconoscea da Filippo il Pontificato, e gli avea promesso per ottenerlo condannar la memoria di Bonifacio, e cancellarlo dal catalogo de' Pontefici (*c*), facendosi poi orrore di attenergli la detestanda promessa cercasse in qualche modo soddisfare al suo odio con rivocare la Costituzione *Clericis*, e cassar da' registri Apostolici altre lettere di Bonifacio scritte a Filippo in occasione di questa contesa.

VI. Ma

(*a*) Thomassin. ibid. num. 8.

(*b*) *Huic Bonifacii Constitutioni Joannes Ferraut in tractatu* „ de Juribus, & privi- „ legiis Regni Francorum, privileg. IV. „ *superstuxit illud Regum privilegium, ut a Clero exigant, nomine mutui, doni subsidii, charitativi, ad defensionem Regni, sine nova permissione Papæ*. Thomassin. loc. cit. num. 9.

[*c*] Vide Spondanum ad annum 1305. num. 4.

VI. Ma poiche da queſta Decretale non puoſſi tacciar Bonifacio d'aver data giuſta cagione all' indignazione di Filippo, maſsimamente dopo le tante dichiarazioni da lui fatte in vantaggio di quel Re, ſi ſtudia pure l'Autore della difeſa di farlo comparire oltre modo intraprendente ſopra la teſta, e ſopra i diritti di quel Principe per la Bolla *Ineffabiles* ad eſſo indirizzata, acciocche rivocaſſe l'Editto ſopra menzionato: imperocche ſebbene in quella il Pontefice confeſſa, eſſere utile alcuna volta il proibir l' eſtrazione del denaro, e di altre robe dal Regno, acciocche non manchino le coſe neceſſarie a' cittadini, e non ſieno trasferite a' nemici; contuttociò dice, che ſe ſotto la legge così generale per intenzione del legislatore ſi foſſe voluto comprendere ancora la perſona del Pontefice, e degli altri Prelati della Chieſa, coſicche ſi proibiſſe, che ancora ad eſsi ſi trasferiſſe qualche coſa dal Regno, ſarebbe coſa imprudente, e poco ſana il volere ſtender le ardite mani a quelle coſe, nelle quali nè a lui, cioè al Re Filippo, nè ad altri Principi è attribuita alcuna poteſtà; che anzi da queſto, violando eſſo la libertà Eccleſiaſtica, ſarebbe incorſo nella ſentenza di ſcomunica promulgata dal Canone (*a*). Riferite queſte parole del Pontefice: *Ma io non penſo*, ripiglia l'Autore della difeſa, *che alcuno ſiavi così protervo difenſore di queſti detti Pontificj, che ardiſca difendere tali coſe, cioè, eſſer delitto imprudente, inſano, e degno di eſſer punito colla ſcomunica, ſe il Principe proibiſca, che dagli Eccleſiaſtici coſe tanto neceſſarie ſenza regia autorità ſi traſportino fuora del Regno. Ma coloro, che così difendono l' Eccleſiaſtica libertà, certamente non la difendono, ma la rendono invidioſa, e pernicioſa a i Regni, e fanno gli Eccleſiaſtici non cittadini, ma quaſi nemici, e a tutti gravi, e malveduti; per la qual coſa Filippo non ſi rimoſſe dalla gravità, e dall' autorità del ſuo Editto* (*b*). Così egli pieno

(*a*) *Etſi, quod abſit, fuerit condentis intentio, ut ad nos, & fratres noſtros, Eccleſiarum Prælatos, Eccleſiaſticaſve perſonas, & ipſas Eccleſias, ac noſtra & ipſorum bona non ſolùm in Regno tuo, ſed conſtitutorum ubilibet extendatur, hoc non ſolùm fuiſſet improvidum, ſed inſanum, velle ad illa temerarias manus extendere, in quibus tibi, ſecularibuſque Principibus nulla eſt attributa poteſtas; quin potius ex hoc, contra libertatem eandem temerè veniendo, in excommunicationis ſententiam promulgati canonis incidiſſes.* Apud Raynald. ad annum 1296. num. 26. in fine.

(*b*) *At non puto quemquam eſſe Pontificiorum dictorum tam protervum defenſorem, qui tueri hæc audeat, improvidum, inſanum, ac anathemate plectendum eſſe facinus; ſi Princeps prohibeat, ne ab Eccleſiaſticis res tam neceſſariæ ſine regia licentia extra Regnum tranſportentur: qui verò ſic defendunt Eccleſiaſticam libertatem, profectò non defendunt, ſed Regnis invidioſam, ac noxiam reddunt; Clericoſque non cives, ſed propemodum hoſtes, atque omnibus graves, inviſoſque faciunt; quare Philippus ab Edicti ſui gravitate, & auctoritate non receſſit.* Boſſuet. tom. 1. part. 2. lib. 7. cap. 23. pag. 287. col. 1.

pieno dello ſpirito delle nuove maſsime biaſima i ſentimenti, e i detti di Bonifacio regolati dallo ſpirito de' Canoni, e dall' antica diſciplina, e ſi fa coraggio d' inſultare chi li difende. Ma biſogna, che ſi moſtri del tutto pellegrino nella ſcienza de' Canoni chi non sà, o finge di non ſapere, che neſſuna coſa è tanto propria della libertà della Chieſa, quanto il diſporre delle Eccleſiaſtiche facoltà, ſopra le quali non è attribuita a i Laici alcuna poteſtà; e che qualunque legge, ſtatuto, o editto fatti dalla poteſtà laicale ſopra queſta materia, ancorche riguardaſſero il vantaggio ſteſſo delle Chieſe, ſon nulli, ed invalidi per difetto di poteſtà. Queſta dottrina eſpreſſa negli antichi Canoni, lungo tempo prima di Bonifacio fu dichiarata da Innocenzo III., e riferita nel teſto canonico delle Decretali compilato da Gregorio IX. (*a*). Anzi molto tempo prima di Bonifacio da Onorio III. erano ſtati ſottopoſti alla ſcomunica tutti que' Laici, che in queſto genere alcuno ſtatuto faceſſero contrario a queſta libertà, o lo faceſſero oſſervare: e queſta dichiarazione di Onorio era già inſerita nel corpo del diritto canonico (*b*): ed a queſto Canone promulgato già, e ricevuto in Francia mira certamente Bonifacio dove afferma, che ſe Filippo aveſſe voluto ſtendere il ſuo Editto alle perſone Eccleſiaſtiche ſarebbe incorſo nella ſcomunica del promulgato Canone.

VII. Ma ſebbene in giuſtificazione di Bonifacio baſterebbe, che quello, che ei riputava illecito in Filippo, e degno di cenſura, foſſe già ſtato così riputato, e giudicato da i Pontefici ſuoi Predeceſſori, e che le diſpoſizioni di queſti inſerite nel corpo del diritto canonico aveſſero di già avuto corſo in Francia; nulladimeno convien ancora far vedere, che queſto Pontefice dottiſsimo ſopra ogni altro in quell' età nella canonica diſciplina, ſeguì in queſto affare le diſpoſizioni, e ſi valſe ne' ſuoi detti della ragione, e delle formule ſteſſe degli antichi Canoni. Nel ſecondo Romano Concilio celebrato ſotto San Simmaco Papa l' anno DII. eſſendoſi letto un Editto promulgato a nome del Re Odoacre da Baſilio Prefetto al Pretorio; il quale Editto toccante la diſpoſizione delle facoltà Eccleſiaſtiche, quantunque per cagione della materia foſſe giuſto, e ragionevole, e fatto ancora con religioſa intenzione; nulladime-

(*a*) *Nos attendentes, quod laicis etiam religioſis ſuper Eccleſiis, & perſonis Eccleſiaſticis nulla ſit attributa poteſtas, quos obſequendi manet neceſſitas, non authoritas imperandi: a quibus ſi quid motu proprio ſtatutum fuerit, quod Eccleſiarum reſpiciat etiam commodum, & favorem, nullius firmitatis exiſtit, niſi ab Eccleſia fuerit approbatum.* Cap. *Eccleſ. S. Mariæ.* De Conſtitut. lib. 1. Decret. tit. 2. cap. 10.

(*b*) *Item excommunicamus ſtatutarios, & Scriptores ſtatutorum ipſorum ... necnon qui de cætero ſervari fecerint ſtatuta edita contra Eccleſiæ libertatem.* Cap. *Noverit.* de Sent. excommun. 5. Decretal. tit. 39. cap. 49.

dimeno fu giudicato da' Padri, che foſſe nullo, ed invalido per queſta ragione, perche era fatto da i Laici, a i quali quantunque religioſi, e potenti non è attribuita veruna poteſtà di diſporre alcuna coſa ſopra le facoltà Eccleſiaſtiche (*a*). Quindi tutto il Sinodo ſeguendo il ſentimento de' Padri, che parlato aveano ſopra il riferito Editto, fu di avviſo, e decretò, che quantunque per ragione della materia ſi poteſſe ſoſtenere, doveſſe nondimeno dal ſommo Pontefice Simmaco dichiararſi nullo, ed invalido, annullarſi, e caſſarſi, *acciocche non rimaneſſe in eſempio a i Laici di qualſivoglia condizione, quantunque religioſi, e potenti, onde preſumeſſero determinare alcuna coſa in qualſivoglia modo intorno alle facoltà Eccleſiaſtiche, delle quali a i ſoli Sacerdoti eſſere ſtata da Dio commeſſa la cura di diſporre viene ſenza controverſia inſegnato* (*b*). Or ſe non era lecito ſecondo gli antichi Canoni alla poteſtà laicale diſporre delle facoltà Eccleſiaſtiche commeſſe alla ſola cura de' Sacerdoti, ancorche la diſpoſizione guardaſſe il comodo, e il vantaggio della ſteſſa Chieſa, molto meno era lecito ad eſsi impedire a' Sacerdoti la libertà di diſporre. Quindi meritamente Bonifacio conſiderò l'Editto del Re Filippo come coſa già da' Canoni condannata: imperocche per quello s' impediva non ſolo agli Eccleſiaſtici inferiori, ma allo ſteſſo Pontefice l' uſo delle facoltà Eccleſiaſtiche, che avevano in Francia: mentre non ſolo molti Beneficiati di quel Regno, che per ſervizio pubblico della Chieſa erano fuora di eſſo, ma l'iſteſſo Papa rimanevano privi di quegli emolumenti, che da quel Regno ricevevano, proibita l'eſtrazione da eſſo del denaro, e d'ogni altra coſa; onde Bonifacio parlando di queſti beni, il cui libero uſo in vigore del regio Editto veniva impedi-

(*a*) *Laurentius Epiſcopus Mediolanenſis dixit: iſta ſcriptura nullum Romanæ Civitatis potuit obligare Pontificem, quia non licuit Laico ſtatuendi in Eccleſia præter Papam Romanum habere aliquam poteſtatem, cui obſequendi manet neceſſitas, non auctoritas imperandi. Petrus Epiſcopus Ravennatis Eccleſiæ dixit: ſcriptura, quæ in noſtra Congregatione vulgata eſt, nullis eam viribus ſubſiſtere manifeſtum eſt, quia nec canonibus convenit, & a laica perſona concepta videtur ... Eulalius Epiſcopus Syracuſanæ Eccleſiæ dixit: ſcriptura, quæ in Sacerdotali Collegio recitata eſt, evidentiſſimis documentis conſtat invalida, quod contra Patrum regulas a laicis, quamvis religioſis, quibus nulla de Eccleſiaſticis facultatibus aliquid diſponendi legitur numquam attributa poteſtas, facta videtur.* Concil. 2. Roman. ſub Symmacho apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 979.

(*b*) *Sancta Synodus dixit: liquet ſecundùm proſequutionem venerabilium fratrum noſtrorum Laurentii, Petri, Eulalii &c. nec apud nos incertum habetur hanc ipſam ſcripturam nullius eſſe momenti, quæ etiamſi aliqua poſſet ſubſiſtere ratione, modis omnibus provida Beatitudinis veſtræ ſententia enervari conveniebat, & in irritum deduci, ne in exemplum remaneret præſumendi quibuslibet laicis, quamvis religioſis, vel potentibus, quolibet modo aliquid decernere de Eccleſiaſticis facultatibus, quarum ſolis Sacerdotibus diſponendi indiſcuſſe a Deo cura commiſſa docetur.* In Synod. prædict. loc. cit.

to, comprende in esse anche i beni suoi: *& nostra, & ipsorum bona*, cioè, appartenenti alla Sedia Apostolica. Molto più ancora si conoscerà l'irregolarità di questo Editto, e l'offesa gravissima, che da esso si recava alla libertà della Chiesa, se si vorrà considerare, che per quello s'impediva il trasporto fuora del Regno del denaro raccolto dalle offerte de' fedeli, e dalle loro ultime disposizioni per essere impiegato nelle sagre spedizioni di Terra Santa, come manifestamente apparisce dall'ordine dato da Bonifacio a i due suoi Legati in Francia, Bernardo Vescovo di Albano, e Simone Vescovo di Palestrina, spediti sotto li 9. di Febbrajo del MCCXCVII., dove ingiunge loro di dichiarar Filippo, e i suoi Ufficiali incorsi nella scomunica fulminata da' Canoni, ed anche per sentenza di scomunicargli, dove in vigor del riferito Editto, o da lui, o da' suoi Ufficiali s'impedisse il trasporto dal Regno del denaro raccolto per la sagra guerra di Palestina (*a*). Ma chi è mai così digiuno della disciplina della Chiesa Cattolica, cui non sia noto essere a i Laici sotto gravissime censure vietato l'ingerirsi in queste oblazioni, e pie disposizioni de' fedeli fatte per rimedio dell'anime loro; e molto più l'impedire, che da i Sacerdoti, alla cura de' quali sono unicamente commesse, se ne faccia quell'uso, cui son destinate? Nè credo io già bisognarmi in cosa così manifesta addurre la testimonianza de' Canoni, potendosi questi vedere allegati da tutti i Canonisti, e particolarmente dal dotto Gonzalez (*b*). Ma nulladimeno poiche si è parlato di sopra de' Concilj Romani tenuti sotto San Simmaco, sarà bene recar la disposizione fatta dallo stesso santo Pontefice nel sesto de' Romani Concilj da lui tenuto nell'anno DIV., dove egli dichiara esser gran sagrilegio, che quelle cose, che sono state o conferite, o lasciate da' fedeli alle Chiese per rimedio delle anime loro, da quelli, da cui doverebbono custodirsi, cioè da' Christiani, che temono Dio, e massimamente da' Principi, si trasferiscano in altri usi; onde perciò fulmina la scomunica così a quelli, che le danno, come a quelli, che le ricevono per uso diverso da quello, a cui era-

(*a*) *Si fortè, quod absit, inventa ipsa pecunia, per charissimum in Christo filium nostrum Philippum Francorum Regem illustrem, vel Officiales eius, aut quoslibet alios ejusdem pecuniæ de Regno Franciæ prohiberetur, vel non permitteretur extractio tacitè, vel expressè: vos ambo, vel alter vestrum eundem Regem, & Officiales ipsius, & quoscumque alios impedientes, tanquam impingentes apertè in Ecclesiasticam libertatem, & destruentes tam pium, tam arduum Dei, & Terræ Sanctæ negocium ... denuncietis publicè in sententiam promulgati Canonis incidisse; & nihilominus in eo, & eis excommunicationis sententiam proferatis &c.* apud Raynald. ad annum 1297. n 48.

(*b*) In cap. *Prohibemus* de Decimis, 3. Decretal. tit. 30. cap. 11.

erano destinate dagli offerenti (*a*). Essendo che adunque tutti coloro, che offerivano denari, o li lasciavano per testamento alle Chiese acciocche fossero impiegati nelle sagre spedizioni di Oriente, ciò facevano per rimedio delle anime loro, e per conseguire il beneficio delle Indulgenze da' sommi Pontefici concedute, l' impedire il trasporto di questo denaro era un pervertire quell' uso pio, che dovea avere, e contravvenire espressamente a i Canoni della Chiesa. Quindi è, che scrivendo Bonifacio a Filippo, che se egli avesse voluto stendere il suo Editto alle persone Ecclesiastiche per impedire il trasporto dal Regno di quelle cose, la cui disposizione era unicamente commessa a i Prelati della Chiesa, e principalmente alla Sedia Apostolica, averebbe operato cosa imprudente, stendendo le mani inconsiderate a quello, sopra cui non era a lui, nè ad altro Principe laico attribuita alcuna potestà, e che sarebbe perciò incorso nella scomunica da' Canoni promulgata, non scrisse cosa, che già pria stabilita non fosse, nè si valse di formole, e di ragioni, le quali da i Pontefici suoi Predecessori non fossero già state usate molti secoli prima. Ma poiche ora si cammina in Francia con altri principj, e corrono là altre massime; perciò l'Autore della difesa mirando agli usi presenti di quel Regno, i quali io voglio creder giustificati non già per diritto di regalia, ma per privilegio Apostolico, fa si alte esclamazioni sopra i detti di Bonifacio, i quali per altro sono del tutto conformi alla disposizione de' Canoni così dell' antico come del nuovo diritto espressa nelle Decretali. Nè il pretesto della necessaria difesa del Regno porgeva a Filippo alcuna onesta cagione d'impedire il trasporto di quelle cose, che appartenevano alla pubblica ragion della Chiesa, e della Sedia Apostolica, almeno senza licenza di essa. Per le quali cose, essendo i detti di Bonifacio difesi da tutta la ragion canonica, ogni uomo di sana mente resterà maravigliato, che il nostro Autore abbia osato scrivere, che non si troverà così depravato difensore di lui, che osi di sostenerli: che anzi è certo, che questi medesimi detti sono difesi da tutti i Canonisti di tutte le Nazioni, i quali comunemente insegnano, che gli Statuti laicali contro la libertà della Chiesa son nulli, ed invalidi per mancanza di potestà, e che coloro, che li promulgano incorrono nella scomunica (*b*).

(*a*) *Iniquum ergo, & ingens sacrilegium est, ut quæcumque vel pro remedio peccatorum, vel salute, vel requie animarum suarum unusquisque Venerabili Ecclesiæ contulerit, aut certò reliquerit, ab his, quibus hæc maximè servari convenit, idest Christianis, & Deum timentibus hominibus* . . . . .

(*b*) Vide Gonzalez. in cap. *Quæ in Eccles.* de Constitut. & in cap. *Eccles. S. Mariæ*.

VIII. Ma l'Autore della difesa dalla citata Bolla *Ineffabiles* trova altre accuse contro Bonifacio, dove quel Pontefice rammentando a Filippo la cura, che ei si era presa d'impedire, che due potentissimi nemici assalissero il suo Regno, gli pone in considerazione, che non era cosa prudente, in tempo, in cui quelli ostilmente avean risoluto attaccarlo, ei s'inimicasse ancora la Sedia Apostolica: con avvertirlo di quello, che gli sarebbe accaduto, se egli offendendo gravemente la stessa Sede, l'avesse obbligata ad ajutare i di lui nemici; anzi a farsi principale contro di esso (*a*). Riferite queste parole soggiunge il nostro Autore dicendo: *Giudichi il Lettore se sia cosa Pontificia, e paterna minacciar tali cose ad un Re, che fortemente, e senza colpa eseguisce il suo ufficio, che niente macchina contro la Religione, o la Chiesa: e commuovere i Regi contro di lui, porgere ad essi ajuto, anzi farsi principale avversario* (*b*). Ma se questo giudizio si ha da rimettere a i leggitori accorti, e prudenti, doveranno essi prima di giudicare se sieno paterne, e Pontificie queste riprensioni, e queste minacce di Bonifacio, doveranno dico considerare se fosse ufficio regio fortemente, e innocentemente eseguito da Filippo, come dice il nostro Autore, il gravar le Chiese d'insolite contribuzioni, e l'estorcere dal Clero gravose tasse delle rendite Ecclesiastiche senza licenza della Sedia Apostolica contro la disposizione de' Canoni per nudrire una guerra, che il Pontefice si affaticava di estinguere senza spargimento del sangue Cristiano, e senza pregiudizio de i diritti dello stesso Filippo: e se fia inoltre ufficio regio, per far onta a Bonifacio, che tali contribuzioni senza necessità avea generalmente proibite, vietar per Editto agl' Ecclesiastici il far uso libero di quelle facoltà, la cura delle quali è unicamente a loro commessa, e impedire non solo alla Sedia Apostolica quegli emolumenti, che era solita esigere da i Regni Cattolici, ma attraversare ancora il negozio Cristiano di Terra Santa. Del rimanente chi vorrà considerar la positura, e lo stato, in cui si trovavano le cose quando Bonifacio scrisse queste lettere, comprenderà ancora, che esendosi egli tanto affaticato per la salvezza, e la pace del Regno di Francia, e avendo più volte esortati, e pregati, ed anche minacciati i Regi nemici

[*a*] *Quid ergo tibi accideret, si, quod absit, sedem ipsam offenderes graviter, eamque hostium tuorum constitueres adjutricem: quin potius contra te faceres principalem?* Apud Raynald. ad annum 1296. num. 30.

b) *Judices lector, Pontificium ne sit, ac paternum, Catholico Regi, regium officium fortiter, ac innoxiè executo, neque quidquam contra Religionem, aut Ecclesiam molienti hæc intentare: commovere adversus eum Reges, se præbere adjutorem, immo adversarium principalem.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 23. pag. 287. col. 2.

mici di Filippo a non invadere oſtilmente il ſuo Regno, e corriſpondendo sì malamente queſto Principe alla di lui paterna, ed officioſa cura, e cercando di offender la Sedia Apoſtolica, non era coſa più naturale, e più acconcia alla giuſta ammonizione, che il Pontefice perciò dovea farli, quanto l'avvertirlo, che ſe egli aveſſe gravemente offeſa la Sedia Apoſtolica l'averebbe fatta ſua avverſaria, e poſta in impegno di ajutare i di lui nemici, a i quali fin allora era ſtata ſempre contraria; anzi l'averebbe obbligata ad eſser principale attrice contro di lui. Le quali minacce non riguardano ſe non quella oppoſizione, che potea fargli il Pontefice colle forze ſpirituali, che egli potea adoperare per correzione di quel Principe, o approvando col ſuo conſiglio, o colla ſua autorità l'impreſe de' di lui nemici, o eſercitando eſso contro di lui immediatamente il ſuo potere ſpirituale.

IX. Difeſe le lettere di Bonifacio ſcritte nell'anno MCCXCVI. dalle ingiuſte accuſe del Boſsuet, e tornando agli atti dello ſteſso Pontefice, nel MCCXCVII. non pago di avere in queſt'anno fatte tante dichiarazioni, come ſi è veduto, vantaggioſe al Re Filippo ſopra la Decretale *Clericis*, per la quale ſi era queſti ingiuſtamente ſdegnato, ſcriſse ſotto li 6. di Marzo al Clero di Francia, che ſenza timore della riferita Decretale poteſſe contribuire al Re Filippo delle rendite Eccleſiaſtiche que' ſuſſidj, che li parevano più opportuni acciocche egli poteſſe mantener la guerra contro il Conte di Fiandra, che gli ſi era ribellato (*a*); e con altre lettere lodò, e commendò ſino alle ſtelle lo ſtudio del medeſimo Clero, e de' Prelati di Francia in ſovvenire al Re delle rendite di Chieſa (*b*), confermò la deliberazione da lor preſa di pagare al Re per due anni le decime (*c*), e permiſe al medeſimo Re, che per le grandi ſpeſe di quella guerra poteſſe valerſi della metà di tutte quelle coſe, che o indiſtintamente, o per ſoccorſo di Terra Santa erano ſtate per legato laſciate (*d*). Ed oltre tutte queſte coſe conceſſe al Re il privilegio di conferire in ciaſcheduna Chieſa Cattedrale, e Collegiata del ſuo Regno un beneficio, o una Eccleſiaſtica prebenda (*e*); e tuttociò fece innanzi che quel Principe rivocaſſe l'Editto, di cui tanto Bonifacio ſi era lagnato nell'anno antecedente. Può ancora annoverarſi tra i molti argomenti dati da Bonifacio della ſua propenſione verſo la Francia l'aver egli in queſt'anno MCCXCVII. aſcritto ſolennemente al catalogo de' Santi Lodovico IX. ſantiſſimo Re di Fran-

(*a*) Apud Raynald. ad annum 1297. n. 45.
(*b*) Apud Raynald. ibid.
(*c*) Apud Raynald. ibid.
(*d*) Apud Raynald. ibid.
(*e*) Apud Raynald. ibid. num. 46.

Francia; la cui cauſa già da molti anni prima introdotta nel giudizio della Sedia Apoſtolica, per varj accidenti intermeſſa, fu da Bonifacio con gran fervore riaſſunta, e felicemente terminata; oſſervata non pertanto quella maturità di giudizio, che in così gravi cauſe richiedeſi (*a*). Nel principio poi dell'anno ſeguente MCCXCVIII. deſideroſo Bonifacio di ſtabilir la pace tra il Re Filippo, e il Re Odoardo, acciocche quello poteſſe più facilmente domare i Fiammenghi ribelli, ſpedì per queſto effetto Legati in Inghilterra, ed in Francia i due Superiori generali de' due Ordini de' Predicatori, e de' Minori, Nicolao Boccaſino, e Giovanni Minio (*b*); i quali così prudentemente ſi portarono in queſto graviſſimo affare, che induſſero que' Principi a rimetter le loro differenze al giudizio del Pontefice, a ſpedire i loro Oratori in Roma per trattare innanzi allo ſteſſo Bonifacio delle condizioni della pace, ed a compromettere in lui non come Pontefice, ma come Benedetto Gaetani, coſtituendolo arbitro, mediatore, e amichevole compoſitore (*c*). E poiche queſto negozio non ſi potea trattare ſenza qualche triegua, fu queſta tra i due Principi contendenti patteggiata per due anni, ed in eſſa fu neceſſario comprendere ancora il Conte di Fiandra, e gli altri Baroni con eſſo alleati, a cagione del mutuo giuramento interpoſto tra eſſi, e il Re d' Inghilterra di non venire a' trattati di pace col Re Filippo ſenza conſenſo de' confederati: per la qual coſa ebbe molto a travagliar Bonifacio, come anche per eſcludere Adolfo Re de' Romani confederato col Re d' Inghilterra da queſto trattato, diſpenſando perciò ſopra il giuramento interpoſto tra queſti due Principi di non venire l' uno ſenza l' altro a negoziato di pace col Re di Francia (*d*). Ma queſte zelanti premure di Bonifacio, e queſte ſignificazioni di propenſione verſo il pubblico ripoſo del Regno di Francia ad altro non giovarono, che a ſomminiſtrare a Filippo materia di maggiore ingratitudine verſo di lui, ed a procacciarli occaſioni di nuovi diſguſti. Avea Bonifacio nell'anno MCCXCVII. per varie cagioni, e ſpecialmente per delitto di contumacia, e di fellonìa, come ci eſpreſſe nelle ſue lettere *Præteritorum temporum* (*e*), depoſti prima dalla dignità Cardinalizia, ſpogliati di tutti gli onori, e privilegj Eccleſiaſtici, e ſcomunicati i due Cardinali Colonneſi, Jacopo, e Piero, Zio, e Nipote; ed indi eſſendoſi perciò tutti i Colonneſi congiunti de i due Cardinali ſollevati contro Bonifacio, ed avendo ſparſi, e mandati in giro a tutte le Corti de'

[*a*] Vide Raynald. ad annum 1297. n. 58.
(*b*) Spondanus ad annum 1298. n. 1.
(*c*) Spondanus ibid.
(*d*) Vide Raynal. ad ann. 1298. n. 1. & 2.
(*e*) Apud Raynald. ad annum 1297. n. 27. & ſeqq.

de' Principi libelli famosi contro il Pontefice, ne i quali, oltre il tacciarlo di arroganza, di avarizia, di superbia, e di altri vizj, professavano apertamente lo scisma, protestando, Bonifacio non essere vero Pontefice, ma usurpatore del Pontificato, e non doversi perciò a lui prestare ubbidienza, come può vedersi dalle loro lettere circolari riferite nella Storia delle differenze tra Bonifacio VIII., e Filippo il Bello, date sotto li 10. di Maggio (*a*), e confutate poi con altre lettere pubbliche dal Collegio de' Cardinali (*b*); avea dichiarati scismatici, e nuovamente scomunicati, e spogliati di tutti gli onori, e di tutti i beni così i detti Cardinali, come i loro congiunti Colonnesi, cioè Giovanni, Oddone, Agapito, Stefano, e Jacopo detto Sciarra figliuoli di Giovanni Colonna fratello di Jacopo Cardinale, e Padre di Piero similmente Cardinale, sottoponendo all'interdetto tutte le Città, e luoghi, che avessero lor dato ricetto, come apparisce dalle lettere spedite nel giorno dell' Ascension del Signore (*c*). E finalmente per ovviare al pericolo dello scisma, che dalla ribellione al Pontefice di una casa così potente, e abbondante di ricchezze, e di clientele potea temersi, dopo di aver distrutte le loro terre, confiscati i loro beni, avea bandita contro loro come scismatici la crociata (*d*); scrivendo anche lettere premurose al Re di Francia, e a quel d' Inghilterra, acciocchè capitando costoro ne' loro Regni fossero ritenuti a sua disposizione (*e*). Fuggendo adunque i Colonnesi dall' ira di Bonifacio, e non stimandosi sicuri in Italia, ramminghi, e sconosciuti si dispersero in altre esterne regioni. Di questi Stefano si rifugiò in Francia appresso Filippo, e da esso nell' anno MCCXCVIII. fu liberalmente accolto, e cortesemente trattato: e di lì a poco Sciarra, il quale per caso fortuito era stato preso da i Pirati in mare, e posto al remo, e per non essere scoperto, e venduto al Pontefice avea simulato di esser Pastore di armenti, conosciuto in Marsiglia fu da Filippo riscattato, e ricevuto nella sua Corte, e onorevolmente trattato (*f*) non senza grande amarezza di Bonifacio, il quale vedea molto bene, che il benigno accoglimento fatto a' suoi nemici, ed a coloro, che si erano professati scismatici, negando lui esser legittimo Pontefice, e cercando distaccare dalla sua ubbidienza i Principi Cattolici, tornava manifestamente in suo disprezzo, e della Sedia Apostolica.

X. Non

(*a*) Histoire du different d'entre le Pape Boniface VIII. & Philippe le Bel Roy de France pag. 34.

(*b*) Spondan. ad annum 1297. num. 1.

(*c*) Apud Raynal. ad an. 1297. n. 25. & seq.

[*d*] Vide Raynald. ibid. num. 41.

(*e*) Vide Spondanum ad annum 1297. n. 1.

(*f*) Vide Spondanum ad annum 1297. n. 1.

X. Non oſtante però queſt' offeſa Bonifacio tutto intento alla pace tra' Principi Cattolici per unir poi le armi, e le forze Criſtiane contro gl' infedeli di Soria, ſotto li 17. di Giugno dell' iſteſſo anno MCCXCVIII. in vigore del compromeſſo in lui fatto come in privata perſona da i due Regi di Francia, e d' Inghilterra ſopra le loro differenze, pronunciò col nome di Benedetto Gaetani come arbitro la ſentenza arbitrale, e e pubblicò lo ſtrumento del laudo, nel quale come ſapientiſſimo, che egli era, e ne' grandi affari ſperimentato, per obbligar le parti ad abbracciar le condizioni in quello ordinate, e ſtabilire con più ſaldi vincoli la concordia tra que' Principi, propoſe, ed ordinò il matrimonio di Margarita ſorella del Re Filippo col Re Odoardo, e le nozze d' Iſabella figliuola del medeſimo Re Filippo con Odoardo minor figliuolo del riferito Re Odoardo da conchiuderſi in certo congruo tempo, e con certa determinata quantità di dote. E poiche all' effettuazione di queſte nozze ſi opponevano due oſtacoli, l'uno della parentela tra gli ſpoſi, l' altro della promeſſa giurata del Re d' Inghilterra fatta a Guidone Conte di Fiandra di dar per donna al ſuo figliuolo la coſtui figliuola maggiore; perciò Bonifacio con autorità Apoſtolica diſpensò ſopra l' impedimento della conſanguinità, e col conſenſo dello ſteſſo Guidone ſciolſe il Re d' Inghilterra dal giuramento, come appariſce dalle ſue lettere citate dal Rainaldo (*a*). Queſta ſentenza di Bonifacio eſſere ſtata accettata da i due Regi predetti, ed affettuata ſecondo le condizioni propoſte, e da lor pubblicata con lo ſtabilimento della deſiata pace, viene affermato dagli Scrittori di quell' età sì Franceſi, che Ingleſi riferiti dal Rainaldo (*b*). Contuttociò alcuni hanno ſcritto, che Filippo reſtò mal ſoddisfatto di eſſa ſentenza; poſciache in quella avea Bonifacio compreſo ancora il Conte di Fiandra contro l' eſpettazione del Re, al quale il Pontefice avea ſcritto, che egli non ſarebbe venuto alla pronuncia del giudizio ſenza conſenſo di lui, e poi ſenza aſpettar queſto l'avea pronunciato (*c*). Ma il vero è, che Bonifacio nella ſentenza arbitrale non compreſe in alcun modo il Conte di Fiandra, come appariſce dallo ſtrumento del laudo fatto ſopra queſta concordia riferito interamente dal Rainaldo, dove non ſi fa alcuna menzione del detto Conte (*d*), e da altre lettere dello ſteſſo Pontefice ſimilmente recate dal Rainaldo, nelle quali parlando di queſta pace da lui ſtabilita tra i Regi di Francia, e d' Inghilterra, niente affatto dice del Conte di Fiandra

(*a*) Apud Raynald. ad annum 1298. n. 7.
(*b*) Ad annum 1298. num. 7.
(*c*) Vide Spondanum ad annum 1298. n. 1.
(*d*) Vide Raynald. ad annum 1298. n. 2. & ſeqq.

dra (*a*). Onde non ebbe perciò cagione alcuna Filippo di ſdegnarſi per lo giudizio arbitrale di Bonifacio: eſſendo certo nella Storia, che ſeguirono i matrimonj da lui propoſti, e ordinati, e fu conchiuſa tra quei Principi la pace. Avendo poi Bonifacio nello ſteſſo anno MCCXCVIII. per alcune gravi cagioni citato a Roma Gazone Veſcovo di Laon, e prefiſſogli un certo termine di comparire perſonalmente alla ſua preſenza con ſoſpenderlo in tanto dall' amminiſtrazione delle coſe ſpirituali, e temporali della ſua Chieſa, occupò Filippo i beni della medeſima Chieſa, quaſi ella foſſe vacante: per la qual coſa obbligò Bonifacio ad ammonirlo per ſue lettere in data delli 4. di Ottobre, che la conſuetudine tollerata dalla Sedia Apoſtolica, aſſerita dal Re di Francia di prender la cuſtodia, e la guardia de' beni delle Chieſe vacanti, e conſeguirne i frutti, non ſi ſtendeva al caſo, in cui il Veſcovo foſſe ſolamente ſoſpeſo dall' amminiſtrazione della Chieſa: poiche per l' interdetto dell' amminiſtrazione, ed anche per la ſcomunica pronunciata contro il Veſcovo non reſta la Chieſa vacante (*b*). Non era coſa per altro queſta, che poteſſe ignorarſi da Filippo; ma ei, che cercava pretefti per invadere i beni delle Chieſe, ſi valſe di queſta occaſione per dar colore alle ſue uſurpazioni. Aſſai maggiore però fu il diſpiacer di Bonifacio allorche ſeppe, che in queſt' anno medeſimo avea Filippo fatto occupare dal regio Fiſco i beni, che Giovanni del titolo di Santa Cecilia Prete Cardinale per diſpoſizione di ultima volontà avea laſciati da impiegarſi in opere pie, e particolarmente nella fondazione di un Collegio in Parigi per li Cherici poveri, che voleano dar opera allo ſtudio della Teologia. Per la qual coſa commiſe la cura a Giovanni del titolo de' Santi Pietro, e Marcellino Prete Cardinale di ripetere i riferiti beni, e ſcriſſe anche ſopra queſto particolare all' Arcidiacono di Narbona. Ma andarono in vano le ſue premure, mentre i regj miniſtri non vollero rilaſciargli; onde anche Benedetto XI. ſucceſſore di Bonifacio ne fece gravi querele a Filippo (*c*). Queſti fatti ci vanno ſcoprendo a poco a poco la vera cagione della gran diſcordia tra Bonifacio, e Filippo, nata certamente dalla rapacità de' regj Miniſtri, a i quali quel Principe ſi era abbandonato, e per la quale, non ſoffrendo le giuſtiſſime riprenſioni del Pontefice, ſi laſciò finalmente traſportar dalle inſinuazioni de' di lui dichiarati nemici a que' ſagrileghi luttuoſi eccefſi, e contro la dignità, e contro la perſona del Vicario di Criſto in terra, i quali

(*a*) Vide Raynald. ibid. num. 8.

(*b*) *Firmiſſimè tene, quod per interdictum adminiſtrationis, vel ſuſpenſionis, ſeu etiam excommunicationis Prælati non vacat Eccleſia*. Epiſt. Bonifacii ad Philipp. apud Raynald. ad annum 1298. num. 24.

(*c*) Vide Raynald. ad annum 1298. n. 24.

non ſenza orrore di tutti i buoni, nè ſenza graviſſimo danno della Chieſa Cattolica vengono narrati dagli atti, e dagli Scrittori di quell' età.

XI. Ma comecche niun frutto conſeguiſſe Bonifacio dalle ſue ammonizioni, non ſi rimaſe contuttociò di avvertir Filippo quando biſognava, ſerbando ſempre verſo lui la manſuetudine, e il riſpetto, dimoſtrando la ſua affezione verſo il Regno di Francia fino a tantoche ad uſare la ſua ſeverità, e convertire in giuſto ſdegno il ſuo amore non fu obbligato dagli atroci trattamenti, che ei da quel Principe, e da' ſuoi Miniſtri ricevette. Nell' anno MCCXCIX. avendo Roberto Conte di Arteſſe, Miniſtro principale, e confidente di Filippo, occupata violentemente una parte della Città di Cambrai appartenente a quel Veſcovo, il quale ſopra di quella avea temporale, e ſpiritual giuriſdizione, gli ſcriſſe ammonendolo Bonifacio a reſtituire al Veſcovo le ragioni della ſua Chieſa; e dove ei pretendeſſe d' aver alcun diritto ſulla ſteſſa Città non ſi faceſſe giuſtizia da ſe, ma proponeſſe come era di dovere le ſue ragioni alla Sedia Apoſtolica (*a*). E nel medeſimo anno eſſendo ſtato eletto all' Arciveſcovato di Rems dal Capitolo di quella Chieſa Roberto di Cortiniaco, ed avendo l' eletto ſupplicato il Re acciocche rimoſſa la cuſtodia, e la guardia de' beni, e delle giuriſdizioni temporali di quella Chieſa non più vacante, foſſero eſſi beni a lui conſegnati, gli venia differita la conſegna con gran diſpendio così del nuovo Veſcovo, come della Chieſa di Rems; fu coſtretto Bonifacio a ſcrivere a Filippo, eſortandolo colle più efficaci riſpettoſe maniere a reſtituire i detti beni al nuovo Veſcovo, e rimuovere da eſſi i regj amminiſtratori: ceſſando ogni qualunque preteſo diritto della cuſtodia toſtoche la Chieſa vacante è provveduta del ſuo Paſtore, e di legittima perſona, cui ſecondo i Canoni appartiene de' beni Eccleſiaſtici l' amminiſtrazione (*b*). Sollecitato in oltre dalle querele delle Chieſe di Francia, che aſpramente ſi lagnavano dell' abuſo, che faceano i regj Miniſtri della conceſſione da lui fatta al Re Filippo di tutti i frutti, e proventi del primo anno di tutte le dignità, e prebende, e di tutti i beneficj del Regno di Francia, i quali vacaſsero durante la guerra, che avea co' Fiammenghi, ſotto il qual preteſto erano enormemente gravati e gl' Eccleſiaſtici, e le Chieſe, ſtendendo queſto privilegio ad altri caſi diverſi; fu obbligato ad ammonire con paterne eſortazioni il medeſimo Re, acciocche po-

(*a*) Apud Raynal. ad annum 1299. n. 22.
(*b*) Epiſt. Bonifac. ad Philipp. apud Raynald. ad annum 1299. n. 23.

ponesse modo, e freno à i rapaci esattori (*a*). Ma nulla giovarono le umane officiose ammonizioni, e i salutevoli ricordi di Bonifacio per frenar la rapacità del Re, e de' suoi Ministri; onde nell' anno MCCC. ebbe il Pontefice altra grave occasione di querelarsi di Filippo. Possedeva il Vescovo di Megualone, Città della Gallia Narbonese oggi distrutta, in feudo della Sedia Apostolica la Contèa Melgolienſe come fiduciario del Papa: e fino a tempo di San Lodovico Re di Francia avendo i regi Ministri eccitate pretensioni sopra le ragioni di quel feudo in favore del Re, quel santissimo Principe non volle tentar cosa alcuna senza consultare la santa Sede. Avendo perciò scritto a Clemente IV., questi con certissimi documenti gli fece costar le ragioni della Sedia Apostolica sopra la riferita Contèa, come apparisce dal breve stesso di quel Pontefice riferito dal Rainaldo (*b*); onde quella Chiesa restò nel possesso di esser fiduciaria pe 'l detto feudo del Romano Pontefice. Ma Filippo, che non conosceva altra ragione, che il suo volere, invase, ed occupò la detta Contèa. E imitando i vassalli l' esempio del Principe, essendo i Visconti di Narbona fiduciarj del Vescovo di quella Città, ed essendo stati usi da tempo antico prestare il giuramento ligio omagio al medesimo Vescovo, Almarico Visconte ricusò riconoscere in feudo da quella Chiesa la Città di Narbona, e il suo distretto, e si fece stipendiario, e fiduciario a Filippo. Per le quali ingiurie non potè far di meno Bonifacio di non passarne querela con quel Re, e colle più calde persuasive avvertirlo a restituire alla Chiesa i diritti usurpati. E che veramente nell' uno, e nell' altro caso fossero state violate le ragioni della Chiesa, apparisce del primo dalle lettere citate di Clemente IV. addotte anche da Bonifacio; e del secondo da i documenti, e dagli atti recati dal medesimo Bonifacio nelle sue lettere a Filippo riferite dal Rainaldo (*c*), ed anche dalle lettere di Benedetto XI. immediato successore di Bonifacio, dalle quali si rende certo, che Almarico Visconte di Narbona professò dappoi, che egli teneva quel Principato come fiduciario della Chiesa Narbonese (*d*).

(*a*) *Verùm diversas postmodum, & luctuosas Ecclesiæ Gallicanæ querelas accepimus, quod multa & grandia, quinimmò intollerabilia gravamina prætextu concessionis hujusmodi Ecclesiis, & personis Ecclesiasticis, tam Regularibus, quàm secularibus dicti Regni per executores tibi datos a nobis, vel per seculares Balivos, officiales, & ministros regios hujusmodi privilegium plus debito extendentes in diversis casibus... illata dicuntur &c.* Apud Raynald. ad annum 1299. num. 25.

(*b*) Apud Raynal. ad annum 1300. n. 30.

[*c*] Vide Raynald. ad annum 1300. n. 27. & seqq.

(*d*) Epist. Benedicti XI. lib. 1. epist. 613. apud Raynald. ad annum 1300. n. 29. in fin.

BIBLIOTECA P. OVI... REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

XII. Ma non oſtante che il Re, e i ſuoi Miniſtri non ceſſaſsero dall' opprimer la libertà, e le facoltà delle Chieſe, non tralaſciò contuttociò Bonifacio i ſuoi ſtudj per favorire la Nazion Franceſe, e la Caſa Reale di Francia: poiche nel fine di queſt' anno MCCC. chiamò in Italia Carlo Valeſio Conte di Angiò fratello germano del Re Filippo, per ricuperar col ſuo mezzo l' Iſola di Sicilia occupata da Federigo di Aragona al Re Carlo di Angiò, e per comporre le coſe d' Italia, e domare i ribelli della Chieſa, come appariſce dalle ſue lettere in data delli 30. di Novembre (*a*). Ma più alti diſegni avea Bonifacio per l' eſaltazione di queſto Principe, penſando, come riferiſce Giovanni Villani, promuoverlo all' imperial corona; non avendo perciò voluto confermare dopo la morte di Adolfo Re de' Romani l' elezione di Alberto, o crearlo in Italia Vicario Imperiale vacante l' Imperio (*b*). Avea ancora concepito penſiero di ſollevarlo all' Imperio di Coſtantinopoli; per lo quale effetto, eſsendo morta la di lui moglie Margherita figliuola di Carlo Re di Sicilia, procurò, che ei menaſse per donna Caterina figliuola unica di Filippo chiamato Imperador di Coſtantinopoli, e nipote di Balduino, che perdette l' Imperio, la quale portava il nome d' Imperadrice, ed era erede di molti luoghi nella Grecia (*c*). Chiamato adunque in Italia quel Principe da Bonifacio con queſta buona intenzione, ei nel meſe di Luglio del MCCCI. fu in Milano (*d*), e nel meſe di Settembre ſi portò in Anagni alla preſenza del Pontefice con tutta la ſua comitiva, dal quale fu ricevuto con tutte le ſignificazioni di ſtima, di affezione, e di onore (*e*): lo creò Prefetto, e Capitan generale dello ſtato Eccleſiaſtico, come appariſce dalle lettere di Bonifacio ſpedite in Anagni ſotto li 3. di Settembre di queſto ſteſso anno (*f*); e lo fece Vicario Imperiale di Toſcana per eſtinguer le fazioni de' Bianchi, e de' Neri, e comporre i continui tumulti di que' Popoli. Tutte queſte coſe poſson facilmente dimoſtrare, che l' acerba diſcordia, che in queſto medeſimo anno MCCCI. tra Filippo, e Bonifacio ſi accese, non ebbe certamente origine da alcuna mala volontà del Pontefice verſo il Regno, e la corona di Francia, ma piuttoſto procedette tutta dal mal' animo di Filippo, e de' ſuoi Ufficiali, e Miniſtri, conceputo contro Bonifacio per vedere, che eſso faceva oſtacolo a i loro intraprendimenti ſopra i beni, e la libertà della Chieſa. Onde non potendo ſoffrire le ſue paterne ammonizioni, e temendo anche i giuſti riſen-

(*a*) Apud Raynald. ad annum 1300. n. 21.
(*b*) Giovanni Villani lib. 8. cap. 42.
(*c*) Vide Spondanum ad annum 1301. n. 2.
(*d*) Coirus hiſt. Mediolan. par. 2.
(*e*) Giovanni Villani lib. 8. cap. 48.
(*f*) Apud Raynal. ad annum 1301. n. 11.

risentimenti del suo zelo, torsero prima in sinistro senso i suoi detti, indi calunniarono le sue risoluzioni, e soffiando in questo fuoco i fuorasciti Romani implacabili nemici di Bonifacio proruppero finalmente nello scisma, s' insanguinarono la lingua nella fama, e nell' onore di lui con atrocissime calunnie, trattandolo come il più scellerato uomo, che fosse tra i mortali, e giunsero a stender sopra la sua stessa persona le sagrileghe mani; le quali cose come avvenissero, seguendo l' ordine de' tempi confuso, e pervertito dall' Autore della difesa, brevemente spiegheremo nel seguente paragrafo.

§. VI.

Del principio onde venne in aperto la discordia tra Bonifacio VIII., e Filippo il Bello; e della rettitudine, e regolarità delle lettere, e degli atti del medesimo Pontefice contro quel Re.

SOMMARIO.

I. *Vescovo di Pamiers spedito da Bonifacio Legato a Filippo spiega ardentemente le commissioni del Papa: accagionato per tal motivo di varj delitti contro la persona del Re, da esso è fatto arrestare, e consegnare in custodia all' Arcivescovo di Narbona.*

II. *Accuse contro il Legato riputate false da Bonifacio. Lettere da esso scritte per la libertà dello stesso Legato. Causa di questo da lui commessa al Metropolitano. Pietro Flote inviato dal Re al Pontefice, colla sua audacia lo esasperа. Arcidiacono di Narbona mandato dal Pontefice Legato a Filippo, e per la liberazione del Vescovo di Pamiers, e per altri affari con commissioni rigorose. Lettere Papali rapite all' Arcidiacono, e in contumelia della Sedia Apostolica gettate pubblicamente nel fuoco.*

III. *Diritti della Chiesa usurpati da Filippo, che sdegnò di esser ammonito dal Papa. Prelati di Francia chiamati dal Papa in Roma al Concilio per deliberare sopra i disordini delle Chiese, e del Regno di Francia cagionati da Filippo. Sospensione di tutti i privilegj conceduti a' Regi di Francia fatta dal Pontefice. Contenuto della Bolla* Ausculta Fili *mandata da Bonifacio a Filippo. Lettere false, e pungenti supposte, e attribuite a Bonifacio da Pietro Flote. Si dimostra la loro falsità.* IV. *Bol-*

IV. *Bolla* Auſculta Fili *difeſa dalle taccie del Boſſuet. Poteſtà del Papa di correggere ſpiritualmente i peccati commeſſi da' Principi nell' amminiſtrazione temporale del Regno ſpiegata, e difeſa. Condotta tenuta da Bonifacio regolariſſima, e favorevole a Filippo.*

V. *Punti graviſſimi di materia Eccleſiaſtica cagion principale dell' intimazion del Concilio fatta da Bonifacio. Beni delle Chieſe di diverſe ſorti. Diritto de' regali malamente confuſo da Natal di Aleſſandro col diritto preſente di regalia. Diritto de' regali ſi ſtende ſolamente ſopra i feudi conceduti da' Principi alle Chieſe, e rendite feudali delle Chieſe diſtinte da San Lodovico dalle rendite dell' Altare.*

VI. *Diſpoſizione del Concilio Generale di Lione ſotto Gregorio* X. *ſopra la cuſtodia, e l'uſufrutto delle Cattedrali vacanti, non riguarda nè i beni non feudali, nè il conferimento de' beneficj: proibiſce a' Principi lo ſtendimento della cuſtodia, e dell' uſufrutto alle altre Chieſe dove non s' era introdotto. Provincie intere di Francia eſenti da queſto uſo dopo l'iſteſſo Concilio. Diritto di preſentare, e nominare alle prebende Eccleſiaſtiche per ragion del padronato appartenente a' Regi confuſo alcuna volta col diritto di conferire. Facoltà di conferire i beneficj Eccleſiaſtici appartenente a i laici Principi ſolamente per privilegio Apoſtolico.*

VII. *Sentimento di Bonifacio, che non poteſſe appartenere a Filippo l' uſufrutto delle Chieſe vacanti ſenza privilegio della Sedia Apoſtolica, confermato dall' autorità de' Canoni, e della teſtimonianza degli ſcrittori Franceſi.*

VIII. *Incapacità de' Principi laici di conferire i beneficj Eccleſiaſtici aſſerita da Bonifacio, comprovata dalla confeſſione degli ſteſſi regaliſti Franceſi. Conſuetudine falſamente allegata da Filippo.*

IX. *Diritto aſſerito da Filippo di goder l' uſufrutto, e conferire i beneficj de' Veſcovati vacanti non fondato ſul Concilio di Lione, e con falſe, e favoloſe ragioni difeſo da' regj Avvocati contro le lettere di Bonifacio. Uſo di ricever le rendite, e conferire i beneficj delle Chieſe vedove non introdotto in Francia prima del ſecolo* XIII.

X. *Condotta, e decreti di Bonifacio giuſtificati cogli eſempj de' Pontefici ſuoi predeceſſori, e ſuoi ſucceſſori. Verità, o regolarità degli atti di queſto Pontefice alterata dalle calunnie, e dalle voci falſe ſparſe nel Popolo da i Miniſtri di Filippo.*

I. Tra

I. TRa le cure dell' Apoſtolato, che ſollecitavano l' animo grande di Bonifacio, la principale era quella di propagare il nome Criſtiano in Oriente: e con queſta mira proccurava con ogni ſtudio ſtabilire tra i Cattolici Principi la pace, acciocche da loro poteſse trarre ajuti contro i Saraceni Maomettani per ricuperar la Siria, e la Paleſtina. Aveva in queſt'anno Caſsano Re de' Tartari, uomo Criſtiano, che dalle mani de' Maomettani avea tolte molte Città in Siria, e in Paleſtina, ſpediti ſuoi Oratori a Bonifacio, a Filippo, e ad altri Criſtiani Principi in Occidente, cercando da loro ſoccorſi per ritenere colle Città di Siria anche la Santa Città di Geruſalemme, che acquiſtate avea (*a*). E veggendo Bonifacio, che dal nobiliſſimo Regno di Francia, il quale ſotto i Regi anteceſſori di Filippo avea in queſta pia impreſa ſegnalata più d' ogni altro Regno la ſua religione, e la ſua generoſità, allora eſauſto per le graviſſime oppreſſioni, che ſoffria da Filippo, e da' ſuoi Miniſtri, non potea trarre alcuna ſorta d' ajuto, mentre dal Re convertite erano in altr' uſo le decime a queſt' effetto riſcoſſe: e ſollecitato nel tempo ſteſſo dalle querele degl' Eccleſiaſtici di Francia, i quali ſi lamentavano, che il Re occupaſſe i loro beni, e col preteſto della cuſtodia uſurpaſſe i frutti delle Chieſe vacanti, e ne conferiſſe i beneficj, riſolvè finalmente mandarli in qualità di Legato Bernardo Veſcovo di Pamiers, il quale gli proibiſſe di valerſi delle decime eſatte per la ſpedizione di Oriente, di ritenerſi i frutti delle Chieſe vacanti, di conferirne le prebende, e i Sacerdozj ſenza conſenſo della Sedia Apoſtolica, e di violare la libertà della Chieſa; le quali coſe era fama, che Filippo faceſſe (*b*). Vogliono che Bernardo, il quale con poca ſoddisfazione del Re era ſtato da Bonifacio creato Veſcovo di Pamiers, ed avea con eſſo Re avuta moleſta lite per li diritti della ſua Chieſa, eſeguiſſe con ſoverchio ardore queſte commiſſioni di Bonifacio, e che minacciaſſe al Re la depoſizione quando ei non ſi aſteneſſe dalle riferite coſe, di cui era querelato appreſſo il Pontefice: ma di queſte minacce non ſe ne ha documento alcuno negli atti ben molti di que' tempi. Comunque per altro foſse, ſdegnato il Re per queſte riſolute intimazioni del Legato, col preteſto di molti capi di delitti contro la maeſtà regia, i quali ſubito ſubito gli vennero appoſti, lo fece toſto prender dalle ſue guardie, e conſegnare in cuſtodia all' Arciveſcovo di Narbona di lui Metropolitano, acciocche da i Veſcovi Comprovinciali giudicato, e punito foſſe (*c*). I capi de i delitti oppoſti al Veſcovo di Pamiers, e traſmeſſi

(*a*) Vide S. Antoninum 3. par. ſum. hiſt. tit. 20. cap. 8. §. 8. Raynald. & Spondan. ad annum 1301. num. 32.

(*b*) Vide Spondanum ad annum 1301. n. 5.

(*c*) Spondanus ibid.

messi a Bonifacio son recitati dal Rainaldo (*a*), e riferiti anche dallo Spondano.

II. Ma Bonifacio ragionevolmente credendo, che i delitti imputati al Vescovo di Pamiers fossero calunnie a bella posta inventate per colorir l' eccesso commesso nella persona di un Legato Apostolico, scrisse al Re, ordinandogli che facesse porre in libertà il detto Prelato, permettesse che venisse alla Sedia Apostolica, e gli restituisse i beni occupati della sua Chiesa; aggiungendo, che se di questa carcerazione non avesse addotta Filippo ragionevole scusa, non vedeva come egli non fosse incorso nella scomunica fulminata dal Canone (*b*). Ma nulladimeno, siccome era tenace del giusto, scrisse all' Arcivescovo di Narbona, trasmettendogli i capi dell'accuse contro il Vescovo di Pamiers, ordinandogli, che tolto questo dalle carceri secolari lo ponesse nella custodia Vescovile, istituisse con altri azione giudiciaria sopra gl' imputati delitti, e che poi con gli atti del processo lo mandasse a Roma, come costa dalle lettere citate dal Rainaldo (*c*), riferite in fine della Storia di queste differenze (*d*). Nè senza fondamento credè Bonifacio false queste accuse, e artificiosamente inventate; ben conoscendo l' indole de' cortigiani di Filippo, e de' suoi malvagj consiglieri, i i quali non si vergognarono poi inventar maggiori, e più atroci calunnie contro la sua propria persona, Quì però è da osservare, che essendo cosa certa così dal consenso di molti Scrittori, come dagli atti di Bonifacio, che fu da Filippo in questa controversia spedito al Pontefice Pietro Flote Signor di Rivello, e di Escolle nella Diocesi di Chiaramonte in Alvernia, suo consigliero, e dimestico, per sostener que' fatti, de' quali veniva ripreso da Bonifacio, e non sapendosi il tempo preciso, in cui costui fu spedito a Roma, credette Arrigo Spondano (*e*) seguito dal Pagi minore (*f*), che egli vi fosse mandato dappoiche essendo stato spedito in Francia dal Papa l' Arcidiacono di Narbona per ordinare al Re il rilascio del Vescovo di Pamiers, e la proibizione di molte altre cose contrarie alla libertà della Chiesa; con ordine di sottoporre il Re, ed il Regno all' Ecclesiastiche censure, e d' intimare a i Prelati di Francia il Concilio da tenersi in Roma se Filippo non ubbidisse a i mandati Apostolici; furono intercettate, e brugiate le lettere del Legato, ed indi congregati dal Re gli Ordini del Regno col pretesto di difender la supremità della corona dalle pretensioni di Boni-

(*a*) Raynald. ad annum 1301. num. 27.
(*b*) Epist. Bonifac. ad Philipp. apud Raynald. ad ann. 1301. num. 28.
(*c*) Raynald. ad annum 1301. num. 27.
(*d*) Histoire du different &c. pag. 637.
(*e*) Spondanus ad annum 1301. num. 7.
(*f*) Pagius junior. Breviar. RR. PP. in Bonifac. VIII. num. 55.

Bonifacio; la qual cosa accadde nell' anno MCCCII. Ma ciò non si accorda punto nè cogli atti di Bonifacio, nè con quello, che lo Spondano stesso di Pietro Flote asserisce, cioè, che costui falsificò le lettere di Bonifacio scritte al Re, le quali cominciano: *Ausculta, fili charissime*, supponendone altre più brevi, e pungenti in luogo di quelle: imperocchè essendo date queste lettere nel fine dell' anno MCCC I., convien dire, che allora Pietro Flote si trovasse in Roma. Fu dunque costui spedito da Filippo al Pontefice tostochè ebbe fatto carcerare il Vescovo di Pamiers, per giustificar questo eccesso, con cui violato avea il diritto delle genti nella persona di un Legato, e per lo medesimo Flote trasmise al Papa gli articoli delle accuse contro il riferito Vescovo. Giunto in Roma costui, siccome era uomo audacissimo, parlò così arditamente alla presenza del Papa sostenendo, e difendendo tutte le male procedure di Filippo contro le Chiese, e le persone Ecclesiastiche, che irritato Bonifacio gli disse, che egli avea potestà di punire il Re, minacciando, che ei averebbe sfoderato il coltello Ecclesiastico: a cui il Flote rispose: *Il vostro coltello è verbale, ma quello del mio Signore è reale* (*a*). In questa guisa il Flote esasperando l' animo del Pontefice, e aggiugnendo esca al fuoco, lo costrinse ad altre più rigorose risoluzioni. Onde spedì in Francia Jacopo de' Normandi Arcidiacono di Narbona, uomo insigne, e lodato da tutti gli Scrittori di quell' età, il quale a nome della Sedia Apostolica ingiungesse a Filippo di rilasciare il Vescovo di Pamiers, di cessar dal vessare il Clero, e dall' opprimer la libertà della Chiesa, d' astenersi di usurpare i frutti delle Chiese vacanti, e di conferire i beneficj Ecclesiastici, e dal pervertire l'utilità pubblica in approfittarsi di quelle decime, che appartenevano alle sagre spedizioni; con ordine, che se queste cose non impetrasse, sottoponesse il Regno alle censure Ecclesiastiche, ed intimasse a tutti i Prelati, e Dottori del Regno di Francia d' intervenire al Sinodo da celebrarsi in Roma il primo di Novembre dell' anno prossimo, per correggere col loro consiglio le ingiurie, e i danni, che dal Re, e da' suoi Ufficiali erano inferiti così agli Ecclesiastici, come a i Laici (*b*). Scrive Arrigo Spondano seguito similmente dal Pagi minore, che l' Arcidiacono avea anche commissione, quando trovasse il Re a' comandi del Papa resistente, di dichiarare il Regno di Francia per la contumacia di Filippo devoluto alla Sedia Apostolica, e di sciorre i sudditi dal giuramento di fedeltà. Ma ciò, come vedremo, è contrario alle dichiarazioni fatte dallo stes-

(*a*) Vide Spondanum ad ann. 1301. n. 7. in fine.
(*b*) Vide Spondanum ad an. 1301. num. 7.

so Bonifacio, e dal Collegio de' Cardinali, ed è solamente fondato sulle voci iniquamente sparse in Francia contro Bonifacio per colorire l' intraprendimento di Filippo, e de' suoi malvagj consiglieri contro quel Pontefice. E Giovanni Villani Scrittor di quell' età, seguito ciecamente da molti altri, benchè ingannato anch' egli da queste voci scriva, che il Papa volea, che il Re Filippo riconoscesse *dalla Sedia Apostolica la Signoria del temporale come dello spirituale, e che per questo mandò in Francia per suo Legato un Cherico Romano Arcidiacono di Narbona, che protestasse, e ammonisse lo Re sotto pena di scomunicazione di ciò fare di riconosciere dallui; e se ciò non faciesse lo scomunicasse, e lasciasselo interdetto* (a); non dice però, che il Legato avesse ordine di dichiarare il Regno di Francia devoluto alla Sedia Apostolica, e di assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà. Giunto il Legato Apostolico in Parigi, mentre si apparecchiava ad eseguire gli ordini del Pontefice, essendo stata talvolta avvisata la Corte da Pietro Flote delle commissioni, che egli avea, gli furono prese le lettere Apostoliche, e così bollate come erano coll' impronta de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo, dal Conte di Artois alla presenza del Re, e di tutta la Corte furono con ignominioso disprezzo della dignità Pontificia gettate nel fuoco, e indi fu ingiunto al Legato, che tosto partisse dal Regno di Francia, permettendo, che andasse seco a Roma il Vescovo di Pamiers (b).

III. Veggendo adunque Bonifacio, che Filippo dispregiando con insigne contumelia la Sedia Apostolica sdegnava riconoscer sopra di se la sua autorità, non soffriva di esser da quella corretto; e facendosi giudice nella propria causa si arrogava i diritti del Sacerdozio, volendo disporre a suo talento de' beni, e delle persone di Chiese, conferire i titoli de' Sacerdozj, e farla più che da Papa nel suo Regno, come il Vecerio, e il Muzio Scrittori non appassionati hanno lasciato scritto (c); determinò di venire a più precisi rimedj. Per la qual cosa sotto

(a) Villani Cronic. Fiorent. lib. 8. cap. 62.

(b) Vide Spondanum loc. cit.

(c) *Ad hoc Philippus ne quid impotentiæ prætermitteret, Sacerdotales Galliarum titulos a Pontificibus antea pro decretis, proque more Sanctæ Matris Ecclesiæ componi solitos, ipse ordinare citra consensum Præsidis Romani statuit: quæ ubi summus Antistes intellexit, gravissimè tulit injuriam, pessimi exempli id quod erat existimans, si vel antecessorum rectè instituta temerè rescinderentur, vel auctoritatem Pontificiam laicus Princeps prophanasset.* Vecerius in vita Imperatoris Henrici VII.

Rex ubi intellexit Pontificis animum a se alienatum, qua erat parrhesiâ, vel ut quidam vocant arrogantia, jus Ecclesiasticum, quod Papæ erat, sibi vindicabat, Sacerdotia, & Episcopatus conferebat quibus placuit, quos Prælatos cognoverat Pontifici patrocinari deposuit, eorum prælaturas aliis conferens, diripuit etiam opulentiores Episcopatus. Mutius in Chron. German. lib. 22.

sotto li 5. di Dicembre del MCCCI. spedì più diplomi, uno indirizzato a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, e Capitoli delle Chiese Cattedrali, Dottori in divinità, e Maestri in diritto civile, e canonico del Regno di Francia, convocandogli al Concilio da tenersi in Roma il primo di Novembre dell' anno seguente, per trattar con essi, che non erano sospetti al Re Filippo, anzi lo amavano, e gli erano grati, ed accetti, quello, che sarebbe stato spediente all' onor di Dio, per riformazione del Re stesso, e del Regno, per correzione de' passati eccessi, e per buon reggimento del Regno medesimo (*a*). E poiche Filippo col pretesto de' privilegj, o a se, o a' suoi predecessori conceduti dalla Sedia Apostolica, conculcava affatto per consiglio de' suoi famigliari le ragioni, e i diritti della Chiesa, nel medesimo giorno spedì la Bolla, che comincia *Salvator mundi*, inserendone il tenore allo stesso Re colle lettere, che cominciano *Nuper ex rationalibus causis &c.*; nella qual Bolla sospende tutte le grazie, privilegj, e concessioni fatte dalla santa Sede a' Regi di Francia, ordinando, che fossero esibite al suo cospetto per esser riconosciute, acciocche considerate si vedesse se la loro sospensione dovesse moderarsi (*b*). Scrisse ancora nello stesso giorno al Re Filippo la famosa lettera, che comincia *Ausculta, fili charissime*; della quale acciocche non fosse ignorata ne inserì il tenore in altre lettere scritte agli Arcivescovi, Vescovi, e Abati di Francia in data delli 6. di Dicembre dello stesso anno (*c*). Da ciò è avvenuto, che questa lettera, che ad istanza del Re Filippo fu in gran parte fatta radere, e cancellare per ordine di Clemente V. insieme coll' altra *Salvator mundi* sopra riferita, quasi tutta rasata da i regiştri di Bonifacio, si è potuta poi intera conservare in alcuni archivj. Onde è, che Arrigo Spondano da un Codice della Biblioteca di S. Vittore, dove tutta intera si conserva, ne riferisce il contenuto. In essa Bonifacio assumendo le parole d' Isaìa, e dicendo, se esser costituito da Dio sopra le genti, e sopra i Regni per isvellere, e distruggere, piantare, e edificare, esorta Filippo a non lasciarsi persuadere, che egli non abbia superiore in terra, e che non sia sottoposto al supremo Pastor della Chiesa, che ottiene il primo grado dell' Ecclesiastica gerarchia: essere stolto chi così sente, e rimaner convinto d' infedele, e non esser nell' ovile di Christo chi pertinacemente così stima: dice non poter lasciare sotto silenzio quelle cose, nelle quali crede, che dal Re gravemente Dio si offendesse, cioè, le Chiese, e gli Ecclesiastici oppressi, la Nobiltà, le Università, e il Popolo

(*a*) Apud Raynal. ad annum 1301. n. 29.
(*b*) Apud Raynal. ad annum 1301. n. 30.
(*c*) Apud Raynal. ad annum 1301. n. 32.

da lui gravati: avere esso Pontefice osservato verso lui l'ordine della carità, così quando alcuna volta per se medesimo mentre era in minor grado, come dappoiche era stato assunto al Pontificato per mezzo di molte lettere, e di molti Nuncj l'avea ammonito, che correggesse i trascorsi, ed aver lui disprezzate tutte le ammonizioni; anzi essendo cosa di certo diritto, nell'Ecclesiastiche dignità, e ne i beneficj vacanti ottenere una somma, e principal potestà il Romano Pontefice, nè il loro conferimento potere in alcun modo appartenere al Re senz'autorità, e senza consenso della Sede Apostolica, da esso nulladimeno impugnarsi, e non mandarsi ad esecuzione le provvisioni, e *collazioni* canonicamente fatte dalla medesima Sedia Apostolica: nelle proprie cause farsi il Re ragion da se stesso, e dispregiare, che di queste si prendesse cognizione dal Sommo Pontefice, benche si trattasse di diritti, e di persone Ecclesiastiche: non permettersi da lui alle stesse persone l'uso libero della potestà spirituale: la nobilissima Chiesa di Lione, che per lo innanzi fioriva e nelle temporali, e nelle spirituali cose, essere stata dalle ingiurie di lui, e de' suoi Ministri ridotta a tanta angustia, che appena potea risorgere; benche fosse certo, che ella non era dentro i limiti del di lui Regno, come esso Pontefice, che di quella celebre Cattedrale era stato Canonico, ed era appieno informato de' diritti di essa, molto ben sapea: usurparsi dal Re i frutti, e i proventi delle Cattedrali vacanti sotto specie di regalìa, e per tale strada quella custodia de' beni Ecclesiastici, che da principio era stata permessa a' Regi per conservazione di essi nella vacanza del Pastore, essere stata da lui convertita in dissipazione, e distruggimento di essi beni: per la mutazione ancora, e alterazione della moneta, e per altre gravezze essere stato da esso incomodato tutto il Regno. Per queste, e per altre cose la libertà, e l'immunità della Chiesa in tempo dello stesso Re essendo state affatto snerbate, e degenerando egli da' pij, e sagri vestigj de' suoi progenitori, e sdegnando di ascoltare le salutevoli ammonizioni della Sedia Apostolica, benche avesse giustamente potuto assumer contro di lui la faretra, e l'arco, aver nulladimeno deliberato di avvisarlo, acciocche istruito da più sano consiglio potesse schivare il colpo infallibile della sentenza. Ma acciocche non rimanesse in alcun modo oscurata la chiarezza di un Re, e di un Regno sì illustre, avere esso deliberato col Collegio de' Cardinali di convocare ad un Concilio da celebrarsi in Roma gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abati principali, i Capitoli delle Chiese Cattedrali, i Maestri in Teologia, e in ragion canonica, e civile del Regno di Francia, acciocche con essi come

con

con persone non sospette al Re, e che amavano il prospero stato del Regno, potesse prender quelle deliberazioni, che si stimassero più conducenti alla direzione, e alla salute del Re, e al felice reggimento dello stesso Regno. Poter Filippo o per se stesso, o per mezzo de' suoi Procuratori, e uomini a lui fedeli intervenire al Concilio; altramente supplendo la sua, o la loro assenza la divina presenza, sarà egli per procedere secondo la grazia, che li sarà somministrata dal Signore. Finalmente gli rammenta il negozio di Terra Santa, per colpa de' Principi Cristiani, e particolarmente di lui abbandonato, e lasciati que' santi luoghi in potestà de' Saraceni, mentre quelli rivolgevano contro i domestici della fede, e in ispargimento del sangue Cristiano quelle spade, che doveano sfoderare contro gli infedeli. Questo è in sostanza il contenuto della lettera di Bonifacio *Ausculta fili* (*a*). La qual lettera benche potesse sembrare in qualche parte amara per la enumerazione degli eccessi di Filippo, non conteneva per altro cosa, che vera non fosse, e non era concepita se non con termini di Cristiana carità, e di paternale ammonizione. Perciò da Pietro Flote fu tenuta nascosta, e in luogo di essa assai prolissa, ne fu supposta un'altra a nome di Bonifacio brevissima, e piena di termini pungenti di questo tenore: *Bonifacio Vescovo servo de' servi di Dio a Filippo Re di Francia. Temi Dio, e osserva i suoi comandamenti. Vogliamo, che tu sappia, che sei soggetto a noi nelle spirituali, e nelle temporali cose. A te non appartiene il conferire beneficio alcuno, o prebenda. E benche tu abbi la custodia di alcune Chiese vacanti, dei nulladimeno serbare i frutti a i successori. E se conferisti beneficj, noi dichiariamo nullo tal conferimento: e caso, che si fosse proceduto di fatto a questo conferimento, noi lo rivochiamo, e riputiamo eretici quelli, che altramente credono. Dat. in Laterano li* v. *di Dicembre, l'anno* VII. *del nostro Pontificato* (*b*), cioè, il giorno stesso in cui fu spedita la lettera *Ausculta fili*. Or chi mai si può immaginare, che in un medesimo giorno scrivesse Bonifacio a Filippo due lettere così tra loro diverse nella forma, e nello stile? Anzi chi non vede, che lo stile egualmente laconico, che sconnesso di questa cortissima lettera tanto è distante dallo stile di Bonifacio Pontefice gravissimo, e so-

(*a*) Apud Spondanum ad ann. 1301. n. 10.

(*b*) *Bonifacius Episcopus servus servorum Dei, Philippo Francorum Regi. Deum time, & mandata eius observa. Scire te volumus, quod in spiritualibus, & temporalibus nobis subes. Beneficiorum, & Præbendarum ad te collatio nulla spectat. Etsi aliquorum vacantium custodiam habeas, usumfructum eorum successoribus reserves. Etsi quæ contulisti, collationem hujusmodi irritam declaramus, & quatenus de facto processerint revocamus. Aliud autem credentes hæreticos reputamus. Dat. Lateran. Non. Decembr., Pontificatus nostri anno* VII. Apud Spondan. ad annum 1301. num. 11.

e ſoſtenuto nelle ſue lettere, e piuttoſto proliſſo, che ſuccinto, quanto è il Ciel dalla terra? Ma per evidenza di ciò ſi confronti con queſta breve lettera il principio della lettera *Auſcultа fili* riferito da Rainaldo di queſto tenore: *Aſcolta figliuolo cariſsimo i precetti del Padre, e china le orecchie del tuo cuore alla dottrina del Maeſtro, che tiene le veci di quello in terra, che ſolo è Maeſtro, e Signore. Ricevi volentieri, e proccura efficacemente di adempiere le ammonizioni della ſanta Chieſa Madre ſviſcerata ... A te adunque s' indirizza il noſtro parlare, a te s' eſprime il noſtro paterno amore, e ſi eſpongono le mammelle della dolce Madre &c.* Simile al principio, e al progreſſo è ancora il fine di queſta lettera, così conchiudendo: *Ma tu o figliuolo rafforzando in tre tempi la vita tua con ordinare le coſe preſenti, con rammemorare le paſſate, con provvedere alle future, così preparati ... che tu meriti nel preſente la divina grazia, e nel futuro la gloria della ſalvezza, e dell' eterna retribuzione* (a). Or mentre Bonifacio raccoglie in queſta lettera tutti i modi, e tutti i luoghi delle paterne caritative eſpreſſioni per inſinuarſi dolcemente nell' animo del Re, e fargli comprendere i ſuoi traſcorſi, chi potrà credere, che nel medeſimo tempo voleſſe irritarlo con quella piccola diſobbligantiſſima lettera, piena ſolamente d' ignudi rimproveri, e di pungenti maniere? Ma pure giovava al Flote, giovava a Filippo, e a' ſuoi Miniſtri il farla credere, e pubblicare per lettera di Bonifacio, onde poteſſero prendere occaſione di renderlo odioſo, e calunniarlo, che ei pretendeſſe arrogarſi la Signoria temporale del Regno di Francia, e mettere in queſta guiſa al coperto i loro eccеſſi, e rendergli impuni dalle meritate Eccleſiaſtiche pene. Natal d' Aleſſandro, che ſtenta a renderſi ad Arrigo Spondano, il quale afferma, che queſta lettera piena di veleno fu compoſta da Pietro Flote, non dubita di aſſerire, che come lettera di Bonifacio fu preſentata a Filippo, e che da alcuno non fu mai dubitato, che di Bonifacio non foſſe (b). Ma che eſſa da Bonifacio ſcritta non foſſe, ma finta da Flote come lo Spondano afferma (c), oltre le

(a) *Auſculta Fili chariſſime præcepta Patris, & ad doctrinam Magiſtri, qui gerit illius vices, qui ſolus eſt Magiſter & Dominus, aurem tui cordis inclina: viſceroſæ Sanctæ Matris Eccleſiæ admonitionem libenter excipe, & cura efficaciter adimplere. Ad te igitur ſermo noſter dirigitur: tibi paternus amor exprimitur, & dulcia Matris ubera exponuntur ... Tu verò, Fili, communiens in tribus temporibus vitam tuam ordinando præſentia, & commemorando præterita, & providendo futura, ſic te præpares ... ut in præſenti divinam gratiam, & in futuro ſalvationis, & retributionis æternæ gloriam mererіs.* Apud Raynald. ad annum 1301. num. 31. & ſeqq.

(b) Natal. Alexandr. hiſt. Eccleſ. ſecul. XIII. & XIV. diſſert. 9. art. 2. num. 4.

(c) Spondan. ad annum 1301. n. 11.

le ragioni ſopraddette lo dimoſtrano altre ad evidenza, le quali riferiremo di ſotto.

IV. Or quì è da vedere, che coſa opponga l' Autore della difeſa a queſte riſoluzioni, e a queſte lettere di Bonifacio. Parlando egli della Bolla *Auſculta fili*, dopo aver detto, che il Pontefice dalle parole di Geremia attribuendo a ſe ſteſſo di eſſer coſtituito ſopra le genti, e ſopra i Regni ammoniva Filippo a non perſuaderſi di non aver ſuperiore, e non eſſer ſottopoſto al ſommo Gerarca dell' Eccleſiaſtica Gerarchia; ſoggiunge, che ciò era lontano dalla mente di Filippo, ſe ſi trattava delle coſe ſpirituali, mentre il Re con pio ſtudio profeſſava queſt' ubbidienza; ma Bonifacio aveva altre mire: imperocche accuſata la perverſa amminiſtrazione del Re così nelle coſe temporali, come nell' Eccleſiaſtiche, ſignificava di aver chiamati a Roma da tutto il Regno di Francia gli Arciveſcovi, Veſcovi &c. al Concilio per pigliar con eſſi quelle deliberazioni, che foſſero ſtimate eſpedienti all' emenda delle coſe predette, e al proſpero reggimento dello ſteſſo Regno: e invitando il Re ad intervenire al Sinodo, o ſpedirvi Proccuratori, che foſſero preſenti alle deliberazioni di quello, gli fa intendere, che non intervenendo nè eſſo, nè queſti, riempiendo la preſenza divina la loro aſſenza, ſarà per procedere ſopra le coſe premeſſe, e ſopra altre da quelle emergenti come li ſembrerà eſpediente: *Le quali coſe*, ſoggiunge, *ſe aveſſero avuto vigore, e ſe il Romano Pontefice deliberaſſe in Roma del reggimento del Regno, foſſe il Re preſente, o aſſente foſſe, regnerebbe il Pontefice, e il Re non otterrebbe, che il nome ignudo di Re. Onde come coſe aſſurde, ed eccеſſive furono per ordine di Clemente V. raſate, e cancellate da i regiſtri Pontificj* (a). Ma noi diciamo, che Bonifacio dicendoſi ſuperiore a Filippo come ſommo Gerarca della Chieſa, non parla ſe non della ſuperiorità ſpirituale, ed Eccleſiaſtica, nelle ſpirituali, ed Eccleſiaſtiche coſe; la qual poteſtà, e ſuperiorità era da quel Re diſpregiata: mentre ei volea diſporre a ſuo talento delle perſone, e delle facoltà Eccleſiaſtiche contro la mente de' Canoni, come dimoſtreremo, ſenza voler riconoſcere l' autorità della Sedia Apoſtolica in quelle materie, che a Laico Principe ſenza conceſſion della Chieſa non poſſono per alcuna via appartenere: e la dichiarazione, che pria fatta avea di profeſſare al Pontefice ubbidienza nelle ſpirituali coſe venne poi da lui diſtrutta e colle parole, e co' fatti. Che ſe Bonifacio

(a) *Quæ ſi valuiſſent, vel de Regni regimine Romanus Pontifex Romæ, Rege ſive abſente, ſive preſente, decerneret, nempè regnaret Pontifex: ipſe Rex nudum Regis nomen obtineret. Quæ abſurda, & nimia, teſtatur Odericus Raynaldus eraſa, & expuncta Clementis V. juſſu fuiſſe &c.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 24.

nifacio volea conoscere nel Concilio sopra la perversa amministrazione del Regno, di cui era accusato quel Principe, non avea perciò bisogno di esser Signor temporale di lui, nè di alcuna potestà temporale sopra quel Regno; ma potea ciò fare per la sua spiritual potestà, alla quale per ragion del peccato sono le temporali cose indirettamente sottoposte, e da quella possono anche con censure proibirsi, e condannarsi. Conviene con noi l'Autor della difesa, nè può non convenire, se vuol farsi credere Cattolico, che i Regi peccando possono non solo, ma debbono ancora essere ammoniti dal Romano Pontefice; e se contumaci nella colpa le ammonizioni disprezzano, possono ancora esser da quella colla verga delle censure spiritualmente puniti. Ed ei ne ha recati, e lodati mille volte gli esempli. Or se nella perversa amministrazione del Regno gravemente peccano, calpestano la giustizia, opprimono i Popoli, e se ammoniti non desistono, nessuno potrà fargli esenti dalla correzion della Chiesa, e dalle pene appartenenti al suo spiritual potere, se non vuol trargli fuora dall'ovile di Cristo. Sia pure, che così peccando nella reggenza de' Popoli non abbiano i Regi sopra loro potestà superiore, che possa temporalmente punirli; saranno per questo esenti da una potestà, che possa spiritualmente correggerli? Ma veggasi ciò anche colle nuove massime introdotte negli ultimi secoli. Ancorche la potestà spirituale nell'uso del suo potere non dipenda, nè dipender possa dalla temporale, nulladimeno da i Politici regalisti s'insegna, e si sostiene, che dove gli Ecclesiastici si abusino di lor potere spirituale non sia di mestiero per corregger l'abuso aspettare il giudizio della Chiesa stessa, ma che possa la potestà temporale colla sua forza impedir tale abuso; e perciò contro tutte le regole de' Canoni si ammettono, e si ricevono da i Tribunali laici i ricorsi, e gli appelli dall'abuso della potestà spirituale; e si prende cognizione de' fatti di Chiesa, e si viene anche ad esecuzioni temporali contro quelli, che volessero sostenere il preteso abuso. Or per qual cagione abusandosi i Principi della potestà temporale in grave danno de' Popoli, e con offesa di Dio, non potrà la potestà spirituale opporsi colle spirituali sue forze all'abuso, e impedirlo colle sue pene spirituali? Se pretendesi, che possa la potestà temporale stendersi sopra le cose spirituali per cagion dell'abuso, e negano potersi stendere la potestà spirituale sopra le cose temporali per ragion del peccato, essi rendono la potestà più nobile, e più sublime non già eguale alla men nobile, ma anche inferiore, con perversione grandissima delle cose. Ma quello, che fa al nostro caso, si è, che se al costoro divisamento acciocche il Principe possa

opporsi all' abuso della potestà spirituale non gli è necessario, che egli abbia spiritual potere, non potranno mai sostenere, che sia necessario al Pontefice temporal potere per opporsi all' abuso della potestà temporale. Che se i Principi perche son custodi de' Canoni si pretende perciò, che loro sia lecito opporsi all' abuso della potestà spirituale, e impedirlo colla forza temporale; al Romano Pontefice, che non solo è custode de' Canoni, e della Cristiana disciplina, ma conservatore della legge di Cristo, vendicatore delle offese, che a Dio si fanno, e costituito perciò da Dio [secondo le parole d' Isaìa, dal senso comun della Chiesa adattate al Sacerdozio Cristiano, e specialmente al Principe de' Sacerdoti] sopra le genti, e sopra i Regni per isvellere, e distruggere, edificare, e piantare, non sarà lecito opporsi all' abuso della potestà temporale nelle temporali cose per ragion del peccato? Non potrà adunque da alcuno, che voglia alla ragion dar luogo, tacciarsi Bonifacio perche volesse provvedere in un Concilio di Prelati Francesi alla perversa amministrazione del Regno, della quale era querelato, e denunciato alla Chiesa Filippo: nè già volea egli provvedere con impor leggi temporali a quel Regno, ma con impedire, condannare, e fulminar con anatemi que' peccati, che nell' amministrazione del Regno si commettevano e dal Re, e da' suoi Ministri. Onde se con occhio purgato si mira la sua condotta si conoscerà, che non potea essere nè più regolare, nè più canonica, nè più prudente. Primieramente la cagion principale, che lo mosse alla convocazion del Sinodo, non furono, come falsamente suppone l' Autore della difesa, i disordini temporali del Regno, de' quali Bonifacio parla per incidenza, ma gli sconcerti delle Chiese, l' oppressione della libertà, e immunità Ecclesiastica, e l' usurpazione, che facea Filippo del diritto appartenente al Sacerdozio e nell' applicare al regio Fisco i frutti, e nel conferire i titoli, e i beneficj delle Chiese vacanti senza consenso della Sede Apostolica. Di questi eccessi più volte paternalmente ammonito non solo non si emenda, ma dispregiando l' autorità dal Pontefice, e le sue ammonizioni s' impegna a sostener come legittime le sue usurpazioni. Contuttociò Bonifacio non procede a' risoluti rimedj con far uso della sua forza spirituale; ma affinche sia con tutta la possibil maturità discussa la causa con tutto quel maggior vantaggio, che potea concedersi al Re, chiama a Roma non Vescovi, o persone di altre Nazioni, in cui potesse cader sospetto di poca affezione a Filippo, e di poca informazione de' suoi diritti, ma i Prelati di Francia, i Maestri, e Dottori del medesimo Regno al proprio Principe affezionati, e de' suoi diritti, delle sue gesta

informati, acciocchè poteſſe con eſſo loro prender quelle deliberazioni, che alla ſalvezza del Re, al bene Eccleſiaſtico, e temporal del ſuo Regno ſarebbono giudicate ſpedienti, aſſiſtendo eſſo Re, o per ſe ſteſſo, o per mezzo de' ſuoi Proccuratori al Concilio, e le ſue ragioni, ſe ne avea, difendendo. Or qual maggiore circoſpezione potea uſarſi: qual ordine di giudizio più retto, nel procedere ſopra gli eccèſſi di quel Principe?

V. Ma per conoſcere ſe foſſero ragionevoli, o nò queſte riſoluzioni di Bonifacio convien conſiderare quali erano i capi della controverſia, che in materie Eccleſiaſtiche avea il medeſimo Pontefice col Re Filippo. Pretendea queſti di poter prendere per ſe tutti i frutti, e conferir tutti i titoli, e i beneficj di tutte le Chieſe vacanti del ſuo Regno; e ciò ſenza licenza, e permiſſione della Sedia Apoſtolica: giudicava Bonifacio, che quel Re non poteſſe ciò fare ſenza conſenſo, e ſenza privilegio Apoſtolico. Per ben diſcorrere ſopra queſti due punti, i quali da i Regaliſti ſon compreſi ſotto quel diritto, che chiamano di regalìa, convien ſeparare tempi, da tempi, dichiarandomi, che io non intendo parlar de' tempi preſenti, ne' quali ſuppongo, che o per privilegio, o per conſenſo eſpreſſo, o tacito, ovvero per tolleranza della Sede Apoſtolica abbiano i Regi Criſtianiſſimi conſeguito queſto diritto nelle Chieſe del loro feliciſſimo Regno. Ma parlando de' tempi di Filippo, in cui era affatto ſconoſciuto queſto diritto di regalìa; in quanto a i beni delle Chieſe non avean i Regi ſe non il diritto della cuſtodia, e della guardia quando erano vacanti, per riſerbarne i frutti al ſucceſſore: e in quanto a i beneficj non aveano ſe non la facoltà di preſentare i ſoggetti per que' titoli, che erano di regio padronato: e ſe alcuni titoli, e beneficj conferivano in qualche Chieſa vacante, queſta facoltà potea ſolamente loro competere per privilegio Apoſtolico. E per non prendere equivoco in materia così ſcabroſa conviene ancora conſiderare, che i beni delle Chieſe erano di due ſorti, cioè, feudali, e non feudali. Quelli conſiſtevano in Signorìa di Città, di Terre, e di Caſtelli, e in temporali giuriſdizioni, dalla pia liberalità de' Principi Franchi concedute in feudo alle Chieſe con que' peſi feudali degli oſſequj, e de' ſervigj, che al ſupremo Signore dal feudatario ſon dovuti giuſta le condizioni negli inveſtimenti, e nelle conceſſioni ſpiegate. Queſti beni feudali delle Chieſe diceanſi ancora *Regali*, come quelli, che dipendenti erano dal ſupremo dominio de i Re, i quali per cagione di eſſi ricevevano da' Veſcovi l'omaggio di fedeltà quando loro ne davano l'inveſtitura. Da queſti beni feudali, e regali delle Chieſe è nato il marcio equivo-

equivoco di Natal d' Aleſſandro, il quale avendo intrapreſo a ſoſtener contro la mente apertiſſima de' Canoni conſagrati dalla riverenza del Mondo, e con impegno poco degno di uomo Cattolico, che per regio diritto, e ſenza biſogno di privilegio Apoſtolico, o di conceſſion della Chieſa poſſa lecitamente il Re applicare a ſe i frutti, e conferire i beneficj delle Chieſe vacanti, dovunque ſente nominar queſti *Regali* delle Chieſe, vi ha voluto ficcare queſto nuovo diritto di regalìa (*a*); quaſi che fuſſe una, e l' iſteſſa coſa il dominio ſupremo, che ha il Principe ſopra i feudi delle Chieſe del ſuo Regno, e la poteſtà di partecipare i frutti delle Chieſe vacanti anche non dipendenti da' feudi, e di conferirne i beneficj cui non è conneſſa la cura dell' anime; nelle quali coſe egli coſtituiſce il nuovo diritto di regalìa (*b*). Queſti Regali miniſtrarono occaſione all' abuſo delle inveſtiture, che travagliò per tanto tempo la Chieſa, come atteſta Paſquale II. nella lettera ſcritta l'anno MX. ad Arrigo Re di Germania, riferita da Pietro Diacono di Monte Caſino; nella qual lettera ci fa ancora conoſcere, che coſa foſſero queſti Regali, cioè, erano Città, Ducati, Marcheſati, giuriſdizioni temporali, e diritti regj di batter monete, e di eſiger gabelle: le quali coſe avendo ricevute le Chieſe in feudo da i Regi, le tenevan perciò obbligate a que' ſervigj, che di lor natura erano anneſſe al feudo. Che perciò Paſquale ſtimava meglio, che i Veſcovi abbandonaſſero queſti Regali, piuttoſtochè ricevendone da i Principi l' inveſtitura innanzi la conſagrazione, deſſero luogo di credere, che da mani laiche riceveſſero la dignità del Veſcovato (*c*). Non biſogna adunque confondere i regali delle Chieſe co i loro beni aſſolutamente: nè i ſervizj, o peſi regali, e feudali co i frutti, e i proventi dell' Altare, cioè, colle decime, e oblazioni, e colle private poſſeſſioni laſciate da' particolari alle Chieſe in rimedio delle anime loro. E queſta diſtinzione fu

(*a*) Natal. Alexand. hiſt. Eccleſ. ſecul. XIII. & XIV. tota diſſert. 8.

(*b*) Natal. Alexand. loc. cit. diſſert. 8. art. 1.

(*c*) *Miniſtri Altaris miniſtri Curiæ facti ſunt, quia Civitates, Ducatus, Marchionatus, monetas, Curtes, & cætera ad Regni ſervitium pertinentia a Regibus acceperunt: undè etiam mos Eccleſiæ intolerabilis inolevit, ut electi Epiſcopi nullomodo conſecrationem acciperent, niſi prius per manum regiam inveſtirentur. Tibi itaque, ac Regno Regalia illa dimittenda præcepimus, quæ ad Regnum manifeſtè pertinebant tempore Caroli, Ludovici, Ottonis, & cæterorum Prædeceſſorum tuorum. Interdicimus etiam, & ſub anathematis diſtrictione prohibemus, ne qui Epiſcoporum, ſeu Abbatuum eadem* REGALIA *invadant, ideſt, Civitates, Ducatus, Marchias, Comitatus, monetas, telonium, advocatias, jura Centurionum, & Curtes, quæ Regni erant cum pertinentiis ſuis, militiam, & Caſtra; & ne ſe deinceps, niſi per gratiam Regis, de ipſis regalibus intromittant.* Epiſt. Paſchal. II. ad Henricum Germaniæ Regem apud Petrum Diaconum in Chron. Caſſinen. lib. 4. cap. 37.

ben assai considerata da San Lodovico Re di Francia nella Costituzione, che ei fece l'anno MCCLIX. sopra la Chiesa Anicense, oggi detta le Puy; nella qual Costituzione ponendo termine alla controversia insorta tra il Capitolo della stessa Chiesa, e il medesimo santo Re sopra i diritti nascenti da i *Regali*, lungo tempo esaminata nel Parlamento, si riserva in tempo della Sede vacante per diritto de' regali *la giurisdizion* temporale nella Città, ne' *suburbj*, e nel territorio allo stesso Vescovo appartenente, colle gabelle, ed altre rendite feudali, nella medesima Città, e territorio spettanti al Vescovo, eccettuate *le rendite dell' Altare* (a). Se non che da questa medesima Costituzione siamo certi, che non in tutte le Chiese vacanti per ragione de' regali avevano i Regi facoltà di riserbarsi le rendite feudali, ma solamente in quelle, dove già da antico tempo si era introdotto questo costume, il quale talvolta potè esser introdotto in alcune Chiese per quel diritto, che i Giurisconsulti chiamano di *Relevio*; onde morto il vassallo, le rendite feudali rimangono in diritto del supremo Signore finche il nuovo vassallo non sia del feudo investito: benche, a propriamente parlare, essendo stati i feudi conceduti alle Chiese, per morte del Vescovo non possono dirsi vacanti. Ma poiche varia è la natura de' feudi, e i loro regolamenti dipendono dalle condizioni imposte dal supremo Signore, non si può perciò alcuna cosa di certo asserire su questo punto. Ma è ben però cosa certa, ed evidente, che il diritto de' *Regali* nascente nel Principe dal supremo dominio, che ei ritiene sopra i feudi conceduti alle Chiese, niente ha che fare col preteso diritto di regalia sopra i beni non feudali delle Chiese vacanti, cioè, sopra i beni dell' Altare consagrati al Signore dalla pietà de' fedeli per lo sagro ministero; sopra i quali beni, a riserva della dispensagione unicamente da Dio commessa agli Ecclesiastici, non v'ha uomo mortale, che possa aver dominio, e proprietà; ma sono privativamente in dominio del Signore, come tutta l' antichità ha sempre creduto, e come anche oggi crede la maggior parte de' Teologi non prevenuti dalle nuove massime; e molto meno ha che fare coll' asserita facoltà di conferire i titoli Ecclesiastici, i beneficj, e le prebende, dal cui conferimento sono da' sagri Canoni stati sempre mai esclusi i Laici, come gli

(a) *Verùm quia per eandem inquæstam invenimus, quod a longè retro temporibus vacante eadem Ecclesia ad nos pertinet jure regalium jurisdictio temporalis in Civitate, suburbiis, & territorio ad Episcopum pertinens: pedagium etiam Civitatis, & alii redditus in eadem Civitate, & territorio ad Episcopum pertinentes*, EXCEPTIS REDDITIBUS ALTARIUM, *ea nobis, & successoribus nostris Regibus Franciæ in perpetuum retinemus*. Constitutio S. Ludovici apud Petrum de Marca de Concordia lib. 8. cap. 24. num. 3.

gli ſteſſi Regaliſti ſono coſtretti a confeſſare. E' adunque una manifeſta illuſione di Natal d' Aleſſandro il confondere il diritto de' regali col preteſo diritto di regalìa, o il dedur queſto da quello.

VI. Conviene inoltre oſſervare, che ſebbene prima di Filippo in alcune Chieſe di Francia per occaſione de' regali ſi foſſe introdotto il coſtume, che nella vacanza della Sede ſi prendeſſe da i regj Miniſtri la cuſtodia de i beni di eſſe Chieſe, e ſi attribuiſſero le rendite feudali appartenenti al Veſcovato; contuttociò queſt' uſo malamente tollerato dalla Sedia Apoſtolica non ſi era introdotto in tutte le Chieſe del Regno: onde acciocche non ſi dilataſſe queſt' uſo, nel Concilio Generale di Lione celebrato l' anno MCCLXXIV. ſotto Gregorio X. fu ripreſſo colla ſcomunica lo ſtendimento di queſto abuſo ad altre Chieſe (*a*). Confeſſando Pietro di Marca, che l' uſo di ricevere i frutti, e le rendite delle Chieſe vacanti era ſtato introdotto contro i Canoni, aſſeriſce, che crederono ben fatto i Principi di farlo confermare in queſto Concilio (*b*). Ma il vero è, che in eſſo Concilio non ſi parla nè punto, nè poco di conferimento di beneficj, tollerandoſi ſolamente l' uſo introdotto in alcune Chieſe di ricevere i frutti delle rendite Eccleſiaſtiche nella vacanza, e proibendoſi ſeveramente lo ſtendimento di queſt' uſo in altre Chieſe. Nè tampoco è vero, che queſto Concilio parli di rendite non feudali: imperocche di queſte anzi convien che parli; mentre per cagione ſolamente de' feudi, e de' regali fu introdotto l' uſo della cuſtodia, e della guardia nelle Chieſe vacanti. E neſſuno potrà mai perſuaderſi, che voleſſe Gregorio X. concedere a i Laici l' uſufrutto delle rendite dell'Altare, cioè, degli altri beni conſagrati al Signore per lo ſagro miniſtero, e per patrimonio de' poveri, contro la mente di tutti i ſagri Canoni. Che non foſſe poi generale queſt' uſo in tutte le Chieſe di Francia vien dimoſtrato dallo ſteſſo Pier di Marca colla teſtimonianza de' regiſtri della regia Camera riferiti dal Paſquierio (*c*), anche

[*a*] *Generali Conſtitutione ſancimus, univerſos & ſingulos, qui regalia, cuſtodiam, ſive guardiam, advocationis, vel defenſionis titulum in Eccleſiis, Monaſteriis, ſivè quibuslibet aliis piis locis de novo uſurpare conantes, bona Eccleſiarum, Monaſterorum, aut locorum ipſorum vacantium occupare præſumunt, quantæcumque dignitatis honore præfulgeant ... eoipſo excommunicationis ſententiæ ſubjacere .. Qui autem ab ipſarum Eccleſiarum, ceterorumque locorum fundatione, vel ex antiqua conſuetudine, jura ſibi hujuſmodi vindicant, ab illorum abuſu ſic prudenter abſtineant, & ſuos miniſtros in eis ſolicitè faciant abſtinere, quod ea, quæ non pertinent ad fructus, ſive redditus provenientes vacationis tempore non uſurpent; nec bona cætera, quorum ſe aſſerunt habere cuſtodiam, dilabi permittant, ſed in bono ſtatu conſervent.* Concilium Lugdunen. II. cap. 12.

(*b*) Petrus de Marca de Concord. lib. 8. cap. 4. num. 4.

(*c*) Paſquierius lib. 3. diſquiſit. Francicar. cap. 37. apud de Marca loc. cit.

anche ne' tempi posteriori a Filippo il Bello, ne' quali non solo molte Chiese Provinciali erano esenti da quest' uso, ma ancora le intere Provincie. Finalmente conviene osservare, che avendo la pia liberalità de' Regi Cristianissimi fondati molti titoli, e beneficj Ecclesiastici, ed appartenendo loro per ragione di padronato la nomina, e la presentazione quando vacavano, il conferimento di tali beneficj computavasi tra i loro *Regali*. Onde San Lodovico avendo risoluto partire dal Regno per la spedizione di Terra Santa, commise all' Arcivescovo di Parigi il provvedere col consiglio del Priore de' Frati Predicatori, e del Guardiano de' Frati Minori tutti que' beneficj Ecclesiastici, fossero personati, prebende, cappellanie, i quali in tempo della sua assenza fossero per vacare, e che appartenevano al suo padronato, alla sua *collazione*, ovvero presentazione così per diritto de' regali, come per qualsivoglia altra ragione, come apparisce dalle sue lettere addotte dal Duchesne (*a*). Ma questo diritto di provvedere i beneficj vacanti di regio padronato, e spettanti per altri titoli di fondazione al Re è ben assai diverso da quello, che pretendeva Filippo di provvedere tutti que' beneficj delle Cattedrali vacanti, il cui conferimento aspettava a i Vescovi, essendo ad ognuno notissima la distinzione, che v' ha tra i beneficj di conferimento Ecclesiastico, e quelli di conferimento laicale acquistato da i Laici per ragione di fondazione dappoiche la Chiesa concedette questo diritto di Padronato a i Laici fondatori de' beneficj. E benche i Laici propriamente non possan conferire se non per ispeciale indulto della Chiesa, ma solamente nominare, e presentare; contuttociò questa presentazione, o nominazione dicesi talvolta conferimento.

VII. Supposte adunque tutte queste cose, Bonifacio, il quale non solamente era peritissimo del diritto canonico, e della disciplina Ecclesiastica, ma molto ben pratico ancora degli usi di Francia, essendo stato lungo tempo Canonico nella Cattedrale di Lione, non contendeva a Filippo la custodia de' beni delle Chiese vacanti, nè la nomina, ed anche il conferimento di que' beneficj, che per ragione di padronato, o anche

(*a*) *Notum facimus, quod nos existentes in procinctu itineris nostri proficiscendi in subsidium Terræ Sanctæ, personatus, præbendas, capellanias, & cætera Ecclesiastica beneficia quæcumque vacare contigerit citra mare in hac nostræ peregrinationis absentia, ad* NOSTRUM PATRONATUM, *collationem, seu præsentationem nostram tam ratione regalium, quàm alio quocumque jure pertinentia, conferendi personis idoneis ... ac præsentandi ad vacantes Ecclesias vice nostra dilecto, & fideli nostro Stephano Parisiensi Episcopo plenam, & liberam committimus facultatem &c.* Epist. S. Ludovici apud Duchesne tom. 5. pag. 423.

o anche per altro titolo, che foſſe conoſciuto appartenere al Re; ma gli contraſtava l'uſufrutto delle rendite Eccleſiaſtiche, e delle Cattedrali vacanti, e il conferimento di que' beneficj, che nella Sede piena apparteneva al Veſcovo, ed erano di conferimento puramente Eccleſiaſtico: nè tampoco contraſtava al Re aſſolutamente queſte coſe, ma pretendea, che ei non poteſſe farle ſenza privilegio Apoſtolico: e ſiccome gli avea conceduta facoltà di conferire un beneficio per qualſivoglia Cattedrale vacante, come ſopra abbiamo veduto; così era diſpoſto ad accordargli il conferimento di qualunque altro, purche ne riconoſceſſe la facoltà dalla Sedia Apoſtolica, come ei pubblicamente ſi dichiarò in Conciſtoro alla preſenza de i tre Legati del Clero Gallicano, dicendo: *Vogliamo, che il Re faccia lecitamente quello, che illecitamente fa. Vogliamo fargli ſopra di ciò ogni grazia, che potremo: poiche è coſa certa, e tutte le leggi eſclamano, che il conferimento de' beneficj non può cadere in perſona laica, di modo che abbia diritto, e poteſtà ſpirituale di conferirgli* (a). Per lo contrario Filippo non ſolamente voleva e godere i frutti, e conferire i beneficj di tutte le Chieſe vacanti, ma pretendeva inoltre di non doverne conoſcer la facoltà dalla Sedia Apoſtolica: aſſerendo di poter ciò fare e per diritto, e per conſuetudine, attaccandoſi particolarmente agli eſempli di S. Lodovico. Quindi è, che, a propriamente parlare, la controverſia non conſiſteva nel puro fatto, ma nella ragione del fatto; ſdegnando quel Re di riconoſcer la facoltà di ciò, che pretendeva di poter fare, dall'autorità della Chieſa: non adducendo mai per ragion del ſuo fatto alcun privilegio Apoſtolico. Or parlando delle rendite delle Chieſe vacanti, è coſa certiſſima, e determinata mille volte da' Canoni, che dalla participazione di eſſe ſono eſcluſi i Principi Laici, e debbono intere ſerbarſi al ſucceſſore. Nè in materia sì certa penſo, che biſognimi addurre le ſentenze de' Canoni, ma mi baſterà recare la teſtimonianza degli ſteſſi Scrittori Franceſi più accreditati appreſſo i Regaliſti di quella Nazione. Nel nono ſecolo Immaro Arciveſcovo di Rems aſſegnando la ragione della diſpoſizione fatta dal Concilio Calcedonenſe nel Canone x. e xv., che le facoltà delle Chieſe vacanti dall'Economo Eccleſiaſtico ſieno interamente ſerbate al ſucceſſore, così dice: *Imperocche le coſe, e le facoltà Eccleſiaſtiche non ſono in poteſtà degli Imperadori, e de' Regi per eſſer diſpenſate, invaſe, o rapite da loro, ma*

[a] *Volumus Rex faciat licitè quod facit illicitè. Volumus ſuper hoc ſibi facere omnem gratiam quam poterimus, quia certum eſt, & omnia jura clamant, quod collatio beneficiorum non poteſt cadere in laicum, ita quod habeat jus, ſeu poteſtatem conferendi.* Hiſtoire du differen. &c. pag. 77.

ma acciocche ſien difeſe, e guardate; poſciache ſono ſantuarj, ed eredità del Signore (*a*). Quindi l' iſteſſo Pier de Marca tuttoche gran difenſore di queſta regalìa, coſtretto dalla verità ingenuamente confeſſa, che ſecondo le regole univerſali, e canoniche della Chieſa non ſono mai appartenute a i Principi le rendite de' patrimonj delle Chieſe vacanti, e gli ſpogli de' Veſcovi defonti; ma tutti queſti emolumenti doveano conſervarſi per eſſere impiegati in utilità della ſteſſa Chieſa, e per lo futuro ſucceſſore: e cita la teſtimonianza de' Canoni della Chieſa ſteſſa Gallicana ſino al x. ſecolo (*b*). E Lodovico Tommaſino eſaminando come è ſuo coſtume i Canoni, e la diſciplina della Chieſa per molti ſecoli in queſto punto afferma, che il diritto della cuſtodia aſſunta da i Regi de i Veſcovati vacanti conſiſteva nel far oſſervare i Canoni, acciocche foſſero ſecondo la mente di quelli iſtituiti gli Economi, proibite le prede, e i proventi co i fondi foſſero conſervati interamente al ſucceſſore (*c*). E poco dopo aſſeriſce come coſa certa, e indubitata, che i regj diritti della cuſtodia non conferivano a i Regi l' amminiſtrazion temporale delle Chieſe vacanti, la quale apparteneva agli Economi, i quali di eſſa dovean render ragione al ſucceſſore: nè competeva a i Regi la nominazione delle prebende, della quale per molti ſecoli non ſe ne trova veſtigio: e che ſiccome dal prendere i frutti, così dal conferir le prebende delle Cattedrali vacanti ſi aſtenevano i Principi (*d*). VIII.

(*a*) *Sicut Epiſcopus, & ſuas, & Eccleſiaſticas facultates in vita ſua diſpenſandi habet poteſtatem, ita facultas Eccleſiæ viduatæ poſt mortem Epiſcopi penès Oeconomum integra conſervari jubentur futuro ſucceſſori Epiſcopo: quoniam res, & facultates Eccleſiaſticæ non in Imperatorum, atque Regum poteſtate ſunt ad diſpenſandum, vel invadendum, ſive diripiendum, ſed ad defenſandum, atque tuendum: ſunt enim ſanctuaria, & hæreditas Dei.* Hincmarus Remen. Epiſt. 9. ad Epiſc. Provinc. Remen. cap. 41.

(*b*) *Ideò autem antiquas regulas canonicas adducere hìc placuit, ut omnes intelligant, redditus patrimoniorum Eccleſiæ vacantis, ac ſpolia Epiſcoporum decedentium nunquam pertinuiſſe ad Principes: quinimmò univerſa hæc emolumenta ſervari debuiſſe expendenda in utilitatem Eccleſiæ, & pro futuro ſucceſſore. Quod adeò placuit vetuſtis illis Epiſcopis Gallicanis, ut jus illud in Canonibus eorum fuerit conſtitutum. In Concilio nempè Rejenſi anno 439. Can. 5. in Francfordienſi anno 704. Can. 41., in Pontigonenſi anno 876. Can. 14., in Troſlejano anno 909. Can. 44.* Petrus de Marca de Concord. lib. 8. cap. 18. num. 11.

(*c*) *Quamquam ergo eſſent Reges cuſtodes, & conſervatores Epiſcopatuum vacantium, in eo erat cuſtodiæ jus ſitum, ut obſervarentur Canones, ut inſtituerentur Oeconomi, ut prohiberentur prædæ ... ut reliqui proventus, fundique ipſi ſucceſſori incolumes ſervarentur.* Thomaſſinus vet. & nov. Eccl. diſcipl. par. 3. lib. 2. cap. 54. num. 3.

(*d*) *Perſpicuum eſt ergo eo tunc jure cuſtodiæ uſos eſſe Reges in Eccleſiis vacantibus, quæ nec adminiſtrationem temporalium eis conferret: erat enim Oeconomi propria ea, rationes indè facturi Epiſcopo ſucceſſori: nec nominationem præbendarum, cum ejus rei nec veſtigium exiſtat ullum. Adde quod cum beneficia in fructibus jam numerari velint, ut fructibus, ita & beneficiis tum vacantium Eccleſiarum abſtinebant ſe Reges.* Thomaſſinus loco cit. num. 5.

VIII. L' istessa cosa, e con più ragione dee dirsi del conferimento de' beneficj Ecclesiastici, del quale sono stati sempre da i Canoni riputati i Laici incapaci: e gli stessi Regalisti Francesi consentono, che non possono essere i Regi abilitati a quest' azione neppur da i Vescovi, ma solamente dal Romano Pontefice, come afferma il Ruzeo (*a*): e Giovanni Feraldo asserisce, che quantunque il diritto di conferir le prebende sia così spirituale, che non possa cadere in persona laica, nè per questo conferimento possa al laico giovare il possesso, e la prescrizione; contuttociò il Re di Francia conferisce con pieno diritto i beneficj Ecclesiastici, i Canonicati, e le dignità; il qual diritto, soggiunge, non ha neppur l' Imperadore (*b*). Or se questo Regalista non pretende, che il Re di Francia comecche laico abbia nulladimeno potestà spirituale, convien che confessi, che non altronde può aver conseguito questo diritto, per cui a suo detto non giova nè il possesso, nè la prescrizione, che per privilegio Apostolico. Or questo appunto è quello, che pretendea Bonifacio, cioè, che Filippo non potesse aver diritto di conferir beneficj Ecclesiastici senza consenso o espresso, o tacito della Sedia Apostolica; e questo solo ricercava da lui, che ei confessasse, che per autorità della santa Sede gli conferiva (*c*). Ma Filippo con giro di parole [come anche osserva il Tommasino] (*d*) sdegnava riconoscer questo preteso diritto dalla Sede Apostolica, e si teneva alla consuetudine, e all' esempio di San Lodovico (*e*). Il vero però è, che questa consuetudine non v' era allora in Francia, almeno così generale come Filippo la pretendeva, di conferire tutti i beneficj delle Chiese vacanti. Nè si legge mai, che San Lodovico usasse tal diritto: e i beneficj che

(*a*) *Ego addo, quod ex voluntate Episcopi non potest spectare jus conferendi Beneficia ad Reges, seu Duces, & Barones, sed solùm reservatur Summo Pontifici in signum superioritatis habilitare tantùm laicos tanquam personas incapaces.* Ruzæus Præfat. Tractat. de jur. Regalior. pag. 5. num. 4.

(*b*) *Licèt jus conferendi Præbendas sit adeò spirituale, quod non cadit in laicum, nec laicus illud possit possidere, sed nec præscribere, tamen Rex Franciæ pleno jure confert Beneficia Ecclesiastica, Canonicatus, & dignitates; quod jus Imperator non habet.* Joann. Ferraldus de Privileg. Regni Franciæ cap. 8.

(*c*) *Ad te hujusmodi Ecclesiastica dignitatum, Personatuum, Canonicatuum, Beneficiorum, & Præbendarum collatio non potest quomodolibet pertinere, nec pertinet: nec per tuam collationem potest alicui jus acquiri sinè authoritate, vel consensu Sedis Apostolicæ, tacitis, vel expressis: quæ qui accipit, & se denegat accepisse, eis propter ingratitudinem est privandus.* Bonifacius VIII. Bulla *Auscultà Fili*. Histoire du differen.

(*d*) Nov. & vet. Eccles. disciplin. par. 2. cap. 55. num. 5.

(*e*) *Respondit Rex, quod collatione Beneficiorum usus est, & utitur sicut ad eum pertinet de jure, & bona consuetudine, sicut Sanctus Ludovicus, & alii prædecessores sui fecerunt a tempore, cujus memoria exist it &c.* Histoire du differen. pag. 90. 93.

che da lui leggonsi conferiti possono agevolmente ridursi al diritto del padronato, come di sopra abbiamo osservato, prendendosi la presentazione, e la nomina per conferimento. E se pur si vuole, che qualche beneficio conferisse, di ciò convien credere, che ne avesse il consenso dalla Sede Apostolica: imperocche essendo cosa indubitata, che non solo i Canoni antichi fino al secolo x., come consente Pier di Marca, ma anche i più recenti del secolo xii. sotto gravi censure proibivano a i laici Principi il conferimento dell' Ecclesiastiche dignità, come abbiamo dal Concilio Lateranense primo celebrato sotto Calisto II. l' anno MCXIII., e dal Concilio Lateranense III. celebrato sotto Alessandro III. l' anno MCLXXIX. al Canone XIV., senza parlare de' Concilj Provinciali celebrati in Francia, e in Inghilterra l' undecimo, e duodecimo secolo; non è mai verisimile, che contro un consenso così generale di tutta la Chiesa si arrogasse nel secolo seguente San Lodovico un diritto vietato, senza beneplacito della Sedia Apostolica.

IX. Nè può dirsi, che Filippo avesse conseguito questo diritto almeno in alcune Chiese dal Concilio Generale di Lione celebrato sotto Gregorio X.; nel qual Concilio fu confermato l' uso di riceversi dal Re il frutto delle Chiese vacanti dove era stato introdotto, come si avvisa Pier de Marca (*a*): imperocche il discorso, che questo Scrittore con altri Regalisti fanno sopra la consuetudine tollerata da questo Sinodo di riceversi dal Re i frutti de' Vescovati vacanti dove era stata introdotta, cioè, che questa o conferma, o tolleranza si stendeva ancora al conferimento de' beneficj, i quali, come essi s' immaginano, vengono computati tra i frutti, si dimostra falso dal fatto stesso di questa controversia: imperocche essendo stato celebrato il Concilio di Lione da Gregorio X. non più che circa ventisei anni prima che sorgesse questa acerba contesa tra Bonifacio, e Filippo, non potea ignorarsi nè dal Pontefice, nè da i difensori di Filippo; i quali per altro allegando molte cose inette, false, e favolose per difender quest' asserito diritto di conferire i beneficj, non addussero mai la disposizione del Concilio Lionese. Tra gli atti, e i documenti recati nella Storia di queste differenze vi ha un Arringo di un tal Maestro in canonica Pietro del Boies Avvocato regio contro le lettere di Bonifacio, dove prendendo costui a difendere il diritto preteso da Filippo di godere i frutti, e conferire i beneficj delle Cattedrali vacanti, senza fare alcuna menzione del Concilio di Lione, ripete l' origine di questo diritto dal favoloso Canone *Hadrianus*, dicendo, che il Re di Francia non per usurpazione, ma per giusto

(*a*) Petrus de Marca lib. 8. Concord. cap. 24. num. 4.

giusto titolo, e per dono di Adriano I. fatto a Carlo Magno, e a' suoi successori di consentimento del Concilio Generale, avea la facoltà di godere i frutti, e conferire i beneficj delle Chiese vedove del loro Pastore: che avendo Adriano conceduto a Carlo, e a' suoi successori cose incomparabilmente maggiori, come di nominare, eleggere i Romani Pontefici, i Cardinali, i Patriarchi, e qualsivogliano Vescovi Cattolici, che a loro fosse piaciuto, e investirli con effetto di questi gradi, Lodovico pio rilasciò alla Chiesa il diritto dell' elezione de' Prelati, e si ritenne il diritto per se, e per li suoi successori di godere i frutti, e conferir le prebende delle Chiese vacanti. Soggiunge, che se alcuni Canoni dappoi dicono, che i Regi non possono conferir beneficj, e che la consuetudine introdotta non abbia vigore: essendo stati fatti questi Canoni dopo il tempo della concession di Adriano più di cento anni, non riguardavano i casi passati, ma i futuri, e non toglievano il diritto antecedentemente acquistato (a). Queste sono le belle ragioni, che si allegavano in Francia per sostener questo preteso diritto di Filippo. Nè io voglio tacciar costui per la favolosa concessione di Adriano da esso allegata per fondamento del suo giudizio, la quale non v' ha oggi Scrittore mezzanamente informato di Storia, da cui non sia riputata più che spacciata impostura: poiche allora erano in traffico queste merci. Solamente osservo, che questa riputata concessione di Adriano non ebbe mai uso alcuno in Francia, nè sotto i Principi Carolinghi, nè sotto i loro successori: essendo cosa certissima, confessata dal de Marca, e dimostrata ad evidenza dal Tommasino, che in quanto alle rendite delle Chiese vacanti, i Re di Francia della stirpe di Carlo, ed i loro successori per lungo tempo ne ebbero bensì la custodia acciocche non fossero depredate, ma non riceverono il frutto, riserbandolo al successo-

(a) *Item idem Rex a tempore Karoli magni sui, de cujus genere descendit, ut in Canone legitur, antecessoris possedit, & præscripsit collationem præbendarum, & fructus custodiarum Ecclesiarum non sine titulo, & occupando, sed ex dono Hadriani Papæ, qui de assensu Concilii Generalis eidem Karolo hoc & quasi sinè comparatione majora concessit, videlicet, quod ipse, & ejus hæredes perpetuò possent Romanos Pontifices, Cardinales, Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, & Episcopos omnes Catholicos, quos vellent nominare, & eligere, & præfici facere cum effectu; quæ quantum ad electionem Prælatorum Ludovicus hæres dicti Karoli remisit, collatione præbendarum, & dominium fructuum custodia retinendo, prout singuli Reges Francorum usi fuerunt.. Etsi aliqua jura dicunt, Reges Beneficia conferre non posse, & consuetudinem super hoc introductam non tenere; respondeo, quod hæc jura, ut ex Chronicis apparet, post hujus tempus per centum annos & ultrà facta fuerunt, & jura cum fiunt, non ad præteritos casus, sed ad futuros debent trahi, nec jura quæsita tollunt &c.* Deliberatio Magistri Petri de Boies contra assertas litteras Bonifacii. Histoir. du differen. entre Boniface VIII., & Philip. le Bel pag. 45.

re: e che in quanto a i beneficj coſtumaron bensì talvolta uſar le preci appreſſo i Veſcovi, e appreſſo al Papa quando bramavano, che alcun foſſe di prebenda Eccleſiaſtica provveduto, come con documenti alla mano dimoſtra il Tommaſino (*a*); ma non ſi trova, che i Re di Francia conferiſſero i beneficj delle Chieſe vacanti prima del ſecolo XIII.: e queſta conſuetudine può dirſi cominciata dallo ſteſſo Filippo; la quale eſſendo dapprima un' abuſo manifeſto contro la mente de' Canoni, per la tolleranza poi della Sede Apoſtolica potè divenir conſuetudine. E ſe prima di queſto tempo ſi trova da i Re di Francia [ciò, che non ſarà prima del ſecolo XII.] qualche beneficio conferito, ciò o ſi dee intendere della nomina, o preſentazione ad eſſi appartenente per ragione del Regio padronato; o ſe di vero conferimento ſi vuol, che s' intenda, dee preſumerſi uno ſpecial privilegio Apoſtolico a riguardo di qualche Chieſa particolare, non già univerſalmente, come pretendeva Filippo, in tutte le Cattedrali vacanti. E' falſa adunque la conſuetudine aſſerita da queſto difenſor di Filippo de i Re di Francia dal tempo di Carlo Magno ſino a Filippo: eſſendo coſa indubitata, che i Concilj e Generali, e Provinciali, e, quello che più importa, in Francia ſteſſa tenuti dal tempo di Carlo Magno ſino al ſecolo XII., hanno ſempre, dove ſi è trattata queſta materia, rimoſſi i Principi laici dal conferimento delle Eccleſiaſtiche prebende. Quello però è da notarſi in queſto difenſor di Filippo, che egli ammette pure di buona fede, che le leggi della Chieſa eſcludevano i Regi dal conferimento de' beneficj Eccleſiaſtici, ed invalida dichiaravano la conſuetudine: ma dice, che eſſendo queſte leggi poſteriori più di cent' anni alla conceſſione fatta da Adriano, non potevano torre la preſcrizione, e il diritto per eſſa acquiſtato. Ma ſiccome è falſa queſta conceſſione, e ſon vere queſte leggi; nè di quell' aſſerita preſcrizione ſi può trovare eſempio atto, che la confermi prima del ſecolo XII., così è del tutto vano il diſcorſo di queſto regio Avvocato.

X. Neſſuna coſa però più giuſtifica la condotta di Bonifacio quanto l' eſempio non ſolo de' ſuoi predeceſſori, ma anche il fatto de' ſuoi ſucceſſori. Nel Regno di San Lodovico occupando i regj Miniſtri nella Provincia di Narbona col preteſto della cuſtodia i beni de' Veſcovati vacanti, Gregorio IX. dopo avere ſcritto agli ſteſſi regj Ufficiali, che ſi aſteneſſero da queſti eccеſſi, e dall' invadere i diritti delle Chieſe, ſcriſſe anche lettere efficaci all'Arciveſcovo di Narbona, e ad altri Veſcovi di quella Provincia in data delli 16. di Marzo del MCCXXXVII., ingiungendo

(*a*) Vet. & nov. Diſcipl. Eccleſ. par. 2. lib. 1. cap. 54.

do loro, che se i detti Ministri avessero ricusato ubbidire a i comandamenti Apostolici, procedessero contro di essi alle censure Ecclesiastiche rimossa qualunque appellazione, come si ha dal diploma di questo Pontefice pubblicato dal Baluzio (*a*); il qual diploma ci fa conoscer più cose. Primieramente, che anche sotto i buoni, e santi Principi da i cattivi Ministri s' introducono degli abusi, e che perciò non basta per la giustificazione di alcun atto concernente la nostra materia, che quello sia stato eseguito in Francia nel Regno di San Lodovico. Secondariamente, che prima di quel tempo non aveano ancora attentato i Ministri de' Regi predecessori sopra le rendite, e i frutti delle Chiese vacanti. E in terzo luogo, che quando quest' abuso venne a notizia de' Pontefici predecessori di Bonifacio, non fu da lor tollerato: onde è facile a credere, che questo insensibilmente, per così dire, s' introducesse, e senza notizia de' Romani Pontefici. Per quello poi, che appartiene al conferimento de i beneficj, sappiamo, che anche dopo i tempi di Bonifacio avendo Filippo Valesio Re di Francia osato conferire i beneficj in alcune Cattedrali vacanti del suo Regno, ne fu severamente ripreso da Benedetto XII. nell' anno MCCCXXXVII., ed ammonito ad astenersene come da cosa *alla divina, ed alla umana ragione contraria, e molto ridondante in oppressione, e calpestamento dell' Ecclesiastica libertà*. Tuttociò apparisce dalle lettere scritte da questo Pontefice nell' anno sopraddetto a Pietro del titolo di Santa Prassede Cardinal Prete, e a Bertrando del titolo di Santa Maria in Aquiro Cardinal Diacono, riferite dal Rainaldo (*b*). Ancora da queste lettere siamo istruiti, che ficco-

(*a*) *Ad audientiam nostram fama referente pervenit, quod Senescalli, & Ballivi charissimi in Christo filii nostri illustris Regis Franciæ in Narbonensi Provincia constituti, decedentibus Ecclesiarum Prælatis in eadem Provincia, Castra, Villas, & alia bona Ecclesiarum vacantium contra juris debitum usurpare, ac id de novo in Ecclesiarum juribus attentare præsumunt, quod nullo tempore a prædecessoribus ipsius Regis, vel aliis occasione regalium, vel alia extitit attentatum. Unde ipsis nostris litteris dedimus in mandatis, ut a prædictorum excessuum præsumptione omnino desistant. Ideoque fraternitati vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus si dicti Senescalli, & Ballivi mandatum nostrum neglexerint adimplere, vos eos ab hujusmodi præsumptione cessare, per censuram Ecclesiasticam, appellatione remota, cogatis*. Diploma Gregorii IX. edit. a Baluzio in addition. ad cap. 18. lib. 8. de Concord. Petri de Marca.

(*b*) *In multis insuper Ecclesiis, in quibus prædecessores Regis ejusdem præteritarum vacationum dictarum Ecclesiarum tempore usi non fuerunt beneficiorum Ecclesiasticorum collatione, idem Rex de novo collationem beneficiorum tempore regaliæ sibi vendicare conatur, ut in Turonensi, & in multis aliis Regni Ecclesiis dicitur attentasse: quamvis prædecessores ipsius erga Deum & Ecclesias sinceritate fidei, & devotionis integritate pollentes, nunquam talia, vel similia,* UTPOTE DIVINO JURI, ET HUMANO CONTRARIA, ET REDUNDANTIA PLURIMUM IN OPPRESSIONEM, ET CONCULCATIONEM ECCLESIASTICÆ LIBERTATIS, *attentasse noscantur*. Apud Raynal. ad annum 1337. nu. 17.

ſiccome col preteſto della regalìa non poteva ſtenderſi queſt' abuſo nelle Cattedrali vacanti, come contrario alla divina, ed umana ragione, e ridondante in oppreſſione dell' Eccleſiaſtica libertà, così non poteva introdurſi per qualunque preteſto di regalìa ſenza conſentimento della Chieſa, e ſenza beneplacito Apoſtolico: e che anche i Pontefici ſucceſſori di Bonifacio hanno creduto di non doverlo tollerare per la medeſima ragione, per cui non volea tollerarlo Bonifacio, quando giuſtificato non foſſe dal conſenſo almen tacito della Sedia Apoſtolica. Queſti erano i punti importanti, e i punti Eccleſiaſtici, che queſto Pontefice volea diſcutere nel Concilio. Per queſta ragione ei ſoſpeſe tutti i privilegj conceduti al Regno di Francia dalla Sedia Apoſtolica fino a tantoche non foſſero eſaminati, e conoſciuti nel Sinodo, acciocche col preteſto di eſſi quel Re non ſi avvanzaſſe a calpeſtar del tutto la Chieſa. Ma poiche queſte coſe ben ſi conoſcevano dal Re, e da' ſuoi Miniſtri, e non ſenza ragion da lor ſi temea, che conoſciuta la condotta regolare di Bonifacio, e le ſue rette intenzioni, non averebbono potuto fuggir il comun biaſimo de' Popoli per la loro diſubbidienza; perciò fu creduto neceſſario tenere al coperto la verità, trovar calunnie per annebbiarla agli occhj del credulo vulgo, e ſpargere, che Bonifacio colle ſue lettere, e colle ſue riſoluzioni mirava a volere eſſer conoſciuto Signor temporale del Re, e del Regno di Francia come Pontefice Romano, e rendere per tal via odioſa la ſpiritual poteſtà, e la di lui perſona, come quello, che enormemente ſi abuſava della ſua autorità in pregiudizio, e in oppreſſione de' Regi, come vedremo nel ſeguente paragrafo.

§. VII.

Degli atti irregolari di Filippo contro Bonifacio.

SOMMARIO.

I. *Voci falſe ſparſe artificioſamente in Francia, che Bonifacio ſi voleſſe attribuir la Signoria temporale di quel Regno. Articoli calunnioſi propoſti da Guglielmo Nogareto contro Bonifacio al Re di Francia con iſtanza che faceſſe raunare il Concilio.*

II. *Adunanza degli Ordini del Regno di Francia: falſe imputazioni in eſſa rappreſentate dal Flote contro Bonifacio: minacce fatte al Clero da i regj Miniſtri; e lettere di queſto al Pontefice.*

III. *Edit.*

III. *Editto pubblicato da Filippo, per cui si vieta l' andata a Roma de' Prelati chiamati al Concilio. Sue lettere ingiuriose a Bonifacio.*

IV. *Unica cagione della commozione de' Baroni di Francia contro Bonifacio, e della connivenza del Clero a' Baroni furono le false imputazioni date da i regj consiglieri a quel Pontefice. Lettere del Clero a Bonifacio, e de' Baroni Francesi a i Cardinali; e risposte del Pontefice, e del Sagro Collegio.*

V. *Discorso del Cardinal Portuense, e concione del Papa in Concistoro alla presenza de' Legati del Clero Gallicano, e de' Nuncj regj in confutazione della calunnia a lui apposta intorno alla Signoria temporale del Regno di Francia.*

VI. *Retta intenzione di Bonifacio, e suoi veri sensi spiegati, e difesi.*

VII. *Cagioni, disposizioni, e conchiusione della decretale* Unam Sanctam *di Bonifacio, sposte, e difese.*

VIII. *Parole, e sensi della medesima Decretale si dimostrano parte conformi alla fede Cattolica, parte al sentimento de' Padri, col quale si confutano le vane opposizioni degli Avversarj.*

IX. *Applicazione fatta da Bonifacio del passo di Geremia alla potestà della Chiesa sopra le genti, e sopra i Regni, si dimostra conforme al comune, antico, e perpetuo sentimento della Chiesa Greca, e Latina, de' sommi Pontefici, e della Chiesa stessa, e de' più illustri scrittori di Francia.*

X. *Potestà indiretta della Chiesa sopra il temporal de' Cristiani tutta spirituale, e nascente dalla potestà delle chiavi, cui per ragion del peccato le temporali cose son sottoposte.*

XI. *Scomunica fulminata da Bonifacio contro chiunque impedisse l' accesso delle persone alla Sedia Apostolica, senza mentovare nè il Re, nè il Regno di Francia. Sue pratiche con Carlo Valesio fratello di Filippo, e co i regj Nuncj per accomodare le differenze. Promesse da questi a lui fatte sopra tale accomodamento. Legato spedito da lui in Francia con articoli da proporsi a Filippo. Dure risposte di questi contro le speranze date al Papa dal fratello, e da i Nuncj del Re. Altre lettere spedite al Legato, e intercettate da' regj Ministri colla prigionia del Messo. Falsamente tacciato Bonifacio da Natal d' Alessandro di uomo precipitoso.*

XII. *Lettere del Papa spedite al Legato fatte aprire dal Re nell' adunanza degli Ordini del Regno da lui intimata. Fuga del Cardinal Legato. Orrende, e numerose calunnie apposte a Bonifacio nell' adunanza degli Stati da Guglielmo di Plessy alla presenza del Re. Appella-*

pellazione di queſti al Concilio generale, e al futuro legittimo Pontefice ſeguita dagli Ordini de' Baroni, e del Clero. Nuovità, e irregolarità di queſta appellazione.

XIII. *Condotta tenuta nelle accuſe contro Bonifacio da Filippo, e dagli Stati del Regno ſovverſiva d' ogni ordine, d' ogni ragione, e non mai più udita nella Chieſa. Condotta tenuta dal Re Teodorico, e da' Veſcovi d' Italia nelle accuſe contro Simmaco Papa fa conoſcer l' iniquità, e il ſommo diſordine degli atti di Filippo, e de' ſuoi conſiglieri nelle accuſe contro Bonifacio.*

XIV. *Sentimento di tutta la Chieſa Gallicana nella cauſa di Papa Simmaco dimoſtra la fiacchezza del Clero Gallicano nell' aderire al Re Filippo, e a' ſuoi conſiglieri nella cauſa di Bonifacio.*

XV. *Ultime riſoluzioni di queſto Pontefice contro il Re, e il Regno di Francia, e ſue Bolle non pubblicate. Cattura, e prigionia di lui. Se queſta foſſe fatta ſenza autorità, e ſenza ſcienza del Re Filippo.*

XVI. *Preſura di Bonifacio da Dio punita. Atti del Re, e del Clero di Francia contro Bonifacio ſottopongono a grave eccezione il loro ſentimento intorno alla poteſtà indiretta.*

XVII. *Degli atti di Benedetto XI., e di Clemente V. ſopra i Decreti di Bonifacio nella cauſa di Filippo il Bello, e conchiuſione di queſto paragrafo.*

I. AVendo io in più luoghi di queſto Trattato renduta al Regno di Francia quella giuſtiſſima lode, che i meriti inſigni de' ſuoi Criſtianiſſimi Regi verſo la Chieſa Romana, e la ſanta Sede Apoſtolica da eſſi temporalmente ingrandita, e fortemente difeſa gli debbono far conſeguire da ogni buon Cattolico, e retto eſtimatore del vero: eſſendo ſtato da me conſiderato quel Regno come l' unico ſicuro porto di rifugio de' Romani Pontefici nelle tempeſtoſe procelle ſollevate contro di eſſi dal furore de' Principi ribelli alla lor ſuprema autorità: ed avendo ancora fatti conoſcer men gravi di quello, che l' Autore della difeſa ſi è induſtriato di far comparire, gli umani difetti di alcuni Regi di Francia; mi ſarei volentieri diſpenſato di riferire in queſto luogo gli atti di Filippo contro Bonifacio meritevoli d' una eterna oblivione, ſe aveſſi potuto pretermetterli ſenza abbandonar la difeſa della verità. Ma quando alcuni Scrittori Franceſi non ſolamente politici, ma anco-Teologi, come Natal d'Aleſſandro, e l'Autore della difeſa, ſi ſono avvanzati a riferir non pure, ma a lodare ancora queſti medeſimi atti per diſcreditar la memoria di Bonifacio, e renderla oggetto degli ſcherni de'

de' Proteſtanti; crederò di eſſer degno di ſcuſa, ſe io per ſervire alla giuſtizia della cauſa, che tratto, farò conoſcere le irregolarità, che intervennero in queſti atti, e che certamente li reſero poco lodevoli. Che finalmente poco monta alla riputazione del nome Cattolico, che un Principe laico per quanto grande egli ſia, vinto da una cieca paſſione, e ſedotto da malvagj conſiglieri ſi avvanzi a ſtrapazzare iniquiſſimamente colle più atroci maniere, e colle più oltraggioſe contumelie la dignità, l'autorità, e la perſona del Romano Pontefice; ma molto importa il far conoſcere, che un Romano Pontefice non abbia fatto tale abuſo della ſua autorità, che ſiaſi reſo degno, che foſſe tanto vilipeſo, e diſprezzato da un Re Cattolico. Nè ſcema punto di gloria all' inclita pietà, e divozione de' Regi Criſtianiſſimi verſo la Sedia Apoſtolica un ſolo di eſſi, che degenerando da' ſuoi maggiori non ha avuto ſeguaci tra i ſucceſſori nel diſprezzo uſato contro quella. Ripigliando adunque la ſerie de' fatti ſecondo l'ordine de' tempi, dopo aver Bonifacio nel fine dell'anno MCCCI. intimato, come ſi è detto, a i Prelati di Francia il Concilio, ſoſpeſi i privilegj alla Francia conceduti, e ſcritte a Filippo quelle lettere, che ſi ſono ſopra eſaminate, pervenute queſte coſe a notizia di Filippo, e tornato il Flote in Parigi fu giudicato opportuno alterar la ſpecie alle coſe, pubblicare quella piccola lettera dal Flote ſteſſo compoſta, e ſparger voce, che con nuovità non più udita pretendeſſe Bonifacio per la dignità del ſuo grado aver la Signorìa temporale del Regno di Francia, e che doveſſe Filippo dalla di lui autorità riconoſcere il Regno: coſa odioſiſſima alla Nazion Franceſe. Veggendo in tanto gli eſiliati Romani, che erano in Corte del Re, acceſo il fuoco della diſcordia, e diſpoſto Filippo a qualſivoglia partito contro Bonifacio, rinnuovarono le antiche calunnie contro di queſto, valendoſi di Guglielmo di Nogareto uomo ſcelleratiſſimo, infamato dell' ereſia de' Patareni, per aſperger di orribili contumelie, e di enormi delitti la fama di Bonifacio. Tra gli atti riferiti nella Storia di queſta diſcordia ſi trova un' iſtanza preſentata a Filippo dal ſopraddetto Nogareto ſotto li 12. di Marzo del MCCCII., la quale così comincia: *Siede nella Cattedra di Pietro il Maeſtro delle menzogne, il quale ſi fa chiamar Bonifacio, eſſendo per ogni parte malefico* (a). Indi propone quattro articoli contro il Pontefice. I. *Che Bonifacio non era Papa*. II. *Che era eretico manifeſto, colpevole di molte ſpecie di ereſie da dichiararſi a luogo, e a tempo, e del tutto reciſo dal corpo di Santa Chieſa*. III. *Che*

(a) *Sedet in Petri Cathedra mendaciorum magiſter, faciens ſe, cum ſit omnifariè maleficus, Bonifacium nominari &c.* Hiſtoire du different. pag. 56. & ſeq.

era così orribilmente simoniaco, quale dal principio del Mondo altro mai non fu. IV. *Che egli era involto in manifesti delitti enormi, infiniti, e talmente in essi indurato, che era del tutto incorrigibile* (*a*). Indi faceva richiesta, ed istanza al Re, che adunasse il Concilio per esaminare, e punire gli eccessi di questo mostro (*b*). Or io non sò se possa darsi uomo Cattolico, che non si faccia orrore, non dico della incredibile sfacciataggine del Nogareto, ma della tolleranza di Filippo in ascoltarlo, anzi della sua connivenza alle colui scismatiche, e orribilmente contumeliose maledicenze.

II. Ma per dar pure qualche colore al suo conceputo ingiusto sdegno, e qualche ordine a' suoi trasporti convocò sotto li 10. di Aprile dello stesso anno MCCCII. in Parigi gli Ordini del Regno, i Prelati, i Nobili, e Sindaci delle Comunità (*c*), dove fu parlato di molti pretesi abusi della Corte di Roma: e perorando Pietro Flote contro Bonifacio, ascrivendoli falsamente, che ei pretendesse appartenerli la Signorìa temporale del Re di Francia, cosicche Filippo dovesse da lui riconoscere il Regno, e confermando ciò colle lettere, che egli finte avea a nome di Bonifacio, e spacciandole per lettere consegnate al Legato Apostolico Pietro Normandi Arcidiacono di Narbona, richiese Filippo i Vescovi, e i Baroni, che dicessero da chi essi tenessero i loro feudi, se da lui, o dal Papa: e rispondendo tutti, che essi li tenevan dal Re, allora si dichiarò Filippo di volere impiegar la vita stessa non che tutte le sue forze per difender la libertà del Regno (*d*). Credendo adunque, o fingendo di credere i Baroni [molti de' quali famigliari, e adulatori del Re trasformavano il loro animo al movimento della sua passione], che non per altra cagione Bonifacio avesse chiamati a Roma al Sinodo i Prelati, i Maestri in Teologia, e i Professori della civile, e canonica ragione del Regno di Francia, se non per effettuare le sue machinazioni contro il medesimo Regno, vuotarlo di tesori, spogliarlo di difensori, ed esporlo al pericolo dell' estrema desolazione, ringraziarono insieme

(*a*) I. *Propono, quod siquidem prædictum, qui se nominat Bonifacium, Papam non esse &c.*

II. *Item propono, quod dictus Bonifacius est hæreticus manifestus multis speciebus hæreseos loco, & tempore declarandis, a corpore Sanctæ Ecclesiæ prorsus abscissus &c.*

III. *Item propono, quod dictus Bonifacius est horribilis Simoniacus, qualis a Mundi initio aliquis nunquam fuit &c.*

IV. *Propono, quod dictus Bonifacius involutus manifestis criminibus enormibus, infinitis, est in eis taliter induratus, quod est prorsus incorrigibilis &c.* ibi.

(*b*) *Peto, requiro quantum possum instantius, & supplico vobis Domino Regi prædicto &c.* ibi.

(*c*) Spondanus ad annum 1302. n. VIII. Raynald. ad eundem annum n. 11.

(*d*) Jourdanus apud Raynal. ad an. 1302. num. 11.

sieme co' Sindaci delle Città per comune deliberazione il Re perche avesse risoluto difendere i diritti del Regno, e per tal difesa si esibirono di esporre a pericolo e la fortuna, e la vita; dichiarandosi, che dove il Re volesse dissimulare, o tollerar queste ingiurie, essi non pertanto non sarebbono per tollerarle. Ricercati i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici del loro sentimento cercarono tempo a deliberare, scusando il Pontefice con asserire, che non avesse inteso per le sue lettere, e per li suoi Legati recare alcun pregiudizio a' diritti, e alla libertà del Regno di Francia, e cercando con maniere dolci, e soavi persuadere il Re a non romper quel vincolo di pace colla Sedia Apostolica, il quale fino a quel tempo era stato da' suoi predecessori religiosamente custodito. Ma prefatti a dir senza dimora il lor preciso parere, ed esclamando i Baroni, e gli altri Laici di quell' Adunanza, che chiunque da loro diversamente sentisse sarebbe stato tenuto come notorio nemico e del Regno, e del Re; per fuggire il pericolo di maggior scandalo, conciossiache vedevano i Laici, e tutto il Popolo già disposti a perder la riverenza, e l'ubbidienza alla Chiesa, risposero, che essi per la conservazione della persona del Re, del suo terreno onore, de' diritti, e della libertà del Regno, siccome alcuni di essi, che aveano feudi erano tenuti secondo la forma del giuramento, erano pronti ad opporsi a chi che sia. Di tuttociò fanno ampia fede le lettere del Clero di Francia scritte a Bonifacio, riferite negli atti della Storia di questa controversia nello Spicilegio del Dacherio, e parte anche dal Rainaldo (*a*). E dalle medesime lettere costa, che avendo i Prelati, e gli altri Ecclesiastici supplicato il Re acciocche permettesse loro, secondo che erano tenuti per debito di ubbidienza alla Sedia Apostolica, di portarsi in Roma, dove erano dal Pontefice stati chiamati al Concilio, dal Re, e da' Baroni fu loro risposto, che in nessun modo sarebbe ad essi permesso di partire dal Regno (*b*). Per la qual cosa spedirono tre Vescovi a Bonifacio, i quali queste cose riferissero, e appresso di lui gli scusassero, e lo supplicassero a mitigar le sue risoluzioni (*c*). Nè dee poi recar maraviglia questo gran consenso de' Baroni, e degli altri Laici di quell' Adunanza nel cospirare contro Bonifacio: imperocche, oltre la principal figura, che in essa facevano il Conte di Artois, Pietro Flote, Guglielmo

(*a*) Histoire du different. pag. 67. Dacherius in Spicilegio nov. edit. Parisien. 1723. tom. 2. pag. 195. & seq. Raynald. ad annum 1302. num. 12.

(*b*) *Eidem Domino Regi humiliter supplicantes, ut cum Apostolicæ sanctitati ad obedientiam teneamur, ad Beatitudinis vestræ pedes juxta præmissæ vocationis vestræ tenorem permitteret nos conferre: ex parte cujus, & Baronum est sequuta responsio, quod nullo casu nos abire permitteret.* Loc. cit.

(*c*) Vide Spondan. ad ann. 1302. num. 8.

glielmo di Nogareto, e Guglielmo di Plesy, uomini anche a senso degli Avversarj iniquissimi contro il Pontefice, avendo Filippo sagrificato a i Baroni, e agli altri Laici suoi Ufficiali i beni delle Chiese di Francia, le quali non soffrirono mai da i Laici tante gravezze, quante ne tollerarono sotto questo Principe, come apparisce tra gli altri documenti dalle lettere scritte allo stesso Filippo nell' anno MCCXCIX. da Guglielmo Vescovo di Angiò, nelle quali si espongono infinite gravezze, ed ingiurie, che ricevevano i Vescovi della Provincia di Turs da i Laici Ministri, e Ufficiali del Re, riportate dal Dacherio (*a*), odiavano Bonifacio, come quello, che proccurando la libertà della Chiesa Gallicana tentava por freno alle loro rapacità, e a' loro intraprendimenti. Neppure è da maravigliarsi, che il Clero di Francia non avesse coraggio di resistere in quel Rauno all' insolenza de' Baroni: atteseche il timore delle minacce, che da quelli venivano ad esso fatte con universal cospirazione, tolse il luogo ad esso, e la libertà di parlare, come chiaramente apparisce dalle citate lettere dal medesimo Clero a Bonifacio scritte (*b*).

III. In seguito di queste deliberazioni prese in quella Raunanza pubblicò il Re un' Editto, in cui severamente vietò il trasporto dal Regno di qualsivoglia cosa a Roma, e l' accesso di qualunque persona alla Sedia Apostolica; e ordinò, che fosser guardati tutti i passi del Regno stesso, acciocche non s' introducessero nè Bolle, nè Brevi, nè altre lettere di Bonifacio (*c*). Indi in risposta alla piccola lettera, che a nome di Bonifacio gli fu presentata da Pietro Flote, glie ne scrisse un' altra, la quale Natal di Alessandro, benche animosamente riferisca quella di Bonifacio supposta dal Flote, si vergogna di riportare, e che noi volentieri porremmo sotto silenzio se si potesse occultare dappoiche vien portata in trionfo da i Protestanti, di questo tenore: *Filippo per grazia di Dio Re di Francia, a Bonifacio, che si porta da Sommo Pontefice salute poca, ovvero nulla. Sappia la tua massima stoltezza, noi non esser sottoposti ad alcuno nelle cose temporali: il conferimento delle Chiese,*

(*a*) Dacherius in Spicilegio tom. 2. nov. edit. Parisien. cit. pag. 190. & seqq.

(*b*) *Porta patet, ac undique insurgunt frementia scandala, excrescunt angustiæ Ecclesiis, Ecclesiasticisque personis, expositionis, ac rerum & bonorum direptionis pericula intentantur, cum jam abhorreant laici, & prorsus effugiant consortia Clericorum, eos a suis omnino consiliis, & actionibus abdicando, ac si contra eos proditoriæ factionis conscii, vel participes extitissent, & ad contemnendum censuram Ecclesiasticam, & processus, si quavis auctoritate fierent contra eos, jam se parant, & muniunt in grave periculum animarum: & alia varia, & diversa pericula, quæ nec lingua referre sufficeret, nec scriptura differere (sunt in promptu) &c.* Apud Dacherium loc. cit. pag. 197.

(*c*) Vid. Raynald. ad ann. 1302. num. 11.

Chiese, e de' beneficj appartenere a noi per diritto regio, e far nostri i frutti di quelle durante la vacanza. I conferimenti da noi fatti fin quì, o che saranno per farsi in avvenire, saranno validi, e in vigore di quelli saranno da noi virilmente contra tutti difesi i possessori: reputarsi da noi stolti, e mentecatti coloro, che altramente credono (a). Considerando alcuni gravi Scrittori l'insigne contumelia fatta per questa lettera al Vicario di Gesù Cristo da un Re, che si spacciava Cattolico, hanno creduto, che senza saputa di Filippo fosse a nome suo mandata a Bonifacio da uomini malvagj, che aveano interesse di soffiare in questo fuoco. E Arrigo Spondano benche non dubiti, che questa ingiuriosissima lettera fosse data al Pontefice, sospetta nulladimeno, che essa dal falsatore Pietro Flote, che avea finta quella di Bonifacio, senza scienza del Re fosse scritta, o da qualche altro calunniatore (b). Natal di Alessandro però non ne dubita, ma solamente ne sopprime le parole, le quali come immodeste, e contumeliose le giudica degne di esser piuttosto eternamente sepolte nell' obblivione, che riferite nella Storia (c). Io mi terrei volentieri all' opinione dello Spondano: ma sapendo, che Filippo fece cose peggiori contro la riverenza dovuta da un Principe Cattolico al capo della Chiesa, di quello, che scrisse in questa lettera, come vedremo appresso: che proccurò, che fosse condannata la memoria di Bonifacio, e cassato come illegittimo dal novero de' Romani Pontefici, non ho fondamento onde possa appoggiare la mia credenza. E ciò, che lo Spondano asserisce dal Monaco di San Dionigi continuatore del Nangio, cioè, che Filippo spedì a Bonifacio il Vescovo di Auxerre per pregarlo a sospendere la convocazion del Concilio, non trovasi scritto dal riferito Continuatore, ma bensì da Giordano addotto dal Rainaldo (d).

IV. Da tutte queste cose evidentemente si raccoglie, che la principale, anzi l' unica cagione della commozione de' Baroni di Francia contro Bonifacio, e la connivenza del Clero alle deliberazioni irregolarissime

(a) *Philippus Dei gratia Francorum Rex, Bonifacio se gerenti pro Summo Pontifice salutem modicam, seu nullam. Sciat maxima tua fatuitas, in temporalibus nos alicui non subesse. Ecclesiarum, & præbendarum collationem ad nos jure regio pertinere, & fructus earum, vacatione durante, nostros facere. Collationes a nobis hactenus factas, & in posterum faciendas fore validas, & illarum vigore possessores contra omnes viriliter nos tueri: secus autem credentes fatuos, & dementes reputamus.* Dat. &c. Histoire du different. pag. 4.

(b) Spondanus ad annum 1302. n. 8.

[c] *Rex aculeato stylo respondet Epistolæ breviori Bonifacii VIII. quam ipsi Flote tradiderat. Inscriptio, & priora verba, quæ immodesta, & contumeliosa sunt, æterna oblivione delenda potius, quam in historiam referenda.* Natal. Alexand. hist. Eccles. secul. XIII., & XIV. dissert. 9. art. 2. n. 5. in fine.

[d] Apud Raynald. ad ann. 1302. nu. 11.

lariſſime del Re, nacque dalla falſa, e calunnioſa rappreſentanza fatta dal Flote, ed eſpoſta da Filippo in quella Raunanza, che il Papa arrogaſſe alla ſua autorità il dominio ſovrano temporale del Regno di Francia, e pretendeſſe, che Filippo doveſſe da lui riconoſcerlo, e che per ridurre ad effetto queſte ſue pretenſioni aveſſe intimato il Concilio. Ciò manifeſtamente appariſce nelle lettere non pure del Clero, cioè degli Arciveſcovi, Veſcovi, Abati, Priori Conventuali, Decani, Prepoſiti, Capitoli, e Collegj delle Chieſe, e Collegiate Regolari, e Secolari del Regno di Francia ſcritte a Bonifacio; ma anche dalle lettere de' Baroni, Signori, Sindaci, e Proccuratori delle Comunità dello ſteſſo Regno ſcritte al Collegio de' Cardinali. Il Clero nelle ſue lettere tra le altre coſe ſcrive: *Così adunque ſecondo la forma dell' intimazione fatta per comando del Re coſtituiti alla ſua preſenza queſto giorno di Martedì dieci del preſente meſe di Aprile nella Chieſa della Beatiſſima Vergine in Parigi, il medeſimo Re noſtro Signore fece proporre aſcoltando tutti patentemente, e pubblicamente, che per parte voſtra tra le altre coſe per mezzo dell' Arcidiacono ſopraddetto, e per lettere gli era ſtato intimato, che egli in quanto al ſuo Regno, che tanto ei, quanto i ſuoi predeceſſori hanno fin quì riconoſciuto tenerlo ſolamente da Dio, era ſoggetto temporalmente a voi, e che da voi lo dovea tenere: nè contento voi di queſte parole così maravigliose, e così nuove, nè mai udite in alcun ſecolo dagli abitatori del detto Regno, ſtudiandovi ancora di ridurle all' atto dell' eſecuzione avevate chiamati alla voſtra preſenza i Prelati, i Maeſtri in Teologia, e i Profeſſori dell' una, e dell' altra legge del medeſimo Regno per correggere gli eccesſi, e per emendar le colpe, l' inſolenze, e le ingiurie, che a i Prelati della Chieſa, e alle perſone Eccleſiaſtiche Regolari, e Secolari, a i Pari, Conti, Baroni, ed altri nobili, alle Univerſità, ed al Popolo del medeſimo Regno pretendete, che ſieno fatte dallo ſteſſo Re, e da' ſuoi Ufficiali, e Ballivi &c.* (a). L' iſteſſa coſa ſcriſſero i Baroni, i Nobili, e Sindaci del

(a) *Sic juxta præmiſſæ vocationis formam ad mandatum Regium hac die Martis, decima præſentis menſis Aprilis, in Eccleſia Beatæ Mariæ Pariſiis in præfati Regis præſentia conſtitutis, idem Dominus Rex proponi fecit cunctis audientibus palam, & publicè, ſibi ex parte veſtra fuiſſe inter alia per prædictum Archidiaconum, & litteras intimatum, quod de Regno ſuo, quod a ſolo Deo ipſe, & prædeceſſores ſui tenere hactenus recognoſcunt, temporaliter vobis ſubeſſe, illudque a vobis tenere deberet: nec contenti verbis hujuſmodi ſic mirabilibus, ſicque novis, & a ſeculo inauditis apud incolas dicti Regni, ſed ea perducere ſatagentes executionis in actum, Prælatos dicti Regni, ac Magiſtros in Theologia, & Profeſſores utriuſque Juris oriundos de Regno prædicto, pro corrigendis exceſſibus, necnon pro culpis, inſolentiis, injuriis, atque damnis, quæ Prælatis, Eccleſiis*

del Regno di Francia al Collegio de' Cardinali, come appariſce dalle lor lettere in Franceſe idioma di que' tempi, dicendo di Bonifacio: *Primieramente tra le altre coſe, che al detto Re noſtro Signore furono inviate e per Nuncj, e per lettere, ſi conteneva, che del Regno di Francia, che il Re noſtro Signore, e gli abitanti del Reame hanno ſempre mai detto, eſſo a Dio ſolo eſſer nelle coſe temporali ſoggetto, egli ne dovea eſſer ſoggetto a lui* [a Bonifacio] *temporalmente, e dovea da lui tenerlo* (*a*). Ma quanto falſamente foſſe impoſta dal Flote a Bonifacio queſta pretenſione, ſi rende manifeſto così dalla riſpoſta di Bonifacio al Clero, come dalla riſpoſta del ſagro Collegio a i Baroni di Francia. Riſpondendo il Pontefice al Clero, e con parole graviſſime, e ſobrie rimproverando la debolezza di que' Prelati, che ſi era laſciata vincere dal timore delle minacce, ſignifica loro eſſer pervenuto a notizia della Sedia Apoſtolica quali, e quante coſe furono falſamente dette in quell' adunanza degli Ordini di Francia, e particolarmente quelle, che Pietro Flote uomo totalmente cieco della mente, ed alcuni altri ſitibondi del ſangue Criſtiano aveano predicato: e finalmente dice, che dalle parole di que' Prelati egli avea ben compreſo quante coſe in Francia ſenza ſua ſaputa erano ſtate operate con velenoſe macchine, per ſottarli con finti colori dall' unione della Chieſa univerſale, e per provocarli contro di lui per averli complici della loro iniquità (*b*). Ma più chiaramente queſta ſteſſa impoſtura vien confutata da i Cardinali nella riſpoſta

ſiis, Eccleſiaſticisque perſonis Regularibus, & ſæcularibus in Regno conſtitutis eodem, & alibi, per ipſum Dominum Regem, & Officiales, ſeu Ballivos ſuos, ac Paribus, Comitibus, Baronibus, aliiſque nobilibus, Univerſitatibus, & Populo dicti Regni inferri prætenditis, emendandis, ad veſtram præſentiam evocaſtis &c. Epiſt. Cler. Gallican. ad Bonifacium apud Dacher. loc. cit. pag. 195.

(*a*) Premiers entre les autres choſes, que audit Roy noſtre Sire furent envoyées par meſſages & par lettres, il eſt contenu, que du Royaume de France, que noſtre Sire li Roy, & li habitans du Royaume ont toûs jours dit' eſtre ſoubget en temporalite de Dieu tant ſeulement ... il en devroit eſtre ſubbiet à luy temporellement, & de luy le devoir, & doit tenir. *Hiſtoire du diff ren &c. pag.* 60.

(*b*) *Ecce collectis ex Parlamento Pariſiis convocato mendicatis ſuffragiis, ne ad vocationem Sedis Apoſtolicæ venirent, eorum verborum compoſitores neceſſariò concludere voluerunt, damna rerum, & minas corporum præcipuè prætendendo. Scimus equidem multorum relatione fidelium, nec latet Apoſtolicæ Sedis notitiam, quæ & quanta fuerint in eadem concione narrata, & maximè quæ filius Belial Petrus Flote ſemividens, & mente totaliter excæcatus, & quidam alii prædicaverint ſanguinem ſitientes Chriſtianum, qui chariſſimum in Chriſto filium Philippum Francorum Regem illuſtrem trahere nituntur in devium ... Reſtat ut colligamus ex verbis, quæ geſta fuerunt abſque noſtra ſcientia machinationibus venenoſis, ut & vos fictis coloribus ab unione univerſalis Eccleſiæ abducerent nequiter, voſque contra nos, quos iniquitatis eorum volebant habere complices, provocarent.* Epiſt. Bonifac. ad Clerum Gallican. apud Raynal. ad annum 1302. num. 12.

ſpoſta a i Baroni di Francia, nella quale così ſcrivono: *Vogliamo, che voi tenghiate per coſa certa, che il predetto Pontefice Signor noſtro non mai ſcriſſe al predetto Re, che eſſo del ſuo Regno era temporalmente ſoggetto a lui, e da lui dovealo temporalmente tenere: e il provid' uomo Maeſtro Jacopo Arcidiacono di Narbona, Notajo, e Nuncio del predetto noſtro Signore, ſiccome coſtantemente afferma, non mai nè in parola, nè in iſcritto ha detto queſta, o ſimil coſa al predetto Re. Onde la propoſizione, che fece Pietro Flote in preſenza del detto Re, de' Prelati, e di voi, e di altri molti, ebbe un arenoſo, e falſo fondamento* (a). E poichè i medeſimi Baroni ſi querelavano, che Bonifacio aveſſe gravate le Chieſe di Francia, provvedute le dignità, e i beneficj Eccleſiaſtici di quel Regno in perſone ſtraniere, impoſte penſioni, e fatte altre diſpoſizioni in pregiudizio dell' antica libertà della Chieſa Gallicana: le quali coſe dal Flote, e da altri Laici erano ſtate eſagerate nella riferita Aſſemblea; perciò riſpondendo a queſte ingiuſte, o querele, o accuſe, i Cardinali dicono nella lor lettera, che ſe Bonifacio avea gravate le Chieſe di Francia, ciò era accaduto ſolamente per aver concedute al Re le decime per più anni di tutte le rendite Eccleſiaſtiche del ſuo Regno, e la facoltà di provvedere in qualunque Chieſa Cattedrale, o Collegiata del medeſimo Regno di beneficio Eccleſiaſtico una perſona idonea a ſuo arbitrio, per aver conferite dignità, e beneficj di Chieſa ad iſtanza del medeſimo Re, de' Prelati, e di alcuni Baroni, e concedute a loro riguardo molte diſpenſagioni; delle quali coſe in luogo di amore, e di riverenza riceveva da loro il compenſo d'una grande ingratitudine. Soggiungono non poter cadere in dubbio ad uomo di ſana mente, che il Romano Pontefice ottenga il primato nella Chieſa, e ſia il ſommo Gerarca nell' Eccleſiaſtica Gerarchia, e poſſa riprendere qualunque uomo del peccato: che non occorreva alla loro memoria, che il Pontefice aveſſe provvedute le Chieſe di Francia a perſone d' Italia, a riſerva delle Chieſe di Bery, e di Arles conferite ad uomini eccellenti in dottrina, e non ſoſpetti per alcun modo nè al Regno, nè al Re; e altre Chieſe avea concedute a perſone oriunde di Francia, nelle quali non cade-

(a) *Volumus vos pro certo tenere, quod prædictus Dominus noſter Pontifex nunquam ſcripſit Regi prædicto, quod de Regno ſuo ſibi ſubeſſet temporaliter, illudque ab eo tenere deberet: & providus vir Jacobus Archidiaconus Narbonæ, Notarius, & Nuncius Domini noſtri prædicti, ſicut conſtanter affirmat, ipſi Domino Regi hoc ipſum vel ſimile nunquàm verbaliter nùnciavit, aut ſcripto. Undè propoſitio quam fecit Petrus Flote in præſentia dicti Domini Regis, Prælatorum, & veſtra, & aliorum multorum, arenoſum, & falſum habuit fundamentum.* Epiſt. S. R. E. Cardinalium ſub die 26. Junii 1302. Hiſtoire du differen. &c. pag. 63. & ſeqq.

cadeva alcuna probabile ragione di ſoſpetto (*a*). Finalmente ſi lamentano co i Baroni, poiche non parlaſſero di Bonifacio nelle lettere con quel riſpetto, che era dovuto alla ſua dignità, nè li daſſero que' titoli, che a lui come Sommo Pontefice convenivano (*b*). Queſto documento chiaramente dimoſtra la falſità delle imputazioni date a Bonifacio dal Flote, e da altri malvagj Miniſtri, e Conſiglieri di Filippo.

V. Neſſuna coſa per altro è più efficace a dimoſtrar queſte calunnioſe imputazioni quanto la dichiarazione pubblicamente fatta in Conciſtoro alla preſenza de i tre Veſcovi Legati del Clero Gallicano così dal Cardinal Giovanni di Muro Veſcovo di Porto dell' Ordine de' Frati Minori, come dal medeſimo Pontefice. Parlando il Portuenſe, ed aſſumendo per tema quel detto di Geremia: *Ecco che io ti ho coſtituito ſopra le genti, e ſopra i Regni &c.* (*c*), dopo aver applicato queſto paſſo al Sommo Pontefice, e ſpoſta la diſcordia tra eſſo, e il Re di Francia nata per leggiere cagioni, diſſe eſſere ſtate portate molte querele al Pontefice dell' oppreſſione della libertà Eccleſiaſtica nel Regno di Francia, e ſopra di eſſe avere il medeſimo Pontefice col conſenſo de' Cardinali ſcritta una lettera al Re Criſtianiſſimo, la quale più di una volta era ſtata letta, e diſcuſſa in Conciſtoro priache foſse mandata in Francia, e per eſsa conceputa con parole oneſte, e ſpiranti carità ſi ammoniva la Maeſtà regale ad emendare alcune coſe: eſsere ſtato poi da alcuno divulgato, che in quella contenevaſi, *che il Re dovea riconoſcere dalla Chieſa il ſuo Regno*: tal coſa non eſser mai ſtata ſcritta, nè dal Sommo Pontefice, nè da i Cardinali commeſsa, *che ſi ſcriveſſe*: ſpargerſi ancora un' altra lettera, il cui Autore s' ignora ſapere eſso di certo, che da i Cardinali non fu mandata, nè ſtimare, che per

(*a*) *Cum utique dictus Dominus noſter Summus Pontifex, ſi Eccleſiam Gallicanam gravavit, hoc fecit concedendo ipſi Domino Regi decimam plurium annorum Eccleſiaſticorum proventuum Regni ſui, & quod ad dictum ejus in qualibet Eccleſia Cathedrali, & Collegiata Regni prædicti una perſona idonea poneretur, nonnullis etiam dignitates, & beneficia contulit conſideratione Regis ejuſdem, Prælatorum, & aliquorum ex vobis, diſpenſationeſque multas conceſſit, & magnas, quæ non latent Regem ipſum, & multos ex vobis, ex quibus per ingratitudinem non dilectionis, & reverentiæ recipit idem Dominus noſter debitam reprehenſivam. Ad hæc, non venit in dubium homini ſanæ mentis Rom. Pont. obtinere Primatum, & eſſe ſummum Hierarcham in Eccleſiaſtica Hierarchia, ac poſſe omnem hominem arguere de peccato. Noſtræ quoque memoriæ non occurrit, quod Cathedralibus Eccleſiis dicti Regni providerit de perſonis Italicis, niſi Bituricen. & Arelaten. Eccleſiis, quibus de perſonis providit ipſi Regi non ſuſpectis, & Regno; quorum eminens ſcientia latè patet. Multis verò aliis Eccleſiis Cathedralibus providit de perſonis oriundis de Regno prædicto, nec Regi, nec Regno prædictis probabili ratione ſuſpectis &c.* ibid.

(*b*) Ibid.

[*c*] Jeremiæ 1. 10.

comando del Pontefice fosse stata scritta: esser lui persuaso, che il Re era ottimo, e Cattolico Principe, ma aver cagion di temere, che non si vaglia di poco utili Consiglieri: non dover parer grave alla Maestà sua, che dal Pontefice si chiamino i Prelati, e i Dottori Gallicani per trattare di negozj ad essa spettanti: non chiamarsi estranei, non emuli, non avversarj, ma famigliari, e dimestici; e tali, che come la pupilla degli occhj loro amano l'onore del Regno, e del Re: chiamarsi a Roma, non oltre i confini del Mondo, non per trattenersi lungo tempo, ma per ritornar tostoche sarà terminato il negozio: per quello, che spettava al conferimento de' beneficj non aver cagione il Re di querelarsi di gravame: in questa materia doversi accortamente distinguer due cose: *Il Giuspadronato, e la presentazione, il conferimento, e l'uso: a i Laici per nessuna legge poter appartenere il conferimento de' beneficj, se non ministerialmente*: se il Re si difende colla prescrizione, esser pronta la risposta: *Perche dunque sopra di ciò impetrò il privilegio dalla Chiesa?* Delle Chiese conferite agli estranei non avere il Re motivo di querelarsi: due Italiani solamente essere stati promossi nel Regno di Francia, uno de' quali era addottorato nell'Accademia Parisiense: del rimanente potere il Romano Pontefice per la pienezza della sua potestà riservarsi il conferimento di alcuni beneficj: nessuno poter richiamare in dubbio, che il Romano Pontefice *possa giudicare di ogni cosa temporale per ragion del peccato: la giurisdizion temporale potersi considerare quanto all' atto, e all' uso, e quanto al diritto*: l'uso, e l'esecuzione di essa non appartenere al Romano Pontefice, ma bensì il diritto di essa: non sembrar perciò, che il Re Cristianissimo abbia ragion di dolersi. Così a nome del sagro Collegio parlò il Vescovo di Porto (*a*). Ne' medesimi sensi parlò anche il Pontefice agli stessi Legati, portando per tema del suo discorso quelle parole di Cristo in S. Matteo: *Non separi l'uomo quello, che Dio congiunse* (*b*): le quali parole accomodando alla Chiesa Romana, e al Regno di Francia dice, questo congiungimento tra loro esser cominciato dal Re Clodoveo, cui San Remigio predisse, che il Regno, e i Re di Francia sarebbono per esser fioritissimi, e potentissimi finche fossero stati uniti alla Chiesa: aver lui questo stesso suggerito al Re quando si trovava Legato nelle Gallie, ed essere stato dalla Maestà sua con riverenza, e con ringraziamento ascoltato: da questa congiunzione esser derivati grandissimi beni alla Francia, e notabili accrescimenti delle sue rendite per le dispensagioni della Chiesa Romana: chiunque avea tentato sciore

(*a*) Histoire du differen. pag. 73. (*b*) Matthæi 19. 6.

re queſta deſideratiſſima congiunzione eſſer diavolo, o uomo diabolico: tale eſſere ſtato Pietro Flote uomo cieco nella mente, e nel corpo mordace, pieno di fiele, ed eretico, autore, e fomentatore della diſcordia tra il Re, e la Chieſa Romana: coſtui avere adulterata la lettera Pontificia, di conſenſo de' Cardinali, e dopo matura deliberazione ſcritta, e poi per convenzione co i regj Oratori non mandata al Re [per eſſerſi giudicato ſpediente ſcriver prima alla Maeſtà ſua ſopra queſte coſe], ovvero aver finte di eſſa lettera coſe falſe: aver perſuaſi i Prelati, e i Baroni, che egli aveva ſcritto al Re, che *riconoſceſſe da lui il ſuo Regno*: eſſer ciò del tutto falſo: conoſcer lui molto bene, da che ſi era applicato per quarant' anni allo ſtudio delle leggi, *che ſono due poteſtà ordinate da Dio*: da così falſa opinione, e da parole così ſtolte eſſer lui del tutto alieno: eſſerſi propoſto in animo *di non uſurpare in alcuna coſa la giuriſdizione del Re, il quale contuttociò non potea negare, che era ſoggetto al Romano Pontefice per ragion del peccato*: per quello, che appartiene al conferimento de' beneficj, aver lui più volte aſſerito a i regj Oratori, portato dal zelo della verità, e della ſalute del Re, *che ei voleva, che eſſo faceſſe lecitamente quel, che illecitamente faceva*: eſſer diſpoſto ſopra di ciò a fargli ogni grazia, che aveſſe potuto; eſſendo coſa certa, e predicata da tutte le leggi, che il conferimento de' beneficj non può appartenere a perſona laica, coſicche abbia diritto, e poteſtà ſpirituale di conferirgli: aver lui conceduto al Re, che in ciaſcheduna Chieſa Cattedrale del ſuo Regno poteſſe conferire una prebenda: aver anche voluto concedergli il conferimento delle prebende nella Chieſa di Parigi con queſta condizione, che a i Dottori in divinità, o in legge le conferiſſe. A tutto queſto aggiunge, che ſe egli per avventura aveſſe ecceduto in alcune coſe intorno al Regno, era preparato a emendarle a giudizio, ed arbitrio de i Cardinali; anzi mandaſſe il Re Baroni, che non foſſero ſgherri, e ſoldati, ma uomini probi, quali erano giudicati il Duca di Borgogna, e il Conte di Bertagna, che egli a loro arbitrio, ſe alcuna gravezza aveſſe apportata al Regno, ed al Re, ſarebbe per rivocarla, e per ampliare quanto più potrebbe l' indulto di conferir beneficj Eccleſiaſtici: neſſuna coſa eſſergli più a cuore quanto il conſervare e l' amore, e la pace verſo il Re: eſſer lui ſtato ſempre propenſiſſimo verſo la Nazion Franceſe; e ciò eſſer così noto, che pria del Pontificato gli era dagli altri Cardinali rimproverato, che ei favoriſſe i Franceſi contra i Romani: ma contuttociò ſe il Re non ſi rimetteſſe nel diritto ſentiero, nè deſiſteſſe dalla mal cominciata impreſa, e non permetteſſe a i Prelati l'an-

dare alla Sede Apoſtolica, ei ſarebbe sforzato a procedere alle pene contro di lui: aver Filippo allora regnante commeſse coſe più gravi di quelle, che altri Regi di Francia, i quali da' ſuoi predeceſsori depoſti furono, commeſse aveſsero; per la qual coſa ei non ſi rimarrebbe di deporlo ſiccome qualunque altro d' infima condizione, benche con dolor grande, e triſtezza del ſuo animo. Quanto alla chiamata de' Prelati, che era il principal capo della legazione del Clero Gallicano, dice, che egli non era per rilaſsare, e ſoſpendere gli ordini già dati, e promulgati, ma piuttoſto era per confermarli: quelli, che non veniſsero, certiſſimamente ſarebbono per eſser da lui rimoſſi dal grado; anzi già eſser denunciati privi delle ſagre dignità, e de' beneficj Eccleſiaſtici (*a*).

VI. Queſto diſcorſo di Bonifacio ne fa comprendere, che ſiccome fu falſa, e calunnioſa l'imputazione datali da uomini ſcellerati di concerto forſe col Re, che ei arrogaſse alla ſua autorità la Signorìa temporale del Regno di Francia, e pretendeſse, che Filippo li foſse temporalmente ſoggetto, coſicche da lui doveſſe riconoſcere il Regno, e che per porre ad effetto queſta ſua pretenſione aveſse in Roma intimato il Concilio de' Prelati Gallicani; così fu rettiſſima la ſua intenzione: mentre ad altro non mirava, ſe non che Filippo faceſse lecitamente ciò, che illecitamente operava; offerendoſi a concederli grazie, e privilegj maggiori, ed eſibendoſi ancora a ritrattare qualunque gravezza, che ei aveſse apportata al Regno di Francia, non ſolo col conſiglio de' Cardinali, ma ancora ad arbitrio di Laici prudenti, che gli foſsero mandati dal Re per trattar queſto negozio, purche Filippo non ſi metteſse tutto nelle braccia di Conſiglieri malvagj, e di Satelliti di milizia, e ſi laſciaſse guidare dalla loro sfrenata paſſione, facendoſi ragion da ſe ſteſſo in materie di Chieſa. Queſta medeſima retta intenzione di Bonifacio ſi conoſce ancora dal non avere egli voluto deliberare ſopra le gravi oppreſſioni, ed ingiurie, che ſi dicean fatte dal Re, e da' ſuoi Miniſtri alla libertà, e a' diritti della Chieſa, ſenza il Concilio de' Prelati Gallicani, e de i Maeſtri, e Dottori di quel Regno, ne' quali non potea cader ſoſpetto di mala intenzione contro il proprio Re: e i quali meglio d' ogni altro potean ſapere i regj diritti, e difenderli quando biſognato foſſe. Ma di neſſuna coſa più temeva Filippo, e niuna più abborrivano i ſuoi Conſiglieri quanto il Concilio de' Prelati di Francia; i quali ben ſapeano quante gravezze ſoffrivano in quel tempo le Chieſe di quel Regno per la congiura, che i Laici palatini, e famigliari di Filippo avean

(*a*) Hiſtoire du differen. &c.

avean fatto contro gli Eccleſiaſtici non mai tanto avviliti, e vilipeſi in quel Regno, quanto in queſto tempo. Perciò fu neceſſario al Re trovar preteſti per impedire queſto Concilio, e naſconder la vera cagione, che moſſe il Pontefice ad intimarlo, attribuendola a uno sfrenato desìo di Bonifacio di arrogarſi il ſupremo dominio di quella Monarchia, onde con ciò gli riuſciſſe agevolmente mettere a rumore tutto il Regno contro di lui: quando per altro il Pontefice altra potestà non ſi attribuiva ſopra Filippo, che quella ſpirituale, a cui il Re, e le ſue temporali coſe erano indirettamente ſoggette per ragion del peccato: per la qual potestà quando il Re non aveſſe cangiato propoſito, perſiſtendo nell' oppreſſione della libertà della Chieſa, diſpregiando l' autorità della Sede Apoſtolica, impedendo il Concilio, e l' ubbidienza dovuta da' Veſcovi al Romano Pontefice, egli ſarebbe proceduto alle pene ſpirituali contro di lui ſino alla depoſizione, quando il ſuo ſciſma, e la ribellione alla Chieſa l' aveſſero meritato. Queſti ſono i veri ſentimenti di Bonifacio, dichiarati, ed eſpreſſi dalla ſteſſa ſua bocca in pubblico Conciſtoro alla preſenza de' Legati del Clero Gallicano. Ed è ben coſa di maraviglia, che Natal d' Aleſſandro avendo riferiti queſti atti, voglia poi farci credere colle teſtimonianze di Tolomeo da Lucca, di Giovanni Villani, e del Continuatore del Nangio Scrittori di quell' età (*a*), ma certamente ingannati dalle voci ſparſe in Francia, e in Italia da' Ghibellini nemici di Bonifacio, che ei pretendeſſe, che il Re di Francia li foſſe ſpiritualmente, e temporalmente ſoggetto (*b*). Vero è certamente, che Bonifacio, e in voce, e in iſcritto nella famoſa Decretale *Unam ſanctam* ſoſtenne, e dichiarò, appartenere al Romano Pontefice la potestà indiretta ſopra i Regi, e Regni Criſtiani, in vigor della quale per ragion del peccato le temporali coſe ſono a lui ſottopoſte. Ma queſta potestà nel modo con cui noi l' abbiamo ſpiegata, e nel ſenſo in cui fu ſpoſta da Bonifacio, benche riguardi per incidenza le temporali coſe, non importa contuttociò ne i Principi ſoggezione alcuna temporale, ma puramente ſpirituale; onde per quanto potere abbia la Chieſa in vigor delle chiavi ſopra le coſe temporali per ragione del peccato, non può mai inferirſi, che i Principi ſieno temporalmente alla Chieſa ſoggetti. E Natal d' Aleſſandro o non ha mai capito, o ha finto di non capire in che coſa conſiſta la potestà indiretta, che noi difendiamo. Quindi con vano ſforzo ſi pone di propoſito ad impugnare la Bol-

la

(*a*) Ptolom. Lucen. in Chron. ad an. 1302. Villani Cronac. lib. 8. cap. 62. e 63. Continuator Nangii ad annum 1301.

(*b*) Natal. Alexand. hiſt. Eccleſ. ſec. XIII. & XIV. diſſert. 9. art. 2. num. 9.

la *Unam ſanctam* di Bonifacio, in cui queſta poteſtà indiretta vien dal Pontefice dichiarata, adducendo contro di eſſa la teſtimonianza di que' Teologi ſedotti, che allora ſcriſſero in favore del Re; gli ſcritti de' quali degni di perpetue tenebre furono dati in luce dal Goldaſto uomo Proteſtante, e quanto altro mai foſſe tra gli eretici ingiurioſo alla Chieſa Romana (*a*). Ma noi abbiamo nel primo libro di queſt' Opera evidentemente dimoſtrato, che da que' bravi Teologi non fu inteſo, o non ſi volle intendere il ſenſo della detta Bolla *Unam ſanctam*, e che eglino ſteſſi confeſſarono apertamente la poteſtà indiretta della Chieſa ſopra il temporal de' Principi per ragion del peccato fino alla loro depoſizione (*b*). Il più mirabile però è, che Natal d' Aleſſandro taccia Arrigo Spondano, che abbia con vano sforzo cercato di purgar Bonifacio da queſt' errore (*c*): poiche o egli intende parlare della poteſtà diretta, o dell' indiretta: ſe della prima, non è lo Spondano ſolamente, che purga Bonifacio da queſt' errore calunnioſamente imputatoli da' ſuoi nemici; ma Bonifacio ſteſſo, che colle ſue parole da queſta macchia ſi purga: ſe poi parla della ſeconda, il detto Spondano non ſolo non reputa errore, che Bonifacio ſtimaſſe ſoggetti alla ſua ſpiritual poteſtà i Principi nelle temporali coſe per ragion del peccato; ma inoltre difende con la ragione, e coll' autorità queſta poteſtà dichiarata nella Bolla *Unam ſanctam* di Bonifacio (*d*).

VII. Ma parlando della Decretale *Unam ſanctam*, che fu la pietra dello ſcandalo, in cui camminando alla cieca inciamparono allora i Franceſi, per non cadere nello ſteſſo errore conviene prima di riferirla oſſervar più coſe. Prima, che eſſendo queſta Decretale Coſtituzione dommatica, convien badare alla materia definita dal Pontefice, ed alla conchiuſione, non alle premeſſe; o come dicono, non alla parte narrativa, ma alla diſpoſitiva. E in queſto ſiamo d' accordo coll' Autore della difeſa molto più cauto in queſta parte, che Natal d' Aleſsandro, il quale ſenza alcuna diſtinzione, e, a parlar ſinceramente, con pochiſſimo giudizio, e grandiſſima temerità impugna alla dirotta queſta Bolla coll' autorità di que' Teologi regj di quel tempo, i quali o per la loro ignoranza non capirono, o per la loro adulazione verſo Filippo finſero non capire il ſenſo di Bonifacio, e lo trasformarono a modo loro per aver campo d' impugnarlo. Nè già mio intendimento è, che il Pontefice comprendeſſe nella definizione di queſta Decretale quanto avea

(*a*) Goldaſtus tom. II. Monarchiæ Romanæ.
(*b*) Vide ſupra tom. I. lib. I. §. 10. n. 3.
(*c*) Natal. Alexand. loc. cit. num. 9.
(*d*) Vid. Spondanum ad ann. 1307. n. 10. & 11.

avea ſopra eſpoſto intorno all' eſtenzione della poteſtà ſpirituale ſopra le coſe temporali per ragion del peccato ; ma ſolamente dimoſtrare intendo, eſser queſta eſpoſizione conforme alla dottrina de' Padri, al ſentimento comun de' Cattolici, ed agli eſempli de' ſuoi predeceſſori, e che immeritamente vien tacciata di nuovità, e di errore. Quello adunque, che il Pontefice in queſta Decretale definiſce ſi è, *onninamente eſſer di neceſſità di ſalute, che ogni uomo ſia ſottopoſto al Romano Pontefice* (a). *La qual coſa certamente è veriſſima* [dice l' Autore della difeſa], *ed appreſſo i Cattolici certa, ſe s' intenda della poteſtà ſpirituale* (b). Ma vuole però, che ſi avverta, che queſto, come ei arditamente lo chiama, *audaciſſimo Pontefice* non osò dire nella definizione, che la poteſtà temporale gli era ſuddita nelle temporali coſe, benche nell' eſpoſizione precedente aveſſe ciò rammentato ; ma nell' impeto ſteſſo da cui ſentiaſi rapito ad invader le coſe temporali ſi ripreſſe, e atterrito dalla nuovità, e difficoltà della coſa ſi piegò a quella parte, onde certiſſimamente ſtabiliſſe la poteſtà ſpirituale (c). Queſto avvertimento però non è neceſſario ſe non a coloro, cui la paſſione, come accade a lui, pone le traveggole agli occhj : imperocche in tutta quella Coſtituzione [ciò, che è neceſſario in ſecondo luogo oſſervare] trattandoſi della ſoggezione, che ogni poteſtà terrena debbe avere alla poteſtà ſpirituale, non ſi parla mai di ſoggezione nelle temporali coſe. In terzo luogo fa d'uopo avvertire, che nella medeſima Coſtituzione neppur per ombra ſi fa alcuna menzione nè del Re, nè del Regno di Francia, onde aveſſero ſpecial cagione Filippo, e i ſuoi ſedotti Teologi di farne sì ingiuſti, e sì ingiurioſi riſentimenti. Finalmente è neceſſario mirare all' occaſione, che ebbe Bonifacio di pubblicar queſta Coſtituzione ; la quale occaſione fu, che ſdegnando Filippo riconoſcere l' autorità ſuprema del Pontefice nell' eſercizio di quella ſpiritual poteſtà, che a lui appartiene di correggere ogni uomo del peccato, e a queſt' effetto negandogli apertamente ubbidienza, ed impedendo i Prelati di Francia a preſtargliela ; acciocche un sì pernicioſo eſempio non foſſe cagione di grave ſcandalo nella Chieſa fu neceſſario che ei dichiaraſſe, ogni uomo eſſer ſoggetto al Romano Pontefice per neceſſità di ſalute ; e che nella parte eſpoſitiva di queſta ſua definizione faceſſe vedere, che la poteſtà terrena, e temporale non eſenta i Principi Criſtiani dalla ſoggezione alla poteſtà ſpirituale, coſicche non poſſa da queſta per ragion del peccato eſſer

(a) *Porrò ſubeſſe Romano Pontifici omnem humanam creaturam, declaramus, definimus, & pronunciamus omninò eſſe de neceſſitate ſalutis.* Unam Sanctam. Extra. Com. *de majoritate, & obedientia.*

(b) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 24. pag. 290. col. 2.

(c) Boſſuet ibid.

ſer ripreſa, ammonita, corretta, e indirizzata all' eterna ſalute. Queſto è lo ſcopo della Coſtituzione *Unam ſanctam* tanto mal lacerata, e allora da i difenſori di Filippo, e ora da i contraddittori della poteſtà indiretta della Chieſa.

VIII. Quanto però ſien vane le coſtoro oppoſizioni alle parole, e a' ſentimenti uſati da Bonifacio nella detta Coſtituzione, ſi potrà facilmente conoſcere dall' eſporre brievemente ſotto gli occhj i ſuoi ſenſi, e le ſue eſpreſſioni. Onde comprenderaſſi non aver lui in ciò che dice, e ne' termini in cui favella, detta coſa, che non ſia conforme a' detti, e a' ſentimenti de' Padri, e de' Pontefici ſuoi anteceſſori, o di uomini Santi, che illuſtrarono la Chieſa di Francia. Primieramente adunque pone per principio della ſua dichiarazione eſſer coſa di fede, che la Chieſa Cattolica è *una* rappreſentante un corpo miſtico (*a*). E queſta verità certamente non può negare chi vuol' eſſer membro della vera Chieſa di Criſto. Secondariamente dice, che in queſta una Chieſa, ed in queſto uno corpo miſtico v' ha un ſolo capo viſibile coſtituito da Criſto in San Pietro, e ne' ſuoi ſucceſſori, al qual capo è ſtato commeſſo dal Signore tutto il ſuo gregge, coſicchè chi non è ſotto queſto capo, e paſtore, convien, che ſia fuori dell' ovile di Criſto (*b*). E queſta verità non può eſſer negata ſe non da chi è fuora dell' unità, e della comunione della Chieſa Romana. Paſſa indi in terzo luogo a dimoſtrare, che in queſta Chieſa, e in poteſtà di eſſa ſono i due coltelli indicati dall' Evangelio, e ſignificanti le due poteſtà, temporale, e ſpirituale: che l' uno, e l' altro coltello è in poteſtà della Chieſa; con queſta differenza però, che il coltello ſpirituale dee maneggiarſi dalla Chieſa per mano de' Sacerdoti, il materiale in prò della Chieſa dee adoperarſi da i Regi, e da i ſoldati al cenno, e alla pazienza de' Sacerdoti: e da ciò conchiude, che un coltello dee eſſer ſottopoſto all'altro, cioè, la temporale alla ſpiritual poteſtà (*c*). Or quì è dove fecero allora gran rumore

(*a*) *Unam ſanctam Eccleſiam Catholicam, & ipſam Apoſtolicam urgente fide credere cogimur, & tenere.*

(*b*) *Igitur Eccleſiæ unius, & unicæ unum corpus, unum caput, non duo capita quaſi monſtrum, Chriſtus videlicet, & Chriſti Vicarius Petrus, Petrique ſucceſſores, dicente Domino ipſi Petro*: Paſce oves meas: *meas inquit, & generaliter, non ſingulariter has vel illas, per quod commiſiſſe ſibi intelligitur univerſas. Sive ergo Græci, ſive alii ſe dicant Petro, ejuſque ſucceſſoribus non eſſe commiſſos, fateantur neceſſe eſt ſe de ovibus Chriſti non eſſe.*

(*c*) *In hac ejusque poteſtate duos eſſe gladios, ſpiritualem videlicet, & temporalem, Evangelicis dictis inſtruimur. Nam dicentibus Apoſtolis*: Ecce duo gladii hìc, *in Eccleſia ſcilicet, cum Apoſtoli loquerentur: non reſpondit Dominus nimis eſſe, ſed ſatis. Certè qui in poteſtate Petri temporalem gladium eſſe negat, male verbum attendit Domini proferentis*: Converte gladium tuum in vaginam. *Uterque ergo in poteſtate Eccleſiæ, ſpiri-*

more i Teologi difensori di Filippo, ed oggi maggior lo fanno Natal d' Alessandro, e l'Autore della difesa, valendosi della coloro autorità (*a*) per discreditar Bonifacio, quasi egli abusandosi della divina Scrittura si fosse valuto di una mera allegoria per confermare i dommi, i quali unicamente fondar si debbono sopra la lettera, o il letteral senso della Scrittura stessa. Ma tutto questo passo con questa allegoria fu tolto di pianta da un dottissimo, e santissimo Scrittor Francese qual fu San Bernardo, e trasportato di parola in parola da Bonifacio nella sua Costituzione (*b*). Il qual Santo della medesima allegoria si valse per ispiegar la dipendenza della potestà temporale dalla spirituale, e l'indirizzo, che quella dee ricever da questa, come noi abbiamo altrove dimostrato (*c*), dove abbiamo fatto vedere contro le cavillazioni del Bossuet, esser sentenza di S. Bernardo, che al Romano Pontefice sieno i Re sottoposti indirettamente nelle temporali cose, e dove anche abbiamo sposto in qual senso il coltello materiale appartenga al Sacerdozio, e dicasi dato a S. Pietro, e *suo*, cioè, non perche dal Sacerdozio sia maneggiato, ma perche sia regolato, e ordinato al retto maneggio con potestà, come la chiama Gerson, *reggitiva*, *direttiva*, *regolativa*, *e ordinativa* (*d*). Ma parlando di Bonifacio, nulla importa, che egli non ben provasse il suo sentimento provandolo colle parole di San Bernardo. Quello che importa si è, se il suo sentimento sia vero. Or che la potestà temporale sia soggetta alla spirituale: che da questa debba esser quella indirizzata, e regolata spiritualmente anche nelle cose temporali, come il corpo è soggetto all' anima, e da questa riceve regolamenti ne' corporali suoi moti, acciocche retti, ed ordinati sieno, non è dottrina nuova di Bonifacio, ma antica, e da' Padri insegnata, cioè, da San Gregorio Nazianzeno, da Sant' Isidoro Pelusiota, dichiarata in Francia da Ivone di Chartres, da Ugone Vittorino, e nella Accademia Parisiense a rigore di Cattedra sposta da Alessandro di Ales, e da San Tommaso d' Aquino (*e*), come noi sopra con addurre, e difender le loro autorità abbiamo fatto conoscere (*f*). Onde

spiritualis scilicet gladius, & materialis: sed is quidem pro Ecclesia, ille verò ab Ecclesia exercendus: ille Sacerdotis, is manu Regum, & militum, sed ad nutum, & patientiam Sacerdotum.

(*a*) Vide Natal. Alexan. hist. Eccl. sec. XIII. & XIV. dissert. 9. art. 2. num. X. & seqq.

(*b*) S. Bernardus lib. 4. de Considerat. ad Eugenium.

(*c*) Vide supra lib. 4. §. 12.

(*d*) Joannes Gerson. de Potest. Eccles. Consid. 12.

(*e*) S. Gregorius Nazianzen. Orat. 17. ad Cives Nazianzen. S. Isidorus Pelusiota lib. 3. epist. 244. Ivo Carnoten. epist. 51. ad Henricum Regem Angliæ. Alens. 3. par. quæst. 10. membr. 2. S. Thom. 2. 2. quæst. 60. art. 6. ad 3.

(*f*) Vide tom. 1. lib. 3. §. 7.

que' bravi Teologi, che allora impugnarono come nuovo queſto ſentimento di Bonifacio, altro non fecero, che dichiarar la loro ſupina ignoranza. Eſſendo tale adunque l' ordine di queſte due poteſtà in quanto ſono nella Chieſa, e in quanto eſſendo nella Chieſa debbono riguardare il medeſimo fine, che la temporale come inferiore ſia ſottopoſta alla ſpirituale come ſuperiore, e di ordine più nobile; ſpiega Bonifacio in quarto luogo queſt' ordine così coll' autorità dell' Apoſtolo, il qual parlando d' ogni poteſtà in genere dice, che le coſe, che ſono da Dio, ſono ordinate in fra loro, come per la legge dell'univerſo, per la quale le coſe inferiori alle ſuperiori ſono ſottordinate, e da queſte regolate al ſupremo (*a*): ſoggiungendo, che la poteſtà terrena è iſtituita dalla poteſtà ſpirituale, e giudicata da eſſa ove buona non ſia; e verificarſi perciò della poteſtà Eccleſiaſtica quel vaticinio di Geremia: *Io ti ho coſtituito ſopra le genti, e ſopra i Regni*, con quel, che ſiegue (*b*). E quì ancora è dove inciampò allora Giovanni di Parigi, il gran Teologo di Natal d' Aleſſandro, e dell' Autore della difeſa, torcendo in ſtraniſſimo ſenſo le parole di Bonifacio, e non ſi accorgendo, che quello, che ei dice dell' iſtituzione, e del giudizio da farſi dalla poteſtà ſpirituale della temporale, è preſo di pianta dalla dottrina, e dalle parole d' un inſigne Dottore, che ſcriſſe in Francia qualche ſecolo prima di Bonifacio, cioè, da Ugone di San Vittore (*c*), la cui autorità è ſtata da noi ſopra ſpoſta, e difeſa contro le oppoſizioni del Boſſuet (*d*). Nè già fu ſentimento di Bonifacio, che la poteſtà ſpirituale iſtituiſca la temporale temporalmente come cagione di eſſa, eſſendoſi egli ſpiegato, che ambedue queſte poteſtà ſon da Dio; ma che l' iſtituiſca ſpiritualmente, e criſtianamente, ſantificandola, e benedicendola come regolativa, e ordinativa della medeſima al ſupremo fine; onde deviando ella da queſt' indirizzamento la poſſa giudicare. Il qual ſenſo chiariſſimamente deducesi dal ſuo diſcorſo, dove parlando dell'ordine, che debbono aver queſte due poteſtà infra di eſſe, non pone già tra loro ordinanza di *cauſalità*, quaſi una dell' altra ſia cagione, ma ordi-

(*a*) *Nam cum dicat Apoſtolus*: non eſt poteſtas niſi a Deo: quæ autem a Deo ſunt, ordinata ſunt: *non ordinata eſſent, niſi gladius eſſet ſub gladio, & tanquam inferior reduceretur per alium in ſupremum ... Non ergo ſecundùm ordinem Univerſi omnia æquè, ac immediatè, ſed infima per media, inferiora per ſuperiora ad ordinem reducuntur &c.*

(*b*) *Nam veritate teſtante ſpiritualis poteſtas terrenam poteſtatem inſtituere habet, & judicare ſi bona non fuerit: ſic de Eccleſia, & de Eccleſiaſtica poteſtate verificatur vaticinium Jeremiæ*: conſtitui te hodie ſuper gentes, & Regna &c.

(*c*) Hugo Victorinus lib. 2. de Sacram. Fidei par. 2. lib. 4

(*d*) Vide lib. 4. §. 12.

ordinanza di indirizzamento ; cosicchè l'una come superiore di grado , e più eccellente regoli l' altra di grado inferiore , e la indirizzi all' ultimo fine : e questo essere ancora il senso di Ugon Vittorino abbiamo detto di sopra . Le quali cose se avesse ben considerate l' Autore della difesa non si sarebbe immaginato , che Bonifacio in quelle parole prese da Ugone di San Vittore avesse voluto costituire tal soggezione temporale nella potestà terrena rispetto alla potestà spirituale , che maggiore non possa darsi , cioè , vassallaggio *di Omagio ligio* ; onde avesse diritto il Pontefice nel trattarsi di guerra , e di pace , non già valersi co' Principi dell' esortazione , e del consiglio , ma usar con loro l' autorità suprema del sommo imperio ; talche i Regi niente altro fossero , che temporali Ministri , ed esecutori del Papa (*a*) . Noi abbiamo più volte detto , che il Pontefice non ha diritto alcuno d' ingerirsi nella guerra , e nella pace , nè in altre cose appartenenti all' amministrazione , e conservazione temporale de' Regni , nelle quali i Regi hanno sovrana indipendentissima potestà . Ma se in queste cose gravemente peccano , offendono Dio , scandalizzano i Popoli deviando da quel fine a cui dee essere indirizzata la potestà de' Cristiani Principi , per ragione del peccato rimangon soggetti alla potestà spirituale , dalla quale possono non pure essere ammoniti , ma corretti ancora quando le replicate ammonizioni non giovano , e puniti colle pene spirituali delle censure , e da queste impediti dall' esecuzione di quegli atti temporali , ne' quali del loro potere si abusano . Che se i Regi Cristiani nell' esercizio del loro temporal potere gravemente peccando non fossero soggetti alla censura della Chiesa , e non potesse questa impedir loro colla forza delle sue armi spirituali la peccaminosa amministrazione della temporal potestà , converrebbe dire , che i Regi come Regi fosser sempre fuora della Chiesa , che non mai dovessero considerarsi come ornamento d' essa , o che non fosse ordinabile al Regno celeste il Regno terreno : anzi essendo tra loro diverse queste due potestà , se amendue fossero così supreme in loro stesse , che l' una deviando dal suo fine non potesse dall' altra indirizzarsi al suo retto corso , bisognerebbe credere , che nascessero da diversi , anzi da contrarj principj ; ciò , che averebbe dell' errore del Manicheismo , come l' istesso Bonifacio in questa Costituzione molto bene divisa ; mentre si toglierebbe per questa via quell' ordine dell' universo , che a un sol principio ci conduce per l' unità , che stringe tra loro le cose inferiori colle superiori , le temporali colle spirituali per mezzo di quel regolamento , che quelle

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 24. pag. 291. col. 1.

da queste ricevono, e che toglie quell' opposizione, che averebbono tra loro per la diversità del loro essere se non fossero così collegate.

IX. Ma se in questa parte fu mal capito allora il senso di Bonifacio da Giovanni di Parigi, e da coloro, che hanno voluto seguire la costui scorta, credendo, e volendo far credere, che quel Pontefice si volesse arrogar potestà temporale sopra i Regi; peggio dello stesso Giovanni da Natal d' Alessandro furon prese le sue parole dove applica alla potestà Ecclesiastica quel vaticinio di Geremia: *Io ti ho costituito oggi &c.*, quasi che il Pontefice facesse abuso della Scrittura torcendo le parole di essa dal senso letterale ad un allegorico male accomodato. Ma quì è dove costoro fecero pompa della loro ignoranza: imperocche qualunque siasi il senso di que' detti Profetici, certa cosa è, che quelli furono pronunciati in figura del nuovo testamento, e che molto bene convengono al Sacerdozio Cristiano. L' Autore della difesa molto più dotto di Giovan di Parigi, e più giudizioso di Natal di Alessandro, non ha saputo negare questa verità (*a*), benche abbia voluto credere, che in diverso senso da quello, in cui vien figurato dalle parole di Geremia, il ministero del Sacerdozio Cristiano, sieno state da Bonifacio le medesime parole usurpate; quasi che le usasse per esprimer la potestà temporale del Sommo Pontefice sopra i Regi, e i Regni della terra, quando effettivamente son da lui prese per indicar la potestà spirituale, cioè, quella di sciorre, e di legare conceduta principalmente a San Pietro: mentre parlando di quella stessa autorità, di cui avea detto di sopra esser disegnata nel vaticinio di Geremia, dice, che ella non è umana, ma divina, conceduta dalla propria bocca del Signore a San Pietro, e a' suoi successori quando li disse: *tutto quello, che legherai &c.* (*b*). Or che nel vaticinio di Geremia fosse figurata la potestà del Sacerdozio Cristiano, cioè la potestà spiritual delle chiavi, la quale si stende sopra i Regni, e sopra i Regi, non fu sentimento solamente di Bonifacio, ma di tutta l' antichità, così appresso i Greci, come appresso i Latini. Nell' anno CCCCXXXI. Teodoto Vescovo di Ancira nel sermone recitato contra Nestorio nel Concilio Efesino: *Anche il Sacerdote*, dice, *ha la spada*

(*a*) *Neque tamen negaverim, hæc ut cætera in figuram nostri facta esse, & ministerio novi testamenti longe meliori jure, quam prophetico convenire, sed novi testamenti more, & spiritu; sunt enim profectò Christiani Pontifices super gentes, & Regna, evellunt, dissipant, plantant victrice prædicatione, verbo etiam ultore &c.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 5. cap. 37. pag. 171. col. 2. in fine.

(*b*) *Est autem hæc auctoritas (etsi data sit homini ut exerceatur per hominem) non humana, sed potius divina, ore divino Petro data, sibique suisque successoribus in ipso, quem confessus fuit Petra firmata: dicente Domino Petro: „ Quodcumque ligaveris &c.*

ſpada non per recare altrui offeſa, ma per apportar medicina. E la ſuperna grazia avendo tempo fu dichiarato queſto ſteſſo, lo indicò a Geremia dicendo: „ Ti ho coſtituito oggi ſopra i Regni, e le genti, acciocchè tu ſvella, e diſtrugga, e diſperda, e riedifichi, e pianti (*a*). „ Nell' anno DXII. la Chieſa Orientale ſupplicando il Pontefice San Simmaco per eſſer ricevuta nella comunione della Sedia Apoſtolica, da cui era ſtata ſeparata per lo ſciſma di Acacio, confeſſando la ſomma poteſtà delle chiavi conceduta a S. Pietro, ed a' ſuoi ſucceſſori, dice ancora, che queſta vien figurata nel vaticinio di Geremia: *Non ſolamente nel legare*, dice, *vi è data la poteſtà, ma ancora nello ſciorre quei, che ſono ſtati lungamente legati: nè ſolamente nello ſradicare, e demolire, ma anche nel piantare, e nell'edificare, ſecondo il Beato Geremia &c.* (*b*) Nell' anno DXVIII. Giovanni Patriarca di Geruſalemme nella ſinodica ſcritta a Giovanni Patriarca di Coſtantinopoli, e ſottoſcritta da trenta Veſcovi delle Provincie a lui ſoggette chiaramente afferma, dalle parole di Geremia eſſer figurata la poteſtà delle chiavi concedute dal Signore al Sacerdozio Criſtiano, dicendo: *Imperocchè quello, che diede a Geremia Profeta il ſopraedificare, e il demolire, lo ſradicare, e il piantare, e a Pietro Principe degli Apoſtoli lo ſciorre, e il legare, queſto comunemente donò al Sacerdozio* (*c*). Nell' anno DXXXVI. Menna Patriarca di Coſtantinopoli nella ſentenza data contro Antimo nel Concilio CP. confermata da LXXI. Veſcovi ſpiega la poteſtà delle chiavi conceduta al Sacerdozio Criſtiano colla poteſtà data a Geremia, dicendo: *Eſſendo che il noſtro Salvator Gesù Criſto vero Dio noſtro abbia data la poteſtà a i proprj Sacerdoti di ſvellere, e di piantare, di demolire, e di edificare &c.* (*d*). Ma neſſuna coſa è più efficace a confonder l' audacia inconſi-

(*a*) Ἔχει γὰρ ἱερεὺς καὶ ξίφος, οὐχ ἵνα κακώσῃ, ἀλλ' ἵνα θεραπεύσῃ, καὶ τοῦτο δηλοῦσα ἄνωθεν ἡ χάρις τοῦτον τῷ Ἱερεμίᾳ ἐμύνυσε, λέγουσα· κατέστησά σε σήμερον ἐπὶ βασιλείας, καὶ ἔθνη, ἐριζεῖν, καὶ καθαιρεῖν, καὶ ἀπολλύειν, καὶ ἀνοικοδόμειν, καὶ καταφυτεύειν. Theodotus Ancyranus homil. contra Neſtorium apud Harduinum tom. 1. Concil. col. 1666.

(*b*) *Non dormites, ſed feſtina ad liberandum nos: quia non in ligando tantum poteſtas tibi data eſt, ſed in ſolvendo quoque divinctos ad imitationem Magiſtri: neque in eradicando, vel diruendo, ſed in plantando, & ædificando, ſecundùm Beatum Hieremiam, magis ſecundùm Salvatorem Mundi Chriſtum, in cujus conſtitit typo.* Epiſt. Eccl. Orient. ad Symmacum apud Baronium ad annum DXII. num. 50.

(*c*) Ὁ γὰρ παρεσχηκὼς Ἱερεμίᾳ τῷ προφήτῃ τὸ ἀνοικοδομεῖν, καὶ κατασκάπτειν, καὶ ἐριζεῖν καὶ καταφυτεύειν, καὶ Πέτρῳ τῷ κορυφαίῳ τῶν Ἀποστόλων τὸ λύειν, καὶ δεσμεῖν, καὶ τῇ κοινῇ τοῦτο ἐφιλοπιμήσατο εὐεργεσίᾳ. Epiſtola Joannis Hieroſolymitani apud Harduin. tom. 2. Concil. pag. 1343. col. 1. in princ.

(*d*) Τὸ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν, δεδωκότος ἐξουσίαν τοῖς οἰκείοις ἱερεῦσιν, ἐκτίλλειν τε καὶ

conſiderata di Natal d' Aleſſandro, e degli altri detrattori di Bonifacio in queſta parte, quanto il celebre Concilio di Meaux tenuto in Francia l'anno DCCCXLV. regnando Carlo Calvo, ſotto il Pontificato di Sergio II.; il qual Concilio, dove con Immaro Arciveſcovo di Rems gran lume della Gallia in que' tempi intervennero altri Metropolitani col fiore de' Veſcovi Franceſi, afferma, che il Profeta Geremia rappreſentò la perſona, e la poteſtà Sacerdotale della nuova legge allorche per bocca del Signore gli fu detto: *Ecco io ti ho coſtituito oggi ſopra le genti, e ſopra i Regni, acciocche tu ſvella, e diſtrugga, diſperda, edifichi, e pianti*: e che per queſte parole ſi dimoſtra che coſa dalla falce Sacerdotale ſi debba ſovente recidere, cioè, tuttociò, che di perverſo, o nella Chieſa, o nell'umana converſazione germogli o DALLA TERRENA POTESTA', O DALLA CUPIDIGIA, O DALLA FRAGILITA' (*a*). Ecco adunque come dalla nobiliſſima Chieſa di Francia quaſi cinque ſecoli prima di Bonifacio fu conoſciuto, e affermato eſprimerſi dal vaticinio di Geremia quella poteſtà ſopra gli ſteſſi Regi del Sacerdozio Criſtiano, la quale egli attribuiva alla ſua autorità ſuprema, di recidere colla falce Sacerdotale tuttociò, che dalla terrena poteſtà non ſolo nella Chieſa, ma anche nella ſocietà, e nell' umana converſazione foſſe ſtato perverſamente introdotto. E queſta poteſtà ſi vede ancora ridotta in uſo dallo ſteſſo Concilio ne i Canoni XL. XLI., e XLII., dove ſi vedono vietate a i Regi molte di quelle coſe, le quali intorno alle facoltà delle Chieſe, e de' luoghi pij pretendeva Filippo arrogare al ſuo potere: onde è coſa di maraviglia, che l' aſſerto Veſcovo di Meaux Autore della difeſa avendo ſotto gli occhi una apologia così conchiudente de i detti di Bonifacio da un celebre Concilio celebrato in quella Chieſa, abbia poi oſato impugnarli. Ma comecche queſto oracolo del Profeta figuraſſe generalmente la poteſtà del Criſtiano Sacerdozio, più ſpecialmente rappreſentava la poteſtà del ſommo de' Sacerdoti, in cui riſiede la pienezza della ſpiritual poteſtà. Per la qual coſa le parole di Geremia furono ſpecialmente applicate all' autorità del Romano Pontefice, come abbiamo ſopra veduto dalla lettera della Chieſa Orientale ſcritta a San Simmaco Papa. Quindi Giovanni

καταφυτεύειν, καὶ καθαιρεῖν τε, καὶ οἰκοδομεῖν &c. Concil. Conſtantinop. ſub Menna act. IV. apud Harduin. tom. 2. Concil. pag. 1259. col. 2.

(*a*) *Et Propheta ſacerdotalem geſtans perſonam Domino loquente præmonſtrat, dicens*: „ Ego conſtituti te hodie ſuper gentes, & „ ſuper Regna, ut evellas, & deſtruas, & „ ædifices, & plantes „ *oſtendit quid falce ſacerdotali durius valeat, & ſæpius debeat recidi. Quidquid* TERRENA POTESTATE, VEL CUPIDITATE, SEU FRAGILITATE, *ſtudio, ac ſubreptione perverſum in Eccleſia, aut in humana converſatione pullulaverit, recidendum*. Concil. Meldenſe in Præfat. apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Venet. col. 959.

vanni VIII. Romano Pontefice nella lettera ſcritta a Baſilio Imperador d'Oriente l'anno DCCCLXXVIII.: *Ma poiche*, dice, *all'ufficio della noſtra profeſſione con Geremia nientedimeno è detto*: „ Ecco, che io ti ho coſti- „ tuito oggi ſopra le genti, e ſopra i Regni &c. „ *ancora la voſtra pietà per queſta ſteſſa coſa richiede dal noſtro Apoſtolato perſone &c.* (*a*): e in un' altra lettera ſcritta l' anno DCCCLXXIX. dallo ſteſſo Pontefice al medeſimo Imperador Baſilio applica le parole di Geremia alla ſomma poteſtà delle chiavi conceduta da Criſto alla Sedia Apoſtolica per mezzo del Principe degli Apoſtoli (*b*). Quindi gli Scrittori più illuſtri per ſantità, e per dottrina, che fiorirono nel ſecolo XII., in queſto vaticinio profetico conobbero figurata, e verificata la ſuprema poteſtà del Romano Pontefice ſopra i Regi, e ſopra i Regni della terra. San Bernardo ſcrivendo ad Eugenio III.: *Il luogo*, dice, *dove ſtai è il luogo del Principe degli Apoſtoli, luogo di colui, che il Signore coſtituì Signore della ſua caſa, e Principe della ſua poſſeſſione ... a queſt' effetto ſei coſtituito ſopra le genti, e ſopra i Regni per iſvellere, diſtruggere, edificare, e piantare* (*c*). Pietro il venerabile Abate di Clugnì, contemporaneo di S. Bernardo, e in iſtretto vincolo di ſanta amicizia con lui congiunto, ſcrivendo al medeſimo Eugenio: *Benche la Chieſa*, dice, *non abbia la ſpada dell' Imperadore, l'ha però ſopra tutti gli altri minori, e ſopra l' iſteſſo Imperio; onde a lei ſotto la figura del profetico nome vien detto*: „ Ti ho coſtituito oggi ſopra le genti, e ſopra i Regni &c. „ *Per la qual coſa ſe non può uccidere, può diſtruggere* (*d*). Ugone da S. Vittore nel libro de' Sagramenti: *Della poteſtà Eccleſiaſtica*, dice, *ſi verifica quel vaticinio di Geremia*: „ Ecco ti ho coſtituito oggi ſopra le „ genti,

(*a*) *Sed quia & profeſſionis noſtræ officio cum Jeremia nihilominus dicitur*: „ Ecce „ conſtitui te hodie ſuper gentes, & ſuper „ Regna, ut evellas, & deſtruas, & diſper- „ das, & diſſipes, & ædifices, & plantes „ *etiamque veſtra pietas ab Apoſtolatu noſtro pro hoc ipſo perſonas poſtulat*. Epiſt. Joannis VIII. ad Baſilium Imperator. apud Baron. ad ann. 878. num. 111.

(*b*) *Cum enim ſemel Apoſtolica hæc Sedes claves accepiſſet Regni cœlorum a primo, & magno Pontifice Jeſu Chriſto per Principem Apoſtolorum Petrum ... habet facultatem omnes ligandi, atque ſolvendi, & juxta Prophetam Jeremiam evellendi, & plantandi, hac de cauſa nos auctoritate uſi Principis Apoſtolorum &c.* Apud Baron. ad an. 879. n. 26.

(*c*) *Locus in quo ſtas terra ſancta eſt, locus Principis Apoſtolorum, locus illius eſt, quem conſtituit Dominus Dominum domus ſuæ, & Principem omnis poſſeſſionis ejus ... ad hoc enim conſtitutus es ſuper gentes, & ſuper Regna, ut evellas, & deſtruas, & ædifices, & plantes*. S. Bernard. epiſt. 237.

(*d*) *Sed quamvis Eccleſia non habeat Imperatoris gladium, habet tamen ſuper quoslibet minores, & ſuper ipſum Imperium; undè ei ſub figura prophetici nominis dicitur*: Conſtitui te ſuper gentes, & Regna &c. *Qua de re ſi non poteſt occidere, poteſt deſtruere*. Petrus Venerab. lib. 6. epiſt. 24. ad Eugenium III.

„ genti, e ſopra i Regni &c. (a). Guglielmo Arciveſcovo di Sans eſortando Aleſſandro III. a sfoderar le ſpirituali armi contro Arrigo II. Re d' Inghilterra: *Al voſtro Apoſtolato*, dice, *o Padre ſanto, data è ogni poteſtà in Cielo, ed in terra: la ſpada a due tagli è nelle voſtre mani: ſiete coſtituito da Dio ſopra le genti, e ſopra i Regni per ſtringere i loro Regi tra i ceppi, e i nobili loro tra le manette di ferro* (b). Finalmente Pietro Bleſenſe ſcrivendo a Celeſtino III. Romano Pontefice a nome di Lionora Reina d' Inghilterra: *Le genti*, dice, *ſconvolte, i Popoli lacerati, le Provincie deſolate, e generalmente tutta la Chieſa Occidentale ſopraffatta da i lamenti priega voi* „ che Dio coſtituì ſopra „ le genti, e ſopra i Regni „ *con ogni pienezza di poteſtà. Non è forſe da Dio commeſſa a Pietro Apoſtolo, e in eſſo a voi ogni poteſtà di reggere ogni Regno? Ma benedetto ſia il Signore, che diede tal poteſtà agli uomini. Non Re, non Imperadore, non Duce và eſente dal giogo della voſtra giuriſdizione* (c). Or tutti queſti Scrittori chiari per fama di probità, e di dottrina, e, quello, che più monta al noſtro caſo, di Nazion Franceſe, i quali nel XII. ſecolo fiorirono, fanno ben chiaramente conoſcere qual foſſe allora il ſentimento non già della Corte di Roma, ma della Chieſa di Francia intorno alla giuſta attribuzione del vaticinio di Geremia alla poteſtà della Chieſa, e del Romano Pontefice. Meritamente adunque nel ſeguente ſecolo Innocenzo III. di ſe ſteſſo, e della ſua dignità parlando diſſe: *Chi ſon io mai, e qual è la caſa di mio Padre, che io ſieda più ſublime de i Regi, e tenga il ſolio di gloria? imperocche a me vien detto nel Profeta: ti ho coſtituito ſopra le genti, ed i Regni &c.* (d).

X. Or che altro mai fece Bonifacio in aſſerire che della Chieſa, e della

(a) *Igitur de Eccleſia, & poteſtate Eccleſiaſtica verificatur illud vaticinium Jeremiæ*: Eccè conſtitui te hodie ſuper gentes, & Regna &c. „ Hugo Victorinus lib. 2. de Sacram. Fidei par. 2. cap. 4.

(b) *Veſtro Apoſtolatui, Pater ſancte, data eſt omnis poteſtas in cœlo, & in terra: gladius anceps in manibus veſtris*: „ ſuper gentes, „ & Regna conſtituti eſtis ad alligandos Re„ ges eorum in compedibus, & nobiles co„ rum in manicis ferreis. „ Guillelmus Senonen. exhortat. ad Alexand. III.

(c) *Gentes divulſæ, populi lacerati, Provinciæ deſolatæ, & generaliter tota Occidentalis Eccleſia confecta lamentis, in ſpiritu contrito & humiliato ſupplicat vobis, quem conſtituit Deus ſuper gentes, & Regna in omni plenitudine poteſtatis. Nonne Petro Apoſtolo, & in eo vobis a Deo omne Regnum, omniſque poteſtas regendi committitur? Benedictus autem Dominus, qui talem poteſtatem dedit hominibus. Non Rex, non Imperator, non Dux a jugo veſtræ juriſdictionis eximitur.* Petrus Bleſenſis epiſtol. 144. ad Cœleſtinum III.

(d) *Quis autem ſum ego, aut quæ domus Patris mei, ut ſedeam excelſior Regibus, & ſolium gloriæ teneam? Mihi namque dicitur*: „ Conſtitui te ſuper gentes, & Regna „ ut evellas, & deſtruas, & diſperdas, & „ diſſipes, & ædifices, & plantes. Innocen. III. ſerm. 1. in Conſecrat. ſui Pontif.

e della potestà Ecclesiastica verificavasi il vaticinio sopraddetto di Geremia, se non seguire il sentimento di tutta l' antichità così della Greca, come della Latina Chiesa, e quello stesso affermare, che era già stato da i suoi Predecessori affermato? Sì, diranno essi, se egli solamente in figura della potestà spirituale avesse usato quel luogo della Scrittura; ma ei se ne abusò per arrogarsi una potestà almeno indiretta sopra il Regno temporale. Quest' abuso per altro è quello, che noi neghiamo: poiche è proprio effetto della potestà spirituale riguardare incidentemente le cose temporali per ragion del peccato: e benche ella miri direttamente le sole cose spirituali, e tutto spirituale sia il suo proprio effetto, questo nulladimeno porta seco necessariamente il distruggimento di quel temporale, cui è congiunta la colpa. In somma non in altro senso fu applicato alla potestà Ecclesiastica da Bonifacio l' oracolo di Geremia, se non in quello, in cui alla stessa fu applicato dal Concilio di Meaux, cioè, di spiantare, e sradicare colla falce Sacerdotale tuttociò, che di perverso dalla terrena potestà sarà stato piantato, e nella Chiesa, e nell' umana conversazione. E in questa parte intende Bonifacio, che a lui sia soggetta la potestà temporale de' Regi. Nè potranno mai spiegar costoro come i Regi nelle spirituali cose sieno soggetti al Pontefice, quando ei non possa impedire col suo potere, e troncar colla falce delle censure, dove le esortazioni non vagliono, quegli atti della temporale amministrazione, che ritornano manifestamente in offesa di Dio, in scandalo de' Popoli, e in pregiudizio della Chiesa. Se il peccato è connesso con questi atti temporali, o, per meglio dire, con questi abusi della potestà terrena, come potrà la potestà spirituale impedire il peccato, se non può impedir questi atti? Bisogna adunque esimere i Regi dalla potestà delle chiavi, se si vogliono esimer da questa indiretta potestà della Chiesa. Ed ecco a che si riduce la contraria opinione de i detrattori di Bonifacio; i quali mentre lo tacciano ancora per aver detto con Ugon Vittorino in questa Costituzione, che se la potestà temporale travia, cioè pecca, debbe esser giudicata dalla potestà spirituale, vengono ad escludere i Regi anche nelle spirituali cose dalla potestà della Chiesa, cosicche possano a lor talento pubblicar leggi manifestamente ingiuste, opprimer la libertà della Chiesa, e de' sudditi, ed abusar quanto vogliono del lor terreno potere, senza timore di poter essere impediti, o rimessi in dovere dalla forza spirituale del Sacerdozio con quella vana persuasione insinuata loro da i moderni adulatori, che nelle temporali cose non sono soggetti se non a Dio, e non ad alcuna altra potestà, benche costituita da Dio, e tenente le veci di Dio.

XI. Avendo difesa la Decretale *Unam sanctam* dalle audaci opposizioni, che allora furono fatte contra di essa da' Teologi di Francia adulatori di Filippo, e che oggi da i loro scritti pubblicati da un uomo eretico si tornano a fare da i novelli detrattori di Bonifacio; e avendo fatto vedere, che i sentimenti di questo Pontefice espressi in quella Decretale straniissimamente allora ed oggi travolti, e interpetrati, sono in tutto conformi alla dottrina dell' antichità, e particolarmente della Chiesa di Francia; e che non altro pretendea Bonifacio, se non che i Regi Cristiani, e Filippo stesso fossero soggetti all' autorità, e al giudizio della Sedia Apostolica anche nelle cose temporali per ragion del peccato, cioè, che potesse il Pontefice ammonirli, correggerli, ed anche punirli colle censure dove nella temporale amministrazione del Regno abusandosi di lor potere offendono Dio, oltraggiano la sua Chiesa, e scandalizzano i Popoli; convien ora tornare alla serie degli atti di questa grave contesa. Nel medesimo giorno de i XVIII. di Novembre del MCCCII., in cui Bonifacio pubblicò la riferita Decretale, fulminò ancora con la scomunica, e con altre pene Ecclesiastiche tutti coloro di qualunque dignità fossero, ancorche regale, i quali osassero molestare, catturare, o recare impedimento a quelli, che o andassero alla Sedia Apostolica, o da essa tornassero (*a*). Ma è però da notarsi, che tanto nella Decretale, quanto nella sentenza della scomunica non si fa alcuna menzione nè del Re, nè del Regno di Francia; ma tanto l' una, quanto l' altra son concepute in termini generali: essendo stata intenzione di Bonifacio piuttosto d' impedire il corso al pessimo esempio dato da Filippo nel ricusare di soggettarsi all' autorità del Pontefice, e nell' impedire a i Prelati di Francia di ubbidire alla chiamata della Sedia Apostolica, che di punire gli oltraggi fatti alla propria sua persona. Quindi per non pretermettere alcuna parte, che al suo ufficio pastorale appartenesse, per ridurre quel Re alla dovuta ubbidienza verso la santa Sedia risolvè nel medesimo tempo spedir Legato Apostolico in Francia il Cardinal Giovanni Monachi del titolo de' Santi Marcellino, e Pietro, uomo insigne per laude di probità, e di dottrina, e di Nazione Francese (*b*), per trattare amichevolmente la composizione di questa discordia, come apparisce da i diplomi stessi di Bonifacio dati al mentovato Cardinale, e riferiti dal Rainaldo (*c*). Trattò inoltre nel medesimo tempo col fratello del Re Filippo Carlo Valesio Conte di Alanzone, il quale da Sicilia tornava in Francia, acciocche s' interponesse appresso il

(*a*) Vide Raynal. ad annum 1302. n. 14.
(*b*) Vide Spond an. ad ann. 1303. num. 2.
(*c*) Ad annum 1303. num. 15.

ſo il Re per lo accomodamento di queſte differenze, promettendo queſto Principe di comporle (*a*). Nell' anno MCCCIII. eſſendo giunto in Francia il Cardinal Legato, gli mandò Bonifacio alcuni articoli da preſentare a Filippo, ne' quali ſi contenevano quelle coſe, che il Re dovea accordare, correggere, e riformare per ſoddisfare la ſanta Sede; i quali articoli poſſono vederſi appreſſo il Rainaldo (*b*): e da eſſi apparisce, che erano già ſtati prima comunicati dal Papa a Carlo fratello del Re, ed a' Nuncj di lui; e che queſti gli aveano data ſperanza, che Filippo gli averebbe accettati: imperocchè in fine dell' iſtruzione mandata al Cardinal Legato, dove ſono propoſti i detti articoli, ordina Bonifacio al medeſimo Legato, che non correggendo, ed emendando il Re fra certo tempo le coſe propoſte in eſſi ſecondo quello, che gli aveano dato ad intendere così il fratello di eſſo Re, come i ſuoi Legati, gli denuncj, che ei procederà contro di lui *ſpiritualmente*, *e temporalmente* (*c*). Ma avendo il Legato Apoſtolico propoſti a Filippo i riferiti articoli, ne ricevè riſpoſte così dure, e così ſecche, particolarmente ſopra i capi principali riguardanti il conferimento de' beneficj Eccleſiaſtici, e l' uſufrutto, e la diſpoſizione delle rendite delle Chieſe vacanti, che il Papa non potea in alcun modo contentarſene: mentre in queſti capi niente volle rimettere il Re delle ſue pretenſioni, nè riconoſcere l'autorità della Sedia Apoſtolica; ciò, che unicamente pretendea Bonifacio, diſpoſto come ſi è veduto ad accordare al Re qualunque privilegio, purche ei voleſſe fare lecitamente ciò, che illecitamente facea. Poſſono vederſi queſte riſpoſte nella Storia di queſta controverſia, da cui le riferiſce Natal d'Aleſſandro (*d*). Di queſta durezza di Filippo fatto conſapevole Bonifacio dal Cardinal Legato, che gli mandò le riſpoſte, agramente ſe ne dolſe con Carlo fratello dello ſteſſo Filippo, ſcrivendogli, che avendo conferite le riſpoſte del Re al Collegio de' Cardinali, ed eſſendo ſtate di comun conſenſo eſaminate, rimaſero tutti maravigliati, e commoſſi, veggendo, che contraddicevano alla verità, non erano congrue alla ragione, nè conformi all' equità; nè aveano trovato in eſſe quello, di cui la Sedia Apoſtolica poteſſe contentarſi, ſecondo la fiducia,

(*a*) Vide Raynald. ad ann. 1302. n. 15.

(*b*) Ad annum 1303. num. 34.

[*c*] *Item expreſſè denunciandum eſt Regi per Cardinalem eundem, quod ſi Rex prædicta non correxerit, & emendaverit taliter infra certum tempus, quod & nos, & Apoſtolica Sedes meritò contentemur, quod a nobili viro Carolo Andegaviæ Comite fratre ejus, & ab ejuſdem Regis Nunciis datum eſt nobis intelligi, ex tunc nos & ſedes eadem ſuper præmiſſis providebimus, ſtatuendo, ordinando, declarando, & procedendo ſpiritualiter, & temporaliter &c.* Apud Raynal. ad annum 1303. num. 34.

(*d*) Hiſtoire du differen. &c. pag. 92. Natal. Alexand. hiſt. Eccleſ. ſecul. XIII. & XIV. differt. 9. art. 3.

che l' istesso Principe germano del Re, e il Vescovo di Auxerre Nuncio del medesimo gli aveano date quando partiron da Roma (*a*). Onde gli fa sapere, che se Filippo non correggerà, ed emenderà in modo le sue risposte, che la Sedia Apostolica possa rimanerne contenta, ei sarà per procedere contro di lui alle pene Ecclesiastiche (*b*). Da queste parole chiaramente apparisce, che Bonifacio non pretendea, che Filippo si sottoscrivesse assolutamente agli articoli da lui proposti; ma solamente, che correggesse, ed emendasse le sue risposte con qualche congruo temperamento, onde potesse in qualche maniera appagarsene. Ma questa stessa lettera scritta in data delli 29. di Febbrajo, *dat. Lateran.* VI. *Kal. Martii*, discuopre l' errore, o la malizia di Natal d' Alessandro, il qual ci vuol far credere, che non sì tosto vennero a notizia di Bonifacio le risposte di Filippo, che egli imprudentemente insofferente d' indugio in un affare, che ricercava non minor moderazione, e pazienza, che prudenza, precipitò nella sentenza di scomunica contro il Re, e nella citazione a Roma nel termine di tre mesi de' Vescovi, e Dottori di Francia, che chiamati al Concilio aveano ricusato di andarvi, coll' imporre ad alcuni Vescovi, e Abati il comparire a Roma sotto pena di privazione del loro grado, e di deposizione dalle lor dignità. Ma queste cose furono fatte dal Pontefice alli 13. di Aprile, come apparisce dalle sue lettere scritte al Legato Cardinal Monachi, cioè, quasi due mesi da che egli ebbe le risposte del Re Filippo agli articoli propostigli da sua parte, e dopo quarantanove giorni da che egli avea scritto a Carlo Valesio germano di Filippo acciocche lo persuadesse a correggere, e moderar le sue dure risposte; nel quale intervallo di tempo avea potuto facilmente Bonifacio sapere, che il Re non volea abbracciare temperamento alcuno, onde fosse riparato almeno in parte il disprezzo fatto della sua autorità. Vero è, che nel giorno de i 13. di Aprile e scrisse Bonifacio al Cardinal Legato, che significasse al Re alla presenza del Concistoro, che ei a riserva di un articolo concernente la Chiesa di Lione, il qual volea onninamente, che osservato fosse, sopra gli altri controversi articoli averebbe trattato di buona voglia co i Duchi di Bor-

(*a*) *Mirati fuimus plurimum, & valde commoti, quia responsiones eædem ... examinatæ veritati contradicunt, nec rationi congruunt, nec consonant æquitati, nec sunt tales; neque reperimus in eis illa, de quibus debeamus meritò contentari secundùm fiduciam, quam venerabilis Frater noster P. Antisiodorensis Episcopus, & tu dedistis nobis quando recessistis de Romana Curia, in Franciam redituri.* Apud Raynald. ad annum 1303. num. 34. in fine.

(*b*) *Ad hæc nolumus te latere, quod nisi Rex ipse responsiones sic corrigat & emendet, quod exinde meritò contentemur, cum contra Deum non sit homini deferendum, contra Regem eundem spiritualiter, & temporaliter, prout expedire viderimus, procedemus.* ibid.

Borgogna, e di Bertagna, ſe foſſero voluti venire per parte di Filippo alla ſanta Sede, e che ſi ſarebbe valuto de' loro conſigli in quanto aveſſe potuto farlo con onore della ſanta Sede, e ſuo, come appariſce dalle ſue lettere addotte nella Storia di queſta differenza (*a*); e nel medeſimo giorno fulminò la ſcomunica contro Filippo, e fece gli altri decreti ſopra narrati. Ma non oſſerva Natal d' Aleſſandro, che queſti atti riferiſce (*b*), che tanto la ſcomunica, quanto i decreti non furono pubblicati in quel giorno, ma furono mandati al Legato, come il Natale ſteſſo confeſſa, acciocche li pubblicaſſe in Francia quando aveſſe trovato il Re tenace nel ſuo propoſito di non ſoddisfare la ſanta Sede: mentre coſa non pure imprudente, ma anche del tutto ſtrana, anzi ſtolta ſarebbe ſtata ſcrivere al Legato, che trattaſſe col Re per l' accomodamento de' controverſi capi, e poi nel tempo ſteſſo ſcomunicarlo. Nè può mai Bonifacio, comecche di precipitoſa natura voglia accuſarſi, di azione così mal coerente in ſe ſteſſa tacciarſi. Ma il Legato non ebbe comodo di trattar con Filippo, nè di eſeguir le commiſſioni del Pontefice: imperocche il Re, e i regj Miniſtri, che già del tutto avean perduta la riverenza alla Sedia Apoſtolica, non ſi guardarono dal violare nel di lei Legato la ragion delle genti: mentre le lettere indirizzate allo ſteſſo Legato, e conſegnate in Roma cogli altri diplomi a Nicolao Benefratto Arcidiacono di Goſtanza, e famigliare del medeſimo Cardinale, giunto queſto in Trojes furono intercettate, ed eſſo per ordine regio fu preſo, e carcerato, in vano richiamando il Legato, e ſenza frutto cercando, che liberato foſſe (*c*).

XII. Aperte le lettere co i diplomi di Bonifacio penſarono i malvagj conſiglieri di Filippo, e giurati nemici del Pontefice di avere una buona occaſione di opprimere inſieme colla ſua dignità ancora la ſua fama. E Filippo, che ſi era commeſſo all' arbitrio di coſtoro, e che avendo accolto nella ſua Corte coloro, che come ſciſmatici, e ribelli, e manifeſtamente calunniatori erano ſtati dal medeſimo Bonifacio ſpogliati della dignità, e degli onori, e fulminati colla ſcomunica, ſi laſciava fomentar dal loro odio, convocò per li 3. di Giugno dello ſteſſo anno MCCCIII. la generale Adunanza degli Ordini del Regno: l' eſito della quale giuſtamente temendo il Cardinal Legato, che veniva guardato per ordine del Re acciocche nè poteſſe trattar con alcuno, nè andar liberamente dove voleva, di notte tempo occultamente fuggì da Fran-

(*a*) Hiſtoire du different. &c. pag. 95.
(*b*) Hiſtor. Eccleſ. XIII. & XIV. ſecul. diſſert. 9. art. 3. num. 3. & 4.
(*c*) Vide Spondanum ad ann. 1303, n. 7. Natal. Alexand. loc. cit.

Francia (*a*). Adunati adunque nel dì prefiso gli Ordini del Regno alla presenza del Re, cioè i Prelati, e i Baroni di Francia, ogn' uno averebbe creduto, che trattandosi materie di controversie tra il Re, ed il Papa, avessero fatta in quel Rauno la principal figura i Prelati; o che dovendosi difendere a loro divisamento i diritti regj contro gli attacchi del Pontefice, si fosse pensato a un rimedio canonico, e regolare per conservarli. Ma niente di questo fu pensato in quell' Adunanza. Ivi i primi, e i soli a parlare furono quattro, o cinque Laici congiurati, a nome de' quali Guglielmo di Plesy con vementissima, acerbissima, contumeliosissima diceria propose orrendi capi di accuse, anzi di mostruose calunnie contro il Pontefice, cioè, di eresie contra l' immortalità dell' anima, della vita eterna, della presenza reale di Cristo nel Sagramento, di sortilegj, e famigliarità col diavolo, di aver predicato pubblicamente, il Romano Pontefice non poter commetter simonìa d' introduzione nella Sedia Apostolica, di omicidio in persona di Celestino suo antecessore, di delitto nefando, di dispregio delle cose sagre, e de' riti Ecclesiastici, di maledicenza in tutti i Prelati, e Ordini Religiosi, e finalmente di odio più che vatiniano contro il Re, e il Regno di Francia, contro cui si era sforzato di commuovere il Mondo per rovinarlo. Proposti questi capi di accuse, che questo uomo divoto, e dabbene asserisce avere esposti non per odio, ma per zelo della fede, e per divozione verso la Sede Romana, soggiunse, che aderendo ei al *processo fatto* sopra questi delitti da Guglielmo di Nogareto, si appellava al Concilio Generale da convocarsi, e alla santa Sede Apostolica, e a quello, e a quelli, a cui spettava &c.: pregando il Re a proccurar con tutte le forze la convocazion del Concilio, come difensore della Santa Madre Chiesa, e della fede Cattolica. E il Re anche ei stimolato dal medesimo zelo, per ischivar lo scandalo generale, salvi l'onore, e la riverenza dovuta alla sagrosanta Romana Chiesa, consentì alla convocazione del Concilio, pregando i Prelati ad affaticarsi per quest' effetto: e per difendere il Regno, le Chiese, i Prelati, i Baroni, e i sudditi dalle macchine di Bonifacio, si appella al *predetto General Concilio, e al vero, e legittimo futuro Sommo Pontefice &c.* Io mi sarei fatto orrore di riferire questi atti così distintamente, se già per diporto de' Protestanti non fossero stati pubblicati da' Scrittori Francesi nella Storia di questa contesa; e se Natal d' Alessandro da questi non gli avesse riportati (*b*). Anzi questo Scrittore ci scuopre un arcano di molta importanza, ed è che Filippo non si appellò già al futuro Concilio, o al legittimo

(*a*) Vide Spondan. ad annum 1303. n.7. (*b*) Natal.Alexand. loc.cit. art.4. n.1. & seqq.

mo vero futuro Pontefice perche da queſti foſſe diſputato de' ſuoi regj diritti, ma perche il nome di Bonifacio era riferito tra i rei, la cui cauſa potea ſolamente diſcuterſi nel Concilio Generale (*a*). Ma dovea anche oſſervare, che il Re ſi appellò ancora al vero, e legittimo futuro Pontefice, e che per conſeguenza ei non teneva più Bonifacio per vero, e per legittimo Pontefice; e ſi fece manifeſtamente ſciſmatico, non aſpettando la dichiarazion del Concilio ſopra la legittimità del Pontificato di Bonifacio, che ſecondo lui per li reati imputatigli non era vero Pontefice. Così egli adunque ſi fece giudice ſopra il capo della Chieſa. Ma della irregolarità, iniquità, e ingiuſtizia di queſti atti di Filippo, e de' ſuoi empj Conſiglieri contro Bonifacio io non credo, che ſi trovi eſempio nella Storia Eccleſiaſtica. Nè io già parlo dell' appellazione interpoſta dal Papa al futuro Concilio; la quale come manifeſtamente contraria alla mente degli antichi Canoni riferiti ſino dal quinto ſecolo da San Gelaſio (*b*), come diſtruttiva della ſomma poteſtà del capo viſibile di tutta la Chieſa, come ſovverſiva dell' ordine gerarchico, come fomentativa degli ſciſmi, ed atta a ſollevare gli ſpiriti inquieti, e ſedizioſi, e farli ribellare alla Sedia Apoſtolica meritamente fu condannata, e ſcomunicata da tre Pontefici Martino V., Pio II., e Giulio III. Baſterà oſſervare, che l' iſteſſo Pier di Marca gran difenſor di Filippo coſtretto dalla forza della verità confeſſa, che queſt' appellazione fu nuova, e non mai per lo innanzi udita nella Chieſa, nè da lei ammeſſa (*c*); e che l' autorità di queſt' uomo veramente graviſſima a i novelli dommatiſti Franceſi ha torto l' ingegno dell' Autore della difeſa (*d*). Ma di queſt' appellazione, come di coſa appartenente ad altra controverſia, ſopra di cui già è ſtato da dottiſſimo Scrittore confutato l'aſſerito Monſignor Boſſuet, io non favello. Parlo ſolamente dell' ordine perverſo tenuto in queſto fatto, di cui non penſo, che altro più diſordinato, e contrario alle diſpoſizioni de' ſagri Canoni ſeguito mai ſia.

XIII. Primieramente, ſenza parlar de' Canoni riferiti da Graziano, e tratti dalle apocrife Decretali di Anacleto, e di Telesforo, ne' quali ſi or-

(*a*) Natal. Alexand. ibid.

(*b*) *Ipſi ſunt Canones, qui appellationes totius Eccleſiæ ad hujus Sanctæ Sedis examen deferri voluerunt, ab ipſa verò nunquam appellari debere ſanxerunt.* Apud Gratianum. C. *Cuncta.* C. *Ipſi ſunt* 9. q. 3.

(*c*) *Superiori capite novam quandam rationem vidimus in Eccleſia invectam ab iis, qui ſe Romanæ Curiæ cenſuris perimi exiſtimabant. Appellationem a Papæ decreto ad futurum Concilium novam dixi, quia nunquam in Eccleſia admiſſa eſt provocatio a Papa ad Concilium.* Petrus de Marca de Concord. lib. 4. cap. 23.

[*d*] Boſſuet tom. 2. par. 2. lib. 15. cap. 23.

ſi ordina, che ſieno rigettati i Laici dalle accuſe contro i Veſcovi, i quali Canoni aveano allora corſo in Francia (*a*), è coſa certa, che nel General Concilio di Calcedonia al Canone XXI. ſi ordina, che non pure i Laici, ma nè tampoco i Cherici ſi ammettano alle accuſe contro i Veſcovi, ed altri Cherici ſenza inquiſizione delle qualità perſonali degli accuſatori, e ſenza eſame dell' opinione, o della ſtima, che eſſi hanno: *I Cherici, o Laici, che accuſano i Veſcovi, e i Cherici, non alla buona, e inconſideratamente ſi ammettano ſenza che pria ſia diſcuſſa la loro ſtima* (*b*). E il medeſimo Canone fu ripetuto nel Capitolare di Aquiſgrana dell' anno DCCLXXXIX. al Canone XXXI. (*c*). Ma quì ſi accuſa d' atrociſſimi misfatti non un Veſcovo, ma il capo di tutti i Veſcovi, e di tutti i Criſtiani: ſi accuſa da' Laici, e da' Laici dichiarati nemici dell' accuſato: da un uomo laico ſi forma il proceſſo, e s' impingua di calunnie già ſparſe da uomini fuoraſciti, e ſciſmatici: ſi propongono queſte accuſe dinanzi a un Congreſſo, dove il Re ſiede per deliberare, dove i ſudditi ſuoi famigliari fanno le parti di Giudici, e i Prelati quelle di puri aſcoltatori. E dove s' udì mai perverſità di coſe ſimili a queſte? Nel Pontificato di Simmaco la fazione degli ſciſmatici fautori di Lorenzo, che intruſo nel Papato era ſtato da quello depoſto, e per miſericordia dello ſteſſo Simmaco era ſtato creato Veſcovo di Nocera, per opprimere il vero Pontefice non ſapendo qual altra via tenere lo accuſarono appreſſo il Re Teodorico di orrendi delitti; e intereſſandoſi in queſt' accuſa una parte del Senato, fatto venire a Roma ſegretamente Lorenzo, e rinnovando lo ſciſma, Feſto, e Probino Senatori del partito di Lorenzo pregarono il Re, che ſpediſſe a Roma un Veſcovo viſitatore, il quale degli eccеſſi di Simmaco prendeſſe cognizione, e la diſcordia quietaſſe (*d*). Teodorico benchè non ſapendo le diſpoſizioni della Chieſa Cattolica condeſcendeſſe alla richieſta de' Senatori mandando a Roma viſitatore Pietro Veſcovo di Altina, con ordine però, che ſalutaſſe Simmaco, e con lui comunicaſſe (*e*); contuttociò informato poi da' Cattolici, eſſer tal coſa alle divine, ed Eccleſiaſtiche leggi contraria, e volendo Simmaco non per eſſer giudicato, ma per purgare la ſua innocenza, e per terminar la diſcordia congregare un Sinodo de' Veſcovi d' Italia, e ſollecitando con ſue lettere Teodorico

[*a*] C. *Laici* 2. quæſt. 7. & C. *Sacerdotes* 6. quæſt. 1.

(*b*) Κληρικὸς ἢ λαϊκὸς κατηγορέντας Ἐπισκόπων ἢ κληρικῶν ἀσωλῶς, καὶ ἀδοκιμάσως μὴ προτεδέσχεδαι εἰ μὴ πρότερον ἐξετασθῇ αὐτῶν ἡ ὑπόληψις. Concil. Chalced. Can. XXI.

(*c*) Capitular. Aquiſgran. apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Venet. col. 17.

(*d*) Anaſtaſius in Simmacho.

(*e*) Ennodius in Apologet. pro Simmacho.

dorico ad intimare il Concilio, ei benche barbaro foſſe, ed eretico Ariano, ſtimò ſuo dovere ſoddisfare alla volontà del Pontefice, e chiamare a Roma al Sinodo i Veſcovi d' Italia; atteſtando per altro, che *poſciache egli avea giudicato non appartenere a lui alcuna coſa ſtabilire intorno a i negozj Eccleſiaſtici, gli avea perciò fatti chiamare da diverſe Provincie, acciocche ſotto il timore del divin giudizio diſponendo eſſi di tutta la conteſa paſſaſſe la cauſa, e alla Città di Roma col divino favore ſi reſtituiſſe la bramata concordia* (a). Venendo a Roma i Veſcovi della Liguria, dell' Emilia, e delle Venezie ſtimarono bene paſſar da Ravenna, dove fiſſato avea Teodorico la regia, per intender da lui per qual motivo gli aveſſe voluti congregare fiacchi per l' età, e per la debolezza delle membra invalidi. Ed avendo loro riſpoſto il Re, *che erano ſtate riferite a lui degli atti di Papa Simmaco orrende coſe, e biſognava, che per giudizio del Sinodo coſtaſſe ſe vera foſſe l' oppoſizione de' nemici, i mentovati Veſcovi ... gli ſuggerirono, che l' iſteſſo Pontefice, il quale diceaſi accuſato, averebbe dovuto convocare il Sinodo: ſapendo eſſi, che alla di lui Sede prima il merito, e il Principato di Pietro Apoſtolo, e dipoi la veneranda autorità de' Concilj aveano conceduta ſingolar poteſtà nelle Chieſe; nè ſi trovava alcuna forma, che il Veſcovo della innanzi detta Sede in ſomigliante propoſito foſſe ſtato ſottopoſto al giudizio de' minori. Allora il Re ſignificò loro, che l' iſteſſo Papa gli avea dimoſtrata per lettere la ſua volontà nel congregare il Sinodo. Da i Veſcovi furono domandate al Re le carte, le quali coſtava eſſergli ſtate da lui indirizzate, ed ei ſenza tardanza ordinò, che queſte ſi conſegnaſſero loro.* Di tuttociò fanno irrefragabile teſtimonianza gli ſteſſi Padri nel Concilio III. Romano ſotto Simmaco (b). Venuti in Roma i Veſcovi, prima d'ogni altra

(a) *Sed quia non noſtrum judicavimus de Eccleſiaſticis aliquid cenſere negotiis, ideò vos de diverſis Provinciis fecimus evocare, ut ſub divini timore judicii, totius certaminis vobis diſponentibus cauſa tranſiret, urbique noſtræ, Deo favente, optata per vos concordia redderetur.* Præceptum Theodor. Regis apud Labbè tom. 5. Conc. edit. Venet. col. 466.

(b) *Liguriæ, Æmiliæ, vel Venetiarum Epiſcopis [quos ad præſentiam Principis ipſe itineris ductus attraxit] conſulendi Regem incubuit neceſſitas, quare hos voluiſſet ætate fractos, debilitate corporis invalidos congregari. Reſpondit præfatus Rex piiſſimus bonæ converſationis affectu, plura ad ſe de Papæ Symmachi actibus horrenda fuiſſe perlata, & in Synodo oportere (ſi vera eſſet inimicorum ejus objectio) judicatione conſtare. Memorati Pontifices, quibus allegandi imminebat occaſio, ſuggeſſerunt, ipſum qui dicebatur impetitus debuiſſe Synodum convocare; ſcientes quia ejus ſedi primum Petri Apoſtoli meritum, vel Principatus, deinde ſecuta juſſionem Domini Concilio rum venerandorum auctoritas ei ſingularem in Eccleſiis tradidit poteſtatem, nec antedictæ Sedis Antiſtitem minorum ſubjacuiſſe judicio, in propoſitione ſimili, facilè forma aliqua teſtaretur. Sed potentiſſimus Princeps ipſum quoque Papam in colligenda Synodo*

tra cosa restituirono Simmaco nel pristino grado, di cui era stato indegnamente dagli scismatici spogliato; e senza volere esaminar la causa dell' accuse contro di esso, riposero nel di lui arbitrio il rispondere, o nò alle opposizioni degli Avversarj: e dando relazione a Teodorico delle ragioni del lor procedere, quel saggio Principe tuttoche eretico lasciò in piena libertà del Sinodo il risolver l' affare come ad esso piaceva, purche per lo provvedimento Sinodale fosse resa la pace nella Città di Roma a tutti i Cristiani; attestando niente altro *appartenere a se de i negozj Ecclesiastici, fuorche la riverenza*, come si ha dagli atti del lodato Sinodo (*a*). I Vescovi adunque raunati nel Concilio, senza punto entrare nella discussione della causa dichiararono alla presenza del Popolo, il Pontefice esser immune da que' delitti, che gli erano imputati; protestando, che facevano tal dichiarazione per quello solamente, che riguardava gli uomini, e per tor lo scandalo della Plebe, non per giudicare sopra di lui: mentre costava, che egli era solamente sottoposto al giudizio divino (*b*). E poiche alcuni scismatici si lamentavano del Sinodo, perche senza cognizione di causa, e senza forma di giudizio avesse dichiarato Simmaco innocente, fu ingiunto da i Padri ad Ennodio Vescovo di Pavia, che intraprendesse la difesa del Sinodo: alle quali parti ei soddisfece con una dotta apologìa, la quale dal quinto Concilio Romano sotto Simmaco di ducento, e diciotto Vescovi, e dal Pontefice stesso fu non solamente approvata, ma con sommo universal consenso le fu data quell'autorità stessa, che hanno i decreti Apostolici; ordinando, che fusse riposta tra gli Apostolici decreti sinodalmente fatti, e come tale fosse da tutti venerata, siccome apparisce dagli atti del citato quinto Concilio celebrato l' anno DIII. (*c*). In quest' apologia adunque

nodo voluntatem suam literis demonstrasse significavit: unde a mansuetudine ejus paginæ postulatæ sunt, quas ab eo directas constabat, hasque dari Sacerdotibus sine tarditate constituit &c. Concilium Romanum sub Symmacho apud Labbè tom. v. Concil. edit. Venet. col. 457. & seqq.

(*a*) *Ad hæc serenissimus Rex, taliter (Deo aspirante) respondit: in Synodali esse arbitrio, in tanto negotio sequenda præscribere, nec aliquid ad se præter reverentiam de Ecclesiasticis negotiis pertinere, committens etiam potestati Pontificum, ut sive propositum vellent audire negotium, sive nollent, quod magis putarent utile deliberarent, dummodo venerandi provisione Concilii pax in Civitate Romana Christianis omnibus redderetur.* Concilium Romanum III. sub Symmacho apud Labbè loc. cit. col. 459. in fine.

(*b*) *Quibus allegatis, cum Dei nostri obtestatione decernimus ... ut Symmachus Papa Sedis Apostolicæ Præsul, ab hujusmodi propositionibus impetitus, quantum ad homines respicit (quia totum causis obsistentibus superiùs designatis, constat arbitrio divino fuisse dimissum) sit immunis, & liber, & Christianæ plebi, sine aliqua de objectis oblatione, in omnibus Ecclesiis suis ad jus sedis suæ pertinentibus, tradat divina mysteria &c.* Concil. Roman. cit. col. 460.

(*c*) Synod. Roman. sub Symmacho apud Labbè tom. 5. Concil. edit. Venet. col. 501. & 502.

que tra le altre cose: *Forse le cause degli altri uomini*, dice Ennodio; *volle Dio, che per mezzo degli uomini si terminassero: ma senza alcuna inquisizione riserbò al suo arbitrio quello, che presiede alla Sede Apostolica. Volle, che i successori del Beato Pietro Apostolo fossero solamente debitori al Cielo della loro innocenza* (*a*). Da questi atti può facilmente comprendersi quanto fosse irregolare, e perversa la condotta tenuta dagli Ordini di Francia contro Bonifacio. Non osa un Re barbaro, e Ariano ingerirsi nelle accuse contro il Vescovo di Roma portate al suo cospetto: protesta, a se non appartenere alcuna cosa risolvere in questo negozio Ecclesiastico: non ardisce congregare il Sinodo se non per soddisfare alle richieste del Pontefice accusato: spedisce i Vescovi al Sinodo colle lettere dello stesso Pontefice: rimette al loro arbitrio la forma di giudicare: commette al loro provvedimento la quiete della Chiesa, e della Città di Roma. Quì siede un Re pro tribunali, che ascolta atrocissime accuse contro il Pontefice Romano, proposte da soldati egualmente arroganti, che iniqui: aderisce alle loro istanze di congregare il Concilio non solo senza consenso del Pontefice accusato, ma anche a suo dispetto; e finalmente quasi fosse reo convinto in vigore de' processi fatti dal Nogareto, non lo riconosce più per vero Pontefice, appellandosi ad un' altro futuro, che vero, e legittimo fosse. Diranno forse, che Simmaco non avea offeso Teodorico ne' suoi regj diritti, come Bonifacio avea ne' diritti regj offeso Filippo. Ma se l' ingiurie, che pretendea questo Principe, che gli fossero fatte da Bonifacio, furono la cagione, per cui ei credè doversi difender da lui con questo irregolarissimo rimedio, perche dice Natal di Alessandro, che Filippo si appellò al futuro Concilio, non perche da questo fosse disputato di que' diritti, che gli veniano offesi da Bonifacio, ma perche questo era già riferito tra i rei? Ma la vera cagione, per cui Filippo, e' suoi Ministri tentarono far creder reo di enormissimi eccessi questo Pontefice, fu il bisogno, che aveano di trovare un pretesto, onde potessero sostenere le loro ingiuste pretensioni, e schermirsi frattanto dalle giustissime censure della Chiesa: imperocche ben conoscevano, che appellandosi dal Papa al Concilio sopra i punti di controversia, che avea il Re col Papa, o sopra la giustizia, o ingiustizia delle censure di questi, ove mai si fosse raunato il Concilio sarebbe rimasto il Re inferior nella causa, e sarebbono

(*a*) *Aliorum fortè hominum causas Deus voluerit per homines terminare: Sedis istius Præsulem suo finè quæstione reservavit arbitrio. Voluit Beati Petri Apostoli successores cœlo tantùm debere innocentiam &c.* Ennodius libell. Apologet. pro Synod. IV. Roman. ex edit. Parisien. R. P. Jacobi Sirmondi anno 1611. apud Labbè tom. 5. Concil. edit. Venet. col. 491. in principio.

bono ſtati approvati i decreti di Bonifacio; perciò fu loro neceſſario divertire dal ſuo ſtato la cauſa, e fare articolo da diſcuterſi nel Concilio non le controverſie, che avea il Re col Pontefice, ma i delitti di queſti, pe' quali doveſſe riſolverſi, che egli non era vero Pontefice. In fatti, che biſogno avea Filippo di ricorrere a queſto eſecrando ripiego, quando per iſchermirſi dalle cenſure di Bonifacio, avendo in mano le lettere del Legato potea sì facilmente impedirne la pubblicazione? quando egli potendo mandare a Roma i Duchi di Borgogna, e di Bertagna richieſti da Bonifacio con promeſſa di ſtare al lor conſiglio per l'accomodamento di queſte differenze, averebbe potuto facilmente comporle con ſuo vantaggio? Ma egli non voleva acconciamento alcuno con Bonifacio, e voleva farſi giuſtizia da ſe medeſimo nella ſua cauſa; perciò mandava a trattare queſti negozj col Pontefice non uomini probi, ma Ufficiali di guerra, e, come Bonifacio gli chiamò, *Militiæ ſatellites*, e con queſti unicamente ſi conſigliava.

XIV. Che per altro uomini laici cadeſſero in queſti eccеſſi, non è coſa, che poſſa recar tanta maraviglia. Ma che diremo de' Prelati, e degli altri Eccleſiaſtici sì regolari, che ſecolari di Francia, il cui conſenſo all' appellazione di Filippo, benche eſpreſſo da un vigliacco timore delle minacce de' furibondi Miniſtri, ſi porta in trionfo da Natal d' Aleſſandro, e dall' Autore della difeſa come un ſaldo argomento per giuſtificar queſt' appello, quando doverebbono arroſſirſi, che ſe ne ſerbaſſe memoria? I Veſcovi d' Italia chiamati al Concilio da Teodorico nella cauſa di Simmaco, dappoiche portatiſi alla preſenza di quel Re per ſaper la cagione del loro invito ſeppero, che era il Pontefice ſtato accuſato appò di lui *di orrendi* delitti, ſenza punto sbigottirſi di un Principe eretico, e barbaro, con ſacerdotale coraggio li diſſero, che da lui non già, ma dallo ſteſſo Papa accuſato averebbe dovuto congregarſi il Concilio. Nè punto ſdegnandoſi quel magnanimo Principe di queſta riſpoſta, anzi dicendo, che ei nel convocare il Sinodo avea ſeguita la volontà di Simmaco, non paghi di ciò li domandarono le lettere di quello, e con eſſe ſi partirono. Adunati nel Concilio ricuſarono giudicar ſopra la cauſa del Pontefice, credendo, e confeſſando, che quella era riſerbata al ſolo giudizio di Dio. I Veſcovi di Francia da una turba di Laici congiurati odono caricarſi di atrociſſime accuſe il Sommo Pontefice, e farſi iſtanza al Re di proccurare la convocazione del Concilio ad onta dell' accuſato per ſottometterlo al di lui giudizio: ſentono, che il Re per queſt' effetto al Concilio ſi appella, ed eſſi ſeguendo la paſſione del Principe, quaſi non foſſero manifeſtamente calun-

nioſe,

nioſe, ma fondate almeno ſopra probabili indizj le accuſe contro il ſupremo lor capo, conſentono nell'appello del Re, e nel ſottomettere al Concilio il giudizio delle colpe dell' accuſato Pontefice. Nè già furono ſoli i Veſcovi d' Italia, i quali nella cauſa di Simmaco portarono il riferito ſentimento ſopra le accuſe contro il Romano Pontefice; ma tutta l' illuſtre allora, e ſantiſſima Chieſa Gallicana fu del medeſimo avviſo. Commoſſi univerſalmente que' ſanti Veſcovi dagli ondeggiamenti della Chieſa Romana, e conſiderando, che il balenar del capo porta crolli ancora alle membra, ingiunſero a Sant'Avito Veſcovo di Vienna, che a nome comune ſcriveſſe al Senato Romano, ſpiegando ciò, che eſſi ſentivano intorno alla cauſa di Simmaco. Soddisfece S. Avito alla comune iſtanza de' Prelati Gallicani, ſcrivendo una lettera a Fauſto, e Simmaco principali Senatori Romani, della quale benche ogni parola ſia degna di conſiderazione, fia bene nondimeno riferire alcuni paſſi: *Primieramente*, dice, *io chieggo ſupplichevolmente, che al voſtro celebratiſſimo Ordine* [Senatorio] *non increſca queſta carta, quaſi indirizzata a voi da un ſolo: imperciocche da tutti i miei fratelli Gallicani di queſto ſteſſo non meno per comando, che per lettere eſſendo io ſtato incaricato, tuttociò, che da voi noi tutti deſideriamo, intrapreſi io ſolo di ſuggerirvi. Mentre dello ſtato della Romana Chieſa eravamo trepidi, ed ambaſcioſi, ſiccome quelli, che traballare il noſtro ſtato nella ſommità di eſſo attaccata ſentivamo, i quali tutti un ſolo incolpamento ſenza invidia della moltitudine averia percoſſo ſe lo ſtato del Principe ſommerſo aveſſe; fu portata alla noſtra ſollecitudine negli eſemplari venuti da Italia la formola del decreto ſacerdotale, la quale i Veſcovi d' Italia raunati in Roma pubblicarono di Papa Simmaco. La qual Coſtituzione benche ſia renduta riſpettabile dal conſenſo del numeroſo, e venerando Concilio; conſideriamo nulladimeno, che il ſanto Papa Simmaco ſe prima era ſtato accuſato al ſecolo, averebbe dovuto ricevere da' ſuoi conſacerdoti piuttoſto conforto, che giudizio: poiche ſe l' arbitro del Cielo vuole, che noi ſiamo ſoggetti alle terrene poteſtà, predicendo, che noi eravamo per ſtare innanzi a i Regi, ed a' Principi in qualſivoglia ſorta di accuſa; così non facilmente può intenderſi con quale, o ragione, o legge dagli inferiori il più eminente ſia giudicato ... La qual coſa l' iſteſſo venerabil Concilio riguardando, con lodevole Coſtituzione riſerbò piuttoſto al divino eſame la cauſa, la quale* [*ſia detto con riverenza di eſſo*] *avea temerariamente intrapreſo a diſcutere*. E poco dopo: *Se negli altri Sacerdoti*, ſoggiunge, *alcuna coſa vacilla, ſi può riformare; ma ſe ſi chiama in dubbio il Papa di Roma, non già il Veſcovo, ma il Ve-*

il Vescovato si vedrà vacillare (*a*). Questo prezioso monumento della Religione, e della divozione dell'antica Chiesa Gallicana verso la Sedia Apostolica fa molto ben conoscer la debolezza, e la fiacchezza di que' Prelati, e di quegli Ecclesiastici di Francia, i quali nella causa di Bonifacio senza punto considerare, che attaccato il capo crollavano ancora le membra, e che abbattuta l'autorità, e l'onore del Vescovo di Roma cadeva lo stato, e fluttuava la dignità del Vescovato, consentirono ciecamente all' appellazione, anzi allo scisma di Filippo. Sebbene anche per altri motivi non è da farsi conto di questo consenso tanto esagerato dagli Avversarj, sì perche fu violento, e forzato, sì anche perche non fu così universale, come il decantano: mentre molti Ecclesiastici di quel Regno dell'antico spirito di quella Chiesa soffrirono piuttosto carcerazioni, ed esilj, ed altre violenze, che condescendere alla volontà, e all'appello del Re, come, oltre molti Scrittori di quell'età, lo manifestano le lettere di Bonifacio, che cominciano: *Sedes Apostolica* (*b*).

XV. Veduta l'irregolarità degli atti di Filippo, e de' suoi Ministri, e Consiglieri fatti contro Bonifacio, e ripigliando l'ordine de' tempi, giunte queste cose a notizia del Pontefice, non mancò egli al suo dovere, e trovandosi in Anagni sua Patria il dì 15. Agosto consagrato all'Assunzione di Maria santissima in pubblico Concistoro con solenne

(*a*) *Primùm supplici prece posco, ne celeberrimo ordini vestro pagina hæc aliquod moveat quasi ab uno directa, fastidium; quoniam a cunctis Gallicanis fratribus meis ad hoc ipsum non minus per mandata, quàm per litteras oneratus, quæcumque a vobis omnes ambimus, unus suggerenda suscepi. Dum de causa Romanæ Ecclesiæ anxii nimis, ac trepidi essemus, utpote nutare statum nostrum in lacessito vertice sentientes; quos omnes una criminatio utique sine invidia multitudinis percusserat, si statum Principis obruisset: perlata est solicitudini nostræ ab Italia in exemplaribus Sacerdotalis formula decreti, quam de Papa Symmacho apud Urbem collecti Italiæ Antistites ediderunt. Quam Constitutionem licèt observabilem numerosi reverendique Concilii reddat assensus, intelligimus tamen, sanctum Symmachum Papam, si seculo primùm fuerat accusatus, consacerdotum suorum solatium potius, quàm recipere debuisse judicium: quia si cut subjecto nos esse terrenis potestatibus jubet arbiter cœli, staturos nos ante Reges, & Principes in quacumque accusatione prædicens; ita non facilè datur intelligi, qua vel ratione, vel lege, ab inferioribus eminentior judicetur ... Quod Synodus ipse venerabilis laudabili Constitutione proficiens, causam, quam (quod salva ejus reverentia dictum sit) penè temerè susceperat inquirendam, divino potius servavit examini &c. In Sacerdotibus ceteris potest, si quid fortè nutaverit, reformari; at si Papa Urbis vocatur in dubium, Episcopatus jam videbitur non Episcopus vacillare.* Epist. Aviti Episc. Viennen. ad Senat. Urb. Rom. apud Labbè tom. 5. Concil. edit. Venet. col. 499. & seqq.

(*b*) *Quia verò idem Rex præcipuè Prælatos dicti Regni ad hujusmodi rebellionem, & indevotionem secum trahere satagit, & jam eorum aliquos traxit; quos autem trahere non valet, a Regno ejicit, & excludit &c.* Apud Raynal. ad ann. 1303. n. 34.

ſolenne giuramento ſi purgò da' delitti per ſomma calunnia oppoſtigli dal Re, e da' ſuoi Miniſtri: e, ſpoſta la ſerie de' fatti, dichiarò, che non per altro motivo Filippo era giunto a queſt' eccesſo di ſottrarſi dalla ſua ubbidienza, ſe non perche non ſoffriva di eſſer corretto, e ripreſo de' ſuoi peccati, e per fuggir le cenſure, che ei avea ordinato, che ſi fulminaſſero contro di lui. Che ſe ſi apriſſe una volta queſta via a i Regi, ed a' Principi di ſpacciare il Sommo Pontefice per eretico, e reo di atrociſſimi misfatti per avere in queſta guiſa occaſione di ſottrarſi dalla ſua correzione, ſarebbe ſpedito dell' autorità della Chieſa, e de' Romani Pontefici. Ma che egli non ſarebbe mai per comportare in ſe ſteſſo tanta codardia, e così colpevole negligenza, coſicche ne' ſuoi tempi laſciaſſe creſcere queſt' errore ſenza troncarlo nel ſuo naſcimento, non oſtante il preteſto della frivola appellazione (*a*). Quindi acciocche un sì deteſtabile eſempio non piantaſſe radici nella Chieſa Cattolica, nel medeſimo giorno fece più Coſtituzioni, cioè, quella, che comincia: *Rem non novam aggredimur*, dove dichiara, che le citazioni fatte dalla Sedia Apoſtolica di qualſivoglia perſona, ancorche di regale, e imperial dignità, in qualunque luogo foſſero eſiſtenti, e particolarmente ſe impediſſero, che tali citazioni perveniſſero alle lor mani, o non vi poteſſero ſicuramente pervenire, abbiano quel medeſimo vigore, che averebbero ſe a loro perſonalmente foſſero ſignificate, quando a guiſa degli Editti propoſti nella matricola del Pretore foſſero tali citazioni fatte nell' udienza delle lettere Pontificie, o nell' *Aula* del Palazzo Apoſtolico, e indi affiſſe alle porte della Chieſa maggiore del luogo, dove riſiederà la Romana Curia (*b*). Due altre Coſtituzioni pubblicò, che cominciano: *Sedes Apoſtolica*; in una delle quali ſoſpende a i Maeſtri, e Dottori dell' Accademia Pariſienſe la facoltà d' inſegnare, e di conferire i gradi di licenziati, e la laurea dottorale ſino a tanto che il Re non averà ubbidito alla Sedia Apoſtolica: nell' altra riſerba a ſe, ed alla ſua diſpoſizione tutte le provviſioni delle Chieſe, tanto Cattedrali, quanto regolari, vacanti, o che foſſero per vacare in tutto il Regno, fino a tanto che Filippo tornato in ſe non ſoddisfaccia alla ſanta Sede (*c*). Da un Codice ſcritto a penna della Biblioteca di San Vittore ſi adduce ancora un'altra Bolla di Bonifacio, la qual comincia: *Super Petri ſolio*, dove il Pontefice rinnuova, e conferma le cenſure fulminate contro Filippo, ſottopone il ſuo Regno all' interdetto, dichiara aſſoluti tutti i ſuoi ſudditi dal giuramento di fedeltà, proibendo loro ſotto pena di ſcomunica

(*a*) Vide Spondanum ad annum 1303. n. 9.
(*b*) Apud Raynald. ad ann. 1303. nu. 40.
(*c*) Apud Raynald. ad ann. 1303. nu. 38. & 39.

munica il prestar a lui alcun ossequio, o da lui ricevere alcun beneficio, e annullando tutte le confederazioni da lui fatte co' Cristiani Principi (*a*). Ma dicesi ancora, che di questa Bolla, la quale dovea pubblicarsi in Anagni agli otto di Settembre giorno sagro alla Natività della Beatissima Vergine, fu impedita la pubblicazione per la presura, e prigionìa di Bonifacio accaduta nella stessa Città la vigilia della detta solennità di nostra Donna (*b*). Ma poiche questa Bolla dall' accennato Codice Vittorino riferita negli atti della Storia di questa discordia porta la data delli 6. di Dicembre del MCCCIII. (*c*), cioè due mesi dappoiche Bonifacio, passato all' altra vita il giorno quarto di Ottobre dell' istesso anno, era già morto, fa non leggero sospetto della sua falsità. Il vero è, che mentre Bonifacio era intento a scrivere Editti, non si guardando da' suoi nemici, essi vegliavano alla di lui ruina. Noto è troppo nella Storia il caso funesto della sua presura, e prigionìa sagrilegamente fatta da Pietro Nogareto, da Sciarra, e da altri congiurati, coll' ajuto delle armi Francesi, e col tradimento di alcuni Anagnini corrotti coll' oro di Francia il giorno de i sette di Settembre del MCCCIII. Tra gli infiniti Scrittori, che la narrano può vedersi minutamente descritta da Giovanni Villani Scrittor contemporaneo, che ne forma un' intero capo, cui è prefisso questo titolo: *Come il Re di Francia fece prendere Papa Bonifazio in Alagna a Sciarra della Colonna, onde elli morì in pochi dì appresso per dolore* (*d*). E il Dante Poeta vicino a que' tempi, comecche Ghibellino e' fosse, e perciò maledico verso Bonifacio; considerando nulladimeno l' oltraggio fatto nella persona di un Vicario di Cristo, così di questo caso favella:

Veggio in Alagna intrar lo fior d' alisso,
Et nel Vicario suo Cristo esser catto.
Veggiolo un' altra volta esser derisso:
Veggio rinovellar l' aceto, e 'l fele;
Et tra vivi Ladroni esser anciso.
Veggio 'l nuovo Pilato sì crudele,
Che ciò no 'l satia; ma senza decreto
Porta nel tempio le cupide vele (*e*).

Io sò molto bene, che alcuni nobili Scrittori hanno asserito, che il Rè Filippo non fu Autore dell' oltraggio sagrilego commesso nella persona di

(*a*) Vide Spondan. ad annum 1303. num. XI. Natal. Alexand. loc. cit. art. 5. num. 1. Pagium Junior. in Breviar. RR. PP. in Bonifacio VIII. num. 68.

(*b*) Natal. ibid. Pagius Junior. ibid.

(*c*) *Dat. Anagniæ in Aula Palatii* VIII. *Idus Decembris, Pontificatus anno nono*. Histoire du differen. pag. 182.

(*d*) Villani Cronaca Fiorent. lib. 8. cap. 63.

(*e*) Dante Purgat. Cant. 20.

di queſto Pontefice, e che il Nogareto, il quale era ſtato mandato in Italia a ſolo fine di denunciare al Papa l' appellazione fatta nell' Adunanza di Parigi, ſenz' ordine, e ſenza ſaputa del Re, traſcendendo le ſue commiſſioni, per conſiglio di Sciarra commiſe l' eſecrabile eccesſo (*a*). E Natal d' Aleſſandro in giuſtificazione di Filippo adduce il diploma di Clemente V. dato in Avignone ſotto li 27. di Aprile del MCCCXI., dove quel Pontefice dichiarò eſſer Filippo affatto innocente, e ſenza colpa nella cattura di Bonifacio fatta dal Nogareto, e da altri congiurati ſenza ſuo ordine, e ſenza ſua ſcienza (*b*). Ma ſiccome non ſi vuol così facilmente preſtar fede alla ſola aſſerzione degli Scrittori contemporanei, i quali attribuiſcono queſto fatto al Re Filippo, così poco fondamento ſi può fare ſopra la dichiarazione di Clemente V., che di queſto ſteſſo fatto lo aſſeriſce innocente: mentre il medeſimo Natal d' Aleſſandro c' inſegna, che tal dichiarazione fu fatta da Clemente in tempo, in cui il Re premealo, e ſtimolavalo più che mai a condannar la memoria di Bonifacio (*c*), cioè, ad attenerli la promeſſa, che gli avea giurata primache foſſe creato Pontefice per opera dello ſteſſo Re; la qual coſa fa non dubbio indizio, che non potendo Clemente contentar Filippo nel condannar Bonifacio, proccuraſſe ſoddisfarlo almeno in queſto di ſottrarlo dalla taccia di avere accelerata la morte ad un legittimo Pontefice. E certamente chi vorrà conſiderar la perſecuzione fatta da Filippo alla memoria di Bonifacio, e lo sforzo di lui acciocche come eretico condannato foſſe anche dappoiche gli atti di quel Pontefice contro di eſſo erano ſtati rivocati da Clemente V., penerà molto a credere, che egli condotto dal zelo di Religione proccuraſſe con tanto calore queſta condanna: mentre ei meglio d' ogn' altro ſapea, che calunnioſiſſime erano l' accuſe di ereſie, e di altri delitti imputati a quel Pontefice; ma egli nulladimeno, come ſcrive Giovanni Villani, *volea o per ragione, o per forza fornire le ſue prove* per la condannagione di eſſo Pontefice; ſoggiungendo, *che di Papa Bonifacio di ragione non ſi trovava neuna memoria di hereſia, ma ſi trovava per lo ſeſto libro delle Decretali, che li fece comporre molto Cattolico, ed utile fatto per Papa Bonifacio, e per lui molto eſaltata la Santa Chieſa, e le ſue ragioni* (*d*). Di queſta ſcienza di Filippo dell' innocenza di Bonifacio ne fa ancora argomento la domanda, che tra le altre fece all' Arciveſcovo di Bordeaux, che fu poi Clemente V., quando avviſato da' Cardinali della fazion Franceſe,

(*a*) Vide Spondan. ad ann. 1303. num. 12.
(*b*) Vide Natal. Alexand. loc. cit. art. 7. num. 11.
(*c*) Natal. Alexand. loc. cit.
(*d*) Giovanni Villani Cronac. Fiorent. lib. 8. cap. 91.

che colui sarebbe stato Papa, se ei avesse proccurato di conciliarlo a sè; abboccatosi con lui, e fattosi dar parola di concedergli ciò, che avrebbe chieduto essendo Papa, gli disse: *Sei speziali grazie, che io voglio da te, sono queste. La prima, che mi riconcilj perfettamente con Santa Chiesa, e facciami perdonare il misfatto, che io commessi per la presura di Papa Bonifacio* (a). E non di meno ei cercò con tanto calore, che questo Pontefice come eretico fosse condannato, che si sdegnò coll' istesso Egidio Romano, che era stato suo gran difensore, poiche in questa parte non volle aderirgli, ma intrapresè la difesa dello stesso Bonifacio contro i suoi calunniatori. Nè sembra verisimile, che tanto potesse nell' animo di Filippo l' odio conceputo contro la persona di Bonifacio, che per soddisfare a questo volesse agitar le sue ceneri, e a torto, o diritto abolire, o piuttosto render perpetuamente infame la di lui memoria. Ma è piuttosto facile a credersi, che veggendosi egli infamato come Autore del sagrilegio commesso nella persona di un vero Papa, e che era cosa molto difficile a capirsi, che senza suo ordine, e senza sua saputa un Ministro confidentissimo, qual era il Nogareto, con altri ribelli del Pontefice dal Re medesimo raccolti, e protetti, e colle armi, e colle insegne di Francia entrando in Anagni gridassero: *muoja Papa Bonifacio, e viva il Re di Francia*, come pur confessa essere avvenuto Natal di Alessandro (b), e indi catturassero Bonifacio; o che avendo tanto osato oltre la sua volontà un tal Ministro, non solo no 'l gastigasse, ma di poi anche più che mai il protegesse, con proccurare con ogni sforzo la di lui assoluzione dalla scomunica fulminata contro di esso da Benedetto XI.; volesse purgarsi da questo discredito con far credere, che non d' un legittimo Papa, ma di un falso, e d' un eretico ei avesse ordinata la presura; e che perciò non si curasse di farsi dichiarare innocente di questo fatto, se non dappoiche perdette la speranza, che dallo stesso Clemente Bonifacio condannato fosse, cioè, undici anni dappoiche egli avea proccurata, ma sempre in vano questa condannagione.

XVI. Ma checchesia di ciò, il certo è, come sulla attestazione di Scrittori più antichi osserva Arrigo Spondano, che Dio non lasciò impunito in Filippo quest' eccesso commesso in persona del suo Vicario, siccome non lo lasciò invendicato in altri, che furon complici (c). Ma più di tutti sentirono gli Italiani il peso della divina vendetta. E mentre distratti

(a) Giovanni Villani Cronac. Fiorent. lib. 8. cap. 80. Vid. Spondan. ad ann. 1305. num. 4.

(b) Loc. cit. art. 5. num. 2.

(c) Vide Spondanum ad ann. 1303. n. 14.

ſtratti in fazioni, altri calunniarono il lor Pontefice: altri in vece di difenderlo, addetti alla fazion Ghibellina diedero aſcolto, e credenza alle calunnie: altri o per invidia, o per malevolenza verſo un uomo così magnanimo qual fu Bonifacio aderirono alla Francia: altri inconſideratamente ſi laſciarono ingannare dalle voci ſparſe da quella, meritarono di veder lungo tempo quaſi eſule da i loro confini la Sede del Romano Pontificato. Non è pertanto da maravigliarſi, che gli Scrittori di quell'età, più, o meno foſſero iniqui alla memoria di Bonifacio: poiche altri per impegno della propria fazione, altri per ſimplicità, o per quella vizioſa inchinazione dell' uman genere di creder più facilmente degli uomini grandi, e de' gran Principi il male, che il bene, ſi laſciarono indurre a lacerar le ſue geſta, e darli qualche parte di torto nella diſcordia, che egli ebbe con Filippo. Ma dagli ſteſſi ſuoi atti, e da altri monumenti di quell'età, che noi abbiamo recati anno per anno, ſeguendo l' ordine de' tempi; de' quali atti così digeriti neſſuna coſa può recarſi, che faccia nella Storia maggiore argomento di verità, reſta abbondantemente giuſtificata la ſua condotta contro le ciance di quegli Scrittori, che ſi adducono contro di lui. La qual fatica noi abbiamo intrapreſa non ſolamente per giuſtificar queſto Pontefice tanto maltrattato da alcuni Franceſi Cattolici con gran plauſo de' Proteſtanti, quanto per riſpondere all'argomento, che da queſta diſcordia ſi deduce contro la poteſtà indiretta della Chieſa da Bonifacio difeſa: mentre quando ancor foſſe così vero, come è falſo, che Filippo con tutti gli Ordini del Regno, e tutto il Clero di Francia ſi foſſero oppoſti a Bonifacio per queſta poteſtà da lui ſoſtenuta; neſsun conto contuttociò doverebbe farſi di queſta oppoſizione, ſiccome quella, che ſarebbe ſtata fatta da coloro, che per odio, o per ignoranza, o per timore, in coſe molto più gravi oltraggiarono nella perſona di Bonifacio l' autorità della Sedia Apoſtolica; ed averebbero perciò tale eccezione, che renderebbe del tutto ſoſpetto il lor ſentimento. E quì è ancora da oſservarſi, che Giovanni di Parigi, il gran Teologo di Natal d'Aleſsandro, e il gran difenſor di Filippo contro Bonifacio, avendo poco dopo introdotta una nuova opinione circa il modo dell' eſiſtenza del Corpo di Criſto nel Sagramento dell' Altare, contraria a quella, che teneva comunemente la Chieſa; chiamato perciò in giudizio da Guglielmo Arciveſcovo di Parigi, da Egidio Arciveſcovo di Berry, da Bertrando Veſcovo di Orliens, e da Guglielmo Veſcovo di Alby, nè volendo egli ritrattar la ſua opinione, fu quella da i detti Veſcovi con decreto ancora della ſagra Facoltà di Parigi condannata, e privato lui dalla Catte-

dra, gli fu sotto pena di scomunica proibito l' insegnare nell' Università di Parigi, in cui era Maestro, e di predicare al Popolo (*a*). Da ciò può considerarsi di quanto peso sia contro la nostra sentenza l' autorità di quest' inventore di nuovi dommi.

XVII. Rimarrebbe ora a rispondere agli atti di Benedetto XI., e di Clemente V., i quali sì da Natal d'Alessandro, come dall'Autor della difesa, si adducono contro gli atti di Bonifacio riguardanti il Re, e il Regno di Francia. Ma per quello, che riguarda Benedetto XI. Pontefice di mitissimo ingegno, e studiosissimo della pace, basterà osservare, che se ei nell' anno MCCCIV. assolvè il Re Filippo dalle censure contro lui proferite da Bonifacio, non perciò le dichiarò nulle; anzi assolvendolo fece conoscere, che ei era stato giustamente scomunicato. E benche lo assolvesse senza esserne da lui richiesto, contuttociò tal motivo addusse di quest' assoluzione, onde fece comprendere, che ei riputava quel Re già fuora dell' ovile di Cristo; onde a somiglianza del buon Pastore conveniisse a lui ridurre quel Principe traviato, anche, per così dire, ripugnante, alla gregge di Cristo. *In ciò*, dic'ei, *abbiamo adempiuta quella parabola, secondo la quale quello, che ha cento pecorelle, lasciatene novantanove nel deserto va in traccia di quella, la quale pensava, che avesse traviato dall' ovile, finche la ritrovi, e trovatala se la pone tutto lieto sopra gli omeri ... lasciereмo adunque noi tal pecorella qual tu sei, così nobile, principale, ed illustre, che imposta sopra le nostre spalle non la riconduciamo all' ovile* (*b*)? Adducendo ancora la parabola Evangelica del ricco, che mandò il servo per le contrade, acciocche costringesse quelli, che trovava ad entrare alla cena, che preparata avea (*c*), mostra, che ei dovea costringere, ancorche ripugnante, quel Re ad entrar nella Chiesa; portando l' esempio del medico, il quale alcuna volta porge agli infermi anche contro lor voglia salutevole medicina (*d*). E conoscendo, che questa grande indulgenza potrebbe per avventura da

(*a*) Vide Spondanum ad ann. 1304. n. 14. Guillelm. Cave histor. litter. Script. Eccles. secul. 13. in Joanne de Parisiis.

(*b*) *In hoc parabolam illam implevimus, secundùm quam habens centum oves, relictis nonaginta novem in deserto, vadit ad illam, quam deviasse putabat, donec inveniat eam, & inventam imponit super humeros suos gaudens ... Numquid tantam ovem quanta tu es, sic nobilem, præcipuam, & præclaram relinquemus, quin impositam nostris humeris reducamus?* Epist. Benedict. XI. ad Philippum. Histoire du differen. &c. pag. 208. & seqq.

[*c*] Lucæ XIV. 21.

(*d*) *Sumus namque illius Vicarius, qui dixit, hominem illum, qui fecit cœnam magnam servo suo dixisse:* „ Exi in vias, & sepes, & compelle intrare, ut impleatur domus mea ... *Numquid igitur te etiamsi nolles non cogemus intrare? .. Nempè si corporum medici quandoque invitis apponunt medicamenta salutis, quanto magis nos, qui animarum omnium curam divina dispositione suscepimus, hoc implere tenemur?* ibi.

da tal uno eſſer ripreſa, cerca di giuſtificarla col motivo della pace, e tranquillità della Chieſa, e del Regno (*a*). Queſti motivi danno chiaramente a conoſcere, che aſſolvendo Benedetto XI. per atto di grande indulgenza il Re Filippo dalle cenſure contro lui fulminate da Bonifacio, conoſceva, che era ſtato meritamente ſcomunicato: non potendoſi uſar clemenza dove non è delitto, nè dar perdono a chi non è in colpa. Per queſte medeſime ragioni aſſolvette ancora il Clero ſecolare, e regolare, e i Baroni di Francia dalla ſcomunica, da cui erano ſtati legati dal ſuo anteceſſore per le cagioni eſpreſſe ne' ſuoi proceſſi; o nella quale erano incorſi per lo impedimento recato a quelli, che o portavano lettere Pontificie, o che andavano alla Sedia Apoſtolica, come appariſce dal diploma di eſſo Benedetto, che comincia: *Cum ſicut accepimus*, dato in Perugia li 13. di Maggio MCCCIV. (*b*). E in conſeguenza di queſt' aſſoluzione, in un'altro diploma ſpedito al Re Filippo il medeſimo giorno rivocò, e annullò tutte le dichiarazioni, e ſoſpenſioni fatte da Bonifacio contro il Re, le Accademie, ed il Regno, reſtituendo loro tutti gli antichi diritti, e privilegj (*c*). Anzi dapprima queſto Pontefice fu così buono, e indulgente, che non ſi guardò di aſſolver dalle cenſure fulminate dal Canone tutti coloro, che o in detto, o in fatto, o in favore, o in conſiglio foſſero ſtati complici della eſecranda ſagrilega cattura di Bonifacio, a riſerva di Guglielmo Nogareto, come appariſce dalla riferita Bolla *Cum ſicut accepimus*. Egli è ben però da credere, che queſto Pontefice di ſpirito dimeſſo, ſopraffatto dapprima dalla mole degli affari, atterrito dal paſſato pericolo nella preſura di Bonifacio, alla quale ſi trovò preſente, importunato dagli Oratori di Filippo, e ſtimolato da' Cardinali della fazione del Re, ſi laſciaſſe indurre a così ſoverchia indulgenza: mentre poco dopo prendendo animo pubblicò in Perugia una ſtrepitoſiſſima Bolla in data delli 7. di Giugno dello ſteſſo anno, la qual comincia: *Flagitioſum ſcelus*, dove narrando il fatto della cattura di Bonifacio, ed eſecrandolo colle maniere più terribili, nominati col Nogareto eſpreſſamente molti, e molti altri, e chiamati rei di leſa maeſtà, di ribellione, di ſagrilegio, di furto, di rapina, della legge Giulia, *de vi publica*, della legge Cornelia, *de Sicariis*, e di altri enormi eccеſſi, li dichiarò ſolennemente ſcomunicati, e con eſſi tutti gli altri anche non nominati, i quali egli eſpreſſamente denun-

(*a*) *Quis ſuperſtitioſus ejus, cui, ſicut ſcriptum eſt, ſanctitas ignoſcendi dereliquit gloriam, ſi indulgeat reprehendit? Quis præterea adeò rigidus, tam ſalubrem clementiam in ſua contineret ira, vel ſævitia conderet? Certò nullus qui pacem diligat, qui quietem ſubjectorum deſideret, & Eccleſiæ tranquillitatem exquirat.* ibid.

(*b*) Apud Raynal. ann. 1304. num. 9.

(*c*) Apud Raynald. ad ann. 1304. n. 10.

denuncia, prestato avessero consiglio, ajuto, e favore nella detta sagrilega presura, come nella detta Bolla riferita dal Rainaldo si può vedere (*a*). Quindi Filippo tuttoche assoluto prima da questo Pontefice, non si tenne non pertanto riconciliato colla Chiesa, ma fecesi prometterе, come si è detto, da Clemente di riconciliarlo con essa. E se questo Pontefice non fosse così presto, cioè un mese dopo questa Bolla, passato all'altra vita, non avendo ancora compiuto il nono mese del suo Pontificato, è credibile, che egli averebbe corretta anche in altre cose la sua prima indulgenza. Questo è quanto si dee osservare intorno a Benedetto XI. Ma in quanto a Clemente V. è un voler gettar la polvere negli occhj alla gente il citare gli atti di lui rivocatorj di quelli di Bonifacio, e le cassature, che ei fece fare da' registri Pontificj di molte lettere dello stesso Bonifacio scritte nella controversia, che ebbe con Filippo; quasi che non fosse notissima l' obbligazione, che avea contratta questo Pontefice funesto alla Sede Romana, quando egli era privato, con quel Re di far cose peggiori contro la memoria di quel suo antecessore. Anzi fu special provvidenza di Dio, che egli non pure non rivocasse, ma anzi confermasse la Costituzione di Bonifacio *Unam sanctam*, in cui si spone la potestà indiretta, per una sua Bolla, che comincia: *Ex parte*, riferita dal Rainaldo (*b*); benche con quella moderazione, che nulla guasta la disposizione di quella dommatica Costituzione intorno al potere indiretto della Chiesa sopra il temporale de' Principi, come abbiamo altrove dimostrato (*c*). Finalmente bramiamo, che si sappia, che se noi provocati dagli Avversarj abbiamo difese le gesta di Bonifacio contro il Re Filippo il Bello, da loro ingiuriosamente lacerate; non è stato nostro intendimento difender tutti i risentimenti di questo Pontefice dimostrati nell'ardore di questa gran discordia. Diciamo bensì, che siccome non negano gli Avversarj, che molte cose furono fatte contro di lui indegnissimamente, e ingiuriosissimamente da' Consiglieri di Filippo, le quali essi procurano porre in silenzio; così noi confessiamo, che il suo animo grande lo rese insofferente all' ingiurie della sua dignità, e della sua persona. E se i nostri oppositori avessero usato quel rispetto con Bonifacio, che hanno usato con Filippo, non esagerando almeno l' insofferenza di quel Papa, se non la voleano mettere in silenzio, non averebbono obbligati noi a scoprir quell' ingiurie, che lo fecero risentito.

§. VIII.

(*a*) Apud Raynald. ad ann. 1304. n. 13.
(*b*) Vide Raynald. ad ann. 1311. n. 26.
(*c*) Vide sup. tom. 1. lib. 1. §. 10. n. 5.

§. VIII.

Della controversia tra Giovanni XXII., e Lodovico Bavaro detto Imperadore.

SOMMARIO.

I. *Controversia tra Giovanni XXII. Romano Pontefice, e Lodovico Bavaro detto Imperadore, non bene esposta dal Bossuet. Istituzione fatta da Clemente V. del Vicario imperiale in Italia poco giustamente da lui tacciata.*

II. *Elezione di Lodovico Bavaro fatta con discordi suffragj si dimostra essere stata dubbia, e che apparteneva alla Sedia Apostolica il decider la lite tra i due eletti.*

III. *Contesa dell' Imperio tra Alfonso Re di Castiglia, e Riccardo Conte di Cornubia eletti con discordi suffragj riportata al giudizio della Sedia Apostolica. Atti di questa causa fatti da i Romani Pontefici come Giudici di essa, e decisione della medesima.*

IV. *Vicarj imperiali in Italia istituiti da' Romani Pontefici vacando l' Imperio, con quali ragioni, e per qual fine. Come appartenesse, vacando l'Imperio, a i Romani Pontefici l'amministrazione delle terre imperiali in Italia.*

V. *In qual senso Giovanni XXII. ripetesse dalla potestà concedutali da San Pietro il diritto di amministrare in Italia i beni dell' Imperio vacante.*

VI. *Ragioni, che si attribuiva Giovanni XXII. sopra l' Imperio confessate giuste dagli Imperadori, da' Principi della Germania, e dall'istesso Lodovico Bavaro.*

VII. *Eccessi di Lodovico Bavaro deplorati dal Bossuet. Dottrine false, ed eretiche di uomini malvagj accolte da Lodovico dierono impulso a' suoi trasporti. Errori di Marsilio da Padova, e di Giovanni Gianduno condannati, e confutati da Giovanni XXII., e impugnati da altri Scrittori di quell' età. Dante Alighieri tacciato d' eresia da alcuni pe 'l suo trattato della Monarchia.*

VIII. *Diritto speciale accessorio de' Romani Pontefici sopra l' Imperio Romano -- Germanico male spiegato dal Bossuet. Deposizioni degli Imperadori decretate da i Papi, falsamente attribuite dal Bossuet a questo diritto secondario, e accessorio.*

I. Giu-

I. GIudicando l'Autore della difesa, che gli atti della contesa tra la Sede Apostolica, e Lodovico Bavaro non appartengano allo stato della presente quistione, siccome quelli, ne' quali si trattava specialmente de' diritti appartenenti al Romano -- Germanico Imperio (*a*), cosa molto opportuna averebbe fatta, ed a noi molto grata, se astenuto si fosse dal risvegliare l'acerba odiosa memoria di questa discordia. Ma poiche egli ne ha voluto favellare senza necessità, per non pretermettere occasione di lacerar le gesta de' Romani Pontefici dove sono stati necessitati ad usar la loro potestà sopra i Principi Cristiani; perciò siamo stati costretti contro nostra volontà a rispondere alla poco fedele narrazione, che ei fa della cagione, e del fine di queste differenze, ed a metterle nel loro verace lume; lasciando all'arbitrio di chi legge il giudicare da qual banda stia il torto, o la ragione. Narra egli adunque, che essendo morto nell'anno MCCCXIV. Arrigo di Lucemburgo Imperadore, Clemente V. Romano Pontefice costituì Vicario imperiale in Italia Roberto Re di Sicilia fino a tantoche il nuovo Imperadore eletto, fosse dalla Sedia Apostolica confermato; dichiarandosi nel decreto, che ei fece dell'istituzione del Vicario imperiale, che apparteneva a se come Romano Pontefice il reggimento dell'Imperio vacante (*b*). Quì egli importunamente riflette, che questa disposizione di Clemente intorno al Vicario imperiale ebbe luogo solamente in Italia: mentre la Germania non riconosceva questi diritti asseriti dal Pontefice. Ma egli non considera la gran diversità, che era allora tra i diritti, che avea l'Imperadore in Italia, e quelli, che aveva in Germania. Nascevano i secondi in esso tosto che da' Principi Teutonici era eletto Re di Germania, e disegnato all'Imperio; ma non conseguiva i primi, se non dappoiche la sua elezione era confermata, ed approvata dal Papa; e per tale approvazione otteneva il titolo, e l'onore di Augusto. Quindi vacando l'Imperio, apparteneva al Pontefice la cura, e l'amministrazione di quegli Stati d'Italia, che erano allora fiduciarj, e soggetti all'Imperio: e per questa ragione costituivano i Vicarj imperiali in Italia, e non in Germania, dove i Principi Elettori essendo Signori perpetui degli Stati di Germania soggetti alla suprema potestà dell'Imperio; nella vacanza di questo, ciascheduno ne' suoi Stati era nativamente Vicario imperiale. E tanto più era necessario, che in questi tempi i Romani Pontefici assumessero questa cura, quanto che infestata allora l'Italia dalle fazioni de' Guelfi, e de' Ghibellini, non

sì

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 26.

(*b*) *Nos ad quos Romani vacantis Imperii regimen pertinere dignoscitur*. Apud Raynald. ad annum 1314. tom. XV. Annal.

sì tosto vacava l'Imperio, che insorgevano ad invader gli Stati della Lombardia, e della stessa Chiesa infiniti tiranni col pretesto della Vicaria imperiale, come ampia fede ne fanno le dolenti Storie di questi tempi. Non occorreva perciò, che l'Autore della difesa ci facesse avvisati, che Clemente V. costituisse il Re Roberto Vicario imperiale in Italia, e non in Germania dopo la morte dell'Imperadore Arrigo, e ciò perche la Germania non riconosceva questi diritti: imperocche nè mai i Romani Pontefici usarono questo diritto in Germania, nè mai la Germania impugnò i Vicarj imperiali in Italia costituiti dal Papa in tempo dell'Imperio vacante.

II. Ma seguita l'Autore della difesa, e dice, che essendo poco dappoi morto Clemente V., e vacando la Sede Apostolica, furono da' Principi Elettori di Lamagna con discordi suffragj eletti Regi de' Romani Lodovico Bavaro, e Federigo d'Austria; soggiungendo, che gli atti portati dal Rainaldo (*a*) attestano, che nel giorno per comun consiglio degli Elettori destinato all'elezione intervennero tutti al luogo consueto, fuorche Arrigo Arcivescovo di Colonia, e Rodolfo Conte Palatino; e che prorogato in grazia di questi il dì dell'elezione, e citati ad intervenire, non comparendo essi, dagli altri cinque con suffragj concordi fu eletto Lodovico Duca di Baviera. Siegue inoltre a narrare esser cosa certa, che Federigo Duca d'Austria fuora di Francfort fu eletto dall'Arcivescovo di Colonia, e dal Conte Palatino; ma che questi pretendevano, che de' cinque Elettori concorsi nel Bavaro tre ve ne fossero, del cui diritto di suffragare vi fosse controversia, e che perciò fosse eguale la condizione dell'uno, e dell'altro degli eletti; onde il Rainaldo sostiene, che dovesse dal Papa esser decisa la lite. Così egli dicendo, sembra, che voglia insinuare, che dagli atti recati dal Rainaldo si raccolga essere stata valida, e certa l'elezione di Lodovico, e nulla quella di Federigo; e che senza ragione contenda il Rainaldo, che appartenesse al Papa il decider questa lite. Ma sebbene è vero, che considerata la cosa in se stessa l'elezione di Lodovico fosse di miglior condizione di quella di Federigo, come consente l'istesso Rainaldo, e come attestano Albertino Mussato, e Giovanni Villani Scrittori di quell'età (*b*), oltre Alberto di Argentina grande apologista di Lodovico (*c*); non è però, che non la rendessero egualmente dubbiosa, ed incerta di quella dell'Emulo le discordie de' Principi di

(*a*) Raynald. tom. 15. anno 1314. n. 18. & seqq.

(*b*) Albertinus Mussatus in Ludovico Bavaro. Giovanni Villani Cronac. lib. 9. cap. 66.

(*c*) Argentinen. in Chronic.

Germania, appresso de' quali era in controversia il diritto di tre degli Elettori, che concorsero in Lodovico, cioè del Boemo, del Sassone, e del Brandemburgense, come dimostra il Rainaldo colle testimonianze di più Scrittori (*a*). Onde quattro solamente rimaneano, del cui diritto nell' elezione del Re de' Romani non dubitavasi; da due de' quali, cioè da Pietro Arcivescovo di Magonza, e da Balduino Arcivescovo di Treveri, era stato eletto Lodovico, e da altrettanti, cioè da Arrigo Arcivescovo di Colonia, e da Rodolfo Conte Palatino, era stato eletto Federigo. Concorreva in oltre a render dubbiosa l' elezione del Bavaro la divisione fatta in Germania delle Città seguaci dell' uno, e dell'altro partito, e l' essere stati amendue gli eletti coronati contra il solito rito: mentre Lodovico fu bensì coronato in Aquisgrana luogo destinato alla coronazione, ma non da chi si dovea, essendo stato coronato dall' Arcivescovo di Treveri: e Federigo ricevè la corona da chi dovea coronarlo, cioè dall' Arcivescovo di Colonia, ma la ricevè fuora del luogo, dove soleano coronarsi gli eletti (*b*). In questo stato di cose, chi non vede, che non dovea la Sedia Apostolica, a cui certissimamente apparteneva allora l' approvazione, e la conferma zion dell' eletto, come appresso dimostreremo, confermar l' elezione di Lodovico senza esame, e senza discussione di causa, e senz' ascoltare la parte opposta. Che se il Papa non confermò l' elezione di Lodovico, colpa fu sua, che sdegnò sottomettersi al giudizio della Sedia Apostolica, e volle colla forza da se medesimo farsi ragione: ma nè tampoco volle confermar l' elezione di Federigo. Che poi appartenesse al Romano Pontefice il decidere questa lite, è cosa, la quale secondo i diritti certissimi di que' tempi non può mettersi in controversia: concios siache appartenendo al Papa l' esaminar la persona eletta in Re de' Romani disegnata all' Imperio, per esser da lui subblimata all' imperial dignità, e confermarla, o riggettarla, secondo la Decretale d' Innocenzo III. (*c*), la quale fino a quel tempo era stata osservata, e dagli Elettori stessi di Lodovico posta in esecuzione nelle lettere da essi scritte al futuro Romano Pontefice [essendo allora vacante come si è detto la Sede Apostolica], nelle quali sponendo l' elezione da essi fatta di Lodovico priegano divotamente il futuro Papa a confermarla, ed a concedere

(*a*) Vide Raynald. tom. 15. anno 1314. num. 24. & 25.

[*b*] Albertus Argentinen. in Chronic.

(*c*) *De Electoribus quidem jus eorum omne ab Apostolica Sede descendere, de electa verò persona si indignè haberetur, eam a Romano Pontifice rejici posse, ne Ecclesia Romana idoneo defensore carere cogatur.* Cap. Venerabilem, *de electione*.

cedere all' eletto l' unzione, e l'onore dell' imperial diadema; apparteneva ancora ad esso il decider la lite tra' i contendenti (*a*).

III. Apparteneva adunque senza dubbio al Papa il conoscere di quale de i due eletti fosse valida l' elezione per confermarla, e conferire a quello, che validamente era eletto, l' imperial corona. Nè cosa nuova certamente si arrogava allora il Papa nel pretendere, che al suo giudizio appartenesse il decidere tra que' due Principi la controversia dell' Imperio: concioffiache un tal giudizio era già stato assunto, ed esercitato, con citazione delle parti non contraddicenti, da Urbano IV. Romano Pontefice l' anno MCCLXII., e MCCLXIV., e da Clemente IV. l' anno MCCLXVI. nella controversia dell' Imperio tra Riccardo Conte di Cornubia fratello di Arrigo Re d' Inghilterra, e Alfonso Re di Castiglia, e di Lione, amendue con discordi suffragj eletti Regi de' Romani da' Principi di Germania l' anno MCCLVI. Dagli atti di questa lite riferiti da Oderico Rainaldo si raccoglie, che facendo istanza alla Sedia Apostolica ciascuno di que' due Principi per ottenere l' imperial diadema, Urbano esaminate, e discusse le ragioni addotte dall' una, e dall' altra parte, e conoscendo la difficoltà dell' affare, deliberò per suo decreto, che l'uno, e l'altro Principe nelle lettere Apostoliche fosse nominato Re de' Romani eletto, senza pregiudizio delle ragioni di ambe le parti (*b*). Che poco soddisfatto Riccardo di questa dichiarazion del Pontefice, questi dopo avere esposte a quel Principe le ragioni addotte dall' Avversario deliberò di conoscer giudizialmente la causa, e deciderla per sua sentenza, citando le parti a comparir dinanzi a lui per mezzo de' loro Proccuratori da costituirsi da quelli con ispecial mandato, e assegnando il termine perentorio del giudizio (*c*). Che comparvero in Roma alla presenza del Pontefice i Proccuratori de' due Principi contendenti nel termine prefisso, ed esposte le

(*a*) *Eapropter Sanctitati vestræ tam humiliter, quàm devotè voto unanimi supplicamus, ut ipsum electum nostrum in Regem Romanorum paternis ulnis amplectentes, munus inunctionis, & consecrationis eidem conferendo, de sacrosanctis manibus vestris sacri Imperii diadema dignemini loco & tempore favorabiliter impertiri.* Apud Raynald. t. 15. ad annum 1314. num. 22.

[*b*] Apud Raynal. tom. 14. an. 1263. n. 42.

(*c*) *Et nihilominus cum simus omnibus in justitia debitores, nec debeamus eam personis denegare sublimibus, qui super ipsa, etiam ab humilibus requisiti, nostri partes officii non negamus, te, ac eundem Regem Castellæ citandos decrevimus: & te de sæpè dictorum fratrum consilio peremptoriè præsentium tenore citamus, ut secundo die Maji primo venturi, Apostolico conspectui per Procuratores idoneos te præsentes, qui tuæ conscientiæ conscii, legitimum, & plenum a te mandatum habeant ad pacis tractatum, si Dominus dederit, ineundum, & ad procedendum in ipso negotio pro ut honori Ecclesiæ, ac pensatæ talis, & tanti conditione negotii, sine offensa justitiæ videbimus expedire.* Epist. Urbani IV. ad Richard. Roman. Regem electum. apud Raynald. loc. cit. num. 52.

le ragioni de' loro principali refero così difficoltosa la causa, che il Pontefice dopo aver manifestati a Riccardo i motivi urgentissimi della parte avversa, e le ragioni addotte da' suoi Proccuratori, affinche se egli avesse altre ragioni pretermesse da quelli, onde si scioglissero gli obbietti della parte avversa, le produceste (*a*), finalmente nell' anno MCCLXIV. prorogò a i litiganti, attese le difficoltà grandissime della risoluzione, il termine del giudizio ad un intero anno (*b*). Che essendo morto Urbano prima che spirasse il termine prefisso alla decisione della gran causa, Clemente IV., che li succesſe nel trono Apostolico, riassumendo il giudizio, per suo Editto nell'anno MCCLXVI. diede altra proroga al termine, citando però le parti nel dì costituito (*c*). Che essendo prossimo il termine perentorio stabilito da Clemente, e facendogli istanza Alfonso Re di Castiglia per alcuni infortunj accaduti a' suoi Legati, e Proccuratori nel venire a Roma per agitare a suo nome la lite, che lo prorogasse per un altr' anno, ei lo prorogò, benche malvolontieri, istando Riccardo per la decisione (*d*). Che sdegnati i Principi di Lamagna di questa dilazione, e determinando perciò venire a nuova elezione del Re de' Romani senz' aspettar la sentenza del Pontefice sopra i due Principi contendenti dell' Imperio, furono da Clemente rimossi dal loro proponimento con gravissime lettere scritte ad Ottocaro Re di Boemia, nelle quali fece loro conoscer la necessità della dilazione accordata, e li minacciava, che egli averebbe dichiarata nulla, e invalida

(*a*) Epist. Urban. IV. ad Richardum Reg. Rom. elect. apud Raynald. ad annum 1263. num. 53. & seqq.

(*b*) *Et ideò juribus partium, & ipso negotio in omnibus, & per omnia in eo statu, in quo nunc sunt, omninò manentibus, terminum usque ad annum, computandum a festo B. Andreæ Apostoli venturo proximo prorogamus &c.* Decretum Urbani IV. apud Raynald. tom. 14. anno 1264. num. 39.

[*c*] *Nos tamen diligentius attendentes, quod etsi finitus esset a dicto Prædecessore omnis numerus edictorum, decens est, & juri consonum, quod unum saltem a nobis emanet edictum, providimus non esse ad præsens in præfato negotio procedendum, illudque usque ad diem Veneris post festum Epiphaniæ Domini proximè venturum, & immediatè sequentem suspendimus: tibique, ac prædicto electo diem ipsam duximus, juxta præscriptum modum in prorogatione dicti termini per præfatum Prædecessorem, ut prædicitur, facta, contentum, properemptorio termino assignandum.* Epist. Clem. IV. ad Alphonsum Castellæ Regem Rom. Reg. electum. apud Raynald. tom. 14. ann. 1266. num. 36.

(*d*) *Eligentes tamen in tanto negotio potius obtemperare justitiæ, quam cum alicujus præjudicio annuere votis nostris, dilationem nomini tuo petitam decrevimus concedendam: & tam tibi, quam præfato Richardo electo a Kal. Junii proximè futuri, usque ad unum annum de fratrum nostrorum consilio peremptorium terminum, in quo cum dictis testium producendorum super alteritus partis articulis, & omnibus aliis actis, monimentis, & juribus, per Procuratores idoneos Apostolico vos conspectui præsentetis, duximus præfigendum.* Epist. Clement. IV. ad Alphonf. &c. apud Raynald. tom. 14. ann. 1268. num. 42.

invalida qualunque elezione, che aveſſero fatta pendente il giudizio appreſſo la Sedia Apoſtolica ſopra i due eletti, e proibendo loro di venire ad alcun atto di queſta ſorta pendente la cauſa (*a*). Che eſſendo paſſato all' altra vita poco dopo nell' anno MCCLXVIII. Clemente IV. lungo tempo primache giungeſſe il giorno prefiſſo del giudizio, ed indi ſucceduta la lunghiſſima vacanza della Sede Apoſtolica, che durò due anni, nove meſi, e due giorni, quanti ſono dalli 29. di Novembre del MCCLXVIII., in cui morì Clemente, al primo di Settembre del MCCLXXI., in cui fu creato Gregorio X.; nella qual vacanza morì Riccardo eletto Re de' Romani trapaſſato nel meſe di Aprile del MCCLXXI. (*b*); Alfonſo Re di Caſtiglia ſpedì al nuovo Pontefice i ſuoi Oratori nell' anno MCCLXXII. a fargli iſtanza, che morto l' Emulo, che li contendeva l' Imperio, gli concedeſſe l' imperial diadema, e che proibiſſe a i Principi di Germania il venire all' elezione di altro Re de' Romani; proteſtando, che ſe a tal atto venuti foſſero, ei ſi ſarebbe appellato alla Sedia Apoſtolica. Che diſcuſſe per tanto, ed eſaminate nel Conciſtoro de' Cardinali le richieſte del Re, il Papa di comun conſiglio de' Padri riſpoſegli, per la morte di Riccardo non aver lui conſeguita maggior ragione all' Imperio di quella, che vivente l' Emulo aveſſevi: non potere accordargli l' imperial diadema ſenz' aſcoltare i Principi di Germania, che aveano eletto Riccardo, per non inferir pregiudizio al lor diritto: e non poter loro impedire, quando voleſſero, di venire a nuova elezione di altro Principe (*c*). Che ſdegnato Alfonſo di queſta riſpoſta del Pontefice, per la quale vedevaſi eſcluſo non pure dall' imperial corona, ma ancora dal diritto di conſeguirla, e riſolvendo mandare in Italia le truppe Spagnuole a ſollevare i Ghibellini, ed occupar gli Stati di Lombardìa ſoggetti al Romano Imperio, Gregorio ordinò al Veſcovo di Aqui Legato Apoſtolico, che fulminaſſe le cenſure Eccleſiaſtiche così contro i Lombardi, come contro li Spagnuoli,

(*a*) *Hæc ſi memorati Principes, qui de tertia electione, ut ſupra exprimitur, ſatis inconſulte cogitare dicuntur, conſultius attendiſſent, puderet eos ſuper jura Imperii ejuſdem inter electos ipſos, quos conſtat eoſdem Principes elegiſſe, pendente judicio, non ſine nimio variationis opprobrio, & inconſtantiæ nota, in vanum talia cogitare: cum ſcire debeant, quod ſi iidem non terminato judicio ad illa præſumptuoſis, quod vix credere poſſumus, conatibus proſilirent, & ipſo jure foret, & nos nihilominus decerneremus, & nimirum ex nunc decrevimus, quidquid ſic præſumptum fuerit, irritum, & inane: tam tibi, quam ipſis nihilominus inhibentes, ne contra hujuſmodi decreti noſtri tenorem id attentetis.* Epiſt. Clem. IV. ad Othocharum Regem Bohemiæ apud Raynald. ann. 1268. num. 46.

(*b*) Auctor Appendicis hiſt. ad hiſt. Matthæi Paris.

(*c*) Epiſt. Gregorii X. ad Alphonſ. Caſtellæ Regem. apud Raynald. ad annum 1272. num. 33. & ſeqq.

gnuoli, Teutonici, o chiunque altro tentaſſe turbar la pace d'Italia (*a*). Che finalmente volendo Gregorio imporre fine alle diſcordie della Germania, e provveder l'Imperio d'un Principe, che foſſe da tutti riconoſciuto; ed avendo perciò ordinato a i Principi Elettori, che veniſſero alla creazione concorde d'un nuovo Re de' Romani, come atteſtano Ricordano Maleſpini, e Giovanni Villani, ed altri (*b*), ed eſſendo ſtato da queſti eletto di concordi ſuffragj Rodolfo Conte di Auſpurg, Principe ornato di regie Criſtiane virtù; queſti dopo aver preſtato l'anno MCCLXXIV. in forma ſolenne per mezzo de' ſuoi Oratori il giuramento a Gregorio, che era allora in Lione di Francia, dove celebrava il Concilio, e dopo eſſere ſtati nel pubblico Conciſtoro recitati gli atti, e gli ſtrumenti de' Principi di Germania conſenzienti nel giuramento del nuovo eletto (*c*), fu dallo ſteſſo Pontefice confermato, e riconoſciuto Re de' Romani, ed invitato a ricevere dalle mani Pontificie l'imperial corona nel termine da aſſegnarſeli, come appariſce dalle lettere ſcritte così allo ſteſſo Rodolfo (*d*), come ad Alfonſo Re di Caſtiglia [*e*]; il quale benchè per mezzo de' ſuoi Oratori faceſſe iſtanza al Papa, e al Concilio di eſſer riconoſciuto per Re de' Romani, e di conſeguir la dignità dell'Imperio, e ſoffriſſe di mala voglia la ripulſa; nulladimeno ammonito ſoavemente dalle lettere di queſto prudentiſſimo Pontefice a deporre la pretenſione all'Imperio, e a non turbar la pace del Criſtianeſimo, ed iſtruito delle ragioni, che aveano indotto il ſuo animo a favorir l'elezione di Rodolfo, come pio, e magnanimo Principe ſi laſciò piegare a i di lui conſigli [*f*]. In queſta guiſa per autorità della Sedia Apoſtolica fu terminata queſta conteſa. Alla qual coſa ſe aveſſe mirato l'Autore della difeſa, non ſi ſarebbe maravigliato, che il Rainaldo pretenda, che appartenеſſe al Romano Pontefice

[*a*] *Tam contra incolas ejuſdem Provinciæ, quàm contra quoſcumque Hiſpanos, Theutonicos, vel alios eandem Provinciam ad turbandam pacem ipſius ingredi præſumentes, & ipſorum audaciam per cenſuram Eccleſiaſticam, & aliis remediis de quibus expedire videris compeſcendi, plenam, & liberam fraternitati tuæ tenere præſentium concedimus poteſtatem.* Apud Raynald. ad annum 1272. num. 39.

(*b*) Ricordan. Malaſpin. hiſtor. Florent. cap. 198. Villani Cronac. Fiorent. lib. 7. cap. 43. Nauclerus Generat. 43.

(*c*) Vide Raynald. ad annum 1274. a n.7. uſque ad 12.

(*d*) Apud Raynald. loc. cit.

(*e*) *Cum fratrum noſtrorum deliberatione præhabita, exigente juſtitia, & cogente conſcientia, chariſſimo in Chriſto Filio noſtro Rodulpho Regi Romanorum illuſtri de ipſorum Fratrum conſilio titulum regiæ denominationis abſcripſimus, & eidem ad unctionem, conſecrationem, & coronationem de noſtris recipiendam manibus terminum in proximo nos aſſignaturos prædiximus, & decrevimus aſſignare.* Epiſt. Gregorii X. ad Alphonſum Regem Caſtellæ. apud Raynald. loc. cit. num. 51.

(*f*) Vide Raynald. ad ann. 1274. n.54.

tefice il decider la controverſia dell' Imperio tra Lodovico Duca di Baviera, e Federigo Duca d' Auſtria. E noi abbiamo voluto diſteſamente riferir gli atti della conteſa tra Alfonſo, e Riccardo, a ſolo motivo di far conoſcere, che Clemente IV., Giovanni XXII., e i ſuoi ſucceſſori non tentarono coſa nuova nel pretendere, che ſenza loro autorità Lodovico Bavaro non ſi arrogaſſe il diritto, e l'amminiſtrazione dell' Imperio, non confermata, nè approvata da eſſi la ſua elezione.

IV. E molto meno averebbe dovuto rappreſentar come coſa nuova, che eſſendo dubbia l' elezione di que' due Principi, e riputandoſi perciò tuttavia vacante l' Imperio, Clemente V. coſtituiſſe Vicario imperiale in Italia Roberto Re di Sicilia, per conſervar quegli Stati al nuovo Re de' Romani, di cui dalla Sedia Apoſtolica foſſe confermata l' elezione: imperocche oltre l' ottimo fine propoſtoſi da quel Pontefice nel commetter queſta Vicarìa imperiale al Re Roberto, cioè, d' impedir le occupazioni violente, che faceano i Ghibellini di Lombardìa delle terre ſoggette all' Imperio per conſervarle al nuovo legittimo Imperadore, obbligando perciò il Vicario da lui coſtituito ſotto la pena di gravi cenſure a dimetter la carica toſtoche il nuovo Re de' Romani dalla ſanta Sede approvato averà preſo il poſſeſſo del Regno, come appariſce dalle ſue lettere ſpedite per queſto affare a Roberto l' anno MCCCXIV. ſotto li XIV. di Marzo (*a*), ne aveva ancora gli eſempli de' ſuoi Predeceſſori, i quali in tempi di dubbia elezione del Re de' Romani, e di conteſa tra più Principi eletti, aveano tenuta l' iſteſſa condotta. Così Clemente IV. nell' anno MCCLXVII. contendendo tra loro dell' Imperio Alfonſo Re di Caſtiglia, e Riccardo Conte di Cornubia eletti con diſcordi ſuffragj, coſtituì Reggitore delle parti di Toſcana ſoggette all' Imperio con nome di Pacificatore Carlo I. Angioino Re di Sicilia, concedendoli tal poteſtà per tre anni, a condizione però, che ſe in queſto tempo il Re de' Romani approvato dalla ſanta Sede cominciaſſe a regnare, e' doveſſe toſto dimetter la carica; e ad accettar tal condizione l' obbligò con giuramento, per cui ſi ſottometteva alle cenſure Eccleſiaſtiche qual ora non l' aveſſe oſſervata. Di tutto ciò fanno fede le lettere dello ſteſſo Clemente, e lo ſtrumento, o la forma del giuramento preſtato da Carlo allo ſteſſo Pontefice riferiti dal Rainaldo (*b*). E comecche così Alfonſo Re di Caſtiglia, come Riccardo eletti in Re de' Romani, ingannati da falſo rumore, credendo, che il Papa aveſſe a Carlo conceduto l' Imperio, con lui fortemente ſe ne lagnaſſero, e che

(*a*) Apud Raynald. annum 1314. num. 2. & ſeqq.

(*b*) Vide Raynald. ad annum 1267. a n. 5. uſque ad 9.

e che il Pontefice rispondendo loro si dichiarasse, che ei non avea data altra potestà a Carlo, che quella di custode della pace nelle terre soggette all'Imperio (*a*); contuttociò l'anno seguente MCCIXVIII. veggendo Clemente, che l'ufficio di *Paciario* conceduto a Carlo non bastava a tenere in ufficio que' Popoli sedizioni, ma che li bisognava maggior potestà, lo costituì Vicario imperiale, come dalle lettere dello stesso Pontefice spedite in quest'anno al Re Carlo dimostra Arrigo Spondano (*b*). E di questo Vicariato imperiale conceduto a quel Re nelle parti di Toscana fanno ancora testimonianza Ricordano Malespini, e Giovanni Villani Scrittori di quell'età, Lionardo Aretino, S. Antonino, ed altri (*c*). Se adunque Giovanni XXII. succeduto a Clemente V. nell'anno MCCCXVI. dopo avere inutilmente alla pace esortati con caldissime lettere i due Principi contendenti all'Imperio, cioè Lodovico di Baviera, e Federigo d'Austria, e ammoniti a terminare la lor controversia non colle armi, ma coll'equità del giudizio (*d*); non istimando cosa opportuna confermar l'elezione di alcun di loro senza matura discussion della causa, e veggendo, che dalla vacanza della Sedia imperiale gli Stati d'Italia soggetti all'Imperio da varj tiranni della fazion Ghibellina violentemente occupati, venivano con incendj, stragi, e rapine miseramente devastati, portando anco sulle terre della Chiesa le desolazioni, e le rapine, dichiarò solennemente nell'anno MCCCXVII., che vacando l'Imperio era devoluto a lui il reggimento, e l'amministrazione delle terre d'Italia a quello soggette, proibendo a chiunque si fosse sotto gravi censure di assumere il Vicariato imperiale sopra di essa senza sua licenza, autorità, e facoltà; che cosa fece, che non fosse stata molto tempo prima fatta da' suoi antecessori, e massimamente da Clemente IV., e che non conducesse al bene dell'Imperio stesso, conservando al legittimo Imperadore, che da lui approvato fosse, illesi quegli Stati d'Italia, che altramente sarebbono rimasi guasti, e desolati da i tiranni, che gli averebbono occupati? E certamente, giusta quello, che noi abbiamo detto nel quinto libro di quest'Opera, essendo stato il Romano Impero rinnuovato in Occidente dal Romano Pontefice acciocche nella persona dell'Imperadore avesse la Chiesa Romana un difensore, e un Protettore speciale, e che essendone perciò succeduta tra i Romani Pontefici, e gli Imperadori una

(*a*) Raynald. loc. cit. n. 9. Bzovius ad annum 1267. n. x. Spondanus ad eundem annum n. 3. & 4.

(*b*) Spondanus ad annum 1268. n. 6.

(*c*) Ricordan. cap. 185. & 188. Villani lib. 7. cap. 15. 16. e 21. Aretin. lib. 2. S. Antonin. summ. histor. tit. 20. cap. 1. § 5.

(*d*) Vid. Raynald. ad annum 1316. n. 10.

una ſcambievole obbligazione di difeſa, coſicchè il Romano Pontefice difendeſse l'Imperio, e l'Imperadore la Chieſa, come abbiamo nel riferito luogo dimoſtrato con molti atti, a neſſuno più propriamente apparteneva guardare, e difender gli Stati ſoggetti all'Imperio nel tempo, in cui queſto era vacante, quanto al Romano Pontefice; acciocchè mentre tra diverſi Principi dell'Imperio ſi contendea, non foſſero quelli diſtratti da i partigiani de' contendenti, ma tutti interi, ed illeſi ſi conſervaſſero al legittimo Imperadore.

V. Ma dice il Boſſuet, che Giovanni XXII. ripete da divina origine il diritto, che ei pretendeva d'avere del reggimento, e dell'amministrazione dell'Imperio vacante, aſſerendo, che al Pontefice Romano in perſona del B. Pietro avea Dio ſteſſo concedute le ragioni del celeſte, e del terreſtre Imperio (*a*): dopo le quali parole riportate dal Boſſuet ſoggiunge ei, che i diritti di San Pietro, ove ſeriamente ſi alleghino, non alla ſola Italia, il cui reggimento in vacanza dell'Imperio pretendeva Giovanni, che a lui appartenеſſero, ma a tutto il Mondo ſi ſtendono (*b*). Ma ſe queſta maniera di parlare, la quale non può egli negar eſſere ſtata in que' tempi famigliare a tutti i Canoniſti, l'offendeva, averebbe dovuto piuttoſto attendere al ſenſo, e alla ſoſtanza, che allà maniera di favellare. Abbiamo cento volte detto, ed ora torniamo a dire, che al Papa come a ſucceſſor di San Pietro per divina iſtituzione non appartiene alcun dominio temporale diretto nè ſopra l'Imperio, nè ſopra i Regni de' Principi temporali, ma appartiene bensì a lui in vigor della ſua poteſtà ſpirituale concedutali da Criſto il diritto di regolare, e ordinare i Regni temporali al fine ſpirituale dell'eterna ſalute; coſicchè traviando i Principi da queſto fine, poſſa egli operar tali atti diretti col ſuo ſpiritual potere, onde quegli rimangan privi del Regno, e del temporal dominio. E queſto diritto, come abbiamo altre volte detto, fu chiamato da Gerſone dominio *regolativo*, *ordinativo*, *e reggitivo* ſopra le coſe temporali: e queſta è quella ragione del terreſtre Imperio, che aſſerirono i Canoniſti conceduta al Romano Pontefice da Dio ſteſſo in perſona del B. Pietro. Ma per altre ragioni ſpeciali conveniva al Papa queſto diritto reggitivo ſopra le terre ſoggette all'Occidentale Imperio quando queſto era vacante: concioſſiacoſache eſſendo ſtato iſtituito, e rinnovato per difeſa della Chieſa Romana, ed eſſendoſi perciò i Pontefici Romani obbligati a difender-

(*a*) *Cui in perſona B. Petri terreni ſimul, & cæleſtis Imperii jura Deus ipſe commiſit.* Joannes XXII. in Conſtitutione edita anno 1317. apud Raynald. ad annum 1317. n. 27. & ſeqq.

(*b*) Boſſuet. tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 26.

lo, nessuna più diritta occasione aveano di eseguir questa difesa, quanto quella d'impedire, che gli Stati, e le terre all' Imperio soggette non fossero occupate da' tiranni in tempo, che mancava il legittimo Imperadore, e massimamente da' tiranni nemici della Chiesa, quali erano allora i Ghibellini in Italia, che le sagre, e le profane cose turbando, lo Stato, e la Chiesa con implacabili odj mettevano a saccomanno. Per questa ragione adunque asserivano i Papi appartenere a loro l' amministrazione, e il reggimento dell' Imperio vacante in Italia: e se allegavano perciò i diritti del terreno Imperio, ciò faceano sol tanto per dinotare quella potestà spirituale, che aveano ricevuta da Cristo in persona di S. Pietro, per la quale apparteneva loro il provvedere agli interessi comuni della Cristiana Repubblica, all' indennità della Chiesa, e alla conservazione della Religione, acciocche da coloro, che colla violenza, e colla tirannide si arrogavano il terreno Imperio, tutte queste cose non fossero calpestate.

VI. Soggiunge nulladimeno l' Autor della difesa, che queste ragioni, le quali si attribuiva Giovanni XXII. sopra l' Imperio vacante, non erano conosciute, anzi riprovate erano dalla Germania: che Lodovico protestò più volte contro di esse: che i Principi Elettori nell' anno MCCCXXXVIII. fecero una solenne dichiarazione a Benedetto XII. contro i decreti di Giovanni XXII., nella quale protestavano, che vacante l'Imperio Romano, quello, che o da tutti gli Elettori concordemente, o dalla maggior parte di essi è eletto, debbe da tutti tenersi per Re de' Romani: che per questo non ha bisogno nè di nomina, nè di conferma, nè di consenso, ovvero autorità della Sede Apostolica, o per l' assunzione del regio titolo, o per l' amministrazione de' beni, e diritti dell' Imperio; e che i detti beni, o diritti può di ragione, e di consuetudine amministrare, non ottenuta sopra di ciò alcuna licenza della Sedia Apostolica (*a*). E' però cosa di maraviglia, che sapendo ei con quali arti fu estorta da Lodovico Bavaro questa dichiarazione da i Principi Elettori, nella quale per altro non concorse il Re di Boemia (*b*), la porti come un documento incontrastabile, onde si renda certo

(*a*) *Extat solemnis Electorum Principum nomine ad Benedictum XII. edita declaratio, qua adversùs Joannis XXII. decreta contestantur, quod* „ vacante Romano Imperio, is, qui eligitur concorditer ... vel „ a majori parte tantùm Electorum, pro Rege Romanorum ab omnibus est habendus, „ & quod nec nominatione, appellatione, „ confirmatione, consensu, vel auctoritate „ Sedis Apostolicæ super administratione bonorum, & jurium Imperii indiget, sive „ titulo regio assumendo; quodque jura, „ & bona Imperii administrare potuit de „ jure, & consuetudine, nulla Sedis Apostolicæ super hoc licentia habita, vel obtenta &c. Apud Bossuet loc. cit.

(*b*) Vid. Raynald. ad annum 1338. n. 10. Spondanum ad eundem annum n. 2. & 3.

certo, che furono riprovate dalla Germania quelle ragioni, che Giovanni XXII. si attribuiva sopra l' Imperio; non avvertendo, che di qualunque si fosse questa dichiarazione, essa era contraria a tante altre, che da' Principi Elettori della Germania in altre occasioni, anzi dagli stessi Imperadori erano state fatte, le quali possono vedersi appresso il Rainaldo (*a*). E non solo i Principi Elettori, e i Regi di Germania altre volte avean dichiarato il contrario; ma l' istesso Lodovico Bavaro due anni prima, cioè nel MCCCXXXVI., allorche per ottenere la riconciliazione colla Sedia Apostolica, dalla quale era stato scomunicato, mandò Legati, e Proccuratori a Benedetto XII. con amplissima facoltà di promettere, e di giurare a suo nome al Pontefice l' osservanza di molte cose, che egli offeriva per impetrar perdono degli eccessi commessi contro Giovanni XXII., per ottener l'assoluzione, e la restituzione nel Regno, dal quale era stato deposto: tra le quali cose queste sono notabili, cioè, che ei dà amplissima loro facoltà di promettere, e giurare, che ei non entrerà in Italia, nè s' ingerirà nell' amministrazione di essa in quelle terre, che erano sottoposte all' Imperio, fino a tanto che dalla Sedia Apostolica non sarà approvata la sua persona in Re de' Romani (*b*): di confessare a suo nome, che egli ingiustamente, e perversamente avea assunto in Roma il titolo d' Imperadore; e che ei credeva, che il dar l' imperial corona spetta unicamente al Sommo Romano Pontefice, e non ad altri (*c*): e finalmente di supplicare il Pontefice per la sua restituzione al pristino stato di fama, e di onore, e per la sua assunzione in Re de' Romani, e per l'approvazione della sua Persona da promuoversi dappoi all' imperial dignità (*d*). Or se due anni dopo una sì aperta confessione, ed una sì manifesta dichiarazione egli fece Costituzioni, e dichiarazioni diverse, che altro si può dire, se non che contradisse alla verità, che egli avea confessata, e che si debbono

(*a*) Vid. Raynald. ad annum 1338. n. 12.

(*b*) *Item damus dictis nostris procuratoribus, & eorum cuilibet in solidum plenam potestatem vice, & nomine nostro promittendi, & jurandi quòd non ingrediemur partes Italiæ, nec in eis, nec de eis per nos, vel alium, sive alios aliquid administrabimus, aut quomodolibet disponemus, donec probationem apostolicam personæ nostræ fuerimus assecuti.* Apud Raynald. ad annum 1336. sub n. 23.

(*c*) *Item ad confitendum vice, & nomine nostro, & pro nobis, nos assumpsisse titulum imperialem, & unctionem in Roma perversè, malè, & iniustè, & a potestatem non habente. Item ad confitendum vice, & nomine nostro, & pro nobis, quod credidimus quod ad Summum Pontificem spectat hoc facere, & non ad alium.* Ib. n. 35.

(*d*) *Damus insuper prædictis Procuratoribus nostris plenam, meram, & liberam potestatem, auctoritatem, & speciale mandatum ... supplicandi pro assumptione nostra, & in integrum restitutione ad famam, honorem, & statum pristinum, nec non assumptione nostra in Regem Romanorum, & approbatione personæ nostræ ad imperialem dignitatem postmodum promovendæ.* Ibi n. 37.

tener per nulle, come fatte da persona, la quale avea prima confessato, che non essendo legittimo Imperadore per non essere approvata dalla Sedia Apostolica la sua persona, non avea potestà di farle? E in fatti tutti gli atti di Lodovico Bavaro così in Italia come altrove fatti, o da lui stesso, o per altri ancorche con regio nome, furono dappoi, come procedenti da persona, che non avea nè giurisdizione, nè potestà nell' Imperio, da una Costituzione di Carlo IV. Imperadore dichiarati nulli, cassati, e invalidati (*a*).

VII. Ma poiche il Bossuet deplora gli eccessi di Lodovico Bavaro contro Giovanni XXII., il quale da lui fu accusato come eretico, e rifiutato come legittimo Pontefice, sostituendo un ignominioso Antipapa in luogo del Vicario di Cristo; averebbe fatta più lodevol cosa se lasciata avesse sotto silenzio questa discordia; tanto più, che ei la giudica non appartenente al punto, di cui si tratta (*b*). Così non ci averebbe obbligati a rinnovar l'acerba memoria di questa contesa, e a rammentar le gesta d' un Principe, dal cui esempio pensano di trar vantaggio i nemici della Chiesa Romana per insolentire contro l' autorità di essa. Ma noi non volendo nè riferire i trasporti di questo Principe, nè giustificar le risoluzioni fatte contro di esso dalla Sedia Apostolica, ci contenteremo d' avvertir solamente, che degli eccessi di questo Principe contro la Chiesa Romana non tanto al suo naturale istinto, quanto al perverso consiglio di uomini scellerati, ed alle ereticali dottrine di Marsilio da Padova, di Giovanni Gianduno, e di altri apostati, e ribelli alla Sedia Apostolica, i quali egli ammise alla sua confidenza, debba attribuirsi la cagione. Nell' anno MCCCXXIV. Marsilio da Padova dedicò a Lodovico un libro intitolato *Defensor pacis*, dove trattava della giurisdizione Imperiale, e Pontificia; nel qual libro adulando quel Principe insegnava esecrabili errori contro l' autorità, e la potestà della Chiesa. Compagno dell' empietà di costui Giovanni Gianduno compose nello stesso tempo un Trattato della potestà Ecclesiastica asperso dello stesso eretico fermento. Quali fossero gli errori di costoro possono vedersi nella Costituzione di Giovanni XXII., la qual comincia: *Licet juxta doctrinam*, data in Avignone sotto li 23. di Ottobre del

(*a*) *Omnia quæ per se, seu alium in Italia fecit, seu gessit etiam sub regali nomine, & cætera etiam omnia ubicumque gesta ab eo per se, vel alium, quæ ex defectu jurisdictionis, & potestatis facere sibi non licuit, nulla esse, ac cassa, & irrita pronuntiamus, & declaramus: illa etiam quatenus processerunt de facto annullamus, & penitus in his scriptis revocamus.* Constitutio Caroli IV. apud Raynald. tom. 16. ad annum 1338. n. 14. in fine.

(*b*) Bossuet. loc. cit.

del MCCCXXVII. (*a*), dove non ſolamente il Pontefice gli condanna co' loro Autori da lui ſcomunicati, ma egregiamente ancora, e dottamente gli confuta. Cinque erano i capi della coſtoro eretica dottrina. Primo, che Criſto Signor noſtro non per diſpenſagione, o condeſcendenza, ma coſtretto da neceſſità pagò il tributo a Ceſare: e da ciò inferivano, che tutti i beni temporali della Chieſa ſono in dominio dell' Imperadore, e che egli ne può diſporre come li piace. Secondo, che Criſto non concedè maggior autorità a San Pietro, che agli altri Apoſtoli, e che perciò non laſciò alcun ſuo Vicario in terra, che agli altri Miniſtri della Chieſa ſoprantendeſſe. Terzo, che appartiene all' Imperadore l' iſtituire, e deſtituire il Papa, crearlo, e deporlo. Quarto, che tutti i Sacerdoti, il Papa, gli Arciveſcovi, i Veſcovi, e i ſemplici Preti per iſtituzione di Criſto hanno la medeſima autorità; e quella maggioranza di grado, che v' ha tra loro, naſce dalla conceſſione dell' Imperadore, il quale può rivocarla quando li piaccia. Quinto, che tutta la Chieſa inſieme non può punire alcun uomo con pena, o cenſura coſtringitiva, ſe ciò non le ſia conceduto dall' Imperadore. Ma nel medeſimo tempo, che queſti figliuoli di Belial, come li chiama il Pontefice, pubblicarono i loro errori, furono ancora confutati da uomini inſigni, quali furono Aleſſandro da Sant' Elpidio già Prior Generale degli Agoſtiniani, e poi Arciveſcovo di Ravenna nel Trattato, che ei compoſe della giuriſdizion dell' Imperio, e dell' autorità del Sommo Pontefice: Alvaro Pelagio Veſcovo di Silva dell' Ordine de' Minori nel libro egregio *de Planctu Eccleſiæ*: e Pietro di Palude inſigne Teologo dell' Ordine de' Predicatori nel Trattato, che ei pubblicò della cagione immediata dell' Eccleſiaſtica poteſtà. Prima però di Marſilio da Padova, e di Giovanni Gianduno, ardendo la conteſa tra Lodovico Bavaro, e Giovanni XXII., Dante Alighieri celebratiſſimo Poeta Toſcano, anzi Principe de' Toſcani Poeti, e uomo di ſommo ingegno, nella terza parte del Trattato, che ei compoſe della *Monarchia* intorno all' anno MCCCXX. ſi sforzò deprimere affatto l' autorità del Romano Pontefice ſopra gli Imperadori, ovvero Regi de' Romani nelle coſe temporali; ma ne fu però ben anche notato perciò di ereſia da Bartolo, e da altri inſigni Giuriſconſulti (*b*), e fu confutato dappoi da Sant' Antonino (*c*); e tutta l' Opera di lui della Monarchia fu impugnata nello ſteſſo tempo da F. Guidone Vernani dell' Ordine de' Predicatori nel Trattato, che ei ſcriſſe *de Reprobatione Monarchiæ compoſitæ a Dante Ali-*

(*a*) Apud Raynald. ad annum 1327. n. 27. & ſeq q.

[*b*] Vid. Spondanum ad annum 1321. n. 7.

(*c*) S. Antoninus ſumm. tit. 21. cap. 5. §. 2.

Aligherio, il cui manoſcritto conſervaſi nella Biblioteca di San Marco di Firenze de' PP. Predicatori. Ciò ſi è voluto dir ſolamente acciocchè ſi conoſca, che ſe alcune coſe in queſta controverſia furon ſcritte contro la poteſtà uſata dal Pontefice ſopra il Bavaro, queſte furono ben anche credute, e riputate falſe, ed erronee dagli uomini dotti, e dagli Scrittori Cattolici di quel tempo.

VIII. Ma avendo noi detto, che il Boſſuet trattando di queſta controverſia, e della depoſizione fatta da Giovanni XXII. di Lodovico Bavaro ha ſtimato, che ciò non appartenga punto alla preſente quiſtione, fa d' uopo eſaminar quì brevemente la ragione, per cui ei così giudica, cioè, perche queſte coſe furono fatte per que' diritti, che ſpecialmente riguardano il Germanico Imperio (*a*). E altrove poi inſegna, che i Romani Pontefici ſtimarono eſſer di tal condizione l' Imperio Germanico, o Romano Germanico, che oltre la poteſtà, che eſſi aveano da Criſto ſopra ogn' anima Criſtiana, aveſſero col proceſſo del tempo conſeguito per altri titoli ſpecial diritto ſopra gli Imperadori Germanici; e che non ſolo i Romani Pontefici, ma molti altri ancora foſſero di queſto ſentimento (*b*). Quindi recando una parte di quegli argomenti, onde ſi prova il diritto, che aveano i Romani Pontefici ſopra gli Imperadori Germanici, ſoggiunge non eſſer coſa di maraviglia, che i Papi abbian depoſti alcuna volta gli Imperadori: concioſſiache ciò non faceano in vigore della poteſtà primaria, e Pontificia, che lor competea per iſtituzione di Criſto, ma per una poteſtà, e per un diritto ſecondario, che aveano col tempo per altri titoli conſeguito: e ſe all' uſo di queſto diritto ſecondario congiungevano la poteſtà primaria ſcomunicando inſieme, e deponendo gli Imperadori, queſti atti riferivanſi a diverſe poteſtà, cioè, la ſcomunica alla poteſtà ſpirituale, ed Eccleſiaſtica, e la depoſizione alla poteſtà acceſſoria, e ſecondaria. Non avendo per tanto la Chieſa ſopra gli altri Regi, e gli altri Principi poteſtà alcuna, ſe non quella primaria, e ſpirituale, che hanno ſopra ogn' anima Criſtiana, non poſſono in vigore di queſta deporgli (*c*). Ma per riſpondere a queſta ſfuggita conviene oſſervar più coſe. Prima, che qualunque diritto ſecondario, che conſeguito aveſſero i Papi ſopra l' Imperio Germanico Romano, quello ſolamente ſi ſtendea alla confermazione della perſona eletta in Re de' Romani, ed alla promozione di eſſa all' imperial dignità; ma confermato che era

(*a*) *Quæ in Ludovici Bavari Imperatoris electi depoſitione geſta ſunt ad noſtram quæſtionem vix pertinent, cum iis facta ſint juribus, quæ ad Imperium Romano-Germanicum ſpeciatim ſpectant.* Boſſuet loc. cit.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 9.

[c] Boſſuet. loc. cit.

era l'eletto, ed inveſtito dell' imperial nome, egli conſeguiva un diritto indipendente non minore di quello de i Regi; coſicche ſopra l'Imperio aveſſe quella poteſtà indipendente, che hanno i Regi, e i Monarchi aſſoluti ſopra i loro Regni, e ſopra i Popoli loro ſoggetti, ed erano veri, e proprj Monarchi: e ſiccome i Regi, che erano eletti una volta in Francia dagli Ordini del Regno, dopo la lor elezione acquiſtavano poteſtà indipendente dagli ſteſſi Ordini, che eletti gli aveano, nè rimaneva a queſti alcun diritto ſopra la poteſtà, e la perſona regale; così benche al Papa apparteneſſe il confermar l' eletto in Re de' Romani, conceduta queſta approvazione niente più rimanea a lui del diritto ſecondario ſopra la perſona approvata. E quì biſogna ancora avvertire, che non minor poteſtà, nè minor indipendenza hanno i Regi, cui è deferito il Regno per elezione, de i Regi, cui il Regno è deferito per ſucceſſione; quando però que' primi non ſieno Re di ſolo nome, o di ſolo onore, e piuttoſto capi delle Repubbliche, che Regi aſſoluti, come in alcune Repubbliche veggiamo accadere: imperocche tutta la poteſtà, che hanno i Popoli, o gli Ordini, o gli Elettori ne' Regni elettivi, ſi conſuma nell' elezione. Così veggiamo nella ſteſſa Chieſa, che ſebbene nel Collegio de' Cardinali è collocata la poteſtà di eleggere il Papa, e deferire a lui in un col Principato Eccleſiaſtico anche il Regno terreno, non rimane però ad eſſi alcuna poteſtà ſopra la perſona, e la poteſtà dell' eletto, nè può da loro per alcun caſo deporſi: mentre anche in ſentenza di alcuni Franceſi, che ſottomettono il Papa al Concilio, la depoſizione di eſſo non potrebbe farſi ſe non dal Concilio Generale. Or quando i Papi depoſero gli Imperadori già da loro approvati, e coronati, come ſappiamo eſſere avvenuto de' due Federighi, non poteano certamente far uſo di queſto diritto ſecondario, e acceſſorio al loro ſpiritual potere, il qual tutto aveano conſumato nell' approvazione, e coronazione di quelli; anzi eſſi apertamente dichiararono, che nel deporre que' Principi uſavano la poteſtà delle chiavi, e che ſi valevano dell' autorità di San Pietro Apoſtolo, come appariſce dalle ſentenze di depoſizione da noi ſopra recate. L' altra coſa da oſſervarſi ſi è, che altro è parlare del Regno di Germania, altro del titolo di Re de' Romani anneſſo al Re di Germania, che abilitava la perſona all' Imperio. I Papi non iſtimarono d' aver mai diritto alcuno ſopra il Regno di Germania, nè ſopra il Re di quel Regno, comunque queſto ſi deferiſſe, o per ſucceſſione, o per elezione; mentre nell' uno, e nell' altro modo ſappiamo eſſerſi deferito: e ſappiamo ancora, che ſebbene dalla Sedia Apoſtolica il diritto, o l' abilitamento all' Imperio

fu

fu conceduto a quello, che foſſe Re di Germania, qual ora foſſe approvata la ſua perſona, e conoſciuta degna dell' imperial dignità; contuttociò alcuni furono Re di Germania anche dopo il trasferimento dell' Imperio da' Franchi ne' Teutonici, i quali per molti anni regnando non furono nè Re de' Romani, nè Imperadori, e queſti come Re di Germania furono depoſti dal Papa. Così Arrigo IV. pria che dall' Antipapa dichiarato foſſe Auguſto, e il nome di Auguſto aſſumeſſe, fu depoſto da San Gregorio VII. non già dall' Imperio, ma dal Regno di Germania. Così altri Imperadori furono non ſolo depoſti dall' Imperio, ma da altri Regni ancora, che eſſi poſſedeano per diritto di rettaggio, e di ſucceſſione, o per altro titolo, il quale all' Imperio non apparteneva. Dalle quali coſe appariſce del tutto inſuſſiſtente la riſpoſta, o la sfuggita dell' Autor della difeſa alle depoſizioni degli Imperadori fatte da' Romani Pontefici, cioè, che nel decretarle crederono far uſo di un diritto ſpeciale ſecondario, che ſtimavano appartener loro ſopra gli Imperadori Germanici, e che ad eſſi non apparteneva ſopra gli altri Regi; che anzi è certo, che eſſi giudicarono di poterle fare, e le fecero in vigore della lor poteſtà primaria, e ſpirituale, che per divina iſtituzione hanno ſopra tutti gli uomini, e ſopra tutti i Regi Criſtiani.

§. IX.

De i Regni, e delle Terre degli Infedeli concedute da Aleſſandro VI. a i Principi Cattolici, e con qual ragione ſi difendano da i Teologi di chiaro nome queſte conceſſioni.

SOMMARIO.

I. *Donazioni fatte da Aleſſandro VI. Romano Pontefice de i Regni degli Infedeli a i Regi Criſtiani, come ſpiegate dal Cardinal Bellarmino. Sue ſpiegazioni conformi alla mente del Pontefice.*

II. *Mente della Sede Apoſtolica, che gli Infedeli per ſola cagione d' infedeltà non ſi devono ſpogliare de' loro Dominj.*

III. *Infedeli poſſono coſtringerſi dalla Chieſa non ad abbracciar la Fede, ma a non impedire la predicazione di eſſa. Guerre intrapreſe contro gli Infedeli ad oggetto di propagar la Fede lodate da S. Gregorio Magno.*

IV. *Infe-*

IV. *Infedeli perſeguitando la Fede poſſono giuſtamente punirſi, e ſoggiogarſi colle armi da i Criſtiani. Nuovo domma della tolleranza difeſo da i Proteſtanti.*

V. *Diverſi ſtati della Chieſa ne' tempi degli Apoſtoli, e ne' tempi de' Principi Criſtiani. Forze temporali acquiſtate dalla Chieſa dopo i tempi delle perſecuzioni poſſono lecitamente impiegarſi contro gli eretici acciocchè ritornino alla Chieſa Cattolica, e contro gli infedeli acciocchè non impediſcano la predicazione della Fede. Domma della tolleranza confutato coll' autorità di Sant' Agoſtino.*

VI. *Argomenti preſi dal diritto pubblico, per li quali ſi poſſono giuſtificar le donazioni di Aleſſandro VI.*

VII. *Sentimento di Vgone Grozio ſopra di ciò. Come ſi debbano intender queſte donazioni Pontificie.*

I. DOpo gli atti di Giovanni XXII. attinenti al ſecolo XIV. paſſando Monſignor Boſſuet al ſecolo XVI. ſenza recare alcun eſempio del ſecolo XV., noi per continuar la ſerie degli atti appartenenti in qualche modo alla preſente quiſtione, abbiamo trasferito in queſto luogo l' eſame del propoſto articolo, di cui il riferito Autore parla altrove incidentemente. E comecche non penſiamo, che la trattazione di eſſo articolo appartenga al punto della noſtra controverſia, non pretendendo noi, che abbia la Chieſa, o il Romano Pontefice in vigor della ſpiritual poteſtà diritto alcuno ſopra i Regni degli infedeli, ſicche poſſa donargli a ſuo piacimento a' Principi Criſtiani, nè ſia noſtro intendimento ſoſtener le donazioni di Aleſſandro VI. quando ſi vogliano intendere in ſenſo rigoroſo; contuttociò riferendole il Boſſuet, e valendoſi di eſſe per porre in diſcredito così il Pontefice, che le fece, come la ragione con cui da dottiſſimi Teologi ſi difendono, abbiamo ſtimata neceſſaria coſa eſaminar queſto punto per vendicare il credito così di quelli, come di queſti. Dice egli adunque, che il Cardinal Bellarmino, ed altri Teologi negando, che la Chieſa abbia poteſtà ſopra i Regni degli infedeli, ſicche li poſſa ſpogliar de' loro dominj, ſe non quando ſi sforzano diſtaccar dalla fede Criſtiana i loro ſudditi, e veggendo, che que' Regi infedeli, di cui Aleſſandro VI. divideva, e partiva gli Imperj a' Principi Criſtiani, neppur avean notizia della Criſtiana Religione; per ſciorre queſto nodo, e giuſtificar le Pontificie donazioni ſi avviſaron di dire, che quel Pontefice concedendo i Regni degli infedeli non ebbe in propoſito, che i Regi Criſtiani debellaſſero i Principi infedeli, e occupaſſero i loro Regni, ma

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ſolamente, che traſportaſſero colà i Predicatori della Criſtiana fede, e difendeſſero i Criſtiani nuovamente convertiti: e ſe poi i Regi infedeli reſiſteſſero alla predicazione, e perſeguitaſſero i Predicatori, aveſſero diritto i Criſtiani di muover l'armi contro di loro (*a*). Noi confeſſiamo, queſto eſſere il ſentimento del Cardinal Bellarmino, e di altri inſigni Teologi ſopra le donazioni fatte da Aleſſandro VI. del nuovo Mondo allora ſcoperto a i Principi Criſtiani; e che tale ancora foſſe l'intento di quel Pontefice chiaramente appariſce dalle ſue Bolle: imperocche eſſendo ſtate allora dal gran Criſtofano Colombo ſotto gli auſpicj di Ferdinando Re di Caſtiglia, e di Lione ſcoperte l'Iſole innanzi incognite dell'Occidentale Oceano proſſime al continente, o per meglio dire all'immenſa ſterminata Iſola dell'America, ed avendo di tale ſcoperta Ferdinando ragguagliato il Pontefice, e manifeſtatoli il pio deſiderio, che avea di propagare nella terra ſcoperta, e da ſcoprirſi la Criſtiana fede; Aleſſandro riſpondendogli nell'anno MCCCCXCIII. loda il ſanto, e religioſo propoſito di quel Cattolico Principe, e colle più efficaci maniere lo eſorta, e lo ſcongiura per le viſcere della miſericordia del noſtro Signor Gesù Criſto a far portare in quelle parti il nome del Salvatore, e ad indurre que' Popoli per mezzo di Apoſtolici Predicatori alla Criſtiana credenza (*b*). Fin quì niente v'ha, che non ſia degno dell'Apoſtolico zelo del ſucceſſore del Principe degli Apoſtoli. Ma per animar quel Principe alla Criſtiana, e lodevole impreſa della propagazione dell'Evangelio in quelle parti, concede poi il dominio, e la giuriſdizione al Re Ferdinando di tutte le terre ſcoperte, e da ſcoprirſi, ſieno Iſole, o terra ferma, le quali ſaranno verſo il Meridionale Oceano oltre la linea da figurarſi condotta dal Polo artico ſino all'antartico, purche tali terre non ſieno ſotto il temporal dominio di alcun Signor Criſtiano; comandando in virtù di ſanta ubbidienza al medeſimo Re Ferdinando a deſtinare in quelle parti uomini probi, timorati

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 4. cap. 15.

(*b*) *Nos igitur hujuſmodi veſtrum ſanctum, ac laudabile propoſitum plurimùm in Domino commendantes, ac cupientes ut illud ad debitum finem perducatur, & per ipſum nomen Salvatoris noſtri in partibus illis inducatur, hortamur vos quamplurimum in Domino, & per ſacri lavacri ſuſceptionem, qua mandatis Apoſtolicis obligati eſtis, & viſcera miſericordiæ Domini noſtri Jeſu Chriſti attentè requirimus, ut tum expeditionem hujuſmodi omninò proſequi, & aſſumere prona mente orthodoxæ fidei zelo intendatis, populos in hujuſmodi Inſulis, & terris degentes ad Chriſtianam Religionem ſuſcipiendam inducere velitis, & debeatis; nec pericula, nec labores ullo unquam tempore vos deterreant, firma ſpe, fiduciaque conceptis, quod Deus omnipotens conatus veſtros feliciter proſequetur.* Litteræ Alexandri VI. ad Ferdinandum, & Eliſabetham Caſtellæ Reges. Apud Raynald. ad annum 1493. n. 19. & ſeqq.

morati di Dio, dotti, periti, e sperimentati, per istruir que' Popoli nella Cristiana dottrina, e ne' buoni costumi (*a*).

II. Quindi non senza ragione da questa disposizione di Alessandro raccoglie il Bellarmino con altri classici Dottori, che principale intento di quel Pontefice fosse la propagazione dell' Evangelio nel nuovo Mondo, e che le donazioni, e le concessioni da lui fatte a i Regi Cristiani delle terre, e de' Paesi di quegli infedeli avessero luogo sol tanto, quando essi resistessero alle predicazioni del Vangelo; ed allora avessero diritto i Cristiani d' impadronirsi de' loro dominj, e debellargli coll' armi. Che se poi i conquistatori dell' America abusandosi di queste concessioni, e trascurando la conversione di quelle genti ridussero i miseri Indiani in lagrimevole servitù, trattandoli da men che uomini; ciò certissimamente accadde contro l' intenzione della Sedia Apostolica, la quale non mai intese, che que' Popoli ancorche infedeli fossero spogliati de' loro dominj, e della lor libertà, quando non facessero ostilità ai Predicatori dell' Evangelio: e tosto che fu informata di questo barbaro crudel costume di coloro, che così empiamente, e inumanamente trattavano i miseri Americani, non tralasciò di esecrarlo, e vietarlo. Onde Paolo III. nell' anno MDXXXVII. solennemente dichiarò, che gli Indiani infedeli non resistenti alla predicazione dell' Evangelio non potessero spogliarsi nè de' loro dominj, nè della lor libertà, ma dovessero invitarsi ad abbracciar la fede Cristiana colla predicazione della divina parola, e coll'esempio delle buone opere; dichiarando di niun valore ciò, che altramente da' Cristiani si facesse (*b*). Essendo questo adunque il sentimento, e lo spirito della Sedia Apostolica

(*a*) *Et insuper mandamus vobis in virtute sanctæ obedientiæ* [*sicut pollicemini, & non dubitamus pro vestra maxima devotione, & regia magnanimitate vos esse facturos*], *ad terras firmas, & Insulas prædictas, viros probos, & Deum timentes, doctos, peritos, & expertos ad instruendum incolas, & habitatores præfatos in fide catholica, & bonis moribus imbuendos destinare debeatis &c.* ibi.

(*b*) *Nos igitur, qui ejusdem Domini nostri vices, licet indigni, gerimus in terris, & oves gregis sui nobis commissas, quæ extra ejus ovile sunt, ad ipsum ovile toto nisu exquirimus: attendentes Indos ipsos utpote veros homines Christianæ fidei capaces existere, sed, ut nobis innotuit, ad fidem ipsam promptissimè currere; ac volentes super his congruis remediis providere, prædictos Indos, & omnes alias gentes ad notitiam Christianorum in posterum deventuras, licèt extra fidem Christianam existant, sua libertate, & rerum suarum dominio uti, & potiri, ac gaudere liberè, & licitè possint: nec in servitutem redigi debere, ac quicquid secus fieri contigerit, irritum, & inane, ipsosque Indos, & alias gentes verbi Dei predicatione, & exemplo bonæ vitæ ad dictam fidem Christi invitandos fore, auctoritate Apostolica per præsentes literas decernimus, & declaramus.* Constitutio Pauli III. eman. Romæ IV. Nonas Junii 1537.

lica circa la converſione degli infedeli, non par veriſimile, che in altra guiſa ſentiſſe il Pontefice Aleſſandro VI.

III. Ma qualunque ſi foſſe il ſuo intendimento intorno alle accennate conceſſioni, egli è da vedere ſe nel ſenſo, in cui vengono ſpiegate dal Cardinal Bellarmino ſi poſſano ſoſtenere, e ſe abbia giuſta cagione il Boſſuet di far quelle eſclamazioni, che ei fa, dicendo: *o nuovi Apoſtoli, e con nuovo coſtume difeſi! o nuova, e dall' Apoſtolo non udita armatura de' ſoldati Criſtiani* (*a*)! Primieramente ſiccome è coſa, che da neſſun uomo di ſenno può negarſi, che gli infedeli non hanno alcun diritto d' impedire la predicazion dell' Vangelo, e di perſeguitare i Miniſtri della divina parola (*b*); così è ſentenza comuniſſima di tutti i Teologi della Romana comunione, che dove gli infedeli impediſcano la propagazione della fede o con beſtemmie, o con male perſuaſioni, con aperte perſecuzioni, naſce diritto ne' Principi Criſtiani di difender colla forza dell' armi la fede ſteſſa, e aprir per queſto mezzo la ſtrada alla predicazione della divina parola, maſſimamente quando ammoniti non deſiſtono dalle violenze, e dalle ingiurie contro i Predicatori: e che ſebbene non hanno diritto i Principi Criſtiani di coſtringer gli infedeli ad abbracciar la fede, hanno però diritto di coſtringergli a non impedirla: e che per queſta ragione i fedeli muovono ſovente guerra contro gli infedeli, non per forzargli a credere, mentre quando ancora foſſer da loro vinti, e fatti ſchiavi doverebbono laſciargli in libertà di credere, o nò; ma per forzargli a non impedir la fede di Criſto, e la converſione de' Popoli. Queſta è dottrina inſegnata a rigor di Cattedra da San Tommaſo d' Aquino (*c*), ſeguita univerſalmente da tutti i Teologi delle Cattoliche ſcuole, i quali di queſta materia han trattato (*d*). Confeſſa il Boſſuet, il ſentimento del Bellarmino eſſere appog-

(*a*) *O novos Apoſtolos, & novo more tuitos! O novam, & Apoſtolo inauditam Chriſtianorum militum armaturam!* Boſſuet loc. cit.

(*b*) Vid. Ugonem Grotium *de jure belli, & pacis* lib. 2. cap. 20. §. 49. n. 1.

[*c*] *Dicendum, quod infidelium quidam ſunt, qui nunquam ſuſceperunt fidem, ſicut Gentiles, & Judæi, & tales nullo modo ſunt ad fidem compellendi, ut ipſi credant, quia credere voluntatis eſt; ſunt tamen compellendi ſi adſit facultas, ut fidem non impediant vel blaſphemiis, vel malis perſuaſionibus, vel etiam apertis perſecutionibus. Et propter hoc fideles Chriſti frequenter contra infideles bellum movent, non quidem ut eos ad credendum compellant, qui ſi etiam eos viciſſent, & captivos haberent, in eorum libertate relinquerent an credere vellent, ſed propter hoc ut eos compellant ne Chriſti fidem impediant.* S. Thomas 2. 2. quæſt. 10. art. 8. in corp.

[*d*] Joannes Major *in* 2. *diſt.* 44. *quæſt.* 2. & 3. Cajetanus 2. 2. *quæſt.* 10. *art.* 8. Alphonſ. a Caſtro *de juſta hæretic. punit. lib.* 2. *cap.* 14. Dominicus Soto *in* 4. *diſt.* 3. *quæſt. unic. art.* 1. Antonius a Corduba *in quæſtionar. lib.* 1. *quæſt.* 57. *dub.* 4. Gabriel de Valent.

poggiato all' autorità di Dottori di gran nome ; ma dispregia quest' autorità dicendo , che i Dottori degli ultimi secoli per scarsezza di libri , e per imperizia della Storia Ecclesiastica degenerarono , se non per la vita , certamente per la dottrina , dagli esempli , e dagli insegnamenti degli antichi , a i quali convien posporre la loro autorità (*a*) . Ma chi sono mai questi antichi , che debbono preferirsi alla comun dottrina insegnata da quattro secoli in quà universalmente dopo San Tommaso dagli altri Teologi delle Cattoliche scuole ? S' ha egli da mettere nel numero de' Dottori degli ultimi tempi San Gregorio Magno ? Ma pure questo gran Pontefice scrivendo a Gennadio Patricio , ed Esarca dell' Africa non solamente loda , e commenda le guerre da lui fatte contro i nemici del nome Cristiano , ma l' esorta in oltre a intraprender la guerra Ecclesiastica contro gli eretici , acciocche da lui vinti , e soggiogati non alzino il capo contro la Chiesa Cattolica (*b*) . E in un' altra lettera loda il medesimo Capitano perche intraprenda , ed espugni colle armi i Gentili non per terreno consiglio , nè per desiderio di spargere umano sangue , ma per zelo di propagar la Cristiana Religione (*c*) . Altri Padri potrei recare in prova di questa verità , ma

lent. *tom.* 3. *disput.* 1. *quæst.* 10. *pun.* 6. Toletus *in summ. lib.* 4. *cap.* 2. *n.* 3. Ledesma *tom.* 2. *summ. tract.* 1. *cap.* 5. Thomas Sanchez *in sum. tom.* 2. *lib.* 2. *cap.* 1. *n.* 4. Suarez de fide , disput. 18. sect. 2. n. 8. Becanus in sum. tom. 2. quæst. 4. cap. 13. n. 12. vid. Joannem Solarzanum *de jure Indiar. lib.* 2. *cap.* 20.

(*a*) Bossuet loc. cit.

(*b*) *Sicut excellentiam vestram hostilibus bellis in hac vita Dominus victoriarum fecit luce fulgere , ita oportet eam inimicis Ecclesiæ ejus omni vivacitate mentis & corporis obviare : quatenus ejus ex utroque triumpho magis , ac magis enitescat opinio , cum & forensibus bellis adversariis Catholicæ Ecclesiæ pro Christiano Populo vehementer obsistitis , & Ecclesiastica prælia sicuti bellatores Domini fortiter dimicatis . Notum est enim , hæreticæ Religionis viros , si eis , quod absit, suppetit nocendi licentia , contra catholicam fidem vehementer insurgere , quatenus hæreseos suæ venena ad tabefacienda si valuerint Christiani corporis membra transfundant . Cognovimus enim eos contra Ecclesiam Catholicam , Domino eis adversante , colla subrigere , & fidem velle Christiani nominis inclinare . Sed Eminentia vestra conatus eorum comprimat , & superbas eorum cervices jugo rectitudinis premat* . S. Gregor. Magn. lib. 1. Epist. 74. aliàs 72.

(*c*) *Si non ex fidei merito , & Christianæ Religionis gratia tanta excellentiæ vestræ bellicorum actuum prosperitas eveniret , non summoperè miranda fuerant ; cum sciamus etiam hæc antiquis bellorum Ducibus fuisse concessum . Sed cum futuras , Deo largiente , victorias non carnali providentia , sed magis orationibus prævenitis , fit ut hoc insuporem veniat , quod gloria vestra non terreno consilio , sed Deo desuper largiente , descendat . Ubi enim meritorum vestrorum loquax non discurrit opinio ? Quæ & bella vos frequenter appetere non desiderio fundendi sanguinis , sed dilatandæ causa Reipublicæ , in quam Deum coli conspicimus , loquitur , quatenus Christi nomen per subditas gentes fidei prædicatione circumquaque discurrat* . S. Gregor. Magn. lib. 1. Epist. 75. aliàs 73.

ma penſo baſtare averne addotto uno univerſalmente lodato per lo ſpirito di dolcezza, e di Criſtiana manſuetudine, di cui fu adornato.

IV. Contuttociò il Boſſuet facendola piuttoſto da declamatore, che da Teologo eſclama, che queſto non fu lo ſpirito degli Apoſtoli: che eſſi non andarono colle armi a propagar la fede: che San Gregorio Magno non impetrò dalla Regina Brunichilde i ſoldati per accompagnar Sant' Agoſtino in Inghilterra a piantarvi la fede Criſtiana: che con queſto accompagnamento San Bonifacio Veſcovo di Magonza non portò il Vangelo in Germania, quantunque poteſſe ottener da Pipino tanto ſuo amico armi, e ſoldati: e così và diſcorrendo di altri Santi uomini, che non colle armi, ma col proprio ſangue ſeminarono tra gli infedeli la Criſtiana fede. Ma queſte ſono sfuggite oratorie, abbellimenti rettorici, inutili figure per circonvenire il vulgo ignorante. Del rimanente, come può egli negare, che l' acquiſto degli Americani alla Criſtiana credenza ſia coſtato la vita di tanti, e tanti Miſſionarj Apoſtolici, che colà portaron la luce dell' Evangelio? Che la fede di Criſto ſia ſtata colà nommeno, che nell' altre parti del Mondo quando erano occupate dal Gentileſimo ſeminata col ſangue de' Predicatori Evangelici? Ma laſciamo i tropi, e le figure, e veniamo al diſcorſo. Altro è, che i Principi fedeli portino le armi contro gli infedeli per coſtringergli ad abbracciar la fede; e queſto non è lor lecito, ed è contrario allo ſpirito dell' Evangelio: altro, che ripugnando eſſi alla predicazion dell' Evangelio, ſtrapazzando, e perſeguitando i Predicatori, poſſano i Criſtiani Principi domargli, e ſoggiogarli colle armi, non per coſtringergli ad abbracciar la fede, ma per aprir la ſtrada alla predicazion dell' Evangelio, ed acciocche *tra le genti ſoggiogate la predicazion della fede ſcorra da pertutto*, come parla San Gregorio. Queſto è quello, che noi con tutti i Cattolici affermiamo: e la verità di queſta dottrina è fondata ſu quella maſſima, che non hanno gli infedeli diritto alcuno d' impedir la propagazion della fede, e di perſeguitare i Predicatori; e ciò facendo recano tale ingiuria al nome Criſtiano, che per eſſo naſce diritto ne' Regi Criſtiani di punirgli, e domarli colle armi, come ſentono i noſtri più dotti Teologi, e Canoniſti (*a*). E in queſto diſcorſo convengono ancora i più dotti tra' Proteſtanti, ancorche difenſori del

(*a*) Vide Covarruvias *par.* 12. *in regul. peccatum* §. 10. *num.* 13. *verſ. quarto licitum*, & §. 11. *verſ. fateor planè*. Dominicum Bannez *in* 2. 2. *quæſt.* 10. *art.* 10. *verſ. tertia*, & *quarta Concluſ.* Ludovicum Molinam *de juſtitia*, & *jure tract.* 2. *diſp.* 105. & *in mater. de fide quæſt.* 10. *art.* 8. Joannem Azorium *loc. cit. verſ. Septimo quæritur*. Seraphinum Freites *de juſto Imperio Aſiatico cap.* 9. *num.* 6. & 7. Joſephum a Coſta *lib. de procuranda Indorum ſalute cap.* 13.

del nuovo domma della tolleranza, come Ugone Grozio, approvando ſopra di ciò la dottrina di San Tommaſo, e recandone in conferma le guerre di Coſtantino contra Licinio, e di altri Imperadori contro i Perſiani (*a*). Ma già che abbiam parlato del nuovo domma della tolleranza introdotto tra i Proteſtanti, contro la mente per altro de' loro primi aſſeriti riformatori Giovanni Calvino, e Teodoro Beza, che hanno inſegnato doverſi gli eretici punir da i Magiſtrati (*b*); è bene avvertire, che quantunque queſti nuovi dommatiſti pretendano, che non debbano punirſi, nè coſtringerſi colla forza, o in alcun modo moleſtarſi coloro, che in materia di Religione tengono dommi diverſi da quelli, che da altri ſi credono, e che debbano tollerarſi da' Principi tutte le Sette quantunque diſcordi tra loro in materia di domma, e ſoſtenendo non avere i Magiſtrati poteſtà alcuna ſopra queſto affare, e beſtemmiando la Chieſa Romana perche non tollera coloro, che eſſa reputa eretici, veggendoſi queſto nuovo domma difeſo in una lettera impreſſa la prima volta in latino a Tergou l' anno MDCXCVIII., e traſportata poi in Franceſe l' anno MDCCX., e riferita dal Clerc nella ſua Biblioteca (*c*), la qual lettera dal Loche nel ſuo teſtamento fu riconoſciuta per proprio parto, come atteſta il Barbeirac nelle note all' Opera del Pufendorf (*d*), e più amplamente ſoſtenuta in una diſſertazione latina del Noodt pubblicata in Franceſe l' anno MDCCVII. (*e*), e finalmente dal Barbeirac, il quale non la perdona neppure a' ſuoi primi Apoſtoli, e preteſi riformatori, che non ammiſero queſta tolleranza riſpettivamente agli eretici, e malmena tutti i Proteſtanti, che li ſeguirono, e tuttavia li ſeguitano (*f*); contuttociò non hanno mai parlato degli infedeli, i quali non ſolo rigettano la predicazione dell'Evangelio,

[*a*] *Qui verò Chriſtianiſmum docentes, aut profitentes, eam ob cauſam pœnis ſubdunt, haud dubiè faciunt contra ipſam rationem: nihil enim eſt in diſciplina Chriſtiana (ipſam hic per ſe conſidero, non quatenus ei inſincerum aliquid admiſcetur) quod humanæ ſocietati noceat; immò nihil quod non proſit ... qui in tales ſæviunt, ipſi in ea cauſa ſunt, ut puniri juſtè poſſint, quod & Thomæ videtur, atque eam ob cauſam Conſtantinus Licinio, Imperatores alii Perſis bellum intulerunt: quamquam hæc bella magis ad innocentem defenſionem, quàm ad pœnæ exactionem pertineant.* Grotius de jure belli, & pac. lib. 2. cap. 20. §. 49. num. 1. & 2.

(*b*) Calvin. libell. cui titulus *Fidelis expoſitio errorum Mich. Serveti, & brevis eorundem refutatio, ubi docetur jure gladii coercendos eſſe hæreticos.* Beza Tract. *de hæreticis a Magiſtratu puniendis.*

(*c*) Mr. Clerc Bibliotheque univerſ. tom. xv. pag. 403.

(*d*) Jean. Barbeyrac not. ſur le droit de la nature, e des Gens du Baron de Puſendorf liv. VI. chap. IV. §. 10.

(*e*) Noodt. diſſert. *de Religione ab Imperio jure gentium libera.*

(*d*) Mais les Reformateurs eux-memes, & leurs Succeſſeurs ont-ils toûjours bien ſuivi l'eſprit du Chriſtianiſme, & de la Reformation? Le dogme affreux de l'intoleran-

ce

gelio, ma perſeguitano inoltre i Predicatori di eſſo. In queſto caſo io non sò, che coſa direbbono. Pare nulladimeno, che da i loro principj ſi poſſa dedurre, che allora ſarebbono lecite le armi, e le forze de' Criſtiani per coſtringer gli infedeli non a credere, ma a laſciar la libertà, che ſi creda alla parola di Dio. Primieramente queſti buoni, e pazienti tolleranti ſtimano lecita la preſa dell' armi contro i Principi legittimi per difeſa della lor Religione. *Del rimanente*, dice il Barbeirac, *è coſa chiara, che ci poſſiamo difender contro coloro, che vorrebbono impedirci di far profeſſione della Religione, che noi crediam la migliore* (*a*). Secondariamente aſſeriſcono, che ſi poſſono legittimamente prender l' armi contro gli Atei, e contro coloro, che oltraggiano la divinità, che profeſſano di adorare (*b*). Secondo queſti principj adunque ſono eſcluſi dalla tolleranza gli Atei, gli Idolatri, e tutti coloro, che oltraggiano la divinità, che adorano, attribuendo ad eſſa coſe ripugnanti all' eſſer divino. Contro coſtoro pertanto, dove perſeguitino i Predicatori dell' Evangelio, che portan loro la luce della verità, e la notizia del vero Dio, e della vera Religione, ſarà lecito a' Criſtiani Principi impugnar l' armi acciocche non impediſcano la propagazion della fede, e la converſione degli infedeli.

V. Ma checheſia di queſto nuovo domma de i Proteſtanti tolleranti, tornando a Monſignor Boſſuet, poiche egli dice, che i Dottori, i quali inſegnano eſſer lecito a' Criſtiani Principi domare, e ſoggiogar gli infedeli, che reſiſtono alla divina parola, e perſeguitano i Predicatori, e i Miniſtri di eſſa, per imperizia della Storia, e per penuria di libri degenerarono dagli inſegnamenti, e dagli eſempli degli antichi; converrebbe ſaper da lui ſe egli metta nel rango di queſti Dottori ancora Sant' Agoſtino: poiche egli è certo, che ei fu di ſentimento contrario al ſuo; e riſpondendo all' argumento, che portavano i Donatiſti, che è quello appunto, di cui ſi vale il Boſſuet, cioè, che gli Apoſtoli non

ce, ou de la perſecution pour cauſe de Religion, n' at-il pas été ſoûtenu par deux Traitez expres, l'un de Calvin, l'autre de Beze? & Calvin ne mit il pas actuellement en pratique ſes principes à l'occaſion de *Servet*? A-t-on pû encore aujoud' hui arracher à bien des gens, qui ont eux-memes éprouvé, de puis ſi long tems, & en tant de manieres, les funeſtes effets de l' intolerance, un aveu bien formel que toute perſecution, toute vexation, grande ou petite, directe ou indirecte, pour cauſe de Religion, eſt une vraie tyrannie? *Barbeyrac* Preface au liv. de Pufendorf du Droit &c. §. 11.

(*c*) Car du reſte il eſt claire, que l'on peut ſe défendre contre ceux, qui voudroient nous empêcher de faire profeſſion de la Religion que nous crojons la meilleure. Barbeyrac notes &c. liv. 8. chap. 6. §. 3.

(*d*) On ne peut legitimement prendre les armes pour cette ſeule raiſon que contre les Athees, ou bien contre ceux qui outragent inſolemment la divinité même qu' ils font profeſſion d' adorer. *Barbeyrac ibid.*

non andarono a piantar la fede muniti col presidio delle umane forze; distingue, come altre volte abbiamo osservato, diversi stati, e diversi tempi della Chiesa, cioè, e quando ella era nascente, e debole di forze temporali, e quando ella era adulta, e cresciuta di temporal vigore dappoiche i Principi entrarono in essa, e sottoposero il collo al giogo della legge di Cristo. Rispondendo a Vincenzo Donatista, che si lagnava delle severe leggi de' pij Imperadori promulgate contro quella Setta, e della forza, che contro essa si usava, dicendo non trovarsi nell' Evangeliche, e Apostoliche scritture, esser stato mai domandato tal presidio de i Re temporali dalla Chiesa contro i nemici di essa; fa vedere i diversi tempi della Chiesa stessa, e mostra colle Scritture, essere ella figurata in varj stati, e quando era perseguitata da i Re malvagj, e quando da i Principi dovea essere ajutata colla forza della lor possanza terrena contro i suoi nemici (*a*). L' istessa cosa ripete il Santo Dottore nella lettera scritta a Bonifacio Tribuno, e poi Comite nell' Africa, confutando i clamori de' Donatisti, che si lagnavano delle leggi degli Imperadori impetrate da i Cattolici, per le quali venivano colla forza costretti a ritornare all' unità della Chiesa, e dicevano, che gli Apostoli non predicarono l' Evangelio muniti con questa armatura temporale, nè domandarono tali Editti da i Principi della terra, col distinguere i diversi stati, e i diversi tempi della Chiesa (*b*). L' istesso Santo nella lettera scritta a Donato Prete della fazione de' Donatisti, il quale la-

(*a*) *Non invenitur exemplum in Evangelicis, & Apostolicis litteris, aliquid petitum a Regibus terræ pro Ecclesia contra inimicos Ecclesiæ. Quis negat non inveniri? sed nondum implebatur illa prophetia:* „ & nunc „ Reges intelligite, erudimini qui judicatis „ terram. Servite Domino in timore. „ *Adhuc enim illud implebatur:* „ Quare fre- „ muerunt gentes &c. adstiterunt Reges ter- „ ræ, & Principes convenerunt in unum, ad- „ versus Dominum, & adversus Christum „ ejus. „ *Verumtamen si facta præterita in propheticis libris figuræ fuerunt futurorum, in Rege illo, qui appellabatur Nabuchodonosor utrumque tempus figuratum est, & quod sub Apostolis habuit, & quod nunc habet Ecclesia. Temporibus itaque Apostolorum, & Martyrum illud implebatur, quod figuratum est quando Rex memoratus pios, & justos cogebat adorare simulacrum, & recusantes in flammam mittebat. Nunc autem illud impletur, quod paulò post in eodem Rege figuratum est, cum conversus ad honorandum Deum verum, decrevit in Regno suo, ut quicumque blasphemaret Deum Sidrac, Misac, & Abdenago, pœnis debitis subjaceret. Prius ergo tempus illius Regis significabat priora tempora Regum, quando passi sunt Christiani pro impiis: posterius verò tempus illius Regis significabat tempora posteriorum Regum jam fidelium, quos patiuntur impii pro Christianis.* S. Augustinus Epist. 113. aliàs 48. ad Vincentium num. 9.

(*b*) *Quod enim dicunt qui contra suas impietates leges justas institui nolunt non petisse a Regibus terræ Apostolos talia, non considerant aliud fuisse tunc tempus, & omnia suis temporibus agi. Quis enim tunc in Christo crediderat Imperator, qui ei pro pietate contra impietatem leges ferendo serviret? &c.* cap. 5. num. 19.

mentandosi della forza fatta alla sua Setta dalle leggi imperiali ei dicevà, che il credere era permesso alla libertà dell' arbitrio umano, e che Cristo Signor nostro rimise alla volontà de' settanta Discepoli l' allontanarsi da lui, dando ancora tal permissione agli Apostoli; fa veder la diversità de' tempi della Chiesa nascente, e della Chiesa adulta, la quale quanto più cresce, tanto più acquista di potestà, e di forze non solo per invitare, ma ancora per costringere al bene colle forze de' Regi, che sono nella Chiesa stessa, adducendo in tal proposito la parabola della cena proposta da Cristo per figura della sua Chiesa, dove prima dal Padre di famiglia furono mandati i servi ad invitare, e poi a costringer le persone ad intervenire al convito (*a*). Della qual similitudine si vale ancora nella addotta epistola a Bonifacio per dimostrare, che la Chiesa colle forze materiali de' Principi ha potestà ancora di costringere i suoi nemici (*b*). Io sò molto bene, che queste testimonianze di Sant' Agostino sono intese a dimostrare, che possono dalla Chiesa costringersi gli eretici, e gli scismatici a ritornare nel seno di lei mediante le forze de' Principi, che in essa s' incorporarono dopo i primi tempi delle persecuzioni. Ma nulladimeno provano ancora, potersi da i Principi Cristiani costringer gli infedeli non già ad abbracciar la fede, che mai non ebbero, ma a non impedirla, e a non perseguitarla; e che possono disarmarli di quelle forze, che quelli adoperano per opprimerla. E se non altro, dimostrano certamente vane quelle esclamazioni del Bossuet, dove chiama nuovi Apostoli i Dottori Cattolici, che insegnano potersi colle armi Cristiane costringer gli infedeli a non impedir la predicazione della fede: non volendo distinguer la Chiesa nascente sprovveduta di temporali forze, dalla Chiesa adulta munita

(*a*) *Adtendis enim, & sæpè repetis, sicut audio, quod in Evangelio scriptum est recessisse a Domino septuaginta Discipulos, & arbitrio suæ malæ, atque impiæ discussionis fuisse permissos, ceterisque duodecim, qui remansérant fuisse responsum:* „ Nunquid & vos vultis ire? „ *Et non adtendis quia tunc primùm Ecclesia novello germine pullulabat, nondumque in ea completa fuerat illa prophetia:* „ Et adorabunt eum omnes Reges terræ, omnes Gentes servient illi. „ *Quod utique quanto magis impletur, tanto majore utitur Ecclesia potestate, ut non solùm invitet, sed etiam cogat ad bonum.* S. Augustin. Epist. 163. ad Donatum. aliàs 204.

(*b*) *Undè etiam Dominus ad magnam cœnam suam adduci jubet convivas, postea cogi. Nam cum ei servi sui respondissent:* „ Domine factum est quod jussisti, & adhuc „ est locus: exite, *inquit*, in via, & sepes, & quoscumque invenietis cogite intrare. „ *In illis ergo, qui leniter primò adducti sunt, completa est prior obedientia: in istis autem qui coguntur, inobedientia coercetur ... Quapropter si potestate, quam per Religionem, ac fidem Regum, tempore quo debuit, divino munere accepit Ecclesia, qui inveniuntur in viis, & in sepibus, idest in hæresibus, & schismatibus, coguntur intrare, non quia coguntur reprehendant, sed quo coguntur attendant.* S. August. Epist. cit. ad Bonifac. cap. 6. num. 24.

munita di quel potere, *che per dono di Dio ricevè*, come parla Sant' Agostino, *per la fede, e la Religione de i Regi*. Ma molto più da queste autorità di Sant' Agostino rimane atterrato il nuovo domma della tolleranza di diverse Sette discordanti ne' dommi della Cristiana Religione, adottato da i novelli Protestanti contro il sentimento de i loro primi riformatori. Nè io voglio già dire, che tutte le Scritture addotte da Sant' Agostino, e particolarmente la similitudine del convito, sieno convincenti per dimostrar la legittima potestà della Chiesa di costringer colla forza gli eretici ad abbandonare i loro errori. Dico bene, che alcune ne adduce, che questa potestà dimostrano: e che il sentimento di Sant' Agostino era quello, che allora avea universalmente la Chiesa Cattolica: che gli argumenti, che adducono i Tolleranti sono quelli stessi, che recavano i Donatisti: e che le ragioni portate da Sant' Agostino per dimostrar giusto questo temporal costringimento degli eretici, e degli scismatici sono state sempre dalla Chiesa abbracciate. Del rimanente a noi poco importa, che i Protestanti non solo tollerino tutti gli errori, e tutte le Sette discordi tra loro ne' dommi della Cristiana Religione, ma facciano ancora della loro pretesa Chiesa, secondo il nuovo sistema del Signor Jurieu, un' ammesso di tutte le Sette eretiche, e scismatiche, purche non discordino in quegli articoli fondamentali, che egli neppure sà spiegar quali sensi; a noi basta dire con Sant' Atanasio nell' epistola ad Epitetto, che queste cose non son della Cattolica Chiesa, nè così sentirono i nostri Padri (*a*). Ma sopra questo argumento può vedersi il dotto Trattato dell' unità della Chiesa del Signore di Chantereslme scritto contro il sistema del Signor Jurieu.

VI. Non vogliamo però, che si creda aver noi parlato di questo nuovo domma de' Protestanti perche pensiamo, che l' Autore della difesa abbia voluto in alcun modo adottarlo: ma ne abbiam fatta menzione solamente per far vedere, che il soverchio ardore di sindicar le azioni de' Romani Pontefici in tutto quello, che egli stima esser contrario alla sua opinione, lo porta a dir cose talvolta contrarie al suo sentimento. Del rimanente, per difender le concessioni di Alessandro VI. in quel senso, in cui vengono sposte dal Bellarmino, e da altri insigni Teologi, non mancano argumenti tratti ancora dal diritto pubblico. E senza dire che dove nelle terre de' barbari infedeli non è regal potestà, nè regolata Repubblica, nè alcun fisso Principato,

(*a*) *Ad hoc dixisse sufficiat, quod non sunt ista Catholicæ Ecclesiæ, nec Patres ista sen-serunt.* S. Athanas. Epist. ad Epitectum relat. in Cod. Roman. Eccles.

o alcuno ſtabile iſtituto di ſocietà, ma vaga, e diſordinata amminiſtrazione, qual era in molte parti tra gli Indiani Americani, è coſa ſpediente per piantar tra eſſi la fede, che ſieno ſoggiogati, e ſia riformata la lor politìa, come ſentono chiari Teologi (*a*): e ſenza oſſervare, che eſſendo coſa difficile, che que' barbari Americani laſciati ſotto i loro Principi naturali perſeveraſſero nella fede lor predicata, e non tornaſſero all' idolatria, facea di meſtiero, che gli uni, e gli altri foſſero ſottopoſti al governo d' un Re Criſtiano, che aveſſe cura di loro, e gli conſervaſſe in ubbidienza, e in fede col lor Dio, come appunto oſſerva il Botero di queſti Indiani parlando: *Ma perche nè gli uni, nè gli altri perſeverano nella fede ricevuta ſotto i loro Principi naturali, e perche i ſudditi, e i Principi ritornano facilmente all' idolatria, e al vomito; perciò egli fa di meſtieri, che ſtiano ſotto il governo, e la ſuperiorità di un Principe Criſtiano, che ne prenda quaſi tutela, e cura, e tenga in ufficio, e fede i Popoli, e i Signori loro immediati, perche* „ unicuique mandatum eſt de proximo ſuo „; *nè vi veggo in ciò materia di dubbio, e di ſcrupolo, purche da tale impreſa, e tutela ſi eſcluda l' ambizione, e l' avarizia* (*b*); baſterà conſiderare, che ſecondo il pubblico diritto benche i Regi non abbiano ne' Regi, che ſono di egual diritto imperio alcuno, contuttociò hanno diritto di punirgli, e di ſoggiogarli quando atrocemente violano la ragion di natura, e delle genti, eſſendo intereſſe dell' umana ſocietà il provvedere alla ſalute dell' uman genere; e perciò ſono giuſte le guerre, che s' intraprendono contro i Popoli, i quali fanno ingiuria alla natura ancorche non la facciano a noi, come oſſerva il Grozio ſeguendo il ſentimento d' Innocenzo (*c*): e per queſta ragione giuſtiſſime furono le guerre intrapreſe da' Criſtiani contro molti Popoli dell' America violatori della ragion di natura, e giuſtiſſimo fu l' acquiſto fatto da' Criſtiani

(*a*) Joannes Major. in 2. ſent. diſt. 44. quæſt. 3. Bannes in 2. 2. quæſt. 10. art. 8. verſ. *tertia Concluſio*. Aragonius in 2. 2. quæſt. 10. art. 8. Suarez tract. *de charitate* diſput. 3. *de bello* ſect. 5. num. 5. Poſſevinus in Bibliotheca 1. par. lib. 9. cap. 15.

(*b*) Botero Relazioni univerſali par. 4. lib. 3.

[c] Cap. *Quod ſuper his* . de voto .

Sciendum quoque eſt, Reges, & qui par Regibus jus obtinent, jus habere pœnas poſcendi non tantum ob injurias in ſe aut ſubditos ſuos commiſſas, ſed ob eas quæ ipſos peculiariter non tangunt, ſed in quibusvis perſonis jus naturæ, aut gentium immaniter violantibus &c. Et hoc nomine ab antiquis prædicatus eſt Hercules, quod Antæo, Buſiride, Diomede, & ſimilibus tyrannis liberavit terras &c. ... Sic non dubitamus quin juſta ſint bella in eos, qui in Parentes impii ſunt ... in eos, qui humanam carnem epulantur &c. Grotius de jure bell. & pac. lib. 2. cap. 20. §. 40. num. 1. 2. & 3.

ſtiani de' loro Regni, come inſegna lo ſteſso Grozio (*a*). Quindi il Botero parlando degli Indiani dice: *Ma perche non tutti i Popoli ſono di una diſpoſizione, e capacità, non è anco bene l'ammaeſtrargli, e l'inſegnar loro tutti ad un modo. Co i Canibali divoratori di uomini, e con altri, che mangiano indifferentemente carne umana ſi può proceder come contra nemici del genere umano, e come contra matti furioſi, e ſi debbon prima render capaci di ragione, e di umanità, e poi addottrinare nella virtù, e nella via di Dio. Nè diſconviene uſar con eſſo loro della forza, e dell' arme affinche ſi riconoſcano per uomini, e poi ſi annunzj loro l' Evangelio* (*b*).

VII. Nè io già voglio dir perciò, che tutte queſte conſiderazioni aveſſe in mente Aleſsandro VI. quando dell' Iſole, e delle terre del nuovo Mondo concedette il dominio al Re di Caſtiglia, non potendo ſapere allora preciſamente la diſpoſizione di que' Popoli: ma dico bene, che alcune ne potè avere, onde ſi rendeſſe conveniente, e ragionevole, che quelle genti paſsaſsero ſotto la Signoria di quel Re Criſtiano, acciocche riformata la lor vita civile ſi rendeſsero più diſpoſti ad abbracciar la fede: e ſi può anche credere, che dalle relazioni, che allora ebbe di quelle prime ſcoperte penſaſſe, che gli abitatori di quell' Iſole non aveſſero ſocietà ſtabile, e regolata politia, e che foſſe perciò loro ſpediente eſſer ſottopoſti a un Principe, che regolaſſe gli affari civili, e che ciò ſeguiſſe ſenza lor ripugnanza. Ma quando tutto altro mancaſſe per giuſtificar queſta conceſſione di Aleſſandro, baſterebbe la ragione aſſegnata dal Grozio Scrittor Proteſtante, cioè, che il Pontefice nella diviſione, che fece di quelle parti, concedendo il dominio di altre al Re di Caſtiglia, e di altre al Re di Portogallo, volle dirimer la lite tra que' due Principi; il che certamente potea fare come arbitro eletto dalle parti, ſiccome gli ſteſſi Principi aveano prima ſopra di ciò ſtabiliti alcuni patti in fra loro (*c*). Or quando così foſſe, che Aleſſandro VI. nella diviſione, che ei fece tra il Re di Caſtiglia, e di Portogallo de' Regni compreſi nell' Oceano Occidentale aveſſe deciſa la controverſia, che que' Principi avean rimeſſa al ſuo arbitrio, che coſa egli averebbe fatto, che porgeſſe occaſione di tanti clamori

(*a*) *In Peruana Reges, vicinos populos, qui moniti non parerent vi coegere abſiſtere ab inceſtis, a marium cum maribus concubitu, a comeſtione hominum, aliiſque id genus facinoribus, atque eo modo imperium ſibi pararunt, omnium quæ uſquam legimus, excepta religione, juſtiſſimum.* Grotius in not. loc. cit. n. 3.

(*b*) Botero nel luogo cit.

(*c*) *Secundo ſi Pontificis Alexandri Sexti diviſione utentur, ante omnia illud attendendum eſt, volueritne Pontifex contentiones tantùm Luſitanorum, & Caſtellanorum dirimere, quod potuit ſanè ut lectus inter illos arbiter; ſicut & ipſi Reges jam ante inter ſe ea de re fœdera quædam pepigerant.* Grotius de Mari libero. cap. 3.

clamori all'Autore della difesa? Ma acciocchè egli non stordisca le orecchie de' suoi Lettori colle declamazioni, vogliamo che si sappia, che noi non ammettiamo tal potestà nel Romano Pontefice, sicchè li sia lecito conceder quello, che non è suo, nè dare a i Re Cristiani i Regni degli infedeli; e perciò diciamo, che queste concessioni non appartengano nè punto, nè poco alla presente controversia, e solamente le riputiamo lecite in quanto potendo que' Principi Cristiani per le ragioni sopra assegnate acquistar giusto imperio sopra i Regni degli infedeli, può anche il Romano Pontefice colla sua autorità in certi casi dichiarar giusto, e legittimo un tale acquisto; e in questo senso unicamente interpetriamo queste donazioni.

§. X.

Degli esempli del secolo XVI. *recati da Monsignor Bossuet, e delle sue risposte.*

SOMMARIO.

I. *Dichiarazione di Giulio II. Romano Pontefice contro Giovanni d' Albret Re di Navarra. Si dimostra incerta, o surrettiziamente impetrata. Potestà del Papa sopra il Regno temporale de' Principi riconosciuta da que' Regi, che si valsero di questa dichiarazione di Giulio II.*

II. *Sentenza di scomunica, e di deposizione di Paolo III. contro Arrigo VIII. Re d' Inghilterra. Lettere di Paolo III. scritte a' Principi Cattolici sopra la riferita sentenza spiegano in qual senso i Pontefici esercitino la potestà indiretta sopra i Principi dichiarando semplicemente il diritto. Per quali ragioni Arrigo VIII. deposto, fu da' Principi Cattolici trattato nulladimeno, e conosciuto come Re.*

III. *Monitorio di Pio IV. Romano Pontefice contro Giovanna Albretana Reina di Navarra. Opposizioni della Francia a questo monitorio sopra quali ragioni fondate. Non fu negata la potestà del Papa sopra i Principi, ma solamente ne fu riputato allora importuno l' uso.*

IV. *Sentenza di scomunica, e di deposizione di San Pio V. contro Elisabetta Reina d' Inghilterra perchè pretermessa dal Bossuet.*

V. De-

V. *Decreto di Sisto V. contro Arrigo di Borbone Re di Navarra contraddetto in Francia dagli Ugonotti, e da' Cattolici del partito di quel Principe, ma pubblicato da i Cattolici senza contraddizione del Re di Francia. Decreto simile di Gregorio XIV. contro lo stesso Principe. Dichiarazioni contro di esso di varj Parlamenti di Francia, riprovate, e proscritte come ereticali, e scismatiche dal Senato di Parigi. Dichiarazione di Prelati di Francia contro lo stesso decreto di Gregorio non esclude la potestà indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi, anzi l' ammette,*

VI. *Decreti della Sedia Apostolica contro Arrigo di Borbone Re di Navarra potevano non aver luogo nella persona di questo Principe per difetto di causa, e render perciò ragionevoli le opposizioni. Decreti, e dichiarazioni della Sorbona contro Arrigo III. Re di Francia, e Arrigo Borbone Re di Navarra, i quali comprovano la potestà della Chiesa di deporre i Regi eretici, per quali ragioni non sono da approvarsi.*

VII. *Conversione di Arrigo IV. Re di Francia alla Cattolica Religione. Riflessioni del Bossuet sopra la richiesta dello stesso Principe fatta alla Sedia Apostolica per la sua assoluzione, e sopra le condizioni trattate per ottenerla, confutate. Per qual cagione nell' assoluzione di quel Re non fu fatta menzione della sua riabilitazione al Regno.*

VIII. *Narrazione del Tuano addotta dal Bossuet intorno alle clausule dell' assoluzione del Re Arrigo IV. si dimostra falsa.*

IX. *Sentimento di S. Francesco di Sales intorno alla quistione della potestà indiretta sposto, e dichiarato.*

I. TRa i molti atti del secolo XVI., i quali ci manifestano l' uso della potestà indiretta eseguita da i Romani Pontefici sopra diversi Principi, alcuni solamente ne reca Monsignor Bossuet, omettendo gli altri. Noi farem menzione di quelli, e di questi. Comincia egli da Giulio II., cioè da ciò, che si narra di questo Pontefice, che egli scomunicasse, e dichiarasse privo del Regno Giovanni Albretano Re di Navarra. E in questo fatto conveniamo con esso lui, non trovarsi alcun certo documento di questa dichiarazione di Giulio (*a*). Da Arrigo Spondano dimostrasi la contraddizione degli Scrittori, che parlano dell' Editto di questo Pontefice contro quel Re (*b*): e da Oderico Rainaldo ponesi in dubbio questo fatto (*c*). Diciamo ancora, che nell' Edit-

to

(*a*) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 27.
(*b*) Raynal. ad annum 1512. num. 77.
(*c*) Spondan. ad ann. Christi 1512. n. 24. & seq.

to pubblicato da Giulio II. nell' anno MDXII. contro Lodovico XI. Re di Francia, dove si sottoponevano alla scomunica tutti quelli, che si fossero confederati con quel Principe, o per favorir lo scismatico Conciliabolo Pisano, o nel prender l' armi contro gli Stati della Chiesa, e si dichiaravano privati de' dominj temporali se alla scomunica ubbidito non avessero [a], non può intendersi compreso il Re di Navarra, ancorche unito per altra parte fosse col Re di Francia: conciossiache non si prova, che questo Principe avesse mai favoriti gli scismatici, o somministrati ajuti contro la Chiesa al Re Lodovico XI., come dimostra colla testimonianza di molti Scrittori il Rainaldo [b]. Quindi alcuni vogliono, che la Bolla di Giulio II., nella quale Giovanni Albretano Re di Navarra, come fautore del Conciliabolo Pisano, e come confederato con Lodovico contro la Chiesa veniva dichiarato privato del Regno, ed esposto il suo Stato all' occupazione de' Principi Cattolici, fosse con fraude *furrettiziamente* impetrato da Ferdinando Re di Spagna per aver indi colore di occupar la Navarra [c]. Ma quello, che più dimostra, l' Editto allegato di Giulio II. contro Giovanni di Albreto, o esser stato finto, e supposto, o surrettiziamente impetrato, si è il non esser stato fatto di esso alcun conto da i seguenti Pontefici: conciossiache da Pio IV. Sommo Pontefice furono ammessi all' ubbidienza della Sedia Apostolica, giusta il costume degli altri Regi Cattolici, i Legati di Antonio di Borbone, e di Giovanna Albretana, Re, e Reina di Navarra, non ostante la gagliarda opposizione fatta dagli Oratori di Filippo II. Re di Spagna, i quali pretendevano, che per tal atto si pregiudicasse al possesso, che pretendea avere il Re Filippo conseguito sopra quel Regno in vigor dell' Editto di Giulio II. [d]. In questa parte adunque non abbiamo alcuna briga con Monsignor Bossuet; se non che da questo fatto stesso potendo vedere quanto allora fosse certa appresso i Regi Cattolici l' autorità del Romano Pontefice sopra il Regno temporale de' Principi, si volge dall'altra parte per non vederla: sdegnando di considerare, che tanto Ferdinando il Grande, quanto Filippo II. Regi di Spagna così certa riputavano la potestà della Sedia Apostolica di dichiarar privi del Regno i Principi fautori dello scisma, che sopra di essa fondavano apertamente un giusto titolo sopra il Regno di Navarra. Nè fu posto allora in disputa se il Papa potesse, o nò dichiarare alcun Principe privo del

(a) Vide Spondanum ad ann. 1512. n. 25.
(b) Vide Raynald. ad ann. 1512. n. 78.
(c) Mariana lib. 30. cap. 8. Surita lib. 10. cap. 7.
(d) Vide Spondan. ad ann. 1561. n. 6.

del temporal dominio ; ma ſolamente fu conteſo ſe vi foſse , o nò queſta dichiarazione di Giulio II., ſe foſse , o nò per via legittima , e non fraudolentemente , e ſenza cauſa impetrata .

II. Da Giulio II. paſsa l' Autore della difeſa a Pio IV., e alle riſoluzioni preſe da queſto Papa nell' anno MDLXIII. contro Giovanna Albretana Reina di Navarra . Ma non parla di Paolo III., il quale nell' anno MDXXXV. ſtanco di ſoffrir l' atroce perſecuzione di Arrigo VIII. Re d' Inghilterra contro la Chieſa Cattolica , e le crudeli ſtragi da lui fatte de' più inſigni Eccleſiaſtici , e degli uomini più illuſtri del ſuo Regno per ſola cagione di rifiutar la di lui ribellione contro la Sedia Apoſtolica , dopo matura conſiderazione pubblicò una Coſtituzione , nella quale rammentando i delitti di quel Re lo eſorta alla reſipiſcenza , e dove ſien da lui diſpregiate le ſue paterne ammonizioni , ſotto pena della ſcomunica *latæ ſententiæ* , e della privazione del Regno lo cita nel termine di novanta giorni a comparire in Roma o per ſe , o per legittimo Proccuratore a difender la cauſa ; il qual termine ſcorſo , e perſeverando ei nella diſubbidienza , vuole , che s' intenda incorſo nelle pene minacciate , ſottoponendo alle medeſime pene di ſcomunica , e di privazione de' dominj , e de' feudi tutti i di lui ſudditi , che ad eſso preſteranno ubbidienza [*a*] . Prima però di venire a queſta dichiarazione volle il Pontefice darne parte a Carlo V. Imperadore , a Ferdinando Re de' Romani , a Franceſco primo Re di Francia , e ad altri Principi Cattolici , a' quali ſcrivendo fa ben chiaramente conoſcere in qual ſenſo la Sedia Apoſtolica eſerciti la ſua autorità nel deporre i Principi dal Regno , cioè , dichiarandoli depoſti quando eglino ſteſſi per l' ereſia , per lo ſciſma , e per altri eccеſſi contro la Chieſa , e la Religione commeſſi del Regno ſi ſpogliano , e frangono quel vincolo , che ſtringe con loro la fede de' ſudditi : imperocche ſcrivendo Paolo a Carlo V. , e narrando i delitti di Arrigo VIII. : *Dalle quali* , dice , *ed altre ſcelleratezze , che in tutto queſto triennio accumulò , per narrar ſuccintamente l' ignominie di lui , eretico , ſciſmatico , notorio adultero , omicida , ſagrilego , di offeſa maeſtà , e di molti altri delitti reo ſi è fatto , e ſe ſteſſo di quel Regno , e della regia dignità ſi è privato ; nè altro rimane , che la ſola dichiarazione della di lui privazione , benche per la notorietà delle coſe predette non ſarebbe neceſſaria , alla qual dichiarazione inſieme co' noſtri fratelli Cardinali di Santa Romana Chieſa onninamente intendiamo procede-*

(*a*) Vide Spondan. ad annum 1535. n. 15. Raynald. ad eundem annum n. 10. & ſeqq.

re (*a*). E ſcrivendo al Re di Francia grande amico allora di Arrigo, e lodandolo d' aver rigettate le iſtanze di queſto Principe, che l' avea ſollecitato a ribellarſi alla Chieſa Romana: *Noi certamente*, dice, *con grandiſſimo dolore del noſtro animo, ma coſtretti contuttociò da eſtrema neceſſità abbiamo decretato in un co i venerabili noſtri fratelli Cardinali della Santa Romana Chieſa, che concordemente ci perſuadono l' iſteſſa coſa, di venire a que' rimedj, che il diritto divino, ed umano c' ingiungono, cioè, che dichiariamo privo il medeſimo Arrigo, il quale pria per la ribellione, per l' ereſia, per lo ſciſma, e altri enormiſſimi delitti, ed ultimamente per l' indegna ucciſione d' un Cardinale di Santa Romana Chieſa, e di tanti altri Cherici, e Religioſi privò ſe ſteſſo del Regno, e della regia dignità* [*b*]. Benche ſpirato il termine della citazione non ſi ravvedeſſe punto Arrigo de' ſuoi eſecrabili eccеſſi, differì nulladimeno il Pontefice la dichiarazione delle pene minacciate aſpettandolo a penitenza, fino a tanto che perduta ogni ſperanza di emenda, e imperverſando ſempre più quel Principe ne' ſuoi ſagrileghi traſporti contro la Chieſa, fu coſtretto Paolo nell'anno MDXXXVIII. a dichiararlo ſolennemente privo del Regno, e d' ogni regio onore, come appariſce dalla ſtrepitoſa ſua Coſtituzione emanata l' iſteſſo anno ſotto li 17. di Dicembre [*c*]. Sò, che ſi potrà dire, che di queſta ſentenza del Papa non fu tenuto alcun conto in Inghilterra, ſeguitando tuttavia gli Ingleſi dopo di eſsa a preſtare ubbidienza ad Arrigo; nè fu conſiderata dagli altri Principi, i quali ebbero di poi commercio con lui in ciò, che ſpetta alla ſocietà civile, contraendo con eſso confederazioni di pace, e di guerra, e riconoſcendolo per Re. Ma a queſto ſi vuol riſpondere, che in quanto agli Ingleſi avendo Arrigo ſpento il fiore

(*a*) *Ex quibus, & aliis quæ hoc toto triennio accumulavit ſceleribus, ut ejus dedecora breviter recenſeamus, hæreticus, ſchiſmaticus, adulter notorius, homicida, ſacrilegus, rebellis, læſor Majeſtatis, multorumque aliorum criminum reus effectus eſt, ac ſe ipſe illo Regno, & regia dignitate privavit; ita ut ſola declaratio privationis adverſus eum ſupersit, quæ tamen ob notorietatem præmiſſorum neceſſaria non eſſet, ad quam una cum venerabilibus fratribus noſtris S. R. E. Cardinalibus omninò procedere intendimus.* Epiſt. Pauli III. ad Carolum V. Imperat. apud Raynal. ad ann. 1535. num. 11.

(*b*) *Nos maximo quidem cum dolore animi noſtri, ſed tamen extrema neceſſitate compulſi, ad ea remedia cum venerabilibus Fratribus noſtris S. R. E. Cardinalibus, idipſum nobis unanimiter ſuadentibus, venire decrevimus, quæ jus commune tam divinum, quàm humanum nobis injungit, ut ſcilicet eundem Henricum, qui prius per rebellionem, per hæreſim, & ſchiſma, aliaque enormiſſima crimina, noviſſimè autem per indignam cædem S. R. E. Cardinalis, & tot aliorum Clericorum, & Religioſorum Regno ſe, ac regia dignitate privavit, privatum declaremus.* Epiſt. Pauli III. ad Franc. Fran. Reg. apud Raynald. loc. cit. n. 13.

(*c*) Vide Spondan. ad ann. 1538. num. 14.

il fiore degli uomini Cattolici di quel Regno sì Ecclesiastici, come Laici, date in preda le Chiese, e i Monasterj agli adulatori delle sue sfrenate passioni, introdotto col suo esemplo il libertinaggio nell' animo de' suoi sudditi, empiuta la regia di uomini dissoluti, non è maraviglia, che non si distaccassero da lui, col quale si erano ribellati alla Chiesa Romana, e scosso il giogo dell' ubbidienza verso di essa. In quanto a' Principi stranieri basterà osservar ciò, che scrive un dottissimo Scrittore, e Prelato di Francia, quale è Arrigo Spondano, dove parlando della citata Bolla di Paolo III. contro quel Re dice, che non fu nè punto, nè poco considerata da i Principi Cattolici, non perche non fossero giusti, e prescritti dal diritto i decreti del Pontefice contro quel Re, ma perche il loro interesse chiuse ad essi gli occhj alla dovuta considerazione della maestà, e potestà Pontificia: che se questi decreti fossero stati pubblicati contro altro Cristiano Principe meno potente, il cui Stato facilmente si fosse potuto invader da i Principi confinanti, non sarebbe certamente andato immune dall' invasione [a].

III. Parlando l' Autor della difesa degli atti di Pio IV. contro Giovanna Albretana Reina di Navarra, da lui nell'anno MDLXIII. come eretica, e persecutrice de' Cattolici citata a comparire in Roma o per se stessa, o per suoi Proccuratori dentro lo spazio di sei mesi, assegnati tre bimestri per li tre termini, sotto pena, non comparendo nel tempo prefisso, della scomunica, e della privazione del Regno, e de' suoi Stati temporali [b]; dice, che il Re Carlo IX. si oppose a questi intraprendimenti di Pio, e commosso dall' ingiuria fatta ad una sua congiunta, e confederata, per l' interesse comune della regal maestà prese la difesa di lei, passando aspre querele col Papa per mezzo di Arrigo Cultinio Orsellio suo Oratore in Roma, e facendoli per questo intendere, che egli non sarebbe per comportar mai tale ingiuria, quale i suoi maggiori non lasciarono mai invendicata; e che ottenne, che il diploma già in Roma pubblicato rivocato fosse, citando in testimonianza di tuttociò il Tuano Scrittor Protestante (c). Ma benche sia

(a) *Quæ quidem sicut optimus Pontifex pro muneris sui debito ritè, & jure præstitisse existimatur, ita è contra & Principes, & subditi, aliique ea parùm curantes, & Majestatem Pontificiam, & potestatem minùs considerantes, nullo loco, aut numero habuerunt ... & Principes Catholici fœdera cum eo contraxerint; omnes denique omnibus pacis, & belli actionibus commercium cum eodem, ejusque fautoribus habuerint. Quæ si fortè contra aliquem Catholicum Principem, alius cujuscumque criminis accusatum, cujus ditio contigua, & facilis occupatu extitisset, intonata fuissent, non, ut opinor, ab invasione immunis mansisset.* Spondanus ad annum Christi 1538. num. 14.

(b) Vide Spondanum ad ann. 1562. n. 50. Raynald. ad eundem annum n. 33.

(c) Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 27.

vero, che il Re Carlo IX. si affaticasse molto appresso il Pontefice Pio IV. per impedir l'esecuzione della Bolla contra la Reina Giovanna sua congiunta, e che a tale effetto per mezzo de' suoi Oratori passasse col Papa le più efficaci premure, facendogli anche rappresentar la necessità in cui si trovava di difender quella Reina, e di ostare, che gli Stati di lei fossero occupati da altri: e sia ancora verissimo, che il Pontefice mosso da queste istanze, e da questi ufficj non procedè innanzi nella causa contro quella eretica Principessa, contentandosi solamente, che ella rimanesse legata dalla scomunica, nella quale era incorsa per la sua eresia [a]; contuttociò è falso, che il Re di Francia si opponesse al monitorio di Pio IV. perche ei riputasse, che il Pontefice non avesse potestà di deporre i Regi, e dichiararli privi de' Regni per delitto di eresia; e che questa opposizione avesse per motivo la difesa de i regj diritti, o l'interesse comune della potestà regia, come con finti colori presi dal Tuano ci rappresenta Monsignor Bossuet. Per dichiarazione di ciò convien sapere, che angustiato il Re Carlo IX. dalle armi de' ribelli Ugonotti, la cui eresia era protetta dalla Reina Giovanna, fu costretto a trattar con loro la pace, la quale fu conchiusa in Orliens sotto li 18. di Marzo del MDLXIII. col permettere ad essi il libero esercizio della falsa Religion riformata. *Fu conclusa*, scrive il Davila chiarissimo, e purgatissimo Storico delle guerre civili di Francia, *e stabilita la pace con queste condizioni, che tutti quelli, che avevano pieno, e libero dominio sopra i Castelli, e sopra le Terre, che possedevano non dependente da altri, che dalla sovranità della corona, potessero nella lor giurisdizione esercitar liberamente la Religion riformata: che gli altri feudatarj, che non avevano dominio, potessero far l'istesso nelle lor case, e per le loro famiglie solamente, purche non abitassero nelle Città, e nelle Terre, ma fuori alli loro Palazzi, e Castelli &c.* [b]. Che inoltre pochi mesi dappoi, cioè nel mese di Ottobre dell'istesso anno, fu da Pio IV. spedito il monitorio riferito contro la Reina Giovanna, che abusandosi dell'accennato permesso faceva ogni sforzo per distrugger la Cattolica Religione ne' suoi Stati. Or poiche dall'un canto nel monitorio di Pio i dominj di quella Principessa venivano esposti alle altrui occupazioni, dichiaratane essa priva qual ora nel termine prefissole non avesse ubbidito alla Sedia Apostolica, e dall'altro pretendeva il Re Carlo IX., che gli Stati di questa Principessa fossero sottoposti al diretto dominio, e appartenenti all'alta sovra-

[a] Vide Spondanum ad ann. 1563. n. 50.
(b) Caterin. Davila Stor. delle guerre civili di Francia lib. 3. ann. 1563.

ſovranità della corona di Francia; perciò credeva, che il Papa per mancamento di lei non poteſſe concedergli ad altre perſone, ma doveſſero immediatamente devolverſi a lui; e per queſta ragione gli ſi oppoſe. *A queſto monitorio*, ſcrive l' iſteſſo Davila, *avea apertamente dichiarato di opporſi il Re di Francia, allegando, che per appartenere a ſe il diritto dominio, e la ſuperiorità degli Stati di Giovanna non poteſſe il Pontefice per qualſivoglia mancamento di lei ſemplice feudataria concederli ad altre perſone, ma doveſſero immediatamente decadere, e devolverſi a lui come a proprio, e legittimo Signore &c.* (*a*). Non ſi oppoſe adunque il Re di Francia al monitorio di Pio perciocche negaſſe al Papa la poteſtà di dichiarar priva de' ſuoi dominj quella Principeſſa per cauſa di Religione, ma perche credeva, che in pregiudizio de' ſuoi diritti per mancamento di lei non poteſſe concedergli a chi gli occupaſſe. Anzi tanto egli era perſuaſo, che poteſſe il Pontefice per cauſa di Religione ſpogliar quella Reina del temporal dominio de' ſuoi Stati, che temendo, che dalle operazioni di lei contra la Chieſa Cattolica, e il Romano Pontefice non prendeſſero apparente preteſto gli Spagnuoli d' invadere i dominj di eſſa, ed aprir loro una porta per entrare in Francia, operò in maniera, che veniſſe ripreſſo lo ſforzo di quella Reina contro la fede Cattolica, e ſi dimoſtraſſe in un tempo il diretto dominio, che egli aveva ſopra gli Stati di lei. *Ma il Re*, ſoggiunge il Davila, *non volendo, che dalle operazioni di lei poteſſero con apparente preteſto ingerirſi gli Spagnuoli nelle coſe di quà da' Monti, che ſeparano la Francia dalla Spagna, e mentre egli ſtava impedito dalle ſollevazioni de' ſuoi ſudditi aprirſi una porta così patente ad entrare nel ſuo Reame, avea fatto, che i Parlamenti di Toloſa, e di Bordeos s' opponeſſero al conato della Reina Giovanna, pretendendo, che ella non poteſſe nè far nuove leggi, nè introdurre nuova fede ne' ſuoi Stati ſenza il conſentimento, e la permiſſione del Re di Francia legittimo Signore del dominio diretto delle ſue terre* (*b*). A queſti motivi per ſe ſteſſi conſiderabili ſi aggiungevano ancora la ſtretta parentela, che avea il Re di Francia colla Reina di Navarra; il pericolo d' irritar gli Ugonotti, ed eccitar nuovamente il fuoco della guerra civile, il quale benche ſopito, e coperto ſotto la pace poco innanzi ſtabilita, non era però ſpento, ma covavaſi negli animi de' ribelli per iſcoppiar poi con più furioſo incendio; e finalmente la cauſa, che con Giovanna avea comune Eliſabetta Reina d' Inghilterra, ed altri Principi Proteſtanti. Quindi è, che per queſte ragioni avendo il Papa dato parte a i Cardinali

(*a*) Davila loc. cit. (*b*) Davila loc. cit.

nali Legati, che a ſuo nome preſiedevano al Concilio di Trento del decreto fatto in Conciſtoro contro la Reina Giovanna, e delle citazioni ſpedite contro di eſſa, e del giudizio, che intendea proſeguire, *eſſi*, come narra il Cardinal Pallavicino, *nel diſconſigliarono ... con ammonirlo, che potea ciò cagionare qualche ſtrano movimento nella Reina d' Inghilterra, e ne' Principi Proteſtanti di Germania, a' quali era con eſſa comune la cauſa, e il pericolo* (*a*). Non è maraviglia adunque, che il Re di Francia ſi opponeſſe al monitorio di Pio, quando dagli ſteſſi Cardinali Legati nel Concilio Trentino neppur veniva approvato. Ma la ragione dell' oppoſizione di quello, e della diſapprovazione di queſti non naſceva già dalla perſuaſione, che eſſi aveſſero, che non appartenеſſe al Papa queſta poteſtà ſopra i Principi temporali, ma dalla conſiderazione dello ſtato preſente delle coſe, il quale rendeva meno utile, e meno opportuno al vantaggio della Repubblica, e della Chieſa l' uſo di queſto potere.

IV. Da Pio IV. fa paſsaggio il noſtro Autore a i decreti di Siſto V., e di Gregorio XIV. contro Arrigo Re di Navarra allora eretico, e dappoi glorioſiſſimo, e Criſtianiſſimo Re di Francia, laſciando di parlar della Bolla di S. Pio V., la qual comincia: *Regnans in excelſis*, emanata ſotto li 25. di Febrajo del MDLXIX., pubblicata in Inghilterra, e traſmeſsa a i Principi Cattolici, contro Eliſabetta Reina d' Inghilterra. Nella qual Bolla narrando, ed eſponendo quel Santo Pontefice gli ereticali eccеſſi di quella Principeſsa, il diſpregio da eſsa fatto delle inſinuazioni de' Principi Cattolici, come eretica, contumace, e fomentatrice degli eretici, e perſecutrice de' Cattolici la dichiara incorſa nella ſcomunica, e priva d' ogni diritto al Regno, e di qualunque temporal dominio; aſsolvendo i ſuoi ſudditi dal giuramento di fedeltà, e proibendo loro ſotto le medeſime pene, e cenſure il preſtarle ubbidienza (*b*). Or io non sò perche il Boſsuet di queſt' atto così ſolenne di

(*a*) Cardinal Pallavicino Iſtoria del Concilio di Trento lib. 23. cap. 6. n. 8. Lettera de' Legati al Card. Boromeo de' 28. d'Ottobre 1563.

(*b*) *Illius itaque auctoritate ſuffulti, qui nos in hoc ſupremo juſtitiæ throno, licet tanto oneri impares, voluit collocare, de Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine declaramus prædictam Eliſabeth hæreticam, & hæreticorum fautricem, eique adhærentes in prædictis, anathematis ſententiam incurriſſe, eſſeque a Chriſti corporis unitate præciſos. Quin etiam ipſam prætenſo Regni prædicti jure, necnon omni, & quocumque dominio, dignitate, privilegioque privatam; & item Proceres, ſubditos, & populos prædicti Regni, ac ceteros omnes, qui illi quomodocumque juraverunt, a juramento hujuſmodi, ac omni prorſus dominii, fidelitatis, & obſequii debito perpetuò abſolutos, prout nos illos præſentium auctoritate abſolvimus, & privamus eandem Eliſabetham prætenſo jure Regni, aliiſque omnibus ſupradictis; præcipimusque, & interdicimus univerſis, & ſingulis Proceribus,*

di San Pio V. non faccia menzione; ſe forſe non l' ha ritenuto in ſilenzio la riverenza dovuta alla ſantità d' un Pontefice adorno di tante eroiche virtù, qual fu S. Pio V., la cui vita ſantiſſima ſeppe eſprimere meritate lodi anche da' ſuoi nemici, cioè a dire, dagli eretici ſteſſi. Ma non avendo egli uſato queſto riſpetto alla ſantità di altri Pontefici, che lo ſteſso potere ſopra i Principi malvagj, ed eretici uſarono, è piuttoſto da credere, che egli a queſto fatto di San Pio non abbia trovati oppoſitori da recarli contro di noi. E certamente tanto fu lungi, che i Principi Cattolici ſi opponeſsero a queſta dichiarazione di San Pio contro Eliſabetta, che anzi ei la fece ad inſinuazione de' più potenti tra eſſi (*a*); e gli altri non ne fecero alcun riſentimento, non credendo, che nella perſona di quella Reina rimaneſsero offeſi dalla ſentenza di San Pio i diritti regali. E nello ſteſso Regno d' Inghilterra non ebbe altri oppoſitori, che gli eretici, cui da quella donna erano ſtate concedute le forze, e l' amminiſtrazion dello Stato: mentre tutti i Cattolici di quel Regno l' abbracciarono, e molti di eſſi non ebbero riguardo di eſporre il ſangue, e la vita per eſeguirla (*b*).

V. Ma tornando pure a parlar di quello, di cui il Boſsuet favella, cioè del decreto di Siſto V. fatto in Conciſtoro ſotto li 9. di Settembre del MDLXXXV., nel qual decreto ſottoſcritto dal Papa, e da venticinque Cardinali (*c*) il Pontefice *dichiarò*, come ſcrive il Davila, *il Re di Navarra* [cioè Arrigo Borbone figliuolo di Antonio, e di Giovanna Reina di Navarra], *ed il Principe di Condè relapſi nell' hereſia, ſcomunicati, ed incapaci di ogni ſucceſſione, ed in particolare di quella del Reame di Francia, e gli privò degli Stati, che eſſi tenevano, aſſolvendo i Popoli dal giuramento, e ſcomunicando quegli, che gli ubbidiſſero per l' avvenire* (*d*); dice egli, che queſta dichiarazione di Siſto fu molto mal ſentita dal Re di Francia, e da tutti i Franceſi. Ma poiche i congiurati di quel tempo [così ei chiama i Cattolici collegati contro gli Ugonotti] col preteſto della Cattolica Religione commuovevano i Popoli contro il Re, diſcreditandolo come ſoſpetto d' eretica pravità, e il Re di Navarra col Principe di Condè poſtiſi alla teſta della fazione de' Calviniſti gli avean moſsa aperta guerra; perciò

bus, ſubditis, & populis, & aliis prædictis, ne illi, ejuſque monitis, mandatis, & legibus audeant obedire. Quiſecus egerint, eos ſimili anathematis ſententia innodamus &c. Conſtitutio S. Pii V. apud Bzovium tom. poſthum. ad ann. 1569. n. 29.

(*a*) Vide Spondanum ad ann. 1569. n. 8.

(*b*) Vide Spondan. loc. cit. n. 9. Bzovium tom. poſthum. ad annum 1569. num. 30., & 1570. num. 13. & ſeqq.

(*c*) Vide Spondan. ad ann. 1585. n. 17.

(*d*) Davila Stor. delle guerre civili di Francia lib. 7. ann. 1585.

ciò coloro, che ſtavano appreſso il Re, crederono baſtante alle circoſtanze de' tempi il guardare, che in alcun luogo del Regno non foſſe promulgato il decreto di Siſto, e non ne foſſe fatto conto alcuno. Così egli dice ſulla fede del Tuano Storico Proteſtante (*a*): ſoggiungendo, che il Re di Navarra in Roma ſteſſa, e ne' luoghi più celebri di eſſa fece affigere un manifeſto, in cui pubblicamente dichiarava, che ei dal decreto del Papa in quanto alla ſucceſſione del Regno ſi appellava alla Curia de' Pari di Francia, de' quali egli era il Principe, e primo del regio ſangue; e in quanto all'ereſia oppoſtagli ſi appellava al Concilio Generale: non tralaſciando in tale occaſione di maltrattar la poteſtà Pontificia, ſecondo che, o il ſuo errore, da cui allora era tenuto, o l'ereſia de' ſuoi ſeguaci gli ſuggeriva. Ma avendo il Boſſuet in queſta narrazione ſeguita la ſcorta d'uno Scrittor Calviniſta, non è maraviglia, che egli non uſi tutta la buona fede nel ſuo racconto. Vero è adunque, che gli Ugonotti fecero tutto il rumore contro il diploma di Siſto; e vero è ancora, che il Parlamento fece iſtanza al Re di Francia, che la Bolla foſſe lacerata, e gaſtigati coloro, che l'avean pubblicata; e che finalmente non fu nè accettata, nè pubblicata nel Parlamento. Ma è falſo, che il Re di Francia, o quelli, che gli ſtavano appreſſo, prendeſſero cura, che non foſſe promulgata in alcun luogo del Regno, e non ſi teneſſe alcun conto di lei: che anzi è certo, che diſſimulando il Re queſto fatto, con tutte le iſtanze del Parlamento laſciò, che la Bolla foſſe divulgata in molti luoghi del Regno da i Cattolici, come narra il Davila Scrittore quanto informato delle coſe accadute in Francia in queſti tempi, altrettanto riputato comunemente ſincero nel raccontarle; il qual parlando di queſto fatto ſcrive, *che il Re di Francia per non finire di metterſi in ſoſpetto di favorire il partito degli Ugonotti, e dar nuova occaſione, e nuovi preteſti a i Signori di Guiſa, deliberò di diſſimulare queſto fatto, ancorchè tutto il Parlamento unito appreſentatoſi a ſua maeſtà faceſſe grandiſſima iſtanza, che la Bolla foſſe lacerata, e gaſtigati coloro, che l'aveano procurata, ed impetrata. Alla quale iſtanza riſpondendo il Re, che vi averebbe penſato, la coſa ſi poſe in ſilenzio, e la Bolla non fu nè accettata, nè pubblicata nel Parlamento, ma ſolo da' ſeguaci della lega, e da i Predicatori Cattolici divolgata in molti luoghi del Regno* (*b*). Ragionando poi de' decreti di Gregorio XIV. l'anno MDXCI. mandati in Francia per Marſilio Landriano Nuncio Apoſtolico, ne' quali ſi comandava a tutti gli Eccleſiaſtici

[*a*] Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 28.
(*b*) Davila Stor. delle guerre civili di Francia lib. 7. in fine.

ſtici di Francia di qualſivoglia grado, e condizione il diſtaccarſi nel termine di quindici giorni dall'ubbidienza, e dalla compagnìa di Arrigo di Borbone già Re di Navarra, ed allora da una gran parte del Regno riconoſciuto per Re di Francia, ſotto pena di ſcomunica, e di ſoſpenſione, e anche di privazione, e di depoſizione, ſe nel termine di altri quindici giorni ubbidito non aveſſero; e ſimilmente ſi ammonivano i Laici di qualſivoglia grado del medeſimo Regno, Baroni, Magnati, Nobili, e Plebei ad abbandonare il ſervigio, e l'ubbidienza dello ſteſſo Arrigo di Borbone, minacciando di venir con eſſi a ſevere cenſure quando non ſi valeſſero delle ammonizioni; e finalmente il detto Principe come eretico ricaduto ſi dichiarava ſcomunicato, e privato di tutti i Regni, e di tutti i dominj (*a*); dice, che queſti diplomi non furono tenuti come Eccleſiaſtici, ed Apoſtolici, e da i Parlamenti di Tours, di Chalons, e di Caen furon con vementiſſime ſentenze proſcritti (*b*). Ma non dice, che il Senato di Parigi proſcriſſe gli atti di queſti Parlamenti come eretici, e ſciſmatici, e come fatti ſenza poteſtà, condannandogli alle fiamme, e comandando a tutti la riverenza, e l'ubbidienza a i comandamenti Apoſtolici (*c*). Dice in ſecondo luogo, che i Prelati di Francia aderenti al partito del Re, e della regia famiglia raunati nella Città di Chartres dichiararono nulle, e ingiuſte tanto in forma, quanto in materia, e fatte a ſuggeſtione de' nemici di Francia le proibizioni di Gregorio XIV., ſalvo l'onore dovuto al Romano Pontefice; e ciò dopo aver conſultato le ſagre Scritture, le Coſtituzioni de' Generali Concilj, eſaminati gli eſempli de' SS. Padri, i diritti, e le libertà della Chieſa Gallicana, le quali aveano ſempre difeſe i loro maggiori contro queſta ſorta di violenze &c. Ma ſopra queſta dichiarazione de' Prelati di Francia conviene oſſervar più coſe. Primieramente, che ad eſſa non ſi ſottoſcriſſero, che nove Prelati, ed altri pochi Eccleſiaſtici d'inferior grado, cioè, il Cardinal Carlo di Borbone, e Filippo di Lenoncurio, l'Arciveſcovo di Bourges, i Veſcovi di Nantes, di Chartres, di Beauvais, di Maillezais, di le Maine, o le Mans, e di Chalons. Secondariamente queſti ſteſſi Prelati nella loro dichiarazione niente affatto toccarono il punto della noſtra controverſia, cioè, della poteſtà del Papa ſopra il temporale de' Principi,

(*a*) Vide Spondan. ad ann. 1591. n. 4.

(*b*) Boſſuet. tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 28.

(*c*) *Atque contrà Senatus Pariſienſis Catalaunenſia, & Turonenſia acta reprobans tanquam haretica, & ſchiſmatica, & ab hominibus poteſtatem non habentibus geſta, igneque pariter damnans, junxit Pontificiis mandatis obedientiam, & reverentiam præſtare, ipſumque Gregorium XIV. tanquam legitimum Dei vicarium, & univerſalis Eccleſiæ caput venerari.* Spondanus ad annum 1591. num. 7.

ma ſolamente riguardarono il fatto, e il mal uſo, com' eſſi credevano, di tal poteſtà; dichiarando nulle, ed ingiuſte le proibizioni, e i diplomi di Gregorio XIV. non per difetto di poteſtà, ma per mancanza di cauſa, o, come eſſi dicono, di materia, e per difetto di legittimo modo, o, come eſſi dicono, di forma; perſuaſi, che que' diplomi foſſero ſtati *ſurrettiziamente*, e *orrettiziamente* eſtorti da quel Pontefice non bene informato dello ſtato di Francia da i nemici di quel Regno. La qual coſa appariſce chiaramente dalle loro parole, e dove dicono aver eſſi ſaputo, che Gregorio XIV. ſedendo in Roma, e male iſtruito dello ſtato del Regno di Francia, e principalmente dell' Ordine Eccleſiaſtico, perſuaſo dalle aſtuzie, e dagli artificj de i nemici di eſſo Regno avea colà traſmeſſi alcuni comandamenti, monitorj, ſoſpenſioni, interdetti, e ſcomuniche (*a*); dal che appariſce, che non al difetto di poteſtà nel Pontefice, ma al mal uſo di eſſa poteſtà riferivano la nullità, e l' ingiuſtizia de' ſuoi decreti: e più chiaramente dove dicono, che per iſvellere ogni ſcrupolo dalle coſcienze de' Cattolici fedeli al Re ſi riſerbavano di mandare Oratori al Sommo Pontefice per informarlo più pienamente delle ragioni della cauſa, e per ſoddisfarlo in tutte le coſe, promettendoſi, che da lui riceverebbono quella riſpoſta, che una volta fu data da Aleſſandro III. all' Arciveſcovo di Ravenna con queſte parole: *Pazientemente comporteremo ſe tu non farai quello, che a noi ſarà ſuggerito con prava inſinuazione* (*b*). Or ſe que' Prelati foſſero ſtati in perſuaſione, che il Papa non avea poteſtà alcuna di deporre, o dichiarar depoſti i Principi eretici, e di ſcomunicar quelli, che loro aderivano, non ſarebbe ſtato lor biſogno ricorrere a' diritti, ed alle libertà della Chieſa Gallicana per dimoſtrare, che il Papa non avea oſſervato il debito ordine nel promulgar que' decreti: poiche eſſendo queſta cauſa comune a tutti i Principi, e a tutte le Chieſe, niente avean che fare con eſſa le libertà della Chieſa di Francia: ſe pure non ſi pretende, che queſte libertà poſſono limitar la poteſtà ſpirituale del Papa ſpecialmente per la Chieſa Gallicana. Molto meno ſarebbe lor biſognato ſpedire

(*a*) *Quandoquidem intellexiſſent, Gregorium XIV. Romæ ſedentem, malè de Regni ſtatu inſtructum, ac de Ordine Eccleſiaſtico in primis, aſtuque, & technis hoſtium Regni perſuaſum, mandata quædam, monitoria, ſuſpenſiones, interdictiones, ac excommunicationes miſiſſe &c.* Apud Spondan. ad annum 1591. num. 8.

(*b*) *Atque ut omnis ſcrupulus ex Catholicorum Regi fidorum conſcientiis evelleretur, ſibi integrum reſervare ad ſummum Pontificem Oratores mittere, qui eum de jure cauſæ plenius edocere, eique in omnibus ſatisfacere valerent: a quo ſibi idem reſponſum polliceri deberent, quod olim Alexander ad Archiepiſcopum Ravennatem ſcribens his verbis dediſſet:* „ Patienter ſuſtinebi„ mus, ſi non feceris quod pravâ nobis „ fuerit inſinuatione ſuggeſtum. „ Apud Spondan. loc. cit.

ſpedire Oratori al Pontefice per iſtruirlo delle ragioni della cauſa quando aveſſero creduto, che il Pontefice queſta poteſtà non aveſſe: anzi ſarebbe ſtata un inſigne temerità, che i diſcepoli voleſſero iſtruire il Maeſtro della Chieſa ſopra il ſuo ſpiritual potere. Riputarono adunque ingiuſti, ed invalidi i decreti di Gregorio XIV. non per mancanza di poteſtà, ma per difetto di materia, cioè di cauſa, onde poteſſe eſercitarla, e per difetto di forma, cioè di ordine, e forma giudiciale, non atteſi gli uſi ſopra di ciò, e i riti ſpeciali della Francia. Nè già noi neghiamo, che i Pontefici poſſano far uſo illegittimo di queſta poteſtà indiretta circonvenuti dalle altrui prave inſinuazioni, come lo poſſon fare della poteſtà diretta di ſcomunicare. Ma ſiccome dal riputarſi nulla, invalida, e ingiuſta una ſcomunica fulminata ſenza cauſa, e pretermeſſo l'ordine giudiziale, non ſi niega perciò alla Chieſa la poteſtà di ſcomunicare; così nel caſo noſtro riputandoſi nulli, ed ingiuſti i decreti di Gregorio per difetto di forma, e di materia, come dichiararono que' Prelati (*a*), non per queſto fu negata al Papa la poteſtà. Ed eſſendo coſa certiſſima, che le pene, e i decreti Eccleſiaſtici poſſono eſſer nulli, ed ingiuſti per tre cagioni, o per difetto di poteſtà, cioè, quando ſono fatti o da' Laici, o dagli Eccleſiaſtici ſoſpeſi, ſcomunicati, o degradati; o per difetto di cauſa, quando manca la materia; o per difetto di forma, quando manca l'ordine giudiziale preſcritto da i Canoni, o dalle conſuetudini preſcrittive de i luoghi, chiara coſa è, che avendo que' Prelati riputati ingiuſti, e nulli i decreti di Gregorio ſolamente per mancanza di materia, e di forma, riconobbero nel Papa la poteſtà di farli.

VI. E quindi in coerenza di quanto ſi è detto vogliamo ancora concedere al Boſſuet, che le dichiarazioni fatte da i Romani Pontefici ad inſinuazione, e ſuggeſtione della lega Cattolica in Francia, e di altri Principi eſteri contro Arrigo IV. Re di Navarra allora Ugonotto, e poi Cattoliciſſimo, e invittiſſimo Re di Francia, non foſſero del tutto ragionevoli, e ciò mancando la legittima cauſa: concioſſiache noi ammettiamo l'uſo legittimo di queſta poteſtà indiretta ſolamente nel caſo, in cui il Principe da per ſe ſteſſo ſciolga, e franga quel vincolo, che ſtringe con eſſo lui la fede de' ſudditi; la qual coſa allora ſolamente ſuccede, quando egli perſeguitando ne' ſudditi la fede Cattolica li coſtringe colla forza a ribellarſi a Dio, a perder l'ubbidienza alla Chieſa Romana, e la ſoggezione al Vicario di Gesù Criſto, maſſimamente poi

(*a*) *Eapropter interdictiones tam in forma, quam in materia nullas, & injuſtas, & ſuggeſtione hoſtium Franciæ factas declararunt.* Boſſuet. loc. cit.

ne' Regni dove è massima di Stato la professione della Cattolica Religione. Ma tale certamente non fu Arrigo Re di Navarra: poiche sebbene egli era Ugonotto, e fautore di quella eretica fazione; contuttociò essendo stato dichiarato successore alla corona di Francia da Arrigo III., e riconosciuto non solo da' Francesi della sua fazione, ma ancora da molti Signori Cattolici, e dagli Ufficiali della corona; mentre questi dall' una parte *gli prestavano il giuramento di fedeltà*, come scrive il Davila, *e gli promettevano la debita ubbidienza, e di seguirlo, e mantenerlo contra ciascuno; dall' altra egli giurava, e prometteva in parola di Re di farsi istruire fra sei mesi nella Religione Cattolica da una Congregazione di persone cospicue; e se fosse bisogno, di raunare un Concilio Nazionale, a' decreti del quale si sarebbe umiliato, e sottoposto, ed intanto prometteva di mantenere, e conservare illesa, ed inviolata essa Religione Cattolica Apostolica Romana, non innovare, o mutare in essa cosa di sorta alcuna, ma ad ogni potere proteggerla, difenderla, ed assicurarla* (*a*). E quanto promise, a riserva di farsi istruire nella Cattolica Religione nel tempo prefisso come dappoi con felice successo fece, tutto esattamente mantenne. Essendo egli adunque dall' un canto per ragione del sangue, e delle leggi fondamentali del Regno chiamato alla successione della corona, non essendosi dall' altro fatto eretico dappoiche all' acquisto di quello pervenne, e avendo promessa, e mantenuta l' indennità della Cattolica Religione, non parea certamente, che la sua particolar eresia, o l' inclinazione, che avea a i seguaci di quella, fossero cagioni legittime per escluderlo dal trono, e per le quali avesse luogo la Chiesa di esercitar contro di lui la sua indiretta potestà. Ma di sentimento diverso fu la Sorbona, e credè allora, e pubblicò, che per la sola eresia, anzi per lo sospetto di essa i Regi di Francia venissero esclusi dalla corona. Io riferisco alcune sue dichiarazioni in questo proposito stesso non perche intenda approvarle, ma solamente per far conoscer quanto diverso fosse allora il sentimento di quella celebre Università da quello, che dappoi in questi ultimi tempi mossa da altro spirito dimostrò; e quanto poca ragione abbia il Bossuet da far tanto strepito sulle recenti, e degeneri dichiarazioni della stessa Sorbona. Essendo il Re Arrigo III. caduto nel comun odio de i Parigini per la morte da esso data al Duca di Guisa capo della lega Cattolica contro gli Ugonotti, e al Cardinal di Lorena suo fratello, fatto anche prigione l' Arcivescovo di Lione con altri Signori Cattolici, e riputato perciò sospetto d' intelligenza cogli eretici, ed essendosi folle-

(*a*) Davila Storia delle guerre civili di Francia, lib. 10.

ſollevati molti contro di lui; poiche altri credevano non poterſi diſtaccare, ſalva la coſcienza, dall' ubbidienza del Re, per rimuover queſto ſcrupolo dall' animo de' timoroſi fu richieſto il conſiglio, e la deliberazione alla Facoltà teologica della Sorbona, alla quale a nome de' Prefetti, de' Mercanti, degli Edili, de' Conſoli, e de' Cittadini Cattolici furono propoſti due articoli da riſolverſi, cioè, ſe il Popolo di Francia poteſſe liberarſi, e ſciorſi dal giuramento di fedeltà, e di ubbidienza preſtato ad Arrigo III., e ſe il detto Popolo poteſſe armarſi, unirſi, e raccor denaro per difeſa della fede Cattolica contro i conſigli del medeſimo Arrigo, e de' ſuoi fautori. *Sopra i quali articoli* [ſono le parole del decreto della Sorbona] *congregata nel dì 7. di Gennajo l'anno* MDLXXXIX. *la Facoltà teologica appreſſo il Collegio della Sorbona, dopo le pubbliche ſupplicazioni di tutti gli Ordini della detta Facoltà, e celebrata la Meſſa dello Spirito Santo, udita di tutti, e ciaſcheduni Maeſtri, che erano convenuti in numero di ſettanta, la matura, accurata, e libera deliberazione, e le molte e varie ragioni, le quali per la maggior parte erano ſtate prodotte dalle ſagre Scritture, dalle determinazioni canoniche, e da i decreti de' Romani Pontefici, fu conchiuſo dal Decano della medeſima Facoltà, neſſuno reſiſtente, per modo di conſiglio per liberar la coſcienza del predetto Popolo: primieramente il Popolo eſſer ſciolto dal giuramento di fedeltà, e d' ubbidienza preſtato ad Arrigo: e ſecondariamente poter eſſo Popolo con ſicura coſcienza armarſi, unirſi, raccor denaro &c. E fu di parere l' iſteſſa Facoltà, che queſta conchiuſione doveſſe traſmetterſi al Papa, acciocchè ſi degnaſſe confermarla coll' autorità della ſanta Sede &c.* (a). In ſeguela di queſto decreto pubblicato, e ſtampato in idioma Latino, e Franceſe ſcriſſero i Cittadini di Parigi una proliſſa lettera al Sommo Pontefice Siſto V. ſotto li 14. di Gennajo dello ſteſſo anno; nella quale dopo aver narrata l' uccisione fatta dal Re Arrigo III. del Duca di Guiſa, e del Cardinal di Lorena capi della lega Cattolica, e i danni graviſſimi, che da ciò ſoprastavano alla Religione, pregavano il Papa di tre coſe. Primieramente, che li dichiaraſſe ſciolti dal giuramento, che gli ſtringeva all' ubbidienza di Arrigo III.: indi che decretaſſe eſſer giuſta la guerra, che neceſſariamente dovea farſi contro quel Principe come oppreſſore della Religione, e della pubblica libertà: e finalmente, che a queſta impreſa così i Franceſi, come i Principi eſteri foſſero dal Pontefice

[a] Decretum Facultatis Theolog. Pariſienſ. ſub die 7. Januarii 1589. apud Spondan. ad hunc annum num. III.

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LAS PROVINCIAS VASCONGADAS

tefice provocati col beneficio di un Giubileo (*a*). Nell' anno MDXC. dopo l' efecrabil parricidio fcelleratiffimamente commeffo nella perfona di Arrigo III. Re di Francia divifo in due fazioni quel Regno, l' una delle quali riconofceva per Re Arrigo di Borbone Re di Navarra, cui per ragione del fangue come più proffimo alla corona apparteneva la fucceffione al Regno, l' altra aderiva al Cardinal Carlo di Borbone dichiarato Re da i confederati della lega Cattolica, ed efsendo da quelli, che feguivano il partito del Re di Navarra, fparfe alcune propofizioni, cioè, che Arrigo di Borbone poteva, e doveva inveftirfi del regio titolo, e a lui con ficura cofcienza poteva aderirfi, e preftargli le decime, e i vettigali: che un eretico ricaduto, e pofto fuora della comunion della Chiefa poteva aver diritto di regnare in Francia: che i Romani Pontefici non aveano poteftà di fcomunicare il Re: che era lecito confederarfi cogli eretici; la Facoltà teologica di Sorbona congregata fotto li 10. di Febrajo condannò le dette, e fomiglianti propofizioni (*b*). Poco dopo efsendo ftate propofte al Collegio Sorbonico per efser da efso rifolute le feguenti quiftioni, cioè, fe fuccedendo la morte del Re Carlo X. [così chiamavano il Cardinal di Borbone], o cedendo efso in favore di Arrigo di Borbone il diritto del Regno fofsero tenuti i Francefi, o potefsero con ficura cofcienza ammetter per loro Re il detto Arrigo, o altro Principe fautore dell' erefia, pofto ancora, che foffe affoluto dalle cenfure, quando vi foffe evidente pericolo di perfidia, e di fovverfione della Religione, e del Regno: fe poteffe dirfi fofpetto, o fautore dell' erefia chiunque proccuraffe, che foffe fatta la pace col detto Arrigo, o permetteffe, che fi faceffe potendola impedire: fe queffe cofe foffero di diritto divino, e fe poteffero ammetterfi da' Cattolici fenza peccato mortale, e pena di dannazione: fe foffe atto meritorio opporfi con tutto lo ftudio al detto Arrigo: e fe poteffe dirfi martirio refiftergli fino al fangue; a queffi capi la Facoltà teologica dopo molta deliberazione, tenuta fopra di effi la terza Congregazione generale, rifpofe fotto il dì fettimo di Maggio dell' anno

(*a*) *Id nimirum eft, in quo veftram* [*Pater Beatiffime*] *opem imploramus, ut cum tria nobis a veftra Beatitudine præftari in hoc negotio neceffe fit, ea nos ad beatiffimos pedes proftrati vehementer flagitamus. Primùm, ut juramentum, quo nos Henrico III. quondam obftrinximus, foluti declaremur. Deinde, ut bellum, quod cum publicæ Religionis, ac libertatis oppreffore neceffariò gerendum eft, juftum effe decernatur. Poftremò nequid tam neceffario operi tum precum apud Deum omnipotentem, tum facultatum humanarum deffit, ad utrumque tum externi Principes, tum noftri, præcipuè homines Apoftolicæ veftræ gratiæ, atque per jubilæum indulgentiæ beneficio provocentur.* Epift. Civium Parifienf. ad Sixtum V. apud Author. Anonym. lib. de Juffa Henrici III. abdicatione lib. 4. fol. 392.

(*b*) Vide Spondan. ad annum 1590. n. 3.

no MDXC., nessuno dissenziente, affermativamente in tutti: *Cosicchè essendo Arrigo di Borbone eretico, fautore dell'eresia, nemico della Chiesa, notorio, ricaduto, e nominatamente scomunicato, ed apparisce manifesto pericolo di simulazione, e di perfidia, e di sovvertimento della Religione, se per avventura impetrasse l' assoluzione nel foro esteriore fossero tenuti i Francesi ad impedirgli l' adito al Regno, e astenersi dal far pace con lui; e quelli, che lo favorissero dovessero giudicarsi sospetti di eresia; siccome per lo contrario coloro, che fino al sangue gli resistevano, dovea giudicarsi, che fossero per conseguir la palma del martirio* (a). Questi sono i sentimenti, che avea un secolo e mezzo fa la Facoltà di Parigi intorno alla materia, di cui si tratta: e benche io non intenda approvarli, ciò però non avviene per la ragione, che adduce in generale il Bossuet, cioè, per che tutti quei Francesi, che in tempo delle civili discordie di quel Regno aderirono a questi sentimenti, erano prevenuti dallo spirito di fazione, e corrotti dall'oro di Spagna volevano esser piuttosto Spagnuoli, o Loreneſi, che Francesi: posciache qualunque si fosse il fine de' Signori di Guisa capi della lega Cattolica contro gli Ugonotti, e del Re di Spagna, che quella lega protegeva, certissima cosa è, che i Parigini, e i Maestri di Sorbona a i Collegati Cattolici aderirono mossi unicamente dallo spirito di Religione, e dall' odio contro i Calvinisti, e che i loro sensi furono espressi dal zelo della lor Religione: mentre consultati per coscienza risposero secondo quello, che il lor dettame ad essi suggeriva, e secondo la dottrina, che era certa in que' tempi appresso i Teologi delle Cattoliche scuole. Ma per altre ragioni noi non possiamo approvarli, cioè, perche essendo sudditi non poteano far simili dichiarazioni contro i loro Principi, e costituirsi giudici nella propria causa: e perche ancora errarono nel fatto, non avendo giusta cagione, o materia di far simili dichiarazioni contro i Principi, che sebbene favorivano l' eresia, ed erano perciò stati legittimamente scomunicati, non perseguitavano tuttavia la Cattolica Religione, nè costringevano i sudditi ad abbandonarla: e perche non vi era quell' evidente pericolo, che essi s' immaginavano del sovvertimento della Religione.

VII. Per le quali cose è da credersi, che toltane la scomunica, la quale meritamente fulminarono i Romani i Pontefici contro il Re di Navarra, non averebbono essi fatte altre dichiarazioni contro di lui intorno al Regno temporale, se non vi fossero stati tratti dalle continue sug-

[a] Decretum Facultat. Theolog. Parisien. sub die septima Maii 1590. apud Spondan. loc. cit. num. 9.

ſuggeſtioni de' Signori della lega Cattolica, e de' Principi eſteri, che quella lega protegevano. Quindi non è da maravigliarſi, che poco, o nulla inſiſteſſero ſopra l'oſſervanza di eſſa: ben conſiderando, che più averebbon ſervito ad innaſprire, che a piegar l' animo di quel Principe, il cui magnanimo cuore recavaſi a viltà il fare una mutazione in materia di Religione, che poteſſe attribuirſi piuttoſto al timore di perdere un Regno, che al deſiderio di acquiſtar la ſalvezza dell' anima. Onde il ſuo cangiamento da eretico in Cattolico fatto allora, che vinte, e ſuperate le maggiori difficoltà, che incontrava da i ſuoi nemici, ſi era aſſicurato il poſſeſſo del trono, fu tanto più glorioſo al ſuo nome, e vantaggioſo alla Chieſa Romana, quanto meno era ſtretto dalla neceſſità di difender la corona dalle nemiche violenze di chi pretendeva rapirgliela per cagione dell' ereſia. Da tutto queſto ſi può conoſcere quanto leggermente ſi aggiri il Boſſuet per dimoſtrare, che dal non eſſere ſtati in Francia accettati i decreti di Siſto V., e di Gregorio XIV. contro il Re Arrigo IV. fu ancora rigettata la poteſtà indiretta di deporre i Regi, o per meglio dire di dichiararli depoſti. Egualmente leggero è l' altro diſcorſo, che ei fa ſul rapporto dello Storico Calviniſta Jacopo Auguſto Tuano intorno all' aſſoluzione richieſta dal medeſimo Re, e impetrata dalla Sedia Apoſtolica, dove narra, che eſſendoſi convertito quel Principe alla Cattolica Religione, ricevuto nel grembo della Chieſa dall' Arciveſcovo di Bourges, bramando pure, che queſti atti foſſero confermati dalla ſanta Sede, ſupplicò di eſſer da quella aſſoluto dall' ereſia, mandati perciò i ſuoi Proccuratori a Clemente VIII., vietando nondimeno loro di trattar della ſua riabilitazione, e reſtituzione al Regno, ſtimando ciò coſa indegna della Gallica Maeſtà: che tentati in Roma i regj Proccuratori ſe voleſſero depor la corona a piè del Pontefice, quaſi per quel ſegno conſegnaſſero nelle ſue mani il Regno di Francia, come ſe quel Principe, il quale portandoſi da Re, quantunque foſſe ſtato dichiarato privo dalla Sedia Apoſtolica del diritto di ſucceſſione, contro ogni ragion l'occupaſſe, e dopo queſta ſommiſſione ſi riponeſſe dal Papa ſul capo de i detti Proccuratori la riferita corona; ricuſarono eſſi queſta condizione, con dichiararſi, che i Re di Francia quanto alla temporal giuriſdizione non riconoſcevano alcun ſuperiore in terra: che avendo riſoluto il Pontefice dichiarar nulla l' aſſoluzione conceduta al Re da i Veſcovi di Francia, ſi oppoſero gagliardamente i Proccuratori, e fu convenuto, che nell' aſsoluzione Pontificia foſse aggiunta tal clauſula, per cui il Pontefice approvaſse, e confermaſse tutti gli atti della Religione ſeguiti

in

in Francia nella persona del Re, e quelli che da esso erano stati fatti in vigore dell' assoluzione concedutali da i Vescovi Gallicani, come se allora fosse stato assoluto dal Pontefice. Da questo rapporto del Tuano pretende inferire il Bossuet, che non fu mai conosciuta da i Francesi la potestà de' Romani Pontefici di deporre i Regi per causa di eresia. Soggiunge egli poi, che sebbene furon rivocati dal Papa i decreti di Sisto V., e di Gregorio XIV., questa rivocazione per altro fu intesa da' Francesi solamente in quanto alla scomunica, permettendo, che da altri fosse intesa anche in quanto alla deposizione, acciocche gli uomini inquieti sotto questo pretesto non tentassero cose nuove: ma che del rimanente da Clemente nient' altro fu fatto se non quello, che dal Re si domandava, cioè, di assolverlo dalla scomunica incorsa per cagione dell' eresia, pretermessa ogni menzione di riabilitazione al Regno. Ma se gli atti di questa solenne assoluzione registrati allora da i Notaj di Roma, trasmessi in tutte le parti di Europa, riferiti da mille Autori, e particolarmente dal celebre Cardinal du Peron, il quale come Procuratore del Re fu testimonio oculare di tutta questa funzione, non fossero così conti, e a tutti noti come sono, sarebbe pure in qualche modo scusabile il nostro Autore dell' averne fatto il racconto sulla fede del suo Tuano. Ma prima di scoprir le manifeste falsità di costui in ciò, che narra dell' assoluzione di Arrigo IV., convien fare alcune riflessioni sulle conseguenze del Bossuet. Confessa egli, che furono dal Pontefice Clemente VIII. rivocate le censure di Sisto V., e di Gregorio XIV. contro il Re Arrigo di Borbone; ma che i Francesi intesero questa rivocazione solamente per la scomunica, benche fosse permesso agli altri l' interpetrarla ancora per la deposizione espressa in que' decreti; e ciò per togliere il pretesto a i mal contenti di eccitar nuovi rumori contro quel Principe (*a*). Dunque vi erano altri, che credevano, che la rivocazione di que' decreti cadesse ancora sopra la deposizione in essi espressa, e che era necessaria questa rivocazione per riabilitar quel Principe al Regno. Ma di questo sentimento erano tutti gli altri Cattolici e in Francia, e in altri Regni, da pochi Vescovi in fuora, i quali senza permissione, e autorità della Sede Apostolica aveano assoluto dalle censure quel Principe, e lo aveano restituito alla comunion della Chiesa stante i segni efficaci della sua conversione, l' abiura dell' eresia, e la professione, che ei fece della fede Cattolica Aposto-

(*a*) *Revocatæ Sixti V., & Gregorii XIV. censuræ, quod nostri de excommunicatione intelligebant, permissum aliis ut de soluta quoque depositione interpretarentur, nequid novæ rei, vel eo prætextu inquieti homines conarentur.* Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 7. cap. 28. pag. 299. col. 1.

lica Romana: ed egli pur sà, nè può ignorare, che la maggior difficoltà, che incontrassero in Roma i Proccuratori del Re per ottener dal Papa la di lui riconciliazione colla Sedia Apostolica, nasceva non già dal Papa stesso, ma da altri potenti Principi, i quali o fosse zelo della Cattolica fede, come essi pur mostravano di dare ad intendere, o altro fine fosse, ostavano a quest' assoluzione, riputando, che un Principe per la sua eresia già dichiarato privo del diritto del Regno non dovesse a quello riabilitarsi (a); cosicche al sentire, che il Re di Francia avea mandati in Roma suoi Ministri per trattare il suo aggiustamento colla santa Sede, vi fu chi ebbe ardire di pubblicare uno scritto, in cui pretendeva provare, che un Principe ricaduto nell' eresia non potea neppure per autorità del Sommo Pontefice esser dispensato al Regno: il quale ardito scritto, che era di Consalvo Patrejo Spagnuolo di Leone, fu poi impugnato da Arnaldo Ossato, che trattava allora privatamente le cose del Re di Francia in Corte di Roma, e che fu dappoi meritamente assunto alla porpora (b). In oltre, la rivocazione de i decreti di Sisto, e di Gregorio non poteva intendersi se non in quanto que' decreti contenevano la privazione del Re Arrigo del diritto al Regno di Francia: concioffiache non v' era alcuna necessità, che fossero rivocati in quanto contenevano la scomunica; mentre l' assoluzione sola del Papa veniva in questa parte a rivocarli: nè mai si legge, che per rivocare una scomunica legittimamente decretata vi voglia altra cosa fuor dell' assoluzione; e solamente ha luogo la rivocazione della censura quando ella è giudicata ingiusta, ed invalida: ma trattandosi di scomunica legittimamente, e validamente fulminata, questa non può rivocarsi, ma bensì torsi, e sciorsi per l' assoluzione. Se adunque nell' assoluzione di quel Re furono rivocati i decreti di Sisto, e di Gregorio, questa rivocazione non potea cader sopra la scomunica in essi contenuta, ma solamente sopra la deposizione: e quindi non occorreva, che il Papa nell' assoluzione facesse menzione della riabilitazione al Regno, mentre a quello era stato riabilitato per la rivocazione de' riferiti decreti.

VIII. Per quello poi, che riguarda la narrazion del Tuano seguita dal Bossuet intorno alla proposta, che ei dice fatta a i regj Proccuratori Jacopo Davy Perronio, e Arnaldo Ossato, che poi furono assunti alla dignità Cardinalizia, di deporre la regia corona a' piedi del Papa per esser indi quella riposta sul loro capo, è certo, che tal proposizione non

(a) Davila Storia delle guerre civili di Francia lib. XIV. circa il fine. Spondanus ad ann. 1596. num. 22.

(b) Spondan. loc. cit.

non fu avvanzata nè dal Pontefice, nè dal Concistoro, nè dal Cardinal di Toledo deputato dal Papa a trattar co' detti regj Proccuratori il modo, e le condizioni dell' assoluzione del Re, ma da persona particolare, che interveniva a i congressi, dove questo negozio si trattava. E siccome intervenir suole, che in questi congressi varie cose, quali da uno, quali da un' altro si propongono, le quali poi non si abbracciano; così accadde di quella, e di altre proposte, che nel trattar questo aggiustamento dall' una parte, e dall' altra furono avvanzate finche si venne a quelle condizioni, che furono di comun consenso d' ambe le parti ricevute, e concordate (*a*). Non può molto adunque contarsi sulla resistenza fatta da i regj Proccuratori alla detta proposizione, quando è certo, che essi ricusarono altre condizioni, le quali benche ragionevolissime, nulladimeno perche non parevano opportune al tempo, e alla quiete di quel Regno, fu tollerato dal Pontefice, che non si accettassero, tra le quali era quella, che dal Re si rivocassero tutti gli Editti fatti in grazia degli Ugonotti, la qual condizione si ricercava con gran premura dal Papa: ma pure ricusandola i regj Proccuratori come pericolosa alla quiete del Regno, non fu insistito sopra l' accettazione di essa. Ma non ostante che questa, ed altre condizioni non fossero ricevute, non perciò fu conceduta l' assoluzione a quel Principe senza quelle ragionevoli condizioni, che salvassero in quell' atto così solenne la maestà, e il decoro della Sedia Apostolica. Sedici furono le condizioni imposte dal Papa, ed accettate dal Re, le quali possono vedersi appresso lo Spondano (*b*). *Istava il Papa*, dice il Davila, *che si rompesse, ed annullasse il decreto a favore degli Ugonotti, il che non si poteva fare senza suscitar nuova guerra; fu nondimeno tale la destrezza, e la prudenza de' Proccuratori, e la moderazione del Pontefice, che restò salva la riputazione della Sede Apostolica, ed al Re non fu imposta necessità di nuove perturbazioni* (*c*). Ma è poi manifestamente falso ciò, che scrive il Tuano, che avendo il Papa risoluto dichiarar nulla, ed invalida l' assoluzione data al Re da i Prelati di Francia, e ricusando a ciò consentire i Proccuratori del Re, fu convenuto, che nel decreto Pontificio si ponesse tal clausula, per cui s' intendesse, che il Papa confermava tutti gli atti della Religione seguiti in persona del Re, e da lui fatti in vigore dell' assoluzione ottenuta in Francia, come se già d' allora fosse stato assoluto dal Pontefice. Ma per intelligenza di questo fatto conviene avvertire, che nell' anno MDXCIII. aven-

(*a*) Vide Spondan. ad annum 1595. n. 8. & 9. Davila loc. cit.

(*b*) Spondan. loc. cit.

(*c*) Davila loc. cit.

do il Re tenuta un' adunanza di Prelati nel celebre Moniſtero di S. Dionigi per farſi iſtruire nella Cattolica Religione; iſtrutto, che ei fu, e riſoluto di abbracciarla, riſolverono i Veſcovi, che con lui erano, di ammetterlo alla comunione della Chieſa Cattolica, ed aſſolverlo dalle cenſure incorſe per l' ereſia, deſtinato a queſta funzione, dove colla Prelatura intervenuta era una gran parte della Nobiltà Franceſe, il giorno de' 25. di Luglio cadente in Domenica, e feſtivo alla memoria di San Jacopo Apoſtolo. In queſto giorno adunque avendo il Re pubblicamente abiurata l' ereſia, e giurata ſolennemente l' oſſervanza, e la difeſa ſino allo ſpargimento del ſangue *della Religione Cattolica Apoſtolica Romana*, fu aſſoluto dall'Arciveſcovo di Bourges (*a*). Fu indi dal Re ſpedito a Roma in qualità di Ambaſciadore Lodovico Gonzaga Duca di Nivers per dar parte al Pontefice della ſua riconciliazion colla Chieſa, e per ſignificarli, che tra brieve tempo averebbe ad eſſo mandata più ſplendida Legazione (*b*). Ma poiche queſt' aſſoluzione era ſtata compartita al Re non ſolo ſenza permiſſione della ſanta Sede, ma contraddicente il Cardinal Piacentino, che era allora Legato Apoſtolico in Francia a i Principi confederati nella lega Cattolica; perciò non volle il Papa ammetter come Legato del Re il Duca di Nivers: e ſpeditogli incontro alle alpi il P. Antonio Poſſevini della Compagnia di Gesù li fece intendere, che ei l' averebbe ricevuto in Roma come privato, ma non poteva riceverlo come Legato d' un Re, che ei non riconoſceva (*c*). Venuto a Roma il Duca con poco accompagnamento, gli furon preſcritti dal Pontefice dieci giorni di tempo per la ſua dimora. E benche foſſe ammeſſo a ſegreto abboccamento col Papa, non potè contuttociò da lui ottenere, che ſi metteſſe in trattato l' aggiuſtamento di quel Re colla Sedia Apoſtolica, e fu coſtretto a partire ſenza aver fatto nulla (*d*). Ma ripreſo il trattato nell' anno MDXCV. per opera di Arnaldo Oſſato, che da privato Sacerdote trattava in Roma ſegretamente le coſe del Re, fu conchiuſo nella maniera, che ſopra ſi è detto. Or parlando dell' aſſoluzione conceduta al Re in Francia dall' Arciveſcovo di Bourges, coſta manifeſtamente dagli atti pubblici della ſolenne aſſoluzione data da Clemente VIII. al medeſimo Re, che quella fu dichiarata nulla, ed invalida. Arrigo Spondano, che dagli atti regiſtrati da i Notaj riferiſce le ceremonie, e le ſolennità di queſta funzione celebrata il dì diciaſſette di Settembre del

(*a*) Vide Spondan. ad annum 1593. a n. 17. uſq. ad 20.
(*b*) Spondan. ibid. num. 21.
[*c*] Spondan. ibid. num. 24.
(*d*) Spondan. loc. cit. num. 24.

del MDXCV., dopo aver narrato, che i regj Proccuratori proſtrati a' piedi del Pontefice, che ſiedeva in trono ſotto il portico della Baſilica Vaticana, leſſero in iſcritto la ſupplica del Re, il quale domandava al Pontefice la ſuprema aſsoluzione dalle cenſure, dalle quali già era ſtato aſsoluto in Francia da un certo Prelato per conſiglio, e per conſenſo di molti altri, ſoggiunge: *Allora dall' Aſſeſſore della ſanta Inquiſizione fu letto il decreto del Pontefice, col quale* DICHIARATA IRRITA L' ASSOLUZIONE DEL MEDESIMO PRELATO FRANCESE, *determinava nulladimeno, che l' iſteſſo Re doveſſe aſſolverſi da tutte le cenſure, e ſentenze in qualſivoglia modo pronunciate contro di lui, abiurate prima per li Proccuratori di lui tutte l' ereſie &c.* (a). E' manifeſto adunque, che l' annullazione dell' aſsoluzione de' Prelati di Francia precedè l' aſſoluzione del Pontefice; e che non poteva confermar perciò gli atti ſucceduti in Francia nella perſona del Re in vigore d' una aſſoluzione da lui ſteſſo dichiarata nulla. Ma è però coſa di maraviglia come il noſtro Autore eſſendo Eccleſiaſtico non ſi accorga, che ſenza ſovvertir tutto l' ordine della diſciplina, e della giuriſdizion della Chieſa non poteva alcun Prelato ſenza licenza del Pontefice aſſolver quel Re dalle cenſure pronunciate contro di eſſo dalla Sedia Apoſtolica; e che il confermar quell' aſſoluzione ſarebbe ſtato un approvare un atto, che feriva direttamente la ſuprema autorità della ſanta Sede. Tutto queſto ſi è detto non per iſcemare in menoma parte la gloria del Criſtianiſſimo invitto Re di Francia Arrigo IV. di Borbone, Principe degno di eterna laude appunto per la ſua divota, e religioſa ſottomiſſione al ſucceſſor di S. Pietro, ed alla Chieſa Romana; ma ſolamente per riſpondere alle coſe, che fuora di propoſito ſopra il fatto di quel gran Principe avvanza ſenza neceſſità l' Autore della difeſa per impugnar la noſtra ſentenza.

IX. Finalmente per non laſciar coſa, che ci ſi poſſa opporre ſu queſta controverſia, non abbiamo voluto pretermettere il ſentimento di un ſantiſſimo, e dottiſſimo Prelato, qual fu S. Franceſco di Sales, ancorche non ci venga oppoſto dall' Autore della difeſa, raccoglitore per altro diligentiſſimo di tutto ciò, che può in alcun modo ſembrar contrario alla noſtra comune ſentenza. Richieſto da perſona a lui divota quel Santo Veſcovo a dichiarare *qual autorità abbia il Papa ſopra il temporale de' Regni, e Principati: Voi deſiderate* [riſpoſe] *da*

(a) *Tum per Aſſeſſorem ſanctæ Inquiſitionis decretum Pontificis lectum eſt, quo* IRRITA DECLARATA ABSOLUTIONE EJUSDEM PRÆLATI GALLI, *ipſum tamen Regem ab omnibus cenſuris, & ſententiis quomodocumque ab eo incurſis, & in eum latis abſolvendum eſſe decrevit; abjuratis primò per ejus Procuratores omnibus hæreſibus &c.* Spondan. ad annum 1595. num. 9.

da me una risoluzione egualmente difficile, ed inutile (*a*). E scrivendo ad un suo amico: *Non sono neanco stati di mio gusto* [disse] *alcuni scritti di un santo, ed eccellentissimo Prelato, ne' quali egli ha toccato l' autorità indiretta del Papa sopra i Principi: non che io abbia giudicato se ciò è, o se non è; ma perche in quest' età, nella quale abbiamo tanti nemici di fuori, io credo, che non sia bene il muover niente dentro il corpo della Chiesa* (*b*). Da questi detti del Santo Vescovo di Genevra sembrar potrebbe, che egli riprovata avesse come cosa di poco suo gusto il difender l' autorità indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi, o almeno, che egli giudicato avesse egualmente difficile, che inutile il sostenerla. Ma comecche tutto ciò ammetter si volesse; non per questo ne seguirebbe, che egli stimasse men vera la sentenza, che ascrive al Pontefice la potestà indiretta sopra il temporale de' Principi, la quale ei ben sapea esser comune appresso tutti i Cattolici del suo tempo. Aveva egli in considerazione le circostanze de' suoi tempi: e quello spirito di carità, che infiammava il suo cuore, e che li facea bramar la pace interna della Chiesa, e la perfetta concordia tra il Papa, e i Principi Cattolici per opporsi concordemente agli eretici, che di fuora combatteano contro la Chiesa stessa, li rendea disgustoso il trattamento intempestivo, e importuno d' una controversia, che apriva le porte alle dimestiche dissensioni, e che potea alienare o da' figliuoli il rispetto, e l' ossequio verso il Padre, o dal Padre l' amore verso i figliuoli. Ripeteva egli per tanto la difficoltà, e l' inutilità di questa quistione non dalla cosa in se stessa, che facilissima giudicava a risolversi, ma dal modo eccessivo, con cui questa disputa tra le parti s' agitava, e dal tempo, che non ministrava occasione di trattarla. *Difficile* (dicea egli parlando della risoluzione di questa controversia) *non in se medesima, perche è piuttosto molto facile da ritrovarsi da quegli spiriti, che la cercano per la strada della carità, ma difficile perche in quest' età, che abbonda di cervelli ardenti, sottili, e contenziosi è difficile il dir cosa, che non offenda quelli, che professandosi buoni servitori o del Papa, o de' Principi, non vogliono, che si esca dagli estremi; non avvertendo, che non si potrebbe far peggio ad un Padre, che levargli l' amore de' suoi figliuoli, nè a' figliuoli, che togliendo lor il rispetto, che devono al loro Padre. Ma dico inutile, perche il Papa non domanda cosa alcuna in ordine a questo a' Re, ed a' Principi: egli gli ama tutti teneramente, desidera la stabilità, e fermezza delle corone &c.*

(*a*) Lettere spirituali di San Francesco di Sales. tom. 3. lib. 7. lett. 48.
(*b*) Ivi lett. 58.

ne &c. Che bisogno dunque ci è ora di cercare, e di esaminare la sua autorità sopra le cose temporali, e per questa strada aprir la porta alla dissensione, e discordia (*a*)? Prudentemente adunque giudicava questo Santo Prelato esser cosa inutile il trattar questa controversia, non perche ei credesse men vera la sentenza, che noi difendiamo, ma perche senz' occasione, e fuor di tempo veniva allora importunamente difesa, e forse con qualche eccesso; seguendo egli in ciò quel detto di Sant' Agostino, *che è utile alcuna volta tacere qualche verità per quelli, che ne sono incapaci* (*b*). Ma siccome *altra è la ragione di tacere il vero, altra la necessità di dirlo*, come afferma l' istesso Santo Padre (*c*): così nel nostro caso non averebbe San Francesco di Sales disapprovato, che fosse difesa questa potestà indiretta del Papa, dappoiche l' avesse veduta così acerbamente, e intempestivamente impugnata, e l' avesse veduta difendere in termini tali, onde i Principi non abbiano alcuna cagione d' ingelosirsene, come quella, che solamente si confessa aver luogo nel caso, in cui serva di presidio, e di sicurezza agli stessi Principi contro le rivolte de' sudditi malcontenti, e che tanto è lungi dal distaccar la riverenza, e l' ossequio de' soggetti da i loro Sovrani, che più tosto insegna ad essi sudditi, non poter mai di propria autorità sottrarsi dall' ubbidienza de i loro Principi, per quanto malvagj essi divengano. Noi certamente non abbiamo di nuovo messa in campo questa contesa, ma provocati abbiamo semplicemente risposto a chi dopo essere stata sopita questa controversia nella maniera, che abbiamo divisata, senza alcuna occasione ha voluto nuovamente eccitarla a solo fine di oltraggiar la Sedia Apostolica col pubblicare un Opera, la quale o sia, o non sia di Monsignor Bossuet, fu certamente composta nell' ardore della discordia tra la santa Sedia, e la Corte di Francia, e che rimase, vivente il suo Autore, come importuna, e offensiva della concordia dappoi stabilita, sepolta nel silenzio, e nell' oblivione. Ma neppure averemmo noi intrapreso ad impugnar quest'Autore, e a difender quest' autorità indiretta del Papa, se quello nel sostener la contraria opinione si fosse contenuto dentro i termini d' una onesta difesa, trattando questa materia come cosa indifferente, in cui possa ciascuno o all' una, o all' altra parte probabilmente attenersi. Ma essendosi egli innoltrato a lacerar la memoria, e le gesta di molti Santi Pontefici, che non solo insegnarono appartenere al loro ufficio quest'

(*a*) Ivi lett. 48.

(*b*) *Fas ille est enim, immò & utile, ut taceatur aliquod verum propter incapaces.* S. Augustin. lib. de dono perseverantiæ. c. 16.

(*c*) *Alia est ratio verum tacendi, alia verum dicendi necessitas.* S. Augustin. loc. cit.

queſt' indiretta poteſtà, ma anche la miſero in pratica ben ſovente, avendo preteſo, benche con vano sforzo, di dimoſtrare, che per una lunga ſerie di ſecoli i Romani Pontefici ſucceſſivamente nell' inſegnare, ed eſeguir queſta ſentenza adottarono un errore contrario alla divina parola, e alla tradizione, ſuonando con ciò la tromba a i Proteſtanti, e chiamandogli a raccolta contro la Chieſa Romana; qual uomo, non dico, che abbia il zelo di S. Franceſco di Sales, ma che ſemplicemente nudriſca qualche ſentimento di riverenza verſo la Sedia Apoſtolica, potrà non ſoffrire, che venga purgata da queſta taccia, e che ſia vendicato l' onore di tanti Papi ſantiſſimi? Nò certamente, che il Santo di Sales non averebbe diſguſto, che per queſte cagioni veniſſe difeſa l' autorità de' Papi ſopra il temporale de' Principi, maſſimamente nel ſenſo, in cui noi l' abbiamo ſpoſta: mentre egli dimoſtrò aſſai bene qual uſo poteſſe fare il Romano Pontefice del ſuo ſpiritual potere per difeſa dell' autorità ſua, e della Chieſa, e qual riverenza doveſſero i Principi portare a queſta ſpiritual poteſtà, così dicendo per riſoluzione della quiſtione propoſtagli: *Il Papa è il ſupremo Paſtore, e Padre ſpirituale de' Criſtiani perche egli è il ſupremo Vicario di Gesù Criſto in terra; e perciò egli ha l' ordinaria, e ſuprema autorità ſpirituale ſopra tutti i Criſtiani, Imperatori, Re, Principi, ed altri, che ſono in queſta qualità: gli devono non ſolamente amore, onore, riverenza, e riſpetto, ma ajuto ancora, ſoccorſo, ed aſſiſtenza verſo tutti, e* CONTRO TUTTI QUELLI, CHE OFFENDONO LUI, O LA CHIESA *in queſta ſpiritual autorità, e nell' amminiſtrazione di eſſa: e però ſiccome per diritto naturale, divino, ed umano ciaſcheduno può ſervirſi delle ſue forze, e di quelle de' ſuoi confederati per ſua giuſta difeſa contro l' iniquo ingiuſto aggreſſore, ed offenſore; così la Chieſa, o il Papa, perche ciò è tutt' uno, può ſervirſi delle ſue forze, e di quelle della Chieſa, e di quelle de' Principi Criſtiani ſuoi figliuoli ſpirituali per la giuſta difeſa, e conſervazione de' diritti della Chieſa contro tutti quelli, che la voleſſero o violare, o diſtruggere: e tanto più, che i Criſtiani Principi, ed altri non ſono uniti al Papa, ed alla Chieſa di una ſemplice unione, ma di una unione la più potente in obbligazione, e la più eccellente in dignità, che poſſa eſſere* (*a*). Or con qual più viva eſpreſſione potea rappreſentarſi l' uſo indiretto delle coſe temporali ſpettante alla poteſtà ſpirituale del Papa, o il riguardo indiretto, che ha queſta poteſtà ſopra le coſe temporali per ordine alle ſpirituali, quanto di quella, di cui ſi vale il Santo Veſcovo di Genevra, dicendo,

(*a*) Ivi lett. 48.

cendo, che il Papa ſi può ſervire delle ſue forze ſpirituali, e delle forze temporali de' Principi per difeſa dell' autorità della Chieſa, e della ſua, che ſecondo lui è l' iſteſſa, che quella della Chieſa, contro tutti coloro, che voleſſero violare i diritti di eſsa. Ma queſte forze temporali de' Principi, di cui può valerſi il Papa per difeſa del ſuo ſpiritual potere, a che altro debbon ſervire ſe non a frenar la violenza, e la forza temporale di tutti quelli, che violare oſaſsero i diritti del ſuo ſpiritual potere, o diſtrugger la Religione, e la Chieſa? E' chiaro adunque, che egli nella ſoſtanza ammiſe, e difeſe queſto potere indiretto nel ſenſo, e nel caſo, in cui noi lo difendiamo, cioè per cuſtodia della Religione, e della Chieſa.

§. XI.

Degli atti del ſecolo XVII. *creduti appartenere alla noſtra controverſia.*

SOMMARIO.

I. *Cinque conſiderazioni di Monſignor Boſſuet ſopra la diſcordia tra Paolo V. Romano Pontefice, e la Repubblica di Venezia per cagione dell' Interdetto.*

II. *Si riſponde alle due prime conſiderazioni.*

III. *Si confutano la terza, e quarta conſiderazione.*

IV. *Si riſponde alla quinta conſiderazione.*

V. *Controverſia Anglicana per cagion del giuramento propoſto a i Cattolici mentovato dal Boſſuet. Formula di queſto giuramento, e parole del Breve di Paolo V., che lo riprovano.*

VI. *Riflеſſioni del Boſſuet ſopra il detto Breve di Paolo V. ſofiſtiche, e artificioſe.*

VII. *Si accenna per quali motivi quel giuramento fù da Paolo giudicato contrario alla fede, e alla coſcienza.*

VIII. *Poteſtà indiretta del Papa ſopra il temporale de' Principi confeſſata allora univerſalmente da tutti i Cattolici. Primi tra quelli, che ſi ſpacciavan Cattolici, i quali la poſero in controverſia, ſubornati da i Miniſtri Brittannici: tenuta per certa da Tommaſo Stapleton.*

IX. *Confeſſata da' Cattolici in Inghilterra, i quali perciò ricuſarono il giuramento ſuddetto.*

X. *Sentenza affermativa della potestà del Papa sopra il temporale de' Principi, da alcuni portata all' eccesso. Censura della facoltà di Parigi del 1626. sopra il libro del Santarelli non tocca la potestà indiretta della Chiesa. Dichiarazioni della facoltà di Sorbona del 1663. come si possono spiegar senza pregiudizio della potestà indiretta nel senso spiegato. Dottori di Sorbona, che più fortemente impugnarono questa potestà indiretta, nemici dichiarati della potestà Pontificia, e condannati ne' loro scritti da Roma.*

XI. *Dichiarazione del Clero di Francia del 1682. contro la potestà indiretta della Chiesa, e del Romano Pontefice sopra il temporale de' Principi. Risentimento di tutto il Mondo Cattolico contro questa dichiarazione. Breve di Alessandro VIII., che dichiara nulli gli atti, e le dichiarazioni del Clero Gallicano; e lettera di questo Pontefice spedita al Re di Francia sopra questo medesimo punto.*

XII. *Atti, e dichiarazioni del Clero Gallicano rivocati, e confessati di niun valore da molti Ecclesiastici, che si sottoscrissero. Ordini dati dal Re di Francia acciocchè l' Editto concernente l' osservanza di detta dichiarazione del Clero Gallicano non avesse esecuzione per l' avvenire nel suo Regno.*

I. PEr accrescere il numero de' Principi contraddittori alla potestà della Chiesa nella materia, di cui si tratta, mette il Bossuet in iscena la nota discordia tra Paolo V. Sommo Pontefice, e la Signoria di Venezia; la qual controversia nacque da alcune leggi, e da alcune esclusioni, che quel Senato avea fatte, e le quali da Roma riputavansi contrarie all' immunità della Chiesa. Reca dall' una parte il Breve monitorio di Paolo V. dato sotto li 17. di Aprile del MDCVI., con cui si minaccia la scomunica alla Signoria, e l' interdetto alla Città di Venezia, se dentro certo determinato tempo non saranno da quel Senato rivocate le dette leggi: dall' altra porta l' editto di Lionardo Donati Doge di Venezia, pubblicato l' istess'anno sotto li 6. di Maggio contro il riferito Breve. Da questi fatti egli raccoglie più cose. Primieramente, che per le censure denunciate dal Pontefice non fu in alcuna maniera sollecitato l' Imperio, trattandosi di scomunica, e non di deposizione: nè il Pontefice rivocò di sua autorità quelle leggi, ma ingiunse al Senato, che le rivocasse. Secondo, che il Doge, e il Senato Veneziano nel riferito editto protestarono, la potestà de' Principi nelle cose temporali esser sottoposta solamente a Dio, e il Papa oltrepassare i limiti del suo potere quando tenta stenderlo sopra di quella, e i suoi decreti in que-

sto

ſto caſo eſſer contrarj alle Scritture, a i Padri, e a i ſagri Canoni. Terzo, che tutti i Veneziani così Eccleſiaſtici, come Laici eccetto pochiſſimi, ubbidirono all' editto del Doge, e del Senato, ed ebbero come nulli i decreti di Paolo V. Quarto, eſſer rimaſti in piedi così l' editto del Doge, come le leggi, che di coſe temporali avea promulgate il Senato, ancorche concernenti beni, e perſone Eccleſiaſtiche, e niente di eſſe eſſere ſtato rivocato: la ſcomunica fulminata per cauſa di coſe temporali col preteſto dell' immunità Eccleſiaſtica eſſere ſtata tenuta per nulla, e come tale eſſer caduta da per ſe ſteſſa: Il Senato eſſere ſtato tenuto Cattolico, e figliuolo della Romana Chieſa, ancorche nè domandaſſe perdono, nè riceveſſe l' aſſoluzione. Quinto, che l' accomodamento tra il Papa, e la Repubblica ſeguì per opera di Arrigo IV. Re di Francia, e di tutta la Gallia, col concorſo ancora della Spagna, deſiderando di aver parte in queſta gloria: che neſſuno fuor della Corte di Roma intrapreſe a difender l' impegno di Paolo V.: neſſuno s' accinſe ad impugnar l' editto pubblicato dal Senato, e ſparſo per tutto il Mondo, e che neppure fu riprovato con cenſura da alcun Pontefice. Seſto, che non ſi promuovono, nè ſi accreſcono gli intereſſi della Chieſa co i ſoverchj, e prepoſteri intraprendimenti; e che ſi poſſon difendere i diritti della ſuprema poteſtà contro i Pontefici vementiſſimi, e che troppo ardiſcono, ſalva la Religione, e la riverenza alla Sedia Apoſtolica. Queſte ſono le coſe, che dalla riferita conteſa inferiſce il Boſſuet (*a*); altre delle quali tornano in manifeſta ingiuria di quel pio, e religioſo Senato, altre in aperto diſprezzo della ſanta Sede.

II. E cominciando dal primo: dicendo egli, che Paolo V. ſeparando la ſcomunica dalla depoſizione confuſe da Gregorio VII., ſi valſe di quella, ſi aſtenne da queſta, temendo, com' ei ſoggiunge, i Curiali di Roma, che queſte depoſizioni in un ſecolo oculato, e già di quelle tediato non poteſſero trovare approvazione; confeſſa manifeſtamente, che queſta cauſa niente affatto apparteneva alla controverſia, di cui trattiamo. Si aſtenne Paolo V. dalla depoſizione perche non trovava in quella Repubblica cagione, o delitto, per cui giuſtamente, e validamente poteſſe decretarla; e la cauſa di Gregorio VII. dalla cauſa di Paolo V. fu tanto diſtante, quanto diſtante era l' empietà, la perfidia, lo ſciſma, e l' ereſia di Arrigo IV. detto Imperadore, dalla pietà, dalla fede, dalla Religione, e dall' ubbidienza

(*a*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 12.

verſo la Sedia Apoſtolica di quell' inclito, e religioſo Senato. Onde non ſi può far comune la diſcordia tra San Gregorio VII., ed Arrigo IV. Re di Germania colla differenza tra Paolo V., e la Repubblica Veneta, ſenza recare a queſta notabiliſſimo oltraggio. Nè Paolo V. ſi aſtenne dalla depoſizione perche la Curia Romana temeſſe, che queſta non poteſſe incontrare approvazione, ma perche ſapeva, che giuſtamente ſarebbe ſtata diſapprovata, come fatta con abuſo, e ſenza legittima cauſa. Fuor di propoſito adunque, ed a ſolo oggetto di rendere odioſa la poteſtà indiretta del Papa fa entrar quì il Boſſuet la controverſia tra la Repubblica Veneta, e Paolo V., la quale ove alcuna coſa poteſſe provare, proverebbe ſolamente contro di lui, e contro il ſentimento d' ogni Criſtiano, che il Papa non ha poteſtà di ſcomunicare i Principi figliuoli della Chieſa Romana. Ma direbbe egli, che avendo la Repubblica Veneziana reſiſtito a Paolo V., e riputate nulle le cenſure fulminate per coſe temporali, diede a conoſcere, che il Papa non avea alcuna poteſtà, che ſi ſtendeſſe ſopra il temporale de' Principi, e che ſalva la Religione ſi può reſiſtere a' Pontefici quando oſano ſtender la loro autorità ſopra gli affari temporali ſpettanti alle ſupreme poteſtà. Così però egli dicendo moſtrerebbe di non aver mai capito il ſenſo della noſtra quiſtione, nè il fatto, che allora fu poſto in conteſa. Non miſe in controverſia quel religioſo Senato la poteſtà indiretta del Papa ſopra il temporale de' Principi, ma ſolamente vi fu conteſa del fatto, e della materia di queſta poteſtà. La diſputa era, ſe quelle leggi, per cui Paolo ſottopoſe alla ſcomunica il Senato Veneto, e all' interdetto la Città di Venezia, foſſero ingiuſte, o nò: contrarie, o non contrarie alla diſpoſizione univerſale de' ſagri Canoni. Nè io voglio entrare in queſta diſputa, ſopra cui fu aſſai ſcritto allora per l'una parte, e per l' altra; e foſſe pure ſtato ſcritto meno: ma parlo ſolamente del fatto. Pretendeva il Senato, che quelle leggi foſſero giuſte, appartenenti al ſuo potere, non contraddette da' ſagri Canoni, ed inoltre di aver il poſſeſſo di farle. In queſto ſtato di coſe credè, che al Pontefice mancaſſe la cagione, e la materia delle cenſure, maſſimamente non eſſendovi alcuna definizione, la quale nel caſo concreto, di cui ſi parlava, dichiaraſſe ingiuſte quelle leggi, e in niuna maniera ſpettanti alla poſſanza laicale; perciò credè di doverſi opporre alle cenſure del Pontefice. E queſto motivo, e non altro, ſe ben ſi vuol' intendere, fu eſpreſſo nell' editto del Doge Lionardo Donati, dove è aſſerito nullo, ingiuſto, ed indebito il Breve di Paolo, come fulminato di fatto,

e non

e non offervato l' ordine del diritto (*a*). Ripetè adunque il Senato la nullità di quel Breve dalla mancanza della cagione, e della materia, e dal difetto dell' ordine giudiziale; e fi guardò dal toccar la poteftà del Papa, e di riputar nullo quel Breve per mancamento di potere nel Papa, che lo promulgò. Ma dice il Boffuet [ed è la fua feconda rifleffione], che in quell' editto proteftò il Senato, che i Principi del fecolo nelle cofe temporali non hanno fuperiore in terra, e fono folamente foggetti a Dio. Tutto queflo però cammina bene nella fuppofizione, che avea quel Senato, che le fue leggi foffero giufte, e fpettanti al fuo potere: imperocche allora il Papa averebbe ufato un potere diretto, e temporale fopra la Repubblica indipendente del tutto da lui nelle leggi temporali, che riguardano lo Stato, e la confervazione di effo; non avendo il Pontefice poteftà alcuna di annullar le leggi de' Principi, o di obbligarli colle cenfure a rivocarle, quando non fieno manifeftamente contrarie alla legge di Dio, alle definizioni della Chiefa, e alla difpofizione univerfale de' fagri Canoni: pofciache, come abbiamo infinite volte detto, il potere fpiritual del Papa non riguarda le cofe temporali fe non per ragion del peccato. Ora è da domandarfi al Bofsuet, ed a chi foftiene la fua opinione, fe nella fuppofizione, che quelle leggi come contrarie alla legge divina, e alle definizioni della Chiefa foffero ftate conneffe col peccato, aveffe potuto il Papa obbligare il Senato a rivocarle, e ricufando di farlo, aveffe potuto fepararlo dalla Chiefa colla fcomunica? Se credono, che non aveffe potuto ciò fare, convien che nieghino, o che i Principi Cattolici fieno figliuoli, e membri della Chiefa Romana, o che abbia la Chiefa Romana poteftà di punire i delitti de' fuoi figliuoli colle pene fpirituali; poiche fe non l' ha, in queflo cafo, dove il delitto è pubblico, e ingiurioffo manifeftamente a Dio, non l' averà in neffun cafo. E chi o l' uno, o l' altro afferifce, bifogna certamente, che rinuncj al nome di Cattolico. Inoltre farebbe da chiederfi al Boffuet, fe egli ftima nella fuppofizione, che quelle leggi promulgate dal Senato foffero da effo conofciute conneffe col peccato, aveffe ricufato di rivocarle, o refiftere alle cenfure del Pontefice, che alla rivocazione l' obbligava. Se crede, che così fatto aveffe, troppo iniquamente giudicato averebbe della pietà, e della Religione di quella Repubblica. Si oppofe adunque il Senato al Breve di Paolo perche fu in perfuafione, che effendo immuni da ogni reato di colpa

(*a*) *Prædictum Breve nonmodò ut injuftum, indebitumque, verùm etiam ut nullum, nulliufque roboris, aut momenti nobis habendum effe non dubitamus, atque ita invalidum, irritum, fulminatum illegitimè, & de facto, nulloque juris ordine fervato &c.* Apud Boffuet. loc. cit.

colpa le sue leggi, volesse il Papa usare una potestà diretta, offensiva della sua sovranità temporale, della sua libertà, e perturbatrice del possesso tranquillo, che godea quella Repubblica di far simili leggi; e questo è il senso legittimo dell' editto di Lionardo Donati (*a*). Or siccome nessun Principe può pretender libertà, e possesso di far leggi ingiuste; così è certo, che quel Senato credendo il Breve di Paolo fosse offensivo della sua libertà, e del suo possesso, stimò certamente, che quelle leggi fossero giuste, e che il Papa non potesse obbligarlo a rivocarle non per mancanza di potestà, ma per difetto di causa.

III. In quanto a quello, che in terzo luogo considera, che tutti i Veneziani così Laici, come Ecclesiastici, e Religiosi ubbidirono all' editto del Senato, e tennero per nulle le censure di Paolo V. eccetto alcuni pochi, due cose dovrebbe egli provare, cioè, che veramente fossero così pochi coloro, che ubbidiron più tosto all' interdetto di Paolo, che a' decreti del Senato: quando si sà, che gli interi corpi degli Ordini Religiosi soffriron più tosto l' esilio, che aderire alla deliberazion di quello, e quando questi pochi potrebbero per avventura esser riputati i più zelanti, e i più sani: e che que' molti, che al Senato ubbidirono, fossero condotti ad una tale ubbidienza spontaneamente, e secondo il loro consiglio più tostoche dalla forza, o dal timore dell' esilio. Ma questo per altro poco importa: mentre tutti quelli, che ubbidirono all' editto, camminarono sul sentimento del Principe, che quelle leggi non fossero ingiuste, nè contrarie alle definizioni della Chiesa. Ma più notabile ingiuria egli fa così alla verità del fatto, come alla Religione di quell' inclito Senato, allorche nella quarta riflessione ce lo fa considerare così pertinace nel suo sentimento contro i precetti del Pontefice, che non volesse per niuna via cedere un punto del suo impegno, sostenendo le sue leggi, e i suoi editti, e con oltraggioso disprezzo ricusando ricever l' assoluzione dalle censure, quando da tutti gli Storici di quel tempo, e dappoi, i quali di questa controversia trattarono, sappiamo, che quell' ossequioso, e divoto Senato emulando i dimestici, e religiosi esempli de' suoi maggiori soddisfece alla volontà del Pontefice promettendo la sospensione delle sue leggi fino a tantoche sopra di esse si fosse convenuto, rivocò l' editto contro il Breve di Paolo V., restituì in mano del Delegato Apostolico gli Ecclesiastici, che

(*a*) *Cùm cognoverimus præfatum Breve contra omne jus & æquum emanasse, & contra ea, quæ divina scriptura, & Sanctorum Patrum doctrina, sacrique Canones præscribunt, in præjudicium auctoritatis secularis a Deo nobis traditæ, & libertatis Reipublicæ nostræ, cum perturbatione tranquillæ possessionis ... promulgatum fuisse &c.* Apud Bossuet loc. cit.

che avea carcerati, ricevè l'assoluzione dalla scomunica, e lo scioglimento dell'interdetto, riconciliandosi perfettamente colla santa Sede (*a*). Ma convien sopra questo fatto udire un nobilissimo Scrittor Francese, quale è Arrigo Spondano, il quale dell'aggiustamento di questa discordia parlando, così favella: *La controversia del Pontefice colla Repubblica Veneta, coll' intervenimento, e coll' autorità di Arrigo Re di Francia Cristianissimo, e col ministero di Francesco Cardinal di Giojosa a questo stesso effetto da esso mandato Legato alle parti, e per opera del Cardinal du Peron, che trattava appresso il Pontefice alquanto duro in questo negozio, così fu composta: che i Veneziani promettessero di non valersi delle leggi controvertite fino a tantoche sopra di esse fosse convenuto tra le parti: che quelli, che si tenevano da essi in carcere, fossero consegnati nelle mani del Delegato Pontificio: che gli editti fatti contro gli interdetti si rivocassero: che tutti quelli, che spontaneamente si erano partiti da Venezia, o vi erano stati discacciati, fossero restituiti: che vicendevolmente il Pontefice rivocasse l' interdetto, e coltivasse la pace colla Repubblica. Le quali cose così stabilite, il Cardinal Giojosa in Venezia, condotto seco l' Oratore ordinario del Re, che ivi risiedeva, il dì 20. di Aprile alla presenza del Doge, e di venticinque primarj Senatori a porte chiuse rivocò per voce del Precone con autorità Apostolica l' interdetto, assolvette il Senato, tutti i sudditi, e tutti gli ordini dalle censure, nelle quali erano incorsi. La qual cosa fu fatta alla presenza di testimonj, e lo strumento sopra di ciò rogato, fu tostamente mandato in Roma al Pontefice* (*b*). Essendo adunque la cosa così: avendo quella gloriosa Repubblica sospesa l' esecuzione delle sue

(*a*) Vid. Paulum Jovium *in vita Pauli V.* §. 28. Nicolinum *in vita ejusdem Pontificis*. Bulengerum lib. 12. histor. Bussieres. histor. Franc. lib. 23. num. 19. Marcum de Guadalaxara in hist. Pont. art. v.

(*b*) *Controversia ejusdem (Pontificis) cum Republica Veneta ... interventu, & auctoritate Henrici Francorum Regis Christianissimi, & ministerio Francisci Cardinalis Jojosæ ad hoc ab ipso ad partes Legati, & Cardinalis Perronii tunc Romæ agentis ope apud Pontificem in his paulò duriorem, composita est ita: ut Veneti legibus controversis se non usuros promiserint quousque partes de his conveniissent: qui carcere ab iis detinebantur, in manus delegati Pontificis traderentur: edicta contra interdicta facta revocarentur: cuncti, qui aut sponte abierant, aut dimissi fuerant, restituerentur: vicissim Pontifex interdictum revocaret, & pacem cum Republica coleret. Quibus sic stabilitis, Jojosa Venetiis, adducto secum Oratore ordinario Regis ibi residente, vigesimo primo Aprilis coram Duce, & viginti-quinque primariis Senatoribus, valvis clausis voce Præconis interdictum auctoritate Apostolica revocavit, & Senatum, universosque subditos, & ordines, qui in censuras incurrerant, ab iis absolvit. Quod præsentibus testibus actum: & instrumentum ea de re a Jojosa confectum, ad Pontificem Romam confestim missum.* Spondanus annal. Eccles. ad annum 1607. num. 2.

ſue leggi ſino a che ſi foſse ſopra di eſse concordata col Pontefice, rivocati i ſuoi editti contro le cenſure della Sedia Apoſtolica, reſtituiti in mano dell' Apoſtolico Delegato gli Eccleſiaſtici carcerati, ricevuta l' aſsoluzione dalle cenſure; come può dir l' Autore della difeſa con tanta franchezza, che quel Senato reſiſtette al Pontefice, ſoſtenendo le ſue leggi, e i ſuoi editti, ſenza ricever dal Pontefice l'aſsoluzione? Come può aſcrivere a gloria di quella Repubblica ciò, che averebbe recata macchia indelebile alla ſua pietà, cioè, un orgoglioſo diſprezzo dell' autorità della Sedia Apoſtolica? E' per altro coſa di maraviglia, che il noſtro Autore nella ſpoſizione di queſto fatto abbandonando la fede degli Scrittori più riputati di Francia, abbia più toſto voluto ſeguire il maligno racconto d' uno Scrittore per lo meno pregiudicatiſſimo, e che per ſuo ſteſso giudizio covava ſotto la cocolla l' ereſia Calviniana, a cui per occaſione di quella diſcordia cercava aprire adito in Venezia, benche nol trovaſse, nè oſaſse, ancorche inſidioſiſſimo al Papa, indurre il Senato ad abbatter la maeſtà dell' Apoſtolica Sedia (*a*). Ma ſe egli vedute non aveſse le coſe a roveſcio, non dalla reſiſtenza fatta al Pontefice, e dal diſpregio delle cenſure, ma dall' oſsequio, e dalla religioſa ſottomiſſione a lui preſtata averebbe tratto argomento della Religione, e della riverenza interamente ſerbata alla Sedia Apoſtolica da quella Repubblica, non oſtanti le inſidie di chi tentava alienarla da quella: nè averebbe dovuto guardare a quello, che fu fatto, detto, o ſcritto nel bollore di quella conteſa; ma mirare all' eſito di eſsa, ed a ciò, che fu preſtato da quel Senato per ſopirla, e per riconciliarſi col Pontefice.

IV. Queſta ſteſsa coſa averebbe dovuto conſiderare da quel medeſimo, che egli oſserva in quinto luogo, cioè, dalla ſollecita cura intrapreſa non pure da Arrigo IV. il grande Re di Francia, e da più illuſtri Prelati Franceſi, ma ancora dagli Spagnuoli, e dal Re di Spagna per la compoſizione di queſta diſcordia, e per la riconciliazione di quel Senato con Paolo V.: poſciache ſe queſti gran Principi, e i loro Miniſtri creduto aveſsero, che il Pontefice aveſse ecceduti i limiti del ſuo potere, ed offeſi i diritti della ſovranità, averebbono riguardato come intereſse comune la cauſa di quel Senato, nè ſi ſarebbono interpoſti per accomodarlo colla ſanta Sede, ſe non a condizione, o che il Papa dichiaraſse nulle le ſue cenſure, o che le laſciaſse cader da ſe ſteſſe,

(*a*) *Cùm ille frater Paulus Calviniana hæreſis, quam fovebat, per eorum diſſidiorum occaſionem aditum aliquem quærens nullum invenerit, aut Senatum inducere auſus ſit, inſidioſiſſimus licèt ad infringendam Sedis Apoſtolicæ majeſtatem.* Boſſuet loc. cit. pag. 322. col. 1.

se senza concederne l' assoluzione, abbracciando nulladimeno, e trattando i Veneziani come figliuoli. Ma tutto l' opposto fu fatto: e i Francesi, che trattarono questo aggiustamento, lo conchiusero colle condizioni, che la Repubblica soddisfacesse alla santa Sede colla promessa della sospension delle leggi, colla rivocazion dell' editto contro le censure, colla consegna de' carcerati, e che il Papa sciogliesse l' interdetto, e concedesse l' assoluzione. Le quali cose ci rendono certi e del sentimento che aveano i Principi Cattolici, che s' impiegarono per la composizione di questa differenza, della potestà usata dal Papa in quella contingenza, e dell' ottima disposizione di quel religioso Senato di rimettersi in quell' affare, che credeva di sua pertinenza, al giudizio della Sedia Apostolica. In quello solamente si ebbe particolar riguardo, che l' assoluzione non fosse pubblica, nè solenne, ma privata, e chiuse le porte del luogo dove fu conceduta, acciocchè non si scemasse punto appresso il Popolo di quella giustissima stima di religione, che godea la maestà del Senato. Poco poi importa, che altri Scrittori fuora di quelli, come egli dice, della Curia Romana non impiegassero le loro penne nel difendere il Breve di Paolo V., quando i due primi Principi, e più potenti tra' Cattolici, coll' opera loro, e col fatto ne intrapresero la difesa. Se a tutte queste cose avesse fatta il Bossuet la dovuta riflessione, si sarebbe talvolta astenuto dal ricordarsi nella stessa sua osservazione sopra l' interdetto Veneto, che non si promuovono, ma si distruggono gli interessi della Chiesa colle imprese ardite, e fuora d' ordine; e che salva la Religione, e la riverenza alla Sedia Apostolica si può resistere a i Pontefici vementissimi, che osano intraprender sopra i diritti delle supreme potestà temporali: posciache tutto questo è vero, ma non è applicabile al nostro caso: mentre nè il Pontefice Paolo V. pretese mai stender la sua potestà sopra le ragioni temporali della Repubblica Veneta proibendo quelle leggi, che ei stimava contrarie all' autorità della Chiesa, sopra cui non hanno i Principi alcun diritto temporale; nè il Senato Veneziano credè custodir la sua divozione verso la santa Sede col resistere al Pontefice, ma bensì con soddisfare ossequiosamente alle richieste di lui, e col meritarsi perciò la grazia apostolica.

V. Alla controversia Veneta aggiunge il Bossuet la controversia Anglicana accaduta in questo medesimo tempo per la formula del giuramento prescritta da Jacopo I. Re d' Inghilterra a i Cattolici del suo Regno nell' anno MDCVI., e riprovata, e proibita da Paolo V. come contraria alla coscienza, e ripugnante alla fede, e alla salute de i Cattolici

tolici d' Inghilterra con un Breve ſpedito loro ſotto li 31. di Ottobre del medeſimo anno. La riferiſce il Boſſuet, ma tronca. Noi la riferiamo intera, tal quale vien riportata dagli Scrittori Proteſtanti, che di queſto giuramento han parlato, conceputa in queſti termini: „ Io riconoſco, ſinceramente proteſto, teſtifico, e dichiaro in mia „ coſcienza dinanzi a Dio, e dinanzi agli uomini, che il noſtro Sovra„ no Signore il Re Jacopo è legittimo Re di queſto Regno, e di tutti „ gli altri Stati, e Paeſi, che ſono in ſuo poſſeſſo. Che il Papa nè per „ ſe ſteſſo, nè per l' autorità della Chieſa, o della Sede Romana, nè „ di alcuna ſorta, che ſi ſia, non ha poteſtà di deporre il Re, di diſpor„ re del ſuo Regno, o degli altri ſuoi dominj: di autorizzare alcun „ Principe ſtraniero ad attaccarlo, o a turbar la ſua perſona, e il „ ſuo Stato: di ſgravare i ſuoi ſudditi dalla lor fedeltà, ed ubbidienza: „ di dare ad alcun di loro la permiſſione di prender l' armi contro di „ lui: di eccitar turbolenze, o di fare alcuna violenza alla ſua perſona, „ al ſuo Stato, al ſuo governo, o ad alcuno de' ſuoi ſudditi nel ſuo „ Stato. Io giuro nel medeſimo modo con tutto il mio cuore, che „ non oſtante qualunque dichiarazione, o ſentenza di ſcomunica, o „ di privazione fatta, o accordata dal Papa, o da' ſuoi ſucceſſori, o „ da alcuna autorità, che ſiaſi derivata, o preteſa derivata da lui, „ o dal ſuo ſeggio, contro il Re, e i ſuoi ſucceſſori, non oſtante qua„ lunque aſſoluzione di ubbidienza data a' ſuoi ſudditi conſerverò una „ vera fede, e attaccamento a ſua Maeſtà, ed a' ſuoi eredi, e ſucceſ„ ſori, e che li difenderò con tutto il mio potere contro tutte le ſorti „ di coſpirazioni, e di attentati, che ſaranno fatti contra la ſua per„ ſona, o le loro perſone, la loro corona, e la lor dignità, ſotto „ preteſto, o colore d' una tal ſentenza, o di qualunque altra coſa, „ che ſi ſia. Io farò tutti i miei ſforzi per diſcoprire, e far conoſcere „ a ſua Maeſtà, e a' ſuoi ſucceſſori tutti i tradimenti, e le coſpirazioni „ contro di lui, o contro di loro, le quali verranno a mia conoſcen„ za, o di cui io ne ſentirò parlare. Io giuro ancora, che abborriſco „ di tutto mio cuore COME EMPIA ED ERETICA QUESTA DANNABILE DOT„ TRINA, ED ASSERZIONE, CHE I PRINCIPI SCOMUNICATI, O PRIVATI DE' „ LORO STATI DAL PAPA POSSONO ESSER DEPOSTI, O UCCISI DA I LO„ RO SUDDITI, O PER QUALCHE ALTRA PERSONA, CHE SI SIA. Io credo, „ e ſono intieramente perſuaſo in mia coſcienza, che nè il Papa, nè „ alcun'altra perſona, che ſi ſia, non ha poteſtà di aſſolvermi da queſto „ giuramento, nè in tutto, nè in alcuna delle ſue parti. Io ricono„ ſco, che queſto giuramento mi è amminiſtrato per una autorità leggit-

„ legittima, e io rinuncio a ogni perdono, e ad ogni dispensa con-
„ traria. Io confesso pienamente, e sinceramente, e giuro tutte le
„ cose specificate di sopra secondo il senso naturale delle parole, che
„ ho pronunciate, senza equivoco, nè evasion mentale, e senza alcu-
„ na riserva segreta. Io fo quest' avviso, e questa riconoscenza di
„ buon cuore, volontariamente, e con verità sulla fede di Cristiano.
„ Così Dio mi sia in ajuto. *Ecco quì questo giuramento* (dirò io colle parole dell' Autore, che lo riporta), *di cui molti han parlato, e parlano ancora senza ben sapere che cos' è* (*a*). Questa stessa formula espressa anche nel Breve di Paolo V. fu giudicata da lui contener molte cose contrarie alla fede, e alla salute. Onde scrivendo a' Cattolici Inglesi, dopo averla riferita: *Essendo*, dice, *la cosa in questa guisa, a voi dalle stesse parole debbe esser manifesto, che un giuramento di tal sorta, salva la fede Cattolica, e la salute dell' anime vostre, non si può da voi prestare, essendo che molte cose contenga, le quali alla fede, e alla salute sono apertamente contrarie* (*b*). Or di questo giuramento parlando l' Autore della difesa (*c*), e non potendo conciliare insieme il giudizio fatto di esso dal Pontefice col sentimento di alcuni Maestri della Facoltà di Sorbona, i quali in una loro consulta proscritta da Roma, e posta nell' indice del MDCXCIII. tal giuramento approvarono, si và schermendo colle sue solite scappate, e finalmente poco manca, che al giudizio del Romano Pontefice dato a' Cattolici per istruzione della loro coscienza non preferisca il parere di quattro Maestri Sorbonici, che senza alcuna necessità, e solamente per sostenere una loro recente opinione, e per vaghezza di opporsi al sentimento comune di tutto il Mondo Cattolico, in onta della Sedia Apostolica dichiararon lecito quel giuramento.

VI. Dice egli adunque, che essendo state inserite insidiosissimamente, e invidiosissimamente alla predetta formula quelle parole: *Io giuro, che abborrisco con tutto il mio cuore come empia, ed eretica questa dottrina, e quest' asserzione, che i Principi scomunicati, o privati de' loro Stati dal Papa possono esser deposti, o uccisi da i loro sudditi*; tal cosa pareva mirare a questo, che ciascun Cattolico di privata au-

(*a*) Voici ce ferment dont plusieurs ont parlè & parlent encore sans bien savoir ce que c'est. Mr. de Rapin Thoyras Histoire d' Angleterre. Tom. septieme liv. XVIII. ann. 1606.

(*b*) *Quæ cum ita sint, vobis ex verbis ipsis debet esse perspicuum, quod hujusmodi juramentum salva fide Catholica, & salute animarum vestrarum præstari non potest, cum multa contineat, quæ fidei, & saluti apertè adversantur.* Breve Pauli V. ad Anglos Cathol. x. Kal. Octob. 1606.

[c] Bossuet tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 23.

torità dichiaraſſe *empia*, *ed eretica* quella ſentenza, che uomini ſantiſſimi, e gli ſteſſi Romani Pontefici negli ultimi ſecoli come probabile, e con buon animo aveano difeſa, cioè, eſſer lecito deporre i Regi almeno per cauſa di Religione: dalla qual ſentenza era lecito certamente, conſiderate meglio le coſe, allontanarſi come fanno i Franceſi, ma il condannarla come eretica ſenz' autorità della Chieſa era coſa eccefſiva, e temeraria. E per queſta cagione, dic' egli, poteva parer men lecito quel giuramento: ma ſoggiunge nulladimeno, che i Dottori di Sorbona nella predetta conſulta temperarono così la coſa, che quelle parole non conteneſſero niente di male: concioſſiache eſſendo ſtata condannata dalla Chieſa nel Concilio di Goſtanza come eretica la dottrina, che inſegna poterſi lecitamente uccidere i tiranni, cioè i Principi ancora legittimi, che ſi abuſano di lor poteſtà, poteva con queſto titolo notarſi ancora la propoſizione, la qual congiungeva la depoſizione coll' omicidio, ſiccome era poſto nel giuramento. Così queſti Sorboniſti, che ne ſapevano più del Papa, eſimono da ogni cenſura quella formula. Moſtrando però egli di non prender partito tra queſte due opinioni oſſerva, che il Pontefice non dichiara, nè inſegna, che coſa ſia quella, che nel detto giuramento e' dice contraria alla fede, e alla ſalute, e che molti ſtimavano, che ciò ſolamente alla fede, e alla ſalute ſi opponeva, che ſenz' autorità della Chieſa dovea conoſcerſi come empia, ed eretica quella propoſizione, che inſegnava, i Re privati dal Papa de' loro Stati poterſi deporre da' ſudditi. Indi dichiarandoſi di aprir la ſua mente con quella ſincerità che a Criſtiano Teologo conviene, s' infinge non sò quali intrighi nella Curia Romana, e dice, che eſſa non volle eſprimerſi con quella chiarezza, che era neceſſaria, per non confeſſare, che la propoſizione potea proſcriverſi con altra nota, quando ſolamente ſi foſſe aſtenuta dal qualificarla d' ereſia (*a*). Che coſa però egli ſi voglia dire, confeſſo il vero di non intendere: e parmi aſſai ſtrano, che dove egli proteſta di aprir con chiarezza, e con Criſtiana ſincerità la ſua mente, uſi un parlare aſſai più ambiguo, e più intrigato di quegli enimmi, che ei ſi figura uſati in queſto caſo dalla Corte di Roma.

VII. Ma laſciando andar da parte le cabale, noi ſpiegheremo nettamente, e con tutta chiarezza il noſtro ſentimento dicendo, che quella formula tal quale è ſtata da noi ſopra riferita, rettamente, e giuſtamente

[*a*] *Cæterùm ut mentem meam ea, qua decet Chriſtianum Theologum, ſinceritate promam, id expreſſum ea perſpicuitate Curia Romana noluit, ne ſi ab hæreſis qualificatione & nota tantùm abhorreret, propoſitionem alia nota proſcribi poſſe fateretur.* Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 12. pag. 342. col. 1.

mente fu dal Pontefice Paolo V. giudicata contraria alla salute, e alla fede. Per dimostrar ciò conviene osservare, che tre sono i giuramenti proposti in varj tempi in Inghilterra per discoprire i Cattolici, e prendere indi occasione di perseguitargli, o per fargli apostatar dalla fede. Il primo, che chiamasi di *supremazia* ordinato da Arrigo VIII., per lo qual giuramento si riconosce il Re d' Inghilterra come unico capo, e supremo Signore del suo Regno nelle cose tanto spirituali, ed Ecclesiastiche, come temporali, e totalmente indipendente da ogni altra autorità spirituale, e temporale, Ecclesiastica, e mondana; la cui formula vien riferita dal Cardinal Bellarmino (*a*). Il secondo giuramento, che dicono di *sommissione*, o di *ubbidienza*, ed in Francese vocabolo *d' allegeance*, fu imposto dalle due Camere sotto il Re Jacopo I. nel MDCVI., la cui formula è stata da noi sopra riferita. Il terzo giuramento, che chiamano del *Test* come un testimonio della Religione, che si professa, fu ordinato, ed imposto nel MDCLXVII. sotto il Re Carlo II. a tutti i sudditi del Regno: e questo contiene espressamente la rinuncia, e l' abiura della fede Cattolica. *Questo giuramento del Test*, dice un chiaro Storico del passato secolo, *fu allora indirizzato ad abiurar la presenza reale di Gesù Cristo nell' Eucaristia* (*b*). Or non v' ha alcuna difficoltà tra i Cattolici, che il primo, e il terzo di questi giuramenti non possono farsi da i professori della Cattolica Religione senz' offesa della coscienza, e della salute, e senza mancare alla fede: imperciocchè il primo contiene espressamente l' abiura della Romana comunione, e la rinuncia dell' ubbidienza dovuta alla potestà spirituale del capo visibile della Chiesa: il terzo è una espressa professione dell' eresia. La disputa può cader solamente sopra il secondo, di cui favelliamo. Ma per terminare ogni disputa a noi basta, che il Romano Pontefice lo dichiarasse contrario alla coscienza, e alla fede, e che facesse questa dichiarazione con animo fermo, e costante, come sappiamo che fu fatta da Paolo V.: mentre l' istesso Bossuet confessa, che essendo insorta qualche ambiguità in Inghilterra intorno alla mente del Papa sopra

(*a*) *Ego A.B. palam testor, & ex conscientia mea declaro, quod Majestas Regia unicus est supremus gubernator hujus Regni, omniumque aliorum Juæ Majestatis dominiorum, ac territoriorum, tam in omnibus spiritualibus, & ecclesiasticis rebus, & causis, quàm in temporalibus; & quod nullus extraneus Princeps, Persona, Prælatus, Status, aut Potentatus habet, aut habere debet ullam jurisdictionem, potestatem, superioritatem, præeminentiam, vel auctoritatem Ecclesiasticam, sive spiritualem infra hoc Regnum &c.* Apud Bellarm. in Respons. ad Apolog. pro juramento fidelitatis.

(*b*) Ce serment fut allors bornè à abjurer la presence réelle de Jesus-Christ dans l' Eucharistie. *Histoire des revolutions d' Angleterre par le Pere Orleans. Tom. troizieme liv. XI. pag. 409.*

ſopra il riferito Breve, egli ſteſſo nell' anno ſeguente lo confermò con un' altro Breve, dichiarando eſſere ſtato di ſua mente, ed intenzione tuttociò, che avea eſpoſto nel primo. Ma vorrebbe egli ſapere quali ſon quelle coſe, che il Pontefice nel detto giuramento giudicò contrarie alla fede, e alla ſalute. Noi chiaramente ne gli eſporremo dicendo, che ſon quattro. Prima, perche ſi nega al Sommo Pontefice la poteſtà di ſciorre i ſudditi dal giuramento di fedeltà. Seconda, perche ſi nega al medeſimo la poteſtà di ſcomunicare i ſudditi, che preſtaſſero ubbidienza a' Principi da lui dichiarati privi del Regno. Terza, perche ſi condanna come empia, ed eretica la propoſizione, che i Principi privati dal Papa poſſono eſſer depoſti da i ſudditi. Quarta finalmente, perche per rendere odioſa l' autorità della Chieſa Romana ſi attribuiva a lei la dottrina, che i Principi dichiarati privi dal Papa poſſono eſſere uccisi da' ſudditi, o da chicheſia. Fu perciò grande l' equivoco de' Maeſtri Sorbonici, che penſaron, che in quel giuramento ſi condannaſſe la depoſizione congiunta colla uccisione: conciosſiache ſebbene qualche formula ſparſa portava quelle due coſe congiunte, nel giuramento però andavano ſeparate colla particola diviſiva *ovvero*, come può riſcontrarſi nella formula recata dal Signor de Rapin così conceputa: *Io giuro ancora, che io aborro di tutto il mio cuore come empia, ed eretica queſta dannabile aſſerzione, che i Principi ſcomunicati, o privati de' loro Stati dal Papa poſſono eſſer depoſti,* OVVERO UCCISI DA I LORO SUDDITI, *o da qualunque perſona qualſiſia* (*a*). Quì dunque vanno ſeparate la ſcomunica dalla depoſizione, la depoſizione dall' uccisione. Or ſiccome è vero, che i Pontefici Romani, e i Cattolici han ſoſtenuta queſta propoſizione, che i Principi privi de' loro Stati dal Papa poſſono eſser depoſti da i loro ſudditi; così è falſo, e per ſomma ingiuria loro attribuito, che abbiano aſserita queſta dottrina, che i Principi ſemplicemente ſcomunicati poſſono da' ſudditi deporſi; e più falſo, e calunnioſo, che abbiano aſserito, che i Principi dal Papa o ſcomunicati, o privi del loro Stato poſſano da' ſudditi, o da qualunque altra perſona, che ſiaſi eſser uccisi. Queſt' iniquo inſegnamento fu ſempre lungi dallo ſpirito della Chieſa Romana, e non può ad eſsa attribuirſi ſe non calunnioſamente, come a lungo dimoſtrà il Cardinal Bellarmino (*b*), e noi abbiamo altrove fatto vede-

(*a*) Je jure encore que j'abhorre de tout mon coeur comme impie, & heretique cette damnable doctrine, & aſſertion, que les Princes excommuniez ou privez de leurs etats par le Pape, peuvent être dépoſez, Ou TUEZ par leurs ſujets ou par quelque autre perſonne que ce ſoit. *Rapin. hiſt. d'Angler. tom.* 7. *liv.* XVIII.

(*b*) Bellarm. in reſponſ. ad Apolog. pro juram. fidelitatis.

vedere, che i Romani Pontefici nell' eſeguir queſta poteſtà ſopra i Principi malvagj non ſi propoſero altro fine, che la loro emenda, e il loro ravvedimento,

VIII. Ma per giuſtificare il Breve di Paolo V. convien conſiderare, che allora non v' era controverſia alcuna tra' Cattolici intorno la poteſtà del Papa ſopra il temporale de' Principi per cauſa di Religione: e la ſola controverſia era della poteſtà diretta tra i Canoniſti, e i Teologi, ſoſtenendo quelli la diretta, e ammettendo queſti ſolamente l' indiretta. Ma ſiccome quelli, che ammettevano la diretta, con molto maggior ragione concedevano l' indiretta, così in queſta parte con ſommo conſenſo conveniva tutto il Mondo Cattolico, e riputavaſi dottrina comune della Chieſa Cattolica da' Concilj Generali approvata. Il primo, che tra' veri, o preteſi Cattolici oſaſſe oppoſi a queſto univerſal ſentimento, fu Guglielmo Barclajo, il quale in queſto tempo ſteſſo, e per occaſione di queſto giuramento reſe venale la ſua penna al Re Jacopo I., che voleva in queſto punto accender fuoco, e metter conteſa tra gli ſteſſi Cattolici, intraprendendo ad impugnar la poteſtà del Papa ſopra il temporale de' Principi, e le ragioni addotte dal Cardinal Bellarmino in difeſa di eſſa contro i Proteſtanti. Ma tre coſe ſono quì da oſſervarſi. La prima, che coſtui ſteſſo conoſcendo aſſai bene la nuovità della ſua opinione contraddetta univerſalmente da tutti i Cattolici, fece ſcuſa nel ſuo libro a' ſuoi Lettori ſopra l' impegno, che avea preſo di metterla in campo; confeſſando nulladimeno, che tutti i Canoniſti, e tutti i Teologi eran di ſentimento contrario: per la qualcoſa il dottiſſimo Cardinal Bellarmino impugnandolo, diede alla ſua impugnazione il titolo: *de excuſatione Barclaii*. La ſeconda, che l' opinione di queſto Scrittore fu riputata così nuova, e ſingolare tra gli Scrittori della Romana comunione, che il Cardinal Bellarmino uomo certamente aſſai bene informato delle ſentenze approvate de' Cattolici, non dubitò aſſerire, che il Barclajo ſteſſo temendo per avventura di eſſer redarguito d' incredibile arroganza, e temerità ſe come un altro Golìa ſi faceſſe ſolo incontro agli ſquadroni di tutti gli Scrittori Cattolici, diſſimulando la moltitudine degli avverſarj, preſe ſolamente di mira l' iſteſſo Bellarmino (*a*). La terza, che il medeſimo Barclajo vivente vergognoſſi di pubblicare alla luce il ſuo libro, il quale dopo la morte di lui fu dato in luce da perſona, che non osò paleſarſi, poſti ancora in ſilenzio il luogo della ſtampa, e il nome dello Stam-

(*a*) Bellarm. Tract. de Poteſtat. Sum. Pont. in temporal. adverſ. Guillelm. Barclajum Præfat.

Stampatore (*a*). Ma più ardito di Guglielmo Barclajo fu il ſuo figliuolo Giovanni Barclajo, il quale ſotto preteſto di vendicar la memoria del Padre, ma con animo di far coſa grata al Re Jacopo I., ed a' Miniſtri della Chieſa Britannica, intrapreſe ad impugnare il libro del Cardinal Bellarmino ſopra la poteſtà del Papa nelle coſe temporali ſcritto contro Guglielmo. Ma l'ardir di coſtui fu ben ripreſo da Andrea Eudemonianni Cidonio nella piſtola monitoria, che ſcriſſe contro coſtui in difeſa della comune ſentenza de' Cattolici; il qual' erudito Scrittore vivendo in que' tempi, e bene informato delle coſe, che paſſavano in Inghilterra, ci ſcuopre i diſegni de'Miniſtri Britannici di ſubornare uomini corrotti o dal timore, o dall' avarizia, i quali ſpacciandoſi per Cattolici, nella controverſia Anglicana del propoſto giuramento giudicaſſero la cauſa a favore del Re, cui premeva di aver qualche Cattolico dal ſuo ſentimento (*b*). In queſta ſcena fecero ancor comparir ſotto maſchera di uomo Cattolico il falſo Widdringtone nel libro *pro jure Principum* contro il Cardinal Bellarmino. Ma queſto maſcherato Autore in luogo di Scrittori Cattolici non ſeppe addurre, che le teſtimonianze di Scrittori ſciſmatici, e già dalla Chieſa proibiti, e da tutti i Cattolici deteſtati. Ma qual foſſe il ſentimento de' veri Cattolici d' Inghilterra, più che da qualunque altro può conoſcerſi dall' inſigne, e non mai abaſtanza lodato Tommaſo Stapletone uomo Ingleſe, non ſolamente dottiſſimo, ma gaſtigatiſſimo, e di ſantiſſima vita, ſopra cui non può cader ſoſpetto di eſſer curiale, o adulatore della Corte di Roma; ſiccome quello, che terminati i ſuoi ſtudj in Inghilterra, e coſtretto indi a fuggirſi da quel Regno per la perſecuzione moſſa contro i Cattolici dalla Reina Eliſabetta, fece ſinche viſſe il ſuo ſoggiorno in Fiandra, eſercitando la carica di regio profeſſore nell' Accademie di Dovay, e di Lovanio; e che invitato a Roma da Clemente VIII. per eſſer aſſunto alla dignità Cardinalizia, ricusò modeſtamente l' invito. Queſt' uomo adunque celebratiſſimo, che fiorì in tempo della controverſia Anglicana, e ſcriſſe pochi anni prima che inſorgeſſe la conteſa del riferito giuramento, trattando la quiſtione: *Se il Romano Pontefice poſſa punire, e privare i Principi devianti dalla fede*; pone tre ſentenze, due eſtreme, ed una di mezzo, cioè, quella, che ammette nel Papa una poteſtà temporale diretta ſopra i Principi ſecolari, e quella, che

(*a*) Bellarm. loc. cit.

(*b*) *Qui quòd invidioſius id in Romanum Pontificem eſſe credant, ſubmittunt homines metu, aut cupiditate corruptos: qui cum ſe Catholicos eſſe dicitent, in hac de jurejurando in Anglia propoſita controverſia, qua Catholicis domi pernicies, foris odium quæritur, Regi cauſam adjudicent.* Andreas Eudemoniannes, Epiſt. monit. ad Joannem Barclajum.

che niega al Papa ogni potestà sopra i detti Principi laici, le quali egli chiama erronee; e quella finalmente, che ammette nel Pontefice Romano una potestà spirituale, che indirettamente si stenda sopra il temporale de' Principi per ragion del peccato fino a dichiararli privi del Regno; e questa sentenza chiama *ortodossa*, e la spiega nel secondo articolo di quella quistione (*a*). Pone indi nel secondo articolo la risoluzione conceputa in questi termini: *Il Romano Pontefice ha potestà spirituale di punire, ed ancor di privar del Regno i Principi secolari devianti dalla fede* (*b*). Prova poi quest' articolo con dottissime ragioni, che quì non accade riferire, spiegando sul principio, che quest' articolo era tenuto allora per anticristiano dagli eretici, ed era capitale in Inghilterra (*c*). Chiamando adunque uno Scrittor così illustre *ortodossa* la sentenza, che ammette nel Papa potestà spirituale di privare i Principi del Regno per cagion di eresia, e contrapponendola alla sentenza degli eretici, ne fa chiaro argomento, che questo nel suo tempo era per lo meno il sentimento comune di tutti i Cattolici. E quì è d' avvertire, che essendo tutte l' Opere di questo Scrittore stampate in Parigi nell' anno MDCXX., il primo tomo di esse, dove tratta della potestà del Romano Pontefice, e difende la nostra sentenza, fu da i Tipografi Parisiensi dedicato a Paolo V., tanto era lungi allora la Francia dall' ingelosirsi di quella.

IX. Ma che di tal sentimento fossero ancora i Cattolici Inglesi quando dal Re Jacopo I. fu loro proposto il conteso giuramento, chiaro apparisce dal fine, che quel Re si prefisse nel decretarlo, cioè, *per iscoprire, e reprimere i Papisti ricusanti*, come porta il titolo dell' editto da lui pubblicato, in cui si comandava quel giuramento, siccome riferisce il Cardinal Bellarmino testimonio contemporaneo di questo fatto (*d*). Ma se il Re fosse stato in persuasione, che i Cattolici, che ei chiama Papisti avessero potuto salva la Religione prestar quel giuramento, inutile sarebbe stato il suo disegno di scoprirli: conciossiache nessun di essi averebbe ricusato prestarlo. Onde il pensiero, che egli ebbe, che si palesassero i Cattolici fa conoscer l' opinione, che egli avea del lor sentimento in questo punto. L' istessa cosa si deduce da

(*a*) *Pro media, & hortodoxa sententia explicanda ponimus secundum articulum.* Stapletonus tom. I. Controver. III. de primo subiecto potest. Eccles. quæst. I.

(*b*) *Ad puniendos, atque etiam privandos Regno Principes seculares a fide devios potestatem spiritualem Romanus Pontifex habet.* Ibid. art. II.

(*c*) *Ad hujus articuli confirmationem, quam pro Antichristiano habent hodie hæretici, eſque in Anglia capitalis, ponemus conclusiones &c.* Ibid.

(*d*) Bellarm. in respons. ad apolog. pro juramento fidelitat.

ciò, che ſcrive il Signor de Rapin Iſtorico Proteſtante circa le cagioni, ed il fine, che moſſero gli Ingleſi a decretar quel giuramento da farſi al Re da tutti i ſudditi del Regno. Queſto Storico dopo aver parlato dell' infeliciſſima coſpirazion polveraria macchinata contro il Re, e i Parlamenti: *Frattanto*, ſoggiunge, *il Parlamento s' occupava ſeriamente a prevenire i diſegni de' Papiſti ricuſanti, cioè a dire, di coloro, che ricuſano riconoſcer l' autorità indipendente del Re. Per poter più acconciamente diſcoprir queſta ſorta di gente, le due Camere convennero di ſtendere un formulario di giuramento, che tutti i ſudditi ſenza eccezione ſarebbono obbligati a preſtare. Queſto giuramento fu appellato giuramento d' Allegeance, cioè a dire, di ſommiſſione, e di ubbidienza al Re come Sovrano indipendente da qualunque altra poteſtà ſopra la terra. Eſſo era differente dal giuramento di ſupremazia in queſto, che non riguardava unicamente ſe non ſe la ſovranità temporale del Re, e la ſua indipendenza dal Papa; dove l' altro, che era ſtato ordinato ſotto il Regno di Arrigo VIII. obbligava a riconoſcere il Re per capo ſupremo della Chieſa d' Inghilterra* (a). V' erano adunque in Inghilterra, al riferir di queſto Storico, Cattolici, i quali ricuſavano riconoſcere in pregiudizio della poteſtà ſpirituale del Pontefice la ſovranità temporale di quel Re totalmente indipendente dall' autorità del Papa, e queſti erano detti Papiſti ricuſanti, per iſcoprimento de' quali fu ordinato quel giuramento. Vero è, che il riferito Storico ſoggiunge, che queſto giuramento poteva in coſcienza preſtarſi da' Cattolici, i quali non aveano occaſione di ricuſarlo: che il Re ebbe molta cura di non far in eſſo inſerir coſa, che poteſſe offender la Religion Cattolica, avendo fatto tor da eſſo ciò, che il Parlamento vi avea inſerito, cioè, *che il Papa non ha poteſtà di ſcomunicare i Regi*. Ma egli parla per rapporto all' apologia del Re Jacopo I., il quale volendo far guerra al Papa cogli ſteſſi Cattolici, pretendeva che la maggior parte di eſſi approvaſſero quel giuramento, per cui ſi eſcludeva ogni poteſtà del Pontefice

(a) Cependant le Parlement s' occupoit ſerieuſement à prévenir les deſſeins des Papiſtes *recuſans*, c' eſt-a dire, de ceux qui refuſoient de reconnoître l' autorité independant du Roi. Pour pouvoir plus aiſément découvrir ces ſortes de gens les deux Chambres convinrent de dreſſer un formulaire de ſerment que tous les ſujets ſans exception ſeroient obligez de prêter. Le ſerment fut appelle *ſerment d' Allegeance*, c' eſt-a-dire, de ſoummiſſion & d' obéiſſance au Roi comme ſouverain independant de toute autre Puiſſance ſur la terre. Il étoit different du ſerment de *ſupremacie*, en ce qu' il ne regardoit uniquement que la ſouveraineté temporelle du Roi & ſon independance du Pape, au lieu que l' autre qui avoit été ordonné ſous le Regne de Henri VIII. obligeoit à reconnoître le Roi pour chef ſuprême de l' Egliſe d' Angleterre. Mr. de Rapin hiſt. d' Angleter. tom. ſept. liv. XVIII. an. 1606.

tefice ſopra il temporale de' Principi. Ma non potè trovar altri, che due, o tre di ſolo nome Cattolici, che adulaſſero il ſuo ſentimento, quali furono i due Barclaj, e qualche altro, che impinguarono i loro ſcritti colle materie ſomminiſtrate ad eſſi da i Miniſtri Britannici. Vero è ancora, che l' Arciprete *Blackvvell*, ed altri Cattolici ſi ſottomiſero a queſto giuramento ſulla perſuaſione lor fatta, che in quello ſi conteneſſe una pura ubbidienza civile, non eſaminando bene il fondo della coſa; ma non è vero che queſti Cattolici foſſer molti: ed oltre di ciò queſto accadde prima del Breve di Paolo V., e della lettera ammonitoria ſcritta a quell' Arciprete dal Cardinal Bellarmino (*a*). Del rimanente dallo ſteſſo Proteſtante Storico appariſce, che molti furono i Cattolici, che ricuſarono ſottometterſi a quel giuramento. Riferiſce, che l' iſteſſo Re nella ſua apologia volendoſi purgar dalla taccia, che gli era ſtata data di perſecutor de' Cattolici, tra le altre coſe diſſe ancora, che avea onorati del titolo di Cavalieri *de' Papiſti ricuſanti* (*b*). Narrando all' anno MDCXXII., che trattandoſi il maritaggio tra il Principe di Galles figliuolo di Jacopo I., e l' Infanta Reale di Spagna, e biſognando perciò al Re far comprendere al Papa, che egli non era perſecutor de' Cattolici, dopo aver detto, che ei di ciò ne avea già date prove convincenti, ſoggiunge: *ma in queſt' occaſione credè, che egli dovea darne un' altra ancora più forte facendo mettere in libertà tutti i Papiſti ricuſanti, che erano tenuti nelle prigioni* (*c*). Poco dopo racconta, che nell' anno MDCXXIV. eſſendo ſtato rotto queſto trattato, il Re a richieſta del Parlamento *fece eſeguir le leggi contro i Papiſti ricuſanti, particolarmente contro i Monaci, e gli Eccleſiaſtici, alcuni de' quali furono carcerati* (*d*). Queſti atti ci fanno conoſcere, che nel Regno di Jacopo I. i Cattolici d' Inghilterra ricuſaron ſottometterſi al riferito giuramento. Nè perche ricuſavano profeſſar la totale indipendenza della poteſtà temporale del Re dall' autorità del Pontefice, negavano perciò riconoſcerlo come Sovrano indipendente da qualunque altra poteſtà temporale, e di preſtarli nelle civili coſe l' oſsequio, e l' ubbidienza dovuta; che anzi è coſa certa, e confeſsata dagli ſteſſi

(*a*) Vide Card. Bellarm. in reſponſ. ad Apolog. pro juram. fidelit.

(*b*) Combien de Papiſtes recuſans, & reconnus pour tels n'ai-je pas honorez du titre de Chevaliers? Rapin loc. cit.

(*c*) Mais en cette occaſion il crut qu' il devoit en donner une encore plus forte en faiſant mettre en liberté tous les Papiſtes recuſans qui étoient dès tenus en priſon. Mr. de Rapin. Hiſt. &c. liv. XVIII.

(*d*) Dans le temps que le Roi, ſelon ſa promeſſe faiſoit executer les loix contre les Papiſtes recuſans, particulierement contre les Moines, & les Eccleſiaſtiques dont quelques-un furent mis en priſon. Mr. de Rapin. ivi.

Proteſtanti, che i ſudditi Cattolici di quel Regno furono ſempre i più attaccati alla ſovranità aſsoluta del Re, ed alla ſua indipendenza. E tra' due partiti, che ſurſero in Inghilterra in tempo del Re Jacopo, cioè de' Puritani di Religione, e di politica, nemici mortali della poteſtà regia, e della ſua aſsoluta ſovranità, i Cattolici ſi dichiararono altamente da quella parte, che ſoſteneva la ſovranità aſsoluta del Re: come quelli, cui, al dir dello Storico Proteſtante, tornava più conto l' aver ſopra di ſe queſt' autorità indipendente, che ſtar ſottopoſti al Parlamento. *Dall' altro canto*, ſcrive il Signor de Rapin, *i Papiſti ſi dichiararono sì altamente a favore del Re: poſciache non vi avea che una autorità aſſoluta, che poteſſe lor far trovare quel, che cercavano; dove che il Parlamento s' era dichiarato nemico loro* (*a*). Non occorreva per tanto, che il Boſsuet ci rammentaſse il ſentimento di que' Cattolici, i quali negli anni MDCLXXVIII., MDCLXXIX., e MDCLXXXI. col preteſto della falſa congiura ad eſſi ſcelleratiſſimamente attribuita da i loro crudeli nemici, condannati all'eſtremo ſupplicio, ſotto la ſcure del Carnefice proteſtarono, che eglino riconoſcevano per legittimo Re Carlo II., e confeſsavano, che non potea da alcuno deporſi (*b*). Ma queſta dichiarazione fatta, com' ei dice, dal Langardo, e dallo Staforzio fra gli ſteſſi martirj in alcun modo non prova, che eſſi approvaſsero quel giuramento: concioſſiache confeſsando egli, che queſti Cattolici ſi guardavano dall' aſserire, che foſse coſa eretica il dire, che i Regi poteano eſser depoſti, perche ciò non era ſtato dichiarato dalla Chieſa, alla cui autorità ſi ſottoponevano, davano baſtantemente ad intendere, che quando profeſsavano riconoſcer l' autorità ſovrana, e indipendente del Re, e confeſsavano, che egli non potea eſser depoſto, non eſcludevano la poteſtà della Chieſa, ma qualunque altra poteſtà temporale, e particolarmente quella del Popolo, alla quale il partito de' Puritani, e de' Presbiteriani allora predominate in Inghilterra pretendea ſottopoſta l' autorità del Re, e con atti degni d' eterna eſecrazione avea poſto in effetto queſta ſua pretenſione contra Carlo I., e li rinnuovò ſotto Carlo II. nell' anno MDCLXXIX., arrogandoſi l'autorità d' eſcluder dal trono d' Inghilterra, e dichiarare incapace della corona il Re Jacopo II. Duca d' York fratello dello ſteſso Re Carlo II., e le-

(*a*) D'un autre côté les Papiſtes ſe déclarérent auſſi hautement pour le Roi parce qu' ils n' y avoit qu'une autorité abſoluë, qui pût leur faire trouver ce qu' ils cherchoient au lieu que le Parlement' s' étoit déclarè leur ennemi. Mr. de Rapin. Hiſt. &c. tom. ſept. liv. XVIII. pag. 187.

(*b*) Boſſuet tom. 1. par. 2. lib. 8. cap. 23. pag. 392. col. 2.

e legittimo ſucceſſor di quel Regno (*a*). *Onde queſto partito divenne così potente*, ſcrive l'Iſtorico Proteſtante delle coſe d'Inghilterra, *che roveſciò la gerarchia Eccleſiaſtica* [la Setta Anglicana degli Epiſcopanti], *e la monarchia medeſima* (*b*). Accuſati adunque falſamente da coſtoro di coſpirazione contro il Re que' buoni Cattolici, dierono a conoſcer con quella proteſta l'iniquità dell'accuſa, e confuſero la menzogna de i loro avverſarj, i quali tuttochè nemici alla ſovrana indipendenza della poteſtà regia, che cercavano ſottoporla a i loro capricci, proccuravano roveſciar ſopra i Cattolici queſta colpa.

X. Non vogliamo però tacere, che per occaſione del riferito giuramento eſſendo ſtata agitata la quiſtione della poteſtà del Papa ſopra i Principi tra i Cattolici, e' Proteſtanti; e dall'un canto proccurando queſti calunniar la ſentenza affirmativa, come ſe da quella ſi rendeſſe lecito a chicheſia tentar ſopra la vita inviolabile de' Regi, e dall'altro alcuni Cattolici nel difenderla eccedeſſero le giuſte miſure; perciò quantunque nell'Adunanza degli Stati generali l'anno MDCXV. da' due primi Ordini foſſe difeſa, contuttociò poco dappoi, cioè nel MDCXXVI., la Facoltà di Sorbona condannando il libro di Antonio Santarelli (*c*) ſembra, che con gravi cenſure la riprovaſſe. Diſſi ſembra; poiche ſe bene ſi conſiderano le propoſizioni del Santarelli condannate dalla Sorbona, come le riporta il Boſſuet, il quale fa un vano ſtrepito ſu queſta cenſura, non toccano nè punto, nè poco la noſtra quiſtione nel ſenſo, in cui noi l'abbiamo ſpoſta, e in cui fu ſoſtenuta dal Cardinal du Peron alla preſenza di tutti gli Ordini di Francia: concioſſiache quello Scrittore ammetteva non ſolo la poteſtà indiretta ſopra i Principi, ma ancora la diretta: inſegnando, che il Pontefice avea per diritto divino poteſtà non ſolo ſopra le coſe ſpirituali, ma ancora ſopra le temporali, ed eſſere in lui per lo medeſimo diritto la poteſtà ſpirituale, e temporale; coſicchè con temporali pene punir poſſa i Principi traſgreſſori non ſolo delle divine, ma anche delle umane leggi (*d*). Aſſeriva inoltre, che il Pontefice Romano può deporre i Prin-

(*a*) Hiſtoire des revolutions d'Angleterre par le Pere d'Orleans tom. troiſieme. lib. XI. an. 1679.

[*b*] Le Parti devent enfin ſi puiſſant qu'il renverſa la Hierarchie Eccléſiaſtique, & la Monarchie même. Mr. de Rapin. loc. cit. liv. XVIII. an. 1622.

(*c*) Antonius Santarelli lib. *de hæreſi, ſchiſmate, apoſtaſia &c.*

[*d*] *Pontificem jus & poteſtatem in ſpiritualia ſimul, & omnia temporalia, & in eo eſſe de jure divino utramque poteſtatem, ſpiritualem, & temporalem, credendum eſſe. Eccleſiæ, ſummoque ejus Paſtori conceſſam eſſe facultatem puniendi pœnis temporalibus Principes tranſgreſſores legum divinarum, & humanarum.* Cenſura in Santarellum apud Boſſuet tom. I. par. 2. lib. 4. cap. 4. pag. 100. col. 1.

Principi, e privarli de' loro Regni non ſolo per cauſa di ereſia, ma ancora per qualſivoglia altro delitto, e fino per difetto civile ſe foſſero negligenti, inſufficienti, ed inutili (*a*): le quali coſe comecche inſegnate molto tempo prima da altri, noi riputiamo falſe, ed eccefſive, ed anche degne di eſſer cenſurate. La dichiarazione adunque della Facoltà teologica di Parigi contro il libro del Santarelli non toccò il punto della noſtra quiſtione, nè ferì la noſtra ſentenza, nella qual ſoſteniamo, che nel ſolo caſo, in cui il Principe frangendo quel vincolo, che ſtringe con lui fa fede de' ſudditi perſeguitando in eſſi la Religione, e coſtringendogli a ribellarſi a Dio, poſſa il Papa dichiararlo depoſto, e ſciorre, o dichiarar ſciolti i ſuoi ſudditi dal giuramento di fedeltà. Più proſſimamente ſi accoſta la Sorbona alla noſtra controverſia allorche negli articoli dichiarati ſotto li 8. di Maggio del MDCLXI I. e preſentati a Lodovico XIV. il Grande Re Criſtianiſſimo, eſpoſe non eſſer dottrina della Facoltà, che il Sommo Pontefice abbia alcuna autorità nelle coſe temporali del Re Criſtianiſſimo, ed aver ſempre reſiſtito a quelli ancora, che vollero tale autorità eſſer ſolamente indiretta: e per lo contrario eſſer dottrina della medeſima Facoltà, che il Re Criſtianiſſimo non conoſce alcun ſuperiore nelle coſe temporali fuora di Dio; e che i ſudditi ſono così obbligati alla fede, ed all' ubbidienza verſo il Re Criſtianiſſimo, che da eſſe per neſſun preteſto poſſono eſſer diſpenſati (*b*). Ma queſte dichiarazioni non ſon così liquide come penſa il Boſſuet. Se la Sorbona volea riſolver la controverſia, e deciderla per la parte negativa, perche parlar ſolamente del Re Criſtianiſſimo? Ha forſe il Papa maggior autorità ſopra gli altri Regi, e Sovrani indipendenti, di quella, che ſi abbia ſopra il Re di Francia? Non era la quiſtion generale, e toccante tutti i Principi? Perche adunque limitarla al Re Criſtianiſſimo? Il diſpenſare i ſudditi dall' ubbidienza verſo il loro Principe ſotto alcun preteſto è una coſa aſſai differente dal dichiararli ſciolti dal debito di ubbidienza per la graviſſima cauſa dell'ereſia. Noi ancora diciamo colla Sorbona, che non ha il Pontefice poteſtà, o autorità di diſpenſare i ſudditi dalla fede dovuta al loro Principe per qualunque preteſto, che ſiaſi; ma confeſſiamo, che egli ha poteſtà di aſſolverli dal giuramento di fedeltà non per preteſto, ma

(*a*) *Summum Pontificem poſſe pœnis temporalibus punire Reges, & Principes, eoſque deponere, & ſuis Regnis privare ob crimen hæreſis, eorumque ſubditos ab illorum obedientia liberare, eamque ſemper in Eccleſia fuiſſe conſuetudinem, & propter alias cauſas, ut pro delictis ſi expedit: ſi Principes ſint negligentes, propter inſufficientiam, & inutilitatem ſuarum perſonarum &c.* Ibid.

(*b*) Vid. Boſſuet tom. 1. par. 1. lib. 3. cap. 11. pag. 82. col. 2.

ma per causa di Religione; ciò, che la Sorbona allora non negò. Ma sia pure, che la Facoltà di Sorbona dichiarasse allora il suo sentimento espressamente contrario alla nostra sentenza, non per questo la condannò. E quando ancora condannata l' avesse, ciò che è manifestamente falso, noi punto non ci maraviglieremmo, che allora avesse ella degenerato dal costante sentimento de' suoi maggiori, considerati i torbidi ingegni, che erano allora in quell' Adunanza. Le massime perniciose di Edmondo Richerio Dottor Sorbonico sparse nel libro della potestà Ecclesiastica, e politica, che ei pubblicò in Parigi nell' anno MDCXI., ancorche condannate come false, erronee, scandalose, scismatiche, ed eretiche rispettivamente da due Concilj Provinciali di Francia nel MDCXII., cioè, dal Concilio di Sans tenuto in Parigi dal Cardinal du Peron Metropolitano di Sans, e dal Concilio di Aix (a), non lasciarono contuttociò di far dell' impressione in alcuni animi deboli di quella Università, nella quale Richerio ebbe il suo partito. Quindi cominciò a poco a poco a rallentarsi quell' attaccamento, che ebbe mai sempre colla Sedia Apostolica quella celebre Adunanza. A ciò si aggiunsero gli spiriti sedizioso de' Gianseniști, i quali niente più cercarono quanto di abbatter quell' autorità, da cui vedevano condannati i loro errori. Ma quali si fossero le dichiarazioni della Sorbona nel MDCLXIII., per quali cagioni fossero fatte, e come possano intendersi senza pregiudizio della comune Cattolica sentenza, non è cosa, che meriti la fatica d' investigarla: non avendo noi nessuna difficoltà di asserire, che in questa parte la Sorbona gravemente errasse, ancorche il Bossuet tanto deferisca alle dichiarazioni di essa, che le preferisca all' autorità degli stessi Romani Pontefici. Ma di questi sentimenti della Sorbona, che pare si sarebbono potuti tollerare, estremamente si abusarono alcuni Dottori di quella Facoltà, tra i quali Giovanni Launojo uomo di turbolentissimo ingegno, di precipitoso, e temerario giudizio, di critica intemperantissima, d' incredibile audacia, ed iniquissimo verso l' autorità della santa Sede, la quale con tutte le maniere possibili ne' suoi molti, e tutti condannati scritti ha procurato di abbattere. Ma chi vuol conoscer chi fu costui, basta che ne veda il ritratto, che formò di esso Teofilo Rainaudo (b). Non inferiore nell' arditezza, nella temerità, e nell' astio contro la Sede Apostolica fu Lodovico Ellies Dupin, discepolo di sì gran Maestro. Se coll' autorità di costoro avesse voluto per avventura farci sapere il Bossuet il vero sentimento della Sorbona

(a) Vid. Labbé tom. XXI. Concil. edit. Venet. col. 1535. & seq.

(b) Vid. Theophilum Raynaud. in polem. tom. 18. verb. *Joannes Launojus*, serie 1.

bona intorno al punto di cui ſi parla, noi primieramente contro tali teſtimonj averemmo uſata l'eccezione d'innimicizia, riguardandogli in quella parte, che appartiene a i diritti, ed alla poteſtà del Romano Pontefice, tanto peggiori de' Proteſtanti, quanto che queſti profeſsando aperta nimicizia colla Chieſa Romana, e col Sommo Pontefice, ſono in grado di meno nuocere agli ſpiriti deboli; dove coſtoro imponendo col nome di Cattolici facilmente li ſeducono, e ſomminiſtrano argomenti a' Proteſtanti per confermarſi nel loro errore, e nell'odio contro il Romano Pontefice. Secondariamente negli ſcritti condannati di queſti Scrittori Sorbonici averebbe veduto condannato il ſentimento della Sorbona, ſe tale foſse ſtato, qual da coſtoro nella preſente quiſtion vien' eſpoſto.

XI. Quali però ſi foſsero gl' intraprendimenti di alcuni Dottori Sorbonici, il Clero di Francia ſino al MDCLXXXII. perſeverò nell' antica ſentenza de' ſuoi maggiori. Ma in queſt' anno raunati da Lodovico il Grande i Comizj del Clero, egli nel primo articolo di quella ſua infelice dichiarazione, degenerando dallo ſpirito de' ſuoi Padri, ſi dichiarò per la ſentenza contraria, aſſerendo, *che i Re, e i Principi nelle coſe temporali per divina ordinazione ſottopoſti non ſono ad alcuna Eccleſiaſtica poteſtà, nè in virtù delle chiavi della Chieſa poſſono eſſer direttamente, o indirettamente depoſti, nè i loro ſudditi liberarſi dalla fede, e dall'ubbidienza, o aſſolverſi dal giuramento di fedeltà ad eſſi preſtato*. La qual dichiarazione fu confermata per un' Editto del Re, in cui s' ingiungeva a tutte le Accademie del Regno la difeſa delle propoſizioni dichiarate nella detta Aſſemblea del Clero Gallicano. Ma quali foſsero le cagioni, che induſsero quel gran Re ad eſſiger dal Clero una dichiarazione così ferale contro l' autorità del Romano Pontefice, ſapendoſi la controverſia, che allora ardea tra eſso, e il venerabile Innocenzo XI. per la nota conteſa delle regalìe, ben ciaſcuno di queſta conteſa informato, può immaginarſela: nè accade ſpiegare i motivi, che poſero il Re in queſt' impegno; ma convien ben rammentare il riſentimento univerſale, che fece contro queſta dichiarazione tutto il rimanente del Mondo Cattolico. Nella Fiandra l' Univerſità di Lovanio con più d' uno ſcritto di que' Dottori ſi oppoſe al Clero di Francia, cenſurando le propoſizioni da eſſo dichiarate, come contrarie al comun conſenſo della Chieſa (*a*). Nell' Ungaria l' Arcivescovo di Strigonia Primate di quel

(*a*) Vid. lib. cui titulus: *Diſquiſitio Theologico-juridica ſuper declaratione Cleri Gallicani facta Pariſiis 19. Martii 1691.* & lib. cui titulus: *Doctrina, quam de Primatu, auctoritate, & infallibilitate Romanorum Pontificum tradiderunt Lovanienſes ſacræ Facul-*

quel Regno in un Sinodo Nazionale per teſtimonio dello ſteſſo Boſſuet condannò le ſteſſe propoſizioni dichiarate dal Clero Gallicano, come aſſorde alle orecchie Criſtiane, deteſtabili, e ſeminate da' Miniſtri di Satana. Nella Spagna l'ufficio d' Inquiſizione eſaminate, e diſcuſſe le medeſime propoſizioni le condannò, prefiggendo a ciaſcheduna di eſſe la ſua particolar cenſura, proſcrivendo come erronea, e ſciſmatica la prima, cioè quella, che niega al Romano Pontefice la poteſtà indiretta ſopra il temporale de' Principi, pubblicato il decreto della condanna ſotto li 10. di Luglio del MDCLXXXIII. Nè occorre quì rammentar quanti uomini celebri allora ſcriſſero in difeſa dell'autorità Pontificia contro il Clero di Francia, eſſendo per ſe ſteſſi celebri nommeno i nomi, che le Opere ſu queſto argomento de' due inſigni Cardinali Aguirre, e Sfondrato. Nè mancò nella ſteſſa Francia chi alla dichiarazione del Clero ſi oppoſe per vendicare i diritti del Romano Pontificato, come il detto Autore dell' Opera della libertà della Chieſa Gallicana. Or queſta univerſal commozione ci fa manifeſto qual foſſe il ſentimento di tutto il Mondo. Intrapreſe è vero la difeſa di queſta dichiarazione del Clero Franceſe Lodovico Maimbourgo ſotto altro titolo (*a*); ma queſta fu ben anche con gravi cenſure condannata da Roma; e la lettura di eſſa fu così ſeveramente proibita, che viene eccettuata nelle licenze de' libri proibiti, e fu anche di poi nell' anno MDCLXXXVII. da un dotto Franceſe Scrittore egregiamente impugnata (*b*). Ma quello, che più importa, gli atti del Clero Gallicano ne' Comizj Pariſienſi del MDCLXXXII., gli articoli, e le propoſizioni da eſſo dichiarate, gli Arreſti ſopra ciò fatti, e gli effetti indi ſeguiti furono dalla ſanta Sede Apoſtolica dichiarati nulli, ed invalidi, privi di vigore, e con autorità Apoſtolica annullati, caſſati, e renduti privi di forza. Aleſſandro VIII. ſino dalli quattro di Agoſto del MDCXC. l' anno primo del ſuo Pontificato avea ſegnata la Coſtituzione, che comincia: *Inter multiplices Paſtoralis officii noſtri curas &c.*, nella qual dichiarava nulli, invalidi, caſſi, e annullava, invalidava, e caſſava tutti gli atti del Clero Gallicano, e gli articoli dichiarati da eſſo intorno alla poteſtà Eccleſiaſtica ne' Comizj predetti colle conſeguenze indi ſeguite. Ma bramando, che per via di trattato ſi componeſſe queſta differenza, e che il Clero ſteſſo ritrattaſſe le ſue propoſizioni, differì

Facultatis Magiſtri, ac Profeſſores, tam veteres, quàm recentiores, & declarationi Cleri Gallicani nuper editæ oppoſita.

(*a*) Traité hiſtorique de l'etabliſſement, & des prérogatives de l'Egliſe de Rome, & de ſes Eveſques.

(*b*) De la puiſſance de l'Egl'ſe, ou reſponſe au traité hiſtorique de Monſieur Maimbourg.

la pubblicazione del Breve. Ma veggendosi vicino a morte, per non lasciar senza risoluzione un affare di tanta importanza, da cui sentia premersi la coscienza, chiamati a se dodici Cardinali, e due Protonotarj Apostolici, fece leggere, e pubblicare alla lor presenza la riferita Costituzione sotto li 30. di Gennajo del MDCXCI., come apparisce dall' atto, e dallo strumento rogato di questa pubblicazione (*a*). E nel medesimo giorno, che fu il penultimo della sua vita, scrisse anche un Breve al Re di Francia, nel quale avvisandolo, che trovandosi ei nell' estremo confin della vita sul punto di dover tra poco render conto al supremo giudizio di Dio della Chiesa da lui amministrata, credeva esser debito del suo ufficio dichiarar nulli, invalidi, e cassi tutti gli atti fatti, e le proposizioni pronunciate contro l' autorità del Romano Pontefice, e della Sedia Apostolica; onde lo pregava a ricevere in buona parte quest' ultima disposizione del suo Apostolato, ed a proccurare,

(*a*) *In nomine Domini amen. Præsenti publico instrumento cunctis ubique pateat evidenter, & sit notum, quod anno a Nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo sexcentesimo nonagesimo primo, indictione decimaquarta, die verò trigesima Januarii, Pontificatus autem SS. in Christo Patris, & Domini nostri Alexandri divina providentia Papæ Octavi anno secundo, coram eodem SS. P. N. præsentibus, benèque audientibus, & intelligentibus Eminentissimis, & Reverendissimis PP. S. R. E. Cardinalibus Elisio, de Alteriis, Carpineo, Columna, Nerlio, Casanate, Marescotto, Capisucco, de Laurea, Panciatico, Astallio, & Albano ad id specialiter jussu Sanctitatis suæ convocatis, & congregatis, in nostrorum infrascriptorum ejusdem Sanctitatis suæ, & S. Sedis Apostolicæ Protonotariorum de numero participantium, testiumque infrascriptorum præsentia, Eminentissimus, & Reverendissimus P. Cardinalis Albanus Brevium secretorum Sanctitatis suæ Secretarius; alta, & intelligibili voce per extensum, ac de verbo ad verbum, prout jacet, legit, & publicavit mandante eodem SS.P. N. supradictum Breve. Post cujus lecturam idem SS.P.N. dixit, & declaravit, se usque, & sub die quarta Augusti proximè præteriti subsignasse minutam originalem dicti Brevis, ejusque publicationem hodierna die ut supra fieri mandavit. Super quibus omnibus & singulis incontinenti ab eodem Eminentissimo P. Cardinale Albano nomine Sanctitatis suæ nobis fuit injunctum, ut unum, seu plura, publicum, seu publica conficeremus, atque traderemus Instrumentum, & Instrumenta, prout opus fuerit, & requisiti erimus; non solum præmisso, sed & omni alio meliori modò. Actum Romæ in Palatio Apostolico Quirinali in cubiculo Sanctitatis suæ, præsentibus ibidem Illustrissimis, & Reverendissimis PP. Petro Dragho Bartolo Patriarcha Alexandrino Præfecto cubiculi ejusdem Sanctitatis suæ, & Marcello de Aste utriusque signaturæ Referendario, ipsius SS.P.N. Auditore testibus ad præmissa omnia, & singula vocatis, habitis specialiter, atque rogatis.*

Ego Camillus Cellesius Protonotarius Apostolicus de numero participantium, de præmissis rogatus præsens Instrumentum subscripsi, & publicavi. In fidem &c.

Ego Prosper Costagutus Protonotarius Apostolicus de numero participantium, de præmissis rogatus præsens Instrumentum subscripsi, & publicavi. In fidem &c.

re, che abbracciata fosse, ed eseguita in tutto il di lui Regno (a). Questo sentimento d' un Pontefice tanto ben disposto verso i Principi, e particolarmente verso il Re di Francia, qual fu Alessandro VIII., manifestato in tempo, in cui non potevano aver luogo in lui nè l'ambizione d'ingrandir le prerogative del Pontificato Romano, nè le adulazioni della Curia Romana, ma la sola considerazione del tremendo giudizio di Dio, tanto più merita di esser considerato, quanto più fu lontano dagli umani riguardi, e da quelle circostanze, che possono impegnar nelle deliberazioni de' Pontefici i loro privati interessi.

XII. Morto Alessandro VIII., e succedutoli nel trono Apostolico Innocenzo XII., poiche il Breve di quello benche letto, come si è detto, nella Camera del Pontefice, non era stato nelle forme solite pubblicato in Roma, nè spedito in Francia; perciò convenne a questo impiegar le sue cure acciocche fosse risarcita l' offesa recata alla santa Sede da quella infelice dichiarazione del Clero di Francia. Dopo molto dibattimento fu convenuto, che i Vescovi, ed altri Ecclesiastici intervenuti alla riferita Assemblea del MDCLXXXII. in occasione di trattarsi o della loro traslazione, o promozione rispettivamente a varie Chiese, alle quali erano stati nominati dal Re, dovessero per rendersene capaci mostrar pentimento degli atti di quell' Assemblea, e confessar nulli gli stessi atti, e le dichiarazioni da loro sottoscritte intorno alla potestà Ecclesiastica, ed all' autorità Pontificia; e che il Re ordinasse, che il suo Editto concernente le dette dichiarazioni in avvenire non avesse osservanza. Scrissero adunque molti di quegli Ecclesiastici lettere di sommissione, nelle

(a) *Charissimo in Christo Filio nostro Ludovico Francorum Regi Christianissimo*
ALEXANDER PP. VIII.

Charissime in Christo Fili noster, salutem &c. Cum in summopere metuendo mortalis hujus vitæ confinio constituti, de reddenda judici districto, & pulsanti demandatæ nobis in Ecclesia Dei supremæ administrationis ratione serio cogitemus, nostrarum esse partium omninò duximus, irrita, atque inania declarare omnia, quæ aliquot ab hinc annis in isto Regno tuo, sive adversùs Ecclesiarum ejusdem Regni, personarumque, & locorum Ecclesiasticorum jura, sive aliàs adversùs Romani Pontificis, Apostolicæ Sedis, Ecclesiæque universæ authoritatem acta, gesta, & respectivè pronunciata fuerunt, quæque indè quomodocumque secuta, & secutura sunt; sicuti ex Brevi hac super re edito manifestè apparet. Quia verò nullis concluditur finibus charitas, qua Majestatem tuam complexi semper sumus, & complectimur, susceptam a nobis per quam necessariam hujusmodi deliberationem hisce tibi significamus, effuso cum paterni cordis affectu, etiam atque etiam a te flagitantes, ut ipsam æqui, bonique habeas, ac ab universis prædicti Regni tui ordinibus fideliter servari cures. Sane ubi id præstes, quemadmodum a filio suo primogenito præfata Sedes, & Ecclesiæ jure merito expectant, constantem tibi ab illo, per quem Reges regnant, secundorum eventuum faustitatem polliceri proculdubio poteris, dum nos solicitudinem nostram firma hac spe non parùm levantes, Majestati tuæ Apostolicam benedictionem amantissimè impertimur. Dat. Romæ &c. die trigesima Januarii 1691.

quali proteſtavano, *che eglino di tali atti* [cioè de' Comizj del Clero del MDCLXXXII.] *vementemente, e con tutto il cuore più di tutto quello, che poſſa dirſi, ſi dolevano, e che tenevano, e volevano, che doveſſero tenerſi per non decretate, e per non deliberate tutte quelle coſe, che ne' predetti Comizj, o circa la poteſtà Eccleſiaſtica, e l' autorità Pontificia, o in pregiudizio de' diritti delle medeſime Chieſe erano ſtate deliberate, e decretate: promettendo oltre di ciò ſeriamente, che in avvenire così ſi diporteranno, che niente affatto rimanga a deſiderarſi della vera ubbidienza di eſſi verſo la ſanta Sede, e del debito zelo per difendere i diritti delle ſteſſe Chieſe* (*a*). Queſte lettere degli Eccleſiaſtici di Francia furono accompagnate da altre lettere del Re al Papa concepute di queſto tenore: *Beatiſſimo Padre. Io ho ſempre molto ſperato dall' eſaltazione di Voſtra Santità al Pontificato per li vantaggi della Chieſa, e per l'avvanzamento della noſtra ſanta Religione. Ne ho preſentemente riconoſciuti gli effetti con molto mio godimento in tuttociò, che la Santità Voſtra ha operato di grande, e di vantaggioſo pe 'l bene dell' una, e dell' altra. Ciò raddoppia il mio riſpetto filiale verſo Voſtra Santità: e ſiccome io cerco di farglielo conoſcer colle più forti prove, che poſſa dargliene; così godo di far ſapere alla Santità Voſtra, che io ho dati gli ordini neceſſarj affinche le coſe contenute nel mio editto delli 2. di Marzo* MDCLXXXII. *toccante la dichiarazione fatta dal Clero del Regno* [*a cui le congiunture di quel tempo mi obbligarono*] *non abbian punto di effetto. E ſiccome io deſidero, che non ſolamente Voſtra Santità ſia informata de' miei ſentimenti, ma che tutto il Mondo conoſca per un contraſſegno pubblico la venerazione, che io ho per le ſue grandi, e ſante qualità; così non dubito non ſia per corriſponder con tutte le ſorti di prove, e dimoſtrazioni del ſuo paterno affetto verſo di me. E priego intanto Dio, che conſervi felicemente la Santità Voſtra molti anni. Da Verſaglie li 24. Settembre* MDCXCIII. (*b*). Queſto è il fine, che ebbe la ſtrepitoſa dichia-

(*a*) *Sed de geſtis hujuſmodi vehementer quidem, & ſuper omne id quod dici poteſt, ex corde dolere; ac quæcumque in præfatis Comitiis, ſive circa Eccleſiaſticam poteſtatem, & Pontificiam authoritatem decreta, ſive in præjudicium jurium earundem Eccleſiarum deliberata, pro non decretis, nec deliberatis habere, & habenda eſſe. Seriò inſuper ſpondentes, ſe ita in poſterum geſturos, ut nihil penitus de vera eorum erga ſanctam Sedem obedientia, ac debito pro juribus ipſarum Eccleſiarum defendendis zelo deſiderandum ſuperſit.* Apud Graveſon. tom. 8. Hiſt. Eccleſ. par. 1. fol. 192.

(*b*) Tres ſaint Pere ... J' ai toujours beaucoup eſperé de l' elevation de Vôtre Sainteté au Pontificat pour l' avantage de l' Egliſe & l' avancement de notre Sainte Religion. J' en reconnois preſentement les effets avec beaucoup de joie dans tout ce que V. S. a executé de grand, & d' avantageux pour le bien de l'un, & de l'autre. Cela redou-

dichiarazione del Clero Gallicano nella cadenza del secolo XVII.; dal qual fine si può comprender con quanto mal consiglio fu pubblicata in questo secolo, cioè nell' anno MDCCXXXIII., la difesa del medesimo Clero attribuita a Monsignor Bossuet, non per altro disegno, che per eccitar di nuovo una controversia già sopita, e per porger materia di riso a i Protestanti sulle nostre contese intorno alla potestà di quel Pontefice, che noi confessiamo capo della Chiesa Cattolica, e fondamento della nostra unità. Ma del vano plauso, che si danno i Protestanti per questa nostra discordia in un articolo di tanta importanza parleremo nel seguente paragrafo.

§. XII.

Di ciò, che è stato scritto in questi nostri tempi sulla presente controversia, e conchiusione dell' Opera.

SOMMARIO.

I. *Motivo di Monsignor Bossuet di negar la potestà indiretta del Pontefice sopra i Principi per non dare occasione a i Protestanti di alienarsi maggiormente dalla Chiesa Romana, si dimostra vano, e insussistente. Abuso, che fanno i Protestanti dell' opinione da lui difesa, dalla quale prendon motivo d' insultare alla Romana Chiesa, come fanno i Protestanti de' nostri tempi.*

II. *Insulti, e maledicenze degli eretici non debbon porre in soggezione i Cattolici per diminuir la potestà del Romano Pontefice. Sentenza de' Protestanti perniciosa alla sicurezza de' Principi.*

III. *Protestanti, che esclamano contro la potestà attribuita da' Cattolici al Papa sopra i Principi, sottopongono questi per causa di Religione al giudizio, e alla violenza della moltitudine, e de' loro sudditi. Sentenza de' Protestanti moderni.* IV. *Vane*

redouble mon respect filial pour vôtre Sainteté. Et parce que je tache de lui témoigner par les preuves les plus fortes dont je suis capable, que je suis bien aise de faire scavoir a V. S. que j' ai donnè les ordres necessaires, a fin que les affaires contenuës dans mon edit du 2. de Mars 1682. concernant la declaration faite par le Clergé du Roiaume [à quoi les conjonctures d' allors m' avoient obligé] n'avoient point de suite. Et comme je souhaite non seulement que V.S. soit informée de mes sentimens, mais aussi que tout le Monde scache par un tèmoignage public la veneration, que j'ai pour ses grandes & saintes qualitez; je ne doute pas aussi que V. S. n' y reponde par toutes sortes de preuves & de temoignages de son affection paternelle envers moi. Cependant je prie Dieu, qu' il conserve V. S. heureusement pendant plusieurs années.

IV. *Vane, ed inutili essagerazioni del Bossuet. Dichiarazione del senso, in cui si difende la potestà del Papa sopra il temporale de' Principi. Conchiusione di quest' Opera.*

I. IL più onesto colore, con cui hanno creduto i novelli impugnatori della potestà indiretta render plausibile la loro opinione, è quello di non rendere odiosa a i Protestanti, e agli eretici l' autorità del Papa come grave a i Regi, ed a' Popoli, ed alienarli perciò maggiormente dalla Chiesa Romana. Di questo pretesto si vale infinite volte il Bossuet, e di esso ancora si servì il Clero Gallicano nell' anno MDCLXXXII. per render specioſa la sua dichiarazione. *Gli eretici ancora*, si dice in essa dichiarazione, *niente tralasciano, con cui dimostrino odiosa, e grave a i Regi, ed a' Popoli quella potestà, nella quale la pace della Chiesa si contiene, e con queste frodi distacchino l' anime semplici dalla Chiesa, e per conseguenza dalla comunione di Cristo* (*a*). Ma questo pretesto fu con dottissime ragioni dimostrato vano, e frivolo dal Cardinal Sfondrati nel libro, che scrisse contro le quattro proposizioni del Clero Gallicano, dove con attissimi esempli dimostra, che il contentar gli eretici è l' istesso, che rendergli orgogliosi, e insolenti, e più ostinati ne' loro errori, solendo ascrivere a lor vittoria tutto ciò, che ad essi per quietarli si cede, e vantarsi d' aver ridotti i Cattolici alla confessione dell' errore, qualora da questi per appagarli si fa cangiamento di qualche massima, ancorche non necessaria (*b*). Nel caso nostro i Protestanti non si contentano, che sia diminuita la potestà del Papa, ma la vogliono annientata: e l' opinione della Sorbona gli ha renduti più contumelioſi contra la Chiesa Romana. Si sono approfittati di essa per far credere, che la Chiesa Romana sia stata molti secoli avvolta in un errore contrario alla parola di Dio, seguito da una serie ben lunga di Romani Pontefici; ciò, che ne siegue dall' opinione de' novelli Scrittori di Francia, e che non ha havuto rossore di asserir l' Autore della difesa. I Protestanti gli hanno seguiti in questa parte, ma gli hanno abbandonati nell' altra, dove affermano esser recente quest'errore, e cominciato nel secolo XI. da San Gregorio VII., mentre i Protestanti lo vogliono assai più antico. Pietro Rival Cappellano del Re Brittannico nella Cappella Francese, il quale ne' nostri tempi fu

(*a*) *Hæretici quoque nihil prætermittunt, quo eam potestatem, qua pax Ecclesiæ continetur, invidiosam, & gravem Regibus & Populis ostendant, iisque fraudibus simplices animas ab Ecclesia, Christique adeò communione dissocient.* Declaratio Cleri Gallican.

(*b*) Vid. Regal. Sacerdot. Prælud. §. 4. tom. 1. & 2.

VINCIAL Y REGISTRO DE LA PROVINCIA

ſu queſto argomento ha compoſte alcune diſſertazioni ſtampate in Aſterdam nel MDCCXXXI., ſoſtiene contro Lodovico Maimbourg, ed altri Scrittori Franceſi, che San Gregorio VII. non fu il primo, il quale oſaſſe intraprender colla ſua poteſtà ſopra il temporale de' Regi. *Ma ſiccome*, dic' egli, *biſogna render giuſtizia a tutti, così io voglio eſſere a queſto riguardo l' Avvocato di Gregorio VII. moſtrando, che Monſignor Maimbourg, e tanti altri l' hanno renduto più odioſo di quel, che egli meriti* (a). E dopo aver moſtrato, che altri molto più antichi Pontefici ſi ſono attribuiti queſta poteſtà ſopra i Regi, così conchiude: *Ma queſto ſteſſo moſtra, che il Signor Memburg ha avuto torto, e che egli ſteſſo è caduto in contraddizione quando ha detto in queſto trattato iſtorico, che Gregorio VII. è ſtato il primo di tutti i Papi, che ſiaſi attribuita la poteſtà di ſcomunicare i Regi, di deporgli, e di ſciorre i loro ſudditi dal giuramento di fedeltà. Io ho moſtrato, che Gregorio VII. ebbe più altri eſempli* (b). Prende poi ad eſaminare il fatto di Zaccaria Papa intorno alla depoſizione di Childerigo, e riferendo varie riſpoſte degli Scrittori Franceſi, che negano eſſere ſtato Childerigo depoſto per autorità di Zaccaria, approva finalmente l' opinion di coloro, i quali ſcriſſero non aver quel Pontefice avuta altra parte nella depoſizion di quel Principe, che quella di un ſemplice conſigliere, eſſendo i Franceſi ricorſi a lui come a Padre ſpirituale per aver la riſoluzione come d' un caſo di coſcienza. Paſſa poi nella terza diſſertazione a dedurre, e, come egli penſa, a dimoſtrare, che quel Pontefice ſi portò da peſſimo, e ſcellerato caſiſta. *Poteva egli*, così dice di Zaccaria, *più malamente ſoſtenere il carattere, ſotto il quale il Signor Memburg dice, che fu conſultato, appellandolo in queſt' occaſione Dottore, e Padre de' Criſtiani? Egli riſpoſe da caſiſta venduto all' iniquità* (c). Queſte ſono le conſeguenze, che traggono i Proteſtanti dall' opinione difeſa da Monſignor Boſſuet; i quali ſentendo da lui, e dagli altri novelli Franceſi,

(a) Mais comme il faut rendre juſtice à tout le Monde, je veux être à quelque égarde l' Avocat de Grégoire VII. en montrant que Mr. Maimbourg & tant d' autres le rendent plus odieux qu' il ne mérite. *Pierre Rival Diſſertations hiſtoriques, critiques. Diſſert.* II. *num.* IX.

(b) Mais cela même montre que Mr. *Maimbourg* a eu tort, & qu' il eſt tombé en contradiction, quand il a dit dans ce Traité hiſtorique que Gregoire VII. eſt le premier de tous les Papes, qui ſe ſoit attribuè le pouvoir d' excommunier des Rois, de les déposer, & de délier leurs ſuiets du ſerment de fidelité. J' ai montre d' ailleurs, que Gregoire VII. avoit eu pluſieurs autres exemples. *Idem loc. cit. num.* LXVI.

(c) Pouvoit-il plus mal ſoûtenir le caractére ſous le quel Mr. Maimbourg dit qu' on le conſultoit, en l' appellant dans cette occaſion le Docteur, & le Pere des Chrétiens? Il repondit en caſuiſte vendu a l' iniquite. *Diſſert.* III. *num.* IV.

ceſi, che i Papi nello ſpazio di tanti ſecoli hanno adottato un errore contrario alla Scrittura, e alla tradizione nell' uſar ſopra i Principi la lor poteſtà, trionfano di queſti detti; e per far più antico l' errore, non già da S. Gregorio VII., ma molti ſecoli prima da' Pontefici a confeſſione del Boſſuet ſantiſſimi, vogliono, che foſſe ſpoſato.

II. Ma ſe per non diſguſtare i Proteſtanti, o per non ſcandalizzarli dobbiamo noi ſcemar l' autorità, e la poteſtà della Chieſa, ſtò a vedere perche non dobbiamo ancora torre il culto alle ſagre Immagini, ceſſar dall' invocare i Santi, dar bando a i digiuni, e alle aſtinenze comandate, permettere a' Preti le mogli, eſtinguere il celibato, e il Monachiſmo, riformare il numero de' Sagramenti, e tante altre coſe, delle quali concepiſcono tanto ſcandalo i Proteſtanti, che le chiamano perciò idolatrie, e prodigioſe ſuperſtizioni. Al rango di queſte coſe Giovanni Barbeirac Proteſtante de' noſtri tempi pone anche la poteſtà, che dice arrogataſi da' Papi di deporre i Principi, e diſciorre i loro ſudditi dal giuramento di fedeltà. Coſtui nella prefazione, che premette all' Opera del Pufendorf, dopo aver malmenati tutti i Padri de' primi ſei ſecoli della Chieſa, tacciati d' ignoranti, anzi di ſeduttori nelle maſſime della diſciplina morale, ſoggiunge: *Dappoiche noi abbiamo parlato della poca cura, che ſi preſero di coltivarla* [la diſciplina morale] *i Dottori della Chieſa de' ſei primi ſecoli, ſarebbe ſuperfluo lo ſcorrere pe' ſecoli ſeguenti, ne' quali l' ignoranza, e la corruzione aumentandoſi ſempre più, vennero in fine a tal punto, che non laſciarono preſſo che alcuna ſcintilla di buon ſenſo, e di virtù, ſopratutto tra gli Eccleſiaſtici. Per non dir niente di queſto gran numero di ſuperſtizioni ridicole, e dell' idolatria prodigioſa, che disfigurarono intieramente il Criſtianeſimo, ſi videro ſtabilirſi mille maſſime deteſtabili, degne delle tenebre di queſti ſecoli infelici. Il Veſcovo di Roma ſi fece riguardar come veſtito della poteſtà di deporre i Regi, che ei giudicherebbe eretici, e d' aſſolvere i loro ſudditi dal giuramento di fedeltà* (*a*). Ma noi aſſuefatte le orecchie alle coſtoro beſtemmie ci ridiamo delle grida, che alzano

(*a*) Aprés ce que nous avons dit du peu de ſoin, qu' ont pris de la cultiver les docteurs de l' Egliſe des ſix prémiers ſiécles, il ſeroit ſuperflu de parcourir les ſiécles ſuivans, ou l' ignorance, & la corruption augmentant de plus en plus vinrent enfin à un tel point qu' elles ne laiſſérent preſque aucune étincelle de Bon-ſens, & de vertu ſur tout parmi les Eccleſiaſtiques. Pour ne rien dire de ce grand nombre de ſuperſtitions ridicules, & de l' idolatrie prodigieuſe qui defigurérent entiérement le Criſtianiſme, on vit établir mille maximes deteſtables dignes des ténébres de ces ſiécles malheureux. L' Evêque de *Rome* ſe fit regarder comme revêtu du pouvoir de depoſer les Rois qu' il jugeroit heretiques, & d' abſoudre leurs ſujets du ſerment de fidelité. *Barbeyrac Preface cit. §. x. enfin.*

alzano contro di noi, e tanto lungi dal metterci in soggezione de i loro clamori, che anzi da questi stessi noi distinguiamo il carattere della loro eresia: e sapendo essere stato sempre il costume di tutti gli eretici di prender di mira la Romana Chiesa, e farla oggetto del loro furore; e veggendo, che i loro sforzi sono stati mai sempre vani per abbatterla, noi la riconosciamo per quella vera Chiesa, in cui sono sempre avverate, e si avverano quelle divine promesse, che le porte dell' inferno non prevaleranno contro di lei. Ascoltiamo perciò la sua voce; e dove ella o ci dichiara i sensi della Scrittura, o ci spone la tradizione intorno a i dommi controvertiti, abbracciamo il suo giudizio, e come norma certa del nostro credere terminiamo le nostre contese. Considerando la sua esterior politia nella sua gerarchia, e nella sua disciplina, ci consoliamo nel vederla sostanzialmente tutta conforme all' antica, e compassioniamo lo stato miserabile de' Protestanti, i quali non essendo in altro domma uniti, che in quello di bestemmiar questa Chiesa, di chiamarla anticristiana, sono in tutto altro tra lor divisi, e da i loro stessi pretesi riformatori discordi, avendo tanti sistemi di Chiese, quanti ne viene in capo a ciascheduno di loro, che ha voglia di distinguersi coll' inventarli. Nè può succedere altrimenti, non avendo alcun vincolo di unità, che li unisca ad una Cattedra, che sia centro di tutte le altre, nè alcuna successione di Cattedra, da cui possan ripetere fino da' tempi Apostolici la verità delle lor massime. Ma per quello, che riguarda la potestà del Papa sopra i Regi, la qual essi cotanto biasimano, e proccurano rendere odiosa in ogni possibil maniera a i Principi, e a i Popoli, noi che sappiamo lo spirito della lor Setta abbiam ben giusta cagione di riderci del zelo, che mostrano per l' indipendenza de' Sovrani, i quali essi poi soggettano per causa di Religione non pure al giudizio de' lor Ministri, ma all' impotenza, al capriccio, e al furore de' Popoli a quelli soggetti. Noi su questo punto abbiam fatto veder lo spirito de' loro pretesi riformatori, e i sentimenti delle loro asserite Chiese (*a*). E' però cosa di maraviglia, come il buon Cappellano del Re Brittannico Pietro Rival si riscaldi tanto contro questa potestà del Papa, quasiche non sappiamo, che i Ministri della Setta predominante in Inghilterra hanno arrogato, ed arrogano a se stessi maggior potere sopra le cose temporali, o sopra le stesse persone de' Regi. Ne abbiamo, oltre le altre molte, una prova conchiudentissima dalla risposta fatta nell' anno MDCXXI. da Jacopo I. Re d' Inghilterra alla richiesta della Camera de' Comuni, dove parlando di questi Ministri Puritani: *Essi*, dice,

(*a*) Vedi lib. 1. §. VI, & VII.

dice, *tirano tutte le cause alla lor giurisdizione, dicendo, che appartiene alla Chiesa il giudicar de gli scandali; ma non vi ha alcun delitto, dove non vi sia dello scandalo o contro Dio, o contro il Re, o contro il prossimo, e con questo pretesto tirano alla lor conoscenza tutti i processi. Questa è ancora come la distinzione del Bellarmino, toccante il poter del Papa, in ordine ad spiritualia, onde attribuisce al Papa una giurisdizion temporale* [questo non è vero] *sopra quelli della sua Religione* (a). Noi adunque risponderemo a Pietro Rival come già rispose Andrea Cidonio al Casaubono allorche costui calunniando la nostra sentenza diceva, che il Papa proferiva sentenza sopra la vita de' Regi, e ne commetteva ad altri l' esecuzione, cioè, che collocata anche in questo pessimo lume la potestà del Papa sopra i Principi sarebbe sempre meno pericolosa di quella, che attribuiva il Casaubono cogli altri Protestanti alla moltitudine, e a chichesia, permettendoli non solo l' esecuzione, ma ancora il giudizio sopra la vita, e l' incolumità de' Regi (b). E questa era la sentenza, che aveano i Protestanti in Inghilterra della potestà del Popolo sopra i Regi allorche tanto rumore facevan contro la potestà del Papa sopra i medesimi.

III. Ma non è questo oggi il sentimento comune di tutti i Protestanti, come apparisce da tante dissertazioni da lor pubblicate su questo punto (c)? Ma è espediente sopra di ciò udire il Barbeirac, il quale di questa cosa così favella: *Come non si saprebbe provare nè per li principj del diritto naturale, nè per la Scrittura santa, che i Sovrani sieno vestiti della potestà d' impedire, che ciascuno non serva a Dio pacificamente secondo i muovimenti della sua coscienza, ne seguita, che i Popoli hanno un diritto così naturale, così incontrastabile di difender la lor Religione colle armi contro un Sovrano, che gli vuol costringere a rinunciarla,*

(a) Ils tiroient toutes les causes à leur juriſdiction en diſant qu' il apartenoit à l'Egliſe de juger des ſcandales. Mais il n' y avoit point de crime où il n' y eût du ſcandale ou contre Dieu, ou contre le Roi, ou contre le Prochain, & ſous ce prétexte ils s' attiroient la connoiſſance de tous les procés. C' eſt encore comme la diſtinction de Bellarmin touchant le pouvoir du Pape *in ordine ad ſpiritualia*, par ou il attribue au Pape une juriſdiction temporelle ſur ceux de ſa Religion. *Mr. Rapin hiſtoire d'Angleter. tom. ſept. liv.* XVIII. *an.* 1621.

(b) *Sed fac ſanè ita docere me, ut mentitur: utrum tandem periculoſius eſſe cenſebimus, multitudini, atque adeò cuilibet per ſe non exequutionem modò, verùm etiam judicium de Regum vita, atque incolumitate permittere, quod Caſaubonus facit, an, quod mihi per calumniam tribuit, judicium Pontifici reſervare, privatis executionem ſententiæ poſtquam lata fuerit demandare?* Andreas Eudemoniannes Cydonius reſponſ. ad cap. 4. primæ exercit. Iſaaci Caſaubon. pag. 34. edit. Colon. Agrip. 1615.

(c) Vid. Mr. Vander Mullen. *Diſſert. de Sanctit. Summi Imperii civilis* pag. 70. & ſeqq. Mr. Rechemberg. *diſſert. de Religion. armis defenſa. Mr. Noodt de Religione ab Imperio jure gentium libera.*

nunciarla, o interdirne loro l' esercizio, quanto di difender la lor vita, i loro beni, e la lor libertà contro le intrapreſe d' un tiranno. Queſto diritto è ancora più favorevole, che qualunque altro: poiche riguarda il più grande di tutti gli intereſſi, e la più forte di tutte le obbligazioni, o più toſto quella, che è il fondamento, e la ſorgente di tutte le altre, io voglio dir la neceſſità indiſpenſabile, in cui ciaſcuno è di ſeguire i lumi della ſua coſcienza (a). Così adunque chiunque, che ſi forma un punto di coſcienza ſulla Religione, che gli viene in capriccio di ſeguire, ſecondo queſto bravo dommatiſta averà diritto d' impugnar coll' armi il ſuo Principe, che lo vorrà coſtringere a rinunciare al ſuo ſentimento, o gliene interdirà l' eſercizio. Or qual ſicurezza potran compromettersi da ſudditi così diſpoſti allorche ricuſeranno tollerar ne' loro Stati il fanatiſmo di tanti viſionarj, che ſi formano una Religione a lor capriccio, e una coſcienza a ſeconda della lor Religione? E di coſtoro, che mettono l' armi in mano a' ſudditi contro i loro Principi per difeſa non dico d' una Religione comune, e antica nello Stato, ma di qualſivoglia a proprio giudizio abbracciata, ci prenderemo noi ſoggezione perche beſtemmiano quella poteſtà del Papa, che guarda il Regno, e la vita de' Sovrani dalle rivolte de' ſudditi: che riſervando a ſe il giudizio ſopra queſta cauſa graviſſima raffrena l' ardor de' ſoggetti dal correr precipitoſamente a farſi giudice de' diritti de' loro Sovrani, e toglie a i mal contenti il preteſto di rivoltarſi contro di loro *per un intereſſe il più grande di tutti gli altri*; e finalmente pone in ſalvo da' fanatici la vita degli ſteſſi Principi?

IV. Ma paſſando da i clamori de' Proteſtanti a quelli dell' Autor della difeſa, il quale in tutta la ſua Opera, e particolarmente nell' ultimo capitolo, e nella conchiuſione di eſſa non fa fine di eſſagerar l' inutilità, e vanità di queſte depoſizioni de' Principi fatte da i Papi, le quali, come egli dice, non mai tenute furono in conto alcuno, nè mai

(a) Comme on ne ſçauroit prouver ni par les principes du droit naturel, ni par l' Ecriture Sainte, que les ſouverains ſoient revetus du pouvoir d' empêcher, que chacun ne ſerve Dieu paiſiblement ſelon les mouvemens de ſa conſcience; il s'enſuit, que les Peuples ont un droit auſſi naturel, & auſſi inconteſtable de défendre leurs Religions par les armes contre un Souverain, qui veut les contraindre d' y renoncer, ou leurs en interdire l' exercice, que de défendre leurs vies, leurs biens, & leurs libertez, contre les entrepriſes d' un Tyran. Ce droit eſt même plus favorable qu' aucun autre; puis qu' il regarde le plus grand de tous les interets & la plus forte de toutes les obligations, ou plû-tot celle qui eſt le fondement, & la ſource de toutes les autres, je veux dire, la neceſſité indiſpenſable ou chacun eſt de ſuivre les lumières de ſa conſcience. Barbeyrac. not. 7. au liv. VIII. chap. VIII. §. v. du droit de la nat. & des gens. de Puſendorf.

giovarono alla Chiesa, o a' Cattolici questi decreti egualmente strepitosi, che vani; anzi servirono a porre in odio la Religione Romana, recando ei sopra di ciò gli esempli delle deposizioni di Arrigo VIII. deposto da Paolo III., e di Elisabetta deposta da San Pio V.; noi perciò li rammentiamo ciò, che abbiamo altrove detto, che queste deposizioni ebbero per lo più successo corrispondente al fine, per cui furono decretate: posciache in que' contrasti, che per esse successero, restò purgata la Chiesa da molte piaghe, e rimasero estinti gli scismi, distrutti molti vizj, e provati i veri Cattolici. Che se alcuna volta non ebbero questi effetti, come in Inghilterra, noi ascriviamo ciò a gastigo di quel Regno: e veggendo, che la scomunica, la quale anche secondo il Bossuet ha sempre congiunto il suo effetto contro i Regi, che insuperbiscono, perche ferisce l'anima stessa, non recò alcun giovamento a quel Regno, che anzi per questa stessa, ed Arrigo, ed Elisabetta si ostinarono maggiormente, negando alla Chiesa, ed al Papa con error detestato dallo stesso Bossuet la potestà di scomunicare i Regi, ci rimettiamo all'incomprensibile giudizio di Dio. Diciamo bensì, che in qualunque luogo, e in qualunque tempo ancorche dagli uomini non siasi fatto conto di queste deposizioni, sembra nulladimeno, che sieno state assai ben considerate appresso Dio: mentre i Principi deposti, che non si emendarono, o fecero sciagurato fine, o non lasciarono dopo di se lunga successione della loro stirpe nel trono; ciò, che più che altrove si è verificato nel Regno d'Inghilterra. Finalmente pregando il Bossuet tutti i Romani Pontefici, che saranno per succeder nel trono Apostolico, come suoi Padri carissimi a non pensar di provvedere alla maestà del lor seggio col seguitar l'esempio di Gregorio VII., noi ancora colla più profonda, e riverente sommissione del nostro spirito umilmente preghiamo, e scongiuriamo tutti i Principi Cattolici, che sono, e saranno per essere, come ministri del grande Dio, e rappresentanti del suo potere, e tutte le sublimi potestà, a cui Dio ha data la spada per laude de' buoni, e per vendetta de' malfattori, a non credere di assicurar la loro sovranità indipendente sopra il loro Regno, e il loro Stato temporale col negare al Romano Pontefice la potestà di dichiararli privi degli Stati, e de' Regni in un caso, che non sarà mai per succedere, e nel quale questa stessa potestà serve per guardargli, e conservarli dalle rivolte de' loro Popoli. Ed acciocche meglio intendano il nostro sentimento, e non s'ingelosiscano di questo potere, che noi ascriviamo alla Chiesa, noi ponghiamo sotto i loro occhj tutti i nostri sensi su questo punto. Diciamo adunque, che per nessun caso

im-

immaginabile riguardante la Religione poſſono i ſudditi dall' ubbidienza de' loro Sovrani ſottrarſi, e molto meno prender l' armi, e neppure nel caſo, in cui da per ſe ſteſſo ſi ſcioglie, e ſi frange quel vincolo, che lega col Principe i ſudditi: poiche eſſendo parte non poſſono eſſer giudici nella propria cauſa, nè proferir giudizio ſopra queſto ſcioglimento. Che la poteſtà della Chieſa, o del Papa di dichiarare i Principi privi del diritto del Regno, e i ſudditi ſciolti dal giuramento di fedeltà non ha luogo, ſe non dove la malvagità del Principe nel coſtringere i ſudditi a ribellarſi a Dio giunge a tanto, che rompa tutte le ragioni del contratto, che ſtringe co' Popoli la poteſtà pubblica del Sovrano, e lo ſpogli del diritto, che ha ſopra di eſſi: che queſta dichiarazione allora ſolamente può farſi, quando ſia perduta ogni ſperanza di emenda, e non abbiano giovato le preghiere, l' eſortazioni, le minacce, e l' altre pene ſpirituali: che veſtendo le ragioni di pena ſpirituale, e medicinale, mira al ravvedimento, non alla vendetta del Principe; coſicche riguardando queſta condizione torna il Principe a ricuperare i ſuoi diritti toſto che ei ſi ravvede, e dà ſoddisfazione alla Chieſa. Che non è lecito ad alcuno tentar ſopra la vita de' Principi depoſti; nè può la Chieſa, nè deve approvare, o permettere, o tollerar queſt' attentato, eſſendo direttamente contrario al fine, che ella ſi propone, e che unicamente ſi può proporre nel decretar le ſue pene, cioè, la ſalvezza ſpirituale, e temporale del delinquente. Onde noi abborriamo, e deteſtiamo come eſecrabili parricidj tutti i caſi funeſti ſuccedùti nelle perſone de' Principi, e tutte le congiure tramate contro la lor vita per qualſivoglia preteſto di Religione, come coſe direttamente contrarie all' intenzione, e allo ſpirito della Chieſa. Queſto è tutto quello, che noi abbiamo preteſo dimoſtrare nel corſo di queſta noſtra Opera, nella quale avendo difeſe molte geſta de' Romani Pontefici malmenate da Monſignor Boſſuet, non abbiamo perciò inteſo approvarle tutte nel medeſimo grado, cioè, come conformi alla tradizione, e alla divina parola; ma ne abbiamo molte difeſe come certamente tali, altre come probabilmente tali, le quali non poſſono dimoſtrarſi contrarie nè alla Scrittura, nè alla tradizione, baſtando ciò per dimoſtrare inconchiudenti gli argomenti dell' Avverſario, che ci ſiam propoſti d' impugnare.

Fine del Tomo Secondo.

ERRORI.	CORREZIONE.
Pag. 15. marg. col. 1. lin. 1. *Epiſt.* XIII.	*Epiſt.* XVIII.
42. lin. 29. Creſcenio	Creſcenzio
47. m. lin. 1. *Chonograph.*	*Chronograph.*
51. m. col. 2. lin. 6. *quia*	*quid*
62. m. col. 2. lin. 4. 519.	496.
ivi lin. 5. *Cyriacus*	*Cyprianus*
84. m. col. 1. lin. 6. *juſta*	*juxtà*
88. lin. 25. mancandoli	mancandole
94. lin. 16. ſecolo XII.	ſecolo XI.
95. m. col. 1. lin. 5. *quibus, hic libellus*	*quibus hic libellus*
171. m. col. 2. lin. 4. *iniit*	*inii*
220. lin. 17. quelli	quello
252. lin. 2. MCLIV.	MCXLIV.
257. lin. 23. ſeſto anno	terzo anno
ivi lin. 24. e terzo	e ſeſto
ivi m. col. 2. lin. 3. *tranſit*	*tranſeunt*
273. m. col. 2. lin. 2. *contemptum, incæpiſſe*	*contemptum incæpiſſe*
276. lin. 3. Bertrada	Beltrada
299. lin. 22. Chalon, e	Chalons,
342 m. col. 1. lin. 1. *uggeſtione*	*ſuggeſtione*
349. lin. 9. il diritto	di diritto
353. m. col. 2. lin. 1. *Populum*	*Populus*
354. lin. 1. Alleſſandro	Aleſſandro
356. m. col. 2. lin 12. *Coacil.*	*Concil.*
357. lin. 10. ripotaſſe	riportaſſe
358. m. col. 1. lin. 11. *eviare*	*evitare*
ivi col. 2. lin. 1. *affectum*	*effectum*
366. lin. 5. Ovedon	Oveden
ivi m. più volte *Hovedon.*	*Hoveden.*
384. m. col. 1. lin. 6. *Micolaus*	*Nicolaus*
386. lin. 17. privatamente	privativamente
396. m. col. 2. lin. 5. *Epiſcopis e Anglicanis*	*Epiſcopis Anglicanis*
462. m. col. 2. lin. 1. *doni ſubſidj, charitativi*	*doni, ſubſidii charitativi*
483. lin. 28. d'Iſaia	di Geremia
489. lin. 31. dal Pontefice	del Pontefice
513. lin. 25. s' ignora	s' ignora :
524. lin. 17. Geremia, il miniſtero	Geremia il Miniſtero
542. m. col. 2. lin. 6. *ipſe*	*ipſa*
549. lin. 26. indurre	indurre
572. lin. 14. con aperte	o con aperte
579. lin. 19. ammeſſo	ammaſſo
585. 587. 589. 591. nel titolo §. IX.	§. X.
610. lin. 24. eſcluſioni	eſecuzioni

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
PALENCIA

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - PONTEVEDRA

BIANCHI
CONTRO
GIANNONE
TOM. II.

737